Capitolo IV
TUTELA GIURISDIZIONALE
DI CHIARA AMALFITANO, CAMILLA BURELLI, ERIKA COLOMBO, FILIPPO CROCI, MIRIAM POSTIGLIONE

1. Ricorso per annullamento....13

1.1. Atti impugnabili....13

31 marzo 1971, *Commissione c. Consiglio*, causa 22/70, Racc. 263....13

11 novembre 1981, *International Business Machines Corporation c. Commissione*, causa 60/81, Racc. 2639....13

24 giugno 1986, *AKZO Chemie BV e AKZO Chemie UK Ltd c. Commissione,* causa 53/85, Racc. 1965. 15

23 aprile 1986, *Parti écologiste « Les Verts » c. Parlamento*, causa 294/83, Racc. 1339....16

10 luglio 1990, *Automec Srl c. Commissione*, causa T-64/89, Racc. II-367....18

22 maggio 1990, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-70/88, Racc. I-2041....18

13 novembre 1991, *Francia c. Commissione*, causa C-303/90, Racc. I-5315....19

26 novembre 1993, *Etienne Tête c. Banca Europea per gli Investimenti*, causa T-460/93, Racc. II-1257....20

24 marzo 1994, *Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France c. Commissione*, causa T-3/93, Racc. II-121....21

13 gennaio 1995 (ordinanza), *Olivier Roujansky c. Consiglio*, causa C-253/94 P, Racc. I-7....22

30 aprile 1996, *Paesi Bassi c. Consiglio*, causa C-58/94, Racc. I-2185....23

22 aprile 1997, *Geotronics SA c. Commissione*, causa C-395/95P, Racc. 2271....24

9 gennaio 2001, *Innova, Centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile c. Commissione*, causa T-149/00, R. II-1....25

15 marzo 2005, *Spagna c. Eurojust*, causa C-160/03, Racc. I-2077....26

7 luglio 2005, *Le Pen c. Parlamento*, causa C-208/03 P, Racc. I-6051....27

7 luglio 2008, *Athinaïki Techniki c. Commissione*, causa C-521/06 P, Racc. I-5829....30

8 ottobre 2008, *Sogelma c. AER*, causa T-411/06, Racc. II-2771....34

13 ottobre 2011, *Deutsche Post e Germania c. Commissione*, causa C-463/10P e 475/10P....37

24 ottobre 2013, *Deutsche Post c. Commissione*, causa C-77/12P....39

16 ottobre 2014, *Alro Sa c. Commissione*, causa T-517/12....41

9 dicembre 2014, *Peter Schönberger c. Parlamento*, causa C-261/13....44

13 gennaio 2015, (ordinanza), *Istituto di vigilanza dell'urbe Spa c. Commissione*, causa T-579/13....46

13 aprile 2016, *MV. c. Commissione*, T-46/16 AJ....47

20 aprile 2016, *Fondatsia «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» c. Commissione*, causa T-819/14....48

20 settembre 2016, *Mallis e Malli c. Commissione e BCE*, cause riunite da C-105/15 P a C-109/15 P, ECLI:EU:C:2016:702....49

28 febbraio 2017 (ordinanza), *NF c. Consiglio europeo*, causa T-192/16, ECLI:EU:T:2017:128....50

22 novembre 2017 (ordinanza), *Kaleychev c. Corte europea dei diritti dell'uomo*, causa C-424/17 P, ECLI:EU:C:2017:884....51

13 marzo 2018, *Industrias Quimicas del Vallés SA c. Commissione*, causa C-244/16 P, ECLI:EU:C:2018:177....52

19 dicembre 2018, *Silvio Berlusconi e Finanziaria di investimento Fininvest S.p.A. c. Banca d'Italia e IVASS*, causa C-219/17, ECLI:EU:C:2018:1023....53

26 febbraio 2019, cause riunite C-202/18 e C-238/18, *Rimšēvi s c. Lettonia*, ECLI:EU:C:2019:139....57

26 febbraio 2019, cause riunite C-202/18 e C-238/18, *Rimšēvi s c. Lettonia*, ECLI:EU:C:2019:139....63

3 dicembre 2019, *Iccrea c. Banca d'Italia*, causa C-414/18, ECLI:EU:C:2019:1036....69

1.2. Soggetti legittimati ad impugnare....73

27 settembre 1988, *Parlamento c. Consiglio*, causa 302/87, Racc. 5615....73

22 maggio 1990, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-70/88, Racc. I-2041....74

18 giugno 2002, *Germania c. Commissione*, causa C-242/00, Racc. I-5603....75

5 settembre 2012, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-355/10....77

15 luglio 1963, *Plaumann & Co c. Commissione*, causa 25/62, Racc. 197....77

13 maggio 1971, *NV International Fruit Company ed altri c. Commissione*, cause riunite da 41/70 a 44/70, Racc. 411....78

28 ottobre 1982, *Groupement des agences de voyages, ASBL, c. Commissione*, causa 135/81, Racc. 3799. 79

2 febbraio 1988, *Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV e altri c. Commissione*, cause riunite 67/85, 68/85, 70/85, Racc. 219....80

16 maggio 1991, *Extramet Industrie SA c. Consiglio*, causa C-358/89, Racc. I-2501....81

29 giugno 1993, *Governo di Gibilterra c. Consiglio*, causa C-298/89, Racc. I-3605....82

18 maggio 1994, *Codorniu SA c. Consiglio*, causa C-309/89, Racc. I-1853....83

23 novembre 1995 (ordinanza), *Asociación Española de Empresas de la Carne (Asocarne) c. Consiglio,* causa C-10/95 P, Racc. I-4148....84

21 marzo 1997 (ordinanza), *Région Wallonne c. Commissione*, causa C-95/97, Racc. I-1787....85

15 giugno 1999, *Regione Friuli c. Commissione*, causa T-288/97, Racc. II-1871....86

15 febbraio 2001, *Nachi Europe GmbH c. Hauptzollamt Krefeld*, causa C-239/99, Racc. 1197....87

3 maggio 2002, *Jegò-Quéré c. Commissione*, causa T-177/00, Racc. II-0000....89

25 luglio 2002, *Uniones de Pequenos Agricultores*, causa C-50/00, Racc. I-0000....91

1ª aprile 2004, *Commissione c. Jégo-Quéré e Cie SA*, C-263/02 P, Racc. I-3425....93

13 marzo 2008, *Commissione c. Infront WM AG*, causa C-125/06 P, Racc. I-1451....94

7 ottobre 2009, *Vischim Srl c. Commissione*, causa T-420/05, in Racc. II-3841....97

7 settembre 2010, (ordinanza), *Norilsk Nickel Harjavalta Oy e Umicore SA/NV c. Commissione*, causa T-532/08, non ancora pubblicata in Raccolta....100

13 ottobre 2011, *Deutsche Post e Germania c. Commissione*, causa C-463/10 P e 475/10 P....101

25 ottobre 2011, *Microban International e Microban (Europe) c. Commissione*, causa T-262/10....103

4 giugno 2012, ordinanza, *Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL c. Commissione,* ord. T-381/11....106

3 ottobre 2013, *Inuit, Tapiriit Kanatami e a. c. Parlamento e Consiglio*, causa C-583/11 P....108

19 dicembre 2013, *Telefónica c. Commissione,* causa C-274/12 P....110

27 febbraio 2014, *Stiching Woonpunt e a. c. Commissione,* causa C-132/12 P....111
31 marzo 2014, ordinanza, *SACBO Spa c. Commissione,* causa T-270/13....113
28 aprile 2015, *T&L Sugars LTD e altri c. Commissione,* causa C-456/13....116
14 luglio 2015, ordinanza, *Forgital Italy S.p.A. c. Consiglio*, C-84/14 P....117
12 novembre 2015, *HSH Investement Holdings Coinvest-C Sàrl*, causa T-499/12....119
21 dicembre 2016, *Consiglio c. Front Polisario*, causa C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973....121
6 novembre 2018, *Scuola elementare Maria Montessori*, cause riunite C-622/16 P a C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873....122
19 marzo 2019, *Italia c. Commissione*, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, ECLI:EU:T:2019:167 125
20 settembre 2019, *Venezuela c. Consiglio*, causa T-65/18, ECLI:EU:T:2019:649....127
1.3. Termini....131
5 marzo 1980, *Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG c. Commissione*, causa 76/79, Racc.. 665....131
15 dicembre 1994, *Bayer AG c. Commissione,* causa 195/91, Racc. I-5619....132
9 marzo 1994, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH c. Repubblica federale di Germania*, causa C-189/92, Racc. I-833....133
5 marzo 1999 (ordinanza), *Guerin Automobiles EURL c. Commissione*, causa C-153/98 P, Racc. I-1441. 134
12 dicembre 2000, *Alitalia - Linee Aeree italiane SpA c. Commissione*, causa T-296/97, R. II-3871....135
26 settembre 2013, *PPG e SNF c. ECHA*, C-625/11P....136
15 ottobre 2013, *Spagna c. Commissione*, ord. T-149/2013....137
13 ottobre 2015, *Intrasoft International SA c. Commissione*, T-403/12....139
25 luglio 2018, *Georgsmarienhütte GmbH*, causa C-135/16, ECLI:EU:C:2018:582....142
15 maggio 2019 (ordinanza), *Metrans c. Commissione e INEA*, causa T-262/17, ECLI:EU:T:2019:341...145
1.4. Vizi dell'atto....149
29 ottobre 1980, *Roquette Frères SA c. Consiglio*, causa 138/79, Racc. 3333....149
7 maggio 1991, *Estabelecimentos Isidoro M. Oliveira SA c. Commissione*, causa C-304/89, Racc. I-2283. 149
6 aprile 2000, *Commissione c. Imperial Chemical Industries plc (ICI)*, causa C-286/95P, Racc. I-2341...150
13 dicembre 2013, *Ungheria c. Commissione*, causa T-240/10....151
4 settembre 2014, *Regno di Spagna c. Commissione europea*, causa C-192/13 P....152
10 settembre 2015, *Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea*, C-363/14....152
25 ottobre 2017, *Commissione c. Consiglio*, causa C-687/15, ECLI:EU:C:2017:803....153
30 giugno 1993, *Antonio Devillez, Henk Bunnik, Jerry Cadogan e Emile Kill c. Parlamento*, causa T-46/90, Racc. II-699....154
19 novembre 1998, *Portogallo c. Commissione*, causa C-159/96, Racc. 7379....155
21 giugno 1988, *Industrie Siderurgiche Associate - I.S.A. ed altri c. Commissione*, cause riunite 32/87, 52/87 e 57/87, Racc. 3305....157
22 settembre 1988, *Th. Frydendahl Pedersen c. Commissione*, causa 148/87, Racc. 4993....158

7 marzo 2002, Italia c. Commissione, causa C-310/99, Racc. I-2289.....159
16 aprile 2013, *Spagna e Italia c. Consiglio*, cause riun. C-274 e 295/11.....161
5 novembre 2014, *Computer Resources International c. Commissione*, causa T-422/11.....163
12 luglio 1979, *Italia c. Consiglio*, causa 166/78, Racc. 2575.....164
12 gennaio 1995, *Eugenio Branco, Lda c. Commissione*, causa T-85/94, Racc. II-45.....164
29 febbraio 1996, *Belgio c. Commissione*, causa C-56/93, Racc. I-723.....165
21 marzo 2001, *Métropole télévision SA c. Commissione*, causa T-206/99, Racc. II-1057.....166
22 marzo 2001, *Francia c. Commissione*, C-17/99, Racc. I-2481.....166
10 aprile 2014, Acino AG c. Commissione, C-269/13 P.....167
15 giugno 1994, *Commissione c. BASF AG*, causa C-137/92 P, Racc. I-2555.....168
8 luglio 1999, *Imperial Chemical Industries plc (ICI) c. Commissione*, causa C-200/92 P, Racc. I-4399. 170
9 settembre 2011, *dm-drogerie markt GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno*, causa T-36/09.....171
1.5. Effetti della sentenza di annullamento.....171
11 febbraio 1955, *Associazione Industriale Siderurgica Italiana - Assider c. Alta Autorità*, causa 3/54, Racc. 127.....171
20 marzo 1985, *Timex Corporation c. Consiglio e Commissione*, causa 264/82, Racc. 849.....172
24 giugno 1986, *AKZO Chemie B.V. e AKZO Chemie UK Ltd c. Commissione*, causa 53/85, Racc. 1965. 172
3 luglio 1986, *Consiglio c. Parlamento*, causa 34/86, Racc. 2155.....173
7 luglio 1992, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-295/90, Racc. I-4193.....174
7 marzo 1996, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-360/93, Racc. I-1195.....174
14 settembre 1999, *Commissione c. AssiDoman Kraft Products AB*, *Iggesunds Bruk AB, Korsnäs AB, Modo Paper AB, Södra AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB e Svenska Cellulosa AB*, causa C-310/97, Racc. I-5363.....175
14 settembre 1999, *Commissione c. AssiDoman Kraft Products AB e a.,* causa C-310/97 P, Racc. I-5363. 175
1 aprile 2008, *Parlamento e Danimarca c. Consiglio*, cause riunite C-14/06 e C-295/06, Racc. I-1649....178
1 ottobre 2009, *Commissione c. Consiglio*, causa C-370/07, Racc. I-8917.....178
21 marzo 2012, *Fulmen e Fereyodoun Mamoudian c. Consiglio*, causa T-439 e 440/10.....179
18 marzo 2014, *Commissione c. Parlamento e Consiglio*, causa C-427/12.....180
2. Ricorso in carenza.....180
6 luglio 1971, *Paesi Bassi c. Commissione*, causa 59/70, Racc. 639.....180
26 ottobre 1971, *C. Mackprang jr. c. Commissione*, causa 15/71, Racc. 797.....181
10 giugno 1982, *Nicholas William, Lord Bethell c. Commissione*, causa 246/81, Racc. 2277.....182
22 maggio 1985, *Parlamento c. Consiglio*, causa 13/83, Racc. 1513.....183
12 luglio 1988, *Commissione c. Consiglio*, causa 383/87, Racc. 4051.....186
27 settembre 1988, *Parlamento c. Consiglio*, causa 302/87, Racc. 5615.....186
14 febbraio 1989, *Star Fruit Company S.A. c. Commissione*, causa 247/87, Racc. 291.....187

16 febbraio 1993, *Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) c. Commissione*, causa C-107/91, Racc. I-599. 187

26 novembre 1996, *T. Port GmbH & Co. KG c. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Eränd*hrung, causa C-68/95, Racc. I-6065....189

18 marzo 1997, *Guérin automobiles c. Commissione,* causa C-282/95 P, Racc. I-1503....191

15 settembre 1998, *Gestevision Telecinco SA c. Commissione*, causa T-95/96, Racc. II-3407....192

3 giugno 1999, *Télévision française 1 SA (TF1) c. Commissione*, causa T-17/96, Racc. II-1757....193

19 novembre 2013, *Commissione c. Consiglio*, causa C-196/12....196

23 ottobre 2015, *Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) c. Consiglio dell'Unione europea*, causa T-552/13....197

3. L'eccezione d'inapplicabilità....199

13 giugno 1958, *Impresa Meroni & Co., Industrie metallurgiche S.p.A. c. Alta Autorità*, causa 9/56, Racc. 11....199

14 dicembre 1962, *Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG e Alfons Lütticke GmbH c. Commissione*, cause riunite 31/62, 33/62, Racc. 939....200

6 marzo 1979, *Simmenthal SpA c. Commissione*, causa 92/78, Racc. 777....201

30 giugno 1988, *Commissione c. Grecia*, causa 226/87, Racc. 3611....201

27 ottobre 1992, *Commissione c. Germania*, causa C-74/91, Racc. I-5437....202

13 settembre 1995, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH c. Commissione*, cause riunite T-244/93 e T-486/93, Rac. II-2265....203

27 ottobre 2016, *Banca centrale europea c. Maria Concetta Cerafogli*, causa T-787/14 P, ECLI:EU:T:2016:633....204

4. Il ricorso per infrazione....208

4.1 Nozione di infrazione....208

4 aprile 1974, *Commissione c. Francia*, causa 167/73, Racc. 359....208

24 novembre 1982, *Commissione c. Irlanda*, causa 249/81, Racc. 4005....209

22 settembre 1988, *Commissione c. Grecia*, causa 272/86, Racc. 4875....210

9 ottobre 1997, *Commissione c. Francia*, causa C-265/95, Racc. I-6959....211

19 dicembre 2012, *Commissione c. Italia*, causa C-68/11....212

4.2 Discrezionalità della Commissione....213

14 febbraio 1989, *Star Fruit Company SA c. Commissione*, causa 247/87, Racc. 291....213

18 novembre 1992, *Rendo NV Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV e Regionaal Energiebedrijf Salland NV c. Commissione,* causa T-16/91, Racc. II-2417....213

11 agosto 1995, *Commissione c. Germania*, causa C-431/92, Racc. I-2189....214

22 febbraio 2001, *Ministèrio Pùblico e Antonio Gomes Valente c. Fazenda Publica*, causa C-393/98, Racc. I1327....214

3 marzo 2016, *Commissione c. Malta*, causa C-12/14, ECLI:EU:C:2016:135....215

4.3 Procedura precontenziosa....216

17 febbraio 1970, *Commissione c. Italia*, causa 31/69, Racc. 25....216

11 luglio 1984, *Commissione c. Italia*, causa 51/83, Racc. 2793....217

28 marzo 1985, *Commissione c. Italia*, causa 274/83, Racc. 1077....218
21 giugno 1988, *Commissione c. Belgio*, causa 283/86, Racc. 3271....218
29 settembre 1998, *Commissione c. Germania*, causa C-191/95, Racc. I-5449....219
9 novembre 1999, *Commissione c. Italia,* causa C-365/97, Racc. I-7773....220
15 febbraio 2001, *Commissione c. Francia*, causa C-230/99, Racc. I-1169....221
10 novembre 2011, *Commissione c. Portogallo*, causa C-212/09....222
11 luglio 2013, *Commissione c. paesi Bassi,* causa C-576/10....224
4.4 Procedura contenziosa: i motivi di ricorso....226
13 dicembre 1990, *Commissione c. Grecia*, causa C-347/88, Racc. I-4747....226
29 settembre 1998, *Commissione c. Germania*, causa C-191/95, Racc. I-5449....227
9 novembre 1999, *Commissione c. Italia*, causa C-365/97, Racc. I-7773....227
5 aprile 2017, *Commissione c. Bulgaria*, causa C-488/15, ECLI:EU:C:2017:267....228
4 ottobre 2018, *Commissione c. Francia*, causa C-416/17, ECLI:EU:C:2018:811....229
24 giugno 2019, Commissione europea contro Repubblica di Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531 229
31 ottobre 2019, *Commissione europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, causa C-391/17, ECLI:EU:C:2019:919....235
5 novembre 2019, *Commissione europea c. Repubblica di Polonia*, causa C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924 242
4.5 Procedura contenziosa: il ricorso interstatale....247
16 maggio 2000, *Belgio c. Spagna,* causa C-388/95, Racc. I-3123....247
6 settembre 2012, Commissione c. Portogallo, causa C-38/10....248
16 ottobre 2012, *Ungheria c. Slovacchia*, causa C-364/10....249
18 giugno 2019, *Repubblica d'Austria c. Repubblica federale di Germania*, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504....251
4.6 Applicazione della sanzione pecuniaria....255
4 luglio 2000, *Commissione c. Grecia*, causa C-387/97, Racc. I-5047....255
25 novembre 2003, *Commissione c. Spagna*, causa C-278/01, Racc. I-14141....257
12 luglio 2005, *Commissione c. Francia*, causa C-304/02, Racc. I-6263....259
18 luglio 2007, *Commissione c. Germania*, causa C-503/04, Racc. I-6153....263
9 dicembre 2008, *Commissione c. Francia*, causa C-121/07, Racc. I-9159....266
10 settembre 2009, *Commissione c. Portogallo*, causa C-457/07, Racc. I-8091....273
29 marzo 2011, *Portogallo c. Commissione*, causa T-33/09, non ancora pubblicata in Raccolta....277
31 marzo 2011, *Commissione c. Repubblica ellenica*, causa C-407/09....281
15 gennaio 2014, *Commissione c. Portogallo*, causa C-292/11 P....284
4 novembre 2018, Commissione c. Grecia, causa C-93/17, ECLI:EU:C:2018:903....287
8 luglio 2019, *Commissione c. Belgio,* C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573....291
5. L'azione di responsabilità extracontrattuale....294
28 aprile 1971, *AlfonsLütticke GmbH c. Commissione*, causa 4/69, Racc. 325....294

2 dicembre 1971, *Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt c. Consiglio*, causa 5/71, Racc. 975.....294

2 luglio 1974, *Holtz e Willemsen GmbH c. Consiglio e Commissione,* causa 153/73, Racc. 675.....294

27 gennaio 1982, *Birra Wuhrer SpA e altri c. Consiglio e Commissione,* cause riunite 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Racc. 85.....295

26 febbraio 1986, *Firma Krohn und Co Import-Export (GmbH und Co. KG) c. Commissione*, causa 175/84, Racc. 753.....296

19 maggio 1992, *J.M. Mulder e altri e Otto Heinemann c. Consiglio e Commissione,* cause riunite C-104/89 e C-37/90, Racc. I-3061.....297

18 settembre 1995, *Blackspur DIY Ltd, Steven Kellar, S.M.A. Glancy e Ronald Cohen c. Consiglio e Commissione*, causa T-168/94, Racc. II-2627.....299

5 marzo 1996, *Brasserie du Pêcheur SA c. Bundesrepublik Deutschland e The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e a.*, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. I-1029.....300

14 dicembre 2005, *Fedon e figli e a. c. Consiglio e Commissione*, T-135/01, pubblicata per estratto in Racc. II-29.....301

24 settembre 2008, *M. c. Mediatore*, Causa T-412/05, pubblicata per estratto in Racc. II-197.....305

16 dicembre 2008, *Masdar (UK) Ltd c. Commissione*, causa C-47/07 P, Racc. I-9761.....314

11 luglio 2007, *Schneider Electric c. Commissione*, causa T-351/03, Racc. pag. II-2237.....317

9 settembre 2008, *FIAMM e a. c. Consiglio e Commissione*, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. I-6513.....326

9 settembre 2008, *MyTravel Group plcc. Commissione*, causa T-212/03, Racc. II-1967.....331

18 dicembre 2009, *Jean Arizmendi e a. c. Consiglio e Commissione*, cause riunite T 440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 e T-484/04, in Racc. II-4883.....334

29 luglio 2010, *Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch c. Comunità europea*, causa C-377/09, in Racc. I-7751 339

18 aprile 2013, *Commissione europea c. Systran SA e Systran Luxembourg SA*, causa C-103/11 P, ECLI:EU:C:2013:245.....341

12 giugno 2014, *Deltafina SpA c. Commissione europea*, causa C-578/11 P, ECLI:EU:C:2014:1742.....345

7 ottobre 2015, *Alessandro Accorinti e a. contro Banca centrale europea (BCE)*, causa T-79/13, ECLI:EU:T:2015:756.....347

18 febbraio 2016, *Mahmoud Jannatian c. Consiglio dell'Unione europea*, causa T-328/14, ECLI:EU:T:2016:86.....351

20 settembre 2016, *Ledra Advertising c. Commissione e BCE*, cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P ECLI:EU:C:2016:701.....353

10 gennaio 2017, *Gascogne Sack Deutschland e Gascogne c. Unione europea*, causa T-577/14, ECLI:EU:T:2017:1.....356

7 giugno 2017, *Guardian Europe c. Unione europea*, causa T-673/15, ECLI:EU:T:2017:377.....360

4 aprile 2017, *Mediatore c. Staelen*, causa C-337/15 P, ECLI:EU:C:2017:256.....361

13 luglio 2018, *Chrysostomides, K. & Co. e a. c. Consiglio e. a.*, causa T-680/13, ECLI :EU:T:2018:486.365

10 settembre 2019, *HTTS c. Consiglio*, causa C-123/18 P, ECLI:EU:C:2019:694.....368

6. Il rinvio pregiudiziale.....373

6.1 Funzione del rinvio pregiudiziale.....373

5 febbraio 1963, *N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend enLoos e L'Amministrazione olandese delle imposte*, causa 26/62, Racc. 3.....373

27 marzo 1963, *Da Costa en Schaake NV, la società N.V. Schuitenvoerderij en Expeditiekantoor già Jacob Heijer, la società Hoechst-Holland NV e L'Amministrazione olandese delle imposte*, cause riunite 28/62, 29/62, 30/62, Racc. 59.....373

16 gennaio 1974, *Rheinmühlen-Düsseldorf c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermitel*, causa 166/73, Racc. 33.....374

11 marzo 1980, *Pasquale Foglia c. Mariella Novello*, causa 104/79, Racc. 745.....375

16 dicembre 1981, *Pasquale Foglia c. Mariella Novello*, causa 244/80, Racc. 3045.....376

14 dicembre 1995, *Jeroen van Schijndel e Johannes Nicolaas Cornelis van Veen c. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten*, cause riunite C-430/93 e C-431/93, Racc. I-4705.....378

5 ottobre 2010, *Georgi Ivanov Elchinov c. Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa*, in Racc. I-8889.....380

21 luglio 2011, *Patrick Kelly c. National University of Ireland (University College, Dublin)*, causa C-104/10, ECLI:EU:C:2011:506.....381

5 luglio 2016, *Ognyanov*, causa C-614/14, ECLI:EU:C:2016:514.....382

6 marzo 2018, *Achmea*, causa C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158.....384

6.2. Nozione di giurisdizione nazionale.....387

30 giugno 1966, *Sig.ra G. Goebbles, vedova Vaassen c. Beambtenfonds Voor Het Mijnbedrijf*, causa 61/65, Racc. 377.....387

18 giugno 1980, *Jules Borker*, causa 138/80, Racc. 1975.....388

6 ottobre 1981, *C. Broekmeulen c. Huisarts Registratie Commissie*, causa 246/80, Racc. 2311.....389

23 marzo 1982, *« Nordsee » Deutsche Hochseefischerei GmbH c. Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG e Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG und CO, KG*, causa 102/81, Racc. 1095.....390

30 marzo 1993, *Pierre Corbiau c. Administration des contributions*, causa C-24/92, Racc. I-1277.....391

19 ottobre 1995, *Procedimento di volontaria giurisdizione a istanza di Job Centre Coop s.r.l.,* causa C-111/94, Racc. I-3361.....392

17 settembre 1997, *Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH c. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH*, causa C-54/96, Racc. I-4961.....393

16 ottobre 1997, *Maria Antonella Garofalo, Giovanni Pagano, Rosa Bruna Vitale,Francesca Nuccio, Giacomo Cangialosi, Giacoma D'Amico, Giulia Lombardi, Emanuela Giovenco, Caterina Lo Caglio, Daniela Guerreri e Cesare di Marco c. Ministero della Sanità e Unità Sanitaria Locale (USL) n. 58 di Palermo*, cause riunite da C-69/96 a C-79/96, Racc. I-5603.....395

1 giugno 1999, *Eco Swiss China Time Ltd c. Benetton International NV*, causa C-126/97, Racc. I- 3055. 396

21 marzo 2000, *Gabalfrisa SL e a. c. Agencia Estatal de Administraciòn Tributaria (AEAT)*, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Racc. I-1577.....398

27 gennaio 2005, *Denuit e Cordenier c. Transorient - Mosa¨que Voyages et Culture SA*, causa C-125/04, Racc. I-923.....399

31 maggio 2005, *Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e a.c. Commissione*, causa C-53/03, Racc. I-4609.....400

21 ottobre 2010, *Nidera Handelscompagnie BV c. Valstybinė mokes ių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*, causa C-385/09, in Racc. I-10385.....402

19 aprile 2012, *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza c. Grillo Star Srl*, causa C-443/09, ECLI:EU:C:2012:213.....403

17 luglio 2014, *Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata*, cause riunite C-58/13 e C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088.....404

6 ottobre 2015, *Consorci Sanitari del Maresme c. Corporació de Salut del Maresme i la Selva*, causa C-203/14, ECLI:EU:C:2015:664.....407

16 febbraio 2017, *Margarit Panicello*, causa C-503/15, ECLI:EU:C:2017:126.....408

27 febbraio 2018, *Associação Sindical dos Juízes Portugueses*, causa C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117.....411

19 novembre 2019, *A.K. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)*, cause riunite C-585/18, C-624/18 et C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.....412

6.3. Competenze del giudice nazionale e del giudice comunitario (controllo sulla rilevanza e sulla ricevibilità).....416

29 novembre 1978, *Pigs Marketing Board c. Raymond Redmond*, causa 83/78, Racc. 2347.....416

10 marzo 1981, *Irish Creamery Milk Suppliers Association e altri c. Governo d'Irlanda e altri; Martin Doyle e altri c. An Taoiseach e altri*, cause riunite 36/80 e 71/80, Racc. 735.....417

26 gennaio 1990 (ordinanza), *Impresa Costruzioni Angelo Falciola SpA c. Comune di Pavia*, causa C-286/88, Racc. I-191.....418

23 aprile 1991, *Rigsadvokaten c. Nicolai Christian Ryborg*, causa C-297/89, Racc. I-1943.....419

16 luglio 1992, *Wienand Meilicke c. ADV/ORGA F.A. Meyer AG*, causa C-83/91, Racc. I-4871.....419

26 gennaio 1993, *Telemarsicabruzzo SpA e Telealtitalia srl e Telelazio SpA c. Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa*, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Racc. I-393.....420

16 maggio 1994 (ordinanza), *Liquidazione Monin Automobiles - Maison du deux-roues*, causa C-428/93, Racc. I-1707.....421

9 ottobre 1997, *Procedimento penale a carico di Martino Grado e Shahid Bashir*, causa C-291/96, Racc. I-5531.....421

11 novembre 1997, *Eurotunnel SA e a. c. SeaFrance, precedentemente Société nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT)*, causa C-408/95, Racc. I-6315.....422

24 aprile 2012, *Servet Kamberaj c. Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e a.*, causa C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233.....424

27 novembre 2012, *Thomas Pringle c. Government of Ireland, Ireland e The Attorney General*, causa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756.....426

21 febbraio 2013, *Ministero per i beni e le attività culturali e a. c. Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a.*, causa C-111/12, ECLI:EU:C:2013:100.....427

27 giugno 2013, *Ciro Di Donna c. Società imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA)*, causa C-492/11, ECLI:EU:C:2013:428.....428

18 luglio 2013, *Consiglio nazionale dei geologi c. Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità garante della concorrenza e del mercato c. Consiglio nazionale dei geologi*, causa C-136/12, ECLI:EU:C:2013:489.....430

26 novembre 2014, *Raffaella Mascolo e a. c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Comune di Napoli*, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ECLI:EU:C2014:2401.....431

16 giugno 2015, *Peter Gauweiler e a. c. Deutscher Bundestag*, causa C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400.....434

10 dicembre 2018, *Wightman e a.*, causa C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999.....436

6.4. Oggetto del rinvio pregiudiziale.....438

13 dicembre 1989, *Salvatore Grimaldi c. Fonds des maladies professionnelles*, causa 322/88, Racc. 4407. 439

16 marzo 1978, *Ditta Robert Bosch GmbH c. Hauptzollamt Hildesheim*, causa 135/77, Racc. 855.....439

5 marzo 1986 (ordinanza), *Firma Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. c. Repubblica federale di Germania*, causa 69/85, Racc. 947....439

12 dicembre 1972, *International Fruit Company N.V. e altri c. Producktshcap Voor Groenten en Fruit*, cause riunite da 21 a 24/72, Racc. 1219....440

30 aprile 1974, *R. et V. Haegeman c. Stato belga*, causa 181/73, Racc. 449....441

30 settembre 1987, *Meryem Demirel c. Schwaebisch Gmuend (Stadt),* causa 12/86, Racc. 3747....441

16 giugno 1998, *Hermès International (società in accomandita per azioni) c. FHT Marketing Choice BV*, causa C-53/96, Racc. I-3603....442

14 dicembre 2000, *Parfums Christian Dior SA c. TUK Consultancy BV e Assco Gerüste GmbH e Rob Van dijk c. Wilhelm Layeher BV*, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Racc. I-11307....443

17 luglio 2014, *Procedimento penale a carico di Mohammad Ferooz Qurbani*, causa C-481/13, ECLI:EU:C:2014:2101....444

18 ottobre 1990, *Massam Dzodzi c. Stato belga*, cause riunite 297/88 e C-197/89, Racc. I-3763....446

28 marzo 1995, *Kleinwort Benson Ltd c. City of Glasgow District Council*, causa C-346/93, Racc. I-615. 447

26 settembre 1996, *Data Delecta Aktiebolag e Ronny Forsberg c. MSL Dynamics Ltd.* , causa C-43/95, Racc. I-4661....448

17 luglio 1997, *Bernd Giloy c. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost*, causa C-130/95, Racc. I-4291.....449

11 ottobre 2001, *Christiane Adam in Urbing c. Administration de l'enregistrement et des Domaines,* causa C-267/99, Racc. I-7467....450

7 novembre 2013, *Giuseppa Romeo c. Regione Siciliana*, C-313/12, ECLI:EU:C:213:718....451

13 giugno 2017, *Florescu e a.*, causa C-258/14, ECLI:EU:C:2017:448....454

6.5 Obbligo e facoltà del rinvio pregiudiziale....456

27 marzo 1963, *Da Costa en Schaake NV, la società N.V. Schuitenvoerderij en Expeditiekantoor già Jacob Heijer, la società Hoechst-Holland NV e L'Amministrazione olandese delle imposte*, cause riunite 28/62, 29/62, 30/62, Racc. 59....456

6 ottobre 1982, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo Spa c. Ministero della sanità*, causa 283/81, Racc. 3415. 456

4 giugno 2002, *Procedimento penale a carico di Kenny Roland Lyckeskog*, causa C-99/00, Racc. I-4839. 459

15 gennaio 2013, *Jozef Kri an e a. c. Slovenská inšpekcia ivotného prostredi*a, causa C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8....460

4 giugno 2015, *Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH c. Hauptzollamt Osnabrück*, causa C-5/14, ECLI:EU:C:2015:354....462

9 settembre 2015, *X c. Inspecteur van Rijksbelastingdienst e T. A. van Dijk c. Staatssecretaris van Financiën*, cause riunite C-72/14 e C-197/14, ECLI:EU:C:2015:564....465

9 settembre 2015, *João Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri c. Estado português*, causa C-160/14, ECLI:EU:C:2015:565....467

5 aprile 2016, *Puligienica Facility Esco SpA (PFE) c. Airgest SpA*, causa C-689/13, ECLI:EU:C:2016:199 469

28 luglio 2016, *Association France Nature Environnement c. Premier ministre e Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie*, causa C-379/15, ECLI:EU:C:2016:603.....471

20 dicembre 2017, *Global Starnet Ltd c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato*, causa C-322/16, ECLI:EU:C:2017:985,.....472

4 ottobre 2018, *Commissione c. Francia*, causa C-416/17, ECLI:EU:C:2018:811.....474

6.6. Rinvio pregiudiziale di validità.....476

27 settembre 1983, *Universität Hamburg c. Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder*, causa 216/82, Racc. 2771.....476

22 ottobre 1987, *Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost*, causa 314/85, Racc. 4199.....477

9 marzo 1994, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH c. Repubblica federale di Germania*, causa C-188/92, Racc. I-833.....479

29 aprile 1999, *Erich Ciola c. Land Vorarlberg*, causa C-224/97, Racc. I-2517.....481

6 dicembre 2005, *Gaston Schul Douane-expediteur BV c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit*, causa C-461/03, Racc. I-10513.....482

10 gennaio 2006, *Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparmio di Firenze SpA e a.*, causa C-222/04, Racc. I-289.....483

23 febbraio 2006, *Giuseppe Atzeni e a. c. Regione autonoma della Sardegna*, cause riunite C-346/03 e C-529/03, Racc. I-1875.....484

27 novembre 2012, *Thomas Pringle c. Government of Ireland, Ireland e The Attorney General*, causa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756.....485

6 ottobre 2015*, Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner,* causa C-362/14; ECLI:EU:C:2015:650.....487

28 marzo 2017, *PJSC Rosneft Oil Company*, causa C-72/15, ECLI:EU:C:2017:236,.....489

27 febbraio 2018, *Western Sahara Campaign UK*, causa C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.....492

25 luglio 2018, *Georgsmarienhütte GmbH*, causa C-135/16, ECLI:EU:C:2018:582.....493

3 luglio 2019, Euroboltpar. Causa C-644/17, ECLI:EU:C:2019:555.....494

6.7. Tutela cautelare e rinvio pregiudiziale.....496

19 giugno 1990*, The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd e altri*, causa C-213/89, Racc. I-2433.....496

21 febbraio 1991, *Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG e Zuckerfabrik Soest GmbH c. Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt Paderborn*, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Racc. I-415.....497

9 novembre 1995, *Atlanta Fruchtandelsgesellschaft mbH e altri c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft*, causa C-465/93, Racc. I-3761.....499

29 aprile 1999, *Erich Ciola c. Land Vorarlberg*, causa C-224/97, Racc. I-2517.....502

13 marzo 2007, *Unibet (London) Ltd e Unibet (International) Ltd c. Justitiekanslern*, causa C-432/05, Racc. 2007 I-02271.....502

6.8. Effetti delle sentenze pregiudiziali.....504

15 ottobre 1980, *SA Roquette Frères c. Stato francese - Amministrazione doganale*, causa 145/79, Racc. 2917.....504

13 maggio 1981, *SpA International Chemical Corporation c. Amministrazione delle finanze dello Stato*, causa 66/80, Racc. 1191.....505

27 febbraio 1985, *Société des produits de mais SA c. Administration des douanes et droits indirects*, causa 112/83, Racc. 719.....506

22 dicembre 2008, *Société Régie Networks c. Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne*, causa C-333/07, Racc. I-10807.....507

1 marzo 2011, *Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e* a., causa C-236/09, in Racc. I-773.....509

8 aprile 1976, *Gabrielle Defrenne c. SA Sabena,* causa 43/75, Racc. 455.....511

3 febbraio 1977, *Luigi Benedetti c. Munari F.lli S.a.S.*, causa 52/76, Racc. 163.....512

27 marzo 1980, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Denkavit italiana Srl*, causa 61/79, Racc. 1205.....513

4 maggio 1999, *Sema Sürül c. Bundesanstalt für Arbeit*, causa C-262/96, Racc. I-2685.....513

12 febbraio 2008, *BUPA e a. c. Commissione*, causa T-289/03, Racc. II-81.....514

23 ottobre 2012 *Emeka Nelson e a. c. Deutsche Lufthansa AG e TUI Travel plc e a. c. Civil Aviation Authority*, cause riunite C-581/10 e C-629/10, ECLI:EU:C:2012:657.....516

13 dicembre 2018, *Hein*, causa C-385/17, ECLI:EU:C:2018:1018.....517

6.9. Procedimento pregiudiziale d'urgenza.....519

22 dicembre 2010, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*, causa C-491/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:828.....519

16 luglio 2015, *Minister for Justice and Equality c. Francis Lanigan*, causa C-237/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:474.....520

17 dicembre 2009, *M c. Agence européenne des médicaments (EMEA)*, causa C-197/09 RX-II, in Racc. I-12033.....520

Capitolo IV
TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Ricorso per annullamento

1.1. Atti impugnabili

31 marzo 1971, *Commissione c. Consiglio*, causa 22/70, Racc. 263.

Con ricorso proposto il 19 maggio 1970, la Commissione chiedeva l'annullamento della deliberazione del Consiglio del 20 marzo 1970, vertente sulla negoziazione e sulla stipulazione da parte degli Stati membri (nell'ambito della Commissione economica per l'Europa dell'ONU) dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli destinati ad effettuare trasporti internazionali su strada. Il Consiglio eccepiva l'irricevibilità del ricorso, sostenendo, innanzitutto, che la deliberazione non aveva la natura di atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, 1 comma, TCE (ora divenuto art. 267 TFUE). A questo proposito, la Corte di giustizia ha osservato:

« 34-37. Il Consiglio sostiene che la deliberazione del 20 marzo 1970 non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, 1 comma, 1 inciso [ora art. 263, primo comma, TFUE], giacché, tenuto conto della forma, dell'oggetto e del contenuto, essa non è un regolamento, né una direttiva, né una decisione ai sensi dell'art. 189. In realtà si tratterebbe di una concertazione politica tra gli Stati membri in sede di Consiglio, dalla quale non sarebbe quindi scaturito alcun diritto, non sarebbe stato imposto alcun obbligo, né sarebbe stata modificata alcuna situazione giuridica. Questa definizione sarebbe tanto più inevitabile in quanto, in caso di controversia fra le istituzioni, la ricevibilità dovrebbe essere accertata con criteri particolarmente rigidi.

38-43. A norma dell'art. 173 [ora art. 263 TFUE], la Corte esercita il sindacato di legittimità « sugli atti del Consiglio che non siano raccomandazioni o pareri ». In forza dell'art. 173 [ora art. 263 TFUE] gli Stati membri e le istituzioni, non possono impugnare per annullamento le « raccomandazioni e pareri » — i quali, a norma dell'art. 189, ultimo comma, [ora art. 288 TFUE] non sono vincolanti — mentre invece rimangono impugnabili tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni e miranti a produrre effetti giuridici. L'impugnazione e destinata a garantire, in conformità al disposto dell'art. 164 [ora art. 19 TUE], il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato. Sarebbe in contrasto con questa finalità l'interpretare restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell'azione, limitandone l'esercizio alle categorie di atti contemplate dall'art. 189 [ora art. 288 TFUE]. L'azione d'annullamento deve quindi potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni (indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma) che miri a produrre effetti giuridici. La deliberazione di cui e causa va definita alla luce di quanto precede».

11 novembre 1981, *International Business Machines Corporation c. Commissione*, causa 60/81, Racc. 2639.

La Commissione aveva avviato contro la ditta IBM un procedimento ai sensi del regolamento del Consiglio 17/62/CEE, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (ora artt. 101 e 102 TFUE), per stabilire se determinate pratiche commerciali attuate dall'impresa costituissero abuso di posizione dominante. La IBM riceveva la comunicazione degli addebiti e l'invito a rispondere per iscritto entro un determinato termine, con la precisazione che essa avrebbe avuto in

seguito la possibilità di esprimere oralmente il proprio punto di vista nel corso di un'audizione. La IBM chiedeva alla Corte di giustizia l'annullamento di questi atti. La Corte ha osservato:

« 8. Ai sensi dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], e esperibile l'azione d'annullamento contro gli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. Tale azione mira, conformemente all'art. 164 [ora art. 19 TUE], a garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato, cosicché sarebbe in contrasto con tale scopo interpretare restrittivamente la condizioni di ricevibilità del ricorso limitando la sua portata alle sole categorie di atti a cui si riferisce l'art. 189 [ora art. 288 TFUE],.

9. Per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi dell'art. 173 [ora art. 263 TFUE], occorre, pertanto, tener conto della loro sostanza. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 [ora art. 263 TFUE], i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Invece, la forma in cui tali atti o decisioni sono adottati e, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un'azione di annullamento.

10. Risulta da questa stessa giurisprudenza che, in linea di principio, quanto si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione o del Consiglio al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

11. La situazione sarebbe differente solamente se gli atti o le decisioni adottati nel corso della fase preparatoria non solo possedessero le caratteristiche giuridiche descritte in precedenza, ma costituissero anche il momento conclusivo di un procedimento speciale, distinto da quello attraverso il quale la Commissione o il Consiglio pervengono ad adottare la decisione nel merito.

12. Occorre d'altronde osservare che, benché il provvedimento avente natura meramente preparatoria non sia impugnabile in quanto tale con un'azione di annullamento, i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l'atto definitivo, della cui elaborazione l'atto costituisce un momento preparatorio.

13. Gli effetti e la natura giuridica della decisione di avviare il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 17 e di inviare la comunicazione degli addebiti ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 99/63 vanno valutati alla luce della funzione di tali atti nell'ambito del procedimento amministrativo della Commissione in materia di concorrenza, le cui modalità sono state definite con i regolamenti summenzionati.

14. Questo procedimento e stato concepito al fine di permettere alle imprese interessate di far conoscere il loro punto di vista e di informare la Commissione quanto più compiutamente possibile prima che essa adotti una decisione che possa incidere sugli interessi delle imprese. Esso e inteso a porre in essere, a favore di queste, delle garanzie di procedura, nonché a sancire il loro diritto di essere sentite dalla Commissione, come risulta dall'undicesimo punto della motivazione del regolamento n. 17.

15. È questo il motivo per cui, conformemente all'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e onde garantire il rispetto dei diritti della difesa, è necessario attribuire all'impresa interessata il diritto di formulare delle osservazioni, al termine dell'istruttoria, su tutti gli addebiti che la Commissione intende contestarle e, quindi, fornirle tali informazioni con il documento indicato nell'art. 2 del regolamento n. 99/63. Sempre per questo motivo, onde eliminare eventuali dubbi quanto alla posizione dell'impresa in questione nell'ambito del procedimento, l'avvio di questo è chiaramente individuato, a norma delle disposizioni sopra citate, da un atto che esprime l'intenzione di adottare una decisione.

(...)

19. La comunicazione degli addebiti non fa nascere, per l'impresa interessata, l'obbligo di

modificare o di riconsiderare le proprie pratiche commerciali, ne ha l'effetto di privarla della protezione contro eventuali ammende, di cui essa fruisse in precedenza, come avviene nel caso della comunicazione con la quale la Commissione informa l'impresa, in base all'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, dei risultati dell'esame provvisorio di un accordo da questa notificato. Che la comunicazione degli addebiti possa avere l'effetto di rendere noto all'impresa che essa è esposta al concreto rischio di vedersi infliggere un'ammenda da parte della Commissione costituisce una semplice conseguenza di fatto, non già un effetto giuridico che la comunicazione degli addebiti è destinata a produrre.

20. Il ricorso di annullamento diretto contro l'inizio di un procedimento e contro la comunicazione degli addebiti potrebbe costringere la Corte a pronunziarsi su questioni sulle quali la Commissione non ha ancora avuto modo di esprimersi, e anticipare, di conseguenza, l'esame del merito, confondendo in tal modo le varie fasi dei due procedimenti, amministrativo e giudiziario. Esso risulta pertanto incompatibile con i principi relativi alla ripartizione delle competenze fra la Commissione e la Corte ed ai mezzi di ricorso, contemplati dal Trattato, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia e con il regolare svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

21. Da quanto precede risulta che ne l'avvio del procedimento, ne la comunicazione degli addebiti, possono essere considerati, per la loro natura e per i loro effetti giuridici, come delle decisioni ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE [ora art. 263 TFUE], contro le quali sia esperibile un'azione di annullamento. Nell'ambito del procedimento amministrativo quale esso è configurato dai regolamenti n. 17 e n. 99/63, essi costituiscono atti di procedura, preparatori rispetto alla decisione che ne costituisce lo sbocco ultimo ».

24 giugno 1986, *AKZO Chemie BV e AKZO Chemie UK Ltd c. Commissione,* causa 53/85, Racc. 1965.

Nell'ambito di un procedimento promosso dalla Commissione nei confronti dell'impresa AKZO, per l'accertamento dell'eventuale abuso di posizione dominante da parte di quest'ultima nel mercato degli additivi per la farina, l'impresa ECS, concorrente della AKZO e direttamente danneggiata dai comportamenti di questa, chiedeva alla Commissione di prendere visione e di poter disporre degli allegati che accompagnavano la comunicazione degli addebiti inviata alla AKZO. Il 14 dicembre 1984 venivano trasmessi alla ECS taluni dei documenti richiesti, fatto di cui la Commissione informava la AKZO, la quale proponeva alla Corte di giustizia un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 18 dicembre 1984, concernente la trasmissione ad un terzo reclamante di documenti di cui si assumeva la natura riservata. La Corte, sulla ricevibilità del ricorso, ha osservato:

« 16. Occorre appurare se l'atto impugnato costituisca un provvedimento idoneo a produrre effetti giuridici e di natura tale da modificare in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente, ledendone quindi gli interessi, secondo quanto enunciato nella sentenza della corte 11 novembre 1981 (international business machines corporation/commissione, 60/81, racc. pag. 2639).

17. A questo riguardo la trasmissione di documenti ad un terzo reclamante di per se costituisce certo un atto materiale. Esso, tuttavia, è un atto meramente esecutivo di una precedente decisione con la quale la Commissione, come e dimostrato dalla lettera 18 dicembre 1984, ha risolto due questioni. Essa ha ritenuto che la trasmissione dei documenti fosse necessaria anzitutto per l'efficace istruzione della pratica e per consentire al reclamante il pieno esercizio del diritto di essere sentito e inoltre che i documenti non rientrassero fra quelli che fruivano del trattamento riservato garantito dal diritto comunitario.

18. Detta decisione ha prodotto effetti giuridici nei confronti della ricorrente in quanto le ha

negato la tutela contemplata dal diritto comunitario.

19. È necessario accertare se questa decisione abbia modificato in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente ovvero costituisca un atto meramente preparatorio contro la cui illegittimità il ricorso avverso la decisione conclusiva del procedimento garantirebbe adeguata tutela.

20. Non c'è dubbio che la trasmissione dei documenti fosse destinata ad agevolare l'istruzione della pratica. Tuttavia l'atto lesivo, come si evince da quanto precede, è la decisione con cui la Commissione ha considerato i documenti non compresi nel trattamento riservato garantito dal diritto comunitario e, in quanto tali, trasmissibili. Questo atto ha natura definitiva ed è autonomo rispetto alla decisione da adottare in merito all'esistenza dell'infrazione dell'art. 86 del Trattato [ora art. 102 TFUE]. La possibilità per l'impresa di ricorrere contro la decisione finale con cui si accerti la trasgressione delle norme sulla concorrenza non e atta a garantire, in questo campo, un'adeguata tutela dei suoi diritti. È possibile, infatti, che il procedimento amministrativo non si concluda con una decisione che accerti la trasgressione. Inoltre, il ricorso contro tale decisione, ove questa venga adottata, non consente comunque all'impresa di evitare le irreversibili conseguenze prodotte dall'illegittima trasmissione di taluni dei suoi documenti.

21. L'interesse della ricorrente ad impugnare la decisione di cui e causa non può essere contestato argomentando che, nel caso in esame, detta decisione era gia stata eseguita quando il ricorso e stato proposto. L'annullamento della decisione infatti può produrre di per se degli effetti giuridici, evitando in particolare il ripetersi di simili comportamenti da parte della Commissione e rendendo illegittimo l'uso da parte della ECS dei documenti irregolarmente trasmessi.

22. Da quanto precede si evince che il ricorso, nella parte in cui è volto all'annullamento della decisione impugnata, è ricevibile.

23. Esso deve invece essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è volto ad ottenere che la Corte ordini alla Commissione di esigere dalla ECS la restituzione dei documenti trasmessi. La Corte infatti non è competente a pronunziare simili ingiunzioni in sede di sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE]. A norma dell'art. 176 del Trattato [ora art. 266 TFUE], è l'istituzione da cui emana l'atto annullato quella che deve adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta ».

23 aprile 1986, *Parti écologiste « Les Verts » c. Parlamento*, causa 294/83, Racc. 1339.

L'associazione senza scopo di lucro Les Verts — Parti écologiste proponeva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso diretto all'annullamento della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 12 ottobre 1982, concernente la ripartizione degli stanziamenti iscritti in una voce del bilancio generale delle Comunità europee; e della decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo 29 ottobre 1983, recante adozione del regolamento per l'impiego degli stanziamenti destinati al rimborso delle spese delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni europee del 1984. La Corte, circa il fatto se si fosse in presenza di un atto impugnabile, ha osservato:

« 20. Si deve osservare, in via preliminare, che la decisione del 1982 e il regolamento del 1983 sono stati adottati da organi del Parlamento europeo e devono pertanto essere considerati come atti del Parlamento stesso.

21. L'associazione ricorrente ritiene che, tenuto conto dell'art. 164 del Trattato [ora art. 19 TUE], il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni, attribuito alla corte dall'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], non può essere limitato agli atti del Consiglio e della Commissione, a pena di un diniego di giustizia.

22. Anche il Parlamento europeo ritiene che la Corte, in virtù della sua funzione generale di custode del diritto, definita nell'art. 164 del Trattato CEE [ora art. 19 TUE], possa controllare la legittimità di atti diversi da quelli del Consiglio e della Commissione. L'enumerazione dei potenziali convenuti, figurante nell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE],, non è, a suo parere, tassativa. Il

Parlamento europeo non nega di poter essere assoggettato al sindacato giurisdizionale della Corte in settori come il bilancio e le questioni legate all'organizzazione delle elezioni dirette, in cui gli sono stati attribuiti, attraverso la revisione dei trattati, maggiori poteri e in cui può esso stesso adottare atti giuridici. Nel caso dell'assegnazione di stanziamenti per il cofinanziamento della campagna di informazione in occasione delle seconde elezioni dirette, il Parlamento europeo esercita direttamente i diritti che gli sono propri. Non intende perciò sottrarre i suoi atti in tale materia al sindacato giurisdizionale. Esso considera tuttavia che un'interpretazione estensiva dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], che renda i suoi atti impugnabili col ricorso d'annullamento, dovrebbe comportare il riconoscimento del suo interesse a ricorrere contro atti del Consiglio e della Commissione.

23. A questo proposito si deve anzitutto sottolineare che la Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal trattato. In particolare, con gli artt. 173 [ora art. 263 TFUE], e 184 [ora art. 277 TFUE], da un lato, e con l'art. 177 [ora art. 267 TFUE], dall'altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Le persone fisiche e le persone giuridiche sono in tal modo tutelate contro l'applicazione, nei loro confronti, di atti di portata generale che esse non possono impugnare direttamente davanti alla Corte a causa dei particolari presupposti di ricevibilità specificati nell'art. 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263 TFUE]. Quando spetti alle istituzioni comunitarie rendere tali atti operativi sul piano amministrativo, le persone fisiche e le persone giuridiche possono ricorrere direttamente davanti alla Corte contro i provvedimenti di attuazione di cui esse siano destinatarie o che le riguardino direttamente e individualmente, e dedurre, a sostegno del ricorso, l'illegittimità dell'atto generale di base. Quando detta attuazione spetti alle autorità nazionali, esse possono far valere l'invalidità degli atti di portata generale dinanzi ai giudici nazionali e indurre questi ultimi a chiedere alla Corte di giustizia, mediante la proposizione di una domanda pregiudiziale, di pronunciarsi a questo proposito.

24. È vero che, a differenza dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], che si riferisce agli atti delle istituzioni, senza ulteriori specificazioni, l'art. 173 [ora art. 263 TFUE], menziona solo gli atti del Consiglio e della Commissione. Tuttavia in base al sistema del Trattato è consentito proporre un ricorso diretto contro « tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni (...) miranti a produrre effetti giuridici » come la Corte ha già avuto modo di sottolineare nella sentenza 31 marzo 1971 (causa 22/70, *Commissione c. Consiglio*). Il Parlamento europeo non figura espressamente tra le istituzioni i cui atti possono essere impugnati perché il Trattato CEE, nella versione originaria gli conferiva solo poteri consultivi e di controllo e non il potere di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. L'art. 38 del trattato CECA dimostra che, quando al Parlamento è stato conferito sin dall'inizio il potere di adottare disposizioni di carattere vincolante, come avviene in forza dell'art. 95, quarto comma, ultima frase, dello stesso trattato, i suoi atti non sono stati sottratti, in via di principio al ricorso in annullamento.

25. Mentre nel trattato CECA il ricorso d'annullamento contro gli atti delle istituzioni costituisce oggetto di due disposizioni distinte, nell'ambito del trattato CEE esso è disciplinato solamente dall'art. 173 [ora art. 263 TFUE], che riveste così carattere generale. L'interpretazione dell'art. 173 [ora art. 263 TFUE], che escludesse gli atti del Parlamento europeo dal novero di quelli impugnabili porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del Trattato, espresso nell'art. 164 [ora art. 19 TUE], sia col sistema dello stesso. Gli atti che il Parlamento adotta nell'ambito del trattato CEE potrebbero infatti invadere la competenza degli Stati membri o delle altre istituzioni, ovvero oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore senza poter essere deferiti alla Corte. Si deve considerare pertanto che il ricorso d'annullamento può essere diretto contro atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. (...)

27. I due atti impugnati riguardano entrambi la ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Parlamento europeo per la preparazione delle elezioni europee del 1984. Essi si

riferiscono all'attribuzione di detti stanziamenti a terzi per spese relative a un'attività da esercitare al di fuori del Parlamento europeo.

28 (...) Gli atti impugnati nella fattispecie costituiscono in realtà l'equivalente di un atto base in quanto stabiliscono il principio della spesa e fissano le modalità secondo le quali essa dev'essere effettuata ».

10 luglio 1990, *Automec Srl c. Commissione*, causa T-64/89, Racc. II-367.

La società Automec, con sede in Italia, concludeva nel 1960 con BMW Italia Spa un contratto per la distribuzione di autovetture BMW nella città e nella provincia di Treviso. Nel 1983, la BMW Italia informava Automec della sua intenzione di non rinnovare il contratto di concessione che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1984. Automec citava BMW Italia dinanzi al Tribunale di Milano, affinché fosse condannata a mantenere i rapporti contrattuali esistenti. Il Tribunale respingeva tale domanda con sentenza che Automec impugnava dinanzi alla Corte d'appello di Milano. La BMW Italia da parte sua, promuoveva due procedimenti contro Automec dinanzi al Tribunale di Treviso, affinché fosse inibito a quest'ultima di fare uso del marchio BMW per reclamizzare autovetture di importazione parallela. Entrambe le domande venivano respinte. Automec, ritenendo di soddisfare tutti i necessari requisiti qualitativi, imposti in un sistema di distribuzione selettiva, quale era quello della BMV Italia, sosteneva che quest'ultima non aveva il diritto di rifiutarle il rifornimento di autovetture e di pezzi di ricambio e vietarle l'uso del marchio BMW, e chiedeva alla Commissione di adottare una decisione che ingiungesse a BMW Italia Spa e a BMW AG di porre fine alla violazione dell'art. 85 (ora art. 101 TFUE) di cui si erano rese responsabili. A seguito della lettera con cui la Commissione comunicava la sua incompetenza ad adottare una decisione nella pratica in oggetto, Automec presentava, ricorso al Tribunale di primo grado, chiedendone l'annullamento. Sull'impugnabilità dell'atto, il Tribunale ha osservato:

« 42. Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 [ora art. 263 TFUE] i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. In particolare, quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza 11 novembre 1981, IBM / Commissione, punti 8 e segg. della motivazione, causa 60/81, Racc. pag. 2639, in particolare pag. 2651). Ne deriva che il carattere preparatorio dell'atto impugnato costituisce un ostacolo rilevabile d'ufficio alla ricevibilità di un ricorso d'annullamento, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 14 febbraio 1989, Bossi / Commissione (causa 346/87, Racc. pag. 303, in particolare pagg. 332 e segg.).

(...)

58. (...) la lettera 30 novembre 1988 è una comunicazione di osservazioni preliminari rientrante nella prima fase della procedura di cui all'art. 6 del regolamento n. 99/63, che non può incidere sulle prerogative procedurali della ricorrente e che pertanto non può essere considerata atto impugnabile ».

22 maggio 1990, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-70/88, Racc. I-2041.

Per la parte in fatto si rinvia al Capitolo II - Istituzioni-. I punti in diritto che qui rilevano sono:

« 26. Il fatto che nei Trattati non vi sia una disposizione che attribuisca al Parlamento il diritto di agire con ricorso per annullamento può costituire una lacuna procedurale ma non è un elemento

che non può prevalere sull'interesse fondamentale alla conservazione ed al rispetto dell'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee.

27. Pertanto, il Parlamento è legittimato ad agire dinanzi alla Corte con ricorso per annullamento avverso un atto del Consiglio o della Commissione, purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto sui motivi dedotti dalla violazione di queste. Con questa riserva il ricorso in annullamento proposto dalla Parlamento è soggetto alle regole dei Trattati sul ricorso per annullamento delle altre istituzioni».

13 novembre 1991, *Francia c. Commissione*, causa C-303/90, Racc. I-5315.

Con lettera 30 luglio 1990 la Commissione notificava agli Stati membri un documento intitolato « codice di condotta relativo alle modalità di applicazione dell'art. 23, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio 4253/88/CEE riguardante le irregolarità nonché l'organizzazione di un sistema di informazioni sulle irregolarità », contro cui la Repubblica francese proponeva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso di annullamento ex art. 173 TCE (ora art. 263 TFUE). La Commissione eccepiva l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che il codice non fosse un atto impugnabile, in quanto costituiva soltanto un consenso negoziato e accettato da essa e dagli Stati membri su un metodo uniforme per dare esecuzione agli obblighi imposti dall'art. 23, paragrafo 1, del regolamento 4253/88/CEE. Sulla ricevibilità, a fronte dei motivi addotti dalla Repubblica francese riguardanti l'incompetenza della Commissione, la violazione da parte di questa del diritto comunitario e lo sviamento di procedura, la Corte di giustizia ha osservato:

« 8. Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'azione di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici (sentenza 31 marzo 1971, Commissione / Consiglio, causa 22/70, Racc. pag. 263).

9. Nel caso di specie si tratta di un atto intitolato "modalità di applicazione", che è stato pubblicato per intero nella serie C della Gazzetta ufficiale e che, come emerge dal fascicolo, è stato notificato a ciascuno Stato membro con lettera del competente commissario. In tale lettera viene precisato che il codice entra in vigore a partire dalla data della notifica e che il rispetto dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88 esige il rispetto integrale delle disposizioni del codice, il quale, sempre secondo la Commissione, costituisce l'espressione degli obblighi derivanti da questa disposizione.

10. Per valutare se l'atto impugnato sia inteso a produrre effetti giuridici nuovi rispetto a quelli che comporta l'art. 23 del citato regolamento n. 4253/88, occorre esaminarne il contenuto.

11. Ne consegue che la valutazione della fondatezza dell'eccezione d'irricevibilità dipende dalla valutazione da effettuarsi sui motivi dedotti nei confronti dell'atto controverso. Tale eccezione, pertanto, deve essere esaminata unitamente alle questioni di merito poste dalla controversia.

Dall'analisi del contenuto la Corte ha dedotto:

« 13. Per quanto riguarda l'incompetenza della Commissione, la Repubblica francese sostiene che il codice è, in sostanza, un regolamento che fissa le modalità di applicazione dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88. Orbene, secondo la ricorrente, questo articolo non conferisce alla Commissione alcuna competenza a questo proposito; del resto l'art. 3, n. 4, del citato regolamento n. 2052/88 precisa che le disposizioni specifiche relative all'azione di ciascun fondo strutturale sono definite dalle decisioni di applicazione emanate in virtù dell'art. 130 E del Trattato [ora art. 178 TFUE], che prevede unicamente la competenza del Consiglio.

14. La Commissione sostiene, per contro, che l'analisi del contenuto del codice dimostra che quest'ultimo si limita a dettagliare le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione in virtù dell'art. 23, n. 1, del citato regolamento n. 4253/88, e che le espressioni

"modalità di impiego", "consenso negoziato" e "gentlemen's agreement", alle quali è stato fatto ricorso per definire il codice, confermano che questo non è destinato a produrre nuovi effetti giuridici vincolanti.

15. Si deve pertanto esaminare in primo luogo se il codice si limiti a esplicitare l'obbligo di informare la Commissione derivante agli Stati membri dall'art. 23, n. 1, del citato regolamento n. 4253/88, o se pone in essere modalità di applicazione che implicano obblighi specifici.

(...)

24. Dalle considerazioni che precedono emerge che, imponendo agli Stati membri obblighi specifici relativi al contenuto dell'informazione nonché alla frequenza e alle modalità della comunicazione di detta informazione alla Commissione, il codice eccede quanto previsto dall'art. 23, n. 1, del citato regolamento n. 4253/88.

25. Ciò considerato, si deve constatare che il codice costituisce un atto destinato a produrre effetti giuridici propri, distinti da quelli di cui all'art. 23 del citato regolamento n. 4253/88, e che, pertanto, può costituire oggetto di ricorso di annullamento ».

26 novembre 1993, *Etienne Tête c. Banca Europea per gli Investimenti*, causa T-460/93, Racc. II-1257.

Conseguentemente all'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di amministrazione della BEI circa la concessione alla comunità urbana di Lione di un prestito per il finanziamento del suo contributo al progetto di tangenziale nord dell'agglomerato urbano lionese, veniva firmato un contratto di finanziamento relativo a detto progetto tra la BEI e la comunità urbana di Lione. I ricorrenti, proponevano dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso per l'annullamento, da una parte, della decisione della BEI che aveva autorizzato il prestito e, dall'altra, del contratto di prestito stesso, adducendo quattro mezzi relativi alla violazione delle diverse disposizioni del Trattato CEE e del Protocollo sullo Statuto della BEI. In particolare, il Tribunale, sulle eccezioni relative al fatto che l'art. 180 del Trattato CE si opporrebbe alla ricevibilità del ricorso e al fatto che i ricorrenti non sarebbero direttamente riguardati dalla decisione impugnata, ha osservato:

« 16. Occorre sottolineare innanzi tutto che, ai sensi dell'art. 180, lett. c) del Trattato CE [identico all'ex art. 180, lett. c), del Trattato CEE – ora art. 210 TFUE], i ricorsi d'annullamento avverso le deliberazioni del consiglio di amministrazione della BEI possono essere proposti soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione. Di conseguenza, detta disposizione esclude i ricorsi presentati da singoli, come il presente ricorso.

17. Tuttavia, occorre esaminare se la disposizione del Trattato di cui trattasi debba essere interpretata nel senso proposto dai ricorrenti, che si sono avvalsi, a tale riguardo, della succitata sentenza Les Verts/Parlamento. Occorre osservare che la soluzione adottata in questa sentenza è stata motivata dal fatto che il Trattato CEE, nella sua versione originaria, conferiva al Parlamento solo poteri consultivi e di controllo politico, non però il potere di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Quando, successivamente, il Parlamento ha acquisito maggiori poteri che gli hanno consentito di adottare tali atti, si è rivelato necessario che la Corte potesse esercitare su di essi il proprio sindacato giurisdizionale (v. sentenza Les Verts/Parlamento, punti 22-25 della motivazione).

18. Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno dimostrato che le competenze della BEI abbiano avuto, fino alla data della decisione impugnata, uno sviluppo analogo. La BEI ha conservato infatti il proprio compito originario, che è quello di concedere prestiti e garanzie (v. artt. 129 e 130 del Trattato CEE [ora art. 149 e 150 TFUE], 198 D e 198 E del Trattato CE). La BEI non adotta quindi decisioni che producano effetti giuridici nei confronti di terzi che non beneficiano di prestiti né di

garanzie della BEI stessa. La proposta formulata dalla Commissione nel 1993 relativa alla creazione di un Fondo europeo per gli investimenti, alla quale i ricorrenti si sono riferiti, conferma questa interpretazione delle attuali competenze della BEI.

19. A questo proposito, occorre aggiungere che la futura Banca centrale europea si distinguerà notevolmente dalla BEI. L'art. 108 A del Trattato CE [ora art. 132 TFUE] prevede che essa adotterà regolamenti e decisioni (obbligatori per i loro destinatari), il che implica la necessità di ammettere la possibilità, per persone fisiche o giuridiche, di presentare ricorsi d'annullamento. Tenuto conto delle diverse competenze delle due banche, l'analogia proposta dai ricorrenti non risulta quindi giustificata.

20. Da quanto precede risulta che l'interpretazione più flessibile degli artt. 180 [ora art. 210 TFUE] e 173 del Trattato CE [ora art. 263 TFUE], proposta dai ricorrenti, oltrepasserebbe i limiti posti al giudice comunitario dal testo dell'art. 180, lett. c), del Trattato CE [ora art. 210 TFUE].

21. Occorre però esaminare se l'art. 29 dello Statuto sia tale da modificare la suddetta analisi. La succitata sentenza SGEEM e Etroy/BEI, invocata dai ricorrenti, dimostra tuttavia che è stata ammessa la competenza del giudice comunitario per controversie tra la BEI e un terzo per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Di conseguenza, non si può sostenere che il suddetto art. 29 sia privo di senso se si considera che i ricorsi d'annullamento presentati da terzi sono irricevibili. Si deve aggiungere che la competenza del giudice comunitario a conoscere controversie in forza dell'art. 178 del Trattato CE garantisce una tutela giurisdizionale efficace dei terzi nei confronti degli atti della BEI.

22. Anche se si supponesse che l'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (identico all'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE [ora art. 263 TFUE]) fosse applicabile al presente ricorso, si dovrebbe esaminare se i ricorrenti siano direttamente riguardati dalla decisione impugnata. Al riguardo, si deve constatare che la situazione giuridica dei ricorrenti non è stata ancora modificata dalla decisione di concedere un prestito alla comunità urbana di Lione. Gli interessi dei contribuenti e dei futuri amministratori eletti che dovranno approvare i bilanci della comunità urbana, cui fanno riferimento i ricorrenti, non sono sufficienti a dimostrare che la situazione giuridica di questi ultimi viene pregiudicata dalla decisione impugnata. Solo le decisioni adottate dalle varie autorità francesi per la costruzione della tangenziale in questione, per esempio decisioni di esproprio, sono suscettibili di incidere sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

23. La Corte ha affermato, a proposito del procedimento di approvazione del bilancio da parte del Parlamento, che quest'ultimo si risolve in una semplice autorizzazione ad impegni di spesa e che una persona fisica o giuridica non può quindi, in ogni caso, essere direttamente toccata dagli atti che rientrano in questo procedimento (v. ordinanza 26 settembre 1984, causa 295/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 3331, punto 7 della motivazione). Pertanto, tale persona non può neppure essere direttamente riguardata da una decisione della BEI che autorizza la concessione di un prestito ».

24 marzo 1994, *Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France c. Commissione*, causa T-3/93, Racc. II-121.

In seguito alle difficoltà nelle quali versava la compagnia britannica di trasporto Dan Air Services Limited, la British Airways (in prosieguo: BA) si offriva di rilevarla, senza tuttavia procedere a notificarlo alla Commissione a norma del regolamento del Consiglio 4064/89/CEE, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Contatti informali venivano, peraltro, intrattenuti con i servizi della Commissione (Merger Task Force – MTF). Il 31 ottobre 1992, l'agenzia di stampa Europe riportava una dichiarazione del portavoce del commissario competente in materia di concorrenza, resa in data 30 ottobre 1992, che ribadiva come la concentrazione non presentasse dimensione comunitaria e fosse dunque la competente autorità inglese a dover prendere posizione

sul progetto. Contro la decisione del 30 ottobre 1992, la Compagnie nationale Air France presentava dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ricorso in annullamento. La Commissione sollevava eccezione di irricevibilità, assumendo che la dichiarazione impugnata non aveva carattere di decisione censurabile ex 173 (ora 230) CE. Il Tribunale ha osservato:

« 50. Emerge dal complesso delle suddette considerazioni di diritto e di fatto che la tesi della Commissione secondo la quale la valutazione e la qualificazione giuridiche della dichiarazione del 30 ottobre 1992 avevano carattere preliminare è errata. Tale qualificazione potrebbe certo ammettersi per le valutazioni effettuate dalla MTF, nelle summenzionate lettere del 21 e del 30 ottobre 1992, ma non sarebbe in alcun caso valevole per l'atto impugnato, che promana da un membro della Commissione, a nome di quest'ultima. Talché, per i motivi precedentemente esposti, la dichiarazione impugnata presenta una natura giuridica diversa da quella del parere emesso dalla MTF nella risposta inviata alla BA in pari data a quella dell'atto impugnato. Invero, mentre le lettere della MTF, come ha argomentato l'istituzione convenuta, ben presentano il carattere di "lettera informale" ai sensi della citata sentenza Giry e Guerlain e a., e non sono conseguentemente censurabili in sede di ricorso per annullamento, la situazione è diversa per la dichiarazione controversa. D'altra parte, come sottolinea la ricorrente, la Commissione non potrebbe fondatamente asserire di aver inteso rendere pubblica una valutazione che non aveva carattere definitivo. In realtà, dall'istruttoria della causa è emerso chiaramente che la valutazione della Commissione era ferma tanto sul carattere di concentrazione dell'operazione quanto sull'assenza di "dimensione comunitaria" della medesima. Richiamandosi ai calcoli preliminari effettuati, il commissario ha voluto riferirsi non già a calcoli provvisori, bensì a calcoli preventivi, indispensabili ai fini della valutazione della "dimensione comunitaria" di qualsiasi operazione di concentrazione tra imprese.

51. Il Tribunale ritiene quindi che gli effetti della dichiarazione impugnata sono, dal punto di vista degli operatori economici che hanno progettato l'operazione, identici a quelli derivanti, in capo ai medesimi, da una decisione mediante la quale la Commissione accerti, in seguito ad una notifica dell'operazione regolarmente inoltratale, che questa non è di "dimensione comunitaria" ai sensi del citato art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento. Dal punto di vista degli Stati membri e dei terzi, in particolare dei concorrenti diretti degli operatori che hanno intrapreso l'operazione di concentrazione, tale effetti sono quantomeno identici a quelli derivanti per i medesimi da una decisione formale della Commissione, parimenti adottata in forza di questa disposizione del regolamento. Orbene, è pacifico che siffatta decisione potrebbe formare oggetto di un ricorso per annullamento dinanzi al giudice comunitario.

52. Conseguentemente, l'assunto della Commissione secondo il quale essa potrebbe accertare l'insussistenza di "dimensione comunitaria" di un'operazione unicamente ricorrendo i presupposti di cui all'art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento, vale a dire successivamente ad una notifica dell'operazione, deve essere disatteso. Gli effetti giuridici della dichiarazione impugnata sono quindi, in questa fase dell'analisi, sufficientemente dimostrati indipendentemente dal fatto che si tratti di effetti nei confronti degli operatori direttamente interessati dall'operazione di concentrazione, degli Stati membri o di terzi ».

13 gennaio 1995 (ordinanza), *Olivier Roujansky c. Consiglio*, causa C-253/94 P, Racc. I-7.

Il signor Roujansky aveva proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso volto, da un lato, a far dichiarare l'inesistenza ovvero, l'annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, che avrebbe prodotto l'effetto di rendere noto ai cittadini della Comunità che il Trattato sull'Unione europea sarebbe entrato in vigore il 1 novembre 1993, e in second'ordine volto a far dichiarare la nullità del Trattato sull'Unione europea. Il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso, rilevando la propria incompetenza, con ordinanza del 14 luglio 1994. Roujansky proponeva, allora, davanti alla Corte di giustizia, ricorso per l'annullamento

dell'ordinanza 14 luglio 1994. La Corte di giustizia ha osservato:

« 4. Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda mirante all'accertamento dell'inesistenza ovvero all'annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo, il Tribunale ha rilevato anzitutto che l'art. 173, primo comma, del Trattato [ora art. 263 TFUE], non ricomprende gli atti del Consiglio europeo fra quelli la cui legittimità può essere sottoposta al controllo del giudice comunitario. Il Tribunale ha inoltre rammentato che l'art. 31 dell'Atto unico europeo, in vigore alla data di adozione della dichiarazione impugnata, esclude espressamente l'applicazione al Consiglio europeo delle disposizioni del Trattato CEE relative alla competenza del giudice comunitario e che tale esclusione è stata confermata dall'art. L del Trattato sull'Unione europea.

5. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi sulla legittimità della dichiarazione del Consiglio europeo.

6. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda mirante a far dichiarare la nullità del Trattato sull'Unione europea, il Tribunale ha rilevato che siffatto Trattato non costituiva un atto di una istituzione della Comunità, ai sensi degli artt. 4 [ora art. 13 TUE] e 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE] e che, di conseguenza, esso non era competente a pronunciarsi sulla legittimità delle relative disposizioni.

(...)

11. Come è stato dichiarato dal Tribunale, né la dichiarazione del Consiglio europeo né il Trattato sull'Unione europea sono atti la cui legittimità possa essere assoggettata a controllo in forza dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], di guisa che il ricorso proposto dal ricorrente avverso la declaratoria di irricevibilità è manifestamente infondato ».

30 aprile 1996, *Paesi Bassi c. Consiglio*, causa C-58/94, Racc. I-2185.

Il Regno dei Paesi Bassi chiedeva l'annullamento della decisione del Consiglio 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, dell'art. 22 del regolamento interno del Consiglio, nel testo adottato con decisione 93/662/CE e del codice di condotta adottato congiuntamente da Consiglio e Commissione, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione. Quest'ultimo, in particolare, elencava i principi che le due istituzioni dovevano mettere in atto, mediante l'adozione di disposizioni regolamentari specifiche. Sull'impugnabilità del codice di condotta la Corte di giustizia ha osservato:

« 24. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza 29 giugno 1995, causa C-135/93, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1651, punto 20), l'azione d'annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici.

25. Ora, come risulta in particolare dal preambolo e dal penultimo capoverso del codice di condotta, intitolato "Attuazione", questo codice riporta l'accordo tra la Commissione e il Consiglio sui principi che dovranno disciplinare l'accesso ai documenti di queste due istituzioni, invitando nel contempo queste ultime a mettere in atto detti principi mediante disposizioni regolamentari specifiche.

26. Alla luce di quanto esposto, il codice di condotta si limita a prefigurare alcune decisioni ulteriori destinate, contrariamente al codice, a produrre effetti giuridici. Tracciando infatti le direttrici in base alle quali le due istituzioni adotteranno provvedimenti concernenti il carattere riservato e la comunicazione della documentazione in loro possesso, il codice risponde al bisogno del Consiglio e della Commissione di prevenire divergenze rilevanti nella loro prassi futura in materia.

27. Poiché il codice di condotta costituisce manifestazione di una mera convergenza di intenti e non è pertanto destinato a produrre di per sé effetti giuridici, il ricorso dev'essere dichiarato

irricevibile per la parte in cui è diretto avverso detto codice».

In merito alla decisione 93/731 la Corte ha osservato:

« 37. Occorre riconoscere che, in assenza di una regolamentazione generale sul diritto d'accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni comunitarie emanata dal legislatore comunitario, dette istituzioni devono adottare i provvedimenti aventi ad oggetto il disbrigo dei richieste del genere in forza dei loro poteri di organizzazione interna, che legittimano ad adottare provvedimenti adeguati a garantire il loro funzionamento interno nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione.

38. La circostanza che la decisione 93/731 produca effetti giuridici nei confronti dei terzi non può rimettere in discussione la sua qualificazione come provvedimento di carattere interno. (...)

39. Di conseguenza, allo stato attuale del diritto comunitario, il Consiglio è legittimato ad adottare provvedimenti miranti al disbrigo delle richieste d'accesso ai documenti in suo possesso.

40. (...) il Consiglio ha potuto pertanto adottare validamente la decisione 93/731

(...) »

22 aprile 1997, *Geotronics SA c. Commissione*, causa C-395/95P, Racc. 2271.

La Geotronics SA proponeva, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 26 ottobre 1995, causa T-185/94, Geotronics/Commissione (Racc. pag. II-2795) con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere, da una parte, l'annullamento, ai sensi dell'art. 173, quarto comma TCE (ora art. 263, quarto comma, TFUE), della decisione della Commissione che respingeva l'offerta presentata dalla Geotronics, nell'ambito del programma PHARE, per la fornitura di tacheometri elettronici e, dall'altra, al risarcimento, ai sensi degli artt. 178 (ora art. 268 TFUE) e 215 del TCE (ora art. 340 TFUE), del danno lamentato dalla Geotronics a causa della decisione controversa. Sul rigetto della domanda di annullamento la Corte ha osservato:

« 14. (...)la Commissione ha informato la Geotronics che essa respingeva la sua offerta poiché l'attrezzatura proposta non era originaria degli Stati membri della Comunità o di uno Stato beneficiario del programma PHARE. L'atto controverso, formalmente rivolto alla Geotronics, è stato in tal modo adottato dalla Commissione dopo che essa aveva verificato se l'offerta di tale società soddisfaceva o meno i presupposti previsti dal bando di gara d'appalto per ottenere il finanziamento comunitario. Anche se tale atto si inquadrava nell'ambito di un procedimento di tipo contrattuale che doveva concludersi con la stipula di un appalto nazionale, esso era separabile da tale contesto in quanto, da una parte, era stato adottato dalla Commissione nell'esercizio delle proprie competenze e, dall'altra, riguardava specificamente un'impresa individuale che, per il solo fatto dell'adozione di tale atto, perdeva così qualsiasi effettiva possibilità di vedersi attribuire l'appalto.

15. Conseguentemente, la decisione della Commissione di escludere la Geotronics dal beneficio del finanziamento comunitario ha prodotto effetti giuridici vincolanti nei confronti della ricorrente e poteva quindi essere oggetto di un ricorso d'annullamento.

16. Da quanto precede deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la lettera 10 marzo 1994 non potesse essere considerata un atto che abbia prodotto effetti giuridici vincolanti che possono incidere sulla posizione giuridica della Geotronics e dichiarando, per tale motivo, irricevibile il ricorso d'annullamento diretto contro tale atto ».

9 gennaio 2001, *Innova, Centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile c. Commissione*, causa T-149/00, R. II-1.

La Innova, centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile, associazione senza fini di lucro di diritto italiano avente come oggetto sociale il contributo allo sviluppo durevole a favore dei paesi dell'area mediterranea, concludeva con la Commissione un contratto finanziato nell'ambito di un programma basato sul regolamento del 1488/96, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (Meda) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, con il quale la ricorrente si impegnava a realizzare il progetto descritto all'allegato A del contratto, dietro versamento, da parte della Commissione, di una sovvenzione finanziaria. Il 23 marzo 2000 la Commissione adottava la decisione di risolvere il contratto, chiedendo allo stesso tempo il rimborso delle somme già versate. La Innova allora proponeva ricorso davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee per ottenere l'annullamento della decisione con cui la Commissione aveva risolto il contratto. Il Tribunale ha osservato:

« 25. Secondo la costante giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 238 CE [ora art. 272 TFUE]e della decisione (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 24 ottobre 1988, n. 591, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come successivamente modificata, il Tribunale è competente a statuire in primo grado sulle controversie in materia contrattuale per le quali è stato adito da persone fisiche e giuridiche solo in forza di una clausola compromissoria. In mancanza di questa estenderebbe la propria competenza giurisdizionale all'infuori delle controversie la cui cognizione gli è limitativamente riservata dall'art. 240 CE. Tale disposizione conferisce ai giudici nazionali la competenza di diritto comune per conoscere delle controversie di cui la Comunità è parte (ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T-186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1633, punto 47).

26. Nella specie, il contratto non contiene alcuna clausola che attribuisca al Tribunale la competenza per conoscere delle controversie che dovessero insorgere nella sua esecuzione. Anzi, la clausola relativa al regolamento delle controversie, contenuta nell'art. 17 del contratto, attribuisce espressamente al foro di Bruxelles la competenza per conoscere di qualsiasi controversia tra la Commissione e il beneficiario che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

27. La presente controversia rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Infatti, come precisato nella sopracitata ordinanza Innova/Commissione (punto 21) la detta controversia « presenta un rapporto diretto con gli obblighi definiti nel contratto, di modo che la risoluzione prevista dall'art. 15 del detto contratto è solo la sanzione per la mancata esecuzione degli obblighi da parte di uno dei due contraenti ».

28. La presente controversia rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Infatti, come precisato nella sopracitata ordinanza Innova/Commissione (punto 21) la detta controversia « presenta un rapporto diretto con gli obblighi definiti nel contratto, di modo che la risoluzione prevista dall'art. 15 del detto contratto è solo la sanzione per la mancata esecuzione degli obblighi da parte di uno dei due contraenti ».

29. Del resto, la competenza del Tribunale per conoscere della presente controversia non può derivare dall'art. 15.6 del contratto. Infatti, senza che occorra pronunciarsi sulla portata esatta di tale clausola, è sufficiente osservare che il semplice riferimento ivi contenuto all'art. 192 del Trattato [ora art. 225 TFUE] non può essere interpretato come un'attribuzione di competenza al giudice comunitario, a meno che non si voglia mettere in dubbio la formulazione estremamente chiara dell'art. 17 del contratto.

30. Da tutto quanto precede risulta che, in mancanza di una clausola compromissoria, il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere della presente domanda la quale, pur essendo basata sull'art. 230, n. 4, CE [ora art. 263 TFUE] deve essere in realtà analizzata come una domanda

relativa all'esecuzione di un contratto assegnato dalla Comunità. Pertanto, tale domanda è manifestamente irricevibile e va respinta».

15 marzo 2005, *Spagna c. Eurojust*, causa C-160/03, Racc. I-2077.

Il governo spagnolo chiedeva alla Corte di giustizia di annullare sette bandi di concorso emessi dall'Eurojust per l'assunzione di agenti temporanei, nella misura in cui disponevano la trasmissione di documenti in inglese da parte di chi deposita il proprio atto di candidatura in un'altra lingua, nonché nei vari punti che in ciascun bando riguardavano i requisiti linguistici dei candidati. Ai tre motivi presentati dalla Spagna a sostegno del ricorso, l'Eurojust ha opposto l'irricevibilità dello stesso, per difetto di fondamento giuridico, non potendo esso basarsi ne´ sull'art. 230 Trattato CE (ora divenuto art. 263 TFUE), ne´ sull'art. 35 TUE(abrogato), ne´ sull'art. 91 dello Statuto di Eurojust. Il governo spagnolo, ricordando che la Comunità è una comunità di diritto nella quale le istituzioni sono soggette al controllo giurisdizionale e sostenendo che nessun atto che promana da un organo dotato di personalità giuridica soggetto al diritto comunitario può sottrarsi a tale controllo, ha ritenuto che spettasse alla Corte la scelta del fondamento giuridico più appropriato per il ricorso, chiedendo che l'eventuale errore in cui esso fosse incorso nell'operare tale scelta non comportasse una dichiarazione di irricevibilità o un non luogo a decidere la causa. In proposito, la Corte ha osservato:

« 35. In via preliminare si deve osservare che è il ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non il giudice comunitario a individuare personalmente il fondamento normativo più appropriato (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 ottobre 1974, causa 175/73, Union syndicale e a./Consiglio, Racc. pag. 917, e ordinanza del Tribunale 8 giugno 1998, causa T-148/97, Keeling/UAMI, Racc. pag. II-2217). Dall'esame del ricorso emerge che il ricorrente si è fondato sull'art. 230 CE (ora divenuto art. 263 TFUE); è

dunque alla luce di questa disposizione che occorre esaminare la ricevibilità del ricorso.

36. Come si legge all'art. 230 CE (pra divenuto art. 263 TFUE), la Corte « esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei paesi terzi ».

37. Ebbene, gli atti impugnati nel presente ricorso non rientrano tra quelli su cui la Corte conformemente al suddetto articolo esercita il suo controllo di legittimità

38. Peraltro l'art. 41 UE (abrogato) non prevede che l'art. 230 CE (ora divenuto art. 263 TFUE) si applichi alle disposizioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato sull'Unione europea; la competenza della Corte in questa materia è infatti precisata all'art. 35 UE (ora abrogato), cui rinvia l'art. 46, lett. b), UE (abrogato).

39. Comunque sia, il Regno di Spagna ha contestato che i bandi di concorso impugnati siano considerati atti presi nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea.

40. Ne consegue che il ricorso introdotto sulla base dell'art. 230 CE (ora divenuto art. 263 TFUE) non può essere dichiarato ricevibile.

41. Quanto al diritto a una tutela giurisdizionale in seno alla comunità di diritto sopra definita, in forza del quale, secondo il Regno di Spagna, tutte le decisioni di un organo dotato di personalità giuridica soggetto al diritto comunitario sono suscettibili di un sindacato giurisdizionale, si deve osservare che gli atti impugnati nella fattispecie non sono [stati] sottratti ad alcun controllo giurisdizionale.

42. Come risulta dall'art. 30 della decisione, il personale dell'Eurojust è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Ne consegue che, secondo una giurisprudenza costante, i principali interessati, cioè i candidati ai vari

posti banditi negli atti impugnati, potevano adire il giudice comunitario alle condizioni previste all'art. 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza Vandevyvere/Parlamento, [31 marzo 1965, causa 23/64, Racc. pag. 189, spec.] pag. 214).

43. Nell'ipotesi di un tale ricorso, gli Stati membri potrebbero fare istanza di intervento in conformità dell'art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia e potrebbero, eventualmente, come risulta dall'art. 56, secondo e terzo comma, del medesimo Statuto, proporre un ricorso contro la sentenza del Tribunale.

44. Da tutto quanto precede discende che il ricorso è irricevibile ».

7 luglio 2005, *Le Pen c. Parlamento*, causa C-208/03 P, Racc. I-6051.

Il signor Le Pen chiedeva l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2003, causa T-353/00, (Racc. pag. II-1729), con cui è stato dichiarato irricevibile il ricorso da lui presentato per ottenere l'annullamento della decisione emanata sotto forma di dichiarazione della Presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000, relativa alla decadenza del suo mandato di membro del Parlamento (in prosieguo: l'« atto controverso »). La controversia che aveva dato luogo al ricorso dinanzi al Tribunale scaturiva, infatti, dalla condanna penale del ricorrente ad opera dei giudici francesi e dalle conseguenze che, in diritto francese, si ricollegano a tale condanna per quanto riguarda l'esercizio di mandati elettivi, in particolare quello di rappresentante al Parlamento europeo. Ricevuta la notifica ufficiale dalle autorità competenti francesi della sentenza del Conseil d'État che respingeva il ricorso presentato dall'onorevole Le Pen contro il decreto del Primo Ministro francese del 31 marzo 2000, volto a porre fine (a seguito della suddetta condanna) al suo mandato di deputato al Parlamento europeo (decreto che diventava pertanto, a seguito del rigetto del ricorso, definitivo), quest'ultimo, conformemente all'art. 12, par. 2, della decisione n. 76/787/CECA, CEE, Euratom, concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, prendeva atto di tale notifica che constatava la decadenza del mandato dell'onorevole Le Pen. Cosı `, la Presidente del Parlamento, comunicando al Ministro degli Affari esteri francese tale "presa d'atto", chiedeva al medesimo di comunicare il nome della persona chiamata a occupare il seggio divenuto vacante. A seguito della comunicazione, da parte del Ministro francese, del successore al Parlamento del signor Le Pen, quest'ultimo proponeva un'azione di annullamento dell'atto controverso. La Corte di giustizia, confermando la sentenza del Tribunale che, sostanzialmente, aveva rigettato il ricorso in virtu ` del fatto che l'atto impugnato, per la sua natura particolare, non poteva formare oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 Trattato CE (ora divenuto art. 263 TFUE), ha in particolare osservato:

« 43. Mediante l'impugnazione, il ricorrente contesta essenzialmente l'interpretazione dell'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 adottata dal Tribunale e, piu ` precisamente, la conclusione [...] ai sensi del quale l'atto controverso non era destinato a produrre effetti giuridici propri, distinti da quelli del decreto 31 marzo 2000. Secondo il ricorrente, tale conclusione, oltre a contraddire i punti 90 e 91 della stessa sentenza, ai cui sensi il Parlamento disporrebbe « tuttavia » di un potere limitato di verifica in un contesto ove spetta ad esso prendere atto dell'accertamento, già operato dalle autorità nazionali, della vacanza di un seggio, distorcerebbe altresì la portata stessa dell'art. 12 dell'atto del 1976.

44. A questo proposito, rammentando la giurisprudenza della Corte secondo cui si deve attribuire maggior importanza alla sostanza piuttosto che alla forma di un atto e occorre prendere in considerazione l'intenzione espressa dell'autore, il ricorrente sostiene, nel caso di specie, che l'atto che ha modificato la sua situazione giuridica privandolo del suo mandato elettivo è proprio l'atto controverso e non già il decreto 31 marzo 2000. Tale interpretazione sarebbe del resto confermata sia dal tenore letterale stesso dell'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976 — che dichiarerebbe

l'obbligo del Parlamento di « prendere atto » di una vacanza di seggio derivante dall'applicazione di norme nazionali — sia dall'atteggiamento della commissione giuridica e della Presidente del Parlamento, nonché dal fatto che egli stesso abbia continuato e sedere in Parlamento fino al 23 ottobre 2000 e a beneficiare, fino a quella data, delle indennità a carico di tale istituzione e del trattamento versato dalle autorità francesi [...].

46. Per quanto riguarda l'argomento essenziale del ricorrente, relativo alla distorsione della portata dell'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 e all'erronea valutazione da parte del Tribunale della vera natura giuridica dell'atto controverso che sarebbe l'unico a modificare la sua situazione giuridica, si deve ammettere la fondatezza della tesi secondo cui, per stabilire se un atto possa formare oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 230 CE (ora divenuto art. 263 TFUE), occorre tener conto della sua stessa sostanza e dell'intenzione del suo autore. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la forma in cui un atto o una decisione sono adottati e`, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un'azione di annullamento [...].

47. Benché, in quest'ottica, non si possa quindi escludere che una comunicazione scritta o addirittura una semplice dichiarazione orale sia sottoposta al controllo della Corte ai sensi dell'art. 230 CE (ora divenuto art. 263 TFUE), tale possibilità non può spingersi, tuttavia, fino alla violazione delle regole e delle procedure relative all'elezione dei membri del Parlamento.

48. Ebbene, sotto questo profilo, come giustamente rilevato dal Tribunale [...], all'epoca dei fatti della controversia non era stata emanata alcuna procedura elettorale uniforme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, cosicché la procedura restava disciplinata dalle disposizioni nazionali vigenti in ogni Stato membro, conformemente all'art. 7, n. 2, dell'atto del 1976.

49. Conseguentemente, dal momento che, in virtu` dell'art. 5 della legge del [francese 7 luglio 1977, n. 77-729, relativa all'elezione dei rappresentanti all'Assemblea delle Comunita` europee], l'ineleggibilita` comporta la decadenza, accertata mediante decreto, del mandato di membro del Parlamento, quest'ultimo non aveva altra scelta se non prendere immediatamente atto dell'accertamento, già effettuato dalla autorità nazionali, della vacanza del seggio del ricorrente e tale constatazione verteva, come giustamente rilevato dal Tribunale [...], su una situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente da una decisione di tali autorità. Nessuno degli argomenti dedotti dal ricorrente nell'ambito della presente impugnazione è tale da rimettere in discussione quest'ultima conclusione.

50. Infatti, per quanto riguarda anzitutto l'argomento del ricorrente relativo al tenore letterale stesso dell'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, che dichiarerebbe l'obbligo, a carico del Parlamento, di « prendere atto » di una vacanza di seggio derivante dall'applicazione delle disposizioni nazionali vigenti in uno Stato membro, quella norma, lungi dal confortare la tesi del ricorrente, mette anzi chiaramente in rilievo la mancanza di potere discrezionale del Parlamento in materia. Infatti, in quest'ipotesi particolare, il ruolo del Parlamento non consiste nell'accertare la vacanza del seggio, bensì come giustamente rilevato dal Tribunale [...], nel prendere semplicemente atto della vacanza del seggio già accertata dalle autorità nazionali, laddove, nelle altre ipotesi relative, in particolare, alle dimissioni o al decesso di uno dei suoi membri, detta istituzione ha un ruolo più attivo, dal momento che accerta essa stessa la vacanza del seggio e ne informa lo Stato membro interessato.

51. Quest'interpretazione è confortata altresì dal testo di altre disposizioni dell'atto del 1976, come l'art. 11, e dall'art. 7, n. 1, del regolamento del Parlamento. Questi due articoli, che vertono sulla verifica dei poteri dei membri del Parlamento, gli conferiscono infatti il potere di decidere in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti nonché in merito ad eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'atto del 1976, « fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia » (art. 11 dell'atto del 1976) ed « eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali » (art. 7, n. 1, del detto regolamento). Queste precisazioni, che sono state riprese, senza modifiche, all'attuale art. 12 dell'atto del 1976, come modificato dalla decisione del Consiglio 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, 2002/772/CE, Euratom (GU L 283, pag. 1), nonché all'art. 3, n. 1, del regolamento del Parlamento attualmente in vigore (GU 2005, L 44, pag. 1),

ben corroborano quindi, allo stato attuale del diritto comunitario, la totale mancanza di competenza del Parlamento in materia di vacanza di seggio derivante dall'applicazione di disposizioni nazionali.

52. Invano il ricorrente, per contestare tale interpretazione, invoca poi l'importanza dell'intenzione dell'autore dell'atto controverso al momento dell'adozione e sostiene, più in particolare, che la commissione giuridica e la Presidente del Parlamento avrebbero « costantemente dato per scontato » il principio secondo cui il solo fatto di prendere atto della decadenza del mandato del ricorrente modificava lo status di quest'ultimo. Infatti, a parte che un simile argomento riguarda una valutazione di fatto che, in linea di principio, sfugge al controllo della Corte nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, risulta, comunque, da diversi documenti allegati all'atto introduttivo che la detta commissione e la Presidente del Parlamento si ritenevano vincolate dall'accertamento della decadenza effettuato dalle autorità francesi [...].

54. Per quanto riguarda infine il fatto, citato dal ricorrente, che egli abbia potuto continuare a sedere in Parlamento fino al 23 ottobre 2000 e a beneficiare, fino a quella data, sia delle indennità a carico di tale istituzione sia del trattamento versato dalle autorità francesi — il che dimostrerebbe, secondo lui, che solamente l'atto controverso era in grado di modificare la sua situazione giuridica e, pertanto, di formare oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 230 CE (ora divenuto art. 263 TFUE) —, si deve osservare che, come rilevato giustamente dal Tribunale, si tratta di conseguenze pratiche conseguenti al ritardo con cui il Parlamento ha preso atto della notifica del decreto 31 marzo 2000 effettuata dalle autorità francesi. È infatti solo questo decreto ad aver modificato la situazione giuridica del ricorrente accertando la decadenza del suo mandato.

55. Il ricorrente deduce due argomenti complementari a sostegno della sua tesi secondo cui l'atto controverso possiederebbe un carattere impugnabile. Il primo è relativo al fatto che il Tribunale [...] ha esplicitamente rilevato che il ricorrente ha fatto valere i propri diritti sia dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo, il che dimostrerebbe l'esistenza di un atto impugnabile, dal momento che in tal modo il Parlamento avrebbe effettuato una valutazione di elementi di fatto e di diritto. Il secondo argomento considera non pertinente la teoria dell'atto confermativo, che sarebbe sottesa al punto 97 della detta sentenza, in quanto i ricorsi menzionati al punto 91 costituirebbero precisamente elementi di diritto nuovi intervenuti tra la data di adozione del decreto 31 marzo 2000 e quella in cui il Parlamento ha preso atto della decadenza del mandato del ricorrente.

56. A questo proposito è sufficiente constatare che l'argomento secondo cui il Parlamento avrebbe effettuato una valutazione di elementi di fatto e di diritto si fonda su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata poiché, come già rilevato [...], il Tribunale ha appunto dichiarato, al punto 91 della sentenza impugnata, che non spettava al Parlamento verificare il rispetto della procedura prevista dalla pertinente normativa nazionale o dei diritti fondamentali dell'interessato, bensì ai giudici nazionali competenti o, eventualmente, alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Lungi dal costituire una conferma dell'esistenza di un qualsivoglia potere di valutazione di cui disporrebbe il Parlamento, la menzione delle azioni promosse dal ricorrente dinanzi al Conseil d'État francese e alla Corte europea per i diritti dell'uomo costituisce dunque una prova supplementare della mancanza di un simile potere del Parlamento e del fatto che il ricorrente, contrariamente a quanto afferma, ha effettivamente potuto far valere i suoi diritti in sede giudiziaria.

57. L'affermazione del ricorrente secondo cui il Tribunale, al punto 97 della sentenza impugnata, avrebbe proceduto ad un'applicazione implicita della teoria dell'atto confermativo non poggia su alcun fondamento. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, oltre al fatto che nel punto 97 della sentenza non vi sono elementi da cui si possa dedurre che il Tribunale abbia inteso riferirsi a tale teoria, il complesso dei motivi della sentenza impugnata dimostra al contrario che il decreto 31 marzo 2000 e l'atto controverso sono distinti per natura e per oggetto.

58. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si deve pertanto concludere che il Tribunale non e` incorso in un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso del sig. Le Pen.

59. Conseguentemente, il presente ricorso dev'essere respinto, senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente, attinenti sia all'illegittimità esterna sia all'illegittimità interna dell'atto

controverso ».

7 luglio 2008, *Athinaïki Techniki c. Commissione*, causa C-521/06 P, Racc. I-5829.

La Athinaïki Techniki AE (in prosieguo: la «Athinaïki Techniki»), membro di un consorzio che aveva partecipato alla procedura di appalto pubblico relativo alla cessione, da parte della autorità elleniche, del 49% del capitale del casinò Mont Parnès, presentava una denuncia alla Commissione in merito all'asserito aiuto di Stato concesso, nel contesto di tale gara, dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency, offerente in concorrenza con quello di cui faceva parte la denunciante. La Commissione archiviava la denuncia con decisione 2 giugno 2004 (in prosieguo: l'«atto impugnato»), di cui la Athinaïki Techniki veniva a conoscenza con lettera del 2 dicembre 2004 (in prosieguo: la «lettera controversa), e che essa impugnava dinanzi al Tribunale di primo grado chiedendone l'annullamento. Il ricorso era dichiarato irricevibile dal Tribunale con ordinanza 26 settembre 2006, (Athinaïki Techniki c. Commissione, causa T-94/05, in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), poi impugnata dinanzi alla Corte di giustizia. La Athinaïki Techniki sosteneva che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto non avendo qualificato la lettera controversa come atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE (oggi art. 263 TFUE). La Corte di giustizia, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza costante secondo cui il ricorso per annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni che, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, miri a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, e aver chiarito che il ricorso presentato in primo grado dalla ricorrente non avesse oggetto di per sé la lettera controversa, ma piuttosto la decisione di archiviazione della Commissione, ha innanzitutto esaminato la natura degli atti adottati dalla Commissione prima di avviare un procedimento formale di esame di un supposto aiuto ai sensi dell'art. 88, par. 2, CE (oggi art. 108, par.2, TFUE), per poi accertare la fondatezza o meno dell'impugnazione e, dunque, l'annullabilità o meno dell'atto oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale. In particolare, la Corte ha osservato:

«33. Nel contesto del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dall'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108 TFUE] e disciplinata dagli artt. 4 e 5 del regolamento n. 659/1999 [recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, ora art. 108 TFUE], che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell'aiuto di cui trattasi e, dall'altro, la fase di esame propriamente detta, prevista dall'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, par. 2, TFUE] e disciplinata dagli artt. 6 e 7 di detto regolamento, la quale è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione (v., in tal senso, sentenze 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 22; 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 16, e 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57).

34. Il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, par. 2, TFUE], si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare di cui all'art. 88, n. 3 [ora art. 108, par. 3, TFUE], per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, par. 2, TFUE](v., in particolare, sentenze citate supra Cook/Commissione, punto 29; Matra/Commissione, punto 33,

nonché sentenza 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 39).

35. Solo nel contesto di quest'ultimo procedimento, il quale è diretto a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione, il Trattato prevede l'obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (sentenze citate supra Cook/Commissione, punto 22; Matra/Commissione, punto 16, nonché sentenza 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I-10737, punto 34).

36. Qualora, senza promuovere il procedimento formale di esame ex art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, par. 2, TFUE], la Commissione rilevi, con decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo e dell'art. 4 del regolamento n. 659/1999, la compatibilità di una misura statale con il mercato comune, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, detto giudice dichiara ricevibile un ricorso diretto all'annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, par. 2, TFUE], qualora l'autore di tale ricorso intenda, con l'introduzione di esso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest'ultima disposizione (v., in tal senso, sentenze citate supra Cook/Commissione, punti 23 26; Matra/Commissione, punti 17 20; Commissione/Sytraval e Brink's France, punto 40, nonché Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 35).

37. Inoltre, gli artt. 10, n. 1, e 20, n. 2, prima frase, del regolamento n. 659/1999 attribuiscono a un interessato di tal sorta il diritto di avviare la fase preliminare di esame prevista dall'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108, par. 3, TFUE], indirizzando alla Commissione informazioni relative ad un aiuto asseritamente illecito, ove l'Istituzione è tenuta ad esaminare, senza indugio, l'eventuale sussistenza di un aiuto e la sua compatibilità con il mercato comune.

38. Gli interessati, qualora non possano far valere il diritto di difesa nell'ambito di tale procedimento, dispongono per contro del diritto di parteciparvi in misura adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza 8 maggio 2008, causa C-49/05 P, Ferriere Nord/Commissione, punto 69).

39. Siffatta partecipazione a tale procedimento deve implicare che, qualora la Commissione li informi, conformemente all'art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, che non sussistano motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, essa deve parimenti [...] consentire loro di presentarle, entro un termine ragionevole, osservazioni supplementari.

40. A seguito della consegna di tali osservazioni o del decorso del termine ragionevole, l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 impone alla Commissione di concludere la fase preliminare di esame con l'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 4, nn. 2, 3 o 4, di tale regolamento, vale a dire una decisione in cui si dichiara l'inesistenza dell'aiuto, di non sollevare obiezioni o di avviare il procedimento formale di esame. In tal modo, detta istituzione non è autorizzata a perpetuare uno stato di inattività durante la fase preliminare di esame. Al momento opportuno, spetta ad essa avviare la fase di esame successiva, ovvero archiviare la questione adottando una decisione in tal senso (v., nel contesto del procedimento in materia di concorrenza, sentenza 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punto 36). A termini dell'art. 20, n. 2, terza frase, del regolamento n. 659/1999, la Commissione, se adotta una decisione siffatta in esito ad informazioni fornite da una parte interessata, le invia copia di tale decisione.

41. In tale contesto, occorre rilevare che la Commissione può adottare una delle suddette decisioni, previste dall'art. 4 del regolamento n. 659/1999, senza peraltro indicarla come decisione ai sensi di tale disposizione.

42. Infatti, dalla costante giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi di annullamento si evince che occorre riferirsi alla sostanza stessa degli atti impugnati nonché all'intenzione dei loro autori per qualificare gli atti medesimi. A tal riguardo, costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione al

termine di una procedura amministrativa e che sono intesi alla produzione di effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale, privi di tali effetti (v., in tal senso, sentenze IBM/Commissione, [11 novembre 1981, causa 60/81, Racc. pag. 2639], punti 9 e 10, nonché 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-4723, punti 26 e 27).

43. Per contro, la forma in cui si adotta un atto o una decisione è, in linea di massima, irrilevante ai fini della ricevibilità di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenze IBM/Commissione, citata supra, punto 9, e 7 luglio 2005, causa C-208/03 P, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I-6051, punto 46).

44. Pertanto, in linea di principio, è irrilevante in ordine alla qualifica dell'atto di cui è causa, che esso soddisfi talune esigenze formali, vale a dire, se sia correttamente rubricato dal suo autore, se sia sufficientemente motivato o se menzioni le disposizioni che costituiscono il suo fondamento giuridico (v., con riguardo all'esigenza di motivazione, sentenza 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-2681, punto 31). Così, è irrilevante che tale atto non sia indicato quale «decisione» o che esso non si riferisca all'art. 4, nn. 2, 3 o 4, del regolamento n. 659/1999. Del pari, non rileva che esso non sia stato notificato dalla Commissione allo Stato membro interessato, in violazione dell'art. 25 di detto regolamento, atteso che tale vizio non può modificare la natura vincolante di detto atto (v., a tal riguardo, sentenza 20 marzo 1997, causa C-57/95, Francia/Commissione, Racc. pag. I-1627, punto 22).

45. Diversamente ragionando, la Commissione potrebbe sottrarsi al controllo del giudice comunitario semplicemente violando tali requisiti di forma. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, essendo la Comunità europea una comunità di diritto, le cui istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato, le modalità procedurali applicabili ai ricorsi di cui è adito il giudice comunitario devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo tale che dette modalità possano ricevere un'applicazione che contribuisca al perseguimento dell'obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 44; 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I-439, punto 109, nonché 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punti 37 e 44).

46. Ne consegue che, per determinare se un atto in materia di aiuti di Stato costituisce una «decisione» ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 659/1999, occorre verificare se, in considerazione della sostanza di tale atto e dell'intento della Commissione, tale istituzione ha definitivamente fissato, con l'atto in esame, in esito alla fase preliminare di esame, la sua posizione in ordine alla misura denunciata e, pertanto, se ha concluso che essa costituiva o meno un aiuto, che non suscitava dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune ovvero che ne suscitava. [...]

47. Come si è già rilevato [...], la Athinaïki Techniki non ha impugnato, con il ricorso, la lettera controversa, atteso che essa costituiva una semplice lettera di informazioni, in cui le si comunicava l'adozione dell'atto impugnato. Essa ha espressamente contestato quest'ultimo atto.

48. Con tale lettera, la Commissione ha anzitutto indicato alla Athinaïki Techniki che, con una precedente lettera del 16 settembre 2003, la Commissione l'aveva informata che, «sulla base delle informazioni di cui disponeva, non sussistevano motivi sufficienti per continuare l'esame del caso».

49. La lettera controversa ha quindi precisato che, «in mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il proseguimento dell'indagine, la Commissione [aveva] disposto l'archiviazione amministrativa del caso in data 2 giugno 2004».

50. Ammettendo che detta lettera del 16 settembre 2003 sia stata redatta nei termini indicati dalla lettera controversa, essa costituirebbe l'atto preliminare ai sensi dell'art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, con il quale la Commissione ha adempiuto il proprio obbligo, che discende da tale disposizione, di informare la parte interessata che non intende pronunciarsi sul caso. Di conseguenza, la Athinaïki Techniki aveva la possibilità di fornire alla Commissione informazioni supplementari.

51. Inoltre, i termini della lettera controversa «in mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il proseguimento dell'indagine, la Commissione ha disposto l'archiviazione amministrativa del caso in data 2 giugno 2004» indicano che la Commissione ha effettivamente adottato, in tale data, un atto di archiviazione amministrativa del caso, vale a dire l'atto impugnato.

52. Dalla sostanza di tale atto e dall'intento della Commissione discende che l'Istituzione ha deciso in tal modo di concludere il procedimento preliminare d'esame avviato dalla Athinaïki Techniki. Con tale atto, la Commissione ha rilevato che l'indagine avviata non aveva consentito di concludere nel senso dell'esistenza di un aiuto ai sensi dell'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE], e si è implicitamente rifiutata di aprire il procedimento formale di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, par. 2, TFUE] (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, citata supra, punto 47).

53. Risulta inoltre dalla giurisprudenza citata al precedente punto 36 che, in una situazione di tal genere, i beneficiari delle garanzie procedurali previste da tale disposizione possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario conformemente all'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma, TFUE]. Tale principio si applica sia nel caso in cui la decisione sia adottata perché la Commissione ritiene l'aiuto compatibile con il mercato comune, sia qualora l'Istituzione ritenga che debba escludersi l'esistenza stessa di un aiuto.

54. L'atto impugnato non può essere qualificato come preliminare o preparatorio, in quanto ad esso non farà seguito, nel contesto del procedimento amministrativo avviato, nessun altro atto suscettibile di dar luogo a un ricorso di annullamento (v., in tal senso, in particolare, sentenza SFEI e a./Commissione, citata sopra, punto 28).

55. Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non rileva, al riguardo, che la parte interessata possa ancora fornire alla Commissione informazioni supplementari che possano obbligare quest'ultima a rivedere la propria posizione sulla misura di cui è causa.

56. Infatti, la legittimità di una decisione adottata in esito alla fase preliminare di esame è valutata solo in funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui l'ha adottata (v. sentenza Nuova Agricast, citata supra, punti da 54 a 60), vale a dire, nel caso di specie, nel momento dell'adozione dell'atto impugnato.

57. Se una parte interessata fornisce informazioni supplementari dopo l'archiviazione del caso, la Commissione può essere tenuta ad avviare, eventualmente, un nuovo procedimento amministrativo. Per contro, tali informazioni non incidono sulla circostanza che il primo procedimento preliminare di esame sia ormai concluso.

58. Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, la Commissione ha assunto una posizione definitiva sulla domanda della Athinaïki Techniki volta a far dichiarare la violazione degli artt. 87 CE [ora art. 107 TFUE] e 88 CE [ora art. 108 TFUE].

59. Infine, non rileva sulla qualifica dell'atto impugnato, come si è osservato al precedente punto 44, che la Commissione non lo abbia notificato allo Stato membro interessato, che non lo abbia indicato quale «decisione» e che non si sia riferita all'art. 4 del regolamento n. 659/1999.

60. A tal riguardo, dallo svolgimento del procedimento amministrativo, come ricordato, in particolare, al punto 6 dell'ordinanza impugnata, risulta che la Commissione ha adottato la propria posizione sulla base del rilievo che la misura di cui è causa non costituiva un aiuto di Stato. L'atto impugnato, pertanto, deve essere qualificato come decisione ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 659/1999, letto nel combinato disposto con gli artt. 13, n. 1, e 20, n. 2, terza frase, del regolamento medesimo.

61. Tale atto, avendo impedito alla Athinaïki Techniki di presentare le sue osservazioni nell'ambito del procedimento formale di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, par. 2, TFUE]., ha prodotto effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi di detta società.

62. L'atto impugnato costituisce, pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE [ora art.

263 TFUE] [...].

63. Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire che la Athinaïki Techniki ha proposto un ricorso di annullamento contro un atto che non produce effetti giuridici e che, pertanto, non è suscettibile di ricorso ai sensi dell'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE]..

64. Di conseguenza, occorre annullare l'ordinanza impugnata».

8 ottobre 2008, *Sogelma c. AER*, causa T-411/06, Racc. II-2771.

Nel settembre 2005 l'Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l'«AER») pubblicava nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un bando di gara con la procedura aperta, relativo all'aggiudicazione di un appalto di lavori «Ripristino della libera navigazione nelle linee di navigazione interna, Repubblica serba, Serbia e Montenegro» (in prosieguo: il «bando di gara»). Il 10 marzo 2006, l'AER procedeva all'apertura delle offerte in seduta pubblica e l'offerta della Sogelma – Società generale lavori manutenzioni appalti Srl (in prosieguo: la «Sogelma») conteneva un prezzo inferiore a quelli proposti dai suoi concorrenti. Dopo che nel marzo 2006, l'AER inviava agli offerenti richieste di chiarimenti, ivi inclusi i curricula vitae del personale chiave proposto, e che tutti gli offerenti rispondevano a tali richieste nei termini fissati, con lettera 9 ottobre 2006, l'AER informava (tra l'altro) la Sogelma dell'annullamento della gara, in quanto nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva i requisiti tecnici, per poi comunicarle, in data 14 dicembre 2006, la propria decisione di avviare una nuova gara, dato che le condizioni tecniche «avevano subito un notevole cambiamento». La Sogelma proponeva allora dinanzi al Tribunale di primo grado ricorso per annullamento delle decisioni dell'AER di annullare la gara per l'appalto dei suddetti lavori e di indire una nuova gara, nonché domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti. Benché il Tribunale abbia respinto il ricorso nel merito, esso, con particolare riguardo ad uno dei motivi di irricevibilità del ricorso fatti valere dall'AER, ovvero quello inerente alla presunta incompetenza del giudice comunitario a statuire su un ricorso per annullamento proposto ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (oggi art. 263 TFUE) avverso un provvedimento dell'Agenzia, ha osservato:

«33. Anzitutto, occorre rilevare che le agenzie istituite sulla base del diritto derivato, come l'AER, non sono ricomprese tra le istituzioni comunitarie elencate all'art. 230, primo comma, CE [ora art. 263 TFUE]..

34. Inoltre, il regolamento n. 2667/2000 [inerente la creazione e al funzionamento dell'AER], come modificato, che dispone unicamente, ai suoi artt. 13 e 13 bis, che la Corte è competente a decidere sui ricorsi relativi al risarcimento dei danni in materia di responsabilità extracontrattuale dell'AER e sulle decisioni dell'AER in materia di accesso ai documenti emessi ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001, non prevede che la Corte è competente a decidere sui ricorsi di annullamento avverso altre decisioni dell'AER.

35. Tuttavia, tali considerazioni non ostano a che il Tribunale controlli, in forza dell'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE], la legittimità degli atti dell'AER non previsti dagli artt. 13 e 13 bis del regolamento n. 2667/2000.

36. Occorre sottolineare, infatti, che la Corte, al punto 23 della sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, detta «Les Verts» (Racc. pag. 1339), ha dichiarato che la Comunità europea è una Comunità di diritto e che il Trattato ha istituito un sistema complesso di strumenti di ricorso e di procedure inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Il sistema del Trattato consente di proporre un ricorso diretto contro tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni e miranti a produrre effetti giuridici (v. sentenza Les Verts, citata supra, punto 24 e la giurisprudenza ivi richiamata). La Corte ha concluso che il ricorso d'annullamento poteva essere diretto contro gli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei

confronti di terzi, anche se l'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE [ora art. 263 TFUE]), nella sua versione applicabile all'epoca dei fatti, menzionava solo gli atti del Consiglio e della Commissione. La Corte ha sottolineato che un'interpretazione di tale disposizione che escludesse gli atti del Parlamento europeo dal novero di quelli impugnabili porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del Trattato, quale espresso nell'art. 164 del Trattato CE (divenuto art. 220 CE [ora art. 19 TUE]), sia col sistema dello stesso (sentenza Les Verts, citata supra, punto 25).

37. Da tale sentenza può dedursi il principio generale in forza del quale ogni atto adottato da un organismo comunitario destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale. È pur vero che la sentenza Les Verts, citata supra [...], si limita a far menzione delle istituzioni comunitarie e l'AER non è ricompresa tra le istituzioni elencate all'art. 7 CE [ora art. 13 TUE]. Tuttavia, la situazione degli organismi comunitari dotati del potere di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi è identica a quella che ha dato luogo alla sentenza Les Verts, citata supra: non può ritenersi accettabile, in una Comunità di diritto, che atti di tal sorta sfuggano al controllo giurisdizionale.

38. A tal riguardo, occorre sottolineare che l'annullamento di una gara di appalto costituisce un atto che, in linea di principio, è impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE] (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 19 ottobre 2007, causa T-69/05, Evropaïki Dynamiki/EFSA, non pubblicata nella Raccolta, punto 53). Si tratta, infatti, di un atto che arreca pregiudizio alla ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, poiché comporta l'impossibilità per la medesima di ottenere l'attribuzione dell'appalto per il quale aveva presentato un'offerta.

39. Si deve inoltre ricordare che, ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento n. 2667/2000, come modificato, la Commissione può delegare l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 2666/2000 a favore della Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'AER e, segnatamente, incaricare quest'ultima della preparazione delle gare d'appalto e della valutazione delle offerte. Come sottolineato dalla Commissione, l'AER adotta pertanto decisioni che la Commissione stessa avrebbe preso se non avesse delegato tali poteri a detta Agenzia.

40. Le decisioni che la Commissione avrebbe adottato non possono perdere la loro qualità di atto impugnabile per il solo fatto che la Commissione ha delegato talune competenze all'AER, pena la creazione di una lacuna giuridica.

41. Va respinto l'argomento dell'AER secondo cui i diritti degli offerenti sono tutelati dalla procedura prevista dal punto 37 delle istruzioni agli offerenti in quanto essi potrebbero avere accesso a tutte le procedure previste dalla Commissione, i cui atti sarebbero suscettibili di ricorso ex art. 230 CE [ora art. 263 TFUE]. Occorre rilevare, infatti, che il punto 37 delle istruzioni agli offerenti non prevede che la Commissione adotti, nel corso della procedura, una decisione suscettibile di ricorso giurisdizionale. Si deve sottolineare, d'altronde, che la Commissione ha dichiarato, rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale, di non aver previsto alcuna procedura specifica per trattare le ipotesi di denunce non sfociate in una soluzione amichevole della controversia ai sensi del punto 37 delle istruzioni agli offerenti.

42. Va respinto, infine, l'argomento dell'AER secondo cui i suoi atti potrebbero essere impugnati dinanzi al giudice nazionale. È pur vero che, nel caso di specie, ai termini del bando di gara e del punto 2 delle istruzioni agli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice è il Ministero serbo degli Investimenti di capitali, ma resta il fatto che è l'AER, e non un'autorità nazionale, ad aver preso la decisione di annullare il bando di gara. Si deve sottolineare che nessun giudice nazionale è competente nel giudizio relativo alla legittimità di tale decisione.

43. Ne consegue che le decisioni adottate dall'AER nel contesto delle procedure di aggiudicazione e destinate a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi costituiscono atti impugnabili dinanzi al giudice comunitario.

44. Tale conclusione non è messa in discussione dalla giurisprudenza citata dall'AER a supporto

della propria difesa.

45. Quanto alla sentenza 15 marzo 2005, causa C.160/03, Spagna/Eurojust (Racc. pag. I-2077), è pur vero che la Corte ha ivi rilevato che gli atti impugnati non rientravano tra quelli su cui essa esercita il suo controllo di legittimità conformemente all'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE] (punto 37 della sentenza). Tuttavia, al punto successivo di tale sentenza, la Corte ha parimenti rilevato che l'art. 41 UE non prevedeva che l'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE] si applicasse alle disposizioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato sull'Unione europea; la competenza della Corte in questa materia è infatti precisata all'art. 35 UE, cui rinvia l'art. 46, lett. b), UE. La Corte ha anche osservato, ai punti 41 e 42 di detta sentenza, che gli atti impugnati in tale controversia non erano sottratti ad ogni controllo giurisdizionale.

46. Del pari, nell'ordinanza 8 giugno 1998, causa T-148/97, Keeling/UAMI (Racc. pag. II-2217), il Tribunale non si è limitato a rilevare, al punto 32, che l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) non costituiva una delle istituzioni della Comunità elencate all'art. 4 del Trattato CE (divenuto art. 7 CE), né era considerato dall'art. 173, primo comma, del Trattato CE [ora art. 263 TFUE], ma ha anche rilevato, al punto 33, che altri mezzi di ricorso erano potenzialmente disponibili avverso la decisione controversa del presidente dell'UAMI, facendo menzione, in particolare, dell'art. 179 del Trattato CE (divenuto art. 236 CE [ora art. 270 TFUE]). Tale ordinanza, pertanto, non osta a che un ricorso ai sensi dell'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE] sia esperibile nei confronti di una decisione proveniente da un organismo comunitario non menzionato da tale articolo.

47. Quanto all'ordinanza del Tribunale 1 marzo 2007, cause riunite T-311/06 R I, T-311/06 R II, T-312/06 R e T-313/06 R, FMC Chemical e a./EFSA (non pubblicata nella Raccolta), si deve rilevare che essa riguarda un ricorso avverso un parere emesso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare che non produceva effetti giuridici obbligatori. Da tale ordinanza non si può dedurre che un ricorso avverso un atto proveniente da un organismo comunitario non menzionato dall'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE] sia irricevibile.

48. Pertanto, la giurisprudenza invocata dall'AER non rimette in questione l'affermazione secondo cui un atto proveniente da un organismo comunitario destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi non può essere sottratto al controllo giurisdizionale del giudice comunitario.

49. Occorre peraltro osservare che, in linea di principio, i ricorsi devono essere presentati contro l'autore dell'atto impugnato, vale a dire l'istituzione o l'organismo comunitario da cui proviene la decisione.

50. In tale contesto, occorre sottolineare che l'AER è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica e costituito con un regolamento con l'obiettivo di dare attuazione all'assistenza comunitaria a favore, segnatamente, della Serbia e del Montenegro (v. gli artt. 1 e 3 del regolamento n. 2667/2000). A tal fine, gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 2667/2000 autorizzano espressamente la Commissione a delegare all'AER l'esecuzione di tale assistenza e, in particolare, la preparazione delle gare d'appalto, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione degli appalti. L'AER è pertanto competente, dopo esserne stata incaricata dalla Commissione, ad attuare, essa stessa, i programmi di assistenza comunitaria.

51. Nel caso di specie, è l'AER che ha adottato la decisione di annullare il bando di gara, in forza delle competenze delegate dalla Commissione conformemente al regolamento n. 2667/2000. La Commissione non ha partecipato al processo di adozione della decisione. Occorre pertanto dichiarare che l'AER è l'autore dell'atto contestato. Di conseguenza, la ricorrente può convenirla a tal titolo dinanzi al Tribunale.

52. Occorre poi rilevare che dall'art. 13, n. 2, e dall'art. 13 bis, n. 3, del regolamento n. 2667/2000 risulta che spetta all'AER difendersi in giudizio nelle controversie relative alla sua responsabilità extracontrattuale e in quelle relative alle decisioni dalla stessa adottate in applicazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.

53. Ciò premesso, non può ritenersi che le altre decisioni adottate dall'AER non debbano

parimenti essere difese in giudizio dalla stessa.

54. È pur vero che, in alcuni casi, il giudice comunitario ha dichiarato che atti adottati in forza di poteri delegati erano imputabili all'istituzione delegante, alla quale incombeva la difesa in giudizio dell'atto in questione. Tuttavia, in tali controversie, le circostanze non erano comparabili a quelle del caso di specie.

55. Quanto all'ordinanza del Tribunale 5 dicembre 2007, causa T-133/03, Schering-Plough/Commissione e EMEA (non pubblicata nella Raccolta), relativa ad un ricorso di annullamento avverso un atto dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), deve rilevarsi che il Tribunale ha ivi sottolineato che il regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), si limita a prevedere una competenza consultiva dell'EMEA, traendone la conclusione che il rifiuto della domanda di modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'EMEA doveva essere ritenuta come proveniente dalla Commissione stessa, e che il ricorso doveva pertanto essere proposto nei confronti di quest'ultima (ordinanza Schering-Plough/Commissione e EMEA, citata, punti 22 e 23). Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che le competenze dell'AER non sono di natura consultiva, atteso che spetta ad essa, su delega della Commissione, preparare le gare d'appalto e valutare le offerte, nonché aggiudicare gli appalti.

56. Quanto alla sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, cause riunite T-369/94 e T-85/95, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. II 357), relativa ad un ricorso di annullamento avverso taluni atti dell'European Film Distribution Office (EFDO), deve rilevarsi che il Tribunale ha sottolineato che, secondo l'art. 7, n. 1, della decisione 90/685/CEE, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU L 380, pag. 37), la Commissione era responsabile dell'attuazione del programma MEDIA. Il Tribunale ha quindi rilevato che il pertinente accordo tra la Commissione e l'EFDO sull'attuazione finanziaria del programma MEDIA subordinava, in pratica, qualsiasi decisione adottata in tale contesto al previo accordo dei rappresentanti della Commissione e che le decisioni adottate dall'EFDO sulle domande di finanziamento presentate nell'ambito del programma MEDIA erano pertanto attribuibili alla Commissione, la quale era conseguentemente responsabile del loro contenuto e poteva essere convenuta in giudizio per difenderle (punti 52 e 53 della sentenza). Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che le decisioni adottate dall'AER per quanto riguarda i pubblici appalti non sono subordinate al previo accordo della Commissione.

57. Risulta da tutte le suesposte considerazioni che il Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso e che giustamente la ricorrente lo ha proposto nei confronti dell'AER».

13 ottobre 2011, *Deutsche Post e Germania c. Commissione*, causa C-463/10P e 475/10P

La Deutsche Post AG (in prosieguo: la «Deutsche Post») e la Repubblica federale di Germania chiedono l'annullamento, rispettivamente, delle ordinanze del Tribunale dell'Unione europea 14 luglio 2010, causa T-570/08, Deutsche Post/Commissione, e causa T-571/08, Germania/Commissione, con le quali il Tribunale ha dichiarato irricevibili i ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2008 recante l'ingiunzione alla Repubblica federale di Germania di fornire informazioni nel procedimento relativo all'aiuto di Stato a favore della Deutsche Post. Il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che tale atto controverso non costituisse un atto impugnabile ai sensi dell'art. 263 TFUE. La Corte di giustizia, in particolare, ha osservato:

«50. A tale riguardo occorre ricordare che, senza dubbio, provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale non costituiscono, in linea di principio, atti che possono essere oggetto

di un ricorso di annullamento (v. sentenze IBM/Commissione, cit., punto 10; Athinaïki Techniki/Commissione, cit., punto 42, e 26 gennaio 2010, causa C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, Racc. pag. I-669, punto 52). Tuttavia, gli atti intermedi in questione sono innanzitutto atti che esprimono un punto di vista provvisorio dell'istituzione (v., in tal senso, sentenze IBM/Commissione, cit., punto 20; 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e. a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719, punti 8-10; 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punto 34, nonché 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-4723, punto 35).

51. Un ricorso di annullamento diretto contro atti che esprimono un punto di vista provvisorio della Commissione potrebbe infatti costringere il giudice dell'Unione a valutare questioni sulle quali l'istituzione interessata non ha ancora avuto modo di pronunciarsi e anticipare, di conseguenza, l'esame del merito, confondendo in tal modo le varie fasi dei due procedimenti, amministrativo e giudiziario. Ammettere un siffatto ricorso sarebbe pertanto incompatibile con i sistemi di ripartizione delle competenze tra la Commissione ed il giudice dell'Unione e dei mezzi di ricorso, contemplati dal Trattato, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione (v. sentenza IBM/Commissione, cit., punto 20).

52. Tuttavia, nel caso di specie, un ricorso di annullamento diretto contro l'atto controverso, con il quale la Commissione chiede alle autorità tedesche informazioni concernenti i ricavi e i costi della Deutsche Post per il periodo compreso tra il 1989 e il 2007, non comporta un rischio di confusione tra le varie fasi dei procedimenti amministrativo e giudiziario (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 20). Un siffatto ricorso di annullamento non dovrebbe infatti indurre il giudice dell'Unione a pronunciarsi relativamente all'esistenza o meno di un aiuto di Stato o alla sua eventuale compatibilità con il mercato interno.

53. Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, parimenti, un atto intermedio non è impugnabile se si stabilisce che i suoi vizi potranno essere fatti valere nel ricorso diretto contro la decisione finale, di cui esso costituisce un atto di elaborazione. In simili circostanze, il ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento assicurerà una tutela giurisdizionale sufficiente (v. sentenze IBM/Commissione, cit., punto 12; 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 19, nonché 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, cit., punto 63).

54. Tuttavia, se non ricorre quest'ultima condizione, si riterrà che l'atto intermedio – indipendentemente dal fatto che esso esprima un punto di vista provvisorio dell'istituzione interessata – produca effetti giuridici autonomi e debba pertanto poter essere oggetto di un ricorso di annullamento (v. sentenze AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, cit., punto 20; 28 novembre 1991, causa C-170/89, BEUC/Commissione, Racc. pag. I-5709, punti 9-11; 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-2681, punto 28; 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, cit., punti 57-68, nonché Athinaïki Techniki/Commissione, cit., punto 54).

55. Nel caso di specie, occorre dichiarare che un'ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 produce effetti giuridici autonomi.

56. Un ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento relativo al presunto aiuto di Stato in favore della Deutsche Post non è infatti tale da assicurare alle ricorrenti una tutela giurisdizionale sufficiente.

57. A tale riguardo occorre rilevare, da un lato, che se, come sostenuto dalle ricorrenti nei casi di specie, l'ingiunzione è sproporzionata in quanto le informazioni richieste non sarebbero pertinenti alla valutazione del provvedimento statale in rapporto agli artt. 107 TFUE e 108 TFUE, i vizi dell'atto intermedio non potrebbero intaccare la legittimità della decisione finale della Commissione, poiché tale decisione non sarà fondata sulle informazioni ottenute in risposta all'ingiunzione di cui trattasi.

58. Dall'altro lato, qualora la Commissione, ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, ingiunga ad uno Stato membro di fornire le informazioni richieste, essa adotta una

«decisione» ai sensi dell'art. 288 TFUE. Ne risulta che il rifiuto da parte dello Stato membro interessato di ottemperare ad una siffatta ingiunzione costituisce un inadempimento di un obbligo ad esso incombente in forza dei Trattati ai sensi dell'art. 258 TFUE.

59. Orbene, nell'ambito di un ricorso per inadempimento, uno Stato membro destinatario di una decisione, quale un'ingiunzione di fornire informazioni, non può giustificare in modo valido la mancata esecuzione di questa sulla base della sua presunta illegittimità. È infatti nell'ambito di un distinto procedimento, vale a dire quello del ricorso di annullamento previsto dall'art. 263 TFUE, che va effettuata ogni contestazione della legittimità di una siffatta ingiunzione (v., in tal senso, sentenze 22 marzo 2001, causa C-261/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2537, punto 18, e 14 febbraio 2008, causa C-419/06, Commissione/Grecia, punto 52).

60. Gli effetti dell'eventuale illegittimità dell'atto intermedio non possono quindi essere vanificati da un ricorso diretto contro la decisione finale. L'inadempimento degli obblighi risultanti dall'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 in capo ad uno Stato membro, che non dia seguito ad un'ingiunzione di fornire informazioni, potrà infatti essere dichiarato indipendentemente dall'esito di un eventuale ricorso di annullamento diretto contro la decisione finale.

61. Va infine respinto l'argomento della Commissione secondo cui la possibilità di proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione adottata ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 porterebbe ad una situazione in cui uno Stato membro che rifiuti di rispondere ad una richiesta di informazioni relativa ad un aiuto, notificato o meno, godrebbe di una tutela giurisdizionale più estesa qualora si tratti di un aiuto non notificato.

62. Occorre ricordare a tale proposito che l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 659/1999 dispone che, se lo Stato membro interessato, dopo aver ricevuto un sollecito, non fornisce le informazioni richieste tramite una richiesta di informazioni della Commissione relativa ad un aiuto notificato, o fornisce informazioni incomplete, la notifica è considerata ritirata. Alla luce di ciò, il ritiro della notifica fa sì che tale aiuto debba essere considerato come un aiuto non notificato, di modo che il rifiuto da parte dello Stato membro interessato di fornire le informazioni richieste porterà, tanto nel caso di un aiuto inizialmente notificato che nel caso di un aiuto che non sia mai stato oggetto di una notifica, all'adozione di un atto impugnabile, vale a dire una «decisione» ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999.

63. Ne risulta che il Tribunale, dichiarando che l'atto controverso non poteva essere oggetto di un ricorso di annullamento, ha commesso errori di diritto. Ciò considerato, occorre accogliere i primi quattro motivi, senza che vi sia necessità di esaminare il quinto».

24 ottobre 2013, *Deutsche Post c. Commissione*, causa C-77/12P

Deutsche Post AG (ci-après «DP») demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 8 décembre 2011, Deutsche Post AG/Commission (T-421/07, Rec. p. II-8105, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission des communautés européennes du 12 septembre 2007, intitulée «Aide d'État C 36/07 (ex NN 25/07) – Aide d'État en faveur de Deutsche Post AG – Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, [CE]».

«51. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque, comme en l'espèce, le recours en annulation est introduit par une personne physique ou morale contre un acte, adopté par une institution, celui-ci n'est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, Rec. p. I-9639, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée).

52. S'agissant, en particulier, des effets juridiques obligatoires d'une décision d'ouvrir la

procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE à l'égard d'une mesure en cours d'exécution et qualifiée d'aide nouvelle, une telle décision modifie nécessairement la situation juridique de la mesure considérée, ainsi que celle des entreprises qui en sont bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la poursuite de sa mise en œuvre. Après l'adoption d'une telle décision, il existe à tout le moins un doute important sur la légalité de cette mesure qui doit conduire l'État membre à en suspendre le versement, dès lors que l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE exclut une décision immédiate concluant à la compatibilité avec le marché commun qui permettrait de poursuivre régulièrement l'exécution de ladite mesure. Une telle décision pourrait être invoquée devant un juge national appelé à tirer toutes les conséquences découlant de la violation de l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. Enfin, elle est susceptible de conduire les entreprises bénéficiaires de la mesure à refuser en tout état de cause de nouveaux versements ou à provisionner les sommes nécessaires à d'éventuels remboursements ultérieurs. Les milieux d'affaires tiendront également compte, dans leurs relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers (voir arrêt du 9 octobre 2001, Italie/Commission, C-400/99, Rec. p. I-7303, point 59).

53. Il importe d'ajouter que, ainsi que la Cour l'a rappelé aux points 62 et 63 de l'arrêt Italie/Commission, précité, une telle décision d'ouverture à l'égard d'une mesure que la Commission qualifie d'aide nouvelle ne constitue pas une simple mesure préparatoire en ce qu'elle emporte des effets juridiques autonomes, en particulier en ce qui concerne la suspension de la mesure examinée.

54. En l'espèce, il convient de constater que, ainsi que l'a relevé le Tribunal au point 53 de l'arrêt attaqué, la Commission a qualifié, dans la décision litigieuse, d'aides nouvelles les transferts opérés par la DB-Telekom et les garanties publiques. Par ailleurs, s'agissant du financement public des pensions, cette institution a fait part de ses doutes sur la question de savoir dans quelle mesure ce financement avait accordé un avantage économique à DP. La Commission a également rappelé, au considérant 106 de la décision litigieuse, l'obligation résultant de cette décision pour la République fédérale d'Allemagne de suspendre les mesures mises en cause par ladite décision.

55. Il s'ensuit que la décision d'ouverture de 2007 constitue un acte qui est de nature à affecter les intérêts de DP, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci et réunit, dès lors, tous les éléments d'un acte attaquable au sens de l'article 230 CE.

56. Contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, aux points 55 à 75 de l'arrêt attaqué, ce constat n'est pas remis en cause par l'existence de la décision d'ouverture de 1999, par laquelle la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE à l'égard d'une série de mesures en cours d'exécution.

57. En effet, force est de constater que, en tout état de cause, la Commission a, par sa décision négative de 2002, clôturé la procédure formelle d'examen ouverte en 1999.

58. À cet égard, il convient de relever que la Commission a traité, dans sa décision négative de 2002, de l'ensemble des mesures mises en cause par la décision d'ouverture de 1999, comme le fait valoir à bon droit DP.

59. En particulier, ainsi que l'a relevé le Tribunal au point 10 de l'arrêt attaqué, la Commission a exposé, aux considérants 12 à 20 de la décision négative de 2002, les observations de la République fédérale d'Allemagne sur les cinq mesures d'aides présumées visées par la décision d'ouverture de 1999.

60. Il y a, en outre, lieu de souligner que, au considérant 65 de la décision négative de 2002, la Commission a explicitement mis hors cause l'une des mesures d'aides présumées, en constatant que l'achat à l'État de Postbank AG par DP n'avait pas entraîné l'octroi d'aides d'État.

61. Aux considérants 92 à 95 de la décision négative de 2002, la Commission a ensuite relevé, premièrement, que les ressources utilisées pour le financement public des pensions tombaient sous le contrôle de la République fédérale d'Allemagne, deuxièmement, s'agissant des garanties publiques, que la République fédérale d'Allemagne contrôlait directement les titres de dette de DP et, troisièmement, s'agissant de l'aide financière de la République fédérale d'Allemagne en faveur de DP, que les transferts opérés par la DB-Telekom étaient à imputer à cet État membre.

62. Enfin, aux considérants 96 à 99 de la décision négative de 2002, la Commission a constaté une distorsion de concurrence sur le marché des services de colis de porte à porte et, au considérant 100, une affectation des échanges entre les États membres, sans que ces observations soient focalisées sur l'une des mesures d'aides présumées. Dans le cadre de son analyse de la compatibilité des aides d'État avec le marché commun, aux considérants 101 à 106, la Commission s'est, en outre, référée, de façon générale, aux «aides qui sont attribuées en l'espèce à [DP]».

63. À la lumière de ce qui précède, il convient de constater que, en déclarant, à l'article 1er du dispositif de la décision négative 2002, l'incompatibilité avec le marché commun de l'aide publique d'un montant de 572 millions d'euros accordée à DP et en imposant à la République fédérale d'Allemagne, à l'article 2 de ce dispositif, la restitution de cette aide, la Commission a complètement clôturé la procédure ouverte par la décision d'ouverture de 1999.

64. Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 75 de l'arrêt attaqué, que la procédure formelle d'examen ouverte en 1999 à l'égard des mesures litigieuses n'avait pas été clôturée par la décision négative de 2002 au-delà des 572 millions d'euros visés dans le dispositif de cette dernière.

65. Par ailleurs, s'il est vrai que la décision négative de 2002 a été annulée par l'arrêt Deutsche Post/Commission, précité, ce qui a eu pour effet d'exclure rétroactivement cette décision de l'ordre juridique, il n'en demeure pas moins que DP a introduit le recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2007. Or, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que, dans le cadre d'un recours en annulation en vertu de l'article 230 CE, la recevabilité du recours doit être appréciée en se référant à la situation au moment où la requête est déposée (voir arrêts du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8, et du 18 avril 2002, Espagne/Conseil, C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01, Rec. p. I-3439, point 23).

66. Par conséquent, dès lors que le recours en annulation dans la présente affaire a été introduit avant le prononcé de l'arrêt Deutsche Post/Commission, précité, la recevabilité dudit recours devait être appréciée en se référant au moment de son introduction où, faisant encore partie de l'ordre juridique communautaire, la décision négative de 2002 était encore en vigueur.

67. Il s'ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse ne constitue pas un acte attaquable au sens de l'article 230 CE. Dans ces conditions, il convient d'annuler l'arrêt attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par DP à l'appui de son pourvoi».

16 ottobre 2014, *Alro Sa c. Commissione*, causa T-517/12

La Società Alro SA, un produttore rumeno di alluminio, concludeva, in data 8 settembre 2005, con l'impresa pubblica Hidroelectrica SA, un contratto a lungo termine di fornitura continuativa di energia elettrica per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2005 e il 31 gennaio 2013. A decorrere dal 1 gennaio 2006, la società Alro SA, sulla base di tale contratto, aveva acquistato energia elettrica per tutto il gruppo di cui essa fa parte in Romania. Il contratto a lungo termine di fornitura continuativa di energia elettrica era stato oggetto, prima del 10 agosto 2012, di 17 modifiche (in prosieguo: la «presunta misura di aiuto»), delle quali la quarta, firmata il 6 giugno 2006, aveva previsto una nuova formula di calcolo del prezzo di acquisto dell'energia elettrica, che è stata applicata dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 (in prosieguo: il «contratto del 2005 modificato»). La diciassettesima modifica era stata firmata l'11 marzo 2010 e aveva previsto una nuova formula di calcolo, applicabile a partire dal 1 gennaio 2010 (in prosieguo: il «contratto del 2010»). Tuttavia, il contratto del 2010 era stato risolto e sostituito, a seguito della dichiarazione di insolvenza del fornitore, dalla diciottesima modifica, firmata il 10 agosto 2012, la quale contiene nuove condizioni contrattuali. Alla luce delle informazioni pubblicate nella stampa rumena, la Commissione europea,

nel gennaio del 2011, aveva avviato d'ufficio un'inchiesta sui contratti a lungo termine in materia di fornitura di energia elettrica negoziati direttamente tra il fornitore e la ricorrente e con la decisione C(2012) 2517 final, del 25 aprile 2012, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto concerne il nuovo aiuto versato alla ricorrente e agli altri membri del gruppo di cui essa faceva parte in Romania, da un lato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009 e, dall'altro, a partire dal 1 gennaio 2010, nell'ambito della presunta misura di aiuto. La società Alro SA, in data 23 novembre 2012, proponeva ricorso davanti al Tribunale di primo grado, chiedendo l'annullamento di detta decisione. In particolare il Tribunale ha osservato che:

«35. In proposito, occorre considerare che una decisione di avviare il procedimento di indagine formale comporta effetti giuridici autonomi, qualora essa, alla luce delle sue conclusioni, produca un effetto immediato, certo e sufficientemente vincolante sullo Stato membro che ne è destinatario e sul beneficiario o i beneficiari della misura di aiuto di cui trattasi. Si tratta, pertanto, di una decisione che, solo per il suo effetto e senza che siano necessarie altre misure adottate dalla Commissione o da un'altra autorità, obbliga lo Stato membro destinatario ad adottare una o più misure al fine di conformarvisi.

36. Così avviene qualora la Commissione decida di avviare il procedimento di indagine formale in ordine a una misura di aiuto cui è stata data esecuzione senza essere stata notificata e ancora in fase di esecuzione alla data di adozione della decisione. In tal caso, la portata della misura di cui trattasi è necessariamente modificata, in considerazione della conclusione provvisoria della Commissione sulla sua natura di aiuto di Stato illegittimo, poiché tale misura è stata attuata senza essere stata notificata. Alla luce di tale valutazione, che fa sorgere un notevole dubbio sulla legittimità della misura in esame, lo Stato membro destinatario della decisione deve sospendere l'applicazione di detta misura (v., in tal senso, sentenze Italia/Commissione, punto 27 supra, punto 59; Diputación Foral de Álava e a./Commissione, punto 27 supra, punto 34, e Alcoa Trasformazioni/Commissione, punto 27 supra, punto 36). Si tratta di un effetto immediato, certo e sufficientemente vincolante della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, in quanto lo Stato membro è tenuto a sospendere l'applicazione della misura in esame per effetto della sola decisione e al fine di trarre le conseguenze dalle sue conclusioni provvisorie sull'illegittimità di detta misura.

37. Inoltre, il giudice dell'Unione considera che, qualora la Commissione abbia avviato il procedimento di indagine formale in ordine a una misura in fase di esecuzione, i giudici nazionali sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'obbligo di sospendere l'esecuzione di detta misura (sentenza della Corte del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, punto 42).

38. A tal fine, i giudici nazionali possono decidere di sospendere l'esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate. Essi possono anche decidere di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall'altro, l'effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale (sentenza Deutsche Lufthansa, punto 37 supra, punto 43).

39. A differenza di una decisione di avviare il procedimento di indagine formale in ordine a una misura in fase di esecuzione, una siffatta decisione riguardante una misura che non è più in fase di esecuzione non comporta effetti giuridici autonomi, giacché la sua portata non è immediata, certa e sufficientemente vincolante nei confronti dello Stato membro destinatario e del beneficiario o dei beneficiari della misura in esame.

40. Pertanto, lo Stato membro non è obbligato a procedere al recupero degli aiuti versati al beneficiario in ragione dell'adozione di una siffatta decisione. In proposito, va constatato che lo stesso regolamento n. 659/1999 impone condizioni molto rigorose alla Commissione qualora essa intenda ingiungere allo Stato membro interessato il recupero provvisorio dell'aiuto. L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 richiede che non sussistano dubbi circa il carattere di aiuto

della misura in questione, che occorra affrontare una situazione di emergenza e che esista un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente. Siffatte condizioni, indubbiamente fissate per l'adozione di una decisione distinta e di una portata differente dalla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, costituiscono prove dell'inesistenza, per lo Stato membro destinatario, di un obbligo generale di recupero degli aiuti illegittimamente versati, derivante solamente da quest'ultima decisione. Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 prevede espressamente che, dopo l'adozione di una decisione finale che dichiari l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, la Commissione non imponga il recupero di quest'ultimo qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.

41. Per di più, si è statuito, da un lato, che il giudice nazionale non era tenuto a ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, qualora la Commissione avesse adottato una decisione finale che dichiarava la compatibilità di detto aiuto con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE, bensì che esso era tenuto a ordinare al beneficiario dell'aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d'illegalità (sentenza della Corte del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, Racc. pag. I-469, punto 55). Dall'altro, in una controversia dinanzi a un giudice nazionale avente ad oggetto il recupero di un aiuto, l'obbligo, per il giudice nazionale, di adottare misure di salvaguardia sussiste solo se le condizioni che giustificano tali misure siano soddisfatte, vale a dire se sia certa la qualifica di aiuto di Stato, se l'aiuto stia per essere eseguito o sia stato versato e se non siano accertate circostanze eccezionali che rendono inopportuno un recupero, altrimenti il giudice nazionale deve rigettare la domanda (sentenza della Corte dell'11 marzo 2010, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, C-1/09, Racc. pag. I-2099, punto 36).

42. Alla luce di quanto precede, non si può ritenere che una decisione di avviare il procedimento di indagine formale in ordine a una misura che non è più in fase di esecuzione produca un effetto immediato, certo e sufficientemente vincolante sullo Stato membro per obbligarlo a recuperare l'aiuto illegittimamente versato.

43. Riguardo alla certezza degli effetti giuridici autonomi prodotti dalla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, occorre constatare che, contrariamente all'obbligo di sospendere la misura in esame, derivante da una siffatta decisione adottata in relazione a una misura in fase di esecuzione, il recupero di un aiuto illegittimo può aver luogo, in generale, soltanto in una controversia dinanzi al giudice nazionale, il cui esito è per sua natura incerto, in considerazione dei diversi parametri che tale giudice deve prendere in considerazione per condannare il beneficiario di un aiuto illegittimo alla sua restituzione (v. supra punto 41).

44. Di conseguenza, risulta da tutte queste considerazioni che una decisione di avviare il procedimento di indagine formale in ordine a una misura che non è più in fase di esecuzione, come nel caso di specie il contratto del 2005 modificato, non comporta effetti giuridici autonomi e, pertanto, non produce effetti giuridici vincolanti. Non si tratta quindi di un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

45. In terzo luogo va constatato che la conclusione cui il Tribunale giunge nel precedente punto 44 non può valere per il contratto del 2010, il quale era in fase di esecuzione alla data della decisione impugnata. Tuttavia, è pacifico che il contratto del 2010 è stato risolto e sostituito dalla diciottesima modifica, firmata il 10 agosto 2012, che è entrata in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 2012. Orbene, dato che il presente ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2012, è giocoforza constatare che la presunta misura di aiuto non era più in fase di esecuzione alla data di proposizione di detto ricorso.

46. In proposito, risulta dalla giurisprudenza che la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata riferendosi alla situazione del momento in cui è depositato l'atto introduttivo (sentenze della Corte del 27 novembre 1984, Bensider e a./Commissione, 50/84, Racc. pag. 3991, punto 8, e del 18 aprile 2002, Spagna/Consiglio, C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01, Racc. pag. I-3439, punto 23).

47. Pertanto, nella parte riguardante il contratto del 2010, la decisione impugnata non comporta più effetti giuridici autonomi e, pertanto, non produce più effetti giuridici vincolanti. Sotto tale profilo, la decisione impugnata non costituisce più un atto impugnabile alla data di proposizione del ricorso.

48. In quarto luogo va constatato che i diversi argomenti presentati dalla ricorrente non consentono di rimettere in discussione le conclusioni dei precedenti punti 44 e 47.

49. Sotto un primo profilo, la ricorrente richiama l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 per sostenere che la decisione impugnata può di per sé formare oggetto di ricorso, in quanto si tratta, per di più, di una decisione formale che, in forza del testo dell'articolo 263 TFUE, costituisce un atto impugnabile, come confermerebbe la giurisprudenza della Corte.

50. Sebbene il regolamento n. 659/1999 utilizzi il termine «decisione» per denominare diverse misure tra quelle che la Commissione può adottare durante il procedimento di indagine degli aiuti di Stato, risulta dalla giurisprudenza che, per stabilire se un atto costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE, in particolare per distinguere una misura preparatoria da una decisione finale, occorre tener conto della sostanza della misura di cui si chiede l'annullamento, mentre la forma in cui essa è stata adottata resta, in linea di massima, irrilevante al riguardo (v., in tal senso, sentenze AETR, punto 22 supra, punto 42; IBM/Commissione, punto 23 supra, punto 9; del Tribunale del 24 marzo 1994, Air France/Commissione, T-3/93, Racc. pag. II-121, punti 43 e 57, e del 17 aprile 2008, Cestas/Commissione, T-260/04, Racc. pag. II-701, punto 68)».

9 dicembre 2014, *Peter Schönberger c. Parlamento*, causa C-261/13

Il sig. Schönberger chiedeva l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea, Schönberger/Parlamento (T-186/11, EU:T:2013:111) con la quale il Tribunale aveva respinto, in quanto irricevibile, il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione del 25 gennaio 2011, con cui la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo aveva posto fine all'esame della petizione da lui presentata. In particolare la Corte ha osservato:

«13. A tal proposito, occorre ricordare che dall'articolo 263, primo comma, TFUE, risulta che la Corte controlla la legittimità degli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Costituiscono atti che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v., in particolare, sentenza IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264).

14. Il diritto di petizione è menzionato agli articoli 20, paragrafo 2, lettera d), TFUE, 24, secondo comma, TFUE e 227 TFUE nonché all'articolo 44 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dall'insieme di tali disposizioni risulta che tale diritto rientra fra i diritti fondamentali e si esercita alle condizioni previste dall'articolo 227 TFUE.

15. In forza di quest'ultima disposizione, il diritto di petizione è riconosciuto non solo ai cittadini dell'Unione, bensì, più in generale, a ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro. Esso può essere esercitato individualmente o collettivamente. La petizione deve vertere su un «campo di attività dell'Unione» e concernere «direttamente» il soggetto o i soggetti che la presentano.

16. Per quanto riguarda il problema se l'una o l'altra delle decisioni adottate, a seguito di una petizione, dalla commissione per le petizioni o dal Parlamento stesso possa formare oggetto di un ricorso di annullamento, va rilevato, in primo luogo, che nessuna delle disposizioni del Trattato FUE menzionate al punto 14 della presente sentenza prevede, in materia di petizioni, un potere decisionale del Parlamento.

17. Il diritto di petizione rappresenta uno strumento di partecipazione dei cittadini alla vita

democratica dell'Unione. Si tratta di uno dei canali di dialogo diretto tra i cittadini dell'Unione ed i loro rappresentanti.

18. La natura dei rapporti tra il Parlamento e coloro che gli si rivolgono mediante petizioni è confermata dalle regole previste dal Parlamento per l'esame delle petizioni agli articoli da 215 a 217 del regolamento interno del Parlamento, nella sua versione attualmente in vigore (regolamento del Parlamento europeo, ottava legislatura – luglio 2014, non ancora pubblicata nella GU). Malgrado talune precisazioni da esse apportate, esse sono sostanzialmente identiche alle corrispondenti regole vigenti all'epoca dei fatti all'origine della controversia (Regolamento del Parlamento europeo – sedicesima edizione, luglio 2004, GU 2005, L 44, pag. 1).

19. Il Parlamento ha così stabilito, all'articolo 215 di tale regolamento, diverse regole supplementari relative ai requisiti formali ed alla lingua di presentazione delle petizioni, nonché all'esigenza di un rappresentante designato dai firmatari della petizione nel caso di una petizione collettiva. Le petizioni che soddisfano i requisiti formali sono iscritte in un «ruolo generale» mentre le altre sono archiviate e il firmatario della petizione viene informato dei motivi di tale archiviazione. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono rinviate dal presidente del Parlamento alla commissione per le petizioni, che ne stabilisce «la ricevibilità o meno in base all'articolo 227 [TFUE]»; tale «ricevibilità» è acquisita se almeno un quarto dei membri della commissione per le petizioni vota in tal senso. Le petizioni considerate non ricevibili formano oggetto di una decisione motivata notificata al firmatario della petizione, al quale possono essere raccomandati «mezzi di ricorso alternativi».

20. Infine, deve essere rilevata la possibilità di cui si è dotato il Parlamento al paragrafo 13 del suddetto articolo 215 di prendere visione delle petizioni presentate da soggetti che non sono cittadini dell'Unione o che non vi abbiano la propria residenza o sede sociale, che la commissione per le petizioni «ritiene opportuno trattare».

21. L'articolo 216 del regolamento interno del Parlamento, nella sua versione attualmente in vigore, disciplina il seguito da dare alle petizioni esaminate dalla commissione per le petizioni «nel corso della sua normale attività», eventualmente in presenza del firmatario della petizione, al quale il diritto di parola è concesso a discrezione del presidente di tale commissione. [...]

22. Di conseguenza, una decisione con la quale il Parlamento, investito di una petizione, considera che quest'ultima non soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 227 TFUE deve poter formare oggetto di un sindacato giurisdizionale, atteso che essa è idonea ad incidere sul diritto di petizione dell'interessato. Lo stesso vale per la decisione con la quale il Parlamento, disconoscendo la sostanza stessa del diritto di petizione, rifiutasse o si astenesse dal prendere visione di una petizione indirizzatagli e, pertanto, dal verificare se essa soddisfi i requisiti stabiliti all'articolo 227 TFUE.

23. Una decisione negativa del Parlamento per quanto riguarda il problema se siano soddisfatti i requisiti previsti all'articolo 227 TFUE deve essere motivata in modo da consentire al firmatario della petizione di sapere quale dei suddetti requisiti non sia soddisfatto nel suo caso. A tal proposito, contrariamente alla valutazione operata dal Tribunale al punto 28 della sua sentenza Tegebauer/Parlamento (T-308/07, EU:T:2011:466), è conforme a tale esigenza una motivazione sommaria come quella riportata nella decisione del Parlamento in questione nella causa che ha condotto a tale sentenza.

24. Al contrario, risulta dalle disposizioni del Trattato FUE, come dalle norme adottate dal Parlamento per l'organizzazione del diritto di petizione, che, nel caso di una petizione che esso ha ritenuto, come nella fattispecie, conforme ai requisiti previsti all'articolo 227 TFUE, il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale, di natura politica, quanto al seguito da dare a tale petizione. Ne consegue che una decisione adottata a tal riguardo esula dal sindacato giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che, con una decisione siffatta, il Parlamento adotti esso stesso i provvedimenti indicati o che ritenga di non essere in grado di farlo e trasmetta la petizione all'istituzione o al servizio competente affinché questi adottino tali provvedimenti.

25. Nel caso di specie, risulta dallo stesso tenore letterale della sentenza impugnata che il Parlamento, lungi dal disconoscere il diritto del ricorrente di indirizzargli una petizione, ha esaminato la petizione ricevuta, si è pronunciato sulla sua ricevibilità ed ha deciso di trasmetterla per un ulteriore esame al direttore generale responsabile per il personale del Parlamento, dandole così il seguito da esso ritenuto opportuno».

13 gennaio 2015, (ordinanza), *Istituto di vigilanza dell'urbe Spa c. Commissione*, causa T-579/13

L'Istituto di vigilanza dell'urbe Spa proponeva ricorso, davanti al Tribunale di primo grado, avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito di un bando di gara pubblicato nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2013/S 101-172120) e che attribuisce il lotto n. 1 relativo a servizi di guardia e accoglienza ad un altro offerente, nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, tra cui il contratto sottoscritto con l'offerente selezionato, e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell'aggiudicazione dell'appalto all'offerente selezionato. La Corte ha osservato che:

«30. [...], in quanto il ricorrente conclude per l'annullamento del contratto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti impugnabili ai sensi dell'articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (sentenze del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, Racc., EU:C:1971:32, punto 42; del 13 luglio 2004, Commissione/Consiglio, C-27/04, Racc., EU:C:2004:436, punto 44, e del 1ª ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C-370/07, Racc., EU:C:2009:590, punto 42).

31. Emerge parimenti dalla giurisprudenza che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è previsto solo se gli effetti giuridici vincolanti dell'atto impugnato sono idonei a incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in modo significativo la situazione giuridica (sentenze dell'11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc., EU:C:1981:264, punto 9, e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P e C-475/10 P, Racc., EU:C:2011:656, punto 37), fermo restando che, qualora, come nella fattispecie, un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto di cui esso non è destinatario, questo requisito si sovrappone alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma, TFUE, per quanto riguarda la legittimazione ad agire di detta parte (v., in tal senso, sentenza Deutsche Post e Germania/Commissione, cit., EU:C:2011:656, punto 38).

32. Orbene, nella fattispecie occorre constatare che l'atto di cui trattasi produce ed esaurisce tutti i suoi effetti nell'ambito del rapporto contrattuale che vincola le parti del contratto, rispetto al quale il ricorrente è un terzo (v., in tal senso, sentenza Cosepuri/EFSA, punto 28 supra, EU:T:2013:38, punto 26). Anche qualora l'offerente selezionato rifiutasse indebitamente, come sostiene il ricorrente, di riassumere il personale di quest'ultimo, resta comunque il fatto che non è stato dedotto alcun elemento che consenta di ritenere che l'atto di cui trattasi produca effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in modo significativo la situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza Cosepuri/EFSA, punto 28 supra, EU:T:2013:38, punto 26; v. anche, in tal senso e per analogia, ordinanza del 29 giugno 2010, Mauerhofer/Commissione, T-515/08, EU:T:2010:260, punti 70 e 71)».

13 aprile 2016, *MV. c. Commissione*, T-46/16 AJ

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2016, la parte ricorrente, MV, chiede l'ammissione al gratuito patrocinio, a norma del disposto dell'articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, allo scopo di presentare un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione europea del 9 dicembre 2015, con la quale quest'ultima ha registrato la proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Mum, Dad & Kids - European Citizens' Initiative to protect Marriage and Family». Il Tribunale ha osservato che:

5. In proposito, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenze dell'11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9 e del 9 dicembre 2014, Schönberger/Parlamento, C-261/13 P, Racc., EU:C:2014:2423, punto 13).

6. Alcune decisioni di carattere procedurale possono produrre effetti giuridici vincolanti e definitivi ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Si tratta, da una parte, di decisioni che, pur costituendo fasi di una procedura amministrativa in corso, non si limitano a creare le condizioni per l'ulteriore svolgimento di quest'ultima, ma producono effetti che vanno al di là dell'ambito procedurale e modificano i diritti e gli obblighi degli interessati sul piano sostanziale. D'altra parte, alcune decisioni di carattere procedurale sono impugnabili in quanto arrecano pregiudizio a diritti procedurali (sentenza del 15 gennaio 2003, Philip Morris International/Commissione, T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01, Racc., EU:T:2003:6, punti 96, 97 e 99).

7. Ad esempio, il Tribunale ha giudicato ricevibile il ricorso di annullamento presentato avverso la decisione della Commissione che, basandosi sull'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65, pag. 1), rifiutava la registrazione di un'iniziativa dei cittadini (v., in questo senso, sentenza del 30 settembre 2015, Anagnostakis/Commissione, T-450/12, EU:T:2015:739, punto 25).

8. Analogamente, la Corte di giustizia ha statuito che la decisione con la quale il Parlamento europeo, investito di una petizione, considera che quest'ultima non soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 227 TFUE, deve poter formare oggetto di un controllo giurisdizionale, atteso che essa è idonea ad incidere sul diritto di petizione dell'interessato. Lo stesso vale per la decisione con la quale il Parlamento, disconoscendo la sostanza stessa del diritto di petizione, rifiutasse o si astenesse dal prendere visione di una petizione indirizzatagli e, pertanto, dal verificare se essa soddisfi i requisiti stabiliti all'articolo 227 TFUE (sentenza del 9 dicembre 2014, Schönberger/Parlamento, C-261/13 P, Racc., EU:C:2014:2423, punto 22).

9. Tuttavia, nel caso di specie, la parte ricorrente intende proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione con la quale quest'ultima ha registrato una proposta di iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 211/2011.

10. Orbene, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 211/2011, una decisione del genere si limita a dichiarare che sono stati rispettati una serie di criteri di carattere formale relativi al comitato di iniziativa e che la proposta di iniziativa non esula manifestamente dalla competenza della Commissione a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, che essa non è stata presentata in modo manifestamente ingiurioso, o che non ha un contenuto futile o vessatorio o manifestamente contrario ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 211/2011, la decisione sfocia nell'iscrizione dell'iniziativa nel registro elettronico della Commissione. Si tratta unicamente di una prima fase, che deve essere completata affinché il comitato d'iniziativa proceda alla raccolta delle dichiarazioni di sostegno e, a condizione che siano state rispettate tutte le procedure e le condizioni rilevanti previste nel regolamento n. 211/2011, esso possa presentare l'iniziativa dei cittadini alla Commissione, di modo che quest'ultima la esamini ed esponga le conclusioni giuridiche e politiche su tale iniziativa, nonché l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso.

11. Una decisione di questo tipo, di per sé, non modifica i diritti e gli obblighi del ricorrente sul piano sostanziale e non attenta neppure ai suoi diritti procedurali.

12. Di conseguenza, occorre trarre la conclusione che la decisione contro cui il richiedente intende presentare ricorso non costituisce un atto impugnabile e che, pertanto, il ricorso che esso mira a presentare risulta manifestamente irricevibile».

20 aprile 2016, *Fondatsia «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» c. Commissione, causa T-819/14*

La ricorrente, Fondatsia «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» (Fondazione «Centro internazionale per gli studi delle minoranze e le interazioni culturali»), è una fondazione senza fini di lucro di diritto bulgaro, attiva nel campo della ricerca. Il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la decisione n. 1982/2006/CE concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU 2006, L 412, pag. 1). In tale contesto, la Commissione delle Comunità europee e un consorzio di cui faceva parte, in particolare, la ricorrente hanno stipulato la convenzione di sovvenzione n. 217237 relativa al progetto GendeRace (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione»). Il progetto ha avuto inizio il 1 febbraio 2008 e si è concluso il 31 luglio 2010. Nell'ambito di tale progetto, la Commissione ha versato alla ricorrente una somma complessiva pari a EUR 159 570,78 a titolo di contributo finanziario dell'Unione europea.

Il ricorso è fondato sull'articolo 263 TFUE e inteso all'annullamento, da una parte, dell'atto della Commissione contenuto nella lettera del 22 agosto 2014 che annunciava la fine della procedura di verifica contabile e la sospensione del pagamento del risarcimento dei danni nell'ambito di una convenzione di sovvenzione a sostegno di un progetto e, dall'altra, della nota di addebito, allegata a tale lettera ed emessa dalla Commissione al fine di recuperare la somma di EUR 34 070,16 versata alla ricorrente nell'ambito del medesimo progetto. La Corte ha ritenuto che:

32. «[...], secondo una costante giurisprudenza, il ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE è esperibile contro tutti gli atti adottati dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura o dalla loro forma, che siano intesi a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in maniera apprezzabile la sua situazione giuridica (ordinanza del 6 ottobre 2008, Austrian Relief Program/Commissione, T-235/06, non pubblicata, EU:T:2008:411, punto 34, e sentenza del 10 aprile 2013, GRP Security/Corte dei conti, T-87/11, non pubblicata, EU:T:2013:161, punto 29).

33. Il ricorso di annullamento è destinato a garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato FUE e sarebbe pertanto in contrasto con questa finalità interpretare restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell'azione, limitandone l'esercizio alle sole categorie di atti contemplati dall'articolo 288 TFUE (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C-506/13 P, EU:C:2015:562, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

34. Tuttavia, tale competenza interpretativa e applicativa delle disposizioni del Trattato da parte del giudice dell'Unione non si applica laddove la situazione giuridica del ricorrente si iscriva nell'ambito di relazioni contrattuali il cui regime giuridico è disciplinato dalla legge nazionale indicata dalle parti contraenti (sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C-506/13 P, EU:C:2015:562, punto 18; v. altresì, in tal senso, sentenze del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T-428/07 e T-455/07, EU:T:2010:240, punto 52, e del 10 aprile 2013, GRP Security/Corte dei conti, T-87/11, non pubblicata, EU:T:2013:161, punto 29).

35. Il giudice dell'Unione, infatti, se si riconoscesse competente a pronunciarsi sull'annullamento di provvedimenti che si iscrivono in un contesto meramente contrattuale, rischierebbe non soltanto di svuotare di significato l'articolo 272 TFUE, che consente di attribuire la competenza giurisdizionale dell'Unione in forza di una clausola compromissoria, ma altresì, nel caso in cui il contratto non contenesse una siffatta clausola, di estendere la sua competenza giurisdizionale oltre i limiti delineati dall'articolo 274 TFUE, che affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l'Unione è parte (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C-506/13 P, EU:C:2015:562, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

36. Ne consegue che, in presenza di un contratto che vincola il ricorrente a una delle istituzioni, gli organi giurisdizionali dell'Unione possono essere aditi con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori

della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l'esercizio di pubblici poteri conferiti all'istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C-506/13 P, EU:C:2015:562, punto 20).

37. A tale proposito, occorre sottolineare che, un'istituzione, e più precisamente la Commissione, nell'ipotesi in cui scelga la via contrattuale per assegnare contributi finanziari nell'ambito dell'articolo 272 TFUE, è tenuta a rimanere all'interno di tale ambito. Pertanto, essa deve evitare, in particolare, l'utilizzo nelle relazioni con le altre parti contraenti di formulazioni ambigue che i contraenti possano percepire come rientranti nei poteri decisionali unilaterali che vanno oltre le clausole contrattuali (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C-506/13 P, EU:C:2015:562, punto 21)».

20 settembre 2016, *Mallis e Malli c. Commissione e BCE*, cause riunite da C-105/15 P a C-109/15 P, ECLI:EU:C:2016:702

I ricorrenti con le loro impugnazioni chiedevano l'annullamento di talune ordinanze del Tribunale dell'Unione europea (16 ottobre 2014, Mallis e Malli c. Commissione e BCE, T-327/13; 16 ottobre 2014, Tameio Pronoias Prosopikou Kyprou c. Commissione e BCE; 16 ottobre 2014, Chatzithoma c. Commissione e BCE; 16 ottobre 2014, Chatziioannou c. Commissione e BCE; 16 ottobre 2014, Nikolaou c. Commissione e BCE) a mezzo delle quali il giudice di prime cure aveva respinto i ricorsi diretti all'annullamento della dichiarazione dell'Eurogruppo del 25 marzo 2013 concernente la comunicazione del raggiungimento di un accordo con Cipro sugli elementi essenziali di un futuro programma macroeconomico di correzioni, sostenuto da tutti gli Stati membri della zona euro, dalla Commissione, dalla BCE e dal FMI. I ricorrenti chiedevano che tale dichiarazione venisse annullata in quanto, indipendentemente della sua forma e della sua tipologia, costituiva, in sostanza, una decisione delle BCE e della Commissione, facendo altresì valere l'errore di diritto e la violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Tribunale laddove aveva ritenuto che la dichiarazione contestata non presentasse le caratteristiche di un atto di cui poteva essere chiesto l'annullamento ai sensi dell'art. 263 TFUE. Nella specie, in ordine all'argomento vertente sull'errore di diritto del Tribunale, la Corte ha osservato:

«51. In secondo luogo, occorre rammentare che il ricorso di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni dell'Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v., segnatamente, sentenze dell'11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C-506/13 P, EU:C:2015:562, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

52. Nella specie, per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti, vertente su un errore di diritto del Tribunale, secondo cui dal contesto dell'adozione della dichiarazione controversa e del modo di funzionamento dell'Eurogruppo emergerebbe che tale dichiarazione corrisponderebbe ad una decisione comune della Commissione e della BCE, si deve rilevare che dalla dichiarazione dell'Eurogruppo del 27 giugno 2012 risulta che la Commissione e la BCE sono state incaricate dal consiglio dei governatori, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del Trattato MES, di negoziare con le autorità cipriote un programma di correzioni macroeconomiche che doveva concretizzarsi in un protocollo d'intesa.

53. Inoltre, occorre sottolineare che il ruolo della Commissione e della BCE, quale definito dall'articolo 1 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, non può essere più esteso di quello attribuito a tali istituzioni dal Trattato MES. Orbene, come rammentato dal Tribunale al punto 48 delle ordinanze impugnate, emerge, dal punto 161 della sentenza del 27 novembre 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756), che, benché il Trattato MES affidi alla Commissione e alla BCE alcuni compiti connessi alla realizzazione degli obiettivi di tale Trattato, da un lato, le funzioni affidate alla Commissione e alla BCE nell'ambito del Trattato MES non implicano l'esercizio di alcun potere decisionale proprio e, dall'altro, le attività svolte da queste due istituzioni nell'ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES.

54. A tal riguardo, si deve rammentare che i compiti affidati alla Commissione, nell'ambito del Trattato MES, consistono nel valutare le domande di sostegno alla stabilità (articolo 13, paragrafo 1), nel valutare la

loro urgenza (articolo 4, paragrafo 4), nel negoziare un protocollo d'intesa che precisi le condizioni a corredo dell'assistenza finanziaria concessa (articolo 13, paragrafo 3), nel monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria (articolo 13, paragrafo 7) e nel partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore (articoli 5, paragrafo 3, e 6, paragrafo 2) (sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punto 156).

55. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del Trattato MES, la Commissione è altresì incaricata della firma del protocollo di intesa in nome del MES purché rispetti le condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo 13 e sia stato approvato dal consiglio dei governatori del MES.

56. Quanto alla BCE, i compiti che le sono stati assegnati nell'ambito del Trattato MES consistono nel valutare l'urgenza delle domande di sostegno alla stabilità (articolo 4, paragrafo 4), nel partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore (articoli 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 2) e, di concerto con la Commissione, nel valutare le domande di sostegno alla stabilità (articolo 13, paragrafo 1), nel negoziare un protocollo d'intesa (articolo 13, paragrafo 3) e nel monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria (articolo 13, paragrafo 7) (sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punto 157).

57. Alla luce di tali rilievi, la circostanza che la Commissione e la BCE partecipino alle riunioni dell'Eurogruppo non modifica la natura delle dichiarazioni di quest'ultimo e non può indurre a ritenere che la dichiarazione controversa costituisca l'espressione di un potere decisionale di dette due istituzioni dell'Unione.

58. Si deve, peraltro, rilevare che la dichiarazione controversa non contiene nessun elemento che rifletterebbe una decisione della Commissione e della BCE di creare, a carico dello Stato membro interessato, un obbligo giuridico di attuare le misure ivi contenute.

59. Come osservato, in sostanza, dal Tribunale al punto 60 delle ordinanze impugnate, tale dichiarazione, di natura puramente informativa, era volta a informare il pubblico dell'esistenza di un accordo politico tra l'Eurogruppo e le autorità cipriote che rifletteva una volontà comune di proseguire le negoziazioni ai sensi della dichiarazione stessa».

28 febbraio 2017 (ordinanza), *NF c. Consiglio europeo*, causa T-192/16, ECLI:EU:T:2017:128

Il sig. NF, cittadino pakistano, in fuga dal proprio paese per timore di persecuzioni e pregiudizi gravi alla sua persona, era entrato in Grecia in nave dalla Turchia il 19 marzo 2016 e aveva ivi presentato domanda di asilo presso le autorità greche al fine di evitare di essere rispedito in Turchia e il conseguente rischio di essere trattenuto in tale paese o espulso in Pakistan come disposto dalla Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il 22 aprile 2016, il sig. NF depositava ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione chiedendo l'annullamento di un accordo asseritamente concluso dal Consiglio europeo e dalla Repubblica di Turchia il 18 marzo 2016, intitolato "Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016" che il ricorrente riteneva attribuibile al Consiglio europeo, concretizzante un accordo internazionale tra l'Unione e la Repubblica di Turchia. Il Tribunale chiedeva, pertanto, al Consiglio europeo se la riunione del 18 marzo 2016 avesse dato luogo ad un accordo scritto; detta istituzione formulava risposta negativa affermando che alcun accordo o trattato, ai sensi dell'art. 218 TFUE o dell'art. 2, par. 1, lett. a) della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, era stato concluso. Il Consiglio europeo spiegava come la "Dichiarazione UE – Turchia" rappresentasse un documento privo di effetti giuridici vincolanti adottato nell'ambito di una riunione tenutasi tra i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione con il rappresentante della Repubblica di Turchia e non nell'ambito di una sessione del Consiglio europeo e formulava pertanto un'eccezione di incompetenza del Tribunale dell'Unione. Sul punto il Tribunale ha osservato:

«42. In via preliminare, occorre ricordare che il ricorso di annullamento previsto dall'articolo 263 TFUE si esperisce nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, gli organi ed organismi dell'Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, purché sia diretto a produrre effetti giuridici (sentenze del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, EU:C:1971:32, punto 42, e del 4 settembre 2014, Commissione/Consiglio, C-114/12, EU:C:2014:2151, punti 38 e 39; v. altresì sentenza del 28 aprile 2015, Commissione/ConsiglioC-28/12, EU:C:2015:282, punti 14 e 15 e giurisprudenza ivi citata). Al riguardo, il fatto che l'esistenza di un atto diretto a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sia stata

rivelata tramite un comunicato stampa o che abbia assunto la forma di una dichiarazione non osta alla possibilità di constatare l'esistenza di tale atto né, pertanto, alla competenza del giudice dell'Unione di sindacare la legittimità di tale atto in forza dell'articolo 263 TFUE, purché promani da un'istituzione, da un organo o da un organismo dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 1993, Parlamento/Consiglio e Commissione, C-181/91 e C-248/91, EU:C:1993:271, punto 14).

43. Per quanto riguarda il Consiglio europeo, il Trattato di Lisbona lo ha eretto a rango di istituzione dell'Unione. Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza dal giudice dell'Unione (ordinanze del 13 gennaio 1995, Roujansky/Consiglio, C-253/94 P, EU:C:1995:4, punto 11, e del 13 gennaio 1995, Bonnamy/Consiglio, C-264/94 P, EU:C:1995:5, punto 11), gli atti adottati da tale istituzione che, a termini dell'articolo 15 TUE, non esercita funzioni legislative ed è composta dai capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché dal suo presidente e dal presidente della Commissione, non sono più sottratti al controllo di legittimità previsto ai sensi dell'articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punti da 30 a 37).

44. Ciò premesso, emerge dall'articolo 263 TFUE che, in via generale, il giudice dell'Unione non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un'autorità nazionale (sentenze del 3 dicembre 1992, Oleificio Borelli/Commissione, C-97/91, EU:C:1992:491, punto 9, e del 15 dicembre 1999, Kesko/Commissione, T-22/97, EU:T:1999:327, punto 83), né di un atto adottato dai rappresentanti di autorità nazionali di più Stati membri che agiscono nell'ambito di un comitato previsto da un regolamento dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, Liivimaa Lihaveis, C-562/12, EU:C:2014:2229, punto 51). Parimenti, gli atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri riuniti fisicamente nell'ambito di una delle istituzioni dell'Unione e che agiscono non in qualità di membri del Consiglio o di membri del Consiglio europeo, bensì nella loro qualità di capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione, non sono soggetti al sindacato di legittimità esercitato dal giudice dell'Unione (sentenza del 30 giugno 1993, Parlamento/Consiglio e Commissione, C-181/91 e C-248/91, EU:C:1993:271, punto 12).

45. Tuttavia, a questo proposito, il fatto che un atto venga qualificato, da un'istituzione chiamata in causa quale parte convenuta in un ricorso, come «decisione degli Stati membri» dell'Unione non è sufficiente per sottrare tale atto al sindacato di legittimità istituito dall'articolo 263 TFUE, nel caso di specie, degli atti del Consiglio europeo. Infatti, perché ciò accada, è inoltre necessario accertare che l'atto in parola, considerati il suo contenuto e il complesso delle circostanze in cui è stato adottato, in realtà, non costituisca una decisione del Consiglio europeo (sentenza del 30 giugno 1993, Parlamento/Consiglio e Commissione, C-181/91 e C-248/91, EU:C:1993:271, punto 14)».

22 novembre 2017 (ordinanza), *Kaleychev c. Corte europea dei diritti dell'uomo*, causa C-424/17 P, ECLI:EU:C:2017:884

Il sig. Kaleychev, con la sua impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale dell'Unione europea (22 giugno 2017, Kaleychev c. Corte europea dei diritti dell'uomo, causa T-58/17) a mezzo della quale il Tribunale aveva rigettato il suo ricorso, volto all'annullamento di una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, per manifesta incompetenza. Il Tribunale aveva precisato che, ai sensi dell'artt. 256 TFUE e 51 dello statuto della Corte, la sua competenza a conoscere dei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 263 TFUE riguardava unicamente i ricorsi contro i soli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. In particolare, il sig. Kaleychev riteneva che l'ordinanza del Tribunale dell'Unione dovesse essere fatta oggetto di annullamento in quanto espressione di un diniego di giustizia nei suoi confronti nonché in quanto priva di motivazione. La Corte di giustizia, confermando quanto già osservato dal Tribunale, si è così pronunciata:

«12. [...] conformément à l'article 263, premier alinéa, TFUE, le contrôle judiciaire de la Cour peut uniquement porter sur des actes des institutions, des organes ou des organismes de l'Union. La Cour européenne des droits de l'homme ne faisant pas partie de ces institutions, ses décisions ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle par la Cour. C'est, par conséquent, à bon droit que le Tribunal a décidé que le recours de M. Kaleychev devait être rejeté pour absence de compétence, sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie défenderesse en première instance».

13 marzo 2018, *Industrias Quimicas del Vallés SA c. Commissione*, causa C-244/16 P, ECLI:EU:C:2018:177

La società ricorrente, Industrias Quimicas del Vallés, opera nell'ambito della produzione, vendita, distribuzione, rappresentanza e commercializzazione di prodotti fitosanitari, di alimentazione animale e di altri prodotti chimici e, in particolare, importa in Spagna una sostanza chimica attiva, il metalaxil, nonché commercializza in diversi Stati membri prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. Nell'aprile 1995, la società chiedeva alle autorità portoghesi l'iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari. Con la decisione 2003/308/CE, del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, la Commissione ha respinto tale domanda e ha invitato gli Stati membri a revocare le autorizzazioni accordate ai prodotti fitosanitari contenenti metalaxil e a non concederne di nuove. Con sentenza del 28 giugno 2005 il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente e avente ad oggetto la decisione 2003/308/CEE. Con sentenza del 18 luglio 2007, la Corte ha accolto l'impugnazione della sentenza e ha, altresì, annullato la decisione 2003/308/CEE. Il 23 aprile 2010, la Commissione ha adottato la direttiva 2010/28/UE per iscrivere il metalaxil nell'elenco delle sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tuttavia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 dell'11 marzo 2015 (in proseguo: il "regolamento controverso") la Commissione ha inserito il metalaxil nell'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, ai sensi del punto 4, dell'allegato II del Regolamento 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, dal momento che essa conteneva vari isomeri inattivi. Per tale motivo la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento parziale del regolamento. Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile con la motivazione che la ricorrente non era individualmente interessata dal regolamento e, inoltre, tale regolamento era un atto regolamentare che comportava nei confronti della ricorrente misure di esecuzione ai sensi dell'art. 263, quarto comma, ultima frase, TFUE. Adita nel procedimento di impugnazione, la Corte si è cosi espressa sulla motivazione di irricevibilità pronunciata dal Tribunale:

«39. Occorre anzitutto ricordare che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall'altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente (v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punti 59 e 91).

40. Nell'ambito dell'esame della seconda ipotesi, svolto ai punti da 30 a 49 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 31 a 33 di tale ordinanza, che il regolamento controverso ha natura di atto regolamentare ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, la qual circostanza non è contestata dalle parti nell'ambito della presente impugnazione.

41. Pertanto, la questione da esaminare è se, come sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti da 34 a 49 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento controverso comporti misure di esecuzione nei confronti della ricorrente.

42. A tale proposito si deve rammentare che occorre interpretare l'espressione «che non comportano alcuna misura d'esecuzione», di cui all'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, alla luce dell'obiettivo di tale disposizione consistente, come emerge dalla sua genesi, nell'evitare che un singolo sia costretto a violare il diritto per poter accedere alla giustizia. Orbene, quando un atto regolamentare produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest'ultima rischierebbe di essere privata di

tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio dinanzi al giudice dell'Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare. Infatti, in assenza di misure di esecuzione, una persona fisica o giuridica, ancorché direttamente interessata dall'atto in questione, non sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale di tale atto se non dopo averne violato le disposizioni, facendone valere l'illegittimità nell'ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

43. Per contro, quando un atto regolamentare comporta misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione è garantito indipendentemente dalla provenienza di dette misure, se misure dell'Unione o misure degli Stati membri. Le persone fisiche o giuridiche che non possono, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti all'articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell'Unione un atto regolamentare dell'Unione sono protette contro l'applicazione nei loro confronti di un atto di tal genere dalla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che tale atto comporta (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

44. Qualora l'attuazione di un tale atto spetti alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche possono proporre dinanzi ai giudici dell'Unione un ricorso diretto avverso le misure di attuazione alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto comma, TFUE e dedurre, a sostegno di tale ricorso, l'illegittimità dell'atto di base in questione, ai sensi dell'articolo 277 TFUE. Qualora detta attuazione spetti agli Stati membri, tali persone possono far valere l'invalidità dell'atto di base in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

45. Come già statuito dalla Corte, per valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre fare riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso a norma dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. È quindi irrilevante accertare se l'atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

46. Inoltre, nell'ambito di tale valutazione, occorre far esclusivo riferimento all'oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l'annullamento parziale di un atto, sono solo le misure di esecuzione che tale capo dell'atto eventualmente comporti a dover essere, all'occorrenza, prese in considerazione (sentenza del 10 dicembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commissione, C-553/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:805, punto 45 e giurisprudenza ivi citata)»

19 dicembre 2018, *Silvio Berlusconi e Finanziaria di investimento Fininvest S.p.A. c. Banca d'Italia e IVASS*, causa C-219/17, ECLI:EU:C:2018:1023

Dalla metà degli anni Novanta, il sig. Berlusconi deteneva, per il tramite della controllata Fininvest, una partecipazione qualificata superiore al 30% in Mediolanum S.p.A., che a sua volta controllava, tra l'altro, Banca Mediolanum S.p.A.

Con sentenza n. 35729/2013, divenuta definitiva il 1 agosto 2013, la Corte di cassazione condannava il sig. Berlusconi per il reato di frode fiscale. Successivamente, con atto n. 976145/2014 del 7 ottobre 2014, la Banca d'Italia, d'intesa con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adottava una decisione che accertava la perdita, in capo al sig. Berlusconi, del requisito di onorabilità previsto per

la detenzione di partecipazioni qualificate in intermediari finanziari e, pertanto, disponeva la sospensione dei diritti di voto e l'alienazione delle partecipazioni (eccedenti la soglia del 9,999 prevista dalla legge) detenute nella società Mediolanum. Su proposta di Fininvest, la Banca d'Italia acconsentiva a che la partecipazione in questione fosse trasferita ad un trust appositamente istituito.

Il sig. Berlusconi impugnava la predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ("TAR Lazio"), che respingeva il ricorso con sentenza n. 7966/2015. Avverso tale sentenza ricorrevano in appello, dinanzi al Consiglio di Stato, il sig. Berlusconi e Fininvest.

Con sentenza n. 882/2016, del 3 marzo 2016, il Consiglio di Stato accoglieva i ricorsi d'appello del sig. Berlusconi e della Fininvest e, per l'effetto, annullava l'atto della Banca d'Italia del 7 ottobre 2014. In particolare, il Consiglio di Stato riteneva l'atto in questione illegittimo in quanto contrastante con il principio di irretroattività della legge, nella misura in cui applicava a partecipazioni acquisite prima della sua entrata in vigore le previsioni concernenti la valutazione delle partecipazioni qualificate introdotte dalla direttiva 2007/44/CE.

In data 3 agosto 2016, la Banca d'Italia avviava un nuovo procedimento nei confronti del sig. Berlusconi e di Fininvest, precisando che, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 ("Regolamento MVU"), competente per l'adozione del provvedimento finale era ormai la Banca centrale europea ("BCE"), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento MVU. La Banca d'Italia, quindi, trasmetteva alla BCE, conformemente all'art. 15, par. 2, del Regolamento MVU, una proposta di decisione con parere negativo sull'onorabilità del sig. Berlusconi e di Fininvest, invitando la BCE ad opporsi all'acquisizione.

Con decisione del 25 ottobre 2016, la BCE rilevava che il sig. Berlusconi e Fininvest, definiti quali acquirenti di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum, non soddisfacevano i requisiti di onorabilità e che sussistevano seri dubbi sulla loro idoneità a garantire in futuro una gestione sana e prudente di tale banca; pertanto, la BCE si opponeva all'acquisizione da parte della Fininvest e del sig. Berlusconi della partecipazione qualificata in Banca Mediolanum.

Avverso tale decisione, il sig. Berlusconi e Fininvest proponevano ricorso per annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE, dinanzi al Tribunale dell'Unione europea (causa T-913/16, pendente). Essi proponevano altresì un'azione di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, adducendo che gli atti della Banca d'Italia preparatori della decisione della BCE erano nulli in quanto adottati in violazione della citata sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 882/2016. La sola Fininvest, infine, adiva il TAR Lazio, chiedendo l'annullamento dei suddetti atti preparatori.

In sede di giudizio di ottemperanza, il Consiglio di Stato – rilevata l'assenza di precedenti specifici della Corte di giustizia sul riparto di giurisdizione tra giudice nazionale e giudice dell'Unione nelle controversie concernenti l'invalidità degli atti adottati dalle autorità nazionali competenti nel quadro di procedimenti quali quello che ha condotto alla decisione della BCE del 25 ottobre 2016 – sottoponeva alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali aventi ad oggetto, in sostanza, l'individuazione della giurisdizione, in capo al giudice dell'Unione ovvero al giudice nazionale, sulle predette controversie, sia in generale, sia nella specifica ipotesi di un'azione di ottemperanza.

In proposito, la Corte ha osservato:

«42 A tal riguardo è opportuno ricordare che l'articolo 263 TFUE conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni dell'Unione, fra cui è compresa la BCE.

43 L'eventuale coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all'adozione di tali atti non può mettere in dubbio la qualificazione dei medesimi come atti dell'Unione, quando gli atti adottati dalle autorità nazionali sono tappa di un procedimento nel quale un'istituzione dell'Unione esercita, da sola, il potere decisionale finale senza essere vincolata agli atti preparatori o alle proposte avanzate dalle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Svezia/ Commissione, C-64/05 P, EU:C:2007:802, punti 93 e 94).

44 Infatti, in un tal caso di specie, in cui il diritto dell'Unione non intende instaurare una ripartizione di competenze, l'una nazionale, l'altra dell'Unione, che avrebbero oggetti distinti, bensì consacrare, tutt'al contrario, il potere decisionale esclusivo di un'istituzione dell'Unione, spetta al giudice dell'Unione, a titolo della sua competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 TFUE (v., per analogia, sentenza del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 17), statuire sulla legittimità della decisione finale adottata dall'istituzione dell'Unione di cui trattasi ed esaminare, affinché sia garantita una tutela giurisdizionale effettiva agli interessati, gli eventuali vizi degli atti preparatori o delle proposte provenienti dalle autorità nazionali di natura tale da inficiare la validità di detta decisione finale.

45 Ciò premesso, un atto emanato da un'autorità nazionale che si inserisca nell'ambito di un processo decisionale dell'Unione non rientra nella competenza esclusiva del giudice dell'Unione se dalla ripartizione delle competenze, nella materia considerata, fra le autorità nazionali e le istituzioni dell'Unione emerge che l'atto emanato dall'autorità nazionale è tappa necessaria di un procedimento di adozione di un atto dell'Unione in cui le istituzioni dell'Unione dispongono solo di un margine discrezionale limitato, se non nullo, tale che l'atto nazionale vincoli l'istituzione dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 1992, Oleificio Borelli/Commissione, C-97/91, EU:C:1992:491, punti 9 e 10).

46 È allora compito degli organi giurisdizionali nazionali conoscere delle irregolarità da cui un tale atto nazionale sia eventualmente viziato, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, secondo le medesime modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa arrecare pregiudizio a terzi, e considerare del resto ricevibile, in nome del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il ricorso proposto a tal fine anche quando le norme di procedura nazionali non lo prevedano (v., in tal senso, sentenze del 3 dicembre 1992, Oleificio Borelli/Commissione, C-97/91, EU:C:1992:491, punti da 11 a 13; del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a., C-269/99, EU:C:2001:659, punto 58, nonché del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415, punto 57).

47 Ciò precisato, si deve rilevare che da una lettura dell'articolo 263 TFUE alla luce del principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, quale sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, risulta che gli atti emanati dalle autorità nazionali nell'ambito di un procedimento come quello

descritto ai punti 43 e 44 della presente sentenza non possono essere assoggettati al controllo degli organi giurisdizionali degli Stati membri.

48 Occorre a tal riguardo sottolineare che, quando opta per una procedura amministrativa che prevede l'adozione da parte delle autorità nazionali di atti preparatori a una decisione finale di un'istituzione dell'Unione che produce effetti di diritto e può arrecare pregiudizio, il legislatore dell'Unione intende stabilire, tra tale istituzione e tali autorità nazionali, un meccanismo particolare di collaborazione fondato sulla competenza decisionale esclusiva dell'istituzione dell'Unione.

49 Orbene, l'efficacia di un tale processo decisionale presuppone necessariamente un controllo giurisdizionale unico, che sia esercitato, esclusivamente dagli organi giurisdizionali dell'Unione, solo dopo che sia stata emanata la decisione dell'istituzione dell'Unione che conclude la procedura amministrativa, l'unica decisione idonea a produrre effetti di diritto obbligatori in grado di ledere gli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

50 A tal riguardo, la coesistenza tra mezzi di ricorso nazionali avverso atti preparatori o proposte provenienti da autorità degli Stati membri in tale tipo di procedura, da un lato, e ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione dell'istituzione dell'Unione che conclude la procedura amministrativa istituita dal legislatore dell'Unione, dall'altro, non sarebbe scevra da rischi di valutazioni divergenti nell'ambito di uno stesso procedimento e potrebbe, pertanto, mettere in discussione la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla legittimità di tale decisione finale, in particolare quando quest'ultima accolga l'analisi e la proposta di dette autorità.

51 Considerato tale imperativo di unicità del controllo giurisdizionale, sono irrilevanti tanto il tipo di strumento di diritto nazionale utilizzato per sottoporre gli atti preparatori adottati dalle autorità nazionali al sindacato di un organo giurisdizionale di uno Stato membro quanto la natura dei capi di conclusione o dei motivi presentati a tal fine.

52 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la natura della procedura nella quale sono stati adottati gli atti della Banca d'Italia al vaglio del Consiglio di Stato nel procedimento principale.

53 Tale procedura è prevista nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico dell'unione bancaria, del cui funzionamento efficace e coerente è responsabile la BCE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento MVU. Essa è volta a mettere in atto l'articolo 22 della direttiva CRD IV, che prescrive, per il buon funzionamento dell'unione bancaria, la previa autorizzazione a ogni acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate negli enti creditizi, sulla base dei criteri di valutazione armonizzati enumerati all'articolo 23 della medesima direttiva.

54 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento MVU, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento nonché con l'articolo 87 del regolamento quadro sull'MVU, la BCE ha competenza esclusiva a decidere se approvare o meno il progetto di acquisizione al termine della procedura prevista, segnatamente, all'articolo 15 del regolamento MVU nonché agli articoli 85 e 86 del regolamento quadro sull'MVU.

55 Nell'ambito di rapporti informati al principio di leale cooperazione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento MVU, il ruolo delle autorità nazionali consiste, dal canto suo, come risulta da detta disposizione, dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento nonché dagli

articoli 85 e 86 del regolamento quadro sull'MVU, nel registrare le domande di autorizzazione e nel prestare assistenza alla BCE, titolare esclusiva del potere di decisione, segnatamente comunicandole tutte le informazioni necessarie all'adempimento della propria missione, istruendo dette domande e trasmettendole infine una proposta di decisione che non vincola la BCE e di cui, peraltro, il diritto dell'Unione non prescrive la notifica al richiedente.

56 Il procedimento in cui s'iscrivono gli atti impugnati dinanzi al giudice remittente è, pertanto, di quelli cui si riferiscono le considerazioni esposte ai punti 43 e 44 della presente sentenza.

57 Di conseguenza, si deve considerare che solo il giudice dell'Unione è competente a valutare, in via incidentale, se la legittimità della decisione della BCE del 25 ottobre 2016 sia inficiata da eventuali vizi degli atti preparatori di tale decisione emanati dalla Banca d'Italia. Tale competenza esclude ogni competenza giurisdizionale nazionale avverso detti atti, senza che rilevi, al riguardo, la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione come l'azione di ottemperanza.

58 Riguardo a quest'ultima, come ha rilevato la Commissione, la competenza esclusiva della BCE a decidere se autorizzare o meno l'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio e la correlata competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dell'Unione a controllare la validità di una tale decisione, nonché, incidentalmente, a valutare se gli atti nazionali preparatori presentino vizi che possono inficiare la validità della decisione della BCE, ostano a che un organo giurisdizionale nazionale possa conoscere di un'azione volta a contestare la conformità di un tale atto a una disposizione nazionale relativa al principio dell'autorità di cosa giudicata (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, punti 62 e 63).

59 Occorre quindi rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle ANC nell'ambito della procedura prevista agli articoli 22 e 23 della direttiva CRD IV, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 15 del regolamento MVU, nonché agli articoli da 85 a 87 del regolamento quadro sull'MVU, e che è al riguardo irrilevante la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione giudiziaria nazionale».

26 febbraio 2019, cause riunite C-202/18 e C-238/18, *Rimšēvi s c. Lettonia*, ECLI:EU:C:2019:139

Le cause riunite hanno ad oggetto due ricorsi ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea. A mezzo dei loro ricorsi il signor Rimšēvi s, governatore della Latvijas Banka (Banca centrale di Lettonia) e la Banca centrale europea impugnano la decisione del 19 febbraio 2018, con la quale il Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, Lettonia, nel prosieguo«KNAB») ha vietato provvisoriamente al sig. Rimšēvi s di esercitare le sue

funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia. La decisione dello KNAB è stata adottata in seguito al rilascio del sig. Rimšēvi s – sospettato di aver richiesto ed accettato nel 2013 una tangente in qualità di governatore della Banca centrale di Lettonia per esercitare un'influenza a favore di una banca privata lettone – e volta ad imporre misure cautelari tra le quali il divieto di esercitare le funzioni di governatore, il divieto di ricoprire tale carica, l'obbligo di pagare una cauzione e il divieto di lasciare il paese.

A seguito della formulazione dei capi di accusa da parte del pubblico ministero incaricato in data 29 giugno 2018, il sig. Rimšēvi s chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità della decisione ove lo solleva dall'incarico di governatore della Banca centrale di Lettonia; l'illegittimità della misura cautelare di divieto di esercizio delle funzioni di governatore nonché di dichiarare che le limitazioni all'esercizio delle funzioni di membro del consiglio direttivo della BCE, derivanti dalla decisione impugnata sono state applicate illegittimamente.

La BCE con il suo ricorso chiede invece alla Corte, in primo luogo, di ordinare alla Repubblica di Lettonia, ai sensi dello Statuto e del regolamento di procedura, di fornire tutte le informazioni pertinenti alle indagini condotte dal KNAB nei confronti del sig. Rimšēvi s. In secondo luogo, chiede alla Corte di dichiarare la violazione del secondo comma dell'articolo 14.2. dello Statuto SEBC e della BCE da parte della Repubblica lettone, in quanto: (i) il governatore della Banca centrale di Lettonia è stato sollevato dall'incarico in assenza di condanna pronunciata nel merito da parte di un tribunale indipendente, e (ii) non sussiste, se i fatti dedotti dalla Repubblica di Lettonia lo confermano, alcuna circostanza eccezionale che giustifiche che il governatore sia sollevato dall'incarico nel caso di specie.

La Corte si è pronunciata, in primo luogo, in merito all'eccezione di incompetenza formulata dalla Repubblica lettone affermando che:

«43 La Repubblica di Lettonia fa valere, in primo luogo, che la decisione impugnata, di natura temporanea, non ha «sollevato dall'incarico» il governatore della Banca centrale di Lettonia. Le uniche decisioni impugnabili con un ricorso di cui all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE sarebbero quelle che pongono definitivamente fine al vincolo giuridico ed istituzionale tra il governatore di una Banca centrale nazionale e tale banca.

44 In proposito, è vero che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, i termini utilizzati all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE per definire l'oggetto del ricorso ivi previsto sembrano richiamare, nella versione lettone e in molte altre versioni linguistiche di tale disposizione, la rottura definitiva del vincolo tra la Banca centrale nazionale e il governatore di quest'ultima.

45 Ciononostante, secondo la giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

46 In proposito, è opportuno ricordare che gli autori del Trattato CE, poi del Tratto FUE, hanno inteso garantire che la BCE e il SEBC siano in grado di assolvere in maniera indipendente i compiti ad essi attribuiti (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C-11/0, EU:C:2003:395, punto130).

47 La principale manifestazione di tale volontà risiede nell'articolo 130 TFUE, riprodotto in sostanza all'articolo 7 dello statuto del SEBC e della BCE, che vieta espressamente, da un lato, alla BCE, alle banche centrali nazionali e ai membri dei loro organi decisionali di sollecitare o di accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo e, dall'altro, a dette istituzioni, detti organi o detti organismi dell'Unione, nonché ai governi degli Stati membri, di cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE e delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C-11/00, EU:C:2003:395, punto 131). In tal senso, tali disposizioni mirano, in sostanza, a proteggere il SEBC da qualsivoglia pressione politica per consentirgli di perseguire efficacemente gli obiettivi assegnati ai suoi compiti, grazie all'esercizio indipendente degli specifici poteri di cui esso dispone a questo scopo in forza del diritto primario (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 40 nonché giurisprudenza ivi citata).

48 È al fine di garantire l'indipendenza funzionale dei governatori delle banche centrali nazionali, le quali, ai sensi dell'articolo 282, paragrafo 1, TFUE, costituiscono il SEBC unitamente alla BCE, che l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE fissa in cinque anni la durata minima del mandato di tali governatori, prevede che questi ultimi possano essere sollevati dall'incarico solo se non soddisfano più le condizioni richieste per l'espletamento delle loro funzioni o se si sono resi colpevoli di gravi mancanze e introduce, a favore del governatore interessato e del consiglio direttivo della BCE, un mezzo di ricorso dinanzi alla Corte avverso siffatta misura.

49 Attribuendo direttamente alla Corte la competenza a conoscere della legittimità della decisione di sollevare dall'incarico il governatore di una Banca centrale, gli Stati membri hanno dimostrato l'importanza che essi attribuiscono all'indipendenza dei titolari di detto incarico.

50 Infatti, ai sensi dell'articolo 283, paragrafo 1, TFUE, e dell'articolo 10.1 dello statuto del SEBC e della BCE, i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono membri di diritto del consiglio direttivo della BCE, che è il principale organo decisionale dell'Eurosistema in virtù dell'articolo 12.1 di tale statuto e l'unico organo decisionale della BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento n. 1024/2013.

51 Orbene, se fosse possibile decidere senza giustificazione di sollevare dall'incarico i governatori delle banche centrali nazionali, sarebbe gravemente compromessa l'indipendenza di questi ultimi e, di conseguenza, quella dello stesso consiglio direttivo della BCE.

52 In proposito, si deve anzitutto rilevare che il divieto temporaneo, imposto al governatore di una Banca centrale nazionale, di esercitare le sue funzioni può costituire uno strumento di pressione nei confronti di quest'ultimo. Da una parte, come illustrano le circostanze delle presenti cause, siffatto

divieto può risultare particolarmente grave per il governatore nei cui confronti è applicato quando esso non è correlato a una scadenza precisa, potendo tale divieto essere peraltro applicato durante una parte rilevante del mandato di quest'ultimo. D'altra parte, in considerazione del suo carattere temporaneo, esso può fungere da strumento di pressione tanto più efficace in quanto, come affermato dalla Repubblica di Lettonia con riferimento alla decisione impugnata, esso può essere revocato in qualsiasi momento non solo in funzione dell'evoluzione dell'indagine, ma anche della condotta del governatore interessato.

53 Se, poi, una misura che vieta un governatore di esercitare le sue funzioni dovesse sfuggire al controllo della Corte ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, per il motivo che essa ha carattere temporaneo, sarebbe agevole per uno Stato membro, adottando misure provvisorie consecutive, sottrarsi a tale controllo, cosicché, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, detta disposizione rischierebbe di trovarsi privata di effetto utile.

54 Del resto, non è certo che la decisione impugnata, avente in linea di principio carattere provvisorio, non possa essere definitiva quanto ai suoi effetti, dal momento che, in base alle indicazioni della stessa Repubblica di Lettonia, l'articolo 389 del codice di procedura penale consente di mantenere le misure e restrizioni adottate in applicazione di esso per 22 mesi, vale a dire fino al termine del mandato del sig. Rimšēvi s, previsto per dicembre 2019.

55 Di conseguenza, tanto dalla volontà degli autori del Trattato FUE quanto dal sistema generale dello statuto del SEBC e della BCE, nonché dallo scopo stesso dell'articolo 14.2, secondo comma, risulta che la Corte è competente, ai sensi di tale disposizione, a conoscere di un ricorso contro una misura come il divieto provvisorio di svolgere l'incarico di governatore della Banca centrale di Lettonia contenuto nella decisione impugnata.

[...]

60 Infine, la Repubblica di Lettonia fa valere, in terzo luogo, le conseguenze a suo avviso inaccettabili che deriverebbero dal riconoscimento della competenza della Corte. Tale competenza attribuirebbe al governatore della Banca centrale di Lettonia un'immunità penale, limiterebbe le misure cautelari che possono essere imposte a quest'ultimo e avrebbe effetti rilevanti sullo svolgimento del processo penale.

61 In proposito, è opportuno osservare che l'articolo 14.2. dello statuto del SEBC e della BCE non riconosce alcuna immunità penale al governatore di una Banca centrale nazionale, né limita le misure cautelari che possono essergli imposte. Tale articolo attribuisce solo a quest'ultimo, nonché al consiglio direttivo della BCE, il diritto di impugnare dinanzi alla Corte tutte le decisioni che lo sollevino dall'incarico. L'eventuale concomitanza di un ricorso previsto in tale articolo con un procedimento penale nazionale riguarda, quindi, solo l'ipotesi eccezionale in cui tale procedimento determini l'adozione, nei confronti del governatore di una Banca centrale nazionale, di una misura provvisoria che possa essere equiparata al sollevamento dall'incarico ai sensi di detta disposizione. Orbene, anche in tale ipotesi, nessun elemento addotto dalla Repubblica di Lettonia dimostra che il

ricorso previsto dallo statuto del SEBC e della BCE sia tale da ostacolare il normale svolgimento delle indagini.

62 Dalle suesposte considerazioni discende che l'eccezione vertente sull'incompetenza della Corte a conoscere dei ricorsi proposti dal sig. Rimšēvi s e dalla BCE avverso la decisione impugnata in base all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, deve essere respinta.

63 Occorre altresì aggiungere che la competenza della Corte ai sensi di tale disposizione è limitata ai ricorsi proposti avverso un divieto, temporaneo o definitivo, di esercitare le funzioni di governatore di una Banca centrale nazionale. Di conseguenza, la decisione impugnata, con cui il KNAB ha imposto svariate misure cautelari, rientra nella competenza della Corte solo nella parte in cui vieta temporaneamente al sig. Rimšēvi s di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

Inoltre, trattandosi del primo ricorso proposto ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, dello Statuto del SEBC e della BCE, la Corte si è pronunciata sulla natura di tale ricorso qualificandolo quale ricorso di annullamento.

64 La Corte è adita dal sig. Rimšēvi s, in qualità di governatore della Banca centrale di Lettonia, e dalla BCE, su decisione del consiglio direttivo di quest'ultima, conformemente all'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE. Tuttavia, il petitum dei due ricorsi è formulato in termini diversi. Il sig. Rimšēvi s chiede, in sostanza, che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata, adottata in nome della Repubblica di Lettonia, mentre la BCE chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica di Lettonia ha violato l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE. Interrogata in udienza sulla natura del ricorso previsto all'articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto, la BCE ha precisato che essa chiedeva che la Corte statuisse con «sentenza dichiarativa, come avviene nei procedimenti per inadempimento».

65 Si deve tuttavia rilevare, in via preliminare, che l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE non contiene alcun riferimento esplicito o implicito al procedimento per dichiarazione di inadempimento disciplinato agli articoli da 258 a 260 TFUE.

66 Dall'interpretazione tanto letterale quanto sistematica e teleologica dell'articolo 14.2 di tale statuto discende, invece, che il ricorso previsto in tale articolo va qualificato come ricorso di annullamento.

67 In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale di tale disposizione, occorre rilevare che, come il ricorso previsto all'articolo 263 TFUE, quello contemplato all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE può essere proposto da un singolo, nel caso di specie dal governatore sollevato dal suo incarico, avverso una decisione adottata nei suoi confronti. Inoltre, entrambi detti ricorsi devono essere proposti entro il medesimo termine di due mesi, definito in termini identici all'articolo 263, paragrafo 6, TFUE e nella seconda frase dell'articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto. Peraltro, le due disposizioni enunciano negli stessi termini che i ricorrenti

possono far valere motivi vertenti sulla «violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione.

68 In secondo luogo, da un approccio sistematico risulta che la peculiarità dell'articolo 14.2 di tale statuto non è incompatibile con le caratteristiche del ricorso di annullamento.

69 È vero che l'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, attribuendo esplicitamente alla Corte il sindacato di legittimità su un atto di diritto nazionale alla luce dei «trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione», deroga alla ripartizione generale delle competenze tra il giudice nazionale e il giudice dell'Unione come prevista dai Trattati e, segnatamente, dall'articolo 263 TFUE, dal momento che un ricorso ai sensi di tale articolo può riguardare solo atti di diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1960, Humblet/Stato belga, 6/60-IMM, EU:C:1960:48). Tuttavia, detta deroga si spiega con lo specifico contesto istituzionale del SEBC in cui essa si inscrive. In effetti, il SEBC rappresenta nel diritto dell'Unione una costruzione giuridica originale che associa e fa strettamente cooperare istituzioni nazionali, ossia le banche centrali nazionali, e un'istituzione dell'Unione, segnatamente la BCE, e all'interno della quale vigono un'articolazione diversa e una distinzione meno pronunciata tra l'ordinamento giuridico dell'Unione e gli ordinamenti giuridici interni.

70 Orbene, l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE trae le conseguenze che discendono da detto sistema fortemente integrato voluto per il SEBC dagli autori dei trattati e, in particolare, dallo sdoppiamento funzionale del governatore di una Banca centrale nazionale, il quale è sì un'autorità nazionale, ma agisce nell'ambito del SEBC e, se è governatore di una Banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, siede nel principale organo direttivo della BCE. È in considerazione di tale status ibrido e, come sottolineato al punto 48 della presente sentenza, al fine di garantire l'indipendenza funzionale dei governatori delle banche centrali nazionali in seno al SEBC, che, eccezionalmente, una decisione adottata da un'autorità nazionale e che solleva uno di loro dal suo incarico può essere impugnata dinanzi alla Corte.

71 Pertanto, l'articolo 14.2 dello statuto aggiunge al sistema dei mezzi di ricorso contemplato dai trattati un mezzo di ricorso specifico, come risulta dal numero fortemente ridotto delle persone che possono avvalersene, dall'oggetto unico delle decisioni contro le quali esso è previsto e dalle circostanze eccezionali in cui esso può essere esperito.

72 In terzo luogo, la natura del ricorso previsto dall'articolo 14.2 dello statuto è altresì chiarita dallo scopo per il quale esso è stato introdotto. Come ricordato al punto 49 e seguenti della presente sentenza, tale ricorso costituisce una delle principali garanzie affinché i governatori, sebbene nominati dagli Stati membri ed eventualmente da essi sollevati dall'incarico, svolgano i compiti ad essi attribuiti dai trattati in piena indipendenza e non accettino alcuna istruzione da parte delle autorità nazionali, conformemente all'articolo 130 TFUE e all'articolo 7 dello statuto del SEBC e della BCE. Esso costituisce, quindi, un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale necessario ai fini della stretta cooperazione tra le banche centrali nazionali e la BCE all'interno del SEBC.

73 È in considerazione della rilevanza di tale obiettivo e dell'inconveniente causato da qualsiasi ritardo nel sanzionare un sollevamento dall'incarico di un governatore deciso in violazione dei

trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione che gli autori di detti trattati hanno introdotto un mezzo di ricorso dinanzi alla Corte contro un atto del genere a favore della BCE e del governatore interessato. Infatti, come rilevato, in sostanza, dal vicepresidente della Corte nella sua valutazione del requisito di urgenza nell'ordinanza emessa in sede di procedimento sommario del 20 luglio 2018, BCE/Lettonia (C-238/18 R, non pubblicata, EU:C:2018:581, punti 71 e 72), la mancata partecipazione prolungata di un membro del consiglio direttivo può compromettere gravemente il corretto funzionamento di tale organo fondamentale della BCE. Inoltre, sollevare un governatore dall'incarico può comportare conseguenze gravi e immediate per l'interessato.

74 Orbene, solo il ricorso di annullamento, eventualmente integrato dai provvedimenti provvisori che la Corte può ordinare ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, consente di far fronte alle preoccupazioni che hanno portato all'introduzione di tale mezzo di ricorso. In particolare, sarebbero disattese le intenzioni degli autori dello statuto del SEBC e della BCE se la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, di detto statuto avesse natura dichiarativa e se i suoi effetti dovessero, quindi, dipendere dall'esecuzione di quest'ultima da parte delle autorità nazionali.

75 Inoltre, si deve ricordare che, se la Commissione europea ritiene che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'articolo 14 dello statuto del SEBC e della BCE, essa può, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, formulare un parere motivato e, qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere, proporre dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento. Pertanto, non si può ammettere che, introducendo il mezzo di ricorso previsto all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, gli autori di tale disposizione intendessero semplicemente introdurre un procedimento parallelo a quello già previsto all'articolo 258 TFUE.

76 Dalle suesposte considerazioni risulta che il ricorso previsto all'articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto è volto all'annullamento della decisione adottata al fine di sollevare dall'incarico il governatore di una Banca centrale nazionale.

77 Di conseguenza, i ricorsi proposti dal sig. Rimšēvi s e dalla BCE, essendo esplicitamente presentati sulla base dell'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, devono essere considerati come volti all'annullamento della decisione impugnata».

26 febbraio 2019, cause riunite C-202/18 e C-238/18, *Rimšēvi s c. Lettonia*, ECLI:EU:C:2019:139

Le cause riunite hanno ad oggetto due ricorsi ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea. A mezzo dei loro ricorsi il signor Rimšēvi s, governatore della Latvijas Banka (Banca centrale di Lettonia) e la Banca centrale europea impugnano la decisione del 19 febbraio 2018, con la quale il Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, Lettonia, nel prosieguo«KNAB») ha vietato provvisoriamente al sig. Rimšēvi s di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia. La decisione dello KNAB è stata adottata in seguito al rilascio del sig. Rimšēvi s – sospettato di aver richiesto ed accettato nel 2013 una tangente

in qualità di governatore della Banca centrale di Lettonia per esercitare un'influenza a favore di una banca privata lettone – e volta ad imporre misure cautelari tra le quali il divieto di esercitare le funzioni di governatore, il divieto di ricoprire tale carica, l'obbligo di pagare una cauzione e il divieto di lasciare il paese.

A seguito della formulazione dei capi di accusa da parte del pubblico ministero incaricato in data 29 giugno 2018, il sig. Rimšēvi s chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità della decisione ove lo solleva dall'incarico di governatore della Banca centrale di Lettonia; l'illegittimità della misura cautelare di divieto di esercizio delle funzioni di governatore nonché di dichiarare che le limitazioni all'esercizio delle funzioni di membro del consiglio direttivo della BCE, derivanti dalla decisione impugnata sono state applicate illegittimamente.

La BCE con il suo ricorso chiede invece alla Corte, in primo luogo, di ordinare alla Repubblica di Lettonia, ai sensi dello Statuto e del regolamento di procedura, di fornire tutte le informazioni pertinenti alle indagini condotte dal KNAB nei confronti del sig. Rimšēvi s. In secondo luogo, chiede alla Corte di dichiarare la violazione del secondo comma dell'articolo 14.2. dello Statuto SEBC e della BCE da parte della Repubblica lettone, in quanto: (i) il governatore della Banca centrale di Lettonia è stato sollevato dall'incarico in assenza di condanna pronunciata nel merito da parte di un tribunale indipendente, e (ii) non sussiste, se i fatti dedotti dalla Repubblica di Lettonia lo confermano, alcuna circostanza eccezionale che giustifiche che il governatore sia sollevato dall'incarico nel caso di specie.

La Corte si è pronunciata, in primo luogo, in merito all'eccezione di incompetenza formulata dalla Repubblica lettone affermando che:

«43 La Repubblica di Lettonia fa valere, in primo luogo, che la decisione impugnata, di natura temporanea, non ha «sollevato dall'incarico» il governatore della Banca centrale di Lettonia. Le uniche decisioni impugnabili con un ricorso di cui all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE sarebbero quelle che pongono definitivamente fine al vincolo giuridico ed istituzionale tra il governatore di una Banca centrale nazionale e tale banca.

44 In proposito, è vero che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, i termini utilizzati all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE per definire l'oggetto del ricorso ivi previsto sembrano richiamare, nella versione lettone e in molte altre versioni linguistiche di tale disposizione, la rottura definitiva del vincolo tra la Banca centrale nazionale e il governatore di quest'ultima.

45 Ciononostante, secondo la giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

46 In proposito, è opportuno ricordare che gli autori del Trattato CE, poi del Tratto FUE, hanno inteso garantire che la BCE e il SEBC siano in grado di assolvere in maniera indipendente i compiti ad essi attribuiti (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C-11/0, EU:C:2003:395, punto130).

47 La principale manifestazione di tale volontà risiede nell'articolo 130 TFUE, riprodotto in sostanza all'articolo 7 dello statuto del SEBC e della BCE, che vieta espressamente, da un lato, alla BCE, alle banche centrali nazionali e ai membri dei loro organi decisionali di sollecitare o di accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo e, dall'altro, a dette istituzioni, detti organi o detti organismi dell'Unione, nonché ai governi degli Stati membri, di cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE e delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C-11/00, EU:C:2003:395, punto 131). In tal senso, tali disposizioni mirano, in sostanza, a proteggere il SEBC da qualsivoglia pressione politica per consentirgli di perseguire efficacemente gli obiettivi assegnati ai suoi compiti, grazie all'esercizio indipendente degli specifici poteri di cui esso dispone a questo scopo in forza del diritto primario (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 40 nonché giurisprudenza ivi citata).

48 È al fine di garantire l'indipendenza funzionale dei governatori delle banche centrali nazionali, le quali, ai sensi dell'articolo 282, paragrafo 1, TFUE, costituiscono il SEBC unitamente alla BCE, che l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE fissa in cinque anni la durata minima del mandato di tali governatori, prevede che questi ultimi possano essere sollevati dall'incarico solo se non soddisfano più le condizioni richieste per l'espletamento delle loro funzioni o se si sono resi colpevoli di gravi mancanze e introduce, a favore del governatore interessato e del consiglio direttivo della BCE, un mezzo di ricorso dinanzi alla Corte avverso siffatta misura.

49 Attribuendo direttamente alla Corte la competenza a conoscere della legittimità della decisione di sollevare dall'incarico il governatore di una Banca centrale, gli Stati membri hanno dimostrato l'importanza che essi attribuiscono all'indipendenza dei titolari di detto incarico.

50 Infatti, ai sensi dell'articolo 283, paragrafo 1, TFUE, e dell'articolo 10.1 dello statuto del SEBC e della BCE, i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono membri di diritto del consiglio direttivo della BCE, che è il principale organo decisionale dell'Eurosistema in virtù dell'articolo 12.1 di tale statuto e l'unico organo decisionale della BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento n. 1024/2013.

51 Orbene, se fosse possibile decidere senza giustificazione di sollevare dall'incarico i governatori delle banche centrali nazionali, sarebbe gravemente compromessa l'indipendenza di questi ultimi e, di conseguenza, quella dello stesso consiglio direttivo della BCE.

52 In proposito, si deve anzitutto rilevare che il divieto temporaneo, imposto al governatore di una Banca centrale nazionale, di esercitare le sue funzioni può costituire uno strumento di pressione nei confronti di quest'ultimo. Da una parte, come illustrano le circostanze delle presenti cause, siffatto

divieto può risultare particolarmente grave per il governatore nei cui confronti è applicato quando esso non è correlato a una scadenza precisa, potendo tale divieto essere peraltro applicato durante una parte rilevante del mandato di quest'ultimo. D'altra parte, in considerazione del suo carattere temporaneo, esso può fungere da strumento di pressione tanto più efficace in quanto, come affermato dalla Repubblica di Lettonia con riferimento alla decisione impugnata, esso può essere revocato in qualsiasi momento non solo in funzione dell'evoluzione dell'indagine, ma anche della condotta del governatore interessato.

53 Se, poi, una misura che vieta un governatore di esercitare le sue funzioni dovesse sfuggire al controllo della Corte ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, per il motivo che essa ha carattere temporaneo, sarebbe agevole per uno Stato membro, adottando misure provvisorie consecutive, sottrarsi a tale controllo, cosicché, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, detta disposizione rischierebbe di trovarsi privata di effetto utile.

54 Del resto, non è certo che la decisione impugnata, avente in linea di principio carattere provvisorio, non possa essere definitiva quanto ai suoi effetti, dal momento che, in base alle indicazioni della stessa Repubblica di Lettonia, l'articolo 389 del codice di procedura penale consente di mantenere le misure e restrizioni adottate in applicazione di esso per 22 mesi, vale a dire fino al termine del mandato del sig. Rimšēvi s, previsto per dicembre 2019.

55 Di conseguenza, tanto dalla volontà degli autori del Trattato FUE quanto dal sistema generale dello statuto del SEBC e della BCE, nonché dallo scopo stesso dell'articolo 14.2, secondo comma, risulta che la Corte è competente, ai sensi di tale disposizione, a conoscere di un ricorso contro una misura come il divieto provvisorio di svolgere l'incarico di governatore della Banca centrale di Lettonia contenuto nella decisione impugnata.

[...]

60 Infine, la Repubblica di Lettonia fa valere, in terzo luogo, le conseguenze a suo avviso inaccettabili che deriverebbero dal riconoscimento della competenza della Corte. Tale competenza attribuirebbe al governatore della Banca centrale di Lettonia un'immunità penale, limiterebbe le misure cautelari che possono essere imposte a quest'ultimo e avrebbe effetti rilevanti sullo svolgimento del processo penale.

61 In proposito, è opportuno osservare che l'articolo 14.2. dello statuto del SEBC e della BCE non riconosce alcuna immunità penale al governatore di una Banca centrale nazionale, né limita le misure cautelari che possono essergli imposte. Tale articolo attribuisce solo a quest'ultimo, nonché al consiglio direttivo della BCE, il diritto di impugnare dinanzi alla Corte tutte le decisioni che lo sollevino dall'incarico. L'eventuale concomitanza di un ricorso previsto in tale articolo con un procedimento penale nazionale riguarda, quindi, solo l'ipotesi eccezionale in cui tale procedimento determini l'adozione, nei confronti del governatore di una Banca centrale nazionale, di una misura provvisoria che possa essere equiparata al sollevamento dall'incarico ai sensi di detta disposizione. Orbene, anche in tale ipotesi, nessun elemento addotto dalla Repubblica di Lettonia dimostra che il

ricorso previsto dallo statuto del SEBC e della BCE sia tale da ostacolare il normale svolgimento delle indagini.

62 Dalle suesposte considerazioni discende che l'eccezione vertente sull'incompetenza della Corte a conoscere dei ricorsi proposti dal sig. Rimšēvi s e dalla BCE avverso la decisione impugnata in base all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, deve essere respinta.

63 Occorre altresì aggiungere che la competenza della Corte ai sensi di tale disposizione è limitata ai ricorsi proposti avverso un divieto, temporaneo o definitivo, di esercitare le funzioni di governatore di una Banca centrale nazionale. Di conseguenza, la decisione impugnata, con cui il KNAB ha imposto svariate misure cautelari, rientra nella competenza della Corte solo nella parte in cui vieta temporaneamente al sig. Rimšēvi s di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

Inoltre, trattandosi del primo ricorso proposto ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, dello Statuto del SEBC e della BCE, la Corte si è pronunciata sulla natura di tale ricorso qualificandolo quale ricorso di annullamento.

64 La Corte è adita dal sig. Rimšēvi s, in qualità di governatore della Banca centrale di Lettonia, e dalla BCE, su decisione del consiglio direttivo di quest'ultima, conformemente all'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE. Tuttavia, il petitum dei due ricorsi è formulato in termini diversi. Il sig. Rimšēvi s chiede, in sostanza, che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata, adottata in nome della Repubblica di Lettonia, mentre la BCE chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica di Lettonia ha violato l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE. Interrogata in udienza sulla natura del ricorso previsto all'articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto, la BCE ha precisato che essa chiedeva che la Corte statuisse con «sentenza dichiarativa, come avviene nei procedimenti per inadempimento».

65 Si deve tuttavia rilevare, in via preliminare, che l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE non contiene alcun riferimento esplicito o implicito al procedimento per dichiarazione di inadempimento disciplinato agli articoli da 258 a 260 TFUE.

66 Dall'interpretazione tanto letterale quanto sistematica e teleologica dell'articolo 14.2 di tale statuto discende, invece, che il ricorso previsto in tale articolo va qualificato come ricorso di annullamento.

67 In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale di tale disposizione, occorre rilevare che, come il ricorso previsto all'articolo 263 TFUE, quello contemplato all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE può essere proposto da un singolo, nel caso di specie dal governatore sollevato dal suo incarico, avverso una decisione adottata nei suoi confronti. Inoltre, entrambi detti ricorsi devono essere proposti entro il medesimo termine di due mesi, definito in termini identici all'articolo 263, paragrafo 6, TFUE e nella seconda frase dell'articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto. Peraltro, le due disposizioni enunciano negli stessi termini che i ricorrenti

possono far valere motivi vertenti sulla «violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione.

68 In secondo luogo, da un approccio sistematico risulta che la peculiarità dell'articolo 14.2 di tale statuto non è incompatibile con le caratteristiche del ricorso di annullamento.

69 È vero che l'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, attribuendo esplicitamente alla Corte il sindacato di legittimità su un atto di diritto nazionale alla luce dei «trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione», deroga alla ripartizione generale delle competenze tra il giudice nazionale e il giudice dell'Unione come prevista dai Trattati e, segnatamente, dall'articolo 263 TFUE, dal momento che un ricorso ai sensi di tale articolo può riguardare solo atti di diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1960, Humblet/Stato belga, 6/60-IMM, EU:C:1960:48). Tuttavia, detta deroga si spiega con lo specifico contesto istituzionale del SEBC in cui essa si inscrive. In effetti, il SEBC rappresenta nel diritto dell'Unione una costruzione giuridica originale che associa e fa strettamente cooperare istituzioni nazionali, ossia le banche centrali nazionali, e un'istituzione dell'Unione, segnatamente la BCE, e all'interno della quale vigono un'articolazione diversa e una distinzione meno pronunciata tra l'ordinamento giuridico dell'Unione e gli ordinamenti giuridici interni.

70 Orbene, l'articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE trae le conseguenze che discendono da detto sistema fortemente integrato voluto per il SEBC dagli autori dei trattati e, in particolare, dallo sdoppiamento funzionale del governatore di una Banca centrale nazionale, il quale è sì un'autorità nazionale, ma agisce nell'ambito del SEBC e, se è governatore di una Banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, siede nel principale organo direttivo della BCE. È in considerazione di tale status ibrido e, come sottolineato al punto 48 della presente sentenza, al fine di garantire l'indipendenza funzionale dei governatori delle banche centrali nazionali in seno al SEBC, che, eccezionalmente, una decisione adottata da un'autorità nazionale e che solleva uno di loro dal suo incarico può essere impugnata dinanzi alla Corte.

71 Pertanto, l'articolo 14.2 dello statuto aggiunge al sistema dei mezzi di ricorso contemplato dai trattati un mezzo di ricorso specifico, come risulta dal numero fortemente ridotto delle persone che possono avvalersene, dall'oggetto unico delle decisioni contro le quali esso è previsto e dalle circostanze eccezionali in cui esso può essere esperito.

72 In terzo luogo, la natura del ricorso previsto dall'articolo 14.2 dello statuto è altresì chiarita dallo scopo per il quale esso è stato introdotto. Come ricordato al punto 49 e seguenti della presente sentenza, tale ricorso costituisce una delle principali garanzie affinché i governatori, sebbene nominati dagli Stati membri ed eventualmente da essi sollevati dall'incarico, svolgano i compiti ad essi attribuiti dai trattati in piena indipendenza e non accettino alcuna istruzione da parte delle autorità nazionali, conformemente all'articolo 130 TFUE e all'articolo 7 dello statuto del SEBC e della BCE. Esso costituisce, quindi, un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale necessario ai fini della stretta cooperazione tra le banche centrali nazionali e la BCE all'interno del SEBC.

73 È in considerazione della rilevanza di tale obiettivo e dell'inconveniente causato da qualsiasi ritardo nel sanzionare un sollevamento dall'incarico di un governatore deciso in violazione dei

trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione che gli autori di detti trattati hanno introdotto un mezzo di ricorso dinanzi alla Corte contro un atto del genere a favore della BCE e del governatore interessato. Infatti, come rilevato, in sostanza, dal vicepresidente della Corte nella sua valutazione del requisito di urgenza nell'ordinanza emessa in sede di procedimento sommario del 20 luglio 2018, BCE/Lettonia (C-238/18 R, non pubblicata, EU:C:2018:581, punti 71 e 72), la mancata partecipazione prolungata di un membro del consiglio direttivo può compromettere gravemente il corretto funzionamento di tale organo fondamentale della BCE. Inoltre, sollevare un governatore dall'incarico può comportare conseguenze gravi e immediate per l'interessato.

74 Orbene, solo il ricorso di annullamento, eventualmente integrato dai provvedimenti provvisori che la Corte può ordinare ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, consente di far fronte alle preoccupazioni che hanno portato all'introduzione di tale mezzo di ricorso. In particolare, sarebbero disattese le intenzioni degli autori dello statuto del SEBC e della BCE se la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, di detto statuto avesse natura dichiarativa e se i suoi effetti dovessero, quindi, dipendere dall'esecuzione di quest'ultima da parte delle autorità nazionali.

75 Inoltre, si deve ricordare che, se la Commissione europea ritiene che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'articolo 14 dello statuto del SEBC e della BCE, essa può, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, formulare un parere motivato e, qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere, proporre dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento. Pertanto, non si può ammettere che, introducendo il mezzo di ricorso previsto all'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, gli autori di tale disposizione intendessero semplicemente introdurre un procedimento parallelo a quello già previsto all'articolo 258 TFUE.

76 Dalle suesposte considerazioni risulta che il ricorso previsto all'articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto è volto all'annullamento della decisione adottata al fine di sollevare dall'incarico il governatore di una Banca centrale nazionale.

77 Di conseguenza, i ricorsi proposti dal sig. Rimšēvi s e dalla BCE, essendo esplicitamente presentati sulla base dell'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, devono essere considerati come volti all'annullamento della decisione impugnata».

3 dicembre 2019, *Iccrea c. Banca d'Italia*, causa C-414/18, ECLI:EU:C:2019:1036

La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal TAR Lazio è stata presentata nell'ambito di una controversia che vede opposte la Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (nel prosieguo: «Iccrea Banca») alla Banca d'Italia, in merito a decisioni e note della Banca d'Italia relative al pagamento di contributi ordinari, straordinari e addizionali al Fondo nazionale di risoluzione italiano nonché il pagamento di un contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund – SRF) per l'anno 2016 stabilito da una decisione del Single Resolution Board (nel prosieguo: «SRB»). Il ricorso proposto da Iccrea dinanzi al giudice del rinvio mira inoltre alla determinazione della corretta modalità di calcolo delle somme dovute da Iccrea Banca e al rimborso dell'ammontare che essa ritiene di avere indebitamente pagato.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. In particolare, il giudice del rinvio chiede se tale disposizione che prevede un trattamento di favore riservato alle passività osti ad un'applicazione del regime previsto delle passività infragruppo anche nel caso di un gruppo bancario "di fatto" (ossia nel caso di Iccrea Banca che, pur non essendo un gruppo bancario, si trova al vertice di una rete di aziende di credito e ha combe obiettivo di dare supporto all'operatività delle banche di credito cooperativo in Italia).

La Commissione europea ha sollevato un'eccezione di irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto, in ossequio alla giurisprudenza TWD Textilwerke Deggendorf, Iccrea Banca non ha tempestivamente proposto ricorso di annullamento contro le decisioni del SRB aventi ad oggetto il calcolo dei suoi contributi ex ante al SRF per l'anno 2016. Sul punto la Corte si è così pronunciata:

«37 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli aspetti della domanda di pronuncia pregiudiziale destinati a consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi sull'intervento della Banca d'Italia nella fase del procedimento precedente l'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF, occorre ricordare che l'articolo 263 TFUE conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza esclusiva a verificare la legittimità degli atti adottati dagli organi o dagli organismi dell'Unione, tra i quali rientra il SRB (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 42).

38 L'eventuale coinvolgimento delle autorità nazionali nel corso del procedimento che conduce all'adozione di tali atti non vale a mettere in discussione la loro qualificazione come atti dell'Unione, qualora gli atti adottati dalle autorità nazionali siano una tappa di un procedimento nel quale un organo o un organismo dell'Unione esercita, da solo, il potere decisionale finale senza essere vincolato dagli atti preparatori o dalle proposte promananti dalle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 43).

39 Infatti, in un caso del genere, in cui il diritto dell'Unione sancisce il potere decisionale esclusivo di un organo o di un organismo dell'Unione, spetta al giudice dell'Unione, a titolo della sua competenza esclusiva a verificare la legittimità degli atti dell'Unione sulla base dell'articolo 263 TFUE, statuire sulla legittimità della decisione finale adottata dall'organo o dall'organismo dell'Unione di cui trattasi ed esaminare, affinché sia garantita una tutela giurisdizionale effettiva agli interessati, gli eventuali vizi inficianti gli atti preparatori o le proposte promananti dalle autorità nazionali che siano suscettibili di pregiudicare la validità di detta decisione finale (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 44).

40 Risulta inoltre da una lettura dell'articolo 263 TFUE alla luce del principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, che gli atti adottati dalle autorità nazionali nell'ambito di un procedimento come quello descritto nei punti precedenti della

presente sentenza non possono essere assoggettati al controllo dei giudici degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 47).

41 A questo proposito, la Corte ha statuito che, quando il legislatore dell'Unione opta per un procedimento amministrativo che prevede l'adozione, da parte delle autorità nazionali, di atti preparatori a una decisione finale di un'istituzione dell'Unione produttiva di effetti giuridici e idonea ad arrecare pregiudizio, esso intende stabilire, tra tale istituzione e dette autorità nazionali, un meccanismo particolare di collaborazione fondato sulla competenza decisionale esclusiva dell'istituzione dell'Unione (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 48).

42 Orbene, l'efficacia di un siffatto processo decisionale presuppone necessariamente un controllo giurisdizionale unico, il quale venga esercitato, da parte dei soli giudici dell'Unione, soltanto una volta che sia stata adottata la decisione dell'istituzione dell'Unione che conclude il procedimento amministrativo, decisione che è l'unica idonea a produrre effetti giuridici vincolanti atti a pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 49).

43 Per quanto riguarda, più specificamente, gli atti delle autorità di risoluzione nazionali che precedono il calcolo dei contributi ex ante al SRF, occorre rilevare che tali contributi vengono calcolati e riscossi nel quadro della procedura istituita dal regolamento n. 806/2014 e dal regolamento di esecuzione 2015/81.

44 L'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 prevede che il SRB adotti, in sessione esecutiva, tutte le decisioni ai fini dell'attuazione di tale regolamento, salvo disposizione contraria di quest'ultimo.

45 Risulta dall'articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento e dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81 che spetta esclusivamente al SRB, previa consultazione della BCE o dell'autorità nazionale competente ed in stretta cooperazione con le autorità di risoluzione nazionali, calcolare ogni anno i contributi individuali ex ante di ciascun ente creditizio autorizzato nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

46 Risulta, inoltre, dall'articolo 6 di detto regolamento di esecuzione che la raccolta delle informazioni richieste ai fini del calcolo di detti contributi viene effettuata mediante formati e rappresentazioni di dati definiti dal SRB e completati dagli enti creditizi interessati.

47 Alla luce di tali elementi, risulta che, per quanto riguarda il calcolo dei contributi ex ante al SRF, il SRB esercita da solo il potere decisionale finale e che le autorità di risoluzione nazionali si limitano, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 40 e 41 delle sue conclusioni, a fornire un sostegno operativo al SRB. Se dunque tali autorità possono essere consultate dal SRB al fine di facilitare la determinazione dell'importo del contributo ex ante dovuto da un ente creditizio e se esse devono, in ogni caso, cooperare con il SRB a questo scopo, le valutazioni che esse potrebbero, eventualmente, effettuare in tale occasione in merito alla situazione di un ente creditizio non possono in alcun modo vincolare il SRB.

48 Di conseguenza, il giudice dell'Unione è competente in via esclusiva a valutare, in occasione del controllo della legittimità di una decisione del SRB che fissa l'ammontare del contributo individuale ex ante di un ente creditizio al SRF, se un atto adottato da un'autorità di risoluzione nazionale in preparazione di una decisione siffatta sia afflitto da vizi suscettibili di inficiare tale decisione del SRB, senza che un giudice nazionale possa esercitare un controllo su tale atto nazionale (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 57).

49 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione in virtù della precisazione contenuta nel considerando 120 del regolamento n. 806/2014, secondo la quale le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero essere competenti a statuire sulla legittimità delle decisioni adottate dalle autorità di risoluzione degli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti da tale regolamento.

50 Infatti, tale precisazione deve – così come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni – essere intesa – alla luce della ripartizione delle competenze giurisdizionali risultante dal diritto primario, alla quale d'altronde tale considerando fa riferimento ricordando la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea a controllare la legittimità delle decisioni adottate dal SRB – come riguardante unicamente gli atti nazionali che vengano adottati nell'ambito di una procedura nella quale detto regolamento abbia conferito alle autorità di risoluzione nazionali un potere decisionale loro proprio.

51 Inoltre, un giudice nazionale non può validamente rivolgere all'autorità di risoluzione nazionale un'ingiunzione riguardante le modalità di intervento di questa autorità a monte dell'adozione di una decisione del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF.

52 A questo proposito, occorre ricordare che, vista la necessaria unicità del controllo giurisdizionale di tali decisioni del SRB, tanto il tipo di rimedio giuridico nazionale utilizzato per sottoporre gli atti preparatori adottati dalle autorità nazionali al controllo di un giudice di uno Stato membro, quanto la natura delle domande giudiziali formulate o dei motivi di ricorso presentati a tal fine non hanno alcuna incidenza sul carattere esclusivo della competenza dei giudici dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 51).

53 Orbene, l'eventuale pronuncia, da parte di un giudice nazionale, di un'ingiunzione che obbligasse un'autorità di risoluzione nazionale a tenere un determinato comportamento in occasione del suo intervento a monte dell'adozione di una decisione del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF pregiudicherebbe l'unicità del suddetto controllo giurisdizionale, creando un rischio di divergenze di valutazione, in una stessa procedura, tra tale giudice nazionale e i giudici dell'Unione che potrebbero, successivamente, essere chiamati a valutare, in via incidentale, la legittimità di detto intervento nell'ambito dell'esame di un eventuale ricorso di annullamento, ex articolo 263 TFUE, esperito contro la decisione del SRB di cui sopra (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 50).

54 Pertanto, il diritto dell'Unione osta a che il giudice del rinvio si pronunci sulla legittimità dell'intervento della Banca d'Italia nella fase del procedimento precedente l'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016».

1.2. Soggetti legittimati ad impugnare

Ricorrenti privilegiati

27 settembre 1988, *Parlamento c. Consiglio*, causa 302/87, Racc. 5615.

Per la parte in fatto si rinvia al Capitolo II - Istituzioni- ....per quanto attiene alla legittimazione attiva del Parlamento ex art. 173 (oggi 230),i punti in diritto che qui rilevano sono:

« 19. Il Parlamento europeo sostiene poi ancora che l'art. 173, primo comma, del trattato [ora art. 263 TFUE], è espressione di un principio di uguaglianza delle istituzioni che vi sono menzionate in modo esplicito, nel senso che ognuna di esse potrebbe proporre un ricorso contro gli atti dell'altra così come i propri atti potrebbero essere sottoposti dall'altra istituzione al sindacato della Corte. Dato che la Corte ha dichiarato che gli atti del Parlamento europeo che producono effetti giuridici potevano essere impugnati con ricorso d'annullamento, essa dovrebbe decidere, per mantenere l'equilibrio istituzionale, che il Parlamento europeo è legittimato ad impugnare gli atti del Consiglio e della Commissione.

20. A questo proposito va ricordato che la Corte ha dichiarato nella sentenza 23 aprile 1986 (Parti écologiste "Les Verts" / Parlamento europeo, precitata) che gli atti del Parlamento europeo che producono effetti giuridici nei confronti di terzi potevano essere impugnati con ricorso d'annullamento perché un'interpretazione che li avesse esclusi dall'ambito di questa azione avrebbe prodotto un risultato contrario all'economia del trattato che aveva inteso istituire un sistema di tutela giurisdizionale completo nei confronti degli atti delle istituzioni comunitarie che producono effetti giuridici.

21. Il raffronto fra l'art. 38 del trattato CECA, cui la Corte ha fatto specificamente riferimento nella sentenza "Les Verts", e l'art. 33 di detto trattato dimostra tuttavia che, nell'economia dei trattati, quando gli atti del Parlamento europeo sono stati sottoposti ad un sindacato di legittimità, il Parlamento europeo non è stato per ciò stesso legittimato a prendere l'iniziativa di un ricorso diretto contro gli atti delle altre istituzioni. L'argomento del Parlamento europeo secondo cui dovrebbe sussistere un parallelismo fra legittimazione passiva e legittimazione attiva nel contenzioso in materia di legittimità va pertanto respinto.

(...)

25. Il Parlamento europeo ha ancora sostenuto che non potendo proporre il ricorso d'annullamento non sarebbe in grado di difendere le proprie prerogative nei confronti delle altre istituzioni.

26. Va osservato in proposito che sin dall'origine il Parlamento europeo ha avuto il potere di partecipare, in via consultiva, al processo di elaborazione degli atti normativi, ma che non gli è stata per questo concessa la possibilità di esperire l'azione di annullamento. Le prerogative del Parlamento sono state incrementate dall'Atto unico europeo che ha sancito un potere di codecisione del Parlamento in materia di adesione e di accordi di associazione ed ha istituito una procedura di cooperazione in taluni casi determinati, senza che tuttavia vi siano state modifiche all'art. 173 del trattato [ora art. 263 TFUE].

27. Oltre ai surricordati diritti riconosciuti al Parlamento europeo dall'art. 175 [ora art. 265 TFUE], il trattato offre i mezzi per deferire al sindacato della Corte gli atti del Consiglio adottati in spregio delle prerogative del Parlamento. Anche se l'art. 173 [ora art. 263 TFUE], primo comma, consente in via generale a tutti gli Stati membri di agire per l'annullamento di tali atti, l'art. 155 del trattato [ora art. 16, parr. 4 e 5 TUE] attribuisce in modo specifico alla Commissione la responsabilità di vigilare affinché le prerogative del Parlamento vengano rispettate e di proporre a questo scopo i ricorsi d'annullamento che si rendessero necessari. D'altronde, qualunque persona

fisica o giuridica può, in caso di disconoscimento delle prerogative del Parlamento europeo, dedurre il mezzo del mancato rispetto delle forme *ad substantiam* o della trasgressione del trattato onde ottenere l'annullamento dell'atto adottato o una dichiarazione incidentale di inapplicabilità di detto atto in forza dell'art. 184 del trattato [ora art. 277 TFUE]. Del pari, l'illegittimità di un atto che possa ledere le prerogative del Parlamento europeo può essere eccepita dinanzi ad un giudice nazionale, il quale può chiedere alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla validità dell'atto di cui è causa.

28. Ne consegue che lo stato attuale della normativa in vigore non consente alla Corte di riconoscere al Parlamento europeo la legittimazione ad esperire l'azione di annullamento».

22 maggio 1990, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-70/88, Racc. I-2041.

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo II, sulle istituzioni. Per quanto attiene alla legittimazione attiva del Parlamento europeo ai sensi dell'art. 173 Trattato CEE (art. 230 CE, ora divenuto art. 263 TFUE), i punti in diritto qui rilevanti sono:

« 12. Come risulta dalla citata sentenza 27 settembre 1988 [causa 302/87, Racc. pag. 5615], il Parlamento non è legittimato ad agire con ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE (ora divenuto art. 263 TFUE) o dell'art. 146 del Trattato CEEA, di identico tenore [...].

15. Nella stessa sentenza 27 settembre 1988, dopo aver indicato i motivi per i quali il Parlamento non era legittimato ad agire ex art. 173 del Trattato CEE (ora divenuto art. 263 TFUE), la Corte ha ricordato che si poteva ricorrere a diversi mezzi di impugnazione per garantire il rispetto delle prerogative del Parlamento. Come rileva la sentenza, non solo il Parlamento ha diritto di proporre un ricorso per carenza, ma i trattati offrono inoltre strumenti per deferire al sindacato della Corte gli atti del Consiglio o della Commissione emanati in spregio alle prerogative del Parlamento.

16. Dalle circostanze della presente causa nonché dal dibattimento è emerso, tuttavia, che i vari mezzi di impugnazione previsti dal Trattato CEEA e dal Trattato CEE, per quanto utili e variegati, possono risultare

inefficaci o incerti.

17. In primo luogo, un ricorso per carenza non consente di contestare la base giuridica di un atto già manato.

18. In secondo luogo, la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità di tale atto, ovvero il ricorso dinanzi alla Corte degli Stati o dei singoli per l'annullamento dell'atto stesso, restano mere

eventualità nell'avverarsi delle quali il Parlamento non può confidare.

19. Infine, se è vero che la Commissione è tenuta a vigilare sul rispetto delle prerogative del Parlamento, questo compito non può avere una portata tale da imporle di far propria la posizione del Parlamento e di proporre un ricorso per annullamento che essa ritenga mal fondato.

20. Dalle considerazioni svolte discende che l'esistenza di questi vari mezzi di impugnazione non basta a garantire, con certezza e in qualsiasi circostanza, la censura di un atto del Consiglio o della Commissione emanato in spregio alle prerogative del Parlamento.

21. Ebbene, queste prerogative costituiscono uno degli elementi dell'equilibrio istituzionale voluto dai trattai. Questi hanno infatti instaurato un sistema di ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni della Comunità secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura istituzionale della Comunità e nella realizzazione dei compiti affidatile.

22. Il rispetto dell'equilibrio istituzionale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. Esso impone altresì che possa essere sanzionata qualsiasi eventuale violazione di detta regola.

23. La Corte, cui spetta secondo i Trattati di assicurare il rispetto del diritto nella loro

interpretazione ed applicazione, deve quindi poter garantire la conservazione dell'equilibrio istituzionale e, di conseguenza, il sindacato giurisdizionale del rispetto delle prerogative del Parlamento, qualora quest'ultimo l'adisca a tal fine ricorrendo ad un mezzo di impugnazione adeguato allo scopo perseguito.

24. Nell'esercizio di detto compito la Corte non può certo considerare il Parlamento alla stregua delle istituzioni legittimate a proporre un ricorso ex art. 173 del Trattato CEE (ora divenuto art. 263 TFUE) o 146 del Trattato CEEA, senza dover comprovare un interesse ad agire.

25. Essa, tuttavia, deve garantire la piena applicazione delle disposizioni dei Trattati sull'equilibrio istituzionale, e far sı` che al pari delle altre istituzioni il Parlamento non possa subire lesioni delle sue prerogative senza disporre di un ricorso giurisdizionale, tra quelli previsti dai Trattati, esperibile in modo certo ed efficace.

26. Il fatto che nei Trattati non vi sia una disposizione che attribuisca al Parlamento il diritto di agire con ricorso per annullamento può costituire una lacuna procedurale; ma è un elemento che non può prevalere sull'interesse fondamentale alla conservazione ed al rispetto dell'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee.

27. Pertanto, il Parlamento è legittimato ad agire dinanzi alla Corte con ricorso per annullamento avverso un atto del Consiglio o della Commissione, purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste. Con questa riserva, il ricorso per annullamento proposto dal Parlamento è soggetto alle regole dei Trattati sul ricorso per annullamento delle altre istituzioni».

18 giugno 2002, *Germania c. Commissione*, causa C-242/00, Racc. I-5603.

La Germania ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 Trattato CE (ora divenuto art. 263 TFUE), l'annullamento della decisione della Commissione n. 2001/272, relativa alla delimitazione delle regioni assistite in Germania dal programma di azione comune « Miglioramento della struttura economica regionale » per il periodo 1o gennaio 2000 - 31 dicembre 2003 - Germania occidentale e Berlino (in GUCE 2001, L 97, pag. 27), in quanto essa avrebbe considerato taluni aiuti regionali compatibili con il mercato comune solo se essi si fossero riferiti a regioni corrispondenti al 17,73% della popolazione tedesca. La Commissione ha eccepito, in via principale, l'irricevibilità del ricorso, ritenendo che esso mirasse essenzialmente a contestare l'importo del massimale di popolazione coperto dall'aiuto di cui all'art. 92 (ora divenuto art. 107 TFUE), n. 3, lett. c), Trattato CE. In particolare, la Commissione ha sostenuto che il ricorso fosse privo di scopo in quanto la decisione impugnata, che aveva dichiarato compatibile con il mercato comune l'elenco delle regioni notificato dalla Germania, era in realtà favorevole a tale Stato membro e non lo pregiudicava, e quindi, che il ricorso fosse viziato da tardività, in quanto la decisione impugnata era meramente confermativa di una precedente
decisione della Commissione. Respinta l'eccezione di irricevibilità del ricorso sotto quest'ultimo profilo, negando la natura confermativa della decisione impugnata, in relazione al primo motivo e a sostegno della irricevibilità del ricorso la Corte di giustizia ha osservato:

« 39. La Commissione sostiene tuttavia che il ricorso è irricevibile per un'altra ragione, in quanto sarebbe diretto ad ottenere l'annullamento di una decisione che avrebbe dichiarato compatibile con il mercato comune l'elenco delle regioni notificato il 2 febbraio 2000 e che non recherebbe dunque pregiudizio alla Repubblica federale di Germania. Il governo tedesco fa valere invece che esso ha tenuto ferma per tutta la durata del procedimento di esame la sua notifica iniziale del 30 marzo 1999, che aveva ad oggetto una carta di regioni che rappresentano il 23,4% della popolazione tedesca, e che la decisione impugnata, in quanto dichiara compatibile con il mercato comune una carta di regioni che rappresentano solamente il 17,73% della popolazione, si pronuncia implicitamente ma

necessariamente su tale notifica in maniera sfavorevole.

40. Si deve rilevare, da una parte, che la decisione impugnata è effettivamente fondata, come sottolinea la Commissione, sull'elenco di regioni che il governo tedesco ha trasmesso alla Commissione il 2 febbraio 2000.

41. Il punto 15 della motivazione della decisione impugnata enuncia cosı` che « [n]el corso del procedimento di esame la Germania ha presentato in data 2 febbraio 2000 un elenco composto da 41 bacini di lavoro, comprendente anche Berlino città » e che « [t]ali regioni hanno una popolazione complessiva di 14 546 097 abitanti, pari al 17,7% della popolazione totale dello Stato (...) e sono classificate dalla Germania come regioni d'intervento prioritario della politica regionale ». Il punto 35 di tale motivazione riguarda « [l]a notifica modificata presentata il 2 febbraio 2000 dalla Germania relativamente alle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (ora divenuto art. 107 TFUE) ». Il punto 49 della medesima motivazione precisa che, « [a]l fine di rendere compatibile la notifica con gli orientamenti comunitari, la Germania ha trasmesso nel corso del procedimento di esame un elenco di regioni ridotto entro il massimale di copertura prestabilito ». Il punto 50 della detta motivazione aggiunge che « (...) la Germania dispone, per le regioni assistibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (ora divenuto art. 107 TFUE), di un massimale di copertura pari al 17,7% » e che « [l]e regioni proposte hanno un numero complessivo

di 14 546 097 abitanti, corrispondente al 17,7% della popolazione totale della Germania, e possono quindi essere dichiarate compatibili con il mercato comune ». Il dispositivo della decisione impugnata, citato al punto 22 della presente sentenza, si pronuncia dunque sullo stato degli elementi di cui disponeva la Commissione il 2 febbraio 2000 e dichiara la compatibilità con il mercato comune della carta regionale quale modificata a tale data.

42. D'altra parte, se la Repubblica federale di Germania sostiene che l'elenco notificato il 30 marzo 1999 poteva essere modificato solo con una decisione del comitato di pianificazione Bund-Länder, che il 2 febbraio non era stata ancora adottata, tale circostanza è priva di incidenza sulla portata della decisione impugnata.

43. Dagli atti del fascicolo risulta infatti che la Repubblica federale di Germania, dopo avere tenuto ferma la sua notifica iniziale nelle lettere 17 settembre e 4 ottobre 1999, nel corso dei colloqui della fine dell'anno 1999

con i servizi della Commissione, ha essa stessa proposto a quest'ultima di trasmetterle un elenco modificato di regioni che rappresentano il 17,7% della popolazione tedesca. Il governo tedesco desiderava cosı` ottenere una decisione che riconoscesse la compatibilità con il Trattato di tale primo elenco, riservandosi la possibilità di proporre, in un secondo tempo, un elenco supplementare che superasse il massimale del 17,7%. La lettera del 2 febbraio 2000 indica d'altronde che la proposta trasmessa riguarda « in un primo tempo » un elenco di regioni che tiene conto di tale massimale. Come ricorda la Commissione, la Repubblica federale di Germania si esponeva, se essa non avesse fatto tale nuova proposta, ad una decisione che concludesse per la globale incompatibilità di una carta relativa a regioni che coprono il 23,4% della popolazione, non potendo la Commissione stabilire essa stessa l'ordine delle priorità regionali d'intervento nel rispetto del massimale risultante dagli orientamenti in materia di aiuti regionali. Il governo tedesco non può dunque validamente sostenere che la sua domanda relativa al massimale di copertura avrebbe mantenuto, fino all'adozione della decisione impugnata, i termini della notifica effettuata il 30 marzo 1999.

44. Tuttavia, poiché la Commissione non si è mai pronunciata, ne´ negli atti, privi di effetti vincolanti, del 16 dicembre 1997 e del 30 dicembre 1998, ne´ nella decisione impugnata, sulla domanda iniziale della Repubblica federale di Germania mirante a potere accordare aiuti a regioni che rappresentano il 23,4% della sua popolazione, tale Stato membro potrebbe ancora notificare un elenco supplementare di regioni che copra il 5,67% della sua popolazione. Spetterebbe in tal caso alla Commissione esaminare la compatibilità con il Trattato di tale proposta.

45. Risulta quindi, tanto dal contenuto della decisione impugnata quanto dal contesto nel quale essa e stata adottata, che la stessa non ha ne´ come scopo ne´ come effetto quello di rigettare

implicitamente una domanda della Repubblica federale di Germania relativa ad un elenco supplementare di regioni che rappresentano il 5,67% della sua popolazione.

46. Considerato quanto precede, il ricorso proposto contro tale decisione, che di per se´ non ha portata sfavorevole per la Repubblica federale di Germania e non le arreca dunque pregiudizio, deve essere dichiarato irricevibile».

5 settembre 2012, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-355/10

Il Parlamento europeo chiede alla Corte di giustizia di annullare la decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 111, pag. 20). In particolare sulla sussistenza dell'interesse ad agire, la Corte ha osservato:

«37. Per costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ricorso degli Stati membri, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, previsto dall'articolo 263, paragrafo 2, TFUE, non è subordinato alla dimostrazione di un interesse ad agire (v., in questo senso, sentenze Italia/Consiglio, cit., punto 6; Commissione/Consiglio, cit., punto 3; del 21 gennaio 2003, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-378/00, Racc. pag. I-937, punto 28; del 1 ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C-370/07, Racc. pag. I-8917, punto 16, nonché del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P e C-475/10 P, Racc. pag. I-9639, punto 36).

38. Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre altresì che l'esercizio di tale diritto non dipende dalla posizione assunta dall'istituzione o dallo Stato membro che presenta il ricorso in occasione del procedimento di adozione dell'atto (v., in questo senso, citate sentenze Italia/Consiglio, punto 6, nonché Commissione/Parlamento e Consiglio, punto 28).

39. La circostanza che il Parlamento, a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lett. e), della seconda decisione «comitologia», abbia avuto la possibilità di opporsi all'adozione della decisione impugnata, pronunciandosi a maggioranza dei membri che lo compongono, non è idonea, come rileva l'avvocato generale ai paragrafi 20 e 22 delle conclusioni, ad escludere un diritto di ricorso di tale istituzione.

40. Sebbene la procedura di regolamentazione con controllo, in conformità al considerando 7 bis della seconda decisione «comitologia», consenta al Parlamento di effettuare un controllo preliminare all'adozione di una misura, tale procedura non può sostituirsi al sindacato giurisdizionale. Pertanto, il fatto che il Parlamento non si sia opposto all'adozione di un atto nel contesto di tale procedura non comporta l'irricevibilità di un ricorso d'annullamento con cui si contesta la legittimità dell'atto in tal modo adottato».

Ricorrenti non privilegiati

15 luglio 1963, *Plaumann & Co c. Commissione*, causa 25/62, Racc. 197

La Repubblica federale di Germania chiedeva alla Commissione l'autorizzazione a sospendere la riscossione del dazio del 13 % previsto dalla tariffa doganale comune per le « clementine fresche » provenienti da Paesi terzi ed applicare, in luogo di quella, il dazio del 10 % di cui alla tariffa doganale tedesca. Con decisione del 22 maggio 1962, destinata alla Repubblica federale di Germania,

la Commissione negava la richiesta autorizzazione. La Plaumann, ditta tedesca importatrice di frutta, ricorreva dinanzi alla Corte di giustizia, ex art. 173 TCE (ora art. 263 TFUE), per l'annullamento di tale decisione. Sull'ammissibilità del ricorso, la Corte ha osservato:

« L'articolo 173, secondo comma del Trattato CEE [ora art. 263, quarto comma, TFUE] stabilisce che "qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre... un ricorso... contro le decisioni che, pur apparendo come... una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente". La convenuta sostiene che le parole "altre persone" non possono essere riferite agli Stati membri in quanto soggetti di sovranità; i singoli non potrebbero quindi impugnare le decisioni della Commissione o del Consiglio destinate agli Stati.

A questo proposito va detto che l'articolo 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] ammette in modo molto generico le impugnative dei singoli dirette contro le decisioni che, pur essendo destinate ad "altre persone", li riguardino direttamente e individualmente. Il senso di quest'espressione non è ulteriormente precisato né limitato. Il significato letterale delle parole e la connessione di esse giustificano la più ampia interpretazione. Se ciò non bastasse, le disposizioni del Trattato relative al diritto d'impugnazione non possono essere interpretate restrittivamente. Nel silenzio del Trattato, la disposizione di cui trattasi non può quindi essere intesa in senso limitativo.

La tesi della convenuta e quindi infondata.

La convenuta sostiene poi che il provvedimento impugnato e in realtà un regolamento adottato sotto forma di decisione; per questo motivo esso sarebbe sottratto all'impugnazione da parte dei singoli alla stessa stregua dei provvedimenti normativi di portata generale.

La Corte rileva che, ai sensi degli articoli 189 [ora art. 288 TFUE] e 191 del Trattato [ora art. 297 TFUE], le decisioni sono caratterizzate dal fatto di essere destinate a un numero limitato di persone. Per potere stabilire se si tratti nella specie di una decisione, va quindi accertato se il provvedimento riguardi persone determinate. Il provvedimento impugnato e destinato al Governo della Repubblica federale di Germania ed ha negato a questo l'autorizzazione a sospendere parzialmente i dazi su determinati prodotti importati da paesi terzi. Il provvedimento impugnato va quindi considerato come una decisione la quale designa una determinata persona ed e obbligatoria solo per essa.

A norma dell'articolo 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE], i singoli possono impugnare le decisioni le quali, benché destinate ad altre persone, li riguardino direttamente e individualmente. Nella specie la convenuta contesta che il provvedimento impugnato riguardi direttamente e individualmente la ricorrente.

Va quindi esaminato anzitutto se ricorra il secondo requisito; qualora il provvedimento non riguardi individualmente la ricorrente, e infatti superfluo stabilire se esso la colpisca direttamente.

Chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato colpisce la ricorrente nella sua qualità di importatrice di clementine, cioè a causa di un'attività commerciale che può essere sempre esercitata da chiunque e che non e quindi atta ad identificare la ricorrente, agli effetti della decisione impugnata, nello stesso modo dei destinatari ».

13 maggio 1971, *NV International Fruit Company ed altri c. Commissione*, cause riunite da 41/70 a 44/70, Racc. 411.

Nel maggio 1970, vari soggetti importatori di frutta, tra cui la International Fruit Company, chiedevano alla Produktschap voor Groenten en Fruit (ente statale olandese, PGF) delle licenze per l'importazione di mele da tavola da paesi terzi. In applicazione dei regolamenti della Commissione

459/70/CEE, 565/70/CEE, 686/70/CEE e 983/70/CEE, che imponevano limiti quantitativi all'importazione di mele da tavola, la PGF respingeva le domande. Le ditte adivano la Corte di giustizia per ottenere l'annullamento degli atti della Commissione che erano alla base del rifiuto. Sulla ricevibilità del ricorso la Corte ha osservato:

« 20-22. Pertanto, nel decidere di mantenere in vigore per il periodo considerato il regime istituito dall'art. 1 del regolamento 565/70, la Commissione, pur limitandosi a prendere atto dei quantitativi richiesti, decideva in merito alle singole domande presentate. Di conseguenza, l'art. 1 del regolamento 983/70 non costituisce una disposizione avente portata generale ai sensi dell'art. 189, 2) comma, del trattato [ora art. 289, secondo comma, TFUE], ma dev'essere considerato come una pluralità di decisioni individuali adottate dalla Commissione, in forza dell'art. 2, n. 2, del regolamento 459/70, sotto forma di regolamento, decisioni che modificano la situazione giuridica dei singoli richiedenti. Esse riguardano perciò individualmente le ricorrenti».

28 ottobre 1982, *Groupement des agences de voyages, ASBL, c. Commissione*, causa 135/81, Racc. 3799.

Il Groupement des agences et bureaux de voyages (in prosieguo: il « groupement ») del Lussemburgo, associazione senza scopo di lucro, e dieci agenzie di viaggio riunite in una società a responsabilità limitata in via di costituzione, la Société européenne de voyages (« SEV »), presentavano, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, Trattato CEE (ora divenuto art. 263 TFUE), un ricorso diretto all'annullamento della decisione, non pubblicata, con cui la Commissione aveva accettato l'offerta presentata da una società di Brema a seguito di un bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, relativo alla gestione di un ufficio viaggi presso la sede della Commissione in Lussemburgo. I ricorrenti sostenevano l'invalidità della decisione della Commissione in quanto la società la cui offerta era stata accettata non possedeva i requisiti stabiliti nel bando di gara. La Commissione, convenuta, eccepiva l'irricevibilità del ricorso, deducendo — tra l'altro — il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti. In proposito, la Corte di giustizia ha osservato:

« 5. Per quanto riguarda il groupement, la Commissione deduce che la legge lussemburghese 21 aprile 1928 osta a che le associazioni senza scopo di lucro effettuino operazioni industriali o commerciali o cerchino di procurare ai loro membri un guadagno materiale, il che esclude che siffatte associazioni possano stare in giudizio per difendere gli interessi commerciali dei loro membri. Il groupement replica che, secondo la giurisprudenza lussemburghese, le associazioni senza scopo di lucro possono agire in giudizio per tutelare gli interessi professionali dei loro membri.

6. Bisogna tuttavia osservare che, benché il problema sia stato trattato dalle parti con riguardo al diritto nazionale del ricorrente, la ricevibilità di un ricorso per annullamento proposto a norma dell'art. 173, 2 comma, del Trattato CEE (ora divenuto art. 263 TFUE), è subordinata a condizioni specifiche più restrittive di quelle che valgono per ricorsi della stessa natura proposti dinanzi a giudici nazionali.

7. Nella fattispecie, non si può ritenere che il groupement fosse « direttamente interessato », come richiede il succitato art. 173 (ora divenuto art. 263 TFUE), da una decisione con cui è stata accettata, nell'ambito di una gara, l'offerta di una società concorrente di taluni dei suoi membri riuniti in un'associazione di fatto. Nella sua qualità di associazione senza scopo di lucro, il groupement non era e non poteva essere candidato all'appalto, di modo che la scelta operata dalla Commissione non avrebbe potuto in nessun caso lederlo direttamente. Pertanto, il ricorso, in quanto presentato dal groupement, non è ricevibile.

8. Rimane da esaminare la ricevibilità del ricorso in quanto proposto dalla Société européenne de voyages (SEV), società a responsabilità limitata in via di costituzione, con riguardo all'eccepito

difetto, in capo alla stessa, della capacità di stare in giudizio.

9. A tale proposito, bisogna constatare come dal fascicolo di causa risulti che la decisione della Commissione 17 dicembre 1980 con cui è stata respinta l'offerta della SEV è stata adottata, come emerge dal processo verbale della riunione del 24 ottobre 1980 della commissione consultiva per gli acquisti e per gli appalti, poiché la SEV « non offre in pratica concrete garanzie per l'adeguata esecuzione dei servizi richiesti ». Inoltre, da una lettera in data 26 febbraio 1981 del direttore del personale e dell'amministrazione della Commissione in Lussemburgo risulta che detta decisione è stata adottata « a seguito dell'esame comparativo dell'insieme delle ditte offerenti ». Ciò dimostra chiaramente che la Commissione aveva riconosciuto la validità dell'offerta presentata dalla SEV. Essa non può, di conseguenza, contestare la capacità processuale di un ente che essa ha ammesso a partecipare a una gara e alla quale ha indirizzato una decisione negativa dopo l'esame comparativo del complesso degli offerenti.

10. Va inoltre rilevato che, come si può desumere dalle sentenze della Corte 8 ottobre 1974 (causa 18/74, Syndicay général du personnel des organismes européens c/ Commissione, Racc. pag. 933, e causa 175/73, Union syndicale, Massa e Kortner c/ Consiglio, Racc. pag. 917), la nozione di « persona giuridica » di cui all'art. 173, 2o comma, del Trattato CEE (ora divenuto art. 263 TFUE) non coincide necessariamente con quelle proprie dei vari ordinamenti giuridici degli Stati membri.

11. Nella fattispecie, la SEV, associazione occasionale di dieci agenzie di viaggio riunitesi per rispondere insieme ad un bando di gara, poiché è stata ammessa dalla Commissione stessa a partecipare alla gara e poiché la sua offerta è stata presa in esame e rifiutata, soddisfa le condizioni alle quali il diritto comunitario subordina il riconoscimento della qualità di « persona giuridica » ai sensi dell'art. 173 (ora divenuto art. 263 TFUE).

12. L'eccezione d'irricevibilità relativa alla mancanza di legittimazione ad agire non è di conseguenza fondata, in quanto concerne la SEV ».

2 febbraio 1988, *Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV e altri c. Commissione*, cause riunite 67/85, 68/85, 70/85, Racc. 219.

Nei Paesi Bassi le tariffe del metano per gli orticoltori in serra erano oggetto di accordi tra le imprese petrolifere e il Landbouwschap, ente di diritto pubblico istituito per garantire nel settore agricolo la tutela degli interessi comuni degli operatori. Le tariffe così negoziate erano poi soggette all'approvazione del Ministro per gli affari economici. La Commissione, con decisione 85/215/CEE, relativa alla tariffa preferenziale del metano a favore degli orticoltori olandesi, dichiarava tale tariffa un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. L'impresa agricola Van der Kooy, il signor Van Vliet, orticoltore, il Landbouwschap e il Regno dei Paesi Bassi proponevano alla Corte di giustizia ricorso per l'annullamento della decisione 85/215/CEE. La Corte sulla ricevibilità del ricorso proposto dalla Van der Kooy e dal signor Van Vliet ha osservato:

« 13. A norma dell'art. 173, 2* comma, del trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE], la ricevibilità del ricorso d'annullamento proposto da un singolo avverso ad una decisione di cui non è destinatario, è sottoposto alla condizione che il ricorrente sia direttamente e individualmente riguardato dalla decisione stessa. Nella fattispecie, dato che la Van der Kooy e il sig. Van Vliet non fanno parte dei destinatari della decisione impugnata, si deve stabilire se ciononostante siano riguardati direttamente ed individualmente dalla decisione.

14. A questo proposito si deve ricordare che, come la Corte ha gia deciso (cfr., in particolare, le sentenze 15 luglio 1963, Plaumann, 25/62, Racc. pag. 195 e 14 luglio 1983, Spijker, 231/82, Racc. pag. 2559), i terzi possono essere riguardati individualmente da una decisione destinata ad una persona diversa, solo se detta decisione li colpisce a motivo di determinate caratteristiche che sono loro particolari o di una situazione di fatto che li contraddistingua rispetto a chiunque altro e per questo

motivo li identifichi in modo analogo al destinatario. 15. Ciò non vale nel presente caso. La decisione impugnata riguarda i ricorrenti a motivo della loro sola qualità obiettiva di orticoltori stabiliti nei Paesi Bassi, che possono fruire della tariffa preferenziale del gas come qualsiasi altro orticoltore che si trovi nella stessa situazione. La decisione appare quindi nei loro confronti un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente ed implica effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. Per questo motivo i ricorrenti non possono considerarsi individualmente riguardati dalla decisione impugnata ».

La Corte ha invece ammesso il ricorso della Landbouwschap:

« 20. Si deve rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Landbouwschap agisce, in fatto di tariffe del gas, in quanto rappresentante delle organizzazioni d'orticoltori.

21. Se è vero che il Landbouwschap non può considerarsi direttamente ed individualmente riguardato dalla decisione 85/215 in quanto destinatario dell'aiuto litigioso, non è men vero che, come questo ente ha giustamente sostenuto, la sua posizione è lesa dalla decisione 85/215 in quanto negoziatore delle tariffe del gas nell'interesse degli orticoltori.

22. Si deve osservare, inoltre, che in questa veste il Landbouwschap ha partecipato attivamente al procedimento a norma dell'art. 93, n. 2, sottoponendo memorie alla Commissione e mantenendosi in contatto stretto con gli uffici competenti durante l'intero procedimento.

23. Il Landbouwschap infine rientra tra i firmatari dell'accordo che ha fissato la tariffa criticata dalla Commissione e per questo motivo è nominato ripetutamente nella decisione 85/215. Sempre per questo motivo è stato obbligato, per porre in atto questa decisione, ad intavolare nuovi negoziati tariffari con la Gasunie ed a stipulare un nuovo accordo.

24. Si deve quindi concludere che, in considerazione delle circostanze concrete, il Landbouwschap era legittimato a proporre ricorso d'annullamento a norma dell'art. 173, 2* comma [ora art. 263, quarto comma, TFUE], avverso la decisione della Commissione 85/215 ».

16 maggio 1991, *Extramet Industrie SA c. Consiglio*, causa C-358/89, Racc. I-2501.

La Extramet, società di diritto francese e principale importatrice di calcio metallico proveniente, soprattutto, dalla Repubblica popolare cinese e dall'Unione Sovietica, introduceva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso diretto all'annullamento del regolamento del Consiglio n. 2808/1989, con il quale veniva istituito un dazio antidumping sulle importazioni di calcio metallico originario dei suddetti paesi. Con domanda incidentale il Consiglio sollevava un'eccezione d'irricevibilità sostenendo che la ricorrente non fosse individualmente interessata dell'atto in questione. Sul punto, la Corte ha osservato:

13. Per statuire in ordine alla fondatezza dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio, e` opportuno ricordare che, benché alla luce dei criteri dell'art. 173, secondo comma, del Trattato (ora divenuto art. 263 TFUE) i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici (v. sentenze 21 febbraio 1984, Allied Corporation I, punto 11 della motivazione, cause riunite 239/82 e 275/82, Racc. pag. 1005, e 23 maggio 1985, Allied Corporation II, punto 4 della motivazione, causa 53/83, Racc. pag. 1621).

14. Ne consegue che i provvedimenti con cui sono istituiti dazi antidumping possono, in determinate circostanze e senza perdere la propria natura regolamentare, riguardante individualmente

determinati operatori economici, i quali hanno pertanto titolo per chiederne l'annullamento in giudizio.

15. La Corte ha ammesso che tale ipotesi ricorre, in linea generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v. sentenze 21 febbraio 1984 e 23 maggio 1985, Allied Corporation I e II, gia` citate; sentenze 14 marzo 1990, Nashua, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Racc. pag. I-719, e Gestetner, causa C-156/87, Racc. pag. I-781), come pure nel caso degli importatori i cui prezzi di rivendita delle merci in questione fungono da parametro per la fissazione del prezzo all'esportazione (v., da ultimo, sentenze 11 luglio 1990, Enital, causa C-304/86, Racc. pag. I-2939, Neotype Techmashexport, causa C-305/86, Racc. pag. I-2945, e Electroimpex, causa C-157/87, Racc. pag. I-3021).

16. Tale riconoscimento della legittimazione di determinate categorie di operatori economici ad impugnare un regolamento antidumping non toglie tuttavia che altri operatori possano venire ugualmente toccati da tale regolamento, in conseguenza di talune qualità che sono peculiari e che li contraddistinguono rispetto a qualsiasi altro oggetto (v. sentenza 15 luglio 1963, Plauman, causa 25/62, Racc. pag. 197).

17. Orbene, la ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di un complesso di elementi atti a dimostrare il ricorrere di una situazione particolare che, in relazione al provvedimento di cui trattasi, la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Essa è infatti la principale importatrice del prodotto oggetto della misura antidumping e, nel contempo, l'utilizzatrice finale di tale prodotto. Inoltre, le sue attività economiche dipendono in larghissima misura dalle suddette importazioni e subiscono gravi ripercussioni in conseguenza del controverso regolamento, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che essa incontra difficoltà a rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, il quale è per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito.

18. Ne consegue che l'accezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio dev'essere respinta ».

29 giugno 1993, *Governo di Gibilterra c. Consiglio*, causa C-298/89, Racc. I-3605.

La direttiva del Consiglio 89/463/CEE, che modificava all'art. 2.2 la direttiva 83/416/CEE, relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari per il trasporto interregionale di passeggeri, posta e merci tra Stati membri, prevedeva la sospensione della sua applicazione all'aeroporto di Gibilterra sino alla data di attuazione del regime di collaborazione pattuito tra il Regno di Spagna e il Regno Unito. Il Governo di Gibilterra proponeva ricorso per l'annullamento di tale disposizione. Sull'eccezione di irricevibilità presentata dal Consiglio, la Corte di giustizia ha osservato:

« 16. Va del pari ricordato che, benché in linea di principio essa vincoli unicamente i propri destinatari, i quali sono gli Stati membri, la direttiva costituisce normalmente un modo di legislazione o di regolamentazione indiretta. La Corte ha del resto già avuto occasione di qualificare una direttiva come un atto che ha portata generale (v., ad esempio, sentenza 22 febbraio 1984, causa 70/83, Kloppenburg, Racc. pag. 1075, punto 11 della motivazione, o ordinanza 13 luglio 1988, causa 160/88 R, Fédération européenne de la santé animale/Consiglio, Racc. pag. 4121, punto 28 della motivazione).

17. D'altro canto, dalla costante giurisprudenza della Corte si desume che la portata generale e, quindi, la natura normativa di un atto non è inficiata dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o addirittura l'identità dei soggetti di diritto al quale esso si applica in un determinato momento, purché sia certo che tale applicazione venga effettuata in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in relazione allo scopo dello stesso (sentenze 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 541; 16 aprile 1970, causa 64/69, Compagnie française commerciale et financière/Commissione, Racc. pag. 221, punto 11 della

motivazione; 30 settembre 1982, causa 242/81, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3213, punto 7 della motivazione; 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Astéris/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 13 della motivazione; ordinanza 13 luglio 1988, Fédération européenne de la santé animale/Consiglio, soprammenzionata, punto 29 della motivazione; sentenza 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl/Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 25 della motivazione).

18. Infine, la Corte ha già ammesso che limitazioni o deroghe di natura temporanea (sentenze Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, soprammenzionata, e Compagnie française commerciale et financière/Commissione, soprammenzionata, punti 12-15 della motivazione) o di portata territoriale (sentenza 18 gennaio 1979, cause riunite 103/78-109/78, Société des usines de Beauport/Consiglio, Racc. pag. 17, punti 15-19 della motivazione) contenute in un provvedimento fanno parte integrante delle disposizioni complessive in cui figurano e partecipano, salvo sviamento di potere, della natura generale di queste.

19. Nel presente caso, la portata generale della direttiva 89/463 non è contestata per le sue disposizioni diverse dall'art. 2, n. 2. Questa direttiva riguarda infatti tutti i servizi aerei regolari interregionali della Comunità di cui essa modifica il regime di autorizzazione da parte degli Stati membri.

20. Per quanto riguarda la disposizione impugnata, essa sospende l'applicazione di questo nuovo regime per i servizi per o da Gibilterra fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti contemplati dalla dichiarazione comune fatta dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987. Essa riguarda quindi del pari tutti i vettori aerei che desiderino effettuare un servizio aereo interregionale diretto fra un altro aeroporto della Comunità e quello di Gibilterra e, più in generale, tutti gli utenti di questo aeroporto. Essa si applica perciò a situazioni definite obiettivamente.

21. Va d'altro canto osservato che l'aeroporto di Gibilterra non è il solo che sia stato provvisoriamente escluso dal campo d'applicazione territoriale della direttiva. Altri aeroporti (quelli delle isole greche e delle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre, quello di Porto) hanno già costituito oggetto, a norma delle citate direttive 25 luglio 1983, 83/416, e 26 maggio 1986, 86/216, di un'esenzione temporanea di applicazione per motivi tecnici o economici, quali l'insufficiente traffico aereo ovvero la continuazione dello sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale.

22. Per quanto riguarda l'aeroporto di Gibilterra, la direttiva in esame motiva la sospensione dell'applicazione a detto aeroporto richiamandosi all'accordo contenuto nella dichiarazione comune fatta dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987. Questo richiamo è la constatazione di un ostacolo obiettivo all'attuazione della direttiva, tenuto conto dei suoi scopi. Infatti, alla luce della controversia, ampiamente sottolineata dallo stesso ricorrente, fra il Regno di Spagna e il Regno Unito a proposito della sovranità sul territorio in cui è situato l'aeroporto di Gibilterra e delle difficoltà di esercizio che questa controversia provoca, lo sviluppo dei servizi aerei fra detto aeroporto e gli altri aeroporti della Comunità è subordinato all'applicazione del regime di cooperazione pattuito tra i due Stati.

23. Stando così le cose, l'art. 2, n. 2, della direttiva 89/463 non può essere considerato come una decisione ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE], bensì essa partecipa invece della natura generale di detta direttiva ».

18 maggio 1994, *Codorniu SA c. Consiglio*, causa C-309/89, Racc. I-1853.

Il regolamento del Consiglio 2045/89/CEE, modificativo del regolamento 3309/85/CEE che stabiliva le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti, prevedeva all'art. 1.2 di riservare la dicitura crémant a taluni vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata (v.s.q.p.r.d.) elaborati in Francia e nel Lussemburgo, al fine di tutelare questa indicazione

tradizionale utilizzata nei due Stati predetti per designare prodotti di provenienza ben determinata. La Codorniu, società spagnola che elaborava e poneva in commercio v.s.q.p.r.d., era titolare del marchio denominativo spagnolo « Gran Crémant de Codorniu », che utilizzava dal 1924. Essa chiedeva alla Corte di giustizia l'annullamento dell'art. 1.2 del regolamento. Sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, la Corte ha osservato:

« 17. Occorre ricordare che l'art. 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] assoggetta la proposizione di un ricorso d'annullamento di un regolamento da parte di una persona fisica o giuridica alla condizione che le disposizioni del regolamento oggetto del ricorso costituiscano in realtà una decisione, che la riguardi direttamente e individualmente.

18. Come già sentenziato dalla Corte, la portata generale, e di conseguenza la natura normativa di un atto, non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo (v., in ultimo, sentenza 29 giugno 1993, causa C-298/89, Gibilterra/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 17).

19. Benché sia vero che, in relazione ai criteri di cui all'art. 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE], la disposizione controversa ha, per sua natura e portata, un carattere normativo, in quanto si applica alla generalità degli operatori economici interessati, non può per questo escludersi che essa possa concernere individualmente alcuni di loro.

20. Una persona fisica o giuridica può sostenere che una disposizione la riguarda individualmente soltanto qualora detta disposizione controversa la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (v. sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195).

21. Ebbene, occorre rilevare che la Codorniu ha registrato il marchio denominativo "Gran Cremant de Codorniu" in Spagna nel 1924 e che ha fatto uso tradizionalmente di tale marchio sia prima sia dopo tale registrazione. Riservando ai soli produttori francesi e lussemburghesi il diritto di far uso della dicitura "crémant", la disposizione controversa giunge al risultato di impedire alla Codorniu di far uso del suo marchio denominativo.

22. Ne consegue che la Codorniu ha dimostrato l'esistenza, in rapporto alla disposizione controversa, di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità degli altri operatori economici».

23 novembre 1995 (ordinanza), *Asociación Española de Empresas de la Carne (Asocarne) c. Consiglio,* causa C-10/95 P, Racc. I-4148.

La Asocarne proponeva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 1994, che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all'annullamento della direttiva del Consiglio 93/118/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e dei volatili da cortile.

La Corte, in particolare sul secondo motivo dedotto dalla Asocarne a sostegno del ricorso, ha osservato:

« 28. Per quanto attiene al motivo secondo cui la direttiva 93/118 ha natura di decisione, occorre ricordare, anzitutto, che nella sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio (Racc. pag. 877), la Corte ha considerato che il termine "decisione" contenuto nell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE – divenuto art. 173, quarto comma, del Trattato CE [ora art. 263, quarto comma, TFUE]– dev'essere inteso nell'accezione tecnica conferitagli dall'art. 189 dello stesso Trattato [ora art. 288 TFUE] e che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa e una decisione ai sensi di quest'ultimo articolo va

ricercato nella portata generale ovvero individuale dell'atto controverso.

29. A questo proposito, si deve rilevare che la direttiva, sebbene abbia, in via di principio, valore cogente solo per i suoi destinatari, ossia gli Stati membri, costituisce di regola un modo di normazione indiretta. Peraltro, la Corte ha più volte qualificato una direttiva come atto di portata generale (v., segnatamente, sentenza 22 febbraio 1984, causa 70/83, Kloppenburg, Racc. pag. 1075, punto 11; ordinanza 13 luglio 1988, causa 160/88 R, Fédération européenne de la santé animale e a./ Consiglio, Racc. pag. 4121, punto 28; sentenza 29 giugno 1993, causa C-298/89, Governo di Gibilterra/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 16).

30. Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, la natura normativa di un atto non viene meno solo perché è possibile determinare con un certo grado di precisione il numero o addirittura l'identità delle persone nei cui confronti esso si applica (sentenze 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 541; 16 aprile 1970, causa 64/69, Compagnie française commerciale et financière/Commissione, Racc. pag. 221, punto 11; 30 settembre 1982, causa 242/81, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3213, punto 7; 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 13; ordinanza 13 luglio 1988, Fédération européenne de la santé animale e a./Consiglio, già citata, punto 29; sentenze 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 25; 15 giugno 1993, causa C-264/91, Abertal e a./Consiglio, Racc. pag. I-3265, punto 16; 29 giugno 1993, Governo di Gibilterra/Consiglio, già citata, punto 17).

31. Nel caso di specie si deve rilevare che la direttiva controversa non contiene disposizioni specifiche aventi natura di decisione individuale e costituisce un atto di portata normativa generale che riguarda, in modo generale e astratto, tutti gli imprenditori degli Stati membri i quali, allo scadere dei termini fissati per la sua attuazione, possiedono i requisiti da esso prescritti e che, per essere applicato, richiede per giunta provvedimenti di recepimento in ciascun ordinamento giuridico interno.

32. Giustamente, quindi, il Tribunale ha considerato che — senza necessità di esaminare se le direttive possano essere assimilate ai regolamenti al fine di statuire sulla ricevibilità di un ricorso proposto da persone fisiche o giuridiche contro una decisione emanata in specie di una direttiva — la direttiva di cui trattasi non costituisce una decisione "dissimulata".

33. Tale conclusione non è infirmata dal fatto che la direttiva controversa abroga e sostituisce una decisione. Come ha del pari rilevato il Tribunale, un fatto del genere non incide affatto sulla natura generale e astratta dell'atto considerato.

34. Di conseguenza, anche il secondo motivo dev'essere respinto ».

21 marzo 1997 (ordinanza), *Région Wallonne c. Commissione*, causa C-95/97, Racc. I-1787.

La Région Wallonne, sulla base dell'art. 33, primo comma del trattato CECA e riferendosi anche all'art. 173, quarto comma, (ora divenuto art. 263, quarto comma, TFUE*), chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, dal titolo « Acier CECA-Forges de Clabecq », notificata al Regno del Belgio con lettera 23 gennaio 1997. La Corte di giustizia, quanto alla legittimazione attiva della regione nel presentare un ricorso in annullamento, ha osservato:*

« 6. Al contrario, emerge con chiarezza dal sistema generale dei trattati che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali, e in particolare, di quelle relativa ai ricorsi giurisdizionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi. Ammettere il contrario equivarrebbe a mettere in pericolo l'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati, i quali determinano in particolare, le condizioni alle quali gli Stati membri, vale a dire gli Stati contraenti dei Trattati istitutivi e di quelli di adesione, partecipano al funzionamento delle istituzioni comunitarie. Le Comunità europee non possono

infatti comprendere un numero di Stati membri superiore a quello degli Stati membri che le hanno costituite.

7. Conformemente a una giurisprudenza consolidata, anche se spetta a tutte le autorità degli Stati membri, siano esse autorità del potere centrale dello Stato, autorità di uno Stato federato o altre autorità territoriali, garantire il rispetto delle norme del diritto comunitario nell'ambito delle loro competenze, non spetta alale istituzioni comunitarie pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze mediante norme istituzionali di ciascuno Stato membro e sugli obblighi che possono incombere rispettivamente alle autorità dello Stato federato e a quelle dello Stato federato. (...)

8. Poiché dunque il ricorso della Région wallonne non può essere equiparato al ricorso di uno Stato membro, e tanto meno a quello di una istituzione comunitaria, la Corte è manifestamente incompetente a conoscerne ».

15 giugno 1999, *Regione Friuli c. Commissione*, causa T-288/97, Racc. II-1871.

*La Regione Friuli-Venezia Giulia prevedeva, senza notificarle alla Commissione, misure d'aiuto all'autotrasporto di merci in conto terzi consistenti, segnatamente, nel finanziamento degli interessi su operazioni di prestito e nell'assunzione dei costi di investimento. La Commissione nella sua decisione 98/182/CE rilevava che le sovvenzioni erogate costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (ora art. 107, par. 1, TFUE)), e contestualmente prevedeva agli artt. 4 e 5 la restituzione di tali aiuti incompatibili con il mercato comune. La Regione Friuli ricorreva allora davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee chiedendo l'annullamento della decisione 98/182 della Commissione ex art. 173, quarto comma (*ora art. 263, quarto comma, TFUE*) TCE. Il Tribunale, quanto alla legittimazione attiva della ricorrente, ha osservato:*

« 28. In via preliminare, va ricordato che, essendo dotata di personalità giuridica in virtù del diritto nazionale italiano, la ricorrente può proporre un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE], ai sensi del quale ogni persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente (v. sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II-717, punto 28, e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del Tribunale 16 giugno 1998, causa T-238/97, Comunidad Autónoma de Cantabria/Consiglio, Racc. pag. II-2271, punto 43).

29. Poiché la decisione impugnata è stata presa nei confronti della Repubblica italiana, il diritto ad agire della ricorrente dipende dal problema se essa sia riguardata direttamente e individualmente dalla stessa.

30. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere riguardati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE], solo se detta decisione li riguardi a causa di determinate qualità loro particolari e di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz/Commissione, Racc. pag. 391, punto 21). La ratio di questa norma è infatti quella di garantire una tutela giuridica anche a colui il quale, senza essere destinatario dell'atto controverso, è in effetti riguardato da quest'ultimo in modo analogo a quello del destinatario (sentenza 11 luglio 1984, causa 222/83, Comune di Differdange/Commissione, Racc. pag. 2889, punto 9).

31. Al riguardo bisogna rilevare che la decisione impugnata riguarda aiuti erogati dalla ricorrente. Essa non solo incide su atti di cui la ricorrente è autore, ma le impedisce inoltre di esercitare come essa intende le sue competenze (v., in tal senso, la sentenza Vlaams Gewest/Commissione, citata, punto 29). Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la situazione della ricorrente non si

può assimilare a quella della Comunidad Autónoma de Cantabria nella causa che ha dato origine all'ordinanza Comunidad Autónoma de Cantabria/Consiglio, citata, in quanto l'individuazione addotta da questa comunità autonoma si limitava all'invocazione delle ripercussioni socio-economiche dell'atto impugnato sul territorio.

32. Inoltre, la decisione impugnata impedisce alla ricorrente di continuare ad applicare la normativa di cui trattasi, ne annulla gli effetti e la obbliga ad avviare il procedimento amministrativo di recupero degli aiuti dai beneficiari. Anche se detta decisione è stata presa nei confronti della Repubblica italiana, le autorità nazionali non hanno esercitato alcun potere discrezionale al momento della comunicazione alla ricorrente. Quest'ultima è quindi direttamente riguardata dall'atto impugnato (v., in tal senso, sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company/Commissione, Racc. pag. 411, punti 26-28, 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing/Consiglio, Racc. pag. 1185, punto 11, e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 12).

33. Deriva da quanto precede che la ricorrente è individualmente e direttamente riguardata dalla decisione impugnata.

34. Tuttavia, il Tribunale deve anche verificare se l'interesse della ricorrente a contestare la decisione impugnata non sia ricompreso nell'interesse dello Stato italiano. Al riguardo va osservato innanzitutto che la ricorrente è un ente territoriale autonomo rispetto al suddetto Stato, titolare di diritti ed interessi specifici. Gli aiuti considerati nella decisione impugnata costituiscono misure adottate in forza dell'autonomia legislativa e finanziaria di cui essa gode direttamente in base alla Costituzione italiana (artt. 115 e 116). Di conseguenza, la posizione della ricorrente nella fattispecie non si può paragonare a quella del ricorrente nella causa che ha dato origine alla citata sentenza DEFI/Commissione. In tale causa il governo francese aveva il potere di determinare la gestione e la politica del comitato DEFI e, pertanto, di definire altresì gli interessi che quest'ultimo doveva tutelare.

35. Ne deriva che la ricorrente può agire contro la decisione impugnata ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] ».

15 febbraio 2001, *Nachi Europe GmbH c. Hauptzollamt Krefeld*, causa C-239/99, Racc. 1197.

La Nachi Europe, società controllata dalla Nachi Fujikoshi, importatrice di cuscinetti a sfera di provenienza giapponese fabbricati dalla società capogruppo immessi in libera pratica presso l'ufficio doganale di Mönchengladbach,, vedendosi respinta la richiesta di restituzione dei dazi antidumping versati, presentava ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf, asserendo che il regolamento 2849/92, che aveva fondato la richiesta dei dazi antidumping versati, era stato in realtà ritenuto illegittimo dai giudici comunitari che avevano accolto i ricorsi d'annullamento presentati da altri importatori, pronunciando le sentenze NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio e Commissione/ NTN e Koyo Seiko. Il Finanzgericht rilevava che, anche se le sentenze NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio e Commissione/NTN e Koyo Seiko avevano annullato il regolamento n. 2849/92, limitatamente alle ricorrenti nelle dette cause, e non anche nei confronti della Nachi Europe, le motivazioni di tali sentenze portavano tuttavia a concludere che l'art. 1, punto 2, del detto regolamento fosse totalmente nullo. Alla luce di questi elementi proponeva alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali relative alla validità dell'art. 1, punto 2, del regolamento 2849/92. La Corte ha osservato:

« 20. L'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma, TFUE] subordina la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica alla condizione che l'atto impugnato, anche se si presenta sotto forma di regolamento, la riguardi direttamente e individualmente.

21. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, i regolamenti che istituiscono un dazio

antidumping, pur avendo, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, possono riguardare direttamente ed individualmente, tra gli altri, le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v., in particolare, sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione, Racc. pag. 1005, punto 12) o, ancora, gli importatori i cui prezzi di rivendita delle merci di cui è causa sono alla base della costruzione del prezzo all'esportazione, nel caso di associazione tra l'esportatore e l'importatore (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punto 19).

22. La Corte ha precisato che, quando un regolamento che istituisce dazi antidumping impone dazi diversi ad una serie di società, una società è individualmente interessata soltanto dalle disposizioni che le impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l'importo, e non da quelle che impongono dazi antidumping ad altre società, cosicché il ricorso di questa società va accolto solo per la parte diretta all'annullamento del regolamento limitatamente alle disposizioni che la riguardano esclusivamente (v. sentenze 7 maggio 1987, causa 240/84, Toyo/Consiglio, Racc. pag. 1809, punti 6 e 7, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punti 7 e 8, causa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. 1899, punti 6 e 7, e causa 258/84, Nippon Seiko/Consiglio, Racc. pag. 1923, punti 7 e 8).

23. Tenendo conto di tale giurisprudenza la NTN e la Koyo Seiko, imprese produttrici di cuscinetti a sfera individuate nominativamente nel regolamento n. 2849/92, hanno presentato ciascuna un ricorso innanzi al Tribunale al fine dell'annullamento del detto regolamento laddove esso riguardava ciascuna di loro.

24. Con la sentenza NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, già citata, il Tribunale ha accolto i ricorsi delle dette società, nei limiti delle domande presentategli, cioè annullando l'art. 1 del regolamento n. 2849/92 solo laddove esso imponeva un dazio antidumping alle società NTN Corporation e Koyo Seiko, in conformità della giurisprudenza secondo cui, poiché il giudice comunitario, chiamato a sindacare su un caso di eccesso di potere, non può statuire ultra petita (v. sentenze 14 dicembre 1962,cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/Alta Autorità, Racc. pag. 763, in particolare pag. 780, e 28 giugno 1972, causa 37/71, Jamet/Commissione, Racc. pag. 483, punto 12), l'annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente (sentenza 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I-5363, punto 52).

25. La Corte ha precisato, a questo proposito, che, se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice comunitario è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano, mentre gli elementi riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere (sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., già citata, punto 53).

26. D'altra parte, la Corte ha dichiarato che, se l'autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l'annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice comunitario che sia viziato dalla stessa illegittimità (sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., già citata, punto 54).

27. Alla luce di questi elementi, si deve dichiarare che l'annullamento da parte del Tribunale, nella citata sentenza NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, confermata dalla Corte con la citata sentenza Commissione/NTN e Koyo Seiko, dell'art. 1 del regolamento n. 2849/92, in quanto impone un dazio antidumping alle società NTN e Koyo Seiko, non inficia la validità degli altri elementi del detto regolamento, in particolare del dazio antidumping applicabile ai cuscinetti a sfera fabbricati dalla Nachi Fujikoshi, poiché questi elementi non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario ha chiamato a risolvere ».

3 maggio 2002, *Jegò-Quéré c. Commissione*, causa T-177/00, Racc. II-0000.

La Commissione ed il Consiglio, su segnalazione da parte del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) avevano proceduto all'adozione del regolamento 2001, n. 1162 istitutivo di misure per la ricostituzione dello stock di naselli da applicarsi ai pescherecci operanti nelle aree dallo stesso definite. La società Jégo-Quéré, società di armamento per la pesca stabilita in Francia, che esercitava in via permanente nel sud dell'Irlanda, in una delle zone prese in considerazione dal regolamento, un'attività di pesca selettiva al merlano, proponeva dinanzi al tribunale di primo grado delle Comunità europee, sul fondamento dell'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma, TFUE]*, un ricorso diretto all'annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento, che imponevano ai pescherecci operanti in talune aree determinate una dimensione di maglia minima per le differenti tecniche di pesca con reti. Il Tribunale, pur avendo ritenuto ad una prima analisi che la ricorrente non fosse individualmente riguardata dal regolamento oggetto dell'impugnazione, all'argomento avanzato dalla ricorrente per cui un'irricevibilità opposta al presente ricorso l'avrebbe privata di ogni rimedio giurisdizionale per contestare la legittimità delle disposizioni impugnate poiché il regolamento non prevedeva l'adozione di alcun provvedimento d'esecuzione da parte degli Stati membri, e dunque la ricorrente non avrebbe potuto esercitare alcuna azione dinanzi ai giudici nazionali, ha osservato:*

« 41. (...) La Corte fonda sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sugli artt. 6 e 13 della CEDU il diritto ad un'azione effettiva dinanzi ad un giudice competente (v. sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18).

42. Il diritto ad un'azione effettiva per ogni soggetto i cui diritti e la cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati è stato inoltre riaffermato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).

43. Si deve quindi verificare se, in una causa come quella in esame, nel cui ambito un singolo contesta la legittimità di disposizioni di portata generale che incidono direttamente sulla sua sfera giuridica, l'irricevibilità del ricorso di annullamento priverebbe la ricorrente del diritto ad un'azione effettiva.

44. Si deve a tal proposito rammentare che, oltre al ricorso di annullamento, sussistono altri due mezzi di tutela giurisdizionale che permettono ad un singolo di adire il giudice comunitario, unico competente a tal fine, per far accertare l'illegittimità di un atto comunitario, ossia l'azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, in conformità all'art. 234 CE [ora art. 267 TFUE], ed il ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità prevista agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE [ora art. 268 e 340 TFUE].

45. Tuttavia, quanto all'azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte in conformità all'art. 234 CE [ora art. 267 TFUE], deve sottolinearsi che, in un caso come quello in esame, non esistono provvedimenti di esecuzione sulla base dei quali proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali. Il fatto che un singolo pregiudicato da un provvedimento comunitario possa contestarne la validità dinanzi ai giudici nazionali, violando le disposizioni contenute nel provvedimento stesso ed eccependo l'illegittimità di tali disposizioni in un procedimento giurisdizionale avviato nei suoi confronti, non gli offre una tutela giurisdizionale adeguata. Infatti, non si può chiedere ai singoli di violare la legge per avere accesso alla tutela giurisdizionale (v. conclusioni dell'avvocato generale Jacobs 21 marzo 2002, nella causa C-50/00 P, Unión de Pequeños agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 43).

46. Il mezzo dell'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità non fornisce, in un caso come quello in esame, una soluzione soddisfacente per gli interessi del singolo. Tale azione non può infatti condurre all'eliminazione dall'ordinamento giuridico comunitario di un atto pur dichiarato, in ipotesi, illegittimo. Presupponendo il verificarsi di un danno cagionato direttamente dall'applicazione dell'atto controverso, essa è soggetta a condizioni di

ricevibilità e di merito diverse da quelle che valgono per il ricorso di annullamento e quindi non pone il giudice comunitario in condizione di esercitare, in tutta la sua ampiezza, il controllo di legittimità che esso ha il compito di esercitare. In particolare, qualora un provvedimento di portata generale, come le disposizioni impugnate nel caso di specie, è contestato nell'ambito di un'azione del genere, il controllo esercitato dal giudice comunitario non si estende a tutti gli elementi atti ad incidere sulla legittimità di tale misura, ma si limita a sanzionare le violazioni gravi e manifeste di norme giuridiche dirette a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 41-43; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2001, causa T-155/99, Dieckmann & Hansen/Commissione, Racc. pag. II-3143, punti 42 e 43; v. altresì, per un caso di violazione non grave e manifesta, sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punti 18 e 19, e, per un caso in cui la norma fatta valere non è diretta a conferire diritti ai singoli, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3597, punto 43).

47. Sulla base di quanto precede, è giocoforza concludere che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall'altro, non possono più essere considerati, alla luce degli artt. 6 e 13 della CEDU e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, idonei a garantire ai singoli un diritto di azione effettivo che permetta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie di portata generale direttamente incidenti sulla loro sfera giuridica.

48. Certo, una simile circostanza non può autorizzare una modifica del sistema dei rimedi giurisdizionali e dei procedimenti stabilito dal Trattato e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato della legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma,TFUE] [v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 37].

49. Si deve tuttavia sottolineare che, come rilevato dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni presentate nella causa Unión de Pequeños agricultores/Consiglio (citate al precedente punto 45, paragrafo 59), nessun motivo imperioso consente di sostenere che la nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma,TFUE] comporti l'obbligo per un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale di essere identificato alla stessa stregua di un destinatario.

50. Di conseguenza, e tenendo conto del fatto che il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenza Les Verts/Parlamento, citata al precedente punto 41, punto 23), si deve riconsiderare l'interpretazione restrittiva, sinora adottata, della nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma, TFUE] .

51. Alla luce di quanto precede, e al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Considerazioni relative al numero ed alla situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non sono al riguardo pertinenti.

52. Nel caso di specie, la società Jégo-Quéré si vede effettivamente imporre obblighi dalle disposizioni impugnate. Infatti la ricorrente, le cui navi rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento, esercita attività di pesca in una delle aree in cui le attività di pesca sono soggette, in forza delle disposizioni impugnate, ad obblighi precisi quanto alle dimensioni di maglia delle reti da utilizzare.

53. Ne discende che la ricorrente è individualmente interessata dalle disposizioni impugnate ».

25 luglio 2002, *Uniones de Pequenos Agricultores*, causa C-50/00, Racc. I-0000.

La Unión de Pequeños Agricultores impugnava, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 novembre 1999, causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. II-3357)con la quale quest'ultimo aveva respinto il suo ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento del Consiglio 1998, n. 1638, modificativo del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, che, istituiva in particolare, un'organizzazione comune dei mercati dell'olio d'oliva, imperniata su un sistema di prezzi garantiti affiancati da aiuti alla produzione. Sulla ricevibilità del ricorso contro l'ordinanza del Tribunale, il Consiglio, così come la Commissione, eccepiva la manifesta irricevibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ad agire da parte della ricorrente che non soddisfaceva il requisito dell'essere individualmente riguardata stabilito dal quarto comma dell'art. 173 [ora art. 263, quarto comma,TFUE] *. La Corte ha osservato:*

« 32. Va rilevato, preliminarmente, che la ricorrente non ha contestato l'affermazione del Tribunale, formulata al punto 44 dell'ordinanza impugnata, secondo cui il regolamento impugnato riveste una portata generale. Essa non ha nemmeno contestato l'affermazione, espressa al punto 56 della suddetta ordinanza, secondo cui gli interessi propri della ricorrente non erano pregiudicati dal regolamento impugnato, né quella, di cui al punto 50 dell'ordinanza stessa, secondo cui i suoi aderenti non vengono lesi dal regolamento impugnato per via di determinate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto.

33. Pertanto, occorre esaminare se la ricorrente, in quanto rappresentante degli interessi dei suoi membri, possa nondimeno essere legittimata a proporre, nel rispetto dell'art. 173, quarto comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] , un ricorso di annullamento del regolamento impugnato, per il solo motivo che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva lo richiederebbe, tenuto conto dell'asserita mancanza di qualsiasi mezzo di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale.

34. Si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 173, secondo e terzo comma, del Trattato [ora art. 263, secondo e terzo comma, TFUE] , la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione, o, ancora, qualora essi siano proposti per salvaguardare le loro prerogative, dal Parlamento europeo, dalla Corte dei conti e dalla Banca centrale europea. A termini del quarto comma della suddetta disposizione, « [q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente ».

35. Così, nel contesto dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], un regolamento, in quanto atto di portata generale, non può essere impugnato da soggetti giuridici diversi dalle istituzioni, dalla Banca centrale europea e dagli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 40).

36. Tuttavia, un atto di portata generale come un regolamento, in talune circostanze, può riguardare individualmente alcune persone fisiche o giuridiche e rivestire pertanto un carattere decisionale nei loro confronti (v., in particolare, sentenze 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13; 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e 31 maggio 2001, causa C-41/99 P, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. I-4239, punto 27). Ciò si verifica se l'atto di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario

(v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 22 novembre 2001, causa C-452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag. I-8973, punto 60).

37. Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento (v., a tale proposito, ordinanza CNPAAP/Consiglio, citata, punto 38).

38. Occorre tuttavia rammentare che la Comunità europea è una comunità di diritto nella quale le relative istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto di cui fanno parte i diritti fondamentali.

39. Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall'ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 27 novembre 2001, causa C-424/99, Commissione/Austria, Racc. pag. I-9285, punto 45).

40. Orbene, mediante gli artt. 173 [ora art. 263 TFUE] e 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE [ora art. 277 TFUE]), da un lato, e l'art. 177 [ora art. 267 TFUE], dall'altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23). Nell'ambito di tale sistema, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all'art. 173, quarto comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] , impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l'invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell'art. 184 del Trattato, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l'invalidità di tali atti (v. sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 20), a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.

41. Pertanto, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

42. In tale contesto, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall'art. 5 del Trattato [ora art. 4, par. 3, TUE], i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l'esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all'applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccependo l'invalidità di quest'ultimo.

43. Sotto questo profilo, si deve riconoscere che, come ha rilevato l'avvocato generale ai punti 50-53 delle conclusioni, non è ammissibile un'interpretazione del regime dei rimedi giurisdizionali come quella sostenuta dalla ricorrente, secondo cui un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario sarebbe possibile se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest'ultimo delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo a intentare un'azione che gli consenta di contestare la validità dell'atto comunitario impugnato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell'ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari.

44. Si deve infine aggiungere che, in base al sistema del controllo della legittimità istituito dal Trattato, una persona fisica o giuridica può presentare un ricorso contro un regolamento solo qualora essa sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente da tale atto. Se è vero che quest'ultimo requisito deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente (v., ad esempio,

sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy/Commissione, Racc. pag. 219, punto 14; Extramet Industrie/Consiglio, citata, punto 13, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 19), tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest'ultimo ai giudici comunitari.

45. Anche se è indubbiamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, in conformità all'art. 48 UE [ora art. 48 TUE], riformare il sistema attualmente in vigore ».

1ª aprile 2004, *Commissione c. Jégo-Quéré e Cie SA*, C-263/02 P, Racc. I-3425.

Per la parte in fatto si rinvia a quanto riferito relativamente alla sentenza del Tribunale di primo grado del 3 maggio 2001, causa sopra riportata T-177/01, Jégo-Quéré e Cie SA c. Commissione (Racc. pag. II-2365). Quest'ultima, soccombente nel giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza del Tribunale. La Corte, pronunciandosi sull'impugnazione, ha ribadito l'orientamento seguito nella sentenza 25 luglio 2002 relativa alla causa sopra riportata C-50/00 P, Union de Pequenos Agricultores c. Consiglio (Racc. pag. I-6677), osservando, in particolare:

« 35. Nella specie, si deve rilevare che il fatto che il regolamento n. 1162/2001 si applichi direttamente, senza intervento delle autorità nazionali, non implica di per se´ che un operatore direttamente interessato dal regolamento medesimo non possa contestarne la validità se non dopo averlo violato. Infatti, non può escludersi che un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un singolo, direttamente interessato da un atto normativo generale di diritto interno non direttamente impugnabile in sede giurisdizionale, di chiedere alle autorità nazionali l'emanazione di una misura, collegata a tale atto, impugnabile dinanzi al giudice nazionale, in modo da consentire a tale singolo di contestare indirettamente l'atto medesimo. Parimenti, non può nemmeno escludersi che un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un operatore direttamente interessato dal regolamento n. 1162/2001 di chiedere alle autorità nazionali l'emanazione di un atto collegato a tale regolamento, impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale, in modo da consentire a tale operatore di contestare indirettamente il regolamento de quo.

36. Anche se il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro un regolamento solo qualora sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenuto conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito medesimo, espressamente previsto dal Trattato. In caso contrario i giudici comunitari andrebbero oltre le competenze loro attribuite dal Trattato stesso (v. sentenza Union de Pequenos Agricultores/Consiglio, cit., punto 44).

37. Orbene, ciò è quanto è avvenuto nell'interpretazione di tale requisito, contenuta al punto 51 della sentenza impugnata, secondo cui una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua situazione giuridica, limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi.

38. Infatti, tale interpretazione si risolve, sostanzialmente, nello snaturamento del requisito del pregiudizio individuale di cui all'art. 230, quarto comma, CE (ora divenuto art. 263 TFUE).

39. Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il Tribunale è incorso in un errore di diritto. Il secondo motivo dev'essere pertanto dichiarato fondato [...].

50. [...] la sentenza impugnata dev'essere annullata e, considerato l'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso diretto all'annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento n. 1162/2001 dev'essere dichiarato irricevibile ».

13 marzo 2008, *Commissione c. Infront WM AG*, causa C-125/06 P, Racc. I-1451.

La Infront WM AG (in prosieguo: la «Infront»), società che detiene il diritto esclusivo di trasmettere alcuni eventi sportivi (partite calcistiche) nell'Unione europea, presentava ricorso per annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado avverso la decisione della Commissione, contenuta nella lettera da essa inviata al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 28 luglio 2000, con cui l'istituzione aveva approvato le misure adottate dalle autorità britanniche in virtù dell'art. 3 bis della direttiva 89/552, sulla TV senza frontiere (in prosieguo: l'«atto controverso»). In base a tale ultima disposizione, le autorità nazionali possono adottare «le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili». Il Tribunale annullava l'atto controverso, considerandolo una decisione ai sensi dell'art. 249 CE (oggi art. 288 TFUE), in quanto produttivo di effetti giuridici nei confronti di tutti gli Stati (poiché prevede la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle misure nazionali adottate e detta pubblicazione ha l'effetto di avviare il meccanismo di riconoscimento reciproco di tali misure ex art. 3 bis, par. 3, della direttiva 89/552), e ritenendo che la Infront fosse riguardata dalla decisione della Commissione sia direttamente (in quanto tale atto rendeva effettivo il citato meccanismo di riconoscimento reciproco, senza lasciare alcun margine di discrezionalità alle autorità nazionali nell'adempimento), sia individualmente (per la qualità che le è peculiare, ovvero l'essere detentrice in esclusiva di diritti di ritrasmissione televisiva di uno degli eventi designati dalle autorità nazionali, ostacolando la decisione la sua facoltà di disporre liberamente dei propri diritti, ponendo delle condizioni alla loro cessione, in via esclusiva, ad un'emittente televisiva che è stabilita in uno Stato diverso dal Regno Unito e che desidera trasmettere in quest'ultimo Stato). La Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale (15 dicembre 2005, causa T-33/01, Infront WM c. Commissione, Racc. pag. II-5897), contestando principalmente la ricevibilità del ricorso in primo grado per mancanza della legittimazione ad agire della Infront. La Corte di giustizia ha, però, confermato l'analisi del Tribunale circa i requisiti di incidenza diretta ed individuale dell'atto controverso, in particolare osservando:

«47. Secondo una giurisprudenza costante, la condizione di cui all'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma, TFUE] , secondo cui una persona fisica o giuridica dev'essere direttamente interessata dalla decisione, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v., in particolare, sentenze Dreyfus/Commissione, [sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Racc. pag. I-2309], punto 43; 29 giugno 2004, causa C-486/01 P, Front national/Parlamento, Racc. pag. I-6289, punto 34, e 2 maggio 2006, causa C-417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. I-3881, punto 28).

48. In primo luogo, occorre valutare se l'atto controverso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica della Infront.

49. Dagli artt. 98 e 101 della legge sulle trasmissioni radiotelevisive [che è stata notificata alla Commissione ai sensi della direttiva 89/552] emerge che un'emittente televisiva che intenda ritrasmettere, in esclusiva e in diretta, un evento designato deve ottenere il consenso della CIT [commissione indipendente per la televisione], qualora il servizio sia destinato ad essere ricevuto su tutto o parte del territorio del Regno Unito. Secondo il codice della commissione indipendente per la televisione relativo agli eventi sportivi e altri inseriti nell'elenco, come modificato, i fattori che condizionano tale consenso sono, in sostanza, costituiti dalle circostanze che la vendita dei diritti di trasmissione televisiva è stata oggetto di un annuncio pubblico e che le emittenti televisive hanno

disposto della possibilità effettiva di acquistare tali diritti a condizioni ragionevoli ed eque.

50. Come è stato constatato ai punti 35-39 della presente sentenza, gli Stati membri diversi dal Regno Unito sono tenuti, a causa dell'atto controverso, ad assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non si sottraggano alle misure prese da tale Stato membro in applicazione dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 e, pertanto, che queste non ritrasmettano gli eventi designati nonostante i requisiti posti dalle dette misure. Ne consegue che tali Stati membri sono tenuti a fare in modo che le dette emittenti non ritrasmettano, in esclusiva e in diretta, tali eventi destinati al pubblico del Regno Unito qualora abbiano acquistato i diritti di trasmissione televisiva dei detti eventi nell'ambito di una procedura di vendita che non tenga conto dei criteri menzionati al punto precedente.

51. Le misure prese dal Regno Unito e approvate con l'atto controverso impongono così alle dette emittenti televisive un certo numero di limiti quando prevedono di ritrasmettere eventi designati per i quali la Infront ha acquistato diritti esclusivi.

52. Poiché questi limiti sono collegati alle condizioni a cui tali emittenti acquistano i diritti di ritrasmissione televisiva degli eventi designati dalla Infront, le misure prese dal Regno Unito e l'atto controverso producono la conseguenza di apporre ai diritti detenuti da tale società nuove restrizioni che non esistevano nel momento in cui essa ha acquistato i detti diritti di ritrasmissione e che rendono più difficile l'esercizio di questi ultimi diritti. Così, l'atto controverso incide direttamente sulla situazione giuridica della Infront.

53. La Commissione afferma tuttavia che l'effettività di tali conseguenze sulla situazione giuridica della Infront non è dimostrata, perché non esiste un'emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito che sarebbe interessata all'acquisto dei diritti di ritrasmissione televisiva detenuti dalla Infront in assenza dell'atto controverso e alla quale sarebbe impedito l'acquisto o che ne sarebbe dissuasa a causa dell'adozione di tale atto. Inoltre, il Tribunale avrebbe invertito l'onere della prova al riguardo.

54. Occorre constatare che il legislatore comunitario ha inserito l'art. 3 bis, n. 3, nella direttiva 89/552 proprio perché possono verificarsi situazioni in cui emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro comprano diritti esclusivi per la ritrasmissione televisiva di un evento considerato di particolare rilevanza per la società da parte di un altro Stato membro e lo ritrasmettono al pubblico di quest'ultimo Stato membro secondo modalità che privano una parte importante di tale pubblico della possibilità di seguirlo.

55. Il Tribunale si è pronunciato a tal proposito ai punti 148 e 149 della sentenza impugnata. Da una parte, esso ha menzionato diversi casi di ritrasmissione transfrontaliera di eventi considerati di particolare rilevanza per la società in cui le emittenti televisive hanno agito nella detta maniera. D'altra parte, esso ha considerato che la Commissione non ha suffragato le sue affermazioni secondo cui la specificità del mercato delle trasmissioni televisive nel Regno Unito escluderebbe, nella fattispecie, situazioni di questo tipo. Tenuto conto di tali elementi, il Tribunale ha concluso che i diritti di ritrasmissione televisiva in questo Stato membro della fase finale della Coppa del mondo della FIFA non sarebbero stati necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite in quello stesso Stato.

56. In tal modo, il Tribunale non ha invertito l'onere della prova incombente alle parti. Esso ha effettuato una valutazione sovrana dei fatti diretti a dimostrare l'effettività delle ritrasmissioni transfrontaliere degli eventi designati. Orbene, a tal riguardo, il Tribunale può tener conto del fatto che una parte si astiene dal fornire elementi a sostegno dei propri argomenti (v. sentenza 18 luglio 2006, causa C-214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I-7057, punto 23).

57. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto e il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v. sentenza 19

settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

58. Uno snaturamento dei fatti non è stato invocato dinanzi alla Corte. Ciò premesso, non spetta ad essa verificare se il Tribunale abbia concluso correttamente che non è stato provato che i diritti di ritrasmissione televisiva interessati sarebbero stati necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite nel Regno Unito.

59. In secondo luogo, occorre esaminare se l'atto controverso lasci un potere discrezionale alle autorità nazionali incaricate della sua attuazione, o se quest'ultima abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie.

60. È vero che le autorità nazionali non sono private di qualsiasi margine discrezionale nell'applicazione dell'art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552 e dell'atto controverso. Esse possono prevedere meccanismi di controllo appropriati per adempiere agli obblighi che ne derivano.

61. Tuttavia, esse sono tenute a fare in modo che le emittenti televisive interessate non si sottraggano alle misure prese da un altro Stato membro in applicazione dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, e che esse esercitino i loro diritti esclusivi in modo da non privare il pubblico destinatario della possibilità di seguire, secondo le disposizioni prese da tale altro Stato membro, gli eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

62. In tal modo, come il Tribunale ha constatato correttamente al punto 146 della sentenza impugnata, le autorità nazionali devono garantire l'osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di ritrasmissione televisiva dei detti eventi come definiti da un altro Stato membro nelle sue misure approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione. Sono queste ultime misure e, pertanto, nella fattispecie, l'atto controverso che determinano il risultato da raggiungere. Per quanto riguarda tale risultato, le autorità nazionali non godono di alcun margine di valutazione.

63. Orbene, i pregiudizi arrecati alle situazioni giuridiche delle emittenti televisive e della Infront sono dovuti all'obbligo di raggiungere tale risultato.

64. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare infondato il primo motivo. [...]

70. Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/ Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I-10737, punto 33).

71. Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l'atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (v. sentenze 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 31, e 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479, punto 60).

72. [...], ciò può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquistati dal singolo prima della sua adozione (v., in particolare, sentenza 1 luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import Gesellschaft/Commissione, Racc. pag. 525, in particolare pag. 533).

73. La Infront deteneva i diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva, per gli anni 2002 e 2006, della fase finale della Coppa del mondo della FIFA, che è uno degli eventi che figurano sull'elenco degli eventi designati, notificato alla Commissione e approvato dall'atto controverso.

74. È inoltre pacifico che la Infront ha acquistato tali diritti esclusivi prima dell'adozione dell'atto controverso e che, in quel momento, esistevano solo sei società che avevano effettuato

investimenti sostanziali nell'acquisto dei diritti di ritrasmissione televisiva degli eventi figuranti nel detto elenco.

75. Ne consegue che la Infront era perfettamente individuabile nel momento in cui è stato adottato l'atto controverso.

76. Infine, dai punti 51-52 della presente sentenza risulta che l'atto controverso ha riguardato i membri del gruppo costituito dalle sei società soprammenzionate, di cui fa parte la Infront, in ragione di una loro qualità peculiare, vale a dire in quanto detentori dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva degli eventi designati.

77. Ciò premesso, il Tribunale ha concluso correttamente che la Infront era individualmente interessata dall'atto controverso.

78. Di conseguenza, occorre dichiarare infondato il secondo motivo di ricorso e, pertanto, rigettare l'impugnazione nella sua interezza».

7 ottobre 2009, *Vischim Srl c. Commissione*, causa T-420/05, in Racc. II-3841.

La Vischim Srl, società italiana produttrice di clorotalonil, sostanza attiva di un prodotto fitosanitario, proponeva dinanzi al Tribunale di primo grado, tra l'altro, domanda di annullamento, per quanto attiene, in particolare, all'iscrizione della sostanza attiva clorotalonil, della direttiva della Commissione 2005/53, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/414 (relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari), per includervi il clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (in prosieguo: la «direttiva impugnata»). Tale direttiva entrava in vigore il 1 marzo 2006 e ai sensi del suo art. 2, primo e secondo comma, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro il 31 agosto 2006 e applicarle a partire dal 1 settembre 2006. Pur giungendo a rigettare nel merito il ricorso, quanto in particolare all'interesse ad agire e alla legittimazione ad agire della ricorrente, soggetto non privilegiato ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (oggi art. 263, quarto comma, TFUE), rispetto all'atto impugnato, ovvero, come detto, una direttiva, il Tribunale ha osservato:

«56. La Commissione fa valere che la modifica della specificazione del clorotalonil, derivante dall'adozione della [successiva] direttiva 2006/76 [che modifica la direttiva 91/414 per quanto riguarda la specificazione della sostanza attiva clorotalonil, entrata in vigore il 23 settembre 2006 e cui gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi entro il 31 agosto 2006, così da applicarne le disposizioni dal 1 settembre 2006], ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente ad agire per l'annullamento della direttiva impugnata.

57. La ricorrente conferma che il suo prodotto è conforme alla specificazione del clorotalonil introdotta dalla direttiva 2006/76, ma sostiene che la specificazione definita dalla direttiva impugnata ha prodotto effetti giuridici che sussistono nonostante la sua modifica e che giustificano il mantenimento del suo interesse ad agire. Essa precisa, a tale riguardo, che le autorizzazioni dei suoi prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil sono state revocate in vari Stati membri.

58. Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un interesse all'annullamento di un atto sussiste solo se l'annullamento dell'atto è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche (sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, e sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T 102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II 753, punto 40).

59. Nella specie, va osservato che la direttiva impugnata, adottata il 16 settembre 2005 ed entrata in vigore il 1 marzo 2006, ha obbligato gli Stati membri a riesaminare le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil entro il 31 agosto 2006. In base all'art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva impugnata, tale riesame comportava, da un lato, la verifica del rispetto delle condizioni d'iscrizione di detta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414 e, dall'altro, il controllo

dell'obbligo di possedere un fascicolo, o di avervi accesso, in osservanza dei requisiti di cui all'allegato II della direttiva 91/414.

60. La specificazione contenuta nella direttiva impugnata è stata sostituita dalla specificazione modificata prevista dalla direttiva 2006/76. In forza del suo art. 2, primo comma, quest'ultima doveva essere recepita dagli Stati membri retroattivamente entro il 31 agosto 2006, ossia alla data prevista dall'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva impugnata per la revoca o la modifica delle autorizzazioni nazionali esistenti che non sarebbero risultate conformi alle condizioni d'iscrizione del clorotalonil nell'allegato I della direttiva 91/414 previste dalla direttiva impugnata. Per contro, detto effetto retroattivo della direttiva 2006/76 non si estende alla data di entrata in vigore della direttiva impugnata e, di conseguenza, non può fare venir meno le conseguenze giuridiche prodotte da quest'ultima anteriormente al 31 agosto 2006.

61. Ne consegue che la direttiva impugnata era idonea ad incidere sulla situazione giuridica della ricorrente in quanto quest'ultima non era abilitata a far valere la conformità dei suoi prodotti alle condizioni di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414 durante il periodo previsto dalla direttiva impugnata, destinato a consentire agli interessati di prepararsi al riesame delle autorizzazioni nazionali.

62. Infine, va rilevato che la presente domanda di annullamento conserva se non altro un interesse quale base per le richieste di risarcimento formulate dalla ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C 68/94 e C 30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I 1375, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

63. Di conseguenza, si deve considerare che la ricorrente abbia conservato un interesse ad agire riguardo alla presente domanda di annullamento. [...]

64. Nell'ambito del suo controricorso, la Commissione contesta la ricevibilità delle presenti conclusioni invocando la natura legislativa della direttiva impugnata nonché la mancanza di incidenza diretta e individuale nei confronti della ricorrente.

65. La ricorrente sostiene di essere legittimata ad agire, in particolare, alla luce della sua partecipazione al procedimento di valutazione del clorotalonil.

66. Va osservato che la direttiva impugnata costituisce un atto di portata generale rivolto agli Stati membri.

67. A tale proposito, sebbene l'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma, TFUE] non riguardi espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica verso una direttiva, emerge comunque dalla giurisprudenza che quest'unica circostanza non è sufficiente a dichiarare irricevibili tali ricorsi. Infatti, le istituzioni comunitarie non possono escludere la tutela giurisdizionale che tale disposizione del Trattato offre ai singoli, con la sola scelta della forma dell'atto di cui trattasi (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T 135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II 2335, punto 63, e ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T 223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II 3259, punto 28).

68. Inoltre, la portata generale dell'atto impugnato non esclude che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche. In una siffatta ipotesi, un atto comunitario può rivestire al contempo un carattere generale e, nei confronti di taluni operatori economici, un carattere decisionale (v. sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T 13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II 3305, punto 84, e causa T 70/99, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II 3495, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

69. Va dunque esaminato se la direttiva impugnata incide sulla situazione giuridica della ricorrente in modo individuale e diretto.

70. Anzitutto, per quanto riguarda l'incidenza individuale, va ricordato che il fatto che una persona intervenga nel processo che conduce all'adozione di un atto comunitario non è tale da contraddistinguere questa persona rispetto all'atto in questione, a meno che la normativa comunitaria applicabile non le accordi determinate garanzie procedurali (v. citate sentenze Pfizer Animal Health/

Consiglio, punto 101, e Alpharma/Consiglio, punto 93 nonché la giurisprudenza ivi citata).

71. A tale riguardo, va osservato che il procedimento di valutazione di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, riguardante le sostanze attive già presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica di detta direttiva, è avviato, conformemente alle modalità previste dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3600/92 [recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414 e che disciplina il procedimento di valutazione di diverse sostanze in vista della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414], con la notifica di un produttore interessato. In forza dell'art. 6, n. 1, di detto regolamento, il notificante è tenuto a sottoporre la pratica contenente i dati ai fini della valutazione della sostanza attiva considerata. Dall'art. 7, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento emerge inoltre che esso è associato a varie tappe dell'esame della sua pratica e che, a tale titolo, usufruisce di garanzie procedurali.

72. Di conseguenza, occorre considerare che il notificante, avendo presentato la pratica e avendo partecipato al procedimento di valutazione, è individualmente interessato dall'atto della Commissione che pone fine al procedimento. A tal riguardo, egli è altrettanto interessato dalla direttiva che autorizza la sostanza attiva a determinate condizioni di quanto lo sarebbe da una decisione di rifiuto dell'autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 1 dicembre 1999, cause riunite T 125/96 e T 152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II 3427, punto 168).

73. Nella specie, è pacifico che la ricorrente è uno dei due notificanti che hanno presentato le pratiche e che hanno partecipato alla valutazione del clorotalonil. Di conseguenza, essa è individualmente interessata dalla direttiva impugnata per quanto riguarda il clorotalonil.

74. Per quanto riguarda, poi, l'incidenza diretta, quest'ultima richiede, in primo luogo, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, in secondo luogo, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C 386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I 2309, punto 43).

75. Nel caso di specie, con l'adozione della direttiva impugnata, la Commissione ha posto fine alla valutazione del clorotalonil decidendo di iscrivere tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414, a talune condizioni connesse segnatamente al tenore massimo di HCB [esaclorobenzene].

76. In forza dell'art. 3, n. 1, della direttiva impugnata, gli Stati membri avevano l'obbligo di riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil, verificando, entro il termine prescritto, la loro conformità con le condizioni di iscrizione di detta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414.

77. Va rilevato che la direttiva impugnata, prevedendo le condizioni di immissione del clorotalonil sul mercato comunitario, produce effetti diretti sulla situazione giuridica della ricorrente in quanto società produttrice di tale sostanza attiva. Inoltre, per quanto concerne dette condizioni previste dalla direttiva impugnata, l'azione che gli Stati membri dovevano intraprendere aveva carattere puramente automatico. In particolare, come ammesso dalla Commissione nella sua controreplica, gli Stati membri non disponevano di alcun potere discrezionale in merito al tenore massimo di HCB.

78. Occorre quindi considerare che, per quanto riguarda detta condizione d'iscrizione, la direttiva impugnata incide direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente e non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri.

79. Da quanto precede emerge che la ricorrente è legittimata a chiedere l'annullamento della direttiva impugnata per quanto riguarda il clorotalonil».

7 settembre 2010, (ordinanza), *Norilsk Nickel Harjavalta Oy e Umicore SA/NV c. Commissione*, causa T-532/08, non ancora pubblicata in Raccolta.

*Nell'ambito di un azione per annullamento avente ad oggetto, da un lato, la direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e, dall'altro lato, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella parte in cui tali atti modificano la classificazione di alcuni composti di carbonato di nickel, la Norilsk Nickel Harjavalta Oy (in prosieguo: la «Norilsk Nickel») e la Umicore SA/NV sostengono che, benché presentato in data precedente e nel rispetto del limite dei due mesi di cui all'art. 230, ultimo comma, CE (*ora art. 263, sesto comma, TFUE*), il loro ricorso deve considerarsi in ogni caso ricevibile in ragione dell'entrata in vigore, il 1 dicembre 2009, dell'art. 263, quarto comma, TFUE, che, come noto, estende la legittimazione attiva dei ricorrenti non privilegiati quanto alla tipologia di atti impugnabili. Contestata tale impostazione dalla Commissione (che sostiene che l'art. 263, quarto comma, TFUE si applica solo ai ricorsi proposti dopo il 30 novembre 2009 e che, nella specie, poiché l'atto introduttivo è stato proposto il 5 dicembre 2008 e la domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento è stata presentata prima del 1 dicembre 2009, l'art. 263 TFUE non inciderebbe sul procedimento in corso), il Tribunale, prima di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso, valuta l'applicabilità* ratione temporis *della nuova disposizione, in particolare osservando:*

«67. Si deve anzitutto rilevare che, per quanto riguarda il regolamento impugnato, il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 230, quinto comma, CE, è scaduto il 30 novembre 2009, vale a dire in vigenza del Trattato CE, e che le ricorrenti hanno presentato la domanda di adeguamento delle loro conclusioni e dei loro motivi di annullamento prima di tale data. Pertanto, alla data in cui è entrato in vigore l'art. 263 TFUE, il 1 dicembre 2009, ogni eventuale domanda di annullamento proposta contro il regolamento impugnato sarebbe stata in ogni caso irricevibile per violazione del termine di ricorso previsto al sesto comma di detto articolo, che riprende il disposto dell'art. 230, quinto comma, CE [ora art. 263, sesto comma, TFUE] . Tali considerazioni valgono a maggior ragione, mutatis mutandis, per la domanda di annullamento della direttiva impugnata e per quella dell'asserita «decisione» di fondare le classificazioni contestate sulla dichiarazione di deroga, proposte il 5 dicembre 2008.

68. Le parti hanno espresso posizioni divergenti sulla questione se l'art. 263, quarto comma, TFUE, in particolare l'ultima parte di periodo, si applichi al caso di specie ratione temporis. In particolare, le ricorrenti [...] ritengono che le condizioni di ricevibilità modificate ivi previste e concernenti gli atti regolamentari siano immediatamente applicabili e, pertanto, rendano ricevibile la loro domanda di annullamento parziale degli atti impugnati, senza che esse debbano dimostrare di essere individualmente interessate dalle classificazioni contestate. La Commissione ritiene invece che tale disposizione non si applichi al presente procedimento, e che la ricevibilità dei ricorsi debba essere valutata in base alle condizioni di ricevibilità vigenti al momento del deposito del ricorso.

69. A questo proposito si deve constatare che il Trattato FUE non prevede alcuna disposizione transitoria specifica che disciplini la questione se l'art. 263, quarto comma, TFUE si applichi a procedimenti giurisdizionali pendenti alla data del 1 dicembre 2009.

70. Per quanto riguarda specificamente la questione dell'applicabilità nel tempo delle norme che stabiliscono le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un singolo dinanzi al giudice dell'Unione, da una costante giurisprudenza risulta che, da un lato, conformemente al detto «tempus regit actum» (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1971,

causa 12/71, Henck, Racc. pag. 743, punto 5), la questione della ricevibilità va risolta in base alle norme vigenti all'epoca in cui è stato proposto il ricorso (sentenza della Corte 8 maggio 1973, causa 60/72, Campogrande/Commissione, Racc. pag. 489, punto 4; v. anche, in tal senso e per analogia, ordinanza del presidente della Corte 22 febbraio 2008, causa C 66/08, Kozlowski, non pubblicata nella Raccolta, punto 7), e, dall'altro, le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere valutate riferendosi al momento in cui esso viene proposto, ossia quello del deposito dell'atto introduttivo (sentenza della Corte 18 aprile 2002, cause riunite C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-3439, punto 23; sentenze del Tribunale 21 marzo 2002, causa T-131/99, Shaw e Falla/Commissione, Racc. pag. II-2023, punto 29, e 9 luglio 2008, causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II-1753, punto 37), che può essere regolarizzato solo prima della scadenza del termine per ricorrere (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8).

71. D'altro canto, la soluzione contraria comporterebbe un rischio di arbitrarietà nell'amministrazione della giustizia, giacché in tal caso la ricevibilità del ricorso dipenderebbe dalla data, peraltro aleatoria, della pronuncia della decisione del Tribunale che conclude il procedimento (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80- 217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 14).

72. Nella specie, al momento in cui è stato proposto il ricorso, ossia quello del deposito sia dell'atto introduttivo che della domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le condizioni di ricevibilità del ricorso erano disciplinate dall'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE]. Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 70 supra, la questione della ricevibilità del presente ricorso deve essere risolta in base a detto articolo. Peraltro, anche ammettendo che, nella specie, l'art. 263, quarto comma, TFUE, in particolare l'ultima parte di periodo, potesse conferire alle ricorrenti la legittimazione ad agire di cui erano prive in vigenza dell'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma, TFUE], tale legittimazione non potrebbe essere presa in considerazione per valutare la ricevibilità del presente ricorso, dato che il termine del ricorso, ai sensi sia dell'art. 230, quinto comma, CE [ora art. 263, sesto comma, TFUE] sia dell'art. 263, sesto comma, TFUE, era già scaduto il 1 dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore l'art. 263 TFUE.

73. Tale valutazione non è inficiata dalla tesi secondo cui l'art. 263 TFUE farebbe parte delle norme di procedura riguardo alle quali la giurisprudenza ha riconosciuto che, a differenza delle norme di merito o di diritto sostanziale, esse sono generalmente ritenute applicabili a tutte le controversie pendenti all'atto della loro entrata in vigore (sentenze della Corte Salumi e a., cit. al punto 71 supra, punto 9; 9 marzo 2006, causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services, Racc. pag. I-2263, punto 19, e 28 giugno 2007, causa C-467/05, Dell'Orto, Racc. pag. I-5557, punto 48). Infatti, anche ritenendo che le questioni di competenza giurisdizionale rientrino nell'ambito delle norme di procedura (v., in tal senso, sentenza Dell'Orto, cit., punto 49), è giocoforza constatare che, come risulta dalla giurisprudenza citata supra, ai punti 70 e 71, per individuare le disposizioni applicabili sulla cui base valutare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro un atto dell'Unione, occorre applicare la massima «tempus regit actum».

74. Ne consegue che l'art. 263, quarto comma, TFUE non è applicabile al presente ricorso.

75. Occorre quindi esaminare la ricevibilità del presente ricorso con riferimento all'art. 230, quarto comma, CE [ora art. 263, quarto comma, TFUE] ».

13 ottobre 2011, *Deutsche Post e Germania c. Commissione*, causa C-463/10 P e 475/10 P

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo IV, sez. 1.1 dedicata agli atti impugnabili.

«64. Nella causa C-463/10 P, la Commissione chiede tuttavia alla Corte, per il caso in cui essa decida che l'atto controverso costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 263 TFUE, di procedere

ad una sostituzione della motivazione per quanto riguarda la citata ordinanza Deutsche Post/Commissione, indicando che il ricorso proposto dalla Deutsche Post è irricevibile poiché tale impresa non sarebbe legittimata ad agire ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE. Nell'eccezione di illegittimità sollevata dalla Commissione nella causa summenzionata, tale istituzione aveva infatti sostenuto che l'atto controverso non riguardava la Deutsche Post né direttamente né individualmente.

65. A tale riguardo occorre ricordare che, conformemente all'art. 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone solo se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.

66. Per quanto concerne, innanzitutto, l'eventualità che la Deutsche Post sia direttamente interessata dall'atto controverso, che è diretto alla Repubblica federale di Germania, risulta da una giurisprudenza costante che tale condizione richiede la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire che il provvedimento contestato, in primo luogo, produca effetti direttamente sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasci ai propri destinatari, che sono incaricati della sua applicazione, alcun potere discrezionale quanto all'applicazione stessa, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell'Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza 10 settembre 2009, cause riunite C-445/07 P e C-455/07 P, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, Racc. pag. I-7993, punto 45 nonché giurisprudenza ivi citata).

67. A parere della Commissione, tale condizione non sarebbe soddisfatta nel caso di specie, poiché l'atto controverso si limiterebbe a chiedere alla Repubblica federale di Germania di fornire determinate informazioni. Tale ingiunzione non darebbe quindi luogo all'adozione di una misura nazionale avente carattere meramente automatico e risultante dalla sola normativa dell'Unione. Sarebbe il comportamento della Repubblica federale di Germania a determinare se essa intenda rivolgersi alla Deutsche Post o come intenda indurre l'impresa in questione a fornire le informazioni.

68. Nel caso di specie, occorre dichiarare che l'atto controverso riguarda direttamente la Deutsche Post ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE.

69. Da un lato, infatti, la Deutsche Post, in quanto beneficiaria del provvedimento sul quale vertono le informazioni previste dall'atto controverso e in quanto detentrice di tali informazioni, sarà costretta a dar seguito all'ingiunzione di fornire informazioni.

70. Dall'altro lato, il contenuto finale ed esaustivo delle informazioni richieste risulta dall'atto controverso stesso, senza lasciare alla Repubblica federale di Germania alcun potere discrezionale a tale riguardo.

71. Per quanto concerne l'eventualità che la Deutsche Post sia individualmente interessata dall'atto impugnato, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguardi individualmente solamente qualora detta decisione li concerna a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari (v., segnatamente, sentenza 22 novembre 2007, causa C-260/05 P, Sniace/Commissione, Racc. pag. I-10005, punto 53 e giurisprudenza citata).

72. A parere della Commissione, la Deutsche Post non sarebbe individualmente interessata dall'atto controverso, dal momento che esso non sarebbe diretto a tale impresa né creerebbe un qualsiasi obbligo a suo carico.

73. A tale riguardo occorre rilevare che il fatto che l'atto controverso non sia diretto alla Deutsche Post è irrilevante al fine di valutare se tale impresa sia individualmente interessata dall'atto in questione ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE.

74. Si deve inoltre rilevare che l'ingiunzione di fornire informazioni si riferisce ad un procedimento di esame di un presunto aiuto di Stato di cui la Deutsche Post avrebbe beneficiato. Le informazioni previste dall'atto controverso riguardano solo la Deutsche Post. Quest'ultima è quindi interessata individualmente da tale atto ai sensi della giurisprudenza citata al punto 71 della presente

sentenza.

75. Essendo la Deutsche Post direttamente ed individualmente interessata dall'atto controverso, non occorre quindi procedere, nella causa C-463/10 P, alla sostituzione della motivazione proposta dalla Commissione».

25 ottobre 2011, *Microban International e Microban (Europe) c. Commissione*, causa T-262/10

La Microban International Ltd e la Microban (Europe) operano nella produzione e vendita di additivi antimicrobici e antibatterici destinati a fornire una protezione antibatterica ed antimicrobica ad un'ampia gamma di prodotti. Il 23 marzo 1998 la RCC Registration and Consulting Company Ltd depositava presso la Commissione europea, a nome della Ciba Inc., una domanda di iscrizione dell'additivo 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere (in prosieguo: il «triclosan») nell'elenco degli additivi autorizzati dalla direttiva della Commissione 23 febbraio 1990, 90/128/CEE, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 75, pag. 19). Il 22 giugno 2000 il comitato scientifico per l'alimentazione umana adottava un parere relativo a vari monomeri e additivi per i materiali a contatto con i prodotti alimentari. Con tale parere, il suddetto comitato ha in particolare deciso che, sebbene il triclosan fosse una sostanza per la quale non poteva essere determinata alcuna dose giornaliera ammissibile o tollerabile, nondimeno poteva esserne autorizzato l'impiego. Il 15 novembre 2002, a seguito dell'aggiornamento delle proprie direttive da parte del comitato per l'alimentazione umana, la Ciba presentava una domanda di nuova valutazione del triclosan. Il 15 marzo 2004, a seguito della nuova valutazione del triclosan, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare adottava un parere con cui confermava l'opinione espressa dal comitato scientifico per l'alimentazione umana nel suo parere del 22 giugno 2000.

Il 10 aprile 2008 il triclosan veniva iscritto nell'elenco provvisorio degli additivi di cui all'art. 4 bis, n. 3, della direttiva della Commissione 6 agosto 2002, 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 220, pag. 18), come modificata. Ai sensi dell'art. 4 bis, n. 4, di tale direttiva, gli additivi non inseriti nell'elenco degli additivi autorizzati a livello dell'Unione possono continuare ad essere utilizzati nel rispetto della legislazione nazionale fintanto che figurino nell'elenco provvisorio.

Il 21 aprile 2009 la Ciba informava la Commissione che aveva deciso di ritirare la propria domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'impiego del triclosan come additivo nella produzione di oggetti e materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il 19 marzo 2010 la Commissione adottava la decisione 2010/169/UE, concernente la non iscrizione del triclosan nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72 (GU L 75, pag. 25). Il fondamento giuridico indicato dalla Commissione in detta decisione è l'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, n. 1935, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/10/CEE (GU L 338, pag. 4), come modificato.

In tale decisione, la Commissione ha rilevato che la Ciba l'aveva informata della sua decisione di ritirare la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'impiego del triclosan come additivo utilizzabile nella fabbricazione di oggetti e materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Poiché l'impiego del triclosan come additivo nelle plastiche destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari non formava più oggetto di una domanda valida, la Commissione ha concluso che occorreva non iscrivere tale sostanza nell'allegato III della direttiva 2002/72 contenente l'elenco positivo. Conseguentemente, la Commissione ha precisato che occorreva cancellare la sostanza in questione dall'elenco provvisorio. Essa ha tuttavia ritenuto necessario

prevedere un periodo transitorio in cui la commercializzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica contenenti triclosan potesse continuare ad essere autorizzata dagli Stati membri. La Microban International Ltd e la Microban (Europe) hanno impugnato la decisione davanti al Tribunale di primo grado che, in particolare, ha statuito che:

«18. Ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d'esecuzione.

19. Nella specie è pacifico che la decisione impugnata non è rivolta alle ricorrenti, le quali non sono quindi destinatarie di tale atto. Pertanto, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE, le ricorrenti possono proporre un ricorso di annullamento contro detto atto solo a condizione che esso costituisca un atto regolamentare che le riguarda direttamente e non comporta alcuna misura d'esecuzione, o che le riguarda direttamente e individualmente.

20. In primo luogo, occorre verificare se la decisione impugnata costituisca un atto regolamentare ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE.

21. A tale proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di «atto regolamentare» ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (ordinanza del Tribunale 6 settembre 2011, causa T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56).

22. Nella specie, il fondamento giuridico indicato dalla decisione impugnata è l'art. 11, n. 3, del regolamento n. 1935/2004. Tale articolo prevede che le misure prese dalla Commissione sul suo fondamento siano adottate secondo la procedura di cui all'art. 5 bis, nn. 1-4 e 5, lett. b), della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), come modificata. Pertanto, la decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione nell'esercizio di competenze di esecuzione, e non nell'esercizio di competenze legislative.

23. Inoltre, la decisione impugnata possiede portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto.

24. Infatti, come risulta dal precedente punto 9, la decisione impugnata ha per oggetto la non iscrizione del triclosan nell'elenco positivo. In applicazione dell'art. 4 bis, n. 6, lett. b), della direttiva 2002/72, a seguito di tale non iscrizione, il triclosan è stato anche cancellato dall'elenco provvisorio. Pertanto, la conseguenza diretta della non iscrizione nell'elenco positivo e della cancellazione dall'elenco provvisorio è che il triclosan non potrà più essere commercializzato nell'Unione dopo il 1 novembre 2011. La decisione impugnata si applica quindi a tutte le persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste nella produzione e/o commercializzazione del triclosan, nonché degli oggetti e dei materiali contenenti tale sostanza.

25. Ne consegue che si deve ritenere che la decisione impugnata costituisca un atto regolamentare ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE.

26. In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di incidenza diretta, si deve rilevare che l'espressione «che la riguardano direttamente» compare due volte nell'art. 263, quarto comma, TFUE. Da un lato, tale disposizione riprende i termini dell'art. 230, quarto comma, CE e fa riferimento agli «atti (...) che la riguardano direttamente». Dall'altro, l'art. 263, quarto comma, TFUE introduce la nozione di «atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione».

27 .Anzitutto, per quanto riguarda la condizione dell'incidenza diretta quale figurava nell'art. 230, quarto comma, CE, è stato dichiarato che tale condizione esige che il provvedimento contestato, in primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in

secondo luogo, non lasci ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa contestata, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43, e 10 settembre 2009, cause riunite C-445/07 P e C-455/07 P, Commissione/Ente per le Ville vesuviane ed Ente per le Ville vesuviane/Commissione, Racc. pag. I-7993, punto 45).

28. Nella specie, come si è rilevato supra al punto 24, la decisione impugnata comporta il divieto di commercializzazione dei materiali e degli oggetti contenenti triclosan destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Poiché, come è stato precisato in udienza, le ricorrenti acquistano triclosan e lo utilizzano per fabbricare un prodotto dalle proprietà antibatteriche e antimicrobiche, che viene successivamente rivenduto per essere utilizzato nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la decisione impugnata produce effetti direttamente sulla loro situazione giuridica.

29. Inoltre, si deve constatare che la decisione impugnata non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri, che ne sono i destinatari e, in quanto tali, sono incaricati della sua attuazione. Certamente, dall'art. 2 di detta decisione emerge che la commercializzazione dei materiali e degli oggetti contenenti triclosan può proseguire fino al 1 novembre 2011, nel rispetto della legislazione nazionale, il che significa che gli Stati membri possono vietare la commercializzazione di tali materiali e oggetti prima della suddetta data. Se è vero che gli Stati membri dispongono quindi di un certo potere discrezionale per quanto riguarda la data in cui intendono vietare la commercializzazione del triclosan, tuttavia l'applicazione di tale divieto è automatica ed obbligatoria a partire dal 1 novembre 2011. Inoltre, si deve rilevare che il periodo transitorio previsto dall'art. 2 della decisione impugnata è inteso ad agevolare l'attuazione del provvedimento di non iscrizione del triclosan nell'elenco positivo ed è quindi accessorio rispetto a tale provvedimento.

30. Ne consegue che le ricorrenti devono essere ritenute direttamente interessate dalla decisione impugnata, conformemente alla nozione di incidenza diretta quale figurava nell'art. 230, quarto comma, CE.

31. Per quanto attiene poi alla nozione di incidenza diretta, quale nuovamente introdotta all'art. 263, quarto comma, TFUE, è lecito chiedersi se tale nozione debba ricevere un'interpretazione diversa da quella elaborata nell'ambito della giurisprudenza richiamata supra al punto 27.

32. Tuttavia, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, consentendo ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d'esecuzione, l'art. 263, quarto comma, TFUE persegue un obiettivo di apertura delle condizioni per la presentazione dei ricorsi diretti (v., in tal senso, ordinanza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, cit. al punto 21 supra, punto 50). Pertanto, la nozione di incidenza diretta, quale nuovamente introdotta in tale disposizione, non può comunque formare oggetto di un'interpretazione più restrittiva rispetto alla nozione di incidenza diretta quale figurava all'art. 230, quarto comma, CE. Dal momento che si è stabilito, al precedente punto 30, che le ricorrenti erano direttamente interessate dalla decisione impugnata, conformemente alla nozione di incidenza diretta quale figurava all'art. 230, quarto comma, CE, si deve ritenere che esse siano direttamente interessate dalla decisione impugnata anche conformemente alla nozione di incidenza diretta quale nuovamente introdotta all'art. 263, quarto comma, TFUE.

33. Oltre a ciò, per quanto riguarda la questione se la decisione impugnata comporti o meno misure d'esecuzione, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE, occorre ribadire che, come si è già rilevato supra ai punti 24 e 28, detta decisione aveva per oggetto la non iscrizione del triclosan nell'elenco positivo. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 4 bis, n. 6, lett. b), della direttiva 2002/72, la decisione impugnata ha anche cancellato tale sostanza dall'elenco provvisorio. Inoltre, per agevolare l'attuazione della non iscrizione nell'elenco positivo e la conseguente cancellazione dall'elenco provvisorio, la decisione impugnata ha previsto, in via accessoria, un periodo transitorio durante il quale poteva essere autorizzata la commercializzazione dei materiali e degli oggetti

contenenti triclosan e la cui scadenza era fissata al 1 novembre 2011.

34. A tal riguardo, in primo luogo, si deve constatare che né la non iscrizione nell'elenco positivo né la cancellazione dall'elenco provvisorio richiedono misure di esecuzione da parte degli Stati membri. Infatti, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 4, della direttiva 2002/72, solo gli additivi inclusi nell'elenco provvisorio possono continuare ad essere utilizzati dopo il 1 gennaio 2010. Inoltre, a termini dell'art. 4 bis, n. 6, lett. b), della direttiva 2002/72, un additivo viene cancellato dall'elenco provvisorio qualora la Commissione decida di non includerlo nell'elenco positivo. Pertanto, la decisione di non iscrizione ha avuto come conseguenza immediata la cancellazione dall'elenco provvisorio e il divieto di commercializzazione del triclosan, senza che fosse necessario per gli Stati membri adottare una qualsiasi misura di esecuzione.

35. Si deve inoltre sottolineare, al pari delle ricorrenti, che la direttiva della Commissione 1 marzo 2004, 2004/19/CE, che modifica la direttiva 2002/72 (GU L 71, pag. 8), nonché la direttiva della Commissione 6 marzo 2008, 2008/39/CE, che modifica la direttiva 2002/72 (GU L 63, pag. 6), hanno introdotto nella direttiva 2002/72, rispettivamente, l'art. 4 bis, n. 4, e l'art. 4 bis, n. 6, lett. b). Orbene, dall'applicazione dell'art. 2 della direttiva 2004/19 e dell'art. 2 della direttiva 2008/39 risulta che, rispettivamente, l'art. 4 bis, n. 4, e l'art. 4 bis, n. 6, lett. b), della direttiva 2002/72 sono stati oggetto di una trasposizione negli Stati membri. Pertanto, non si può ritenere che il divieto di commercializzazione del triclosan, conseguente alla sua non iscrizione nell'elenco positivo e alla sua cancellazione dall'elenco provvisorio, richiedesse l'adozione di misure d'esecuzione.

36. In secondo luogo, la misura transitoria, consentendo di prorogare la possibilità di commercializzare il triclosan fino al 1 novembre 2011, non richiede di per sé alcuna misura di esecuzione da parte degli Stati membri, il cui eventuale intervento al fine di anticipare il termine del 1 novembre 2011 è puramente facoltativo.

37. In terzo luogo, sebbene, in quest'ultima ipotesi, la misura transitoria possa dare luogo a misure di esecuzione da parte degli Stati membri, occorre ribadire che essa è destinata ad agevolare l'attuazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha l'effetto di vietare la commercializzazione del triclosan, in modo che le persone fisiche o giuridiche interessate da tale divieto possano prendere i necessari provvedimenti. Si tratta quindi di un elemento accessorio rispetto all'oggetto principale della decisione impugnata costituito dal divieto di commercializzazione del triclosan, che, a decorrere dal 1 novembre 2011, sarà applicabile senza che sia necessaria alcuna misura di esecuzione.

38. Alla luce delle suesposte considerazioni, non si può ritenere che la decisione impugnata comporti misure di esecuzione.

39. Ne consegue che la detta decisione costituisce un atto regolamentare che riguarda direttamente le ricorrenti e non comporta misure di esecuzione. Pertanto, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta, senza che occorra esaminare l'eventuale incidenza individuale sulle ricorrenti».

4 giugno 2012, ordinanza, *Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL c. Commissione,* ord. T-381/11

L'Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL, è un'associazione di categoria che, conformemente al suo statuto, rappresenta gli interessi dell'industria siderurgica europea. I membri dell'Eurofer gestiscono altiforni e acciaierie per la fabbricazione di ghisa grezza e di acciaio. Tale fabbricazione comporta l'emissione di gas di scarico combustibili. Il 13 ottobre 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, al fine di

perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (GU L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»). Tale sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra è stato istituito al fine di ridurre siffatte emissioni nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e agli allegati I e II della direttiva 2003/87, gli impianti dei membri dell'Eurofer rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva di modo che questi ultimi sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni.

Il 13 ottobre 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (GU L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»). Tale sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra è stato istituito al fine di ridurre siffatte emissioni nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e agli allegati I e II della direttiva 2003/87, gli impianti dei membri dell'Eurofer rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva di modo che questi ultimi sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni. Il 27 aprile 2011, la Commissione ha adottato la decisione 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87, impugnata davanti al Tribunale di primo grado dall'Eurofer. Il Tribunale ha ritenuto che:

«56. Alla luce del ruolo e dei poteri rispettivi della Commissione e degli Stati membri e delle varie fasi dell'iter decisionale nell'ambito del regime istituito dalla direttiva 2003/87 e dalla decisione impugnata, così come esposti nei precedenti punti 47-55, si deve necessariamente constatare che la decisione impugnata comporta misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

57. Infatti, l'articolo 15 della decisione impugnata comporta misure di esecuzione che gli Stati membri e la Commissione devono adottare sulla base di detta decisione. Così, in primo luogo, gli Stati membri, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 e all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione impugnata, devono trasmettere alla Commissione l'elenco degli impianti che ricadono nell'ambito di detta direttiva situati nel loro territorio che deve contenere, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), di detta decisione, il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, determinato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione impugnata. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, di tale decisione, la Commissione deve determinare il fattore di correzione transettoriale uniforme. In terzo luogo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione ha la facoltà di rifiutare l'iscrizione di un impianto su tale elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto. In quarto luogo, gli Stati membri devono precedere alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, della decisione impugnata.

58. Ne consegue che la decisione impugnata prevede che gli Stati membri e la Commissione adottino diverse misure di esecuzione che sfociano nella determinazione, da parte degli Stati membri, del quantitativo annuo finale di quote di emissioni concesse a titolo gratuito per ciascuno degli impianti interessati per i quali l'iscrizione su detto elenco non è stata rifiutata dalla Commissione. Di conseguenza, la decisione impugnata non costituisce un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

59. A questo proposito, si deve rilevare che la questione se la decisione impugnata lasci o meno un potere discrezionale alle autorità incaricate delle misure di esecuzione non è pertinente. Infatti, vero è che l'assenza di potere discrezionale è un criterio da esaminare al fine di constatare se la

condizione dell'incidenza diretta nei confronti di un ricorrente sia soddisfatta (v. ordinanza del Tribunale del 23 settembre 2008, Lafarge Cement/Commissione, T-195/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 22, e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, il requisito di un atto che non comporti alcuna misura di esecuzione previsto all'articolo 263, quarto comma, TFUE costituisce una condizione diversa da quella attinente all'incidenza diretta. L'argomento dell'Eurofer, secondo il quale la decisione impugnata non comporta alcuna misura di esecuzione a causa di una pretesa mancanza di potere discrezionale, deve pertanto essere respinto.

60. Contrariamente a quanto asserisce l'Eurofer, la conclusione secondo la quale la decisione impugnata non costituisce un atto che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE non è rimessa in discussione dall'obiettivo perseguito da tale disposizione. Infatti, vero è che quest'ultimo consiste nel permettere ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro gli atti di portata generale, non legislativi, che la riguardino direttamente e che non comportino alcuna misura di esecuzione, evitando così i casi in cui una siffatta persona dovrebbe violare il diritto per avere accesso ad un giudice. Tuttavia, la situazione dei membri dell'Eurofer non è quella a cui è volto detto obiettivo. Nella fattispecie, i membri dell'Eurofer possono, in linea di principio, contestare le misure nazionali di esecuzione della decisione impugnata e, in tale contesto, eccepire l'illegittimità di quest'ultima dinanzi ai giudici nazionali che possono ricorrere, prima di statuire, alle disposizioni dell'articolo 267 TFUE, senza aver dovuto preliminarmente violare la decisione impugnata.

61. Infine, per quanto riguarda l'argomento dell'Eurofer secondo il quale la possibilità di un ricorso, diretto unicamente contro la determinazione da parte degli Stati membri del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per tutti gli impianti interessati, comporterebbe conseguenze incerte a seguito dell'esaurimento del quantitativo totale di quote da assegnare a titolo gratuito a tale momento e pregiudicherebbe quindi il principio della tutela giurisdizionale effettiva, occorre rilevare, in primo luogo, che un esaurimento del genere non è provato e, in secondo luogo, che tali circostanze non possono modificare le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento fissate dal Trattato FUE (v., in questo senso, ordinanza della Corte del 17 febbraio 2009, Galileo Lebensmittel/Commissione, C-483/07 P, Racc. pag. I-959, punto 59).

62. Di conseguenza, poiché la decisione impugnata costituisce un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione, non è necessario esaminare l'eventuale incidenza diretta sui membri dell'Eurofer».

3 ottobre 2013, *Inuit, Tapiriit Kanatami e a. c. Parlamento e Consiglio*, causa C-583/11 P

Mediante la loro impugnazione, l'Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters and Trappers Association, la Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, i sigg. Moesesie, Kooneeliusie, Newkingnak, Kuptana, la sig.ra Aariak, il Canadian Seal Marketing Group, la Ta Ma Su Seal Products Inc., il Fur Institute of Canada, la NuTan Furs Inc., la GC Rieber Skinn AS, l'Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), il sig. Egede e il Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 6 settembre 2011 (T-18/10, Racc. pag. II-5599), con cui quest'ultimo ha respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto dai ricorrenti nonché dal sig. Agathos e volto all'annullamento del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36). In particolare la Corte ha statuito che:

«69. Riguardo alla condizione dell'incidenza individuale da parte dell'atto di cui è chiesto l'annullamento, occorre sottolineare che, sebbene i ricorrenti non sostengano che il Tribunale ha applicato in modo errato i criteri di valutazione risultanti dalla giurisprudenza costante della Corte a

partire dalla citata sentenza Plaumann/Commissione relativa a tale requisito di ricevibilità, essi chiedono espressamente alla Corte di riesaminare tali criteri di valutazione e di sostituirli con il criterio del «pregiudizio sostanziale».

70.A tale proposito occorre rilevare che la seconda parte di frase dell'articolo 263, quarto comma, TFUE corrisponde, come è stato osservato al punto 55 della presente sentenza, a quella dell'articolo 230, quarto comma, CE. Orbene, la formulazione di tale disposizione non è stata modificata. Inoltre, non sussiste alcun elemento tale da far ritenere che gli autori del Trattato di Lisbona intendessero modificare la portata dei requisiti di ricevibilità già previsti dall'articolo 230, quarto comma, CE. Inoltre, dai lavori preparatori relativi all'articolo III-365, paragrafo 4, del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa risulta che la portata di tali condizioni non dovrebbe essere modificata (v., in particolare, Segretariato della Convenzione europea, Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia, del 25 marzo 2003, CONV 636/03, punto 23).

71. In tale contesto, occorre osservare che il tenore del requisito dell'incidenza individuale da parte dell'atto di cui è chiesto l'annullamento, quale interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza costante a partire dalla citata sentenza Plaumann/Commissione, non è stato modificato dal Trattato di Lisbona. Si deve quindi necessariamente constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell'applicare i criteri di valutazione previsti da tale giurisprudenza.

72. Secondo la suddetta giurisprudenza, le persone fisiche o giuridiche soddisfano la condizione dell'incidenza individuale solo se l'atto impugnato le riguarda a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e, quindi, le distingue in modo analogo ai destinatari (v. sentenze Plaumann/Commissione, cit., punto 223; del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C-298/00 P, Racc. pag. I-4087, punto 36, nonché del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Racc. pag. I-4727, punto 52).

73. Nel caso di specie, è vero che il Tribunale si è limitato, ai punti da 88 a 93 dell'ordinanza impugnata, ad esaminare se quattro dei ricorrenti fossero individualmente interessati dal regolamento controverso ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché in ogni caso gli altri ricorrenti non erano direttamente interessati dal suddetto regolamento ai sensi della medesima disposizione. Tuttavia, si deve constatare che nessuno dei ricorrenti viene contraddistinto dal regolamento controverso in modo analogo a un destinatario come richiesto dalla giurisprudenza costante a partire dalla citata sentenza Plaumann/Commissione. Infatti, il divieto di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca, stabilito nel regolamento controverso, è formulato in termini generali e si applica indistintamente a qualunque operatore economico che rientri nell'ambito di applicazione di quest'ultimo.

74. Di conseguenza, non occorre esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che il regolamento controverso ha un'incidenza diretta solo su quei ricorrenti che sono attivi nella trasformazione e/o nella commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca provenienti da cacciatori e trappers Inuit e non Inuit, dato che un eventuale errore di diritto al riguardo non inciderebbe sulla soluzione della controversia e non influenzerebbe il dispositivo dell'ordinanza impugnata.

75. Infatti, dalla stessa formulazione dell'articolo 263, quarto comma, TFUE nonché da una costante giurisprudenza risulta che una persona fisica o giuridica può chiedere l'annullamento di un atto del quale non sia il destinatario o che non sia un atto regolamentare unicamente qualora l'atto la riguardi non solo direttamente, ma anche individualmente (con riferimento all'articolo 230 CE, v. sentenza del 30 marzo 2004, Rothley e a./Parlamento, C-167/02 P, Racc. pag. I-3149, punto 25 nonché giurisprudenza ivi citata).

76. Dunque, poiché i requisiti dell'incidenza diretta e dell'incidenza individuale da parte dell'atto di cui è chiesto l'annullamento sono cumulativi, il fatto che in capo al ricorrente manchi uno di essi comporta che il ricorso di annullamento da esso proposto contro tale atto debba ritenersi

irricevibile».

19 dicembre 2013, *Telefónica c. Commissione,* causa C-274/12 P

Con la propria impugnazione, la Telefónica SA chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 21 marzo 2012, Telefónica/Commissione (T-228/10), con cui è stato respinto in quanto irricevibile il suo ricorso volto all'annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione. La Corte ha ritenuto che:

«27. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 40 e 41 delle conclusioni, la nozione di «atti regolamentari (...) che non comportano alcuna misura di esecuzione», ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo di detta disposizione consistente, come emerge dalla sua genesi, nell'evitare che un singolo sia costretto a violare la legge per poter accedere al giudice. Orbene, qualora un atto regolamentare produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest'ultima rischierebbe di essere privata di tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio diretto dinanzi al giudice dell'Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare. Infatti, in assenza di misure di esecuzione, una persona fisica o giuridica, ancorché direttamente interessata dall'atto in questione, non sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale dell'atto se non dopo aver violato le disposizioni dell'atto medesimo facendone valere l'illegittimità nell'ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali.

28. Si deve precisare a tal riguardo, in primo luogo, che, laddove un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione è garantito indipendentemente dalla questione se tali misure provengano dall'Unione o dagli Stati membri. Le persone fisiche o giuridiche che non possono, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti dall'articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell'Unione un atto regolamentare dell'Unione sono protette contro l'applicazione, nei loro confronti, di un atto di tal genere dalla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che l'atto medesimo comporta.

29. Qualora l'attuazione di tali atti spetti alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche possono proporre ricorso diretto dinanzi al giudice dell'Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto comma, TFUE e dedurre, a sostegno del ricorso, l'illegittimità dell'atto di base in questione, ai sensi dell'articolo 277 TFUE. Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, esse possono far valere l'invalidità dell'atto dell'Unione in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, punto 93).

30. In secondo luogo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 48 delle conclusioni, nella valutazione della questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ex articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Resta quindi irrilevante la questione se l'atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli.

31. In terzo luogo, al fine di verificare se l'atto impugnato comporti misure di esecuzione, occorre far esclusivo riferimento all'oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l'annullamento parziale di un atto, sono solamente le misure di esecuzione che tale capo

dell'atto eventualmente comporti a dover essere, all'occorrenza, prese in considerazione.

32. È alla luce di tali precisazioni che occorre esaminare il terzo motivo dedotto dalla Telefónica a sostegno della propria impugnazione.

33. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 33 delle conclusioni, unico oggetto del ricorso della Telefónica era contestare l'incompatibilità parziale con il mercato comune del regime di cui trattasi, quale dichiarata all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa, e non conteneva censure quanto al recupero degli aiuti, disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, della decisione medesima, né alle altre ingiunzioni nei confronti del Regno di Spagna di cui al successivo articolo 6, paragrafo 2.

34. In primo luogo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 48 delle conclusioni, la dichiarazione di incompatibilità parziale del regime di cui trattasi con il mercato comune, dichiarata all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa, è rivolta unicamente allo Stato membro destinatario della decisione, nella specie il Regno di Spagna, ragion per cui la decisione stessa, conformemente all'articolo 288, quarto comma, TFUE, non è vincolante nei confronti di altri soggetti.

35. In secondo luogo, l'oggetto dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa consiste esclusivamente nel dichiarare l'incompatibilità con il mercato comune del regime di cui trattasi. Non vengono definite le conseguenze specifiche che tale dichiarazione produce nei confronti dei singoli contribuenti, conseguenze che si materializzeranno in atti amministrativi quali gli avvisi di accertamento, che costituiscono in quanto tali misure di esecuzione che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa «comporta» ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

36. Conseguentemente, il Tribunale ha correttamente affermato, al punto 44 dell'ordinanza impugnata, che le misure volte a dare attuazione alla decisione di incompatibilità, tra cui segnatamente quella consistente nel respingere la domanda di concessione del vantaggio fiscale di cui trattasi, rigetto che la ricorrente potrà parimenti contestare dinanzi al giudice nazionale, costituiscono misure di esecuzione della decisione controversa.

37. Tale rilievo è di per sé idoneo a fondare il rigetto della tesi dedotta dalla Telefónica dinanzi al Tribunale secondo cui la decisione controversa non comporterebbe misure di esecuzione.

38. Conseguentemente, il Tribunale ha correttamente affermato, al punto 45 dell'ordinanza impugnata, che, a prescindere dalla questione se la decisione controversa sia un atto regolamentare, le condizioni di ricevibilità previste dall'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, non erano soddisfatte nella specie».

27 febbraio 2014, *Stiching Woonpunt e a. c. Commissione,* causa C-132/12 P

Con la loro impugnazione, la Stichting Woonpunt, la Stichting Havensteder, già Stichting Com.wonen, la Woningstichting Haag Wonen e la Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2011, Stichting Woonpunt e a./Commissione (T-203/10), con la quale detto giudice ha respinto il loro ricorso volto all'annullamento della decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 – Paesi Bassi – Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle società di edilizia residenziale.

In particolare, la Corte, anche con sentenza 27 febbraio 2014, Stiching Woonlinie e a. c. Commissione, causa C-133/12 P, ha statuito che:

«42. Occorre sottolineare, in limine, che la decisione controversa è stata adottata il 15 dicembre 2009, ossia dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha modificato il Trattato CE.

43.Tra le altre modifiche, il Trattato di Lisbona, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma,

TFUE, ha attenuato i presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti dalle persone fisiche e giuridiche contro gli atti dell'Unione aggiungendo al medesimo articolo una terza parte di frase. Tale parte di frase, infatti, senza subordinare la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti dalle persone fisiche e giuridiche al presupposto dell'incidenza individuale, rende altresì esperibile tale mezzo di ricorso nei confronti degli atti regolamentari che non comportino alcuna misura di esecuzione e che riguardino il ricorrente direttamente (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, punto 57).

44. L'articolo 263, quarto comma, TFUE prevede pertanto due ipotesi in cui ad una persona fisica o giuridica è riconosciuta legittimazione ad agire per proporre ricorso contro un atto di cui essa non sia destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l'atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall'altro, questa persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione, se esso la riguarda direttamente (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C-274/12 P, punto 19).

45. In tale contesto, occorre ricordare che il criterio che subordina la ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso una decisione di cui non è destinataria ai presupposti fissati all'articolo 263, quarto comma, TFUE costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che i giudici dell'Unione sono tenuti ad esaminare in qualsiasi momento, anche d'ufficio (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione, C-362/06 P, Racc. pag. I-2903, punto 22).

46. Orbene, nell'ordinanza impugnata il Tribunale si è limitato ad esaminare il presupposto dell'incidenza individuale sulle ricorrenti per dichiarare irricevibile il loro ricorso, ai sensi della seconda parte di frase dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, omettendo di procedere all'analisi di tale ricorso alla luce degli altri presupposti, meno restrittivi, previsti dalla terza parte di frase dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, ed il cui esame non era minimamente pregiudicato dall'accertamento dell'assenza di incidenza individuale.

47. In tal modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

48. Tuttavia, un simile errore sarebbe irrilevante se emergesse che il ricorso delle ricorrenti non soddisfa i presupposti di ricevibilità enunciati all'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE.

49. Ai sensi della summenzionata disposizione, il ricorso di annullamento è segnatamente esperibile nei confronti degli atti regolamentari che non comportino alcuna misura di esecuzione e che riguardino il ricorrente direttamente.

50. A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che, nel valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, si deve far riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso ex articolo 263, quarto comma, terza parte, TFUE (sentenza Telefónica/Commissione, cit., punto 30).

51. Inoltre, per verificare se l'atto impugnato comporti misure d'esecuzione, occorre riferirsi esclusivamente all'oggetto del ricorso (sentenza Telefónica/Commissione, cit., punto 31).

52. Nella fattispecie, da un lato, le ricorrenti mirano, con il loro ricorso, all'annullamento della decisione controversa con cui la Commissione conferma la compatibilità dell'aiuto E 2/2005 con il mercato comune, a seguito degli impegni assunti dalle autorità olandesi che modificano il regime di aiuti di cui beneficiavano le ricorrenti. Dal punto 41 della decisione controversa emerge che tali impegni saranno attuati con un nuovo decreto ministeriale e con una nuova legge sull'edilizia residenziale.

53. Dall'altro lato, la decisione controversa non definisce le conseguenze specifiche e concrete che l'applicazione degli impegni delle autorità olandesi nell'ambito dell'aiuto E 2/2005 produrrà sulle attività delle ricorrenti. Tali conseguenze si materializzeranno attraverso atti adottati in esecuzione del decreto ministeriale e della nuova legge sull'edilizia residenziale, che costituiscono in quanto tali misure d'esecuzione che la decisione controversa comporta, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE.

54. Per tale ragione, indipendentemente dal fatto che la decisione costituisca o meno un «atto regolamentare» ai sensi della summenzionata disposizione, dal momento che il ricorso delle ricorrenti non soddisfa i presupposti di ricevibilità previsti all'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, l'errore di diritto che il Tribunale ha commesso nell'ordinanza impugnata, omettendo di esaminare la ricevibilità di tale ricorso anche alla luce di tali altri presupposti, è irrilevante».

31 marzo 2014, ordinanza, *SACBO Spa c. Commissione,* causa T-270/13

La ricorrente, la Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA), è una società di diritto privato, concessionaria della gestione e dello sviluppo dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) in virtù di una convenzione aeroportuale stipulata con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ente pubblico avente compiti di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. La ricorrente provvede anche alle infrastrutture e alle installazioni necessarie allo svolgimento delle attività aeroportuali.

In conformità al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), e alla sua decisione 2007/60/CE, del 26 ottobre 2006, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 (GU 2007, L 32, pag. 88), la Commissione delle Comunità europee, con decisione C (2007) 5282 def., del 5 novembre 2007, modificata con decisione C (2008) 5533 def., del 7 ottobre 2008, ha delegato all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), divenuta Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA), la supervisione sul contributo finanziario concesso a favore di progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto.

Nel maggio 2009, a seguito del bando annuale promosso dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162, pag. 1), l'ENAC ha presentato domanda di finanziamento di uno studio di fattibilità sull'intermodalità dell'aeroporto di Orio al Serio.

Con decisione C (2010) 1108, del 5 marzo 2010, la Commissione ha incluso lo studio di fattibilità relativo all'aeroporto di Orio al Serio nell'elenco dei progetti selezionati, prevedendo un contributo finanziario pari, al massimo, al 50% del costo totale approvato.

Con decisione C (2010) 4456, del 24 giugno 2010 (in prosieguo: la «decisione del 24 giugno 2010»), la Commissione ha disposto la concessione all'ENAC di un contributo finanziario dell'Unione europea pari a EUR 800 000 per la realizzazione del suddetto studio di fattibilità.

Successivamente alla definitiva conclusione dello studio di fattibilità, la TEN-T EA ha comunicato all'ENAC, con una lettera datata 18 marzo 2013, che taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione del progetto in questione non potevano essere approvati a causa del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e che, di conseguenza, doveva essere restituita una somma pari a EUR 158 517,54. La lettera invitava poi l'ENAC a presentare le proprie osservazioni entro un mese e precisava che una nota di addebito gli sarebbe stata notificata in un momento successivo.

Tale lettera è stata impugnata da SACBO spa davanti al Tribunale di primo grado.

«20. Ebbene, secondo l'articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto soltanto se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.

21. Quanto al requisito dell'incidenza diretta, risulta da una costante giurisprudenza che il requisito per cui una persona fisica o giuridica dev'essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, previsto dall'articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede che sussistano due condizioni cumulative, e cioè, in primo luogo, che il provvedimento dell'Unione contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, che esso non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari dello stesso incaricati della sua applicazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell'Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte del 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, C-15/06 P, Racc. pag. I-2591, punto 31 e giurisprudenza citata).

22. La ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dall'atto impugnato e fa leva, innanzitutto, sulla sentenza della Corte dell'11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, Racc. pag. 2639, punto 9), e sulle sentenze del Tribunale del 24 marzo 1994, Air France/Commissione (T-3/93, Racc. pag. II-121, punto 43), e del 4 marzo 1999, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione (T-87/96, Racc. pag. II-203, punto 37), secondo le quali, a parere della ricorrente, per stabilire se un atto di un'istituzione dell'Unione riguardi direttamente una persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 263 TFUE, occorre esaminarne la natura effettiva al fine di accertare se, indipendentemente dalla sua forma, esso abbia un'incidenza immediata sugli interessi di tale persona, modificando così in misura rilevante la sua situazione giuridica.

23. La ricorrente sostiene che, in applicazione di tale giurisprudenza, essa dovrebbe essere considerata come il vero beneficiario del contributo in questione. A questo proposito, essa rileva di aver ricevuto copia dell'atto impugnato e fa presente che gli articoli 2 e 3 della convenzione che regolamenta il finanziamento comunitario relativo alla realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo dell'intermodalità dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, conclusa tra la stessa e l'ENAC, prevedono espressamente che beneficiaria del finanziamento sia la ricorrente stessa. Essa fa notare anche di aver beneficiato dell'anticipo di EUR 400 000, che la relativa fideiussione è stata costituita a suo nome e che le somme richieste con l'atto impugnato rimarranno a suo carico, conformemente all'articolo 8.2, paragrafo 2, della citata convenzione.

24. Tuttavia, tale argomento non può essere accolto. Da un lato, è giocoforza constatare che le sentenze richiamate al precedente punto 22 illustrano in realtà la giurisprudenza costante, secondo la quale costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento i provvedimenti produttivi di effetti giuridici obbligatori che incidono sugli interessi del ricorrente modificandone in modo significativo la situazione giuridica. Tali sentenze sono quindi irrilevanti al fine di valutare la legittimazione attiva della ricorrente.

25. Dall'altro lato, comunque, la ricorrente non può essere considerata il vero beneficiario del contributo in questione.

26. Innanzitutto, dalla documentazione contenuta nel fascicolo emerge che la citata domanda di contributo finanziario per la realizzazione dello studio di fattibilità, sebbene presentata ad iniziativa della ricorrente e redatta da quest'ultima, è stata presentata alla Commissione dall'ENAC. Inoltre, la decisione del 24 giugno 2010 e l'atto impugnato indicano come beneficiario del finanziamento comunitario il solo ENAC. Di conseguenza, titolare del diritto al contributo in questione è l'ENAC. Peraltro, è giocoforza constatare che tanto la decisione del 24 giugno 2010, quanto l'atto impugnato, indicano la ricorrente come soggetto incaricato della realizzazione del progetto, e non come beneficiaria del contributo.

27. Poi, il fatto che l'atto impugnato rimproveri alla ricorrente il mancato rispetto delle norme che, ai sensi della decisione del 24 giugno 2010, il beneficiario era tenuto a rispettare, non significa che la stessa sia il vero beneficiario del contributo in questione. Infatti, come ricordato al precedente punto 26, tanto la decisione del 24 giugno 2010 quanto l'atto impugnato designano l'ENAC come unico beneficiario. Inoltre, il fatto che la decisione del 24 giugno 2010 elencasse le norme che il beneficiario del contributo finanziario doveva rispettare non impediva a quest'ultimo di delegare la realizzazione del progetto, pur rimanendo responsabile degli inadempimenti posti in essere.

28. Infine, e per analogia, va rilevato che la Corte ha già affermato che la designazione, in una decisione di concessione di un contributo finanziario comunitario, di un ente regionale o locale come autorità responsabile della realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al suddetto contributo (sentenza Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 32), e che neppure il fatto che tale ente sia menzionato, nell'allegato alla decisione di concessione, come autorità responsabile della domanda di contributo finanziario comporta come conseguenza che l'ente si trovi in un rapporto diretto con il contributo comunitario, considerato peraltro che la decisione di concessione precisa il vero beneficiario (v., in tal senso, sentenza Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 36).

29. Da quanto precede risulta che l'ENAC è l'unico beneficiario del contributo finanziario in questione. La ricorrente non può dunque avvalersi della sua pretesa qualità di «beneficiario effettivo» per dimostrare di essere direttamente interessata dall'atto impugnato.

30. La ricorrente afferma, inoltre, che l'atto impugnato comporta effetti giuridici immediati come la riduzione del finanziamento previsto con conseguente accollo da parte della stessa delle relative spese già sostenute o un obbligo di restituzione. La stessa conclude pertanto che l'atto impugnato incide direttamente sulla sua situazione giuridica.

31. Tuttavia, è giocoforza constatare che tale atto non impone all'ENAC la restituzione immediata delle somme indebitamente versate. Inoltre, è pacifico che l'atto impugnato non contiene riferimenti alla ricorrente e non può essere pertanto interpretato nel senso di imporre all'ENAC di esigere dalla stessa la restituzione delle somme in questione. Peraltro, occorre rilevare che il recupero delle somme da parte dell'ENAC presso la ricorrente, ammesso che avvenga, sarebbe conseguenza della sola volontà di questi due soggetti, quale espressa nella convenzione richiamata al precedente punto 23, e non dell'atto impugnato. Infatti, è la suddetta convenzione a stabilire che la ricorrente cofinanzi lo studio in questione e che le somme non ritenute in regola dalla Commissione rimangano a carico della stessa.

32. Da quanto precede emerge dunque che l'atto impugnato non produce alcun effetto diretto sulla situazione giuridica della ricorrente.

33 Gli altri argomenti della ricorrente non invalidano tale conclusione.

34. Innanzitutto, la ricorrente sostiene che la decisione del 24 giugno 2010 indica espressamente che il cofinanziamento del progetto spetta al promotore dell'azione e prevede l'istituzione, ad opera dello stesso, di un comitato di gestione e di un comitato esecutivo, formato dall'ENAC e dalla ricorrente stessa, in quanto organismo di attuazione, responsabile della guida strategica delle azioni tecniche e delle raccomandazioni previste dal progetto. Essa rileva anche che lo Strategic action plan dalla stessa redatto, nel quale essa è indicata come soggetto attuatore e responsabile del progetto, è stato approvato dalla TEN-T EA. La ricorrente aggiunge di essere stata interlocutore diretto della suddetta agenzia nella fase precedente all'atto impugnato e da ciò desume che i suoi rapporti con tale agenzia erano ufficiali. Tuttavia, va rilevato che i due documenti sopra menzionati precisano anche che il beneficiario del contributo finanziario è l'ENAC e che quest'ultimo si è impegnato a realizzare il progetto in questione sotto la propria responsabilità. Pertanto, nonostante i rapporti esistenti tra la TEN-T EA e la ricorrente, tali documenti non permettono di affermare la legittimazione attiva di quest'ultima.

35. Inoltre, nelle osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità, la ricorrente richiama l'articolo III.3.9 dell'allegato III alla decisione del 24 giugno 2010 ai sensi del quale, in sostanza, il beneficiario è informato che, a norma dell'articolo 299 TFUE, la Commissione può formalizzare la constatazione di un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, con decisione che costituisce titolo esecutivo. La ricorrente ne deduce che la Commissione potrebbe rivolgersi ad essa per recuperare le somme indebitamente versate alla stessa senza passare per l'ENAC, che la ricorrente assimila a uno Stato membro. Tuttavia, neppure una simile argomentazione può essere accolta, in quanto la decisione del 24 giugno 2010 riguarda soltanto il beneficiario del contributo finanziario, cioè l'ENAC. Di conseguenza, la suddetta decisione non può essere interpretata come prova della

legittimazione attiva di un soggetto diverso dal beneficiario.

36. Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente non è direttamente interessata dall'atto impugnato. Pertanto, e senza che sia necessario pronunciarsi sul requisito dell'incidenza individuale, la ricorrente non è legittimata a ricorrere contro l'atto impugnato».

28 aprile 2015, *T&L Sugars LTD e altri c. Commissione,* causa C-456/13

Con la loro impugnazione, la T & L Sugars Ltd e la Sidul Açúcares Unipessoal Lda (in prosieguo, rispettivamente: la «T & L Sugars» e la «Sidul Açúcares») chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (T-279/11, EU:T:2013:299), con cui quest'ultimo ha respinto il loro ricorso volto all'annullamento del regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (GU L 60, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze (GU L 79, pag. 8), del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (GU L 81, pag. 8), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1 al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli (GU L 104, pag. 39). In particolare, con il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha interpretato erroneamente l'articolo 263, quarto comma, TFUE nel giudicare che il regolamento di esecuzione n. 393/2011 non le riguardava individualmente. Su tale punto la Corte ha statuito che:

«61. Va ricordato, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, che il regolamento di esecuzione n. 393/2011 comporta misure di esecuzione.

62. Ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro un atto di cui non è destinataria e che comporta misure di esecuzione solamente quando tale atto la riguardi direttamente ed individualmente.

63. Per quanto attiene alla seconda di tali condizioni, ossia il fatto di essere individualmente interessati dall'atto di cui trattasi, da giurisprudenza costante emerge che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguardi individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (sentenze Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, 220; Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 72, nonché Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punto 46).

64. Risulta parimenti da giurisprudenza costante che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto medesimo (v., in tal senso, sentenze Antillean Rice Mills/Consiglio, C-451/98 P, EU:C:2001:622, punto 52, e Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punto 47).

65. Va rilevato che ciò è quanto avviene per il regolamento di esecuzione n. 393/2011 di cui la T & L Sugars e la Sidul Açúcares chiedono l'annullamento e rispetto al quale va quindi esaminata la legittimazione ad agire delle medesime. Infatti, poiché tale regolamento, al suo articolo 1, paragrafo 1, fa riferimento «[ai] quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione (...) dal 1 al 7 aprile 2011», non si può considerare che la T & L Sugars e la Sidul Açúcares siano state individuate da tale disposizione».

14 luglio 2015, ordinanza, *Forgital Italy S.p.A. c. Consiglio*, C-84/14 P

Con la sua impugnazione, la Forgital Italy SpA chiede alla Corte di annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 4 dicembre 2013, Forgital Italy/Consiglio (T-438/10, EU:T:2013:648), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4, in prosieguo), nella parte in cui modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi.

«41. Come la Corte ha già dichiarato, l'articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui a una persona fisica o giuridica è riconosciuta la legittimazione ad agire per proporre ricorso contro un atto di cui essa non sia destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l'atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall'altro, tale persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione, se esso la riguarda direttamente (v. sentenze Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punto 19, e Stichting Woonpunt e a./Commissione, C-132/12 P, EU:C:2014:100, punto 44).

42. In altri termini, l'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE prevede due condizioni che devono essere entrambe soddisfatte affinché il ricorso contro un atto regolamentare sia ricevibile, ossia che tale atto non comporti alcuna misura di esecuzione e che riguardi il ricorrente direttamente (v., in tal senso, sentenza Stichting Woonpunt e a./Commissione, C-132/12 P, EU:C:2014:100, punto 49).

43. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la condizione relativa all'assenza di misure di esecuzione non si confonde con quella relativa all'incidenza diretta.

44. Il Tribunale non ha pertanto commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 54 dell'ordinanza impugnata, che il requisito previsto all'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, che l'atto non comporti misure di esecuzione, costituisce una condizione diversa da quella attinente all'incidenza diretta e che la questione se il regolamento controverso lasci o meno un margine di discrezionalità alle autorità nazionali incaricate delle misure di esecuzione non è rilevante per determinare se tale regolamento comporti misure di esecuzione.

45. Ne consegue che la quarta parte del secondo motivo è manifestamente infondata.

(...)

47. Come rileva la Commissione, il fatto che l'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE miri ad agevolare l'accesso alla giustizia dei ricorrenti non privilegiati non significa che i redattori del Trattato di Lisbona abbiano totalmente abolito i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento.

48. Inoltre, i requisiti di ricevibilità previsti all'articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere ad escludere tali requisiti, espressamente previsti dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 98 e giurisprudenza ivi citata; T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284,

punto 44, nonché ordinanza von Storch e a./BCE, C-64/14 P, EU:C:2015:300, punto 56).

(...)

52. Al punto 30 della sentenza Telefónica/Commissione (C-274/12 P, EU:C:2013:852; v. anche sentenza T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 32), la Corte ha dichiarato che, nel valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, cosicché resta irrilevante la questione se l'atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli. Al punto 31 di detta sentenza essa ha dichiarato che, al fine di verificare se l'atto impugnato comporti misure di esecuzione, occorre far esclusivo riferimento all'oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l'annullamento parziale di un atto, sono soltanto le misure di esecuzione che tale capo dell'atto eventualmente comporti a dover essere, all'occorrenza, prese in considerazione.

53. Tali due punti della sentenza Telefónica/Commissione (C-274/12 P, EU:C:2013:852) apportano precisazioni in ordine alla persona e all'eventuale parte dell'atto regolamentare che occorre prendere in considerazione quando si esamina la questione se un atto siffatto comporti misure d'esecuzione. Tali precisazioni non rimettono tuttavia in discussione la necessità di dimostrare che tale atto non comporta misure d'esecuzione.

54. La presente parte di motivo si basa su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso in merito agli «effetti giuridici» che il regolamento controverso produrrebbe nella sfera giuridica della ricorrente, a prescindere da qualsiasi misura d'esecuzione, effetti che il Tribunale avrebbe riconosciuto al punto 39 dell'ordinanza impugnata. Al riguardo è sufficiente constatare che la ricorrente non intende dimostrare, con questa parte di motivo, l'esistenza di un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando che il regolamento controverso comporta misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

55. Con riferimento all'oggetto del ricorso, esso riguarda una parte del regolamento controverso che richiede misure d'esecuzione. Il Tribunale non ha quindi commesso un errore di diritto nell'interpretare e applicare i principi sanciti nella sentenza Telefónica/Commissione (C-274/12 P, EU:C:2013:852).

(...)

60. Risulta dall'atto di impugnazione della ricorrente che quest'ultima rileva la mancanza di misure di esecuzione nell'ipotesi in cui il dichiarante effettui una dichiarazione in dogana menzionando a titolo indicativo la classificazione doganale dei beni e l'importo dei dazi dovuti, e le autorità doganali confermino tali indicazioni e autorizzino lo svincolo delle merci senza comunicare al debitore l'importo dei dazi contabilizzato, possibilità prevista all'articolo 221 del codice doganale.

61. Come dichiarato dal Tribunale nell'ordinanza BSI/Consiglio (T-551/11, EU:T:2013:60), il fatto che la procedura regolare di sdoganamento all'importazione sia così semplificata non significa che le autorità doganali non abbiano adottato alcuna misura. Al riguardo, l'articolo 221, paragrafo 2, secondo comma, del codice doganale prevede che in un caso siffatto, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell'autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi contabilizzato.

62. Di conseguenza, detto svincolo costituisce una decisione adottata dall'autorità doganale, che attiene all'applicazione della normativa doganale e che riguarda direttamente e individualmente il dichiarante. Pertanto, quest'ultimo ha il diritto di proporre, contro una siffatta decisione, il ricorso previsto all'articolo 243, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale.

63. Al riguardo occorre precisare che, nell'ambito di un procedimento nazionale quale quello corrispondente all'esercizio del ricorso suddetto, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all'applicazione nei loro confronti di un atto dell'Unione di portata generale, eccependo l'invalidità di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenze Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 94, nonché T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione,

C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 46). Quando un giudice nazionale ritenga che uno o più motivi di invalidità di un atto dell'Unione formulati dalle parti o, eventualmente, sollevati d'ufficio siano fondati, esso deve sospendere la decisione e investire la Corte di un procedimento pregiudiziale per accertamento di validità, essendo quest'ultima la sola competente a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze IATA e ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, punti 27 e 30, e giurisprudenza ivi citata; Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 96, nonché T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 48).

64. Con riferimento all'argomento basato sulla carenza di interesse ad agire in quanto un dichiarante non potrebbe chiedere l'annullamento della dichiarazione in dogana da questi predisposta una volta che essa sia stata accettata delle autorità doganali, si deve rilevare che si tratta di un motivo nuovo, manifestamente irricevibile nel contesto di un'impugnazione.

65. In ogni caso, al punto 57 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento non a un ricorso diretto avverso la dichiarazione in dogana, bensì a un ricorso contro lo «svincolo delle merci o, secondo i casi, la comunicazione dell'importo dei dazi da versare, essendo decisioni sulla dichiarazione in dogana dell'importatore».

66. Inoltre, spetta ai giudici nazionali interpretare le condizioni di ricevibilità e le modalità procedurali applicabili ai ricorsi di cui essi sono investiti, quali l'esigenza di un interesse ad agire, per quanto possibile in modo tale che dette modalità possano ricevere un'applicazione che contribuisca al perseguimento dell'obiettivo, ricordato all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 16; Factortame e a., C-213/89, EU:C:1990:257, punto 19; Courage e Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, punto 25; Muñoz e Superior Fruiticola, C-253/00, EU:C:2002:497, punto 28; Leffler, C-443/03, EU:C:2005:665, punto 51, nonché Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punto 44).

67. Considerati tali elementi, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 58 dell'ordinanza impugnata, l'infondatezza della pretesa della ricorrente secondo la quale, per ottenere l'accesso a un giudice e chiedere in tale contesto che la Corte sia investita, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, di una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la validità del regolamento impugnato, essa sarebbe costretta a violare la legge, segnatamente producendo una dichiarazione in dogana errata».

12 novembre 2015, *HSH Investement Holdings Coinvest-C Sàrl*, causa T-499/12

La HSH Nordbank AG è costituita il 2 giugno 2003 dalla fusione della Hamburgische Landesbank e della Landesbank Schleswig-Holstein.

La HSH Nordbank e il gruppo HSH, come numerosi istituti finanziari, hanno subìto le conseguenze della crisi (la cosiddetta crisi dei «subprime») che ha avuto origine nel 2007 e si è accentuata nel settembre 2008 in seguito al fallimento della banca Lehman Brothers, per cui la HSH Nordbank ha chiesto al Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (fondo speciale tedesco per la stabilizzazione dei mercati finanziari) garanzie di liquidità per un importo di EUR 30 miliardi.

In seguito al parere espresso dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (autorità federale di controllo dei servizi finanziari), secondo cui la concessione di una tale garanzia difficilmente avrebbe permesso di rispettare la legge tedesca relativa ai requisiti in materia patrimoniale, il 30 aprile 2009, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione delle Comunità europee, la concessione di due misure di aiuto, vale a dire, in primo luogo, una ricapitalizzazione di EUR 3 miliardi, mediante emissione di azioni della HSH Nordbank e sottoscrizione integrale di tali azioni da parte di un istituto di diritto pubblico, lo HSH Finanzfonds, creato e controllato dai Länder di Amburgo e dello Schleswig-Holstein e da essi detenuto in parti

uguali, e, in secondo luogo, una garanzia detta di «second-loss» di EUR 10 miliardi, destinata a tutelare la HSH Nordbank contro le perdite suscettibili di influenzare il suo portafoglio di attività deteriorate nonché a rafforzare la quota di capitale proprio della banca. Il segmento «first-loss» restava a carico della HSH Nordbank stessa.

Con decisione del 29 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato n. 264/09 (GU C 179, pag. 1), la Commissione ha autorizzato la ricapitalizzazione e la garanzia di rischio per un periodo di sei mesi a titolo di misure di salvataggio del gruppo HSH, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE, e ha invitato la Repubblica federale di Germania a presentarle nel termine di tre mesi un piano di ristrutturazione.

I due summenzionati Länder hanno concesso le misure di aiuto controverse alla HSH Nordbank nel maggio e nel giugno del 2009. Oltre alla ricapitalizzazione, il fondo speciale ha accordato alla HSH Nordbank una parte delle garanzie di liquidità che essa aveva richiesto, nella misura di EUR 17 miliardi.

Il 1 settembre 2009, la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione del gruppo HSH.

La Commissione ha avviato, il 22 ottobre 2009, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, CE in relazione alla ricapitalizzazione e alla garanzia di rischio. Le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni entro un termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione, il 21 novembre 2009 (GU C 281, pag. 42). In tale ambito, gli investitori assistiti dalla società americana JC Flowers & Co. LLC, investitori tra i quali figurano anche le ricorrenti, HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl e HSH Investment Holdings FSO Sàrl, hanno chiesto, il 3 dicembre 2009, un termine supplementare per poter presentare le loro osservazioni, richiesta che è stata accordata. Tali osservazioni sono pervenute alla Commissione il 17 dicembre 2009, a seguito di una riunione che ha avuto luogo, il 2 dicembre 2009, tra quest'ultima e l'insieme delle parti interessate, tra le quali la JC Flowers & Co., che rappresenta segnatamente le ricorrenti.

Gli investitori assistiti da JC Flowers & Co., che prima della ricapitalizzazione detenevano complessivamente il 25,67% del capitale della HSH Nordbank, ne detenevano solo il 9,19%, a seguito di tale ricapitalizzazione, in quanto essi non vi hanno volontariamente partecipato.

Per tenere conto delle informazioni complementari relative al concetto di ristrutturazione ricercato nel caso di specie, informazioni trasmesse tra il mese di ottobre 2009 e il mese di giugno 2011, la Repubblica federale di Germania ha presentato, l'11 luglio 2011, un piano di ristrutturazione modificato.

Con la sua decisione 2012/477/UE, del 20 settembre 2011, relativa all'aiuto di Stato SA.29338 [C 29/09 (ex N 264/09)] cui la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di HSH Nordbank (GU 2012, L 225, pag. 1;), la Commissione ha considerato che la ricapitalizzazione, la garanzia di rischio e la garanzia di liquidità costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma che queste erano compatibili con il mercato interno, purché la Repubblica federale di Germania rispettasse gli impegni da essa sottoscritti, elencati agli allegati I e II della decisione impugnata, e le condizioni che essa aveva imposto, figuranti all'allegato II della menzionata decisione.

Tale decisione è stata impugnata davanti al Tribunale di primo grado dalla HSH Investement Holdings Coinvest-C Sàrl. In particolare il Tribunale ha ricordato che:

«29. [...], qualora un ricorso di annullamento diretto contro una decisione che constata l'esistenza di un aiuto di Stato sia proposto non dallo Stato membro interessato, ma da una persona fisica o giuridica, tale ricorso è ricevibile, per quanto riguarda un aiuto individuale e non un regime di aiuto, solo nei limiti in cui tale persona è individualmente e direttamente interessata dall'atto impugnato ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

30. Secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione

possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc., EU:C:1963:17, pagg. 195, 220, e del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione, T-457/09, Racc., EU:T:2014:683, punto 80).

31. Occorre, infine, ricordare che, salvo che possa far valere poter un interesse ad agire distinto da quello di un'impresa interessata da un atto dell'Unione e di cui essa detiene una quota del capitale, una persona non può difendere i propri interessi nei confronti di tale atto se non esercitando i suoi diritti di socio di tale impresa che, sola, ha il diritto di proporre ricorso (sentenza del 20 giugno 2000, Euromin/Consiglio, T-597/97, Racc., EU:T:2000:157, punto 50; ordinanza del 27 marzo 2012, European Goldfields/Commissione, T-261/11, EU:T:2012:157, punto 21; ordinanza Post Invest Europe/Commissione, punto 23 supra, EU:T:2013:246, punto 24, e sentenza Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione, punto 30 supra, EU:T:2014:683, punto 112).

32. A tale riguardo occorre rilevare che il solo fatto che la Commissione, nella sua decisione, dichiari un aiuto compatibile con il mercato interno e che, in via di principio, tale decisione non rechi pregiudizio ai beneficiari dell'aiuto (v., in tal senso, sentenza Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, punto 28 supra, EU:T:2011:117, punto 52) non dispensa il giudice dell'Unione dall'esaminare se la valutazione della Commissione produca effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di questi (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2002, Nuove Industrie Molisane/Commissione, T-212/00, Racc., EU:T:2002:21, punto 38; sentenza Salvat père & fils e a./Commissione, punto 25 supra, EU:T:2007:295, punto 36, e ordinanza Provincie Groningen e a./Commissione, punto 28 supra, EU:T:2013:74, punto 32).

33. Inoltre, un tale ricorrente non può, conformemente alla giurisprudenza, essere individualmente interessato per la propria partecipazione attiva al procedimento che ha condotto all'adozione dell'atto impugnato solo qualora siano in causa situazioni particolari nelle quali il ricorrente occupa una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione, tale da posizionarlo in una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona (v., in tal senso, ordinanza del 9 settembre 2013, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione, T-429/11, EU:T:2013:488, punto 26 e giurisprudenza citata).

34. Alla luce di tali principi occorre determinare se e, eventualmente, in quale misura il ricorso sia ricevibile, precisando che non è posto in dubbio che le ricorrenti siano direttamente interessate dalla decisione impugnata, circostanza che, del resto, non è oggetto di controversia tra le parti».

21 dicembre 2016, *Consiglio c. Front Polisario*, causa C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973

Il Consiglio dell'Unione chiedeva l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione (10 dicembre 2015, Front Polisario c. Consiglio, causa T-512/12) che si era pronunciato sull'annullamento parziale della decisione 2012/497/UE del consiglio, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. In particolare, il Consiglio deduce nei primi due motivi di ricorso l'errore di diritto commesso dal Tribunale nell'analisi della capacità di agire e della legittimazione ad agire del Front Polisario. La Corte, accogliendo l'impugnazione, annullava la decisione del Tribunale e statuiva definitivamente sulla controversia, osservando che:

«130. A tale riguardo, l'articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui ad una persona fisica o giuridica è riconosciuta legittimazione ad agire per proporre ricorso contro un atto di cui essa non sia destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l'atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall'altro lato, questa persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente.

131. Nella specie, occorre constatare innanzitutto che l'argomentazione addotta dal Front Polisario al fine di dimostrare la propria legittimazione ad agire per l'annullamento della decisione impugnata riposa sull'affermazione secondo la quale l'accordo di liberalizzazione, di cui detta decisione ha approvato la conclusione, è nella prassi applicato, in taluni casi, al Sahara occidentale sebbene quest'ultimo non faccia parte del territorio del Regno del Marocco.

132. Come discende dalla motivazione esposta ai punti da 83 a 125 della presente sentenza, l'accordo di liberalizzazione deve tuttavia essere interpretato, conformemente alle regole pertinenti di diritto internazionale applicabili nei rapporti tra l'Unione e il Regno del Marocco, nel senso che non si applica al territorio del Sahara occidentale.

133. Pertanto, senza che sia necessario esaminare il resto dell'argomentazione con la quale il Consiglio e la Commissione contestano la ricevibilità del ricorso, si deve dichiarare che il Front Polisario non può in ogni caso essere considerato, tenuto conto degli argomenti da esso invocati, come avente la legittimazione ad agire per l'annullamento della decisione impugnata».

6 novembre 2018, *Scuola elementare Maria Montessori*, cause riunite C-622/16 P a C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873

Nel corso degli anni 2006 e 2007, il sig. Ferracci – proprietario di una struttura di tipo "Bed & Breakfast" – e la Scuola elementare Maria Montessori – istituto di istruzione privato –, avevano presentato denunce alla Commissione, lamentando che, da una parte, la modifica dell'ambito di applicazione del regime nazionale relativo all'imposta comunale sugli immobili (in proseguo: l'"ICI") adottata dalla Repubblica italiana e, dall'altra, l'art. 149, quarto comma, del Testo unico delle imposte sui redditi (in proseguo: il "TUIR") costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Nella specie, le due misure contestate prevedevano: i) una modifica dell'ambito di applicazione dell'ICI volta a stabilire che l'esenzione da tale imposta, di cui beneficiavano, sin dal 1992, gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e di culto, doveva intendersi applicabile anche «a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse»; ii) l'articolo 149, quarto comma, TUIR prevedeva l'esenzione degli enti ecclesiastici riconosciuti agli effetti civili come persone giuridiche e le associazioni sportive dilettantistiche dall'applicazione dei criteri previsti per tutti gli altri enti al fine di determinare la perdita della qualifica di ente non commerciale. Il 12 ottobre 2010 la Commissione avviava un procedimento di indagine formale, ai sensi dell'art. 108, par. 2, TFUE relativamente ad entrambe le previsioni in questione. Il 15 febbraio 2012 le autorità italiane comunicavano alla Commissione l'intenzione di adottare una nuova normativa, annunciando che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'esenzione dall'ICI sarebbe stata sostituita dall'esenzione prevista dal nuovo regime relativo all'imposta municipale unica (in proseguo: "IMU"). Detta normativa veniva adottata il 19 novembre 2012. Il 19 dicembre 2012 la Commissione, mediante la decisione impugnata dai ricorrenti, ha dichiarato che l'esenzione concessa nel regime ICI costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e comportante violazione dell'art. 108, par. 3, TFUE. La Commissione ha altresì ritenuto che, alla luce delle specificità del caso, sarebbe stato impossibile per la Repubblica italiana recuperare gli aiuti illegali e, pertanto, si è astenuta dall'ordinare il recupero. Da ultimo, la Commissione dichiarava che né l'art. 149, quarto comma, TUIR né l'esenzione prevista dal nuovo regime IMU costituivano aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE. I ricorrenti adivano il Tribunale dell'Unione europea in data 16 aprile 2013

proponendo un ricorso per annullamento della decisione nella parte in cui la Commissione dichiarava che era impossibile per le autorità italiane recuperare gli aiuti considerati illegali e incompatibili con il mercato interno, nonché nella parte in cui affermava che l'art. 149, quarto comma, TUIR e il nuovo regime IMU non costituivano un aiuto di Stato. Il Tribunale ha dichiarato ricevibili i due ricorsi ai sensi dell'art. 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, considerando che la decisione controversa si configurava come un atto regolamentare che riguardava direttamente il sig. Ferracci e la Scuola elementare Maria Montessori e non comportava misure di esecuzione nei loro confronti. Nel merito, il giudice di prime cure respingeva entrambi i ricorsi. Nell'ambito del procedimento di impugnazione, la Corte si è pronunciata in merito all'interpretazione e applicazione dei requisiti cumulativi di cui all'art. 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, confermando quanto statuito sul punto dal Tribunale e, più precisamente, affermando che:

«22. In primo luogo, si deve ricordare che il Trattato di Lisbona ha aggiunto all'articolo 263, quarto comma, TFUE una terza parte di frase che ha attenuato i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche. Infatti, tale parte di frase, senza subordinare la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche al requisito dell'incidenza individuale, apre tale mezzo di ricorso nei confronti degli «atti regolamentari» che non comportino alcuna misura di esecuzione e che riguardino il ricorrente direttamente (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 57).

23. Per quanto riguarda la nozione di «atti regolamentari», la Corte ha già dichiarato che essa ha una portata più limitata rispetto a quella di «atti» utilizzata all'articolo 263, quarto comma, prima e seconda parte di frase, TFUE, e si riferisce agli atti di portata generale con l'esclusione degli atti legislativi (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punti da 58 a 61).

24. A tale riguardo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, l'interpretazione sostenuta dalla Commissione secondo la quale esistono atti non legislativi di portata generale, come la decisione controversa, che non rientrerebbero nella nozione di «atti regolamentari» ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, non può essere condivisa. Una simile interpretazione, infatti, non trova alcun fondamento nel tenore letterale, nella genesi o, ancora, nello scopo di tale disposizione.

25. Per quanto riguarda, anzitutto, il tenore letterale della disposizione, essa fa riferimento, in generale, agli «atti regolamentari» e non contiene alcuna indicazione del fatto che tale riferimento riguarderebbe solo taluni tipi o sottocategorie di questi atti.

26. Quanto, poi, alla genesi della medesima disposizione, risulta dai lavori preparatori dell'articolo III-365, paragrafo 4, del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il cui contenuto è riprodotto in termini identici all'articolo 263, quarto comma, TFUE, che l'aggiunta della terza parte di frase di tale disposizione era destinata ad ampliare, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento e che i soli atti di portata generale per cui occorreva mantenere un'impostazione restrittiva erano gli atti legislativi [v., segnatamente, Segretariato della Convenzione europea, Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia, del 25 marzo 2003 (CONV 636/03, punto 22), e nota di trasmissione del Presidium alla Convenzione, del 12 maggio 2003 (CONV 734/03, pag. 20)].

27. Con riferimento, infine, all'obiettivo perseguito dall'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, esso consiste, come risulta dai punti 22, 23 e 26 della presente sentenza, nell'attenuare i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche e giuridiche contro tutti gli atti di portata generale, ad eccezione di quelli che rivestono natura legislativa. Orbene, il fatto di sottrarre all'ambito di applicazione di detta disposizione taluni tipi o sottocategorie di atti non legislativi di portata generale sarebbe in contrasto con tale obiettivo.

28. Di conseguenza, si deve ritenere che la nozione di «atto regolamentare», ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE comprenda tutti gli atti non legislativi di portata generale. Dato che la decisione controversa non costituisce un atto legislativo, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale si è limitato, ai fini dell'esame della natura regolamentare delle tre parti di detta decisione, a valutare se tali parti avessero portata generale.

29. A questo proposito, occorre ricordare, in secondo luogo, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate obiettivamente e se produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta (sentenze dell'11 luglio 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, 6/68, EU:C:1968:43, pag. 542; del 15 gennaio 2002, Libéros/Commissione, C-171/00 P, EU:C:2002:17, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C-221/09, EU:C:2011:153, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

30. L'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999 definisce la nozione di «regime di aiuti» come riferita a qualsiasi «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito».

31. Per quanto riguarda l'articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, la Corte ha ripetutamente dichiarato, nel settore degli aiuti di Stato, che le decisioni della Commissione volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale. Tale portata generale risulta dal fatto che simili decisioni si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in maniera generale e astratta (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, EU:C:2008:757, punto 31; del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C-519/07 P, EU:C:2009:556, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 giugno 2018, Lowell Financial Services/ Commissione, C-219/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:508, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

32. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, tale giurisprudenza è trasponibile all'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE. Infatti, la questione relativa alla portata generale o meno di un atto riguarda una qualità oggettiva del medesimo, che non può variare a seconda delle diverse parti di frase dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Inoltre, un'interpretazione secondo la quale un atto potrebbe allo stesso tempo rivestire portata generale nel contesto dell'articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE ed essere privo di tale portata nel contesto dell'articolo 263, quarto comma, terza parte frase, TFUE contrasterebbe con l'obiettivo perseguito con l'aggiunta di quest'ultima disposizione, che è quello di attenuare i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche.

33. È quindi senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato che la seconda e la terza parte della decisione controversa hanno portata generale.

34. Per quanto riguarda, in terzo luogo, la prima parte della decisione controversa, è vero che, secondo costante giurisprudenza della Corte, un ordine di recupero riguarda individualmente i beneficiari del regime di aiuti in questione, poiché essi, dal momento dell'adozione di un simile ordine, sono esposti al rischio che i vantaggi percepiti siano recuperati, e appartengono quindi a una cerchia ristretta (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione, C-15/98 e C-105/99, EU:C:2000:570, punti da 33 a 35; del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C-298/00 P, EU:C:2004:240, punto 39, e del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, EU:C:2011:368, punto 56).

35. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, da tale giurisprudenza non può evincersi che la prima parte della decisione controversa sia priva portata generale e, pertanto, di carattere regolamentare.

36. Risulta infatti dalla summenzionata giurisprudenza che il fatto che tale parte riguardi individualmente la cerchia ristretta dei beneficiari del regime di aiuti in questione non osta a che detta parte sia ritenuta di portata generale, purché si applichi a situazioni determinate obiettivamente e produca effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta».

19 marzo 2019, *Italia c. Commissione*, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, ECLI:EU:T:2019:167

Con tre distinti ricorsi ai sensi dell'art. 263 TFUE, la Repubblica italiana (causa T-98/16), la Banca Popolare di Bari SCpA (causa T-196/16) ed il Fondo interbancario di tutela dei depositi ("FITD") (causa T-198/16) chiedevano al Tribunale di annullare la decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (di seguito, la "decisione impugnata").

Nella decisione impugnata, la Commissione aveva ritenuto che l'intervento del FITD – consorzio di diritto privato tra banche costituito su base volontaria – posto in essere a favore di Banca Tercas in data 7 luglio 2014, a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia, costituisse un aiuto di Stato illegittimo ed incompatibile, che doveva quindi essere recuperato dalla Repubblica italiana presso il beneficiario.

Il Tribunale, riunite le cause, nella sentenza pronunciata il 19 marzo 2019 (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia: causa C-425/19 P, pendente) ha affrontato, tra l'altro, la questione della ricevibilità del ricorso depositato dal FITD. Sul punto, il Tribunale ha osservato:

«48 Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione esprime dubbi quanto alla ricevibilità del ricorso del FITD per difetto di legittimazione ad agire. In sostanza, ad avviso della Commissione, poiché il FITD può essere assimilato a un intermediario mediante cui lo Stato italiano ha deciso di concedere un aiuto e poiché anche lo Stato italiano ha presentato un ricorso, il ricorso di tale intermediario dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

49 Il FITD contesta l'argomento della Commissione.

50 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione». Inoltre, occorre rilevare che, beneficiando della personalità giuridica, il FITD è una persona giuridica di diritto privato che può proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

51 Pertanto, si deve verificare se il FITD sia direttamente e individualmente interessato dalla decisione impugnata.

52 Per quanto attiene alla questione se il FITD sia direttamente interessato dalla decisione impugnata, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, due criteri devono essere soddisfatti. Anzitutto, l'atto in questione deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, inoltre, detto atto non deve lasciare alcun potere discrezionale ai suoi destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell'Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 26 gennaio 2018, Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commissione, T-172/16, non pubblicata, EU:T:2018:34, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

53 Orbene, nel caso di specie, con l'adozione della decisione impugnata, che dichiara le misure controverse incompatibili con il mercato interno, il FITD non ha il diritto di intervenire a sostegno di Tercas. Inoltre, a norma degli articoli 2 e 3 della decisione impugnata, la Repubblica italiana è tenuta a procedere immediatamente ed effettivamente al recupero presso Tercas degli aiuti concessi dal FITD e finanziati dai suoi membri e le autorità nazionali non possono esercitare a tal riguardo alcun potere discrezionale. Ne consegue che la decisione impugnata produce direttamente effetti sulla situazione giuridica del FITD, ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 52. Il FITD è pertanto direttamente interessato dalla decisione impugnata.

54 Per quanto riguarda la questione se il FITD sia individualmente interessato dalla decisione impugnata, dalla giurisprudenza risulta che la posizione giuridica di un organismo diverso da uno Stato membro, che goda di personalità giuridica e abbia adottato una misura qualificata come aiuto di Stato in una decisione definitiva della Commissione, può essere individualmente interessata da tale decisione se quest'ultima impedisce a detto organismo di esercitare, come esso intende, le sue competenze, consistenti segnatamente nella concessione dell'aiuto in questione (v. sentenza del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione, T-457/09, EU:T:2014:683, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

55 Nella fattispecie, da un lato, è pacifico che il FITD, in quanto organismo di diritto privato (v. punto 5 supra) e dotato di personalità giuridica, ha concesso e dispensato le misure qualificate come aiuti nella decisione impugnata. Dall'altro, come sostenuto dal FITD, la decisione impugnata non solo ha reso impossibile l'intervento del FITD a favore di Tercas nel caso di specie, ma ha anche escluso la possibilità di effettuare in futuro altri interventi di sostegno, riducendo l'autonomia del FITD e quella delle banche che ne sono membri. Pertanto, la decisione impugnata interessa individualmente il FITD ai sensi della giurisprudenza indicata al precedente punto 54, in quanto impedisce al FITD di esercitare come ritiene opportuno le proprie competenze che consistono, nella fattispecie, nell'adozione di misure diverse dal rimborso dei depositi.

56 Si deve pertanto respingere l'eccezione di irricevibilità della Commissione nella misura in cui è diretta a far dichiarare che il FITD non è legittimato ad agire conformemente all'articolo 263 TFUE».

20 settembre 2019, *Venezuela c. Consiglio*, causa T-65/18, ECLI:EU:T:2019:649

Il 13 novembre 2017 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato due atti aventi ad oggetto misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela in risposta al continuo deteriorarsi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in detto Paese. A mezzo della decisione (PESC) 2017/2074 il Consiglio ha previsto il divieto di esportazione di armi, attrezzature militari e altre attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, nonché tecnologie e software di controllo e il divieto di fornire servizi finanziari, tecnici o di altra natura. La decisione prevede altresì il congelamento di fondi e risorse economiche di persone, entità e organismi. Tale atto può inoltre essere modificato e riesaminato in maniera costante sino a quanto il Consiglio ritenga raggiunti tali obiettivi, pertanto con la decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio è stata prorogata la validità della decisione 2017/2074 sino al 14 novembre 2019. Il secondo atto adottato in pari data, il regolamento (UE) 2017/2063 vieta di fornire a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie compresi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, slavo che determinate operazioni di tal fatta siano autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri alle condizioni che esse ritengono appropriate. A tale atto il Consiglio ha dato attuazione il 6 novembre 2018 con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653.

Con atto introduttivo presentato in data 6 febbraio 2018, la Repubblica bolivariana del Venezuela ha proposto ricorso di annullamento avverso il regolamento (UE) 2017/2063, la decisione 2018/1656 e il regolamento di esecuzione 2018/1653, nei limiti in cui le loro disposizioni la riguardano.

Il Consiglio ha detto tre motivi di irricevibilità della domanda attorea, in particolare: (i) la Repubblica bolivariana del Venezuela non avrebbe interesse ad agire; (ii) non sarebbe direttamente interessata dalle disposizioni impugnate e (iii) non sarebbe una «persona fisica o giuridica» ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. In proposito, il Tribunale si è così pronunciato:

«24 Il Tribunale ritiene che occorra statuire sulla ricevibilità del ricorso cominciando dall'esame del secondo motivo di irricevibilità dedotto dal Consiglio, vertente sul fatto che la Repubblica bolivariana del Venezuela non sarebbe direttamente interessata dalle disposizioni impugnate.

25 Il Consiglio sostiene che, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, la Repubblica bolivariana del Venezuela non è direttamente interessata dalle disposizioni impugnate.

[...]

29 Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il requisito previsto all'articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev'essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall'altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell'Unione, senza intervento di altre norme intermedie (ordinanza dell'8 ottobre 2015, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consiglio, T-731/14,

non pubblicata, EU:T:2015:821, punto 26, e sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio, T-515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545, punto 62).

30 Occorre altresì ricordare che, per stabilire se un atto produca effetti giuridici, si deve tener conto, in particolare, del suo oggetto, del suo contenuto, della sua sostanza e del contesto di fatto e di diritto in cui si colloca (v. ordinanza dell'8 marzo 2012, Octapharma Pharmazeutika/EMA, T-573/10, EU:T:2012:114, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

31 Nella specie, le disposizioni impugnate contengono, in primo luogo, un divieto di vendere o fornire a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela armi, attrezzature militari o qualsiasi altra attrezzatura utilizzabile a fini di repressione interna, nonché apparecchiature, tecnologia o software di controllo. Le disposizioni impugnate comprendono, in secondo luogo, un divieto di fornire alle medesime persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Venezuela, servizi finanziari, tecnici o di altra natura connessi a tali attrezzature e tecnologie.

32 L'articolo 20 del regolamento 2017/2063 circoscrive l'applicazione dei summenzionati divieti al territorio dell'Unione, alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro e alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno fra di essi, nonché alle persone giuridiche, entità od organismi relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

33 Per contro, le disposizioni impugnate non impongono alcun divieto alla Repubblica bolivariana del Venezuela. Tutt'al più, le disposizioni impugnate possono avere nei suoi confronti degli effetti indiretti, in quanto i divieti imposti alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro e alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno di essi potrebbero avere la conseguenza di limitare le fonti presso cui la Repubblica bolivariana del Venezuela può procurarsi i prodotti e i servizi in questione.

34 É vero che, nella sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio (T-515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545), il Tribunale ha respinto l'argomento secondo il quale delle misure dirette a vietare agli operatori dell'Unione di effettuare determinati tipi di operazioni con un'entità stabilita al di fuori dell'Unione non incidevano direttamente sulla situazione giuridica della medesima. Il Tribunale ha infatti dichiarato che vietare agli operatori dell'Unione di effettuare tali operazioni equivaleva a vietare alla ricorrente di effettuare con essi le operazioni in questione (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio, T-515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545, punto 65).

35 Va tuttavia rilevato che, nella causa decisa con la sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio, T-515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545), la ricorrente era espressamente interessata dall'atto impugnato. Il suo nome figurava infatti nell'allegato della decisione impugnata quale impresa cui era vietato vendere o fornire i prodotti e i servizi in parola.

36 Al contrario, nella presente causa, la Repubblica bolivariana del Venezuela come Stato non è esplicitamente e specificamente interessata dalle disposizioni impugnate come lo era la ricorrente nella causa all'origine della citata sentenza.

37 Inoltre, il Consiglio fa valere correttamente che la Repubblica bolivariana del Venezuela non può essere assimilata ad un operatore quale la ricorrente nella causa T-515/15. Infatti, le modalità di azione della Repubblica bolivariana del Venezuela, come anche essa stessa ammette, non si riducono ad un'attività puramente commerciale. Uno Stato, difatti, può trovarsi ad esercitare prerogative dei pubblici poteri soprattutto nell'ambito di attività connesse alla sua sovranità, quali le missioni di difesa, di polizia e di vigilanza. Inoltre, diversamente da un operatore – la cui capacità giuridica è limitata dal suo oggetto sociale –, la Repubblica bolivariana del Venezuela, in quanto Stato, dispone di un ambito di operatività caratterizzato da un'estrema diversità e che non può ridursi ad un'attività specifica. Quest'amplissimo ventaglio di competenze la distingue quindi da un operatore che esercita abitualmente una determinata attività economica, interessata da una misura restrittiva.

38 Per giunta, dalla giurisprudenza emerge che divieti quali quelli imposti dalle disposizioni impugnate non possono incidere direttamente sulla situazione di operatori che non sono attivi sui mercati di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlemento e Consiglio, T-18/10, EU:T:2011:419, punto 79). Così, nella sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio (T-515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545, punto 66), il Tribunale ha per l'appunto constatato che la ricorrente era una società attiva nel settore della difesa, oggetto delle pertinenti disposizioni dell'atto impugnato.

39 Orbene, nella presente causa la Repubblica bolivariana del Venezuela sottopone dati elaborati da Eurostat da cui risulta che il valore complessivo delle operazioni commerciali con il Venezuela relative ai beni contemplati dalle disposizioni impugnate ammontava a 76 milioni di euro nel 2016, a 59 milioni di euro nel 2017 ed era pari a zero nel 2018.

40 Tuttavia, pur essendo tali dati idonei a dimostrare l'efficacia delle disposizioni impugnate, essi non sono atti a dimostrare che acquistando i prodotti e i servizi in questione la Repubblica bolivariana del Venezuela ha agito quale entità assimilabile ad un operatore economico attivo sui mercati in questione e non nell'ambito di attività connesse alla sua sovranità.

41 Infine, in mancanza di un titolo – quale un contratto – di cui la Repubblica bolivariana del Venezuela abbia dimostrato l'esistenza dinanzi al Tribunale, la possibilità che quest'ultima instauri un rapporto giuridico con degli operatori dell'Unione si rivela essere puramente speculativa e realizzabile unicamente tramite negoziazioni future ed ipotetiche. Non si può pertanto considerare che i divieti instaurati dalle disposizioni impugnate incidano, in quanto tali, sulla situazione giuridica della Repubblica bolivariana del Venezuela.

42 La Repubblica bolivariana del Venezuela ricorda effettivamente che, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che un atto dell'Unione impedisca a una persona giuridica di diritto pubblico di esercitare come ritiene opportuno le sue competenze incide direttamente sulla sua posizione giuridica e, pertanto, tale atto la riguarda direttamente.

43 Tuttavia, la giurisprudenza cui la Repubblica bolivariana del Venezuela fa riferimento è stata applicata in cause riguardanti la concessione di aiuti pubblici da parte di enti infrastatali (v., in tal senso, sentenze dell'8 marzo 1988, Exécutif régional wallon e Glaverbel/Commissione, 62/87 e 72/87, EU:C:1988:132, punti 6 e 8, del 30 aprile 1998, Vlaamse Gewest/Commissione, T-214/95,

EU:T:1998:77, punto 29, e del 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione, T-462/13, EU:T:2015:902, punto 34), in materia agricola e di dazi applicabili ai prodotti agricoli, imposti a un futuro Stato membro prima della sua adesione (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione, T-257/04, EU:T:2009:182, punti da 56 a 58), nonché in relazione ad una regolamentazione della circolazione automobilistica (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid /Commissione, T-339/16, T-352/16 e T-391/16, con impugnazione pendente, EU:T:2018:927, punto 50). Orbene, in tutte le suddette cause, gli atti di cui si trattava limitavano direttamente l'esercizio da parte delle persone giuridiche pubbliche in questione delle loro competenze materiali. Al contrario, nel caso di specie, le disposizioni impugnate non vietano direttamente alla Repubblica bolivariana del Venezuela di acquistare ed importare le attrezzature e di ottenere i servizi in questione. Esse non pregiudicano la sua facoltà di esercitare i propri diritti sovrani sugli spazi e sui beni soggetti alla sua giurisdizione, e nessun elemento del regolamento 2017/2063 consente di ritenere che l'intenzione del Consiglio fosse quella di limitare la sua capacità giuridica. Rispetto al diritto di qualsiasi Stato – o associazione di Stati – di decidere in modo sovrano le modalità con cui intende intrattenere rapporti economici con Stati terzi, le misure in parola limitano tuttalpiù, in maniera indiretta, le opportunità della Repubblica bolivariana del Venezuela sotto tale profilo.

44 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare che le disposizioni impugnate non hanno un'incidenza diretta sulla situazione giuridica della Repubblica bolivariana del Venezuela.

45 La Repubblica bolivariana del Venezuela fa valere inoltre che le disposizioni impugnate riducono i rapporti economici e finanziari che essa intrattiene con le imprese dell'Unione. Essa sostiene che tale effetto economico debba essere preso in considerazione nel valutare la sua legittimazione ad agire.

46 É vero che, nella sua sentenza del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (T-431/12, con impugnazione pendente, EU:T:2018:251, punti da 51 a 53), citata dalla Repubblica bolivariana del Venezuela, il Tribunale ha statuito che, se si limitasse l'incidenza diretta agli effetti di natura giuridica, qualsiasi ricorso proposto da un produttore dell'Unione contro un regolamento che istituisce dazi antidumping dovrebbe essere sistematicamente dichiarato irricevibile, così come qualsiasi ricorso proposto da un concorrente del beneficiario di un aiuto dichiarato compatibile con il mercato interno dalla Commissione a conclusione del procedimento di indagine formale e qualsiasi ricorso proposto da un concorrente avverso una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno. Inoltre, nelle sue sentenze del 13 settembre 2018, NK Rosneft e a./Consiglio (T-715/14, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2018:544, punti 80 e 81), e del 13 settembre 2018, Gazprom Neft/Conseil (T-735/14 e T-799/14, EU:T:2018:548, punti 88, 89 e 97), proprio in materia di misure restrittive, il Tribunale ha stabilito che, per accertare l'incidenza diretta nei confronti di soggetti nominativamente designati negli atti di cui si trattava e che avevano dimostrato, in base a documenti prodotti dinanzi al Tribunale, di essere attivi sul mercato interessato dalle restrizioni all'esportazione, occorreva tener conto non solo degli effetti di tali restrizioni sulla posizione giuridica di detti soggetti, ma anche degli effetti reali che queste avevano nei loro confronti.

47 Tuttavia, dai precedenti punti da 37 a 40 risulta che la Repubblica bolivariana del Venezuela non ha dimostrato di dover essere considerata alla stregua di un operatore attivo nel settore dei prodotti e dei servizi di cui trattasi nelle disposizioni impugnate.

48 Di conseguenza, la circostanza che le disposizioni impugnate vietino agli operatori stabiliti nell'Unione di avere rapporti economici e finanziari con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela non può portare alla conclusione che tali disposizioni riguardino direttamente la Repubblica bolivariana del Venezuela, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

49 Infine, la Repubblica bolivariana del Venezuela osserva che, se non le venisse riconosciuta la legittimazione ad agire, essa verrebbe privata di qualsiasi tutela giurisdizionale giacché, in assenza di misure nazionali di attuazione, essa non avrebbe la possibilità di adire i giudici degli Stati membri.

50 È però giocoforza ricordare che i requisiti di ricevibilità previsti dall'articolo 263, quarto comma, TFUE devono senz'altro essere interpretati alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ma del pari che tale diritto non può giungere ad escludere detti requisiti, previsti espressamente dal Trattato FUE (v. ordinanza del 28 settembre 2016, PAN Europe e a./Commissione, T-600/15, EU:T:2016:601, punto 50 e giurisprudenza ivi citata)».

1.3. Termini

5 marzo 1980, *Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG c. Commissione*, causa 76/79, Racc.. 665.

Il 9 gennaio 1979, la Könecke, impresa trasformatrice di carni con sede in Brema, presentava alla BALM (Bundesanstalt für Landwirtschftliche Marktordnung), ente tedesco d'intervento nel settore agricolo, cinque offerte per l'acquisto di carni bovine congelate, in risposta al bando di gara pubblicato dalla Commissione il 23 dicembre 1978, a norma dei regolamenti della Commissione 216/69/CEE, 2900/77/CEE e 2901/77/CEE. La BALM non accoglieva la sua offerta. A seguito dell'adozione da parte della Commissione della decisione 79/187/CEE, che fissava i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi di intervento (prezzi superiori a quelli offerti dalla Könecke), la società Könecke proponeva, ai sensi dell'art. 173 TCE (ora divenuto art. 263 TFUE), ricorso in annullamento. La Corte di giustizia ha osservato:

« 6. La Commissione, ritenendo che la decisione impugnata sia divenuta efficace nei confronti della ricorrente mediante la notifica ad essa fattane tramite l'organismo tedesco d'intervento, il 29 gennaio 1979, considera il ricorso presentato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 173, 3 comma [ora art. 263, sesto comma, TFUE] . Da parte sua, la ricorrente ritiene che il suo ricorso sia stato proposto ancora nel termine il cui momento iniziale e costituito dalla pubblicazione della decisione litigiosa nella Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 1979.

7. L'eccezione di irricevibilita del ricorso per presentazione fuori termine, sollevata dalla Commissione, deve essere respinta. In effetti, il ricorso della ricorrente si dirige contro la decisione della Commissione n. 79/187, che porta la data del 30 gennaio 1979. La comunicazione inviata alla ricorrente dall'ente tedesco d'intervento, in base ad informazioni prese presso il comitato di gestione

« carni bovine » un giorno prima dell'adozione della decisione, non può essere considerata notifica della decisione stessa. Tale comunicazione infatti non contiene, eccettuato il rigetto dell'offerta, alcun dettaglio che potesse permettere alla ricorrente di identificare la decisione presa e di conoscerne il contenuto esatto, in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso. Poiché la decisione litigiosa e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 1979, il ricorso, in base all'art. 81 del regolamento di procedura, e stato esperito nei termini ».

15 dicembre 1994, *Bayer AG c. Commissione,* causa 195/91, Racc. I-5619.

La Bayer impugnava davanti ala Corte di giustizia la sentenza del Tribunaledi primo grado delle Comunità europee che aveva dichiarato irricevibile il ricorso da essa intentato per ottenere l'annullamento della decisione, con cui la Commissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ritenendo gli accordi tra la Bayer e i suoi clienti, stipulati in violazione dell'art. 85 CE (ora art. 101 TFUE), aveva comminato a quest'ultima un'ammenda. Il Tribunale infatti aveva respinto i tre motivi dedotti dalla ricorrente in risposta all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione che faceva valere la tardività del ricorso. Il primo motivo era fondato sull'allegata irregolarità della notifica della decisione, il secondo sull'esistenza di circostanze tali da rendere scusabile l'errore della ricorrente sul dies a quo del termine di impugnazione e il terzo, infine, sull'esistenza di circostanze costitutive di caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 42 dello Statuto CEE della Corte. Quanto ai motivi fatti valere in sede di impugnazione la Corte ha osservato:

« 25. La *Bayer* ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il suo ricorso ricevibile, riconoscendo la scusabilità dell'errore della ricorrente in merito al dies a quo del termine per l'impugnazione, anziché limitare l'applicazione di tale nozione ai soli casi in cui un'istituzione abbia tenuto un comportamento atto a generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede. Infatti una limitazione del genere sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte citata dal Tribunale (sentenze 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento, Racc. pag. 1729, e 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione, Racc. pag. 1613), secondo cui basterebbe verificare in concreto se l'errore commesso in merito al dies a quo dei termini stessi sia scusabile.

26. Va rilevato in proposito che il Tribunale, al punto 29, ha dichiarato che la nozione di errore scusabile può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, "segnatamente", l'istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo. Si desume dall'impiego dell'avverbio "segnatamente" che il Tribunale, evitando di limitare la nozione di errore scusabile, ha applicato correttamente la giurisprudenza richiamata.

27. D'altro canto, la *Bayer* non può fondatamente sostenere che il Tribunale abbia commesso un'irregolarità negando la scusabilità dell'errore da questa commesso.

28. Il Tribunale ha infatti rilevato in primo luogo (punti 32 e 33) che all'interno della società *Bayer,* al momento del ricevimento della lettera raccomandata, erano stati commessi quattro errori. Il Tribunale ha aggiunto che (punto 34), in presenza di tali errori, l'ufficio legale della *Bayer* era tenuto, come avrebbe dovuto fare ogni ufficio di normale diligenza, a stabilire con precisione e attenzione la data in cui la lettera era stata ricevuta inizialmente, accertamento che non aveva effettuato. Il Tribunale ha correttamente concluso (punto 35) che la *Bayer* non può avvalersi né del funzionamento difettoso della propria organizzazione interna né dell'inosservanza delle proprie direttive interne per cercare di dimostrare di aver commesso un errore scusabile.

29. Ne consegue che anche il terzo motivo deve essere disatteso.

Quarto motivo

30. Secondo la *Bayer*, il Tribunale non avrebbe osservato l'art. 42, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, ai sensi del quale nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere

eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Tali nozioni sarebbero distinte ed indicherebbero eventi imprescindibili, nel primo caso estranei alla sfera dell'interessato, e nel secondo appartenenti a tale sfera. Nel caso di specie, l'errore commesso dall'ufficio corrispondenza rientrerebbe nella sfera della *Bayer* e costituirebbe caso fortuito. Di conseguenza il Tribunale non avrebbe dovuto fondare la propria decisione su sentenze della Corte relative a casi di forza maggiore.

31. A questo proposito, va rilevato che il Tribunale, per motivare il rigetto del motivo relativo all'art. 42, secondo comma, dello Statuto, ha in primo luogo richiamato i presupposti necessari affinché si possa concludere per l'esistenza di caso fortuito o di forza maggiore. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, devono sussistere difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della ricorrente e che risultino inevitabili, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (punto 44). In secondo luogo, ha valutato che, non costituendo le circostanze addotte dalla *Bayer* un errore scusabile, esse non potevano a fortiori essere considerate costitutive di tali presupposti (punto 45).

32. Da quanto precede risulta che le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l'operatore deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti.

33. A questo proposito, è sufficiente constatare che il disservizio interno alla *Bayer*, rilevato dal Tribunale ai punti 34 e 35 della sentenza, è imputabile ad errori commessi dai suoi dipendenti. Pertanto, e senza che sia necessario esaminare se la nozione di caso fortuito sia effettivamente distinta da quella di forza maggiore, si deve dichiarare che la *Bayer* non può contestare al Tribunale di aver negato l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

34 Anche il motivo relativo all'inosservanza da parte del Tribunale dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto, va disatteso ».

9 marzo 1994, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH c. Repubblica federale di Germania*, causa C-189/92, Racc. I-833.

L'impresa tedesca TWD, produttrice di filo poliammidico e poliestere, riceveva, dal 1981 al 1983, dalla Repubblica federale di Germania indennità di investimento e una sovvenzione (sulla scorta di attestazioni rilasciate con decisioni del ministero federale dell'economia), senza procedere a notificarle alla Commissione. Quest'ultima, tuttavia, con la decisione 86/509/CEE, ai sensi dell'art. 93 TCE (ora art. 108 TFUE), riconosceva tali concessioni come aiuti illegittimi incompatibili con il mercato comune e pertanto intimava alla Repubblica federale di Germania di esigerne la restituzione. Con decisione del 19 marzo 1987, il ministro federale dell'economia revocava le attestazioni in base alle quali gli aiuti federali erano stati erogati, sul rilievo che essi erano illegittimi e andavano restituiti conformemente alla decisione della Commissione. La TWD impugnava, allora, questa decisione: dopo essersi vista respingere il ricorso dal Verwaltungsgericht di Colonia, ricorreva in secondo grado dinanzi all'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale-Vestfalia, deducendo la parziale illegittimità della decisione della Commissione 86/509/CEE. Il giudice nazionale investiva la Corte di giustizia della questione se il giudice nazionale fosse vincolato da una decisione della Commissione relativa ad aiuti statali dichiarati illegittimi, qualora esso fosse stato adito, relativamente all'esecuzione di tale decisione da parte delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e destinatario delle misure di esecuzione, che deduceva l'illegittimità di tale decisione pur non avendo esperito un ricorso ai sensi dell'art. 173 TCE (ora art. 263 TFUE). Sui rapporti tra giudizio pregiudiziale di validità e ricorso in annullamento, la Corte ha osservato:

« 13. Deve anzitutto richiamarsi la costante giurisprudenza secondo la quale una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 [ora art. 263 TFUE] del Trattato diviene definitiva nei suoi confronti (v., in primo luogo, sentenza 17 novembre 1965, causa 20/65, Collotti/Corte di giustizia, Racc. pag. 873).

14. Va poi ricordato che un'impresa beneficiaria di un aiuto individuale preso in considerazione in una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE] è legittimata a proporre ricorso d'annullamento ex art. 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] medesimo, qualora la decisione abbia come destinatario uno Stato membro (sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671). Alla stregua del terzo comma dello stesso articolo, la scadenza del termine di ricorso in esso previsto implica nei confronti di una tale impresa un effetto di decadenza identico a quello che si produce rispetto allo Stato membro destinatario della decisione.

15. Secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può fondatamente rimettere in discussione la validità di una decisione della quale è destinatario ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato [ora art. 108, par. 2, TFUE] dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato [ora art. 263, sesto comma, TFUE] (v. sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131).

16. Questa giurisprudenza, che esclude la possibilità per lo Stato membro destinatario di una decisione ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato di rimettere in discussione la validità di tale decisione nell'ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo, muove segnatamente dal rilievo che i termini di ricorso sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in questione all'infinito.

17. Orbene, le stesse esigenze di certezza del diritto inducono ad escludere che il beneficiario di un aiuto oggetto di una decisione della Commissione adottata in forza dell'art. 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE], che avrebbe potuto impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo all'uopo prescritto dall'art. 173, terzo comma, del Trattato [ora art. 263, sesto comma, TFUE] , possa contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione.

18. Infatti, ammettere che in circostanze del genere l'interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all'esecuzione della decisione eccependo l'illegittimità di quest'ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso ».

5 marzo 1999 (ordinanza), *Guerin Automobiles EURL c. Commissione*, causa C-153/98 P, Racc. I-1441.

La Guérin automobiles, concessionaria della Nissan in Francia, presentava, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 febbraio 1998, causa T-275/97, Guérin automobiles/Commissione, con la quale quest'ultimo aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 25 aprile 1997, n. SG(97) D/3183, che aveva respinto la denuncia con la quale la Guérin automobiles aveva contestato il contratto tipo di distribuzione delle automobili Nissan in Francia e la sua applicazione. La Corte ha osservato:

« 12. Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata essa può respingerla in qualsiasi momento

con ordinanza motivata, senza aprire la procedura orale.

13. Va rilevato che gli artt. 189, 190, 191 e 192 del Trattato CE, i quali definiscono con precisione la natura e il regime degli atti giuridici adottati dalle istituzioni comunitarie, non impongono affatto a queste ultime un obbligo generale di informare i destinatari di tali atti circa i ricorsi giurisdizionali esperibili o i termini entro i quali possono essere esercitati.

14. È vero che nella maggior parte degli Stati membri è previsto un simile obbligo di informazione a carico dell'amministrazione. Tuttavia, in linea generale, è un intervento del legislatore che lo ha imposto e disciplinato. La materia esige inoltre che siano preliminarmente stabiliti, in particolare, gli atti amministrativi interessati, il tenore, la forma e la collocazione, nell'atto adottato o in un documento distinto, delle indicazioni obbligatorie e delle conseguenze collegate alla mancanza delle informazioni richieste o all'inesattezza delle indicazioni fornite.

15. In mancanza di disposizioni esplicite in diritto comunitario non si può dunque riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità, un obbligo generale di informare i soggetti di diritto sui mezzi di ricorso disponibili e sulle condizioni in cui essi li possono esercitare ».

12 dicembre 2000, *Alitalia - Linee Aeree italiane SpA c. Commissione*, causa T-296/97, R. II-3871.

La ricorrente, una delle principali compagnie aeree, a seguito di una preoccupante situazione finanziaria nella quale si era venuta a trovare nel 1996, veniva sottoposta ad un piano di ristrutturazione il cui obiettivo consisteva nel ripristinare la competitività della ricorrente e permettere la sua privatizzazione. La Commissione, nel 1997 adottava una decisione relativa alla ricapitolizzazione dell'Alitalia con cui riteneva che il conferimento di capitale, che l'IRI si proponeva di effettuare a favore della ricorrente, costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (ora art. 107, par. 2, TFUE) e dell'art. 61, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'« accordo SEE »), seppure compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE a condizione che le autorità italiane rispettassero dieci impegni enumerati nell'art. 1 di detta decisione. La ricorrente agiva allora in annullamento di detta decisione. Il Tribunale, prima di pronunciarsi sul merito, sulla ricevibilità del ricorso ha osservato:

« 59. (...) la Commissione sostiene che il ricorso è stato proposto tardivamente. Essa rammenta come da una costante giurisprudenza emerga, da un lato, che spetta a colui che ha conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole e, dall'altro, che il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761; ordinanza della Corte 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 19; conclusioni dell'avvocato generale Cosmas per la sentenza della Corte 19 febbraio 1998, causa C-309/95, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-655, in particolare pag. I-657, paragrafi 35 e 38; sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale « Murgia Messapica »/ Commissione, Racc. pag. II-361).

60. Quanto alla conoscenza esatta da parte della ricorrente del contenuto e della motivazione della decisione impugnata, emergerebbe da una lettera del 1 agosto 1997 inviata dalla rappresentanza permanente italiana alla Commissione, relativa ad informazioni riservate contenute nella decisione impugnata e riguardanti la ricorrente,che questa doveva, in quel periodo, avere una conoscenza integrale del testo della decisione impugnata. Tale conoscenza esatta del contenuto e dei motivi della detta decisione emergerebbe anche dalla lettera indirizzata il 9 settembre 1997 dalla ricorrente alla

rappresentanza permanente italiana. In subordine, la Commissione fa valere che la ricorrente non ha richiesto la comunicazione della decisione impugnata entro un termine ragionevole. La Commissione rammenta di aver diffuso un comunicato stampa il 15 luglio 1997. Poiché vi erano ragioni imperative dettate dall'urgenza della realizzazione del piano di ristrutturazione, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere immediatamente comunicazione di tale decisione, rivolgendosi eventualmente agli uffici della Commissione.

61. A questo proposito il Tribunale ricorda che, conformemente al dettato stesso dell'art. 173, quinto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE [ora art. 263, sesto comma,TFUE]), il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell'atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto stesso (sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 35; sentenza del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T-123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II-2925, punto 42).

62. Occorre inoltre ricordare che la Commissione si è impegnata a pubblicare nella Gazzetta ufficiale, serie L, il testo completo delle decisioni di autorizzazioni condizionate degli aiuti statali adottate, come nel caso di specie, in esito alla procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato [v. *Diritto della concorrenza nelle Comunità europee*, « Regole applicabili agli aiuti di Stato », vol. 2 A, 1995, pag. 43, punto 53, e pag. 55, punto 90, lett. d)].

63. Nella fattispecie, la Commissione non ha notificato alla ricorrente la decisione impugnata. Essendo stata quest'ultima pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 novembre 1997, è a partire da questa data che decorre il termine nei confronti della ricorrente.

64. Ne consegue che il presente ricorso, depositato il 26 novembre 1997, è stato proposto entro il termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato [ora art. 263, sesto comma, TFUE] ».

26 settembre 2013, *PPG e SNF c. ECHA*, C-625/11P

Il PPG è un gruppo europeo d'interesse economico che rappresenta gli interessi delle società produttrici e/o importatrici di polielettroliti, poliacrilammide e/o altri polimeri contenenti acrilammide. La SNF è uno dei suoi membri.

Il 25 agosto 2009 il Regno dei Paesi Bassi ha trasmesso all'ECHA un fascicolo da esso elaborato concernente l'identificazione dell'acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all'articolo 57, lettere a) e b), del regolamento REACH. Al termine della procedura di cui all'articolo 59 del regolamento REACH, l'ECHA ha identificato, con la decisione controversa, l'acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all'articolo 57 di tale regolamento e l'ha inclusa nell'elenco delle sostanze candidate.

Il 30 marzo 2010 siffatto elenco, comprendente l'acrilammide, è stato pubblicato sul sito web dell'ECHA conformemente all'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH. La Corte ha ritenuto che:

«28. Occorre innanzitutto rilevare che è pacifico che una decisione dell'ECHA riguardante l'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze candidate costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263, primo comma, TFUE. Infatti, l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH prevede un mezzo di ricorso ai sensi di detto articolo 263 contro una decisione dell'ECHA quando, in particolare, non è previsto il diritto di adire la commissione di ricorso dell'ECHA. È quanto avviene nel caso delle decisioni adottate a titolo dell'articolo 59 di detto regolamento.

29. Nel caso di un atto pubblicato, l'articolo 263, sesto comma, TFUE prevede un termine di ricorso di due mesi dalla data di pubblicazione di tale atto. L'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che, quando un termine per l'impugnazione di un

atto di un'istituzione decorre dalla sua pubblicazione, tale termine dev'essere calcolato dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

30. Contrariamente a quanto ha giudicato il Tribunale al punto 33 dell'ordinanza impugnata, dal tenore letterale di tale ultima disposizione non risulta che essa sia applicabile ai soli atti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

31. Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 76 e 77 delle sue conclusioni, il modo in cui è redatta la prima parte della frase che costituisce l'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, è tale da evocare, come l'articolo 263, sesto comma, TFUE, la pubblicazione degli atti in generale. Il riferimento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nella seconda parte di detta frase può dunque spiegarsi con il semplice fatto che una pubblicazione in tale Gazzetta ufficiale era l'unica concepibile all'epoca dell'adozione di tale regolamento di procedura.

32. Ne consegue che non è escluso che la disposizione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale si applichi a un atto pubblicato unicamente su Internet, quale la decisione controversa.

33. Peraltro, nella misura in cui la formulazione dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale possa dare adito a dubbi, conviene, in assenza di ragioni imperative in senso contrario, privilegiare l'interpretazione che non comporta una decadenza che priverebbe gli interessati del loro diritto a un ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 1979, Orlandi/Commissione, 117/78, Racc. pag. 1613, punto 11).

34. Più in generale, occorre ricordare che, quando i termini di una disposizione mancano di chiarezza, si deve tener conto del contesto nel quale si inserisce detta disposizione nonché degli obiettivi da essa perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, punto 39).

35. Al riguardo va rilevato che l'obiettivo del termine di quattordici giorni previsto dall'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale è quello di garantire agli interessati un lasso di tempo abbastanza lungo per proporre un ricorso contro gli atti pubblicati e, pertanto, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva quale sancito ormai dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

36. Orbene, nella misura in cui, com'è stato giudicato al punto 31 della presente sentenza, è possibile interpretare l'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale come riferito a qualsiasi atto pubblicato, qualunque sia la sua forma di pubblicazione, detta disposizione va interpretata in tal senso, al fine di evitare che gli interessati, facendo affidamento sull'esistenza di un lasso di tempo supplementare di quattordici giorni per proporre ricorso, siano privati di una tutela giurisdizionale effettiva.

37. Ne deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel giudicare che detta disposizione si applica ai soli atti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel dichiarare, di conseguenza, irricevibile il ricorso del PPG e della SNF».

15 ottobre 2013, *Spagna c. Commissione*, ord. T-149/2013

Le 20 décembre 2012, l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l'Union européenne (C 394 A, p. 11) l'avis de concours général EPSO/AST/126/12 (ci-après l'« avis de concours »), en vue d'établir des listes de réserve destinées à pourvoir des postes vacants au sein des institutions européennes, principalement pour le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, pour des assistants (AST 3), secteur recherche, dans les domaines « Biologie et sciences de la vie et de la santé », « Chimie », « Physique et sciences des matériaux », « Recherche nucléaire », « Ingénierie civile et mécanique » et « Ingénierie électrique et électronique ». L'EPSO est un organisme interinstitutionnel, créé en vertu de la décision

2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l'EPSO (JO L 197, p. 53), et auquel les institutions signataires de cette décision ont, en application de l'article 2, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, confié, par l'article 2, paragraphe 1, de ladite décision, l'exercice des pouvoirs de sélection qui sont dévolus par l'article 30, premier alinéa, et par l'annexe III dudit statut à leurs autorités investies du pouvoir de nomination. L'article 4 de la même décision prévoit que, alors que, en application de l'article 91 bis dudit statut, les demandes et les réclamations relatives à l'exercice des pouvoirs dévolus à l'EPSO sont introduites auprès de celui-ci, tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission européenne.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2013, le Royaume d'Espagne a introduit le présent recours.

«11. La Commission fait valoir que, en vertu de l'article 263, sixième alinéa, TFUE ainsi que de l'article 101, paragraphe 1, et de l'article 102, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, le délai pour l'introduction d'un recours contre l'avis de concours a commencé à compter à la fin du 3 janvier 2013 et expiré à la fin du 13 mars 2013. Le présent recours, introduit le 14 mars 2013, serait, dès lors, tardif et, de ce fait, irrecevable.

12. Le Royaume d'Espagne souligne que l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure fait expressément référence à l'article 101, paragraphe 1, sous a), dudit règlement et doit, dès lors, être interprété à la lumière de ce dernier en ce sens que le calcul du délai pour l'introduction d'un recours contre un acte publié au Journal officiel démarre le quinzième jour suivant la publication. Ainsi, contrairement à ce que prétend la Commission, le délai pour l'introduction d'un recours contre l'avis de concours devrait se calculer à partir du 4 janvier 2013 à 00 h 00. Dans ces conditions, le Royaume d'Espagne considère que, le 14 mars 2013, jour de l'introduction du présent recours, le délai pour l'introduction d'un recours contre l'avis de concours n'avait pas expiré.

13. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

14. Selon l'article 101, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, les délais de procédure sont calculés en excluant le jour au cours duquel survient l'événement à partir duquel ils sont comptés.

15. Conformément à l'article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, un délai exprimé en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter.

16. Par ailleurs, en vertu de l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu'un délai pour l'introduction d'un recours contre un acte d'une institution commence à courir à partir de la publication de l'acte, le délai est à compter, au sens de l'article 101, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement, à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l'acte au Journal officiel.

17. Il s'ensuit que l'article 102, paragraphe 1, dudit règlement accorde au requérant quatorze jours entiers en plus du délai de recours normal de deux mois prévu à l'article 263, sixième alinéa, TFUE et le dies a quo est, dès lors, reporté au quatorzième jour suivant la date de publication de l'acte en cause (voir ordonnance de la Cour du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C-406/01, Rec. p. I-4561, point 15, et ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2001, Confindustria e.a./ Commission, T-126/00, Rec. p. II-85, point 15).

18. Il convient, enfin, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de recours, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d'éviter toute

discrimination, sont d'ordre public et ne sont à la disposition ni des parties ni du juge (ordonnances de la Cour du 15 novembre 2012, Städter/BCE, C-102/12 P, non encore publiée au Recueil, point 13, et du Tribunal du 14 novembre 2008, Transportes Evaristo Molina/Commission, T-45/08, non publiée au Recueil, point 27).

19. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avis de concours a été publié au Journal officiel le 20 décembre 2012.

20. Conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, tel qu'interprété par la jurisprudence, le dies a quo du délai de recours contre l'avis de concours a été reporté au 3 janvier 2013, ce qui procurait au Royaume d'Espagne un délai supplémentaire de quatorze jours entiers, ayant commencé à courir le 21 décembre 2012, conformément à l'article 101, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, et comprenant la journée du 3 janvier 2013 jusqu'à minuit (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 novembre 2010, Transportes Evaristo Molina/Commission, C-36/09 P, non publié au Recueil, point 36, ordonnance de la Cour Allemagne/Parlement et Conseil, point 17 supra, point 16, et ordonnance du Tribunal Confindustria e.a./Commission, point 17 supra, point 16).

21. Conformément à l'article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, le délai de recours contre l'avis de concours de deux mois prévu à l'article 263, sixième alinéa, TFUE, ayant commencé à courir le 3 janvier 2013, a pris fin à l'expiration du 3 mars 2013. Compte tenu du délai de distance de dix jours prévu à l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai total imparti pour l'introduction d'un recours contre l'avis de concours est venu à échéance le 13 mars 2013 à minuit.

22. Il s'ensuit que le présent recours, introduit le 14 mars 2013, a été formé tardivement.

23. Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'argumentation du Royaume d'Espagne. En effet, ce dernier soutient que le délai de recours devait se calculer à partir du quinzième jour suivant la date de publication de l'avis de concours, à savoir, en l'espèce, à partir du 4 janvier 2013 à 00 h 00, de sorte que, le 14 mars 2013, ledit délai n'avait pas expiré. Or, il convient de relever que cet argument ne trouve aucun fondement dans l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, dont l'objet spécifique est la définition du point de départ du délai pour introduire un recours contre un acte publié au Journal officiel. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 101, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de procédure, les délais ne commencent à courir qu'à la fin du dies a quo et ne prennent fin qu'à la fin du jour de leur expiration (voir, en ce sens, ordonnance Allemagne/Parlement et Conseil, point 17 supra, point 14, et ordonnance Confindustria e.a./Commission, point 17 supra, points 13 et 14). Dans ces conditions, accepter l'argument du Royaume d'Espagne aurait pour conséquence que le délai de recours ne commencerait pas le 4 janvier 2013 à 00 h 00, mais le 4 janvier 2013 à 23 h 59, lui accordant ainsi quinze et non pas quatorze jours supplémentaires, comme prévu à l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure.

24. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

13 ottobre 2015, *Intrasoft International SA c. Commissione*, T-403/12

La ricorrente, Intrasoft International SA, è una società con sede in Lussemburgo (Lussemburgo). Il 23 agosto 2011, è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU 2011/S 160 262712) un bando di gara recante il riferimento EuropeAid/131367/C/SER/RS (in prosieguo: «il bando di gara»).

L'amministrazione aggiudicatrice era l'Unione, rappresentata dalla Commissione, che agiva per mezzo della sua delegazione nella Repubblica di Serbia.

Nell'ambito della fase di preselezione, le persone interessate dovevano presentare, entro il termine del 30 settembre 2011, le proprie candidature, corredate da taluni dati a riprova delle loro capacità finanziarie, tecniche e professionali per realizzare l'oggetto dell'appalto. Al termine della

valutazione delle candidature, una commissione valutatrice doveva redigere un elenco ristretto dei candidati ammissibili, costituito da quattro a otto candidati, invitati a partecipare alla seconda fase della procedura, quella dell'assegnazione dell'appalto.

Durante tale gara d'appalto, la ricorrente ha posto all'amministrazione aggiudicatrice alcune domande scritte ai sensi del punto 3.3.5, intitolato «Informazioni supplementari nel corso della procedura». Essa ha chiesto in particolare se una società o un esperto, che intendesse partecipare alla gara d'appalto in questione, dovesse essere considerato in una situazione di conflitto d'interessi in ragione della sua partecipazione all'esecuzione, nell'ambito di una precedente gara d'appalto, del progetto EuropeAid/128180/C/SER/RS.

Con messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2012, l'amministrazione aggiudicatrice ha risposto alla ricorrente che «la società o l'esperto che ha partecipato all'esecuzione del progetto EuropeAid/128180/C/SER/RS e che intende partecipare alla gara d'appalto EuropeAid/131367/C/SER/RS non si trova in una situazione di conflitto di interessi, [in quanto] la gara d'appalto EuropeAid/128180/C/SER/RS non comprendeva la preparazione della documentazione relativa alla gara d'appalto EuropeAid/131367/C/SER/RS».

La ricorrente ha depositato la propria documentazione al fine di partecipare alla gara d'appalto, all'interno di un consorzio costituito insieme alla Serbian Business Systems d.o.o. ed alla Belit d.o.o.

Con lettera del 10 agosto 2012, l'amministrazione aggiudicatrice ha comunicato alla ricorrente che l'appalto non poteva essere aggiudicato al consorzio di cui faceva parte.

Con messaggio di posta elettronica del 13 agosto 2012, la ricorrente ha chiesto all'amministrazione aggiudicatrice di modificare la sua decisione, contenuta nella lettera del 10 agosto 2012, di respingere l'offerta del consorzio di cui faceva parte, e le ha inoltre richiesto la sospensione della gara d'appalto nell'attesa di ricevere maggiori informazioni sulle ragioni di tale rigetto.

Con lettera del 12 settembre 2012, l'amministrazione aggiudicatrice ha comunicato alla ricorrente di non potere aggiudicare l'appalto al consorzio di cui faceva parte a causa del conflitto d'interessi menzionato nella lettera del 10 agosto 2012, e le ha inoltre comunicato il nome del consorzio al quale l'appalto doveva essere aggiudicato secondo il parere della commissione valutatrice. In particolare il Tribunale ha statuito che:

«48. A tale riguardo, emerge dalla giurisprudenza che l'annullamento di un atto confermativo si confonde con quello dell'atto anteriore, di modo che l'annullamento dell'atto anteriore implica automaticamente quello dell'atto confermativo (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C-180/96, Racc., EU:C:1998:192, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Così, nel caso in cui la decisione confermata non sia divenuta definitiva, l'interessato può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni (v. sentenza del 16 settembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commissione, T-188/95, Racc., EU:T:1998:217, punto 108 e giurisprudenza ivi citata).

49. In primo luogo, occorre osservare nel caso di specie che la menzione contenuta nella lettera del 12 settembre 2012 del parere della commissione valutatrice di aggiudicare l'appalto ad un altro consorzio non può conferire alla lettera in questione la natura di atto che sostituisce la lettera del 10 agosto 2012 per quanto riguarda il rigetto dell'offerta del consorzio di cui la ricorrente faceva parte. Infatti, tale menzione non modifica né la motivazione, né il contenuto, né gli effetti della decisione contenuta nella lettera del 10 agosto 2012 per quanto riguarda, in particolare, l'esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto per ragioni di conflitto di interessi ed il conseguente rigetto dell'offerta del consorzio di cui faceva parte.

50. In secondo luogo, per quanto riguarda l'indicazione secondo la quale l'amministrazione aggiudicatrice ha tenuto conto degli elementi fatti valere dalla ricorrente nella sua lettera del 13 agosto 2012, occorre notare che, se è vero che la lettera del 12 settembre 2012 costituisce una risposta

al reclamo della ricorrente, gli elementi fatti valere da quest'ultima in tale lettera non costituiscono in alcun modo fatti nuovi o rilevanti rispetto a quelli già conosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice al momento dell'emissione della lettera del 10 agosto 2012, come ritenuto dalla giurisprudenza sulla qualificazione dei fatti come «nuovi e rilevanti» (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T-186/98, Racc., EU:T:2001:42, punti 50 e 51 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, gli elementi presentati dalla ricorrente si limitano a ricordare all'amministrazione aggiudicatrice che quest'ultima aveva precedentemente escluso l'esistenza di un conflitto di interessi rispetto alla ricorrente, informandola di tali elementi attraverso il messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2012 (v. punto 9 supra). Inoltre, la lettera del 12 settembre non fornisce informazioni quanto all'eventuale riesame della posizione della ricorrente od alla valutazione della sua offerta effettuata successivamente all'invio della lettera del 10 agosto 2012.

51. Inoltre, sebbene secondo l'articolo 149, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1), gli offerenti non aggiudicatari hanno la possibilità di richiedere, per iscritto, all'amministrazione aggiudicatrice di comunicare loro «informazioni supplementari sui motivi del rifiuto», la comunicazione di tali informazioni supplementari non ha l'effetto di sostituire la decisione con cui viene respinta l'offerta presentata dal partecipante alla gara interessato, dal momento che la motivazione di tale decisione può essere effettuata in più tappe (v. sentenza del 22 maggio 2012, Sviluppo Globale/Commissione, T-6/10, EU:T:2012:245, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

52. Da quanto precede risulta che l'amministrazione aggiudicatrice, con la sua lettera del 12 settembre 2012, si limita sostanzialmente a riaffermare la posizione già espressa nella sua lettera del 10 agosto 2012, basandosi sugli stessi elementi di fatto e di diritto. Nessuna delle informazioni contenute in tale lettera può costituire un elemento nuovo o rilevante, tale da conferirle il carattere di una decisione sull'esclusione della ricorrente che surroga o si sostituisce alla lettera del 10 agosto 2012.

53. Di conseguenza, la lettera del 12 settembre 2012 non ha privato il presente ricorso, proposto nei confronti della decisione contenuta nella lettera del 10 agosto 2012, del suo oggetto, di modo che l'interesse ad agire della ricorrente, volto a rimediare alla sua esclusione dalla gara d'appalto ed al rigetto dell'offerta del consorzio di cui faceva parte, persiste nel caso di specie. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, e come è già stato indicato al precedente punto 46, la ricorrente ha correttamente presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione contenuta nella lettera del 10 agosto 2012, in quanto misura produttiva di effetti giuridici di natura obbligatoria che incidono sui suoi interessi. In caso contrario, essa si sarebbe esposta al rischio di vedersi eccepire dalla Commissione la tardività del suo ricorso per il fatto che la lettera del 12 settembre 2012 è in sostanza, come correttamente sostiene la ricorrente, un atto meramente confermativo della lettera del 10 agosto 2012.

54. Risulta infatti da una giurisprudenza consolidata che, qualora il ricorrente lasci scadere il termine per impugnare la decisione con cui sia stato stabilito in termini univoci un provvedimento produttivo di effetti giuridici di natura obbligatoria che incidano sui suoi interessi, tale termine non può essere ripristinato per effetto della richiesta rivolta all'istituzione di rivedere la sua decisione e della proposizione del ricorso avverso la decisione di diniego che confermi la decisione precedentemente emanata (v. ordinanza del 10 ottobre 2006, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T-106/05, EU:T:2006:299, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

55. Sulla decisione implicita di rigetto del reclamo della ricorrente

56. Per quanto riguarda la domanda di annullamento dell'asserita decisione implicita di rigetto del reclamo della ricorrente, occorre esaminare se tale asserita decisione possa essere qualificata come atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

57. A tale riguardo, occorre ricordare che il silenzio opposto da un'istituzione quando essa è invitata a prendere posizione non può, da solo ed in quanto tale, produrre effetti giuridici, a meno

che tale conseguenza non sia espressamente prevista da una disposizione di diritto dell'Unione. In mancanza di disposizioni espresse di diritto dell'Unione, che fissino un termine alla scadenza del quale si ritiene adottata una decisione implicita e che definiscano il contenuto di detta decisione, l'inerzia di un'istituzione non può essere equiparata ad una decisione, salvo voler mettere in discussione il sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato (sentenza del 13 dicembre 1999, SGA/Commissione, T-189/95, T-39/96 e T-123/96, Racc., EU:T:1999:317, punti 26 e 27).

58. Ebbene, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la guida pratica costituisce un semplice strumento di lavoro che chiarisce le procedure applicabili in un determinato settore e non può, in quanto tale, costituire il fondamento giuridico per l'introduzione di un reclamo amministrativo previo obbligatorio (sentenza dell'8 ottobre 2008, Sogelma/AER, T-411/06, Racc., EU:T:2008:419, punto 66). Allo stesso modo, nel caso di specie, detta guida non può nemmeno costituire il fondamento giuridico per l'introduzione di un termine di decadenza in favore dell'autorità incaricata di rispondere ad un reclamo. Di conseguenza, l'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice allo scadere del termine fissato al punto 2.4.15.1 della guida pratica non può essere qualificata come decisione implicita di rigetto del reclamo della ricorrente. Peraltro, la guida pratica non prevede alcun effetto derivante dal decorso del termine in questione.

59. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte relativa alla domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo della ricorrente».

25 luglio 2018, *Georgsmarienhütte GmbH*, causa C-135/16, ECLI:EU:C:2018:582

Quattro società tedesche del gruppo Georgsmarienhütte, attive nel settore della produzione, fusione e lavorazione dell'acciaio, beneficiarono per il 2013 e 2014 di una limitazione della sovrattassa EEG (legge che introduce una nuova regolamentazione del quadro normativo relativo alla promozione dell'elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili) concessa con decisioni dell'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (in proseguo: "BAFA"). Tali decisioni venivano tuttavia parzialmente revocate con effetto retroattivo, con provvedimenti del 25 novembre 2014, dal medesimo BAFA, il quale respingeva altresì le opposizioni proposte dalle società interessate. Detti provvedimenti di revoca venivano adottati in esecuzione della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C). Con tale decisione la Commissione aveva dichiarato che il regime di compensazione a sostegno delle imprese ad alta intensità di energia elettrica costituiva un aiuto di Stato illegittimo e aveva ordinato, pertanto, alla Repubblica federale di Germania di recuperare tali aiuti. Le società proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno avverso i provvedimenti di revoca, contestando la qualifica della limitazione della sovrattassa EEG come "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 107 TFUE; in relazione a tale ultimo aspetto, il giudice nazionale proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La domanda pregiudiziale è stata tuttavia dichiarata irricevibile a motivo del fatto che la possibilità per il singolo di far valere, dinanzi al giudice nazionale, l'invalidità di disposizioni contenute in un atto dell'Unione che costituisce fondamento di una decisione nazionale adottata nei suoi confronti presuppone che egli abbia altresì proposto ricorso per l'annullamento di tale atto ex art. 263 TFUE nei termini prescritti. Nella specie la Corte si è pronunciata come segue:

«13. La Commissione, richiamando la sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, EU:C:1994:90), fa valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile con la motivazione che le ricorrenti nel procedimento principale non hanno chiesto l'annullamento della decisione controversa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

14. Occorre ricordare che, al punto 17 della citata sentenza, pronunciata in una causa che presenta delle analogie con quella di cui al procedimento principale, la Corte ha dichiarato, sostanzialmente,

in particolare per considerazioni attinenti alla certezza del diritto, che si deve escludere la possibilità, per il beneficiario di un aiuto di Stato, oggetto di una decisione della Commissione adottata direttamente soltanto nei confronti dello Stato membro in cui egli è residente, che avrebbe potuto senza alcun dubbio impugnare tale decisione in base all'articolo 263 TFUE e che ha lasciato decorrere il termine imperativo previsto al sesto comma della medesima disposizione, di contestare utilmente la legittimità della decisione in parola dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un ricorso avverso i provvedimenti interni di esecuzione della decisione stessa (v. anche sentenze del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C-239/99, EU:C:2001:101, punto 30, e del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, punto 28).

15. Più specificamente, la Corte ha dichiarato che, in tale ipotesi, adottare la soluzione contraria equivarrebbe a riconoscere al beneficiario dell'aiuto la possibilità di eludere il carattere definitivo che, in forza del principio della certezza del diritto, dev'essere attribuito ad una decisione dopo la scadenza del termine di impugnazione (sentenze del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C-239/99, EU:C:2001:101, punto 30, e del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).

16. Tuttavia, l'esclusione richiamata al punto 14 della presente sentenza è altresì giustificata nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto faccia valere l'invalidità della decisione della Commissione di fronte a un giudice nazionale prima della scadenza del termine per l'impugnazione di tale decisione, previsto all'articolo 263, sesto comma, TFUE.

17. La possibilità per il singolo di far valere, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi ad un giudice nazionale, l'invalidità di disposizioni contenute in un atto dell'Unione che costituisce il fondamento di una decisione nazionale adottata nei suoi confronti presuppone, infatti, che egli abbia altresì proposto, in forza dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso per l'annullamento del suddetto atto dell'Unione nei termini prescritti, oppure che non l'abbia fatto perché non aveva, fuor da ogni dubbio, il diritto di presentare un tale ricorso (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, E e F, C-550/09, EU:C:2010:382, punti 46 e 48; del 17 febbraio 2011, Bolton Alimentari, C-494/09, EU:C:2011:87, punti 22 e 23, nonché del 28 marzo 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

18. Pertanto, qualora un soggetto che intende contestare un atto dell'Unione sia certamente legittimato ad agire ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, egli è tenuto ad avvalersi del mezzo di impugnazione previsto da tale disposizione proponendo un ricorso dinanzi al Tribunale.

[...]

22. Ne consegue che la necessità per una persona fisica o giuridica, al fine di contestare la legittimità di un atto dell'Unione, di proporre un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, quando essa è certamente legittimata ad agire ai sensi del quarto comma di tale articolo, non incide sulla possibilità per detta persona di contestare la legittimità degli atti interni di esecuzione dell'atto in parola dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti.

23. È stato del resto statuito che il beneficiario di un aiuto di Stato che abbia presentato, nel termine stabilito dall'articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso una decisione della Commissione che dichiari tale aiuto incompatibile con il mercato interno non può considerarsi intenzionato ad eludere il carattere definitivo della suddetta decisione sulla base del rilievo che ne contesta la validità anche dinanzi al giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, punto 29).

24. Si deve inoltre ricordare che, quando la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale dipende dalla validità della decisione della Commissione, dall'obbligo di leale cooperazione deriva che il giudice nazionale, al fine di evitare di emettere una decisione incompatibile con quella della Commissione, dovrebbe sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva sul ricorso di annullamento da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione, a meno che detto giudice non ritenga che, nelle circostanze del caso di specie, sia

giustificato deferire alla Corte una questione pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione (sentenza del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C-344/98, EU:C:2000:689, punto 57).

25. Va altresì menzionato che, per le ragioni illustrate al punto 19 della presente sentenza, nel caso in cui vengano contemporaneamente aditi il Tribunale, con un ricorso di annullamento, e la Corte, con un rinvio pregiudiziale di validità, il principio di buona amministrazione della giustizia può giustificare il fatto che la Corte si avvalga, se lo considera opportuno, dell'articolo 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea per sospendere il procedimento dinanzi ad essa in favore di quello avviato presso il Tribunale.

26. Nel procedimento principale occorre quindi prendere in esame, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 14 a 19 della presente sentenza, il punto se le ricorrenti fossero senza alcun dubbio legittimate ad agire dinanzi al Tribunale per l'annullamento della decisione controversa, sulla base dell'articolo 263 TFUE (v. in tal senso, sentenza del 14 marzo 2017, A e a., C-158/14, EU:C:2017:202, punti 66 e 67 e giurisprudenza ivi citata), e ciò indipendentemente dal fatto che le suddette ricorrenti abbiano o meno presentato ricorso dinanzi ai giudici nazionali prima della scadenza del termine per il ricorso al Tribunale.

27. A detto proposito, dall'articolo 263, quarto comma, TFUE risulta che una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto solo se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.

28. Nel caso di specie, l'articolo 10 della decisione controversa stabilisce espressamente che la destinataria della decisione è la Repubblica federale di Germania.

29. Si deve rilevare tuttavia, in primo luogo, che gli articoli 6 e 7 della decisione controversa impongono alla Repubblica federale di Germania di recuperare gli aiuti incompatibili concessi, cosicché le autorità tedesche erano obbligate, senza disporre di alcun margine di discrezionalità, a procedere al recupero di tali aiuti secondo le modalità specificate nell'allegato III della decisione controversa.

30. Di conseguenza, le ricorrenti nel procedimento principale devono essere considerate direttamente interessate dalla decisione in parola (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione, C-15/98 e C-105/99, EU:C:2000:570, punto 36; del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C-519/07 P, EU:C:2009:556, punti 48 e 49, nonché del 27 febbraio 2014, Stichting Woonlinie e a./Commissione, C-133/12 P, EU:C:2014:105, punti 60 e 61).

31. In secondo luogo, occorre ricordare che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguardi individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità specifiche o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica alla stessa stregua dei destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 223, e del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C-298/00 P, EU:C:2004:240, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

32. La Corte ha dichiarato, in particolare, che qualora l'atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti che erano individuati o individuabili nel momento in cui l'atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, detti soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C-519/07 P, EU:C:2009:556, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

33. Di conseguenza, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di aiuti di cui la Commissione ha ordinato il recupero sono, per tale ragione, individualmente interessati ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Invero, l'obbligo di recupero imposto da una decisione della Commissione relativa ad un regime di aiuti identifica sufficientemente tutti i beneficiari del regime di cui trattasi, in quanto costoro sono esposti, fin dall'adozione di siffatta decisione, al rischio che le agevolazioni che hanno ottenuto siano recuperate, e vedono così lesa la

loro posizione giuridica (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, EU:C:2011:368, punti 53 e 56, nonché del 21 dicembre 2011, A 2A/Commissione, C-320/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:858, punti 58 e 59).

34. È pacifico che le ricorrenti nel procedimento principale hanno beneficiato di decisioni individuali del BAFA che hanno consentito loro di ottenere una limitazione della sovrattassa EEG.

35. Orbene, tale limitazione è stata qualificata dalla Commissione precisamente come «aiuto incompatibile con il mercato interno» e ne è stato ordinato il recupero secondo le modalità stabilite nella decisione controversa.

36. Pertanto, le ricorrenti nel procedimento principale non sono solo interessate dalla decisione controversa in quanto esse sono EEI facenti parte del settore dell'energia soggetto al regime di aiuti che la suddetta decisione prende in esame. Lo sono a titolo individuale nella loro qualità di beneficiarie effettive dell'aiuto concesso nell'ambito di tale regime, di cui la Commissione ha ordinato il recupero (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione, C-15/98 e C-105/99, EU:C:2000:570, punto 34, e del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C-298/00 P, EU:C:2004:240, punto 39).

37. Ne consegue che le ricorrenti nel procedimento principale erano senza alcun dubbio legittimate a chiedere l'annullamento della decisione controversa.

[...]

43. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che, dato che le ricorrenti nel procedimento principale godevano certamente del diritto di proporre un ricorso di annullamento, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, avverso la decisione controversa, ma non l'hanno esercitato, esse non possono invocare l'invalidità di tale decisione a sostegno dei ricorsi presentati dinanzi al giudice del rinvio avverso i provvedimenti interni di esecuzione della decisione suddetta».

15 maggio 2019 (ordinanza), *Metrans c. Commissione e INEA*, causa T-262/17, ECLI:EU:T:2019:341

In data 5 novembre 2015 la Commissione emetteva due inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro pluriennale per un'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) – Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020. La data di scadenza per la presentazione delle proposte di progetti era fissata al 16 febbraio 2016. È pacifico che la ricorrente Metrans a.s., società di diritto ceco, operante nella gestione di terminali intermodali in Repubblica ceca, non ha presentato proposte in risposta ai due inviti.

Terminata la procedura, il 5 agosto 2016 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2016) 5047final contenente l'elenco delle proposte ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione europea, ovvero il progetto Paskov presentato dalla Advanced Wolrd Transport a.s. (nel prosieguo l'«AWT») e il progetto M lník presentato dalla eské p ístavy a.s, tali proposte figuravano all'allegato della decisione. La decisione e il suo allegato sono stati pubblicati online il 30 agosto 2015 sul sito internet della direzione generale della Commissione competente, la DG Mobilità e trasporti e il 29 settembre 2015 sul sito internet del registro dei documenti della Commissione. Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (nel prosieguo: «INEA») ha concluso le rispettive convenzioni di sovvenzione con le società beneficiarie del finanziamento. Le schede informative dei due progetti sono state pubblicate online sul sito dell'INEA il 7 novembre 2016, ore 19h05 – progetto M lník – e l'11 novembre 2016, ore 11h58 – progetto Paskov.

Il rappresentante della ricorrente ha effettuato una richiesta di accesso agli atti sia alla Commissione che all'INEA con riguardo alla decisione di esecuzione e alle convenzioni di sovvenzione dei progetti (unitamente, «atti impugnati»). La ricorrente presentava dunque ricorso per annullamento delle proposte di progetto Paskov e M lník, figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione nonché delle convenzioni di sovvenzione di entrambi i progetti.

La Commissione e l'INEA hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità per il carattere tardivo del ricorso e per la mancanza di incidenza individuale sulla ricorrente ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. L'INEA, inoltre, ha fatto valere quale terzo motivo di irricevibilità il fatto che la contestazione della decisione di esecuzione non potesse essere diretta contro di essa.

Il carattere tardivo del ricorso viene invocato dalla Commissione in quanto il criterio per il calcolo del dies a quo del termine di due mesi è da rinvenirsi nel giorno in cui la ricorrente è venuta a conoscenza degli atti impugnati, ovvero al più tardi alla data di trasmissione dei documenti al rappresentante della ricorrente, il 20 gennaio 2017, mentre il ricorso è stato proposto solo in data 20 aprile 2017. L'INEA, invece, fa valere che il termine di due mesi per la proposizione del ricorso decorre dalla pubblicazione dell'atto impugnato, da intendersi anche come pubblicazione di un atto su internet. Sul carattere tardivo del ricorso e sulla determinazione del criterio di pubblicazione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 263, sesto comma, TFUE, il Tribunale si è così pronunciato:

«33 A norma dell'articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento dev'essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. Dalla formulazione stessa di questa disposizione emerge che il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell'atto come dies a quo del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto (sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C-122/95, EU:C:1998:94, punto 35).

[...]

38 Nella fattispecie, si deve innanzitutto constatare che è pacifico tra le parti che il criterio della notifica degli atti impugnati, ai sensi dell'articolo 263, sesto comma, TFUE, non è applicabile, dato che la ricorrente non è destinataria di tali atti. Per statuire sul preteso carattere tardivo del ricorso, spetta quindi al Tribunale, in primis, determinare se il criterio di pubblicazione dell'atto impugnato, ai sensi dell'articolo 263, sesto comma, TFUE, sia applicabile nella fattispecie. In caso negativo, alla luce del carattere subordinato del criterio della presa di conoscenza rispetto al criterio della pubblicazione, si deve statuire sulla questione fattuale di stabilire se la ricorrente sia effettivamente venuta a conoscenza degli atti impugnati al più tardi il 20 gennaio 2017, come sostengono la Commissione e l'INEA.

39 Si deve subito constatare che, perché la pubblicazione degli atti impugnati sia la data di decorrenza del termine di ricorso, ai sensi dell'articolo 263, sesto comma, TFUE, una siffatta pubblicazione dev'essere richiesta da una disposizione del diritto primario o derivato dell'Unione, ovvero, quanto meno, deve derivare da una prassi costante su cui la ricorrente potesse legittimamente

contare (v., in questo senso, sentenze del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C-122/95, EU:C:1998:94, punti 36 e 37, e del 15 giugno 2005, Olsen/Commissione, T-17/02, EU:T:2005:218, punto 77).

40 In primo luogo, per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione in forza del diritto primario dell'Unione, la ricorrente sostiene che la Commissione era tenuta a divulgare la decisione di esecuzione o, quanto meno, un estratto succinto di quest'ultima sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in forza dell'articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, ai sensi del quale «le decisioni, quando non designano un destinatario, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*». Più precisamente, poiché la decisione di esecuzione non designa, secondo la ricorrente, alcun destinatario, essa sarebbe «esattamente della stessa natura» delle decisioni previste da tale disposizione dell'articolo 297 TFUE. La ricorrente osserva, a tal riguardo, che l'elenco delle proposte che costituisce l'allegato della decisione di esecuzione non enumera in ogni caso destinatari concreti, essa menziona soltanto i progetti che hanno ottenuto un finanziamento nell'ambito dell'MCE.

41 Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 297, paragrafo 2, TFUE dispone quanto segue: «Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.* Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione».

42 Nella fattispecie, innanzitutto, si deve constatare che la decisione di esecuzione è un atto di esecuzione adottato dalla Commissione, sulla base dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il [MCE], e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU 2013, L 348, pag. 129; in prosieguo: il «regolamento MCE»), e conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 di detto regolamento, nell'ambito dell'esercizio, da parte sua, delle competenze di esecuzione, ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Si tratta dunque di un atto non legislativo ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 2, TFUE.

43 Per quanto riguarda poi la questione di stabilire se la decisione di esecuzione possa essere considerata come una decisione che «non designa[...] destinatari», ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, il termine «destinatario» indica una persona la cui identità è stabilita con sufficiente precisione nella decisione di cui trattasi e alla quale occorre inviare quest'ultima. Inoltre, è stato dichiarato che la caratteristica essenziale della decisione – rispetto ad un atto di portata generale – consiste nella limitatezza dei destinatari, indicati espressamente o facilmente individuabili, ai quali essa è diretta (v. ordinanza del 13 marzo 2015, European Coalition to End Animal Experiments/ECHA, T-673/13, EU:T:2015:167, punto 24 e giurisprudenza citata).

[...]

47 [...] occorre esaminare la circostanza menzionata dalla Commissione secondo la quale la decisione di esecuzione «non è stata notificata ad alcun candidato, indipendentemente dal fatto che la sua proposta sia stata respinta o accolta». Tale omissione relativa alla notifica della decisione di esecuzione, pur potendo incidere sulla data in cui tale decisione prende effetto, non può infirmare, nell'ambito dell'esame della ricevibilità del ricorso e della determinazione del dies a quo del termine di ricorso, la conclusione secondo cui la Commissione non era tenuta a pubblicare tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in forza dell'articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE (v., in questo senso, sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C-521/06 P, EU:C:2008:422, punti 43 e 44).

48 In secondo luogo, occorre constatare che nessun obbligo di pubblicazione era imposto, nella fattispecie, dal diritto derivato dell'Unione. A tal riguardo, innanzitutto, va rilevato che, anche se, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), la decisione di esecuzione dev'essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,* qualora rientri nella categoria delle «decisioni diverse da quelle previste all'articolo [297, paragrafo 1, TFUE]», tale pubblicazione avviene solo «per quanto possibile». Si deve necessariamente constatare che, pur se costituisce un obiettivo da rispettare, la pubblicazione in questione non presenta tuttavia un carattere imperativo (v., in questo senso, sentenza del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, T-190/00, EU:T:2003:316, punto 139).

49 Quanto poi all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, ai sensi del quale «[n]el proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale», si deve constatare che né il regolamento interno della Commissione né quello dell'INEA prevedono una disposizione relativa alla pubblicazione di «altri documenti» eventuali.

50 Infine, come afferma la Commissione, le disposizioni regolamentari in vigore applicabili all'MCE non prevedono la pubblicazione delle decisioni adottate nell'ambito dell'MCE. Infatti, l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento MCE, sotto il titolo «Informazione, comunicazione e pubblicità», che è la sola disposizione relativa alla pubblicazione, dispone che «[l]a Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione riguardo ai progetti e ai risultati dell'MCE», non facendo così alcun riferimento ad un'eventuale pubblicazione delle decisioni adottate nel settore dell'MCE.

51 In terzo luogo, quanto alla questione di stabilire se una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* discendesse da una prassi costante su cui la ricorrente potesse legittimamente fare assegnamento, la ricorrente non fa valere alcun elemento di prova a sostegno di una tale prassi.

52 Sulla base di tale analisi, risulta che la Commissione non era tenuta a divulgare la decisione di esecuzione tramite una pubblicazione. Inoltre, non è provato che una siffatta pubblicazione risulti da una prassi costante dell'istituzione interessata sulla quale la ricorrente potesse legittimamente fare assegnamento.

53 Tale constatazione della mancanza di obbligo di pubblicazione della decisione di esecuzione e la relativa motivazione sono trasponibili ai casi delle due convenzioni di sovvenzione controverse, in quanto le convenzioni di sovvenzione non sottostanno a un sistema di pubblicazione distinto da quello delle decisioni di esecuzione.

54 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che, nella fattispecie, il criterio della pubblicazione quale dies a quo del termine di ricorso non può essere considerato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 263, sesto comma, TFUE. È dunque sulla base della data di presa di conoscenza degli atti impugnati, criterio subordinato previsto da tale articolo, che occorre determinare l'eventuale carattere tardivo del ricorso».

1.4. Vizi dell'atto

Violazione delle forme sostanziali

29 ottobre 1980, *Roquette Frères SA c. Consiglio*, causa 138/79, Racc. 3333.

La ricorrente, una società di diritto francese, fabbricante, fra gli altri prodotti, di isoglucosio, chiedeva alla Corte di giustizia l'annullamento del regolamento 1293/79 per la parte in cui fissava una quota di produzione dell'isoglucosio nei confronti della ricorrente. Deduceva accanto a motivi di ordine materiale, un motivo di ordine formale, ovvero il fatto che il Consiglio avrebbe adottato tale regolamento senza aver sentito il parere del Parlamento europeo, come prescritto dall'art. 43, n. 2, del trattato, il che costituirebbe una violazione di forme sostanziali ai sensi dell'art. 173 TCE (ora art. 263 TFUE). La Corte ha osservato:

«33. La consultazione prevista dall'art. 43,n. 2, 3 comma, nonché da altre analoghe disposizioni del trattato, è lo strumento che consente ala Parlamento l'effettiva partecipazione al processo legislativo della Comunità. Questo potere costituisce un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale voluto dal Trattato. Esso riflette, sia pure limitatamente, sul piano della Comunità, un fondamentale principio della democrazia, secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa. La regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti dal trattato, è quindi una formalità sostanziale, la cui inosservanza implica la nullità dell'atto considerato».

7 maggio 1991, *Estabelecimentos Isidoro M. Oliveira SA c. Commissione*, causa C-304/89, Racc. I-2283.

La Oliveira chiedeva alla Corte di giustizia l'annullamento di due decisioni della Commissione che riducevano il contributo che il Fondo sociale europeo aveva inizialmente concesso per due progetti di formazione presentati dal dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo (DAFSE), con sede in Lisbona, a nome della Repubblica portoghese e per conto della stessa società ricorrente. La Oliveira sosteneva la violazione di forme sostanziali, in particolare il contrasto con l'art. 6.1 del regolamento del Consiglio 2950/83/CEE, in quanto la Commissione, contrariamente a quanto previsto da detta disposizione, non aveva sentito lo Stato membro interessato prima dell'adozione delle decisioni impugnate. La Corte di giustizia ha osservato:

«16. Si deve osservare, anzitutto, che la Commissione non può contestare l'interesse della ricorrente a dedurre questo mezzo.

17. Infatti la ricorrente ha un interesse legittimo ad avvalersi dell'eventuale inosservanza della formalità prescritta dall'art. 6, n. 1, del regolamento, in quanto detta irregolarità ha potuto incidere sulla legittimità delle decisioni impugnate.

18. In ogni caso, emerge dalla giurisprudenza della Corte, che questa può rilevare d'ufficio la violazione delle forme sostanziali (v. sentenze 21 dicembre 1954, Francia / Alta Autorità, causa 1/54, Racc. pag. 7, Italia / Alta Autorità, causa 2/54, Racc. pag. 73, e 20 marzo 1959, Nold / Alta Autorità, causa 18/57, Racc. pag. 89).

19. È pacifico che la Commissione non ha dato alla Repubblica portoghese, prima dell'adozione della decisione contestata, la possibilità di presentare le sue osservazioni, così violando l'obbligo chiaramente impostole dall'art. 6, n. 1, del regolamento.

20. D'altra parte, non v'è dubbio che lo Stato membro è l'unico interlocutore del Fondo (v. sentenza 15 marzo 1984, EISS / Commissione, punto 15 della motivazione, causa 310/81, Racc. pag. 1341) e che esso impegna la propria responsabilità in quanto certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di versamento di saldo e in quanto può anche essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione.

21. Data la funzione centrale dello Stato membro e l'importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per lo Stato membro interessato, di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità delle decisioni impugnate.

22. Non si può accogliere l'argomento che la Commissione trae dalla possibilità che lo Stato membro interessato riapra la fase di concertazione con il Fondo una volta che la decisione di riduzione gli sia stata notificata.

23. A questo proposito basta osservare che in tal caso tanto il destinatario del contributo, informato dell'instaurazione della concertazione, quanto lo Stato membro interessato non avrebbero più la possibilità di esprimere un'azione d'annullamento nei confronti delle decisioni di riduzione qualora, nonostante le obiezioni avanzate dallo Stato membro, la Commissione confermasse la sua decisione iniziale dopo la scadenza del termine di due mesi stabilita dall'art. 173, terzo comma, del Trattato [ora art. 263, sesto comma, TFUE] .

24. Inoltre, in simile ipotesi, il destinatario del contributo e lo Stato membro non potrebbero nemmeno chiedere l'annullamento della decisione che conferma la riduzione del contributo, perché un ricorso d'annullamento proposto contro un provvedimento che si limita a confermare una precedente decisione non impugnata tempestivamente è irricevibile (v. ordinanza 21 novembre 1990, Infortec, punto 10 della motivazione, causa C-12/90, Racc. pag. I-4265).

25. Ne consegue che le contestate decisioni di riduzione vanno annullate, senza necessità di esaminare gli altri mezzi relativi della ricorrente».

6 aprile 2000, *Commissione c. Imperial Chemical Industries plc (ICI)*, causa C-286/95P, Racc. I-2341.

La Commissione impugnava, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/ Commissione con cui era stata annullata la decisione della Commissione 91/300, con cui si constatava che la Imperial Chemical Industries plc, occupava una posizione dominante nel mercato della soda del Regno Unito e ne abusava, ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE (ora divenuto art. 102 TFUE), dal 1983 circa, infliggendole un'ammenda. Secondo la Commissione, la sentenza impugnata sarebbe stata inficiata da un errore di diritto in quanto il Tribunale aveva ritenuto che la violazione

di una forma sostanziale fosse costituita dalla sola inosservanza della forma sostanziale in oggetto, indipendentemente dall'esistenza di altri vizi del testo notificato o di un pregiudizio agli interessi della parte che chiedeva l'annullamento dell'atto. La Corte ha osservato:

«51. Se, nell'esaminare l'atto prodotto, il giudice comunitario accerta che quest'ultimo non è stato regolarmente autenticato, egli deve rilevare d'ufficio la violazione di una forma sostanziale consistente nella mancanza di regolare autenticazione e, di conseguenza, annullare l'atto inficiato da tale vizio.

52. A tal riguardo poco importa che l'assenza di autenticazione non abbia causato nessun danno ad una delle parti in causa. Infatti, l'autenticazione degli atti è una formalità sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], essenziale per la certezza del diritto, la cui violazione comporta l'annullamento dell'atto viziato, senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un danno del genere.».

13 dicembre 2013, *Ungheria c. Commissione*, causa T-240/10

La domanda di annullamento ha ad oggetto la decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido (GU L 53, pag. 11), e la decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l'immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53, pag. 15). Il Tribunale ha ricordato che:

«84. Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, costituisce segnatamente una violazione delle forme sostanziali il mancato rispetto di una regola processuale se, in caso di rispetto di tale regola, il risultato della procedura o il contenuto dell'atto adottato avrebbe potuto essere sostanzialmente diverso (v., in tal senso, sentenze della Corte del 10 luglio 1980, Distillers Company/Commissione, 30/78, Racc. pag. 2229, punto 26; del 29 ottobre 1980, van Landewyck e a./ Commissione, da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 47, nonché del 23 aprile 1986, Bernardi/Parlamento, 150/84, Racc. pag. 1375, punto 28).

85. Orbene, nella specie, i voti sui progetti precedenti all'interno dei comitati erano stati estremamente divisi (v. supra, punti 25 e 30) e le conclusioni del parere consolidato dell'EFSA del 2009 esprimevano più incertezze rispetto ai pareri precedenti dell'EFSA, in particolare alla dichiarazione dell'EFSA del 2007, ed erano corredati di pareri minoritari (v. supra, punti 28, 36 e 37). Alla luce di tali elementi, non era pertanto escluso che i membri dei comitati potessero rivedere le loro posizioni e riunire una maggioranza qualificata a favore o contro i progetti di misure. Inoltre, in presenza di un parere sfavorevole o in assenza di parere, la Commissione, in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468, sarebbe stata tenuta a sottoporre senza indugio le misure proposte al Consiglio, il quale avrebbe potuto adottarle o opporvisi formalmente a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi. È solo al termine di tale procedura, in assenza di una maggioranza qualificata in seno al Consiglio, che la Commissione avrebbe potuto adottare le proposte di misure controverse. Di conseguenza, occorre considerare che il risultato della procedura o il contenuto delle decisioni impugnate avrebbe potuto essere sostanzialmente diverso se la procedura prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468 fosse stata rispettata dalla Commissione.

86. Peraltro, occorre rilevare che la procedura di regolamentazione disciplina una competenza di esecuzione conferita alla Commissione dal Consiglio nell'atto di base che esso stabilisce, in

conformità dell'articolo 202, terzo trattino, CE. Essa rientra pertanto nell'equilibrio istituzionale dell'Unione, e in particolare fra le attribuzioni del Consiglio e del Parlamento, da un lato, e della Commissione, dall'altro. L'inosservanza di tale procedura da parte della Commissione è dunque idonea a pregiudicare l'equilibrio istituzionale dell'Unione.

87. Pertanto, è giocoforza rilevare che la Commissione, allorché ha adottato le decisioni impugnate omettendo di sottoporre ai comitati di regolamentazione competenti i progetti modificati di tali decisioni di autorizzazione, è incorsa nella violazione degli obblighi procedurali ad essa incombenti in forza dell'articolo 5 della decisione 1999/468, nonché delle disposizioni della direttiva 2001/18 e del regolamento n. 1829/2003 che vi rinviano, e, di conseguenza, è incorsa, in relazione a ciascuna di suddette decisioni, in una violazione delle forme sostanziali ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE, la quale deve essere rilevata d'ufficio dal Tribunale. Queste decisioni sono pertanto integralmente nulle a norma dell'articolo 264, primo comma, TFUE».

4 settembre 2014, *Regno di Spagna c. Commissione europea*, causa C-192/13 P

Con la decisione C (2000) 2113, del 13 settembre 2000, come modificata, la Commissione ha approvato la concessione di un contributo finanziario del Fondo di coesione a talune fasi di progetto relative alla linea ferroviaria di alta velocità Madrid-Barcellona (Spagna).

Per ciascuna di tali fasi progettuali, rispettivamente con lettera del 23 ottobre 2009, con lettera del 30 marzo 2010 e con tre lettere del 21 aprile 2010, la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una proposta di chiusura. Ciascuna di tali proposte includeva rettifiche finanziarie a causa di irregolarità nell'applicazione della normativa sugli appalti pubblici.

Poiché le autorità spagnole con quattro lettere del 13 maggio 2010 esprimevano il loro disaccordo con le proposte di chiusura della Commissione, in data 23 giugno 2010 aveva luogo un'audizione. Nel corso di tale audizione erano trasmessi alla Commissione una «memoria delle autorità amministrative riguardante la proposta di rettifica finanziaria» e un «elenco di documenti inviati in risposta alla proposta di rettifica finanziaria della Commissione europea relativa alla proposta di chiusura di progetti facenti capo al Fondo di coesione».

Il Regno di Spagna ha inviato informazioni integrative alla Commissione con lettera del 23 luglio 2010.

Il 18 febbraio 2011 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

In tale decisione, di cui il Regno di Spagna ha ricevuto notifica il 21 febbraio 2011, la Commissione ha constatato diverse irregolarità nell'applicazione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, relative alle fasi di progetto di cui trattasi, e ha di conseguenza ridotto di EUR 31 328 947,63 il contributo complessivamente concesso per dette fasi progettuali. In particolare la Corte ha ricordato che:

«103. [...], l'inosservanza delle norme procedurali relative all'adozione di un atto lesivo costituisce una violazione di forme sostanziali (v., in tal senso, sentenza Regno Unito/Consiglio, 68/86, EU:C:1988:85, punti 48 e 49), che il giudice dell'Unione deve sollevare, anche d'ufficio (v., in tal senso, sentenze Commissione/ICI, C-286/95 P, EU:C:2000:188, punto 51, nonché Commissione/Solvay, C-287/95 P e C-288/95 P, EU:C:2000:189, punto 55). Orbene, la mancata adozione della decisione controversa, da parte della Commissione, nel termine stabilito dal legislatore dell'Unione costituisce una violazione di forme sostanziali».

10 settembre 2015, *Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea*, C-363/14

Con il suo ricorso, il Parlamento europeo chiede l'annullamento della decisione di esecuzione 2014/269/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto

riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi. Il Parlamento deduce, nelle proprie memorie la violazione di forme sostanziali derivante dall'assenza di una iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, nonché l'erroneità della procedura adottata di consultazione facoltativa del Parlamento.

«79. Per quanto concerne, in primo luogo, il fatto che la decisione impugnata sia stata adottata in assenza di previa iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, si deve osservare che l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della decisione Europol non prevede una simile iniziativa. Risulta al contrario da tale disposizione, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/935, che spetta al consiglio di amministrazione di Europol proporre di aggiungere un paese terzo all'elenco.

80. Peraltro, dalle considerazioni esposte ai punti da 62 a 66 della presente sentenza discende che neppure l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE imponeva che le misure di esecuzione nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale fossero adottate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione.

81. Alla luce di ciò, l'assenza di iniziativa di uno Stato membro o della Commissione che preceda l'adozione della decisione impugnata non può configurare violazione di una forma sostanziale».

25 ottobre 2017, *Commissione c. Consiglio*, causa C-687/15, ECLI:EU:C:2017:803

Per la parte in fatto si rimanda al capitolo II "Istituzioni e rapporti tra ordinamenti", segnatamente alla sezione 1.6 dedicata agli equilibri ed ai conflitti interistituzionali.

In relazione alla richiesta di annullamento formulata dalla Commissione europea nei confronti delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 26 ottobre 2015, aventi ad oggetto la conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015, la Commissione ha dedotto un unico motivo concernente la violazione dell'art. 218, par. 9, TFUE da parte del Consiglio, per aver adottato delle conclusioni e non una decisione – come proposto dalla Commissione – nonché per la mancata indicazione della base giuridica dell'atto impugnato. La Corte ha osservato:

«42. Nel caso di specie, occorre in primo luogo sottolineare che, contrariamente a quanto suggerisce il Consiglio, la prassi delle istituzioni, e segnatamente, per quanto riguarda la presente causa, una presunta prassi costante sull'elaborazione della posizione dell'Unione in vista delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni mediante conclusioni, con cui contrasterebbe la posizione caldeggiata dalla Commissione nel presente ricorso, non può modificare le regole dei Trattati che le istituzioni sono tenute a rispettare. Conformemente a una giurisprudenza costante, infatti, una mera prassi del Consiglio non può derogare a norme del Trattato e non può, di conseguenza, creare un precedente che vincoli le istituzioni dell'Unione [v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2008, Parlamento/Consiglio, C-133/06, EU:C:2008:257, punto 60 e giurisprudenza ivi citata, nonché parere 1/08 (Accordi che modificano gli elenchi di impegni specifici ai sensi del GATS), del 30 novembre 2009, EU:C:2009:739, punto 172 e giurisprudenza ivi citata].

43. In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento del Consiglio basato sul punto 9 della sentenza dell'11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, EU:C:1981:264), secondo il quale la forma in cui atti o decisioni sono adottati è, in linea di principio, indifferente per determinare se essi son destinati a produrre effetti giuridici, occorre rilevare che la giurisprudenza derivante da tale sentenza è pertinente per stabilire se un atto possa essere oggetto di un ricorso di annullamento. Da essa non può, invece, essere affatto dedotto che le istituzioni dell'Unione sono libere di derogare alla forma dell'atto prevista dalla disposizione pertinente del Trattato.

44. Il fatto che un'istituzione dell'Unione deroghi alla forma giuridica prevista dai Trattati costituisce una violazione delle forme sostanziali tale da comportare l'annullamento dell'atto in questione, giacché tale deroga rischia di creare incertezze quanto alla natura di tale atto o alla procedura da seguire per la sua adozione, compromettendo in tal modo la certezza del diritto.

45. Nel caso di specie, l'adozione dell'atto impugnato sotto forma di conclusioni dà luogo a un'incertezza quanto alla natura e alla portata giuridiche di tale atto. Come anche l'avvocato generale ha rilevato ai paragrafi da 69 a 72 delle sue conclusioni, infatti, mentre il Consiglio sostiene che detto atto costituisce «in sostanza» una decisione da parte sua, stabilendo la posizione da adottare a nome dell'Unione alla WRC-15, la Repubblica ceca e la Repubblica francese lo qualificano come posizione comune dell'Unione e degli Stati membri, e la Repubblica federale di Germania lo ritiene una posizione coordinata tra tutti gli Stati membri sotto forma di conclusioni del Consiglio. Inoltre, il Consiglio sostiene che l'atto impugnato presenta un carattere vincolante, mentre la Repubblica ceca ritiene che tale atto sia giuridicamente vincolante unicamente in alcune parti, riguardanti aspetti che rientrano, secondo tale Stato membro, nella competenza dell'Unione, e la Repubblica federale di Germania reputa che detto atto costituisca conclusioni non vincolanti. Quanto alla Commissione, essa adduce che, adottando l'atto impugnato sotto forma di conclusioni, il Consiglio ha optato per una forma giuridica che è generalmente riservata agli atti di natura non vincolante.

46. I termini impiegati nell'atto impugnato contribuiscono, inoltre, a tale incertezza. Mentre la proposta della Commissione del 29 maggio 2015 verteva infatti su una «decisione del Consiglio» relativa alla posizione «da adottare, a nome dell'Unione», in occasione della WRC-15, per il Consiglio l'atto impugnato consiste, ai sensi del suo punto 3, nell'«esprime[re] ampio sostegno per» una serie di obiettivi da raggiungere alla WRC-15 ai fini di una riuscita attuazione delle pertinenti politiche dell'Unione e, secondo il suo punto 4, nell'«invita[re] gli Stati membri» a perseguire tali obiettivi e a rispettare i principi di cui alla decisione n. 243/2012 al momento di negoziare le modifiche pertinenti da apportare alla normativa in materia di radiocomunicazioni dell'UIT in sede di WRC-15. Come ha sottolineato la Commissione, il ricorso a tali termini non è compatibile con la forza vincolante che deve dispiegare una decisione di un'istituzione dell'Unione in forza dell'articolo 288 TFUE. Inoltre, nessun elemento dell'atto impugnato induce a ritenere che gli Stati membri siano tenuti a prendere posizione «a nome dell'Unione» in sede di WRC-15, contrariamente a quanto prevede l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

47. Ciò posto, si deve constatare che, adottando le conclusioni sulla WRC-15, anziché una decisione, quale prevista all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio ha violato le forme sostanziali richieste da tale disposizione».

Incompetenza

30 giugno 1993, *Antonio Devillez, Henk Bunnik, Jerry Cadogan e Emile Kill c. Parlamento*, causa T-46/90, Racc. II-699.

I signori Devillez, Bunnik, Cadogan e Kill, impiegati presso la tipografia del Parlamento europeo, a seguito dell'instaurazione di un servizio a due turni con lo scopo di ridurre gli effetti sulla loro salute dell'elevato livello di pressione acustica dovuto al funzionamento della rotativa e di limitare il ricorso alle ore straordinarie, si vedevano opporre da parte del direttore generale del Personale, del bilancio e delle finanze un rifiuto del richiesto versamento dell'indennità forfettaria concessa ai sensi dell'art. 56 bis dello Statuto. Il Tribunale, sulla ricevibilità del ricorso ha osservato:

« 12. Nel contesto del primo mezzo, relativo all'asserita incompetenza del direttore generale del Personale, del bilancio e delle finanze ad adottare la decisione impugnata, occorre verificare se la nota del 19 dicembre 1989, succitata, potesse arrecare pregiudizio agli interessati. Ciò presuppone non

soltanto che questo atto sia stato adottato dall'autorità competente, ma anche che esso contenga una presa di posizione definitiva sull'applicazione dell'art. 56 bis dello Statuto riguardo ai ricorrenti. Trattandosi di presupposti inderogabili, tale questione, strettamente legata al mezzo dedotto dal convenuto, deve essere esaminata d'ufficio dal Tribunale (v., in particolare, sentenza della Corte 23 aprile 1956, cause riunite 7/54 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorità, Racc. pag. 51, pagg. 82 e 85, e sentenza del Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, signora B./Commissione, Racc. pag. II-761, pubblicazione sommaria).

13. A questo proposito, è sufficiente rilevare che gli elementi del fascicolo indicano chiaramente che l'autore della nota impugnata ha agito di concerto con l'APN. In effetti, il Parlamento ha confermato il contenuto della detta nota, come attesta il rigetto del reclamo contro di essa da parte del segretario generale del Parlamento, il 18 luglio 1990. Per di più, dopo essere stati informati del rifiuto chiaro, preciso e motivato opposto dal direttore generale del Personale, del bilancio e delle finanze alla domanda presentatagli dal loro superiore gerarchico volta a far attribuire loro l'indennità in causa, e tenuto conto, in particolare, della qualità di detta autorità, i ricorrenti hanno potuto legittimamente considerare il suo rifiuto di concedere loro l'indennità controversa come una decisione dell'autorità competente (v. sentenze della Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione, Racc. pag. 543, punto 14 della motivazione, e 19 gennaio 1984, causa 65/83, Erdini/Consiglio, Racc. pag. 211, punto 7 della motivazione).

14. Alla luce di quanto precede, la nota impugnata deve, in ogni caso, essere considerata come una decisione atta ad arrecare pregiudizio agli interessati, comunicata oralmente agli stessi dal loro superiore gerarchico. Tale giudizio è conforme alla giurisprudenza della Corte, la quale ammette che le decisioni orali possono essere idonee ad arrecare pregiudizio ai dipendenti interessati (v. sentenza della Corte 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler/Corte dei Conti, Racc. pag. 641, punti da 8 a 13 della motivazione).

15. Per di più, in quanto i dipendenti interessati erano stati associati alla domanda formulata dal loro superiore gerarchico, nella citata nota 17 novembre 1989 al direttore generale del Personale, del bilancio e delle finanze, tale nota doveva essere interpretata come una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. Che i dipendenti interessati fossero associati a detta domanda risultava soprattutto dal fatto che una copia della stessa era stata loro inviata dal loro superiore gerarchico, che li ha anche informati, in seguito, della risposta negativa data dall'amministrazione. Orbene, il tenore della nota predetta era privo di qualunque ambiguità. Vi era richiesto in maniera chiara e precisa il pagamento ai ricorrenti dell'indennità prevista dall'art. 56 bis dello Statuto. Il contenuto di tale domanda diretta all'adozione di una decisione a favore degli interessati era dunque ben identificabile. Ciò conferma che la risposta negativa del direttore generale con essa adito non può, in alcun caso, essere considerata come un atto puramente interno, collocantesi in uno scambio di corrispondenza nell'ambito dell'amministrazione, o come una semplice informazione. Detta risposta ha sicuramente natura decisionale».

19 novembre 1998, *Portogallo c. Commissione*, causa C-159/96, Racc. 7379.

La Repubblica portoghese chiedeva dinanzi alla Corte di giustizia l'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (ora divenuto 263 TFUE), della prassi delle « flessibilità eccezionali » seguita dalla Commissione delle Comunità europee nella gestione dei limiti quantitativi fissati per l'importazione nella Comunità di prodotti tessili e di abbigliamento originari di paesi terzi e, in particolare, della decisione adottata dalla Commissione a seguito della riunione del comitato « tessili » 6 marzo 1996 in merito a prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese. La Corte accoglieva l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Commissione nella parte in cui era volto all'annullamento della « prassi » delle flessibilità eccezionali, prassi che sarebbe stata seguita nella gestione dei contingenti di importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di diversi paesi terzi, a motivo del fatto che l'art. 173 del Trattato (ora art. 263 TFUE) non consente di ottenere

l'annullamento di una prassi di una determinata istituzione comunitaria. Conseguentemente riteneva il ricorso ricevibile unicamente nella misura in cui tendeva all'annullamento della decisione adottata dalla Commissione a seguito della riunione del comitato « tessili » 6 marzo 1996 riguardante prodotti tessili originari della Cina. Sull'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata la Corte ha osservato:

« 33. Onde determinare se la Commissione fosse competente ad adottare la decisione impugnata sulla base degli artt. 8 o 12, nn. 4 e 8, del regolamento, occorre analizzare i poteri della Commissione in tema di gestione dei contingenti di importazione di prodotti tessili.

34. Se l'art. 113 del Trattato CE [ora art. 207 TFUE] attribuisce al Consiglio competenza ad attuare, su proposta della Commissione, la politica commerciale comune, gli artt. 145 e 155 di detto Trattato [ora sostituiti nella sostanza dagli artt. 16 TUE e 290 e 291 TFUE] consentono al Consiglio di conferire alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme da esso stabilite.

35. Mediante il regolamento di cui trattasi, il Consiglio ha creato un regime di limiti quantitativi comunitari applicabile alle importazioni di prodotti tessili originari di paesi fornitori la cui esportazione è soggetta a limiti quantitativi. L'art. 12 del regolamento, allo scopo di garantire che non si superino i limiti quantitativi comunitari, crea una particolare procedura di gestione che prevede che le competenti autorità nazionali notifichino alla Commissione i quantitativi corrispondenti alle domande di autorizzazione di importazione da esse ricevute.

36. Il Consiglio ha pertanto delegato alla Commissione l'obbligo di controllare l'osservanza dei limiti quantitativi comunitari.

(...)

39. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, il Consiglio ha attribuito alla Commissione, oltre ai suoi poteri di controllo sull'osservanza dei limiti quantitativi comunitari, il potere di autorizzare importazioni oltre ai limiti e alle flessibilità normali previsti dall'art. 7 del regolamento « qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari ».

40. Allorché l'art. 145 del Trattato stabilisce che « il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che esso stabilisce », dal contesto del Trattato nel quale l'articolo va considerato nonché dalle esigenze concrete risulta che la nozione di attuazione va interpretata in senso lato (v., in tale senso, sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda e a., Racc. pag. 1279, punto 10).

41. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati internazionali e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampi poteri. Di conseguenza, i limiti di tali poteri devono essere valutati in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali della regolamentazione del settore. Così, la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari o utili per l'attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme di attuazione stabilite dal Consiglio (v., in materia agricola, sentenza 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punti 30 e 31).

42. Nella fattispecie, dal contesto generale del regime disciplinato dal regolamento emerge – come del resto ha sottolineato al paragrafo 59 delle sue conclusioni l'avvocato generale – che l'art. 12 di tale regolamento riguarda unicamente la procedura di controllo del rispetto dei limiti quantitativi comunitari e non può quindi conferire alla Commissione il potere di modificare la misura dei medesimi.

43. Così, i contatti che la Commissione, ai sensi dell'art. 12, n. 4, del regolamento, deve prendere con le autorità dei paesi fornitori di cui trattasi allorquando le notifiche superano i contingenti disponibili non possono dar luogo ad accordi con le autorità di tali paesi terzi che comportino il superamento dei limiti quantitativi fissati dal Consiglio. Allo stesso modo, i provvedimenti di cui

all'art. 12, n. 8, sono unicamente volti ad attuare la procedura di gestione dei contingenti disponibili.

44. Per contro, dal tenore stesso dell'art. 8 del regolamento emerge come esso autorizzi la Commissione a concedere possibilità supplementari di importazione rispetto ai quantitativi disponibili sulla base dei limiti quantitativi comunitari complessivi e delle flessibilità normali previste dall'art. 7 del regolamento suddetto.

45. Occorre dunque analizzare se la Commissione fosse competente, sotto il profilo dell'art. 8 del regolamento, ad adottare la decisione impugnata e se segnatamente sussistessero, con riferimento a tale norma, circostanze tali da giustificare l'autorizzazione di quantitativi supplementari di importazioni per l'anno di contingentamento 1995.

46. A tale proposito, occorre rilevare che l'art. 8 non può essere interpretato che restrittivamente, poiché consente alla Commissione l'apertura di possibilità supplementari di importazioni in deroga al sistema generale posto con il regolamento.

47. Nella fattispecie, il rilascio di licenze di esportazione in eccesso da parte delle autorità cinesi, a seguito principalmente di un guasto del sistema informatico di tali autorità, non è tale da giustificare le possibilità supplementari di importazione autorizzate con la decisione impugnata.

48. Nelle circostanze suddette, infatti, il superamento dei limiti quantitativi è riconducibile alla gestione del sistema di doppio controllo instaurato con l'accordo CEE-Cina e deve quindi in linea di principio considerarsi non tanto un evento anormale o imprevedibile, ma piuttosto un rischio insito nella procedura di controllo dei limiti quantitativi. A tale riguardo, la Commissione non ha provato che il rilascio di licenze di esportazione in eccesso nell'anno 1995 sia stato così brusco ed immediato da non metterla in grado di adottare misure adeguate, come quelle previste, segnatamente, dall'art. 12, n. 1, del regolamento, per prevenire il superamento dei limiti quantitativi.

49. La Commissione non può trarre argomenti dal fatto che imprese importatrici in buona fede siano rimaste penalizzate, in quanto essa non ha provato che fosse impossibile adottare le misure suddette così da evitare il blocco dei prodotti di cui trattasi all'entrata nel territorio doganale comunitario.

50. Stando così le cose, e senza che sia necessario statuire sui restanti motivi dedotti dalla Repubblica portoghese, occorre annullare la decisione impugnata ».

Sviamento di potere

21 giugno 1988, *Industrie Siderurgiche Associate - I.S.A. ed altri c. Commissione*, cause riunite 32/87, 52/87 e 57/87, Racc. 3305.

L'associazione professionale Industrie siderurgiche associate (in prosieguo: "ISA") proponeva, a norma dell'art. 33, 2 comma, del trattato CECA, un ricorso tendente all'annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 1986, n. 3746/86/CECA, modificante la decisione 27 novembre 1985, n. 3485/85/CECA, che prorogava il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica. La decisione impugnata, fondata sull'art. 58, n. 1, del trattato CECA, aveva escluso dalla disciplina delle quote, con decorrenza dal 1 gennaio 1987, la sola categoria Ic (lamiere zincate) e i relativi prodotti semilavorati, dopo che al riguardo la Commissione aveva raccolto il parere conforme del Consiglio. Questa stessa decisione non riguardava la disciplina delle quote relativa a taluni prodotti che la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio del 2 ottobre 1986, aveva proposto di liberalizzare dal momento che nei loro confronti non esisteva più uno stato di crisi manifesto, senza però ottenere il consenso del Consiglio, e cioè i prodotti della categoria IV (vergella) e VI (laminati mercantili) nonché i profilati pesanti della categoria III. La ricorrente lamentava in particolare, adducendone i motivi, un preteso sviamento di procedura commesso dalla Commissione e consistente nel fatto che, nell'adottare la decisione controversa, questa, eccedendo i limiti delle proprie competenze, avrebbe seguito la

procedura dell'art. 58, n. 1, anziché applicare quella del n. 3 dello stesso articolo. La Corte ha osservato:

« 15. Va preliminarmente osservato che poiché l'art. 58, n. 1, non stabilisce che la disciplina delle quote riguarda necessariamente tutti i prodotti dell'industria siderurgica, esso può del pari applicarsi al caso in cui una siffatta disciplina venga dapprima applicata solo a talune categorie di prodotti ed in seguito estesa ad altre categorie. Del pari, non si può escludere che l'art. 58, n. 3, si riferisca anche al caso in cui la disciplina delle quote cessi soltanto per alcuni dei prodotti ad essa assoggettati.

16. Onde stabilire se tale procedura dovesse essere seguita dalla Commissione per quel che riguarda la sua proposta del 2 ottobre 1986, occorre rilevare che l'art. 58, n. 1, sottopone l'introduzione di un sistema di quote, in quanto eccezione al principio del mercato libero, ad una procedura complessa, in base alla quale l'Alta Autorità non può agire senza il parere conforme del Consiglio, mentre l'art. 58, n. 3, prescrive, per la cessazione della disciplina delle quote e quindi per il ripristino del mercato libero, una procedura più elastica, nell'ambito della quale l'Alta Autorità dispone di poteri più ampi, dato che le sue proposte possono essere respinte soltanto su decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimità.

17. I poteri così attribuiti all'Alta Autorità per porre fine alla disciplina delle quote e ristabilire in tal modo la libertà di mercato trovano del resto il loro fondamento nel ruolo che questa istituzione è chiamata a svolgere nell'ambito dell'attuazione del trattato CECA, il cui art. 8 le assegna il compito di assicurare l'attuazione degli scopi stabiliti dal trattato, tra i quali l'art. 5 menziona la costituzione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza tra le imprese comunitarie.

18. Ne consegue che la soppressione parziale della disciplina di quote proposta dalla Commissione il 2 ottobre 1986, rientrando nell'ambito del progressivo ripristino di condizioni normali di concorrenza, andava considerata come soggetta alla procedura fissata dall'art. 58, n. 3.

19. Da quanto sopra deriva che la Commissione ha erroneamente fatto ricorso alla procedura contemplata al n. 1, anziché a quella del n. 3, ed ha pertanto commesso uno sviamento di potere. Detto sviamento di potere ha colpito le imprese siderurgiche aderenti all'ISA, i cui prodotti sono stati esposti al rischio, in seguito avveratosi, di venire esclusi da qualsiasi provvedimento di liberalizzazione, quando la Commissione ha scelto di utilizzare la procedura di cui al n. 1.

20. Stando così le cose, la decisione della Commissione 5 dicembre 1986 n. 3746/86/CECA dev'essere annullata nella parte in cui essa riguarda le categorie di prodotti oggetto della proposta di liberalizzazione presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 ottobre 1986».

22 settembre 1988, *Th. Frydendahl Pedersen c. Commissione*, causa 148/87, Racc. 4993.

La Frydendahl, impresa danese la cui attività consisteva nella fornitura di reti ai battelli da pesca, chiedeva all'ufficio doganale di Holstebro il rimborso delle somme versate, tra il 1980 e il 1984, a pagamento dei dazi all'importazione su reti da pesca, affermando che durante i quattro anni detto ufficio doganale avrebbe erroneamente interpretato la normativa comunitaria vigente in materia. Le autorità danesi presentavano, allora, alla Commissione una domanda di applicazione dell'art. 13 del regolamento del Consiglio 1430/79/CEE, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione. Detto art. stabiliva che si poteva procedere al rimborso in situazioni derivanti da circostanze particolari; la Commissione dichiarava tuttavia che la domanda di rimborso non era giustificata. La Frydendahl chiedeva l'annullamento della decisione perché adottata dopo la scadenza dei termine di quattro mesi contemplato dal regolamento della Commissione 1575/80/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'art. 13 del regolamento del Consiglio 1430/79/CEE. La Corte di giustizia ha osservato:

« 10. Stando così le cose, occorre valutare, in via preliminare, se costituisca o meno sviamento di procedura la prassi adottata dalla Commissione nel caso di specie, consistente nell'"invitare" lo Stato

membro interessato, al fine di poter raccogliere informazioni supplementari, a ritirare la domanda presentata in precedenza ed a ripresentarla in seguito.

11. A tal riguardo, va rilevato che la stessa Commissione, nel controricorso, ha riconosciuto che, al fine di porre rimedio ad una situazione "poco soddisfacente" dal punto di vista giuridico, ai sensi dell'art. 25, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1430/79, essa aveva adottato con il suo regolamento n. 3799/86, in vigore dal 1 gennaio 1987, una nuova disciplina che porta a sei mesi il termine in precedenza fissato a quattro mesi. Detta nuova disciplina comporta, inoltre, una proroga supplementare del termine "qualora la Commissione sia indotta a chiedere allo Stato membro informazioni supplementari".

12. E opportuno constatare che nel caso controverso la Commissione, con telex 7 ottobre 1986, ha invitato l'amministrazione danese a ritirare la domanda ed a ripresentarla qualche tempo dopo, invece di chiedere a tempo debito le informazioni supplementari ed adottare la decisione nei termini di legge. La vera finalità della prassi censurata va quindi rintracciata nel tentativo di evitare le conseguenze stabilite art. 7 del regolamento n. 1575/80 nell'ipotesi in cui non venga adottata una decisione entro il termine fissato dal regolamento. Si deve quindi ammettere che la Commissione, così facendo, ha commesso uno sviamento di procedura ».

7 marzo 2002, Italia c. Commissione, causa C-310/99, Racc. I-2289.

Il governo italiano proponeva, ai sensi dell'art. 230, primo comma, Trattato CE (ora divenuto art. 263 TFUE), un ricorso diretto a far annullare la decisione della Commissione n. 2000/128, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione. Si trattava, in particolare, delle disposizioni di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche, con cui veniva introdotto un contratto di formazione e lavoro (in prosieguo: il « CFL ») a tempo determinato, comprensivo di un periodo di formazione, per l'assunzione di lavoratori disoccupati di età tra i 16 e i 32 anni. Le assunzioni effettuate sulla base di questo tipo di contratti beneficiavano, per un periodo di due anni, di un'esenzione dagli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro e, cosı `, le imprese che soddisfacevano determinati requisiti e che trasformavano alla loro scadenza i CFL in contratti a tempo indeterminato, fruivano di un'esenzione dagli oneri sociali per un periodo supplementare di un anno. Tali benefici si applicavano in maniera generalizzata, automatica, indiscriminata e uniforme su tutto il territorio nazionale. In subordine, il ricorrente chiedeva l'annullamento di tale decisione nella misura in cui prevedeva il recupero delle somme ritenute un aiuto incompatibile con il mercato comune. A sostegno del suo ricorso, il governo italiano deduceva, in linea generale, che la Commissione aveva adottato la decisione impugnata con riguardo esclusivamente a considerazioni economiche, senza tener conto del valore dei CFL come strumenti di intervento sul mercato del lavoro e faceva valere, sotto diversi profili, uno sviamento di potere da parte della Commissione. In proposito, la Corte di giustizia ha osservato:

« 44. Dato che il governo italiano ha dedotto nell'ambito di più motivi uno sviamento di potere e un difetto di motivazione, si devono ricordare, in limine, talune regole generali applicabili al riguardo.

45. In primo luogo, si deve ricordare che la Commissione, ai fini dell'applicazione dell'art. 87, n. 3, CE (ora divenuto art. 107 TFUE), dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (v., in particolare, sentenze 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 34, e 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 67).

46. In secondo luogo, laddove la Commissione dispone di un'ampia libertà di valutazione, come accade per l'applicazione dell'art. 87 CE (ora divenuto art. 107 TFUE), la Corte, nell'effettuare il controllo di legittimità sull'esercizio di tale liberta`,

non può sostituire la propria valutazione in materia a quella dell'autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se quest'ultima non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere (v., in particolare, sentenze 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 34, e 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I-8237, punto 26).

46. In terzo luogo, per quanto riguarda lo sviamento di potere, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 69, e 14 maggio 1998, causa C-48/96 P, Windpark Groothusen/Commissione, Racc. pag. I-2873, punto 52), sussiste sviamento di potere quando un'istituzione esercita i suoi poteri allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.

47. In quarto luogo, per quanto riguarda la questione se la Commissione abbia violato l'obbligo di motivazione, si deve rilevare che tale obbligo costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell'atto controverso. La motivazione prescritta dall'art. 253 CE (ora divenuto art. 296 TFUE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Tale requisito dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE (ora divenuto art. 296 TFUE) va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenza 22 marzo 2001, causa C-17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-2481, punti 35 e 36) [...].

63. Con il secondo motivo specifico, il governo italiano sostiene che la decisione impugnata riposa su elementi apodittici e, di conseguenza, viola il diritto comunitario, è frutto di uno sviamento di potere ed e` insufficientemente motivata laddove, al punto 91 della motivazione, definisce la parte dell'aiuto considerata legittima esponendo che « soltanto nel caso degli aiuti per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro — vale a dire i giovani con meno di 25 anni, i giovani laureati fino a 29 anni ed i disoccupati di lunga durata (più di un anno di disoccupazione) — o che sono destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro, l'entità dell'aiuto non supera quanto è necessario per incitare alla creazione di nuovi posti di lavoro (...) ».

64. Con il terzo motivo specifico, il governo italiano deduce che la Commissione adotta un comportamento poco coerente e censurabile in quanto non si sarebbe ispirata a criteri chiari nella valutazione delle forme di incentivazione e di sostegno dell'occupazione. La Commissione avrebbe rifiutato, al di fuori dei casi restrittivamente definiti, di qualificare i CFL come interventi destinati a creare nuova occupazione per constatare, una volta giunta a tale conclusione, un'incompatibilità con il regime di aiuti all'occupazione. Pertanto la Commissione avrebbe riconosciuto al punto 86 della motivazione della decisione impugnata che la condizione alla quale è subordinata l'esenzione dai contributi sociali—cioè il mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori il cui CFL è giunto a termine nel corso degli ultimi due anni—« appare come un ulteriore stimolo alle imprese per garantire il mantenimento dei posti di lavoro per una durata più lunga ».

65. A questo proposito si deve rilevare che la decisione impugnata, nella misura in cui riguarda la parte dell'aiuto giudicata compatibile, non arreca pregiudizio in quanto tale alla Repubblica italiana.

Tuttavia, dato che la parte giudicata compatibile è solo il « pendant » della parte giudicata incompatibile, il secondo motivo specifico deve essere accolto, in quanto ricevibile, ed esaminato nell'ambito del terzo motivo specifico.

66. I criteri utilizzati dalla Commissione al punto 91 della motivazione della decisione impugnata per pervenire alla sua conclusione sono enunciati al punto 71 dei detti motivi, il quale, da parte sua, fa riferimento agli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione.

67. Sono i criteri di tali orientamenti ad aver ispirato la decisione impugnata. La Commissione a questo proposito non ha violato ne´ il diritto comunitario ne´ è incorsa in sviamento di potere.

68. Ai punti 71-90 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione, avvalendosi di considerazioni diverse, ha specificato gli elementi che le consentono di definire legittima la parte dell'aiuto considerata tale. Si deve constatare che tale motivazione è del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte (v., a questo proposito, la giurisprudenza citata al punto 48 della presente sentenza).

69. Altrettanto vale per la motivazione relativa alla parte dell'aiuto considerata inammissibile, la quale è costituita, da un lato, da considerazioni aventi ad oggetto la parte dell'aiuto considerata legittima e, dall'altro, da spiegazioni addizionali formulate nei punti 93-96 della motivazione della decisione impugnata.

70. Per quanto riguarda, più specificamente, il punto 86 della motivazione della decisione impugnata, questo non inserisce elementi incoerenti nella motivazione. Nel detto punto la Commissione ha rilevato, in quanto elemento positivo, che una delle condizioni del regime di cui trattasi appare come un incentivo supplementare destinato alle imprese al fine di assicurare il mantenimento dei posti di lavoro per una durata più lunga. Questo però non significa che il regime di cui trattasi sia stato qualificato in generale come un intervento destinato a creare nuovi posti di lavoro e a mantenerli.

71. Ne consegue che il secondo e il terzo motivo specifico debbono essere respinti [...].

72. Il governo italiano sostiene altresì che la decisione impugnata viola il diritto comunitario, è frutto di sviamento di potere ed è insufficientemente motivata laddove, al punto 103 della motivazione, in merito alle misure previste dall'art. 15 della legge n. 196/97, espone che « la trasformazione di contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato non crea posti supplementari, in quanto i posti stessi sono già stati creati, pur non avendo carattere stabile ». Secondo il governo italiano, il regime di cui trattasi provoca una reazione a catena: esso mirerebbe a far assumere lavoratori nell'ambito di CFL prevedendo un vantaggio temporaneo anche ai fini della continuazione del rapporto di lavoro sotto forma di un contratto a durata indeterminata, il che indurrebbe le imprese a creare nuovi posti di lavoro disciplinati da un CFL e a trasformarli ulteriormente in contratti a tempo indeterminato.

73. Si deve a questo proposito ricordare che la Commissione ha aggiunto, ai punti da 104-109 della motivazione della decisione impugnata, che essa riserva una valutazione favorevole agli aiuti per la trasformazione di posti di lavoro a tempo determinato in posti di lavoro a tempo indeterminato, se questi implicano « la creazione netta di posti di lavoro stabili che non esistevano in precedenza ». A questo proposito la Commissione non ha violato né il diritto comunitario ne´ è incorsa in sviamento di potere.

74. Anche l'obbligo di motivazione è stato rispettato. Infatti, ai punti 97-110 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha esposto dettagliatamente le ragioni sulle quali si basa la posizione da lei assunta nella detta decisione nei confronti degli aiuti alla trasformazione dei CFL in contratti a tempo indeterminato.

75. Ne consegue che anche il quarto motivo specifico deve essere respinto ».

16 aprile 2013, *Spagna e Italia c. Consiglio*, cause riun. C-274 e 295/11

Con i loro ricorsi, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedono l'annullamento della

decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

A sostegno del proprio ricorso, il Regno di Spagna deduce, in via principale, che la decisione impugnata è viziata da uno sviamento di potere e da una violazione del sistema giurisdizionale dell'Unione. In subordine, esso lamenta una violazione dei requisiti stabiliti agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e 327 TFUE, in particolare di quelli relativi al carattere non esclusivo della competenza di cui è autorizzato l'esercizio a titolo di cooperazione rafforzata, alla necessità di ricorrere a questa solamente in ultima istanza e all'assenza di pregiudizio per il mercato interno.

A sostegno del proprio ricorso, la Repubblica italiana deduce che la decisione impugnata è viziata, anzitutto, dall'incompetenza del Consiglio ad instaurare una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (in prosieguo: la «cooperazione rafforzata controversa»), inoltre, da uno sviamento di potere e da una violazione delle forme sostanziali – ossia, segnatamente, da un difetto di motivazione nonché da una violazione della condizione prevista all'articolo 20, paragrafo 2, TUE, secondo cui la decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata dev'essere adottata in ultima istanza – e, infine, da varie violazioni del citato articolo 20 TUE nonché degli articoli 118 TFUE e 326 TFUE. La Corte ha ritenuto che:

«33. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio, C-442/04, Racc. pag. I-3517, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

34. Con il loro motivo vertente su uno sviamento di potere siffatto, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana addebitano in sostanza al Consiglio di avere eluso, autorizzando la cooperazione rafforzata controversa, il requisito dell'unanimità previsto all'articolo 118, secondo comma, TFUE e di aver eliminato l'opposizione di questi due Stati membri alla proposta della Commissione in merito al regime linguistico del brevetto unitario.

35. A tale riguardo occorre rilevare che, negli articoli 20 TUE o da 326 TFUE a 334 TFUE, nulla vieta agli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell'ambito delle competenze dell'Unione che, secondo i Trattati, devono essere esercitate all'unanimità. Esattamente al contrario, dall'articolo 333, paragrafo 1, TFUE emerge che siffatte competenze si prestano, al ricorrere dei presupposti stabiliti ai citati articoli 20 TUE e da 326 TFUE a 334 TFUE, a una cooperazione rafforzata e che in tal caso – sempre che il Consiglio non abbia deciso che si deliberi a maggioranza qualificata – l'unanimità sarà costituita dai voti dei soli Stati membri partecipanti.

36. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna e dalla Repubblica italiana, gli articoli 20 TUE e da 326 TFUE a 334 TFUE non limitano la facoltà di ricorrere a una cooperazione rafforzata alla sola ipotesi in cui uno o più Stati membri dichiarino di non essere ancora pronti a partecipare ad un'azione legislativa dell'Unione nel suo insieme. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, TUE, la situazione che può legittimamente condurre a una cooperazione rafforzata è quella in cui «gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme». L'impossibilità cui fa riferimento tale disposizione può essere dovuta a diverse cause, quali una mancanza di interesse di uno o più Stati membri o l'incapacità degli Stati membri, che si mostrino tutti interessati all'adozione di un regime a livello dell'Unione, di pervenire ad un accordo sul contenuto di un tale regime.

37. Ne consegue che la decisione del Consiglio di autorizzare una cooperazione rafforzata dopo aver constatato che il brevetto unitario ed il suo regime linguistico non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme non costituisce affatto un'elusione del requisito dell'unanimità enunciato all'articolo 118, secondo comma, TFUE né, d'altronde, un'esclusione degli Stati membri che non hanno aderito alle richieste di cooperazione

rafforzata. Nei limiti in cui sia conforme alle condizioni stabilite agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e seguenti, circostanza, questa, che è esaminata nell'ambito di altri motivi, la decisione impugnata non integra uno sviamento di potere, ma contribuisce, alla luce dell'impossibilità di pervenire a un regime comune per l'insieme dell'Unione entro un termine ragionevole, al processo di integrazione.

38. Tale conclusione non è, del resto, in alcun modo contraddetta dall'argomento del Regno di Spagna vertente sull'esistenza dell'articolo 142 della CBE.

39. In forza del paragrafo 1 di detto articolo 142, «[u]n gruppo di Stati contraenti[,] che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati».

40. Dato che ogni Stato membro dell'Unione è uno Stato contraente della CBE, l'instaurazione di un brevetto europeo ad effetto unitario tra Stati membri dell'Unione, come quella prevista dalla decisione impugnata, può, come sostenuto dal Regno di Spagna, essere effettuata mediante «accordo particolare» ai sensi dell'articolo 142 della CBE. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato da detto Stato membro, da tale circostanza non può dedursi che, qualora taluni Stati membri dell'Unione istituiscano un simile brevetto nell'ambito di una cooperazione rafforzata anziché concludere un accordo internazionale, il potere previsto all'articolo 20 TUE è utilizzato a fini diversi da quelli per cui è stato conferito.

41. Dall'insieme delle suesposte considerazioni deriva che il motivo vertente su uno sviamento di potere dev'essere respinto».

5 novembre 2014, *Computer Resources International c. Commissione*, causa T-422/11

La domanda di annullamento ha per oggetto la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea del 22 luglio 2011 di non accogliere le offerte presentate dal consorzio costituito dalla ricorrente e da un'altra società per i lotti nn. 1 e 3 nell'ambito della gara d'appalto AO 10340, relativa alla prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche (GU 2011/S 66-106099), e di aggiudicare i contratti quadro ad altri offerenti. In particolare la ricorrente afferma che la decisione di rigetto delle sue offerte non poteva essere fondata sull'articolo 139 delle modalità di esecuzione e che, di riflesso, essa si fonda su una base giuridica errata. Essa asserisce poi che l'OP, per respingere le sue offerte, si è reso colpevole di uno sviamento di potere nell'applicare il procedimento previsto in tale disposizione. Il Tribunale ha ricordato che:

«110. [...], secondo costante giurisprudenza, la nozione di sviamento di potere fa riferimento al fatto che un'autorità amministrativa abbia fatto uso dei propri poteri per raggiungere fini diversi da quelli per i quali tali poteri le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti adottata allo scopo esclusivo di raggiungere tali fini (sentenze del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C-331/88, Racc., EU:C:1990:391, punto 24, e del 10 maggio 2005, Italia/Commissione, C-400/99, Racc., EU:C:2005:275, punto 38). In caso di pluralità di scopi perseguiti, anche qualora un motivo non giustificato si fosse aggiunto a motivi legittimi, la decisione non sarebbe per questo inficiata da sviamento di potere, dal momento che essa non sacrifica lo scopo essenziale (sentenza del 21 dicembre 1954, Italia/Alta Autorità, 2/54, Racc., EU:C:1954:8, pag. 75, in particolare pag. 105; sentenze del 21 settembre 2005, EDP/Commissione, T-87/05, Racc., EU:T:2005:333, punto 87, e sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 20 supra, EU:T:2011:731, punto 109)».

Difetto di motivazione

12 luglio 1979, *Italia c. Consiglio*, causa 166/78, Racc. 2575.

Il governo della Repubblica italiana adiva la Corte di giustizia con ricorso ex art. 173 TCE (ora art. 263 TFUE), chiedendo l'annullamento delle disposizioni relative al versamento di un premio ai produttori di fecola di patate, contenute nei regolamenti del Consiglio 22 maggio 1978, n. 1125, modificante il regolamento n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e 22 maggio 1978, n. 1127, modificante il regolamento n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso. Il Consiglio, convenuto, eccepiva l'improponibilità del ricorso in ragione del voto positivo e senza riserve espresso dal governo italiano in sede di adozione dei regolamenti sopra menzionati. La Corte, dopo avere respinto tale eccezione in quanto l'art. 173 TCE (ora art. 263 TFUE), conferisce a ciascuno Stato membro il diritto di contestare la legittimità di un regolamento del Consiglio, senza che l'esercizio di tale diritto sia subordinato all'atteggiamento assunto dai rappresentanti dello Stato in sede di adozione dei regolamenti da parte del Consiglio, nel merito, quanto al difetto di motivazione fatto valere in subordine ha osservato:

« 8. Per quanto riguarda gli atti di portata generale, e in particolare i regolamenti, le condizioni poste dall'art. 190 del trattato [ora art. 296 TFUE] si devono ritenere soddisfatte qualora la motivazione chiarisca i punti essenziali dei provvedimenti adottati dalle istituzioni, e che sarebbe eccessivo pretendere la motivazione specifica di tutti i particolari, qualora questi siano in armonia col provvedimento nel suo complesso.

(...)

10. La motivazione del regolamento n. 1127/78, col quale e stata attuata la concessione del premio ed e stata fissata l'aliquota di quest'ultimo, soddisfa anch'essa le esigenze derivanti dall'art. 190 del trattato [ora art. 296 TFUE]. Nel terzo punto del preambolo viene indicato, infatti, che occorre concedere un premio ai produttori di fecola di patate per mantenere un rapporto equilibrato fra il prezzo della fecola e quello dell'amido di granoturco, tenuto conto dei maggiori vantaggi di cui beneficia attualmente l'industria dell'amido di granoturco, grazie in particolar modo ai sottoprodotti ottenuti durante il processo di trasformazione'. Essendo stata in tal modo rilevata la differenza esistente fra i due settori industriali, non e necessario che la motivazione ne precisi ogni aspetto particolare».

12 gennaio 1995, *Eugenio Branco, Lda c. Commissione*, causa T-85/94, Racc. II-45.

La Eugénio Branco Lda (in prosieguo: la « Branco ») proponeva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso d'annullamento avverso la decisione della Commissione 29 marzo 1993 di ridurre un contributo finanziario inizialmente concessole dal Fondo sociale europeo, adducendo a sostegno del ricorso sette motivi, tra cui la violazione dell'obbligo di motivazione. Non avendo la Commissione depositato il proprio controricorso entro il termine stabilito, il 12 gennaio 1995 il Tribunale (Terza Sezione) pronunciava una sentenza in contumacia (causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45). In accoglimento del motivo vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, il Tribunale annullava la decisione controversa, senza procedere all'esame degli altri motivi dedotti dalla Branco a sostegno del ricorso. A seguito dell'opposizione proposta dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale a norma dell'art. 122,n. 4, del regolamento di procedura, la Branco presentava le proprie osservazioni in merito, ai sensi dell'art. 122, n. 5, del regolamento di procedura. La Corte, nel merito del vizio dedotto, ha osservato:

« 22. La Commissione deduce, in sostanza, di non essere tenuta a motivare la decisione

controversa: essa si sarebbe limitata ad approvare una proposta del DAFSE e, pertanto, la decisione di riduzione del contributo del FSE non sarebbe stata adottata dalla Commissione stessa, bensì dall'autorità nazionale. Secondo la Commissione, un obbligo di motivazione sarebbe sorto soltanto nel caso in cui essa si fosse discostata dalla proposta del DAFSE.

23. Questa tesi non può essere accolta. Come giustamente rileva la Branco, infatti, il DAFSE, come qualunque altra autorità nazionale competente in materia di finanziamento delle azioni del FSE, può proporre, con una domanda di pagamento del saldo in conformità all'art. 5, n. 4, del regolamento, di ridurre un contributo finanziario del FSE. Tuttavia, è la Commissione a statuire sulle domande di pagamento del saldo, ed è alla stessa istituzione — e ad essa soltanto — che spetta il potere di ridurre un contributo finanziario del FSE, in conformità all'art. 6, n. 1, del regolamento.

24. Ne deriva che è la Commissione ad assumersi, nei confronti del destinatario di un contributo del FSE, la responsabilità giuridica della decisione mediante la quale il suo contributo viene ridotto, a prescindere dal fatto che detta riduzione sia stata proposta o meno dall'autorità nazionale competente. Atteso che la decisione di riduzione di un contributo del FSE rientra nella responsabilità della Commissione, detta decisione deve conformarsi all'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato [ora art. 296 TFUE].

25. Per assolvere tale obbligo, la decisione di riduzione di un contributo inizialmente concesso deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato (sentenze della Corte 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione, Racc. pag. I-3557, punto 18, e causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punto 18). Orbene, come il Tribunale ha dichiarato nella sentenza 12 gennaio 1995, la decisione controversa non è affatto motivata e contravviene pertanto all'art. 190 del Trattato [ora art. 296 TFUE] (v. punti 34-39 della sentenza impugnata) ».

29 febbraio 1996, *Belgio c. Commissione*, causa C-56/93, Racc. I-723.

Il Regno del Belgio ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, del Trattato CEE (ora art. 263 TFUE), l'annullamento della decisione della Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE (ora art. 108, par. 2, TFUE), comunicata il 29 dicembre 1992 agli altri Stati membri e ai terzi interessati, riguardante un sistema tariffario preferenziale applicato nei Paesi Bassi per le forniture di gas naturale ai produttori olandesi di concimi azotati. La Corte di giustizia, in particolare sul motivo addotto dalla ricorrente inerente al difetto di motivazione della decisione della Commissione, ha osservato:

« 85. Il Regno del Belgio fa valere che la motivazione della decisione non soddisfa i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato CEE [ora art. 296 TFUE], poiché è incomprensibile e insufficiente e poiché la conclusione della Commissione non è fondata sui motivi esposti.

86. Si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato [ora art. 296 TFUE] dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Emerge tra l'altro da tale giurisprudenza che la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato [ora art. 296 TFUE] va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punti 15 e 16, e 9 novembre 1995, causa C-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft, Racc. pag. I-3799, punto 16) ».

21 marzo 2001, *Métropole télévision SA c. Commissione*, causa T-206/99, Racc. II-1057.

A partire dal 1987 la Métropole télévision (in prosieguo: la « M6 ») presentava ripetute domande di adesione all'UER, associazione di categoria senza scopo di lucro tra enti radiotelevisivi, costituita nel 1950, con sede in Ginevra (Svizzera). Ogni volta la sua domanda veniva respinta in quanto non soddisfaceva le condizioni d'adesione previste dallo Statuto dell'UER. A seguito dell'ultimo diniego dell'UER, la M6 presentava una denuncia dinanzi alla Commissione, criticando la prassi adottata dall'UER nei suoi confronti e, in particolare, il rifiuto « sistematico a priori » opposto alle sue domande di ammissione in spregio a quanto sancito dalla sentenza dell'11 luglio 1996. La ricorrente, ritenendo che tali criteri di adesione non potessero più essere applicati, aveva chiesto alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per porre fine alle pratiche dell'UER e, in particolare, di intimare a quest'ultima di darle accesso ai diritti televisivi concernenti le manifestazioni sportive acquisiti dall'UER in nome dei suoi membri nell'ambito dell'Eurovisione. Vedendosi respingere la denuncia da parte della Commissione in quanto quest'ultima riteneva di non disporre giuridicamente dei poteri necessari per intimare all'UER di dare all'M6 un accesso diretto ai diritti televisivi concernenti le manifestazioni sportive acquisiti dall'associazione in nome dei suoi membri ed, in secondo luogo, non condivideva il punto di vista della M6 sulla portata della sentenza 11 luglio, la ricorrente domandava al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, l'annullamento della decisione della Commissione di cui sopra. Il Tribunale ha osservato:

41. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non si è pronunciato sull'applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE [ora art. 97 TFUE] ai criteri di adesione. Al punto 94 della sentenza 11 luglio 1996, il Tribunale si è limitato a constatare che la Commissione nella decisione di esenzione aveva considerato che le norme di adesione erano restrittive della concorrenza, ma esso non si è pronunciato su tale qualificazione. Infatti, nell'ambito del ricorso di annullamento diretto contro la decisione di esenzione, la questione dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE [ora art. 97 TFUE] alle norme di adesione non era stata sollevata dalle ricorrenti. Orbene, trattandosi di un motivo vertente sulla legittimità nel merito di una decisione, non era compito del Tribunale, nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto a norma dell'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE], sollevarlo d'ufficio (v., in questo senso, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 67). »

22 marzo 2001, *Francia c. Commissione*, C-17/99, Racc. I-2481.

Il governo francese chiedeva, ai sensi dell'art. 173 (ora divenuto art. 263 TFUE), primo comma, Trattato CE, l'annullamento della decisione della Commissione n. 1999/378, relativa agli aiuti concessi dalla Francia all'impresa Nouvelle Filature Lainière de Roubaix. A sostegno del suo ricorso il governo francese sollevava tre motivi attinenti, rispettivamente, alla violazione dell'obbligo di messa in mora preliminare all'adozione di una decisione in materia di aiuti di Stato, alla violazione dell'art. 92 (ora divenuto art. 107 TFUE) Trattato CE, nonché alla violazione dell'obbligo di motivazione. In relazione a quest'ultimo vizio, la Corte di giustizia ha osservato:

« 32.[...] il governo francese sostiene che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione, quale definito dall'art. 190 del Trattato CE (ora divenuto art. 296 TFUE), accusando ripetutamente le autorità francesi di non averle fornito le informazioni necessarie per valutare la compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune. In questo modo la Commissione cercherebbe « evidentemente di giustificare le molteplici carenze o insufficienze di motivazione » presenti nella decisione impugnata.
33. Secondo il governo francese la decisione impugnata sarebbe inoltre viziata da difetto di motivazione su punti specifici. Ciò avverrebbe in primo luogo quando la Commissione deduce dai

prezzi elevati praticati dalla società beneficiaria degli aiuti controversi sul mercato della « Lycra lana » il fatto che essa sia tra le imprese meno competitive del mercato. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto affatto conto degli elementi che potevano dimostrare la redditività a lungo termine della società stessa, elementi trasmessi nella nota del governo francese datata 30 ottobre 1998. Infine, la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente precisa e circostanziata riguardo al criterio della prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza.
34. La Commissione ribatte che la decisione impugnata risponde ai requisiti riguardanti la motivazione derivanti dalla giurisprudenza consolidata della Corte (v., in particolare, sentenza 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).
35. A questo proposito, occorre ricordare che l'obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimita` nel merito dell'atto controverso. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (ora divenuto art. 296 TFUE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punti 67 e 63).
36. Come giustamente ricordato dalla Commissione, tale requisito dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato (ora divenuto art. 296 TFUE) va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenza Commissione/
Sytraval e Brink's France, citata, punto 63).
37. Nel caso di specie, è evidente che la decisione impugnata indica i motivi in base ai quali gli aiuti controversi non si giustificavano in base agli orientamenti, ossia, in sostanza, la mancanza di un piano di ristrutturazione sufficiente, l'assenza di una prova soddisfacente della redditività a lungo termine della società Nouvelle Filature Lainière de Roubaix e la sproporzione dei suddetti aiuti rispetto ai contributi di chi ne avrebbe beneficiato.
38. Per verificare il rispetto dell'obbligo di motivazione, non occorre esaminare la legittimità nel merito dei motivi in tal modo dedotti dalla Commissione per giustificare la decisione impugnata. Detto esame rientra, in
realtà, nel [...] motivo [...] attinente alla violazione dell'art. 92 del Trattato (ora divenuto art. 107 TFUE).
39. Di conseguenza, anche [tale] motivo dev'essere respinto ».

10 aprile 2014, Acino AG c. Commissione, C-269/13 P

Con la sua impugnazione, l'Acino AG (in prosieguo: l'«Acino») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 marzo 2013, Acino/Commissione (T-539/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento delle decisioni provvisorie della Commissione, del 29 marzo 2010, relative alla sospensione dell'immissione in commercio di quattro medicinali per uso umano contenenti il principio attivo Clopidogrel fabbricato in un determinato sito, in India, e al ritiro dei lotti di medicinali già in commercio, nonché delle decisioni definitive della Commissione, del 16 settembre 2010, relative alla modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio e al divieto di

immissione in commercio di tali medicinali. La Corte ha statuito che:

«120. Per quanto riguarda il quinto e ultimo motivo, occorre osservare che il Tribunale, al punto 124 della sentenza impugnata, ha rammentato la giurisprudenza costante in forza della quale la motivazione prescritta dall'articolo 296, secondo comma, TFUE dev'essere adeguata alla natura dell'atto in causa e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L'obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (sentenza del 1 luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C-341/06 P e C-342/06 P, Racc. pag. I-4777, punto 88 e giurisprudenza citata).

121. Al punto 125 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che l'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004, ai sensi del quale ogni decisione di rilascio, rifiuto, modificazione, sospensione, ritiro o revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio deve esporre nel dettaglio le ragioni su cui si fonda, non fa che ricordare esplicitamente l'obbligo generale di motivazione prevista all'articolo 296, secondo comma, TFUE.

122. Pertanto, il Tribunale ha a buon diritto esaminato l'obbligo di motivazione incombente alla Commissione alla luce degli obblighi sanciti dall'articolo 296 TFUE.

123. Ai punti 127 e 128 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che dalle decisioni controverse emerge che la modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio, nonché il ritiro dal mercato dei medicinali interessati e il divieto della loro immissione in commercio sono stati disposti sulla base delle conclusioni scientifiche del comitato. Queste ultime, allegate alle decisioni controverse, raccomandavano le misure adottate, a motivo della carenza di garanzia di qualità dei medicinali interessati derivante dai gravi inadempimenti relativi al processo di fabbricazione. Quanto ai controlli dei medicinali e della composizione di questi ultimi nonché al rispetto degli obblighi connessi al processo di fabbricazione, previsti dal regolamento n. 726/2004, la Commissione ne ha sottolineato l'importanza essenziale per garantire la qualità dei medicinali immessi in commercio nell'Unione e la corrispondenza della composizione qualitativa a quella dichiarata nonché per proteggere la salute.

124. In tale contesto, il Tribunale ha correttamente considerato che la motivazione delle decisioni controverse era sufficiente per consentire all'Acino di comprendere su quale fondamento fossero state adottate tali decisioni. Inoltre, la motivazione di queste ultime, fondate su gravi inadempimenti relativi al processo di fabbricazione, determinati da una violazione critica e da svariate gravi violazioni delle buone pratiche, consente in quanto tale di spiegare la ragione per la quale le prove addotte dall'Acino non hanno influito sulla valutazione della Commissione.

Inesistenza degli atti

15 giugno 1994, *Commissione c. BASF AG*, causa C-137/92 P, Racc. I-2555.

La Commissione delle Comunità europee impugnava, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della

Corte di giustizia, la sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione con cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee aveva dichiarato inesistente la decisione della Commissione 89/190/CEE, con cui la Commissione aveva accertato la partecipazione di alcune imprese attive nel settore del policloruro di vinile ad un accordo e/o ad una pratica concordata in violazione dell'art. 85 del Trattato CEE (ora art. 101 TFUE)*, e conseguentemente irricevibili i ricorsi d'annullamento proposti dinanzi ad esso contro tale atto. La Commissione a sostegno del suo ricorso deduceva come primo mezzo un vizio di errore di diritto e di motivazione della sentenza impugnata. Sulla fondatezza dell'impugnazione proposta dalla Commissione la Corte ha osservato:*

« 44. La lettura della sentenza impugnata mostra come il ragionamento del Tribunale si sviluppi per fasi successive sino alla dichiarazione d'inesistenza dell'atto controverso e come già in una fase intermedia vi si affermi che talune irregolarità, quali la violazione del principio dell'intangibilità dell'atto e il difetto di competenza del suo autore, basterebbero di per sé a giustificare l'annullamento della predetta decisione per incompetenza e per violazione di forme sostanziali.

45. La dichiarazione finale di inesistenza dell'atto fa seguito, per quanto la concerne, alla constatazione di un'altra irregolarità aggiunta alle precedenti e consistente nella mancata autentica dell'atto, come sarebbe stato richiesto dall'art. 12 del regolamento interno della Commissione. Considerato che le conseguenze di tale dichiarazione sono più ampie e più radicali di quelle dell'annullamento, che pure era stato preso in considerazione dal Tribunale, occorre esaminare per primo il quarto mezzo dedotto dalla Commissione, che riguarda appunto la dichiarazione di inesistenza.

46. Secondo la Commissione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha ricollegato una sanzione assolutamente eccezionale come la dichiarazione di inesistenza alla semplice constatazione che talune irregolarità, ritenute particolarmente gravi, viziavano la decisione controversa. Nel far ciò, esso avrebbe trascurato nel suo ragionamento l'altro requisito essenziale da cui dipende l'applicazione della teoria dell'inesistenza degli atti amministrativi, quale è stata elaborata nei diritti nazionali dei vari Stati membri, cioè l'evidenza ictu oculi di tali irregolarità, specialmente per il destinatario dell'atto.

47. Richiamandosi alla sentenza pronunciata dalla Corte il 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione (Racc. pag. 1005), la Commissione sottolinea che le irregolarità di cui trattasi, ammesso che le si possa ritenere tali, riguardano unicamente il processo interno di elaborazione della decisione controversa, cosicché i destinatari dell'atto non avrebbero potuto scoprirle in seguito alla semplice lettura del testo che era stato loro debitamente notificato. Le pretese irregolarità non avrebbero pertanto quel carattere d'evidenza necessario perché la decisione controversa possa essere considerata inesistente.

48. Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati.

49. Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. La menzionata deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici, da un lato, e il rispetto della legge, dall'altro.

50. La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

51. Nella fattispecie, il Tribunale non ha posto in dubbio, indipendentemente da qualsiasi vizio della decisione, che la Commissione, nella sua riunione del 21 dicembre 1988, abbia effettivamente deciso, come risulta dal verbale della riunione, di adottare il dispositivo riportato nel verbale stesso.

52. D'altra parte, sia considerati isolatamente sia considerati nel loro insieme, i vizi di competenza e di forma constatati dal Tribunale con riferimento all'iter di adozione dell'atto della Commissione non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente.

53. Il Tribunale ha perciò commesso un errore di diritto dichiarando inesistente la decisione 89/190.

54. La sentenza impugnata di conseguenza deve essere annullata ».

8 luglio 1999, *Imperial Chemical Industries plc (ICI) c. Commissione*, causa C-200/92 P, Racc. I-4399.

La Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'« ICI ») proponeva dinanzi alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte, un ricorso contro la sentenza del 10 marzo 1992, con cui il Tribunale di primo grado, si era pronunciato nella causa T-13/89, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1021; in prosieguo: la « sentenza impugnata ») originata dal ricorso proposto dalle stesse imprese (operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici), per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 86/398/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene). Quanto all'argomento sviluppato dall'ICI concernente le irregolarità di cui sarebbe stata inficiata la decisione polipropilene, la Cortte ha osservato:

« 68. Alla luce dell'argomento sviluppato dall'ICI riguardo alle irregolarità di cui sarebbe stata inficiata la decisione polipropilene e della tesi sostenuta dalla DSM secondo cui ne deriverebbe che detta decisione è giuridicamente inesistente, occorre ancora verificare se, nell'interpretare le condizioni idonee a rendere un atto inesistente, il Tribunale ha violato il diritto comunitario.

69. A tal proposito, emerge dai punti 48-50 della sentenza PVC della Corte che gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non saranno stati annullati o revocati.

70. Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.

71. La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

72. Orbene, analogamente alle cause PVC, considerate singolarmente o anche nell'insieme, le supposte irregolarità sollevate dall'ICI, che riguardano il procedimento di adozione della decisione polipropilene, non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente.

73. Pertanto, per quel che riguarda le condizioni idonee a rendere un atto inesistente, il Tribunale non ha violato il diritto comunitario».

9 settembre 2011, *dm-drogerie markt GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno*, causa T-36/09

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 ottobre 2008 (procedimento R 228/2008-1), relativa ad un'opposizione tra la Distribuciones Mylar, SA e la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG. A tal proposito il Tribunale riprende la giurisprudenza costante della Corte di giustizia.

«84. Così, la Corte ha dichiarato che, in difetto di circostanze particolari che potrebbero giustificare tale ritardo, un rapporto informativo definitivamente adottato dall'amministrazione oltre quindici mesi dopo il periodo rispetto al quale è stato redatto, sarebbe giuridicamente inesistente (sentenza Hebrant/Parlamento, punto 83 supra, punti 22-26).

85. La Corte ha inoltre statuito che spettava a lei, nell'ambito di un ricorso per inadempimento, accertare se la disposizione di diritto derivato di cui si allegava la violazione rientrasse nella competenza delegata alla Comunità e non fosse quindi priva di fondamento giuridico sotto il profilo comunitario, e ciò sebbene la decisione in questione non fosse stata impugnata nei termini previsti e fosse, di conseguenza, divenuta definitiva (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia, Racc. pag. 523, punti 11-13).

86. Tali precedenti dimostrano che le irregolarità che possono portare il giudice dell'Unione a considerare un atto giuridicamente inesistente differiscono dalle illegittimità il cui accertamento comporti, in linea di principio, l'annullamento degli atti sottoposti al controllo di legittimità previsto dal trattato non già per la loro natura bensì per la loro gravità e per il loro carattere flagrante. Infatti, devono essere considerati giuridicamente inesistenti gli atti viziati da irregolarità la cui gravità è evidente al punto di incidere sulle loro condizioni essenziali (v., in tal senso, sentenza Commissione/BASF e a., punto 83 supra, punti 51 e 52».

1.5. Effetti della sentenza di annullamento

11 febbraio 1955, *Associazione Industriale Siderurgica Italiana - Assider c. Alta Autorità*, causa 3/54, Racc. 127.

Una associazione di imprese promuoveva un ricorso davanti alla Corte di giustizia contestando una decisione generale dell'Alta Autorità. La Corte si è inanzitutto pronunciata sul profilo della ricevibilità del ricorso, specificando la sufficienza della formale denuncia da parte della ricorrente di uno sviamento di potere nei suoi confronti, insieme all'indicazione delle ragioni dalle quali, a suo avviso, derivi tale sviamento di potere. Nel caso invece di ricorso introdotto da un'associazione di imprese, la denuncia di uno sviamento di potere nei confronti di una o di alcune delle imprese aderenti alla associazione stessa, senza l'ulteriore prova che uno sviamento di potere nei confronti della parte ricorrente effettivamente sussista. In secondo luogo, quanto al profilo che qui interessa degli effetti delle sentenze di annullamento, la Corte ha chiarito che la sentenza di annullamento, efficace dal giorno in cui è pronunciata, ha l'effetto di cosa giudicata, sia in senso formale che sostanziali. Al riguardo ha infatti osservato:

« La Corte constata che per le ragioni in appresso esposte, il ricorso è divenuto privo di oggetto in riguardo alla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione dell'alta autorita n. 2-54, e così pure in riguardo alla domanda di annullamento della decisione n. 3-54. Quanto alla domanda di annullamento della decisione n. 1-54 e degli artt. 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2-54, risulta che essa non è fondata.

In tali condizioni, la Corte non ha da pronunciarsi sulla definizione dello sviamento di potere, ai sensi del 2) comma dell'art. 33 del trattato, e neppure sull' interpretazione dei termini usativi "inficiate da sviamento di potere nei loro confronti".

1) L'art. 1 della decisione dell'alta autorita n. 2-54 essendo stato annullato erga omnes con la sentenza del 21 dicembre 1954, nella causa del governo francese contro l'Alta Autorità, la presente domanda di annullamento e su questo punto divenuta priva di oggetto.

Ciò posto, non vi è luogo di esaminare se su questo punto il ricorso risulti fondato nè di accertarlo esplicitamente nella sentenza, dato che una decisione già annullata od abrogata nel frattempo non può ledere i diritti o gli interessi della parte ricorrente. La presente sentenza deve, di conseguenza, limitarsi a dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità n. 2-54.

2) Alla stessa conclusione si deve giungere per quanto riguarda la decisione n. 3-54, posto che l'Alta Autorità l'ha abrogata con la sua decisione n. 1-55 del 4 gennaio 1955 (gazzetta ufficiale della comunita dell'11 gennaio 1955, pag. 542.) Anche riguardo alla decisione dell'Alta Autorità n. 3-54 va pertanto dichiarato che non vi è luogo a provvedere. »

20 marzo 1985, *Timex Corporation c. Consiglio e Commissione*, causa 264/82, Racc. 849.

La Timex Corporation, con sede in Dundee (Scozia), proponeva, a norma dell'art. 173, 2 comma TCE, un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, contro il Consiglio e la Commissione diretto all'annullamento parziale dell'art. 1 del regolamento del Consiglio del 1982, n. 1882, istitutivo di un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica. La Corte, sottolineando come l'ipotesi di effetti ex nunc di una sentenza di annullamento resti un'ipotesi eccezionale, ha osservato:

« 32. Il ricorso mira tuttavia non già alla soppressione della disposizione impugnata, bensì alla sua sostituzione con un provvedimento più rigoroso, che implichi un dazio antidumping maggiore per gli orologi meccanici e, nel contempo, l'istituzione di un dazio del genere per i movimenti degli orologi stessi. È quindi opportuno tener fermo il dazio antidumping istituito dalla disposizione annullata fino a che le istituzioni competenti non abbiano adottato i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza implica, a norma dell'art. 174, 2 comma, del trattato. »

24 giugno 1986, *AKZO Chemie B.V. e AKZO Chemie UK Ltd c. Commissione*, causa 53/85, Racc. 1965.

Per la parte in fatto si rinvia a questo stesso Capitolo, segnatamente alla parte relativa agli atti impugnabili, sezione 1.a, a, p. 171..Per il profilo degli effetti della sentenza di annullamento, i punti in diritto qui rilevanti sono:

« 23. (...) deve invece essere dichiarato irricevibile nella parte in cui e volto ad ottenere che la Corte ordini alla Commissione di esigere dalla ecs la restituzione dei documenti trasmessi. La Corte infatti non e competente a pronunziare simili ingiunzioni in sede di sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 173 del trattato [ora art. 263 TFUE]. A norma dell'art. 176 del trattato [ora art. 266 TFUE], e l'istituzione da cui emana l'atto annullato quella che deve adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta ».

3 luglio 1986, *Consiglio c. Parlamento*, causa 34/86, Racc. 2155.

Il Consiglio proponeva ricorso diretto all'annullamento del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1986, nonché all'annullamento dell'atto con cui, il 18 dicembre 1985, il presidente del Parlamento europeo aveva constatato l'adozione definitiva del bilancio. Il Consiglio sosteneva che il Parlamento aveva, in sede di seconda lettura del progetto di bilancio, aumentato taluni stanziamenti in violazione dell'art. 203.9 TCE (ora art. 314 TFUE) e delle corrispondenti disposizioni dei trattati CEEA e CECA. La Corte di giustizia, dopo aver annullato l'atto del presidente del Parlamento del 18 dicembre 1985, quanto alle conseguenze che dovevano essere dedotte dall'accertata illegittimità ha osservato:

« 42. È d'uopo osservare anzitutto che la Corte, pur avendo il compito di vigilare affinché le istituzioni costituenti l'Autorità di bilancio rispettino i limiti della loro competenza, non può intervenire nel processo di negoziazione fra il Consiglio e il Parlamento che, nel rispetto di questi limiti, deve portare alla definizione del bilancio generale delle Comunità. Di conseguenza vanno respinte le conclusioni formulate dal Consiglio in via principale ed intese all'annullamento parziale del bilancio, che farebbe entrare in vigore questo atto nella versione risultante dalle proposte fatte dal Consiglio al Parlamento il 29 novembre 1985.

43. Si deve poi osservare che l'irregolarità da cui e inficiato l'atto 18 dicembre 1985 del Presidente del Parlamento consiste nel fatto che questi ha constatato, ai sensi dell'art. 203, n. 7 [ora art. 314 TFUE], che il bilancio era « definitivamente »'adottato, mentre non si era ancora pervenuti all'adozione definitiva, in quanto le due istituzioni non avevano ancora raggiunto un accordo sull'entità del nuovo tasso massimo d'aumento.

44. Se si considera retrospettivamente la situazione quale si presentava al momento della seconda lettura del bilancio da parte del Parlamento, non sembra che le rispettive posizioni delle due istituzioni costituissero un grave ostacolo alla possibilità di giungere ad un'intesa. (...)

45. La Corte non è tenuta ad accertare in qual misura l'atteggiamento del Consiglio o del Parlamento, durante l'intera trattativa di bilancio, abbia impedito il raggiungimento di un accordo. Essa deve limitarsi a dichiarare che, mancando tale accordo essenziale, il Presidente del Parlamento non poteva legittimamente constatare che il bilancio era definitivamente adottato; pertanto, questa constatazione va annullata.

46., L'annullamento dell'atto del Presidente del Parlamento ha l'effetto di privare di validità il bilancio 1986. Non è dunque necessario statuire in merito alle conclusioni del Consiglio volte ad ottenere l'annullamento totale di questo bilancio.

47. Spetta al Consiglio e al Parlamento adottare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza importa e ricominciare il procedimento di bilancio dal punto preciso in cui il Parlamento ha aumentato, in seconda lettura, gli stanziamenti per le spese non obbligatorie, superando il tasso massimo di aumento fissato dalla Commissione, senza aver raggiunto un'intesa con il Consiglio in merito ad un nuovo tasso.

48. La dichiarazione dell'invalidità del bilancio 1986 ha luogo in un momento in cui gran parte dell'esercizio 1986 e ormai trascorsa. Stando cosi le cose, la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico europeo, nonché gravi motivi di certezza del diritto, analoghi a quelli che si presentano in caso di annullamento di taluni regolamenti, giustificano il fatto che la Corte eserciti il potere espressamente conferitole dall'art. 174, 2* comma, del trattato CEE [ora art. 264 TFUE] per il caso di annullamento di un regolamento e precisi gli effetti del bilancio 1986 che vanno considerati definitivi. Viste le particolari circostanze del caso di specie, si deve statuire che l'annullamento dell'atto del Presidente del Parlamento non pregiudica la validità dei pagamenti effettuati e degli impegni assunti in esecuzione del bilancio 1986 fino al giorno della pronuncia della presente sentenza.

49. Nell'ambito del presente procedimento, il Consiglio ha formulato anche una domanda che

non riguarda l'applicazione del tasso massimo di aumento, bensì l'incremento, stabilito dal parlamento in seconda lettura, di talune linee di bilancio relative a spese che, secondo il Consiglio, sono spese obbligatorie.

50. Dato l'annullamento dell'atto 18 dicembre 1985 del Presidente del Parlamento, questa domanda e divenuta priva di oggetto. E d'altronde opportuno osservare che i problemi di delimitazione delle spese non obbligatorie rispetto alle spese obbligatorie costituiscono oggetto di un procedimento interistituzionale di conciliazione instaurato con la « dichiarazione comune » del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 30 giugno 1982 (GU C 194), e possono essere risolti in tal sede ».

7 luglio 1992, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-295/90, Racc. I-4193.

Il Parlamento proponeva un ricorso diretto all'annullamento della direttiva del Consiglio 90/366/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti. Tale direttiva infatti, menzionava come fondamento giuridico l'art. 235 TCE (ora art. 352 TFUE), laddove la Commissione aveva proposto che si fondasse sull'art. 7 TCE (ora art. 18 TFUE). Il Parlamento sosteneva che, omettendo di scegliere la base giuridica appropriata, il Consiglio aveva violato le sue prerogative nel procedimento di normazione, in quanto l'art. 7 TCE prevedeva la partecipazione di questa istituzione secondo la procedura di cooperazione, mentre l'art. 235 TCE richiedeva solo la sua consultazione. La Corte di giustizia, accogliendo tale mezzo di impugnazione, ha annullato la direttiva, ma ha limitato gli effetti dell'annullamento ed ha osservato:

« 23. Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che il puro e semplice annullamento della direttiva impugnata potrebbe pregiudicare l'esercizio di un diritto garantito dal Trattato, vale a dire il diritto di soggiorno degli studenti al fine di conseguire una formazione professionale.

24. Va anche preso in considerazione il fatto che, come risulta dalle informazioni fornite alla Corte da tutte le parti del procedimento, il contenuto normativo essenziale della direttiva non è messo in discussione né dalle istituzioni né dagli Stati membri.

25. Si deve infine tenere conto altresì del fatto che il termine previsto dall'art. 6 per la messa in vigore, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è giunto a scadenza il 30 giugno scorso.

26. Conseguentemente, preminenti motivi di certezza del diritto, analoghi a quelli che si presentano in caso d'annullamento di taluni regolamenti, giustificano che la Corte eserciti il potere espressamente conferitole dall'art. 174, secondo comma, del Trattato CEE [ora art. 264 TFUE], in caso di annullamento di un regolamento e precisi quali effetti della direttiva controversa debbano essere mantenuti in vigore.

27. Nelle particolari circostanze del caso di specie, si devono mantenere provvisoriamente in vigore tutti gli effetti della direttiva annullata, fino al momento in cui il Consiglio l'avrà sostituita con una nuova direttiva adottata sul fondamento giuridico appropriato ».

7 marzo 1996, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-360/93, Racc. I-1195.

Il Parlamento proponeva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per l'annullamento delle decisioni, adottate sulla base dell'art. 113 TCE (ora art. 207 TFUE) dal Consiglio, 93/323/CEE, relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di memorandum d'intesa, tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, relativo agli appalti governativi, e 93/324/CEE, relativa all'estensione agli Stati Uniti d'America del beneficio delle disposizioni della direttiva 90/531/CEE. Il Parlamento riteneva, infatti, che le decisioni 93/323/CEE e 93/324/CEE avrebbero dovuto essere adottate sulla base non soltanto dell'art. 113 TCE (ora art. 207 TFUE), ma anche degli artt. 57 (ora

art. 53 TFUE), 66 (ora art. 52 TFUE) e 100A TCE (ora art. 114 TFUE), i quali, precedentemente all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, disponevano, diversamente dall'art. 113 TCE (ora art. 207 TFUE), la procedura di cooperazione. La Corte di giustizia, accogliendo tale mezzo di impugnazione, ha annullato le decisioni, limitando, però, gli effetti dell'annullamento ed ha osservato:

« 33. Va rilevato in proposito che il puro e semplice annullamento delle decisioni 93/323 e 93/324 sarebbe idoneo ad arrecare pregiudizio all'esercizio dei diritti derivanti da queste ultime.

34. Va del pari tenuto conto del fatto che l'accordo è scaduto il 30 maggio 1995.

35. Alla luce di quanto precede, importanti motivi di certezza del diritto, paragonabili a quelli che si verificano in caso di annullamento di taluni regolamenti, giustificano che la Corte eserciti la facoltà conferitale dall'art. 174, secondo comma, del Trattato CEE [ora art. 264, secondo comma, TFUE], nell'ipotesi di annullamento di un regolamento, precisando gli effetti delle decisioni che devono essere considerati come definitivi.

36. Date le particolari circostanze del caso di specie, gli effetti delle decisioni annullate nel loro complesso vanno considerati definitivi ».

14 settembre 1999, *Commissione c. AssiDoman Kraft Products AB*, *Iggesunds Bruk AB, Korsnäs AB, Modo Paper AB, Södra AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB e Svenska Cellulosa AB*, causa C-310/97, Racc. I-5363.

Alcune imprese stabilite in Svezia, che svolgevano attività nel settore della pasta di legno, chiedevano l'annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 1995 con cui venivano respinte le domande presentate dalle ricorrenti a seguito della sentenza 31 marzo 1993 della Corte di Giustizia e dirette ad ottenere il rimborso delle ammende inflitte alle ricorrenti stesse con decisione della Commissione 85/202, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85, n. 1 del TCE (ora art. 101 TFUE), in particolare essendosi concertate sui prezzi della pasta di legno bianchita al solfato. Il problema in definitiva sollevato era quello delle conseguenze dell'annullamento parziale da parte della Corte di una decisione relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 85 CE (ora art. 101 TFUE) ed, in particolare, gli effetti della sentenza nei confronti dei destinatari della decisione che non avevano proposto ricorso in annullamento. La Corte, al riguardo, ha osservato:

« 59. Pertanto, se un destinatario decide di proporre un ricorso di annullamento, al giudice comunitario sono sottoposti solo gli elementi della decisione che riguardano l'interessato. Invece, gli elementi della decisione relativi ad altri destinatari, che non siano stati impugnati, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a decidere.

60. Quest'ultimo, nell'ambito di un ricorso in annullamento, può pronunciarsi solo sull'oggetto della controversia a lui deferita dalle parti. Di conseguenza, una decisione come la decisione pasta di legno può essere annullata solo per quanto riguarda i destinatari che abbiano visti accolti i loro ricorsi davanti al giudice comunitario ».

14 settembre 1999, *Commissione c. AssiDoman Kraft Products AB e a.,* causa C-310/97 P, Racc. I-5363.

Con sentenza del 31 marzo 1993 (cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtio¨ e a. c. Commissione, Racc. pag. I-1307), la Corte annullava la decisione n. 85/202 con la quale la Commissione aveva accertato l'esistenza di una concertazione del prezzo della pasta di legno da parte di varie società svedesi operanti nel settore

della carta, in violazione dell'art. 85 (ora divenuto art. 101 TFUE) Trattato CE. Alcune società, che non avevano impugnato la decisione dinanzi alla Corte, chiedevano alla Commissione il rimborso delle ammende comminate. La Commissione, ritenendo che gli effetti della sentenza non potessero essere estesi a favore di chi non aveva proposto ricorso nei termini, respingevala richiesta. Tale decisione veniva allora impugnata dinnanzi al Tribunale di primo grado che, con sentenza del 10 luglio 1997 (causa T-227/95, AssiDoman Kraft Products e a. c. Commissione, Racc. II-1185), l'annullava, dichiarando che la Commissione sarebbe stata obbligata ai sensi dell'art. 176 (ora divenuto art. 266 TFUE) Trattato CE a prendere i provvedimenti conseguenti all'annullamento di un atto (la decisione) analogo a quello oggetto dell'annullamento e, pertanto, a riesaminare la propria decisione negativa (anche se non oggetto dell'annullamento), procedendo al rimborso delle ammende. La sentenza veniva impugnata dalla Commissione avanti alla Corte di giustizia che, annullandola, ha escluso l'obbligo dell'istituzione di riesaminare atti analoghi a quelli annullati, sottolineandola necessità di rispettare i termini previsti per l'impugnazione degli atti e il carattere definitivo degli stessi, scaduti tali termini. In particolare, la Corte ha osservato:

« 49. Il presente ricorso solleva sostanzialmente la questione se, qualora più decisioni individuali analoghe con cui vengono inflitte ammende siano state adottate nell'ambito di un procedimento comune e solo alcuni destinatari ne abbiano chiesto e ottenuto l'annullamento dinanzi al giudice, l'istituzione da cui esse emanano debba, su domanda di altri destinatari, riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza di annullamento, la legittimità delle decisioni non impugnate e valutare se, sulla base di un siffatto esame, debba procedersi al rimborso delle ammende versate.

50. Occorre per prima cosa sottolineare che l'art. 176 del Trattato [ora divenuto art. 266 TFUE], unica disposizione fatta valere dinanzi al Tribunale dalle altre parti del presente procedimento e su cui si basa la sentenza impugnata, obbliga l'istituzione da cui emana l'atto annullato a prendere i soli provvedimenti che l'esecuzione della sentenza di annullamento comporta.

51. Ora, la portata di quest'ultima è doppiamente limitata.

52. Innanzi tutto, poiché il giudice comunitario dell'eccesso di potere non può statuire ultra petita (v. sentenze 14 dicembre 1962, cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/Alta Autorità , Racc. pagg. 763, 780, e 28 giugno 1972, causa 37/71, Jamet/Commissione, Racc. pag. 483, punto 12), l'annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente.

« 53. Pertanto, se un destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice comunitario è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano. Invece, quelli riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere.

54. In secondo luogo, se l'autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario (v., in particolare, sentenze 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc. pagg. 7, 34; causa 2/54, Italia/Alta Autorita`, Racc. pagg. 75, 106, e 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/Alta Autorita`, Racc. pag. 125) inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l'annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice comunitario che sia viziato dalla stessa illegittimità.

55. Infatti, la presa in considerazione della motivazione da cui risultano le ragioni esatte dell'illegittimità accertata dal giudice comunitario (v., in particolare, sentenza 12 novembre 1998, causa C-145/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6993, punto 31) ha soltanto lo scopo di determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo, L'autorità di un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi alla sorte di persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può pertanto aver deciso alcunché.

56. Di conseguenza, se l'art. 176 del Trattato [ora divenuto art. 266 TFUE] impone all'istituzione interessata di evitare che ogni atto destinato a sostituire l'atto annullato sia viziato dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento, invece, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti 69, 72 e 85, tale norma non comporta che essa debba, su domanda degli interessati, riesaminare decisioni identiche o analoghe, che si asseriscono inficiate dalla stessa

irregolarità, rivolte a destinatari diversi dal ricorrente.

57. Si deve poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato [ora divenuto art. 263 TFUE] diviene definitiva nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 17 novembre 1965, causa 20/65, Collotti/Corte di giustizia, Racc, pag. 873, e TWD Textilwerke Deggendorf, citata, punto 13).

58. In applicazione di questo principio, la Corte ha ripetutamente dichiarato che uno Stato membro non era più legittimato, in occasione di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, a rimettere in discussione, attraverso l'art. 184 del Trattato CE [ora divenuto art. 277 TFUE], la validità di una decisione adottata nei suoi confronti in base all'art. 93, n. 2, dello stesso Trattato [ora divenuto art. 102 TFUE] dopo aver lasciato scadere il termine entro il quale poteva proporre ricorso di annullamento (v., in questo senso, sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, punto 20, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 10).

59. Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato che, se è possibile esperire un'azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò
non consente tuttavia di aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di una domanda di annullamento diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale (v., in particolare, sentenze 12 novembre 1981, causa 543/79, Birke/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2669, punto 28, e causa 799/79, Bruckner/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2697, punto 19, e 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punto 33).

60. Inoltre, nella citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, la Corte ha dichiarato che l'art. 173 del Trattato ostava a che il beneficiario di un aiuto di Stato, che fosse legittimato a impugnare, tramite ricorso d'annullamento entro il termine prescritto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato [ora divenuto art. 263 TFUE], la decisione della Commissione con cui si dichiarava tale aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato comune, e che se ne fosse astenuto, potesse contestare, dinanzi al giudice nazionale, l'esecuzione della detta decisione basandosi sull'illegittimità di quest'ultima. Infatti, decidere il contrario equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo che la decisione presenta nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso.

61. Tale giurisprudenza è basata in particolare sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito, nonché sulle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale.

62. Infine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una sentenza di annullamento della Corte o del Tribunale può costituire un fatto nuovo che consente la riapertura dei termini di ricorso solo nei confronti, da un lato, delle parti del procedimento e, dall'altro, delle altre persone direttamente interessate dall'atto annullato (sentenze 17 giugno 1965, causa 43/64, Muller/Consigli CEE, CEEA e CECA, Racc. pagg. 473, 489; 14 dicembre 1965, causa 52/64, Pfloeschner/Commissione, Racc, pagg. 1173, 1181; 21 febbraio 1974, cause riunite da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, Kortner e a./ Consiglio, Commissione e Parlamento, Racc. pag. 177, punto 38, e 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia, Racc. pag. 1619, punto 13).

63. Il principio della certezza del diritto, alla base delle soluzioni ricordate ai punti 57-62, osta pertanto a che, nell'ipotesi in cui più decisioni individuali analoghe che infliggono ammende siano state adottate nell'ambito di un procedimento comune ed in cui solo taluni destinatari abbiano chiesto ed ottenuto l'annullamento in sede giudiziale delle decisioni che li riguardano, l'istituzione da cui esse emanano, su domanda di altri destinatari, sia tenuta a riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza di annullamento, la legittimità delle decisioni non impugnate e a valutare se, sulla base di tale esame, si debba procedere al rimborso delle ammende versate ».

1 aprile 2008, *Parlamento e Danimarca c. Consiglio*, cause riunite C-14/06 e C-295/06, Racc. I-1649.

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo II dedicato alle istituzioni. Con riferimento agli effetti della sentenza, la Corte ha osservato:

« 84. Ai sensi dell'art. 231, secondo comma, CE [ora art. 264, secondo comma, TFUE], la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi. Tale disposizione può parimenti applicarsi ad una decisione adottata al fine di modificare un allegato contenuto in una direttiva (a proposito della direttiva medesima, v. in tal senso, in particolare, sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-1827, punto 31). [...]

86. Nella causa in esame, in considerazione della circostanza che la controversia è sorta, essenzialmente, a causa del modo in cui è stata redatta la direttiva 2002/95, segnatamente della relazione particolarmente complessa tra i suoi artt. 4 e 5 ed il punto 10 del suo allegato, nonché in considerazione della circostanza che la Commissione ha adottato la decisione impugnata il 13 ottobre 2005, vale a dire nove mesi prima che il divieto del decaBDE divenisse effettivo, il 1 luglio 2006, al fine di tener conto degli interessi delle imprese coinvolte, occorre mantenere, per ragioni attinenti alla certezza del diritto, gli effetti della disposizione annullata per il periodo di adattamento strettamente necessario, vale a dire sino al 30 giugno 2008 ».

1 ottobre 2009, *Commissione c. Consiglio*, causa C-370/07, Racc. I-8917.

La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta il 3 marzo 1973 a Washington (in prosieguo: la «CITES»), ed entrata in vigore il 1 luglio 1975, ha per obiettivo la tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, principalmente limitandone o regolamentandone il commercio. Benché la Comunità europea (oggi Unione) non sia Parte contraente di tale convenzione, essa gode dello status di osservatore alle Conferenze delle Parti contraenti e, dal 1982, adotta autonomamente misure che hanno per oggetto l'esecuzione, all'interno della Comunità, degli obblighi degli Stati membri risultanti dalla convenzione. In data 24 maggio 2007 il Consiglio adottava una decisione con cui stabiliva la posizione da adottare a nome della Comunità in merito ad alcune proposte presentate alla quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti della convenzione, organizzata a L'Aia (Paesi Bassi) dal 3 al 15 giugno 2007, decisione di cui la Commissione ha chiesto l'annullamento (in prosieguo: la «decisione impugnata»). A sostegno del suo ricorso la Commissione ha fatto valere un solo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE (oggi art. 296 TFUE), non menzionando la decisione impugnata il fondamento giuridico sul quale è basata. Il Consiglio ha contestato, peraltro, la ricevibilità del ricorso, sostenendo che esso era privo di oggetto avendo la decisione impugnata già esplicato tutti i suoi effetti giuridici, dato che la posizione della Comunità in essa contenuta è stata espressa in occasione della Conferenza delle Parti della CITES tenutasi, come detto, a L'Aia nel giugno 2007. La Corte di giustizia, dopo aver dichiarato la ricevibilità del ricorso alla luce della propria giurisprudenza secondo cui sono stati considerati ricevibili ricorsi diretti all'annullamento di un atto che era già stato eseguito o che non era più applicabile al momento della proposizione del ricorso (cfr., ad esempio, sentenze 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK c. Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco c. Commissione, Racc. pag. 2151, punto 16), ha accolto il ricorso nel merito, annullando la decisione impugnata a motivo del difetto di indicazione, nella stessa, del fondamento giuridico sul quale è basata. Peraltro, quanto agli effetti della sua pronuncia, la Corte ha in particolare osservato:

«63. Il Consiglio, sostenuto a tal riguardo dal Regno Unito, chiede alla Corte, nel caso in cui essa annullasse la decisione impugnata, di mantenerne in vigore gli effetti. La Commissione non si è opposta a tale richiesta.

64. Ai sensi dell'art. 231, secondo comma, CE [ora art. 264, secondo comma, TFUE], la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi. Tale disposizione può applicarsi per analogia anche ad una decisione, qualora esistano importanti ragioni di certezza del diritto, paragonabili a quelle che sorgono in caso di annullamento di taluni regolamenti, idonee a giustificare l'esercizio da parte della Corte del potere conferitole in tale ambito dall'art. 231, secondo comma, CE [ora art. 264, secondo comma, TFUE], (sentenza 6 novembre 2008, causa C-155/07, Parlamento/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

65. Va rilevato che la decisione impugnata era diretta a stabilire la posizione della Comunità in merito ad alcune proposte esaminate alla 14a riunione della conferenza delle Parti della CITES che si è tenuta a L'Aia dal 3 al 15 giugno 2007. In proposito è pacifico che tale posizione della Comunità è stata effettivamente espressa dagli Stati membri conformemente alla decisione impugnata.

66. Alla luce di ciò, occorre mantenere in vigore, per ragioni di certezza del diritto, gli effetti della decisione impugnata, di cui viene pronunciato l'annullamento con la presente sentenza».

21 marzo 2012, *Fulmen e Fereyodoun Mamoudian c. Consiglio*, causa T-439 e 440/10

Il giudizio ha ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti e, dall'altro, una domanda di riconoscimento del danno subito da questi ultimi a causa dell'adozione degli atti summenzionati.

In particolare per quanto riguarda l'efficacia temporale della decisione, il Tribunale ha sottolineato che la le sentenze del Tribunale, relative ad atti di portata generale, hanno effetto solo a partire dalla scadenza dei termini fissati per l'impugnazione davanti alla Corte di giustizia o, se il ricorso è effettivamente introdotto in tali termini, a partire dalla data della relativa sentenza di rigetto della Corte di giustizia.

«Infine, per quanto riguarda l'efficacia temporale dell'annullamento della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi. Nel caso di specie, l'esistenza di una differenza fra la data in cui produce i suoi effetti l'annullamento del regolamento n. 961/2010 e quella in cui produce i suoi effetti l'annullamento della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, potrebbe comportare un danno grave alla certezza del diritto, dato che gli atti in questione impongono ai ricorrenti misure identiche. Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, devono quindi essere mantenuti in vigore per quanto riguarda i ricorrenti fino a quando l'annullamento del regolamento n. 961/2010 non produrrà effetti (v., per analogia, sentenza Kadio Morokro/Consiglio, citata supra al punto 106, punto 39)».

18 marzo 2014, *Commissione c. Parlamento e Consiglio*, causa C-427/12

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede l'annullamento dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1), nella parte in cui tale disposizione prevede l'adozione di misure che stabiliscono le tariffe spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l'«Agenzia») con atto fondato sull'articolo 291, paragrafo 2, TFUE (in prosieguo: l'«atto di esecuzione») e non con atto adottato sulla base dell'articolo 290, paragrafo 1, TFUE.

Il Consiglio, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi e dal Regno Unito, fa valere che la domanda di annullamento parziale del regolamento n. 528/2012 è irricevibile in quanto l'articolo 80, paragrafo 1, di detto regolamento, il cui annullamento viene chiesto dalla Commissione, non sarebbe separabile dalle altre disposizioni del medesimo. A sostegno di detta conclusione, il Consiglio e i suddetti Stati membri fanno riferimento alla circostanza che il pagamento della tariffa è un presupposto per l'intervento dell'Agenzia durante l'intera procedura di approvazione di un biocida. La Corte ha precisato che:

«15. Il Parlamento, la Commissione nonché la Repubblica di Finlandia considerano invece che l'annullamento del solo articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 non pregiudicherebbe la sostanza dello stesso. La domanda di annullamento parziale sarebbe dunque ricevibile.

16. In virtù di una giurisprudenza costante della Corte l'annullamento parziale di un atto dell'Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l'annullamento siano separabili dal resto dell'atto (v., segnatamente, sentenze Commissione/Consiglio, C-29/99, EU:C:2002:734, punto 45, e Germania/Commissione, C-239/01, EU:C:2003:514, punto 33). La Corte ha ripetutamente dichiarato che tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l'annullamento parziale di un atto avrebbe l'effetto di modificare la sostanza dell'atto medesimo (sentenza Commissione/Polonia, C-504/09 P, EU:C:2012:178, punto 98 e giurisprudenza citata).

17. Nella fattispecie occorre ricordare che il regolamento n. 528/2012 istituisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi. Nell'ambito di tale regolamento l'Agenzia svolge funzioni relative alla valutazione dei principi attivi nonché all'autorizzazione, da parte dell'Unione, di talune categorie di biocidi.

18. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, l'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 si limita a conferire alla Commissione la competenza necessaria ad adottare un regolamento di esecuzione che precisi le tariffe spettanti all'Agenzia per le funzioni svolte nell'ambito dell'esecuzione di detto regolamento nonché le condizioni di pagamento di tali tariffe.

19. Ne consegue che l'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 riguarda un aspetto separabile dall'ambito regolamentare stabilito dal medesimo e, di conseguenza, il suo eventuale annullamento non inciderebbe sulla sostanza di detto regolamento».

2. Ricorso in carenza

6 luglio 1971, *Paesi Bassi c. Commissione*, causa 59/70, Racc. 639.

Il governo olandese proponeva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso volto all' annullamento del silenzio-rifiuto che la Commissione avrebbe opposto alla richiesta volta, in via principale, ad accertare, (mediante una decisione da adottarsi a norma dell'art. 88 del trattato CECA), la violazione

da parte della Francia degli obblighi impostile da detto trattato mediante la concessione di prestiti a interesse ridotto alla siderurgia nazionale; ed, in via subordinata, a far rivolgere a detto governo una raccomandazione ai sensi dell'art. 67 dello stesso trattato. La Corte, nel valutare i profili di ricevibilità del ricorso ha osservato:

« 12/14. L'art. 35 — destinato a consentire il sindacato di legittimita nei confronti della commissione, nei casi in cui essa si astiene dall'adottare una decisione o emanare una raccomandazione — permette di adire la Corte (grazie alla fictio del silenzio-rifiuto, che si acquisisce dopo due mesi) qualora la Commissione, benché obbligata da una disposizione del trattato ad adottare una decisione o emanare una raccomandazione — ovvero autorizzata a far ciò — se ne astenga. Una volta scaduto il termine di due mesi, il termine d'impugnazione e di un mese. Il trattato non stabilisce invece un termine preciso per quanto riguarda l'esercizio del diritto di mettere in mora la Commissione a norma dell'art. 35, 1 e 2 comma.

15/16. Ciò non di meno, data la comunanza di scopi degli artt. 33 e 35, si deve ritenere che le esigenze di certezza del diritto e di continuita dell'azione comunitaria che hanno determinato l'ampiezza del termine di cui all'art. 33, vanno del pari tenute presenti — pur tenendo conto delle particolari difficoltà che il silenzio delle autorità competenti può implicare per gli interessati — nell'esercitare i diritti attribuiti dall'art. 35. Dette esigenze non possono implicare l'obbligo di agire entro breve termine nel primo caso, in pieno contrasto con la mancanza di qualsiasi limite di tempo nel secondo caso.

17/19. Questa considerazione trova conferma nel regime dei termini dell'art. 35, il quale limita a due mesi il periodo entro il quale la commissione deve pronunciarsi e ad un mese il termine d'impugnazione. Gli artt. 33 e 35, congiuntamente considerati, mostrano quindi che l'esercizio del diritto di mettere in mora la Commissione non può essere indefinitamente procrastinato. Se gli interessati sono tenuti ad agire entro un termine ragionevole in caso di silenzio della Commissione, è tanto più logico che siano obbligati a farlo una volta che sia divenuta manifesta la volontà della Commissione di non pronunciarsi. »

26 ottobre 1971, *C. Mackprang jr. c. Commissione*, causa 15/71, Racc. 797.

In seguito ad un bando di gara dell'Ufficio per l'importazione e l'immagazinamento di cereali e foraggi, il quale annoverava l'Algeria tra i Paesi facenti parte del mercato comune, la Mackprang importava nella Repubblica federale di Germania, nell'anno 1963, determinate partite di crusca provenienti dall'Algeria. Essendosi le autorità algerine rifiutate di rilasciare i certificati di circolazione di cui alla decisione della Commissione 17 luglio 1962 (relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi agricoli intracomunitari), la Mackprang non poteva esibire alla dogana tedesca un documento atto a giustificare l'applicazione del prelievo intracomunitario, con la conseguenza che alle importazioni di cui trattasi veniva applicato il prelievo, più elevato, stabilito per le importazioni da Paesi terzi. Poiché erano rimasti senza esito i ricorsi amministrativi e le azioni giudiziarie proposte dinanzi alle autorità nazionali, la Mackprang chiedeva alla Commissione di garantirle, mediante ingiunzione alla Repubblica federale di Germania ovvero opportuna modifica della decisione 17 luglio 1962, l'applicazione del prelievo intracomunitario. Proponeva quindi, ex art. 175 TCE (ora art. 265 TFUE), un ricorso in carenza dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte ha respinto il ricorso escludendo che un singolo potesse agire in carenza rispetto ad un atto rivolto agli Stati ed ha osservato:

« 4. A norma dell'art. 175 [ora art. 265 TFUE], qualsiasi persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia, alle condizioni stabilite dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, per contestare alla Commissione di avere, violando il trattato, "omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere". Da quanto detto sopra emerge che l'azione promossa dalla

ricorrente è diretta ad ottenere dalla Commissione un provvedimento di carattere generale avente la stessa efficacia giuridica della decisione 17 luglio 1962. Un provvedimento del genere non potrebbe essere considerato, ne per la forma ne per la natura, come un atto di cui la ricorrente avrebbe potuto essere destinataria ai sensi dell'art. 175, 3) comma [ora art. 265, terzo comma, TFUE],.

5. Se ciò non bastasse, in considerazione della ripartizione delle competenze fra le Comunità e gli Stati membri che si desume dai regolamenti agricoli in vigore all'epoca delle importazioni di cui trattasi, spettava unicamente ai giudici nazionali lo statuire circa l'applicazione della decisione 17 luglio 1962 nel caso di importazioni le quali, anche se dovevano fruire del regime intracomunitario, provenivano da uno Stato terzo. In questa materia la Corte di giustizia potrebbe pronunziarsi unicamente in seguito ad un rinvio a norma dell'art. 177 del trattato [ora art. 267 TFUE] ».

10 giugno 1982, *Nicholas William, Lord Bethell c. Commissione*, causa 246/81, Racc. 2277.

Lord Bethell aveva proposto un ricorso contro la Commissione perché l'istituzione, malgrado espressa richiesta con lettera ad essa indirizzata, non aveva adottato i provvedimenti necessari a far cessare la concertazione esistente tra compagnie aeree in materia di tariffe di trasporto di passeggeri. La Corte di giustizia, escludendo la ricevibilità del ricorso poiché il provvedimento omesso non sarebbe stato diretto nei confronti del ricorrente, ma di terzi (le compagnie aeree), ha, in particolare, osservato:

« 11. A norma dell'art. 173, secondo comma [ora divenuto art. art. 263 TFUE], qualsiasi persona fisica o giuridica può impugnare, alle condizioni indicate nello stesso articolo, « le decisioni prese nei suoi confronti o contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente ».

12. A norma dell'art. 175, terzo comma [ora divenuto art. art. 265 TFUE], ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia, alle condizioni stabilite nello stesso articolo, per contestare ad una delle istituzioni della Comunità « di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere ».

13. Dalle disposizioni citate si desume che, perchè il ricorso sia ricevibile, il ricorrente deve poter dimostrare o di essere il destinatario di un provvedimento della Commissione, avente effetti giuridici specifici nei suoi confronti, che possa, in quanto tale, essere annullato, oppure che la Commissione essendo stata debitamente diffidata ad agire a norma dell'art. 175, secondo comma [ora divenuto art. art. 265 TFUE], ha omesso di adottare nei suoi confronti un atto che egli poteva legittimamente pretendere a norma del diritto comunitario.

14. Rispondendo ad una domanda della Corte, il ricorrente ha dichiarato che l'atto che egli riteneva di poter esigere era « una reazione, una risposta adeguata alla sua richiesta, in cui si dichiarasse o che la Commissione intendeva agire in conformità ad esso, o che si rifiutava di farlo e, in questo caso, ne indicasse i motivi ». In subordine, il ricorrente sostiene che la lettera indirizzatagli il 17 luglio 1981 dal direttore generale della concorrenza va considerata come atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, secondo comma [ora divenuto art. art. 263 TFUE].

15. La questione principale che va risolta nella fattispecie è se la Commissione avesse, a norma del diritto comunitario, il diritto e l'obbligo di adottare, nei confronti del ricorrente, una decisione, nel senso della richiesta da questo fatta nella lettera del 13 maggio 1981. Risulta dal contenuto di questa lettera e dai chiarimenti forniti in corso di causa che il ricorrente chiede alla Commissione di intraprendere un'azione nei confronti delle compagnie aeree per quel che riguarda la fissazione delle tariffe aeree, in vista dell'eventuale applicazione nei loro confronti delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza.

16.E` perciò manifesto che il ricorrente chiede alla Commissione, non già di adottare una decisione nei suoi confronti, bensì di iniziare un'indagine nei confronti di terzi e di adottare

provvedimenti nei loro confronti. Indubbiamente, nella sua duplice veste di utente delle linee aeree e di capo di un movimento di utenti degli stessi servizi, il ricorrente ha un interesse indiretto, come altri utenti possono avere, ad un'azione del genere ed al suo possibile esito, ma non si trova cionondimeno nella precisa situazione giuridica dell'effettivo destinatario di un atto annullabile ai sensi dell'art. 173, secondo comma [ora divenuto art. art. 263 TFUE], ne´ in quella del potenziale destinatario di un provvedimento che la Commissione è tenuta ad adottare nei suoi confronti, come è contemplata dall'art. 175, terzo comma [ora divenuto art. art. 265 TFUE].

17. Ne consegue che il ricorso è irricevibile sotto il profilo dell'art. 175 [ora divenuto art. art. 265 TFUE], quanto dell'art. 173 [ora divenuto art. art. 263 TFUE] ».

22 maggio 1985, *Parlamento c. Consiglio*, causa 13/83, Racc. 1513.

Il Parlamento proponeva alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 175 TCE (ora art. 265 TFUE), un ricorso inteso a far dichiarare che il Consiglio, da un lato, aveva violato gli artt. 3, 61, 74, 75 e 84 TCE (ora artt. 4, 53, 90, 91 e 100 TCE), avendo omesso di instaurare una politica comune nel settore dei trasporti, e dall'altro, aveva omesso di pronunciarsi su sedici proposte sottopostegli dalla Commissione in materia di trasporti. Il Consiglio sollevava una prima eccezione di irricevibilità, con cui sosteneva la mancanza di legittimazione ad agire del Parlamento ex art. 175 (ora art. 265 TFUE) che è stata respinta dalla Corte, la quale ha osservato:

« 17. In proposito si deve osservare che l'art. 175, 1 comma [ora art. 265, primo comma, TFUE], attribuisce espressamente, come del resto è stato ammesso dal Consiglio, il diritto di agire per carenza contro il Consiglio e la Commissione, fra l'altro alle « altre istituzioni della Comunità ». Questa disposizione contempla quindi un pari diritto di proporre ricorso per carenza, per tutte le istituzioni della Comunità. Non si può limitare, per una di esse, l'esercizio di tale diritto, senza compromettere la sua posizione istituzionale, voluta dal trattato e, in particolare, dall'art. 4, n. 1 [ora art. 13 TFUE].

18. Il fatto che il Parlamento europeo sia al tempo stesso l'istituzione della Comunità avente il compito di esercitare il controllo politico sulle attività della Commissione e, in una certa misura, su quelle del Consiglio lascia impregiudicata l'interpretazione delle norme del trattato relative ai mezzi d'impugnazione offerti alle istituzioni».

*Anche la seconda eccezione di irricevibilità, con cui il Consiglio sosteneva che non erano soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 175 TCE (*ora art. 265 TFUE), *per la fase precontenziosa del procedimento, è stata respinta dalla Corte che ha osservato:*

« 24. Si deve constatare che, nella fattispecie, erano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 175, 2 comma *(*ora art. 265, secondo comma, TFUE), . Nella lettera del suo presidente, dopo essersi espressamente riferito a questa disposizione, il Parlamento ha chiaramente indicato ch'esso invitava il Consiglio ad agire ai sensi dell'art. 175 *(*ora art. 265 TFUE), aggiungendo un elenco dei provvedimenti che, a suo parere, il Consiglio avrebbe dovuto emanare per porre fine alla propria omissione.

25. Per contro, nella risposta, il Consiglio si è limitato ad indicare i provvedimenti ch'esso aveva già adottato in fatto di trasporti, senza prendere posizione « sugli aspetti giurisdizionali » del carteggio iniziato dal Parlamento. In tale risposta non veniva contestata, ne ammessa, la pretesa carenza, ne si faceva conoscere in alcun modo l'atteggiamento del Consiglio in merito ai provvedimenti che, secondo il Parlamento, dovevano ancora essere adottati. Una siffatta risposta non può essere considerata una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, 2 comma *(*ora art. 265, secondo comma, TFUE).

26. La Corte ritiene, d'altra parte, che le considerazioni del Consiglio relative al potere discrezionale spettantegli per l'instaurazione della politica comune dei trasporti non riguardano la

questione se siano soddisfatte le specifiche condizioni stabilite dall'art. 175 (ora art. 265 TFUE), ma sono attinenti ad un problema più generale, quello se la mancanza di una politica comune nel settore dei trasporti possa configurare una carenza ai sensi di questa norma, problema che sarà successivamente esaminato nella presente sentenza ».

La Corte ha infine analizzato la configurabilità di un'omissione del Consiglio relativa all'instaurazione di una politica comune dei trasporti, prima in relazione alle disposizioni del Trattato in questo settore ed ha osservato:

« 36. Un siffatto grado di precisione è tanto più necessario in quanto il sistema delle impugnazioni istituite dal trattato implica la stretta connessione tra il ricorso di cui all'art. 173 [ora art. 263 TFUE], che consente di giungere all'annullamento di atti illegittimi del Consiglio e della Commissione, e quello fondato sull'art. 175 [ora art. 265 TFUE], che può portare alla dichiarazione che il Consiglio o la Commissione, omettendo di emanare determinati atti, hanno violato il trattato. Data questa connessione, si deve concludere che in entrambi i casi gli atti che costituiscono oggetto della controversia devono essere sufficientemente determinati, per consentire alla Corte di valutare la legittimità della loro adozione o, rispettivamente, della loro mancata adozione.

37. Da quanto precede risulta che il primo capo della domanda del Parlamento non potrebbe essere accolto, neppure qualora si dimostrasse fondato, se non nel caso in cui la mancanza di una politica comune dei trasporti di cui si fa carico al Consiglio consista nell'omessa adozione di provvedimenti la cui portata sia sufficientemente determinabile perché possano essere individuati e dar luogo ad esecuzione ai sensi dell'art. 176 [ora art. 266 TFUE]. Di conseguenza, si deve procedere all'esame degli argomenti delle parti relativi alla mancanza, o meno, di una politica comune dei trasporti.

(...)

47. Si deve quindi accertare se, in mancanza di un complesso di provvedimenti atto a costituire la politica comune dei trasporti, l'astensione del Consiglio dal pronunciarsi si configuri come una carenza impugnabile ai sensi dell'art. 175 del trattato [ora art. 265 TFUE].

48. In proposito, si deve anzitutto osservare che le difficoltà obiettive che, secondo il Consiglio, impediscono i necessari progressi verso una politica comune dei trasporti sono irrilevanti nella presente causa. A norma dell'art. 175 [ora art. 265 TFUE], spetta alla Corte, se del caso, accertare la violazione del trattato costituita dal fatto che il Consiglio o la Commissione si siano astenuti dal pronunciarsi in una situazione in cui ne avevano l'obbligo. L'art. 175 [ora art. 265 TFUE] non prende in considerazione il grado di difficoltà dell'adempimento dell'obbligo imposto all'istituzione.

49. Per contro, si deve ammettere che, in via di principio, è fondato l'argomento del Consiglio relativo al suo potere discrezionale. Benché questo potere sia limitato dalle esigenze inerenti all'instaurazione del mercato comune e da talune precise disposizioni del trattato, come quelle in cui vengono fissati certi termini, tuttavia, nel sistema del trattato, spetta al Consiglio determinare, secondo le procedure stabilite dal trattato, i fini ed i mezzi della politica comune dei trasporti.

50. In effetti, il Consiglio è tenuto, nell'ambito del suo obbligo di instaurare una politica comune dei trasporti, ad adottare tutte le decisioni necessarie per giungere alla graduale attuazione di tale politica; tuttavia, il contenuto di dette decisioni non è determinato dal trattato. Ad esempio, il trattato lascia al Consiglio il compito di stabilire se i provvedimenti nel settore dei trasporti debbano riguardare dapprima i rapporti fra le aziende ferroviarie ed i pubblici poteri, ovvero i rapporti di concorrenza fra il traffico stradale ed il traffico ferroviario. Così pure, spetta al Consiglio stabilire le precedenze da rispettare nell'armonizzazione delle legislazioni e delle prassi amministrative in questo settore e decidere quale debba essere il contenuto di una siffatta armonizzazione. In questo campo, il trattato attribuisce potere discrezionale al consiglio. (...)

52. (...) In effetti, se ne desume che il Parlamento, ricorrente nella presente causa, non ha indicato, benché sia stato invitato a farlo, quali provvedimenti il Consiglio dovrebbe adottare a

norma del trattato ed in quale successione cronologica ciò dovrebbe avvenire. Il Parlamento si è limitato a dichiarare che tali provvedimenti dovrebbero formare un complesso coerente, essere comuni a tutti gli Stati membri e realizzare gli obiettivi del trattato nel settore dei trasporti.

53. Com'è stato gia dimostrato, la mancanza di una politica comune la cui instaurazione è prescritta dal trattato non costituisce necessariamente, di per sé, una carenza di contenuto sufficientemente definito per essere impugnabile ai sensi dell'art. 175 [ora art. 265 TFUE]. Questo vale anche per il caso di specie, nonostante il fatto che i lavori intrapresi a norma dell'art. 75 [ora art. 91 TFUE] debbano essere proseguiti ininterrottamente per consentire la graduale attuazione della politica comune dei trasporti, e benché, inoltre, una parte essenziale di questi lavori dovesse, a norma dell'art. 75, n. 2 [ora art. 91 TFUE], essere conclusa prima della scadenza del periodo transitorio ».

poi in relazione alle norme sulla libera circolazione dei servizi la Corte ha ancora osservato:

« 62. Si deve preliminarmente ricordare che, secondo l'art. 61, n. 1 [ora art. 58 TFUE], la libera circolazione dei servizi, in fatto di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti. L'attuazione dei principi riguardanti la libera prestazione dei servizi, sanciti in particolare dagli artt. 59 e 60 del trattato CEE [ora art. 56 e 57 TFUE], deve quindi avvenire, secondo il trattato, attraverso l'instaurazione della politica comune dei trasporti e, più precisamente, grazie alla fissazione delle norme comuni per i trasporti internazionali e delle condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali, norme e condizioni cui si riferisce l'art. 75 [ora art. 91 TFUE], n. 1, lett. a) e b) e necessariamente riguardanti la libera prestazione dei servizi. (...)

64. Per contro, giustamente il Parlamento, la Commissione e il governo olandese hanno fatto valere che, fra gli obblighi imposti al Consiglio dall'art. 75 [ora art. 91 TFUE], n. 1, lett. a) e b), è compreso quello di procedere all'instaurazione della libera prestazione dei servizi in fatto di trasporti e che la portata di detto obbligo è chiaramente definita dal trattato. In forza degli artt. 59 e 60 [ora art. 56 e 57 TFUE], le esigenze della libera prestazione dei servizi implicano infatti, come è stato affermato dalla Corte nella sentenza 17 dicembre 1981 (causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305), l'eliminazione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore di servizi a causa della sua nazionalità o del fatto che esso sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione dev'essere fornita.

65. Ne consegue che, in questo campo, il Consiglio non dispone del potere discrezionale di cui può valersi in altri settori della politica comune dei trasporti. Poiché il risultato da raggiungere è stabilito dal combinato disposto degli artt. 59 [ora ar. 56 TFUE], 60 [ora art. 57 TFUE], 61 [ora art. 58 TFUE] e 75 [ora art. 91 TFUE], n. 1, lett. a) e b), un certo potere discrezionale può essere esercitato solo relativamente alle modalità per il raggiungimento di questo risultato, tenuto conto, in conformità all'art. 75 [ora art. 91 TFUE], degli aspetti peculiari dei trasporti.

66. Stando cosi le cose, gli obblighi contemplati dall'art. 75 [ora art. 91 TFUE], n. 1, lett. a) e b), in quanto intesi a realizzare la libera prestazione dei servizi, sono sufficientemente precisi per poter dar luogo, in caso di inosservanza, ad una sentenza dichiarativa di carenza ai sensi dell'art. 175 [ora art. 265 TFUE].

67. Il Consiglio era tenuto ad estendere la libertà di prestazione dei servizi al settore dei trasporti, prima della scadenza del periodo transitorio, in conformità all'art. 75 [ora art. 91 TFUE], n. 1, lett. a), e n. 2, per i trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno stato membro o a destinazione di questo, o in transito nel territorio di uno o più Stati membri, nonché a stabilire, nell'ambito della liberalizzazione delle prestazioni di servizi in questo settore, in conformità all'art. 75 [ora art. 91 TFUE], n. 1, lett. b), e n. 2, le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. E incontestato che i provvedimenti necessari a tal fine non sono stati ancora adottati.

68. Su questo punto si deve quindi constatare la carenza del Consiglio, il quale ha omesso di adottare provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati prima della scadenza del periodo

transitorio e di cui si possono determinare con un sufficiente grado di precisione l'oggetto e la natura. (...)

70. Si deve quindi dichiarare che il Consiglio ha omesso, in violazione del trattato, di garantire la libera prestazione dei servizi in fatto di trasporti internazionali e di stabilire le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.

71. Il Consiglio può naturalmente adottare i provvedimenti accessori che ritenga necessari per accompagnare quelli indispensabili in fatto di liberalizzazione, e può farlo nella successione che considera opportuna».

12 luglio 1988, *Commissione c. Consiglio*, causa 383/87, Racc. 4051.

La Commissione delle Comunità europee proponeva davanti lla Corte di giustizia un ricorso ex art. 175, 1 comma, del TCE (ora art. 265, primo comma, TFUE) per mancata presentazione da parte del Consiglio del progetto di bilancio. In realtà, dal momento che il progetto di bilancio in oggetto era comunque stato presentato in corso di causa, la Corte si è pronunciata sugli effetti sul ricorso in carenza di reazioni tardive dell'istituzione comunitaria diffidata. Nel caso di specie, trattandosi di adozione dell'atto di cui si contestava l'omissione intervenuto prima della pronuncia della sentenza, la Corte ha osservato:

« 8. Devesi anzitutto ricordare che, secondo l'art. 175 del trattato [ora art. 265 TFUE], il ricorso per carenza è ricevibile solo quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire e non abbia preso posizione entro il citato termine di due mesi. Ne consegue che il ricorso per carenza non può essere intentato quando l'atto, la cui omissione è oggetto della richiesta di agire, sia stato adottato entro il termine di due mesi, poiché l'allegata carenza risulta così eliminata.

9. Alla base del ricorso ex art. 175 [ora art. 265 TFUE] vi è, perciò, la ratio' secondo la quale, in presenza di un'illegittima inerzia del Consiglio o della Commissione, le altre istituzioni e gli Stati membri, nonché, in certi casi, i privati, possono adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al trattato, in quanto l'istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 176 [ora art. 266 TFUE], da detta declaratoria sorge in capo all'istituzione convenuta l'obbligo di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, senza pregiudizio di un'azione a titolo di responsabilità extracontrattuale che può discendere dalla declaratoria medesima.

10. In un caso come quello in esame, ove l'atto la cui omissione è oggetto della controversia è stato adottato dopo la presentazione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, una declaratoria della Corte sull'illegittimità dell'iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall'art. 176 [ora art. 266 TFUE]. Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l'istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, il ricorso è divenuto privo di oggetto.

11. Si deve dunque dichiarare che non vi è più luogo a provvedere».

27 settembre 1988, *Parlamento c. Consiglio*, causa 302/87, Racc. 5615.

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo II - Istituzioni.... I punti in diritto qui rilevanti sono:

« 17. (...) non potendo proporre il ricorso d'annullamento, il Parlamento europeo, dopo aver richiesto al Consiglio e alla Commissione di agire, ai sensi dell'art. 175, si troverebbe nell'impossibilità di contestare un rifiuto esplicito di agire che gli venisse opposto. Tuttavia, questo argomento si fonda su di una premessa erronea. Infatti, un rifiuto di agire, pur essendo esplicito, può essere deferito alla Corte a norma dell'art. 175 in quanto non fa venir meno la carenza ».

14 febbraio 1989, *Star Fruit Company S.A. c. Commissione*, causa 247/87, Racc. 291.

La società belga Star Fruit Company, specializzata nell'importazione e nell'esportazione di banane fresche, sostenendo che il regime di approvvigionamento di banane del mercato francese fosse incompatibile con gli artt. 30 (ora art. 34 TFUE) e successivi TCE e con l'art. 2 della Convenzione ACP di Lomé del 28 febbraio 1975, chiedeva alla Commissione di instaurare, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento a norma dell'art. 169 TCE (ora art. 258 TFUE). La Commissione, ricevuta la lettera della Star Fruit, la informava che avrebbe adottato le misure del caso in questa pratica. In seguito a tale comunicazione, l'impresa belga proponeva ricorso, dinanzi alla Corte di giustizia, volto a constatare l'astensione della Commissione dall'instaurare, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento ai sensi dell'art. 169 TCE (ora art. 258 TFUE). La Corte, dichiarando il ricorso irricevibile, ha osservato:

« 10. (...) il ricorso mira a far dichiarare che, non instaurando nei confronti della Repubblica francese un procedimento per constatare l'inadempimento, la Commissione si è astenuta dal decidere in spregio del trattato.

11. Risulta tuttavia dall'economia dell'art. 169 del trattato [ora art. 258 TFUE] che la Commissione non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato.

12. Infatti solo se ritiene che lo Stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono la Commissione emette un parere motivato. Inoltre, nell'ipotesi in cui lo Stato non si conformi a detto parere nel termine prescritto, l'istituzione ha comunque il potere, ma non l'obbligo, di adire la Corte onde far accertare la presunta inosservanza.

13. Si deve osservare inoltre che, chiedendo alla Commissione di instaurare un procedimento a norma dell'art. 169 [ora art. 258 TFUE], la ricorrente chiede in realtà l'adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente ed individualmente ai sensi dell'art. 173, 2 comma [ora art. 263, quarto comma, TFUE], e che comunque essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso d'annullamento ».

16 febbraio 1993, *Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) c. Commissione*, causa C-107/91, Racc. I-599.

L'ENU era una società dedita alla produzione di concentrati di uranio nel territorio portoghese. Data la mancanza in Portogallo di reattori nucleari industriali, L'ENU era costretta ad esportare la sua produzione: a tal fine stipulava un contratto a lungo termine con l'Electricité de France (EDF). In seguito alla decisione dell'EDF di non stipulare più contratti a lungo termine, si determinava un accumulo di scorte di uranio e gravi difficoltà finanziarie per l'ENU. Successivamente agli infruttuosi tentativi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per la risoluzione del problema, l'ENU chiedeva alla Commissione di intervenire. Decorso un termine di tre mesi senza alcuna risposta da parte della Commissione, l'ENU proponeva alla Corte di giustizia un ricorso in carenza, ex art. 148 TCEEA, inteso a far dichiarare che la Commissione aveva omesso di adottare nei suoi confronti la decisione che essa le aveva richiesto ai sensi dell'art. 53 TCEEA. La Corte ha respinto i motivi di irricevibilità dedotti dalla Commissione ed ha osservato.

« 16. Occorre rilevare che la decisione chiesta dall'ENU doveva mirare a dare una soluzione al problema concreto che questa aveva sottoposto all'Agenzia e alla Commissione. Secondo la ricorrente, la detta decisione avrebbe dovuto essere emanata a norma dell'art. 53, secondo comma, del Trattato, il quale attribuisce agli interessati il diritto di sottoporre un atto dell'Agenzia alla Commissione e di ottenere da questa una decisione.

17. Di conseguenza, tale decisione, anche se fosse stata rivolta all'Agenzia, avrebbe riguardato direttamente e individualmente la ricorrente, la quale avrebbe pertanto potuto impugnarla dinanzi alla Corte in base all'art. 146, secondo comma, del Trattato.

18. Ne consegue che la ricorrente deve poter adire la Corte a norma dell'art. 148, terzo comma, per contestare la mancata emanazione della decisione richiesta. Non sussistendo tale possibilità, il diritto sancito dall'art. 53, secondo comma, rimarrebbe privo di tutela giurisdizionale.

(...)

21. L'art. 53 del Trattato non esclude che, quando gli interessati sottopongono alla Commissione un atto dell'Agenzia, in questa fase lo accompagnino con una richiesta di agire ai sensi dell'art. 148. Quando gli interessati hanno proceduto in tal modo, sarebbe un formalismo eccessivo esigere che rinnovino la loro richiesta di agire, qualora la Commissione non abbia adottato alcuna decisione nel mese successivo alla sua adizione ».

La Corte si è, infine, pronunciata nel merito del ricorso in carenza, ed ha al riguardo osservato:

« 26. Dalla lettera stessa dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA emerge che la Commissione è tenuta ad adottare una decisione quando un atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, le è sottoposto da un interessato.

(...)

30. Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che la ricorrente ha chiesto all'Agenzia di esercitare il suo diritto di opzione, in forza dell'art. 57 del Trattato, sulla sua produzione di uranio e che, benché abbia annunciato la sua intenzione di trovare una soluzione favorevole al problema della ricorrente, il suo atteggiamento nel corso di vari anni equivale ad un rigetto implicito di questa domanda.

31. In secondo luogo, in risposta alla stessa domanda rivolta anche alla Commissione, con lettera 8 dicembre 1989 questa istituzione ha comunicato alla ricorrente che condivideva l'opinione secondo cui la politica di approvvigionamento dell'Agenzia dovrebbe comprendere un "capitolo speciale" che consenta di risolvere casi come quello dell'ENU, e che chiedeva all'Agenzia di passare alla fase di concreta attuazione delle proposte di azione che l'Agenzia aveva presentato in tal senso.

(...)

35.(...), tenuto conto del fatto che né l'Agenzia né la Commissione hanno mai espresso una posizione contraria alla domanda della ricorrente, ma che invece le hanno lasciato intendere che questa domanda sarebbe stata oggetto di un esame che poteva portare ad una soluzione favorevole, l'atto implicito di rifiuto non può essere collegato ad una data precisa dalla quale decorre il termine di cui all'art. VIII, n. 3, dello Statuto dell'Agenzia.

36. Ne consegue che le condizioni di cui all'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA, erano soddisfatte nel caso di specie e che la Commissione aveva quindi l'obbligo di adottare una decisione in merito alla domanda della ricorrente ai sensi di questa disposizione nel mese successivo a questa domanda. Atteso che la risposta contenuta nella lettera 17 gennaio era soltanto interlocutoria, quest'obbligo non è stato ottemperato.

37. La Commissione deduce infine che, anche se il rifiuto dell'Agenzia di acquistare l'uranio di cui trattasi andava considerato un "atto permanente", che può esserle sottoposto in qualsiasi momento, lo stesso dovrebbe dirsi della decisione contenuta nella sua lettera 8 dicembre 1989 e che, pertanto, essa non poteva essere obbligata a adottare una nuova decisione, che avrebbe avuto solo carattere ripetitivo.

38. Per confutare questo argomento, è sufficiente rilevare che nella lettera di cui trattasi la Commissione non ha assunto una posizione definitiva sulla domanda della ricorrente.

39. Pertanto, occorre dichiarare che la Commissione, in violazione dell'art. 53, secondo comma, del Trattato, ha omesso di adottare una decisione sulla domanda presentatale dalla ricorrente in forza

della detta disposizione ».

26 novembre 1996, *T. Port GmbH & Co. KG c. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Erändhrung*, causa C-68/95, Racc. I-6065.

Conformemente alla normativa comunitaria, la società T. Port GmbH & Co. KG (in prosieguo: la « Port »), importatore tradizionale di banane di paesi terzi, otteneva dall'ufficio dell'agricoltura e dell'alimentazione (Bundesanstalt fier Landwirtschaft und Ernaehrungin, in prosieguo: la « Bundesanstalt »), licenze d'importazione di banane di paesi terzi per il secondo semestre dell'anno 1993 e per gli anni 1994 e 1995, con riferimento ai quantitativi venduti negli anni di riferimento 1989, 1990 e 1991. Dal 1994, la Port chiedeva alla Bundesanstalt il rilascio di licenze d'importazione supplementari, sostenendo di versare in una situazione di eccezionale gravità (avendo potuto importare, negli anni di riferimento, solo una quantità di banane insolitamente ridotta, a causa di diverse difficoltà incontrate nello svolgimento della sua attività) e che il diniego del rilascio di tali licenze avrebbe rischiato di causare il suo fallimento. Il giudice tedesco (Vemaltungsgerichtshof dell'Assia) chiamato a risolvere la controversia sorta tra la Port e la Bundesanstalt, avendo quest'ultima respinto diverse domande di licenze supplementari, sollevava, ai sensi dell'art. 177 (ora divenuto art. 267 TFUE) Trattato CE, tre questioni pregiudiziali inerenti l'interpretazione degli artt. 16 e 30 del regolamento n. 404/1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, la validità dell'art. 19 del medesimo regolamento e l'interpretazione del Trattato CE. Relativamente a quest'ultimo profilo, veniva chiesto alla Corte di stabilire se il Trattato consente ai giudici nazionali di disporre provvedimenti provvisori in attesa che l'istituzione richiesta si attivi e, quindi, indirettamente, di dichiarare, mediante rinvio pregiudiziale, la carenza dell'istituzione stessa. La Corte, sul punto, ha osservato:

« 47. [...] occorre ricordare che, nelle sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Suederdithmarschen e Zuckerfabirk Soest (Racc. pag. I-415; in prosieguo: la "sentenza Zuckerfabrik"), e Atlanta, [Fruchthandelsgesellschaftlasciandspatio e a. (I), 9 novembre 1995, causa C-465/93, Racc. pag. I-3761], la Corte ha riconosciuto la competenza dei giudici nazionali a concedere provvedimenti provvisori nell'ambito dell'esecuzione di un atto nazionale fondato su un regolamento comunitario.

48. Quanto alle condizioni alle quali tale competenza viene esercitata, la Corte ha dichiarato, nella citata sentenza Atlanta, che provvedimenti del genere possono venire concessi dal giudice nazionale solo – se tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato, egli provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale; – se ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile; – se il giudice tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità; – se, nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi.

49. Come la Corte ha rilevato al punto 18 della citata sentenza Zuckerfabrik, il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d'annullamento, uno strumento del controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie. Ora, nell'ambito dell'azione d'annullamento, l'art. 185 del Trattato CE [ora divenuto art. 278 TFUE] attribuisce al ricorrente la facoltà di chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e conferisce alla Corte la competenza per concederla. La coerenza del sistema di tutela cautelare impone che il giudice nazionale possa altresì disporre la sospensione dell'esecuzione di un atto amministrativo nazionale

fondato su un regolamento comunitario la cui legittimità sia in contestazione.

50. La Corte ha inoltre rammentato, nella citata sentenza Zuckerfabrik, punto 19, che nella sentenza 19 giugno 1990, Factortame e a. (causa C-213/89, Racc. pag. I-2433), pronunciata in una causa vertente sulla compatibilita` di una legge nazionale con il diritto comunitario, essa aveva dichiarato, richiamandosi all'effetto utile dell'art. 177 [ora divenuto art. 267 TFUE], che il giudice nazionale, il quale le aveva deferito questioni pregiudiziali interpretative allo scopo di poter dirimere tale problema di compatibilità, doveva poter ordinare provvedimenti provvisori e sospendere l'applicazione della legge nazionale controversa fino al momento in cui la Corte si pronunci in via interpretativa ai sensi dell'art. 177[ora divenuto art. 267 TFUE].

51. Ora, la tutela cautelare garantita dal diritto comunitario ai singoli dinanzi ai giudici nazionali non può variare a seconda che essi contestino la compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario oppure la validità di norme del diritto comunitario derivato, vertendo la contestazione, in entrambi i casi, sul diritto comunitario medesimo (sentenza Zuckerfabrik, citata, punto 20).

52. Tuttavia, la situazione prospettata dal giudice a quo è diversa da quella di cui trattavasi nelle cause citate. Infatti il caso di specie non verte sulla concessione di provvedimenti provvisori nell'ambito dell'esecuzione di un regolamento comunitario di cui si contesta la legittimità, al fine di garantire una tutela provvisoria di diritti vantati dai singoli in forza dell'ordinamento giuridico comunitario, bensì sulla concessione agli operatori economici di una tutela giurisdizionale provvisoria nell'ipotesi in cui, in forza di un regolamento comunitario, l'esistenza e la portata dei diritti di questi stessi operatori debbano essere accertate da un atto della Commissione che quest'ultima non ha ancora emanato.

53. A questo proposito, occorre rilevare che il Trattato non ha previsto la possibilità di un rinvio con cui il giudice nazionale chieda alla Corte di dichiarare in via pregiudiziale la carenza di un'istituzione e, di conseguenza, i giudici nazionali non hanno competenza a pronunciare provvedimenti provvisori in attesa che l'istituzione si attivi. Il controllo della carenza rientra nella competenza esclusiva del giudice comunitario.

54. In una fattispecie come quella su cui verte il processo a quo, la tutela giurisdizionale degli interessati può quindi venire garantita dalla sola Corte di giustizia e, se del caso, dal Tribunale di primo grado.

55. A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la procedura prevista all'art. 27 del regolamento, la Commissione adotta le misure transitorie su parere del comitato di gestione, adito da un rappresentante della

Commissione o da uno Stato membro.

56. In circostanze come quelle di cui al processo a quo, spetta allo Stato membro interessato, adito, all'occorrenza, dall'operatore economico interessato, chiedere eventualmente l'avvio della procedura del comitato di gestione.

57. Tenuto conto del caso estremo in cui afferma trovarsi la società ricorrente nel procedimento a quo, essa può del pari rivolgersi direttamente alla Commissione chiedendole di adottare, secondo la procedura prevista

all'art. 27 del regolamento, le misure particolari richieste dalla situazione.

58. Nel caso in cui l'istituzione comunitaria ometta di agire, lo Stato membro può proporre ricorso per carenza dinanzi alla Corte; del pari, l'operatore, che sarebbe stato destinatario dell'atto che la Commissione ha omesso di adottare o, perlomeno, da questo direttamente e individualmente interessato, può esperire siffatta azione dinanzi al Tribunale (v. sentenza 16 febbraio 1993, causa C-107/91, ENU/Commissione, Racc. pag. I-599).

59. Sebbene, infatti, l'art. 175, terzo comma, del Trattato [ora divenuto art. 265 TFUE] conferisca alle persone fisiche e giuridiche la possibilità di proporre un ricorso per carenza quando un'istituzione ha omesso di emanare nei loro confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere, la Corte ha nondimeno dichiarato che gli artt. 173 e 175 del Trattato [ora divenuti artt. 263 e 265 TFUE] sono l'espressione di uno stesso rimedio giuridico (sentenza 18 novembre 1970,

causa 15/70, Chevalley/Commissione, Racc. pag. 975, punto 6). Ne consegue che, come l'art. 173, quarto comma [ora divenuto art. 263 TFUE], consente ai singoli di proporre ricorso d'annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente ed individualmente, cosı` l'art. 175, terzo comma [ora divenuto art. 265 TFUE], dev'essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li riguarderebbe allo stesso modo. La possibilità per i singoli di far valere i propri diritti non può infatti dipendere dall'azione o dall'inerzia dell'istituzione considerata.

60. Nell'ambito dei detti ricorsi per carenza, il giudice comunitario potrebbe, su richiesta dei ricorrenti, ordinare provvedimenti provvisori, ai sensi dell'art. 186 del Trattato [ora divenuto art. 279 TFUE]. Da un lato, questa disposizione è redatta in termini generali e non prevede eccezioni per determinate procedure (v., in tal senso, ordinanza 29 giugno 1994, causa C-120/94 R, Commissione/ Grecia, Racc. pag. 3037, punto 42). Dall'altro, una costante giurisprudenza, sin dall'ordinanza 21 maggio 1977 (cause riunite 31/77 R e 53/77 R, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 921), ammette la possibilità che la Corte pronunci provvedimenti provvisori nell'ambito di procedimenti a carattere declaratorio.

61. Peraltro, nel caso in cui la Commissione si rifiutasse espressamente di agire o emanasse un atto diverso da quello che gli interessati sollecitano o ritengono necessario, lo Stato membro o l'operatore interessato possono chiedere l'annullamento di tale atto dinanzi alla Corte o al Tribunale (v. sentenze 13 luglio 1971, causa 8/71, Deutscher Komponistenverband/Commissione, Racc. pag. 705; 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, e ENU/ Commissione, citata).

62. Occorre quindi risolvere la terza questione nel senso che il Trattato non autorizza i giudici nazionali a disporre provvedimenti provvisori nell'ambito di un procedimento sommario promosso per ottenere una tutela cautelare, fino a che la Commissione abbia emanato un atto giuridico per disciplinare, in via equitativa, ai sensi dell'art. 30 del regolamento, i casi di estrema difficoltà cui sono confrontati gli operatori ».

18 marzo 1997, *Guérin automobiles c. Commissione,* causa C-282/95 P, Racc. I-1503.

Per la parte in fatto si rinvia a questo stesso capitolo, segnatamente alla sezione del ricorso in annullamento relativa ai termini; i punti in diritto qui rilevanti sono:

« 38. Se la Commissione si astiene o dall'avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia o dall'adottare una decisione definitiva entro un termine ragionevole, il denunciante può avvalersi delle disposizioni dell'art. 175 del Trattato [ora art. 265 TFUE] per presentare un ricorso per carenza. Infatti, il fatto che il denunciante abbia già presentato un ricorso per carenza per ottenere la comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 non impedisce affatto che egli presenti, successivamente, un nuovo ricorso per carenza il cui oggetto sia diverso. In una tale situazione la Commissione, se non avesse agito in tempo utile, avrebbe corso il rischio di essere condannata, a causa della sua inerzia, alle spese sostenute dal denunciante.

39. Per il resto, occorre ricordare che è sempre consentito ad un'impresa, che si ritiene lesa da un comportamento anticoncorrenziale, far valere dinanzi ai giudici nazionali, specialmente quando la Commissione decide di non dare un seguito favorevole alla sua denuncia, i diritti che essa deriva dagli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, i quali producono effetti diretti nei rapporti tra singoli (v. sentenza 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT e SABAM, Racc. pag. 51, punto 16)».

15 settembre 1998, *Gestevision Telecinco SA c. Commissione*, causa T-95/96, Racc. II-3407.

La Gestevision Telecinco SA, societaà televisiva privata di diritto spagnolo, ritenendosi pregiudicata dalle dotazioni versate dalle comunità autonome spagnole alle imprese televisive spagnole di diritto pubblico, presentava al Tribunale di primo grado una domanda, fondata sull'art. 175 (ora divenuto art. 265 TFUE) Trattato CE, mirante a far dichiarare che la Commissione era venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detto Trattato, in primo luogo, essendosi astenuta dall'adottare una decisione sulle denunce presentate dalla ricorrente contro il Regno di Spagna per violazione dell'art. 92 (ora divenuto art. 107 TFUE) Trattato CE e, in secondo luogo, avendo omesso di instaurare il procedimento di cui all'art.

93, par. 2 (ora divenuto art. 108 TFUE) Trattato CE. Sulla ricevibilità del ricorso, contestata dalla Commissione, il Tribunale ha, in particolare, osservato:

« 57. Ai sensi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato [ora divenuto art. 265 TFUE], ogni persona fisica o giuridica può adire il giudice comunitario per contestare a una delle istituzioni comunitarie di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto diverso da una raccomandazione o da un parere.

58. Nella sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port (Racc. pag. I-6065, punto 59), la Corte ha precisato che, come l'art. 173, quarto comma, del Trattato [ora divenuto art. 263 TFUE], consente ai singoli di proporre ricorso di annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente e individualmente, cosı` l'art. 175, terzo comma [ora divenuto art. 265 TFUE], dev'essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li avrebbe riguardati allo stesso modo.

59. Erroneamente quindi la Commissione ritiene che la domanda diretta a far dichiarare la carenza sia irricevibile per il solo motivo che la ricorrente non è la destinataria potenziale degli atti che essa potrebbe adottare nella fattispecie [...].

60. Nella fattispecie si deve stabilire in quale misura la ricorrente possa considerarsi direttamente e individualmente riguardata dagli atti relativamente ai quali deduce la carenza della Commissione.

61. A questo proposito, emerge dalla sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione (Racc. pag. II-1281, punto 60) che un'impresa deve considerarsi direttamente riguardata da una decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato allorché l'intento delle autorità nazionali di attuare il loro progetto di aiuti non lasci adito a dubbi. Nella fattispecie è evidente che le varie dotazioni finanziarie in questione sono già state attribuite dalle autorità spagnole competenti e continuano a venir attribuite. Di conseguenza, deve considerarsi assodato che la ricorrente è riguardata direttamente.

62. Quanto al se essa sia riguardata individualmente, si deve osservare che, secondo una costante giurisprudenza le persone fisiche o giuridiche sono individualmente riguardate da una decisione qualora questa le tocchi a motivo di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altra persona (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; sentenze del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e 484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 51, e 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 44).

63. Nella fattispecie si deve dunque accertare se la ricorrente sarebbe individualmente riguardata dalla decisione che la Commissione potrebbe adottare nei confronti dello Stato membro interessato al termine della fase preliminare di esame e che potrebbe dichiarare che la misura statale in questione non costituisce aiuto, o che costituisce aiuto, ma è compatibile con il mercato comune, oppure che richiede l'instaurazione di un procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE].

64. Secondo una giurisprudenza consolidata, qualora, senza aver instaurato il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, [ora divenuto art. 108 TFUE] la Commissione constati, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, che una misura statale non costituisce aiuto o, pur costituendo un aiuto, è compatibile con il mercato comune, gli interessati, beneficiari delle garanzie procedurali previste dal n. 2 di detto articolo, possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di impugnare dinanzi al giudice comunitario tale decisione della Commissione (v., da ultimo, sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, [28 settembre 1995, causa T-95/94, Racc. pag. II-2651], punto 47, e, in precedenza, sentenze Cook/Commissione, [12 maggio 1993, causa C-198/91, Racc. pag. I-2487], punto 23, e Matra/Commissione, [15 giugno 1993, causa C-225/91, Racc. pag. I-3203], punto 17). Nella fattispecie, lo stesso avverrebbe se la Commissione ritenesse che le dotazioni attribuite agli enti televisivi pubblici spagnoli costituiscono aiuti, ma esulano dal divieto sancito dall'art. 92 del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE] in base all'art. 90, n. 2, dello stesso Trattato (sentenza FFSA e

a./Commissione [27 febbraio 1997, causa T-106/95, Racc. pag. II-229], punti 172 e 178, confermata in secondo grado con ordinanza della Corte 25 marzo 1998, causa C-174/97 P, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. I-1303).

65. Gli interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE], che vanno perciò considerati direttamente ed individualmente riguardati, sono le persone, imprese o associazioni eventualmente toccate nei loro interessi dall'erogazione di un aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni di categoria (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16).

66. Nella presente fattispecie la Commissione non ha contestato che la ricorrente è una parte interessata ai sensi dell'art. 93, n. 2 [ora divenuto art. 108 TFUE], qualità che scaturisce dal suo status di gestore di una delle tre reti televisive private concorrenti degli enti pubblici che hanno ottenuto le dotazioni finanziarie contestate e dal fatto che le due denunce presentate sono all'origine dell'esame preliminare effettuato dalla Commissione circa dette dotazioni.

67. D'altro canto, la ricorrente ha ritualmente adito il giudice comunitario, unico competente, data l'incompetenza di quello nazionale a dichiarare eventualmente che la Commissione, in violazione del Trattato, si è astenuta dall'instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE], preliminare necessario per l'adozione di una decisione definitiva riguardante direttamente e individualmente la ricorrente, come una decisione che dichiara compatibile con il mercato comune un aiuto la cui qualifica aveva sollevato fino a quel momento gravi difficolta`.

68. A questo proposito, l'eventuale esperibilità di un ricorso sul piano nazionale, che consenta alla ricorrente di opporsi all'attribuzione delle dotazioni controverse alle reti pubbliche, non può influire sulla ricevibilità della subietta domanda diretta a far dichiarare la carenza (v., in questo senso, sentenza Kahn Scheepvaart/Commissione [5 giugno 1996, causa T-398/94, Racc. pag. II-477], punto 50).

69. Di conseguenza, la ricorrente va considerata direttamente e individualmente riguardata dall'insussistenza di una decisione della Commissione, dopo l'instaurazione, da parte della stessa, del procedimento preliminare di esame delle dotazioni attribuite dalle varie autorità statali spagnole agli enti

televisivi pubblici.

70. Ne consegue che la subietta domanda diretta a far dichiarare la carenza è ricevibile ».

3 giugno 1999, *Télévision française 1 SA (TF1) c. Commissione*, causa T-17/96, Racc. II-1757.

La ricorrente, Télévision française 1 (TF1), presentava dinanzi alla Commissione una denuncia diretta contro le modalità di finanziamento e di gestione delle emittenti di France-Télévision (emittente pubblica), facendo espressamente valere la violazione degli artt. 85 TCE (ora divenuto art. 101 TFUE), 90, n. 1, del Trattato CE (ora divenuto art. 106 TFUE) e 92 del Trattato CE (ora

divenuto, con modificazioni, art. 107 TFUE). A seguito della comunicazione da parte della Commissione della sua decisione di avviare uno studio nel merito sui 12 Stati membri, essendole pervenute analoghe denunce riguardanti altri Stati membri, pur facendo tuttavia presente di trovarsi nell'impossibilità di fissare una scadenza precisa circa l'elaborazione della relazione, la ricorrente chiedeva formalmente alla Commissione — ove tale richiesta doveva all'occorrenza intendersi come diffida — di « prendere posizione e di agire con riguardo ai motivi dedotti nella denuncia ». Avendo la Commissione omesso di esprimere la propria posizione entro il termine di due mesi a decorrere dalla diffida, la ricorrente agiva in carenza davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il quale si è prima pronunciato sulla ricevibilità del ricorso ed ha osservato:

« 26. Ai sensi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato [ora art. 265, terzo comma, TFUE], ogni persona fisica o giuridica può adire il giudice comunitario per contestare a una delle istituzioni comunitarie di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto diverso da una raccomandazione o da un parere.

27. Dalla giurisprudenza emerge che gli artt. 173 [ora art. 263 TFUE] e 175 [ora art. 265 TFUE], del Trattato sono espressione di uno stesso rimedio giuridico e che l'art. 175, terzo comma, del Trattato [ora art. 265, terzo comma, TFUE] dev'essere interpretato nel senso che conferisce ai singoli la possibilità di proporre il ricorso per inadempimento non solo nei confronti dell'istituzione che avrebbe omesso di emanare un atto di cui siano destinatari, bensì parimenti nei confronti di un'istituzione che abbia omesso di emanare un atto che li riguardi direttamente e individualmente (v. sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. pag. I-6065, punto 59).

28. Ne consegue che la Commissione erroneamente ritiene irricevibile il ricorso per inadempimento, nella parte in cui è diretto contro la sua inerzia ai sensi degli artt. 92 [ora art. 107 TFUE] e 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE] , sulla base del solo rilievo che la ricorrente non è potenziale destinataria di alcuna delle tre decisioni che la Commissione stessa poteva emanare, nella specie, nei confronti della Repubblica francese, in esito alla fase preliminare di esame di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato [ora art. 103, par. 3, TFUE], vale a dire o una decisione che dichiarasse che le misure denunciate non costituivano un « aiuto » ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE [ora art. 107, par. 1, TFUE] o una decisione che dichiarasse che le misure, ancorché costituissero un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora art. 107, par. 1, TFUE], erano compatibili con il mercato comune, in considerazione dell'art. 92, nn. 2 o 3 [ora art. 107, par. 2 e 3,, TFUE], del Trattato, ovvero, infine, nell'ipotesi in cui la Commissione avesse acquisito il convincimento contrario o non avesse potuto superare tutte le difficoltà insite nella valutazione delle misure in questione, la decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, CE [ora art. 108, par. 2, TFUE].

29. Occorre quindi esaminare se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata da tali atti.

30. A tal riguardo, emerge dalla sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, punto 60), che un'impresa dev'essere considerata direttamente interessata da una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato quando la volontà delle autorità nazionali di dar corso al progetto di aiuti non lasci spazio a dubbi. Orbene, nella specie, è pacifico che i vari stanziamenti finanziari di cui trattasi sono stati e continuano ad essere concessi dalle competenti autorità francesi. Ciò premesso, la ricorrente dev'essere considerata direttamente interessata.

31. Si deve ricordare inoltre che, secondo costante giurisprudenza, qualora, senza promuovere il procedimento ex art. 93, n. 2 del Trattato [ora art. 108, par. 2, TFUE], la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari delle garanzie procedurali previste dall'art. 93, n. 2, del Trattato [ora art. 108, par. 2, TFUE] possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione della Commissione dinanzi al giudice comunitario (v., da ultimo, sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punti 40 e 47, e del Tribunale

16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-3713, punto 53). Gli interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2 del Trattato [ora art. 108, par. 2, TFUE], che devono essere considerati interessati individualmente, sono le persone, imprese o associazioni i cui interessi siano eventualmente colpiti dall'erogazione dell'aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti (v. Commissione/Sytraval e Brink's France, citata supra, punto 41). Nella specie è pacifico che la ricorrente costituisca una parte interessata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato [ora art. 108, par. 2, TFUE], status che deriva dalla sua posizione di gestore di una delle emittenti televisive private che si trova in rapporto di concorrenza con le emittenti televisive pubbliche beneficiarie degli stanziamenti finanziari contestati e che deriva, inoltre, dal fatto di essere l'autrice della denuncia da cui è scaturito l'esame preliminare dei detti stanziamenti effettuati dalla Commissione.

32. Si deve rilevare, infine, che la decisione di dare avvio al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato [ora art. 108, par. 2, TFUE] costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento che deve sfociare nell'emanazione, da parte della Commissione, di una decisione definitiva riguardante individualmente la ricorrente, quale una decisione che dichiari le misure denunciate — la cui qualificazione come aiuto presentava sino a quel momento gravi difficoltà — compatibili con il mercato comune.

33. La ricorrente dev'essere pertanto considerata direttamente e individualmente interessata dalle decisioni che la Commissione può emanare a seguito dell'avvio, da parte della medesima, del procedimento preliminare di esame degli stanziamenti attribuiti dalle autorità francesi alle società televisive pubbliche.

34. Peraltro, con lettera 3 ottobre 1995, la ricorrente ha validamente intimato alla Commissione di agire, ai sensi dell'art. 175 del Trattato [ora art.. 265 TFUE], in base agli artt. 92 [ora art. 107 TFUE] e 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE].

35. Si deve ricordare, infine, che l'eventuale esistenza di rimedi giuridici nazionali, che offrano alla ricorrente la possibilità di opporsi all'attribuzione alle emittenti pubbliche degli stanziamenti contestasti, non può influire sulla ricevibilità della presente domanda di declaratoria dell'inadempimento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punto 50).

36. Ne consegue che il ricorso per inadempimento, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, è ricevibile.

In ordine alla ricevibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.

(...)

41. A termini dell'art. 175, secondo comma, del Trattato [ora art.. 265, secondo comma, TFUE], il ricorso per inadempimento è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Tale intimazione nei confronti dell'istituzione costituisce una formalità essenziale e produce l'effetto, da un lato, di far decorrere il termine di due mesi entro il quale l'istituzione è tenuta a prendere posizione e, dall'altro, di delimitare l'ambito entro il quale il ricorso potrà essere presentato nel caso in cui l'istituzione si astenga dal prendere posizione. Ancorché non soggetta a requisiti di forma particolare, è tuttavia necessario che l'intimazione sia sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire alla Commissione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare e che evidenzi di essere intesa a costringere la Commissione a prendere posizione (v., in tal senso, sentenza Usinor/Commissione, menzionata supra al punto 39, punto 15).

42. Nella specie, nella lettera 3 ottobre 1995 la ricorrente fa riferimento, in tre occasioni, alla sola problematica del finanziamento della televisione pubblica in Francia e degli aiuti che le sono erogati e non alla questione della violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato. Si deve tuttavia rilevare che la ricorrente ha nondimeno concluso la propria lettera del 3 ottobre 1995 chiedendo alla Commissione, espressamente e formalmente, di agire con riguardo ai motivi dedotti nella denuncia del 10 marzo 1993. Orbene, è pacifico che tale denuncia riguardasse non solo la « violazione dell'art. 92 [ora art.

107 TFUE] » del Trattato CE (capitolo 1 del titolo secondo), bensì parimenti la « violazione dell'art. 90 del Trattato [ora art. 106 TFUE] » (capitolo 2 del titolo 2) nonché la « violazione dell'art. 85 [ora art. 101 TFUE] » (capitolo 3 del titolo 2). Ne consegue che la lettera 3 ottobre 1995, benché ponga fortemente l'accento sulla problematica degli aiuti, dev'essere interpretata quale valida intimazione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato [ora art. 265, secondo comma, TFUE], con riguardo a tutti i motivi esaustivamente dedotti nella denuncia e, quindi, anche con riguardo a quelli con cui veniva denunciata la violazione dell'art. 85 del Trattato [ora art. 101 TFUE].

43. Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 85 del Trattato [ora art. 101 TFUE], è ricevibile.

44. Per contro, nella parte in cui il ricorso è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 86 del Trattato, si deve rilevare che la ricorrente non ha formulato domanda in tal senso se non nella replica».

19 novembre 2013, *Commissione c. Consiglio*, causa C-196/12

Con il ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato la proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1 luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni [COM(2011) 820 def.], il Consiglio dell'Unione europea è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (GU L 311, pag. 1), nella sua versione risultante da una rettifica pubblicata il 5 giugno 2012 (GU L 144, pag. 48;). La Corte ha rilevato che:

«19. La Commissione fa valere che il ricorso per carenza in esame è proposto in via precauzionale, qualora il comportamento del Consiglio fosse giudicato un'omissione di agire, segnatamente per quanto riguarda l'adeguamento dei coefficienti correttori, e, nell'ambito del ricorso di annullamento proposto contro la decisione 2011/866 del Consiglio, quest'ultima non fosse considerata dalla Corte un atto impugnabile.

20. La Commissione sostiene che, nell'ipotesi in cui tale decisione non costituisse un «vero» rifiuto di adottare la proposta di regolamento, il Consiglio avrebbe violato il suo obbligo di agire derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato XI dello Statuto, ossia l'obbligo di adottare la proposta presentata dalla Commissione prima della fine dell'anno corrente. In assenza di una proposta ai sensi dell'articolo 10 del suddetto allegato, non sarebbe stata soddisfatta una condizione formale di applicazione di tale articolo, di modo che, in forza della sentenza del 24 novembre 2010, Commissione/Consiglio, citata, il Consiglio sarebbe stato tenuto a adottare la proposta di regolamento fondata sul suddetto articolo 3.

21. Conformemente all'articolo 265, paragrafo 1, TFUE, un'istituzione dell'Unione può adire la Corte per far constatare che, in violazione dei trattati, il Consiglio si astiene dal pronunciarsi.

22. Tale rimedio è basato sul principio che l'illegittima inerzia di un'istituzione consente, segnatamente alle altre istituzioni, di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto col Trattato FUE. Il suddetto articolo riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione e non l'adozione di un atto diverso da quello che la ricorrente avrebbe auspicato o ritenuto necessario (v., in tal senso, segnatamente sentenze del 24 novembre 1992, Buckl e a./Commissione, C-15/91 e C-108/91, Racc. pag. I-6061, punto 17, nonché

del 16 febbraio 1993, ENU/Commissione, C-107/91, Racc. pag. I-599, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

23. Orbene, nel caso di specie, il Consiglio ha preso posizione sulla proposta di regolamento adottando la decisione 2011/866, che costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE, come ha dichiarato la Corte ai punti da 29 a 33 della sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/ Consiglio, citata.

24. Infatti, per manifestare il proprio punto di vista sulla suddetta proposta, il Consiglio ha adottato formalmente una «decisione» che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, che contiene la normativa dell'Unione.

25. Inoltre, il Consiglio ha rilevato, nei considerando della decisione 2011/866 che, alla luce dell'attuale crisi finanziaria ed economica, la Commissione era tenuta a presentare una proposta adeguata in forza della clausola di eccezione prevista dall'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto.

26. Ne consegue che il Consiglio non si è astenuto dal pronunciarsi sulla proposta di regolamento, che era fondata sull'articolo 3 di tale allegato, bensì l'ha sostanzialmente respinta.

27. Tale presa di posizione riguarda l'intera proposta di regolamento, compreso l'adeguamento dei coefficienti correttori, anche se il Consiglio non ha chiarito separatamente i motivi per i quali si è rifiutato di adeguare tali coefficienti correttori.

28. Infatti, da un lato, il titolo e il dispositivo della decisione 2011/866 menzionano il titolo completo della proposta di regolamento.

29. Dall'altro, la clausola di eccezione prevista dall'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto e la motivazione della decisione 2011/866, basata sul motivo che la Commissione avrebbe dovuto presentare una proposta sul fondamento di tale articolo 10 invece di presentare la proposta di regolamento sul fondamento dell'articolo 3 del suddetto allegato, comprendono l'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni nel loro complesso, ossia tanto l'adeguamento del livello generale delle retribuzioni e delle pensioni quanto quello dei coefficienti correttori, come dichiarato dalla Corte ai punti da 90 a 95 e da 100 a 103 della sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, citata.

30. Ne consegue che non sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 265 TFUE.

31. Pertanto, il ricorso per carenza deve essere respinto, in quanto irricevibile.

23 ottobre 2015, *Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) c. Consiglio dell'Unione europea*, causa T-552/13

Il ricorso ha ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag.1), nella parte in cui tali regolamenti riguardano la ricorrente, e, dall'altro lato, una domanda risarcitoria.

«81. In seguito, laddove la ricorrente addebita al Consiglio un asserito illegittimo rifiuto di cancellare, a seguito della sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579), il suo nome dall'elenco delle persone ed entità interessate dalle misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran, occorre aggiungere che è il ricorso in carenza, previsto dall'articolo 265 TFUE, che costituisce il mezzo appropriato per far accertare l'astensione illegittima di un'istituzione dall'adottare i provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza comporta (sentenza del 19 febbraio 2004, SIC/Commissione, T-297/01 e T-298/01, Racc., EU:T:2004:48, punto 32) o per determinare se, ad esclusione della sostituzione dell'atto annullato, l'istituzione era parimenti tenuta ad adottare altre misure relative ad altri atti che non erano stati contestati nell'ambito del ricorso in annullamento iniziale (sentenze del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e

215/86, Racc., EU:C:1988:199, punti da 22 a 24, e del 18 settembre 1996, Asia motor France e a./Commissione, T-387/94, Racc., EU:T:1996:120, punto 40)».

3. L'eccezione d'inapplicabilità.

13 giugno 1958, *Impresa Meroni & Co., Industrie metallurgiche S.p.A. c. Alta Autorità*, causa 9/56, Racc. 11.

Le decisioni dell'Alta Autorità 22/54/CECA e 14/55/CECA istituivano un meccanismo di perequazione del rottame importato dai Paesi terzi che mirava ad evitare l'allineamento del prezzo del rottame interno sui prezzi più elevati del rottame importato. L'attuazione del meccanismo veniva affidata all'Ufficio comune dei consumatori di rottame ed alla Cassa di perequazione del rottame importato; ed, in caso di mancato pagamento dei contributi, l'Alta Autorità avrebbe emanato una decisione nei confronti dell'impresa debitrice. A seguito di vari solleciti di pagamento trasmessi alla società Meroni, l'Alta Autorità emanava la decisione 24 ottobre 1956, con cui ingiungeva alla Meroni di corrispondere alla Cassa di perequazione la somma dovuta. La Meroni proponeva ricorso per l'annullamento di detta decisione e l'Alta Autorità sollevava eccezione di irricevibilità sostenendo che, essendo il ricorso diretto contro una decisione individuale con cui si era data applicazione ad una decisione generale nei confronti della Meroni, questa non poteva denunciare i vizi della decisione generale. La Corte di giustizia ha respinto tale eccezione ed ha osservato:

« 35. L'art. 36 del trattato prevede che a sostegno d'un ricorso avverso una decisione dell'Alta Autorità che infligga una sanzione pecuniaria si può:

"far valere, nei modi previsti dal 1) comma dell'art. 33, l'illegittimità delle decisioni o delle raccomandazioni della cui inosservanza si tratta".

La Corte ritiene che tale disposizione dell'art. 36 non è da considerarsi una norma speciale valida soltanto nell'ipotesi di sanzioni pecuniarie bensì un caso d'applicazione del principio generale che l'art. 36, non fa che porre in rilievo perché si applica alla specifica ipotesi di un ricorso di merito.

Dalla espressa menzione fattane nell'art. 36 non può ricavarsi, a contrario, alcun valido argomento per escludere che tale facoltà sussista nella ipotesi in cui l'espressa menzione manchi e ciò in quanto, come la Corte ha già affermato nella sua pronuncia in causa n. 8/55, l'argomentazione a contrario è ammissibile soltanto quando nessun'altra interpretazione si riveli idonea o compatibile con il testo, il contesto e le loro finalità.

Qualsiasi altra soluzione renderebbe difficile se non impossibile l'esercizio del diritto di ricorso riconosciuto alle imprese ed associazioni contemplate nell'art. 48 in quanto sarebbero costrette ad analizzare ogni decisione generale sin dalla sua pubblicazione per ricercare se non contenga disposizioni suscettibili di lederle in avvenire e se non sia inficiata da sviamento di potere nei loro confronti; che ciò le inciterebbe a contravvenire ai provvedimenti dell'Alta Autorità per farsi infliggere le sanzioni pecuniarie previste dal trattato, onde valersi poi dell'art. 36 per denunciare l'illegittimità delle decisioni o raccomandazioni generali della cui inosservanza si fa loro carico.

Che se per impugnare una decisione individuale il ricorrente ha facoltà di denunciare, anche scaduto il termine, i vizi della decisione o raccomandazione generale su cui la prima si basa, da ciò non discende che possa pronunciarsi l'annullamento della decisione generale fondamentale, tale pronuncia potendo colpire unicamente la decisione individuale impugnata.

Tale principio è stato espressamente adottato nei trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e dell'Euratom e consacrato negli articoli 184 e rispettivamente 156, entrambi del seguente identico tenore.

Questa coincidenza senza essere un elemento decisivo conferma tuttavia la fondatezza

dell'argomento sovraenunciato dimostrando che esso si è imposto pure ai compilatori dei nuovi trattati.

L'annullamento d'una decisione individuale derivante dalla illegittimità della decisione generale su cui la prima si basa, incide solo su quegli effetti della decisione generale che si sono concretati nella decisione individuale annullata.

Se chiunque può far valere avverso una decisione individuale che lo riguardi tutti i quattro mezzi d'impugnazione enunciati nel 1) comma dell'art. 33, nulla vieta che nell'impugnare la decisione individuale, la ricorrente denunci nella decisione o raccomandazione generale su cui quella individuale si basa, tutti i quattro vizi enumerati nel 1) comma del citato articolo ».

14 dicembre 1962, *Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG e Alfons Lütticke GmbH c. Commissione*, cause riunite 31/62, 33/62, Racc. 939.

Il 15 marzo 1961, la Commissione adottava la decisione relativa alla fissazione di una tassa di compensazione sulle importazioni di latte intero in polvere nella Repubblica federale di Germania. Detta decisione, che era destinata ad avere vigore sino al 31 dicembre 1961, veniva prorogata al 31 dicembre 1962 con decisione della Commissione 13 dicembre 1961. Il Governo della Repubblica federale di Germania modificava, di conseguenza, la tariffa doganale e, in base ad essa, l'ufficio doganale di Amburgo Kehrwieder ingiungeva alla Wöhrmann e alla Lütticke il pagamento dei dazi di compensazione dovuti. La due imprese facevano opposizione contro i provvedimenti ingiuntivi dinanzi alle autorità nazionali e impugnavano, davanti alla Corte di giustizia, le decisioni della Commissione 15 marzo 1961 e 13 dicembre 1961, per chiederne l'annullamento o la disapplicazione. La Corte ha negato la ricevibilità del ricorso ed ha osservato:

« Prima di stabilire se i provvedimenti impugnati abbiano natura di decisioni ovvero di regolamenti, appare opportuno appurare se l'articolo 184 [ora art. 277 TFUE] attribuisce alla Corte il potere di dichiarare inapplicabile un regolamento qualora tale inapplicabilità sia fatta valere, come nella specie, davanti al giudice nazionale.

Anche dopo decorso il termine d'impugnazione stabilito dall'articolo 173, 3) comma [ora art. 263, sesto comma, TFUE], l'articolo 184 del trattato [ora art. 277 TFUE] consente a ciascuna parte, nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento, di farne valere davanti alla Corte l'inapplicabilità e di dedurre all'uopo i motivi previsti dall'articolo 173, 1) comma.

Dal fatto che l'articolo 184 [ora art. 277 TFUE] non specifica davanti a quale organo giurisdizionale debba essere pendente la controversia nella quale è stato messo in causa il regolamento, le ricorrenti inducono che l'inapplicabilità del regolamento stesso possa essere in ogni caso fatta valere davanti alla Corte. Si tratterebbe di un'impugnazione concorrente con quella prevista dall'articolo 173 [ora art. 263 TFUE].

La Corte rileva che non è tuttavia questa la portata dell'articolo 184 del trattato [ora art. 277 TFUE], il tenore e la struttura del quale manifestano ch'esso contempla la disapplicazione di un regolamento, in via incidentale e con effetti limitati, unicamente nel giudizio instaurato davanti alla stessa Corte in virtù di un'altra disposizione del trattato. In ispecie dal richiamo al termine di cui all'articolo 173 [ora art. 263 TFUE emerge ch'esso è applicabile solo nel procedimento davanti alla Corte di Giustizia e che non è dato di valersene per eludere il termine in detto articolo stabilito. L'articolo 184 [ora art. 277 TFUE] ha quindi l'unico scopo di tutelare gli amministrati contro l'applicazione di un regolamento illegittimo, senza porre per questo in discussione lo stesso regolamento, non più impugnabile per decorrenza del termine di cui all'articolo 173 [ora art. 263 TFUE].

La Corte ritiene opportuno porre in evidenza come la competenza rispettiva della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali sia chiaramente delimitata dal trattato; tanto l'articolo 177 del trattato [ora art. 267 TFUE], quanto l'articolo 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte CEE stabiliscono infatti che spetta al giudice nazionale sospendere il procedimento e adire la Corte, mentre se, in un giudizio pendente davanti al giudice nazionale, le parti potessero chiedere direttamente alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale, ciò significherebbe che esse potrebbero costringere detto giudice a sospendere il giudizio fino a che la Corte non si sia pronunciata. Né il trattato, ne il Protocollo provvedono però una siffatta limitazione dei poteri del giudice nazionale.

Se l'articolo 184 [ora art. 277 TFUE] non offre quindi alla Corte una base sufficiente per consentirle di definire la controversia allo stato degli atti, l'articolo 177 [ora art. 267 TFUE] può per contro metterla in grado di statuire qualora il giudice nazionale dovesse adirla, in conformità a detto articolo, in occasione di un giudizio davanti ad esso instaurato ».

6 marzo 1979, *Simmenthal SpA c. Commissione*, causa 92/78, Racc. 777.

La Simmenthal chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione 78/258/CEE, che stabiliva i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che potevano essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1978 e ne fissava i prezzi minimi di vendita. A sostegno del ricorso, l'interessata deduceva, in forza dell'art. 184 TCE (ora divenuto art. 277 TFUE), l'inapplicabilità degli atti che costituivano il fondamento giuridico della decisione impugnata: si trattava di tre regolamenti della Commissione e di due bandi di gara per la vendita di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento nazionali. La Corte di giustizia ha osservato:

« 39. Come la Corte ha già dichiarato nelle sentenze 12 e 13 giugno 1958, *Meroni e Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse* (Racc. pagg. 11 e, rispettivamente, 123), a proposito dell'art. 36 del Trattato CECA, l'art. 184 del Trattato CEE [ora art. 277 TFUE] è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce cosi le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento;

40. La sfera d'applicazione del suddetto articolo deve pertanto comprendere gli atti delle istituzioni che, pur non avendo la forma di regolamento, producono tuttavia effetti analoghi e che, per questo motivo, non potevano essere impugnati da soggetti giuridici diversi dalle istituzioni e dagli Stati membri in base all'art. 173 [ora art. 263 TFUE];

41. Questa interpretazione estensiva dell'art. 184 [ora art. 277 TFUE] deriva dalla necessita di garantire un controllo di legittimità a favore delle persone escluse, dall'art. 173, 2 comma [ora art. 263, secondo comma, TFUE], dal ricorso diretto contro gli atti di carattere generale, al momento in cui esse sono toccate da decisioni di attuazione che le interessano direttamente e individualmente;

42. Tale è il caso dei bandi di gara del 13 gennaio 1978, che la ricorrente non aveva la possibilità d'impugnare, mentre era interessata direttamente e individualmente solo dalla decisione adottata a seguito dell'offerta da essa presentata nell'ambito di una determinata gara ».

30 giugno 1988, *Commissione c. Grecia*, causa 226/87, Racc. 3611.

La legge ellenica 1256/1982 disponeva che tutti i beni pubblici dovessero essere assicurati

unicamente da compagnie greche del settore pubblico e imponeva al personale delle banche pubbliche greche di raccomandare ai loro clienti di assicurarsi presso compagnie dipendenti e controllate dal settore bancario pubblico. Con decisione 85/276/CEE, adottata in forza dell'art. 90.3 TCE (ora divenuto art. 106, par. 3, TFUE), la Commissione dichiarava queste disposizioni legislative incompatibili con l'art. 90.1 TCE (ora art. 106, par. 1, TFUE) e disponeva l'obbligo per il Governo ellenico di informarla entro due mesi, dei provvedimenti adottati per conformarvisi. La Commissione non avendo ricevuto alcuna informazione nel termine impartito, e non essendo intervenuto l'emendamento legislativo necessario, promuoveva un procedimento ex art. 169 TCE (ora divenuto art. 258 TFUE), inteso a far accertare che la Repubblica ellenica era venuta meno ai propri obblighi. La Corte di giustizia ha respinto la difesa del Governo ellenico ed ha osservato:

« 14.(...), il sistema delle impugnazioni predisposto dal trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 169 [ora art. 258 TFUE] e 170 [ora art. 259 TFUE], che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, e i ricorsi di cui agli artt. 173 [ora art. 263 TFUE] e 175 [ora art. 265 TFUE], che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Questi mezzi d'impugnazione perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l'illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione.

15. La Repubblica ellenica ha ribattuto in udienza che, nel caso di specie e per rispondere ad una esigenza fondamentale dell'ordinamento giuridico comunitario, la Corte dovrebbe cionondimeno esercitare il proprio sindacato, in via eccezionale, sulla decisione 24 aprile 1985. Infatti, questa trasgredirebbe il principio fondamentale della ripartizione delle competenze, fra la Comunità e gli Stati membri e sarebbe quindi priva di qualsiasi fondamento giuridico nell'ordinamento comunitario.

16. Tale eccezione potrebbe essere accolta solo se l'atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente (sentenza 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo, 15/85, Racc. pag. 1032). Orbene, la tesi svolta dalla Repubblica ellenica non contiene alcun preciso elemento atto a dimostrare che la decisione della Commissione abbia tale natura. Essa stessa ha, d'altra parte, ritenuto che la decisione 24 aprile 1985 non fosse inesistente quando ha annunciato, durante l'intera fase precontenziosa, la propria intenzione di conformarvisi ».

27 ottobre 1992, *Commissione c. Germania*, causa C-74/91, Racc. I-5437.

La Commissione delle Comunità europee, a norma dell'art. 169 TCE (divenuto art. 258 TFUE), proponeva davanti alla Corte di giustizia un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato in ragione dell'applicazione al margine delle agenzie di viaggi di un regime d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: "IVA") incompatibile con le disposizioni dell'art. 26 della direttiva 77/388/CEE le quali prevedevano un'esenzione del genere solo per le prestazioni o parti di prestazioni relative ad operazioni effettuate al di fuori della Comunità. L'esclusione dal calcolo dell'imposta delle operazioni la cui esenzione non era prevista dalle disposizioni comunitarie comportava, infatti, un'anomala riduzione della base imponibile delle agenzie di viaggi capace di causare tanto distorsioni della concorrenza rispetto alle agenzie di altri Stati membri, quanto un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA. Quanto alla ricevibilità dell'eccezione di

illegittimità delle disposizioni della sesta direttiva dedotta dalla Repubblica federale di Germania e alla fondatezza dell'argomento relativo all'impossibilità di applicarle, la Corte ha osservato:

« 10. Si deve ricordare anzitutto che il sistema delle impugnazioni predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 169 [ora art. 258 TFUE] e 170 [ora art. 259 TFUE], che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, e i ricorsi di cui agli artt. 173 [ora art. 263 TFUE]e 175 [ora art. 265 TFUE], che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Questi mezzi d'impugnazione perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l'illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione (sentenza 30 giugno 1988, causa 226/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 3611, punto 14 della motivazione). Esso non può neppure far valere l'illegittimità di una direttiva il cui inadempimento gli sia addebitato dalla Commissione.

11. Una soluzione diversa potrebbe valere solo se l'atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente (sentenza 30 giugno 1988, Commissione/Grecia, punto 16 della motivazione, già citata), ma questo è un mezzo che il governo tedesco non ha neanche dedotto nel caso di specie.

12. D'altra parte, sebbene la Corte ammetta che in occasione di un ricorso per inadempimento uno Stato membro può invocare l'assoluta impossibilità di eseguire correttamente un provvedimento comunitario (sentenza 2 febbraio 1988, causa 213/85, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 281, punto 22 della motivazione), gli argomenti dedotti a sostegno di questa obiezione non consentono di provare l'impossibilità assoluta di dare corretta attuazione all'art. 26 della sesta direttiva. In proposito basta rilevare che sebbene le difficoltà tecniche addotte dalla convenuta in materia di suddivisione tra la parte comunitaria e quella extracomunitaria delle prestazioni di trasporto aereo siano reali, esse non hanno impedito l'attuazione della disposizione controversa nel diritto nazionale di diversi Stati membri. Il comitato consultivo dell'IVA, alle cui proposte di semplificazione ha fatto riferimento la Repubblica federale di Germania, ha d'altronde esplicitamente dichiarato che i provvedimenti da esso propugnati non escludevano che le agenzie di viaggi possano attuare in pratica la suddivisione prevista dall'art. 26, n. 3, della sesta direttiva».

13 settembre 1995, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH c. Commissione*, cause riunite T-244/93 e T-486/93, Rac. II-2265.

La ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la Commissione, domandando l'annullamento dell'art. 2 della decisione della Commissione 91/391/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco alla Textilwerke Deggendorf GmbH, impresa produttrice di filo poliammidico e poliestere, situata a Deggendorf (Baviera) e dell'art. 2 della decisione della Commissione 92/330/CEE, riguardante aiuti della Repubblica federale di Germania alla società Textilwerke Deggendorf GmbH. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ha sostenuto nel merito che la Commissione resta nei limiti delle proprie competenze quando, chiamata a decidere in merito a un progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un'impresa, emana una decisione mediante la quale autorizza detto aiuto, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato (ora art. 107, par. 3, lett. c) TFUE], pur proibendone il versamento finché l'impresa non abbia restituito un aiuto ricevuto in precedenza la cui illiceità, dovuta al tempo stesso a mancanza di comunicazione previa e ad incompatibilità con il mercato comune, sia stata accertata con una decisione della Commissione divenuta inoppugnabile. In particolare per quanto attiene al profilo

dell'eccezione di inapplicabilità sollevata dalla ricorrente, il Tribunale ha osservato:

« 103. Il Tribunale ricorda che nella sentenza 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, citata, la Corte ha dichiarato che la ricorrente non poteva dedurre l'illegittimità della decisione TWD I dinanzi al giudice nazionale, in quanto non aveva presentato tempestivamente ricorso avverso detta decisione, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263 TFUE] (v. il precedente punto 11). Il Tribunale ritiene che nella presente fattispecie vale la stessa soluzione. L'eccezione di illegittimità di cui all'art. 184 del Trattato [ora art. 277 TFUE] non può infatti essere dedotta da una persona fisica o giuridica che avrebbe potuto presentare ricorso ai sensi dell'art. 173, secondo comma, [ora art. 263 TFUE] ma che non l'ha fatto nel termine da questo stabilito (v. sentenza Simmenthal/Commissione, citata, punto 39).».

27 ottobre 2016, *Banca centrale europea c. Maria Concetta Cerafogli*, causa T-787/14 P, ECLI:EU:T:2016:633

I*n esito al contenzioso tra la sig.ra Cerafogli, funzionaria presso la Banca centrale europea, e quest'ultima istituzione, che aveva visto il Tribunale della funzione pubblica pronunciarsi a più riprese già nel 2010 (sentenze del 28 ottobre 2010, cause F-84/08, F-96/08 e F-23/09), la sig.ra Cerafogli aveva chiesto al Tribunale della funzione pubblica, con ricorso depositato in data 23 febbraio 2012, l'annullamento della decisione della BCE del 21 giugno 2011 a mezzo della quale le era stato negato l'accesso a taluni documenti, chiedendo altresì il risarcimento del danno da lei patito in conseguenza di tale decisione. Tra i vari motivi di ricorso la sig.ra Cerafogli proponeva un'eccezione di illegittimità delle norme applicabili alle richieste di accesso ai documenti del personale della BCE, che il Tribunale della funzione pubblica, rivedendo la propria giurisprudenza precedente sul punto, dichiarava ricevibile benché l'eccezione in questione fosse stata invocata per la prima volta nell'atto di ricorso.*

La decisione del Tribunale della funzione pubblica si articolava in un triplice ordine di considerazioni: (i) sulla finalità del procedimento precontenzioso, in quanto nella specie la giurisprudenza costante affermava che non vi fosse ragion d'essere di un tale procedimento quando le censure avessero ad oggetto un atto che l'amministrazione non può riformare; ne deduceva dunque il TFP che l'obbligo di proporre un'eccezione di illegittimità nell'ambito del reclamo a pena di irricevibilità non fosse coerente con le finalità stesse del procedimento precontenzioso; (ii) sulla natura dell'eccezione di illegittimità, che è posta a garanzia del diritto della parte di contestare in via incidentale la validità di un atto anteriore di un'istituzione che sia fondamento giuridico dell'atto impugnato rispetto al quale il ricorrente non è ammesso a proporre un ricorso diretto, proprio come nel caso di specie; e da ultimo (iii) sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi del quale l'irricevibilità di un'eccezione di illegittimità costituirebbe una limitazione di tale diritto non proporzionale allo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie tra il funzionario e l'amministrazione.

La BCE, con la sua impugnazione dinanzi al Tribunale, chiedeva l'annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica, contestando le argomentazioni poste da quest'ultimo alla base della valutazione in ordine alla ricevibilità dell'eccezione di illegittimità sollevata per la prima volta nell'ambito del ricorso.

Il Tribunale ha osservato:

«42. Come correttamente ricordato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 45 della sentenza impugnata (v. precedente punto 10), da una giurisprudenza costante risulta che l'articolo 277 TFUE costituisce l'espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l'annullamento di un atto contro il quale essa può proporre un ricorso, la validità di un atto anteriore di un'istituzione dell'Unione che costituisca il fondamento giuridico dell'atto impugnato, qualora questa parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell'articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tale atto, di cui essa subisce pertanto le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento.

43. Infatti, la possibilità offerta dall'articolo 277 TFUE di invocare l'inapplicabilità di un regolamento o di un atto di portata generale che costituisce la base giuridica dell'atto di applicazione impugnato non costituisce un autonomo diritto di azione e non può essere esercitata se non in via incidentale. In difetto di un diritto di ricorso principale, detto articolo 277 TFUE non può essere invocato (sentenze del 16 luglio 1981, Albini/Consiglio e Commissione, 33/80, EU:C:1981:186, punto 17 e del 22 ottobre 1996, CSF e CSME/Commissione, T-154/94, EU:T:1996:152, punto 16; v., in tal senso, sentenza dell'11 luglio 1985, Salerno e a./Commissione e Consiglio, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, EU:C:1985:318, punto 36).

44. Poiché l'articolo 277 TFUE non è diretto a consentire ad una parte di contestare l'applicabilità di qualsiasi atto di carattere generale a sostegno di qualsivoglia ricorso, la portata di un'eccezione di illegittimità dev'essere limitata a quanto è indispensabile per la definizione della lite. Di conseguenza, l'atto generale di cui venga eccepita l'illegittimità deve essere applicabile direttamente o indirettamente alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l'atto generale (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, T-308/04, EU:T:2007:347, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, l'esistenza di un siffatto nesso può desumersi, in particolare, dalla constatazione che l'atto impugnato in via principale poggia essenzialmente su una disposizione dell'atto la cui legittimità è contestata (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2006, Carius/Commissione, T-173/04, EU:T:2006:333, punto 46, e del 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, T-308/04, EU:T:2007:347, punto 33; v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 marzo 1998, De Abreu/Corte di giustizia, T-146/96, EU:T:1998:50, punti 25 e 29).

45. Infine, si deve precisare che l'illegittimità dell'atto di portata generale su cui si fonda la decisione individuale non può condurre all'annullamento dell'atto di portata generale, ma soltanto della decisione individuale che ne è tratta (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità, 9/56, EU:C:1958:7, punto 2). L'articolo 277 TFUE mira, infatti, come rilevato giustamente dal Tribunale della funzione pubblica al punto 45 della sentenza impugnata, a tutelare il singolo contro l'applicazione di un atto di portata generale illegittimo, senza che sia tuttavia messo in discussione l'atto di portata generale in sé stesso, divenuto inoppugnabile per la scadenza dei termini previsti dall'articolo 263 TFUE. Pertanto, una sentenza che dichiari l'inapplicabilità di un atto di portata generale spiega gli effetti dell'autorità di cosa giudicata solo nei confronti delle parti della controversia all'origine di tale sentenza (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 1974, Kortner e a./Consiglio e a., da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, EU:C:1974:16, punto 36).

46. Dalla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti da 42 a 45 risulta che, in primo luogo,

l'eccezione di illegittimità può essere invocata solo in via incidentale, nell'ambito di un ricorso principale portato dinanzi al giudice dell'Unione e diretto contro una decisione individuale pregiudizievole per il ricorrente, in secondo luogo, è necessario che lo stesso ricorso principale sia ricevibile, in terzo luogo, l'eccezione è ricevibile solo a condizione che il ricorrente non disponga del diritto di proporre un ricorso diretto contro l'atto di portata generale avente un nesso con la decisione individuale ad esso pregiudizievole, in quarto luogo, spetta al giudice dell'Unione dichiarare inapplicabile l'atto di portata generale del quale constati l'illegittimità e trarre le conseguenze di tale inapplicabilità sull'atto individuale pregiudizievole per il ricorrente e, in quinto luogo, detta dichiarazione di inapplicabilità spiega gli effetti di autorità di cosa giudicata solo nei confronti delle parti della controversia e non ha effetti erga omnes.

47. L'economia di tale rimedio giuridico incidentale, legato alla presentazione di un ricorso principale dinanzi al giudice, giustifica che sia dichiarata ricevibile un'eccezione di illegittimità invocata per la prima volta dinanzi al giudice dell'Unione, in deroga alla regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo.

48. Occorre infatti ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dal sistema normativo e giurisdizionale istituito dal Trattato risulta che, se è vero che il rispetto del principio di legalità comporta, per i singoli, il diritto di contestare dinanzi al giudice la validità degli atti di portata generale, tale principio implica anche, per tutti i soggetti del diritto dell'Unione, l'obbligo di riconoscere la piena efficacia di tali atti fintantoché la loro invalidità non sia stata dichiarata da un giudice competente (v., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1979, Granaria, 101/78, EU:C:1979:38, punto 5, e del 28 gennaio 2016, Éditions Odile Jacob/Commissione, C-514/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:55, punto 40).

49. Solo il giudice è infatti autorizzato, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, ad accertare l'illegittimità di un atto di portata generale e a trarre le conseguenze dell'inapplicabilità che ne deriva relativamente all'atto di portata individuale impugnato dinanzi ad esso, posto che all'istituzione alla quale è rivolto il reclamo non viene riconosciuta una siffatta competenza dai trattati.

50. La BCE fa valere che, in determinati casi, la stessa istituzione può essere l'autore dell'atto di portata generale – come avviene nel caso di specie – ed essa sarebbe quindi in grado di trarre le eventuali conseguenze di un'eccezione di illegittimità che fosse invocata a sostegno di un reclamo.

51. Tuttavia, in tal caso, non si tratta di una competenza che le sia stata devoluta dai trattati o da un atto di diritto derivato, bensì di una facoltà che l'istituzione può arrogarsi.

52. L'istituzione potrebbe certo, eventualmente, revocare l'atto di portata generale che promani dalla stessa, ma una tale revoca non comporta tuttavia alcun accertamento di illegittimità di detto atto, accertamento che è di competenza esclusiva del giudice.

53. Inoltre, gli effetti della revoca di un atto di portata generale da parte dell'istituzione, purché questa ne sia l'autore, differiscono da quelli derivanti da un accertamento di illegittimità da parte del giudice dell'Unione: la revoca di un atto, operando retroattivamente, priva di base giuridica tutti gli atti adottati sul suo fondamento, inclusi gli atti che non sono stati oggetto di ricorso, mentre l'accertamento di illegittimità da parte del giudice, essendo privo di effetti erga omnes, comporta l'illegittimità della decisione individuale impugnata, ma lascia sussistere l'atto di portata generale nell'ordinamento giuridico senza pregiudicare la legittimità degli altri atti che siano stati adottati sul suo fondamento e che non siano stati impugnati entro il termine di ricorso (v., in tal senso, sentenza

del 21 febbraio 1974, Kortner e a./Consiglio e a., da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, EU:C:1974:16, punti 37 e 38).

54. Infine, per quanto riguarda l'eventuale abrogazione di un atto di portata generale – o la possibilità, per un'istituzione, di accompagnare alla revoca di un atto di portata generale, di cui essa sia all'autore, il mantenimento di parte dei suoi effetti (sentenza del 23 novembre 1999, Portogallo/Commissione, C-89/96, EU:C:1999:573, punti da 9 a 11) – essa spiega i propri effetti solo per il futuro e, conseguentemente, è ininfluente ai fini della legittimità della decisione individuale che sia stata adottata sul fondamento di detto atto di portata generale e che sia oggetto di contestazione (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, T-481/93 e T-484/93, EU:T:1995:209, punto 46).

55. In altri termini, è vero che l'istituzione può revocare o abrogare un atto di portata generale di cui essa sia l'autore, nell'ipotesi in cui ritenga che tale atto sia viziato da illegittimità, ma una siffatta revoca o abrogazione non equivale all'accertamento di illegittimità, e agli effetti che ne derivano, ove tale accertamento è di competenza esclusiva del giudice conformemente alle disposizioni dell'articolo 277 TFUE.

56. In tali circostanze, la necessità formale di portare a conoscenza dell'istituzione, nell'ambito di un reclamo, un'eccezione di illegittimità di un atto di portata generale a pena della successiva irricevibilità della stessa eccezione dinanzi al giudice dell'Unione, mentre il destino che tale istituzione può riservare a detta eccezione, sempre che essa sia l'autore dell'atto in questione, non equivale a un accertamento di legittimità da parte del giudice dell'Unione, è contraria all'economia e alla ratio dell'eccezione di illegittimità.

57. Tale valutazione non è rimessa in discussione dagli argomenti addotti dalla BCE a sostegno della prima parte del suo secondo motivo.

58. La BCE, sostenuta dalla Commissione, fa in sostanza valere che il Tribunale della funzione pubblica, ammettendo che l'agente possa invocare per la prima volta un'eccezione di illegittimità dinanzi al giudice dell'Unione, in deroga alla regola di concordanza, ha violato la finalità del procedimento precontenzioso, che è diretto a trovare un componimento amichevole alla controversia tra l'agente e l'istituzione cui appartiene.

59. Al riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di legittimità implica, per tutti i soggetti del diritto dell'Unione, l'obbligo di riconoscere la piena efficacia di detti atti sin tanto che l'illegittimità non sia stata accertata da un giudice competente (v. precedente punto 48).

60. Orbene, tale principio non può essere rimesso in discussione da una istituzione per il fatto di comporre amichevolmente una controversia insorta tra la stessa e uno dei suoi agenti, in difetto di qualunque decisione del giudice circa l'inapplicabilità dell'atto di portata generale.

61. Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso errore di diritto allorché ha ammesso la ricevibilità dell'eccezione di illegittimità per i motivi indicati ai punti 42 e da 45 a 47 della sentenza impugnata.

62. Occorre quindi respingere, oltre alla prima parte del secondo motivo, la terza e la quarta parte del secondo motivo dedotto dalla BCE, con cui quest'ultima fa valere, da un lato, che il Tribunale

della funzione pubblica ha ingiustamente ritenuto che l'amministrazione non abbia altra scelta che applicare una norma di portata generale, pur ritenendola illegittima, e che detto Tribunale non ha preso in considerazione la situazione particolare della BCE la quale è, nel caso di specie, anche l'autore delle disposizioni applicabili al personale (terza parte) e, dall'altro, che esso ha interpretato erroneamente il principio di certezza del diritto (quarta parte)».

4. Il ricorso per infrazione

4.1 Nozione di infrazione

4 aprile 1974, *Commissione c. Francia*, causa 167/73, Racc. 359.

La Commissione proponeva, in forza dell'art. 169 TCE (ora art. 258 TFUE) un ricorso diretto a far accertare che la Repubblica francese, non modificando, nella parte relativa ai cittadini degli altri Stati membri, l'art. 3, 2 comma, della legge 13 dicembre 1926, che disciplina i rapporti di lavoro dei marittimi, era venuta meno agli obblighi impostile dal TCE, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, ed in particolare, dagli artt. 1, 4 e 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. In particolare, sulla sussistenza di una infrazione, la Corte ha osservato:

« 34. La Repubblica francese, sostenendo la mancanza di interesse ad agire da parte della Commissione, ha altresì inteso negare che costituisca trasgressione il semplice fatto che nell'ordinamento giuridico interno sia conservata la disposizione di cui è causa, a prescindere dalla sua applicazione pratica.

35. Una corretta valutazione della situazione giuridica avrebbe dovuto condurre le autorita francesi alla constatazione che — dato che l'art. 48 del trattato [ora art. 45 TFUE] e il regolamento n. 1612/68 sono direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico di ciascuno stato membro e che il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale — queste disposizioni attribuiscono agli interessati dei diritti che le autorita nazionali devono rispettare e tutelare e che, quindi, ogni disposizione contraria di diritto interno e divenuta inapplicabile nei loro confronti.

36. In riscontro ad una lettera di intimazione, in conformità all'art. 169, 1 comma, del trattato [ora art. 258, primo comma, TFUE], diretta in data 8 ottobre 1971 dalla Commissione alla Repubblica francese, quest'ultima ha ricordato, in una lettera del 30 novembre 1971, di aver già a più riprese manifestato l'intenzione di procedere alla revisione dell'art. 3, n. 2, del Code du travail maritime.

37. Con la stessa lettera, la Repubblica francese si è dichiarata disposta a depositare il progetto di legge ad hoc nella susseguente sessione parlamentare 1972-1973.

38. A seguito del parere motivato della Commissione in data 15 dicembre 1972, la Repubblica francese ha reso noto che il progetto di legge in questione era stato depositato in Parlamento e che da parte sua si sarebbe adoperata con sollecitudine per la sua attuazione.

39. Dalla relazione al disegno di legge, presentato all'Assemblée Nationale in data 7 dicembre 1972, si desume che il governo francese "desidera... modificare il Code du travail maritime al fine di eliminare le discriminazioni esistenti a danno dei cittadini degli Stati membri della Comunità ".

40. Dalle discussioni innanzi alla Corte e dalle opinioni espresse durante i dibattiti parlamentari,

discende che, rebus sic stantibus, la libera circolazione dei lavoratori nel settore di cui trattasi continua a venir considerata dalle autorità francesi non come dovuta, ma come dipendente dalla loro volontà unilaterale.

41. Ne consegue che, se è vero che la situazione giuridica obiettiva è chiara, nel senso che l'art. 48 [ora art. 45 TFUE] ed il regolamento n. 1612/68 sono direttamente efficaci nel territorio della Repubblica francese, ciò non toglie che la mancata modifica del testo del Code du travail maritime determini, con il mantenere uno stato di incertezza circa la possibilità di far appello al diritto comunitario, una situazione di fatto ambigua per gli interessati.

42. Tale incertezza non può che essere accresciuta dal carattere interno e verbale delle istruzioni semplicemente amministrative che porrebbero in non cale l'applicazione della legge nazionale.

43. La libera circolazione delle persone ed, in particolare, dei lavoratori costituisce, come risulta sia dall'art. 3, lett. C) del trattato, sia dalla collocazione degli artt. 48 [ora art. 45 TFUE] -51 [ora art. 48 TFUE] nella seconda parte di quest'ultimo, uno dei fondamenti della Comunità.

44. Essa implica, secondo l'art. 48 [ora art. 45 TFUE], n. 2, l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, a prescindere dalla sua natura e dalla sua gravità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

45. L'inderogabilità di tale divieto comporta peraltro l'effetto, non soltanto di offrire in ciascuno Stato ai cittadini degli altri Stati membri analoghe possibilità di accesso al lavoro, ma altresì, in conformita all'obiettivo perseguito dall'art. 117 del trattato [ora art. 151 TFUE], di garantire che i cittadini dello Stato considerato non subiscano le conseguenze sfavorevoli che potrebbero risultare dall'offerta o dall'accettazione, da parte dei cittadini di altri Stati membri, di condizioni di impiego o di retribuzione meno vantaggiose di quelle contemplate dal proprio diritto nazionale, in quanto simili offerte o accettazioni sono vietate.

46. In tal guisa risulta dal carattere generale del divieto di discriminazioni di cui all'art. 48 [ora art. 45 TFUE] e dall'obiettivo perseguito con la loro abrogazione, ch'esse sono vietate anche qualora costituiscano un ostacolo di scarsa entità ai fini della parità dell'accesso all'impiego e delle altre condizioni di lavoro.

47. L'incertezza determinata dalla mancata modifica dell'art. 3 del Code du travail maritime costituisce un ostacolo del genere. 48. Ne consegue che non modificando, per quanto riguarda i cittadini degli altri stati membri, le prescrizioni di cui all'art. 3, 2 comma, del Code du travail maritime, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 48 del trattato [ora art. 45 TFUE] e dall'art. 4 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 »,

24 novembre 1982, *Commissione c. Irlanda*, causa 249/81, Racc. 4005.

La Commissione delle Comunità europee presentava ricorso a norma dell'art. 169 TCE (ora divenuto art. 258 TFUE), volto a far dichiarare che, organizzando una campagna a favore della vendita e dell'acquisto di prodotti irlandesi nel proprio territorio, l'Irlanda era venuta meno agli obblighi impostile dal trattato. La Corte, quanto al profilo del concetto di infrazione contestata, ha osservato:

« 27. (...) Le due attività in questione (*ndr. La campagna pubblicitaria e l'uso del contrassegno « garantito irlandese »* - corsivo nostro) si risolvono nell'instaurazione di una pratica nazionale, instaurata dal governo irlandese e messa in atto con la sua collaborazione, il cui effetto potenziale sulle importazioni degli altri Stati membri è paragonabile a quello derivante da atti governativi di natura cogente.

28. Siffatta pratica non va esente dal divieto di cui all'art. 30 del trattato [ora art. 34 TFUE] per il solo fatto di non basarsi su decisioni vincolanti per le imprese. Infatti, anche atti di un governo di uno Stato membro privi di effetto cogente possono essere idonei ad incidere sulla condotta dei commercianti e dei consumatori nel territorio di questo Stato ed avere quindi la conseguenza di frustrare gli scopi della Comunità sanciti dall'art. 2 ed elaborati dall'art. 3 del trattato [ora art. 3 TUE].

29. Ciò avviene quando, come nella fattispecie, una siffatta pratica restrittiva costituisce la messa in atto di un programma stabilito dal governo che si estende a tutta l'economia nazionale e che mira a frenare gli scambi intracomunitari mediante l'incoraggiamento dell'acquisto di prodotti nazionali tramite una campagna pubblicitaria su scala nazionale e mediante l'organizzazione di procedimenti speciali validi per i soli prodotti nazionali, e quando questo complesso di attività puo essere attribuito al governo e si svolge sistematicamente nell'intero territorio nazionale.

30. Ne consegue che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato, organizzando una campagna per l'incoraggiamento della vendita e dell'acquisto di prodotti irlandesi nel suo territorio».

22 settembre 1988, *Commissione c. Grecia*, causa 272/86, Racc. 4875.

La Commissione delle Comunità europee proponeva, a norma dell'art. 169 TCE (divenuto art. 258 TFUE), un ricorso mirante a far accertare che, vietando le importazioni di olio di oliva dagli altri Stati membri e dai paesi terzi, nonché le esportazioni dello stesso prodotto, ad eccezione dell'olio di oliva vergine delle qualità extra e fine confezionato in imballaggi di contenuto non superiore a 5 litri, e non comunicando alla Commissione le informazioni prescritte a questo scopo, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza degli artt. 30 [ora art. 34 TFUE], 34[ora art. 35 TFUE] e 5 TCEE [ora art. 4, par. 3, TUE], nonché del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo ad un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ed in particolare dell'art. 3 dello stesso. Quanto al fatto se la mancata trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste in merito potesse costituire una infrazione del governo ellenico, la Corte di giustizia ha osservato:

« 30. Si deve ricordare che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell'art. 5 del trattato CEE [ora art. 4, par. 3, TUE] a facilitare alla Commissione lo svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, a norma dell'art. 155 del trattato CEE [ora art. 17, par. 1, TUE], nel vegliare sull'applicazione delle norme del trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso trattato. E questo lo scopo per cui la Commissione ha formulato la sua richiesta.

31. Il rifiuto del governo ellenico di collaborare con la Commissione ha impedito a questa istituzione di prendere conoscenza di una prassi amministrativa e di verificare se comportasse ostacoli per gli scambi di olio d'oliva. Questa mancanza di collaborazione è tanto più grave in quanto è continuata dinanzi alla Corte. Questa non è in grado di svolgere il compito che le viene assegnato dall'art. 164 del trattato [ora art. 19 TUE], cioè garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato, se un governo non dà seguito alle sue domande. La condotta del governo ellenico ha perciò costituito nella fattispecie un grave ostacolo per l'amministrazione della giustizia.

32. Così stando le cose, si deve dichiarare che, non trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 5 del trattato [ora art. 4, par. 4, TUE ».

9 ottobre 1997, *Commissione c. Francia*, causa C-265/95, Racc. I-6959.

La Commissione delle Comunità europee proponeva, in forza dell'art. 169 TCE (ora divenuto art. 258 TFUE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari e adeguati affinché atti di privati non ostacolassero la libera circolazione degli ortofrutticoli, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi impostile dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e dall'art. 30 del Trattato (ora art.34 TFUE), in combinato disposto con l'art. 5 (ora art. 4, par. 3, TUE). Quanto alla fondatezza del ricorso, e alla nozione di infrazione, la Corte ha osservato:

« 38. Orbene, gli atti di violenza commessi sul territorio francese contro i prodotti agricoli originari di altri Stati membri, consistenti segnatamente nell'intercettazione di camion che trasportavano i detti prodotti, nella distruzione del loro carico e in violenze commesse a danno dei conducenti, nonché in minacce indirizzate ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio e in danneggiamenti di merci esposte, creano innegabilmente ostacoli agli scambi intracomunitari di tali merci.

39. Occorre pertanto accertare se, nella specie, il governo francese si sia conformato agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE], in combinato disposto con l'art. 5 [ora art. 4, par. 3, TUE], adottando provvedimenti sufficienti ed adeguati per far fronte agli atti di privati che erano all'origine degli ostacoli alla libera circolazione di taluni prodotti agricoli.

(...)

52. Alla luce di tutto quanto precede, la Corte, senza ignorare le difficoltà delle autorità competenti per fronteggiare situazioni come quelle di cui trattasi nella specie, può soltanto rilevare che, tenuto conto della frequenza e della gravità degli incidenti elencati dalla Commissione, i provvedimenti che il governo francese ha adottato nella specie non sono manifestamente stati sufficienti a garantire la libertà degli scambi intracomunitari di prodotti agricoli sul suo territorio, impedendo e dissuadendo efficacemente gli autori delle infrazioni di cui trattasi dal commetterle e dal reiterarle.

53. Tale considerazione si impone tanto più in quanto i danneggiamenti e le minacce cui fa riferimento la Commissione non solo compromettono l'importazione o il transito in Francia dei prodotti direttamente oggetto delle azioni violenti, ma sono tali da creare un clima di insicurezza con un effetto dissuasivo sulle correnti di scambio nella loro globalità.

54. La validità della precedente considerazione non è affatto sminuita dall'argomento del governo francese secondo il quale la situazione degli agricoltori francesi era così difficile da far ragionevolmente temere che interventi più decisi delle competenti autorità avrebbero innescato reazioni violente da parte degli operatori interessati, con conseguenti violazioni dell'ordine pubblico ancora più gravi o persino disordini sociali.

55. Infatti, il timore di difficoltà interne non può giustificare l'omissione da parte di uno Stato membro di applicare correttamente il diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4443, punto 38).

56. Tocca allo Stato membro interessato, a meno che non si provi che una sua azione produrrebbe sull'ordine pubblico conseguenze alle quali esso non potrebbe far fronte mediante i mezzi di cui dispone, adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario allo scopo di assicurare la corretta attuazione di tale diritto nell'interesse di tutti gli operatori economici.

57. Orbene, nella specie il governo convenuto non ha provato concretamente l'esistenza di un pericolo per l'ordine pubblico al quale non potesse far fronte.

58. Occorre aggiungere che, sebbene non si debba pertanto escludere che la minaccia di

perturbazioni gravi dell'ordine pubblico possa, eventualmente, giustificare un mancato intervento delle forze dell'ordine, tale argomento può, comunque, essere addotto soltanto in un caso preciso, e non, come nella fattispecie, complessivamente per tutti gli incidenti menzionati dalla Commissione».

19 dicembre 2012, *Commissione c. Italia*, causa C-68/11

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di provvedere, per diversi anni consecutivi, affinché le concentrazioni di PM_{10} nell'aria ambiente non superassero, in numerose zone e agglomerati situati sul territorio italiano, i valori limite fissati all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41), divenuto articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del suddetto articolo 5.

62. Orbene, il procedimento previsto dall'articolo 258 TFUE si basa sull'accertamento oggettivo dell'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato (v. sentenze del 1 marzo 1983, Commissione/Belgio, 301/81, Racc. pag. 467, punto 8, e del 4 marzo 2010, Commissione/Italia, C-297/08, Racc. pag. I-1749, punto 81).

63. Una volta giunti, come nella fattispecie, a un siffatto accertamento, è irrilevante che l'inadempimento derivi dalla volontà dello Stato membro cui è addebitabile, dalla negligenza di tale Stato, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest'ultimo abbia dovuto far fronte (sentenze del 1 ottobre 1998, Commissione/Spagna, C-71/97, Racc. pag. I-5991, punto 15, e del 4 marzo 2010, Commissione/Italia, cit., punto 82).

64. In ogni caso, uno Stato membro che si trovi a dover far fronte a difficoltà momentaneamente insormontabili che gli impediscono di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione può appellarsi a una situazione di forza maggiore solo per il periodo necessario a porre rimedio a tali difficoltà (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, Commissione/Francia, C-1/00, Racc. pag. I-9989, punto 131).

65. Invece, nel caso di specie, gli argomenti addotti dalla Repubblica italiana sono troppo generici e imprecisi per poter configurare un caso di forza maggiore che giustifichi il mancato rispetto dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM_{10} nelle 55 zone e agglomerati italiani considerati dalla Commissione.

66. Di conseguenza, si deve accogliere il ricorso entro i limiti indicati al punto 56 della presente sentenza.

67. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di provvedere, per gli anni 2006 e 2007, affinché le concentrazioni di PM_{10} nell'aria ambiente non superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani considerati nella diffida della Commissione del 2 febbraio 2009, i valori limite fissati all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.

4.2 Discrezionalità della Commissione

14 febbraio 1989, *Star Fruit Company SA c. Commissione*, causa 247/87, Racc. 291.

Per la parte in fatto si rinvia a questo stesso capitolo, segnatamente alla sezione relativa al ricorso in carenza, p. 255. I punti in diritto qui rilevanti sono:

« 11. Risulta tuttavia dall'economia dell'art. 169 [ora art. 258 TFUE] del trattato che la Commissione non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato.

12. Infatti solo se ritiene che lo Stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono la Commissione emette un parere motivato. Inoltre, nell'ipotesi in cui lo Stato non si conformi a detto parere nel termine prescritto, l'istituzione ha comunque il potere, ma non l'obbligo, di adire la Corte onde far accertare la presunta inosservanza ».

18 novembre 1992, *Rendo NV Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV e Regionaal Energiebedrijf Salland NV c. Commissione,* causa T-16/91, Racc. II-2417.

La causa in oggetto riguardava restrizioni all'importazione e all'esportazione di elettricità vigenti nei Paesi Bassi, discendenti, in parte, da accordi stipulati fra imprese del settore dell'approvvigionamento di elettricità e, in parte, dalla normativa nazionale relativa a detto settore. Il ricorso, presentato da alcune aziende locali di distribuzione di elettricità, era diretto ad ottenere l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 gennaio 1991, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato (ora art. 101 TFUE), nonché la condanna della Commissione a constatare un'infrazione dell'art. 85 (ora art. 101 TFUE) e ad obbligare le imprese considerate a porre fine all'infrazione accertata. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha osservato:

« 98. A questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che la tesi secondo cui la Commissione è tenuta ad adottare, una volta che ha constatato un'infrazione, una decisione che obblighi le imprese considerate a porvi fine è in contrasto col tenore stesso dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, secondo il quale la Commissione può adottare tale decisione. Del pari, l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 non attribuisce all'autore di una domanda presentata in forza di detto articolo il diritto di ottenere dalla Commissione una decisione quanto alla sussistenza dell'asserita infrazione (v. sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione, Racc. pag. 3173, a pag. 3189).

99. Ciò potrebbe non valere solo qualora l'oggetto della denuncia rientrasse nelle competenze esclusive della Commissione. Per quanto attiene all'applicazione dell'art. 90, n. 2 [ora art. 106, par. 2, TFUE], la Corte ha considerato, nella sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925, a pag. 2962), che spetta al giudice nazionale valutare se comportamenti contrastanti con l'art. 86 di un'impresa incaricata della gestione di un servizio d'interesse economico generale possano essere giustificati dalle necessità derivanti dai compiti particolari affidati a detta impresa. Da tale giurisprudenza emerge che la Commissione non è investita di una competenza esclusiva per applicare l'art. 90, n. 2, prima frase, del Trattato [ora art. 106, par. 2, TFUE] (v. del pari, sentenza della Corte 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed, Racc. pag. 803, a pag. 853). Ne consegue che nella fattispecie il giudice olandese è del pari competente ad esaminare la questione sollevata con la denuncia delle

ricorrenti.

100. Si deve aggiungere che la Commissione non può essere incondizionatamente obbligata ad intervenire, su domanda di un singolo, nei confronti delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, in particolare qualora siffatto intervento implichi il giudizio sulla compatibilità col diritto comunitario di una legge nazionale. Al contrario, si deve constatare che la Commissione dispone di un potere discrezionale per organizzare i procedimenti relativi alle denunce presentate dai singoli ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17».

11 agosto 1995, *Commissione c. Germania*, causa C-431/92, Racc. I-2189.

La Commissione adiva la Corte di giustizia per far dichiarare che la Germania, autorizzando, con decisione 31 agosto 1989, la costruzione di un nuovo lotto della centrale termica di Grosskrotzenburg senza previa valutazione dell'impatto ambientale, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 5 (ora sostituito nella sostanza dall'art. 4 par. 3 TUE) e 189 Trattato CEE (ora divenuto art. 288 TFUE) in relazione alla direttiva del Consiglio n. 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, segnatamente agli artt. 2, 3 e 8 della stessa. La Germania sosteneva l'irricevibilità del ricorso, adducendo tra le motivazioni, che un procedimento ex art. 169 Trattato CEE (ora divenuto art. 258 TFUE) potrebbe sanzionare solo un mancato o non corretto recepimento di una direttiva, e non semplicemente, come nella specie, la mancata applicazione in un caso concreto di una direttiva non ancora recepita. Un ricorso per inadempimento, secondo il governo convenuto, avrebbe infatti lo scopo di spingere lo Stato membro in questione a porre fine a infrazioni attuali al Trattato; essendo la direttiva stata nel frattempo recepita dalla Germania, la Commissione non avrebbe più interesse ad agire. La Corte, disattendendo tale eccezione di irricevibilità, ha in proposito osservato:

« 21. La Commissione, nell'esercizio delle competenze di cui è investita in forza degli artt. 155 [abrogato e sostituito nella sostanza dall'art. 17, par. 1 TUE] e 169 [ora divenuto art. 258 TFUE] del Trattato, non deve dimostrare il proprio interesse specifico ad agire. Infatti, l'art. 169 [ora divenuto art. 258 TFUE] non mira a tutelare i diritti propri della Commissione. Questa ha il compito di vigilare d'ufficio, nell'interesse generale della Comunità, sull'applicazione, da parte degli Stati membri, del Trattato e delle norme adottate dalle istituzioni in forza di quest'ultimo e di far dichiarare l'esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare (sentenze 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia, Racc. pag. 359, punto 15, e 10 maggio 1995, causa C-422/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1097, punto 16).

22. La Commissione, tenuto conto del suo ruolo di custode del Trattato, è quindi la sola competente a decidere se è opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, e per quale comportamento od omissione imputabile allo Stato membro in questione tale procedimento deve essere intrapreso. Essa può quindi domandare alla Corte di dichiarare un inadempimento consistente nel non aver raggiunto, in un caso determinato, il risultato previsto dalla direttiva ».

22 febbraio 2001, *Ministèrio Pùblico e Antonio Gomes Valente c. Fazenda Publica*, causa C-393/98, Racc. I1327.

Il Supremo Tribunal Administrativo portoghese proponeva alla Corte di giustizia, in applicazione dell'art. 177 TCE (ora divenuto art. 267 TFUE), tre questioni pregiudiziali

sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 110 TFUE), sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Gomes Valente e la Fazenda Pública (Amministrazione delle Finanze dello Stato) in cui il sig. Gomes Valente chiedeva il rimborso dell'imposta sulle autovetture da lui pagata all'importazione in Portogallo di un'autovettura usata proveniente da un altro Stato membro, segnatamente la Francia. In particolare, il giudice a quo, con la sua terza questione, chiedeva se il fatto che la Commissione rinunciasse a proseguire nei confronti di uno Stato membro un procedimento per inadempimento riguardante una determinata normativa avesse un'influenza sull'obbligo, per un giudice di ultimo grado di tale Stato membro, di sottoporre alla Corte, in applicazione dell'art. 177, terzo comma, del Trattato (ora art. 267 TFUE), una questione di diritto comunitario relativa alla normativa considerata. La Corte ha osservato:

« 16. A questo proposito va, da una parte, ricordato che, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, del Trattato [ora art. 267 TFUE, quando una questione pregiudiziale è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia (sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior, Racc. pag. I-6013, punto 24).

17. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, tale obbligo di adire la Corte rientra nell'ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di giustizia (v., in particolare, sentenze 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punto 7, e Parfums Chistian Dior, citata, punto 25), ed esso mira, più in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie (v., in particolare, sentenze 24 maggio 1977, causa 107/76, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 957, punto 5, e 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson e Jhanjan, Racc. pag. 3723, punto 8).

18. D'altra parte, come ha precisato il governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, si deve rilevare che, nella sentenza 27 maggio 1981, cause riunite 142/80 e 143/80, Essevi e Salengo (Racc. pag. 1413, punto 16), la Corte ha dichiarato che la Commissione non ha il potere di stabilire in modo definitivo, con i pareri formulati ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 258 TFUE) o mediante altre prese di posizione nell'ambito del relativo procedimento, i diritti e gli obblighi dello Stato membro interessato, o di dare a questo garanzie relative alla compatibilità col Trattato di un determinato comportamento, e che, ai sensi degli artt. 169 del Trattato, nonché 170 e 171 del Trattato CE (divenuti artt. 259 e 260 TFUE), la determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri e il giudizio sul loro comportamento possono risultare unicamente da una sentenza della Corte.

19. Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione nel senso che il fatto che la Commissione rinunci a proseguire nei confronti di uno Stato membro un procedimento per inadempimento riguardante una determinata normativa non ha alcuna influenza sull'obbligo, per un giudice di ultimo grado di tale Stato membro, di sottoporre alla Corte, in applicazione dell'art. 177, terzo comma, del Trattato [ora art. 267 TFUE], una questione di diritto comunitario relativa alla normativa considerata ».

3 marzo 2016, *Commissione c. Malta*, causa C-12/14, ECLI:EU:C:2016:135

La Commissione adiva la Corte di giustizia per far dichiarare che la Repubblica di Malta era venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 46 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio,

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (come modificato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio), nonché dall'art. 54 del regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nella specie, la Repubblica di Malta deduceva dalle pensioni di vecchiaia maltesi l'importo delle pensioni corrisposte dal regime pensionistico della funzione pubblica di altri Stati membri, in particolare dal Regno Unito. La Repubblica di Malta contestava la ricevibilità del ricorso sul presupposto che la Commissione sarebbe stata tenuta a svolgere le necessarie verifiche dei regimi pensionistici previsti dal Regno Unito, rilevando come tali regimi, che si applicavano al caso di specie e il cui importo veniva dedotto dalla Repubblica maltese, erano stati dichiarati, da parte del Regno Unito, estranei all'applicazione dei regolamenti sopra citati. La Repubblica di Malta affermava quindi che un'azione nei suoi confronti costituiva una violazione del diritto a un processo equo. Sul punto, la Corte di giustizia, disattendendo la predetta eccezione di irricevibilità, ha osservato:

«24. Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che spetta alla Commissione, qualora ritenga che uno Stato membro sia venuto meno ai suoi obblighi, valutare l'opportunità di agire contro tale Stato, determinare le disposizioni da questo violate e scegliere il momento in cui iniziare il procedimento per inadempimento nei suoi confronti, mentre le considerazioni sulle quali si fonda tale decisione non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità del suo ricorso (sentenza Commissione/Polonia, C-311/09, EU:C:2010:257, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

25. Tenuto conto di tale margine discrezionale, il fatto che non sia stato proposto un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro non è pertinente per valutare la ricevibilità di un ricorso per inadempimento presentato nei confronti di un altro Stato membro. La ricevibilità del presente ricorso non può quindi essere rimessa in discussione dal fatto che la Commissione non ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti del Regno Unito».

4.3 Procedura precontenziosa

17 febbraio 1970, *Commissione c. Italia*, causa 31/69, Racc. 25.

Il 1 luglio 1967 entravano in vigore vari regolamenti coi quali il Consiglio introduceva un'organizzazione comune dei mercati per vari prodotti agricoli, cioè grassi, cereali, carni suine, uova, pollame e riso. Tale regime implicava che la Commissione fissasse, per l'intera Comunità, una somma identica per le restituzioni all'esportazione nei Paesi terzi. Il sistema era poi esteso al settore dello zucchero, e ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, al latte e latticini, e alla carne bovina, con altri regolamenti del 1968. A seguito dell'introduzione di una procedura ex art. 169 TCE (ora art. 258 TFUE) da parte della Commissione nei confronti della Repubblica italiana, quest'ultima eccepiva la competenza della Corte di giustizia sulla base di due argomenti.

In primo luogo sosteneva che, se la trasgressione consisteva nell'inosservanza da parte di uno Stato membro di norme comunitarie direttamente efficaci, da doversi quindi considerare come una semplice omissione, la repressione di questa esulava dalla sfera di applicazione dell'art. 169 TCE (ora art. 258 TFUE) ed era di competenza dei giudici nazionali, su domanda degli interessati. La Corte ha respinto questo primo mezzo ed ha osservato:

« 9. La trasgressione, da parte di uno stato membro, di un obbligo che gli incombe può consistere tanto in un facere quanto in un non facere. Inoltre, la possibilità di adire il giudice nazionale non pregiudica affatto il ricorso all'articolo 169 [ora art. 258 TFUE], giacche le due azioni hanno scopi ed effetti diversi. Infine, quando in uno stato membro l'applicazione delle norme comunitarie implica la modifica di alcuni servizi pubblici o delle norme che li disciplinano, il fatto che le autorità competenti si astengano dall'adottare gli opportuni provvedimenti puo' costituire una trasgressione ai sensi dell'articolo 169 [ora art. 258 TFUE], e rientra quindi nella competenza della Corte ».

La convenuta assumeva, in secondo luogo, che la controversia poteva vertere solamente sugli obblighi ad essa incombenti in materia di prodotti oggetto di una disciplina di mercato nel 1967, non già sugli obblighi relativi ai prodotti oggetto di detta disciplina solo dal 1 luglio 1968. La Corte, riguardo a questo mezzo, ha osservato:

« 12. La lettera della commissione in data 12 luglio 1968 che, in forza dell'articolo 169 [ora art. 258 TFUE], invitava il governo italiano a presentare le sue osservazioni, benché redatta in termini generali, non può riferirsi a ritardi di pagamento per prodotti non ancora oggetto del sistema delle restituzioni uniformi o che, al massimo, lo erano solo da pochi giorni.

13. Anche se lo Stato interessato rinunzia a presentare osservazioni, la facoltà che gli e concessa costituisce una garanzia fondamentale voluta dal trattato, la cui osservanza e prescritta ad substantiam nel procedimento diretto a far constatare una trasgressione di uno stato membro.

14 Il rispetto di tale garanzia implica che vanno escluse dal presente giudizio le asserite trasgressioni dei regolamenti emanati nel mese di giugno 1968 o successivamente ».

11 luglio 1984, *Commissione c. Italia*, causa 51/83, Racc. 2793.

La Commissione delle Comunità europee proponeva dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 169 TCE (ora divenuto 258 TFUE), un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, limitando l'importazione di prodotti dolciari, di carni cotte e di gelati alimentari contenenti gelatina animale, legalmente fabbricati e posti in commercio in altri Stati membri, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE). La Repubblica italiana eccepiva tuttavia che la lettera con cui la Commissione l'aveva invitata a presentare le sue osservazioni sull'inadempimento contestato, si riferiva unicamente alla limitazione dell'impiego della gelatina nelle caramelle, laddove invece il parere motivato, come pure il ricorso davanti alla Corte, si estendevano anche a tutti i prodotti dolciari, alle carni cotte e ai gelati. La Corte sulla ricevibilità del ricorso ha osservato:

« 4. Dalla funzione assegnata a tale fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, si desume che la lettera di intimazione ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere e di fornire allo stato membro invitato a presentare le sue osservazioni i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa.

5. Come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 17 febbraio 1970 (causa 31/69, Commissione/Italia, racc. Pag. 25) e 15 dicembre 1982 (causa 211/81, Commissione/Regno di Danimarca, racc. Pag. 4547), poiché la facoltà concessa allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni costituisce — anche se esso preferisce non servirsene — una garanzia fondamentale voluta dal trattato, l'osservanza di tale garanzia e un presupposto della ritualità della procedura per la dichiarazione della trasgressione di uno stato membro.

6. (...) la Commissione, col parere motivato del 24 novembre 1982, seguito dal presente ricorso, ha ampliato l'ambito degli addebiti mossi alla repubblica italiana (...)

7. Tale irregolarità non può ritenersi sanata per il fatto che la Repubblica italiana ha, in seguito, formulato osservazioni sul parere motivato del 24 novembre 1982 ».

28 marzo 1985, *Commissione c. Italia*, causa 274/83, Racc. 1077.

La direttiva del Consiglio 71/305/CEE stabiliva il coordinamento delle procedure nazionali per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Con sentenza del 22 settembre 1976, la Corte di giustizia dichiarava che, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva summenzionata, la Repubblica italiana era venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato. Dopo essersi conformato alla sentenza, grazie all'adozione della legge 584/77, il legislatore italiano procedeva all'adozione della legge 741/81, recante ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche. La Commissione, ritenendo che numerose norme di questa legge fossero contrarie alla direttiva 71/305/CEE, instaurava una procedura di infrazione a carico del governo italiano, a norma dell'art. 169 TCE (ora divenuto art. 258 TFUE). Apertasi la fase contenziosa davanti alla Corte di giustizia, il Governo italiano sollevava un'eccezione di irricevibilità fondato sul fatto che la legge italiana, nella lettera di diffida, era stata considerata incompatibile solo con l'art. 29, numero 3, della direttiva, laddove invece nel suo parere motivato, la Commissione aveva sostenuto, l'incompatibilità della norma contestata della legge con il numero 1 dello stesso articolo. della direttiva. La Corte ha respinto questa eccezione ed ha osservato:

«19. Dalla funzione assegnata a tale fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, si desume che la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere e di fornire allo Stato membro invitato a presentare le proprie osservazioni gli elementi necessari per predisporre la propria difesa.

20. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 11 luglio 1984 (causa 51/83, Commissione/Italia, racc. 1984, pag. 2793), poiché la facoltà concessa allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni costituisce — anche se esso preferisce non servirsene — una garanzia fondamentale voluta dal trattato, l'osservanza di tale garanzia è un presupposto della ritualità del procedimento per la dichiarazione della trasgressione di uno Stato.

21. Anche se ne consegue che il parere motivato di cui all'art. 169 del trattato CEE [ora art. 258 TFUE] deve contenere un'esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono in forza del trattato, la Corte non può pero imporre requisiti di precisione cosi rigidi per quel che riguarda la diffida, la quale può necessariamente consistere solo in un primo e breve riassunto degli addebiti. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 31 gennaio 1984 (causa 74/82, Commissione/Irlanda, racc. 1984, pag. 317), nulla impedisce dunque alla Commissione di precisare, nel parere motivato, gli addebiti da essa già esposti in maniera più globale nella lettera di diffida. (...)

23. (...) La diffida, anche se la sua redazione non era molto esplicita, permetteva tuttavia al governo italiano di prendere conoscenza dell'addebito formulato nei propri confronti. La censura della Commissione è pertanto ricevibile».

21 giugno 1988, *Commissione c. Belgio*, causa 283/86, Racc. 3271.

L'art. 8 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio, prevedeva che gli Stati mettessero in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il termine di 18 mesi e ne

informassero immediatamente la Commissione. Non avendo ricevuto dal Governo belga alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di attuazione, la Commissione notificava una lettera di diffida e, in seguito, emetteva un parere motivato ex art. 169 TCE (ora art. 258 TFUE). Durante la fase contenziosa instauratasi davanti alla Corte di giustizia, il Governo belga eccepiva che, per quel che concerneva gli agenti di viaggio, la legislazione era al momento conforme alle prescrizioni della direttiva, a seguito dell'emanazione del regio decreto 22 ottobre 1987. La Corte, nel merito, ha osservato:

«6. La censura relativa all'omessa adozione di provvedimenti d'attuazione della direttiva relativi agli agenti di viaggio dev'essere esaminata dalla Corte. Infatti, pur se si consideri che la legislazione emanata dal regno del Belgio abbia fatto venir meno l'inadempimento, il che la Commissione contesta poiché non sono state designate le autorità e gli enti nazionali competenti, come richiesto dagli artt. 4 e 7 della direttiva, è costante giurisprudenza della Corte che, ove l'inadempimento sia eliminato dopo il termine impartito ex art. 169, 2 comma, del trattato [ora art. 258 TFUE], vi è ancora interesse alla prosecuzione dell'azione ».

29 settembre 1998, *Commissione c. Germania*, causa C-191/95, Racc. I-5449.

La Commissione informava il Governo tedesco della violazione del combinato disposto dell'art. 3 della prima direttiva del Consiglio 68/151/CEE e dell'art. 47 della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE, di cui si era reso responsabile in quanto il 93% delle società di capitali tedesche non avevano osservato l'obbligo di pubblicazione dei conti annuali. La Commissione intentava una procedura di infrazione ex art. 169 TCE (ora art. 258 TFUE) nei confronti della Germania. Il Governo tedesco sosteneva l'irricevibilità del ricorso, in ragione di una divergenza tra il contenuto dell'atto introduttivo e la lettera di diffida. La Commissione aveva, infatti, dichiarato nella lettera di diffida che la Repubblica federale di Germania era venuta meno agli obblighi che le incombevano in virtù del combinato disposto dell'art. 47 della quarta direttiva e dell'art. 3 della prima direttiva, mentre nel parere motivato e nell'atto introduttivo contestava l'infrazione degli artt. 2, 3, e 6 della prima direttiva. La materia del contendere era stata, dunque, ad avviso del governo tedesco, modificata durante la fase precontenziosa. La Corte ha respinto l'eccezione ed ha osservato:

« 54. In limine, occorre ricordare che, mentre il parere motivato di cui all'art. 169 del Trattato [ora art. 258 TFUE] deve contenere un'esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato, la lettera di diffida non deve soddisfare requisiti di esaustività così rigidi, dato che, necessariamente, può consistere solo in un primo e succinto riassunto degli addebiti. Nulla impedisce dunque alla Commissione di precisare nel parere motivato gli addebiti da essa già esposti in maniera più globale nella lettera di diffida (v. sentenza 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4743, punto 15).

55. È vero che la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e poi il parere motivato della Commissione delimitano la materia del contendere, che quindi non può più venir ampliata. Infatti, la possibilità, per lo Stato interessato, di presentare osservazioni costituisce, anche se esso ritenga di non doverne fare uso, una garanzia essenziale voluta del Trattato, la cui osservanza è un requisito formale essenziale per la regolarità del procedimento di accertamento dell'inadempimento di uno Stato membro (sentenza 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 203, punto 6). Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre la fase precontenziosa.

56. Ciò non significa tuttavia che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l'esposizione degli addebiti nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l'oggetto della controversia non sia stato ampliato o modificato ma, al contrario, semplicemente ridotto (v. in tal senso, sentenza 16 settembre 1997, Commissione/Italia, già citata, punto 25) ».

9 novembre 1999, *Commissione c. Italia,* causa C-365/97, Racc. I-7773.

La Commissione delle Comunità europee presentava dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 169 TCE (ora divenuto art. 258 TFUE), un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo correttamente e integralmente attuato, nella zona dell'alveo del torrente San Rocco, la direttiva del Consiglio 75/442, relativa ai rifiuti, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e degli artt. 4, 5, 7, primo trattino, e 10 della direttiva 75/442 o delle disposizioni corrispondenti, come modificate dalla direttiva 91/156. A fronte dell'eccezione di ricevibilità del ricorso sollevata dal governo italiano che sosteneva che l'addebito mosso nella lettera di diffida non fosse sufficientemente chiaro da metterlo in grado di svolgere in modo efficace le proprie difese, la Corte ha osservato:

« 23. In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e poi il parere motivato della Commissione delimitano la materia del contendere, che quindi non può più essere ampliata. Infatti, la possibilità per lo Stato interessato di presentare osservazioni costituisce, anche se esso ritiene di non doverne fare uso, una garanzia essenziale voluta dal Trattato, la cui osservanza è un requisito formale essenziale per la regolarità del procedimento di accertamento dell'inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre la fase precontenziosa (sentenza 29 settembre 1998, causa C-191/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5449, punto 55).

24. Pertanto, dato che una sentenza di inadempimento può accertare il fondamento di una responsabilità in cui uno Stato membro può eventualmente incorrere a causa del suo inadempimento (v. sentenza 18 marzo 1992, causa C-29/90, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1971, punto 12), e dato che essa costituisce un requisito preliminare per la presentazione di un ricorso basato sull'art. 171 del Trattato CE (divenuto art. 228 CE [ora art. 260 TFUE]), è necessario che lo Stato membro abbia la possibilità, nel corso della fase precontenziosa, di confutare tutte le censure sollevate nei suoi confronti dalla Commissione.

25. Tuttavia, tale esigenza non può arrivare fino a imporre in ogni caso una perfetta coincidenza tra l'esposizione degli addebiti nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l'oggetto della controversia non sia stato ampliato o modificato ma, al contrario, semplicemente ridotto (v. sentenza Commissione/Germania, già citata, punto 56).

26. Il parere motivato, di cui all'art. 169 del Trattato [ora art. 258 TFUE], deve contenere un'esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato. La lettera di diffida non deve soddisfare requisiti di esaustività così rigidi, dato che non può che consistere in un primo e succinto riassunto degli addebiti. Nulla impedisce dunque alla Commissione di precisare nel parere motivato gli addebiti da essa già esposti in maniera più globale nella lettera di diffida (v. sentenza Commissione/Germania, già citata, punto 54).

27. Nella fattispecie occorre constatare che la lettera di diffida soddisfaceva il grado di esaustività richiesto dalla giurisprudenza, poiché l'identificazione dell'inadempimento e la sua qualificazione nel

senso che poteva costituire una violazione degli artt. 4, 5, 6, 7 e 10 della direttiva 75/442 erano sufficienti a consentire alla Repubblica italiana di svolgere la propria difesa.

28. Ne deriva che la prima eccezione di irricevibilità deve essere respinta in quanto infondata ».

In secondo luogo, a sostegno dell'irricevibilità del ricorso, il governo italiano faceva valere l'esistenza di una difformità tra il parere motivato e il ricorso, in quanto gli addebiti mossi nel parere motivato riguarderebbero solo la direttiva 75/442, mentre il ricorso farebbe riferimento anche alle disposizioni della direttiva 75/442 modificata. La Corte ha osservato:

« 35. Secondo una giurisprudenza costante, la regolarità del procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato, non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l'eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita. Solo muovendo da un procedimento precontenzioso regolare il procedimento contraddittorio dinanzi alla Corte consentirà a quest'ultima di stabilire se lo Stato membro sia effettivamente venuto meno agli obblighi precisi che la Commissione sostiene esso abbia violato (ordinanza 11 luglio 1995, causa C-266/94, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-1975, punti 17 e 18).

36. Pertanto, anche se le conclusioni contenute nel ricorso non possono in via di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciononostante, allorché una modifica del diritto comunitario interviene nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di una direttiva, successivamente modificata o abrogata, che sono stati confermati da nuove disposizioni.

37. Ora, come ha sottolineato la Commissione, da un esame comparativo di queste disposizioni risulta che la direttiva 75/442 modificata ha rafforzato talune disposizioni della direttiva 75/442. Di conseguenza la maggior parte degli obblighi imposti agli Stati membri derivanti dalla direttiva 75/442 rimangono in vigore in forza della direttiva 75/442 modificata.

38. Certo, anche se le disposizioni della direttiva 75/442 modificata non sono formalmente indicate nel dispositivo del parere motivato, esse sono tuttavia menzionate nel testo di quest'ultimo tra le disposizioni fatte valere dalla Commissione (sentenza 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 18).

39. Per contro, l'oggetto della controversia non può essere esteso a obblighi derivanti dalla direttiva 75/442 modificata che non trovano la loro equivalenza nella direttiva 75/442, senza incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l'inadempimento.

40. Ne deriva che il ricorso è ricevibile in quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442 modificata che erano già vigenti in forza della direttiva 75/442.

41. Alla luce di queste considerazioni la seconda eccezione di irricevibilità deve essere respinta in quanto infondata ».

15 febbraio 2001, *Commissione c. Francia*, causa C-230/99, Racc. I-1169.

La Commissione delle Comunità europee presentava, a norma dell'art. 226 del Trattato CE (ora art. 258 TFUE), un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo adottato il decreto 9 novembre 1994, relativo ai materiali ed agli oggetti di gomma a contatto di derrate, prodotti e bevande alimentari (in prosieguo: il « decreto del 1994 »), senza prevedere esplicitamente il riconoscimento delle regole tecniche e delle norme nonché dei procedimenti di fabbricazione legalmente osservati negli altri Stati membri nonché il riconoscimento dei risultati dei controlli e dei relativi test effettuati da un ente

d'ispezione e di controllo o da un laboratorio ufficialmente riconosciuto in un altro Stato membro, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi incombentile a norma dell'art. 30TCE (ora divenuto art. 28). Sulla ricevibilità del ricorso eccepita dal governo francese a motivo del fatto che la Commissione avrebbe violato numerosi principi fondamentali di diritto effettuando un amalgama tra il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato (ora art. 258 TFUE) ed il meccanismo di notifica, di carattere preventivo, previsto alla direttiva 83/189, la Corte ha osservato:

«31. Come la Corte ha dichiarato nell'ordinanza 13 settembre 2000, causa C-341/97, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-6611, punto 17), risulta dalla finalità assegnata alla fase precontenziosa del procedimento per inadempimento che la lettera di diffida ha lo scopo, da un lato, di circoscrivere l'oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro, invitato a presentare le sue osservazioni, i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa (sentenza 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punto 15) e, dall'altro, di permettere a quest'ultimo di mettersi in regola prima che venga adita la Corte (sentenza 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punti 23 e 24).

32. Peraltro, l'emissione di una lettera di diffida presuppone che si sia fatto valere il previo inadempimento di un obbligo incombente allo Stato membro interessato (citata ordinanza Commissione/Paesi Bassi, punto 18).

33. Orbene, va constatato che, al momento dell'emissione di un parere circostanziato a norma della direttiva 83/189, lo Stato membro destinatario di tale parere non può essersi reso colpevole di una violazione del diritto comunitario, in quanto l'atto esiste solo allo stato di progetto (citata ordinanza Commissione/Paesi Bassi, punto 19).

34. L'opinione contraria condurrebbe alla conclusione che il parere circostanziato costituisce una diffida condizionata la cui esistenza sarebbe subordinata all'esito che lo Stato membro in questione avrebbe riservato a detto parere. Le esigenze della certezza del diritto, inerenti a qualsiasi procedimento idoneo a divenire contenzioso, ostano ad una siffatta situazione d'incertezza (citata ordinanza Commissione/Paesi Bassi, punto 20).

35. Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre dichiarare irricevibile il ricorso».

10 novembre 2011, *Commissione c. Portogallo*, causa C-212/09

Dal 1999 il settore energetico portoghese, segnatamente quello del petrolio e del gas naturale, è stato oggetto di un ampio processo di ristrutturazione sfociato, con l'adozione del decreto legge 22 aprile 1999, n. 137-A/99, nella costituzione della GALP, una società a capitale pubblico che raggruppa le partecipazioni dirette detenute dallo Stato in talune società pubbliche.

Il processo di privatizzazione della GALP ha avuto inizio con la sua istituzione e si è svolto in cinque fasi successive, nel contesto del regime fissato dalla LQP. Lo Stato detiene attualmente l'8% del capitale sociale della GALP, di cui il 7% attraverso la Parpública e l'1% attraverso la CGD.

Dagli atti di causa risulta che la GALP costituisce, attualmente, il principale gruppo integrato di prodotti petroliferi e di gas naturale in Portogallo. Il 18 ottobre 2006 la Commissione ha inviato alla Repubblica portoghese una lettera di diffida con cui le addebitava di aver violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 56 CE a causa della creazione, nel contesto della privatizzazione della GALP, di azioni privilegiate detenute da parte dello Stato portoghese che conferiscono diritti speciali, segnatamente il diritto di designare il presidente del consiglio di amministrazione di tale società e il diritto di veto rispetto a talune decisioni importanti di tale società. Ritenendo insufficiente la risposta fornita il 18 dicembre 2006 dalla Repubblica portoghese, il 29 giugno 2007 la Commissione ha emanato un parere motivato in cui reiterava i termini della suddetta lettera di diffida e invitava detto Stato membro a conformarsi a tale parere entro il termine

di due mesi dalla sua ricezione. Le autorità portoghesi hanno risposto a detto parere motivato con lettera datata 30 ottobre 2007. Non ritenendo soddisfacente tale risposta, la Commissione ha deciso di presentare il ricorso in esame. La Corte ha sottolineato che:

26. Si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'oggetto di un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 258 TFUE, è fissato dal parere motivato della Commissione, cosicché il ricorso deve fondarsi sui medesimi motivi e mezzi di tale parere (v. sentenze 8 dicembre 2005, causa C-33/04, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-10629, punto 36; 9 novembre 2006, causa C-236/05, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-10819, punto 10, e 8 luglio 2010, causa C-171/08, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-6817, punto 25).

27. Tuttavia, tale esigenza non può giungere fino al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza tra l'esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l'oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato (v. sentenze 14 luglio 2005, causa C-433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6985, punto 28; Commissione/Regno Unito, cit., punto 11; Commissione/Portogallo, cit., punto 26, e 18 novembre 2010, causa C-458/08, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-11559, punto 44).

28. Orbene, si deve constatare che, nella fattispecie, la Commissione non ha né ampliato né modificato l'oggetto della controversia quale definito nel parere motivato.

29. Al riguardo è sufficiente rilevare che la Commissione, tanto nel dispositivo del parere motivato quanto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del ricorso, ha indicato chiaramente che essa addebitava alla Repubblica portoghese la detenzione, da parte dello Stato portoghese e di altri azionisti pubblici, di azioni privilegiate che conferiscono diritti speciali nel capitale sociale della GALP, ossia il diritto di designare il presidente del consiglio di amministrazione che ha il potere di confermare le delibere degli organi sociali in materia di gestione e il diritto di veto rispetto alle decisioni importanti di detta società. La Commissione, facendo inoltre valere gli obblighi degli Stati membri derivanti dagli artt. 43 CE e 56 CE, ai quali la Repubblica portoghese non si sarebbe conformata, ha dunque definito l'oggetto della controversia in termini sufficientemente precisi.

30.È pur vero che solo nel ricorso la Commissione, da una parte, ha contestato alla Repubblica portoghese di aver agito in modo discriminatorio nel contesto delle diverse fasi della privatizzazione della GALP e della negoziazione del patto di azionariato e, dall'altra, si è fondata per la prima volta su talune disposizioni nazionali, in particolare sull'art. 18 dello statuto della GALP e sui diritti previsti da tale disposizione. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla Repubblica portoghese, dagli atti di causa risulta che nel ricorso la Commissione non ha ritenuto che lo Stato portoghese detenesse nuovi poteri speciali, bensì ha fatto riferimento, quali argomenti supplementari diretti a illustrare la fondatezza delle proprie censure, non solo ad altre disposizioni nazionali di attuazione della LQP e del decreto legge n. 261-A/99, che costituiscono il fondamento dei poteri speciali detenuti dallo Stato, bensì parimenti alla genesi del patto di azionariato.

31. Pertanto, il fatto che la Commissione abbia specificato gli addebiti già fatti valere in maniera più generica nel parere motivato non ha modificato l'oggetto dell'inadempimento dedotto e non ha quindi inciso sulla portata della controversia (v., in tal senso, sentenze 27 novembre 2003, causa C-185/00, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-14189, punti 84-87; 8 luglio 2010, Commissione/Portogallo, cit., punto 29, e 11 novembre 2010, causa C-543/08, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-11241, punto 23).

32. Alla luce di quanto precede, si deve respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica portoghese».

11 luglio 2013, *Commissione c. paesi Bassi,* causa C-576/10

Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo violato il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, in particolare la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), nell'ambito dell'attribuzione di una concessione di lavori pubblici da parte del Comune di Eindhoven, il Regno dei Paesi Bassi non ha rispettato gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 2 e del titolo III di tale direttiva. Infatti, a seguito di una denuncia relativa alle condizioni di attribuzione del progetto del centro Doornakkers, con lettera del 2 luglio 2008 la Commissione ha chiesto al Regno dei Paesi Bassi di comunicarle informazioni concernenti tale progetto. Tale Stato membro ha risposto con lettera del 19 dicembre 2008.

Il 24 febbraio 2009 la Commissione ha inviato una lettera di diffida fondata sulla violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, in particolare della direttiva 2004/18. Il Regno dei Paesi Bassi ha risposto con lettera del 30 giugno 2009, sostenendo segnatamente che la direttiva 2004/18 non era applicabile ratione temporis.

Il 9 ottobre 2009 la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale confermava in sostanza la posizione assunta nella lettera di diffida ed esponeva argomenti per dimostrare l'applicabilità della direttiva 2004/18 nella fattispecie. La Commissione invitava altresì il Regno dei Paesi Bassi ad adottare le misure necessarie entro il termine di due mesi.

Con lettera dell'8 dicembre 2009 tale Stato membro ha risposto al parere motivato. Nella risposta esso contestava la posizione della Commissione relativa alla violazione della direttiva 2004/18 e, sul fondamento della sentenza del 5 ottobre 2000, Commissione/Francia (C-337/98, Racc. pag. I-8377, punti 36 e 37), ribadiva che alla fattispecie non era applicabile la direttiva 2004/18, bensì la direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).

In tale contesto la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

La Corte ha ritenuto che:

«21. Il Regno dei Paesi Bassi solleva due eccezioni d'irricevibilità.

22. In primo luogo, esso sostiene che il ricorso della Commissione è irricevibile in quanto quest'ultima ha utilizzato documenti rispetto ai quali il Regno dei Paesi Bassi non ha potuto reagire nel corso della fase precontenziosa, in violazione dei suoi diritti della difesa.

23. Infatti, dopo la risposta del Regno dei Paesi Bassi al parere motivato, con lettera del 12 maggio 2010 la Commissione avrebbe invitato tale Stato membro a produrre un certo numero di documenti, tra cui il protocollo di accordo del 15 gennaio 2010 relativo allo SPILcentrum e il contratto di cooperazione da esso derivante tra il Comune e la fondazione Woonbedrijf. Quest'ultimo sarebbe stato comunicato alla Commissione con lettera dell'11 giugno 2010 del Ministro degli Affari esteri, con la menzione che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare tali informazioni nell'ambito del presente procedimento.

24. Inoltre, il Regno dei Paesi Bassi addebita alla Commissione di avere introdotto nel procedimento tre documenti che non erano allegati alla lettera dell'11 giugno 2010 e che non sono nemmeno stati discussi nel corso del procedimento precontenzioso. Si tratterebbe di una lettera d'informazione del consiglio comunale di Eindhoven del 18 marzo 2008 relativa allo sviluppo degli alloggi avviati dal Comune per il periodo 2005-2010, del regolamento amministrativo del 6 ottobre 2009, intitolato «Sistema provvisorio di incentivi ai progetti di costruzione di strutture abitative 2009», e di un comunicato estratto dalla pagina Internet del Ministero per l'Edilizia sociale, la Pianificazione territoriale e l'Ambiente.

25. In secondo luogo, secondo il Regno dei Paesi Bassi, la Commissione ha ampliato l'oggetto

della controversia rispetto alla fase precontenziosa.

26. Infatti, per dimostrare che si trattava di un contratto a titolo oneroso, la Commissione avrebbe affermato per la prima volta soltanto nell'atto di ricorso che il Comune riceveva una «prestazione». Durante la fase precontenziosa, la Commissione avrebbe menzionato solo l'esistenza di un «corrispettivo» fornito dal Comune alla Hurks per dimostrare che si trattava di un contratto di tal genere. La Commissione avrebbe quindi formulato una nuova censura nell'atto di ricorso, in violazione della giurisprudenza della Corte (sentenza del 18 novembre 2010, Commissione/Portogallo, C-458/08, Racc. pag. I-11599, punto 43).

27. La Commissione chiede che tutte queste allegazioni siano respinte.

28. Per quanto riguarda la prima eccezione d'irricevibilità, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e poi il parere motivato emesso da quest'ultima delimitano la materia del contendere, che quindi non può più essere ampliata. Infatti, la possibilità per lo Stato membro interessato di presentare osservazioni costituisce, anche se esso ritenga di non doverne fare uso, una garanzia essenziale voluta dal Trattato, la cui osservanza è un requisito formale essenziale per la regolarità del procedimento che accerta l'inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre il procedimento precontenzioso (v. sentenze del 18 dicembre 2007, Commissione/Spagna, C-186/06, Racc. pag. I-12093, punto 15, e del 14 ottobre 2010, Commissione/Austria, C-535/07, Racc. pag. I-9483, punto 41).

29. Peraltro, la Corte ha anche dichiarato che non può escludersi, in linea di principio, la produzione, da parte della Commissione, di elementi complementari, nella fase procedurale dinanzi alla Corte, che siano intesi a dar prova della generalità e della persistenza dell'asserito inadempimento (sentenze del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, C-494/01, Racc. pag. I-3331, punto 37, e del 22 dicembre 2008, Commissione/Spagna, C-189/07, punto 29).

30. Secondo il Regno dei Paesi Bassi, i quattro documenti presentati per la prima volta nell'atto di ricorso sono stati utilizzati dalla Commissione per dimostrare l'interesse economico diretto del Comune nella realizzazione del progetto del centro Doornakkers e, pertanto, il carattere oneroso del contratto concluso tra quest'ultimo e la Hurks.

31. Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, i documenti prodotti dalla Commissione e il cui utilizzo è contestato dal governo dei Paesi Bassi riguardano esclusivamente la situazione di fatto che ha formato oggetto del procedimento precontenzioso e si limitano a illustrare la censura formulata nell'ambito di tale procedimento.

32. Stanti tali premesse, la Commissione poteva ricorrere a tali documenti a sostegno della censura, formulata nella lettera di diffida, relativa all'esistenza di un contratto di concessione di lavori pubblici il cui carattere oneroso costituiva una delle sue condizioni (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 36).

33. Di conseguenza la prima eccezione d'irricevibilità deve essere respinta.

34. Per quanto attiene alla seconda eccezione d'irricevibilità, si deve rilevare che, se è certamente vero che l'oggetto del ricorso proposto ai sensi dell'articolo 258 TFUE è delimitato dal procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione e, di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono essere fondati su identici addebiti, tale esigenza non può tuttavia giungere fino ad imporre in ogni caso una formulazione perfettamente coincidente di tali atti se l'oggetto della controversia non è stato ampliato o modificato (sentenze del 12 giugno 2003, Commissione/Finlandia, C-229/00, Racc. pag. I-5727, punti 44 e 46; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 28, nonché del 26 aprile 2007, Commissione/Finlandia, C-195/04, Racc. pag. I-3351, punto 18).

35. La Commissione può quindi precisare le proprie censure iniziali nel ricorso, a condizione

però che essa non modifichi l'oggetto della controversia (citate sentenze Commissione/Irlanda, punto 38, e del 26 aprile 2007, Commissione/Finlandia, punto 18).

36. Nella fattispecie, dalla semplice lettura della lettera di diffida, del parere motivato nonché dell'atto di ricorso depositato presso la Corte traspare che l'oggetto della controversia non è stato modificato dalla Commissione nel corso del presente procedimento per inadempimento.

37. Infatti, da tutti questi documenti emerge espressamente che la Commissione intende far accertare che «il Regno dei Paesi Bassi non ha rispettato gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 2 e del titolo III della direttiva 2004/18».

38. In particolare, nel suo parere motivato la Commissione ha addebitato al Comune di avere concluso con la Hurks non un contratto di cooperazione, ma un contratto di concessione di lavori pubblici, la cui esistenza dipendeva, segnatamente, dal carattere oneroso di tale contratto.

39. Nel ricorso, reiterando il medesimo addebito, la Commissione ha fatto riferimento alla sentenza del 25 marzo 2010, Helmut Müller (C-451/08, Racc. pag. I-2673), nella quale la Corte ha precisato la nozione di contratto a titolo oneroso. Tali precisazioni, che s'inserivano peraltro nella linea della giurisprudenza relativa a tale nozione, riguardavano la prestazione che l'autorità aggiudicatrice riceve in base a un appalto pubblico a fronte di un corrispettivo.

40. In tal modo la Commissione si è limitata a specificare gli argomenti a sostegno della sua conclusione relativa al carattere oneroso del contratto concluso tra il Comune e la Hurks, argomenti già presentati in maniera generale nella lettera di diffida e nel parere motivato, e non ha quindi modificato l'oggetto della controversia (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/Germania, punto 29, e Commissione/Portogallo, punto 47).

41. Poiché anche la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno dei Paesi Bassi dev'essere respinta, il ricorso della Commissione va dichiarato ricevibile».

4.4 Procedura contenziosa: i motivi di ricorso

13 dicembre 1990, *Commissione c. Grecia*, causa C-347/88, Racc. I-4747.

La Commissione proponeva dinanzi alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 169 TCE (ora divenuto art. 258 TFUE), un ricorso inteso a far dichiarare che, adottando la legge 1571/85 con le relative disposizioni di esecuzione che contemplavano la parziale conservazione dei monopoli d'importazione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi in Grecia, aventi l'effetto di restringere le importazioni e le esportazioni di detti prodotti tra gli Stati membri, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato. Dal ricorso della Commissione risultava che essa chiedeva la condanna della Repubblica ellenica, tra l'altro, per tutti i motivi indicati nella lettera di messa in mora e nel parere motivato. La Repubblica ellenica deduceva che i motivi non figuranti nel ricorso, quantomeno nel loro contenuto essenziale, erano irricevibili. La Corte ha accolto tale eccezione ed ha osservato:

« 28. L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica ellenica deve essere accolta. Infatti, ai sensi dell'art. 19 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia e dell'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, tra l'altro, una sommaria esposizione dei motivi invocati. Di conseguenza, spetta alla Commissione indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell'art. 169 del Trattato [ora art. 258 TFUE], i motivi esatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quantomeno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali detti motivi si fondano.

29. Si deve inoltre sottolineare che ogni ricorso proposto ai sensi dell'art. 169 [ora art. 258 TFUE] è preceduto da una fase precontenziosa che può indurre la Commissione a rinunciare, come nel caso di specie, a taluni motivi formulati nella lettera di messa in mora o nel parere motivato. Di conseguenza, l'indicazione nel ricorso dei motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi è indispensabile per una precisa delimitazione dell'oggetto del ricorso.

30. Da quanto sopra consegue che debbono essere dichiarati irricevibili i motivi enunciati nella lettera di messa in mora e nel parere motivato che non figurano formulati nel ricorso».

29 settembre 1998, *Commissione c. Germania*, causa C-191/95, Racc. I-5449.

La Commissione, con lettera di messa in mora, contestava al governo tedesco la violazione del combinato disposto dell'art. 3 della prima direttiva del Consiglio n. 68/151 e dell'art. 47 della quarta direttiva del Consiglio n. 78/660, in materia societaria, ritenendolo responsabile del fatto che il 93% delle società di capitali tedesche non avevano osservato l'obbligo di pubblicazione dei conti annuali da tali disposizioni prescritto. Il governo tedesco eccepiva la modifica della contestazione avvenuta nel parere motivato e nel ricorso promosso davanti alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 169 (ora divenuto art. 258 TFUE) Trattato CE, dove si affermava la violazione anche degli artt. 2, 3 e 6 della prima direttiva. La Corte dichiarava ricevibile il ricorso della Commissione, non ritenendo necessaria una perfetta coincidenza tra lettera di messa in mora, parere motivato e ricorso. In particolare, essa ha osservato:

« 54. In limine, occorre ricordare che, mentre il parere motivato di cui all'art. 169 [ora divenuto art. 258 TFUE] del Trattato deve contenere un'esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato, la lettera di diffida non deve soddisfare requisiti di esaustività cosı` rigidi, dato che, necessariamente, può consistere solo in un primo e succinto riassunto degli addebiti. Nulla impedisce dunque alla Commissione di precisare nel parere motivato gli addebiti da essa già esposti in maniera più globale nella lettera di diffida (v. sentenza 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4743, punto 15).

55. E` vero che la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e poi il parere motivato della Commissione delimitano la materia del contendere, che quindi non può più venir ampliata. Infatti, la possibilità, per lo Stato interessato, di presentare osservazioni costituisce, anche se esso ritenga di non doverne fare uso, una garanzia essenziale voluta dal Trattato, la cui osservanza è un requisito formale essenziale per la regolarità del procedimento di accertamento dell'inadempimento di uno Stato membro (sentenza 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 203, punto 6). Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre la fase precontenziosa.

56. Ciò non significa tuttavia che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l'esposizione degli addebiti nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l'oggetto della controversia non sia stato ampliato o modificato ma, al contrario, semplicemente ridotto (v. in tal senso, sentenza 16 settembre 1997, Commissione/Italia, già citata, punto 25) ».

9 novembre 1999, *Commissione c. Italia*, causa C-365/97, Racc. I-7773.

La Commissione presentava un ricorso per infrazione contro la Repubblica italiana contestando a quest'ultima, fra l'altro, di non aver correttamente e integralmente attuato la direttiva n. 75/442, relativa ai rifiuti (in prosieguo: la « direttiva n. 75/442 »). Tuttavia, mentre nel parere motivato l'inadempimento contestato si riferiva ad alcune disposizioni della suddetta direttiva come redatte nella versione originaria, nel ricorso si faceva riferimento anche alle disposizioni della direttiva n. 75/442 modificate dalla direttiva n. 91/156 (in prosieguo: la « direttiva n. 75/442 modificata »). Il governo italiano sosteneva, per tale motivo, l'irricevibilità del ricorso. In proposito, la Corte di giustizia ha osservato:

« 35. Secondo una giurisprudenza costante, la regolarità del procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato, non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l'eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita. Solo muovendo da un procedimento precontenzioso regolare il procedimento contraddittorio dinanzi alla Corte consentirà a quest'ultima di stabilire se lo Stato membro sia effettivamente venuto meno agli obblighi precisi che la Commissione sostiene esso abbia violato (ordinanza 11 luglio 1995, causa C-266/94, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-1975, punti 17 e 18).

36. Pertanto, anche se le conclusioni contenute nel ricorso non possono in via di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciononostante, allorché una modifica del diritto comunitario interviene nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di una direttiva, successivamente modificata o abrogata, che sono stati confermati da nuove disposizioni.

37. Ora, come ha sottolineato la Commissione, da un esame comparativo di queste disposizioni risulta che la direttiva 75/442 modificata ha rafforzato talune disposizioni della direttiva 75/442. Di conseguenza la maggior parte degli obblighi imposti agli Stati membri derivanti dalla direttiva 75/442 rimangono in vigore in forza della direttiva 75/442 modificata.

38. Certo, anche se le disposizioni della direttiva 75/442 modificata non sono formalmente indicate nel dispositivo del parere motivato, esse sono tuttavia menzionate nel testo di quest'ultimo tra le disposizioni fatte valere dalla Commissione (sentenza 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/ Germania, Racc. pag. I-2189, punto 18).

39. Per contro, l'oggetto della controversia non può essere esteso a obblighi derivanti dalla direttiva 75/442 modificata che non trovano la loro equivalenza nella direttiva 75/442, senza incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l'inadempimento.

40. Ne deriva che il ricorso è ricevibile in quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442 modificata che erano già vigenti in forza della direttiva 75/442 ».

5 aprile 2017, *Commissione c. Bulgaria*, causa C-488/15, ECLI:EU:C:2017:267

La Commissione adiva la Corte di giustizia affinché dichiarasse l'inadempimento della Repubblica di Bulgaria consistente nel persistente venir meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto dell'articolo 13, par. 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, nonché agli obblighi di cui all'art. 23, par. 1, secondo comma, della medesima direttiva, per non essersi adoperata affinché il periodo di superamento del valore limite applicabile alle concentrazioni di PM10 fosse il più breve possibile. La Commissione, in particolare, contestava

l'inadempimento per un periodo che decorreva dal 2007 sino, quantomeno, al 2014; la Corte, pronunciandosi sulla ricevibilità della prima censura, rilevava che l'entrata in vigore della direttiva 2008/50/CE era stata fissata all'11 giugno 2008, ossia successivamente alla data a decorrere dalla quale la Commissione aveva chiesto alla Corte di accertare l'inadempimento. La Corte, sul punto, ha osservato:

«52. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione è legittimata a far dichiarare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto dell'Unione europea, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto dell'Unione. Per contro, l'oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell'atto di cui trattasi, determinandosi in caso contrario una violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l'inadempimento (sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Portogallo C-52/08, EU:C:2011:337, punto 42, e del 10 settembre 2015, Commissione/ Polonia, C-36/14, non pubblicata, EU:C:2015:570, punto 24).

[...]

55. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che la censura vertente sulla violazione del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 e dell'allegato XI di quest'ultima è ricevibile con riferimento al periodo dal 2007 sino al 2014».

4 ottobre 2018, *Commissione c. Francia*, causa C-416/17, ECLI:EU:C:2018:811

Per il riassunto della parte in fatto e per i punti rilevanti della sentenza – con particolare riguardo all'accertamento da parte della Corte, per la prima volta, di un inadempimento di uno Stato membro ai sensi dell'art. 258 TFUE per omesso rinvio pregiudiziale da parte di una giurisdizione di ultima istanza – si rinvia alla sezione 6.5 del presente capitolo, dedicata ad obbligo e facoltà del rinvio pregiudiziale.

24 giugno 2019, Commissione europea contro Repubblica di Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531

Il 3 aprile 2018, la Polonia emanava una legge sulla S d Najwy szy (la Corte suprema polacca), in virtù della quale l'età per il pensionamento dei giudici veniva abbassata a 65 anni. Il nuovo limite di età si applicava alla data di entrata in vigore della legge e si riferiva anche ai giudici nominati prima di tale data.

La proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema oltre l'età di 65 anni era possibile, ma era subordinata alla presentazione di una dichiarazione indicante la volontà del giudice interessato di continuare ad esercitare le proprie funzioni e di un certificato attestante che il suo stato di salute gli consentiva di far parte di un organo giudicante, nonché all'autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia. Per concedere tale autorizzazione, il presidente della Repubblica di Polonia non sarebbe stato vincolato ad alcun criterio, e la sua decisione non sarebbe stata oggetto di

alcun controllo giurisdizionale. Pertanto, ai sensi di tale legge, i giudici della Corte suprema in carica che avevano raggiunto l'età di 65 anni prima della data di entrata in vigore della suddetta legge o, al più tardi, il 3 luglio 2018 dovevano andare in pensione il 4 luglio 2018, a meno che avessero presentato, prima del 3 maggio 2018 incluso, la dichiarazione e il certificato summenzionati e sempre che il presidente della Repubblica di Polonia avesse accordato loro l'autorizzazione di proroga delle loro funzioni presso la Corte suprema.

Il 2 ottobre 2018, la Commissione presentava ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione riteneva che la Polonia, avendo, da un lato, abbassato l'età pensionabile e avendola applicata ai giudici nominati presso la Corte suprema fino al 3 aprile 2018 e, d'altro lato, avendo accordato al presidente della Repubblica di Polonia il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema, fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Con ordinanza del 15 novembre 2018, il presidente della Corte accoglieva l'istanza della Commissione di sottoporre la causa a procedimento accelerato.

I giudici si sono pronunciati come segue:

«81 A tale riguardo, occorre in primo luogo osservare che la Corte ha, certamente, riconosciuto il carattere legittimo che potevano presentare obiettivi in materia di politica dell'occupazione come quelli diretti, da un lato, a uniformare, nell'ambito delle professioni rientranti nel pubblico impiego, i limiti di età per la cessazione obbligatoria dell'attività, e, dall'altro, a favorire una ripartizione più equilibrata delle fasce di età, agevolando l'accesso dei giovani, in particolare, alle professioni di giudice (v., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, punto 50, nonché del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C-286/12, EU:C:2012:687, punti 61 e 62).

82 Tuttavia, si deve rilevare, sotto un primo profilo, che, come sottolineato dalla Commissione e come parimenti rilevato dalla commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (cosiddetta «commissione di Venezia»), ai punti 33 e 47 del suo parere n. 904/2017 [CDL-AD (2017)031], la relazione che accompagna il progetto della nuova legge sulla Corte suprema contiene elementi tali da far sorgere seri dubbi quanto al fatto che la riforma dell'età per il pensionamento dei giudici in carica presso il S d Najwy szy (Corte suprema) sia stata guidata da tali obiettivi, e non da una volontà di procedere alla rimozione di un certo gruppo di giudici di tale organo giurisdizionale.

83 Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che l'abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici del S d Najwy szy (Corte suprema) in carica al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema si è accompagnata, nel caso di specie, all'instaurazione di un nuovo meccanismo che consente al presidente della Repubblica di decidere, in modo discrezionale, di

prorogare l'esercizio, in tal modo abbreviato, delle funzioni di giudice, per due periodi consecutivi di tre anni.

84 Orbene, da un lato, l'introduzione di una simile possibilità di proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice per sei anni, contestualmente all'abbassamento di cinque anni dell'età per il pensionamento dei giudici del S d Najwy szy (Corte suprema) in carica al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema, è tale da far dubitare del fatto che la riforma operata miri effettivamente ad armonizzare l'età per il pensionamento di tali giudici a quella applicabile a tutti i lavoratori e a ottimizzare la ripartizione delle fasce di età del personale di tale organo giurisdizionale.

85 Dall'altro lato, la combinazione di queste due misure è altresì idonea a rafforzare l'impressione che, in realtà, lo scopo perseguito sia stato quello di fare in modo di rimuovere una parte predeterminata dei giudici del S d Najwy szy (Corte suprema), dato che il presidente della Repubblica, nonostante l'applicazione del provvedimento di abbassamento dell'età per il pensionamento a tutti i giudici di tale organo giurisdizionale in carica al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema, conserva il potere discrezionale di mantenere in servizio una parte degli interessati.

86 Sotto un terzo profilo, occorre rilevare che la misura dell'abbassamento, pari a cinque anni, dell'età per il pensionamento dei giudici del S d Najwy szy (Corte suprema) in carica al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema e l'effetto di abbreviazione dell'esercizio delle funzioni di detti giudici che ne è risultato hanno interessato, in modo immediato, quasi un terzo dei membri in carica di tale organo giurisdizionale, tra i quali, in particolare, la prima presidente del medesimo, il cui mandato di sei anni garantito dalla Costituzione è, per tale motivo, anch'esso stato ridotto. Come sostenuto dalla Commissione, tale rilievo dimostra l'impatto potenzialmente considerevole della riforma in questione sulla composizione e sulla continuità del funzionamento del S d Najwy szy (Corte suprema). Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, un tale importante riassetto della composizione di un organo giurisdizionale supremo, per effetto di una riforma che lo riguarda specificamente, può, a sua volta, risultare idoneo a suscitare dubbi quanto al vero carattere di una simile riforma e quanto alle finalità effettivamente perseguite con la medesima.

87 I dubbi che accompagnano, in tal senso, le reali finalità della riforma contestata e che derivano dall'insieme delle considerazioni esposte ai punti da 82 a 86 della presente sentenza non possono essere fugati dagli argomenti dedotti dalla Repubblica di Polonia secondo i quali, da un lato, taluni dei giudici in carica del S d Najwy szy (Corte suprema) interessati da detta riforma sarebbero stati nominati a tale posto a un'epoca in cui l'età per il pensionamento dei giudici del suddetto organo giurisdizionale era fissata a 65 anni e, dall'altro, un simile giudice, quando è collocato a riposo, conserva pur sempre il proprio titolo di giudice, continua a beneficiare di immunità e di emolumenti e rimane soggetto a talune regole deontologiche.

88 Infatti, tali circostanze, quand'anche dimostrate, non sono idonee a rimettere in discussione il fatto che il collocamento a riposo dei giudici interessati implica la cessazione immediata e anticipata, rispetto a quanto era previsto prima dell'adozione della riforma contestata, dell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

89 In secondo luogo, come confermato dalla Repubblica di Polonia in udienza, l'età generale per il pensionamento dei lavoratori alla quale detto Stato membro indica di aver voluto allineare l'età del collocamento a riposo dei giudici del S d Najwy szy (Corte suprema) non comporta un collocamento a riposo d'ufficio di tali lavoratori, ma solo il diritto, e non l'obbligo, per questi ultimi, di cessare la propria attività professionale e di beneficiare, in tal caso, di una pensione di vecchiaia.

90 Ciò considerato, la Repubblica di Polonia non ha dimostrato che la misura contestata costituirebbe un mezzo appropriato per ridurre la diversità dei limiti di età per la cessazione obbligatoria dell'attività tra le varie professioni interessate. In particolare, tale Stato membro non ha addotto alcuna ragione obiettiva in base alla quale, ai fini dell'allineamento dell'età per il pensionamento dei giudici del S d Najwy szy (Corte suprema) all'età generale per il pensionamento applicabile a tutti i lavoratori in Polonia, era necessario prevedere un collocamento a riposo d'ufficio di detti giudici, fatta salva una proroga dell'esercizio delle loro funzioni decisa discrezionalmente dal presidente della Repubblica, mentre, per il resto dei lavoratori, il pensionamento all'età prevista dalla legge a tale riguardo è facoltativo.

91 In terzo luogo, occorre sottolineare che, per quanto riguarda l'obiettivo di uniformazione dell'età per il pensionamento, la Corte ha già dichiarato che disposizioni nazionali che procedono ad un abbassamento immediato e considerevole del limite di età per la cessazione obbligatoria dell'attività di giudice, senza prevedere misure transitorie atte a tutelare il legittimo affidamento delle persone interessate in carica al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni, non rispettano il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C-286/12, EU:C:2012:687, punti 68 e 80).

92 Per quanto riguarda la sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117), cui la Repubblica di Polonia ha fatto altresì riferimento al fine di giustificare la legittimità della misura nazionale contestata dalla Commissione nell'ambito della sua prima censura, occorre ricordare che tale sentenza riguardava una misura di riduzione dell'importo della retribuzione dei giudici. Nella suddetta sentenza, la Corte ha dichiarato – dopo aver rilevato che tale misura di riduzione salariale era, al contempo, limitata nell'importo e temporanea e che essa non era stata specificamente adottata nei confronti dei membri del Tribunal de Contas (Corte dei conti, Portogallo), ma poteva essere accostata, al contrario, ad una misura di applicazione generale – che l'articolo 19 TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell'indipendenza dei giudici non osta all'applicazione di una misura siffatta.

93 Orbene, considerati sotto il profilo della tutela dell'indipendenza dei giudici, gli effetti di una siffatta riduzione salariale, limitata e temporanea, non hanno nulla di comparabile a quelli di una misura consistente in un abbassamento dell'età per il pensionamento di giudici in carica, la quale, dal

canto suo, ha come conseguenza di porre fine alla carriera giudiziaria degli interessati, in modo anticipato e definitivo.

94 In quarto luogo, l'applicazione immediata della riforma contestata ai giudici del S d Najwy szy (Corte suprema) in carica alla data di entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema non può nemmeno essere giustificata dalla preoccupazione, espressa dalla Repubblica di Polonia, di evitare un'eventuale discriminazione, in termini di durata dell'esercizio delle funzioni di giudice, tra detti giudici e quelli che saranno nominati a tale organo giurisdizionale successivamente a tale data.

95 Infatti, come sostenuto dalla Commissione, queste due categorie di giudici non si trovano in una situazione analoga, dal momento che solo i primi vedono la loro carriera abbreviata mentre sono in carica presso il S d Najwy szy (Corte suprema), mentre i secondi sono, dal canto loro, chiamati alla nomina presso tale organo giurisdizionale nella vigenza della nuova normativa, che prevede un'età per il pensionamento fissata dalla legge a 65 anni. Inoltre, e per la parte in cui la Repubblica di Polonia suggerisce anche, nella sua argomentazione, che i giudici già in carica presso il S d Najwy szy (Corte suprema) non si vedrebbero riconoscere, a differenza dei loro colleghi nominati dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla Corte suprema, la possibilità di beneficiare della nuova età per il pensionamento introdotta da tale legge, si deve osservare che, come rilevato dalla Commissione, sarebbe stato lecito prevedere la possibilità per gli interessati di rinunciare, su base volontaria, all'esercizio delle loro funzioni al raggiungimento di tale nuova età legale per il pensionamento, senza quindi costringerli.

96 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rilevare che l'applicazione della misura di abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici del S d Najwy szy (Corte suprema) ai giudici in carica presso tale organo giurisdizionale non è giustificata da una finalità legittima. Pertanto, tale applicazione lede il principio di inamovibilità dei giudici intrinsecamente connesso alla loro indipendenza.

97 Ne consegue che la prima censura della Commissione, relativa alla violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve essere accolta.

98 Con la sua seconda censura, la Commissione contesta alla Repubblica di Polonia di aver violato l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE conferendo al presidente della Repubblica, ai sensi della nuova legge sulla Corte suprema, il potere discrezionale di prorogare a due riprese, ogni volta per una durata di tre anni, la funzione giudiziaria attiva dei giudici del S d Najwy szy (Corte suprema), al di là della nuova età per il pensionamento fissata da tale legge.

[...]

118 [...] si deve constatare che il potere discrezionale di cui è investito il presidente della Repubblica al fine di autorizzare, a due riprese, ogni volta per tre anni, tra l'età di 65 e l'età di 71 anni, la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale quale il S d Najwy szy (Corte suprema) è idonea a suscitare legittimi dubbi, segnatamente nei singoli,

quanto all'impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi che possono trovarsi contrapposti dinanzi ad essi.

119 Infine, l'argomento della Repubblica di Polonia vertente su un'asserita somiglianza tra le disposizioni nazionali così messe in discussione e le procedure applicabili in altri Stati membri o in occasione dell'eventuale rinnovo del mandato di giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea non può essere accolto.

120 Infatti, da un lato, anche supponendo che una procedura prevista in un altro Stato membro comporti, nell'ottica dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, vizi analoghi a quelli che sono stati rilevati a proposito delle disposizioni nazionali discusse nella presente causa, il che non è stato dimostrato, resterebbe il fatto che uno Stato membro non può basarsi su un'eventuale violazione del diritto dell'Unione da parte di un altro Stato membro per giustificare il proprio inadempimento (v., in particolare, sentenza del 6 giugno 1996, Commissione/Italia, C-101/94, EU:C:1996:221, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

121 Dall'altro lato, occorre ricordare che, a differenza di magistrati nazionali che sono nominati fino al raggiungimento dell'età legale per il pensionamento, la nomina di giudici alla Corte avviene, come previsto dall'articolo 253 TFUE, per una durata determinata di sei anni. Peraltro, una nuova nomina a un posto siffatto di un giudice uscente richiede, in forza di tale articolo, e al pari della nomina iniziale dello stesso, il comune accordo dei governi degli Stati membri, previo parere del comitato di cui all'articolo 255 TFUE.

122 Le condizioni così fissate dai trattati non possono modificare la portata degli obblighi cui gli Stati membri sono tenuti in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

123 Di conseguenza, la seconda censura della Commissione, relativa alla violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e, pertanto, il ricorso nel suo insieme devono essere accolti.

124 ALLA LUCE DI TUTTE LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO, OCCORRE DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA DI POLONIA, PREVEDENDO, DA UN LATO, L'APPLICAZIONE DELLA MISURA CONSISTENTE NELL'ABBASSARE L'ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DEI GIUDICI PRESSO IL S D NAJWY SZY (CORTE SUPREMA) AI GIUDICI IN CARICA NOMINATI PRIMA DEL 3 APRILE 2018, E ATTRIBUENDO, DALL'ALTRO, AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL POTERE DISCREZIONALE DI PROROGARE LA FUNZIONE GIUDIZIARIA ATTIVA DEI GIUDICI DI TALE ORGANO GIURISDIZIONALE OLTRE L'ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DI NUOVA FISSAZIONE, È VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA, TUE».

31 OTTOBRE 2019, *COMMISSIONE EUROPEA C. REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD*, CAUSA C-391/17, ECLI:EU:C:2019:919

La causa in esame trae origine dal ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione nei confronti del Regno Unito (si veda altresì la causa C-395/17, avente ad oggetto analogo ricorso presentato nei confronti dei Paesi Bassi, su cui la Corte si è pronunciata con sentenza del 31 ottobre 2019, ECLI:EU:C:2019:918) in relazione ad una complessa vicenda concernente la mancata compensazione della perdita di un importo di risorse proprie che avrebbe dovuto essere messo a disposizione del bilancio dell'Unione europea.

In particolare, la Commissione contestava al Regno Unito la violazione degli obblighi incombenti in forza del principio di leale cooperazione, a motivo della mancata compensazione del predetto importo da parte delle autorità doganali di Anguilla, uno dei paesi o territori d'oltremare (PTOM) del Regno Unito.

Come chiarito dall'avvocato generale Bobek nelle conclusioni presentate (separatamente, per la causa C-391/17 e per la causa C-395/17) il 6 febbraio 2019, con il ricorso in questione (così come con quello presentato nella causa C-395/17) la Commissione non si limitava a chiedere alla Corte di accertare l'inadempimento del Regno Unito (e dei Paesi Bassi), ma domandava altresì, di fatto, il risarcimento del danno cagionato all'Unione europea (oltre interessi), a titolo di rimedio, ancorché nell'ambito di un giudizio ai sensi dell'art. 258 TFUE.

La Corte ha osservato:

«70 Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, il Regno Unito, in quanto Stato membro dell'Unione, è tenuto ad adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione dei suoi obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

71 Sebbene, a tal fine, spetti a tutte le autorità di tale Stato membro garantire il rispetto delle norme del diritto dell'Unione nell'ambito delle loro competenze, detto Stato membro rimane tuttavia, in forza dell'articolo 258 TFUE, il solo responsabile, nei confronti dell'Unione, dell'osservanza degli obblighi derivanti da tale diritto (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2012, Byankov, C-249/11, EU:C:2012:608, punto 64 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 maggio 2014, Commissione/Spagna, C-184/11, EU:C:2014:316, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

72 Orbene, come precisato dalla Commissione nella sua replica, il presente ricorso per inadempimento è fondato non già su errori commessi dalle autorità del Regno Unito, bensì sulla responsabilità di tale Stato membro per una perdita di risorse proprie derivante dalla violazione delle

disposizioni della decisione PTOM che disciplinano il rilascio di certificati EXP da parte delle autorità di Anguilla.

[...]

75 Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve verificare, in primo luogo, se il Regno Unito, in forza degli obblighi a esso incombenti in quanto Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, sia responsabile, nei confronti dell'Unione, dell'eventuale rilascio di certificati EXP da parte delle autorità di Anguilla in violazione della decisione PTOM, in secondo luogo, se esso sia tenuto, in forza della medesima disposizione, a compensare l'importo, eventualmente maggiorato degli interessi di mora, dell'eventuale perdita di risorse proprie dell'Unione che ne deriva e, in terzo luogo, in caso affermativo, se l'inadempimento contestato al Regno Unito sia fondato.

Sulla responsabilità del Regno Unito per l'eventuale rilascio irregolare di certificati EXP da parte delle autorità di Anguilla

76 La Commissione sostiene che è a causa delle relazioni particolari tra Anguilla e il Regno Unito che tale Stato membro deve rispondere, nei confronti dell'Unione, degli atti e delle omissioni delle autorità di Anguilla allorché esse hanno rilasciato certificati EXP in violazione della decisione PTOM.

[...]

92 Occorre inoltre valutare per quali tipi di errori commessi da uno PTOM nell'ambito del rilascio di certificati EXP lo Stato membro da cui esso dipende debba essere considerato responsabile.

93 A tale riguardo, dal principio di leale cooperazione, sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, risulta che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2010, Stils Met, C-382/09, EU:C:2010:596, punto 44, e del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio, C-600/14, EU:C:2017:935, punto 94).

94 Orbene, tenuto conto del carattere preferenziale e derogatorio del regime doganale di cui beneficiavano i prodotti non originari degli PTOM, alle condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 2, della decisione PTOM, in combinato disposto con l'articolo 108, paragrafo 1, secondo trattino, nonché con l'allegato III della stessa, l'obbligo richiamato al punto precedente si impone con particolare rigore nel caso di specie. Pertanto, la responsabilità nei confronti dell'Unione incombente allo Stato membro da cui dipende uno PTOM si estende, in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, a qualsiasi errore commesso dalle autorità di tale PTOM, nell'ambito del rilascio di certificati EXP. Deve essere dunque respinto l'argomento del Regno Unito secondo il quale, in sostanza, esso non può essere considerato responsabile di un eventuale rilascio irregolare di certificati EXP da parte delle autorità di Anguilla, per il motivo che detto rilascio è avvenuto prima del chiarimento, da parte della decisione REC 03/2004, della portata dei requisiti posti all'articolo 101, paragrafo 2, della decisione PTOM.

95 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, si deve concludere che il Regno Unito, in forza degli obblighi a esso incombenti in quanto Stato membro ai sensi dell'articolo 131, primo comma, del Trattato CE (divenuto articolo 182, primo comma, CE e successivamente articolo 198, primo comma, TFUE), nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, è responsabile, nei confronti dell'Unione, dell'eventuale rilascio da parte delle autorità di Anguilla di certificati EXP in violazione della decisione PTOM [v., per analogia, sentenza odierna, Commissione/Paesi Bassi (Responsabilità per l'azione di un PTOM), C-395/17, punto 97].

Sull'obbligo di compensare un'eventuale perdita di risorse proprie, in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE

96 Per costante giurisprudenza, in forza del principio di leale cooperazione, gli Stati membri sono tenuti a eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell'Unione. Pertanto, è compito delle autorità degli Stati membri adottare, nell'ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare a una violazione di tale diritto (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2007, Jonkman e a., da C-231/06 a C-233/06, EU:C:2007:373, punti 37 e 38; del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a., C-196/16 e C-197/16, EU:C:2017:589, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a., C-597/17, EU:C:2019:544, punto 54).

97 Poiché il rilascio di un certificato EXP in violazione dell'articolo 101, paragrafo 2, della decisione PTOM impedisce, alle condizioni previste all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 239 del codice doganale, alle autorità dello Stato membro d'importazione interessato di riscuotere i dazi doganali che esse avrebbero dovuto percepire in assenza di un simile certificato EXP, la perdita di risorse proprie tradizionali dell'Unione che ne deriva costituisce la conseguenza illecita di una violazione del diritto dell'Unione. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, una simile perdita deve essere compensata da un'altra risorsa propria oppure da un adeguamento delle spese (v., per analogia, sentenze del 15 novembre 2005, Commissione/Danimarca, C-392/02, EU:C:2005:683, punto 54, e del 5 ottobre 2006, Commissione/Germania, C-105/02, EU:C:2006:637, punto 88).

98 Pertanto, lo Stato membro che è responsabile, nei confronti dell'Unione, del rilascio irregolare di un simile certificato è tenuto, conformemente al principio di leale cooperazione, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di porre rimedio a tale violazione del diritto dell'Unione e, in particolare, deve compensare la perdita di risorse proprie che ne deriva [v., per analogia, sentenza odierna, Commissione/Paesi Bassi (Responsabilità per l'azione di un PTOM), C-395/17, punto 100].

99 Per quanto riguarda, più in particolare, la questione se l'importo di una simile perdita di risorse proprie debba, eventualmente, essere maggiorato degli interessi di mora, è sufficiente rilevare che la sola compensazione dell'importo dei dazi doganali che non hanno potuto essere riscossi non può essere sufficiente a eliminare le conseguenze illecite di un rilascio irregolare di un certificato EXP.

100 La suesposta interpretazione non può essere messa in discussione dall'argomento relativo al principio della certezza del diritto avanzato dal Regno Unito, secondo il quale un simile obbligo di compensazione non può sussistere in assenza di un'espressa disposizione al riguardo nel diritto dell'Unione. L'obbligo di compensare la perdita di risorse proprie risultante da un rilascio irregolare di certificati EXP costituisce infatti solo un'espressione particolare dell'obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione, secondo il quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie al fine di porre rimedio a una violazione del diritto dell'Unione e a eliminarne le conseguenze illecite. Come risulta dalla giurisprudenza costante richiamata al punto 96 della presente sentenza, quest'ultimo obbligo si estende a tutte le conseguenze illecite di una violazione di tale diritto, in particolare a quelle di natura finanziaria, come quelle di cui trattasi nel caso di specie.

101 Tuttavia, gli interessi di mora iniziano a decorrere solo dalla data della domanda rivolta allo Stato membro interessato volta a compensare la perdita di risorse proprie.

102 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, si deve concludere che lo Stato membro che è responsabile nei confronti dell'Unione di un rilascio irregolare di certificati EXP da parte di uno PTOM che dipende dal medesimo è tenuto, conformemente al principio di leale cooperazione, a compensare un'eventuale perdita di risorse proprie, maggiorata, se del caso, degli interessi di mora.

Sull'inadempimento contestato

103 La Commissione sostiene che, nel corso del 1999, le autorità di Anguilla hanno rilasciato dodici certificati EXP in violazione dell'articolo 101, paragrafo 2, della decisione PTOM, che tale rilascio irregolare ha causato all'Unione una perdita di risorse proprie e che il Regno Unito è venuto meno al suo obbligo di compensare detta perdita.

104 Per quanto riguarda, in primo luogo, la presunta irregolarità dei certificati EXP in questione, la Commissione adduce che le decisioni REC 03/2004 e REM 03/2004 nonché la relazione dell'OLAF del 2003 sono sufficienti a dimostrare una simile irregolarità. Secondo il Regno Unito, invece, la Commissione è tenuta a dimostrare, ai fini del presente ricorso per inadempimento, il carattere irregolare di ciascuno di tali certificati.

105 A tale proposito, per quanto concerne le decisioni REC 03/2004 e REM 03/2004, si deve ricordare che, conformemente all'articolo 875 e all'articolo 908, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, ove la Commissione adotti, in forza degli articoli 873 e 907 del medesimo regolamento, una decisione che stabilisce che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, essa può, alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o più Stati membri ad adottare una decisione analoga quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Aqua Pro, C-407/16, EU:C:2017:817, punto 68).

106 Le decisioni REC 03/2004 e REM 03/2004 costituiscono decisioni contenenti constatazioni di questo tipo. [...]

107 Orbene, secondo la giurisprudenza, le valutazioni di fatto e di diritto contenute in una decisione, quale le decisioni REC 03/2004 e REM 03/2004, vincolano tutti gli organi dello Stato membro destinatario della stessa e, alle condizioni precisate dalla Commissione, gli organi degli altri Stati membri, quando si è in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading, C-375/07, EU:C:2008:645, punto 64 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 ottobre 2017, Aqua Pro, C-407/16, EU:C:2017:817, punto 69).

108 Si deve inoltre ricordare che, nella misura in cui una relazione dell'OLAF contiene elementi rilevanti per quanto riguarda, in particolare, il comportamento delle autorità doganali dello PTOM di esportazione, tale relazione può essere presa in considerazione per stabilire se un determinato caso presenti elementi di fatto e di diritto comparabili a quello che è stato oggetto di una decisione della Commissione adottata sul fondamento degli articoli 873 e 907 del regolamento di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Aqua Pro, C-407/16, EU:C:2017:817, punti 55 e 70).

109 Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione REC 03/2004 e la relazione dell'OLAF del 2003 riguardano le pratiche doganali di uno stesso PTOM, ossia Anguilla. Inoltre, in tale relazione è stato constatato, al punto 4.2, che le procedure doganali in vigore ad Anguilla e, nonostante una modifica delle indicazioni contenute nelle fatture inviate dalla Corbis alle autorità di tale PTOM, la concessione di un incentivo economico versato agli importatori dell'Unione sotto forma di «aiuto al trasporto» erano rimaste invariate nel corso del 1998 e del 1999. Peraltro, i certificati EXP in questione sono stati tutti rilasciati nel corso del 1999 dalle autorità di Anguilla a imprese che il punto 4.3 della stessa relazione ha identificato come beneficiarie di detto aiuto.

110 Pertanto, le constatazioni contenute nella relazione dell'OLAF del 2003 consentono di dimostrare che le autorità di Anguilla avevano rilasciato i certificati EXP di cui trattasi concedendo al contempo un simile «aiuto al trasporto». Basandosi su tale relazione, la Commissione ha quindi riferito in maniera circostanziata, nell'ambito del presente ricorso, che i certificati in questione erano stati rilasciati in una situazione che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili a quella che è stata oggetto della decisione REC 03/2004.

111 Orbene, sebbene, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, spetti alla Commissione provare la sussistenza dell'asserito inadempimento fornendo alla Corte tutti gli elementi necessari affinché quest'ultima accerti l'esistenza dell'inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione, qualora la Commissione abbia fornito elementi sufficienti dai quali emerga che le disposizioni dell'Unione non sono correttamente applicate nella prassi nel territorio dello Stato membro convenuto, spetta tuttavia a quest'ultimo contestare in maniera sostanziale e dettagliata gli elementi in tal senso presentati e le conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Commissione/Portogallo, C-398/14, EU:C:2016:61, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata).

112 La giurisprudenza succitata è applicabile a una fattispecie come quella oggetto della presente causa, come deriva dalla conclusione di cui al punto 95 della presente sentenza. Pertanto, giacché la Commissione, come emerge dal punto 110 della presente sentenza, ha riferito in maniera circostanziata, basandosi sulla relazione dell'OLAF del 2003, che i certificati EXP di cui trattasi erano stati rilasciati in una situazione che presentava elementi di fatto e di diritto comparabili a quella oggetto della decisione REC 03/2004, essa non era tenuta a fornire, a tal fine, una prova specifica per ciascuno di tali certificati. Al contrario, in tali circostanze, spettava al Regno Unito contestare in modo sostanziale e dettagliato le constatazioni contenute nella menzionata relazione.

113 Orbene, è necessario constatare che, nel caso di specie, il Regno Unito non ha soddisfatto tale requisito. Limitandosi a formulare affermazioni generali, come quelle riportate al punto 66 della presente sentenza, esso non ha infatti addotto alcun elemento concreto idoneo a mettere in discussione la constatazione, effettuata in particolare nella decisione REC 03/2004, secondo la quale l'aiuto al trasporto che, secondo gli accertamenti contenuti nella relazione dell'OLAF del 2003, era stato concesso nell'ambito del rilascio dei certificati EXP in questione, doveva essere considerato una restituzione parziale di dazi doganali.

114 Ciò posto, risulta adeguatamente dimostrato che i certificati EXP in questione sono stati rilasciati dalle autorità di Anguilla in violazione dell'articolo 101, paragrafo 2, della decisione PTOM.

115 Al fine di dimostrare, in secondo luogo, che il rilascio irregolare dei certificati EXP in questione ha comportato una perdita di risorse proprie, la Commissione ha versato agli atti, oltre a tali certificati, in particolare, dichiarazioni di importazione che le erano state trasmesse dalle autorità italiane. Il Regno Unito contesta che tali documenti possano dimostrare l'effettività della perdita di risorse proprie dedotta dalla Commissione.

116 A tale riguardo, è pacifico tra le parti che l'importazione di alluminio oggetto della decisione REC 03/2004 è stata effettuata su presentazione dei certificati EXP in questione alle autorità italiane. Inoltre, le indicazioni contenute in tali certificati e tali dichiarazioni di importazione evidenziano che, salvo in due casi, i suddetti certificati sono stati tutti presentati alle autorità italiane ai fini di un'importazione di alluminio nell'Unione in esenzione dai dazi doganali. La descrizione identica della merce di cui trattasi e della sua origine, l'identità della nave utilizzata e dell'impresa operante quale importatore dell'Unione e, in particolare, la circostanza secondo la quale le suddette dichiarazioni di importazione menzionano il numero di riferimento dei certificati EXP in questione dimostrano infatti che essi sono stati effettivamente sottoposti a tali autorità.

117 Pertanto, salvo in due casi, la Commissione ha dimostrato, basandosi sui certificati EXP in questione e sulle dichiarazioni di importazione, che tutti questi certificati EXP erano stati presentati alle autorità italiane.

118 Sebbene la Commissione abbia ammesso, in risposta a un quesito della Corte, che i documenti allegati al suo atto introduttivo non coprono l'insieme delle importazioni di alluminio da essa invocate ai fini del ricorso per inadempimento, è tuttavia opportuno rilevare che il ricorso della Commissione non contiene una domanda quantificata. Del resto, in udienza, essa ha sottolineato che

il suo ricorso è diretto a far dichiarare che il Regno Unito è venuto meno al proprio obbligo di leale cooperazione rifiutando, nel suo stesso principio, qualsiasi compensazione della perdita di risorse proprie derivante dal rilascio irregolare dei certificati EXP in questione, a prescindere dall'ammontare di tale perdita.

119 Poiché è pacifico che il Regno Unito non ha proceduto ad alcuna compensazione di tale natura, non occorre, ai fini del presente procedimento, individuare tutte le importazioni di alluminio effettuate nell'Unione dietro presentazione dei certificati EXP in questione né l'importo della perdita di risorse proprie che ne è derivato.

120 Per quanto riguarda la questione se il rilascio dei certificati EXP in questione abbia comportato, indubbiamente, una perdita di risorse proprie, si deve osservare che tali certificati EXP, rilasciati in modo irregolare, hanno indotto le autorità italiane ad ammettere l'alluminio proveniente da Anguilla all'importazione nell'Unione in esenzione da dazi doganali e ad adottare decisioni di sgravio e di restituzione dei dazi doganali.

121 Il Regno Unito contesta l'esistenza di un nesso di causalità tra il rilascio irregolare dei certificati EXP in questione e tale perdita di risorse proprie. Esso sostiene essenzialmente che le autorità italiane avrebbero potuto evitare detta perdita se avessero, da un lato, seguito le raccomandazioni contenute nella comunicazione sulla mutua assistenza e, dall'altro, constatato che non erano soddisfatti i requisiti relativi al comportamento degli operatori interessati, quali precisati al punto 31 della decisione REC 03/2004.

122 Tuttavia, l'esistenza del suddetto nesso di causalità non può essere messa in discussione dalla sola circostanza, invocata dal Regno Unito, che gli operatori interessati avrebbero eventualmente rinunciato all'importazione delle merci di cui trattasi nell'Unione se le autorità italiane avessero seguito le raccomandazioni contenute nella comunicazione sulla mutua assistenza. Analogamente, l'affermazione del Regno Unito secondo la quale le autorità italiane avrebbero dovuto procedere alla riscossione dei dazi doganali se avessero constatato che gli operatori interessati non soddisfacevano i requisiti precisati al punto 31 della decisione REC 03/2004 riguarda un'ipotesi estranea a quella che caratterizza la presente causa, in cui tali autorità hanno proceduto, come è stato esposto, in sostanza, al punto 47 della presente sentenza, allo sgravio o alla restituzione dei dazi doganali sulla base della citata decisione.

123 Peraltro, il Regno Unito sostiene che i principi della certezza del diritto e di buona amministrazione ostano, nel caso di specie, alla possibilità di constatare un inadempimento dell'obbligo di compensare tale perdita, poiché la Commissione ha omesso di chiedere una simile compensazione entro un termine ragionevole conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/Parlamento (C-447/13 P, EU:C:2014:2372, punto 48).

124 A tale riguardo, va ricordato che la giurisprudenza risultante dalla sentenza citata al punto precedente riguarda l'articolo 85 ter del regolamento di esecuzione che fissa il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 73 bis del regolamento finanziario al giorno successivo alla data di scadenza indicata al debitore nella nota di addebito.

125 Nella sentenza succitata, è vero che la Corte ha dichiarato che, nel silenzio dei testi applicabili, il principio della certezza del diritto esige che l'istituzione di cui trattasi proceda a tale indicazione entro un termine ragionevole, pur precisando che il termine di comunicazione di una nota di addebito si deve presumere irragionevole allorché tale comunicazione sia intervenuta oltre un termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui l'istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/Parlamento, C-447/13 P, EU:C:2014:2372, punti 48 e 49).

126 Tuttavia, senza che occorra verificare se l'articolo 73 bis del regolamento finanziario e l'articolo 85 ter del regolamento di esecuzione si applichino all'obbligo di compensare una perdita di risorse proprie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, come quello in questione nel caso di specie, è necessario constatare che la Commissione non ha, in ogni caso, superato il termine di cinque anni oltre il quale il termine di comunicazione di una nota di addebito deve essere presunto irragionevole secondo la giurisprudenza scaturita dalla sentenza citata al punto precedente. Poiché, infatti, come risulta dall'articolo 875 e dall'articolo 908, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, spettava alle autorità italiane attuare le decisioni REC 03/2004 e REM 03/2004 e statuire sulla restituzione o sullo sgravio dei dazi doganali relativi a importazioni di alluminio provenienti da Anguilla, la Commissione non poteva chiedere al Regno Unito la compensazione della perdita di risorse proprie che ne derivava prima che le autorità italiane la informassero delle decisioni che esse avevano adottato. Orbene, è pacifico tra le parti che le autorità italiane hanno fornito tale informazione alla Commissione, come illustrato al punto 47 della presente sentenza, solo nel corso del 2006 e del 2007. Pertanto, si deve ritenere che quest'ultima abbia rispettato il termine in questione quando ha chiesto al Regno Unito di procedere a tale compensazione nel corso del 2010.

127 Di conseguenza, si deve constatare che il Regno Unito, non avendo compensato la perdita di risorse proprie derivante dal rilascio irregolare, alla luce della decisione PTOM, da parte delle autorità di Anguilla, di certificati EXP per quanto riguarda importazioni di alluminio da Anguilla nel periodo 1999/2000, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE».

5 novembre 2019, *Commissione europea c. Repubblica di Polonia*, causa C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924

Una legge polacca del 12 luglio 2017 ha abbassato l'età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari e dei magistrati del pubblico ministero, nonché l'età per il pensionamento anticipato dei giudici della Corte suprema, a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, mentre in precedenza tali età erano fissate a 67 anni per entrambi i sessi.

Inoltre, tale legge ha conferito al Ministro della Giustizia il potere di prorogare il periodo di servizio dei giudici dei tribunali ordinari al di là delle nuove età pensionabili, distinte a seconda del sesso, così stabilite.

La Commissione, quindi, con il suo ricorso ex *art. 258 TFUE, ha in primo luogo chiesto alla Corte di dichiarare la contrarietà delle predette norme all'articolo 157 TFUE, nonché agli articoli 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Inoltre, la Commissione ha fatto valere l'inadempimento della Polonia agli obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

Sul punto la Corte si è pronunciata come segue.

«77 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che le disposizioni dell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge di modifica del 12 luglio 2017, nella parte in cui fissano l'età per il pensionamento dei magistrati dei tribunali ordinari e del pubblico ministero, rispettivamente, a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, e in cui consentono un eventuale pensionamento anticipato dei giudici del S d Najwy szy (Corte suprema) a partire dall'età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, si basano sul sesso per stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo.

78 In tal modo, dette disposizioni introducono nei regimi pensionistici interessati condizioni direttamente discriminatorie fondate sul sesso, in particolare per quanto riguarda il momento in cui gli interessati possono godere di un accesso effettivo ai benefici previsti da tali regimi, cosicché esse violano sia l'articolo 157 TFUE sia l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2006/54, in particolare il suo punto a), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della medesima direttiva.

79 In terzo luogo, con riferimento all'argomento della Repubblica di Polonia secondo cui la fissazione, per il pensionamento, di tali condizioni di età differenti a seconda del sesso sarebbe giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a scapito delle donne, risulta da giurisprudenza costante che esso non può essere accolto.

80 Anche se l'articolo 157, paragrafo 4, TFUE autorizza gli Stati membri a mantenere o a adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non se ne può dedurre che questa disposizione consenta la fissazione di simili condizioni di età differenti a seconda del sesso. Infatti, i provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione devono, in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all'uomo (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99, EU:C:2001:648, punto 64, e del 13 novembre 2008, Commissione/Italia, C-46/07, non pubblicata, EU:C:2008:618, punto 57).

81 Ora, la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione d'età diversa a seconda del sesso non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile aiutando queste donne nella loro vita professionale e ponendo rimedio ai problemi

che esse possono incontrare durante la loro carriera professionale (sentenza del 13 novembre 2008, Commissione/Italia, C-46/07, non pubblicata, EU:C:2008:618, punto 58).

82 Per le ragioni esposte ai due punti precedenti, una misura del genere non può neppure essere autorizzata sulla base dell'articolo 3 della direttiva 2006/54. Infatti, come emerge dalla formulazione stessa di detta disposizione e dal considerando 22 di tale direttiva, le misure alle quali rinvia la suddetta disposizione sono unicamente quelle autorizzate dall'articolo 157, paragrafo 4, TFUE stesso.

83 In quarto luogo, e per quanto riguarda le misure transitorie cui ha fatto riferimento la Repubblica di Polonia nella sua controreplica e in udienza, è sufficiente rilevare che dette misure, in ogni caso e per stessa ammissione di tale Stato membro, potevano applicarsi solo ai magistrati di sesso femminile che avessero compiuto 60 anni di età prima del 30 aprile 2018. Da quanto precede discende quindi che, alla data di riferimento per valutare la fondatezza del presente ricorso, vale a dire, come ricordato ai punti 45 e 46 della presente sentenza, quella in cui è scaduto il termine fissato nel parere motivato, le discriminazioni fondate sul sesso denunciate dalla Commissione spiegavano per intero i propri effetti.

84 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima censura della Commissione, vertente su una violazione dell'articolo 157 TFUE nonché dell'articolo 5, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54, deve essere accolta.

La Corte si è, quindi, pronunciata sulla misura che conferisce al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare o meno la proroga dell'esercizio delle funzioni dei giudici dei tribunali ordinari al di là dell'età per il pensionamento quale ex novo ridotta.

Alla luce, in particolare, della sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia*, essa ha anzitutto preso posizione sull'applicabilità e sulla portata dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che obbliga gli Stati membri a predisporre i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. La Corte ha rilevato che i tribunali ordinari polacchi possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni legate al diritto dell'Unione e, pertanto, devono soddisfare i requisiti relativi a siffatta tutela. Per garantire che essi siano in grado di offrire detta tutela, i giudici hanno dichiarato che è di primaria importanza preservare la loro indipendenza. A tal fine, è stato ritenuto necessario che i giudici si trovino al riparo da eventuali tentazioni di cedere a interventi o pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Sul punto, pertanto, la Corte ha proseguito come segue:*

121 Orbene, nel caso di specie, le condizioni e le modalità procedurali alle quali le disposizioni nazionali contestate subordinano l'eventuale proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi al di là della nuova età per il pensionamento non rispondono a tali esigenze.

122 Anzitutto, occorre rilevare che l'articolo 69, paragrafo 1 ter, della legge sui tribunali ordinari prevede che il Ministro della Giustizia possa decidere se autorizzare o meno una proroga siffatta sulla base di taluni criteri. Tali criteri appaiono tuttavia troppo vaghi e non verificabili e, del resto, come ammesso dalla Repubblica di Polonia in udienza, la decisione del Ministro non deve essere motivata, in particolare alla luce di questi ultimi. Inoltre, una simile decisione non può essere sindacata in giudizio [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 114].

123 Inoltre, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 69, paragrafo 1, della legge sui tribunali ordinari, la domanda di proroga dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali deve essere presentata dai magistrati interessati nel periodo compreso tra dodici e sei mesi prima del raggiungimento dell'età ordinaria per il pensionamento. Peraltro, come fatto valere dalla Commissione nelle sue memorie e in udienza, senza essere contestata dalla Repubblica di Polonia, la suddetta disposizione non impone al Ministro della Giustizia un termine entro il quale quest'ultimo deve prendere la sua decisione al riguardo. Tale disposizione, in combinato disposto con quella dell'articolo 69, paragrafo 1 ter, della medesima legge – la quale prevede che, qualora un giudice raggiunga l'età ordinaria per il pensionamento prima della fine del procedimento inteso ad ottenere una proroga dell'esercizio delle sue funzioni, l'interessato permanga in servizio sino alla conclusione di detto procedimento –, è tale da protrarre il periodo di incertezza in cui si trova il giudice interessato. Discende da quanto precede che la durata del periodo durante il quale i giudici possono quindi dover continuare a restare in attesa della decisione del Ministro della Giustizia, una volta chiesta la proroga dell'esercizio delle loro funzioni, dipende anch'essa, in ultima analisi, dalla discrezionalità di quest'ultimo.

124 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve constatare che il potere di cui nel caso di specie è investito il Ministro della Giustizia al fine di autorizzare o meno la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi, dall'età di 60 anni all'età di 70 anni per le donne e dall'età di 65 anni all'età di 70 anni per gli uomini, è idonea a suscitare legittimi dubbi, segnatamente nei singoli, quanto all'impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi che possano trovarsi contrapposti dinanzi ad essi [v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 118].

125 Inoltre, tale potere viola anche il principio di inamovibilità che è intrinsecamente connesso all'indipendenza giudiziaria [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 96].

126 A tale riguardo, occorre sottolineare che detto potere è stato conferito al Ministro della Giustizia nel contesto più generale di una riforma che ha portato ad abbassare l'età ordinaria per il pensionamento, in particolare, dei giudici dei tribunali ordinari polacchi.

127 In primo luogo, tenuto conto, in particolare, di taluni documenti preparatori relativi alla riforma in questione, la combinazione delle due misure menzionate al punto precedente è tale da suscitare nei singoli dubbi legittimi quanto al fatto che il nuovo sistema fosse in realtà diretto a consentire al

Ministro della Giustizia di escludere a propria discrezione taluni gruppi di giudici in servizio presso i tribunali ordinari polacchi una volta che avessero raggiunto l'età ordinaria per il pensionamento come fissata ex novo, mantenendo al contempo in servizio un'altra parte degli stessi [v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 85].

128 In secondo luogo, occorre sottolineare che la durata dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi che, sotto tale aspetto, dipende dal potere puramente discrezionale del Ministro della Giustizia, è considerevole, poiché si tratta degli ultimi dieci anni di esercizio di dette funzioni per una carriera di magistrato di sesso femminile e degli ultimi cinque anni di esercizio delle medesime per quanto riguarda una carriera di magistrato di sesso maschile.

129 In terzo luogo, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 69, paragrafo 1 ter, della legge sui tribunali ordinari, quando un giudice raggiunge l'età ordinaria per il pensionamento prima della fine del procedimento diretto alla proroga dell'esercizio delle sue funzioni, l'interessato rimane in servizio sino alla chiusura di detto procedimento. In un'ipotesi del genere, l'eventuale decisione negativa del Ministro della Giustizia – della quale si è già detto al punto 123 della presente sentenza che non è soggetta a termini – interviene quindi dopo che il magistrato interessato è stato mantenuto in servizio, eventualmente per un periodo di incertezza relativamente lungo, oltre tale età ordinaria per il pensionamento.

130 Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 126 a 129 della presente sentenza, occorre rilevare che, in considerazione del mancato rispetto delle esigenze richiamate ai punti da 113 a 115 della presente sentenza, la combinazione della misura di abbassamento dell'età ordinaria per il pensionamento a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, e del potere discrezionale di cui nella specie è investito il Ministro della Giustizia al fine di autorizzare o negare la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi, da 60 anni a 70 anni per le donne e da 65 anni a 70 anni per gli uomini, viola il principio di inamovibilità.

131 Sul rilievo svolto al punto precedente non incidono né le circostanze, prospettate dalla Repubblica di Polonia, che i giudici cui non è concessa la proroga dell'esercizio di tali funzioni mantengano il titolo di giudice o che continuino a beneficiare di un'immunità e di un trattamento economico elevato una volta collocati a riposo, né l'argomento formale di questo stesso Stato membro secondo cui i giudici interessati non potrebbero più beneficiare della garanzia di inamovibilità per il fatto che essi avrebbero già raggiunto la nuova età per il pensionamento fissata per legge. Sotto questo secondo aspetto, del resto, è già stato ricordato, al punto 129 della presente sentenza, che, come risulta dall'articolo 69, paragrafo 1 ter, della legge sui tribunali ordinari, la decisione del Ministro della Giustizia di prorogare o meno l'esercizio delle funzioni giurisdizionali degli interessati può intervenire mentre questi ultimi sono stati mantenuti in servizio al di là di tale nuova età ordinaria per il pensionamento.

132 Quanto, infine, all'argomento della Repubblica di Polonia vertente su un'asserita somiglianza tra le disposizioni nazionali così messe in discussione e la procedura applicabile in occasione dell'eventuale rinnovo del mandato di giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea, esso non può essere accolto.

133 A tale riguardo, occorre ricordare che, a differenza di magistrati nazionali che sono nominati fino al raggiungimento dell'età per il pensionamento stabilita dalla legge, la nomina di giudici alla Corte avviene, come previsto dall'articolo 253 TFUE, per una durata determinata di sei anni. Peraltro, una nuova nomina a un posto siffatto di un giudice uscente richiede, in forza di tale articolo, e al pari della nomina iniziale dello stesso, il comune accordo dei governi degli Stati membri, previo parere del comitato di cui all'articolo 255 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 121].

134 Le condizioni così fissate dai trattati non possono modificare la portata degli obblighi cui gli Stati membri sono tenuti in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 122].

135 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la seconda censura della Commissione, relativa alla violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve essere accolta».

4.5 Procedura contenziosa: il ricorso interstatale

16 maggio 2000, *Belgio c. Spagna,* causa C-388/95, Racc. I-3123.

Il Regno del Belgio proponeva dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 170 TCE (ora divenuto art. 259 TFUE), un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, mantenendo in vigore il Real Decreto 157/1988, recante la normativa alla quale devono adeguarsi le denominazioni di origine, le denominazioni di origine qualificata e loro regolamenti rispettivi, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 34 del Trattato CE (ora divenuto art. 35 TFUE), come interpretato dalla Corte nella sentenza 9 giugno 1992, causa C-47/90, Delhaize et Le Lion, ed in forza dell'art. 5 del Trattato CE (ora divenuto art. 4, par. 3, TUE). La Corte doveva appurare se, nelle circostanze del caso di specie, il subordinare l'uso della denominazione di origine all'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione (in prosieguo: la « condizione controversa ») costituisse una restrizione alla libera circolazione delle merci e, eventualmente, se essa fosse autorizzata dalla normativa comunitaria in materia di v.q.p.r.d. oppure giustificata da uno scopo di interesse generale tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci. Dopo aver riconosciuto che la normativa spagnola in questione costituisse una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione ai sensi dell'art. 34 TCE (ora art. 35 TFUE), ha osservato:

« 74. (...) il rischio per la qualità del prodotto infine offerto al consumo è maggiore quando il vino è stato trasportato e imbottigliato al di fuori della regione di produzione che non nel caso in cui esso sia stato trasportato e imbottigliato all'interno della detta regione.

75. Pertanto, occorre riconoscere che la condizione controversa, la quale è diretta a preservare la

notevole reputazione del vino Rioja potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità, è giustificata come misura di tutela della « denominación de origen calificada » di cui gode la collettività dei produttori interessati e che per essi riveste un'importanza decisiva.

76. Si deve infine riconoscere che la misura è necessaria per raggiungere l'obiettivo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive idonee a conseguirlo.

77. A tal riguardo, la « denominación de origen calificada » non sarebbe tutelata in modo analogo se si facesse obbligo agli operatori stabiliti al di fuori della regione di produzione di informare i consumatori, mediante un'adeguata etichettatura, del fatto che l'imbottigliamento è avvenuto al di fuori di tale regione. Infatti, la degradazione della qualità di un vino imbottigliato al di fuori della regione di produzione, dovuta al realizzarsi dei rischi connessi al trasporto alla rinfusa e/o alla conseguente operazione di imbottigliamento, potrebbe nuocere alla reputazione di tutti i vini smerciati con la « denominación de origen calificada » Rioja, compresi quelli imbottigliati nella regione di produzione sotto il controllo della collettività beneficiaria della denominazione. Più in generale, la semplice coesistenza di due procedimenti d'imbottigliamento diversi, all'interno o all'esterno della regione di produzione, con o senza il controllo sistematico da parte di tale collettività, potrebbe ridurre la fiducia di cui la denominazione gode presso i consumatori convinti che tutte le fasi della produzione di un v.q.p.r.d. rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività interessata.

78. Pertanto, occorre concludere che la condizione controversa non contrasta con l'art. 34 del Trattato [ora art. 35 TFUE). Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto».

6 settembre 2012, Commissione c. Portogallo, causa C-38/10

Considerando, alla luce delle informazioni all'epoca disponibili, che la Repubblica portoghese non rispettava gli obblighi che le incombevano in forza dell'articolo 43 CE in quanto procedeva, in applicazione degli articoli 76 A, 76 B e 76 C del CIRC, all'imposizione immediata delle plusvalenze latenti in caso di trasferimento della sede statutaria o della direzione effettiva di una società portoghese verso un altro Stato membro o in caso di trasferimento degli attivi di una stabile organizzazione situata sul territorio portoghese verso un altro Stato membro, la Commissione, il 29 febbraio 2008, indirizzava una lettera di diffida a tale Stato membro invitandolo, conformemente all'articolo 226 CE (ora divenuto art. 258 TFUE), a presentare le sue osservazioni.

Nella risposta datata 10 luglio 2008, la Repubblica portoghese contestava il punto di vista della Commissione.

Il 1 dicembre 2008 la Commissione emetteva un parere motivato nel quale affermava che la Repubblica portoghese, adottando e mantenendo in vigore gli articoli 76 A, 76 B e 76 C del CIRC, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell'articolo 43 CE e dell'articolo 31 dell'accordo SEE e la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi ai suoi obblighi entro due mesi a partire dal ricevimento del suddetto parere. Poiché la Repubblica portoghese, nella risposta del 6 aprile 2009, confermava di ritenere errata la posizione della Commissione, quest'ultima decideva di proporre il presente ricorso. La Corte ha ritenuto che:

«14. Per quanto il governo portoghese non eccepisca, nelle sue memorie, alcun motivo di irricevibilità del presente ricorso, la Corte può, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 11-13 delle sue conclusioni, verificare d'ufficio se le condizioni previste dall'articolo 256 TFUE per la presentazione di un ricorso per inadempimento siano soddisfatte.

15. A questo proposito si deve tra l'altro ricordare che la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro interessato nonché il parere motivato della Commissione

delimitano la materia del contendere, la quale non può più pertanto venire ampliata. Il parere motivato e il ricorso della Commissione debbono quindi avere ad oggetto gli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre il procedimento precontenzioso (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Commissione/Portogallo, C-457/07, Racc. pag. I-8091, punto 55, e del 14 ottobre 2010, Commissione/Austria, C-535/07, Racc. pag. I-9483, punto 41).

16. Se così non è, una siffatta irregolarità non può considerarsi sanata per il fatto che lo Stato membro convenuto abbia formulato osservazioni sul parere motivato (v. sentenza Commissione/Austria, cit., punto 41 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, il procedimento precontenzioso costituisce, secondo una costante giurisprudenza, una garanzia essenziale non solo per la tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l'eventuale procedimento contenzioso verterà su una controversia chiaramente definita (v., segnatamente, sentenze del 9 novembre 1999, Commissione/Italia, C-365/97, Racc. pag. I-7773, punto 35, e del 10 aprile 2003, Commissione/Portogallo, C-392/99, Racc. pag. I-3373, punto 133).

17. Orbene, nella specie è pacifico, come peraltro riconosciuto dalla Commissione in udienza, che la lettera di diffida indirizzata alla Repubblica portoghese il 29 novembre 2008 non conteneva alcun riferimento ad un'asserita violazione dell'articolo 31 dell'accordo SEE.

18. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella misura in cui verte sulla violazione della suddetta disposizione.

19. Peraltro, la Commissione non ha spiegato con sufficiente precisione sotto quale aspetto l'articolo 76 C del CIRC, che prevede l'imposizione immediata, a carico dei soci, delle plusvalenze latenti inerenti a partecipazioni nel capitale di società al momento del trasferimento della loro sede statutaria e della loro direzione effettiva verso un altro Stato membro, sia tale da costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento delle società di cui trattasi.

20. La seconda censura della Commissione va pertanto dichiarata irricevibile».

Ricorso interstatale

16 ottobre 2012, *Ungheria c. Slovacchia*, causa C-364/10

Su invito di un'associazione avente sede in Slovacchia, il sig. Sólyom, Presidente dell'Ungheria, si sarebbe dovuto recare il 21 agosto 2009 nella città slovacca di Komárno per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di una statua di Santo Stefano.

Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, da un lato, il 20 agosto è un giorno di festa nazionale in Ungheria, in commemorazione di Santo Stefano, fondatore e primo re dello Stato ungherese. Dall'altro, il 21 agosto è una data delicata in Slovacchia, in quanto il 21 agosto 1968 le forze armate di cinque paesi del Patto di Varsavia, tra cui le truppe ungheresi, hanno invaso la Repubblica socialista cecoslovacca.

In esito a diversi scambi diplomatici tra le ambasciate dei due Stati membri relativamente alla progettata visita del Presidente dell'Ungheria, il 21 agosto 2009 il Ministero degli Affari Esteri slovacco ha infine trasmesso una nota verbale all'ambasciatore di Ungheria presso la Repubblica slovacca nella quale faceva divieto al Presidente dell'Ungheria di penetrare in territorio slovacco. In detta nota si invocava, per giustificare tale divieto, la direttiva 2004/38, nonché le disposizioni di diritto nazionale relative, da un lato, al soggiorno degli stranieri e, d'altro lato, alle forze di polizia.

Il Presidente Sólyom, informato del contenuto della predetta nota mentre era in viaggio verso la Repubblica slovacca, dava atto alla frontiera di averla ricevuta e rinunciava ad entrare nel territorio di detto Stato membro.

Con nota del 24 agosto 2009, le autorità ungheresi hanno contestato, in particolare, la

circostanza che la direttiva 2004/38 potesse costituire un valido fondamento normativo per giustificare il rifiuto della Repubblica slovacca di concedere al Presidente dell'Ungheria l'ingresso nel proprio territorio. Esse hanno inoltre constatato che detta decisione di rifiuto non era sufficientemente motivata. Per tali ragioni, la Repubblica slovacca avrebbe adottato il suddetto provvedimento in violazione del diritto dell'Unione.

Nel corso di un incontro svoltosi il 10 settembre 2009 a Szécsény (Ungheria), i Primi Ministri ungherese e slovacco hanno adottato una dichiarazione comune nella quale ribadivano le rispettive tesi in ordine agli aspetti giuridici della decisione controversa, pur deplorando le circostanze del viaggio del Presidente Sólyom. Nella stessa occasione è stato adottato un «promemoria» inteso a chiarire, per l'avvenire, talune modalità pratiche delle visite ufficiali e non ufficiali nei due Stati di cui trattasi.

Con nota del 17 settembre 2009, le autorità slovacche hanno risposto alla nota del 24 agosto 2009 indicando che, considerate le circostanze dell'incidente, l'applicazione della direttiva 2004/38 era l'«ultima possibilità» di impedire al Presidente Sólyom l'ingresso nel territorio della Repubblica slovacca e hanno affermato di non avere agito in violazione del diritto dell'Unione.

Nel frattempo, il 3 settembre 2009 il Ministro degli Affari esteri ungherese ha inviato al vicepresidente della Commissione delle Comunità europee una lettera nella quale richiedeva il parere della Commissione in merito all'eventuale violazione del diritto dell'Unione da parte della Repubblica slovacca.

Nella sua lettera di risposta del 10 settembre 2009, il vicepresidente della Commissione ha riconosciuto che, conformemente alla direttiva 2004/38, qualsiasi restrizione al diritto di libera circolazione dovesse rispettare il principio di proporzionalità, che essa, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, dovesse basarsi sul comportamento personale dell'interessato ed essere notificata a quest'ultimo nelle forme prescritte dall'articolo 30, spiegandone le ragioni con una motivazione precisa e completa. Egli ha inoltre osservato che spetta in primo luogo ai giudici nazionali assicurare il rispetto delle regole della predetta direttiva. Egli ha sottolineato che occorreva fare il possibile per evitare che tali situazioni si ripetessero e si è dichiarato fiducioso riguardo al fatto che un costruttivo dialogo bilaterale tra i due Stati membri avrebbe consentito di risolvere la controversia.

Il 12 ottobre 2009 il Ministro degli Affari esteri ungherese ha inviato, a nome del governo ungherese, una denuncia al presidente della Commissione e ha chiesto che quest'ultima valutasse l'opportunità di avviare, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, un procedimento per inadempimento contro la Repubblica slovacca, per violazione dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38.

Gli Stati membri dell'Unione europea continuerebbero ad organizzare le visite ufficiali tramite i canali politici bilaterali, cosicché tale materia esulerebbe dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Secondo la Commissione, un capo di Stato può, certo, decidere di visitare un altro Stato membro in qualità di privato cittadino, conformemente all'articolo 21 TFUE e alla direttiva 2004/38, ma dai documenti allegati alla denuncia del Ministro degli Affari esteri ungherese risulta che l'Ungheria e la Repubblica slovacca sono in disaccordo circa la natura della prevista visita.

La Commissione ha ritenuto quindi di non essere in grado di concludere che la Repubblica slovacca avesse violato le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, sebbene tale Stato membro abbia invocato erroneamente, nella sua nota verbale del 21 agosto 2009, la direttiva 2004/38 e gli atti adottati per la sua attuazione nell'ordinamento giuridico interno.

Il 30 marzo 2010 l'Ungheria si è rivolta alla Commissione, conformemente all'articolo 259 TFUE. Il 30 aprile 2010 la Repubblica slovacca ha comunicato le proprie osservazioni. Infine, il 12 maggio 2010 le osservazioni orali dei due Stati membri sono state sentite nel corso di un'audizione organizzata dalla Commissione.

Nel suo parere motivato del 24 giugno 2010, la Commissione ha ritenuto che le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e della direttiva 2004/38 non siano applicabili alle visite effettuate dal capo di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e che, pertanto, l'asserito inadempimento non sussista.

L'8 luglio 2010 l'Ungheria ha proposto il presente ricorso. La Repubblica slovacca chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell'Ungheria alle spese.

Con ordinanza del presidente della Corte del 28 gennaio 2011, la Commissione è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica slovacca.

La Corte ha ritenuto che:

«22. La Repubblica slovacca eccepisce l'incompetenza della Corte a conoscere della presente controversia, in ragione dell'inapplicabilità del diritto dell'Unione ad una situazione come quella del caso di specie.

23. L'Ungheria, sostenuta su quest'unico punto dalla Commissione, ritiene invece che, giacché gli Stati membri si sono impegnati, ai sensi dell'articolo 344 TFUE, a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei Trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dai Trattati stessi, la Corte di giustizia dell'Unione europea sia la sola competente a conoscere di una controversia che oppone due Stati membri riguardo all'interpretazione del diritto dell'Unione. In particolare, uno Stato membro che ritenga che un altro Stato membro abbia violato il diritto dell'Unione può chiedere alla Commissione di proporre un ricorso per inadempimento, conformemente all'articolo 258 TFUE, oppure adire direttamente la Corte con un ricorso del genere, in applicazione dell'articolo 259 TFUE.

Giudizio della Corte

24. Per statuire sull'eccezione di incompetenza sollevata dalla Repubblica slovacca, è sufficiente constatare che, nell'ambito del presente ricorso, la Corte è chiamata pronunciarsi sulla portata del diritto dell'Unione e, in particolare, dell'articolo 21 TFUE nonché della direttiva 2004/38, al fine di valutare se sussista l'asserito inadempimento della Repubblica slovacca agli obblighi ad essa incombenti a norma di tale diritto.

25. Orbene, la questione se il diritto dell'Unione sia applicabile alla fattispecie rientra pienamente nelle competenze della Corte, in particolare in conformità dell'articolo 259 TFUE, a pronunciarsi circa la sussistenza di un eventuale inadempimento di tale diritto.

26. La Corte è pertanto competente a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'Ungheria e l'eccezione di incompetenza avanzata dalla Repubblica slovacca deve essere respinta».

18 GIUGNO 2019, *REPUBBLICA D'AUSTRIA C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA*, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504

Con lettera del 7 luglio 2017, l'Austria chiedeva un parere alla Commissione, in applicazione dell'articolo 259 TFUE, in merito a un'eventuale violazione, da parte della Germania, degli articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE derivante dal combinato effetto del canone per l'uso delle infrastrutture e dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per i titolari di veicoli immatricolati in Germania.

Con lettera dell'11 agosto 2017, la Germania respingeva la tesi dell'Austria e giustificava le misure nazionali controverse essenzialmente con un cambiamento di sistema, passato dal finanziamento

mediante imposta al finanziamento da parte degli utenti, nonché la legittimità delle misure di indennizzo sulla base della direttiva Eurobollo.

Il 31 agosto 2017 si è quindi svolta un'audizione presso gli uffici della Commissione, nel corso della quale i due Stati membri hanno presentato ciascuno le loro osservazioni.

La Commissione non ha emesso un parere motivato entro il termine di tre mesi previsto dall'articolo 259 TFUE.

Il 12 ottobre 2017, la Repubblica d'Austria ha introdotto allora il presente ricorso, la cui rilevanza è data dall'utilizzo dello strumento di cui all'articolo 259 TFUE.

Sulla prima censura, relativa alla violazione dell'articolo 18 TFUE derivante dall'effetto combinato delle misure nazionali controverse, la Corte si è così pronunciata:

«78 Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre accogliere la prima censura e dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo introdotto il canone per l'uso delle infrastrutture e avendo previsto, simultaneamente, un'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo almeno equivalente a quello del canone versato, a favore dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 18 TFUE.

Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell'articolo 18 TFUE derivante dalla configurazione e dall'applicazione del canone per l'uso delle infrastrutture, i giudici hanno statuito:

102 A questo proposito, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che la mancanza di strumenti pattizi, che consentano di assicurare l'esecuzione di una condanna in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata pronunciata, giustifica oggettivamente una disparità di trattamento tra trasgressori residenti e non residenti e che l'obbligo, imposto ai soli trasgressori non residenti, di versare una somma a titolo di cauzione è atto ad impedire che essi possano sottrarsi a una sanzione effettiva semplicemente dichiarando che non intendono acconsentire alla riscossione immediata della sanzione (sentenza del 19 marzo 2002, Commissione/Italia, C-224/00, EU:C:2002:185, punto 21).

103 In considerazione di questa giurisprudenza, occorre constatare che lo scopo di garantire il pagamento delle ammende inflitte ai contravventori che facciano uso di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dalla Germania, perseguito dalla possibilità di esigere da questi ultimi il versamento di una cauzione, giustifica la differenza di trattamento che ne deriva tra detti contravventori e quelli che facciano uso di un veicolo immatricolato in Germania.

104 L'esistenza di un accordo bilaterale in materia di cooperazione giudiziaria e amministrativa tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania è irrilevante a tale riguardo dal momento

che, come rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 97 delle sue conclusioni, quest'ultima non ha concluso accordi analoghi con tutti gli altri Stati membri.

105 Posto che la possibilità di esigere il versamento di una somma a titolo di cauzione consente di raggiungere lo scopo perseguito, rimane da verificare se un tale obbligo ecceda quanto necessario al conseguimento di detto obiettivo.

106 A questo proposito, occorre rilevare che, da un lato, come si evince dal disposto dell'articolo 11, paragrafo 7, dell'InfrAG, e come evidenziato dalla Repubblica federale di Germania nelle sue osservazioni, in caso di constatazione, all'atto di un controllo aleatorio, di un'infrazione alle disposizioni nazionali riguardanti il canone per l'uso delle infrastrutture, le autorità possono, e non devono, esigere dai contravventori, che facciano uso di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dalla Germania e che rifiutino di versare immediatamente l'ammenda inflitta, il versamento di una cauzione per garantire il pagamento di detta ammenda.

107 Dato che il versamento della cauzione non è richiesto automaticamente a tutti i contravventori, è ragionevole presumere che le autorità competenti imporranno detto obbligo solo quando, alla luce delle specifiche circostanze, esisterà un rischio che l'ammenda inflitta non possa essere riscossa o possa esserlo solo molto difficilmente. Ad ogni modo, la Repubblica d'Austria non ha fornito nessun elemento in grado di mettere in dubbio questa presunzione.

108 Dall'altro, occorre rilevare che l'importo stabilito per questa cauzione è limitato all'ammenda inflitta e alle spese del procedimento amministrativo.

109 Alla luce di ciò, non risulta che la differenza di trattamento, derivante dalla possibilità di esigere dai contravventori che facciano uso di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dalla Germania il versamento di una cauzione al fine di assicurare il pagamento dell'ammenda inflitta, sia sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.

110 In base alle considerazioni sin qui sviluppate, occorre respingere la seconda censura.

Sulla terza censura, relativa alla violazione degli articoli 34 e 56 TFUE, invece, la Corte si è pronunciata come segue.

Sull'esistenza di una restrizione della libera circolazione delle merci, in particolare, ha statuito:

128 L'argomento della Repubblica federale di Germania, secondo il quale il canone per l'uso delle infrastrutture costituisce soltanto una modalità di vendita, ai sensi della sentenza del 24 novembre 1993, Keck e Mithouard (C-267/91 e C-268/91, EU:C:1993:905), non può essere accolto.

129 Infatti, posto che, come rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 118 delle sue conclusioni, la nozione di «modalità di vendita» va riferita solo alle disposizioni nazionali che disciplinano la

maniera in cui i prodotti possono essere offerti in vendita, le norme riguardanti il modo in cui le merci possano essere trasportate non rientrano in questa nozione.

130 Nemmeno può essere accolto l'argomento della Repubblica federale di Germania secondo il quale gli eventuali effetti restrittivi del canone per l'uso delle infrastrutture sono troppo aleatori e indiretti per violare l'articolo 34 TFUE, conformemente alla giurisprudenza della Corte, segnatamente alla sentenza del 13 ottobre 1993, CMC Motorradcenter (C-93/92, EU:C:1993:838).

131 A questo proposito basti constatare che, in considerazione delle conseguenze delle misure nazionali controverse descritte nel precedente punto 127, non si può ragionevolmente sostenere che gli effetti restrittivi di queste misure siano troppo aleatori e indiretti per violare l'articolo 34 TFUE.

132 Ciò premesso, occorre concludere che le misure nazionali controverse costituiscono una restrizione della libera circolazione delle merci, contraria all'articolo 34 TFUE, a meno che non sia obiettivamente giustificata.

133 Ebbene, a questo riguardo la Repubblica federale di Germania non ha invocato nessun motivo tale da giustificare una restrizione siffatta. Ad ogni modo, le considerazioni sviluppate da questo Stato membro in risposta alla prima censura, per giustificare la differenza di trattamento tra i proprietari di veicoli immatricolati in Germania e i proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania, non possono considerarsi rilevanti al fine di giustificare detta restrizione, per le stesse ragioni illustrate nei punti da 75 a 77 della presente sentenza.

134 Di conseguenza, le misure nazionali controverse costituiscono una restrizione della libera circolazione delle merci, contraria all'articolo 34 TFUE.

Sull'esistenza di una restrizione della libera prestazione dei servizi:

150 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre accogliere la terza censura e dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo introdotto il canone per l'uso delle infrastrutture e avendo previsto, simultaneamente, un'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo almeno equivalente a quello del canone versato, a favore dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 34 e 56 TFUE.

Infine, sul quarto motivo, basato sulla violazione dell'articolo 92 TFUE:

164 DA TUTTO QUANTO SIN QUI ESPOSTO DISCENDE CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AVENDO INTRODOTTO IL CANONE PER L'USO DELLE INFRASTRUTTURE PER GLI AUTOVEICOLI PRIVATI E AVENDO PREVISTO, SIMULTANEAMENTE, UN'ESENZIONE DALLA TASSA SUGLI AUTOVEICOLI DI IMPORTO ALMENO EQUIVALENTE A QUELLO DEL CANONE VERSATO, A FAVORE DEI PROPRIETARI DI VEICOLI

IMMATRICOLATI IN GERMANIA, È VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN FORZA DEGLI ARTICOLI 18, 34, 56 E 92 TFUE».

4.6 Applicazione della sanzione pecuniaria

4 luglio 2000, *Commissione c. Grecia*, causa C-387/97, Racc. I-5047.

La Commissione delle Comunità europee proponeva dinanzi alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 171 TCE (ora divenuto art. 256 TFUE), un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti indispensabili per l'esecuzione della sentenza della Corte 7 aprile 1992, causa C-45/91, Commissione/Grecia e, in particolare, non avendo ancora predisposto né applicato i piani e i programmi necessari per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi della regione di cui è causa senza porre in pericolo la salute umana e senza causare danni all'ambiente, era venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 171 TCE (divenuto art. 260 TFUE). Inoltre proponeva nel ricorso la domanda volta ad ottenere la condanna della Repubblica ellenica a versare alla Commissione, sul conto «risorse proprie della CE », una penalità dell'importo di ECU 24 600 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza, a decorrere dalla comunicazione della nuova sentenza. La Corte ha osservato:

« 78. (...) non avendo adottato i provvedimenti necessari per far sì che i rifiuti vengano smaltiti nella regione di La Canea senza pericoli per la salute umana né danni per l'ambiente, conformemente all'art. 4 della direttiva 75/442, e non avendo predisposto per tale regione piani di smaltimento dei rifiuti, conformemente all'art. 6 della direttiva 75/442, né programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, conformemente all'art. 12 della direttiva 78/319, la Repubblica ellenica non ha preso tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Grecia, ed è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 171 del Trattato [ora art. 260 TFUE].

(...)

81. A questo proposito si deve ricordare che l'art. 171 del Trattato [ora art. 260 TFUE] dispone che quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato stesso, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

82. L'art. 171 del Trattato [ora art. 260 TFUE] non precisa il termine entro il quale l'esecuzione di una sentenza deve aver luogo. Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (sentenze 6 novembre 1985, causa 131/84, Commissione/Italia, Racc. pag. 3531, punto 7; 13 luglio 1988, causa 169/87, Commissione/Francia, Racc. pag. 4093, punto 14, e 7 marzo 1996, Commissione/Francia, già citata, punto 31).

83. Qualora lo Stato membro di cui trattasi non abbia preso, entro il termine fissato dalla Commissione nel parere motivato adottato in forza dell'art. 171 [ora art. 260 TFUE], n. 2, primo comma, del Trattato, i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte. Ai sensi dell'art. 171 [ora art. 260 TFUE], n. 2, secondo comma, del Trattato, la Commissione precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da

parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

84. In mancanza di disposizioni nel Trattato a questo proposito, si deve ammettere che la Commissione può stabilire orientamenti volti a determinare le modalità di calcolo dell'importo delle somme forfettarie o delle penalità che essa intende proporre alla Corte, in particolare al fine di garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri.

85. A questo proposito, la citata comunicazione 96/C 242/07 prevede in particolare che la fissazione dell'importo dell'ammenda o della penalità deve orientarsi sull'obiettivo che questo strumento persegue, e cioè garantire l'applicazione effettiva del diritto comunitario. La Commissione ritiene infatti che l'importo vada calcolato in funzione di tre criteri fondamentali, cioè la gravità dell'infrazione, la durata di quest'ultima e la necessità di imprimere alla sanzione un effetto dissuasivo onde prevenire le recidive.

86. La citata comunicazione 97/C 63/02 identifica le variabili matematiche utilizzate per il calcolo dell'importo di una penalità, e cioè un importo di base fisso, un coefficiente di gravità, un coefficiente di durata, nonché un fattore che rispecchi la capacità finanziaria dello Stato membro pur tenendo presente il carattere contestualmente proporzionato e dissuasivo della penalità, calcolato con riferimento al prodotto interno lordo degli Stati membri ed alla ponderazione dei loro voti in seno al Consiglio.

87. Queste regole indicative, che definiscono gli orientamenti che la Commissione intende seguire, contribuiscono a garantire che la sua azione sia improntata a criteri di trasparenza, di prevedibilità ed a quello della certezza del diritto, pur perseguendo la proporzionalità degli importi delle penalità che essa intende proporre.

88. A questo proposito la proposta della Commissione consistente nel tener conto sia del prodotto interno lordo dello Stato membro interessato sia del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio risulta adeguata in quanto consente di tener conto della capacità finanziaria di tale Stato membro pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri.

89. Si deve sottolineare che queste proposte della Commissione non possono vincolare la Corte. Infatti, come risulta dal dettato stesso dell'art. 171 [ora art. 260 TFUE], n. 2, terzo comma, del Trattato, la Corte, qualora « riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità ». Tuttavia tali proposte costituiscono una base di riferimento utile.

90. Infatti, poiché lo scopo principale della penalità consiste nell'ottenere che lo Stato membro ponga fine al più presto all'inadempimento, l'importo della penalità dev'essere fissato in modo che sia adeguato alle circostanze e commisurato sia all'inadempimento accertato sia alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.

91. In secondo luogo, il livello di urgenza dell'adempimento degli obblighi dello Stato membro interessato può variare a seconda dei casi di inadempimento.

92. In tale prospettiva, e come è stato suggerito dalla Commissione, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità al fine dell'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario sono costituiti in linea di principio dalla durata dell'infrazione, dal grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l'applicazione di tali criteri occorre tener conto in particolare delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell'urgenza d'indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi.

93. Nel caso di specie si deve rilevare che, alla luce della natura degli inadempimenti di cui è causa, che perdurano tuttora, il pagamento di una penalità costituisce effettivamente il mezzo più adatto alle circostanze del caso di specie.

(...)

99. Tenuto conto del complesso degli elementi precedenti, si deve condannare la Repubblica

ellenica a pagare alla Commissione, sul conto « risorse proprie della CE », una penalità di EUR 20 000 per giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e sino ad esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia ».

25 novembre 2003, *Commissione c. Spagna*, causa C-278/01, Racc. I-14141.

Con sentenza 12 febbraio 1998, causa C-92/96, Commissione c. Spagna (Racc. pag. I-505), la pagna era stata dichiarata inadempiente quanto all'adeguamento alla direttiva del Consiglio n. 76/160, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che la qualità delle acque di balneazione interne al territorio spagnolo fosse conforme ai valori fissati dall'art. 3 di tale direttiva. La Commissione, protraendosi l'inadempimento della Spagna anche dopo la sentenza menzionata, adiva nuovamente la Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 228 Trattato CE (ora divenuto art. 260 TFUE). Quest'ultima ha accertato l'inadempimento rispetto all'esecuzione della sentenza del 1998 e, tenendo in considerazione il fatto che tale pronuncia non prevedeva un termine preciso per procedere all'eliminazione della violazione e valutando le iniziative intraprese dal governo spagnolo per porre fine ad essa, ha fissato una penalità di mora non giornaliera, bensì annua (di importo significativamente inferiore a quello proposto dalla Commissione) e comunque commisurata alla percentuale delle zone nelle quali non era stato ancora raggiunto il livello di qualità delle acque di balneazione prescritto dalla direttiva. In particolare, la Corte ha osservato:

« 41. [...] Occorre ricordare che le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono solo una base di riferimento utile. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale, spetta alla Corte fissare la somma forfettaria o la penalità di modo che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall'altra, commisurata all'inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi (v. in tal senso [...] sentenza Commissione/Grecia [4 luglio 2000, causa C-387/97, Racc. pag. I-5047] punti 89 e 90).

42. È evidente che una penalità è idonea a indurre lo Stato membro inadempiente a porre fine, nel termine più breve possibile, all'inadempimento accertato. Al fine di infliggerla nel caso di specie occorre esaminare, in primo luogo, la periodicità della penalità proposta, in secondo luogo, il carattere costante o decrescente dell'importo di tale penalità e, in terzo luogo, il calcolo esatto del suo ammontare.

43. Quanto alla periodicità della penalità proposta nella fattispecie, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 13 della direttiva come modificata, l'accertamento dello stato delle acque di balneazione si svolge su base annua. In forza di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti a comunicare ogni anno alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva. La relazione deve essere trasmessa alla Commissione prima della fine dell'anno in questione.

44. Ne consegue che l'eventuale constatazione della fine dell'infrazione può avvenire solo annualmente, in occasione della presentazione di tali relazioni.

45. Una penalità giornaliera potrebbe quindi essere inflitta per un periodo nel corso del quale le condizioni richieste dalla direttiva sono già state soddisfatte, mentre e` possibile accertare tale esecuzione della direttiva solo successivamente. Lo Stato membro potrebbe potrebbe pertanto essere costretto a versare la penalità per periodi in cui, in realtà l'infrazione non sussisteva più.

46. La penalità deve pertanto essere comminata non su base giornaliera, bensì su base annua, in seguito alla presentazione della relazione annuale relativa all'attuazione della direttiva da parte dello Stato membro in questione.

47. Quanto al carattere costante dell'importo della penalità proposta dalla Commissione, occorre

rilevare che è particolarmente difficile per gli Stati membri realizzare la completa esecuzione della direttiva, come ha fatto notare l'avvocato generale ai paragrafi 66 e 67 delle conclusioni.

48. Alla luce di tale peculiarità, è possibile che lo Stato membro convenuto riesca ad aumentare sostanzialmente il grado di esecuzione della direttiva senza realizzarne la completa esecuzione a breve termine. Se l'importo della penalità fosse costante, essa rimarrebbe interamente esigibile per tutto il tempo in cui lo Stato membro interessato non ha completamente attuato la direttiva.

49. Pertanto, una sanzione che non tenesse conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell'esecuzione dei suoi obblighi non sarebbe ne´ adeguata alle circostanze ne´ commisurata all'inadempimento accertato.

50. Affinché la penalità sia adeguata alle particolari circostanze del caso di specie e commisurata all'inadempimento accertato, nel fissare il suo importo si deve tener conto dei progressi realizzati dallo Stato membro convenuto nell'esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna. A tal fine, occorre comminare a tale Stato il pagamento annuo di un importo calcolato in funzione della percentuale di zone di balneazione nelle acque interne spagnole non ancora rese conformi ai valori obbligatori fissati in forza della direttiva.

51. Tale pagamento sarà dovuto a partire dall'accertamento della qualità delle acque di balneazione raggiunta in occasione della prima stagione balneare successiva alla pronuncia di questa sentenza e, se del caso, al momento dei successivi accertamenti annuali.

52. Quanto all'importo della penalità, i criteri fondamentali da prendere in considerazione sono, in linea di principio, la durata dell'infrazione, il suo grado di gravità e la capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa (v. citata sentenza Commissione/Grecia, punto 92).

53. Per quanto riguarda la durata dell'infrazione, bisogna riconoscere che l'esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna da parte dello Stato membro interessato risulta difficilmente realizzabile in un breve lasso di tempo. Nel caso di specie, tale esecuzione presuppone l'individuazione dei problemi, la messa a punto dei piani di azione e l'esecuzione di tali piani. In tale contesto, occorre tener presente, tra l'altro, la circostanza che le direttive comunitarie sugli appalti pubblici richiedono, in particolare, che i capitolati d'oneri siano stabiliti in maniera esaustiva prima dell'avvio della procedura di aggiudicazione degli appalti, senza possibilità di successive modifiche. Inoltre, tali direttive impongono alle amministrazioni aggiudicatrici taluni termini che non possono essere ridotti e limitano rigorosamente la possibilità di far

ricorso a procedure d'urgenza.

54. Alla luce di tali considerazioni occorre concludere che il coefficiente di 2 (su una scala che va da 1 a 3) proposto dalla Commissione per valutare la durata dell'infrazione nella fattispecie risulta eccessivamente severo e che appare più adeguato un coefficiente di 1,5.

55. Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, occorre respingere

l'argomento del governo spagnolo secondo cui, nel fissare la penalità, si dovrebbe tener conto del fatto che il 79,2% delle zone di balneazione in questione era già conforme ai valori limite della direttiva al momento della presentazione del ricorso in esame. Dal fascicolo risulta che la Commissione, nella sua proposta, ha già preso in considerazione il grado di esecuzione della direttiva raggiunto dalle autorità spagnole aumentando il tasso di conformità delle acque in questione dal 54,5% nel 1992 al 79,2% nel 2000.

56. Si deve altresì respingere l'argomento del governo spagnolo relativo al fatto che esso non avrebbe beneficiato del termine di attuazione di dieci anni di cui hanno fruito gli altri Stati membri. Infatti, il Regno di Spagna, al momento della sua adesione alle Comunità europee, poteva benissimo chiedere un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva. Non avendo presentato tale domanda, esso non può , oggi, avvalersi della sua inerzia per richiedere una riduzione della penalità.

57. Occorre inoltre ricordare che l'adeguamento delle acque di balneazione ai valori limite della direttiva ha lo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Dato che l'inadempimento accertato

al punto 35 della presente sentenza può mettere in pericolo la salute dell'uomo e può arrecare pregiudizio

all'ambiente, esso è decisamente rilevante.

58. Alla luce di tali elementi, il coefficiente di 4 (su una scala da 1 a 20) proposto dalla Commissione sembra riflettere adeguatamente il grado di gravità dell'infrazione.

59. La proposta della Commissione di moltiplicare un importo di base per un coefficiente pari a 11,4, fondato sul prodotto interno lordo del Regno di Spagna e sul numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio, risulta adeguata a riflettere la capacità finanziaria di tale Stato membro pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (v. sentenza Commissione/Grecia, citata, punto 88).

60. Moltiplicando l'importo di base, pari a EUR 500, per i coefficienti di 11,4 (per la capacità finanziaria), di 4 (per la gravità dell'infrazione) e di 1,5 (per la durata dell'infrazione) si ottiene l'importo di EUR 34 200 al giorno, pari a EUR 12 483 000 all'anno. Poiché tale importo è basato sulla considerazione che il 20% delle zone di balneazione in questione non erano conformi ai valori limite della direttiva, esso va diviso per 20 per ottenere l'importo corrispondente all'1% di zone non conformi, vale a dire EUR 624

150 all'anno.

61. Si avrà pertanto una giusta valutazione delle peculiari circostanze della fattispecie fissando l'importo della penalità in EUR 624 150 all'anno e per punto percentuale di zone di balneazione non conformi ai valori limite della direttiva

62. Pertanto, occorre condannare il Regno di Spagna a versare alla Commissione, sul conto « risorse proprie della Comunità europea », una penalità di EUR 624 150 per anno e per punto percentuale di zone di balneazione nelle acque interne spagnole la cui difformità dei valori limite fissati in forza della direttiva verrà accertata per l'anno in questione, a decorrere dall'accertamento della qualità delle acque di balneazione della prima stagione balneare successiva alla pronuncia della presente sentenza fino all'anno nel corso del quale sarà avvenuta la piena esecuzione della citata sentenza Commissione/Spagna ».

12 luglio 2005, *Commissione c. Francia*, causa C-304/02, Racc. I-6263.

Con sentenza 11 giugno 1991, causa C-64/88, Commissione c. Francia (Racc. pag. I-2727), la Corte di giustizia aveva accertato, ai sensi dell'art. 169 Trattato CEE (ora divenuto art. 258 TFUE), la violazione da parte della Repubblica francese del diritto comunitario nella misura in cui non aveva assicurato i controlli necessari a garantire il rispetto delle misure comunitarie per la conservazione della pesca di cui al regolamento del Consiglio n. 2057/1982 e successive modifiche. Persistendo l'inadempimento, nell'agosto 2002 la Commissione ricorreva alla Corte per far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l'esecuzione della citata sentenza, era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228 Trattato CE (ora divenuto art. 260 TFUE)e, quindi, per farla condannare al pagamento di una penalità dell'ammontare di 316 500 euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 1991, sino alla completa esecuzione di quest'ultima e a partire dalla pronuncia della nuova sentenza in oggetto. La Corte, riscontrando la persistente violazione della rilevante normativa comunitaria da parte delle autorità francesi competenti che continuavano, infatti, a non rilevare le infrazioni che avrebbero dovuto accertare, a non perseguire le infrazioni accertate e a non applicare sanzioni dissuasive alle infrazioni perseguite, ha riconosciuto che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 228 CE (ora divenuto art. 258 TFUE) e, quanto alla sanzione pecuniaria applicabile all'inadempimento in questione, ribadendo

la propria discrezionalità (rispetto alla proposta della Commissione) nel determinarne l'an e il quantum, ha in particolare osservato:

« 75. Per sanzionare la non esecuzione della [...] sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia [causa C-64/88, Racc. pag. I-2727], la Commissione ha proposto alla Corte di infliggere alla Repubblica francese una penalità giornaliera a partire dalla pronuncia della presente sentenza e sino al giorno in cui sarà posto fine all'inadempimento. Alla luce delle caratteristiche particolari dell'inadempimento constatato, la Corte ritiene opportuno esaminare inoltre se l'imposizione di una somma forfettaria potrebbe costituire una misura adeguata [...].

80. Il procedimento previsto all'art. 228, n. 2, CE [ora divenuto art. 260 TFUE] ha lo scopo di spingere uno Stato membro inadempiente ad eseguire una sentenza per inadempimento garantendo con ciò l'applicazione effettiva del diritto comunitario. Le misure previste da tale disposizione, e cioè la somma forfettaria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso obiettivo.

81. L'applicazione dell'una o dell'altra di queste due misure dipende dalla idoneità di ciascuna a conseguire l'obiettivo perseguito in relazione alle circostanze del caso di specie. Se l'imposizione di una penalità sembra particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a porre fine, nei termini più brevi, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura del genere, avrebbe tendenza a persistere, l'imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l'inadempimento sia persistito per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato.

82. Di conseguenza, non è escluso il ricorso ai due tipi di sanzioni previste dall'art. 228, n. 2, CE [ora divenuto art. 260 TFUE] in particolare qualora l'inadempimento, nel contempo, sia perdurato a lungo e tenda a persistere.

83. L'interpretazione cosı` accolta non può vedersi opporre l'impiego, all'art. 228, n. 2, CE, [ora divenuto art. 260 TFUE] della congiunzione « o » per collegare le sanzioni pecuniarie che possono essere imposte. Come fatto valere dalla Commissione e dai governi danese, olandese, finlandese e del Regno Unito, tale congiunzione può , dal punto di vista linguistico, presentare un senso sia alternativo sia cumulativo e pertanto dev'essere letta nel contesto in cui essa è impiegata. Alla luce della finalità perseguita dall'art. 228 CE [ora divenuto art. 260 TFUE], l'utilizzazione della congiunzione « o » al n. 2 di tale disposizione deve pertanto essere intesa in senso cumulativo.

84. L'obiezione sollevata, in particolare, dai governi tedesco, ellenico, ungherese, austriaco e polacco, secondo la quale l'imposizione cumulativa di una penalità e di una somma forfettaria, prendendo due volte in considerazione lo stesso periodo di inadempimento, contravverrebbe al principio ne bis in idem deve anch'essa essere respinta. Infatti, poiché ogni sanzione ha la propria funzione, essa dev'essere determinata in maniera tale da adempiere quest'ultima. Ne consegue che, nel caso di una condanna simultanea al pagamento di una penalità e di una somma forfettaria, la durata dell'inadempimento è presa in considerazione come un criterio tra altri, al fine di determinare il livello adeguato di coercizione e di dissuasione.

85. Neppure l'argomento, fatto valere in particolare dal governo belga, secondo il quale, in mancanza di linee direttive fissate dalla Commissione per il calcolo di una somma forfettaria, l'imposizione di una tale somma contrasterebbe con i principi di certezza del diritto e di trasparenza potrebbe essere accolto. Infatti, se siffatte linee direttive contribuiscono effettivamente a garantire la trasparenza, la prevedibilità è la certezza del diritto dell'azione condotta dalla Commissione (v., a proposito delle linee direttive relative al calcolo della penalità, [...] sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, [causa C-387/97, Racc. pag. I-5047] punto 87) non è meno vero che l'esercizio del potere conferito alla Corte dall'art. 228, n. 2, CE [ora divenuto art. 260 TFUE] non è subordinato alla condizione che la Commissione fissi regole del genere che, in ogni caso, non potrebbero

vincolare la Corte ([...] sentenze 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, [cit.] punto 89, e 25 novembre 2003, Commissione/ Spagna [causa C-278/01, Racc. pag. I-14141], punto 41).

86. Quanto all'obiezione, sollevata dal governo francese, secondo la quale l'imposizione cumulativa di una penalità e di una somma forfettaria nella presente causa costituirebbe una lesione della parità di trattamento dato che non è stata presa in considerazione nelle citate sentenze 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, e 25 novembre 2003, Commissione/Spagna, si deve rilevare che spetta alla Corte, in ciascuna causa, valutare, alla luce delle circostanze del caso di specie, le sanzioni pecuniarie da adottare. Di conseguenza, il fatto che un cumulo di misure non sia stato inflitto in cause decise in precedenza non può costituire, di per se´, un ostacolo all'imposizione di un siffatto cumulo in una causa successiva, qualora, alla luce della natura, della gravità e della persistenza dell'inadempimento accertato, un cumulo del genere appaia adeguato [...].

98. Fondandosi sul metodo di calcolo da essa definito nella sua comunicazione 28 febbraio 1997, 97/C 63/02, relativa al metodo di calcolo della penalità prevista dall'articolo [228] del Trattato CE [ora divenuto art. 260 TFUE] (GU C 63, pag. 2), la Commissione ha proposto alla Corte di infliggere alla Repubblica francese una penalità di EUR 316 500 per giorno di mora per sanzionare la mancata esecuzione della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, a partire dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa e sino al giorno in cui la citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, sarà stata eseguita.

99. La Commissione considera che la condanna al pagamento di una penalità è lo strumento più appropriato per porre fine, il più rapidamente possibile, all'infrazione accertata e che, nel caso di specie, una penalità di EUR 316 500 per giorno di mora è adeguata alla gravità e alla durata dell'infrazione tenendo conto nel contempo della necessità di rendere la sanzione effettiva. Tale importo sarebbe calcolato moltiplicando una base uniforme di EUR 500 per un coefficiente di 10 (su una scala da 1 a 20) per la gravità dell'infrazione, per un coefficiente di 3 (su una scala da 1 a 3) per la durata dell'infrazione e per un coefficiente di 21,1 (fondato sul prodotto interno lordo dello Stato membro in questione e sulla ponderazione dei voti al Consiglio dell'Unione europea) che si ritiene rappresenti la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

100. Il governo francese sostiene, in via principale, che non occorre irrogare una penalità perchè esso ha posto fine all'inadempimento, e, in via subordinata, che l'importo della penalità richiesta è sproporzionato.

101. Esso rileva che, per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, la Commissione aveva proposto, nella citata sentenza 4 luglio 2000, Commissione/ Grecia, un coefficiente di 6, mentre l'inadempimento metteva in questione la sanità e nessuna misura era stata adottata per dare esecuzione alla sentenza precedente, due elementi che non ricorrerebbero nel caso di specie. Pertanto, il coefficiente di 10, proposto dalla Commissione nella presente causa, non sarebbe accettabile.

102. Il governo francese ha altresì fatto valere che le misure richieste per l'esecuzione della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, non potevano produrre effetti immediati. Tenuto conto dell'inevitabile sfasamento tra l'adozione delle misure e il carattere percettibile del loro impatto, la Corte non potrebbe prendere in considerazione l'intero periodo trascorso tra la pronuncia della prima sentenza e quello della sentenza da emanare.

103. A questo proposito, se è chiaro che una penalità può indurre lo Stato membro inadempiente a porre fine, nel termine più breve possibile, all'inadempimento accertato (citata sentenza 25 novembre 2003, Commissione/ Spagna, punto 42), occorre ricordare che le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono solo una base di riferimento utile (sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 89). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, spetta alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall'altra, commisurata all'inadempimento accertato nonché alla capacita finanziaria dello Stato membro interessato (v., in questo senso, citate sentenze 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto

90, e 25 novembre 2003, Commissione/
Spagna, punto 41).

104. In questa prospettiva e come è stato suggerito dalla Commissione nella sua comunicazione del 28 febbraio 1997, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario sono costituiti in linea di principio dalla durata dell'infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l'applicazione di tali criteri, occorre tener conto in particolare delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell'urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi (citata sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 92).

105. Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione e, in particolare, le conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici, occorre ricordare che uno degli elementi chiave della politica comune della pesca consiste in uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche su una base durevole, in condizioni economiche e sociali adeguate. In tale contesto, la protezione del novellame si rivela determinante per la ricostituzione delle popolazioni ittiche. Il mancato rispetto delle misure tecniche di conservazione previste dalla politica comune, in particolare gli obblighi in materia di dimensioni minime dei pesci, costituisce quindi una minaccia grave per il mantenimento di talune specie e di taluni luoghi di pesca e mette a repentaglio il perseguimento dell'obiettivo essenziale della politica comune della pesca.

106. Poiché le misure amministrative adottate dalle autorità francesi non sono state attuate in maniera efficace, esse non sono tali da ridurre la gravità dell'inadempimento accertato.

107. Tenendo conto di questi elementi, il coefficiente di 10 (su una scala di 1 a 20) riflette quindi adeguatamente il grado di gravità dell'infrazione.

108. Per quanto riguarda la durata dell'infrazione, basta constatare che essa è notevole, anche a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea e non dalla data della pronuncia della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia (v., in questo senso, citata sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 98). Di conseguenza, il coefficiente di 3 (su una scala da 1 a 3) proposto dalla Commissione appare adeguato.

109. La proposta della Commissione di moltiplicare un importo di base per un coefficiente di 21,1, basato sul prodotto interno lordo della Repubblica francese e sul numero di voti di cui essa dispone in seno al Consiglio, costituisce una maniera adeguata di tener conto della capacità finanziaria di tale Stato membro pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (v. citate sentenze 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 88, e 25 novembre 2003, Commissione/ Spagna, punto 59).

110. La moltiplicazione dell'importo di base di EUR 500 per i coefficienti di 21,1 (per la capacità finanziaria), di 10 (per la gravità dell'infrazione) e di 3 (per la durata dell'infrazione) da` luogo ad un importo di EUR 316500 al giorno.

111. Per quanto riguarda la periodicità della penalità, occorre tuttavia tener conto del fatto che le autorità francesi hanno adottato misure amministrative che potrebbero servire da quadro all'attuazione delle misure richieste per l'esecuzione della citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/ Francia. Tuttavia, gli adeguamenti necessari rispetto alle pratiche anteriori non potrebbero essere istantanei e il loro impatto non potrebbe essere percepito immediatamente. Ne consegue che l'eventuale accertamento della fine dell'infrazione potrebbe intervenire solo al termine di un periodo che consenta una valutazione d'insieme dei risultati ottenuti.

112. Alla luce di queste considerazioni, la penalità dev'essere inflitta non su base giornaliera, ma su base semestrale.

113. Tenuto conto di tutti gli elementi che precedono, occorre condannare la Repubblica francese a pagare alla Commissione, sul conto « Risorse proprie della Comunità europea », una penalità di

EUR 182,5 x 316500, ossia EUR 57 761 250, per ciascun periodo di sei mesi a partire dalla pronuncia della presente sentenza al termine del quale alla citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, non sia ancora stata data piena esecuzione. [...]

114. In una situazione come quella che forma oggetto della presente sentenza, alla luce del fatto che l'inadempimento è persistito per un lungo periodo a partire dalla sentenza che lo ha inizialmente accertato e alla luce degli interessi pubblici e privati in questione, si impone la condanna al pagamento di una somma forfettaria (v. punto 81 della presente sentenza).

115. Viene operata un'equa valutazione delle circostanze particolari del caso di specie fissando in EUR 20 000 000 l'ammontare della somma forfettaria che la Repubblica francese dovrà pagare.

116. Occorre pertanto condannare la Repubblica francese a pagare alla Commissione, sul conto « Risorse proprie della Comunità europea », una somma forfettaria di EUR 20 000 000 ».

18 luglio 2007, *Commissione c. Germania*, causa C-503/04, Racc. I-6153.

Con sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione c. Germania (Racc. pag. I-3609), la Corte di giustizia aveva accertato l'inadempimento della Germania in tema di conclusione di un appalto relativo al trattamento delle acque reflue del comune di Bockhorn e di un appalto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Brunswick, in quanto le relative aggiudicazioni erano avvenute in violazione di diverse disposizioni della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Non avendo la Germania adottato, in un tempo ragionevole dalla emanazione di tale sentenza, i provvedimenti necessari per conformarvisi, la Commissione avviava una nuova procedura di infrazione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 228 CE (oggi art. 260 TFUE), e non predisponendo la Germania alcuna misura di adeguamento entro il termine previsto nel parere motivato (1 giugno 2004), la Commissione adiva la Corte di giustizia con un ricorso, il cui oggetto è stato parzialmente ridotto in pendenza del procedimento su richiesta specifica della Commissione. Avviata, infatti, la fase contenziosa della procedura nel dicembre 2004, la Germania aveva reso noto che il 28 febbraio 2005 si sarebbe proceduto all'annullamento del menzionato contratto concluso dal comune di Bockhorn, e così la Commissione aveva dichiarato che non intendeva più far valere il ricorso né la domanda relativa all'imposizione di una penalità, nella parte in cui questi concernevano detto contratto, ma solo rispetto a quello concluso dalla città di Brunswick. Peraltro, se in un primo momento della procedura contenziosa, benché in relazione al solo contratto concluso dalla città di Brunswick, la Commissione chiedeva comunque sia l'accertamento della persistente infrazione, sia la comminazione di una sanzione pecuniaria, nel protrarsi del giudizio, in virtù del fatto che l'inadempimento era cessato proprio in pendenza di causa e l'irrogazione di una penalità era privata della sua ragion d'essere, la stessa Commissione riduceva ulteriormente l'oggetto del ricorso e, modificando le proprie originarie conclusioni, chiedeva che venisse semplicemente dichiarata la violazione, da parte della Germania, dell'art. 228, par. 1, CE (ora art. 260 TFUE). La Corte di giustizia, in proposito, ha osservato:

«25. La Commissione ritiene che la Repubblica federale di Germania non abbia adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza 10 aprile 2003, Commissione/Germania, in quanto tale Stato membro non ha proceduto, prima della data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, alla risoluzione del contratto concluso dalla città di Brunswick relativamente allo smaltimento dei rifiuti.

26. La Repubblica federale di Germania ribadisce la posizione espressa nella comunicazione del governo tedesco del 23 dicembre 2003 secondo la quale la risoluzione dei contratti interessati da tale

sentenza non era richiesta e sostiene che gli interventi menzionati nella detta comunicazione costituivano dei provvedimenti sufficienti per conformarsi alla citata sentenza.

27. A tale proposito giova ricordare che, come risulta dal punto 12 della citata sentenza 10 aprile 2003, Commissione/Germania, la città di Brunswick e la [società] Braunschweigische Kohlebergwerke avevano concluso un contratto in base al quale la città aveva affidato a quest'ultima, a far data dal giugno/luglio 1999 e per la durata di 30 anni, lo smaltimento dei rifiuti a mezzo di trattamento termico.

28. Orbene, [...] i provvedimenti menzionati dal governo tedesco nella sua comunicazione del 23 dicembre 2003 miravano esclusivamente a impedire la conclusione di nuovi contratti che avrebbero costituito inadempimenti simili a quelli constatati da detta sentenza. Essi non hanno impedito invece che il contratto concluso dalla città di Brunswick continuasse a produrre in pieno i suoi effetti dalla data del 1ª giugno 2004.

29. Di conseguenza, poiché alla data del 1ª giugno 2004 il detto contratto non era stato ancora risolto, l'inadempimento perdurava a tale data. Infatti, la lesione alla libera prestazione dei servizi derivante dall'inosservanza delle disposizioni contenute nella direttiva 92/50 sussiste per l'intera durata dell'esecuzione dei contratti stipulati in violazione di quest'ultima (sentenza 10 aprile 2003, Commissione/Germania, cit., punto 36). Inoltre, a tale data, si presumeva che l'inadempimento sarebbe durato per decenni, tenuto conto della lunga durata per la quale il contratto in questione era stato concluso.

30. Viste tutte queste circostanze, in una situazione come quella del presente caso, non si può considerare che, per ciò che riguarda il contratto concluso dalla città di Brunswick, la Repubblica federale di Germania, alla data del 1ª giugno 2004, avesse adottato i provvedimenti che l'esecuzione della citata sentenza 10 aprile 2003, Commissione/Germania, comporta.

31. La Repubblica federale di Germania, sostenuta dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica di Finlandia, fa valere tuttavia che l'art. 2, n. 6, secondo comma, della direttiva 89/665 [che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori], che permette agli Stati membri di prevedere nella loro legislazione che, dopo la stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione di un appalto pubblico, la proposizione di un ricorso può dar luogo soltanto alla concessione di un risarcimento danni, escludendo così ogni possibilità di risoluzione di detto contratto, si oppone a che la constatazione di un inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE] con riferimento a un tale contratto comporti l'obbligo di risoluzione dello stesso. Secondo questi Stati membri, vi ostano ugualmente i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il principio pacta sunt servanda, il diritto fondamentale di proprietà, l'art. 295 CE [ora art. 345 TFUE] nonché la giurisprudenza della Corte sulla limitazione degli effetti di una sentenza nel tempo.

32. Tali argomenti non possono tuttavia trovare accoglimento.

33. Relativamente, innanzi tutto, all'art. 2, n. 6, secondo comma, della direttiva 89/665, la Corte ha già dichiarato che, benché detta disposizione autorizzi gli Stati membri a mantenere gli effetti di contratti conclusi in violazione delle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici e tuteli così il legittimo affidamento dei contraenti, essa, tuttavia, non può, salvo ridurre la portata delle disposizioni del Trattato CE che istituiscono il mercato interno, avere come conseguenza che il comportamento delle amministrazioni aggiudicatrici nei confronti dei terzi debba essere considerato conforme al diritto comunitario successivamente alla conclusione di tali contratti (sentenza 10 aprile 2003, Commissione/Germania, cit., punto 39).

34. Orbene, se l'art. 2, n. 6, secondo comma, della direttiva 89/665, non incide sull'applicazione dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], esso non può nemmeno incidere sull'applicazione dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE], pena, in una situazione come quella del presente caso, la riduzione della

portata delle disposizioni del Trattato CE che istituiscono il mercato interno.

35. Peraltro, l'art. 2, n. 6, secondo comma, della direttiva 89/665, la quale ha per oggetto di garantire l'esistenza, in tutti gli Stati membri, di mezzi di ricorso efficaci in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto, al fine di garantire l'applicazione effettiva delle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (sentenza 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I-11617, punto 71), riguarda, come risulta dal suo tenore letterale, il risarcimento che una persona lesa da una violazione commessa da un'amministrazione aggiudicatrice può ottenere da quest'ultima. Orbene, in ragione della sua specificità, questa disposizione non può essere considerata tale da regolare anche il rapporto tra uno Stato membro e la Commissione, rapporto che rientra nell'ambito degli artt. 226 CE [ora art. 258 TFUE] e 228 CE [ora art. 260 TFUE].

36. Per ciò che riguarda, in secondo luogo, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il principio pacta sunt servanda, nonché il diritto fondamentale di proprietà, anche a voler ritenere che l'amministrazione aggiudicatrice possa vedersi opporre tali principi e tale diritto da parte del suo contraente in caso di risoluzione del contratto, uno Stato membro non potrebbe, in ogni caso, avvalersene per giustificare la mancata esecuzione di una sentenza che constata l'inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE CE [ora art. 258 TFUE] e sottrarsi in tal modo alla propria responsabilità di diritto comunitario (v., per analogia, sentenza 17 aprile 2007, causa C-470/03, AGM-COS.MET, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 72).

37. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'art. 295 CE [ora art. 345 TFUE], secondo il quale, il «[T]rattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», occorre ricordare che detto articolo non ha l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati membri ai principi fondamentali posti dal Trattato (sentenza 13 maggio 2003, causa C-463/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4581, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). Le particolarità di un regime di proprietà esistente in uno Stato membro non possono quindi giustificare la persistenza di un inadempimento consistente in un pregiudizio per la libera prestazione dei servizi dovuto alla violazione delle disposizioni della direttiva 92/50.

38. Del resto, occorre ricordare che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto comunitario (sentenza Commissione/Italia, [18 luglio 2006, causa C-119/04, Racc. pag. I-6885], punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

39. In quarto luogo, in merito alla giurisprudenza della Corte sulla limitazione degli effetti di una sentenza nel tempo, è sufficiente constatare che questa non permette, in ogni caso, di giustificare la mancata esecuzione di una sentenza che constata l'inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE].

40. Se, per quanto riguarda il contratto concluso dalla città di Brunswick, si deve quindi constatare che la Repubblica federale di Germania non aveva preso, alla data del 1ª giugno 2004, i provvedimenti necessari per l'esecuzione della citata sentenza 10 aprile 2003, Commissione/Germania, tuttavia ciò non vale più alla data dell'esame dei fatti da parte della Corte. Ne consegue che l'imposizione di una penalità, che la Commissione peraltro non domanda più, non trova giustificazione.

41. Allo stesso modo, le circostanze della presente causa sono tali che non appare necessario condannare al pagamento di una somma forfetaria.

42. Occorre pertanto rilevare che, non avendo adottato, alla data di espirazione del termine fissato nel parere motivato emesso dalla Commissione ai sensi dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE], i provvedimenti necessari per l'esecuzione della citata sentenza 10 aprile 2003, Commissione/Germania, concernente la conclusione di un appalto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Brunswick, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad

essa incombenti ai sensi di detto articolo».

9 dicembre 2008, *Commissione c. Francia*, causa C-121/07, Racc. I-9159.

Con sentenza 15 luglio 2004, causa C-419/03, Commissione c. Francia (non pubblicata in Raccolta), la Corte di giustizia aveva accertato che la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base alla direttiva 2001/18, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220, non avendo recepito nel suo ordinamento interno quelle disposizioni della direttiva 2001/81 che divergono o eccedono la portata di quelle della direttiva 90/220. A fronte del persistente inadempimento della Francia, che non aveva adottato, entro un termine ragionevole, le misure necessarie per conformarsi alla menzionata sentenza, la Commissione avviava la fase precontenziosa della procedura di infrazione e poi, a seguito del vano esperimento di quest'ultima, ricorreva in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendo che essa accertasse la violazione degli obblighi incombenti alla Francia ex art. 228, par. 1, CE (oggi art. 260 TFUE) e la condannasse al pagamento sia di una somma forfettaria, sia di una penalità di mora (da calcolarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della citata sentenza Commissione c. Francia, dal giorno in cui è stata emanata quest'ultima fino al giorno in cui sarà data piena esecuzione ad essa, se tale dovesse essere la situazione prima che venga pronunciata la sentenza nel caso in esame; o in cui sarà pronunciata la sentenza nel caso di specie, qualora alla citata sentenza Commissione c. Francia non fosse stata data piena esecuzione a tale data). Con riferimento alla persistenza dell'inadempimento, la Corte di giustizia ha osservato:

«21. Sebbene l'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE] non precisi il termine entro il quale l'esecuzione di una sentenza deve aver luogo, da una giurisprudenza consolidata risulta che l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (v., in particolare, sentenza 25 novembre 2003, causa C-278/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-14141, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

22. Peraltro, la data di riferimento per valutare l'esistenza di un inadempimento ai sensi dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE] si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza di tale disposizione (v., in particolare, sentenza 18 luglio 2007, causa C-503/04, Commissione/ Germania, Racc. pag. I-6153, punto 19,e la giurisprudenza ivi citata).

23. Nel caso di specie è palese che alla data in cui è scaduto il termine di due mesi stabilito nel parere motivato del 19 dicembre 2005, termine entro cui avrebbe dovuto essere garantita l'esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia, che richiede l'adozione di misure di trasposizione della direttiva 2001/18, era ampiamente superato, essendo trascorsi quasi 19 mesi dalla pronuncia di tale sentenza.

24. Peraltro è pacifico che la Repubblica francese, alla stessa data di scadenza, salvo per l'adozione del decreto n. 2005-51, provvedimento di portata estremamente limitata riguardo all'obbligo di trasposizione ad essa incombente all'epoca, non aveva adottato misure che comportassero l'esecuzione di detta sentenza.

25. Alla luce di ciò si deve constatare che la Repubblica francese, come del resto essa stessa ammette, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 228, n. 1, CE [ora art. 260 TFUE]».

Con riguardo, quindi, alle sanzioni pecuniarie comminabili, la Corte di giustizia ha osservato:

«26. [...] la Commissione ha affermato di ritenere che l'entrata in vigore della legge 25 giugno 2008 garantisc[e] la completa esecuzione della citata sentenza Commissione/Francia, e che la sua domanda relativa all'imposizione di una penalità nei confronti della Repubblica francese [è] divenuta, di conseguenza, priva di oggetto.

27. Al riguardo occorre rammentare come, secondo costante giurisprudenza, l'eventuale imposizione di una penalità in forza dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE], la cui natura coercitiva riguardo all'inadempimento in questione è stata sottolineata a più riprese dalla Corte (v., in particolare, in tal senso, sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5047, punti 90 e 92), si giustifica in linea di principio soltanto se perdura l'inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte (v., in particolare, in tal senso, sentenze 18 luglio 2006, causa C-119/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6885, punti 45 e 46, nonché Commissione/Germania, cit., punto 40).

28. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che non debba essere imposta la condanna al pagamento di una penalità. [...]

29. La Commissione afferma [quindi] che, in caso di ricorso dinanzi alla Corte in base all'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE], e come enunciato al punto 10 della sua comunicazione 13 dicembre 2005, SEC (2005) 1658 (in prosieguo: la «comunicazione del 2005»), in futuro proporrà sistematicamente la condanna dello Stato membro inadempiente al pagamento di una somma forfettaria e che persisterà in siffatta domanda senza più desistere dal suo ricorso anche in caso di esecuzione in corso di causa della precedente sentenza della Corte.

30. Secondo la Commissione, tale nuovo approccio si giustifica per evitare che siano pregiudicati l'autorità delle sentenze della Corte, i principi di legalità e di certezza del diritto, nonché l'efficacia del diritto comunitario. La mancanza totale di sanzione finanziaria in caso di regolarizzazione tardiva in corso di causa comporta infatti il rischio, come avviene tendenzialmente sempre più spesso nella pratica, di indurre gli Stati membri a non eseguire diligentemente le sentenze della Corte e ad adottare comportamenti sistematicamente dilatori.

31. A tale proposito la Commissione sottolinea di aver proceduto, tra il dicembre 1996 e l'ottobre 2005, in applicazione dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE], all'invio di 296 lettere di diffida, di cui 50 nei confronti della Repubblica francese, e di 125 pareri motivati, di cui 25 nei riguardi dello stesso Stato membro. Durante il medesimo periodo la Commissione ha deciso, per 38 volte, di adire la Corte sulla base di detta disposizione – 7 di tali decisioni riguardavano la Repubblica francese – e ha effettivamente adito la Corte in 23 casi, tra cui 6 ricorsi nei confronti del summenzionato Stato membro. Solo 6 di questi procedimenti si sono conclusi con una sentenza della Corte, dato che in tutti gli altri casi, prima della conclusione del procedimento giudiziario, è intervenuta una regolarizzazione tardiva. La situazione inoltre tenderebbe ad aggravarsi poiché la Commissione, tra il 1 gennaio e il 24 ottobre 2005, ha dovuto emettere 50 lettere di diffida in base a detto art. 228 CE [ora art. 260 TFUE].

32. Lo speciale procedimento giudiziario di esecuzione di cui all'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE dovrebbe adattarsi pertanto, in quanto strumento di persuasione, sia a circostanze particolari di ogni caso di specie sia a circostanze più generali, tra le quali figura l'evoluzione descritta al punto precedente.

33. Contrariamente alla penalità, che ha funzione persuasiva riguardo all'inadempimento in questione ed è diretta a prevenire la sua persistenza dopo l'emanazione della sentenza della Corte a titolo dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE], la somma forfettaria, dovuta indipendentemente dal comportamento adottato dallo Stato membro interessato in merito a detto inadempimento una volta pronunciata una sentenza siffatta, tenderebbe piuttosto a sanzionare il comportamento passato. Essa avrebbe quindi fini dissuasivi e di prevenzione della ripetizione di infrazioni analoghe. La minaccia di una sua applicazione sarebbe tale, segnatamente, da indurre lo Stato membro ad eseguire al più

presto la sentenza iniziale che constata l'inadempimento, in particolare prima di un secondo ricorso dinanzi alla Corte.

34. Ai fini del calcolo della somma forfettaria, la Commissione propone di distinguere due periodi, vale a dire, da un lato, il periodo trascorso dalla pronuncia della citata sentenza Commissione/Francia e il 20 marzo 2007, data in cui sono state pubblicate le misure di esecuzione del mese di marzo del 2007, e, dall'altro, il periodo successivo al 20 marzo 2007.

35. La Commissione, riferendosi al metodo di calcolo esposto nella comunicazione del 2005, propone quindi, in primo luogo, di imporre alla Repubblica francese il pagamento di una somma pari a EUR 43 660 per ogni giorno trascorso dal 15 luglio 2004 al 20 marzo 2007.

36. Tale importo giornaliero, come previsto da detto metodo di calcolo, risulta dalla moltiplicazione di un importo forfettario di base di EUR 200 per un coefficiente di gravità dell'infrazione, in questo caso pari a 10 su una scala da 1 a 20, e per un fattore n, funzione della capacità di pagamento di ogni Stato membro, fattore fissato per la Repubblica francese a 21,83. L'importo della somma forfettaria dovuta relativamente al periodo summenzionato si eleverebbe quindi a EUR 42 743 140 (EUR 43 660 x 979 giorni).

37. Secondo la Commissione, il coefficiente di gravità 10 si giustifica, nella fattispecie, tenendo conto del carattere manifesto dell'infrazione, risultante dalla mancata trasposizione di una direttiva, della sua lunga durata, dell'importanza della norma violata, la quale è diretta a tutelare la salute umana e l'ambiente pur garantendo la libera circolazione degli OGM, nonché in considerazione della persistenza degli inadempimenti da parte della Repubblica francese dei propri obblighi nel settore degli OGM. [...] La Commissione fa valere anche una mancanza di leale cooperazione e di volontà di arrivare all'esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, di cui avrebbero dato prova le autorità francesi.

38. Per quanto riguarda i danni agli interessi pubblici e privati risultanti dall'inadempimento della Repubblica francese, la Commissione insiste in particolare sull'incertezza del diritto derivante agli operatori in merito ai loro diritti e doveri. [...].

40. In secondo luogo, e per quanto riguarda il periodo successivo al 20 marzo 2007, la Commissione ritiene che le misure del marzo 2007 non abbiano garantito la piena esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, poiché, a suo parere, gli artt. 8, n. 2, 19 e 23 della direttiva 2001/18 restano, in questa fase, erroneamente trasposti, sicché l'imposizione del pagamento di una somma forfettaria giornaliera, proporzionata alla gravità dell'inadempimento esistente, sarebbe ancora necessaria relativamente a detto periodo.

41. La Commissione propone che la somma forfettaria giornaliera che la Repubblica francese dovrebbe versare sia calcolata, a decorrere dal 21 marzo 2007, moltiplicando un coefficiente di gravità dell'infrazione, rimesso alla valutazione della Corte, ma che sia proporzionato all'infrazione esistente, per l'importo di base pari a EUR 200 e per il fattore n, menzionati al punto 36 della presente sentenza. Tale somma giornaliera, peraltro, dovrebbe essere imposta fin quando non sarà data piena esecuzione alla citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia.

42. Il metodo di calcolo così presentato dalla Commissione consentirebbe, a suo parere, nel momento in cui la Corte statuisce, di giungere ad una somma globale forfettaria, proporzionata alla gravità dell'infrazione e che tenga conto dell'eventuale buona volontà tardiva dello Stato membro interessato.

43. La Commissione [...] afferma che la circostanza che una somma forfettaria pari a EUR 20 milioni sia stata imposta dalla sentenza 12 luglio 2005, causa C-304/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I-6263), non dovrebbe essere un punto di riferimento per altre cause, poiché tale importo aveva un carattere simbolico che si giustificava in presenza di circostanze processuali particolari relative a detta causa.

44. La Repubblica francese considera, in via principale, che è stata data piena esecuzione alla

citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, in seguito all'adozione delle misure di esecuzione del marzo 2007, e che la domanda della Commissione, relativa all'imposizione di una somma forfettaria, sarebbe pertanto divenuta priva di oggetto.

45. Infatti, un'imposizione siffatta avrebbe come unica funzione quella di indurre lo Stato membro ad eseguire una sentenza della Corte che constata un inadempimento a suo carico e di garantire con ciò l'applicazione effettiva del diritto comunitario, e non di prevenire la commissione di eventuali future infrazioni. Le sentenze rese finora dalla Corte sulla base dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE] confermerebbero d'altronde che, quando viene posto fine all'inadempimento, non è più necessaria la condanna al pagamento di una somma forfettaria simile.

46. In subordine, la Repubblica francese ritiene che una somma forfettaria non possa essere imposta sulla base di considerazioni generali, ma richiederebbe l'esistenza di circostanze molto particolari, proprie della fattispecie, analoghe a quelle rilevate dalla Corte nella citata sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, e che si riferiscono alla durata estremamente lunga durante la quale era proseguita la mancata esecuzione di una sentenza della Corte e alle conseguenze di tale inadempimento ritenute particolarmente gravi.

47. Orbene, condizioni del genere non esisterebbero nella presente causa. Da un lato, il tempo trascorso dalla pronuncia della citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, sarebbe in questo caso nettamente inferiore, e a detta sentenza, per di più, sarebbe stata data esecuzione appena dopo che è stata adita la Corte. Dall'altro, l'inadempimento riguarderebbe soltanto una parte delle disposizioni della direttiva 2001/18, vale a dire quelle che divergono o eccedono la portata delle disposizioni della direttiva 90/220, e avrebbe solo avuto, inoltre, conseguenze pratiche assai limitate. Anche la presente causa sarebbe analoga a tutte le altre cause in cui la Corte non ha ritenuto opportuno imporre il pagamento di una somma forfettaria.

48. In ulteriore subordine, la Repubblica francese rileva che l'importo della somma forfettaria proposto è, in ogni caso, eccessivo. Esso sarebbe innanzitutto sproporzionato rispetto alla somma di EUR 20 milioni imposta dalla citata sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia.

49. Inoltre, il metodo di calcolo applicato falserebbe il carattere forfettario della sanzione, poiché l'importo giornaliero proposto lo assimilerebbe maggiormente ad una penalità retroattiva.

50. Infine, il coefficiente di gravità dell'infrazione prospettato sarebbe troppo elevato. [...]

56. Anche se la condanna al pagamento di una penalità, avente natura essenzialmente coercitiva nei riguardi dell'inadempimento in corso, è giustificata soltanto, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, fino a quando persiste la mancata esecuzione della sentenza che lo ha inizialmente accertato, nulla, in compenso, impone che ciò valga anche per quanto riguarda l'imposizione di una somma forfettaria.

57. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il procedimento di cui all'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE ha lo scopo di indurre uno Stato membro inadempiente a eseguire una sentenza per inadempimento garantendo con ciò l'applicazione effettiva del diritto comunitario, e che le misure previste da tale disposizione, cioè la somma forfettaria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso obiettivo (sentenza 12 luglio 2005, cit., Commissione/Francia, punto 80).

58. Anche se l'imposizione di una penalità sembra particolarmente adatta per indurre uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, l'imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l'inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato (sentenza 12 luglio 2005, cit., Commissione/Francia, punto 81).

59. Spetta alla Corte, in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le

sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l'esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto comunitario (v. sentenza 12 luglio 2005, cit., Commissione/Francia, punto 97).

60. A tale riguardo, la circostanza, rilevata dalla Repubblica francese, che il pagamento di una somma forfettaria non sia stato imposto finora dalla Corte in situazioni in cui una piena esecuzione della sentenza iniziale era stata garantita prima della conclusione del procedimento iniziato sul fondamento dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE] non può costituire un ostacolo alla decisione di un'imposizione siffatta nell'ambito di un'altra causa, qualora questa si riveli necessaria in considerazione delle caratteristiche del caso e del grado di persuasione e di dissuasione richiesti.

61. Riguardo alle proposte che comporta la comunicazione del 2005 in materia d'imposizione di somme forfetarie di cui la Commissione si è avvalsa nella presente causa, occorre ricordare che, anche se orientamenti, quali quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione, possono effettivamente contribuire a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell'azione condotta dalla Commissione, è anche vero che regole simili non possono vincolare la Corte nell'esercizio del potere conferitole dall'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE (v., in particolare, sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 85 e la giurisprudenza ivi citata).

62. In ciascun caso di specie, l'eventuale imposizione di una somma forfettaria deve rimanere l'espressione dell'insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell'inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE].

63. A tale riguardo, è necessario infatti rilevare che il testo dell'art. 228 CE [ora art. 260 TFUE] come anche la sua finalità precedentemente richiamata, non implica che la condanna ad una somma forfettaria debba avere il carattere automatico che la Commissione suggerisce nella comunicazione del 2005. Nel disporre che la Corte «può» comminare il pagamento di una penalità o di una somma forfettaria allo Stato membro inadempiente, detta disposizione investe la Corte di un ampio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno imporre sanzioni siffatte.

64. Se la Corte decide di imporre il pagamento di una penalità o di una somma forfettaria, le spetta, nell'esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall'altro, proporzionata all'inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 41 e la giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda specificamente l'imposizione di una somma forfettaria, nell'ambito dei fattori pertinenti a tale riguardo figurano in particolare elementi quali la durata della prosecuzione dell'inadempimento in seguito alla sentenza che lo ha accertato, nonché gli interessi pubblici e privati in questione (v. sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 114).

65. Nella presente fattispecie la Corte ritiene necessario considerare le seguenti circostanze al fine di pronunciarsi sulla domanda d'imposizione di una somma forfettaria formulata dalla Commissione.

66. In primo luogo, e per quanto riguarda il comportamento adottato dalla Repubblica francese in merito ai suoi obblighi comunitari nell'ambito specifico degli OGM, sono già state pronunciate nei confronti di detto Stato membro, come ricordato dalla Commissione, diverse sentenze ai sensi dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE] che constatano un inadempimento a suo carico dovuto all'erronea trasposizione delle direttive adottate nel settore summenzionato.

67. Infatti, oltre alla constatazione della mancata trasposizione della direttiva 2001/18, riscontrata nella citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, la cui omessa esecuzione ha dato luogo al procedimento in esame, nelle citate sentenze 20 novembre 2003 e 27 novembre 2003, Commissione/Francia, è stato altresì rilevato un accertamento dell'inadempimento da parte della Repubblica francese ai suoi obblighi, dovuto ad una trasposizione incompleta, rispettivamente, della

direttiva 90/220 nonché della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1).

68. Peraltro, dalla citata ordinanza di cancellazione dal ruolo 7 febbraio 2007, Commissione/Francia, risulta che la Repubblica francese, solo dopo la proposizione del ricorso da parte della Commissione, diretto a far constatare una mancata esecuzione di detta sentenza 27 novembre 2003, ha adottato le misure per conformarsi ai propri obblighi, a seguito delle quali la Commissione ha desistito dal suo ricorso.

69. Come proposto dalla Commissione, una ripetizione siffatta di comportamenti illeciti da parte di uno Stato membro, in un settore specifico dell'azione comunitaria, può costituire un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto comunitario è tale da richiedere l'adozione di una misura dissuasiva,quale l'imposizione di una somma forfettaria.

70. In secondo luogo, per quanto concerne la durata della persistenza dell'inadempimento a decorrere dalla pronuncia della citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, occorre constatare in questo caso che nulla consente di giustificare, dopo la pronuncia di detta sentenza, il notevole ritardo accertato nell'effettiva trasposizione della direttiva 2001/18, trasposizione che sostanzialmente esige soltanto l'adozione di disposizioni normative interne.

71. A tale riguardo occorre rilevare, in particolare, che, sebbene la Repubblica francese non contesti l'inadempimento dei suoi obblighi di eseguire detta sentenza alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, le misure di esecuzione del marzo 2007, prime misure successive adottate al fine di garantire un'esecuzione siffatta, sono state attuate soltanto oltre un anno dopo detta data di scadenza.

72. Quanto alla circostanza effettivamente suffragata dal fascicolo presentato alla Corte, in base alla quale la coltivazione in campo aperto di OGM ha suscitato e continua a suscitare in Francia manifestazioni violente, in particolare relativamente alle estirpazioni nei campi, e al fatto che il ritardo nell'esecuzione della citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, si spiegherebbe, segnatamente, con l'intento di chiarire il lavoro parlamentare e di realizzare una riforma più incisiva di quella richiesta dalla direttiva 2001/18, occorre innanzitutto ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenza Commissione/Italia, cit., punto 25). Anche supponendo, specificamente, che le turbative evocate dalla Repubblica francese trovino effettivamente, in parte, la loro origine nell'attuazione di norme di origine comunitaria, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell'esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e termini risultanti dalle norme del diritto comunitario (v. sentenza Commissione/Grecia, cit., punti 69 e 70).

73. In terzo luogo, per quanto riguarda la gravità dell'inadempimento relativamente, in particolare, al suo impatto sugli interessi pubblici e privati in questione, occorre rilevare che, come risulta dall'art. 1 della direttiva 2001/18, quest'ultima è diretta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia d'immissione in commercio di OGM e d'emissione deliberata di questi ultimi nell'ambiente, nonché a tutelare la salute umana e l'ambiente.

74. Come risulta da detto art. 1 e dal sesto e dall'ottavo 'considerando' di tale direttiva, il regime istituito da quest'ultima è peraltro ispirato ai principi precauzionali e di azione preventiva che, occorre ricordare, costituiscono principi fondamentali di tutela dell'ambiente, in particolare previsti dall'art. 174 [ora art. 191 TFUE], n. 2, CE.

75. A tale riguardo, come ricordato al quarto e al quinto 'considerando' della direttiva 2001/18, gli organismi viventi emessi nell'ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi nell'ambiente e diffondersi oltre le frontiere nazionali,

interessando così altri Stati membri. Un'emissione siffatta può produrre effetti irreversibili sull'ambiente. La tutela della salute umana richiede altresì che venga prestata la debita attenzione al controllo dei rischi derivanti dall'emissione deliberata di OGM nell'ambiente.

76. Inoltre, la direttiva 2001/18 adottata sul fondamento dell'art. 95 CE [ora art. 114 TFUE] mira altresì ad agevolare, mediante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali da essa realizzato, la libera circolazione di OGM in quanto tali o contenuti in prodotti.

77. Orbene, come già rilevato dalla Corte, quando l'omessa esecuzione di una sentenza della Corte è tale da recare pregiudizio all'ambiente e da mettere in pericolo la salute dell'uomo la cui salvaguardia fa parte degli obiettivi stessi della politica comunitaria in materia ambientale, come risulta dall'art. 174 CE [ora art. 191 TFUE], un inadempimento siffatto riveste una particolare gravità (v., in tal senso, citate sentenze, Commissione/Grecia, punto 94, e Commissione/Spagna, punto 57).

78. Lo stesso vale, in linea di principio, allorché la libera circolazione delle merci continua a trovarsi ostacolata, in violazione del diritto comunitario, nonostante una sentenza della Corte che ha constatato un inadempimento per questo motivo.

79. Nel caso di specie, malgrado le disposizioni della direttiva 2001/18 dovessero essere trasposte entro il 17 ottobre 2002, è stato precedentemente rilevato che la Repubblica francese, nonostante la citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, non aveva ancora adottato, alla data in cui il presente procedimento è stato sottoposto alla Corte, la minima misura rilevante al fine di assicurare l'esecuzione di detta sentenza e garantire in tal modo il pieno raggiungimento degli obiettivi essenziali così perseguiti dal legislatore comunitario.

80. L'insieme delle considerazioni che precedono sono sufficienti per giustificare l'imposizione di una somma forfettaria nell'ambito della presente causa.

81. La Corte, al fine di fissare l'importo di detta somma forfettaria, ritiene opportuno prendere in considerazione altresì, oltre alle osservazioni esposte ai punti 66-79 della presente sentenza, le seguenti circostanze.

82. Innanzitutto, e come risulta in particolare dal primo e dal terzo 'considerando' della direttiva 2001/18, quest'ultima ha sostituito la direttiva 90/220, che aveva un simile oggetto, apportandole diversi miglioramenti pur procedendo alla sua riformulazione. Per questo motivo la Corte, nella sua citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, ha constatato un inadempimento della Repubblica francese per la mancata trasposizione della direttiva 2001/18 soltanto nei limiti in cui gli obblighi impartiti da quest'ultima agli Stati membri divergono o eccedono la portata di quelli risultanti dalla direttiva 90/220.

83. Con il suo ricorso nella presente causa la Commissione, a tale riguardo, riferendosi al punto 5 di detta sentenza Commissione/Francia, ha d'altronde sottolineato che le disposizioni degli artt. 1, 2, 4-6, nn. 1, 3 e 5, 8, n. 1, 10-12, 15, nn. 1 e 3, 21, 22, 24, 25, 27-34 e 36-38 della direttiva 2001/18, considerate isolatamente, non richiedevano misure di esecuzione di detta sentenza.

84. Da quanto precede discende, in particolare, che la mancanza di qualunque misura rilevante di trasposizione della direttiva 2001/18 da parte della Repubblica francese fino all'adozione delle misure di esecuzione del marzo 2007 non presenta lo stesso livello di gravità, in termini, segnatamente, di tutela dell'ambiente, della salute umana, della libera circolazione delle merci e degli interessi pubblici e privati in questione, di quello derivante da una situazione in cui una normativa comunitaria che persegue obiettivi aventi la stessa importanza di quelli che caratterizzano la direttiva summenzionata non avrebbe ricevuto misure di esecuzione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato, nonostante l'esistenza di una sentenza della Corte che ha constatato l'inadempimento dei propri obblighi da parte di detto Stato membro.

85. In secondo luogo, si può tener conto, in parte, del fatto che le misure di esecuzione del marzo 2007, nonostante la loro tardività, hanno garantito una trasposizione del tutto coerente della direttiva 2001/18, poiché soltanto tre disposizioni di quest'ultima, secondo la Commissione, sono rimaste

trasposte in modo imperfetto fino al 27 giugno 2008.

86. In terzo luogo, la Corte ritiene, [...] che le circostanze richiamate al punto 72 della presente sentenza e lo svolgimento del procedimento precontenzioso, quale risulta in particolare dai punti 6-13 della presente sentenza, non consentono di concludere che le dette autorità nazionali, oltre all'inadempimento del loro obbligo, precedentemente constatato nella presente sentenza, di eseguire la citata sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Francia, sarebbero venute meno altresì all'obbligo di leale cooperazione, come sostenuto dalla Commissione, durante il periodo che ha portato all'esecuzione di detta sentenza, o avrebbero adottato un atteggiamento deliberatamente dilatorio al solo fine di sottrarsi alla rapida esecuzione dei propri obblighi a tale riguardo.

87. Tenuto conto di tutto quanto precede, si procede ad un'equa valutazione delle circostanze del caso di specie nel fissare a EUR 10 milioni l'importo della somma forfettaria che la Repubblica francese dovrà pagare.

88. Occorre pertanto condannare la Repubblica francese a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 10 milioni».

10 settembre 2009, *Commissione c. Portogallo*, causa C-457/07, Racc. I-8091.

La Corte di giustizia, con sentenza 10 novembre 2005, causa C 432/03, Commissione c. Portogallo (Racc. pag. I-9665), aveva accertato che la Repubblica portoghese, non avendo tenuto conto, nell'ambito di un procedimento di omologazione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento generale portoghese sulle costruzioni urbane (RGEU), di tubi di polietilene importati da altri Stati membri, di certificati di omologazione rilasciati in tali altri Stati membri e non avendo informato la Commissione di una siffatta misura, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza degli artt. 28 e 30 (oggi artt. 34 e 36 TFUE), nonché degli artt. 1 e 4, par. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 3052/95, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. Le misure adottate dal Portogallo non erano reputate dalla Commissione idonee per conformarsi alla menzionata sentenza e l'istituzione decideva, pertanto, di avviare nei confronti di tale Stato una nuova procedura di infrazione, che sfociava in un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. L'oggetto del ricorso era, peraltro, circoscritto in pendenza della procedura, riconoscendo la stessa Commissione che, dopo l'instaurazione della causa dinanzi alla Corte, il Portogallo aveva adottato un decreto legge (il n. 50 del 2008, che modificava il citato art. 17 RGEU) con cui si conformava pienamente alla sentenza del 2005. Tuttavia, pur ritirando la domanda di applicazione di una penalità di mora, la Commissione non rinunciava alla richiesta di far accertare l'infrazione del Portogallo protrattasi, in ogni caso, dopo la scadenza del termine previsto nel parere motivato, e di comminare ad esso una somma forfettaria. La Corte di giustizia ha, in particolare, osservato:

«43. In primo luogo, la Commissione sostiene che, prima dell'adozione del decreto legge n. 50/2008, il requisito di omologazione previsto dal combinato disposto degli artt. 17 dell'RGEU e 9, n. 2, del decreto legge n. 113/93 per i prodotti non assoggettati a specificazioni tecniche, costituiva una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE].

44. Rispondendo alla detta censura, la Repubblica portoghese fa notare che, nella citata sentenza Commissione/Portogallo, la Corte non ha messo in discussione il fatto che, per quanto concerne i prodotti per i quali non esistono né specificazioni tecniche né mutuo riconoscimento di certificati, uno Stato membro preveda un sistema di omologazione come quello risultante dall'art. 17

dell'RGEU. Infatti, qualora non prevedesse un sistema del genere, tale Stato membro non rispetterebbe l'obbligo, imposto dalla direttiva 89/106, di assicurare che siano utilizzati unicamente prodotti da costruzione idonei all'impiego cui sono destinati.

45. A questo proposito, occorre ricordare che è vero che, nella citata sentenza Commissione/Portogallo, la Corte ha ritenuto che il rifiuto da parte di un organismo di omologazione di riconoscere, nell'ambito di un procedimento d'omologazione come quello risultante dall'art. 17 dell'RGEU, l'equipollenza di un certificato rilasciato da un organismo di omologazione di un altro Stato membro costituisse una restrizione alla libera circolazione delle merci. Tuttavia, dopo avere esaminato se una misura del genere potesse essere giustificata da ragioni d'interesse generale, ai punti 49 52 di tale sentenza essa ha accertato un inadempimento degli obblighi derivanti dagli artt. 28 CE e 30 CE solo nei limiti in cui, da un lato, le autorità portoghesi, nell'applicare il procedimento d'omologazione in parola, non avevano tenuto conto dei certificati rilasciati da altri Stati membri né richiesto all'impresa richiedente o al detto altro organismo le informazioni necessarie e, dall'altro, il detto procedimento d'omologazione, quale previsto dalla normativa portoghese, non si basava su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo.

46. Dalla detta sentenza non si evince pertanto in alcun modo che, per il semplice fatto che uno Stato membro preveda un procedimento d'omologazione dei prodotti per i quali non esistono né specificazioni tecniche né mutuo riconoscimento di certificati di conformità, tale Stato non rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario.

47. Orbene, poiché il procedimento previsto all'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE dev'essere considerato come uno speciale procedimento giudiziario di esecuzione delle sentenze della Corte, in altri termini come un mezzo di esecuzione (sentenza 12 luglio 2005, causa C-304/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6263, punto 92), nel contesto di tale procedimento possono essere trattati solo gli inadempimenti agli obblighi incombenti allo Stato membro in forza del Trattato che la Corte, sulla base dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], ha giudicato fondati.

48. Occorre dunque dichiarare irricevibile la prima censura. [...]

49. Con la seconda censura, la Commissione contesta il fatto che, in mancanza di specificazioni tecniche, solamente il fabbricante del prodotto in questione, o il suo mandatario, potesse chiedere il riconoscimento di certificati emessi da organismi d'omologazione aventi sede in altri Stati membri, per cui ogni altro operatore economico intenzionato a beneficiare di quanto disposto dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] era tenuto a chiedere l'omologazione di detto prodotto. [...]

52. Considerata l'argomentazione della Repubblica portoghese riguardo all'irricevibilità di questa seconda censura, occorre precisare i principi alla luce dei quali vanno esaminate le censure elencate dalla Commissione in un ricorso proposto ai sensi dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE.

53. Ai sensi di tale articolo, quando la Corte abbia riconosciuto che uno Stato membro è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato e la Commissione poi ritenga che tale Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte attestante tale inadempimento comporta, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla detta sentenza. Qualora tale Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della detta sentenza comporta entro il termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte.

54. Di conseguenza, sebbene, come ricordato al punto 47 della presente sentenza, il procedimento di cui all'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE debba essere considerato come uno speciale procedimento giudiziario di esecuzione delle sentenze della Corte, esso, analogamente a quello di cui all'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], impone l'osservanza di un procedimento precontenzioso.

55. A tale proposito, risulta da una giurisprudenza costante che, nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], la lettera di diffida inviata dalla Commissione

allo Stato membro e poi il parere motivato della detta istituzione delimitano la materia del contendere, che quindi non può più essere ampliata. Infatti, la possibilità per lo Stato membro interessato di presentare osservazioni costituisce, anche se esso ritenga di non doverne fare uso, una garanzia essenziale voluta dal Trattato, la cui osservanza è un requisito formale essenziale per la regolarità del procedimento attestante l'inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre il procedimento precontenzioso (v., in particolare, sentenze 14 giugno 2007, causa C-422/05, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4749, punto 25, e 18 dicembre 2007, causa C-186/06, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-12093, punto 15).

56. Lo stesso dicasi a proposito del ricorso proposto in applicazione dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE, il cui oggetto è circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione, nel senso che la Commissione, nel suo ricorso, non può ampliare l'oggetto della controversia deducendo nuovi addebiti rispetto a quelli elencati nel parere motivato con cui essa ha precisato i punti sui quali lo Stato membro interessato non si è conformato alla sentenza della Corte che dichiara l'inadempimento (v., in tal senso, sentenza 14 marzo 2006, causa C-177/04, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2461, punti 37 39).

57. È vero che il requisito in base al quale l'oggetto dei ricorsi proposti a norma degli artt. 226 e 228, n. 2, CE è circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tali disposizioni non può interpretarsi fino a imporre che sussista in ogni caso una perfetta coincidenza tra l'elenco degli addebiti contenuto nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, ove l'oggetto della controversia non sia stato ampliato o modificato (v., in particolare, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], sentenze 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5969, punto 24, e 8 dicembre 2005, causa C-33/04, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-10629, punto 37, nonché, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE, sentenza 14 marzo 2006, Commissione/Francia, cit., punto 37).

58. La Corte ha quindi considerato che, qualora durante il procedimento precontenzioso sia intervenuta una modifica normativa, il ricorso può riguardare disposizioni nazionali non identiche a quelle di cui trattasi nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 1 febbraio 2005, causa C-203/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-935, punto 29, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, cit., punto 38). Ciò si verifica in particolare quando, dopo il parere motivato, uno Stato membro modifica le disposizioni nazionali oggetto del parere motivato al fine di porre rimedio agli addebiti relativi alla mancata esecuzione della sentenza che dichiara l'inadempimento.

59. Tuttavia, in un ricorso proposto ai sensi dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE, la Commissione non può criticare disposizioni nazionali le quali, pur essendo già applicabili durante il procedimento precontenzioso, non erano oggetto di quest'ultimo né esplicitamente né, se sussiste un rapporto diretto tra tali disposizioni e gli aspetti della normativa nazionale criticati nel parere motivato, implicitamente.

60. Infatti, dal momento che la Commissione, nel parere motivato emesso in applicazione dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE, è tenuta a precisare i punti sui quali lo Stato membro interessato non si è conformato alla sentenza della Corte che dichiara l'inadempimento, l'oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi non contenuti nel parere motivato, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali che garantiscono la regolarità del procedimento.

61. Nel caso di specie, si deve necessariamente rilevare che la Commissione, sebbene abbia, è vero, precisato nella lettera di diffida e nel parere motivato relativi alla presente causa che, a suo avviso, le modifiche apportate dalla Repubblica portoghese alla sua normativa non garantivano una piena esecuzione della citata sentenza Commissione/Portogallo, essa non ha invece criticato, né nella lettera di diffida né nel parere motivato, la norma in base alla quale il diritto di chiedere il riconoscimento

dei certificati di conformità poteva essere esercitato soltanto dal fabbricante del prodotto o dal suo mandatario.

62. Orbene, come sottolineato dalla Repubblica portoghese, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato tale norma compariva, per quanto riguarda i prodotti da costruzione per i quali non esistono specificazioni tecniche, nell'art. 9, n. 2, del decreto legge n. 113/93, il che implica che essa si applicava non soltanto durante il procedimento precontenzioso relativo alla presente causa, ma anche durante quello che ha portato alla citata sentenza Commissione/Portogallo, senza tuttavia essere oggetto dell'uno né dell'altro di tali procedimenti.

63. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la censura relativa alla suddetta norma non può essere considerata ricevibile perché corrisponderebbe, in realtà, alla critica formulata dalla Corte, nella citata sentenza Commissione/Portogallo, nei confronti della normativa portoghese in quanto costitutiva di una restrizione alla libera circolazione delle merci per ogni operatore economico intenzionato a utilizzare in Portogallo i prodotti controversi.

64. A questo proposito, occorre precisare che, nella causa che ha portato alla citata sentenza Commissione/Portogallo, la Corte non era stata investita della questione della limitazione, di cui all'art. 9, n. 2, del decreto legge n. 113/93, del diritto di chiedere il riconoscimento di certificati emessi in altri Stati membri.

65. Inoltre, quando nel procedimento precontenzioso sfociato nella presente causa, la Commissione ha precisato i punti sui quali la Repubblica portoghese non si era conformata alla detta sentenza, essa non ha affrontato la questione dell'eventuale incompatibilità della normativa portoghese con gli artt. 28 CE e 30 CE, derivante dal fatto che detta normativa, per quanto riguarda i prodotti da costruzione non regolamentati da specificazioni tecniche, imponeva che una domanda di riconoscimento di certificati emessi in altri Stati membri provenisse o dal fabbricante del prodotto interessato o dal suo mandatario.

66. Ciò premesso, criticando questo aspetto della normativa portoghese nel suo ricorso, la Commissione non si è dunque limitata ai punti sui quali, considerata la citata sentenza Commissione/Portogallo, e secondo il parere motivato, la Repubblica portoghese non si era conformata a tale sentenza.

67. Infatti, proprio come il procedimento precontenzioso ex art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], anche quello previsto all'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l'opportunità di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario o di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (v. in particolare, per analogia, sentenza 23 aprile 2009, causa C-331/07, Commissione/Grecia, punto 26).

68. Nel parere motivato e nel ricorso previsti all'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE gli addebiti devono essere presentati in modo coerente e preciso così da consentire allo Stato membro e alla Corte di conoscere esattamente lo stato di esecuzione della sentenza che constata l'inadempimento, presupposto necessario affinché il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché la Corte possa verificare il persistere di tale inadempimento (v., per analogia, sentenza 1 febbraio 2007, causa C-199/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-1221, punto 21).

69. Di conseguenza, questa seconda censura deve essere considerata irricevibile. [...]

92. Con la quinta censura, la Commissione ritiene che la Repubblica portoghese non abbia dato esecuzione alla citata sentenza Commissione/Portogallo, in quanto ha omesso di adottare provvedimenti nei confronti degli operatori economici interessati dalla normativa nazionale controversa. Infatti, nonostante i fatti accertati dalla Corte al punto 48 della citata sentenza Commissione/Portogallo, la Repubblica portoghese si sarebbe limitata ad affermare che non sarebbe stato riscontrato alcun caso in cui sia stata rifiutata l'omologazione di tubi in applicazione di disposizioni non conformi agli artt. 28 CE e 30 CE. Ricordando i poteri istruttori di cui dispongono, secondo quanto affermato dalla Repubblica portoghese, gli organi amministrativi

portoghesi, la Commissione sostiene che tale Stato non avrebbe dovuto limitarsi alla considerazione che, dato che l'impresa denunciante non aveva richiesto un'omologazione dei suoi prodotti, ma soltanto il riconoscimento di un certificato rilasciato in Italia, tale impresa, in realtà, non intendeva ottenere una simile omologazione. [...]

96. Innanzi tutto, si deve rilevare che, poiché la Commissione ha già contestato nel corso del procedimento precontenzioso il fatto che la Repubblica portoghese non avesse adottato provvedimenti nei confronti degli operatori economici interessati dalla normativa oggetto della citata sentenza Commissione/Portogallo, la ricevibilità della presente censura non può essere messa in discussione.

97. Per quanto attiene, poi, all'esame del merito di tale censura, si deve necessariamente rilevare che la Commissione si è limitata a ricordare le circostanze di fatto che hanno portato alla detta sentenza, senza aver fornito alla Corte gli elementi necessari per stabilire, sotto tale profilo, lo stato di esecuzione della sentenza di condanna per inadempimento (v., in tal senso, sentenze 4 luglio 2000, causa C-387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5047, punto 73, e 7 luglio 2009, causa C-369/07, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 74).

98. La Commissione non ha dunque fornito alcun elemento in grado di confutare l'affermazione della Repubblica portoghese secondo la quale, a parte il caso dell'impresa la cui denuncia aveva portato alla citata sentenza Commissione/Portogallo, non era stato riscontrato nessun altro caso di imprese che avessero incontrato difficoltà nell'ottenere l'omologazione di prodotti o il riconoscimento di certificati emessi da altri Stati membri relativamente a prodotti da costruzione per i quali non esistevano specificazioni tecniche.

99. Infine, per quanto attiene all'impresa denunciante all'origine della causa che ha portato alla citata sentenza Commissione/Portogallo, è sufficiente constatare che, come ha rilevato la Repubblica portoghese senza essere contraddetta dalla Commissione, da un lato, tale impresa non ha avviato nessuna altra pratica per ottenere l'omologazione dei suoi prodotti o il riconoscimento di certificati emessi in altri Stati membri e, dall'altro, dopo l'adozione di norme europee per i prodotti controversi nella detta sentenza Commissione/Portogallo e l'entrata in vigore del decreto n. 1726/2006, l'omologazione dei succitati prodotti non era più necessaria allorché questi rientravano nell'ambito di applicazione di tali norme.

100. In tale contesto, occorre dichiarare, in conclusione, che la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica portoghese, omettendo di adottare provvedimenti nei confronti degli operatori economici interessati dalla normativa nazionale controversa, abbia violato obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE e, ciò facendo, non si sia conformata alla citata sentenza Commissione/Portogallo.

101. La quinta censura dev'essere dunque respinta in quanto infondata.

102. Conseguentemente occorre respingere il ricorso della Commissione in quanto inteso a far dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione della citata sentenza Commissione/Portogallo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 1, CE.

103. Pertanto, occorre altresì respingere il detto ricorso in quanto diretto a far condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una somma forfettaria a causa di un simile inadempimento».

29 marzo 2011, *Portogallo c. Commissione*, causa T-33/09, non ancora pubblicata in Raccolta.

La Corte di giustizia, con sentenza 10 gennaio 2008, causa C-70/06, Commissione c. Portogallo (Racc. pag. I-1), ha dichiarato che la Repubblica portoghese, non avendo abrogato il decreto legge 21

novembre 1967, n. 48 051, che subordina il risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto comunitario in materia di pubblici appalti o di norme nazionali che recepiscono tale diritto alla prova della colpa o del dolo (ed è, pertanto, contrario agli obblighi di cui agli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori), non ha adottato le misure necessarie che l'esecuzione della 14 ottobre 2004, causa C-275/03, Commissione c. Portogallo (non pubblicata in Raccolta) implica, ed è di conseguenza venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'(allora) art. 228, n. 1, CE (oggi art. 260, n. 1, TFUE). La Corte ha, quindi, condannato la Repubblica portoghese a pagare alla Commissione, sul conto "Risorse proprie della Comunità europea", una penalità di EUR 19 392 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2004, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza del 2008 fino all'esecuzione della sentenza del 2004. La Repubblica portoghese ha abrogato il menzionato decreto con la legge 31 dicembre 2007, n. 67, entrata in vigore il 30 gennaio 2008, e poi parzialmente modificata con la legge 17 luglio 2008, n. 31, entrata in vigore, con efficacia retroattiva, il 18 luglio 2008. Con la decisione 25 novembre 2008, C (2008) 7419 def. (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha sottolineato, sostanzialmente, che, a suo parere, la legge n. 67/2007 non costituiva un'esecuzione adeguata della sentenza del 2004, che, per contro, solo con la legge n. 31/2008, le autorità portoghesi avevano dato esecuzione a tale sentenza; pertanto, essendo quest'ultima legge entrata in vigore il 18 luglio 2008, la data in cui era cessato l'inadempimento era il 18 luglio 2008 e sino a quella data la Repubblica portoghese doveva versare la penalità di cui alla sentenza del 2008. La Repubblica portoghese ha proposto ricorso per annullamento avverso la decisione della Commissione, chiedendo, laddove l'annullamento non venisse disposto, che il Tribunale comunque, annullasse la decisione impugnata nella parte in cui i suoi effetti si estendono al di là della data del 29 gennaio 2008, poiché, come detto, la legge che elimina l'inadempimento riscontrato nella sentenza del 2004 è entrata in vigore il 30 gennaio 2008. Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, in particolare osservando:

«57. Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 226 CE [ora art. 260 TFUE], la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del Trattato CE, emette un parere motivato dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato di cui trattasi non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

58. Da una giurisprudenza costante risulta che la Commissione non ha infatti il potere di stabilire in modo definitivo, con i pareri formulati ai sensi dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE] o mediante altre prese di posizione nell'ambito di tale procedimento, i diritti e gli obblighi di uno Stato membro, o di dare a questo garanzie relative alla compatibilità col Trattato di un determinato comportamento, e che, ai sensi degli artt. 226 CE [ora art. 258 TFUE] – 228 CE [ora art. 260 TFUE], la determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri e il giudizio sul loro comportamento possono risultare unicamente da una sentenza della Corte (sentenze della Corte 27 maggio 1981, cause riunite 142/80 e 143/80, Essevi e Salengo, Racc. pag. 1413, punto 16, e 22 febbraio 2001, causa C-393/98, Gomes Valente, Racc. pag. I-1327, punto 18).

59. Peraltro, a norma dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE, la Corte di giustizia, su richiesta della Commissione dopo che quest'ultima ha emesso un parere motivato che non è stato osservato dallo Stato membro interessato, può comminare il pagamento di una somma forfetaria o di una penalità, qualora riconosca che lo Stato membro non si è conformato alla sua sentenza.

60. Il procedimento di cui all'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE dev'essere considerato come uno speciale procedimento giudiziario di esecuzione delle sentenze, in altri termini, come un mezzo

di esecuzione (sentenza della Corte 12 luglio 2005, causa C-304/02, Commissione/Francia, Racc. pag.I-6263, punto 92).

61. Tuttavia, occorre constatare che il Trattato CE non stabilisce le modalità di esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte al termine del suddetto nuovo procedimento, in particolare quando è imposta una penalità.

62. Ciononostante, nella misura in cui una sentenza della Corte, emessa in forza dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE, condanna uno Stato membro a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità, e in cui, a titolo dell'art. 274 CE [ora art. 317 TFUE], la Commissione dà esecuzione al bilancio, spetta a quest'ultima riscuotere le somme che sarebbero dovute al bilancio dell'Unione in esecuzione della sentenza, conformemente alle disposizioni dei regolamenti adottati in attuazione dell'art. 279 CE [ora art. 322 TFUE].

63. Il Trattato CE, tuttavia, non prevede alcuna disposizione speciale relativa alla risoluzione delle controversie che sorgerebbero in tale contesto tra uno Stato membro e la Commissione.

64. Ne consegue che i rimedi giurisdizionali stabiliti dal Trattato CE risultano applicabili e che la decisione con la quale la Commissione fissa l'importo dovuto dallo Stato membro a titolo della penalità cui è stato condannato può costituire oggetto di un ricorso di annullamento in forza dell'art. 230 CE [ora art. 263 TFUE].

65. Pertanto, il Tribunale è competente a conoscere di un simile ricorso, conformemente alle disposizioni dell'art. 225 [ora art. 256 TFUE], n. 1, primo comma, CE.

66. Tuttavia, nell'esercizio di questa competenza, il Tribunale non può invadere la competenza esclusiva riservata alla Corte dagli artt. 226 CE [ora art. 258 TFUE] e 228 [ora art. 260 TFUE] CE.

67. In tal modo, nell'ambito di un ricorso di annullamento basato sull'art. 230 CE e diretto contro una decisione della Commissione relativa all'esecuzione di una sentenza della Corte, emessa sul fondamento dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE, il Tribunale non può pronunciarsi su una questione, relativa all'inadempimento da parte dello Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE, che non sarebbe stata risolta previamente dalla Corte. [...]

69. Dal dispositivo della sentenza del 2008, [...], risulta espressamente che era sufficiente per la Repubblica portoghese abrogare il decreto legge n. 48 051 per conformarsi alla sentenza del 2004 e che la penalità sarebbe dovuta fino a tale abrogazione.

70. Orbene, è pacifico che il decreto legge n. 48 051 è stato abrogato dall'art. 5 della legge 67/2007, adottata il 31 dicembre 2007, pubblicata nel *Diário da República* il medesimo giorno ed entrata in vigore il 30 gennaio 2008.

71. Tuttavia, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che la legge 67/2007 non costituisse un'esecuzione adeguata della sentenza del 2004, che, per contro, mediante la legge 31/2008, le autorità portoghesi avessero dato esecuzione a tale sentenza, e che, essendo la stessa legge entrata in vigore il 18 luglio 2008, la data in cui era cessato l'inadempimento fosse fissata al 18 luglio 2008. La Commissione, pertanto, si è rifiutata di fissare la cessazione dell'inadempimento alla data in cui il decreto legge n. 48 051 era stato abrogato dalla legge 67/2007.

72. Di conseguenza, la Commissione ha violato il dispositivo della sentenza del 2008. La decisione impugnata, quindi, deve essere annullata.

73. Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dall'interpretazione data dalla Commissione della sentenza del 2004.

74. È vero che la Commissione sostiene che la Corte, nel richiedere, nelle sue sentenze del 2004 e del 2008, l'abrogazione del decreto legge n. 48 051 «che subordina la concessione del risarcimento danni ai soggetti lesi da una violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici o delle norme nazionali che lo recepiscono alla prova della colpa o del dolo», non ha solamente imposto l'abrogazione di detto decreto legge – il che, a suo parere, avrebbe condotto ad una lacuna giuridica e non avrebbe costituito un adeguamento conforme alla direttiva 89/665 – bensì occorre interpretare

dette sentenze nel senso che anche la Corte ha dichiarato che non era conforme alla direttiva il fatto di subordinare la concessione del risarcimento danni ai soggetti lesi da una violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici o delle norme nazionali che lo recepiscono alla prova della colpa o del dolo.

75. Di conseguenza, essa afferma che l'inadempimento sarebbe persistito fino a quando nel diritto portoghese sarebbe esistita una siffatta subordinazione della concessione del risarcimento danni ai soggetti lesi da una violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici o delle norme nazionali che lo recepiscono alla prova della colpa o del dolo.

76. Di conseguenza, la Commissione rileva che doveva tener conto non della data di abrogazione del decreto legge, bensì della data in cui il legislatore portoghese ha abolito la subordinazione della concessione del risarcimento danni ai soggetti lesi da una violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici o delle norme nazionali che lo recepiscono alla prova della colpa o del dolo.

77. Poiché l'abrogazione del decreto legge n. 48 051 non ha prodotto tale effetto, l'inadempimento poteva quindi persistere, secondo la Commissione.

78. Ciò è quanto essa avrebbe constatato nella decisione impugnata quando ha osservato, in sostanza, che la legge 67/2007 non costituiva un'esecuzione adeguata della sentenza del 2004, che, per contro, mediante la legge 31/2008, le autorità portoghesi avevano dato esecuzione alla citata sentenza, e che, essendo la stessa legge entrata in vigore il 18 luglio 2008, la data in cui era cessato l'inadempimento era fissata al 18 luglio 2008.

79. In tal modo, la Commissione avrebbe avuto non soltanto la facoltà, bensì anche l'obbligo, di verificare se il nuovo regime giuridico attuato in seguito all'adozione della legge 67/2007 costituisse una trasposizione adeguata della direttiva 89/665.

80. Questa tesi, tuttavia, non può essere accolta.

81. Infatti, nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza della Corte che infligge una penalità ad uno Stato membro, la Commissione deve poter valutare le misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza della Corte, in particolare, per evitare che lo Stato membro inadempiente non si limiti ad adottare misure aventi, in realtà, lo stesso contenuto di quelle che hanno formato oggetto della sentenza della Corte.

82. Tuttavia, l'esercizio di questo potere discrezionale non può pregiudicare i diritti – e, segnatamente, i diritti processuali – degli Stati membri, quali risultano dal procedimento di cui all'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], né la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di una normativa nazionale con il diritto comunitario.

83. Orbene, è giocoforza constatare che la Corte non si è pronunciata sulla conformità della legge 67/2007 alla direttiva 89/665 nell'ambito della sua sentenza del 2004 né in quello della sua sentenza del 2008.

84. Inoltre, è pacifico che la legge 67/2007 ha abrogato il decreto legge n. 48 051 e ha introdotto un nuovo sistema di responsabilità comportante modifiche sostanziali rispetto al regime risultante dal decreto legge n. 48 051.

85. La Commissione stessa riconosce, nella decisione impugnata, che «la legge 67/2007 può facilitare la concessione di un risarcimento danni agli offerenti lesi da un atto illecito dell'autorità aggiudicatrice» e, nei suoi atti, che il legislatore portoghese non si è limitato ad abrogare il decreto legge n. 48 051, ma, mediante detta legge, ha sostituito il suo regime giuridico con uno nuovo.

86. Peraltro, sia dalle discussioni tra le parti prima dell'adozione della decisione impugnata sia dagli atti presentati da queste ultime nell'ambito della presente causa risulta che esse non si accordano sulla conformità della legge 67/2007 al diritto comunitario.

87. Risolvere una questione siffatta equivarrebbe a valutare la compatibilità della legge 67/2007 al diritto comunitario, il che richiede un'analisi giuridica complessa che eccede ampiamente un

controllo puramente formale diretto a determinare se il decreto legge n. 48 051 sia stato o meno abrogato.

88. Orbene, la determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri e il giudizio sul loro comportamento possono risultare unicamente da una sentenza della Corte a norma degli artt. 226 CE [ora art. 258 TFUE] – 228 [ora art. 260 TFUE] CE (v. supra punto 58).

89. Di conseguenza, la Commissione non poteva decidere, nell'ambito dell'esecuzione della sentenza del 2008, che la legge 67/2007 non era conforme al diritto comunitario e, successivamente, trarne conseguenze per il calcolo della penalità decisa dalla Corte. Qualora essa rilevasse che il regime giuridico introdotto dalla nuova legge non costituiva una trasposizione corretta della direttiva 89/665, avrebbe dovuto avviare il procedimento previsto dall'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE].

90. Ad abundantiam, il Tribunale evidenzia che la tesi addotta dalla Commissione, in base alla quale occorre attribuirle un potere discrezionale maggiore in merito all'esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte in applicazione dell'art. 228 [ora art. 260 TFUE], n. 2, CE, comporterebbe che, in seguito alla contestazione da parte di uno Stato membro dinanzi al Tribunale di una valutazione della Commissione che eccede i termini stessi del dispositivo della sentenza della Corte, quest'ultimo sarebbe inevitabilmente indotto a pronunciarsi sulla conformità di una normativa nazionale al diritto comunitario. Orbene, una simile valutazione rientra nella competenza esclusiva della Corte e non in quella del Tribunale.

91. Da quanto precede discende che la Commissione non era autorizzata ad adottare la decisione impugnata che, pertanto, deve essere annullata».

Applicazione della sanzione pecuniaria

31 marzo 2011, *Commissione c. Repubblica ellenica*, causa C-407/09

Con ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

– *dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza 18 luglio 2007, causa C-26/07, Commissione/Grecia, nella quale la Corte ha constatato che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»), era venuta meno agli obblighi che ad essa incombevano in forza di tale direttiva, tale Stato è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 228, n. 1, CE;*

– *disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità pari a EUR 72 532,80 per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa e fino al giorno di esecuzione della detta sentenza Commissione/Grecia;*

– *disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione, sul medesimo conto, una somma forfettaria il cui importo verrà ottenuto moltiplicando l'importo di EUR 10 512 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la citata sentenza Commissione/Grecia, e fino alla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, ovvero fino alla data di adozione delle misure necessarie ai fini dell'esecuzione della detta sentenza Commissione/Grecia, se questa adozione si verificasse a una data anteriore, e*

– *condannare la Repubblica ellenica alle spese.*

Infatti, il 29 febbraio 2008, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida in cui chiedeva a quest'ultima di informarla in merito alle misure da essa adottate per

conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia.

Nella sua risposta del 10 settembre 2008, tale Stato membro ha indicato che un progetto di legge che doveva porre fine all'inadempimento accertato era in fase di elaborazione finale.

Constatando che la Repubblica ellenica non aveva ancora dato esecuzione alla citata sentenza Commissione/Grecia, la Commissione, il 23 settembre 2008, ha inviato un parere motivato a tale Stato membro con il quale invitava quest'ultimo ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla detta sentenza entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione di tale parere motivato. Nel medesimo, la Commissione, inoltre, attirava l'attenzione della Repubblica ellenica sulle sanzioni pecuniarie che la Corte può infliggere, conformemente all'art. 228, n. 2, CE, ad uno Stato membro che non si conformi ad una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea con cui viene constatato un inadempimento.

Il 10 settembre 2009, in seguito ad uno scambio di lettere, la Repubblica ellenica ha informato la Commissione del fatto che, a causa di elezioni legislative anticipate, il Parlamento greco, il 7 settembre 2009, ha dovuto interrompere i lavori di adozione della legge diretta ad assicurare la trasposizione della direttiva. In Grecia, lo svolgimento di elezioni parlamentari implica che il complesso dei progetti di legge in corso di adozione debba essere rinviato all'amministrazione ai fini della riapertura dell'iter legislativo successivamente all'elezione dei membri del nuovo Parlamento, a prescindere dalla fase di adozione in cui si trovino tali progetti.

In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso. La Corte, chiamata a pronunciarsi anche sulla sanzione pecuniaria, ha così statuito:

28. Va ricordato che la Corte ha già dichiarato che, se l'imposizione di una penalità sembra particolarmente adatta per indurre uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, l'imposizione di una somma forfettaria si basa essenzialmente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l'inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato (v., in particolare, sentenza 9 dicembre 2008, causa C-121/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I-9159, punto 58).

29. Spetta alla Corte, in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l'esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione (v. sentenza Commissione/Francia, cit., punto 59).

30. Per quanto riguarda l'eventuale imposizione di una somma forfettaria, si deve ricordare inoltre che la medesima, in ciascun caso di specie, deve dipendere dall'insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell'inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell'art. 228 CE (v., in particolare, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 62).

31. In ogni modo, se la Corte decide di imporre il pagamento di una somma forfettaria, le spetta, nell'esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall'altro, proporzionata all'inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (sentenza 4 giugno 2009, causa C-568/07, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4505, punto 47).

32. Di conseguenza, al fine di pronunciarsi sulla domanda d'imposizione di una somma forfettaria alla Repubblica ellenica, occorre considerare il complesso delle circostanze caratterizzanti l'inadempimento ad essa contestato e, in particolare, l'atteggiamento di quest'ultima, la durata e la gravità dell'infrazione.

33. Pertanto, per quanto riguarda, in primo luogo, l'atteggiamento del detto Stato membro, occorre rilevare che le autorità elleniche hanno risposto con rilevante ritardo sia alla lettera di diffida sia al parere motivato. Inoltre, come emerge dalla lettera della Repubblica ellenica del 22 giugno 2009, è pacifico che, a tale data, il progetto di legge necessario per dare esecuzione alla sentenza 18 luglio 2007, Commissione/Grecia, citata, non era ancora stato sottoposto per l'adozione al Parlamento greco, mentre l'azione richiesta per eliminare completamente l'inadempimento constatato da tale sentenza non presentava alcuna difficoltà particolare.

34. In secondo luogo, per quanto riguarda la durata dell'inadempimento oggetto del presente ricorso, occorre ricordare che, sebbene l'art. 228 CE non precisi il termine entro il quale deve darsi esecuzione ad una sentenza, è tuttavia pacifico che essa deve comunque essere avviata immediatamente e concludersi al più presto (v. sentenza 4 giugno 2009, Commissione/Grecia, citata, punto 51).

35. Nella presente controversia, occorre rilevare che sono trascorsi 29 mesi dalla data della pronuncia della citata sentenza 18 luglio 2007, Commissione/Grecia, fino a quella della pubblicazione, il 18 dicembre 2009, della legge n. 3811/2009, che ha adeguato la normativa nazionale al dispositivo della detta sentenza.

36. Le giustificazioni invocate dalla Repubblica ellenica a tale riguardo, secondo cui il ritardo nell'esecuzione di tale sentenza sarebbe dovuto a difficoltà interne, collegate all'iter legislativo e allo svolgimento di elezioni anticipate, non possono essere accolte. Come la Corte ha più volte dichiarato, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza 4 giugno 2009, Commissione/Grecia, citata, punto 50).

37. È giocoforza constatare che l'inadempimento contestato alla Repubblica ellenica è persistito per un lasso di tempo rilevante.

38. Per quanto riguarda, in terzo luogo, la gravità dell'infrazione, occorre constatare che l'inadempimento censurato ha pregiudicato la realizzazione di una libertà fondamentale, nella fattispecie la libera circolazione delle persone in uno spazio unico di libertà, di sicurezza e di giustizia.

39. Infatti, come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 43 delle sue conclusioni riferendosi al secondo 'considerando' della direttiva, il legislatore dell'Unione considera che la tutela dell'integrità fisica di un cittadino dell'Unione europea che si sposta da uno Stato membro ad un altro costituisce il corollario del diritto alla libera circolazione delle persone e che le misure volte a facilitare l'indennizzo delle persone vittime di reato previste dalla direttiva contribuiscono alla realizzazione di tale libertà.

40. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene giustificato, nella fattispecie, ordinare alla Repubblica ellenica di pagare una somma forfettaria.

41. Per quanto riguarda l'importo della detta somma forfettaria, occorre, da una parte, rilevare che, nonostante le considerazioni effettuate ai punti 33-39 della presente sentenza, la Repubblica ellenica ha posto fine all'inadempimento censurato.

42. Occorre, d'altra parte, tener conto della capacità finanziaria del detto Stato membro come si presenta con riferimento agli ultimi dati economici sottoposti alla valutazione della Corte.

43. Alla luce di quanto precede, è stata operata una corretta valutazione delle circostanze di specie fissando a tre milioni di euro l'importo della somma forfettaria che la Repubblica ellenica dovrà versare a titolo dell'art. 228, n. 2, terzo comma, CE.

44.Occorre pertanto condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di tre milioni di euro.

15 gennaio 2014, *Commissione c. Portogallo*, causa C-292/11 P

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 29 marzo 2011, Portogallo/Commissione (T-33/09, Racc. pag. II-1429; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha annullato la decisione C(2008) 7419 def. della Commissione, del 25 novembre 2008 (in prosieguo: la «decisione controversa»), vertente sulla domanda di pagamento delle penalità dovute in esecuzione della sentenza della Corte del 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo (C-70/06, Racc. pag. I-1; in prosieguo: la «sentenza del 2008»). La Commissione contesta, in sostanza, l'interpretazione fornita dal Tribunale ai punti da 82 a 89 della sentenza impugnata, secondo cui la valutazione del contenuto di una nuova normativa adottata da uno Stato membro per dare esecuzione ad una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE sarebbe sempre di esclusiva competenza della Corte e dovrebbe, in caso di disaccordo tra la Commissione e tale Stato membro, costituire oggetto di un nuovo procedimento ex articolo 258 TFUE.

Adottando una simile interpretazione, il Tribunale avrebbe quindi erroneamente limitato tanto le competenze della Commissione nell'ambito della riscossione delle penalità inflitte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE quanto le proprie competenze relative al sindacato giurisdizionale degli atti della Commissione.

In primo luogo, escludendo, ai punti da 87 a 89 della sentenza impugnata, la possibilità per la Commissione di valutare il contenuto della legge n. 67/2007 al fine di verificare se la Repubblica portoghese avesse correttamente eseguito la sentenza del 2004 e posto quindi fine all'inadempimento, il Tribunale avrebbe indebitamente ridotto le competenze della Commissione, intese a dare esecuzione al bilancio dell'Unione e a garantire l'effetto utile del procedimento per inadempimento, ad un semplice «controllo puramente formale» volto a determinare se il decreto legge n. 48 051 fosse stato o meno abrogato. Infatti, secondo tale approccio, la Commissione, nell'esaminare se le misure adottate dallo Stato membro interessato consentano a quest'ultimo di conformarsi ad una sentenza della Corte, dovrebbe limitarsi ad accertare l'adozione di nuove misure da parte di tale Stato membro, astenendosi dal procedere a un controllo volto a verificare in concreto l'idoneità di dette misure a dare esecuzione alla sentenza in parola.

Inoltre, in caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro quanto al fatto che una normativa adottata da quest'ultimo gli consenta, o meno, di conformarsi ad una sentenza emessa ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, se la Commissione fosse impossibilitata ad esaminare tale normativa per assicurarsi che questa ottemperi a quanto disposto dalla Corte e si trovasse conseguentemente costretta – come sostenuto dal Tribunale – a proporre alla Corte un nuovo ricorso ex articolo 258 TFUE per sottoporre le nuove disposizioni al suo vaglio, l'efficacia del procedimento per inadempimento, segnatamente della penalità, sarebbe compromessa.

In secondo luogo, la Commissione sostiene che la competenza del Tribunale in materia di controllo della Commissione nell'ambito della verifica della legittimità della decisione controversa è stata limitata a torto.

Il Tribunale avrebbe invece solamente compiuto un controllo «puramente formale», limitandosi a rilevare, al punto 84 della sentenza impugnata, che la situazione giuridica dello Stato membro interessato, dichiarata dalla Corte non conforme alla direttiva 89/665, era mutata a seguito della semplice adozione di una nuova legge, la legge n. 67/2007, che comportava «modifiche sostanziali» rispetto al regime risultante dal decreto legge n. 48 051, e ciò indipendentemente dall'idoneità o meno di tale provvedimento a porre fine, in modo effettivo, all'inadempimento accertato dalla Corte.

Orbene, consentire al Tribunale di limitare in tal modo il proprio potere di controllo equivarrebbe ad ammettere che da ogni nuova misura adottata da uno Stato membro a seguito di una sentenza della Corte pronunciata ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE deriva la necessità di

avviare sistematicamente un nuovo procedimento per inadempimento in applicazione dell'articolo 258 TFUE. Una soluzione del genere, oltre ad essere tale da compromettere l'efficacia delle disposizioni citate, sarebbe comunque contraria alla logica stessa dei procedimenti per inadempimento. La Corte ha ritenuto che:

«37. Ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE, quando la Corte riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei Trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

38. Conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione di una simile sentenza comporta, la Commissione può adire la Corte affinché questa condanni detto Stato al pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità.

39. Contrariamente al procedimento istituito dall'articolo 258 TFUE, inteso a far dichiarare e a far cessare il comportamento di uno Stato membro che integri una violazione del diritto dell'Unione (v. sentenze del 7 febbraio 1979, Francia/Commissione, 15/76 e 16/76, Racc. pag. 321, punto 27, nonché del 6 dicembre 2007, Commissione/Germania, C-456/05, Racc. pag. I-10517, punto 25), lo scopo del procedimento di cui all'articolo 260 TFUE è assai più circoscritto, mirando esclusivamente a spingere uno Stato membro inadempiente ad eseguire una sentenza per inadempimento (sentenze del 12 luglio 2005, Commissione/Francia, C-304/02, Racc. pag. I-6263, punto 80, nonché del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, Racc. pag. I-8533, punto 119).

40. Pertanto, quest'ultimo procedimento dev'essere considerato come uno speciale procedimento giurisdizionale di esecuzione delle sentenze della Corte, in altri termini come un mezzo di esecuzione (sentenza Commissione/Francia, cit., punto 92). Di conseguenza, nel contesto di tale procedimento possono essere affrontati solo gli inadempimenti agli obblighi incombenti allo Stato membro in forza del Trattato FUE, inadempimenti che la Corte, sulla base dell'articolo 258 TFUE, ha considerato sussistenti (sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Portogallo, C-457/07, Racc. pag. I-8091, punto 47).

41. A maggior ragione, quando la Corte condanna lo Stato membro interessato al pagamento di una penalità, la verifica da parte della Commissione delle misure adottate da tale Stato per conformarsi a una simile sentenza e la riscossione delle somme dovute in applicazione delle sanzioni inflitte devono essere effettuate tenendo conto della delimitazione dell'inadempimento operata dalla Corte nelle sue sentenze emesse ai sensi degli articoli 258 TFUE e 260 TFUE.

42. Nella fattispecie, tanto dal dispositivo della sentenza del 2004 quanto da quello della sentenza del 2008 emerge che l'inadempimento dichiarato dalla Corte verte sull'omessa abrogazione del decreto legge n. 48 051, che subordinava la concessione di un risarcimento pecuniario alle persone lese da una violazione del diritto dell'Unione in materia di pubblici appalti alla prova della colpa o del dolo.

43. Per eseguire la sentenza del 2004, la Repubblica portoghese ha adottato la legge n. 67/2007. Tale legge, entrata in vigore alcuni giorni dopo la pronuncia della sentenza del 2008, ha abrogato il decreto legge n. 48 051.

44. Dopo aver esaminato la suddetta legge, la Commissione ha tuttavia ritenuto che non fosse conforme al diritto dell'Unione e perciò non garantisse l'adeguata esecuzione della sentenza del 2004.

45. Ne è sorta una controversia tra tale istituzione e la Repubblica portoghese in merito alla portata giuridica e all'interpretazione della legge n. 67/2007 che ha condotto all'adozione della decisione controversa, nella quale la Commissione, basandosi appunto sulla propria interpretazione degli effetti di tale legge, ha calcolato l'importo della penalità inflitta dalla Corte.

46. In tal modo, la Commissione si è pronunciata sulla questione della conformità della legge

n. 67/2007 alla direttiva 89/665, mentre, come correttamente dichiarato dal Tribunale ai punti da 83 a 85 della sentenza impugnata, detta legge ha introdotto un regime di responsabilità che era distinto da quello dell'abrogato decreto legge e che non poteva essere stato esaminato in precedenza dalla Corte.

47. Orbene, è fuor di dubbio che, come in sostanza rilevato dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza della Corte che infligge una penalità ad uno Stato membro, la Commissione deve poter valutare le misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza di condanna.

48. Tuttavia, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 82 della sentenza impugnata, detto potere di valutazione non può essere esercitato in modo tale da pregiudicare la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di una normativa nazionale con il diritto dell'Unione.

49. Infatti, secondo il sistema istituito dagli articoli da 258 TFUE a 260 TFUE, la determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri nonché il giudizio sul loro comportamento possono risultare unicamente da una sentenza della Corte (sentenza del 29 settembre 1998, Commissione/Germania, C-191/95, Racc. pag. I-5449, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

50. La Corte dispone dunque di una competenza esclusiva a tale riguardo, che le è attribuita direttamente ed espressamente dal Trattato e che la Commissione non può invadere in sede di verifica dell'esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

51. Analogamente, come giustamente rilevato al punto 90 della sentenza impugnata, neppure il Tribunale può pronunciarsi sulla valutazione espressa dalla Commissione circa l'idoneità di una prassi o di una normativa nazionale, non precedentemente esaminate dalla Corte, a garantire l'esecuzione di una simile sentenza emessa in materia di inadempimento. Se così facesse, infatti, il Tribunale sarebbe inevitabilmente indotto a pronunciarsi sulla conformità di una tale prassi o normativa al diritto dell'Unione, invadendo quindi la competenza esclusiva della Corte in materia.

52. Ne consegue che qualora, nell'ambito della verifica dell'esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE, vi sia una controversia tra la Commissione e lo Stato membro interessato in ordine all'idoneità di una prassi o di una normativa nazionale, non precedentemente esaminate dalla Corte, ad eseguire una simile sentenza, la Commissione non può risolvere essa stessa tale controversia mediante l'adozione di una decisione e trarne le conseguenze del caso per il calcolo della penalità.

53. È pur vero che, come nel caso di specie, contro una tale decisione può essere proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, e che la sentenza pronunciata da quest'ultimo è impugnabile dinanzi alla Corte.

54. Tuttavia, l'eventuale analisi compiuta dal Tribunale, nell'ambito di un simile procedimento, relativa alla valutazione espressa dalla Commissione sull'idoneità di una normativa o di una prassi nazionale non ancora esaminate dalla Corte a garantire la corretta esecuzione di una sentenza per inadempimento condurrebbe non solo a violare, per i motivi richiamati ai punti 50 e 51 della presente sentenza, la competenza esclusiva che il Trattato conferisce alla Corte nell'ambito dei procedimenti per inadempimento, ma anche a limitare indebitamente la possibilità per quest'ultima di riesaminare gli accertamenti in fatto su cui il Tribunale ha fondato la propria analisi, dato che non spetta alla Corte esercitare il proprio sindacato sugli stessi nell'ambito di un'impugnazione.

55. Inoltre, riconoscere alla Commissione un margine discrezionale più ampio nella valutazione delle misure di esecuzione di una sentenza emessa ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE condurrebbe a violare i diritti processuali della difesa di cui dispongono gli Stati membri nell'ambito dei procedimenti per inadempimento.

56. Infatti, conformemente agli articoli da 258 TFUE a 260 TFUE, gli Stati membri cui la

Commissione imputa il mancato rispetto dei loro obblighi derivanti dal diritto dell'Unione possono, in particolare, precisare la propria posizione durante una fase precontenziosa. Tale fase del procedimento ha appunto lo scopo di dare allo Stato membro interessato l'opportunità di conformarsi ai propri obblighi o di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Portogallo, cit., punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

57. Dalle suesposte considerazioni deriva che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha indebitamente limitato le competenze della Commissione nell'ambito della verifica dell'esecuzione, da parte della Repubblica portoghese, della sentenza del 2008 né, di conseguenza, le proprie competenze relative al controllo della valutazione effettuata dalla Commissione a tale riguardo.

58. Date tali premesse, la prima parte del primo motivo dev'essere respinta in quanto infondata».

4 novembre 2018, Commissione c. Grecia, causa C-93/17, ECLI:EU:C:2018:903

La Grecia, dal 1996 al 2003, adottava una serie di misure consistenti in apporti di capitale, garanzie e prestiti a favore della società Hellenic Shipyards SA (Ellinika Nafpigeia AE; «ENAE»). Il 2 luglio 2008, la Commissione adottava, con riferimento alle predette misure, la decisione 2009/610/CE, con cui enunciava che queste costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. L'art. 18 della decisione imponeva, quindi, alla Grecia di procedere al recupero immediato degli aiuti definiti nella stessa decisione. Secondo l'art. 18, la Repubblica ellenica doveva adottare le misure necessarie per l'esecuzione della decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dal 13 agosto 2008, data della sua notifica.

L'8 ottobre 2010, ritenendo che la Grecia non si fosse conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione 2009/610, la Commissione proponeva, ai sensi dell'art. 108, par. 2, TFUE, un ricorso per inadempimento nei suoi confronti diretto a far dichiarare che la stessa non aveva adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per conformarsi a tale decisione.

In data 28 giugno 2012, la Corte accertava con sentenza l'inadempimento e dichiarava che, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della decisione 2009/610, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 19 della decisione stessa.

Successivamente, la Commissione addebitava alla Grecia di non aver adottato le misure che comportava l'esecuzione alla sentenza, dal momento che erano trascorsi diversi anni tanto dall'adozione della decisione 2009/610 quanto dalla pronuncia della predetta pronuncia senza che le autorità elleniche avessero recuperato gli aiuti di Stato erogati a vantaggio dell'ENAE.

Con il suo ricorso, quindi, la Commissione chiedeva alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le misure che comportava l'esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'art. 260, paragrafo 1, TFUE. Chiedeva, inoltre, che fosse ordinato alla Grecia di versare alla Commissione una penalità giornaliera di importo pari ad euro 34.974 per il ritardo nell'esecuzione della sentenza che accertava l'inadempimento. Infine, chiedeva che fosse ordinato alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfettaria di importo pari al prodotto di euro 3.828 al giorno per il numero di giorni in cui si era protratta l'infrazione, dalla pronuncia della sentenza che accertava l'inadempimento e fino alla data in cui tale Stato membro avrebbe posto fine all'infrazione ovvero, qualora l'infrazione non fosse cessata, fino al giorno in cui sarebbe stata pronunciata la sentenza di condanna. La Corte, quindi, con particolare riferimento al metodo di calcolo della penalità di mora e

al c.d. fattore "n", in considerazione del fatto dal 1 aprile 2017 il sistema di voto in seno al Consiglio stabilito dal Trattato era cambiato, ha osservato:

Sulle sanzioni pecuniarie
«Sulla penalità
[...]
La condanna della Repubblica ellenica al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario adeguato per incitare quest'ultima ad adottare le misure necessarie per porre fine all'inadempimento accertato e per garantire la piena esecuzione della sentenza che accerta l'inadempimento.
[....]
120. Nel fissare l'importo della penalità, i criteri di base da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva di quest'ultima, ai fini di un'applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell'Unione, sono, in linea di principio, la gravità dell'infrazione, la durata della stessa e la capacità finanziaria dello Stato membro in questione. Per l'applicazione di tali criteri occorre tener conto, in particolare, delle conseguenze della mancata esecuzione sugli interessi privati e pubblici nonché dell'urgenza che lo Stato membro interessato si conformi ai propri obblighi (sentenza del 31 maggio 2018, Commissione/Italia, C-251/17, non pubblicata, EU:C:2018:358, punto 71).
121. Per prima cosa, per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, si deve sottolineare, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 124 delle sue conclusioni, il carattere fondamentale delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato.
122. Infatti, le norme che formano oggetto della decisione 2009/610 e della sentenza che accerta l'inadempimento costituiscono l'espressione di uno dei compiti essenziali conferiti all'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, ossia l'instaurazione di un mercato interno, nonché del protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza, il quale, in forza dell'articolo 51 TUE, costituisce parte integrante dei Trattati e stabilisce che il mercato interno comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata.
123. L'importanza delle disposizioni dell'Unione violate in un caso come quello di specie si riflette segnatamente nel fatto che, con il rimborso degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno, viene eliminata la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato da questi ultimi e che, mediante detta restituzione, il beneficiario perde il vantaggio di cui aveva illegittimamente goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (sentenza dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 127).
124. Per quanto riguarda l'inadempimento accertato nella presente causa, va ricordato, in primo luogo, che la Repubblica ellenica non ha né recuperato integralmente gli aiuti di Stato controversi né rispettato gli impegni specificati nella lettera del 1ª dicembre 2010. Tuttavia, alla luce del principio ricordato al punto 118 della presente sentenza, secondo cui la penalità deve essere adeguata alle circostanze e proporzionata all'inadempimento accertato, occorre tener conto del fatto che l'ENAE, rappresentata dal suo amministratore straordinario, ha conferito all'ETAD il possesso del terreno ABK 266, compreso il bacino di carenaggio concessole in uso, nonché della parte di littorale antistante e che tale terreno rappresenta una parte importante dei beni inerenti alle attività civili dell'ENAE.
125. In secondo luogo, occorre sottolineare la considerevole entità dell'aiuto non recuperato. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, l'importo da recuperare aumenta costantemente degli interessi applicabili e, al momento dell'udienza, superava EUR 670 milioni, ossia oltre 2,6 volte l'importo iniziale.
126. In terzo luogo, occorre tener conto del fatto che il mercato della costruzione navale è transfrontaliero. Tale settore economico è diffuso in quasi tutti gli Stati membri. Di conseguenza,

l'effetto pregiudizievole degli aiuti incompatibili non recuperati avrebbe un impatto sulle imprese non soltanto in Grecia, ma anche nel resto dell'Unione.

127. In quarto luogo, riguardo all'argomento della Repubblica ellenica secondo il quale sussistono circostanze che attenuerebbero la gravità dell'infrazione, in particolare difficoltà come l'ostruzionismo e la mancanza di qualsiasi collaborazione da parte dell'ENAE nell'attuazione degli impegni specificati nella lettera del 1ª dicembre 2010, nonché gli effetti della decisione del tribunale arbitrale CCI del 27 giugno 2017, va ricordato che, per giurisprudenza costante, le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche cui lo Stato membro interessato ha fatto fronte per dare esecuzione ad una decisione che ordina il recupero degli aiuti illegittimi, senza intraprendere alcuna reale iniziativa presso le imprese di cui trattasi al fine di recuperare l'aiuto e senza proporre alla Commissione modalità di esecuzione alternative di tale decisione che consentissero di superare siffatte difficoltà, non possono giustificare l'inosservanza, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto dell'Unione. Lo stesso vale per gli asseriti problemi interni incontrati in sede di esecuzione della decisione della Commissione (sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/Grecia, C-481/16, non pubblicata, EU:C:2017:845, punto 29). Pertanto, in tali frangenti, le difficoltà invocate dalla Repubblica ellenica nel caso di specie non possono essere considerate circostanze attenuanti.

128. Infine, si deve constatare una reiterazione del comportamento illecito di tale Stato membro nel settore degli aiuti di Stato. Infatti, la Repubblica ellenica è stata condannata vuoi nell'ambito di ricorsi ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE per mancata attuazione di decisioni di recupero di aiuti, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 1ª marzo 2012, Commissione/Grecia (C-354/10, non pubblicata, EU:C:2012:109), del 17 ottobre 2013, Commissione/Grecia (C-263/12, non pubblicata, EU:C:2013:673), del 9 novembre 2017, Commissione/Grecia (C-481/16, non pubblicata, EU:C:2017:845), e del 17 gennaio 2018, Commissione/Grecia (C-363/16, EU:C:2018:12), vuoi nell'ambito di ricorsi ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, terzo comma, CE, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia (C-369/07, EU:C:2009:428).

129. È giocoforza constatare che, nel caso di specie, la violazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato è notevole.

130. Per seconda cosa, per quanto riguarda la durata della violazione, essa deve essere calcolata prendendo in considerazione il momento in cui la Corte valuta i fatti, e non quello in cui quest'ultima viene adita dalla Commissione (sentenza del 31 maggio 2018, Commissione/Italia, C-251/17, non pubblicata, EU:C:2018:358, punto 78).

131. Pertanto, poiché la Repubblica ellenica non è stata in grado di dimostrare di aver posto fine all'inadempimento del suo obbligo di dare piena esecuzione alla sentenza che accerta l'inadempimento, occorre considerare che detto inadempimento si protrae da oltre sei anni dalla data della pronuncia della suddetta sentenza e presenta, dunque, una durata considerevole.

132. Per terza cosa, per quanto riguarda la capacità finanziaria, e più in particolare la proposta della Commissione che l'importo di base venga moltiplicato per uno specifico coefficiente applicabile alla Repubblica ellenica, la Corte ha ripetutamente dichiarato che tale metodo di calcolo costituisce un mezzo adeguato per rispecchiare la capacità finanziaria dello Stato interessato, pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, C-369/07, EU:C:2009:428, punto 123).

133. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 132 delle sue conclusioni, la Corte ha costantemente accettato, al fine di calcolare le sanzioni finanziarie, di tener conto del PIL dello Stato membro interessato e del numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, C-387/97, EU:C:2000:356, punto 88; del 25 novembre 2003, Commissione/Spagna, C-278/01, EU:C:2003:635, punto 59; del 10 gennaio 2008,

Commissione/Portogallo, C-70/06, EU:C:2008:3, punto 48, e del 4 giugno 2009, Commissione/Grecia, C-109/08, EU:C:2009:346, punto 42).

134. Riguardo al criterio del PIL, dalla giurisprudenza della Corte emerge che occorre tenere conto dell'evoluzione recente del PIL di uno Stato membro, quale essa si presenta alla data dell'esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 31 maggio 2018, Commissione/Italia, C-251/17, non pubblicata, EU:C:2018:358, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

135. Si deve pertanto tener conto del fatto, da un lato, che il PIL della Repubblica ellenica è diminuito di oltre il 25% tra il 2010 e il 2016 e, dall'altro, che nel 2017 il PIL, per la prima volta dal 2007, è stato in aumento. L'importanza di tale crisi economica è quindi presa in debita considerazione dalla Corte per la determinazione dell'importo della penalità.

136. Riguardo al criterio del numero di voti di cui uno Stato membro dispone in seno al Consiglio, va precisato che, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, dal 1ª novembre 2014 ha preso effetto una nuova procedura a maggioranza qualificata: la doppia maggioranza.

137. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo protocollo, fino al 31 marzo 2017 gli Stati membri potevano ancora chiedere una votazione sulla base della precedente regola di maggioranza qualificata.

138. Per contro, dal 1ª aprile 2017 il sistema dei voti ponderati è sostituito dal sistema a doppia maggioranza secondo cui la maggioranza qualificata è raggiunta se raggruppa il 55% dei membri del Consiglio, o il 72% se la proposta non proviene dalla Commissione o dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e almeno il 65% della popolazione totale dell'Unione.

139. Tenuto conto delle modalità del nuovo sistema, a doppia maggioranza, e delle sue differenze rispetto al precedente sistema dei voti ponderati, il nuovo sistema a doppia maggioranza non è direttamente applicabile al meccanismo di calcolo delle sanzioni e non può, quindi, sostituire effettivamente per tali finalità il precedente sistema dei voti ponderati.

140. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 140 delle sue conclusioni, il nuovo sistema a doppia maggioranza non fornisce criteri soddisfacenti per determinare in modo adeguato la capacità finanziaria degli Stati membri.

141. Inoltre, va rilevato che, nella sua giurisprudenza posteriore al 1 aprile 2017, data a partire dalla quale il precedente sistema dei voti ponderati non è più applicabile, la Corte prende in considerazione, ai fini della valutazione della capacità finanziaria degli Stati membri, solo il PIL dello Stato membro interessato (sentenze del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C-328/16, EU:C:2018:98, e del 31 maggio 2018, Commissione/Italia, C-251/17, non pubblicata, EU:C:2018:358).

142. In tale contesto, ai fini della valutazione della capacità finanziaria della Repubblica ellenica, non è necessario tener conto del criterio del numero di voti di cui tale Stato membro disponeva in seno al Consiglio o del nuovo sistema a doppia maggioranza, ma occorre basarsi definitivamente sul PIL di tale Stato membro.

143. Per quanto concerne la periodicità della penalità, si deve tenere conto della specificità, invocata dalla Repubblica ellenica, delle operazioni di recupero degli aiuti controversi.

144. Sembra che sarà particolarmente difficile per la Repubblica ellenica giungere entro breve termine ad una piena esecuzione della decisione 2009/610 e, pertanto, della sentenza che accerta l'inadempimento, considerato che le rispettive operazioni non possono essere istantanee e che il loro impatto non può essere percepito immediatamente.

145. Data siffatta peculiarità, è ipotizzabile che detto Stato membro riesca ad aumentare sostanzialmente il grado di esecuzione della decisione 2009/610 senza giungere entro breve termine alla sua piena esecuzione.

146. Ne consegue che l'eventuale accertamento della fine dell'infrazione di cui trattasi potrebbe intervenire solo al termine di un periodo che consenta una valutazione globale dei risultati ottenuti.

147. Pertanto, occorre determinare una penalità semestrale al fine di consentire alla Commissione di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza di cui trattasi, alla luce della situazione esistente al termine del periodo in questione.

148. Occorre così condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione una penalità di EUR 7 294 000 per semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza che accerta l'inadempimento, a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla data di piena esecuzione della medesima».

8 LUGLIO 2019, *COMMISSIONE C. BELGIO,* C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573

La Corte di giustizia si è pronunciata per la prima volta sull'art. 260, par. 3, TFUE, articolo che consente alla Corte di comminare – dietro proposta della Commissione e sin dal primo ricorso ex art. 258 TFUE – sanzioni pecuniarie nei confronti di uno Stato membro che non abbia comunicato le misure di recepimento di una direttiva legislativa entro il termine previsto. Con tale sentenza, oltre a condannare il Belgio al pagamento di una penalità giornaliera a partire dalla data della sentenza e fino all'avvenuto recepimento, la Corte ha altresì chiarito:

«48 Al fine di stabilire la portata dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, occorre determinare in quali circostanze si possa ritenere che uno Stato membro non abbia adempiuto all'«obbligo di comunicare le misure di attuazione» ai sensi di detta disposizione.

49 A tal riguardo, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, quando si interpreta una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tenere conto non soltanto della formulazione di quest'ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell'insieme delle disposizioni del diritto dell'Unione. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell'Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C-621/18, EU:C:2018:999, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata).

50 Per quanto concerne, anzitutto, la formulazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, è opportuno esaminare la portata dell'inadempimento dell'«obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva» che è alla base di tale disposizione.

51 La Corte ha ripetutamente dichiarato in proposito, nell'ambito di procedimenti relativi all'articolo 258 TFUE, che la comunicazione cui gli Stati membri devono provvedere, conformemente al principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, mira ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell'articolo 17 TUE, nel vigilare sull'applicazione delle disposizioni dei Trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù di essi. Tale comunicazione deve quindi contenere informazioni sufficientemente chiare e precise in merito al contenuto delle norme nazionali che recepiscono una direttiva. Inoltre,

detta comunicazione, che può essere accompagnata da una tabella di concordanza, deve indicare senza ambiguità quali siano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli da tale direttiva. Orbene, in mancanza delle suddette informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se lo Stato membro abbia effettivamente e completamente attuato la direttiva. L'inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato membro – che non abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso – può giustificare di per sé l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE per far dichiarare l'inadempimento stesso (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2005, Commissione/Italia, C-456/03, EU:C:2005:388, punto 27, e del 27 ottobre 2011, Commissione/Polonia, C-311/10, non pubblicata, EU:C:2011:702, punti da 30 a 32).

52 Per quanto riguarda, poi, l'obiettivo dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, si deve ricordare che tale disposizione corrisponde, in larga misura, al progetto di articolo 228, paragrafo 3, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, così come esso figura a pagina 15 della nota di trasmissione del Praesidium alla Convenzione, del 12 maggio 2003 (CONV 734/03), progetto la cui formulazione concorda a sua volta con il testo proposto dal circolo di discussione sulla Corte di giustizia nella sua relazione finale del 25 marzo 2003 (CONV 636/03, pagine 10 e 11). Da tale relazione finale risulta che l'obiettivo perseguito dall'introduzione del meccanismo di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE è non solo di stimolare gli Stati membri a porre fine quanto prima a un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, ma anche di snellire e accelerare il procedimento di imposizione delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti dell'obbligo di comunicare una misura nazionale di attuazione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa, fermo restando che, prima dell'introduzione di detto meccanismo, poteva accadere che una sanzione pecuniaria a carico di uno Stato membro che non si era conformato entro i termini a una precedente sentenza della Corte e che non aveva rispettato l'obbligo di recepimento fosse inflitta soltanto molti anni dopo quest'ultima sentenza.

53 Orbene, un tale obiettivo sarebbe compromesso se, come sostengono il Regno del Belgio e gli altri Stati membri intervenuti nel presente procedimento, la Commissione potesse chiedere l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, soltanto quando detto Stato membro abbia omesso di comunicarle qualunque misura di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa.

54 Infatti, un'interpretazione siffatta implicherebbe il rischio che uno Stato membro comunichi alla Commissione o misure che garantiscono il recepimento di un numero insignificante di disposizioni della direttiva di cui trattasi, oppure misure che manifestamente non siano volte a garantire l'attuazione di tale direttiva, consentendo, così, agli Stati membri di impedire alla Commissione di applicare l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

55 Del resto, non può essere accolta neanche l'interpretazione secondo cui solo gli Stati membri che attuino in modo corretto, dal punto di vista della Commissione, le disposizioni di una direttiva e che ne informino la predetta istituzione possono essere considerati adempienti quanto all'obbligo di comunicazione previsto all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

56 In effetti, la suddetta interpretazione sarebbe inconciliabile con la genesi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Dalla relazione finale menzionata al punto 52 della presente sentenza risulta infatti che i membri del circolo di discussione sulla Corte di giustizia hanno mantenuto distinti i casi di mancata comunicazione e di mancato recepimento dai casi di recepimento scorretto, e hanno ritenuto che il meccanismo proposto non dovesse essere applicato a questi ultimi, dato che una sanzione pecuniaria può essere inflitta in caso di recepimento scorretto solo a seguito della proposizione di un ricorso per inadempimento sulla base dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

57 Tale interpretazione non sarebbe conciliabile neanche con il contesto in cui si inserisce l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, nel quale rientra il procedimento per inadempimento di cui all'articolo 258 TFUE. A tal riguardo, si deve rilevare che il procedimento previsto da quest'ultima disposizione riconosce agli Stati membri la facoltà di contestare la posizione adottata dalla Commissione in una fattispecie determinata, con riferimento alle misure volte a garantire un recepimento corretto della direttiva di cui trattasi, senza tuttavia essere esposti fin da subito al rischio di vedersi inflitta una sanzione pecuniaria, potendo infatti tale sanzione essere irrogata, a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, solo laddove lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che comporta l'esecuzione di una previa sentenza che constati l'inadempimento.

58 In tali circostanze, occorre accogliere un'interpretazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE che, da un lato, consenta sia di salvaguardare le prerogative attribuite alla Commissione al fine di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione che di tutelare i diritti della difesa nonché la posizione procedurale riconosciuta agli Stati membri in forza dell'applicazione del combinato disposto dell'articolo 258 TFUE e dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, e, dall'altro lato, permetta alla Corte di poter esercitare la sua funzione giurisdizionale consistente nell'esaminare, nell'ambito di un unico procedimento, se lo Stato membro interessato abbia adempiuto i propri obblighi di comunicazione e, se del caso, nel valutare la gravità dell'inadempimento in tal modo constatato e nell'infliggere la sanzione pecuniaria da essa ritenuta più adeguata alle circostanze del caso di specie.

59 ALLA LUCE DELL'INSIEME DI TALI ELEMENTI, I TERMINI «OBBLIGO DI COMUNICARE LE MISURE DI ATTUAZIONE», DI CUI ALL'ARTICOLO 260, PARAGRAFO 3, TFUE, DEVONO ESSERE INTERPRETATI NEL SENSO CHE RIGUARDANO L'OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI DI COMUNICARE INFORMAZIONI SUFFICIENTEMENTE CHIARE E PRECISE IN MERITO ALLE MISURE DI ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA. AL FINE DI RISPETTARE L'IMPERATIVO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI GARANTIRE IL RECEPIMENTO COMPLETO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA DI CUI TRATTASI SULL'INTERO TERRITORIO INTERESSATO, GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A INDICARE, PER CIASCUNA DISPOSIZIONE DI DETTA DIRETTIVA, LA MISURA NAZIONALE O LE MISURE NAZIONALI CHE NE ASSICURANO L'ATTUAZIONE. UNA VOLTA EFFETTUATA SIFFATTA COMUNICAZIONE, SE DEL CASO ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UNA TABELLA DI CONCORDANZA, INCOMBE ALLA COMMISSIONE DIMOSTRARE, AL FINE DI CHIEDERE L'IRROGAZIONE, A CARICO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO, DI UNA SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME, CHE TALUNE MISURE DI ATTUAZIONE SONO MANIFESTAMENTE MANCANTI O NON RIGUARDANO L'INTERO TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO, FERMO RESTANDO CHE NON SPETTA ALLA CORTE, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE AVVIATO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 260, PARAGRAFO 3, TFUE, ESAMINARE SE LE MISURE NAZIONALI COMUNICATE ALLA COMMISSIONE GARANTISCANO UN RECEPIMENTO CORRETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA DI CUI TRATTASI».

5. L'azione di responsabilità extracontrattuale

28 aprile 1971, *AlfonsLütticke GmbH c. Commissione*, causa 4/69, Racc. 325.

La ricorrente chiedeva alla Corte di giustizia, in forza degli artt. 178 e 215, 2 comma TCE (divenuti rispettivamente 268 e 340), di condannare la Comunità a risarcirle i danni che le sarebbero stati arrecati dal fatto che la Commissione aveva omesso di ordinare alla Repubblica federale di Germania (mediante direttiva o decisione a norma dell'art. 97, 2 comma), di sopprimere la tassa di conguaglio per il latte in polvere, con effetto dal 1 gennaio 1962, o quanto meno ridurla in modo da renderla conforme agli artt. 95 e 97, 1 comma. Quanto all'eccezione sollevata dalla convenuta circa l'irricevibilita dell'azione in quanto, benché fondata sugli artt. 178 (ora art. 268 TFUE) e 215 (art. 340 TFUE), 2 comma, sarebbe, in realtà, diretta a far accertare una carenza della Commissione ed a costringere indirettamente quest'ultima a dare inizio, nei confronti della Repubblica federale di Germania, alla procedura di cui all'art. 97, 2 comma, ed eventualmente, a quella di cui all'art. 169, eludendo così le condizioni cui l'art. 175 (art. 265 TFUE) subordina i ricorsi per carenza, la Corte ha osservato:

« 6. L'azione di danni di cui agli artt. 178 e 215, 2) comma, è concepita dal trattato come un rimedio autonomo, dotato di una propria funzione che lo distingue dalle altre azioni esperibili e sottoposto a condizioni di esercizio che tengono conto del suo oggetto specifico. Sarebbe in contrasto con tale autonomia, come pure con l'intero sistema dei rimedi giuridici istituiti dal trattato, il considerare come causa d'irricevibilità il fatto che, in determinate circostanze, l'esercizio dell'azione di danni può avere conseguenze analoghe a quelle dell'azione per carenza contemplata dall'art. 175 [ora art. 265 TFUE] ».

2 dicembre 1971, *Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt c. Consiglio*, causa 5/71, Racc. 975.

L'impresa Aktien-Zuckerfabrik Schoeppenstedt chiedeva alla Corte di giustizia, invocando l'art. 215 (ora art. 340 TFUE), 2 comma TCE, la condanna del Consiglio al risarcimento del danno arrecatole con l'adozione del regolamento 1968 n. 769, che stabiliva le misure necessarie per coprire la differenza tra i prezzi nazionali dello zucchero ed i prezzi validi dal 1 luglio 1968. La Corte ha osservato:

« 11. Perché si abbia responsabilità extracontrattuale della Comunità, è quanto meno necessario che l'atto lesivo sia illegittimo. Trattandosi di un atto normativo che implica delle scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di questo atto sussiste, dato quanto dispone l'art. 215 [340 TFUE], 2 comma, del trattato, unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli. Si deve quindi accertare in primo luogo se una siffatta violazione sussista».

2 luglio 1974, *Holtz e Willemsen GmbH c. Consiglio e Commissione,* causa 153/73, Racc. 675.

La ricorrente chiedeva davanti alla Corte di giustizia il risarcimento del danno che lamentava arrecatole da un comportamento illecito del Consiglio e della Commissione, e precisamente dal fatto che, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dei grassi, era stata istituita, con

regolamento del Consiglio 20 novembre 1967, n. 876, una sovvenzione aggiuntiva, poi prorogata di anno in anno, riservata ai semi di colza e di ravizzone di produzione comunitaria lavorati in Italia. La ricorrente chiedeva, a titolo di risarcimento, il versamento di una somma pari a quella che avrebbe percepito nel periodo 1966-72, qualora la sovvenzione aggiuntiva fosse stata concessa, applicando unicamente il criterio della distanza dalle zone di produzione, a tutti gli oleifici comunitari. Quanto alla ricevibilità del ricorso, la Corte ha in particolare osservato:

«3. Va osservato, tuttavia, che il ricorso per risarcimento di cui all'art. 215 [ora art. 340 TFUE], 2 comma, del trattato è stato istituito come azione autonoma, avente una particolare funzione nell'ambito del sistema delle impugnazioni e subordinata a condizioni d'esercizio dettate in vista del suo scopo specifico.

4. Sarebbe incompatibile con l'autonomia di questo tipo di ricorso e col sistema generale delle impugnazioni contemplate dal trattato, il considerare come motivo di irricevibilità il fatto che, in certi casi, l'esercizio dell'azione di danni può portare a risultati analoghi a quelli del ricorso per carenza ex art. 175 [ora art. 265 TFUE]. L'azione di danni si differenzia dal ricorso per carenza in quanto non mira all'adozione di un determinato provvedimento, bensì alla riparazione del danno causato da un'istituzione nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Essa è unicamente intesa a far riconoscere il diritto al risarcimento e, quindi, ad ottenere una pronunzia destinata a produrre effetti soltanto nei confronti dell'interessato. Il ricorso va perciò dichiarato ricevibile».

27 gennaio 1982, *Birra Wuhrer SpA e altri c. Consiglio e Commissione,* cause riunite 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Racc. 85.

Le ricorrenti proponevano, ai sensi degli artt. 178 (ora art. 268 TFUE) e 215 (ora art. 340 TFUE), 2 comma TCE, un ricorso davanti alla Corte di giustizia al fine di ottenere il risarcimento del danno che lamentavano loro arrecato dei regolamenti del Consiglio 4 marzo 1975, nn. 665 e 668, che abolivano le restituzione alla produzione di gritz e semole di granoturco e di rotture di riso, nonché dal loro mancato ripristino, per il periodo intercorrente fra il 1 agosto o il 1 settembre 1975 ed il 19 ottobre 1977, data alla quale retroagivano i regolamenti del Consiglio 22 maggio 1978, nn. 1125 e 1127, che avevano ripristinato il regime delle restituzioni per i suddetti prodotti. La Corte, quanto all'eccezione di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, sollevata dal Consiglio e dalla Commissione, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, ha osservato:

«9. Come risulta dall'art. 215 del trattato Cee (ora art. 340 TFUE) e dall'art. 43 dello Statuto, la responsabilità extracontrattuale della Comunità e il conseguente diritto al risarcimento del danno dipendono da un complesso di condizioni relative all'esistenza di un illecito delle istituzioni comunitarie, di un danno reale e di un nesso di causalità tra di essi.

10. Ne deriva che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro la Comunità non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato il danno da risarcire. Pertanto, trattandosi qui di casi in cui la responsabilità della Comunità deriva da un atto normativo, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto e quindi, nel caso di specie, prima del momento in cui le ricorrenti, avendo compiute le operazioni che davano loro diritto di percepire le restituzioni, hanno subito un danno certo.

11. Non si può pertanto opporre alle ricorrenti una decorrenza del termine di prescrizione anteriore al manifestarsi degli effetti dannosi degli atti illeciti della Comunità.

12. Questa considerazione impedisce peraltro di collocare l 'inizio della decorrenza della prescrizione al momento dell'entrata in vigore degli atti illeciti della comunita e, a maggior ragione, al momento della loro pubblicazione.

13. L'eccezione sollevata dal Consiglio e dalla Commissione va quindi respinta».

26 febbraio 1986, *Firma Krohn und Co Import-Export (GmbH und Co. KG) c. Commissione*, causa 175/84, Racc. 753.

La ditta Krohn proponeva davanti alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 215 (ora art. 340 TFUE), 2 comma TCE, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del rifiuto, espresso dal Bundesanstalt fur Landwirtschaftliche Marktordnung (ufficio federale per l'organizzazione dei mercati agricoli, in prosieguo: « Balm »), in base ad istruzioni in tal senso ricevute dalla Commissione, di rilasciare i titoli d 'importazione richiesti dalla ricorrente. Avendo la Commissione contestato la ricevibilita del ricorso, senza tuttavia presentare un'eccezione ai sensi dell'art. 91, par 1, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso d'ufficio, in conformita all'art. 92, par 2, del regolamento di procedura, di statuire sui seguenti motivi di improcedibilità: il rifiuto di rilasciare i titoli d'importazione richiesti proviene dal Balm, di conseguenza, solo la responsabilità di tale ente nazionale potrebbe insorgere e una controversia del genere esulerebbe dalla competenza della Corte; anche supponendo che sia configurabile la responsabilità della Commissione, la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente esaurire i mezzi d'impugnazione a sua disposizione dinanzi ai giudici nazionali onde ottenere l'annullamento della decisione adottata dal Balm; ammettere la ricevibilità del ricorso equivarrebbe in ogni caso a privare di effetti giuridici le decisioni individuali prese dalla Commissione nei confronti della ricorrente, decisioni ormai definitive in quanto non tempestivamente impugnate. La Corte ha al riguardo osservato:

« 18. Va ricordato che il combinato disposto degli artt. 178 e 215 del trattato attribuisce alla Corte soltanto la competenza a disporre il risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, vale a dire, il risarcimento dei danni per i quali puo insorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunita. Invece, i danni provocati dagli organi nazionali sono tali da fare insorgere soltanto la responsabilita di questi ultimi e i giudici nazionali restano esclusivamente competenti a garantirne il risarcimento.

19. Quando, come nella fattispecie, il provvedimento lesivo è stato adottato da un organo nazionale agente per dare esecuzione ad una normativa comunitaria, va verificato, onde giustificare la competenza della Corte, se l'illecito fatto valere a sostegno della domanda di risarcimento provenga proprio da un'istituzione comunitaria e non possa essere considerato imputabile all'organo nazionale. (...)

21. (...) dalla formulazione stessa del precitato art. 7, n. 1, del regolamento n. 2029/82, risulta che tali disposizioni hanno attribuito alla Commissione non la mera facoltà di esprimere il proprio parere sulla decisione da emanare nell'ambito di una cooperazione interna con gli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria, ma appunto il potere di imporre a questi stessi organi il rifiuto dei titoli d'importazione richiesti qualora non siano rispettate le condizioni stabilite dall'accordo di cooperazione.

22. D'altro canto, dagli atti di causa e dalla trattazione orale avvenuta dinanzi alla Corte risulta che, con i suoi telex del 23 novembre e del 21 dicembre 1982, la Commissione ha inteso esercitare effettivamente il potere così attribuitole dando istruzioni al Balm di rifiutare i titoli d'importazione litigiosi in mancanza di una risposta soddisfacente alle richieste d'informazioni presentate alla Krohn.

23. Da quanto precede consegue che l'illecito allegato dalla ricorrente a sostegno del suo diritto a risarcimento è imputabile non al Balm, che era tenuto a conformarsi alle istruzioni della commissione, ma appunto a quest'ultima. La Corte è quindi competente a conoscere del ricorso presentato dalla Krohn e il primo motivo di improcedibilità dev'essere respinto.

(...)

26. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'azione di risarcimento a norma degli artt. 178 e 215, 2 comma, del trattato è stata istituita come rimedio autonomo dotato di una particolare funzione nell'ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo oggetto.

27. È tuttavia esatto affermare che l'azione di risarcimento va valutata alla luce del sistema complessivo di tutela giurisdizionale dei singoli istituito dal trattato e che la sua ricevibilità può trovarsi subordinata, in taluni casi, all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni esperibili ai fini dell'annullamento della decisione dell'autorità nazionale. È ancora necessario, perché ciò avvenga, che tali rimedi nazionali garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli interessati in quanto idonei a condurre al risarcimento del danno lamentato.

28. Ciò non si verifica nel caso di specie. Nulla consente di affermare che l'annullamento della decisione del Balm e il rilascio, dopo diversi anni, dei titoli d'importazione reclamati nel 1982 compenserebbe il danno subito all'epoca dalla Krohn; un annullamento del genere non dispenserebbe la ricorrente dalla presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte, a norma degli artt. 178 e 215, 2 comma, del trattato onde ottenere un risarcimento.

29. Stando cosi le cose, la ricevibilità del presente ricorso non può essere subordinata ad un esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali esperibili avverso la decisione del Balm e il secondo motivo di improcedibilita va anch'esso respinto.

(...)

32. Come è stato ricordato in precedenza, l'azione di danni di cui agli artt. 178 e 215, 2 comma, del trattato è stata istituita come rimedio autonomo, dotato di una funzione particolare. Essa si differenzia in particolare dal ricorso di annullamento in quanto è diretta non all'eliminazione di un determinato provvedimento ma al risarcimento del danno causato da un 'istituzione. Ne consegue che l'esistenza di una decisione individuale divenuta definitiva non può ostare alla ricevibilita di un siffatto ricorso.

33. La giurisprudenza invocata dalla Commissione riguarda soltanto il caso eccezionale in cui un'azione di risarcimento danni è diretta alla corresponsione di una somma di importo pari a quello dei dazi pagati dalla ricorrente in esecuzione di una decisione individuale e in cui, di conseguenza, la domanda di risarcimento mira in realtà alla revoca di tale decisione individuale. Tale ipotesi è comunque estranea alla fattispecie in esame. »

19 maggio 1992, *J.M. Mulder e altri e Otto Heinemann c. Consiglio e Commissione,* cause riunite C-104/89 e C-37/90, Racc. I-3061.

I ricorrenti promuovevano davanti alla Corte di giustizia un ricorso a norma degli artt. 178 e 215, 2 comma TCE, chiedendo il risarcimento da parte della comunità del danno che lamentavano patito per effetto dell'applicazione del regolamento 857/84, che fissava le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento n. 1371/84; e del danno causato dall'applicazione del regolamento del Consiglio n. 764/89, modificante il summenzionato regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). Il risarcimento era chiesto nei limiti in cui i regolamenti in questione non avevano previsto l'assegnazione di un quantitativo di riferimento rappresentativo ai

produttori che non avevano consegnato latte durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, perché vincolati da un impegno assunto in virtù del regolamento n. 1078/77, istitutivo di un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero

« 12. L'art. 215 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, del Trattato dispone che in materia di responsabilità extracontrattuale la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comunemente accolti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, i danni arrecati dalle sue istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni. La portata di detta disposizione è stata precisata nel senso che, nel caso di atti normativi che implicano scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità sorge solo in caso di violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli (v., in particolare, sentenza 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, Bayerische HNL/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punti 4-6 della motivazione). Più specificamente, in un contesto normativo come quello della fattispecie, caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile alla realizzazione della politica agricola comune, la responsabilità della Comunità può sorgere solo se l'istituzione interessata ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che s'impongono all'esercizio dei suoi poteri (v., in particolare, sentenza 25 maggio 1978, già ricordata, punto 6 della motivazione).

13. È inoltre principio consolidato dalla giurisprudenza che la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che il danno lamentato ecceda l'ambito dei normali rischi economici inerenti alle attività nel settore interessato (v. sentenze 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 11 della motivazione; cause riunite 241/78, 242/78, da 245/78 a 250/78, DGV/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3017, punto 11 della motivazione; cause riunite 261/78 e 262/78, Interquell Staerke-Chemie/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3045, punto 14 della motivazione; cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères/Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 11 della motivazione).

14. Detti presupposti sussistono per quel che riguarda il regolamento n. 857/84, quale integrato dal regolamento n. 1371/84.

15. A questo proposito si deve ricordare, anzitutto, che, come ha dichiarato la Corte nelle sentenze 28 aprile 1988, Mulder e von Deetzen, già ricordate, detti regolamenti sono stati adottati in ispregio del principio del legittimo affidamento, che è un principio generale di diritto comunitario, di rango superiore, diretto alla tutela dei singoli.

16. Si deve constatare, in secondo luogo, che omettendo completamente, senza richiamarsi ad un interesse pubblico superiore, di prendere in considerazione la situazione particolare di una categoria nettamente distinta di operatori economici, cioè dei produttori che non avevano consegnato latte durante l'anno di riferimento in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, il legislatore comunitario ha ecceduto in modo palese e grave l'ambito del suo potere discrezionale, contravvenendo così in modo sufficientemente grave ad una norma giuridica superiore.

17. Questa violazione è ancor più evidente dal momento che l'esclusione totale e permanente dei produttori interessati dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento, che impedisce praticamente loro di riprendere la vendita del latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione o di riconversione, non può considerarsi né prevedibile né rientrante nei normali rischi economici inerenti alle attività di produttore di latte.

(...)

c) Sugli interessi

35. Secondo una costante giurisprudenza, l'importo del risarcimento dovuto va maggiorato di interessi di mora a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza con cui viene accertato l'obbligo di risarcire il danno. Si deve fissare un tasso di interesse dell'8% annuo, sempreché detto

tasso non sia superiore a quello chiesto nella conclusioni dei ricorsc). »

18 settembre 1995, *Blackspur DIY Ltd, Steven Kellar, S.M.A. Glancy e Ronald Cohen c. Consiglio e Commissione*, causa T-168/94, Racc. II-2627.

I ricorrenti proponevano davanti alla Corte di giustizia un ricorso ai sensi degli artt. 178 e 215, 2 comma TCE, volto alla condanna del Consiglio e della Commissione al risarcimento del danno che essi lamentavano di aver subito a causa di comportamenti attivi ed omissivi delle suddette istituzioni, in occasione dell'imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni di taluni pennelli per dipingere originari della Repubblica popolare cinese. La Corte, quanto ai presupposti per il sorgere di una responsabilità extracontrattuale della Comunità, ha osservato:

« 38. Il Tribunale preliminarmente ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità della Comunità ex art. 215 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, del Trattato è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione interessata e il danno lamentato (v. sentenze della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1203, punto 6, 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerias De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 42, e 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 19).

39. Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, la sua analisi deve partire dalla questione dell'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento che si asserisce illecito delle istituzioni comunitarie e il danno lamentato dai ricorrenti.

40. Il Tribunale ricorda al riguardo che, per giurisprudenza costante della Corte, la presenza di un nesso di causalità ex art. 215 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, del Trattato è ammessa quando esiste un nesso diretto di causalità fra l'illecito commesso dall'istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta ai ricorrenti fornire la prova (v. sentenze della Corte 14 luglio 1961, cause riunite 9/60 e 12/60, Société commerciale Antoine Vloeberghs/Alta Autorità, Racc. pag. 379, 12 luglio 1962, causa 18/60, Worms/Alta Autorità, Racc. pag. 369, in particolare pag. 392, 16 dicembre 1963, causa 36/62, Société des Aciéries du Temple/Alta Autorità, Racc. pag. 573, in particolare pagg. 591, 592, 4 ottobre 1979, cause riunite 241/78, 242/78, 245/78-250/78, DGV e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3017, in particolare pag. 3040 e segg., 30 gennaio 1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 25, e 18 maggio 1993, causa C-220/91 P, Commissione/Stahlwerke Peine-Salzgitter, Racc. pag. I-2393).

(...)

50. Il Tribunale conseguentemente giudica che la liquidazione della Blackspur così come il danno che possa esserne derivato non possono considerarsi causalmente connessi all'istituzione di un dazio antidumping sulle spazzole originarie della Cina e ai vari illeciti che, secondo i ricorrenti, sarebbero stati commessi dalle istituzioni convenute in occasione della procedura antidumping in esame. Pertanto, data la mancanza palese di un nesso di causalità, dimostrato dai ricorrenti, tra l'asserito danno e l'asserito comportamento illecito delle istituzioni comunitarie, va respinta la domanda di risarcimento della Blackspur, senza che occorra pronunciarsi in merito alla sua ricevibilità e alla compresenza, nella fattispecie, degli altri presupposti necessari al sorgere di una responsabilità extracontrattuale a carico della Comunità ».

5 marzo 1996, *Brasserie du Pêcheur SA c. Bundesrepublik Deutschland e The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e a.*, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. I-1029.

La Brasserie du pêcheur, società francese, veniva costretta a sospendere le proprie esportazioni di birra in Germania in quanto le competenti autorità tedesche avevano accertato che la birra da essa fabbricata non era conforme ai requisiti di genuinità prescritti dalla normativa nazionale tedesca. Ritenendo queste disposizioni in contrasto con l'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE), la Commissione avviava un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania, diretto sia contro il divieto di porre in commercio con la denominazione "Bier" (birra) birre legalmente fabbricate in altri Stati membri in base a metodi differenti, sia contro il divieto di importare birre contenenti additivi. A seguito della dichiarazione di incompatibilità della normativa tedesca con l'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE), la Brasserie du pêcheur conveniva in giudizio la Repubblica federale di Germania reclamando il risarcimento del danno che tale restrizione alle importazioni le aveva cagionato. Nell'ambito di tale controversia nazionale il Bundesgerichtshof sottoponeva alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali relative ai presupposti della responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili. La Corte ha osservato:

« 42. Dall'altro, i presupposti del sorgere della responsabilità dello Stato per danni cagionati ai singoli in conseguenza della violazione del diritto comunitario non debbono essere diversi, in mancanza di specifica giustificazione, da quelli che disciplinano la responsabilità della Comunità in circostanze analoghe. Infatti, la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario non può variare in funzione della natura, nazionale o comunitaria, dell'organo che ha cagionato il danno.

43. Il regime enunciato dalla Corte alla luce dell'art. 215 del Trattato [ora art. 340 TFUE], in ispecie per quanto riguarda la responsabilità derivante da atti normativi, tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all'autore dell'atto controverso.

44. È tenendo conto dell'ampio potere discrezionale devoluto alle istituzioni per l'attuazione delle politiche comunitarie che è stata elaborata la giurisprudenza della Corte in tema di responsabilità extracontrattuale della Comunità, con particolare riferimento agli atti normativi che implicavano scelte di politica economica.

45. Invero, la concezione restrittiva della responsabilità della Comunità derivante dall'esercizio delle proprie attività normative si spiega con la considerazione che l'esercizio del potere legislativo, anche nei casi in cui esiste un controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti, non deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta che esso deve adottare, nell'interesse generale della Comunità, provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che, per l'altro verso, in un contesto normativo caratterizzato dall'esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione di una politica comunitaria, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri (sentenza 25 maggio 1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punti 5 e 6).

46. Ciò premesso, si deve constatare che il legislatore nazionale, così come del resto le istituzioni comunitarie, non dispone sistematicamente di un ampio potere discrezionale quando si tratti di un settore disciplinato dal diritto comunitario. Quest'ultimo può imporgli obblighi di risultato o di condotta o di astensione che riducono, talvolta in maniera considerevole, il suo margine di valutazione. Tale è in particolare il caso quando, come avveniva nella fattispecie oggetto della

sentenza Francovich e a., lo Stato membro è obbligato, in forza dell'art. 189 del Trattato [ora art. 288 TFUE], ad adottare entro un certo termine tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato prescritto da una direttiva. In tal caso, la circostanza che i provvedimenti da adottare incombano al legislatore nazionale è, ai fini del sorgere della responsabilità dello Stato membro per la mancata attuazione della direttiva, priva di pertinenza.

47. Diversamente, allorché uno Stato membro opera in un settore nel quale dispone di un ampio potere discrezionale, paragonabile a quello del quale si avvalgono le istituzioni comunitarie per l'attuazione delle politiche comunitarie, i presupposti della sua responsabilità debbono essere, in via di principio, i medesimi di quelli dai quali dipende il sorgere della responsabilità della Comunità in una situazione analoga».

14 dicembre 2005, *Fedon e figli e a. c. Consiglio e Commissione*, T-135/01, pubblicata per estratto in Racc. II-29.

Il regolamento del Consiglio n. 404/1993 che, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, prevedeva disposizioni preferenziali per le banane originarie di alcuni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, a seguito di denunce presentate da diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, veniva dichiarato incompatibile con gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio - OMC (finalizzati, come noto alla riduzione delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi tra le parti contraenti) dall'organo per la risoluzione delle controversie dell'OMC (ORC). Anche il nuovo regime introdotto dal Consiglio con il regolamento n. 1637/1998 in sostituzione di quello del 1993 e ` stato pero ` considerato incompatibile con gli accordi OMC e l'ORC ha autorizzato gli Stati Uniti ad applicare una sovrattassa doganale sulle importazioni di determinati prodotti comunitari figuranti in un elenco appositamente redatto dall'amministrazione americana. Sostenendo di aver subito un pregiudizio a causa dell'applicazione delle misure americane di ritorsione alle sue esportazioni negli Stati Uniti, la societa ` Fedon e figli (insieme con altri) con sede nell'Unione europea e ` ricorsa al Tribunale di primo grado per veder dichiarata la responsabilita ` extracontrattuale della Comunita ` e condannati la Commissione e il Consiglio al risarcimento del danno che riteneva subito. Il giudice adito, dopo aver ricordato le condizioni in presenza delle quali, secondo una giurisprudenza consolidata, puo ` essere attestata la responsabilita ` in parola per comportamento illecito delle istituzioni comunitarie (ovvero l'illiceita ` del comportamento contestato alle istituzioni, l'effettivita ` del danno fatto valere dal ricorrente e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato alle istituzioni e il danno lamentato) e negando nel caso di specie la rilevabilità dell'illiceità del comportamento contestato al Consiglio e alla Commissione, non figurando gli accordi OMC (anche qui secondo una consolidata giurisprudenza) tra le norme alla cui luce il giudice comunitario controlla la legittimita ` degli atti comunitari, ha analizzato la configurabilita ` di un regime di responsabilita ` in cui la Comunita ` puo ` incorrere anche in assenza di comportamento illecito delle sue istituzioni (o, naturalmente, dei suoi organi). Pur negando la riscontrabilita ` di un danno in capo alle ricorrenti e rigettando il ricorso nel merito, sul regime in questione il Tribunale ha, in particolare, affermato:

« 150. Il fatto che, come nella fattispecie, l'illiceita ` del comportamento imputato alle istituzioni comunitarie non sia accertata non comporta che le imprese le quali, in quanto categoria di operatori economici, devono sopportare una parte sproporzionata degli oneri derivanti da una restrizione dell'accesso a mercati d'esportazione non possano in alcun caso ottenere una compensazione facendo valere la responsabilita ` extracontrattuale della Comunità (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 settembre 1987, causa 81/86, De Boer Buizen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3677, punto 17).

151. Infatti, l'art. 288, secondo comma, CE [ora divenuto art. 340 TFUE] basa l'obbligo che esso impone alla Comunità di risarcire i danni causati dalle sue istituzioni sui « principi generali comuni ai diritti degli Stati membri » senza limitare, di conseguenza, la portata di tali principi al solo regime della responsabilita` extracontrattuale della Comunita` per comportamento illecito delle dette istituzioni.

152. Orbene, i diritti nazionali della responsabilita` extracontrattuale consentono ai singoli, anche se in misura variabile, in settori specifici e secondo modalita` diverse, di ottenere in via giudiziale il risarcimento di taluni danni, anche in assenza di un'azione illecita dell'autore del danno.

153. Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della Comunita` la cui illiceita` non e` dimostrata, la responsabilita` extracontrattuale della Comunita` puo` sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all'effettivita` del danno, al nesso di causalita` tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale del danno in questione (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, [causa C-237/98 P, Racc. pag. I-4549], punto 19).

154. Occorre dunque esaminare se tali tre condizioni siano soddisfatte nella fattispecie. Sulla sussistenza di un danno effettivo e certo [...].

159. Dagli argomenti delle istituzioni convenute emerge che esse non contestano di per sé l'effettivita` e la certezza del danno subito dalle ricorrenti a seguito dell'istituzione della sovrattassa doganale americana.

160. Suggerendo che le ricorrenti avrebbero potuto limitare le conseguenze della sovrattassa doganale trovando sbocchi diversi dal mercato americano o modificando i loro prodotti in modo da cambiarne la classificazione doganale da parte dell'amministrazione americana, il Consiglio e la Commissione ammettono persino, implicitamente, che le ricorrenti hanno dovuto, quanto meno, necessariamente sopportare un danno commerciale a causa dell'incontestabile rincaro dei loro prodotti provocato sul mercato degli Stati Uniti dall'aumento improvviso al 100% dei dazi americani all'importazione ad valorem.

161. D'altra parte, le statistiche fornite dalla Commissione avvalorano le affermazioni delle ricorrenti, poiche´ dimostrano incontestabilmente una sensibile diminuzione del valore complessivo delle importazioni negli Stati Uniti degli articoli tascabili interessati originari della Comunita`.

162. Pertanto, il Tribunale ritiene che la condizione relativa all'effettivita` e alla certezza del danno subito dalle ricorrenti sia soddisfatta. Sul nesso di causalita` tra il danno subito e il comportamento delle istituzioni convenute [...].

171. I principi comuni ai diritti degli Stati membri a cui rinvia l'art. 288, secondo comma, CE [ora divenuto art. 340 TFUE] non possono essere fatti valere per dimostrare l'esistenza di un obbligo della Comunita` di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti dei suoi organi (v., per analogia, sentenze della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21, e 30 gennaio 1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 25; ordinanza del Tribunale [12 dicembre 2000] Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, [causa T-201/99, Racc. pag. II-4005], punto 26).

172. Infatti, la condizione relativa al nesso di causalita` richiesta dall'art. 288, secondo comma, CE [ora divenuto art. 340 TFUE] presuppone l'esistenza di un rapporto di causaeffetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e il danno (sentenza Dumortier e a./Consiglio, cit. supra al punto 172, punto 21, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T-178/98, Fresh Marine/Commissione, Racc. pag. II-3331, punto 118, confermata a seguito d'impugnazione con sentenza della Corte 10 luglio 2003, causa C-472/00 P, Commissione/Fresh Marine, Racc. pag. I-7541).

173. Certo, e` vero che gli Stati Uniti, su propria richiesta, sono stati semplicemente autorizzati

dall'ORC a procedere alla revoca di concessioni sotto forma di aumento dei loro dazi sulle importazioni di prodotti originari della Comunita`, senza essere tenuti a farlo. Anche dopo aver ottenuto la detta autorizzazione, il governo americano conservava la facolta` di perseguire la risoluzione della controversia che lo opponeva alla Comunita` senza adottare misure di ritorsione nei confronti di quest'ultima.

174. È parimenti nell'esercizio di una facolta` di scelta discrezionale che l'amministrazione americana, da un lato, ha deciso di colpire gli astucci per occhiali con la sua misura di ritorsione, da cui essa stessa ha esonerato gli articoli originari di taluni Stati membri della Comunita`, e, dall'altro, ha fissato al 95,4% il tasso di maggiorazione dei dazi all'importazione gravanti sui prodotti interessati.

175. Cio` non toglie che, in assenza del controverso regime comunitario d'importazione delle banane e di una previa constatazione da parte dell'ORC della sua incompatibilita` con le norme dell'OMC, gli Stati Uniti non avrebbero potuto ne´ richiedere ne´ ottenere dall'ORC l'autorizzazione a sospendere le loro concessioni tariffarie su prodotti originari della Comunita` per un importo pari al livello dell'annullamento o della riduzione di vantaggi conseguente dal mantenimento del regime comunitario controverso.

176. Infatti, l'ORC ha determinato l'importo di scambi fino a concorrenza del quale l'amministrazione americana e` stata autorizzata a sospendere le sue concessioni tariffarie nei confronti della Comunita` in funzione dell'importo del danno subito dall'economia americana a causa del regime comunitario d'importazione delle banane dichiarato incompatibile con le norme dell'OMC.

177. Pertanto, la revoca delle concessioni nei confronti della Comunita` sotto forma di sovrattassa doganale all'importazione va considerata una conseguenza derivante oggettivamente, secondo l'evoluzione normale e prevedibile del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC accettato dalla Comunita`, dal mantenimento in vigore da parte delle istituzioni convenute di un regime d'importazione delle banane incompatibile con gli accordi OMC.

178. La decisione unilaterale degli Stati Uniti di istituire una sovrattassa doganale sulle importazioni di articoli tascabili originari della Comunita` non e` quindi idonea a interrompere il nesso di causalita` esistente tra il danno che l'istituzione di tale sovrattassa ha causato alle ricorrenti e il mantenimento da parte dei convenuti del controverso regime d'importazione delle banane.

179. Il comportamento delle istituzioni convenute, infatti, ha necessariamente indotto l'amministrazione americana ad adottare la misura di ritorsione, nel rispetto delle procedure istituite dall'IRC e accettate dalla Comunita`, di modo che tale comportamento dev'essere considerato la causa determinante del danno subito dalle ricorrenti a seguito dell'istituzione della sovrattassa doganale americana.

180. Ancor prima che L'ORC, il 19 aprile 1999, autorizzasse gli Stati Uniti a prelevare la loro sovrattassa all'importazione, le istituzioni convenute non ignoravano l'imminenza delle misure di ritorsione americane.

181. Sin dal 10 novembre 1998 gli Stati Uniti avevano pubblicato l'elenco provvisorio dei prodotti di origine comunitaria su cui intendevano imporre una sovrattassa all'importazione, sovrattassa di cui, il 21 dicembre 1998, hanno confermato l'imminente applicazione ad un tasso del 100%.

182. Fin dal 3 marzo 1999, data dell'imposizione a carico degli esportatori comunitari dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria per il 100% del valore dei prodotti d'importazione interessati, i convenuti non potevano piu` ignorare la ferma intenzione degli Stati Uniti di istituire una sovrattassa doganale. Non poteva sussistere alcun dubbio dopo il comunicato stampa del rappresentante speciale datato 9 aprile 1999, che annunciava l'elenco dei prodotti colpiti dalla sovrattassa doganale.

183. Pertanto, occorre ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalita` diretto tra il

comportamento adottato dalle istituzioni convenute nei riguardi alle importazioni di banane nella Comunita`, da un lato, e il dannosubito dalle ricorrenti a causa dell'istituzione della sovrattassa doganale

americana, dall'altro. Sul carattere anormale e speciale del danno subito [...].

191. Quanto ai danni che gli operatori economici possono subire a causa delle attivita` delle istituzioni comunitarie, un pregiudizio è, da una parte, anormale quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attivita` nel settore di cui trattasi e, dall'altra, speciale quando riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori (v. sentenze 28 aprile 1998, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, [causa T-184/95, Racc. pag. II-667], punto 80, e sentenza [10 febbraio 2004, cause riunite T-64/01 e T-65/01] Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Consiglio e Commissione, [Racc., pag. II-521], punto 151).

192. Nella fattispecie non e` dimostrato che le ricorrenti abbiano subito, a causa dell'incompatibilita` con gli accordi OMC del regime comunitario d'importazione delle banane, un danno eccedente i limiti dei rischi inerenti alla loro attivita` di esportazione.

193. È vero che, come rilevato nel suo preambolo, l'accordo che istituisce l'OMC ha ad oggetto l'introduzione di un sistema commerciale multilaterale integrato che incorpora i risultati degli sforzi di liberalizzazione del commercio intrapresi precedentemente.

194. Occorre tuttavia constatare che l'eventualita` di una sospensione delle concessioni tariffarie, misura prevista dagli accordi OMC e caso presentatosi nella fattispecie, e` una delle vicende inerenti al sistema attuale del commercio internazionale. Di conseguenza, tale vicenda viene necessariamente sopportata da qualsiasi operatore che decida di immettere la sua produzione sul mercato di uno dei membri dell'OMC.

195. Come hanno rilevato le stesse ricorrenti, la decisione 9 aprile 1999 degli arbitri ha sottolineato che la natura temporanea che l'art. 22, n. 1, dell'IRC ricollega alla sospensione delle concessioni indica che questa ha l'obiettivo di incoraggiare il membro dell'OMC in questione a rispettare le raccomandazioni e le decisioni dell'ORC.

196. Inoltre, dall'art. 22, n. 3, lett. b) e c), dell'IRC, strumento internazionale che e` stato oggetto di misure di pubblicita` idonee ad assicurarne la conoscenza presso gli operatori comunitari, risulta che il membro dell'OMC che ha sporto reclamo puo` cercare di sospendere talune concessioni o altri obblighi in settori diversi da quello in cui il panel o l'organo d'appello hanno constatato una violazione da parte del membro di cui trattasi, vuoi in base al medesimo accordo vuoi in base a un altro accordo OMC.

197. Le ricorrenti sostengono dunque erroneamente che non puo` essere considerata come un rischio normale l'eventualita` dell'applicazione di misure di ritorsione da parte di uno Stato terzo risultante da un contenzioso sorto in un settore diverso dal loro.

198. Ne consegue che i rischi a cui poteva trovarsi esposta per tale motivo la commercializzazione da parte delle ricorrenti dei loro astucci per occhiali sul mercato americano non devono essere considerati estranei alla normale alea del commercio internazionale, allo stato attuale della sua organizzazione.

199. Nelle circostanze del caso di specie, il danno subito dalle ricorrenti non va dunque qualificato come anormale.

200. Tale rilievo basta ad escludere qualsiasi diritto al risarcimento a questo titolo. Non e` quindi necessario che il Tribunale si pronunci sulla condizione della specialita` del danno.

201. Ne consegue che la domanda di risarcimento delle ricorrenti basata sul regime della responsabilita` extracontrattuale della Comunita` in assenza di comportamento illecito dei suoi organi va respinta.

202. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere integralmente

respinto in quanto infondato ».

24 settembre 2008, *M. c. Mediatore*, Causa T-412/05, pubblicata per estratto in Racc. II-197.

Il signor M., funzionario della direzione generale «Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile» della Commissione (in prosieguo: « DG Environnement »), si occupava, fra l'altro, di seguire una denuncia inoltrata da parte di alcuni cittadini greci alla Commissione (n. 1995/4923) in cui si affermava l'inadeguatezza del luogo chiamato «Varka», scelto dalle autorità greche per la costruzione di una stazione di depurazione biologica delle acque urbane, poiché sia la costruzione che il funzionamento dell'impianto avrebbero avuto delle incidenze negative sull'ambiente, violando alcune norme comunitarie e, in particolare, la direttiva 85/337 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Durante l'indagine, il suddetto funzionario annotava sul dossier che, stando alle informazioni assunte, la procedura d'infrazione contro la Grecia che era stata aperta a seguito della menzionata denuncia n. 1995/4923, non aveva più ragione di essere proseguita e che ai denuncianti avrebbe dovuto essere data notizia delle intenzioni della Commissione. La signora K, uno dei firmatari della denuncia, dopo un'ulteriore fase d'indagine, presentava al Mediatore una denuncia di cattiva amministrazione da parte della Commissione in relazione alla gestione del suddetto dossier. Il Mediatore accoglieva l'istanza e pubblicava la sua decisione sul sito internet, indicando peraltro il nome del signor M., funzionario della Commissione che si era occupato della denuncia. Tale funzionario, allora, ritenendo di avere subito un pregiudizio a causa della pubblicazione su internet della sua identità, si rivolgeva al Tribunale di primo grado chiedendo per tale motivo il risarcimento del danno. Il Tribunale ha osservato:

« 39. Il importe de rappeler que, dans son arrêt Lamberts/Médiateur [T-209/00, Rec. p. II-2203] le Tribunal a déjà jugé qu'il était compétent pour connaître d'un recours en indemnité dirigé contre le Médiateur (point 52). Cet arrêt a été confirmé sur pourvoi par la Cour (arrêt Médiateur/Lamberts, [C-234/02 P, Rec. p. I-2803].

40. En l'espèce, il doit être constaté, ainsi que le Médiateur lui-même le souligne, que, même si le requérant est un fonctionnaire de la Commission, le présent recours ne porte pas sur un litige entre un fonctionnaire et « son » institution, le requérant demandant la réparation par la Communauté d'un préjudice qui ne résulte pas d'un acte ou d'actes de son institution. Les dispositions du statut relatives aux voies de recours ne sont donc pas d'application dans la présente espèce.

41. Il y a lieu également de souligner que la position du requérant dans la présente affaire n'est pas différente de celle du requérant dans l'affaire Lamberts/Médiateur, [...], qui, en tant qu'agent auxiliaire de la Commission relevait également des dispositions du statut relatives aux voies de recours pour les litiges entre lui et « son » institution (arrêt Lamberts/Médiateur, point 38 supra, point 16). Or, dans cette affaire, le fait que la procédure précontentieuse de l'article 90 du statut n'avait pas été suivie n'a manifestement pas empêché le juge communautaire de déclarer le recours intenté contre le Médiateur recevable. [...]

101. Il résulte d'une jurisprudence constante que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE, est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution ou à l'organe communautaire, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et Médiateur/Lamberts, [...], point 49 ; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94, Rec. p. II-

729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T-336/94, Rec. p. II-1343, point 30; du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T-267/94, Rec. p. II-1239, point 20, et du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T-193/04, Rec. p. II-3995, point 116).

102. Il ressort également d'une jurisprudence constante que, dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, points 19 et 81; arrêts du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T-170/00, Rec. p. II-515, point 37, et Tillack/Commission, point 101 supra, point 119).

103. Il y a lieu, en l'espèce, de commencer l'examen par la question de l'existence d'un lien de causalité entre les différents comportements prétendument illégaux reprochés au Médiateur et le préjudice allégué par le requérant. [...]

104. Il est de jurisprudence constante que la condition relative au lien de causalité exigée par l'article 288, deuxième alinéa, CE suppose l'existence d'un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions communautaires et le dommage (arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21 ; arrêts du Tribunal du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T-178/98, Rec. p. II-3331, point 118, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T-383/00, Rec. p. II-5459, point 193). Il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'existence d'un tel lien de causalité (arrêt de la Cour du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, Rec. p. I-359, point 25 ; voir arrêt du Tribunal du 24 avril 2002, EVO/Conseil et Commission, T-220/96, Rec. p. II-2265, point 41, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2003, Krikorian e.a./Parlement e.a., T-346/03, Rec. p. II-6037, point 23).

105. En l'espèce, il importe de rappeler que les différents comportements reprochés au Médiateur qui auraient causé le préjudice allégué sont les suivants : la qualification de «décision» du rapport du Médiateur du 18 juillet 2002 [...], la désignation nominative du requérant dans ladite « décision » [...], le traitement discriminatoire qu'aurait subi le requérant par rapport à la plaignante dès lors que le nom de cette dernière aurait été maintenu confidentiel dans cette «décision» [...], les erreurs commises par le Médiateur dans l'imputation de trois cas de mauvaise administration à la Commission [...] et la violation du principe de confidentialité en communiquant le rapport d'audition interne effectué par la Commission à la plaignante [...].

106. En premier lieu, force est de constater que la requête ne contient aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre la qualification de « décision » de l'acte adopté par le Médiateur, le 18 juillet 2002, et un éventuel dommage subi par le requérant. Ensuite, le requérant n'avance aucun élément de nature à démontrer que la violation alléguée du principe d'égalité aurait pu lui causer un préjudice. Enfin, le requérant n'explique pas non plus en quoi la transmission à la plaignante d'une copie du rapport de l'audition du requérant, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un résumé non confidentiel, aurait pu lui causer un préjudice, d'autant plus que le requérant lui-même affirme dans la requête que l'audition menée par la Commission démontre l'«inexactitude des conclusions du [M]édiateur ».

107. Il s'ensuit que le requérant n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct entre, d'une part, la qualification de « décision » de l'acte adopté par le Médiateur et les prétendues violations des principes d'égalité et de confidentialité mentionnées aux points 105 et 106 ci-dessus et, d'autre part, le préjudice allégué.

108. En second lieu, s'agissant de la désignation nominative du requérant dans la décision du Médiateur du 18 juillet 2002 et des prétendues erreurs commises par le Médiateur dans l'imputation de trois cas de mauvaise administration à la Commission (voir points 53 et 58 à 62 ci-dessus), il doit être relevé que les constatations du Médiateur ne causent, en principe, pas de préjudice au requérant, dès lors qu'elles visent les agissements d'une institution et non d'un fonctionnaire. En outre, la

désignation nominative d'une personne dans une décision d'un organe communautaire ne cause, en principe, pas non plus en tant que telle un préjudice direct à la personne en question. Il importe, en effet, d'examiner si le contenu de la décision concernée présente défavorablement la personne nominativement désignée dans celle-ci.

109. Il doit être relevé à cet égard que, dans la requête, le requérant ne prétend pas que sa désignation nominative dans la décision du Médiateur aurait causé, en tant que telle, un préjudice. Le seul lien de causalité allégué dans la requête entre le comportement du Médiateur et le préjudice subi concerne la circonstance que, en désignant nominativement le requérant dans sa décision du 18 juillet 2002, le Médiateur « met le requérant sérieusement en cause et l'accuse d'avoir contribué aux cas de mauvaise administration dans le chef de la Commission », ce qui aurait affecté la réputation et l'honorabilité professionnelle du requérant. Le préjudice ainsi causé serait d'autant plus grave dès lors que le Médiateur aurait commis des erreurs dans la constatation des cas de mauvaise administration.

110. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner si la décision du Médiateur du 18 juillet 2002 met le nom du requérant en relation avec chacun des trois commentaires critiques constatant les différents cas de mauvaise administration. En l'absence d'un tel rapport pour l'un ou l'autre commentaire, la désignation nominative du requérant dans la décision et les éventuelles erreurs commises par le Médiateur dans la constatation des cas de mauvaise administration concernés ne seraient pas de nature à avoir causé directement un préjudice à la réputation et à l'honorabilité professionnelle du requérant.

111. À cet égard, il doit être constaté, d'abord, que, dans le cadre du premier commentaire critique (décision du Médiateur du 18 juillet 2002, points 1.1 à 1.9 et 4.1), le Médiateur n'établit aucun rapport entre le comportement du requérant et le fait que la plaignante n'aurait pas été informée en temps utile par la Commission sur la modification de sa position. En effet, dans le cadre de ce premier commentaire critique, la décision du Médiateur ne contient aucune référence explicite ou implicite au nom du requérant.

112. Le lien de causalité entre l'illégalité du comportement du Médiateur se rapportant au premier commentaire critique et le préjudice allégué n'est donc pas établi.

113. Ensuite, s'agissant du deuxième commentaire critique, il doit être constaté que, au point 2.13 de la décision du Médiateur du 18 juillet 2002, le nom du requérant est explicitement mentionné. Le Médiateur y explique ce qui suit :

« Il ressort des documents du dossier que les services de la Commission ont eux-mêmes considéré que c'est la décision ministérielle du 18 mars 1997 qui a définitivement approuvé le projet. Cela ressort clairement de deux notes dans le dossier de la Commission, datées des 4 et 27 mai 1998, dans lesquelles [le requérant] et un autre fonctionnaire de la DG Environnement ont affirmé que cette décision constituait l'approbation définitive pour la mise en œuvre du projet et confirmait la localisation du site. »

114. Toutefois, le deuxième commentaire critique porte sur la prétendue interprétation erronée des dispositions de la directive 85/337 par la Commission. Or, dans le cadre du deuxième commentaire critique, la décision ne suggère ni explicitement ni implicitement que cette erreur soit imputable au requérant ou la conséquence d'un comportement du requérant. Il s'ensuit donc que les éventuelles erreurs commises par le Médiateur lui-même dans le cadre de ses constatations ne sont pas de nature à constituer la cause d'un préjudice subi par le requérant. En effet, à supposer même qu'il soit démontré que le Médiateur n'était pas compétent pour constater que la Commission avait considéré à tort que la directive 85/337 n'était pas applicable ou que le Médiateur lui-même avait commis une erreur de droit dans l'interprétation de ladite directive, une telle constatation ne présenterait aucun lien avec l'atteinte à la réputation ou à l'honorabilité professionnelle du requérant dès lors que le Médiateur n'a pas établi de rapport entre la prétendue erreur de droit commise par la Commission et le comportement du requérant.

115. Enfin, en ce qui concerne le troisième commentaire critique, il y a lieu de relever que le Médiateur se réfère au chef de l'unité juridique de la DG Environnement au point 3.1 de sa décision du 18 juillet 2002. Il s'agit d'une désignation certaine du requérant dès lors que la décision du Médiateur mentionne, à plusieurs reprises (p. 2, 8, 13, 17), le nom du requérant en précisant qu'il est chef de l'unité juridique de la DG Environnement.

116. En outre, dans le cadre du troisième commentaire critique, la révélation de l'identité du requérant est mise en relation avec la constatation d'un cas de mauvaise administration, à savoir le défaut d'impartialité dans le traitement de la plainte n. 1995/4923.

117. Il doit être constaté à cet égard qu'il ressort de la décision du 18 juillet 2002 que le Médiateur souscrit à l'analyse de la plaignante selon laquelle le requérant aurait influencé la Commission dans sa décision de classer la plainte n 1995/4923 afin d'obtenir le cofinancement communautaire du projet litigieux. En effet, après avoir relevé que « la Commission se réf[érait] au congé pris par le [requérant] pour démontrer qu'il n'avait pas influencé la décision dans cette affaire et qu'il n'y était donc pas impliqué », le Médiateur estime que cette argumentation est mise en doute par différents éléments factuels (point 3.3). Le Médiateur soutient sur la base des différents éléments du dossier, qu'« il est évident que le fonctionnaire en question était profondément impliqué dans la décision de classer l'affaire, qui est une condition nécessaire pour le financement du projet par la Commission » (point 3.5). Le Médiateur souligne encore que, « dans la période précédant le classement de l'affaire », le requérant « avait été nommé conseiller pour les affaires européennes du président du parti Nea Democratia et avait assisté à une réunion de parti dans la région pendant laquelle il a donné un discours sur la législation communautaire environnementale » (point 3.6).

118. Le requérant est donc personnellement mis en cause dans le cadre du troisième commentaire critique du Médiateur. Même si, comme le prétend le Médiateur, la conclusion de sa décision du 18 juillet 2002 ne vise que le comportement de l'institution et ne concerne qu'un défaut d'impartialité objective en ce sens que la Commission n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que son comportement ne puisse pas donner lieu à des doutes quant à son impartialité (point 3 de la conclusion et point 3.7), il n'en reste pas moins que l'intégrité du requérant a été directement mise en cause par les constatations du Médiateur dans le cadre du troisième commentaire critique.

119. Au vu de cette mise en cause directe et personnelle du requérant dans le cadre du commentaire relatif au défaut d'impartialité dans le traitement de la plainte n. 1995/4923, il doit être considéré que le lien de causalité entre la désignation nominative du requérant dans la décision du 18 juillet 2002 et le préjudice allégué, à savoir l'atteinte à la réputation et à l'honorabilité professionnelle du requérant, est établi.

120. Il ressort de tout ce qui précède que la seule prétendue irrégularité dans la décision du Médiateur relative à l'imputation des trois cas de mauvaise administration à la Commission qui ait pu causer directement le préjudice dont se prévaut le requérant consiste en la désignation nominative de ce dernier dans la décision du Médiateur du 18 juillet 2002 en rapport avec le « troisième » cas de mauvaise administration identifié dans ladite décision ».

[...] «121. Il importe de relever d'abord qu'il ressort des conclusions de la requête que le comportement illégal visé concerne uniquement la première version de la décision du Médiateur du 18 juillet 2002, telle qu'elle a été publiée le 23 juillet 2002 sur le site Internet du Médiateur. En effet, seule cette première version désigne le requérant de manière nominative.

122. S'agissant de la condition relative au comportement illégal de l'institution ou de l'organe concerné, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 42). Pour ce qui est de l'exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu'elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l'institution ou

l'organe communautaire concerné, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque cette institution ou cet organe ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire pour établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (arrêts de la Cour du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 54 ; Commission/Fresh Marine, point 64 supra, point 26, et Médiateur/Lamberts, [...], point 49; arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 et T-225/99, Rec. p. II-1975, point 134, et Tillack/Commission, [...], point 117).

123. Dès lors, afin de déterminer s'il s'est produit une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire permettant d'engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté en raison du comportement du Médiateur, il doit être tenu compte des spécificités de la fonction de ce dernier (arrêt Médiateur/Lamberts, point 38 supra, points 50 et 52).

124. À cet égard, il doit être rappelé que, aux termes de l'article 195, paragraphe 1, CE, le Médiateur est « habilité à recevoir les plaintes [...] relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires ». De même, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262, « [l]e [M]édiateur procède, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, à toutes les enquêtes qu'il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires ». Il s'ensuit que seules les institutions et organes communautaires peuvent faire l'objet d'une enquête du Médiateur.

125. Pour souligner l'illégalité de la désignation nominative du requérant, ce dernier se réfère au droit à la protection de la vie privée, consacré par l'article 8 de la CEDH, au principe de proportionnalité et au principe du contradictoire, qui sont des règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T-43/98, Rec. p. II-3519, point 64, pour le principe de proportionnalité ; arrêt Tillack/Commission, point 101 supra, point 127, pour le principe du contradictoire, et arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T-259/03, non publié au Recueil, points 210 et 211, pour la protection de la vie privée). Dans le cadre de son recours, le requérant n'allègue toutefois pas une violation des dispositions du règlement n. 45/2001, qui vise à assurer, comme l'explique son article 1er, paragraphe 1, que les institutions et organes communautaires protègent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

126. Le droit à la protection de la vie privée, tel que consacré par l'article 8 de la CEDH ainsi que par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. Toutefois, le droit au respect de la vie privée n'est pas une prérogative absolue. Il peut comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et qu'elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à sa substance même (arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, X/Commission, C-404/92 P, Rec. p. I-4737, points 17 et 18 ; arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. I-A-97 et II-289, point 73, et Vonier/Commission, [...], point 56).

127. C'est ainsi que le juge communautaire a jugé, concernant la Cour des comptes des Communautés européennes, que le souci de s'acquitter efficacement de sa mission pouvait amener l'institution concernée à dénoncer exceptionnellement les faits constatés d'une façon complète et donc à désigner nommément les personnes tierces directement impliquées (arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, [C-315/99 P, Rec. p. I-5281], point 109).

128. Cette jurisprudence relative aux rapports de la Cour des comptes est transposable aux activités du Médiateur, qui, à l'instar de la Cour des comptes, examine des irrégularités commises par des institutions et organes communautaires sans pour autant exercer de contrôle sur des

comportements de particuliers.

129. Sur la base de la jurisprudence relative aux rapports de la Cour des comptes, deux exceptions au principe de confidentialité peuvent être distinguées.

130. La première exception concerne le cas dans lequel la désignation nominative est nécessaire eu égard à la gravité des faits et en tenant compte de l'objectif poursuivi par l'institution ou l'organe communautaire (arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, [...], points 40 et 41). Ainsi, lorsqu'il est indispensable d'identifier le coupable pour atteindre l'objectif que poursuit la dénonciation des irrégularités qu'il découvre, l'institution ou l'organe communautaire concerné pourrait citer nommément ce coupable (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous l'arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, [...], point 74).

131. La deuxième exception concerne le cas dans lequel la confidentialité risque de prêter à confusion ou encore de jeter le doute sur l'identité des personnes impliquées, ce qui est susceptible de nuire aux intérêts de personnes concernées mais non visées par les irrégularités dénoncées (conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous l'arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, [...], point 76, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, [...], point 109).

132. En outre, il a été souligné que si, dans des cas exceptionnels, la Cour des comptes procède à la désignation de particuliers dans ses rapports, ceux-ci doivent être mis en mesure d'émettre des observations sur les points desdits rapports les visant nominativement, avant que ceux-ci soient définitivement arrêtés et publiés (arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, [...], point 29; arrêt Nikolaou/Commission, [...], points 248 et 249).

133. Il résulte de tout ce qui précède que des circonstances particulières pouvant tenir à la gravité des faits ou au risque de confusion préjudiciable aux intérêts des tiers sont de nature à permettre au Médiateur de désigner nominativement, dans ses décisions, des personnes qui ne sont en principe pas soumises à son contrôle, sous réserve que ces personnes bénéficient du principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, [...], point 40).

134. Force est de constater en l'espèce, premièrement, que la désignation du requérant n'était pas indispensable pour atteindre l'objectif que poursuit la dénonciation d'un cas de mauvaise administration. En effet, comme le souligne, à juste titre, le Médiateur, celui-ci a adopté, dans sa décision du 18 juillet 2002, une approche objective dans le cadre du troisième commentaire critique. Selon le Médiateur, la Commission n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que le comportement de l'institution ne puisse pas donner lieu à des doutes quant à son impartialité dans le traitement de la plainte n. 1995/4923. Eu égard à l'approche objective poursuivie, la mention du nom du requérant ne s'imposait nullement pour formuler le commentaire critique en question, comme le démontre d'ailleurs la version rendue anonyme de la décision du 18 juillet 2002 qui a été publiée sur le site Internet du Médiateur à partir du 2 août 2002.

135. Deuxièmement, la désignation nominative du requérant n'était pas non plus nécessaire afin d'éviter un risque de confusion. Il importe de souligner, à cet égard, que, dans l'affaire qui a donné lieu aux arrêts Ismeri Europa/Commission, point 54 supra, deux des quatre administrateurs de l'Agence se trouvaient dans la situation de confusion d'intérêts constatée par la Cour des comptes et que, en se limitant à décrire objectivement les faits sans préciser qui étaient les administrateurs impliqués, la Cour des comptes aurait soulevé des doutes sur le comportement de ceux qui étaient innocents de l'irrégularité incriminée (conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous l'arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, [...], point 77). En revanche, la DG Environnement comporte des centaines de fonctionnaires. Si le Médiateur avait fait état dans sa décision du 18 juillet 2002 d'un fonctionnaire de la DG Environnement, au lieu de procéder à la désignation nominative du requérant, cette circonstance n'aurait pas pu créer une confusion de nature à mettre en cause des fonctionnaires particuliers qui étaient exempts de toute responsabilité

dans la situation dénoncée.

136. Troisièmement, il est constant que le Médiateur n'a pas entendu le requérant avant d'adopter sa décision du 18 juillet 2002 alors que le point 5.2 des DE de 1997, qui était d'application au moment de ladite décision, disposait explicitement que, « [s]i un fonctionnaire ou autre agent est nommément critiqué dans une plainte, il est normalement invité à présenter des observations ». En tout état de cause, dès lors que le troisième commentaire critique met en cause la réputation du requérant en affirmant que celui-ci a été profondément impliqué dans la procédure qui a conduit au changement de position de la Commission concernant le bien-fondé de la plainte n. 1995/4923, alors qu'il était conseiller politique du président d'un parti politique en Grèce, le respect du principe du contradictoire aurait exigé que le Médiateur invite celui-ci à émettre des observations sur les points de sa décision le visant nominativement avant que celle-ci ne soit définitivement arrêtée et publiée (arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, [...], points 28 et 29 ; arrêt Nikolaou/Commission, [...], points 248 et 249).

137. Le Médiateur ne saurait prétendre que le principe du contradictoire aurait été respecté du fait qu'il a invité la Commission à entendre le requérant. En effet, le requérant a été entendu sur les éléments de la plainte enregistrée sous la référence 1288/99/OV mais non sur les conclusions provisoires du Médiateur.

138. Le Médiateur ne saurait pas non plus tirer un argument du fait qu'il aurait modifié sa pratique de mentionner les noms des fonctionnaires ou agents concernés dans ses décisions, en octobre 2002, par mesure de prudence, eu égard à l'incertitude qui aurait existé à l'époque en ce qui concerne l'interprétation et le champ d'application du règlement n. 45/2001.

139. En effet, le règlement n. 45/2001 est entré en vigueur le 1er février 2001 et donc antérieurement à l'adoption de la décision du Médiateur du 18 juillet 2002. Si le respect des dispositions du règlement n. 45/2001 rendait effectivement nécessaire le changement de pratique dont il est fait état au point précédent, ce changement aurait dû intervenir avant l'adoption de ladite décision. Le changement de pratique n'était donc nullement de nature à justifier la désignation nominative du requérant dans le cadre du troisième commentaire de la décision du Médiateur du 18 juillet 2002.

140. Il résulte de tout ce qui précède que le Médiateur, en identifiant nommément le requérant dans le cadre du troisième commentaire critique, a violé le droit au respect de la vie privée de celui-ci, le principe de proportionnalité ainsi que le principe du contradictoire.

141. L'argumentation du Médiateur relative au poste politique occupé par le requérant en Grèce et aux hautes fonctions exercées par celui-ci au sein de la Commission n'est pas de nature à affecter cette conclusion. En effet, dans le cadre du troisième commentaire critique du Médiateur relatif à une impartialité objective de la Commission, il n'était pas indispensable de désigner nommément le requérant ni d'ailleurs de mettre en cause le comportement d'un fonctionnaire identifiable.

142. Il importe ensuite d'examiner si la violation des règles de droit constatée est suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Tel serait le cas si le Médiateur avait excédé de manière manifeste et grave les limites qui s'imposaient à son pouvoir d'appréciation.

143. À cet égard, il doit être rappelé que, en principe, les décisions du Médiateur ne sauraient désigner nommément les fonctionnaires dont les comportements ont contribué à un cas de mauvaise administration imputé à l'institution. Ce n'est, en effet, qu'à titre exceptionnel que le Médiateur peut procéder à une telle identification. Dès lors, même si le Médiateur dispose d'une large marge d'appréciation quant au bien-fondé des plaintes et aux suites à donner à celles-ci (arrêt Médiateur/Lamberts, [...], points 50 et 52), il n'en est pas de même pour ce qui concerne l'appréciation du point de savoir s'il y a lieu de se départir, dans un cas concret, de la règle de confidentialité. Dans ces conditions, la simple infraction au droit communautaire constatée au point

140 ci-dessus suffit pour établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (arrêts Commission/Camar et Tico, point 122 supra, point 54 ; Commission/Fresh Marine, [...], point 26; Médiateur/Lamberts, [...], point 49 ; Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, [...], point 134, et Tillack/Commission, [...], point 117).

144. La désignation nominative du requérant est par ailleurs d'autant plus inacceptable qu'il ressort de l'ordonnance Komninou e.a./Commission, [...] (points 36 à 38), confirmée sur pourvoi par l'arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission (C-167/06 P, non encore publié au Recueil, point 58), que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la Commission aurait violé les règles d'impartialité dans le traitement de la plainte n 1995/4923 en raison de la participation du requérant à la procédure ayant abouti au classement de celle-ci.

145. Il ressort de tout ce qui précède que, en désignant nommément le requérant dans le cadre du troisième commentaire critique dans la première version de sa décision publiée sur son site Internet le 23 juillet 2002, le Médiateur a excédé de manière manifeste et grave les limites qui s'imposaient à son pouvoir d'appréciation et a dès lors commis une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, permettant d'engager la responsabilité de la Communauté. [...]

146. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée que si le requérant a effectivement subi un préjudice « réel et certain » (arrêts de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 9, et De Franceschi/Conseil et Commission, 51/81, Rec. p. 117, point 9 ; arrêts du Tribunal du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T-108/94, Rec. p. II-87, point 54, et Oleifici Italiani/ Commission, [...], point 74). Il incombe au requérant d'apporter des éléments de preuve au juge communautaire afin d'établir l'existence et l'ampleur d'un tel préjudice (arrêt de la Cour du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission, 26/74, Rec. p. 677, points 22 à 24 ; arrêts du Tribunal du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T-575/93, Rec. p. II-1, point 97, et du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission, T-184/95, Rec. p. II-667, point 60).

147. S'agissant, en premier lieu, de l'existence d'un préjudice, il convient de rappeler que, dans la requête, il est expliqué que le comportement illégal du Médiateur a mis en cause « la probité et l'intégrité professionnelle du requérant ». Le requérant se réfère en outre à la circonstance que la décision du 18 juillet 2002 a été publiée sur le site Internet du Médiateur et qu'elle a fait l'objet d'un communiqué de presse dans lequel il aurait aussi été nommément désigné. Il évalue son préjudice, à titre provisoire, à 150 000 euros.

148. Force est de constater d'abord que le contenu de la décision du Médiateur du 18 juillet 2002, dans sa première version, met en cause la réputation et l'honorabilité professionnelle du requérant dès lors que son nom est mis en rapport avec la constatation d'un manque d'impartialité de la Commission dans le traitement de la plainte n. 1995/4923. Le troisième commentaire critique du Médiateur (décision du 18 juillet 2002, point 3, p. 23 et 24) fait, en effet, apparaître que le requérant aurait influencé la Commission dans sa décision de classer la plainte n. 1995/4923 afin d'obtenir un financement communautaire pour le projet litigieux à un moment où il exerçait un poste politique en Grèce. La publication de la première version de la décision du 18 juillet 2002 sur le site Internet du Médiateur a ainsi causé un préjudice réel et certain au requérant.

149. Ensuite, il ne saurait être constaté que le communiqué de presse du Médiateur a contribué à un préjudice distinct. En effet, ce communiqué ne désigne pas nommément le requérant. Il fait uniquement état d'un « haut fonctionnaire de la Commission ». Par ailleurs, en ce qui concerne le lien qu'il y avait dans ledit communiqué vers le texte de la décision du Médiateur du 18 juillet 2002, l'éventuel préjudice en découlant se confond intégralement avec le préjudice découlant de la décision du 18 juillet 2002 elle-même.

150. Enfin, le Médiateur ne saurait prétendre que le préjudice allégué par le requérant est

hypothétique. En effet, le requérant cherche à être indemnisé pour le préjudice moral résultant de l'affectation de sa réputation et de son honorabilité professionnelle en tant que telles. Or, au vu des constatations du Médiateur qui ont été faites dans le cadre du troisième commentaire critique de la décision du 18 juillet 2002 et eu égard au fait que cette décision a été publiée sur le site Internet du Médiateur, cette affectation est réelle et certaine.

151. S'agissant, en second lieu, de l'étendue du préjudice subi, le requérant se réfère à un effet « boule de neige » dans la mesure où des extraits de la décision du 18 juillet 2002 auraient été repris dans la presse. Il mentionne à cet égard un article paru dans The Sprout et un article paru dans un journal grec, intitulé « La Grèce devant la Cour de justice à cause des décharges d'ordures ».

152. Premièrement, il doit être constaté que l'article paru dans The Sprout cite la décision du Médiateur du 18 juillet 2002 et accuse nommément le requérant de favoritisme. L'article paru dans le journal grec fait référence à une « communication du Médiateur » mettant en cause le traitement impartial d'une plainte que des citoyens de la municipalité de Parga avaient déposée auprès de la Commission en 1995. Toutefois, ce dernier article ne citait pas le nom du requérant.

153. Certes, le communiqué de presse du Médiateur concernant sa décision du 18 juillet 2002 a augmenté la visibilité de celle-ci. Toutefois, il ne saurait être considéré que ce communiqué a considérablement aggravé le préjudice subi par le requérant. En effet, outre les articles mentionnés au point 151 ci-dessus, le requérant ne cite aucun autre article de presse faisant état de la décision du Médiateur du 18 juillet 2002.

154. Deuxièmement, il y a lieu de considérer que, même si la décision du 18 juillet 2002 a causé un préjudice réel et certain au requérant, son étendue est limitée pour les raisons suivantes.

155. D'abord, il importe de rappeler que seule la première version désignait nommément le requérant en rapport avec le troisième commentaire critique. Cette version a été publiée sur le site Internet du Médiateur, le 23 juillet 2002, et a déjà été remplacée par une version rendue anonyme, le 2 août 2002.

156. Ensuite, au sein de la Commission, la réputation et l'honorabilité professionnelle du requérant sont restées intactes. La Commission rejette en effet le troisième commentaire critique du Médiateur et estime que le requérant n'a nullement cherché à influencer la Commission dans sa décision de classer la plainte n. 1995/4923 (décision du Médiateur, point 3.2 et observations de la Commission du 16 décembre 2002).

157. Enfin, dans la mesure où la désignation nominative du requérant en rapport avec le troisième commentaire critique dans la première version de la décision du 18 juillet 2002 a affecté la réputation et l'honorabilité professionnelle du requérant à l'égard du monde extérieur, ce qui pourrait avoir une incidence sur ses chances de trouver un nouvel emploi en dehors des institutions communautaires, il doit être relevé qu'il ressort sans équivoque de l'ordonnance Komninou e.a./Commission, point 59 supra (points 36 à 38), que les constatations préjudiciables faites par le Médiateur dans le cadre du troisième commentaire critique sont dépourvues de tout fondement. L'ordonnance du Tribunal, qui a été confirmée sur ce point par l'arrêt Komninou e.a./Commission, point 144 supra (point 58), a donc considérablement réduit les effets préjudiciables que la décision du Médiateur aurait pu avoir pour la réputation et l'honorabilité professionnelle du requérant.

158. Sur la base des éléments qui précèdent, il y a lieu d'accueillir la demande du requérant [...], à hauteur de la somme fixée ex aequo et bono à 10 000 euros. Cette somme suffit pour réparer le préjudice moral causé à la réputation et à l'honorabilité professionnelle du requérant par la publication de la première version de la décision du 18 juillet 2002 sur le site Internet du Médiateur ».

16 dicembre 2008, *Masdar (UK) Ltd c. Commissione*, causa C-47/07 P, Racc. I-9761.

All'inizio del 1994, nell'ambito del programma comunitario d'assistenza tecnica alla Comunità di Stati indipendenti (TACIS), veniva stipulato un contratto tra la Commissione delle Comunità europee e la società Hellenic Management Investment Consultants SA (in prosieguo: la «Helmico»). Tale contratto (in prosieguo: il «contratto moldavo») faceva parte di un progetto denominato «Assistenza all'organizzazione di un'associazione privata di imprenditori agricoli» (in prosieguo: il «progetto moldavo»). Nell'aprile 1996 la Helmico e la Masdar (UK) Ltd (in prosieguo: la «Masdar») stipulavano un contratto mediante il quale la Helmico subappaltava a quest'ultima la fornitura di alcuni dei servizi previsti dal contratto moldavo. Il 27 settembre 1996 veniva stipulato un altro contratto tra la Commissione e la Helmico. In forza di tale contratto (in prosieguo: il «contratto russo»), la Helmico si impegnava a fornire servizi in Russia nell'ambito di un progetto denominato «Sistema federale di certificazione e di controllo delle sementi» (in prosieguo: il «progetto russo»). Nel dicembre 1996 la Helmico e la Masdar concludevano un contratto di subappalto per il progetto russo, molto simile a quello concluso nell'aprile 1996 per il progetto moldavo. Verso la fine del 1997 la Masdar esprimeva la sua preoccupazione per i ritardi di pagamento della Helmico, la quale asseriva che tali ritardi erano imputabili alla Commissione. La Masdar contattava i servizi della Commissione apprendendo che essa, a tale data, aveva pagato tutte le fatture della Helmico. Ricerche più approfondite consentivano alla Masdar di scoprire che la Helmico l'aveva informata in ritardo o in modo inesatto dei pagamenti ricevuti dalla Commissione. Quest'ultima, dopo aver svolto le opportune indagini, inviava alla Masdar una lettera in cui spiegava che, essendo stata informata dell'esistenza di irregolarità finanziarie tra la Helmico e la Masdar stessa relative all'esecuzione dei contratti russo e moldavo, aveva sospeso tutti i pagamenti non ancora effettuati. La Commissione, consapevole delle difficoltà finanziarie della Masdar, comunicava a quest'ultima che avrebbe versato, nell'ambito del progetto russo, un acconto di EUR 200 000 e, successivamente, dopo avere rilevato che la Helmico aveva agito in modo fraudolento nell'ambito dell'esecuzione dei contratti moldavo e russo, comunicava a quest'ultima il proprio rifiuto di pagare le fatture in sospeso e per domandarle il rimborso di un importo totale di EUR 2 091 168,07. Il 31 marzo 2000 la Masdar presentava ricorso contro la Helmico dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, chiedendo il pagamento dei servizi effettuati in subappalto nell'ambito dell'esecuzione dei contratti moldavo e russo per un importo totale di EUR 453 000. Tale ricorso è stato sospeso per un periodo indeterminato. Il 4 aprile 2000 la Commissione emanava due ordini di riscossione ufficiali nei confronti della Helmico ai sensi dell'art. 28, par. 2, del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nella versione vigente all'epoca dei fatti. Dal 2000 al 2003, la Masdar e la Commissione cercavano di trovare una mediazione tra le rispettive posizioni, ovvero, da un lato, quella di farsi pagare dalla Commissione i lavori svolti e fatturati alla Helmico e, dall'altro lato, il versamento alla Masdar di una certa somma per i lavori effettuati dopo la scoperta delle irregolarità commesse dalla Helmico, a condizione di portare a termine i progetti russo e moldavo. In assenza di una composizione amichevole, la Masdar adiva il Tribunale di primo grado che, con sentenza del 16 novembre 2006 (causa T-333/03, Masdar (UK) c. Commissione, in Racc. pag. II-4377; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), respingeva la domanda di risarcimento del danno che la ricorrente affermava di aver subito a causa del mancato pagamento dei servizi da essa forniti nell'ambito di progetti d'assistenza comunitaria. La Masdar impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia. Quest'ultima verificando innanzitutto se il Tribunale fosse incorso in errore nell'esaminare la questione dell'arricchimento senza causa quale elemento fondante la richiesta di risarcimento del danno, osservava:

« 44. Secondo i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un soggetto che ha

subito una perdita la quale incrementi il patrimonio di un altro soggetto, senza che vi sia alcun fondamento giuridico per tale arricchimento, ha generalmente diritto ad una restituzione, fino a concorrenza di tale perdita, da parte del soggetto che si è arricchito.

45. A tal proposito, come è stato rilevato dal Tribunale, l'azione basata sull'arricchimento senza causa, come prevista nella maggior parte dei sistemi giuridici nazionali, non contiene una condizione relativa all'illegittimità o alla colpa nel comportamento del convenuto.

46. Per contro, ai fini dell'accoglimento di tale azione, è essenziale che l'arricchimento sia privo di qualsiasi valido fondamento giuridico. Tale condizione non è soddisfatta, segnatamente, quando l'arricchimento trova la propria giustificazione in obblighi contrattuali.

47. Posto che l'arricchimento senza causa, come sopra definito, rappresenta una fonte di obbligazione extracontrattuale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la Comunità non può sottrarsi all'applicazione, nei propri confronti, degli stessi principi, qualora una persona fisica o giuridica l'accusi di essersi indebitamente arricchita a suo discapito.

48. Del resto, poiché qualsiasi obbligazione derivante da un arricchimento senza causa presenta necessariamente carattere extracontrattuale, si deve consentire, come ha fatto il Tribunale nella presente fattispecie, che essa sia invocata in forza degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

49. È certo vero che il ricorso basato su un arricchimento senza causa non è riconducibile al regime della responsabilità extracontrattuale in senso stretto, il cui sorgere dipende dalla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l'illegittimità del comportamento contestato alla Comunità, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 106 e giurisprudenza ivi citata). Esso si distingue dai ricorsi proposti in base al regime citato in quanto non richiede la prova di un comportamento illegittimo del convenuto, come neppure l'esistenza di un comportamento in quanto tale, ma semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido fondamento giuridico, del convenuto e di un impoverimento del ricorrente correlato all'arricchimento stesso.

50. Tuttavia, nonostante tali caratteristiche, la possibilità di proporre un ricorso basato sull'arricchimento senza causa contro la Comunità non può essere negata al singolo per la sola ragione che il Trattato CE non prevede espressamente un mezzo di ricorso destinato a questo tipo di azione. Un'interpretazione degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE che escludesse una tale possibilità condurrebbe ad un risultato contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla giurisprudenza della Corte e ribadito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) (v. sentenze 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 37, e 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 335).

51. È alla luce di tali osservazioni preliminari che si deve verificare se il Tribunale sia incorso in errore nell'esaminare la questione dell'arricchimento senza causa.

52. Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente in quanto esistevano rapporti contrattuali tra, da una parte, la Commissione e la Helmico e, dall'altra, tra quest'ultima e la ricorrente. Il Tribunale ha dedotto da tale circostanza che qualsiasi arricchimento della Commissione o impoverimento della ricorrente traeva origine dal quadro contrattuale posto in essere e non poteva quindi essere qualificato come «senza causa».

53. Peraltro, secondo il Tribunale, la ricorrente disponeva di un mezzo alternativo per ottenere quanto dovutole, in quanto, in forza dei contratti di subappalto da essa stipulati con la Helmico, poteva proporre avverso quest'ultima un ricorso per responsabilità contrattuale dinanzi ai tribunali inglesi e gallesi indicati in tali contratti.

54. Come rilevato al punto 46 di questa sentenza, è vero che un arricchimento non può essere qualificato come «senza causa» quando trova la propria giustificazione in obblighi contrattuali.

55. Quando al contrario vi siano contratti sulla cui base vengono fornite talune prestazioni, i quali si rivelino invalidi e cessino di esistere, l'arricchimento del beneficiario di tali prestazioni deve, secondo i principi sviluppati negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, dar luogo, a talune condizioni, ad una restituzione.

56. Senza doversi esaminare le condizioni nelle quali, in quest'ultima ipotesi, è dovuta una siffatta restituzione, si deve osservare che il Tribunale ha applicato correttamente la distinzione, sopra delineata, tra arricchimenti originati da rapporti contrattuali e arricchimenti «senza causa».

57. [...] il Tribunale ha potuto ritenere che i contratti stipulati tra la Commissione e la Helmico, da un lato, e tra quest'ultima e la ricorrente, dall'altro, non erano venuti meno. Il Tribunale ha correttamente dedotto da tale circostanza che non può sussistere per la Comunità alcun obbligo extracontrattuale di farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente per completare i progetti russo e moldavo.

58. Il Tribunale ha rilevato, segnatamente, che la ricorrente, pur essendo al corrente del fatto che la Helmico non adempiva i propri obblighi contrattuali, aveva scelto in piena consapevolezza di continuare ad adempiere i propri. Esso ha altresì rammentato che la ricorrente, in forza della clausola compromissoria contenuta nei contratti da essa stipulati con la Helmico, aveva intrapreso un procedimento giudiziario avverso quest'ultima.

59. Il Tribunale ha inoltre sottolineato correttamente che qualsiasi rapporto contrattuale implica il rischio che una parte non esegua il contratto in maniera soddisfacente ovvero divenga insolvibile. Si tratta di un rischio commerciale intrinseco alle attività degli operatori economici.

60. Quest'ultimo elemento riveste una particolare importanza nell'ambito dei programmi di assistenza comunitaria. Non è infatti raro che il contraente cui la Comunità ha affidato un progetto si limiti alla gestione dello stesso e ne deleghi l'esecuzione a subappaltatori, i quali a loro volta, se del caso, lavorano con imprese in subappalto. In un simile contesto, ciascun operatore economico coinvolto nel progetto deve accettare il rischio che il proprio contraente divenga insolvibile ovvero ponga in essere irregolarità che conducano ad una sospensione dei pagamenti da parte della Comunità, se non addirittura ad ordini di riscossione. In simili circostanze, non può agevolmente ammettersi che le perdite derivanti dal verificarsi di un tale rischio debbano dar luogo a pagamenti ad hoc da parte della Comunità.

61. Risulta da quanto precede che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, né ha dato luogo ad alcuna carenza di motivazione nel trattamento della questione relativa all'arricchimento senza causa. Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto. [...]

Quindi, sul comportamento della Commissione colposo o negligente, laddove nel sospendere il pagamento di un contratto nei casi di irregolarità commesse dal contraente, essendo al corrente che un subappaltatore lavorava per tale contraente, avrebbe dovuto dar prova di diligenza per fare in modo di non cagionare alcun danno al detto subappaltatore. Lla Corte ha osservato:

90. Come la Corte ha già rilevato, la nozione di negligenza implica un'azione o un'omissione mediante la quale il responsabile viola l'obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze e capacità (v., in tal senso, sentenza 3 giugno 2008, causa C-308/06, Intertanko e a., Racc. pag. I-4057, punti 74-77).

91. È quindi possibile che in capo all'amministrazione comunitaria sorga una responsabilità extracontrattuale per comportamento illecito laddove essa non abbia agito con tutta la diligenza richiesta, cagionando, in tal modo, un danno (v., in tal senso, sentenze 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, punto 44, e 28 giugno 2007, causa C-331/05 P,

Internationaler Hilfsfonds/Commissione, Racc. pag. I-5475, punto 24).

92. Detto obbligo di diligenza è insito nel principio di buona amministrazione. Esso si applica in maniera generale all'azione dell'amministrazione comunitaria nei suoi rapporti con il pubblico. La Commissione doveva quindi ottemperare a tale obbligo anche nei rapporti con la Masdar e nelle posizioni assunte nei confronti di tale impresa.

93. L'obbligo di diligenza non ha però la portata che gli attribuisce la ricorrente. Tale obbligo implica che l'amministrazione comunitaria deve agire con accuratezza e prudenza. Non grava invece sull'amministrazione l'onere di escludere qualsiasi danno che derivi a taluni operatori economici dal verificarsi di rischi commerciali normali, quali quello descritto al punto 59 della presente sentenza.

94. Peraltro, come emerge dai fatti descritti dal Tribunale [...], la Masdar ha ricevuto, mediante un conto della Helmico, una somma considerevole per tener conto della situazione difficile in cui essa si era trovata.

95. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale ha giustamente concluso, al punto 141 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta ad allineare le proprie posizioni sugli interessi della ricorrente, né a porre in essere un meccanismo ad hoc, quale il pagamento del saldo del contributo finanziario su un conto speciale sul quale la ricorrente disponeva di una procura.

96. Ne discende che il [...] motivo d'impugnazione deve essere respinto ».

11 luglio 2007, *Schneider Electric c. Commissione*, causa T-351/03, Racc. pag. II-2237.

Il 16 febbraio 2001 la Schneider Electric SA (in prosieguo: la «Schneider») e la Legrand SA (in prosieguo: la «Legrand») – società francesi a capo di due gruppi che producono e vendono, il primo, prodotti e sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell'automazione e, il secondo, apparecchiature elettriche per impianti a bassa tensione – notificavano alla Commissione, a norma dell'art. 4, par. 1, del regolamento 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, un progetto di acquisizione del controllo, da parte della Schneider, dell'intera impresa Legrand mediante un'offerta pubblica di scambio. La Commissione con decisione 2004/275 dichiarava l'incompatibilità dell'operazione con il mercato comune (in prosieguo: la «decisione negativa») e, successivamente, con la decisione 2004/276/ ordinava una separazione di imprese a norma dell'art. 8, par. 4, del regolamento 4064/89 (in prosieguo: la «decisione di separazione»). La Schneider proponeva avverso tali decisioni due distinti ricorsi d'annullamento che il Tribunale di primo grado accoglieva rispettivamente con sentenze del 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric c. Commissione (Racc. pag. II-4071), e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-4201) (in prosieguo, rispettivamente: la «sentenza Schneider I» e la «sentenza Schneider II») sentenze che, in assenza d'impugnazione, acquisivano efficacia di giudicato. A seguito di queste sentenze, la Commissione riapriva la procedura d'indagine sull'operazione tra la Schneider e la Legrand e informava la Schneider che l'operazione era idonea a pregiudicare la concorrenza sui mercati settoriali francesi. Quest'ultima comunicava allora alla Commissione l'intenzione di cedere la Legrand al consorzio Wendel-KKR, vendita che si perfezionava nel dicembre 2002. Il 10 ottobre 2003, la Schneider proponeva dinanzi al Tribunaledi primo grado un ricorso contro la Commissione inteso ad ottenere il risarcimento del danno che riteneva di aver subito per l'illegittima procedura di controllo sull'operazione di concentrazione. Il Tribunale ha riconosciuto, in particolare, l'esistenza di errori nell'analisi economica sottesa alle decisioni adottate dalla Commissione e la violazione dei diritti di difesa, individuando in capo alla ricorrente il diritto ad un indennizzo, ma unicamente per alcuni profili da essa denunciati e precisamente quanto alle spese sostenute dalla Schneider per aver partecipato alla ripresa del procedimento di controllo dell'operazione di concentrazione, intervenuta dopo le sentenze del

Tribunale 22 ottobre 2002 Schneider I e Schneider II, nonchè per i due terzi del danno da essa subìto corrispondente all'importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand che la Schneider ha dovuto concedere al cessionario in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand. Il Tribunale, in particolare, ha osservato:

« 113. Occorre preliminarmente ricordare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, in forza dell'art. 288 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, CE, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l'illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento contestato e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T-383/00, Beamglow/Parlamento e a., Racc. pag. II-5459, punto 95).

114. Qualora, come nella presente fattispecie, venga dedotta a fondamento dell'azione risarcitoria l'illegittimità di un atto giuridico, questa, per poter essere idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, deve costituire una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

115. Il criterio decisivo a tale riguardo è quello della violazione grave e manifesta da parte di un'istituzione comunitaria dei limiti del suo potere discrezionale [sentenza della Corte 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. I-2941, punto 47].

116. Il regime sviluppato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi normativi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all'autore dell'atto controverso [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, punto 50].

117. Qualora l'istituzione in questione disponga solo di un potere discrezionale considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per affermare l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, punto 47].

118. Lo stesso vale qualora l'istituzione convenuta sia venuta meno ad un obbligo generale di diligenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1203, punti 13 e 14) o abbia proceduto ad un'applicazione distorta delle pertinenti norme sostanziali o procedurali (sentenza della Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66-24/66, Kampffmeyer e a./Commissione, Racc. pagg. 288, 307 e 308).

119. Inoltre, è alla parte che invoca la responsabilità della Comunità che spetta fornire prove concludenti in ordine all'esistenza o alla portata del danno lamentato e dimostrare un nesso di causalità sufficientemente diretto di causa a effetto tra tale danno e il comportamento censurato dell'istituzione in questione (sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier Frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21; sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T-178/98, Fresh Marine/Commissione, Racc. pag. II-3331, punto 118, confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della Corte 10 luglio 2003, causa C-472/00 P, Commissione/Fresh Marine, Racc. pag. I-7541).

120. Quando non è soddisfatta una di queste tre condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extracontrattuale a carico della Comunità, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario esaminare gli altri due presupposti (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T-170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-515, punto 37), e senza peraltro che il giudice comunitario sia tenuto a seguire un preciso ordine di

esame (sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-5251, punto 13).

121. In tale contesto, la Commissione sostiene che, se in circostanze quali quelle dal caso in questione dovesse sorgere la sua responsabilità finanziaria, verrebbe compromessa la sua capacità di esercitare pienamente la funzione di regolatore della concorrenza affidatale dal Trattato CE, a causa dell'effetto inibitorio che il rischio di dover risarcire i danni fatti valere dalle imprese interessate potrebbe generare sul controllo delle concentrazioni.

122. Occorre ammettere che un effetto di tal genere, contrario all'interesse generale comunitario, potrebbe prodursi se la nozione di violazione qualificata del diritto comunitario fosse intesa come comprensiva di qualunque errore o vizio che, pur presentando un grado di gravità certo, non sia estraneo per la sua natura o per la sua entità al normale comportamento di un'istituzione incaricata di vigilare sull'applicazione delle regole di concorrenza, le quali sono complesse, delicate e soggette ad un importante margine interpretativo.

123. Non può dunque considerarsi costitutiva di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, la violazione di un obbligo di legge che, per quanto deplorevole, possa essere spiegata con i vincoli oggettivi a carico delle istituzioni e dei suoi agenti per effetto delle disposizioni che disciplinano il controllo delle concentrazioni.

124. Per contro, sussiste il diritto al risarcimento dei danni derivanti da un comportamento dell'istituzione qualora questo si traduca in un atto manifestamente contrario alla norma di diritto e gravemente pregiudizievole per gli interessi di soggetti terzi rispetto all'istituzione e non possa trovare né giustificazione né spiegazione nei particolari vincoli che si impongono oggettivamente all'istituzione nel suo normale funzionamento.

125. Una tale definizione della soglia di riconoscimento della responsabilità extracontrattuale in capo alla Comunità è idonea a tutelare il margine di discrezionalità e la libertà di valutazione di cui deve beneficiare, nell'interesse generale, il regolatore comunitario della concorrenza, tanto nelle sue decisioni di opportunità, quanto nella sua interpretazione ed applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario primario e derivato, senza per questo addossare ai terzi le conseguenze di violazioni flagranti e inescusabili.

126. È alla luce di tali principi che occorre verificare se la Commissione abbia commesso violazioni sufficientemente qualificate di norme di diritto intese a conferire diritti ai singoli, per il fatto di aver adottato la decisione di incompatibilità annullata dalla sentenza Schneider I, per poi prendere in esame gli elementi di aggravamento del danno derivanti dalla condotta complessiva tenuta dall'istituzione nel corso del procedimento di controllo dell'operazione. [...]

129. In linea di principio non si può escludere che vizi manifesti e gravi che incidono sull'analisi economica sottesa a decisioni adottate a titolo della politica della concorrenza possano costituire violazioni di norme di diritto sufficientemente qualificate da comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

130. Tuttavia, una determinazione di tal genere impone anzitutto di verificare che la norma violata dall'analisi viziata sia preordinata a conferire diritti ai singoli. Orbene, se taluni principi e talune norme cui l'analisi concorrenziale deve conformarsi hanno proprio la natura di norme preordinate a conferire diritti ai singoli, non può ritenersi che tutte le norme di diritto primario o secondario ovvero di origine giurisprudenziale, che la Commissione deve rispettare nelle sue valutazioni economiche, siano automaticamente dotate di un tale carattere.

131. Occorre inoltre considerare che le analisi economiche necessarie alla qualificazione di una situazione o di un'operazione sotto il profilo della normativa sulla concorrenza costituiscono in genere, tanto sul piano fattuale, quanto su quello del ragionamento elaborato a partire dalla descrizione dei fatti stessi, enunciati intellettuali complessi e difficili, nei quali possono insinuarsi

alcune carenze, quali approssimazioni, incoerenze, o persino talune omissioni, tenuto conto dei vincoli temporali che si impongono all'istituzione. Ciò vale ancor di più quando, come accade nel controllo delle concentrazioni, l'analisi comporti una valutazione in prospettiva futura. In tali circostanze, non sempre la gravità di una carenza documentale o logica può costituire una circostanza sufficiente per comportare il sorgere della responsabilità comunitaria.

132. È infine necessario ricordare che la Commissione dispone di un potere discrezionale al fine di conservare il controllo della politica comunitaria della concorrenza, ciò [...] implica che non ci si può aspettare da essa una prassi rigorosamente costante e invariabile nell'attuazione delle norme pertinenti e, correlativamente, che essa gode di una certa libertà nella scelta degli strumenti econometrici a sua disposizione, nonché in quella delle prospettive idonee per lo studio di un fenomeno (v., ad esempio, per la definizione del mercato rilevante, sentenza del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T-219/99, British Airways/Commissione, Racc. pag. II-5917, punti 89 e segg., confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C-95/04 P, British Airways/Commissione, Racc. pag. I-2331), purché tali scelte non siano manifestamente contrarie alle regole della disciplina economica comunemente accettate e vengano attuate in modo coerente.

133. Non è tuttavia necessario, nella fattispecie, decidere sulla questione se le tre considerazioni che precedono permettano di considerare che i vizi inficianti l'analisi economica degli effetti attesi dall'operazione sui mercati settoriali rilevanti al di fuori della Francia oltrepassano la soglia oltre la quale la responsabilità extracontrattuale della Comunità deve essere riconosciuta come sussistente.

134. Infatti, le mancanze constatate dalla sentenza Schneider I nell'analisi dell'impatto dell'operazione sui mercati settoriali nazionali al di fuori della Francia non hanno potuto influire sulla constatazione dell'incompatibilità dell'operazione con il mercato comune a cui la Commissione è infine pervenuta nella decisione di incompatibilità.

135. Anche in assenza di tale violazione del diritto comunitario, la Commissione non sarebbe stata in grado di autorizzare l'operazione così come prospettata, dal momento che, ai sensi del punto 413 della sentenza Schneider I, gli errori constatati non potevano di per sé stessi essere sufficienti a rimettere in discussione gli addebiti formulati dalla Commissione riguardo a ciascuno dei mercati settoriali francesi elencati ai 'considerando' 782 e 783 della decisione di incompatibilità. Considerati gli elementi di fatto contenuti nella decisione di incompatibilità, non era possibile, secondo il punto 415 della detta sentenza, non approvare la conclusione della Commissione secondo cui l'operazione avrebbe creato o rafforzato sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione – dove ciascuna delle due parti era già molto potente – una posizione dominante comportante, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento, un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest'ultimo.

136. Benché sia priva di effetti sulla definizione dell'operazione in rapporto ai mercati settoriali francesi, la censura dell'analisi economica compiuta nella decisione di incompatibilità non è tuttavia superflua nella sentenza Schneider I, poiché ha la conseguenza di invalidare la valutazione di compatibilità relativa agli altri mercati e, di conseguenza, di restringere l'esame del rispetto dei diritti della difesa alla sola parte della decisione di incompatibilità che resta valida, ossia quella concernente i mercati settoriali francesi.

137. Per pervenire a tale risultato, era sufficiente che l'analisi economica dell'impatto dell'operazione fosse dichiarata priva di valore probante, come ha fatto il punto 411 della sentenza Schneider I, essendo indifferente a tale riguardo la questione se tale vizio configurasse altresì una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario.

138. Di conseguenza, la censura relativa all'analisi economica viziata contenuta nella decisione di incompatibilità era strutturalmente inidonea, di per sé sola, a comportare qualunque conseguenza sul seguito del procedimento e, di conseguenza, a causare alla Schneider un danno diverso da quello

eventualmente generato dalla violazione dei suoi diritti della difesa.

139. Il solo vizio della decisione di incompatibilità che, secondo la sentenza Schneider I, può aver privato la ricorrente della possibilità di ottenere una decisione favorevole alla realizzazione dell'operazione concerne dunque la discordanza constatata tra la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la decisione di incompatibilità stessa, a proposito della censura relativa all'addossamento delle posizioni delle parti dell'operazione. Occorre, pertanto, valutare la natura e la gravità soltanto di questo vizio della decisione di incompatibilità al fine di stabilire se quest'ultima abbia ecceduto i limiti oltre i quali sorge la responsabilità comunitaria. [...].

145. Occorre ricordare che, prima di adottare una decisione che constata l'incompatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, la Commissione è tenuta, ai sensi dell'art. 18, n. 1, del regolamento, a dar modo alle imprese notificanti di manifestare, in ogni fase della procedura sino alla consultazione del comitato consultivo, il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni mosse a loro carico.

146. Risulta inoltre dall'art. 18, n. 3, del regolamento che la Commissione può fondare le proprie decisioni di incompatibilità soltanto sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate hanno potuto formulare le loro osservazioni.

147. Nella loro qualità di destinatarie di una decisione di un'autorità pubblica che incide in maniera sensibile sui loro interessi, le imprese parti di un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere, infatti, messe in grado di manifestare utilmente il proprio punto di vista e, a tali fini, essere chiaramente informate, in tempo utile, della sostanza delle obiezioni che la Commissione solleva nei confronti della loro operazione notificata (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15, e sentenza del Tribunale 4 marzo 1999, causa T-87/96, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II-203, punto 88).

148. La comunicazione degli addebiti riveste a tale riguardo un'importanza particolare, dato che essa è specificamente destinata a permettere alle imprese interessate di reagire alle preoccupazioni espresse dall'istituzione regolatrice, da un lato, esprimendo il loro punto di vista su di esse e, dall'altro, prevedendo di sottoporre alla Commissione misure destinate a correggere l'impatto negativo dell'operazione notificata.

149. Questa garanzia, che rientra tra le garanzie fondamentali con cui l'ordinamento giuridico comunitario integra lo svolgimento delle procedure amministrative, riveste un'importanza particolare per il controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I-5469, punto 14).

150. Occorre, infatti, prendere in considerazione a tale riguardo tanto l'importanza degli interessi finanziari e degli obiettivi industriali inerenti ad un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria, quanto la portata considerevole dei poteri di controllo di cui la Commissione dispone per regolare la concorrenza nel mercato comune.

151. Ne consegue che la Schneider deduce la violazione di una norma intesa a conferire diritti ai singoli.

152. Costituisce, nel caso di specie, una violazione manifesta e grave dell'art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento il fatto che la Commissione abbia redatto – come ha fatto nel presente caso – una comunicazione degli addebiti in maniera tale che, come risulta dalla sentenza Schneider I, la ricorrente non potesse sapere che, in mancanza di presentazione di misure correttive idonee a ridurre o a far cessare le situazioni di addossamento tra le sue posizioni e quelle della Legrand sui mercati settoriali francesi, essa non aveva alcuna possibilità di ottenere che l'operazione fosse dichiarata compatibile con il mercato comune.

153. Infatti, le misure correttive offerte dalla Schneider nel settembre 2001, incluso il ritiro della Legrand dai mercati dei componenti per quadri elettrici in tutto il SEE, non erano oggettivamente di

natura tale da risolvere il problema specifico dell'addossamento, sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione considerati a livello della distribuzione all'ingrosso, della posizione dominante della Schneider nel settore dei componenti per quadri di piano e terminali sulla posizione di predominio della Legrand sui segmenti delle apparecchiature ultraterminali.

154. Tale violazione dei diritti della difesa non trova giustificazione né spiegazione nei vincoli particolari oggettivamente gravanti sui servizi della Commissione. La violazione in questione, di cui né l'esistenza né la consistenza sono contestate dall'istituzione, comporta quindi un dovere di risarcimento delle sue conseguenze dannose gravante sulla Comunità.

155. Infatti, l'argomento fatto valere dalla convenuta riguardo alla difficoltà inerente alla realizzazione di un'analisi complessa dei mercati sottoposta ad un vincolo temporale assai rigido è privo di pertinenza, dal momento che il fatto che ha generato il danno qui considerato non è l'analisi dei mercati rilevanti effettuata nella comunicazione degli addebiti o nella decisione di incompatibilità, bensì l'omissione nella comunicazione degli addebiti di una menzione essenziale per le sue conseguenze e per il dispositivo della decisione di incompatibilità, la quale non comportava nessuna difficoltà tecnica particolare, non esigendo alcun esame specifico supplementare che non avrebbe potuto essere realizzato per ragioni di tempo, e la cui assenza non può essere attribuita a un problema fortuito o accidentale di redazione che una lettura complessiva della comunicazione degli addebiti avrebbe permesso di compensare.

156. Ne consegue che la violazione dei diritti della difesa della Schneider è da considerarsi nella fattispecie come una violazione grave e manifesta da parte della Commissione dei limiti che ad essa si impongono e costituisce, in quanto tale, una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.

157. La violazione dei diritti della difesa della Schneider costituisce quindi, da parte della Commissione, un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, a condizione che siano altresì provati l'esistenza di un danno reale e certo e un nesso sufficientemente diretto di causa ad effetto tra tale danno e la violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario costitutiva dell'illecito.

158. Prima di esaminare se tali due ultimi requisiti siano soddisfatti, incombe ancora al Tribunale esaminare se la Commissione non abbia adottato nei confronti della ricorrente nel corso del procedimento di controllo dell'operazione un comportamento complessivamente illecito da cui sia risultato, come sostiene la Schneider, un aggravamento del danno causato dalla decisione di incompatibilità illegittima o un danno distinto costituito da nuove spese causate in capo alla ricorrente.

159. Posto che gli addebiti che la ricorrente solleva nei confronti della Commissione in aggiunta a quelli che sono stati constatati dalla sentenza Schneider I si presentano come complementari rispetto a questi ultimi e costituiscono quindi circostanze che hanno eventualmente generato danni aggiuntivi rispetto agli illeciti principali, essi devono essere esaminati alla luce dei criteri generali per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, i quali presuppongono, come chiarito ai precedenti punti 113-126, una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto da parte dell'istituzione comunitaria. [...]

248. Il Tribunale ricorda che, come risulta dal punto 48 della citata ordinanza della Corte 9 marzo 2007, causa C-188/06 P, Schneider Electric/Commissione, la Commissione ha legittimamente ripreso in fase I il riesame dell'operazione a seguito della pronuncia della sentenza Schneider I.

249. Dal momento che essa aveva deciso di riprendere il controllo dell'operazione in tale fase, la Commissione poteva solo applicare, in vista dell'apertura della fase II del controllo dell'operazione mediante la decisione 4 dicembre 2002, il criterio di cui all'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento relativo all'esistenza di gravi perplessità quanto alla compatibilità dell'operazione con il mercato comune.

250. Erra dunque la Schneider quando rimprovera alla Commissione di non aver usato il criterio della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento, su cui la Commissione deve fondarsi allorché adotta una decisione che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato ai sensi dell'art. 8, n. 3.

251. Quanto alla capacità delle misure correttive della Schneider di risolvere i residui problemi di concorrenza identificati dalla Commissione sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione, è certo che le cessioni di attività della Legrand proposte dalla Schneider costituivano un elemento centrale del dispositivo delle misure correttive suggerite.

252. Ne consegue che il ritiro, ordinato alla Schneider dalla Cour d'appel de Versailles, delle sue proposte di cessione concernenti elementi del patrimonio della Legrand presentate senza l'accordo di quest'ultima concorreva a giustificare le perplessità che la Commissione dichiara di aver continuato a nutrire sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune.

253. In più, considerata specificamente la potenza che possedeva in Francia il gruppo Schneider/Legrand a causa della sua forte presenza su tutti i diversi segmenti dei prodotti complementari della distribuzione elettrica a bassa tensione, del venir meno della rivalità tradizionale tra le due parti dell'operazione e della detenzione di marchi notori da parte delle imprese interessate, non risulta che la Commissione abbia contravvenuto gravemente e manifestamente al margine di discrezionalità di cui dispone laddove ha ritenuto che le misure correttive della Schneider non fossero sufficienti ad eliminare qualsiasi grave perplessità quanto alla compatibilità dell'operazione con il mercato comune.

254. Non è quindi dimostrato che il rifiuto della Commissione di riconoscere l'idoneità di tali misure a dissipare le gravi perplessità che essa continuava a nutrire sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune derivi, come sostiene la Schneider, da un'analisi erronea, sleale e discriminatoria delle misure stesse.

255. Le pretese della Schneider a tale riguardo devono di conseguenza essere respinte.

256. Risulta dalle considerazioni sopra esposte che nessuna delle censure relative al comportamento complessivo adottato dalla Commissione nel corso del procedimento di controllo dell'operazione rivela una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.

257. Alla luce di ciò, deve escludersi che possa essere imputato alla Commissione, a causa di tale comportamento generale, un aggravamento del danno che la Schneider sostiene di aver subìto per effetto delle violazioni sufficientemente qualificate del diritto comunitario inficianti la decisione di incompatibilità o che le possano essere imputate le spese che la ricorrente avrebbe sostenuto nel procedimento di separazione o dinanzi ai giudici francesi.

258. Di conseguenza solo la circostanza che la Schneider sia stata privata, per effetto della discrepanza tra la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la decisione di incompatibilità, della possibilità di presentare misure correttive idonee a risolvere il problema dell'addossamento delle sue posizioni a quelle della Legrand sui mercati settoriali francesi rilevanti crea un diritto in capo alla ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni che essa ha subìto in conseguenza di tale illecito comportamento.

260. La Schneider lamenta in via principale il danno derivante dalla perdita finanziaria cagionatale dall'obbligo di rivendere le attività della Legrand ad un prezzo inferiore a quello cui essa le aveva acquisite.

261. La decisione di separazione, illegittima in quanto costituente una misura di applicazione di una decisione di incompatibilità a sua volta illegittima, ha infatti fissato un termine alla Schneider per la cessione delle attività della Legrand vietandole di cedere separatamente taluni elementi di tali attività.

262. Di conseguenza, se nel termine fissato dalla Commissione mediante una decisione priva di

base giuridica la Schneider non poteva cedere le attività da cui aveva l'obbligo di separarsi senza subire perdite, a causa della diminuzione del valore di tali attività tra la data della loro acquisizione e la data della loro cessione forzosa, è giocoforza constatare che tali perdite sono direttamente causate dall'obbligo di eseguire una decisione illegittima, qualunque siano peraltro le ragioni per cui le attività in questione hanno perso valore durante l'intervallo di tempo considerato.

263. Tuttavia, per determinare il danno imputabile ad un'azione illecita di un'istituzione comunitaria, occorre prendere in considerazione gli effetti della violazione che ha fatto sorgere la responsabilità e non quelli dell'atto in cui questa si iscrive, purché l'istituzione potesse o dovesse adottare un atto di uguale effetto senza violare la norma di diritto.

264. In altri termini, l'analisi del nesso di causalità non può partire dall'errato presupposto secondo cui, in assenza dell'atto illegittimo, l'istituzione si sarebbe astenuta dall'agire o avrebbe adottato un atto di senso contrario, ciò che pure potrebbe costituire da parte sua un comportamento illegittimo, ma deve procedere ad un confronto tra la situazione generata, per il terzo interessato, dall'azione illecita e la situazione che si sarebbe creata per quest'ultimo a seguito di un comportamento dell'istituzione rispettoso della norma di diritto.

265. Nel caso in cui il fatto illecito che sta a fondamento della domanda di risarcimento si inserisca in una decisione che ha per effetto di negare ad un richiedente un'autorizzazione od un'altra misura favorevole, non può presumersi, ai fini dell'analisi degli effetti dell'illecito e della comparazione tra la situazione reale e la situazione legittima astrattamente ricostruita, che, in mancanza del vizio identificato, il richiedente avrebbe necessariamente beneficiato dell'autorizzazione o della diversa misura favorevole che richiedeva.

266. Allo stesso modo, in presenza di una violazione dei diritti della difesa che vizia una decisione che dichiara una fusione tra imprese incompatibile con il mercato comune, non si può ritenere che, in assenza di tale violazione, l'operazione notificata sarebbe stata dichiarata compatibile in modo esplicito o implicito, bensì si devono apprezzare gli effetti che il vizio identificato può aver avuto sul senso della decisione.

267. Quindi, nella fattispecie, il danno imputabile alla Comunità non può dedursi dal confronto tra la situazione generata dalla decisione di incompatibilità e una situazione caratterizzata dall'autorizzazione espressa o tacita dell'operazione, salvo nel caso in cui il giudice comunitario sia in grado di constatare che l'incompatibilità è stata dichiarata dalla Commissione in conseguenza, diretta e certa, della violazione riconosciuta dei suoi obblighi di legge.

268. Pertanto, per decidere se esista o meno un sufficiente nesso di causalità tra la violazione identificata e il danno lamentato, occorre valutare l'impatto del vizio riconosciuto nella sentenza Schneider I sul seguito del procedimento di controllo dell'operazione.

269. A tale riguardo, benché risulti dalla sentenza Schneider I che la violazione sufficientemente qualificata dei diritti della difesa della Schneider ha avuto come effetto di rendere illegittima la decisione di incompatibilità, non se ne deduce per questo che in assenza di una violazione di tal genere l'operazione avrebbe dovuto essere dichiarata compatibile con il mercato comune.

270. Infatti, la sentenza Schneider I ha stabilito, al punto 465, che, a titolo dei provvedimenti di esecuzione che si imponevano ai sensi dell'art. 233 CE per effetto dell'annullamento della decisione di incompatibilità disposto in ragione della detta illegittimità (v. sentenza Schneider I, punti 462 e 463), la Commissione doveva mettere la Schneider in condizione di far valere utilmente le proprie difese nei confronti degli addebiti che la Commissione aveva deciso di formulare a proposito di ciascuno dei mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione interessati dall'operazione e, se del caso, di proporre misure correttive atte a rispondere agli addebiti stessi in modo da ottenere, eventualmente alla fine del riesame dell'operazione, una decisione che constatasse la compatibilità dell'operazione.

271. Come ammesso dalla Schneider stessa nella sua replica, l'analisi economica dell'impatto

dell'operazione sui mercati settoriali francesi adottata nella decisione di incompatibilità non è stata invalidata dalla sentenza Schneider I.

272. A titolo dei provvedimenti di esecuzione della sentenza Schneider I, la Commissione era quindi tenuta a riprendere il controllo dell'operazione senza escludere che essa potesse essere dichiarata compatibile con il mercato comune e, a tale effetto, essa era tenuta a sentire la ricorrente sulla censura dell'addossamento e a prendere in considerazione le eventuali misure correttive che potevano essere proposte dalla Schneider e dalla Legrand per risolvere i problemi di compatibilità posti dall'addossamento delle loro rispettive posizioni sui mercati settoriali francesi interessati.

273. Pertanto, sulla Commissione non gravava, nell'esecuzione della sentenza Schneider I, alcun obbligo procedurale di dichiarare l'operazione compatibile con il mercato comune.

274. Inoltre, deve essere respinta la tesi sviluppata dalla ricorrente all'udienza secondo cui esisterebbe una presunzione di compatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione notificata.

275. Secondo la giurisprudenza comunitaria, il regolamento non crea alcuna presunzione quanto alla compatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione notificata e spetta in ogni caso alla Commissione formarsi un'opinione chiara su tale compatibilità e decidere di conseguenza (sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T-210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II-5575, punto 61).

276. Un'operazione di concentrazione è, certo, tacitamente considerata compatibile con il mercato comune qualora, segnatamente, la Commissione non abbia adottato una decisione di apertura della fase II nel termine di un mese stabilito dall'art. 10, n. 1, del regolamento, né abbia statuito sulla compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune nel termine di quattro mesi previsto dall'art. 10, n. 3.

277. Tuttavia, è pacifico che nessuna di tali due ipotesi si è verificata nella fattispecie, in quanto la Commissione ha debitamente concluso nei termini le due fasi del controllo della compatibilità dell'operazione adottando gli atti previsti dalle pertinenti disposizioni del regolamento.

278. Pertanto, il vizio identificato nella decisione di incompatibilità non ha privato la Schneider di un qualche diritto ad una decisione di compatibilità dell'operazione, esplicita o implicita, tale da giustificare che tutte le conseguenze finanziarie del mancato riconoscimento di tale diritto, e in particolare quelle derivanti dall'obbligo di cedere le attività della Legrand, vengano considerate come un danno imputabile alla Comunità.

279. Ne consegue che la Schneider non può validamente sostenere di aver subìto, per effetto del vizio che ha invalidato la decisione di incompatibilità, un danno pari alla totalità della perdita di valore delle attività della Legrand da essa detenute al 10 ottobre 2001, ossia una somma compresa tra EUR 2,483 miliardi e EUR 3,326 miliardi, in mancanza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra tale danno e la violazione che ha generato la responsabilità comunitaria.

280. Pur non essendo titolare di un diritto al riconoscimento della compatibilità dell'operazione, la ricorrente avrebbe certamente potuto avere una possibilità seria di ottenere una decisione favorevole, possibilità la cui perdita sarebbe costitutiva di un danno certo e risarcibile.

281. Infatti, non si può escludere che, attraverso le sue osservazioni sulla censura dell'addossamento e mediante proposte di cessione idonee a ridurre o compensare, con riferimento a tale censura, l'impatto anticoncorrenziale della prevista operazione di concentrazione, la ricorrente fosse in grado di imporre alla Commissione di constatare, a pena di un errore di valutazione, la compatibilità dell'operazione con il mercato comune.

282. Tuttavia, come peraltro rilevato dalla perizia prodotta dalla Schneider sulla determinazione del danno lamentato, è difficile determinare la natura e l'importo delle cessioni che sarebbero state necessarie per rendere l'operazione compatibile con il mercato comune e per ottenere l'assenso della Commissione sulla sua realizzazione. Ancora più difficile è poi determinare l'impatto che avrebbero

avuto sul valore totale delle attività detenute dall'impresa ricorrente le cessioni e le operazioni che tali misure correttive avrebbero implicato.

283. Ne risulta che la valutazione delle modifiche dei parametri economici che avrebbero necessariamente accompagnato un'eventuale decisione di compatibilità è troppo incerta per poter essere oggetto di una comparazione utile con la situazione risultante dalla decisione di incompatibilità. Pur supponendo che la Schneider abbia perso una possibilità effettiva di ottenere una decisione di compatibilità, il realizzarsi di tale possibilità è connesso a parametri troppo aleatori per poter essere oggetto di una quantificazione convincente.

284. A tale riguardo occorre notare che, da un lato, la cessione di attività della Legrand avrebbe potuto rivelarsi irrealizzabile per ragioni di diritto interno e che, dall'altro, è impossibile decidere se la cessione di elementi del patrimonio della Schneider in misura sufficiente per compensare l'effetto d'addossamento delle sue posizioni a quelle della Legrand non avrebbe potuto far venir meno qualsiasi interesse dell'impresa ricorrente alla concentrazione.

285. Di conseguenza, non è ipotizzabile un risarcimento del danno subìto dalla Schneider a causa della perdita di una seria possibilità di conservare le attività della Legrand.

286. È giocoforza quindi considerare che non esiste un nesso di causalità sufficientemente stretto tra l'illecito commesso e il mancato ottenimento di un'eventuale decisione di compatibilità dell'operazione tale da far sorgere la responsabilità della Comunità a causa dell'obbligo imposto alla Schneider di cedere le sue attività nella Legrand e, di conseguenza, tale da far riconoscere come imputabile alla Comunità un danno uguale alla perdita totale di valore che tali attività hanno subìto nel periodo compreso tra la loro acquisizione da parte della Schneider e la loro successiva cessione.

287. Per gli stessi motivi, la Schneider non può neanche sostenere in modo fondato che la decisione di incompatibilità illegittima l'abbia posta nell'impossibilità di realizzare le sinergie attese dall'operazione e abbia conseguentemente annientato la sua strategia industriale, né che la detta decisione le abbia cagionato un danno di immagine in virtù dell'impatto negativo che essa avrebbe avuto sulla sua reputazione.

288. Per contro, sussiste un nesso di causalità sufficientemente stretto ai fini del riconoscimento di un diritto al risarcimento tra l'illecito commesso e due tipi di danno subiti dalla ricorrente. Il primo corrisponde alle spese sostenute dall'impresa per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell'operazione a seguito degli annullamenti pronunciati dal Tribunale il 22 ottobre 2002. Il secondo corrisponde alla riduzione del prezzo di cessione che la Schneider ha dovuto concedere all'acquirente delle attività della Legrand per ottenere un rinvio dell'esecuzione di tale cessione ad una data idonea a far sì che i procedimenti giurisdizionali allora in corso dinanzi al giudice comunitario non fossero privati del loro oggetto prima di essere giunti a conclusione».

La Corte di giustizia, adita in sede d'impugnazione, nella sentenza del 16 luglio 2009 (Commissione c. Schneider Electric, causa C-440/07 P, non ancora pubblicata in Raccolta), ha confermato l'analisi del Tribunale riducendo l'ammenda sull'autorità di giudicato della sentenza Schneider I.

9 settembre 2008, *FIAMM e a. c. Consiglio e Commissione*, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. I-6513.

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo I sulle fonti, segnatamente alla sezione 3.2 dedicata agli accordi internazionali. Con il secondo motivo di impugnazione, la FIAMM e la FEDON sostenevano che, concludendo nel senso che il danno da esse subìto non aveva carattere anormale e respingendo, quindi, la loro richiesta di risarcimento fondata su un regime di responsabilità

applicabile in mancanza di comportamento illecito delle istituzioni comunitarie, il Tribunale di primo grado avrebbe seguito un ragionamento non sufficientemente motivato, illogico e contraddittorio rispetto alla giurisprudenza costante esistente in materia. In proposito, la Corte di giustizia ha osservato:

«161. Con il primo motivo delle loro rispettive impugnazioni incidentali, il Consiglio ha in particolare chiesto l'annullamento delle sentenze FIAMM e Fedon e il Regno di Spagna quello della sentenza FIAMM in quanto il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto consacrando un principio di responsabilità della Comunità in mancanza di comportamento illegittimo imputabile alle sue istituzioni o, ad ogni modo, considerando che tale principio è applicabile in presenza di un comportamento come quello in discussione nel caso di specie. Senza introdurre un'impugnazione incidentale, la Commissione chiede alla Corte di confermare il dispositivo delle sentenze impugnate, procedendo però ad una sostituzione dei motivi a questo stesso proposito.

162. Poiché le censure così formulate contestano l'esistenza o l'applicabilità stessa del regime di responsabilità che le sentenze impugnate hanno applicato, occorre nel caso di specie esaminarle per prime.

163. Infatti, occorre rilevare che, se l'errore di diritto così invocato fosse accertato, non occorrerebbe più statuire sul secondo motivo delle impugnazioni principali relativo al carattere anormale del danno subìto né sui due altri motivi di impugnazione incidentale relativi, l'uno, alla mancanza di carattere certo del danno e, l'altro, alla mancanza di nesso di causalità; in assenza di queste tre condizioni il regime di responsabilità al quale esse si presumono collegate non può esistere o essere applicabile.

164. In via preliminare occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza costante richiamata al punto 106 della presente sentenza, dall'art. 299, secondo comma, CE risulta che la responsabilità extracontrattuale della Comunità e l'attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto dipendono dalla sussistenza di un insieme di condizioni relative all'illiceità del comportamento rimproverato alle istituzioni, all'effettività del danno e all'esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno invocato.

165. La Corte ha, parimenti, ripetutamente ricordato che detta responsabilità non può sussistere se non ricorrono tutti i presupposti ai quali è subordinato l'obbligo di risarcimento di cui all'art. 88, secondo comma, CE (sentenza Oleifici Mediterranei/CEE, [29 settembre 1982, causa 26/81, Racc. pag. 3057,], punto 17).

166. Così la Corte ha ritenuto che il giudice comunitario, quando constata che nessun atto e nessun'asserita omissione di un'istituzione presentano natura illecita, per cui non è soddisfatta la prima condizione dalla quale dipende la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 288 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, CE, può respingere interamente il ricorso, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni di tale responsabilità, vale a dire la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra i comportamenti delle istituzioni e il danno lamentato (v., in particolare, sentenza KYDEP/Consiglio e Commissione, [15 settembre 1994, causa C-146/91, Racc. pag. I-4199], punti 80 e 81).

167. Poiché la giurisprudenza della Corte considera, ai sensi dell'art. 288 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, CE, l'esistenza del regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità e le sue condizioni di applicazione come derivanti dal comportamento illecito delle sue istituzioni, tale regime è in tal modo definito con certezza. Al contrario, ciò non accade per quanto riguarda un regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità in mancanza di un comportamento illecito.

168. Contrariamente a quanto il Tribunale ha dichiarato nelle sentenze impugnate, in primo luogo non si può dedurre dalla giurisprudenza anteriore a tali sentenze che la Corte avrebbe

consacrato il principio di tale regime.

169. Come la Corte ha segnatamente ricordato al punto 18 della [...] sentenza Dorsch Consult/Consiglio e Commissione [15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Racc. pag. I-4549], cui il Tribunale fa riferimento ai punti 160 della sentenza FIAMM e 153 della sentenza Fedon, la Corte al contrario finora si è limitata, secondo i termini di una costante giurisprudenza, a precisare talune condizioni a cui tale responsabilità potrebbe sorgere nell'ipotesi di ammissione in diritto comunitario del principio della responsabilità della Comunità conseguente a un atto lecito (v. altresì, in termini analoghi, sentenza 6 dicembre 1984, causa 59/83, Biovilac/CEE, Racc. pag. 4057, punto 28). È solo a questo titolo che la Corte ha ricordato a tal riguardo, al punto 19 della citata sentenza Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, che, se tale responsabilità dovesse essere riconosciuta in linea di principio, essa richiederebbe almeno che fossero riunite tre condizioni cumulative costituite dall'effettività del danno, dall'esistenza di un nesso di causalità tra esso e l'atto in questione nonché dal carattere anormale e speciale del danno.

170. In seguito, quanto al regime di responsabilità riconosciuto nel diritto comunitario, la Corte, nel rammentare che è ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri che l'art. 288 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, CE fa rinvio in tema di responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, ha considerato che il principio della responsabilità extracontrattuale della Comunità, che l'art. 288 [ora art. 340 TFUE] sancisce così espressamente, altro non è se non un'enunciazione del generale principio, riconosciuto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in forza del quale un'azione o un'omissione illecita comporta l'obbligo della riparazione del danno arrecato (sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, [5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029], punti 28 e 29).

171. Per quanto riguarda specificamente la responsabilità derivante dall'attività legislativa, la Corte ha, inoltre, ben presto rilevato che se i principi che, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, disciplinano la responsabilità dei pubblici poteri per i danni recati ai singoli da atti normativi variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro, è tuttavia possibile affermare che per gli atti normativi nei quali si traducono scelte di politica economica la responsabilità dei pubblici poteri sussiste solo eccezionalmente ed in circostanze particolari (sentenza Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e a./Consiglio e Commissione, [sentenze 25 maggio 1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, Racc. pag. 1209], punto 5).

172. Anche la Corte ha segnatamente dichiarato che, trattandosi di un atto normativo che implica scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità in conseguenza di questo atto sussiste, alla luce di quanto dispone l'art. 288 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, CE, unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli (v., in particolare, sentenze 13 giugno 1972, cause riunite 9/71 e 11/71, Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit e Grands Moulins de Paris/Commissione, Racc. pag. 391, punto 13; Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 4; 8 dicembre 1987, causa 50/86, Les Grands Moulins de Paris/CEE, Racc. pag. 4833, punto 8, e 6 giugno 1990, causa C-119/88, AERPO e a./Commissione, Racc. pag. I-2189, punto 18).

173. Essa ha precisato anche, a tal riguardo, che la norma giuridica la cui violazione dev'essere in tal modo constatata doveva essere preordinata a conferire diritti ai singoli [v., in tal senso, segnatamente, sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 41 e 42, nonché 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Holcim (Germania)/Commissione, Racc. pag. I-2941, punto 47].

174. La Corte ha, d'altronde, dichiarato che la concezione restrittiva della responsabilità della Comunità derivante dall'esercizio delle proprie attività normative si spiega con la considerazione che l'esercizio del potere legislativo, anche nei casi in cui esiste un controllo giurisdizionale sulla

legittimità degli atti, non deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta che esso deve adottare, nell'interesse generale della Comunità, provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che, per altro verso, in un contesto normativo caratterizzato dall'esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione di una politica comunitaria, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri (v., in particolare, sentenza Brasserie du pêcheur et Factortame, cit., punto 45).

175. Infine, occorre constatare in proposito che, se l'esame comparativo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri ha permesso alla Corte di procedere molto presto alla constatazione di cui al punto 170 della presente sentenza riguardante una convergenza di tali ordinamenti giuridici nel sancire un principio di responsabilità in presenza di un'azione o di un'omissione illecita della pubblica autorità, anche di ordine normativo, ciò non si verifica affatto per quanto riguarda l'esistenza eventuale di un principio di responsabilità in presenza di un atto o di un'omissione leciti della pubblica autorità, in particolare quando essi sono di ordine normativo.

176. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che, allo stato attuale dell'evoluzione del diritto comunitario, non esiste un regime di responsabilità che consenta di far sorgere la responsabilità della Comunità per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di quest'ultima in una situazione in cui l'eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi OMC non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario.

177. Orbene, occorre ricordare che, nel caso di specie, il comportamento che, secondo le ricorrenti, ha causato loro un danno si colloca nell'ambito dell'attuazione di un'organizzazione comune di mercato ed è evidentemente compreso nella sfera dell'attività legislativa del legislatore comunitario.

178. A tale proposito è indifferente che tale comportamento debba analizzarsi come un atto positivo, cioè l'adozione dei regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 in seguito alla decisione dell'ORC del 25 settembre 1997, o come un'omissione, cioè il fatto di essersi astenuto dall'adottare atti che siano idonei ad assicurare la corretta esecuzione di tale decisione. Infatti, l'omissione delle istituzioni comunitarie può rientrare del pari nella funzione normativa della Comunità, in particolare nell'ambito del contenzioso di responsabilità (v., in tal senso, sentenza Les Grands Moulins de Paris/CEE, [8 dicembre 1987, causa 50/86, Racc. pag. 4833], punto 9).

179. Da quanto precede risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto proclamando nelle sentenze impugnate l'esistenza di un regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità derivante dall'esercizio legittimo di attività rientranti nella sfera normativa.

180. A tale proposito, sono però necessarie due precisazioni.

181. In primo luogo, occorre sottolineare che quanto dichiarato al punto 179 della presente sentenza non pregiudica l'ampio potere di valutazione discrezionale di cui eventualmente dispone il legislatore comunitario per accertare se, al momento dell'adozione di un dato atto normativo, la presa in considerazione di taluni effetti dannosi derivanti da tale adozione giustifichi la previsione di talune forme di risarcimento (v., in tal senso, in materia di politica agricola, sentenza 10 luglio 2003, cause riunite C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I-7411, punto 85).

182. In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno integralmente parte dei principi generali di cui la Corte assicura il rispetto.

183. Più precisamente, quanto al diritto di proprietà e alla libertà di esercizio delle attività professionali, la Corte ha da lungo tempo riconosciuto il loro carattere di principi generali del diritto comunitario, sottolineando che non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma che vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. In questo modo, essa ha affermato che, se possono essere apportate restrizioni all'applicazione del diritto di proprietà e al libero esercizio di un'attività professionale, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, ciò avviene a

condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder HS Kraftfutter, Racc. pag. 2237, punto 15; Germania/Consiglio, [sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Racc. pag. I-4973], punto 78, e 30 giugno 2005, causa C-295/03 P, Alessandrini e a./Commissione, Racc. pag. I-5673, punto 86).

184. Ne consegue che un atto normativo comunitario la cui applicazione determina restrizioni del diritto di proprietà e del libero esercizio di un'attività professionale che causerebbero un danno sproporzionale e inaccettabile alla sostanza stessa di tali diritti, per l'appunto nel caso in cui eventualmente non fosse stato previsto un risarcimento che possa evitare o attenuare tale danno, potrebbe far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

185. In considerazione delle caratteristiche delle presenti cause, si deve parimenti ricordare che emerge dalla giurisprudenza della Corte che un operatore economico non può rivendicare un diritto di proprietà su una quota di mercato da esso detenuta in un determinato momento, dato che tale quota di mercato costituisce soltanto una posizione economica temporanea, esposta all'alea di un mutamento di circostanze (v. segnatamente, in tal senso, le citate sentenze Germania/Consiglio, punto 79, e Alessandrini e a./Commissione, punto 88). La Corte ha del pari precisato che non si possono estendere la tutela conferita dal diritto di proprietà o dal principio generale che garantisce il libero esercizio dell'attività professionale alla protezione dei semplici interessi o possibilità d'indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell'essenza stessa dell'attività economica (sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione, Racc. pag. 491, punto 14).

186. È così che un operatore la cui attività è diretta all'esportazione verso mercati di Stati terzi deve in particolare essere consapevole del fatto che la posizione commerciale di cui dispone in un dato momento può essere compromessa e modificata da diverse circostanze e che tra esse figura l'eventualità, del resto espressamente prevista e disciplinata dall'art. 22 dell'IRC, di vedere tale Stato terzo adottare misure di sospensione delle concessioni come reazione all'atteggiamento adottato dalle sue controparti commerciali nell'ambito dell'OMC e scegliere liberamente, in tale prospettiva, e come risulta dall'art. 22, n. 3, lett. a) e f), dell'IRC, i prodotti su cui applicare tali misure.

187. Nonostante risulti dai punti 176 e 179 della presente sentenza che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, occorre rammentare che emerge da una costante giurisprudenza che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1994, causa C-320/92 P, Finsider/Commissione, Racc. pag. I 5697, punto 37; 16 dicembre 1999, causa C 150/98 P, CES/E, Racc. pag. I-8877, punto 17, e 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punto 58).

188. Ciò avviene nel caso di specie. Infatti, la Corte ha constatato che il diritto comunitario, allo stato attuale, non prevede un regime che consenta di affermare la responsabilità della Comunità per un comportamento normativo di quest'ultima in una situazione in cui l'eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi OMC non può essere fatta valere dinanzi al giudice comunitario. Orbene, le richieste di risarcimento del danno delle ricorrenti erano dirette in particolare a mettere in causa la responsabilità della Comunità per tale comportamento. In tali circostanze, il Tribunale non poteva che respingere tali richieste, quali che fossero gli argomenti dedotti dalle ricorrenti a proprio sostegno (v., per analogia, sentenza Salzgitter/Commissione, cit., punto 59). Il Tribunale sarebbe così stato tenuto a respingere per tale motivo le domande delle ricorrenti se non avesse commesso l'errore di diritto che l'ha condotto a respingerle per altre ragioni (v., per analogia, citate sentenze Finsider/Commissione, punto 38, e CES/E, punto 18).

189. Ne consegue che, benché fondato, il primo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni

incidentali è irrilevante e dev'essere pertanto respinto (v., per analogia, sentenza Salzgitter/Commissione, cit., punto 60). [...]

190. Tenuto conto della constatazione effettuata al punto 176 della presente sentenza e di quanto esposto al punto 163 della presente sentenza, non occorre esaminare il secondo motivo delle impugnazioni principali, relativo al carattere anormale del danno asseritamente subìto dalle ricorrenti, nonché il secondo e terzo motivo delle impugnazioni incidentali, relativi, l'uno, alla mancanza di carattere certo di tale danno e, l'altro, alla mancanza di nesso di causalità tra questo stesso danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie».

9 settembre 2008, *MyTravel Group plcc. Commissione*, causa T-212/03, Racc. II-1967.

Il 29 aprile 1999, il tour operator britannico Airtours plc, divenuto MyTravel Group plc, rendeva pubblica l'intenzione di acquisire sul mercato borsistico l'intero capitale della First Choice plc, uno dei suoi concorrenti nel Regno Unito, e lo stesso giorno notificava alla Commissione tale progetto di concentrazione al fine di ottenere una decisione di autorizzazione. La Commissione, con decisione 22 settembre 1999, 2000/276/CE (caso IV/M.1524 – Airtours/First Choice, in GUCE 2000, L 93, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Airtours») dichiarava incompatibile con il mercato comune l'operazione di concentrazione. Contestando l'analisi della Commissione, la Airtours proponeva ricorso di annullamento contro tale decisione, che veniva in effetti annullata dal Tribunale di primo grado con sentenza 6 giugno 2002, causa T 342/99 (Airtours c. Commissione, Racc. pag. II-2585; in prosieguo: la «sentenza Airtours»), con accoglimento del motivo vertente sulla legittimità della valutazione operata dalla Commissione in ordine agli effetti dell'operazione Airtours/First Choice sulla concorrenza nel mercato comune, senza ritenere necessario esaminare il motivo concernente la legittimità della valutazione operata dalla Commissione circa gli impegni presentati durante il procedimento amministrativo. A seguito di tale pronuncia, la Airtors, divenuta, come detto, MyTravel Group plc, introduceva, innanzi al Tribunale, un ricorso per risarcimento dei danni che essa affermava di avere subito a causa di vizi della procedura di controllo della compatibilità con il mercato comune dell'operazione di concentrazione controversa. Il Tribunale ha tuttavia respinto il ricorso non ravvisando la sussistenza, nel caso di specie, di una violazione sufficientemente caratterizzata. In particolare, dopo aver ricordato quali siano le condizioni che fondano la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, il giudice di prime cure ha osservato:

«37. Quando, come nel caso di specie, venga invocata l'illegittimità di un atto giuridico quale fondamento dell'azione per risarcimento dei danni, tale illegittimità, per potere essere idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, deve integrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. A tale riguardo, il criterio decisivo è quello della violazione grave e manifesta, da parte di un'istituzione comunitaria, dei limiti del suo potere discrezionale [sentenze della Corte [4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291], punti 42 e 43, e 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. I-2941, punto 47].

38. Il regime sviluppato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all'autore dell'atto controverso [sentenze Bergaderm, cit. [...], punto 40, e Holcim (Deutschland)/Commissione, cit. [...], punto 50)].

39. Nell'ipotesi in cui l'istituzione in questione disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del

diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario [sentenze Bergaderm, cit. [...], punto 44, e Holcim (Deutschland)/ Commissione, cit. [...], punto 47]. Lo stesso vale quando l'istituzione convenuta proceda ad un'applicazione distorta delle pertinenti norme sostanziali o procedurali (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e da 13/66 a 24/66, Kampffmeyer e a./Commissione, Racc. pagg. 288, 307 e 308).

40. A seguito di una misura di organizzazione del procedimento, con cui il Tribunale chiedeva alle parti di esprimere il loro parere in merito agli effetti sul presente giudizio della sentenza 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-2237, attualmente in fase di impugnazione, causa C-440/07 P, Commissione/Schneider Electric), in particolare alla luce dei principi stabiliti dalla sentenza Bergaderm, citata [...], le parti hanno ammesso che, secondo la giurisprudenza, la nozione di violazione sufficientemente qualificata non include gli errori o i vizi che, pur presentando un grado di gravità certo, non siano estranei al normale comportamento di un'istituzione incaricata di vigilare sull'applicazione delle regole di concorrenza, le quali sono complesse, delicate e soggette ad un importante margine interpretativo.

41. Interrogata su questo punto durante l'udienza del 29 aprile 2008, la ricorrente ha inoltre affermato che il fatto che il Tribunale avesse annullato la decisione Airtours – considerando che l'analisi prospettica della situazione della concorrenza ivi esposta, lungi dall'essere fondata su prove solide, era viziata da una serie di errori di valutazione relativi ad elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'eventuale creazione di una posizione dominante collettiva – non era sufficiente, di per sé, a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, in quanto la giurisprudenza relativa ai ricorsi per risarcimento richiedeva altri criteri.

42. Infatti, qualora si accogliesse la tesi opposta, equiparando senza un'ulteriore analisi l'annullamento stabilito dalla sentenza Airtours, citata [...], ad una violazione sufficientemente qualificata come definita nella sentenza Bergaderm, citata [...], rischierebbe di essere compromessa la capacità della Commissione di esercitare pienamente la funzione di regolatore della concorrenza affidatale dal Trattato CE a causa dell'effetto inibitorio sul controllo delle concentrazioni che potrebbe produrre il rischio di dover risarcire i danni lamentati dalle imprese interessate in tali circostanze.

43. Per tenere conto di tale effetto, contrario all'interesse generale comunitario, non si può ritenere che la violazione di un obbligo di legge che, per quanto deplorevole, possa essere spiegata con i vincoli oggettivi a carico dell'istituzione e dei suoi agenti in materia di controllo delle concentrazioni, configuri una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Per contro, sussiste il diritto al risarcimento dei danni derivanti da un comportamento dell'istituzione qualora questo si traduca in un atto manifestamente contrario alla norma di diritto e gravemente pregiudizievole per gli interessi di soggetti terzi che non possa trovare né giustificazione né spiegazione nei particolari vincoli che si impongono oggettivamente all'istituzione nel suo normale funzionamento. [...]

84. Per valutare l'esistenza di un'eventuale violazione sufficientemente qualificata commessa dalla Commissione nell'ambito dell'analisi degli effetti dell'operazione Airtours/First Choice sulla concorrenza occorre tenere conto della complessità delle situazioni da disciplinare in materia di controllo delle concentrazioni, delle difficoltà dovute ai limiti temporali che si impongono all'amministrazione in tale contesto e del potere discrezionale che occorre riconoscere alla Commissione.

85. Di conseguenza, l'analisi svolta dal Tribunale nell'ambito del ricorso per risarcimento dei danni deve necessariamente tenere conto delle contingenze e delle difficoltà inerenti al controllo delle concentrazioni, in generale, e alle strutture degli oligopoli complessi, in particolare. In questo senso va interpretato il potere discrezionale dell'amministrazione ai sensi della giurisprudenza derivante

dalla sentenza Bergaderm, citata [...]. Tale esercizio è di per sé più complesso di quello necessario nell'ambito del ricorso di annullamento, in cui il Tribunale si limita ad esaminare, nel quadro dei motivi presentati dalla ricorrente, la legittimità della decisione impugnata per assicurarsi che la Commissione abbia valutato correttamente gli elementi che le consentono di dichiarare l'operazione notificata incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento n. 4064/89. Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, i semplici errori di valutazione e la mancata presentazione di prove pertinenti rilevati nella sentenza Airtours, citata [...], non bastano di per sé a configurare una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni e in presenza di una situazione di oligopolio complesso.

86. In tale contesto, l'argomento relativo alla scarsa crescita della domanda richiede un esame particolare, dato che le osservazioni della Commissione su questo punto si fondano su una valutazione incompleta ed errata dei dati che le sono stati trasmessi durante la fase amministrativa e che vengono menzionati nella decisione Airtours (v. [...] sentenza Airtours, cit. [...], punto 127). Nondimeno, i limiti inerenti al controllo delle concentrazioni sono tali che il semplice fatto che la Commissione abbia interpretato un documento senza rispettarne il tenore letterale e la portata teleologica, e pur avendo deciso di utilizzarlo quale documento essenziale per la sua valutazione secondo cui il tasso di crescita del mercato è stato modesto negli anni '90 e resterà tale (sentenza Airtours, cit. [...], punto 130), non costituisce una circostanza sufficiente a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità [...]. Lo stesso vale per il fatto che la Commissione ha ignorato alcuni dati presenti nel fascicolo ai quali faceva riferimento il documento in questione (sentenza Airtours, cit. [...], punto 132).

87. Nella specie, infatti, la Commissione disponeva di elementi di prova nel fascicolo amministrativo che la potevano ragionevolmente indurre a ritenere che la crescita sarebbe aumentata in misura modesta negli anni successivi. Il fatto che la valutazione espressa nella decisione Airtours sia stata rimessa in discussione dal Tribunale fa parte del contenzioso di legittimità, nel cui contesto il Tribunale esamina le conclusioni in fatto e in diritto della Commissione alla luce degli argomenti presentati dalla ricorrente nell'atto introduttivo e degli elementi ripresi in detta decisione. Tale circostanza non significa tuttavia che la Commissione abbia violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale in materia di controllo delle concentrazioni, se, come nel caso di specie, essa è in grado di spiegare i motivi per i quali poteva ragionevolmente ritenere che la propria valutazione fosse fondata. A tale riguardo, risulta dal fascicolo amministrativo che la stessa ricorrente aveva fornito alla Commissione dati che facevano prevedere un esiguo tasso di crescita annuo della domanda per gli anni 2000-2002.

88. Per quanto riguarda l'argomento relativo alla trasparenza del mercato, è pacifico che la Commissione non ha tenuto conto su questo punto di un elemento chiave per connotare una posizione dominante collettiva restrittiva della concorrenza (v. [...] sentenza Airtours, cit. [...], punti 156-180). Tuttavia, per quanto riguarda l'aumento della domanda, il ragionamento esposto su questo punto nella decisione Airtours dimostra che se le conclusioni cui è giunta la Commissione non hanno convinto il Tribunale, in quanto tale ragionamento non era sufficientemente sostenuto da prove o era spiegato male, ciò non toglie che la Commissione si sia pronunciata dopo un attento esame dei dati forniti nell'ambito del procedimento amministrativo. Anche se è stata accertata un'illiceità nel contesto del ricorso di annullamento, tale errore di valutazione sarebbe spiegabile con i vincoli oggettivi imposti all'istituzione e ai suoi agenti dalle disposizioni che disciplinano il controllo delle concentrazioni (v. supra, punto 43).

89. Infatti, anche se l'approccio adottato dalla Commissione nella decisione Airtours, che si limitava a prendere globalmente in considerazione il numero totale di pacchetti vacanza proposto da ogni operatore, non è stato accolto dal Tribunale, che ha preferito ad esso l'approccio difeso dalla

ricorrente, secondo cui tale iter complesso non consiste semplicemente nel riportare la capacità stimata o venduta in passato, bensì nell'adottare una miriade di decisioni eterogenee a livello microeconomico in base a stime relative alla volatilità del mercato e all'aumento della domanda, ciò non toglie che, alla luce degli elementi presenti nel fascicolo amministrativo, la tesi sviluppata dalla Commissione, per erronea che sia rispetto al controllo di legittimità, non costituisce un errore sufficientemente qualificato per essere considerato estraneo al normale comportamento di un'istituzione incaricata di vigilare sull'applicazione delle regole di concorrenza.

90. Occorre inoltre rilevare che neppure gli altri errori constatati nell'ambito della sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, sono sufficientemente qualificati da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

91. Ciò vale per l'asserita violazione dell'obbligo di definire la situazione del mercato in mancanza di concentrazione [...], poiché dagli argomenti presentati dalla Commissione risulta che tale situazione è stata esaminata dai suoi servizi sulla base degli elementi di prova disponibili al fine di individuare le modifiche apportate alla struttura della concorrenza in seguito alla realizzazione dell'operazione.

92. Lo stesso vale per gli argomenti relativi all'instabilità delle quote di mercato [...], all'asserita violazione dell'obbligo di verificare l'esistenza di un meccanismo dissuasivo [...], e alla pretesa violazione dell'obbligo di attribuire importanza alla reazione dei concorrenti e dei consumatori effettivi e potenziali [...], dato che la tesi sostenuta su questi punti dalla Commissione, che non ha convinto il Tribunale, non configura un travisamento grave e manifesto degli elementi presenti nel fascicolo amministrativo.

93. Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda l'argomento relativo all'instabilità della domanda [...], dato che la carenza lamentata dalla ricorrente non riveste un'importanza tale da poterla considerare sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità della Comunità. In proposito, la Commissione rileva inoltre che gli elementi di prova dedotti su questo punto dalla ricorrente non erano sufficienti di per sé a dimostrare l'instabilità della domanda. [...]

97. Risulta da quanto precede che la Commissione non ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli ai sensi della giurisprudenza nell'ambito della sua analisi dell'operazione Airtours/First Choice alla luce dei criteri relativi alla creazione di una posizione dominante collettiva».

18 dicembre 2009, *Jean Arizmendi e a. c. Consiglio e Commissione*, cause riunite T 440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 e T-484/04, in Racc. II-4883.

La Repubblica francese, a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei suoi confronti, adottando la legge 16 gennaio 2001, n. 2001-43, adeguava la normativa nazionale (in particolare, l'art. L-131-2 del codice di commercio) al regolamento n. 2913/1992 che istituisce un codice doganale comunitario, così eliminando la violazione ad essa contestata nel parere motivato e sostanzialmente abolendo il monopolio detenuto dai mediatori marittimi quanto all'espletamento degli atti e delle formalità inerenti alla presentazione in dogana (infatti, l'art. 5 del citato regolamento consente di riservare ai suddetti operatori la redazione della dichiarazione in dogana, ma deve essere interpretato restrittivamente, perché dispone una eccezione alla regola, e non può quindi legittimare il compimento, da parte di tali soggetti, anche di atti e formalità diversi da quelli direttamente inerenti alla dichiarazione in dogana). Il signor Arizmendi e altri 60 mediatori marittimi hanno proposto, dinanzi all'allora Tribunale di primo grado, azioni di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Comunità (oggi Unione) europea, sostenendo di aver subito un danno anormale e speciale a seguito della menzionata soppressione del monopolio del corpo francese

dei mediatori interpreti e conduttori di navi, in conseguenza, come visto, dell'avvio, da parte della Commissione, della procedura per inadempimento. Il Tribunale, pur concludendo per il rigetto dei ricorsi nel merito, dopo aver ricordato come, in base ad una giurisprudenza consolidata, «il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, vale a dire l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato [e che] il carattere cumulativo delle dette condizioni implica che, nel caso in cui una di esse non sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento del danno deve essere rigettato in toto, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti», ha considerato ricevibile un'azione di tal fatta, e sulla ricevibilità, appunto, prima, e poi sul merito ha, in particolare, osservato:

«56. [...] il Tribunale esaminerà unicamente la domanda di risarcimento dei ricorrenti formulata in subordine nei loro atti introduttivi, fondata sul presupposto che il danno da loro subito derivi dal parere motivato del 3 dicembre 1997. Il Tribunale esaminerà anzitutto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti dei ricorsi in quanto la Comunità non potrebbe essere tenuta a risarcire un danno causato dall'avvio di un procedimento per inadempimento. Infatti, tale eccezione è l'unica, tra quelle sollevate nel caso di specie, che si fonda su quest'ultimo presupposto e non riguarda la questione dell'imputabilità, che attiene al merito e non alla ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois e Figli/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-125, punto 34). Successivamente, qualora tale eccezione dovesse essere respinta, il Tribunale esaminerà le questioni di merito sollevate dai ricorsi. [...]

61. La Commissione ritiene che un ricorso per risarcimento danni fondato sulla circostanza che essa ha avviato un procedimento per inadempimento sia irricevibile in quanto, se essa non può essere considerata responsabile per non aver avviato un procedimento per inadempimento, è perfettamente logico che essa non possa essere considerata responsabile per aver avviato tale procedura.

62. A tale riguardo occorre rammentare che, come è stato riconosciuto da una giurisprudenza consolidata, un ricorso per risarcimento danni fondato sul mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE (divenuto art. 258 TFUE) è irricevibile. Infatti, secondo tale giurisprudenza, poiché la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], la sua decisione di non dare avvio a tale procedimento non è ogni caso illegittima, cosicché non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (ordinanza della Corte 23 maggio 1990, causa C-72/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. I-2181, punti 13 15, e ordinanze del Tribunale 3 luglio 1997, causa T-201/96, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. II-1081, punti 30 e 31; Makedoniko Metro e Michaniki/Commissione, [Tribunale 14 gennaio 2004, causa T-202/02, Racc. pag. II-181], punti 43 e 44). Pertanto, poiché non sussiste alcun obbligo per la Commissione di avviare un procedimento per inadempimento, il mancato avvio dello stesso non può far sorgere la responsabilità della Comunità.

63. Tuttavia, da tale assenza di responsabilità per il mancato avvio di un procedimento per inadempimento non si può dedurre che anche l'avvio di tale procedimento da parte della Commissione escluda qualsiasi responsabilità della Comunità.

64. A tale riguardo, si deve ricordare che l'azione risarcitoria è un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nell'ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale (sentenza della Corte 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325, punto 6; sentenza del Tribunale 27 novembre 2007, cause riunite T-3/00 e T-337/04, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, Racc. pag. II-4779, punto 283). Essa ha per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad

un'istituzione (v. sentenza della Corte 23 marzo 2004, causa C-234/02 P, Mediatore/Lamberts, Racc. pag. I-2803, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

65. Pertanto, a prescindere dalla questione se costituisca un atto impugnabile con un ricorso di annullamento (v. infra, punto 69), qualsiasi atto di un'istituzione, ancorché adottato dalla stessa nell'esercizio di un potere discrezionale, può, in linea di principio, essere oggetto di un ricorso per risarcimento danni (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T-277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II-1825, punti 109 e 110, confermata a seguito di impugnazione con sentenza della Corte 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I-5281, punto 41).

66. Il potere discrezionale di cui dispone un'istituzione non comporta infatti una dispensa dall'obbligo di agire in conformità sia delle norme giuridiche di rango superiore, quali il Trattato e i principi generali di diritto comunitario, sia del diritto derivato applicabile. Quando viene messa in discussione con un ricorso per risarcimento danni, la legittimità di tale atto può essere valutata a fronte degli obblighi incombenti alla detta istituzione.

67. Un approccio contrario sarebbe incompatibile con una Comunità di diritto e priverebbe il ricorso per risarcimento danni della sua efficacia pratica, in quanto impedirebbe al giudice di valutare la legittimità di un atto di un'istituzione in occasione di tale ricorso (sentenza Mediatore/Lamberts, cit. al punto 64 supra, punto 61).

68. Di conseguenza, pur se, nell'ambito dei poteri conferitile dall'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], la Commissione valuta liberamente l'opportunità di proporre o meno un ricorso per inadempimento contro uno Stato membro senza dover giustificare la propria scelta (sentenza della Corte 26 giugno 2001, causa C-70/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-4845, punto 17) e può quindi rivolgere a quest'ultimo nelle stesse condizioni un parere motivato nell'esercizio delle proprie competenze, tuttavia non si può escludere che, in circostanze del tutto eccezionali, una persona possa dimostrare che detto parere motivato è viziato da un'irregolarità che costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica tale da arrecarle un danno (v., in tal senso, sentenza Mediatore/Lamberts, cit. al punto 64 supra, punto 52, e sentenza del Tribunale 10 aprile 2002, causa T-209/00, Lamberts/Mediatore, Racc. pag. II-2203, punto 57).

69. Il fatto che un parere motivato della Commissione adottato in forza dell'art. 226 [ora art. 258 TFUE], primo comma, CE non costituisca un atto destinato a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi e, pertanto, che detto parere non sia un atto impugnabile con un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 1 marzo 1966, causa 48/65, Lütticke e a./Commissione, Racc. pag. 25, in particolare pag. 37; ordinanze del Tribunale 16 febbraio 1998, causa T-182/97, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. II-271, punto 28, e 5 settembre 2006, causa T-242/05, AEPI/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 30) non inficia la precedente valutazione. Infatti, un parere motivato, in linea di principio, può causare un danno a terzi per il suo contenuto illecito. Pertanto non si può escludere, ad esempio, che la Commissione provochi un danno a persone che le hanno trasmesso informazioni riservate divulgando tali informazioni in un parere motivato. Analogamente, non si può escludere che un parere motivato contenga informazioni inesatte su talune persone e tali da arrecare loro pregiudizio.

70. Orbene, la questione se un parere motivato sia idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità attiene all'esame di merito e non a quello della ricevibilità del ricorso.

71. Pertanto, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta [e la questione va esaminata nel merito].

74. Anzitutto, si deve ricordare che, quando è in discussione l'illegittimità di un atto giuridico, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinata all'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T- 259/03, Nikolaou/Commissione, non pubblicata

nella Raccolta, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda tale condizione, il criterio decisivo per considerare una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata è quello della violazione grave e manifesta da parte di un'istituzione comunitaria dei limiti posti al suo potere discrezionale [sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 43 e 44, e 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. I-2941, punto 47].

75. Inoltre, giova ricordare che il procedimento per inadempimento previsto dall'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE] è un procedimento specifico destinato a consentire alla Commissione, in quanto custode del Trattato (v., in tal senso, art. 211 CE [ora art. 17, par. 1, TUE]), di vigilare sul rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 21). Esso consente alla Commissione di ottenere, dopo l'adozione di un parere motivato, nel caso in cui tale parere non venga seguito dallo Stato membro cui è rivolto, l'accertamento giudiziale degli inadempimenti contestati a detto Stato. Solo la Corte è competente a dichiarare che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario (ordinanza 16 febbraio 1998, Smanor e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, punto 28).

76. Pertanto, anche se la Commissione valuta liberamente l'opportunità di avviare un procedimento per inadempimento (sentenza Commissione/Portogallo, cit. al punto 68 supra, punto 17), l'accertamento da parte sua di tale inadempimento non può essere vincolante. Infatti, nel corso di un procedimento per inadempimento la Commissione può soltanto fornire un parere sulla violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Poiché, in tale parere, essa si limita a prendere posizione sull'esistenza di un inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, l'adozione di tale parere non può comportare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica mirante a conferire diritti ai singoli.

77. Pertanto, neppure una presa di posizione errata della Commissione, in un parere motivato, sulla portata del diritto comunitario può costituire una violazione sufficientemente qualificata atta a far sorgere la responsabilità della Comunità. I ricorsi per risarcimento danni dei ricorrenti sono quindi infondati.

78. Per contro, se talune valutazioni formulate in un parere motivato vanno al di là dell'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento di uno Stato membro o se altri atti compiuti dalla Commissione in occasione di un procedimento per inadempimento travalicano i poteri ad essa conferiti, ad esempio nel caso della divulgazione colposa di segreti commerciali o di informazioni lesive della reputazione di una persona, tali valutazioni o atti possono costituire una violazione atta a far sorgere la responsabilità della Comunità. Tuttavia, si deve rilevare che siffatta violazione non è stata lamentata nel caso di specie. [...]

79. Indipendentemente dalla questione dell'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, il Tribunale ritiene che si debba verificare anche l'esistenza di un nesso di causalità tra l'adozione da parte della Commissione del parere motivato del 3 dicembre 1997 e il danno lamentato dai ricorrenti. [...]

80. Secondo i ricorrenti il Consiglio ammette che la legge n. 2001-43, che determina la perdita del privilegio per i mediatori marittimi, e quindi il danno da essi subito, è stata adottata sulla base del parere motivato della Commissione del 3 dicembre 1997.

81. La Repubblica francese, destinataria di detto parere motivato, non avrebbe avuto alcuna libertà di valutazione per adottare la misura nazionale di attuazione del diritto comunitario. La denominazione della legge n. 2001-43 dimostrerebbe che le autorità francesi si sono limitate ad ottemperare alle intimazioni della Commissione contenute nel parere motivato del 3 dicembre 1997.

82. La legge n. 2001-43 non potrebbe quindi fare da scudo tra l'atto comunitario generatore del

danno e il danno stesso. Il danno subito dai ricorrenti sarebbe quindi pienamente imputabile alla Commissione, nonostante l'adozione da parte della Repubblica francese della legge n. 2001-43, e solo il giudice comunitario sarebbe competente a conoscere di un ricorso per il risarcimento di tale danno.

83. I ricorrenti sottolineano che la responsabilità esclusiva della Comunità, rappresentata dalla Commissione, dato il suo ruolo nell'elaborazione dell'atto controverso, è la contropartita delle limitazioni e delle cessioni di sovranità degli Stati membri necessarie per la creazione dell'unione doganale.

84. Il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento. [...]

85. Nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, la presenza di un nesso di causalità è ammessa quando esiste un rapporto di causa ed effetto sufficientemente diretto fra il comportamento contestato all'istituzione e il danno lamentato, rapporto di cui spetta ai ricorrenti fornire la prova. Il comportamento contestato deve quindi essere la causa determinante del danno (v., in tal senso, sentenza [della Corte] CAS Succhi di Frutta/Commissione, [30 aprile 2009, causa C-497/06 P, non pubblicata nella Raccolta], punto 59; sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T-149/96, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3841, punto 101; v. ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-201/99, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. -005, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, confermata in seguito a impugnazione con ordinanza della Corte 15 gennaio 2002, causa C-49/01 P, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, non pubblicata nella Raccolta; sentenza Pitsiorlas/Consiglio e BCE, cit. al punto 64 supra, punto 292).

86. Orbene, per quanto riguarda il nesso di causalità tra il parere motivato del 3 dicembre 1997 e il danno lamentato dai ricorrenti, si deve osservare anzitutto che i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare, nell'ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE], sono atti rivolti agli Stati membri (v. ordinanza del Tribunale 2 dicembre 2003, causa T-334/02, Viomichania Syskevasias Typopoiisis Kai Syntirisis Agrotikon Proïonton/Commissione, Racc. pag. II-5121, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Tale procedimento riguarda quindi esclusivamente i rapporti tra la Commissione e gli Stati membri.

87. Inoltre, si deve osservare che il procedimento per inadempimento di cui all'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE] è suddiviso in due fasi distinte, una precontenziosa o amministrativa e una contenziosa o giurisdizionale. Quindi, se la Commissione ritiene che uno Stato membro sia venuto meno a uno degli obblighi ad esso incombenti, avvia anzitutto la fase precontenziosa nel corso della quale concede allo Stato membro la possibilità di prendere posizione sull'inadempimento che gli viene contestato. La Commissione conclude tale fase precontenziosa rivolgendo un parere motivato a detto Stato membro. Il procedimento precontenzioso previsto all'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE] ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l'opportunità di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario o di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (sentenza della Corte 18 luglio 2007, causa C-490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6095, punto 25). Lo Stato membro non è quindi tenuto a seguire tale parere motivato, anzi, qualora ritenga che la Commissione gli contesti ingiustamente un inadempimento, può non conformarsi a tale parere.

88. Solo nel caso in cui lo Stato membro interessato non si conformi al parere motivato ad esso rivolto entro il termine impartitogli a tale scopo la Commissione può, ai sensi dell'art. 226 [ora art. 258 TFUE], secondo comma, CE, avviare la fase contenziosa proponendo un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte (v. sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C-221/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4515, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

89. Detto ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE] ha lo scopo di constatare l'inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi comunitari ad esso incombenti ed è la constatazione di siffatto inadempimento che impone allo Stato membro di cui trattasi di prendere i

provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte (sentenza della Corte 14 aprile 2005, causa C-104/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2689, punto 49).

90. Atteso che il procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione ai sensi dell'art. 226 CE [ora art. 258 TFUE] riguarda soltanto il rapporto tra la Commissione e lo Stato membro interessato e che, inoltre, tale procedimento sfocia nella prima fase in un parere motivato che lo Stato membro interessato può seguire o ignorare, si deve esaminare se, nel caso di specie, il parere motivato della Commissione del 3 dicembre 1997 abbia potuto costituire, per il suo contenuto, la causa determinante del danno lamentato dai ricorrenti.

91. A tale riguardo si deve rilevare che nel detto parere motivato la Commissione ha dichiarato che, riservando ai mediatori marittimi, in virtù dell'art. L-131-2 del codice di commercio, la rappresentanza per l'espletamento degli atti e delle formalità inerenti alla presentazione in dogana, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2913/92. La Commissione ha inoltre invitato la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere motivato entro due mesi.

92. Orbene, il fatto che nel parere motivato del 3 dicembre 1997 la Commissione abbia ritenuto che l'art. L-131-2 del codice di commercio fosse incompatibile con il diritto comunitario – e che essa sia eventualmente incorsa in un errore a tale proposito – è, in realtà, irrilevante nel caso di specie, dato che il suddetto parere motivato non imponeva allo Stato membro di modificare la sua normativa. Infatti, nell'ambito di un procedimento per inadempimento, solo una sentenza della Corte potrebbe avere tale effetto vincolante.

93. In mancanza di effetto vincolante del parere motivato del 3 dicembre 1997, nella parte in cui la Commissione contesta alla Repubblica francese un inadempimento degli obblighi che le derivano dal diritto comunitario, detto parere non può essere considerato la causa determinante del danno lamentato dai ricorrenti. Pertanto, non è stato dimostrato il nesso di causalità tra il danno lamentato e il fatto generatore all'origine dello stesso, vale a dire, secondo i ricorrenti, il parere motivato del 3 dicembre 1997.

94. Di conseguenza, i ricorsi devono essere respinti in quanto infondati».

29 luglio 2010, *Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch c. Comunità europea*, causa C-377/09, in Racc. I-7751

Nell'ambito di una controversia tra la curatrice fallimentare della società Agenor SA (l'avvocato Hanssens-Ensch) e la Comunità europea, avente ad oggetto il reclamo (di un importo di EUR 2 milioni) presentato a quest'ultima a causa del suo comportamento assertivamente illecito che, nella gestione de facto della società, avrebbe contribuito al fallimento della medesima, il giudice di essa investito (Tribunal de commerce di Bruxelles) ha proposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia vertente sull'interpretazione degli artt. 235 CE (ora art. 268 TFUE) e 288 (ora art. 340 TFUE), secondo comma, CE (oggi artt. 268 e 340, secondo comma, TFUE). In sostanza, il giudice a quo chiede alla Corte di stabilire se un'azione di responsabilità contro la Comunità basata su una normativa nazionale che istituisce un particolare regime giuridico (nella specie quello di cui all'art. 530 del code des sociétés belga) divergente dal regime comune dello Stato membro in questione in materia di responsabilità civile (disciplinato dall'art. 1382 del code civil belga) costituisca un'azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 288 (ora art. 340 TFUE), secondo comma, CE che, conformemente all'art. 235 CE (ora art. 268 TFUE), non rientra nella competenza dei giudici nazionali, bensì di quelli comunitari. In proposito, la Corte di giustizia ha osservato:

«15. La ricorrente nella causa principale sostiene che, tenuto conto del riferimento ai «principi

generali comuni ai diritti degli Stati membri» di cui all'art. 288 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, CE, tale disposizione riguarda soltanto l'attuazione della responsabilità extracontrattuale di diritto comune della Comunità, quale risulta, per esempio, in diritto belga, dall'art. 1382 del code civil. Per contro, un'azione basata su qualsiasi altra disposizione rientrerebbe nella competenza dei giudici nazionali, anche se non si tratta di un'azione avente un fondamento contrattuale. Così, un'azione basata sull'art. 530 del code des sociétés belga, che costituisce la base giuridica dell'azione nella causa principale, non può essere considerata un'azione di responsabilità extracontrattuale di diritto comune, benché tale azione non abbia un fondamento contrattuale.

16. Il Trattato CE prevede una ripartizione delle competenze fra i giudici comunitari e i giudici nazionali per quanto concerne le azioni giudiziarie dirette contro la Comunità mediante le quali è coinvolta la responsabilità di questa in tema di risarcimento di un danno.

17. Per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale della Comunità, siffatte liti rientrano nella competenza della Corte. Infatti, l'art. 235 CE [ora art. 268 TFUE], prevede che questa è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 288 [ora art. 340 TFUE], secondo comma, CE, il quale ha ad oggetto detta responsabilità extracontrattuale. Tale competenza dei giudici comunitari è esclusiva (v., in tal senso, in particolare, sentenze 13 marzo 1992, causa C-282/90, Vreugdenhil/Commissione, Racc. pag. I-1937, punto 14, nonché 26 novembre 2002, causa C-275/00, First e Franex, Racc. pag. I-10943, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

18. Per quanto riguarda, invece, le liti relative alla responsabilità contrattuale della Comunità, il Trattato conferisce alla Corte una competenza a conoscere di tali liti soltanto all'art. 238 CE [ora art. 272 TFUE], vale a dire in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Comunità o per conto di questa (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 11, nonché 9 ottobre 2001, cause riunite da C-80/99 a C-82/99, Flemmer e a., Racc. pag. I-7211, punto 42).

19. Poiché l'art. 235 CE [ora art. 268 TFUE] si riferisce solamente al secondo comma dell'art. 288 CE [ora art. 340 TFUE], che riguarda soltanto la responsabilità extracontrattuale della Comunità, mentre la responsabilità contrattuale della stessa è menzionata al primo comma del detto art. 288 CE [art. 340 TFUE], una competenza della Corte a conoscere di un'azione basata su quest'ultima responsabilità non può essere dedotta dall'art. 235 CE [ora art. 268 TFUE] (v., in tal senso, sentenza Flemmer e a., cit., punto 42). Ne consegue che, tenuto conto dell'art. 240 CE [ora art. 274 TFUE], le controversie relative alla responsabilità contrattuale della Comunità rientrano, in mancanza di una clausola compromissoria, nella competenza dei giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza 20 maggio 2009, causa C-214/08 P, Guigard/Commissione, punto 41).

20. Da quanto precede discende che, al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di una particolare azione giudiziaria diretta contro la Comunità affinché questa risponda di un danno, occorre esaminare se tale azione abbia ad oggetto la responsabilità contrattuale della Comunità o la responsabilità extracontrattuale della stessa.

21. A questo proposito, si deve prendere in considerazione il fatto che il rinvio operato dall'art. 235 CE [ora art. 268 TFUE] all'art. 288 [art. 340 TFUE], secondo comma, CE riguarda solo la nozione di danni ai sensi di quest'ultima disposizione, cioè i danni causati dalle istituzioni della Comunità o dagli agenti di quest'ultima nell'esercizio delle loro funzioni, in materia di responsabilità extracontrattuale. Per contro, il riferimento di cui all'art. 288 [art. 340 TFUE], secondo comma, CE ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri non fa parte di detta nozione. Tale riferimento, dal canto suo, mira a determinare le condizioni che devono essere soddisfatte perché la Comunità sia tenuta a risarcire siffatti danni.

22. Peraltro, quanto all'azione di cui trattasi nella causa principale, occorre rilevare che, come ammette la stessa ricorrente nella causa principale, tale azione non ha fondamento contrattuale. Inoltre, il fatto che l'azione rientri in particolari condizioni di applicazione, in particolare in quanto

soltanto una «colpa grave e manifesta» può far sorgere la responsabilità della persona interessata, non può nascondere il fatto che tale azione riveste le caratteristiche generali di un'azione diretta al risarcimento dei danni in materia di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 288 [art. 340 TFUE], secondo comma, CE.
23. Ciò premesso, il fatto che la normativa nazionale sulla quale è basata un'azione di responsabilità extracontrattuale diretta contro la Comunità costituisca un particolare regime giuridico divergente dal regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile non può avere l'effetto di escludere detta azione dalla sfera di applicazione dell'art. 235 CE [ora art. 268 TFUE].
24. La sentenza 5 marzo 1991, causa C-330/88, Grifoni/CEEA (Racc. pag. I-1045, punto 20), invocata dalla ricorrente nella causa principale, non può inficiare la precedente conclusione, poiché il ricorso che ha dato luogo a detta sentenza si basava sulla responsabilità contrattuale della Comunità.
25. Pertanto, è infondata la tesi della ricorrente nella causa principale a favore dell'esistenza, oltre alla responsabilità contrattuale e alla responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 288 [art. 340 TFUE], secondo comma, CE, di una terza categoria di responsabilità che rientrerebbe, in forza dell'art. 240 CE, nella competenza dei giudici nazionali.
26. Di conseguenza, occorre risolvere la questione nel senso che un'azione di responsabilità extracontrattuale diretta contro la Comunità, anche se si basa su una normativa nazionale che istituisce un particolare regime giuridico divergente dal regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile, non rientra, in forza dell'art. 235 CE [ora art. 268 TFUE], in combinato disposto con l'art. 288 [art. 340 TFUE], secondo comma, CE, nella competenza dei giudici nazionali».

18 aprile 2013, *Commissione europea c. Systran SA e Systran Luxembourg SA*, causa C-103/11 P, ECLI:EU:C:2013:245

Nel 1975 la Commissione concludeva un contratto per l'utilizzo di un software di traduzione automatica commercializzato dalle società del gruppo WTC, in seguito divenuto gruppo Systran. Negli anni successivi, tra il 1976 ed il 1987, venivano stipulati tra le parti ulteriori contratti di collaborazione per il miglioramento del sistema di traduzione e per lo sviluppo di combinazioni linguistiche dell'Unione europea ulteriori a quella inglese-francese. Con successivi contratti, tra il 1988 ed il 1989, la Commissione otteneva dalla Systran una licenza d'uso del sistema di traduzione automatica per cinque ulteriori combinazioni linguistiche. Il contratto di collaborazione veniva risolto dalla Commissione nel dicembre 1991, per inadempimento della Systran ai propri obblighi contrattuali. Successivamente, il gruppo Systran creava e commercializzava una nuova versione del sistema di traduzione automatica Systran in grado di funzionare con i sistemi operativi Unix e Windows, mentre la Commissione sviluppava la versione EC-Systran Mainframe di tale sistema, che funzionava con il sistema operativo Mainframe, incompatibile con i sistemi operativi Unix e Windows. Nel dicembre 1997, la Commissione sottoscriveva con la Systran Luxembourg SA il primo di quattro contratti di migrazione al fine di consentire alla versione EC-Systran Mainframe del sistema di traduzione automatica Systran di funzionare negli ambienti Unix e Windows. Con tale accordo, la Systran acconsentiva a che la Commissione utilizzasse il marchio Systran ed i prodotti Systran negli ambienti Unix e/o Windows per le sue necessità interne. Inoltre, il contratto prevedeva che il sistema di traduzione automatica della Commissione ed ogni risultato o brevetto ottenuto dalla Systran in esecuzione dell'accordo fossero di proprietà della Commissione, ad eccezione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale già esistenti. Inoltre, alla scadenza del contratto, fissata al 15 marzo 2002, la Systran Luxembourg era tenuta ad apportare la prova aggiornata di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale dalla stessa rivendicati e connessi al sistema di traduzione automatica. Decorsi i termini di efficacia del contratto, il 4 ottobre 2003 la Commissione pubblicava

un bando di gara d'appalto per la manutenzione ed il miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica. Aggiudicataria della procedura era la società Gosselies SA. La Systran, con comunicazione del 31 ottobre 2003, segnalava alla Commissione che, con tale gara, l'Istituzione aveva violato i diritti di proprietà intellettuale della società, rivelando illegalmente il suo know how ad un terzo, ed aveva compiuto un atto di contraffazione, tramite la realizzazione, da parte dell'aggiudicataria dell'appalto, di sviluppi non autorizzati del software. Con lettera del 17 novembre 2003, la Commissione replicava che la Systran non aveva mai provveduto ad apportare, alla scadenza contrattuale, la prova dei diritti di proprietà intellettuale da essa rivendicati, con la conseguenza che la società non poteva considerarsi legittimata ad opporsi ai lavori realizzati dalla aggiudicataria della gara. Allora la Systran, nel gennaio 2007, adiva il Tribunale dell'Unione europea con un'azione per il risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza del 2010, riconosceva il danno materiale cagionato alla società dal comportamento della Commissione, consistente nella perdita di valore dei diritti di proprietà intellettuale, per un ammontare pari a 12 milioni di euro. La Commissione proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento della sentenza di primo grado. In merito alla determinazione della natura contrattuale o extracontrattuale della controversia, la Corte ha osservato:

« 56. Il Trattato CE prevede una ripartizione delle competenze fra i giudici comunitari e i giudici nazionali per quanto concerne le azioni giudiziarie dirette contro la Comunità nelle quali è messa in causa la responsabilità di quest'ultima in tema di risarcimento di un danno (sentenza del 29 luglio 2010, Hanssens-Ensch, C-377/09, Racc. pag. I-7751, punto 16).

57. In particolare, ai sensi dell'articolo 240 CE [ora art. 274 TFUE], i giudici nazionali sono competenti a conoscere delle controversie nelle quali la Comunità sia parte, fatte salve le competenze attribuite alla Corte o al Tribunale dal Trattato (v. sentenze del 9 ottobre 2001, Flemmer e a., da C-80/99 a C-82/99, Racc. pag. I-7211, punto 39, nonché Guigard/Commissione, cit., punto 39).

58. Orbene, nessuna disposizione del Trattato attribuisce alla Corte o al Tribunale la competenza a conoscere delle controversie riguardanti la responsabilità contrattuale della Comunità, ad eccezione dell'articolo 238 CE [ora art. 272 TCE]. Detto articolo tuttavia presuppone l'esistenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Comunità o per suo conto (v. citate sentenze Flemmer e a., punto 42, e Guigard/Commissione, punti 40 e 41), e costituisce perciò una competenza in deroga rispetto al diritto comune, che deve essere quindi interpretata restrittivamente (v. sentenze del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, Racc. pag. 4057, punto 11, e del 20 febbraio 1997, IDE/Commissione, C-114/94, Racc. pag. I-803, punto 82).

59. Ne consegue che, tenuto conto dell'art. 240 CE [ora art. 274 TFUE], le controversie relative alla responsabilità contrattuale della Comunità rientrano, in mancanza di una clausola compromissoria, nella competenza dei giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza Hanssens-Ensch, punto 19).

60. Viceversa, per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale della Comunità, siffatte liti rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali comunitari. Infatti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 235 CE [ora art. 268 TFUE] e dell'articolo 225, paragrafo 1, CE [ora art. 256, par. 1, TFUE], la Corte e il Tribunale sono competenti a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 288, secondo comma, CE [ora art. 340, co. 2, TFUE] il quale ha precisamente ad oggetto detta responsabilità extracontrattuale. Tale competenza dei giudici comunitari è esclusiva (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 1992, Vreugdenhil/Commissione, C-282/90, Racc. pag. I-1937, punto 14; del 26 novembre 2002, First e Franex, C-275/00, Racc. pag. I-10943, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, nonché Hanssens-Ensch, cit., punto 17), e i predetti organi giurisdizionali devono accertare che ricorrano cumulativamente diverse condizioni, ossia l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento ed il danno lamentato, alla cui

compresenza è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità (v. sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C-243/05 P, Racc. pag. I-10833, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

61. Da quanto precede discende che, al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di una particolare azione giudiziaria diretta contro la Comunità affinché questa risponda di un danno, è necessario esaminare se tale azione abbia ad oggetto la responsabilità contrattuale della Comunità o la responsabilità extracontrattuale della stessa (sentenza Hanssens-Ensch, cit., punto 20).

62. Si deve a tal riguardo osservare che, ai sensi degli articoli 235 CE [ora art. 268 TFUE] e 288, secondo comma, CE [ora art. 340, co. 2, TFUE], la nozione di responsabilità extracontrattuale, che presenta natura autonoma, deve essere interpretata alla luce della sua finalità, ossia consentire la ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali comunitari e quelli nazionali.

63. In detto contesto, aditi con un ricorso per risarcimento dei danni, gli organi giurisdizionali comunitari devono, prima di pronunciarsi nel merito della controversia, accertare preliminarmente di essere competenti, procedendo ad un'analisi diretta a stabilire la natura della responsabilità dedotta e quindi la natura stessa della controversia di cui trattasi.

64. Per fare ciò gli organi giurisdizionali non possono semplicemente basarsi sulle norme invocate dalle parti.

65. In proposito, infatti, come rilevato dalla Commissione nel suo primo motivo [...], la Corte ha già statuito che il mero fatto che siano invocate norme giuridiche che non derivano da un contratto pertinente nella causa di cui trattasi, ma che si impongono alle parti non può avere la conseguenza di modificare la natura contrattuale della controversia e sottrarla così al giudice competente. Se così non fosse, la natura della controversia e, di conseguenza, il giudice competente potrebbero cambiare a seconda delle norme invocate dalle parti, ciò che sarebbe contrario alle norme di competenza ratione materiae dei diversi giudici (sentenza Guigard/Commissione, cit., punto 43).

66. Gli organi giurisdizionali comunitari sono tenuti invece ad accertare se il ricorso per risarcimento dei danni di cui sono investiti abbia ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni che si fonda in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi d'origine contrattuale oppure d'origine extracontrattuale. A tal fine, come osservato dall'avvocato generale ai punti 49 e 50 delle sue conclusioni, detti giudici devono stabilire, analizzando i diversi elementi contenuti nel fascicolo – quali, segnatamente, la norma di diritto che si asserisce essere stata violata, la natura del danno lamentato, il comportamento addebitato nonché i rapporti giuridici esistenti tra le parti in causa – se esista tra queste ultime un contesto contrattuale effettivo connesso all'oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulta indispensabile per potersi pronunciare sul ricorso di cui trattasi.

67. Qualora dall'analisi in limine di tali elementi risulti che, per poter determinare la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente, è necessario interpretare il contenuto di uno o più contratti conclusi tra le parti in causa, tali organi giurisdizionali sono tenuti a porre termine in tale fase al loro esame della controversia e, ove manchi una clausola compromissoria nei contratti di cui trattasi, a dichiarare la loro incompetenza a pronunciarsi su detta controversia. In un contesto siffatto, l'esame del ricorso per risarcimento del danno proposto nei confronti della Comunità comporterebbe una valutazione di diritti e obblighi di natura contrattuale che, ai sensi dell'articolo 240 CE [ora art. 274 TFUE], non può essere sottratta alla competenza degli organi giurisdizionali nazionali.

68. È alla luce di tali principi che occorre valutare la fondatezza del primo motivo dedotto dalla Commissione. [...]

76. Da un lato, infatti, per determinare la natura contrattuale o extracontrattuale della controversia della quale era investito e determinare quindi la propria competenza, il Tribunale non si è limitato a verificare, basandosi sui diversi elementi del fascicolo, se esistesse tra le parti un effettivo

contesto contrattuale, connesso all'oggetto della controversia, il cui esame approfondito risultasse indispensabile per poter dirimere il ricorso nel merito.

77. Al punto 62 della sentenza impugnata, invece, il Tribunale ha erroneamente giudicato che l'analisi specifica e concreta del contenuto dei diversi contratti conclusi tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione dal 1975 al 2002 rientrasse nell'esame della sua competenza, in quanto il contenuto di un contratto poteva essere senz'altro esaminato, come se si trattasse di un qualsiasi documento del fascicolo.

78. Di conseguenza, ai punti da 84 a 102 della sentenza impugnata, il Tribunale ha svolto, nell'ambito della determinazione della propria competenza, un esame dettagliato del contenuto di numerose disposizioni contrattuali disciplinanti dal 1975 al 2002 i rapporti economici e commerciali tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione, al fine di verificare se quest'ultima disponesse di un'autorizzazione a rivelare a terzi informazioni tutelate dal diritto d'autore e il know how detenuti dalla Systran sulla versione Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran, ritenendo che la natura contrattuale della responsabilità della Comunità dipendesse dall'esistenza di detta autorizzazione. Siffatta analisi, tuttavia, come correttamente sostiene la Commissione con il suo primo motivo, riguarda la legittimità o l'illegittimità del comportamento addebitato a tale istituzione e rientra quindi nel merito della controversia, e non nella determinazione preliminare della natura stessa di tale controversia.

79. D'altro lato, il Tribunale ha commesso altresì un errore di diritto, ai punti da 84 a 102 della sentenza impugnata, nel qualificare giuridicamente i contratti conclusi dal 1975 al 2002 tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione, allorché ha ritenuto, alla luce dei diversi elementi del fascicolo, che l'esistenza di tali contratti non fosse pertinente per la qualificazione della controversia, ai sensi dell'articolo 235 CE [ora art. 268 TFUE].

80. A tale proposito, è ben vero, come affermato dal Tribunale ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, che, per poter modificare la natura della controversia e attribuirle un fondamento contrattuale, non è sufficiente affermare che esista un qualunque rapporto contrattuale con la parte ricorrente o obblighi di origine contrattuale che non contemplano il comportamento controverso. Tuttavia è altrettanto vero che, allorché, tenuto conto del contenuto del ricorso per risarcimento dei danni proposto contro la Comunità, per poter accertare la legittimità o l'illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, risulta indispensabile l'interpretazione di uno o più contratti conclusi tra le parti in causa, la controversia esula dalla competenza degli organi giurisdizionali comunitari.

81. Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al punto 70 delle sue conclusioni, ciò è proprio quel che si verifica nella fattispecie. È pacifico, infatti, che i numerosi documenti contrattuali prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale e menzionati nel primo motivo di impugnazione – tra i quali, segnatamente, il contratto del 22 dicembre 1975 tra quest'ultima e la WTC, i contratti conclusi dal 1976 al 1987 con società del gruppo WTC, fra i quali riveste particolare importanza l'accordo di cooperazione tecnica del 18 gennaio 1985 stipulato con la Gachot, il contratto di collaborazione, i contratti di licenza stipulati con la Gachot nel 1988 e nel 1989, nonché i contratti di migrazione – configurano un contesto contrattuale effettivo, connesso all'oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulta indispensabile per poter dirimere il ricorso nel merito.

82. Tale constatazione emerge, peraltro, direttamente dalla lettura di taluni passaggi della sentenza impugnata dedicati al merito della controversia. In effetti, ai punti 158, 202 e da 216 a 222 della sentenza impugnata, per accertare l'illegittimità del comportamento controverso, il Tribunale stesso ha verificato dettagliatamente se i documenti contrattuali addotti dalla Commissione, e da esso menzionati ai punti da 181 a 187 della medesima sentenza, conferissero a tale istituzione un'autorizzazione specifica che le permettesse di adottare siffatto comportamento.

83. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve necessariamente constatare che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la controversia di cui trattasi fosse di natura extracontrattuale, ai sensi degli articoli 235 CE [ora art. 268 TFUE] e 288, secondo comma, CE [ora art. 340, co. 2, TFUE]».

12 giugno 2014, *Deltafina SpA c. Commissione europea*, causa C-578/11 P, ECLI:EU:C:2014:1742

La società Deltafina, attiva nella lavorazione e vendita del tabacco, era destinataria di un'ammenda, inflitta dalla Commissione a seguito di una serie di accertamenti effettuati nel 2001. Secondo la Commissione, la società aveva preso parte ad un'intesa nel settore del tabacco greggio. Deltafina presentava alla Commissione una richiesta di immunità dalle ammende. Nel marzo 2002 avveniva una prima riunione tra i servizi della Commissione ed i rappresentanti della Deltafina, nel corso della quale la Commissione comunicava la propria intenzione di effettuare accertamenti senza preavviso sull'intesa rivelata dalla Deltafina e precisava la necessità di mantenere, fino ad allora, la completa riservatezza sulle indagini. La società, tuttavia, senza darne atto alla Commissione, rivelava la propria collaborazione con l'Istituzione ad una riunione del consiglio direttivo dell'Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani e, lo stesso giorno, altre due imprese presenti all'incontro effettuavano una richiesta di immunità dalle ammende. Al termine del procedimento, la Commissione adottava la decisione di constatazione dell'illecito anticoncorrenziale nei confronti di Deltafina, per partecipazione a pratiche concordate nel settore del tabacco greggio in Italia, con conseguente inflizione di un'ammenda, che, tuttavia, veniva ridotta del 50% per la riconosciuta efficace collaborazione di Deltafina. La Commissione respingeva invece la richiesta del beneficio dell'immunità di Deltafina, a causa dell'ingiustificata divulgazione agli altri membri dell'intesa della richiesta di immunità nelle more delle indagini della Commissione. Nel gennaio 2006, Deltafina proponeva un ricorso per l'annullamento dell'ammenda inflittale, che tuttavia veniva respinto dal Tribunale. La società adiva allora la Corte di giustizia, per richiedere l'annullamento della sentenza del Tribunale e per l'annullamento o comunque la riduzione dell'importo dell'ammenda, lamentando, in particolare, la durata eccessiva del processo e la conseguente violazione del suo diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole e del principio di tutela giurisdizionale effettiva. In merito a quest'ultimo profilo, la Corte ha osservato:

« 78. La Deltafina rileva che il procedimento dinanzi al Tribunale è durato cinque anni e otto mesi e precisa che sono trascorsi oltre quarantatré mesi tra la conclusione della fase scritta e la decisione di aprire la fase orale. Essa è dell'avviso che il procedimento sia stato eccessivamente lungo e domanda alla Corte di annullare o di ridurre sostanzialmente, nell'esercizio della sua competenza estesa anche al merito, l'ammenda inflittale, per porre rimedio alla violazione del suo diritto fondamentale di ottenere una decisione entro un termine ragionevole, sancito dagli articoli 41, paragrafo 1, e 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). [...]

80. È d'uopo ricordare che, in quanto irregolarità procedurale costitutiva della violazione di un diritto fondamentale, il superamento di una durata ragionevole del procedimento deve consentire alla parte interessata un ricorso effettivo che le offra un adeguato risarcimento (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, C-40/12 P, EU:C:2013:768, punto 80).

81. Considerato che la Deltafina chiede l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta, si deve rilevare che la Corte ha già statuito che, in mancanza di indizi secondo i quali la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale abbia avuto un'incidenza sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto

di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l'annullamento della sentenza impugnata (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punto 81 e giurisprudenza citata).

82. Tale giurisprudenza si fonda, in particolare, sulla considerazione secondo cui, se il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non ha avuto un'incidenza sulla soluzione della controversia, l'annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punto 82 e giurisprudenza citata).

83. Nella fattispecie, la Deltafina non ha fornito alla Corte alcun indizio nel senso che il mancato rispetto da parte del Tribunale di una durata ragionevole del procedimento abbia potuto avere un'incidenza sulla soluzione della controversia che quest'ultimo era chiamato a decidere.

84. Inoltre, tenuto conto della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza del diritto dell'Unione, la Corte non può consentire alla parte ricorrente, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, di rimettere in discussione la fondatezza o l'importo di un'ammenda quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito all'importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punto 84 e giurisprudenza citata).

85. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la Deltafina, il quarto motivo non può comportare l'annullamento, neppure parziale, della sentenza impugnata.

86. Quanto al fatto che la Deltafina chiede l'annullamento o la riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale in una misura che tenga conto delle conseguenze finanziarie subìte per l'eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale, la Corte ha statuito che la violazione da parte del Tribunale del suo obbligo, derivante dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole può comportare una richiesta di risarcimento e, pertanto, deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punti 87 e 89).

87. Spetta pertanto al Tribunale, competente ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 1, TFUE, pronunciarsi su tali domande risarcitorie, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata; tali domande non possono essere presentate direttamente alla Corte nel contesto di un'impugnazione (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punti 90 e 96).

88. Occorre ricordare al riguardo che, nell'ambito di un ricorso per risarcimento fondato su una violazione da parte del Tribunale dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, in quanto non avrebbe tenuto conto della necessità di osservare un termine di giudizio ragionevole, siccome tale comportamento integra una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto preordinata a conferire diritti ai soggetti dell'ordinamento (v., inter alia, sentenza Commissione/CEVA e Pfizer, C-198/03 P, EU:C:2005:445, punto 63 e giurisprudenza citata), spetta al Tribunale, nelle sue valutazioni su detta inosservanza, tener conto delle circostanze di ciascun caso, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti, del principio fondamentale della certezza del diritto di cui devono beneficiare gli operatori economici e dell'obiettivo di assicurare che la concorrenza non venga falsata, così come discende dai punti da 91 a 95 della sentenza Gasgogne Sack Deutschland/Commissione (EU:C:2013:768).

89. Spetta parimenti al Tribunale valutare tanto la materialità del danno lamentato quanto il suo nesso causale con l'eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso, prendendo in considerazione i principi generali applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per decidere i ricorsi fondati su siffatte violazioni.

90. Ciò premesso, poiché è manifesto nella fattispecie, senza che le parti debbano produrre nuovi elementi al riguardo, che il Tribunale ha violato in maniera sufficientemente qualificata il proprio obbligo di statuire entro un termine ragionevole, la Corte può rilevarlo.

91. Infatti, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia circa cinque anni e otto mesi, alla quale ha contribuito un periodo di tre anni e sette mesi intercorso tra la fine della fase scritta e l'udienza, non può essere giustificato né da una particolare complessità della causa, né dal fatto che sei dei destinatari della decisione controversa abbiano fatto ricorso per annullamento della stessa, né ancora dalla richiesta della Deltafina di ingiungere alla Commissione di esibire, nel corso della fase scritta dinanzi al Tribunale, un documento in suo possesso.

92. Dalle considerazioni svolte ai punti da 81 a 87 della presente sentenza emerge, tuttavia, che il terzo motivo dev'essere respinto ».

7 ottobre 2015, *Alessandro Accorinti e a. contro Banca centrale europea (BCE)*, causa T-79/13, ECLI:EU:T:2015:756

La controversia riguarda un ricorso per risarcimento del danno promosso da detentori privati di titoli greci (per la maggior parte cittadini italiani), a seguito dell'adozione da parte della BCE di una serie di misure correlate alla ristrutturazione del debito pubblico greco. La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Eurozona, da una parte, e la Grecia, dall'altra, avevano concluso, il 15 febbraio 2012, un accordo in base al quale i titoli del debito greco detenuti dalla BCE e dalle banche centrali nazionali sarebbero stati scambiati contro nuovi titoli aventi valore nominale, tasso d'interesse e date di scadenza e di pagamento degli interessi identici a quelli dei titoli scambiati, ma con numeri di serie e date di emissione diversi. Contemporaneamente, le autorità greche e il settore privato avevano concordato uno scambio volontario e uno scarto di garanzia del 53,5 % dei titoli detenuti da investitori privati. Con legge del 23 febbraio 2012, la Grecia procedeva a scambiare l'insieme di tali titoli, compresi quelli detenuti da investitori che avevano rifiutato l'offerta di scambio volontario, grazie all'applicazione di una "clausola di azione collettiva" (c.d. CAC). I detentori privati subivano allora perdite sostanziali del valore nominale dei titoli scambiati rispetto a quello dei titoli inizialmente posseduti. Inoltre, con decisione del 5 marzo 2012, la BCE stabiliva di subordinare l'utilizzo dei titoli di debito greci che non avessero raggiunto la soglia minima di qualità creditizia alla prestazione, da parte della Grecia a favore delle banche centrali nazionali, di un rafforzamento creditizio sotto forma di programma di riacquisto. I ricorrenti contestavano, in particolare, la violazione, da parte della BCE, della buona fede e delle legittime aspettative degli investitori privati, nonché dei principi di certezza giuridica e di eguaglianza di trattamento. Il Tribunale, nel respingere il ricorso, ha osservato:

« 60. Anzitutto, nessun rilievo presenta la giurisprudenza riguardante la contestazione del rifiuto di concessione di un contributo finanziario comunitario (ordinanza del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, C-199/94 P e C-200/94 P, Racc., EU:C:1995:360, punto 27, e sentenza del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T-186/98, Racc., EU:T:2001:42, punti 76 e 77), che la BCE invoca a sostegno della sua argomentazione. A differenza della situazione su cui si è pronunciata la suddetta giurisprudenza, nel caso di specie i ricorrenti non cercano di ottenere, mediante il loro ricorso per risarcimento, un risultato paragonabile a quello ricercato mediante il loro ricorso di annullamento nella causa T-224/12. Quest'ultimo ricorso mirava unicamente all'annullamento della decisione 2012/153 senza con ciò perseguire un risultato patrimoniale. Inoltre, poiché il suddetto ricorso di annullamento era stato presentato entro il termine previsto dall'articolo 263, sesto comma, TFUE, era in partenza escluso un aggiramento, ai sensi della giurisprudenza sopra citata, di detto

termine mediante un ricorso per risarcimento. Infatti, soltanto eccezionalmente e allo scopo di evitare l'aggiramento di tale termine, la giurisprudenza ha dichiarato irricevibile una domanda di risarcimento, più precisamente quando questa era stata presentata insieme ad una domanda di annullamento, a motivo del fatto che la domanda di risarcimento mirava in realtà ad ottenere la revoca di una decisione individuale rivolta al ricorrente e divenuta definitiva, e che essa avrebbe avuto come effetto, in caso di suo accoglimento, di cancellare gli effetti giuridici di tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2002, Astipesca/Commissione, T-180/00, Racc., EU:T:2002:249, punto 139, e del 3 aprile 2003, Vieira e a./Commissione, T-44/01, T-119/01 e T-126/01, Racc., EU:T:2003:98, punto 213).

61. Occorre poi sottolineare che il ricorso per risarcimento costituisce un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nel sistema dei mezzi di ricorso e subordinato, quanto al suo esercizio, a presupposti concepiti in vista del suo specifico oggetto. Mentre il ricorso di annullamento e quello per carenza mirano a sanzionare l'illegittimità di un atto giuridicamente vincolante ovvero la sua mancata adozione, il ricorso per risarcimento ha per oggetto la richiesta di riparazione di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad un'istituzione o ad un organo dell'Unione (v. sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C-234/02 P, Racc., EU:C:2004:174, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata; sentenze del 27 novembre 2007, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, T-3/00 e T-337/04, Racc., EU:T:2007:357, punto 283, e del 3 marzo 2010, Artegodan/Commissione, T-429/05, Racc., EU:T:2010:60, punto 50). Da un lato, tale autonomia del ricorso per risarcimento non può essere rimessa in discussione per il semplice fatto che un ricorrente decida di presentare un ricorso di annullamento e un ricorso per risarcimento in successione. Dall'altro lato, l'irricevibilità di un ricorso di annullamento non rende irricevibile un ricorso per risarcimento successivamente proposto per il semplice fatto che con tali ricorsi vengano dedotti motivi di illegittimità simili o addirittura identici. Infatti, un'interpretazione siffatta si porrebbe in contrasto con il principio stesso dell'autonomia dei mezzi di ricorso e dunque priverebbe del suo effetto utile l'articolo 268 TFUE, letto in combinato disposto con l'articolo 340, terzo comma, TFUE. [...]

64. [...] ai sensi dell'articolo 340, terzo comma, TFUE, la BCE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

65. Secondo una giurisprudenza consolidata, applicabile mutatis mutandis alla responsabilità extracontrattuale della BCE prevista dall'articolo 340, terzo comma, TFUE, l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, a motivo di un comportamento illecito delle sue istituzioni o dei suoi organi presuppone che sia soddisfatto un insieme di condizioni aventi carattere cumulativo, vale a dire l'illegittimità del comportamento imputato all'istituzione o all'organo dell'Unione, l'effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento asserito e il danno lamentato (v. sentenze del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C-243/05 P, Racc., EU:C:2006:708, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata, e Arcelor/Parlamento e Consiglio, cit. supra al punto 53, EU:T:2010:54, punto 139 e la giurisprudenza ivi citata).

66. Dato il carattere cumulativo delle suddette condizioni, il ricorso deve essere respinto nel suo insieme quando anche solo una di esse non sia soddisfatta (v. sentenza Arcelor/Parlamento e Consiglio, cit. supra al punto 53, EU:T:2010:54, punto 140 e la giurisprudenza ivi citata).

67. Quanto alla prima condizione, relativa al comportamento illegittimo addebitato all'istituzione o all'organo di cui trattasi, la giurisprudenza esige che sia dimostrata l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C-352/98 P, Racc., EU:C:2000:361, punto 42). Il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione è quello del

travalicamento manifesto e grave, da parte dell'istituzione o dell'organo dell'Unione di cui trattasi, dei limiti che si impongono al suo potere discrezionale. Solo quando tale istituzione o tale organo dispongano di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, o addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell'Unione può essere sufficiente per affermare l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenze del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C-312/00 P, Racc., EU:C:2002:736, punto 54; Arcelor/Parlamento e Consiglio, cit. supra al punto 53, EU:T:2010:54, punto 141, e ATC e a./Commissione, cit. supra al punto 57, EU:T:2013:451, punto 62).

68. A questo proposito, occorre precisare che i comportamenti contestati della BCE hanno avuto luogo nell'ambito dei compiti ad essa conferiti ai fini della definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'Unione, ai sensi degli articoli 127 TFUE e 282 TFUE e dell'articolo 18 dello Statuto, segnatamente mediante il suo intervento sui mercati dei capitali e la sua gestione delle operazioni di credito. Tali disposizioni conferiscono alla BCE un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica analisi complesse di ordine economico e sociale nonché la valutazione di situazioni suscettibili di rapida evoluzione, che devono essere effettuate nel contesto dell'Eurosistema, o addirittura dell'Unione nel suo insieme. Pertanto, un'eventuale violazione sufficientemente qualificata delle norme giuridiche in questione deve riguardare un travalicamento manifesto e grave dei limiti dell'ampio potere discrezionale di cui la BCE dispone nell'esercizio delle sue competenze in materia di politica monetaria. Ciò è tanto più vero per il fatto che l'esercizio di tale potere discrezionale implica per la BCE, da un lato, la necessità di prevedere e valutare sviluppi economici di natura complessa e incerta, come l'evoluzione dei mercati dei capitali, della massa monetaria e del tasso di inflazione, che incidono sul buon funzionamento dell'Eurosistema e dei sistemi di pagamento e di credito, e, dall'altro, quella di procedere a scelte di ordine politico, economico e sociale che esigono il bilanciamento e il contemperamento dei vari obiettivi contemplati dall'articolo 127, paragrafo 1, TFUE, tra cui quello principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi (v., in tal senso, conclusioni presentate dall'avvocato generale Cruz Villalón nella causa Gauweiler e a., C-62/14, Racc., EU:C:2015:7, paragrafo 111 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenze Arcelor/Parlamento e Consiglio, cit. supra al punto 53, EU:T:2010:54, punto 143 e la giurisprudenza ivi citata, e del 16 dicembre 2011, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T-291/04, Racc., EU:T:2011:760, punto 125 e la giurisprudenza ivi citata).

69. Infine, per quanto riguarda l'attività normativa delle istituzioni, ivi compresa l'adozione da parte della BCE di atti di portata generale, come la decisione 2012/153, la giurisprudenza ha statuito che la concezione restrittiva della responsabilità dell'Unione per l'esercizio delle suddette attività normative si spiega tenendo conto del fatto che, da un lato, l'esercizio della funzione legislativa, anche nei casi in cui esiste un controllo giurisdizionale della legittimità degli atti, non deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogniqualvolta l'interesse generale dell'Unione imponga di adottare provvedimenti normativi che possono ledere gli interessi dei singoli e che, dall'altro lato, in un contesto normativo caratterizzato dall'esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione di una politica dell'Unione, la responsabilità di quest'ultima può sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha travalicato, in modo manifesto e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C-120/06 P e C-121/06 P, Racc., EU:C:2008:476, punto 174). [...]

119. Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale dell'Unione derivante da un atto lecito rientrante nella sfera di competenza normativa di quest'ultima, risulta da una costante giurisprudenza della Corte, applicabile mutatis mutandis alla responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell'articolo 340, terzo comma, TFUE, che, allo stato attuale del diritto dell'Unione,

l'esame comparativo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri non consente di affermare l'esistenza di un regime di responsabilità extracontrattuale dell'Unione per l'esercizio lecito, da parte di quest'ultima, delle sue attività rientranti nella sfera normativa (v. sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione, C-12/13 P e C-13/13 P, Racc., EU:C:2014:2284, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, nella fattispecie, alcuni degli atti contestati dai ricorrenti, tra cui la decisione 2012/153, rientrano nell'esercizio dei poteri decisionali normativi della BCE. Pertanto, e per questa sola ragione, la domanda d'indennizzo deve essere respinta per quanto riguarda gli atti di portata generale adottati dalla BCE ovvero il rifiuto di quest'ultima di adottare un atto di questo tipo, quali contemplati supra al punto 71.

120. Per di più, occorre precisare che, nel caso di specie, i ricorrenti non possono asserire di aver subìto un danno anormale e speciale atto a giustificare una responsabilità siffatta nell'ipotesi in cui questa dovesse comunque essere riconosciuta come esistente in via di principio. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, da un lato, un danno presenta carattere «anormale» qualora vada al di là dei limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore economico in questione (v. sentenza del 7 novembre 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione, T-574/08, EU:T:2012:583, punto 78 e la giurisprudenza ivi citata). Dall'altro, il danno deve essere qualificato «speciale» qualora l'atto in questione colpisca una particolare categoria di operatori economici in modo sproporzionato rispetto ad altri operatori (sentenze del 28 aprile 1998, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, T-184/95, Racc., EU:T:1998:74, punto 80, e del 10 febbraio 2004, Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Consiglio e Commissione, T-64/01 e T-65/01, Racc., EU:T:2004:37, punto 151).

121. Nel caso di specie, il danno fatto valere dai ricorrenti non eccede i limiti dei rischi economici inerenti alle attività commerciali nel settore finanziario, e inerenti in particolare alle transazioni aventi ad oggetto strumenti di debito negoziabili emessi da uno Stato, soprattutto quando tale Stato abbia, come la Repubblica ellenica a partire dalla fine del 2009, un basso rating. Al contrario, indipendentemente dal principio generale secondo cui ogni creditore deve sopportare il rischio d'insolvenza del suo debitore, anche quando quest'ultimo sia un'entità statale, simili transazioni si effettuano su mercati particolarmente volatili, spesso esposti ad alee e a rischi non controllabili per quanto riguarda la diminuzione o l'aumento del valore di tali titoli, ciò che può invitare alla speculazione per ottenere rendimenti elevati in un lasso di tempo molto breve. Pertanto, anche a supporre che non tutti i ricorrenti fossero dediti a transazioni di natura speculativa, essi dovevano essere consapevoli delle alee e dei rischi suddetti quanto ad un'eventuale consistente perdita di valore dei titoli acquistati. Ciò è tanto più vero per il fatto che, anche prima dell'inizio della sua crisi finanziaria nel 2009, lo Stato greco emittente si trovava già di fronte ad un indebitamento e a un deficit elevati. Pertanto, il pregiudizio subìto in conseguenza del PSI non può essere qualificato come «anormale» ai sensi della giurisprudenza sopra citata.

122. Neppure è possibile qualificare tale pregiudizio come «speciale», dal momento che i ricorrenti si vedevano assoggettati, allo stesso titolo di tutti gli altri investitori privati, e certo con l'eccezione delle banche centrali dell'Eurosistema, al PSI e al meccanismo di taglio del valore fondato sulla legge ellenica n. 4050/2012. Date tali circostanze e tenuto conto del gran numero di investitori interessati, identificati della legge suddetta in modo generale e oggettivo sulla base, in particolare, dei numeri di serie dei titoli in questione, i ricorrenti non possono essere considerati come appartenenti ad una categoria particolare di operatori economici che sono stati colpiti in maniera sproporzionata rispetto ad altri operatori ».

18 febbraio 2016, *Mahmoud Jannatian c. Consiglio dell'Unione europea*, causa T-328/14, ECLI:EU:T:2016:86

Con decisione del 2008, confermata da una serie di successive decisioni adottate nell'ambito delle misure volte ad incentivare l'Iran a porre fine alle attività nucleari, il Consiglio inseriva il nominativo del sig. Mahmoud Jannatian, cittadino iraniano, nelle liste di individui destinatari di provvedimenti restrittivi. La motivazione di questo inserimento era connessa al ruolo ricoperto dal sig. Mahmoud Jannatian, quale vice presidente dell'Organizzazione iraniana dell'energia atomica. Nel maggio 2014, il sig. Jannatian presentava un ricorso per ottenere il risarcimento per il pregiudizio subito a causa dell'iscrizione erronea del suo nominativo sulle liste. Il Tribunale ha osservato:

« 30. À cet égard, il résulte de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, sixième phrase, TUE et de l'article 275, premier alinéa, TFUE que la Cour n'est, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions de droit primaire relatives à la PESC ni en ce qui concerne les actes juridiques pris sur la base de celles-ci. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que, conformément à l'article 275, deuxième alinéa, TFUE, les juridictions de l'Union sont compétentes dans le domaine de la PESC. Cette compétence comprend, d'une part, le contrôle du respect de l'article 40 TUE et, d'autre part, les recours en annulation formés par des particuliers, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre des mesures restrictives adoptées par le Conseil dans le cadre de la PESC. En revanche, l'article 275, deuxième alinéa, TFUE n'attribue à la Cour aucune compétence pour connaître d'un quelconque recours en indemnité.

31. Il y a donc lieu de constater qu'un recours en indemnité tendant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'adoption d'un acte en matière de PESC échappe à la compétence du Tribunal.

32. Or, en l'espèce, les restrictions en matière d'admission, qui ont prétendument porté préjudice au requérant, sont prévues uniquement par la décision 2010/413, laquelle a été adoptée en vertu des dispositions relatives à la PESC. Contrairement aux mesures de gel de fonds, ces restrictions n'ont en effet pas été mises en œuvre par l'adoption d'un règlement sur la base de l'article 215 TFUE. Le règlement n 267/2012 ne contient ainsi aucune disposition interdisant l'entrée du requérant sur le territoire d'un État membre ou le transit de celui-ci par le territoire d'un tel État.

33. Il y a dès lors lieu de conclure que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la demande en réparation du requérant, pour autant que cette demande vise à obtenir la réparation du dommage prétendument subi du fait des restrictions en matière d'admission.

34. Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union, au sens de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite des organes, est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e. a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec, EU:C:2008:476, point 106 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03, Rec, EU:T:2007:212, point 113). [...]

42. Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, la constatation de l'illégalité d'un acte juridique ne suffit pas, pour regrettable qu'elle soit, pour considérer que la condition d'engagement de la responsabilité de l'Union tenant à l'illégalité du comportement reproché aux institutions est remplie. Pour admettre qu'il est satisfait à la condition d'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union relative à l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Sison/ Conseil, T-341/07, Rec, EU:T:2011:687, points 31 et 33 et jurisprudence citée).

43. Le critère décisif permettant de considérer que cette exigence est respectée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l'institution concernée, des limites qui s'imposent à son

pouvoir d'appréciation. Ce qui est donc déterminant pour établir l'existence d'une telle violation, c'est la marge d'appréciation dont disposait l'institution en cause. Il découle ainsi des critères jurisprudentiels que, lorsque l'institution concernée ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l'Union peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt Sison/Conseil, point 42 supra, EU:T:2011:687, point 35 et jurisprudence citée).

44. Cependant, cette jurisprudence n'établit aucun lien automatique entre, d'une part, l'absence de pouvoir d'appréciation de l'institution concernée et, d'autre part, la qualification de l'infraction de violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union. En effet, bien qu'elle présente un caractère déterminant, l'étendue du pouvoir d'appréciation de l'institution concernée ne constitue pas un critère exclusif. À cet égard, la Cour a rappelé de manière constante que le régime qu'elle avait dégagé au titre de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE prenait, en outre, notamment en compte la complexité des situations à régler et les difficultés d'application ou d'interprétation des textes (voir arrêt Sison/Conseil, point 42 supra, EU:T:2011:687, points 36 et 37 et jurisprudence citée).

45. Il s'ensuit que seule la constatation d'une irrégularité que n'aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d'engager la responsabilité de l'Union (voir arrêt Sison/Conseil, point 42 supra, EU:T:2011:687, point 39 et jurisprudence citée).

46. Il appartient dès lors au juge de l'Union, après avoir déterminé, d'abord, si l'institution concernée disposait d'une marge d'appréciation, de prendre en considération, ensuite, la complexité de la situation à régler, les difficultés d'application ou d'interprétation des textes, le degré de clarté et de précision de la règle violée et le caractère intentionnel ou inexcusable de l'erreur commise (voir arrêt Sison/Conseil, point 42 supra, EU:T:2011:687, point 40 et jurisprudence citée). [...]

57. En ce qui concerne la condition de la réalité du dommage, selon la jurisprudence, la responsabilité de l'Union ne saurait être engagée que si le requérant a effectivement subi un préjudice « réel et certain » (arrêts du 27 janvier 1982, De Franceschi/Conseil et Commission, 51/81, EU:C:1982:20, point 9 ; du 13 novembre 1984, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 et 282/82, Rec, EU:C:1984:341, point 9, et du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T-108/94, Rec, EU:T:1996:5, point 54). Il incombe au requérant d'apporter des éléments de preuve au juge de l'Union afin d'établir l'existence et l'ampleur d'un tel préjudice (arrêts du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission, 26/74, Rec, EU:C:1976:69, points 22 à 24, et du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T-575/93, Rec, EU:T:1996:1, point 97).

58. En l'espèce, le requérant réclame 40 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral encouru en raison de l'inscription injustifiée de son nom sur les listes. À cet égard, il précise qu'il a été privé de son droit de propriété et de sa liberté de circulation et que cette interdiction de voyager l'a privé de la possibilité de rendre visite à sa fille résidant au Canada, affectant dès lors son droit à la vie privée et familiale. En outre, dans la réplique, il indique, d'une part, que les restrictions à sa liberté de voyager ont également affecté ses activités professionnelles, et, d'autre part, que, du fait de l'inscription de son nom sur les listes, il lui était impossible d'opérer des transactions bancaires mentionnant son nom. Lors de l'audience, le requérant a par ailleurs indiqué que les mesures restrictives prises à son égard ont porté atteinte à sa réputation.

59. Premièrement, s'agissant du préjudice qu'aurait subi le requérant en raison des restrictions en matière d'admission qui s'imposaient à lui, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître d'une demande en réparation pour un tel préjudice (voir points 28 à 33 ci-dessus). Cette conclusion s'impose également s'agissant du préjudice qu'aurait subi le requérant dans l'exercice de ses activités professionnelles dans la mesure où ce préjudice ne résulterait que des restrictions à sa liberté de voyager.

60. Deuxièmement, s'agissant de la prétendue impossibilité pour le requérant d'effectuer des virements bancaires à son nom, il y a lieu de constater que la condition relative à la réalité du dommage n'est pas satisfaite. À cet égard, le Tribunal souligne que, lors de l'audience, le requérant a précisé que la demande en réparation visait à compenser uniquement un dommage moral. Or, le requérant n'a aucunement expliqué en quoi l'impossibilité d'effectuer certaines opérations bancaires lui aurait causé un dommage moral. En tout état de cause, le requérant n'a présenté aucun élément de preuve établissant qu'il n'a pu, en raison de son inscription sur les listes, opérer certains virements bancaires.

61. Troisièmement, s'agissant de l'atteinte à la réputation du requérant, le Tribunal constate que l'existence d'un tel préjudice n'a été mentionnée ni dans la requête ni dans la réplique. Dans la mesure où cet argument ne se fonde sur aucun élément de droit ou de fait qui se serait révélé pendant la procédure, il y a lieu, conformément à l'article 84 du règlement de procédure, de le rejeter comme tardif.

62. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le constat de l'illégalité des mesures restrictives prises à l'encontre d'une personne ou d'une entité est de nature à constituer une forme de réparation du préjudice moral subi par la personne ou l'entité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 72).

63. Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal estime que les éventuels effets sur la réputation du requérant qu'a eu l'allégation de l'implication de ce dernier dans la prolifération nucléaire sont susceptibles d'être contrebalancés par le constat a posteriori de l'illégalité des mesures restrictives prises à son égard ».

20 settembre 2016, *Ledra Advertising c. Commissione e BCE*, cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P ECLI:EU:C:2016:701

In data 9 gennaio 2015 venivano proposte tre impugnazioni aventi ad oggetto l'annullamento delle ordinanze del Tribunale (10 novembre 2014, causa T-289/13, Ledra Advertising c. Commissione e BCE; 10 novembre 2014, causa T-291/13, Eleftheriou e Papachristofi c. Commissione e BCE; 10 novembre 2014, causa T-293/13, Theophilou c. Commissione e BCE) concernenti la dichiarazione di irricevibilità e infondatezza dei ricorsi in merito: (i) all'annullamento di taluni punti (rubricati "Ristrutturazione e risoluzione della Cyprus Popular Bank e della Bank of Cyprus") del protocollo d'intesa concluso tra la Repubblica di Cipro e il Meccanismo europea di stabilità (MES), contenenti una clausola della dubbia compatibilità con il diritto dell'Unione; e (ii) alla richiesta di risarcimento del danno derivante dall'inclusione di detti punti nel protocollo d'intesa nonché da una violazione dell'obbligo di monitoraggio della Commissione. I ricorrenti deducono, in particolare, un motivo vertente sugli errori del Tribunale in sede di valutazione dei presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione discendente dal comportamento tenuto dalla Commissione e dalla BCE – che, a detta dei ricorrenti, erano da ritenersi i veri responsabili del salvataggio interno delle banche cipriote – nell'adozione del protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 concluso tra la Repubblica di Cipro e il MES. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto che il protocollo di intesa non potesse essere formalmente imputabile alla Commissione e alla BCE e, pertanto, si era dichiarato incompetente a pronunciarsi in merito ai ricorsi per il risarcimento dei danni fondati sull'illegittimità dei punti del protocollo di intesa oggetto di ricorso. La Corte ha osservato:

«51. Il Tribunale ha rilevato, al punto 44 delle ordinanze impugnate, che detto protocollo d'intesa è stato adottato congiuntamente dal MES e dalla Repubblica di Cipro e che, come risulta dall'articolo 13, paragrafo 4, del Trattato MES, la Commissione ha sottoscritto lo stesso protocollo

d'intesa solo in nome del MES. Sulla base poi del punto 161 della sentenza del 27 novembre 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756), esso ha rammentato, al punto 45 di dette ordinanze, che, benché il Trattato MES affidi alla Commissione e alla BCE alcuni compiti connessi alla realizzazione degli obiettivi di tale Trattato, tuttavia, da una parte, le funzioni affidate alla Commissione e alla BCE nel quadro del Trattato MES non implicano alcun potere decisionale proprio e, dall'altra, le attività svolte da queste due istituzioni nell'ambito di tale Trattato impegnano solo il MES.

52. A tale riguardo, occorre ricordare che, come emerge dalla dichiarazione dell'Eurogruppo del 27 giugno 2012, la Commissione e la BCE sono state incaricate di negoziare con le autorità cipriote un programma di riequilibrio macroeconomico che doveva concretizzarsi in un protocollo d'intesa. Partecipando ai negoziati con le autorità cipriote, apportando le loro competenze tecniche, fornendo consulenze e proponendo orientamenti, la Commissione e la BCE hanno agito nei limiti delle competenze loro attribuite dall'articolo 13, paragrafo 3, del Trattato MES. Orbene, una partecipazione della Commissione e della BCE, come quella prevista da tale disposizione, alla procedura che sfocia nella sottoscrizione del protocollo d'intesa del 26 aprile 2013, non consente di qualificare quest'ultimo come atto loro imputabile.

53. Infatti, come sottolineato dalla Corte al punto 161 della sentenza del 27 novembre 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756), le funzioni affidate alla Commissione e alla BCE nell'ambito del Trattato MES, per quanto importanti, non implicano alcun potere decisionale proprio. Peraltro, le attività svolte da queste due istituzioni nell'ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES.

54. Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, il fatto che una o più istituzioni dell'Unione possano avere un determinato ruolo nel quadro del MES non cambia la natura degli atti del MES, i quali sono estranei all'ordinamento giuridico dell'Unione.

55. Tuttavia, se siffatta conclusione è atta a incidere sulle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, essa non vieta che si possano contestare alla Commissione e alla BCE comportamenti illegittimi connessi, eventualmente, all'adozione di un protocollo d'intesa in nome del MES, nel contesto di un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell'articolo 268 e dell'articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE.

56. A tale riguardo, occorre rammentare che i compiti affidati alla Commissione e alla BCE nell'ambito del Trattato MES non snaturano le attribuzioni che i Trattati UE e FUE conferiscono a tali istituzioni (sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punto 162).

57. Per quanto riguarda, in particolare, la Commissione, risulta dall'articolo 17, paragrafo 1, TUE che essa «promuove l'interesse generale dell'Unione» e «vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione» (sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punto 163).

58. Inoltre, i compiti affidati alla Commissione dal Trattato MES le impongono, come prevede l'articolo 13, paragrafi 3 e 4, di quest'ultimo, l'obbligo di monitorare la compatibilità con il diritto dell'Unione dei protocolli d'intesa conclusi dal MES (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punto 164).

59. Di conseguenza, come la Commissione stessa ha ammesso rispondendo a un quesito posto durante l'udienza, tale istituzione conserva, nell'ambito del Trattato MES, il suo ruolo di custode dei trattati, quale risulta dall'articolo 17, paragrafo 1, TUE, cosicché essa dovrebbe astenersi dal firmare un protocollo d'intesa sulla cui compatibilità con il diritto dell'Unione nutra dubbi.

60. Ne discende che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 268 e dell'articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE, laddove ha considerato, ai punti 46 e 47 delle ordinanze impugnate, di non essere competente a esaminare il ricorso per risarcimento danni fondato sull'illegittimità dei punti controversi sulla base della mera constatazione che l'adozione di detti punti non era formalmente imputabile né alla Commissione, né alla BCE.

61. Occorre dunque accogliere le impugnazioni e annullare le ordinanze impugnate.

Sui ricorsi dinanzi al Tribunale

62. Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò si verifica nel caso di specie.

63. In effetti, la Corte è in condizioni di statuire sulla domanda dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 268 e dell'articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE, relativa al risarcimento del danno asseritamente subito e derivante dal fatto che la Commissione e la BCE hanno incluso punti controversi nel protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 nonché dall'inerzia della Commissione, la quale, nell'ambito dell'adozione di tale protocollo d'intesa, avrebbe violato l'obbligo di monitorare la sua conformità al diritto dell'Unione.

64. A tale riguardo, occorre rammentare che, secondo giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che ricorrano congiuntamente varie condizioni, ossia l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione dell'Unione, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato (sentenza del 14 ottobre 2014, Giordano/Commissione, C-611/12 P, EU:C:2014:2282, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

65. Quanto alla prima condizione, la Corte ha già più volte precisato che occorre che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C-352/98 P, EU:C:2000:361, punto 42, e del 10 luglio 2014, Nikolaou/Corte dei conti, C-220/13 P, EU:C:2014:2057, punto 53).

66. Nel caso di specie, la norma giuridica di cui, a detta dei ricorrenti, la Commissione non ha monitorato il rispetto, nell'ambito dell'adozione del protocollo d'intesa del 26 aprile 2013, è l'articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Tale disposizione, che statuisce che ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, configura una norma giuridica preordinata a conferire diritti a singoli.

67. Inoltre occorre sottolineare che, per quanto gli Stati membri non attuino il diritto dell'Unione nell'ambito del Trattato MES, cosicché la Carta non gli si applica in tale quadro (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punti da 178 a 181), la Carta si applica nondimeno alle istituzioni dell'Unione, compreso quando queste ultime agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni. Del resto, nell'ambito dell'adozione di un protocollo d'intesa come quello del 26 aprile 2013, la Commissione è tenuta, ai sensi tanto dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, che le affida il compito generale di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, quanto dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, del Trattato MES, che le impone di monitorare la compatibilità con il diritto dell'Unione dei protocolli d'intesa conclusi dal MES (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punti 163 e 164), a garantire che siffatto protocollo sia compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

68. Occorre, pertanto, esaminare se la Commissione abbia contribuito a una violazione sufficientemente qualificata del diritto di proprietà dei ricorrenti, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della Carta, nell'ambito dell'adozione del protocollo d'intesa del 26 aprile 2013.

69. A tale riguardo, è necessario ricordare che il diritto di proprietà garantito da tale disposizione della Carta non è una prerogativa assoluta e che il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate in nome di obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione (v. sentenze del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C-548/09 P, EU:C:2011:735, punto 113, e del 12 maggio 2016, Bank of Industry and Mine/Consiglio, C-358/15 P, EU:C:2016:338, punto 55).

70. Ne consegue, come risulta dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, che possono apportarsi restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone a obiettivi di interesse generale perseguiti e non costituiscano, rispetto allo scopo prefissato, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C-548/09 P, EU:C:2011:735, punto 114, e del 12 maggio 2016, Bank of Industry and Mine/Consiglio, C-358/15 P, EU:C:2016:338, punto 56).

71. A tal proposito, occorre rilevare che, come emerge dall'articolo 12 del Trattato MES, l'adozione di un protocollo d'intesa come quello risultante dai negoziati tra le autorità cipriote e, segnatamente, la Commissione risponde a un obiettivo di interesse generale perseguito dall'Unione, vale a dire quello di garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso.

72. Infatti, i servizi finanziari giocano un ruolo centrale nell'economia dell'Unione. Le banche e gli istituti di credito sono una fonte essenziale di finanziamento per le imprese attive nei diversi mercati. Inoltre, le banche sono spesso interconnesse e molte di loro esercitano le loro attività a livello internazionale. È per tale ragione che la grave difficoltà di una o più banche rischia di propagarsi rapidamente alle altre banche, vuoi nello Stato membro interessato, vuoi in altri Stati membri. Ciò rischia a sua volta di produrre ricadute negative in altri settori dell'economia (sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C-526/14, EU:C:2016:570, punto 50).

73. Nel caso di specie, le misure indicate ai punti controversi prevedono in particolare che la Bank of Cyprus riprenda i depositi garantiti della Cyprus Popular Bank, e che il 37,5% dei depositi non garantiti della Bank of Cyprus sia convertito in azioni, con pieno diritto di voto e diritti ai dividendi, nonché il congelamento temporaneo di un'altra parte di tali depositi non garantiti, con la precisazione che, ove la Bank of Cyprus dovesse essere sovracapitalizzata rispetto all'obiettivo di un livello minimo di capitali propri del 9% in condizioni di crisi, si procederà a un riacquisto di azioni al fine di rimborsare ai depositanti non garantiti l'importo corrispondente alla sovracapitalizzazione.

74. Considerato l'obiettivo di assicurare la stabilità del sistema bancario nella zona euro, e alla luce del rischio imminente di perdite finanziarie cui sarebbero stati esposti i depositanti presso le due banche interessate in caso di fallimento di queste ultime, simili misure non costituiscono un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudica la sostanza stessa del diritto di proprietà dei ricorrenti. Esse non possono, dunque, essere considerate come restrizioni ingiustificate di tale diritto (v., per analogia, sentenza del 10 luglio 2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, C-20/00 e C-64/00, EU:C:2003:397, punti da 79 a 86).

75. Alla luce di tali elementi, non è possibile considerare che, laddove ha permesso l'adozione dei punti controversi, la Commissione abbia contribuito a una violazione del diritto di proprietà dei ricorrenti garantito dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

76. Ne consegue che la prima condizione per invocare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione non è soddisfatta nel caso in esame, cosicché le domande di risarcimento formulate dai ricorrenti devono essere respinte in quanto giuridicamente infondate».

10 gennaio 2017, *Gascogne Sack Deutschland e Gascogne c. Unione europea*, causa T-577/14, ECLI:EU:T:2017:1

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2006, la Sachsa Verpackung GmbH, divenuta Gascogne Sack Deutschland GmbH, da una parte, e la Groupe Gascogne SA, divenuta Gascogne, dall'altra parte, proponevano due ricorsi avverso la decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'attuale art. 101 TFUE. Tali ricorsi venivano respinti dal Tribunale con sentenze del 16 novembre

2011 (rispettivamente: causa T-79/06, Sachsa Verpackung c. Commissione, e causa T-72/06, Groupe Gascogne c. Commissione), confermate dalla Corte di giustizia, in sede di impugnazione, con sentenze del 26 novembre 2013 (causa C-40/12 P, Gascogne Sack Deutschland c. Commissione, e causa C-58/12 P, Groupe Gascogne c. Commissione).

Successivamente, nel 2014, le società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne proponevano ricorso contro l'Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, chiedendo al Tribunale, in sintesi, di: (i) dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione derivante dal procedimento svolto davanti al Tribunale, per violazione delle condizioni connesse al rispetto del termine ragionevole di giudizio; (ii) condannare l'Unione al pagamento di un risarcimento adeguato e integrale dei danni materiali e morali subìti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo dell'Unione, nonché al pagamento delle spese.

Il Tribunale, accogliendo per la prima volta un'azione di responsabilità contrattuale dell'Unione per fatto del suo giudice, a causa della violazione del principio della durata ragionevole del processo, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e già riconosciuto dalla Corte di giustizia (v., per tutte, Corte giust., 7 dicembre 1998, causa C-185/98 P, Baustahlgewebe c. Commissione, e 16 luglio 2009, causa C385/07 P, Der Grune Punkt c. Commissione), ha inaugurato un indirizzo giurisprudenziale confermato in sentenze pronunciate a pochi giorni di distanza (Trib., 1 febbraio 2017, causa T-479/14, Kendrion c. Unione europea, e del 17 febbraio 2017, causa T-40/15, ASPLA e Armando Álvarez c. Unione europea), nonché, successivamente, nella sentenza del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe c. Unione europea (su cui v. infra, in questa sezione).

Con particolare riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione di un'azione di responsabilità extracontrattuale quale quella promossa nel caso di specie, il Tribunale ha osservato:

«43. Secondo una costante giurisprudenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sussistono tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo di risarcimento del danno (v. sentenza dell'8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C-469/11 P, EU:C:2012:705, punto 34 e giurisprudenza citata).

44. Certamente, l'articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea va interpretato nel senso che la prescrizione non può essere eccepita nei confronti della vittima di un danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo e non abbia quindi potuto disporre di un termine ragionevole per esperire l'azione o presentare la domanda prima della scadenza del termine di prescrizione. Tuttavia, i requisiti cui è subordinato l'obbligo di risarcimento dei danni previsti all'articolo 340, secondo comma, TFUE e, pertanto, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni volte al risarcimento dei danni medesimi non possono fondarsi che su criteri rigorosamente oggettivi (v. sentenza dell'8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C-469/11 P, EU:C:2012:705, punti 35 e 36 e giurisprudenza citata).

45. Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, la valutazione soggettiva dell'effettività del danno da parte della vittima di tale danno non può essere presa in considerazione nel determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale dell'Unione (v. sentenza dell'8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C-469/11 P, EU:C:2012:705, punto 37 e giurisprudenza citata; sentenza del 28 febbraio 2013, Inalca e Cremonini/Commissione, C-460/09 P, EU:C:2013:111, punto 70).

46. Nella fattispecie, occorre evidenziare che «il fatto che dà origine» alla presente «azione contro l'Unione» consiste in un'irregolarità procedurale che si configura come un'asserita violazione delle condizioni connesse al rispetto del termine ragionevole di giudizio (in prosieguo: il «termine ragionevole di giudizio») da parte di un giudice dell'Unione. La fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni previsto all'articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia

dell'Unione europea deve dunque tenere conto di tale circostanza. In particolare, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere da una data in cui il fatto generatore sia ancora in atto e il dies a quo di tale termine deve essere fissato a una data in cui il fatto generatore si è completamente concretizzato.

47. Pertanto, nello specifico caso di un ricorso per il risarcimento di un danno asseritamente subìto a causa di un'eventuale inosservanza del termine ragionevole di giudizio, il dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni previsto all'articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea deve essere fissato, laddove una decisione abbia posto fine alla durata del giudizio controverso, alla data in cui tale decisione è stata adottata. Infatti, una siffatta data costituisce una data certa, stabilita secondo criteri oggettivi. Essa garantisce il rispetto del principio della certezza del diritto e consente di tutelare i diritti dei ricorrenti.

48. Nella presente causa, le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno da esse asseritamente subìto in conseguenza del termine di giudizio nelle cause T-72/06 e T-79/06. Tali cause si sono concluse con le sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T-72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674). Il termine di prescrizione ha cominciato quindi a decorrere dal 16 novembre 2011.

49. Peraltro, le ricorrenti hanno proposto il loro ricorso nella presente causa, e interrotto così il termine di prescrizione, il 4 agosto 2014, vale a dire prima della scadenza del termine di cinque anni previsto all'articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il presente ricorso non è dunque prescritto».

Con riguardo, poi, alla violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T-72/06 e T-79/06, il Tribunale ha osservato:

«61. Nella fattispecie, da un esame approfondito del rispettivo fascicolo delle cause T-72/06 e T-79/06 emerge che, come giustamente sottolineato dalla Corte nelle sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C-40/12 P, EU:C:2013:768), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C-58/12 P, EU:C:2013:770), la durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06, arrivata a quasi 5 anni e 9 mesi, non può essere giustificata da nessuna delle circostanze proprie di dette cause.

62. In primo luogo, va rilevato che le cause T-72/06 e T-79/06 riguardavano controversie sull'esistenza di un'infrazione alle norme sulla concorrenza e che, secondo la giurisprudenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, e l'obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone coinvolte e degli interessi economici in gioco (sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C-385/07 P, EU:C:2009:456, punto 186).

63. In secondo luogo, si deve constatare che, in ognuna delle cause T-72/06 e T-79/06, un periodo di circa 3 anni e 10 mesi, vale a dire di 46 mesi, è trascorso tra, da un lato, la fine della fase scritta del procedimento con il deposito, il 20 febbraio 2007, della controreplica e, dall'altro, l'apertura, nel dicembre 2010, della fase orale del procedimento.

64. Durante tale periodo si procede, segnatamente, alla sintesi degli argomenti delle parti, all'istruzione della causa, a un'analisi in fatto e in diritto delle controversia e alla preparazione della fase orale del procedimento. Pertanto, la durata di tale periodo dipende, in particolare, dalla complessità della controversia nonché dal comportamento delle parti e dalla sopravvenienza di incidenti procedurali.

65. Quanto alla complessità della controversia, si deve anzitutto rammentare che le cause T-72/06 e T-79/06 concernevano ricorsi proposti avverso una decisione della Commissione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE.

66. Orbene, come risulta dal rispettivo fascicolo delle cause T-72/06 e T-79/06, i ricorsi riguardanti l'applicazione del diritto della concorrenza da parte della Commissione presentano un maggior grado di complessità rispetto ad altri tipi di cause, tenuto conto, in particolare, della lunghezza delle decisioni impugnate, del volume dei fascicoli e della necessità di compiere una valutazione approfondita di fatti numerosi e complessi, sovente prolungati nel tempo e nello spazio.

67. Pertanto, un periodo di 15 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale del procedimento costituisce, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per esaminare cause che riguardano l'applicazione del diritto della concorrenza, quali le cause T-72/06 e T-79/06.

68. È necessario, poi, tener conto della circostanza che avverso la decisione C(2005) 4634 erano stati proposti più ricorsi.

69. Infatti, ricorsi proposti avverso una stessa decisione adottata dalla Commissione in applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione richiedono, in linea di principio, un trattamento parallelo, anche quando non sono congiunti. Tale trattamento parallelo è, in particolare, giustificato dalla connessione tra detti ricorsi nonché dalla necessità di garantire una coerenza nella loro analisi e nella risposta da apportarvi.

70. L'esame parallelo di cause connesse può così giustificare un prolungamento, della durata di un mese per ogni ulteriore causa connessa, del periodo che separa la fine della fase scritta del procedimento dall'apertura della fase orale del procedimento.

71. Nella fattispecie, avverso la decisione C(2005) 4634 erano stati proposti quindici ricorsi. Tuttavia, un ricorrente aveva rinunciato al proprio ricorso avverso la menzionata decisione (ordinanza del 6 luglio 2006, Cofira-Sac/Commissione, T-43/06, non pubblicata, EU:T:2006:192) e due ricorsi proposti contro la decisione C(2005) 4634 avevano dato luogo alla pronuncia delle sentenze del 13 settembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commissione (T-26/06, non pubblicata, EU:T:2010:387), e del 13 settembre 2010, Trioplast Industrier/Commissione (T-40/06, EU:T:2010:388).

72. Date le circostanze, l'esame delle altre dodici cause relative a ricorsi proposti avverso la decisione C(2005) 4634 ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi nella causa T-72/06 e nella causa T-79/06.

73. Di conseguenza, una durata di 26 mesi (15 mesi più 11 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale del procedimento costituiva un lasso di tempo adeguato per trattare ognuna delle cause T-72/06 e T-79/06.

74. Infine, il grado di complessità fattuale, giuridico e procedimentale delle cause T-72/06 e T-79/06 non giustifica l'accoglimento di una durata superiore nel caso di specie. Sotto tale profilo, si deve segnatamente rilevare che, tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06, il procedimento non ha subìto interruzioni né ritardi a causa dell'adozione, da parte del Tribunale, di una qualsivoglia misura di organizzazione del medesimo.

75. Quanto al comportamento delle parti e alla sopravvenienza di incidenti procedurali nelle cause T-72/06 e T-79/06, il fatto che le ricorrenti abbiano chiesto, nell'ottobre 2010, la riapertura della fase scritta del procedimento non può giustificare il periodo di 3 anni e 8 mesi che era già trascorso dal deposito della controreplica. D'altronde, la circostanza che le ricorrenti fossero state avvisate, a dicembre del 2010, che sarebbe stata organizzata un'udienza a febbraio del 2011 indica che tale incidente ha potuto influire solo minimamente sulla durata del periodo trascorso tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale del procedimento nelle menzionate cause.

76. Pertanto, alla luce delle circostanze delle cause T-72/06 e T-79/06, dall'intervallo dei 46 mesi trascorsi tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale del procedimento traspare un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in ognuna di tali cause.

77. In terzo luogo, l'esame del rispettivo fascicolo delle cause T-72/06 e T-79/06 non ha rivelato alcuna circostanza che consenta di concludere per l'esistenza di un periodo di inerzia ingiustificata tra la data del deposito degli atti introduttivi e la data del deposito delle controrepliche, da un lato, e tra l'apertura della fase orale del procedimento e la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T-72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), dall'altro.

78. Ne consegue che il procedimento che si è svolto nelle cause T-72/06 e T-79/06 e si è concluso con la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T-72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), ha violato l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali in quanto ha ecceduto di 20 mesi il termine ragionevole di giudizio, integrando così una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell'Unione intesa a conferire diritti ai singoli».

7 giugno 2017, *Guardian Europe c. Unione europea*, causa T-673/15, ECLI:EU:T:2017:377

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2008, la Guardian Industries Corp. e la Guardian Europe Sàrl ("Guardian Europe") proponevano ricorso avverso la decisione C(2007) 5791 def della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell' attuale art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE. Il ricorso veniva respinto dal Tribunale con sentenza del 27 settembre 2012, causa T-82/08, Guardian Industries e Guardian Europe c. Commissione, in seguito oggetto di impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia, decisa con sentenza del 12 novembre 2014, causa C-580/12 P, Guardian Industries e Guardian Europe c. Commissione.

Successivamente, nel 2015, la Guardian Europe proponeva ricorso ai sensi dell'art. 268 TFUE nei confronti dell'Unione europea, chiedendo al Tribunale, in sintesi, di condannare quest'ultima a risarcire il danno derivante dalla violazione (i) delle condizioni connesse al rispetto del termine ragionevole di giudizio e (ii) del principio della parità di trattamento.

Il Tribunale, per un verso, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni con riferimento alla violazione della durata ragionevole del processo nella causa sfociata nella citata sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012; per altro verso, ha respinto il ricorso nella parte relativa alla contestazione della violazione del principio della parità di trattamento, soffermandosi, tra l'altro, sulla possibilità di far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione a causa del contenuto di una decisione giurisdizionale del Tribunale. A tale ultimo proposito, il Tribunale ha osservato:

«117. La ricorrente sostiene che l'errore commesso nella sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494), integra una violazione qualificata del principio della parità di trattamento e che detta violazione le ha causato dei danni.

118. Infatti, anzitutto, sarebbe pacifico che una sentenza del Tribunale può comportare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Da un lato, la Corte avrebbe riconosciuto il diritto di un ricorrente ad ottenere un risarcimento in caso di violazione del termine ragionevole di giudizio. Dall'altro, tale responsabilità sarebbe il corollario della giurisprudenza della Corte secondo la quale i giudici di uno Stato membro possono far sorgere la responsabilità di tale Stato allorché essi privino

un ricorrente del beneficio di un diritto che esso trae dal diritto dell'Unione (sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513).

119. Inoltre, il Tribunale non avrebbe disposto di alcun potere discrezionale né avrebbe avuto la possibilità di confermare, come ha fatto, l'esclusione delle vendite interne figuranti nella decisione C(2007) 5791, se ciò avesse penalizzato l'unico destinatario di tale decisione che non era verticalmente integrato, ossia la ricorrente.

120. Infine, sarebbe pacifico, alla luce di una consolidata giurisprudenza, relativa all'obbligo di prendere in considerazione le vendite interne, che la sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494), avrebbe violato in maniera manifesta il principio della parità di trattamento.

121. La Corte di giustizia dell'Unione europea contesta tali affermazioni.

122. A tal riguardo, occorre sottolineare che la responsabilità dell'Unione non sorge a causa del contenuto di una decisione giurisdizionale che non è stata emessa da un organo giurisdizionale dell'Unione di ultima istanza e che poteva pertanto costituire oggetto d' impugnazione.

123. Peraltro, nella specie, l'errore commesso nella sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494), è stato rettificato dalla Corte nella sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), a seguito dell'esercizio dei mezzi di ricorso da parte della ricorrente.

124. Occorre tuttavia precisare che la valutazione formulata al punto 122 supra, non pregiudica la possibilità, per una ricorrente, di far dichiarare, in casi eccezionali, la responsabilità dell'Unione a causa di disfunzioni giurisdizionali gravi, segnatamente di natura procedurale o amministrativa, che arrecano pregiudizio all'attività di un organo giurisdizionale dell'Unione. Orbene, siffatte disfunzioni non sono dedotte dalla ricorrente nell'ambito della presente domanda, la quale attiene al contenuto di una decisione giurisdizionale.

125. Di conseguenza, la domanda di risarcimento degli asseriti danni che sarebbero stati causati da una presunta violazione qualificata del principio della parità di trattamento commessa nella sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494), deve essere respinta».

4 aprile 2017, *Mediatore c. Staelen*, causa C-337/15 P, ECLI:EU:C:2017:256

Il 15 novembre 2006, la sig.ra Claire Staelen presentava una denuncia presso il Mediatore, lamentando un'asserita cattiva gestione, da parte del Parlamento europeo, dell'elenco dei candidati idonei in esito ad un concorso generale di cui era risultata vincitrice. Al termine di una prima indagine, il Mediatore adottava, in data 22 ottobre 2007, una decisione con cui concludeva che il Parlamento non aveva compiuto alcun atto di cattiva amministrazione.

Successivamente, il 29 giugno 2010, il Mediatore decideva di avviare un'indagine di propria iniziativa, intesa a valutare nuovamente la sussistenza di un caso di cattiva amministrazione con riferimento alla suddetta condotta del Parlamento. All'esito di tale seconda indagine, il Mediatore adottava, in data 31 marzo 2011, una decisione nella quale affermava, ancora una volta, che non si fosse verificato un caso di cattiva amministrazione attribuibile al Parlamento.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale dell'Unione europea il 20 aprile 2011, la sig.ra Staelen proponeva un ricorso diretto ad ottenere la condanna del Mediatore a risarcirla per i danni, materiali e morali, asseritamente subiti in conseguenza di vari inadempimenti commessi da quest'ultimo nell'ambito delle due indagini. Il Tribunale, con sentenza del 29 aprile 2015, causa T-217/11, Staelen c. Mediatore, accoglieva parzialmente il ricorso, stabilendo che il Mediatore, per un verso, era venuto meno, in quattro occasioni, al proprio dovere di diligenza e, per

altro verso, aveva risposto a due lettere della sig.ra Staelen entro un termine irragionevole; per tali ragioni, il Tribunale condannava il Mediatore a versare alla sig.ra Staelen una somma pari ad Euro 7.000, a titolo di risarcimento del danno morale subito.

Il Mediatore ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, sostenendo, tra l'altro, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nello statuire che una mera violazione, da parte del Mediatore, del principio di diligenza – da intendersi come l'obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie – sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza di una violazione "sufficientemente qualificata" di una norma del diritto dell'Unione intesa a conferire diritti ai soggetti dell'ordinamento e, pertanto, di un illecito suscettibile di far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione. In proposito, la Corte ha osservato:

«31. Per quanto riguarda la possibilità, per una persona che ha sporto denuncia dinanzi al Mediatore, di implicare la responsabilità dell'Unione in ragione del trattamento che è stato riservato alla denuncia, la Corte ha già precisato che occorre far riferimento alla sua costante giurisprudenza secondo cui un diritto al risarcimento è riconosciuto qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai soggetti dell'ordinamento, che si tratti di una violazione sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi. Quanto alla seconda condizione, la Corte, nello stesso contesto, ha anche ricordato che il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell'Unione è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall'istituzione o dall'organo dell'Unione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale (sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C-234/02 P, EU:C:2004:174, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

32. A tale riguardo, la Corte ha inoltre precisato che, per accertare se sia avvenuta una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per il comportamento del Mediatore, va tenuto conto delle peculiarità della funzione di quest'ultimo. In tale contesto occorre ricordare che il Mediatore ha solo un obbligo di mezzi e gode di un ampio potere discrezionale (sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C-234/02 P, EU:C:2004:174, punto 50).

33. La Corte ha altresì statuito che, sebbene il Mediatore disponga di un ampio potere discrezionale quanto alla fondatezza delle denunce e al seguito da darvi e in tale contesto non gli incomba nessun obbligo di risultato, e sebbene il controllo del giudice dell'Unione debba essere per questo limitato, non può tuttavia escludersi che in circostanze del tutto eccezionali una persona possa dimostrare che il Mediatore è incorso in una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti, tale da arrecare un danno alla persona in questione (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C-234/02 P, EU:C:2004:174, punto 52).

34. Si deve peraltro ricordare che l'obbligo di diligenza, che è insito nel principio di buon andamento dell'amministrazione e che si applica in maniera generale all'azione dell'amministrazione dell'Unione nei suoi rapporti con il pubblico, impone che tale amministrazione deve agire con accuratezza e prudenza [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C-47/07 P, EU:C:2008:726, punti 92 e 93].

35. È in base a tali considerazioni che occorre rilevare, in primo luogo, per quanto concerne la ricevibilità della prima parte del primo motivo, che, con essa, il Mediatore critica non una valutazione dei fatti operata dal Tribunale, come sostenuto dalla sig.ra Staelen, bensì un errore di diritto che tale giudice avrebbe commesso accogliendo un concetto errato della nozione di «violazione sufficientemente qualificata» del diritto dell'Unione, tale da comportare un'eventuale

responsabilità extracontrattuale dell'Unione stessa. Ne consegue che il motivo è ricevibile in questa prima parte.

36. In secondo luogo, e per quanto attiene al merito, occorre constatare che, statuendo, al punto 86 della sentenza impugnata, che una mera violazione del principio di diligenza è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, idonea a far sorgere la responsabilità dell'Unione, per il fatto che il Mediatore non dispone di un potere discrezionale per quanto attiene al rispetto, in un caso concreto, di tale principio, il Tribunale ha violato sotto diversi aspetti i principi richiamati ai punti da 31 a 33 della presente sentenza.

37. Infatti, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte richiamata al punto 31 della presente sentenza, solo una violazione sufficientemente qualificata, e non una qualsiasi violazione, di una norma del diritto dell'Unione che tutela i soggetti dell'ordinamento è idonea a far sorgere una responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Peraltro, qualora un'istituzione o un organo dell'Unione sia dotato di un potere discrezionale, solo una violazione manifesta e grave, da parte dell'istituzione o dell'organo interessati, dei limiti imposti a tale potere è tale da costituire una siffatta violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione.

38. Orbene, ciò vale anche nel caso di violazione dell'obbligo di diligenza da parte del Mediatore, violazione che non è automaticamente tale da costituire un comportamento illecito idoneo a far sorgere una responsabilità dell'Unione, ma che deve essere valutata, come ricordato ai punti 32 e 33 della presente sentenza, tenendo conto del fatto che, nell'esercizio della sua funzione, il Mediatore ha solo un obbligo di mezzi e gode di un ampio potere discrezionale per quanto concerne, in primo luogo, la fondatezza delle denunce ricevute e il seguito da darvi, in secondo luogo, il modo di condurre le indagini avviate e di svolgere le medesime e, in terzo luogo, l'analisi dei dati raccolti nonché le conclusioni da trarne.

39. Affermando, al punto 86 della sentenza impugnata, che il Mediatore non disponeva di alcun potere discrezionale quanto al rispetto, in un caso concreto, del principio di diligenza, prima di dedurne che una mera violazione di tale principio bastava quindi a dimostrare la sufficiente qualificazione di detta violazione, il Tribunale ha manifestamente inteso riferirsi alla giurisprudenza della Corte di cui al punto 71 della sentenza impugnata, secondo la quale, quando un'istituzione dell'Unione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell'Unione può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto (v., in particolare, sentenza del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C-312/00 P, EU:C:2002:736, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

40. Orbene, il Tribunale non poteva pertanto statuire che i requisiti idonei a determinare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione sulla base di una violazione dell'obbligo di diligenza fossero soddisfatti, senza prendere in considerazione né il settore, né le condizioni, né il contesto in cui tale obbligo grava sull'istituzione o sull'organo dell'Unione interessato (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione, C-363/88 e C-364/88, EU:C:1992:44, punto 24).

41. Per concludere nel senso dell'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell'obbligo di diligenza del Mediatore, è dunque necessario accertare che, non avendo agito con tutta l'accuratezza e la prudenza necessarie, quest'ultimo ha violato in modo grave e manifesto i limiti imposti al proprio potere discrezionale nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indagine di cui dispone. A tal fine, si deve tener conto, parallelamente al suddetto contesto, di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, tra i quali figurano, in particolare, il carattere manifesto della negligenza di cui avrebbe dato prova il Mediatore nel condurre la propria indagine (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione, C-363/88 e C-364/88, EU:C:1992:44, punto 22, nonché del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine, C-472/00 P, EU:C:2003:399, punto 31), il suo carattere scusabile o inescusabile (v. in tal senso, segnatamente,

sentenze del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione, C-363/88 e C-364/88, EU:C:1992:44, punto 22, nonché del 4 luglio 2000, Haim, C-424/97, EU:C:2000:357, punti 42 e 43), o ancora l'inidoneità e l'irragionevolezza delle conclusioni tratte dall'analisi da esso svolta (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 1991, Nölle, C-16/90, EU:C:1991:402, punto 13).

42. Occorre ancora precisare che, come sostenuto dal Mediatore, nemmeno la mera circostanza, messa in rilievo dal Tribunale al punto 85 della sentenza impugnata, che la missione del Mediatore consiste nello svelare i casi di cattiva amministrazione da parte delle altre istituzioni e organi dell'Unione può giustificare la considerazione di cui al punto 86 di tale sentenza.

43. A tale riguardo, ci si può certamente attendere dal Mediatore, per quanto attiene in particolare alla missione di cui è incaricato dal Trattato, che si dimostri esso stesso particolarmente attento a rispettare l'obbligo di diligenza, conducendo con accuratezza e prudenza la sua indagine, nel cui ambito esso è tuttavia vincolato solo da un obbligo di mezzi. Ciononostante, da quanto precede non si può evincere che la minima violazione, da parte del Mediatore, del proprio obbligo di diligenza nell'ambito dell'esercizio di simili missioni di indagine costituisca di per sé, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 31 e 32 della presente sentenza, una «violazione sufficientemente qualificata» di tale obbligo.

44. Infine, come giustamente osservato dal Mediatore, la precisazione di cui al punto 87 della sentenza impugnata, secondo la quale solo un'irregolarità commessa dal Mediatore stesso, e in conseguenza della quale esso non abbia potuto esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti al fine di decidere sulla fondatezza di un'affermazione relativa ad un caso di cattiva amministrazione, può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, non inficia in alcun modo le considerazioni di cui al punto 41 della presente sentenza. Infatti detta precisazione attiene alle conseguenze relative, se del caso, all'irregolarità rilevata e non alla natura dell'azione o dell'omissione né alla sufficiente qualificazione della violazione del diritto dell'Unione che tale irregolarità esprime.

45. Da quanto precede risulta che, statuendo genericamente, al punto 86 della sentenza impugnata, che una «mera» violazione del principio di diligenza da parte del Mediatore costituiva una «violazione sufficientemente qualificata» di una norma di diritto dell'Unione a tutela dei soggetti dell'ordinamento, idonea a far sorgere una responsabilità extracontrattuale dell'Unione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

46. Un simile errore di diritto non può tuttavia, nella presente causa, comportare di per sé l'annullamento della sentenza impugnata. Al fine di determinare se ciò debba avvenire, occorre infatti verificare se, come sostiene il Mediatore, nell'ambito delle parti dalla seconda alla quarta del primo motivo e nell'ambito del secondo motivo, il Tribunale abbia in seguito concretamente applicato il principio erroneo da esso stabilito al punto 86 della sentenza impugnata e se tale errore di diritto abbia pertanto viziato le valutazioni con cui il Tribunale ha qualificato i diversi comportamenti del Mediatore esaminati come «violazioni sufficientemente qualificate» dell'obbligo di diligenza».

Con riferimento al margine di discrezionalità di cui dispone il Mediatore, la Corte ha altresì osservato:

«56. [...] occorre rilevare che il Tribunale ha statuito, al punto 102 della sentenza impugnata, che, avendo affermato, al punto 2.5 della decisione del 22 ottobre 2007, che l'ispezione effettuata aveva confermato quanto già indicato dal Parlamento nel suo parere, vale a dire che l'elenco dei candidati idonei era stato messo a disposizione delle altre istituzioni dell'Unione, mentre detto parere non conteneva una siffatta indicazione, il Mediatore aveva, per mancanza di diligenza, snaturato il contenuto del documento di cui trattasi.

57. A tale riguardo, occorre evidenziare che, se è vero che, come rilevato al punto 38 della presente sentenza, il Mediatore gode, nell'esercizio della sua funzione, di un ampio potere discrezionale, in particolare per quanto concerne il seguito da dare alle denunce che gli pervengono e al modo di istruirle, tuttavia, qualora si tratti di rendere conto del contenuto di un documento che gli è stato trasmesso al fine di suffragare, come nel caso di specie, le conclusioni a cui perviene nell'ambito di una decisione che conclude un'indagine, esso dispone solo di un margine di discrezionalità ridotto, se non addirittura inesistente. Di conseguenza, è a buon diritto, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 39 della presente sentenza, che il Tribunale ha statuito, al punto 142 della sentenza impugnata, che lo snaturamento, da parte del Mediatore, del contenuto del parere del Parlamento del 20 marzo 2007 costituiva una violazione sufficientemente qualificata, tale da poter far sorgere la responsabilità dell'Unione».

13 luglio 2018, *Chrysostomides, K. & Co. e a. c. Consiglio e. a.*, causa T-680/13, ECLI :EU:T:2018:486

Nel corso del 2012, la Repubblica ellenica e i suoi creditori obbligazionisti privati hanno concordato uno scambio di titoli di credito greci con un taglio sul valore nominale del debito greco detenuto dagli investitori privati (Private Secotr Ivolvement, in proseguo: il "PSI"). Di conseguenza diverse banche stabilite a Cipro tra cui la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (in proseguo: la "Laïki") e la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia LTD (in proseguo: BoC) hanno subito perdite considerevoli per la loro esposizione ai titoli oggetto del PSI. Tali perdite erano superiori a 4 miliardi di euro e rappresentavano approssimativamente il 25% del prodotto interno lordo della Repubblica di Cipro. In tali circostanze, la Repubblica di Cipro ha ritenuto necessario intervenire a sostegno del proprio sistema bancario ricapitalizzando la Laïki nel giugno del 2012, mentre nello stesso mese, la BoC domandava un sostegno in capitale alle autorità cipriota senza però ottenerlo. Il 25 giugno 2012, dopo che le agenzie di rating avevano abbassato il rating della Repubblica di Cipro collocandolo nella categoria speculativa, i titoli di credito di quest'ultima hanno cessato di soddisfare le condizioni necessarie per essere ammessi a garanzia delle operazioni monetarie dell'Eurosistema. In pari data, la Repubblica di Cipro ha presentato al presidente dell'Eurogruppo una domanda di assistenza finanziaria del MES o del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) al fine di contenere i rischi per l'economia cipriota e, segnatamente, quelli provenienti da ricadute negative nel suo settore finanziario, estremamente esposto all'economia greca. Mediante dichiarazione del 27 giugno 2012, l'Eurogruppo ha indicato che l'assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita nel contesto di un programma di aggiustamento macroeconomico da realizzare mediante un protocollo d'intesa, il cui negoziato sarebbe stato condotto, da un lato, dalla Commissione europea, di concerto con la BCE e il Fondo monetario internazionale e, dall'altro, dalle autorità cipriote. Con dichiarazione del 16 marzo 2013, l'Eurogruppo ha accolto l'accordo politico sul protocollo di intesa e ha indicato che riteneva che la concessione di una assistenza finanziaria idonea a garantire la stabilità finanziaria della Repubblica di Cipro e della zona euro fosse, in linea di principio, giustificata, e ha invitato le parti ad accelerare i negoziati in corso. Con dichiarazione del 25 marzo 2013, l'Eurogruppo ha affermato di essere pervenuto ad un accordo con le autorità cipriote sugli elementi essenziali di un futuro programma di aggiustamento macroeconomico avente il sostegno di tutti gli SMME, della Commissione, della BCE e del FMI. Con dichiarazione del 12 aprile 2012 l'Eurogruppo ha accolto favorevolmente l'accordo e ha preso atto delle misure decisive di risoluzione, ristrutturazione e ricapitalizzazione attuate dalle autorità cipriote. Durante la riunione del 24 aprile 2013 il consiglio dei governatori del MES ha deciso di concedere un sostegno alla stabilità a favore della Repubblica di Cipro sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria. Il 25 aprile 2013, in conformità all'art.

136, par.1, TFUE, il Consiglio dell'Unione ha adottato la decisione 2013/236/UE, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile. L'accordo relativo a tale dispositivo di assistenza finanziaria veniva concluso l'8 maggio 2013 e veniva conseguentemente erogata la prima tranche di aiuti; nel settembre 2013 veniva erogata la seconda tranche. I ricorrenti propongono una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della decisione del consiglio direttivo della BCE del 21 marzo 2013 relativa all'erogazione di liquidità di emergenza a seguito di una domanda presentata dalla Banca centrale di Cipro, delle dichiarazioni dell'Eurogruppo del 25 marzo, del 12 aprile, del 13 maggio e del 13 settembre 2013 concernenti Cipro, della decisione 2013/236/UE del Consiglio del 25 aprile 2013, del protocollo di intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES nonché di altri atti e comportamenti della Commissione connessi alla concessione di un dispositivo di assistenza finanziaria alla Repubblica di Cipro. Il ricorso è stato nel merito respinto dal Tribunale, tuttavia risulta interessante quanto precisato in ordine alla legittimazione passiva dell'Eurogruppo nell'ambito dell'azione di responsabilità contrattuale. Su quest'ultimo punto, infatti, il Tribunale si è così espresso:

«81. Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 268 e dell'articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE, il Tribunale, in materia di responsabilità extracontrattuale, è competente unicamente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dalle istituzioni, dagli organi o gli organismi dell'Unione o dai loro agenti nell'esercizio delle loro funzioni (v., in tal senso, ordinanza del 1o aprile 2008, Ayyanarsamy/Commissione e Germania, T-412/07, non pubblicata, EU:T:2008:84, punto 24).

82. Secondo la giurisprudenza, il termine «istituzione» usato dall'articolo 340, secondo comma, TFUE, non va inteso nel senso che comprende le sole istituzioni dell'Unione elencate nell'articolo 13, paragrafo 1, TUE (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 1992, SGEEM e Etroy/BEI, C-370/89, EU:C:1992:482, punto 16). Tale termine include altresì, tenuto conto del sistema di responsabilità extracontrattuale sancito dal Trattato FUE, ogni altro organo e organismo dell'Unione istituiti dai Trattati con il compito di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Unione. Di conseguenza, gli atti posti in essere da questi organi e organismi nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal diritto dell'Unione sono imputabili all'Unione conformemente ai principi generali comuni agli Stati membri di cui all'articolo 340, secondo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2002, Lamberts/Mediatore, T-209/00, EU:T:2002:94, punto 49).

83. Ne consegue che il Tribunale non può conoscere di una domanda di risarcimento diretta contro l'Unione e fondata sull'illegittimità di un atto o di un comportamento il cui autore non è né un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione né uno dei loro agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Pertanto, i danni causati dalle autorità nazionali nell'esercizio delle proprie competenze possono implicare unicamente la responsabilità di queste ultime e i giudici nazionali restano gli unici competenti a garantirne il risarcimento (v., in tal senso, sentenze del 7 luglio 1987, L'Étoile commerciale e CNTA/Commissione, 89/86 e 91/86, EU:C:1987:337, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata, e del 4 febbraio 1998, Laga/Commissione, T-93/95, EU:T:1998:22, punto 47).

84. Per contro, non è escluso che il Tribunale possa conoscere di un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un atto o da un comportamento con il quale un'autorità nazionale assicura l'esecuzione di una normativa dell'Unione. In un caso del genere, occorre verificare, per fondare la competenza del Tribunale, se l'illegittimità addotta a sostegno del ricorso promani effettivamente da un'istituzione, da un organo o da un organismo dell'Unione oppure da uno dei suoi agenti nell'esercizio delle sue funzioni e non possa essere considerato imputabile, in realtà, all'autorità nazionale di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 febbraio 1986,

Krohn Import-Export/Commissione, 175/84, EU:C:1986:85, punto 19). Ciò avviene qualora le autorità nazionali non dispongano di alcun margine di discrezionalità per attuare una normativa dell'Unione inficiata da una siffatta illegittimità (v., in tal senso, sentenza dell'11 gennaio 2002, Biret International/Consiglio, T-174/00, EU:T:2002:2, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

85. Inoltre, il Tribunale è competente a conoscere di un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento dei danni causati da atti o comportamenti illeciti della Commissione o della BCE connessi ai compiti affidati loro nell'ambito del Trattato MES (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C-8/15 P a C-10/15 P, EU:C:2016:701, punti da 54 a 60).

[...]

109. Orbene, la competenza esercitata dal giudice dell'Unione nel giudizio di legittimità ai sensi dell'articolo 263 TFUE differisce sia per il suo oggetto sia per le censure che possono essere sollevate da quella di cui è investito nel contenzioso della responsabilità extracontrattuale ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 luglio 1961, Vloeberghs/Alta Autorità, 9/60 e 12/60, EU:C:1961:18, pag. 425). Infatti, come sottolineato dai ricorrenti, il ricorso per risarcimento danni connesso ad una responsabilità extracontrattuale dell'Unione per le azioni od omissioni delle sue istituzioni è stato istituito come rimedio autonomo rispetto ad altre azioni giudiziali, avente la propria funzione particolare nell'ambito del sistema dei mezzi di ricorso e subordinato a condizioni di esercizio concepite in vista del suo specifico oggetto (sentenze del 28 aprile 1971, Lütticke/Commissione, 4/69, EU:C:1971:40, punto 6; del 12 aprile 1984, Unifrex/Commissione e Consiglio, 281/82, EU:C:1984:165, punto 11, e del 7 giugno 2017, Guardian Europe/Unione europea, T-673/15, oggetto di impugnazione, EU:T:2017:377, punto 53). Mentre il ricorso di annullamento previsto all'articolo 263 TFUE tende ad ottenere l'eliminazione di un atto determinato, l'azione risarcitoria fondata sull'articolo 340 TFUE mira ad ottenere il risarcimento del danno causato da un'istituzione (v., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, 5/71, EU:C:1971:116, punto 3, e del 18 settembre 2014, Georgias e a./Consiglio e Commissione, T-168/12, EU:T:2014:781, punto 32).

110. Pertanto, a prescindere dalla sua qualità di atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, qualsiasi atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione oppure di uno dei suoi agenti nell'esercizio delle sue funzioni, può, in linea di principio, essere oggetto di un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell'articolo 268 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2009, Arizmendi e a./Consiglio e Commissione, T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 e T-484/04, EU:T:2009:530, punto 65). Analogamente, un comportamento privo di carattere decisionale di natura tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione può fondare un ricorso per risarcimento danni, benché non possa formare oggetto di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2003, Philip Morris International/Commissione, T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01, EU:T:2003:6, punto 123).

111. Ne consegue che, nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dal Trattato FUE, il ricorso per responsabilità extracontrattuale persegue una finalità compensatoria, destinata segnatamente ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva al singolo parimenti nei confronti di atti e comportamenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione oppure di uno dei loro agenti nell'esercizio delle loro funzioni, i quali non possano formare l'oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Pertanto, avuto riguardo alle finalità diverse e complementari di questi due tipi di ricorso, non può ritenersi che il contenuto della nozione di «istituzione» ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, sia necessariamente circoscritto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione contemplati all'articolo 263, primo comma, TFUE.

112. Al contrario, l'individuazione delle entità dell'Unione che possono essere qualificate come «istituzioni» ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, deve essere effettuata sulla scorta dei criteri propri di tale disposizione, diversi da quelli che governano l'individuazione degli organi e degli organismi contemplati all'articolo 263, primo comma, TFUE. Ai fini dell'articolo 263 TFUE, il criterio rilevante concerne la facoltà dell'ente convenuto di adottare atti destinati a produrre effetti giudici nei confronti di terzi (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punti da 23 a 25). Per contro, ai fini dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, occorre determinare se l'ente dell'Unione al quale l'atto o il comportamento censurato è imputabile sia stato istituito dai Trattati e abbia il compito di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2002, Lamberts/Mediatore, T-209/00, EU:T:2002:94, punto 49).

113. Orbene, l'articolo 137 TFUE e il protocollo n. 14, del 26 ottobre 2012, sull'Eurogruppo (GU 2012, C 326, pag. 283), allegato al Trattato FUE, prevedono, segnatamente, l'esistenza, la composizione, le modalità di riunione e le funzioni dell'Eurogruppo. A quest'ultimo riguardo, l'articolo 1 di detto protocollo dispone che l'Eurogruppo si riunisce «per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche (...) condivise [dai ministri che lo compongono] in materia di moneta unica». Tali questioni rientrano, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, TFUE, nell'azione dell'Unione finalizzata al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 TUE, fra i quali figura l'istituzione di un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. Ne consegue che l'Eurogruppo è un ente dell'Unione istituito formalmente dai Trattati e destinato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Sono pertanto imputabili all'Unione gli atti e i comportamenti dell'Eurogruppo nell'esercizio delle competenze attribuite al medesimo dal diritto dell'Unione».

10 settembre 2019, *HTTS c. Consiglio*, causa C-123/18 P, ECLI:EU:C:2019:694

La HTTS, una società di diritto tedesco, che esercita attività di agente marittimo e di gestore tecnico di navi, veniva inserita nell'elenco delle persone, entità ed organismi oggetto di misure restrittive di cui all'allegato VIII del regolamento n. 961/2010, attuate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell'Iran affinché ponesse fine alle attività di proliferazione nucleare. La HTTS proponeva dunque rincorso innanzi al Tribunale dell'Unione europea, il quale annullava il regolamento n. 961/2010 nella parte riguardante detta compagnia di navigazione per difetto di motivazione. A seguito di tale pronuncia, tuttavia, il nominativo della ricorrente era oggetto di successivi nuovi inserimenti da parte Consiglio, ogni volta contestati e quindi annullati dal Tribunale.

Pertanto, il ricorrente avanzava una pretesa risarcitoria nei confronti del Consiglio per ottenere il risarcimento del preteso danno subìto per effetto degli inserimenti nei suddetti elenchi, ma il Tribunale rigettava il ricorso, non ritenendo sussistenti i presupposti per affermare una responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea. Dunque, il ricorrente chiedeva l'annullamento di suddetta sentenza, contestualmente alla condanna del Consiglio al risarcimento del danno asseritamente subito.

«32 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine, C-472/00 P, EU:C:2003:399, punto 25; del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C-221/10 P, EU:C:2012:216, punto 80 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 13 dicembre 2018, Unione europea/Kendrion, C-150/17 P, EU:C:2018:1014, punto 117).

33 Per quanto riguarda, in particolare, la prima di tali condizioni, la quale è l'unica in questione nella presente impugnazione, la Corte ha precisato che una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli si concretizza allorquando essa implica un travalicamento manifesto e grave, da parte dell'istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale, tenendo presente che gli elementi da prendere in considerazione al riguardo sono, in particolare, la complessità delle situazioni da disciplinare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, nonché l'ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva all'istituzione dell'Unione [v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2007, Holcim (Germania)/Commissione, C-282/05 P, EU:C:2007:226, punto 50, e del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C-45/15 P, EU:C:2017:402, punto 30].

34 A tal riguardo, occorre sottolineare che il requisito di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione discende, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, dalla necessità di una ponderazione tra, da un lato, la tutela dei singoli contro gli atti illeciti delle istituzioni e, dall'altro, il margine di discrezionalità che occorre riconoscere alle stesse per non paralizzarne l'azione. Tale ponderazione si rivela essere a maggior ragione importante nel settore delle misure restrittive, in cui gli ostacoli incontrati dal Consiglio in termini di disponibilità delle informazioni rendono spesso la valutazione alla quale esso deve procedere particolarmente complessa.

35 È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, segnatamente ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, che il Consiglio poteva invocare tutti gli elementi pertinenti intervenuti prima della presentazione del ricorso per il risarcimento del danno, al fine di dimostrare di non aver commesso una violazione di una norma giuridica dell'Unione sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità extracontrattuale di quest'ultima. Più precisamente, occorre verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto consentendo al Consiglio, in tale contesto, di far valere elementi che non sono stati presi in considerazione da tale istituzione al momento dell'inserimento della HTTS negli elenchi controversi.

36 Come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, affinché sia soddisfatta la prima condizione ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, è necessario, da un lato, che vi sia stata una violazione di una norma giuridica dell'Unione preordinata a conferire diritti ai singoli e, dall'altro, che tale violazione sia sufficientemente qualificata.

37 Per quanto riguarda la prima parte di tale condizione, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso di annullamento, la legittimità dell'atto impugnato deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato (sentenze del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C-501/11 P, EU:C:2013:522, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C-398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

38 Orbene, le esigenze di coerenza sottese al sistema dei rimedi giurisdizionali previsto dal Trattato FUE impongono che la metodologia secondo cui viene esaminata la legittimità di un atto o di un comportamento di un'istituzione dell'Unione non differisca a seconda del tipo di ricorso.

39 Pertanto, anche nell'ambito del ricorso per risarcimento danni, l'illegittimità di un atto o di un comportamento che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione deve essere valutata in base agli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento dell'adozione di detto atto o comportamento.

40 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza costante, richiamata in sostanza dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, da cui discende che il ricorso per risarcimento danni è un mezzo autonomo dotato di una sua particolare funzione nell'ambito del regime dei mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Médiateur/Lamberts, C-234/02 P, EU:C:2004:174, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). Tale autonomia, infatti, non pregiudica il fatto che, al fine di valutare la fondatezza di un simile ricorso, spetti al giudice dell'Unione analizzare la legittimità del comportamento dell'istituzione o dell'organo dell'Unione che è all'origine del danno (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Médiateur/Lamberts, C-234/02 P, EU:C:2004:174, punti 60 e 61).

41 Poiché il regolamento n. 961/2010 è stato annullato con sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T-562/10, EU:T:2011:716), la quale, non essendo stata impugnata entro i termini, godeva dell'autorità di cosa giudicata, si deve constatare che, quanto a tale regolamento, la prima parte della prima condizione per la configurabilità della responsabilità extracontrattuale dell'Unione era già soddisfatta [v., in tal senso, sentenza del 1° giugno 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, C-442/03 P e C-471/03 P, EU:C:2006:356, punti da 41 a 45].

42 Per quanto riguarda la seconda parte della prima condizione per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, dalla giurisprudenza citata al punto 33 della presente sentenza risulta altresì che soltanto un travalicamento manifesto e grave, da parte dell'istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Da tale giurisprudenza risulta inoltre che, per valutare se una violazione di una norma giuridica dell'Unione sia sufficientemente qualificata, il giudice dell'Unione tiene conto, segnatamente, della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o

interpretazione dei testi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all'autore dell'atto controverso.

43 Pertanto, soltanto la constatazione di un'irregolarità che, in circostanze analoghe, un'amministrazione normalmente prudente e diligente non avrebbe commesso consente il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

44 Occorre constatare che i parametri elencati al punto 42 della presente sentenza e che devono essere presi in considerazione nella valutazione di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione si riferiscono tutti alla data in cui la decisione o il comportamento sono stati adottati dall'istituzione interessata.

45 In tali contesto, occorre considerare che il grado di qualificazione che la giurisprudenza richiede quanto alla violazione di una norma di diritto dell'Unione commessa dall'istituzione in questione, in quanto intrinsecamente connesso a tale violazione, non può essere valutato in un momento diverso da quello in cui è stata commessa detta violazione.

46 Ne consegue che l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione deve necessariamente essere valutata sulla base delle circostanze nelle quali l'istituzione ha agito in tale data precisa.

47 Da quanto precede deriva altresì che un'istituzione, per contestare l'esistenza di una tale violazione sufficientemente qualificata, può invocare soltanto gli elementi che essa ha preso in considerazione ai fini dell'adozione dell'atto in questione.

48 Infine, occorre sottolineare che se un'istituzione potesse invocare qualsiasi elemento pertinente che non sia stato preso in considerazione al momento dell'adozione della decisione interessata per dimostrare che essa non ha commesso una violazione di una norma giuridica dell'Unione sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità extracontrattuale di quest'ultima, il risultato del ricorso per risarcimento danni potrebbe variare a seconda della data di proposizione di tale ricorso. In tale contesto, infatti, il risarcimento dei danni subìti a causa della condotta delle istituzioni dell'Unione dipenderebbe da se, durante il periodo di cinque anni in cui può essere proposto un ricorso per risarcimento danni, previsto dall'articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualsiasi elemento che non sia stato preso in considerazione al momento dell'adozione della decisione interessata consenta all'istituzione da cui proviene detta decisione di giustificare i suoi atti illeciti.

49 A tal riguardo, occorre sottolineare che non è questa la finalità del termine di prescrizione previsto da tale disposizione. Secondo costante giurisprudenza, tale termine ha la funzione, da un lato, di assicurare la tutela dei diritti della persona lesa, dovendo questa disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso, e, dall'altro, di evitare che la persona lesa possa ritardare a tempo indefinito l'esercizio del suo diritto al risarcimento dei danni (sentenza dell'8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C-469/11 P, EU:C:2012:705, punto 33 e 53 nonché giurisprudenza ivi citata).

50 Orbene, la tutela dei diritti della persona lesa, la quale deve disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso, potrebbe essere compromessa qualora il decorso del tempo dopo l'adozione della decisione o del comportamento in questione potesse rendere più difficile dimostrare che l'istituzione interessata ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione.

51 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve pervenire alla conclusione che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo in sostanza, ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, che il Consiglio può invocare qualsiasi elemento pertinente che non sia stato preso in considerazione al momento dell'inserimento della HTTS negli elenchi controversi al fine di dimostrare di non aver commesso alcuna violazione di una norma giuridica dell'Unione sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

52 Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, tale conclusione non può essere rimessa in discussione a causa delle peculiarità della PESC.

53 Da un lato, infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, la Corte ha già applicato in tale settore i presupposti relativi all'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, ricordati al punto 32 della presente sentenza (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C-45/15 P, EU:C:2017:402). Dall'altro lato, dalla giurisprudenza citata al punto 33 della presente sentenza discende che la complessità delle situazioni da disciplinare e le difficoltà di applicazione o di interpretazione delle norme giuridiche dell'Unione che rientrano in tale settore, applicate dal Consiglio nell'ambito dell'adozione dell'atto in questione, sono prese in considerazione nella valutazione del comportamento di tale istituzione al fine di determinare se essa abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione.

54 Inoltre, detta conclusione non è inficiata neppure dall'argomento del Consiglio secondo cui, atteso che il ricorso per risarcimento danni può essere proposto nel termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui si sono verificati i fatti all'origine dell'asserito danno, il ricorrente può dimostrare l'ampiezza e la rilevanza del danno subìto avvalendosi di elementi probatori successivi al suo insorgere.

55 Al riguardo, occorre rilevare che le nozioni di «violazione sufficientemente qualificata» e di «danno» sono due nozioni distinte che si collocano su piani temporali diversi, cosicché esse non possono essere confuse. La «violazione sufficientemente qualificata», infatti, come risulta dai punti da 33 a 50 della presente sentenza, è una nozione statica, fissata al momento dell'adozione dell'atto o del comportamento illegittimo considerato, mentre la nozione di «danno» è, invece, una nozione dinamica per sua natura, in quanto, da un lato, il danno può manifestarsi successivamente all'adozione dell'atto o del comportamento illegittimo e, dall'altro, la sua ampiezza può evolvere nel tempo».

6. Il rinvio pregiudiziale

6.1 Funzione del rinvio pregiudiziale

5 febbraio 1963, *N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend enLoos e L'Amministrazione olandese delle imposte*, causa 26/62, Racc. 3.

per la parte in fatto si rinvia al capitolo I relativo alle fonti del diritto comunitario, segnatamente alla sezione dedicata ai trattati istitutivi. I punti in diritto qui rilevanti sono:

« L'argomento che i tre governi, che han depositato le osservazioni scritte, traggono dagli art. 169 [ora art. 258 TFUE] e 170 del Trattato [ora art. 259 TFUE] è infondato. La circostanza che gli ora citati articoli consentano alla Commissione e agli Stati membri di convenire davanti alla Corte lo Stato che sia venuto meno ai suoi obblighi, non implica infatti che ai singoli sia precluso di far valere gli stessi obblighi davanti al giudice nazionale, precisamente come quando il Trattato fornisce alla Commissione gli strumenti per imporre agli amministrati l'osservanza dei loro obblighi, non esclude con ciò la possibilità che nelle controversie fra singoli davanti ad un giudice nazionale, questi possono far valere la violazione di tali obblighi.

Ove le garanzie contro la violazione dell'art. 12 [ora art. 30 TFUE] da parte degli Stati membri venissero limitate a quelle offerte dagli art. 169 [ora art. 258 TFUE] e 170 [ora art. 259 TFUE], i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. Inoltre il ricorso a detti articoli rischierebbe di essere inefficace qualora dovesse intervenire solo dopo l'esecuzione di un provvedimento interno adottato in violazione delle norme del Trattato. La vigilanza dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti, costituisce d'altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli art. 169 [ora art. 258 TFUE] e 170 [ora art. 259 TFUE] affidano alla diligenza della Commissione e degli Stati membri».

27 marzo 1963, *Da Costa en Schaake NV, la società N.V. Schuitenvoerderij en Expeditiekantoor già Jacob Heijer, la società Hoechst-Holland NV e L'Amministrazione olandese delle imposte*, cause riunite 28/62, 29/62, 30/62, Racc. 59.

Le società olandesi contestavano davanti alla Tariefcommissie l'applicazione ad importazioni di varie partite di merci nei Paesi Bassi, di dazi d'importazione superiori a quelli applicati il 1 gennaio 1958, sostenendo che ciò fosse in contrasto con l'art. 12 TCE (ora art. 30 TFUE). Poiché l'Amministrazione ribatteva che tale disposizione non era direttamente applicabile ai cittadini degli Stati membri la Tariefcommissie, sollevava davanti alla Corte di giustizia una questione relativa all'interpretazione dell'art. 12 TCE (ora art. 30 TFUE). La Corte ha osservato:

« Se l'articolo 177 [ora art. 267 TFUE], ultimo comma, impone, senza restrizioni, ai Fori nazionali – quali la Tariefcommissie – le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno, di deferire alla Corte qualsiasi questione d'interpretazione davanti ad essi sollevata, l'autorità dell'interpretazione data dalla Corte ai sensi dell'articolo 177 [ora art. 267 TFUE] può tuttavia far cadere la causa di tale obbligo e così renderlo senza contenuto.

Ciò si verifica in ispecie qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia gia stata decisa in via pregiudiziale.

Quando, nell'ambito concreto di una controversia vertente avanti un giudice nazionale, la corte

da un'interpretazione del trattato, essa si limita a trarre dalla lettera e dallo spirito di questo il significato delle norme comunitarie, mentre l'applicazione alla fattispecie delle norme così interpretate rimane riservata al giudice nazionale; tale concezione corrisponde alla funzione assegnata alla corte dall'articolo 177 [ora art. 267 TFUE], che mira a garantire l'unita dell'interpretazione del diritto comunitario nei sei stati membri. (...)

Ciò non toglie che l'articolo 177 [ora art. 267 TFUE] permette sempre ai giudici nazionali, ove lo ritengano opportuno, di deferire nuovamente alla Corte delle questioni di interpretazione; ciò emerge dall'articolo 20 dello Statuto della Corte di Giustizia, ai termini del quale il procedimento previsto per la definizione delle questioni pregiudiziali si svolge di diritto non appena una questione del genere venga deferita da un giudice nazionale ».

16 gennaio 1974, *Rheinmühlen-Düsseldorf c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermitel*, causa 166/73, Racc. 33.

La Rheinmühlen, esportatrice dalla Repubblica federale di Germania di orzo perlato, adiva il Finanzgericht dell'Assia in quanto l'autorità doganale tedesca le aveva revocato le restituzioni previste. Poiché nei documenti doganali l'impresa tedesca aveva dichiarato che il prodotto era destinato a Paesi terzi, l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermitel, le concedeva le restituzioni previste dal regolamento del Consiglio 19/62/CEE a motivo della mancata uscita dal territorio comunitario del prodotto. Vedendosi respingere il ricorso, l'impresa adiva il Bundesfinanzhof per revisione, e quest'ultimo annullava la sentenza del Finangericht, rimettendo gli atti allo stesso giudice per una nuova pronuncia. Anche se il diritto tedesco prevedeva che il giudice cui era fatta la rimessione fosse vincolato dalla pronuncia del tribunale superiore, il Finanzgericht, ritenendo che l'assunto del tribunale superiore fosse incompatibile con il regolamento 19/62/CEE, adiva la Corte di giustizia in via pregiudiziale. La Rheinmühlen impugnava allora l'ordinanza di rinvio dinanzi al Bundesfinanzhof che investiva la Corte di giustizia della questione se l'art. 177, secondo comma, TCE (ora art. 267 TFUE) conferisse ai giudici non di ultima istanza la facoltà, illimitata sotto ogni aspetto, di adire la Corte di giustizia, oppure lasciasse impregiudicate norme di diritto interno in senso contrario, le quali vincolassero il giudice alla decisione del giudice superiore. La Corte ha osservato:

« 2. L'art. 177 [ora art. 267 TFUE] è essenziale per la salvaguardia dell'indole comunitaria del diritto istituito dal trattato ed ha lo scopo di garantire in ogni caso a questo diritto la stessa efficacia in tutti gli Stati della Comunità.

Detto articolo mira anzitutto ad evitare divergenze nell'interpretazione del diritto comunitario che i tribunali nazionali devono applicare, ma anche a garantire tale applicazione, offrendo al giudice nazionale, il mezzo per sormontare le difficoltà che possono insorgere dall'imperativo di conferire al diritto comunitario piena efficacia nell'ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Quindi ogni lacuna nel sistema così strutturato può mettere in forse la stessa efficacia delle disposizioni del trattato e del diritto comunitario che ne e scaturito.

3. Sotto questo aspetto vanno perciò valutate le disposizioni dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], che conferiscono ad ogni giudice nazionale, indistintamente, la facoltà di adire la Corte di Giustizia in via pregiudiziale nel caso in cui ravvisi la necessita di far risolvere una questione in via pregiudiziale prima della pronuncia nel merito.

Le disposizioni dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE] sono tassativamente vincolanti per il giudice nazionale e — per quel che riguarda il 2) comma — gli conferiscono la facoltà di adire la Corte di Giustizia per chiedere una pronuncia interpretativa o in materia di validità.

Tale articolo conferisce al giudice nazionale la facoltà – ed eventualmente gli impone l'obbligo – di effettuare un deferimento pregiudiziale se il giudice rileva, sia d'ufficio che su domanda di parte, che il merito della controversia è connesso con la soluzione di uno dei punti di cui al primo comma.

Le magistrature nazionali godono quindi della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad esse pendente, siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano un'interpretazione o un apprezzamento sulla validità delle disposizioni del diritto comunitario.

4. Dalle considerazioni che precedono si conclude che una norma di diritto interno che vincola i tribunali non di ultimo grado al rispetto di valutazioni giuridiche emananti da un giudice di grado superiore, non può privare detti giudici della facoltà di chiedere alla Corte di Giustizia l'interpretazione pregiudiziale delle norme di diritto comunitario sulle quali vertono le valutazioni giuridiche di cui sopra.

Diverso è il caso se le questioni deferite dal giudice che non si pronuncia in ultimo grado sono materialmente identiche ad altre questioni gia deferite dal giudice di ultimo grado.

Però il giudice che non si pronuncia in ultimo grado, qualora ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza di rinvio del tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunitario, deve rimanere libero di interpellare la Corte di Giustizia sui punti che gli paiono nebulosi.

Se il giudice che non si pronuncia in ultimo grado fosse vincolato e privo della facoltà di adire la Corte di Giustizia, ne verrebbero pregiudicate la competenza di quest'ultima a pronunciarsi in via pregiudiziale e l'applicazione del diritto comunitario in ogni grado di giudizio dinanzi alle magistrature degli Stati membri.

5. Si deve dunque rispondere che, se il diritto interno contempla una norma che vincola i giudici al rispetto delle valutazioni giuridiche emananti da un tribunale di grado superiore, ciò non implica che debba venir meno per questo fatto la facoltà di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, conferita dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE] ».

11 marzo 1980, *Pasquale Foglia c. Mariella Novello*, causa 104/79, Racc. 745.

Il signor Foglia, commerciante di vini residente in Italia, aveva concluso con la signora Novello un contratto di vendita che prevedeva la consegna di alcuni cartoni di vini liquorosi italiani a Mentone, in Francia. Il contratto prevedeva una clausola per cui non sarebbero stati posti a carico della Novello eventuali tributi pretesi dalle autorità italiane o francesi e contrari al regime di libera circolazione delle merci tra i due Paesi, o comunque non dovuti. Il Foglia inseriva una clausola analoga nel suo contratto con l'impresa Danzas, da lui incaricata di trasportare la merce a Mentone con cui si stabiliva che gli stessi tributi illegittimi o non dovuti non sarebbero stati posti a carico del Foglia. La Danzas pagava una somma a titolo di imposte di consumo al momento dell'introduzione dei vini nel territorio francese. La nota di spese poi presentata al Foglia e da lui saldata comprendeva l'importo di detti tributi. Sorgeva allora una controversia dinanzi al Pretore di Bra tra il signor Foglia e la signora Novello, riguardante tali costi. Il Pretore sollevava dinanzi alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale volta a stabilire se la riscossione delle imposte di consumo fosse contraria o conforme alle norme del Trattato. La Corte ha negato la ricevibilità del ricorso ed ha osservato

« 9. Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte le due parti del procedimento di merito hanno descritto in modo sostanzialmente identico le discriminazioni fiscali che caratterizzerebbero la legislazione fiscale francese in materia di vini liquorosi; le due parti ritengono detta legislazione incompatibile col diritto comunitario (...)

10. Appare così che le parti della causa di merito intendono ottenere la condanna del regime fiscale francese dei vini liquorosi attraverso l'espediente di un procedimento dinanzi ad un giudice italiano fra due parti private d'accordo sul risultato da conseguire, che hanno inserito una determinata clausola nel loro contratto per indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto. Il carattere artificioso di questa costruzione è resa più evidente dal fatto che l'impresa Danzas non ha fatto uso dei rimedi offerti dal diritto francese contro l'imposizione al consumo, pur avendone tutto l'interesse, vista la clausola contrattuale da cui era anch'essa legata, e che, per di più, il Foglia ha pagato senza protestare la fattura di detta impresa, comprendente un importo versato a titolo dell'imposta in questione.

11. La funzione che l'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE] affida alla Corte di Giustizia è quella di fornire ai giudici della Comunità gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Se, mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti, la Corte fosse obbligata a pronunziarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell'insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l'applicazione di leggi fiscali contrarie alle norme del trattato.

12. Ne consegue che le questioni poste dal giudice nazionale, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, non rientrano nell'ambito dei compiti giurisdizionali assegnati alla Corte di Giustizia dall'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE]».

16 dicembre 1981, *Pasquale Foglia c. Mariella Novello*, causa 244/80, Racc. 3045.

A seguito della sentenza dell'11 marzo 1980 in cui la Corte di giustizia aveva dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal giudice nazionale, il Pretore di Bra decideva di adire nuovamente la Corte sottoponendo alla sua attenzione alcune questioni sull'interpretazione dell'art. 177 TCE (ora art. 267 TFUE), in merito alle quali la Corte ha osservato:

« 14. Circa la prima questione, va ricordato, come la Corte ha avuto occasione di sottolineare nei contesti più disparati, che l'art. 177 [ora art. 267 TFUE] si fonda su di una cooperazione che implica una ripartizione delle competenze fra il giudice nazionale e il giudice comunitario, nell'interesse della corretta applicazione e dell'uniforme interpretazione del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri.

15. A tale effetto, è compito del giudice nazionale – in quanto esso è investito del merito della controversia e dovrà assumersi la responsabilità della futura decisione – valutare, alla luce dei fatti di causa, la necessità di far risolvere una questione pregiudiziale ai fini della decisione finale della controversia.

16. Esercitando tale potere di valutazione, il giudice nazionale adempie, in collaborazione con la Corte di giustizia, ad una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire la legalità nell'applicazione e nell'interpretazione del Trattato. Pertanto, i problemi che possono derivare dall'esercizio, da parte del giudice nazionale del suo potere di valutazione nonché i rapporti che egli ha con la Corte nell'ambito dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE] sono esclusivamente disciplinati dalle norme del diritto comunitario.

17. Al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al Trattato, è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte.

18. Va in effetti sottolineato che l'art. 177 [ora art. 267 TFUE] affida alla Corte il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire

all'amministrazione della giustizia negli Stati membri. Ad essa non compete pertanto la soluzione di questioni di interpretazione che le siano proposte nell'ambito di schemi processuali precostituiti dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia. Una declaratoria di incompetenza in una tale ipotesi non arreca alcun pregiudizio alle prerogative del giudice nazionale, ma consente di evitare l'utilizzazione del procedimento di cui all'art. 177 [ora art. 267 TFUE] a fini diversi da quelli che gli sono propri.

19. Per giunta, va rilevato che, se è vero che la Corte deve potersi rimettere, nella maniera più ampia, all'apprezzamento del giudice nazionale in ordine alla necessità delle questioni sottopostele, essa deve essere posta in grado di esprimere qualsiasi valutazione concernente l'espletamento della propria funzione, particolarmente al fine di verificare, se del caso, come vi è tenuto qualsiasi giudice, la propria competenza. Pertanto, tenuto conto dei riflessi delle proprie decisioni in materia, la Corte deve considerare, nell'esercizio del potere giurisdizionale conferitole dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE], non soltanto gli interessi delle parti in causa, ma altresì quelli della Comunità e quelli degli Stati membri. Essa non può quindi, senza misconoscere i compiti che le incombono, restare indifferente di fronte alle valutazioni operate dai giudici degli Stati membri nei casi eccezionali in cui esse potrebbero influire sul corretto funzionamento del procedimento contemplato dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE].

20. Lo spirito di collaborazione che deve presiedere all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE] rispettivamente al giudice nazionale e al giudice comunitario, se impone alla Corte l'obbligo di rispettare le competenze proprie del giudice nazionale, implica altresì che il giudice nazionale, avvalendosi delle possibilità offerte dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE], tenga presente la funzione specifica di cui la Corte e investita in materia.

21. La prima questione va quindi risolta nel senso che, sebbene, secondo il sistema dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], sia compito del giudice nazionale valutare la necessità di ottenere la soluzione delle questioni di interpretazione sollevate in ordine alle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di merito, spetta tuttavia alla Corte esaminare, ove necessario, le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza.
(...)

23. La terza questione concerne l'ipotesi in cui, nell'ambito di un giudizio fra privati pendente dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, venga contestata la compatibilità col diritto comunitario, della normativa di uno Stato membro diverso da quello ove si svolge il giudizio. Il Pretore ha domandato al riguardo se, in tale caso, lo Stato membro la cui normativa è in discussione possa essere chiamato in causa nel procedimento in atto dinanzi al giudice adito.

24. Tale questione va risolta nel seno che, in assenza di norme di diritto comunitario al riguardo, le possibilità di chiamare in causa, dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro diverso da quello ove si svolge il giudizio dipendono dal diritto di quest'ultimo e dai principi del diritto internazionale.

(...)

31. La quarta questione va quindi risolta nel senso che, nel caso di questioni volte a consentire al giudice nazionale di valutare la conformità al diritto comunitario di leggi o regolamenti di un altro Stato membro, il grado di tutela giurisdizionale non può differire a seconda che tali questioni siano sollevate nell'ambito di un giudizio fra privati ovvero in un procedimento in cui sia parte lo Stato la cui normativa sia contestata, ma che, nella prima ipotesi, la Corte deve vigilare in maniera del tutto particolare a che il procedimento di cui all'art. 177 [ora art. 267 TFUE] non venga utilizzato per scopi non voluti dal Trattato.

Sulla quinta questione

32. Nella sua quinta questione il Pretore di Bra riproduce, in forma sintetica, la prima questione

proposta nella sua precedente ordinanza e riguardante l'interpretazione dell'art. 95 del Trattato [ora art. 110 TFUE](...)

33. Nella sua seconda ordinanza di rinvio, il Pretore ha rilevato in particolare che la convenuta gli aveva chiesto di emettere una «sentenza dichiarativa ». Al riguardo, va precisato che le condizioni in cui la Corte adempie alle sue funzioni in materia non dipendono dalla natura e dallo scopo dei procedimenti contenziosi intentati dinanzi ai giudici nazionali. L'art. 177 [ora art. 267 TFUE] fa riferimento alla « sentenza » da emanare da parte del giudice nazionale senza contemplare un regime particolare in funzione della natura di questa.

34. La circostanza rilevata dal giudice nella seconda ordinanza di rinvio non risulta quindi costituire un fatto nuovo che giustifichi una nuova valutazione da parte della Corte in ordine alla sua competenza. E quindi compito del Pretore, nell'ambito della collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, di stabilire, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, se sia necessario ottenere la soluzione della quinta questione da parte della Corte e, in tal caso, di fornire a quest'ultima qualsiasi elemento nuovo che possa giustificare una sua diversa valutazione in ordine alla propria competenza ».

14 dicembre 1995, *Jeroen van Schijndel e Johannes Nicolaas Cornelis van Veen c. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten*, cause riunite C-430/93 e C-431/93, Racc. I-4705.

Ai signori Van Schijndel e Van Veen, che avevano chiesto l'esenzione dall'iscrizione obbligatoria al Fondo per i fisioterapisti esercitanti nei Paesi Bassi, prescritta dal regolamento pensionistico olandese, veniva intimato di pagare i contributi dovuti poiché non era soddisfatto il requisito dell'adesione ad un regime pensionistico privato applicabile a tutti i membri della professione occupati dal datore di lavoro considerato (cosiddetto « obbligo di collettività »), condizione necessaria per l'applicabilità della deroga. I due fisioterapisti si opponevano all'intimazione prima dinanzi al Kantonrechter, in appello, davanti al Rechtbank di Breda, che accoglieva la tesi sostenuta dal Fondo e, poi in cassazione, dinanzi allo Hoge Raad, dove per la prima volta adducevano che il Rechtbank avrebbe dovuto valutare, anche d'ufficio, la compatibilità dell'iscrizione al Fondo con le norme comunitarie sulla concorrenza. Essendo coinvolte norme comunitarie, lo Hoge Raad, proponeva alla Corte di giustizia un ricorso pregiudiziale in merito al quale la Corte ha osservato:

« 13. Si deve rilevare che le regole di concorrenza menzionate dal giudice nazionale sono norme vincolanti, direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico nazionale. Poiché, in forza del diritto nazionale, i giudici devono sollevare d'ufficio i motivi di diritto basati su una norma interna di natura vincolante che non siano stati addotti dalle parti, siffatto obbligo si impone anche qualora si tratti di norme comunitarie vincolanti (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5).

14. Lo stesso vale se il diritto nazionale conferisce al giudice la facoltà di applicare d'ufficio la norma di diritto vincolante. Infatti, è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall'art. 5 del Trattato [ora art. 4, par. 3, TUE], garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto (v., in particolare, sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 19).

15. Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che, in un procedimento avente ad oggetto diritti ed obbligazioni civili di cui le parti dispongono liberamente, è compito del giudice nazionale applicare le disposizioni degli artt. 3, lett. f), 85 [ora art. 101 TFUE], 86 [ora art. 102 TFUE] e 90 [ora art. 106 TFUE] del Trattato, anche qualora la parte che ha interesse alla loro applicazione

non le abbia invocate, nel caso in cui il suo diritto nazionale gli consente tale applicazione.

Sulla seconda questione

16. Con tale questione il giudice a quo mira a stabilire se siffatto obbligo esista anche nel caso in cui, per applicare d'ufficio le precitate norme comunitarie, il giudice debba rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza è tenuto, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e/o basandosi su fatti o circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all'applicazione delle disposizioni del Trattato ha posto a fondamento della propria domanda.

17. A questo proposito occorre ricordare che, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze Rewe, precitata, punto 5; 16 dicembre 1976, causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 12-16; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501, punto 25; 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 14; 25 febbraio 1988, cause riunite 331/85, 376/85 e 378/85, Bianco e Girard, Racc. pag. 1099, punto 12; 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione/Italia, Racc. pag. 1799, punto 7; 14 luglio 1988, cause riunite 123/87 e 330/87, Jeunehomme e EGI, Racc. pag. 4517, punto 17; 9 giugno 1992, causa C-96/91, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3789, punto 12; e 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 43).

18. Si deve ricordare del pari come la Corte abbia già affermato che dev'essere disapplicata una norma di diritto nazionale che impedisce l'applicazione del procedimento contemplato dall'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE] (v. sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmuehlen, Racc. pag. 33, punti 2 e 3).

19. Alla luce di detti principi ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto comunitario dev'essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento.

20. Nella specie occorre rilevare che il principio di diritto nazionale secondo il quale in un procedimento civile il giudice deve o può sollevare motivi d'ufficio è limitato dall'obbligo per lo stesso di attenersi all'oggetto della lite e di basare la sua pronuncia sui fatti che gli sono stati presentati.

21. Tale limitazione è giustificata dal principio secondo il quale l'iniziativa di un processo spetta alle parti, e il giudice può agire d'ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso. Questo principio attua concezioni condivise dalla maggior parte degli Stati membri quanto ai rapporti fra lo Stato e il singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi.

22. Alla luce di quanto precede, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d'ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l'esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all'applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda ».

5 ottobre 2010, *Georgi Ivanov Elchinov c. Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa*, in Racc. I-8889.

Il signor Elchinov, cittadino bulgaro iscritto alla Cassa nazionale bulgara di assicurazione e malattia; in prosieguo la «NZOK») avviava dinanzi al Tribunale amministrativo di Sofia (Administrativen sad Sofia-grad) un ricorso avverso il diniego oppostogli da quest'ultima al rilascio di un'autorizzazione a ricevere cure ospedaliere in Germania. La controversia, decisa inizialmente in senso favorevole al ricorrente, veniva successivamente portata a conoscenza del Tribunale supremo amministrativo (Varhoven administrativen sad), che annullava la sentenza di primo grado e rinviava la causa dinanzi ad un'altra sezione del medesimo. Il giudice cui la causa era stata rinviata ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, chiedendo, tra l'altro, se il diritto dell'Unione europea osti a che un giudice nazionale, cui spetti decidere in seguito al rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede di ricorso, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, da valutazioni formulate in diritto dall'organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga che tali valutazioni (anche eventualmente alla luce di una pronuncia della Corte di giustizia) non siano conformi al diritto dell'Unione. Al riguardo, la Corte di giustizia ha osservato:

«25. [...] occorre ricordare, in primo luogo, che l'esistenza di una norma di procedura nazionale quale quella applicabile nella causa principale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nel caso di specie, in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione.

26. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino un'interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione che siano essenziali ai fini della pronuncia nel merito della causa di cui sono investiti (v., in tal senso, sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag. 33, punto 3; 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 44; 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 20; 16 dicembre 2008, causa C-210/06, Cartesio, Racc. pag. I-9641, punto 88, nonché 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41). Del resto, i giudici nazionali sono liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento essi ritengano opportuno (v., in tal senso, sentenza Melki e Abdeli, cit., punti 52 e 57).

27. Da ciò la Corte ha dedotto che una norma di diritto nazionale, ai sensi della quale gli organi giurisdizionali non di ultima istanza siano vincolati da valutazioni formulate dall'organo giurisdizionale superiore, non può privare detti organi giurisdizionali della facoltà di investirla di questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione, rilevante nel contesto di dette valutazioni in diritto. Infatti, la Corte ha giudicato che il giudice che non decide in ultima istanza dev'essere libero, se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata dall'istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell'Unione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi (v., in tal senso, sentenze Rheinmühlen-Düsseldorf, cit., punti 4 e 5; Cartesio, cit., punto 94; 9 marzo 2010, causa C-378/08, ERG e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32, nonché Melki e Abdeli, cit., punto 42).

28. Del resto, occorre sottolineare che la facoltà attribuita al giudice nazionale dall'art. 267, secondo comma, TFUE, di chiedere un'interpretazione pregiudiziale della Corte prima di disapplicare, eventualmente, istruzioni di un organo giurisdizionale superiore che risultassero in contrasto con il diritto dell'Unione non può trasformarsi in un obbligo (v., in tal senso, sentenza 19

gennaio 2010, causa C-555/07, Kücükdeveci, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 54 e 55).

29. Si deve ricordare, in secondo luogo, che risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l'interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell'Unione in questione, per la definizione della lite principale (v., in particolare, sentenze 24 giugno 1969, causa 29/68, Milch-, Fett- und Eierkontor, Racc. pag. 165, punto 3; 3 febbraio 1977, causa 52/76, Benedetti, Racc. pag. 163, punto 26; ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, Wünsche Handelsgesellschaft, Racc. pag. 947, punto 13, e sentenza 14 dicembre 2000, causa C-446/98, Fazenda Pública, Racc. pag. I-11435, punto 49).

30. Da queste riflessioni discende che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall'art. 267, secondo comma, TFUE, è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall'interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell'organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione.

31. È importante sottolineare inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme di diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, ossia, nel caso di specie, la norma nazionale di procedura [che obbliga il giudice di grado inferiore cui è stata rinviata la causa ad attenersi alle istruzioni del giudice superiore che tale rinvio ha effettuato], senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 24, nonché 19 novembre 2009, causa C-314/08, Filipiak, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 81).

32. Alla luce di quanto sin qui esposto occorre risolvere la [...] questione dichiarando che il diritto dell'Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d'impugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dall'istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell'interpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell'Unione».

21 luglio 2011, *Patrick Kelly c. National University of Ireland (University College, Dublin)*, causa C-104/10, ECLI:EU:C:2011:506

Il sig. Kelly, professore di Dublino, nel dicembre 2001 presentava domanda presso l'istituto di insegnamento superiore UCD, chiedendo di essere ammesso a seguire un master. All'esito della procedura di selezione dei candidati, il sig. Kelly veniva informato che la sua domanda non era stata accolta. Questi presentava allora ricorso al Director of the Equality Tribunal, sostenendo di essere stato vittima di una discriminazione basata sul sesso. In particolare, il sig. Kelly riteneva di possedere una qualificazione migliore rispetto alla candidata di sesso femminile, che era stata ammessa a seguire il corso di formazione. Vedendosi respinto il proprio ricorso, il sig. Kelly impugnava la sentenza dinanzi al tribunale distrettuale e, parallelamente, presentava istanza per ottenere da parte dell'UCD copia della documentazione relativa alla procedura di selezione dei candidati, che, tuttavia, veniva respinta dal presidente della Circuit Court. Il sig. Kelly impugnava quindi l'ordinanza di diniego dinanzi alla High Court. A fronte di dubbi in merito alla questione se il rigetto dell'istanza di divulgazione fosse conforme o meno al diritto dell'Unione, la High Court sospendeva il procedimento al fine di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali in ordine all'interpretazione della normativa in tema di attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nonché in tema di onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (art. 4 della direttiva 76/207/CEE, modificata dall'art. 1, pt. 3, della direttiva 2002/73/CE, e art. 4, n. 1, della

direttiva 97/80/CE). La Corte, nell'affrontare uno dei quesiti pregiudiziali sollevati dal giudice a quo, con cui veniva chiesto se la natura dell'obbligo previsto dall'art. 267, co. 3, TFUE, differisse a seconda che, nello Stato membro interessato, fosse previsto un sistema giuridico di tipo accusatorio o un sistema giuridico di tipo inquisitorio, ha osservato:

« 60. Secondo costante giurisprudenza della Corte, l'art. 267 TFUE istituisce un meccanismo di rinvio pregiudiziale volto a prevenire divergenze interpretative del diritto dell'Unione che i giudici nazionali devono applicare e tende a garantire quest'applicazione, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che possa generare il dovere di dare al diritto dell'Unione piena esecuzione nella cornice dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri (v., in tal senso, parere 8 marzo 2011, 1/09, non ancora pubblicato nella Raccolta, punto 83 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

61. Infatti, l'art. 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la facoltà – ed eventualmente impone loro l'obbligo – di effettuare un rinvio pregiudiziale qualora il giudice rilevi, vuoi d'ufficio, vuoi su domanda di parte, che il merito della controversia solleva un aspetto previsto al primo comma di detto articolo. Ne discende che le magistrature nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad esse pendente, siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano un'interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione (v., segnatamente, sentenze 16 dicembre 2008, causa C-210/06, Cartesio, Racc. pag. I-9641, punto 88, nonché 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, Racc. pag. I-5667, punto 41).

62. La Corte ha inoltre già avuto modo di affermare che il sistema introdotto dall'art. 267 TFUE per assicurare l'unità dell'interpretazione del diritto dell'Unione negli Stati membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa delle parti (v., segnatamente, sentenza Cartesio, cit., punto 90).

63. A tal riguardo, il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo da giudice a giudice, il cui avvio si basa interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità del detto rinvio compiuta dal giudice nazionale (sentenza Cartesio, cit., punto 91).

64. In tal senso, se spetta al giudice nazionale valutare se l'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione risulti necessaria per consentirgli di pronunciarsi sulla lite dinanzi ad esso pendente, alla luce del meccanismo procedurale previsto dall'art. 267 TFUE, spetta al giudice medesimo decidere in quali termini dette questioni debbano essere formulate.

65. Se è pur vero che detto giudice è libero di invitare le parti della lite dinanzi ad esso pendente a suggerire formulazioni che possano essere utilizzate nella redazione dei quesiti pregiudiziali, resta tuttavia il fatto che è solamente al giudice medesimo che spetta decidere, in ultima analisi, tanto sulla forma quanto sul contenuto dei quesiti stessi.

66. Conseguentemente, la quarta questione dev'essere risolta nel senso che l'obbligo previsto all'art. 267, n. 3, TFUE non differisce a seconda che nello Stato membro interessato esista un sistema giuridico accusatorio ovvero un sistema giuridico inquisitorio ».

5 luglio 2016, *Ognyanov*, causa C-614/14, ECLI:EU:C:2016:514

Il sig. Ognyanov, cittadino bulgaro, veniva condannato in Danimarca ad una pena detentiva di quindici anni per furto aggravato e omicidio. In conseguenza di ciò, egli veniva sottoposto a detenzione dapprima in un istituto penitenziario danese e, quindi, in un carcere bulgaro, a seguito di trasferimento in base alla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate.

A seguito del trasferimento del sig. Ognyanov, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) sottoponeva alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, tre questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione dell'articolo 17 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. La Corte di giustizia si pronunciava, in ordine a tali questioni, con sentenza dell'8 novembre 2016, causa C-554/14, Ognyanov. In pendenza di tale causa pregiudiziale, il Pubblico ministero di Sofia chiedeva la declinazione di competenza del giudice che aveva esperito il rinvio ai sensi dell'art. 267 TFUE, in ragione del fatto che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell'ambito della predetta causa, esso avrebbe espresso un parere su questioni di fatto e di diritto, e ciò prima che ne venisse disposto il passaggio in decisione.

Il Pubblico ministero di Sofia fondava la sua richiesta, in particolare, sull'art. 29 del codice di procedura penale bulgaro (Nakazatelno protsesualen kodeks; "NPK"), come interpretato dalla Corte di cassazione bulgara, secondo cui la formulazione di un parere sul merito della causa, da parte del giudice investito della stessa, prima della pronuncia in via definitiva, costituirebbe un'ipotesi di parzialità del giudice, in conseguenza della quale quest'ultimo deve dichiarare la propria incompetenza, pena la possibilità di impugnare la sentenza dinanzi al giudice superiore per "violazione di una forma sostanziale".

Il Tribunale di Sofia decideva quindi di rivolgersi nuovamente alla Corte di giustizia, alla quale sottoponeva, in via pregiudiziale, talune questioni relative, in sostanza, alla legittimità – in base al diritto dell'Unione, ed in particolare agli artt. 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, letti alla luce dell'art. 47, secondo comma, e dell'art. 48, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE – di una normativa nazionale quale quella invocata dal Pubblico ministero di Sofia.

La Corte ha osservato:

«18. L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che questi definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l'ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. ordinanze dell'8 settembre 2011, Abdallah, C-144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 10 e giurisprudenza ivi citata; del 19 marzo 2015, Andre, C-23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punto 5 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C-235/14, EU:C:2016:154, punto 114).

19. I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all'articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell'ambito della cooperazione prevista all'articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (v. ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 21).

20. Peraltro, è pacifico che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servano non soltanto a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e spetta a quest'ultima provvedere affinché tale possibilità resti garantita, tenuto conto del fatto che, in forza del suddetto articolo, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (v. ordinanza dell'8 settembre 2011, Abdallah, C-144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 11 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C-235/14, EU:C:2016:154, punto 116).

21. Infine, la mancata indicazione del contesto di fatto e di diritto rilevante può costituire una causa manifesta di irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, ordinanze dell'8 settembre 2011, Abdallah, C-144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 12; del 4 luglio

2012, Abdel, C-75/12, non pubblicata, EU:C:2012:412, punti 6 e 7; del 19 marzo 2014, Grimal, C-550/13, non pubblicata, EU:C:2014:177, punto 19, nonché del 19 marzo 2015, Andre, C-23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punti 8 e 9).

22. Esponendo nella domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, un giudice del rinvio, quale il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), non fa dunque altro che conformarsi ai requisiti dettati dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura.

23. Ciò premesso, la circostanza che un giudice del rinvio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, illustri nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto rilevante del procedimento principale, risponde all'esigenza di cooperazione inerente al meccanismo del rinvio pregiudiziale e, di per sé, non può violare né il diritto di adire un giudice imparziale sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, né il diritto alla presunzione di innocenza garantito dall'articolo 48, paragrafo 1, della medesima.

24. Nel caso di specie, dall'applicazione del combinato disposto dell'articolo 29 del NPK, quale interpretato dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), e dai punti 2.3, 7.3 e 7.4 del codice nazionale di deontologia, si evince che l'esposizione da parte di un giudice bulgaro, nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, del contesto di fatto e di diritto della controversia in esame nel procedimento principale è considerata come formulazione di un parere provvisorio da parte di tale giudice, che comporta non soltanto la sua declinazione di competenza e l'annullamento della sua decisione definitiva, ma altresì l'avvio, nei suoi confronti, di un'azione di responsabilità per illecito disciplinare.

25. Ne consegue che una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, comporta segnatamente il rischio che un giudice nazionale preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte per evitare o che venga declinata la sua competenza e gli vengano inflitte sanzioni disciplinari, o di proporre questioni pregiudiziali irricevibili. Di conseguenza, una normativa di tal genere lede le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall'articolo 267 TFUE e, pertanto, l'efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal meccanismo del rinvio pregiudiziale.

26. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione deferita dichiarando che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, alla luce dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell'ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso».

6 marzo 2018, *Achmea*, causa C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo I relativo alle fonti, segnatamente alla sezione 4.2 dedicata agli accordi internazionali.

La Corte di giustizia – dopo avere richiamato la giurisprudenza relativa all'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione, al ruolo dei giudici nazionali e della stessa Corte, conformemente all'art. 19 TUE, ed alla funzione del procedimento di rinvio pregiudiziale [in particolare: parere 2/13 (Adesione dell'Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, nonché parere 1/09 (Accordo sulla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell'8 marzo 2011, EU:C:2011:123, e sentenza del 27 febbraio 2018, causa C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, EU:C:2018:117] – ha osservato:

«39. [...] occorre, in primo luogo, verificare se le controversie che è chiamato a conoscere il collegio arbitrale di cui all'articolo 8 del TBI possono riguardare l'interpretazione o l'applicazione del diritto dell'Unione.

40. A tale proposito, anche supponendo, come sostiene in particolare la Achmea, che tale collegio, nonostante la formulazione molto ampia dell'articolo 8, paragrafo 1, del TBI, sia chiamato a pronunciarsi solo su un'eventuale violazione di detto accordo, resta il fatto che, a tale scopo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del TBI, esso deve tenere conto segnatamente del diritto della parte contraente interessata e di qualsiasi accordo pertinente tra le parti contraenti.

41. Orbene, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del diritto dell'Unione menzionate al punto 33 della presente sentenza, tale diritto deve essere considerato al contempo come facente parte del diritto in vigore in ogni Stato membro e in quanto derivante da un accordo internazionale tra gli Stati membri.

42. Ne deriva che, per entrambe tali ragioni, il collegio arbitrale di cui all'articolo 8 del TBI è, se del caso, chiamato ad interpretare o ad applicare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni concernenti le libertà fondamentali, tra cui la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.

43. Occorre, di conseguenza, verificare, in secondo luogo, se un collegio arbitrale come quello di cui all'articolo 8 del TBI rientri nel sistema giurisdizionale dell'Unione e, in particolare, se esso possa essere considerato come una giurisdizione di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Infatti, la circostanza che un collegio creato dagli Stati membri è situato nel sistema giurisdizionale dell'Unione implica che le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione [v., in tal senso, parere 1/09 (Accordo sulla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell'8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 82 e giurisprudenza ivi citata].

44. A tale proposito, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754), la Corte ha dedotto il carattere di «organo giurisdizionale di uno Stato membro» del tribunale in questione, dalla circostanza che esso, nel suo complesso, era un elemento del sistema di risoluzione giurisdizionale delle controversie in materia fiscale previsto dalla Costituzione portoghese stessa (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754, punti 25 e 26).

45. Orbene, nel procedimento principale, il collegio arbitrale non costituisce un elemento del sistema giurisdizionale stabilito nei Paesi Bassi e in Slovacchia. D'altronde, è proprio il carattere derogatorio della giurisdizione di tale collegio, rispetto a quella dei giudici di questi due Stati membri, che costituisce una delle principali ragioni d'essere dell'articolo 8 del TBI.

46. Tale caratteristica del collegio arbitrale di cui al procedimento principale comporta che esso non può, in ogni caso, essere qualificato come giurisdizione «di uno degli Stati membri», ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

47. Vero è che la Corte ha deciso che non vi è alcun motivo valido che possa giustificare che ad una giurisdizione comune a vari Stati membri, come quella della Corte di giustizia del Benelux, non sia consentito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte alla stessa stregua degli organi giurisdizionali propri a ciascuno di tali Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, EU:C:1997:517, punto 21, e del 14 giugno 2011, Miles e a., C-196/09, EU:C:2011:388, punto 40).

48. Tuttavia, il collegio arbitrale di cui al procedimento principale, non costituisce una siffatta giurisdizione comune a vari Stati membri, paragonabile alla Corte di giustizia del Benelux. Infatti, mentre, da un lato, quest'ultima è incaricata di assicurare l'uniformità nell'applicazione delle norme

giuridiche comuni ai tre Stati del Benelux e, dall'altro, il procedimento instaurato dinanzi ad essa costituisce un incidente nell'ambito delle cause pendenti dinanzi ai giudici nazionali, in esito al quale viene fissata l'interpretazione definitiva delle norme giuridiche comuni al Benelux, il collegio arbitrale di cui al procedimento principale non presenta un simile collegamento rispetto ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2011, Miles e a., C-196/09, EU:C:2011:388, punto 41).

49. Ne consegue che un collegio come quello di cui all'articolo 8 del TBI non può essere considerato come una «giurisdizione di uno degli Stati membri», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, e non è, quindi, abilitato ad adire la Corte in via pregiudiziale.

50. In tali circostanze, occorre inoltre verificare, in terzo luogo, se la decisione arbitrale emessa da tale collegio, conformemente, in particolare, all'articolo 19 TUE, sia soggetta al controllo di un organo giurisdizionale di uno Stato membro che garantisce che le questioni di diritto dell'Unione che tale collegio potrebbe essere indotto a trattare possano, eventualmente, essere esaminate dalla Corte nell'ambito di un rinvio pregiudiziale.

51. A tal fine, si deve rilevare che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, del TBI, la decisione del collegio arbitrale previsto da tale articolo è definitiva. Inoltre, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del TBI, tale collegio arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura in conformità con il regolamento d'arbitrato dell'UNCITRAL e, in particolare, decide egli stesso la propria sede e, di conseguenza, il diritto applicabile al procedimento che disciplina il controllo giurisdizionale della validità della decisione che pone fine alla controversia dinanzi ad esso pendente.

52. Nella specie, il collegio arbitrale adito dalla Achmea ha scelto come sede Francoforte sul Meno, il che ha reso il diritto tedesco applicabile al procedimento che disciplina il controllo giurisdizionale della validità del lodo arbitrale pronunciato da tale collegio il 7 dicembre 2012. È, infatti, tale scelta, che ha consentito alla Repubblica slovacca, quale parte della controversia, di chiedere, in base a tale diritto, un controllo giurisdizionale di tale lodo arbitrale, investendo, a tal fine, il giudice tedesco competente.

53. Tuttavia, occorre constatare che un tale controllo giurisdizionale può essere esercitato dal suddetto giudice solo nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta. Peraltro, l'articolo 1059, paragrafo 2, del codice di procedura civile prevede solo un controllo limitato, che riguarda, in particolare, la validità, alla luce della legge applicabile, della convenzione arbitrale o il rispetto dell'ordine pubblico per il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale.

54. Vero è che, per quanto riguarda l'arbitrato commerciale, la Corte ha dichiarato che le esigenze di efficacia del procedimento arbitrale giustificano il fatto che il controllo dei lodi arbitrali da parte dei giudici degli Stati membri abbia un carattere limitato, purché le disposizioni fondamentali del diritto dell'Unione possano essere esaminate nell'ambito di tale controllo e, se del caso, essere oggetto di un rinvio in via pregiudiziale dinanzi alla Corte (v., in tal senso, sentenze del 1o giugno 1999, Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, punti 35, 36 e 40, nonché del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, punti da 34 a 39).

55. Tuttavia, un procedimento di arbitrato, come quello di cui all'articolo 8 del TBI, si distingue da un procedimento di arbitrato commerciale. Infatti, mentre il secondo trova la sua origine nell'autonomia della volontà delle parti in causa, il primo deriva da un trattato, mediante il quale gli Stati membri acconsentono a sottrarre alla competenza dei propri organi giurisdizionali, e quindi al sistema di vie di ricorso giurisdizionale che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone loro di stabilire nei settori coperti dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, punto 34), controversie che possono riguardare l'applicazione o l'interpretazione di tale diritto. In tali circostanze, le considerazioni enunciate al punto precedente, relative all'arbitrato commerciale non sono applicabili a un procedimento di arbitrato, come quello di cui all'articolo 8, del TBI.

56. Di conseguenza, alla luce dell'insieme delle caratteristiche del collegio arbitrale di cui all'articolo 8 del TBI e ricordate ai punti da 39 a 55 della presente sentenza, occorre considerare che, con la conclusione del TBI, gli Stati membri parti dell'accordo hanno istituito un meccanismo di risoluzione delle controversie tra un investitore e uno Stato membro che può escludere che tali controversie, anche laddove possano riguardare l'interpretazione o l'applicazione del diritto dell'Unione, siano risolte in modo da garantire la piena efficacia del suddetto diritto.

57. Vero è che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, un accordo internazionale che preveda l'istituzione di un giudice incaricato dell'interpretazione delle sue disposizioni e le cui decisioni vincolino le istituzioni, ivi compresa la Corte, non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell'Unione. Infatti, la competenza dell'Unione in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali comportano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione delle loro disposizioni, purché sia rispettata l'autonomia dell'Unione e del suo ordinamento giuridico [v., in tal senso, parere 1/91 (Accordo SEE-I) del 14 dicembre 1991, EU:C:1991:490, punti 40 e 70, 1/09 (Accordo sulla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell'8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punti 74 e 76, nonché parere 2/13 (Adesione dell'Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 EU:C:2014:2454, punti 182 e 183].

58. Tuttavia, nella specie, oltre al fatto che le controversie che rientrano nella competenza del collegio arbitrale di cui all'articolo 8 del TBI possono riguardare l'interpretazione tanto di detto accordo quanto del diritto dell'Unione, la possibilità di sottoporre tali controversie ad un organismo che non costituisce un elemento del sistema giurisdizionale dell'Unione è prevista da un accordo concluso non dall'Unione, ma dagli Stati membri. Orbene, il suddetto articolo 8 è tale da rimettere in discussione, oltre al principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, la salvaguardia del carattere proprio dell'ordinamento istituito dai Trattati, garantito dalla procedura del rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE, e non è pertanto compatibile con il principio di leale cooperazione ricordato al punto 34 della presente sentenza.

59. In tali condizioni, l'articolo 8 del TBI pregiudica l'autonomia del diritto dell'Unione.

60. Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri, come l'articolo 8 del TBI, in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell'altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare».

6.2. Nozione di giurisdizione nazionale

30 giugno 1966, *Sig.ra G. Goebbles, vedova Vaassen c. Beambtenfonds Voor Het Mijnbedrijf*, causa 61/65, Racc. 377.

La signora Goebbles, vedova di un impiegato minerario olandese, in quanto titolare di una pensione dovutale dalla Cassa degli impiegati delle miniere (Beambtenfonds Voor Het Mijnbedrijf, BFM), mentre risiedeva nei Paesi Bassi era iscritta alla cassa malattia per pensionati del BFM. Trasferendo la residenza in Germania, in conformità alle informazioni che le erano state fornite in proposito dal BFM, chiedeva di essere cancellata dall'elenco di detta cassa. In seguito, in base ad altre informazioni, essa chiedeva di essere nuovamente iscritta alla cassa, ma ciò gli veniva negato sulla

base del regolamento del BFM. La signora Goebbles ricorreva, dunque, allo Scheidsgerecht, il Tribunale arbitrale del BFM, che proponeva alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale, sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 3/58/CEE, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti. La Corte si è previamente pronunciata sulla ricevibilità del rinvio da parte dello Scheidsgerecht ed ha osservato:

« La Corte rileva che lo Scheidsgerecht è regolarmente costituito ai sensi della legge olandese; esso è infatti previsto dall'RBFM, testo che disciplina i rapporti fra il Beambtenfonds e i suoi assicurati. A norma della legge olandese sull'invalidità, l'assicurazione obbligatoria prevista da detta legge non riguarda le persone le cui pensioni d'invalidità e di vecchiaia sono disciplinate da un altro regime, destinato a sostituire il regime generale, il che avviene quando le autorità competenti dichiarano che detto regime è conforme alle prescrizioni di legge e offre sufficienti garanzie per la corresponsione delle pensioni. Disposizioni analoghe esistono per altri rami della previdenza sociale. Il regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere quindi approvati, oltre che dal ministro olandese da cui dipende l'industria mineraria, anche dal ministro degli affari sociali e della sanità pubblica. Spetta poi al ministro da cui dipende l'industria mineraria nominare i membri dello Scheidsgerecht, designare il suo presidente e stabilire il suo regolamento di procedura.

Lo Scheidsgerecht, organo permanente incaricato di dirimere le controversie definite, in via generale, dall'articolo 89 dell'RBFM, è soggetto a norme di procedura in contraddittorio analoghe a quelle che disciplinano il funzionamento dei tribunali di diritto comune.

Infine, le persone contemplate dall'RBFM sono obbligatoriamente membri del Beambtenfonds, e ciò a norma di un regolamento adottato dal Mijnindustrieraad (Consiglio dell'industria mineraria), organismo di diritto pubblico; dette persone sono tenute ad adire lo Scheidsgerecht in caso di controversie fra esse e l'ente assicurativo.

Lo Scheidsgerecht deve applicare le norme giuridiche.

(...)

Stando così le cose, lo Scheidsgerecht dev'essere considerato come una giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 ».

18 giugno 1980, *Jules Borker*, causa 138/80, Racc. 1975.

L'avvocato Jules Borker, del Foro di Parigi, si rivolgeva al Consiglio dell'Ordine, chiedendo di statuire sulle condizioni di esercizio della sua attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi, dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale dei vari Stati membri. Ciò in relazione ad una pronuncia emessa da una sezione penale del Landgericht di Colonia che aveva dichiarato inammissibile la rappresentanza, da parte dell'interessato, della parte civile in un processo penale. Il Consiglio dell'Ordine, prima di pronunciarsi, riteneva opportuno richiedere alla Corte di giustizia l'interpretazione degli artt. 59 e seguenti TCE (ora artt. da 49 TCE) e della direttiva del Consiglio 249/77/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati. La Corte ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza ed ha osservato:

« 4. (...) la Corte può essere adita, in forza dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], soltanto da un giudice chiamato a pronunziarsi nell'ambito di un procedimento destinato a sfociare in una decisione d'indole giurisdizionale. Ciò non si verifica nel caso di specie, giacché il Conseil de l'Ordre è chiamato a decidere non già su una controversia rientrante nelle competenze attribuitegli dalla legge, bensì su una domanda volta ad ottenere una dichiarazione relativa ad una controversia fra un avvocato iscritto all'ordine e i giudici di un altro Stato membro.

5. E pertanto evidente che la Corte non è competente a pronunziarsi sulla deliberazione

trasmessale dal Conseil de l'Ordre des avocats a la Cour de Paris ».

6 ottobre 1981, *C. Broekmeulen c. Huisarts Registratie Commissie*, causa 246/80, Racc. 2311.

Al signor Broekmeulen, cittadino olandese che aveva conseguito il diploma di dottore in medicina presso un'università belga, veniva rifiutata la registrazione necessaria all'esercizio dell'attività di medico nei Paesi Bassi dalla « Commissione per la registrazione dei medici generici »a causa dellla mancanza dei requisiti previsti dal « Collegio per la medicina generica », ossia al fatto che il sig. Broekmeulen non aveva compiuto il prescritto periodo di tirocinio, della durata di un anno. Il medico ricorreva dinanzi alla « Commissione per i ricorsi della medicina generale ». Le due commissioni e il collegio citati erano organi istituiti dalla « Reale associazione per la promozione della medicina », associazione di diritto privato il cui regolamento interno prevedeva le norme per l'abilitazione e la registrazione dei medici. Tale regolamento poteva essere modificato solo con il consenso dei ministri competenti in materia di insegnamento universitario e di sanità pubblica. La « Commissione dei ricorsi » sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione delle direttive del Consiglio 75/362/CEE, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico. La Corte ha previamente statuito sulla possibilità del rinvio pregiudiziale ed ha osservato:

« Sull'applicabilità dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE].

8. Poiché la commissione dei ricorsi è un organo istituito dall'associazione, bisogna innanzitutto esaminare se essa debba essere considerata come giudice di uno degli Stati membri ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE].

9. (...)la composizione della commissione dei ricorsi comporta un'importante partecipazione delle autorità pubbliche olandesi.

(...)

14. (...) il sistema olandese di sanità pubblica, sia nel campo della previdenza sociale che nel campo della libera professione medica, è basato sulle qualifiche attribuite ai medici dall'associazione, e che l'iscrizione nel registro dei medici generici si rivela indispensabile per qualsiasi medico che si stabilisca nei paesi bassi per esercitare l'attività di medico generico.

15. Pertanto, un medico generico, che invochi le facoltà che gli conferisce il diritto comunitario nell'ambito del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi si vede obbligato a rivolgersi alla commissione per la registrazione istituita dall'associazione ed a presentare, in caso di rifiuto, un ricorso innanzi alla commissione dei ricorsi per la medicina generica. Il governo olandese ha espresso il parere che un medico non appartenente all'associazione avrebbe il diritto di impugnare tale rifiuto davanti ai giudici ordinari, ma che questi non si sono mai pronunziati su un caso del genere. In effetti, tutti i medici, appartenenti o non all'associazione, la cui registrazione viene rifiutata, si rivolgono alla commissione dei ricorsi, le cui decisioni, per quanto è a conoscenza del governo olandese, non sono mai state impugnate dinanzi ad un giudice ordinario.

16. Ai fini della soluzione della questione circa l'applicabilità, nel caso specifico, dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], bisogna notare che spetta agli Stati membri adottare, ciascuno nel proprio territorio, i provvedimenti necessari per garantire l'integrale attuazione delle norme adottate dalle istituzioni comunitarie. Se, in base all'ordinamento giuridico di uno Stato membro, il compito di attuare tali norme è affidato ad un organismo professionale, che opera sotto un certo controllo

amministrativo, e se tale organismo crea, in tale ambito, e con la collaborazione delle pubbliche amministrazioni competenti, mezzi di ricorso che possano incidere sull'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, l'efficacia pratica di questo esige che la Corte possa pronunciarsi sulle questioni di interpretazione e di validità che possono sorgere nell'ambito di un tale contenzioso.

17. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che, nell'assenza pratica di rimedi giuridici effettivi davanti ai giudici ordinari, in una materia che interessa l'applicazione del diritto comunitario, la commissione dei ricorsi, che esercita le sue funzioni con l'approvazione delle autorità pubbliche ed opera con il loro concorso, e le cui decisioni, prese in seguito ad un procedimento in contenzioso, sono, di fatto, considerate definitive, deve essere considerata come giudice di uno Stato membro ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE]. Ne consegue che questa Corte è competente a risolvere la questione sottopostale ».

23 marzo 1982, *« Nordsee » Deutsche Hochseefischerei GmbH c. Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG e Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG und CO, KG*, causa 102/81, Racc. 1095.

Alcune imprese armatoriali tedesche concludevano un contratto che, nell'ambito di un progetto comune per la costruzione di tredici navi attrezzate per la lavorazione del pesce, mirava a ripartire tra le parti contraenti tutti gli aiuti finanziari che avessero ottenuto dal Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), in modo che la costruzione di ciascun peschereccio fruisse di un tredicesimo dell'importo complessivo delle sovvenzioni concesse. Pur non avendo ottenuto tutti i finanziamenti per i quali le imprese avevano presentato domanda, un'impresa che aveva partecipato al progetto di costruzione chiedeva a due delle altre imprese il versamento delle somme che gli spettavano in forza del contratto. La controversia veniva sottoposta ad arbitrato secondo una clausola contenuta nel contratto. L'arbitro sollevava dinanzi alla Corte di giustizia la questione se un tribunale arbitrale tedesco, tenuto a risolvere una controversia non già secondo equità, ma applicando la legge e il cui lodo nei confronti delle parti ha valore di sentenza pronunciata da un giudice ordinario (c.p.c. ted. 1040) potesse rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale a norma dell'art. 177, 2 comma,(ora divenuto 267 TFUE) del Trattato CEE ». La Corte ha osservato:

« 10. È vero che l'attività dell'arbitro in questione, come l'arbitro ha rilevato nella propria questione, consente taluni raffronti con l'attività giudiziaria, in quanto l'arbitrato si svolge nell'ambito della legge, l'arbitro deve decidere secondo il diritto e il suo lodo avrà, nei confronti delle parti, efficacia di cosa giudicata, potendo costituire titolo esecutivo una volta ottenuto l'*exequatur*. Cionostante, tali caratteristiche non sono sufficienti per conferire all'arbitro lo status di « giurisdizione di uno Stato membro », ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE].

11. In primo luogo va detto che, al momento della conclusione del contratto nel 1973, i contraenti erano liberi di affidare la soluzione delle loro eventuali controversie al giudice ordinario o di scegliere la via dell'arbitrato inserendo nel contratto una clausola in tal senso. Dal fascicolo si desume che non esisteva, per i contraenti, alcun obbligo, ne giuridico, ne di fatto, di risolvere le loro liti mediante arbitrato.

12. La seconda constatazione che s'impone è che le pubbliche autorità tedesche non sono implicate nella scelta della via dell'arbitrato e che non possono intervenire d'ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all'arbitro. Come Stato membro della Comunità, responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto comunitario nel proprio territorio a norma degli artt. 5 e 169-171 del trattato –, la Repubblica federale di Germania non ha affidato ne concesso

a privati la cura di far rispettare tali obblighi nel campo di cui trattasi nella fattispecie.

13. Da queste considerazioni discende che il nesso tra il presente arbitrato e l'organizzazione dei mezzi d'impugnazione ordinari nello Stato membro interessato, non è abbastanza stretto perché l'arbitro possa qualificarsi « giurisdizione di uno Stato membro » ai sensi dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE].

14. Come la Corte ha ricordato nella sentenza 6 ottobre 1981 (causa 246/80, Broekmeulen, non ancora pubblicata), l'importante è che il diritto comunitario sia interamente osservato nel territorio di tutti gli Stati membri; le parti di un contratto non hanno quindi la facoltà di derogarvi. In tale prospettiva, è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, se un arbitrato convenzionale solleva questioni di diritto comunitario, il giudice ordinario può esaminarle, vuoi nell'ambito del contributo che offrono gli organi arbitrali, in particolare assistendoli in taluni atti processuali o nell'interpretare il diritto da applicare, vuoi nell'ambito del controllo del lodo arbitrale, più o meno ampio a seconda dei casi, che spetta ad esso in caso di appello, di opposizione, di *exequatur*, o di qualsiasi altra impugnazione contemplata dalla normativa nazionale di cui trattasi.

15. Spetta ai detti giudici nazionali controllare se si debba rinviare alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], per ottenere l'interpretazione o la valutazione della validità delle disposizioni di diritto comunitario ch'esse debbano applicare nell'esercizio di tali funzioni d'assistenza o di controllo.

16. Se ne desume che, nella fattispecie, la Corte non è competente a pronunziarsi».

30 marzo 1993, *Pierre Corbiau c. Administration des contributions*, causa C-24/92, Racc. I-1277.

Il signor Corbiau, cittadino belga che lavorava in Lussemburgo, trasferiva la sua residenza in Belgio. Avendo pagato, a causa di questo trasferimento, una quota superiore a quella dovuta per l'imposta sui redditi, chiedeva il rimborso all'amministrazione fiscale lussemburghese che, basandosi su una disposizione che stabiliva rimanessero acquisite al Tesoro le trattenute d'imposta sulle retribuzioni a carico dei lavoratori residenti solo per una parte dell'anno, negava il rimborso. L'interessato inviava, dunque, un reclamo al direttore delle imposte dirette ed indirette del Granducato del Lussemburgo, che sollevava, dinanzi alla Corte di giustizia, una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'art. 48 TCE (ora divenuto art. 45TFUE). La Corte ha previamente valutato se il direttore delle imposte costituisse un giudice ai sensi dell'art. 177 TCE (ora art. 267 TFUE) e, pertanto, se il ricorso fosse ricevibile. Al riguardo la Corte ha osservato:

« 15. Occorre rilevare a riguardo che la nozione di giudice riveste un carattere comunitario e che, per la sua stessa natura, può designare solo un'autorità che si trova in posizione di terzietà rispetto a quella che ha adottato la decisione che costituisce oggetto del ricorso.

16. Nella fattispecie, il direttore delle imposte dirette ed indirette non ha una tale qualità. Collocato a capo di tale amministrazione, egli presenta un legame organico evidente con i servizi che hanno accertato l'imposizione contestata e contro cui è rivolto il reclamo presentato dinanzi a lui. Tale constatazione è confermata, del resto, dal fatto che, in occasione di un eventuale ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, detto direttore è parte in causa.

17. Ne deriva che il direttore delle imposte non è un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato e che la sua questione deve essere dichiarata irricevibile ».

19 ottobre 1995, *Procedimento di volontaria giurisdizione a istanza di Job Centre Coop s.r.l.,* causa C-111/94, Racc. I-3361.

La Job Centre, società cooperativa a responsabilità limitata in via di costituzione con sede sociale a Milano, avrebbe dovuto esercitare, secondo il proprio statuto, attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro subordinato e di fornitura temporanea a terzi di prestazioni di lavoro. La legge italiana 29 aprile 1949, n. 264 relativa al regime di collocamento obbligatorio gestito da pubblici uffici, e cosı` anche la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, vietavano a soggetti diversi dai pubblici uffici l'esercizio della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro subordinato, anche quando svolta gratuitamente, e punivano con sanzioni penali o amministrative tale intermediazione di manodopera. Il giudice cui veniva presentata, ai sensi dell'art. 2330, terzo comma, del codice civile italiano, richiesta di omologazione della società (Tribunale civile e penale di Milano), dubitando circa la compatibilità con il diritto comunitario del divieto dell'attività di collocamento privata e della mediazione di lavoro interinale, sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione, tra l'altro, degli artt. 86 e 90 (ora divenuti artt. 102 e 106 TFUE) Trattato CE. La Corte non ha risolto le questioni nel merito, osservando:

« 6. La Commissione e il governo italiano hanno sollevato obiezioni in ordine alla ricevibilità delle dette questioni. Essi hanno osservato, segnatamente, che esse sono state sollevate nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, non destinato a concludersi con una decisione volta a risolvere una controversia a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, ma con una decisione di carattere amministrativo.

7. Dall'esame degli atti risulta che in Italia la domanda di omologazione degli atti costitutivi delle società è esaminata nell'ambito del procedimento di giurisdizione volontaria. Nel caso di specie, la domanda è stata presentata al Tribunale civile e penale di Milano. Ai sensi dell'art. 2330, terzo comma, del codice civile italiano, il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro. L'art. 2331, primo comma, dispone che con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. I soggetti autorizzati dalla legge a richiedere l'omologazione o l'iscrizione nel registro possono proporre, nei confronti di una decisione di rifiuto, il reclamo previsto, rispettivamente, dagli artt. 2330, quarto comma, o 2189, terzo comma, del codice civile italiano.

8. Ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora divenuto art. 267 TFUE], la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del Trattato stesso e degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che « Quando una questione del genere è sollevata dinanzi a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può , qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione ».

9. Anche se questa disposizione non subordina la competenza della Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale (v., da ultimo, sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I-1783, punto 12), risulta tuttavia dall'art. 177 [ora divenuto art. 267 TFUE] che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4).

10. Tale non è il caso di specie.

11. Il giudice di rinvio, allorché statuisce secondo le disposizioni nazionali vigenti e nell'ambito di

un procedimento di giurisdizione volontaria su una domanda di omologazione dell'atto costitutivo di una società ai fini dell'iscrizione di questa nel registro, esercita una funzione non giurisdizionale, che è tra l'altro affidata, in altri Stati membri, ad autorità amministrative. In effetti, esso svolge funzioni di autorità amministrativa, senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia. Soltanto nel caso in cui la persona autorizzata dalla legge nazionale a richiedere l'omologazione presenti reclamo contro il diniego di quest'ultima, e quindi contro il diniego di iscrizione nel registro, si può ritenere che il giudice adito eserciti una funzione di natura giurisdizionale, ai sensi dell'art. 177 [ora divenuto art. 267 TFUE], avente ad oggetto l'annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente (v. sentenza 12 novembre 1974, causa 32/74, Haaga, Racc. pag. 1201).

12. Ne consegue che la Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal Tribunale civile e penale di Milano ».

17 settembre 1997, *Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH c. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH*, causa C-54/96, Racc. I-4961.

La Bundesbaugesellschaft Berlin indiceva una gara relativa a un contratto di prestazione di servizi di architettura e di ingegneria civile alla quale partecipava la Dorsch Consult. Quest'ultima, informata che la sua offerta, non essendo quella economicamente più vantaggiosa, veniva rifiutata, ritenendo che l'ente committente avesse violato la direttiva del Consiglio 92/50/CEE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e l'art. 57 della legge tedesca sui principi di bilancio (HGrG), si rivolgeva alla « Commissione federale per la sorveglianza sulle aggiudicazioni », istituita con lo HGrG stesso. La Commissione federale proponeva, allora, un ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia che ha, previamente, valutato la ricevibilità dello stesso ed ha osservato:

« 23. Per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pag. 401; 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. 2545, punto 7; 17 ottobre 1989, causa 109/88, Danfoss, Racc. pag. 3199, punti 7 e 8; 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a., Racc. pag. I-1477, e 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre, Racc. pag. I-3361, punto 9).

24. Per quanto riguarda l'origine legale, la Commissione sostiene che lo HGrG è una legge quadro di bilancio, che non istituisce né diritti né obblighi per i cittadini come soggetti di diritto. Essa deduce peraltro che la Commissione federale di sorveglianza può intervenire solo per controllare le decisioni degli organi di controllo. Nel campo degli appalti pubblici di servizi non vi sarebbe però finora nessun organo di controllo competente. La Commissione ne deduce che nel caso presente manca l'elemento dell'origine legale della Commissione federale di supervisione.

25. Al riguardo, è sufficiente rilevare che la Commissione federale di sorveglianza è stata istituita dall'art. 57 c, n. 7, dello HGrG. La sua origine legale non può quindi essere messa in dubbio. Per constatare un'origine legale, non importa che la normativa nazionale non abbia assegnato alla Commissione federale di sorveglianza competenze nel campo specifico degli appalti pubblici di servizi.

26. Occorre peraltro rilevare che il carattere permanente della Commissione federale di sorveglianza è indubbio.

27. La Commissione contesta anche che la Commissione federale di sorveglianza abbia carattere di giurisdizione obbligatoria. A suo parere, tale requisito può essere inteso in due diversi modi: vuoi nel senso che le parti devono essere tenute a rivolgersi all'organo remittente per risolvere la loro controversia, vuoi nel senso che le decisioni di tale organo devono essere vincolanti. La Commissione opta per la seconda interpretazione e rileva che la normativa nazionale non prevede l'esecutività delle decisioni della Commissione federale di sorveglianza.

28. In primo luogo, va rilevato che le disposizioni dell'art. 57 c dello HGrG istituiscono la commissione di sorveglianza come unico organo che controlla la legittimità delle decisioni dell'organo di controllo. Il ricorso alla commissione di sorveglianza è obbligatorio per far valere una violazione delle norme applicabili in materia di aggiudicazione di appalti.

29. In secondo luogo, dall'art. 57 c, n. 5, dello HGrG risulta che la commissione di sorveglianza, quando riconosce l'illegittimità delle decisioni adottate dall'organo di controllo, gli ingiunge di adottare una nuova decisione, la quale dev'essere conforme, in punto di diritto, a quanto deciso dalla commissione di sorveglianza, Ne discende che le decisioni della commissione di sorveglianza sono vincolanti.

30. La Commissione sostiene anche che la Commissione federale di sorveglianza non interviene, su sua stessa ammissione, in un procedimento in contraddittorio, e quindi non può essere considerata un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE].

31. Va ricordato che il requisito del procedimento in contraddittorio non è un criterio assoluto. Inoltre, occorre rilevare che, in forza dell'art. 3, n. 3, del regolamento sulla procedura di controllo degli appalti pubblici, le parti nel procedimento dinanzi all'organo di controllo sull'aggiudicazione degli appalti devono essere sentite prima che la sezione interessata emetta una decisione.

32. Secondo la Commissione, il giudizio sarebbe negativo anche alla luce del criterio dell'applicazione di norme giuridiche, giacché la procedura applicabile dinanzi alla Commissione federale di sorveglianza, a norma dell'art. 57 c dello HGrG e dell'art. 3, n. 1, del regolamento sulla procedura di controllo degli appalti pubblici, è fissata dal regolamento interno adottato dalla Commissione stessa, il quale non ha effetti verso terzi e non è nemmeno pubblicato.

33. È pacifico, però, che la Commissione federale di sorveglianza è tenuta ad applicare le norme sull'aggiudicazione degli appalti contenute nelle direttive comunitarie e nei regolamenti nazionali attuativi. Inoltre, l'art. 3 del regolamento sulla procedura di controllo degli appalti pubblici, pubblicato nel Bundesgesetzblatt, menziona alcune regole generali di procedura, quali l'obbligo di sentire le parti, di deliberare a maggioranza assoluta dei voti e di motivare le decisioni. Pertanto, la Commissione federale di sorveglianza applica norme giuridiche.

34. La Dorsch Consult e la Commissione ritengono, infine, che la Commissione federale di sorveglianza non sia indipendente, in quanto sarebbe legata alla struttura organizzativa del Bundeskartellamt, che è a sua volta soggetto al controllo del ministro dell'Economia. La durata del mandato non è stabilita né per il presidente né per i membri aventi la qualità di funzionari pubblici, e le norme che mirano a garantire l'imparzialità riguardano solo i membri laici.

35. Va rilevato innanzi tutto che, giusta l'art. 57 c, n. 1, dello HGrG, la Commissione federale di sorveglianza assolve il suo compito in modo indipendente e responsabile. A norma dell'art. 57 c, n. 2, dello HGrG, i membri delle sezioni sono indipendenti e sono soggetti solo alla legge.

36. Va poi sottolineato che, giusta l'art. 57 c, n. 3, dello HGrG, ai membri delle sezioni che sono funzionari pubblici si applicano per analogia le norme essenziali della legge tedesca sulla magistratura che disciplinano l'annullamento della nomina o la rimozione dei magistrati, nonché la loro indipendenza e la loro rimovibilità. In maniera generale, le norme della legge sui magistrati riguardanti l'annullamento della loro nomina e la loro rimozione si applicano anche ai membri laici. L'imparzialità di tali membri è peraltro garantita dall'art. 57 c, n. 2, dello HGrG, secondo il quale essi non devono svolgere le loro funzioni in procedimenti concernenti casi nei quali abbiano partecipato

essi stessi alla decisione di aggiudicazione dell'appalto oppure figurino essi stessi come offerenti o rappresentanti di offerenti, o lo siano stati.

37. Va inoltre rilevato che, nel caso di specie, la Commissione federale di sorveglianza svolge funzioni giurisdizionali. Infatti, essa può accertare l'illegittimità delle decisioni adottate dall'organo di controllo ed ingiungergli di adottarne una nuova.

38. Da tutto quanto sopra, discende che la Commissione federale di sorveglianza va considerata, nel contesto del procedimento che ha dato origine alla presente questione pregiudiziale, un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], e la questione pregiudiziale è quindi ricevibile ».

16 ottobre 1997, *Maria Antonella Garofalo, Giovanni Pagano, Rosa Bruna Vitale,Francesca Nuccio, Giacomo Cangialosi, Giacoma D'Amico, Giulia Lombardi, Emanuela Giovenco, Caterina Lo Caglio, Daniela Guerreri e Cesare di Marco c. Ministero della Sanità e Unità Sanitaria Locale (USL) n. 58 di Palermo*, cause riunite da C-69/96 a C-79/96, Racc. I-5603.

La signora Garofalo e gli altri ricorrenti, medici in possesso dell'abilitazione professionale e dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, avevano presentato istanza per l'inclusione in una graduatoria di aspiranti a posti di medico generico convenzionato con l'USL. A seguito della pubblicazione della graduatoria, i medici proponevano un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica impugnandola in quanto vi erano inclusi, e collocati in posizione migliore della loro, medici non in possesso dello speciale titolo di formazione specifica in medicina generale, in applicazione dei decreti attuativi della direttiva 93/16/CEE. Il Ministero della Sanità, presso cui era stato depositato il ricorso, chiedeva il parere del Consiglio di Stato che sottoponeva alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva sopra ricordata. Il Consiglio di Stato sollevava una questione preliminare relativa alla nozione di giurisdizione relativamente alla quale la Corte ha osservato:

« 17. È assodato che il Consiglio di Stato possiede i requisiti necessari per essere considerato una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], quando esamina in secondo e ultimo grado i ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate dai tribunali amministrativi regionali nell'ambito di controversie riguardanti atti della pubblica amministrazione.

18. La prima questione pregiudiziale è diretta a chiarire, in sostanza, se questo stesso organo costituisca una giurisdizione ex dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE] anche quando emette un parere nell'ambito di un ricorso straordinario.

19. Per risolvere tale questione, occorre esaminare le modalità d'intervento del Consiglio di Stato nell'ambito di tale specifico procedimento, alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia per definire la nozione di « giurisdizione » ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., da ultimo, sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23).

20. Si deve infatti rilevare che il ricorso straordinario è un ricorso amministrativo contenzioso disciplinato, nel 1971, con decreto del Presidente della Repubblica n. 1199.

21. Risulta inoltre dal fascicolo di causa che il soggetto il quale si proponga di ottenere l'annullamento di un atto amministrativo italiano può scegliere tra due rimedi, il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entrambi dotati delle comuni caratteristiche giurisdizionali fondamentali e ciascuno alternativo rispetto all'altro.

22. Infatti, tranne il termine d'impugnazione e alcune caratteristiche secondarie, sono innanzi

tutto identiche le condizioni per esperire l'uno o l'altro ricorso; è poi equivalente l'oggetto della domanda, vale a dire l'annullamento di un atto amministrativo lesivo di un interesse legittimo; infine, i motivi sui quali può fondarsi tale domanda sono gli stessi in entrambi i casi.

23. Per di più, sia il ricorso straordinario sia il ricorso amministrativo giurisdizionale ordinario prevedono un contraddittorio e garantiscono l'osservanza dei principi d'imparzialità e di parità fra le parti.

24. Per quanto riguarda il ricorso straordinario, emerge dal fascicolo che la consultazione del Consiglio di Stato è obbligatoria e che il suo parere, esclusivamente basato sull'applicazione delle norme di legge, costituisce il progetto della decisione che verrà formalmente emanata dal Presidente della Repubblica italiana. Tale parere, comprensivo di motivazione e dispositivo, è parte integrante di un procedimento che è l'unico che possa consentire, in quella sede, la risoluzione del conflitto sorto tra un singolo e la pubblica amministrazione. Una decisione difforme da tale parere può essere pronunciata solo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e dev'essere debitamente motivata.

25. Infine, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, il Consiglio di Stato è un organo permanente, imparziale e indipendente poiché i suoi membri, tanto nelle sezioni consultive quanto in quelle giurisdizionali, offrono garanzie legali d'indipendenza e d'imparzialità e non possono far parte contemporaneamente delle due sezioni.

26. Infatti la Corte ha riconosciuto, in una situazione analoga, la natura di giurisdizione ex art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], al Nederlandse Raad van State (sentenza 27 novembre 1973, causa 36/73, Nederlandse Spoorwegen, Racc. pag. 1299).

27. Risulta dall'analisi che precede che il Consiglio di Stato, quando emette un parere nell'ambito di un ricorso straordinario, costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE]».

1 giugno 1999, *Eco Swiss China Time Ltd c. Benetton International NV*, causa C-126/97, Racc. I- 3055.

La società Benetton International NV (in prosieguo: la « Benetton ») adiva il giudice competente (Hoge Raad dei Paesi Bassi) chiedendo un'istanza di sospensione dell'esecuzione di un lodo arbitrale che la condannava a pagare alla società Eco Swiss China Time Ltd (in prosieguo: la « Eco Swiss ») danni e interessi per l'inadempimento di un contratto di licenza concluso con quest'ultima. La Benetton motivava il ricorso sostenendo che detto lodo era contrario all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 1065, n. 1, lett. e), codice di procedura civile olandese (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) in virtu ` della nullità del contratto di licenza alla luce dell'art. 85 (ora divenuto art. 101 TFUE) Trattato CE. Il giudice adito si rivolgeva in via pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo, tra l'altro, se un giudice nazionale al quale è sottoposta l'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, deve accogliere tale ricorso qualora ritenga che la decisione arbitrale sia effettivamente contraria all'art. 85 (ora divenuto art. 101 TFUE), anche se, in base alle norme di diritto processuale nazionale, potrebbe procedere all'accoglimento del ricorso solo per un numero limitato di motivi, tra i quali figura la contrarietà all'ordine pubblico, concetto nel quale non rientra pero `, in linea generale, secondo il diritto nazionale applicabile, la semplice circostanza che il contenuto o l'esecuzione di un lodo arbitrale faccia venir meno l'applicazione di un divieto sancito dal diritto della concorrenza. In proposito, la Corte ha osservato:

« 32. [...] si deve richiamare l'attenzione sul fatto che, se un arbitrato convenzionale solleva questioni di diritto comunitario, i giudici ordinari possono esaminarle, in particolare nell'ambito del controllo del lodo arbitrale, più o meno ampio a seconda dei casi, che spetta a loro in caso di

appello, di opposizione, di exequatur, o di qualsiasi altra impugnazione o altra forma di controllo contemplata dalla normativa nazionale applicabile (v. sentenza Nordsee, [23 marzo 1982, causa 102/81, Racc. pag. 1095], punto 14).

33. La Corte ha aggiunto, al punto 15 della sentenza Nordsee, citata, che spetta ai detti giudici nazionali controllare se si deve adire la Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora divenuto art. 267 TFUE] per ottenere l'interpretazione o la valutazione della validità delle disposizioni di diritto comunitario che essi devono applicare in sede di controllo giurisdizionale di un lodo arbitrale.

34. A tale riguardo, la Corte ha considerato, ai punti 10-12 della stessa sentenza, che un collegio arbitrale convenzionale non costituisce una « giurisdizione nazionale di uno Stato membro » ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora divenuto art. 267 TFUE] perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, ne´ di diritto ne´ di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perchè le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell'arbitrato ne´ sono chiamate a intervenire d'ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all'arbitro.

35. Occorre osservare poi che le esigenze di efficacia del procedimento arbitrale giustificano il fatto che il controllo dei lodi arbitrali rivesta un carattere limitato e che un lodo arbitrale possa essere dichiarato nullo o vedersi negare il riconoscimento solo in casi eccezionali.

36. Tuttavia, l'art. 85 del Trattato costituisce [ora divenuto art. 101 TFUE], ai sensi dell'art. 3, lett. g), del Trattato CE [abrogato e sostituito nella sostanza dall'art. 13 TUE], una disposizione fondamentale indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno. L'importanza di una disposizione siffatta ha indotto gli autori del Trattato a prevedere espressamente al secondo paragrafo del Trattato che gli accordi e le decisioni vietati in virtu` di tale articolo sono nulli di pieno diritto.

37. Ne consegue che, nei limiti in cui un giudice nazionale debba, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale, accogliere un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve ugualmente accogliere una domanda fondata sulla violazione del divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 105 TFUE].

38. Questa conclusione non viene rimessa in discussione dal fatto che la Convenzione di New York 10 giugno 1958, sul riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, ratificata da tutti gli Stati membri, prevede che soltanto determinati vizi possono giustificare un rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un lodo arbitrale, vale a dire il mancato rispetto o il superamento, da parte del lodo, dei termini della clausola compromissoria, il carattere non vincolante della decisione per le parti o la contrarietà del riconoscimento o dell'esecuzione della stessa con l'ordine pubblico del paese nel quale tale riconoscimento o tale esecuzione sono richiesti [art. 5, nn. 1, lett. c) ed e), e 2, lett. b), della Convenzione di New York].

39. In effetti, per le ragioni menzionate al punto 36 di questa sentenza, l'art. 85 del Trattato [ora divenuto art. 105 TFUE] può essere considerato una disposizione di ordine pubblico ai sensi di detta convenzione.

40. Infine è importante ricordare che, come è stato rilevato al punto 34 di questa sentenza, gli arbitri, diversamente da un giudice nazionale, non possono chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario. Ora, l'ordinamento giuridico comunitario ha manifestamente interesse, per evitare future divergenze di interpretazione, a che sia garantita un'interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto comunitario, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenza 25 giugno 1992, causa C-88/91, Federconsorzi, Racc. pag. I-4035, punto 7). Ne consegue che, nella situazione oggetto della presente causa e diversamente dalla sentenza Van Schijndel e Van Veen, [14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, Racc. pag. I-4705], il diritto comunitario esige che questioni relative all'interpretazione del

divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 105 TFUE] possano essere esaminate dai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi sulla validità di un lodo arbitrale e possano essere oggetto, all'occorrenza, di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte.

41. Si deve pertanto risolvere la [...] questione nel senso che un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale deve accogliere tale domanda se ritiene che la decisione sia effettivamente in contrasto con l'art. 85 del Trattato [ora divenuto art. 105 TFUE], quando, ai sensi delle norme di procedura nazionali, deve accogliere un'impugnazione per nullità fondata sulla violazione di norme nazionali di ordine pubblico »

21 marzo 2000, *Gabalfrisa SL e a. c. Agencia Estatal de Administraciòn Tributaria (AEAT)*, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Racc. I-1577.

Il Tribunal Económico-Administrativo Regional della Catalogna proponeva dinanzi alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la « sesta direttiva »). Tale questione era stata sollevata nell'ambito di una causa tra vari imprenditori o lavoratori autonomi e diversi uffici dell'Agencia Estatal de Administración Tributaria (Agenzia statale dell'amministrazione finanziaria; in prosieguo: l'AEAT) a proposito della deduzione dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'« IVA ») pagata per operazioni realizzate prima dell'inizio della loro attività. In via preliminare la Corte ha verificato che il Tribunal Económico-Administrativo Regional della Catalogna fosse configurabile come una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 CE ed ha osservato:

« 33. Per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23, e giurisprudenza citata).

34. A tal riguardo occorre anzitutto constatare che le attribuzioni dei Tribunales Económico-Administrativos sono state definite dalla legge n. 230/1963 e dal decretolegislativo n. 2795/1980. La procedura dei ricorsi fiscali è stata disciplinata con regio decreto n. 391/1996. La legge n. 230/1963, il decreto legislativo n. 2795/1980 e il regio decreto n. 391/1996 conferiscono pertanto ai Tribunales Económico-Administrativos un'origine legale e un carattere permanente.

35. Va poi osservato che, a norma dell'art. 35, n. 1, del decreto legislativo n. 2795/1980, i Tribunales Económico-Administrativos devono statuire sui ricorsi loro proposti. Inoltre, dall'art. 163 della legge n. 230/1963, dall'art. 40 del decreto legislativo n. 2795/1980 e dagli artt. 4, n. 2, e 119, nn. 3 e 4, del regio decreto n. 391/1996 discende che le decisioni dell'Amministrazione finanziaria possono essere impugnate dinanzi ai giudici amministrativi in sede contenziosa solo dopo l'esperimento di un ricorso dinanzi ai Tribunales Económico-Administrativos. La giurisdizione di tali Tribunales ha pertanto carattere obbligatorio.

36. Inoltre, dagli artt. 55 e 110 del regio decreto n. 391/1996 risulta che, salvi i casi di nullità assoluta e di ricorso per revocazione, le decisioni definitive dei Tribunales Económico-Administrativos non possono essere né revocate né modificate dall'Amministrazione finanziaria, la quale deve eseguirle e, se del caso, rettificare l'atto impugnato o rifondere le somme indebitamente riscosse. A norma dell'art. 112 del detto decreto, i cancellieri dei Tribunales Económico-

Administrativos provvedono all'esecuzione delle decisioni di tali Tribunales e adottano i necessari provvedimenti per eliminare gli ostacoli che impediscono l'esecuzione. Le decisioni definitive dei Tribunales Económico-Administrativos hanno quindi forza obbligatoria.

37. Quanto alla natura contraddittoria della procedura dei ricorsi fiscali, va ricordato che il requisito del procedimento in contraddittorio non è un criterio assoluto (sentenza Dorsch Consult, citata, punto 31). Nella fattispecie, gli interessati, ai sensi degli artt. 30 e 32 del decreto legislativo n. 2795/1980 e degli artt. 90 e 97 del regio decreto n. 391/1996, possono presentare memorie e prove a sostegno delle loro domande e chiedere lo svolgimento di una pubblica udienza. Inoltre, secondo l'art. 17, n. 2, del decreto legislativo n. 2795/1980 e l'art. 40, n. 3, del regio decreto n. 391/1996, un Tribunal Económico-Administrativo, quando intende pronunciarsi su questioni che non sono state sollevate dagli interessati, informa quelli di essi che sono rappresentati in giudizio e accorda loro un termine di quindici giorni per formulare osservazioni. Pertanto, occorre concludere che la procedura dei ricorsi fiscali soddisfa il requisito del procedimento in contraddittorio.

38. Inoltre, dagli artt. 20 e 35, n. 2, del decreto legislativo n. 2795/1980 risulta che le decisioni dei Tribunales Económico-Administrativos sono motivate in fatto e in diritto. L'art. 1 del regio decreto n. 391/1996 precisa che i Tribunales Económico-Administrativos statuiscono sui ricorsi fiscali in conformità delle disposizioni legislative e del detto decreto. Secondo l'art. 40, n. 2, di tale decreto, i Tribunales Económico-Administrativos possono confermare l'atto impugnato, annullarlo in tutto o in parte ovvero, infine, precisare i diritti e gli obblighi del caso o ordinare agli organi di gestione di adottare taluni atti. Dalle disposizioni cheprecedono risulta che i Tribunales Económico-Administrativos applicano norme giuridiche.

39. Infine, è importante sottolineare che l'art. 90 della legge n. 230/1963 garantisce una separazione funzionale tra, da un canto, gli uffici dell'Amministrazione delle finanze incaricati della gestione, riscossione e liquidazione e, dall'altro, i Tribunales Económico-Administrativos, che statuiscono sui ricorsi avverso le decisioni dei detti uffici senza ricevere nessuna istruzione dall'Amministrazione finanziaria.

40. Siffatte garanzie pongono i Tribunales Económico-Administrativos, a differenza del direttore delle imposte dirette e indirette di cui alla sentenza 30 marzo 1993, causa C-24/92, Corbiau (Racc. pag. I-1277, punti 15 e 16), in posizione di terzietà rispetto agli uffici che hanno adottato la decisione impugnata, con l'indipendenza necessaria per poter essere considerati giudici ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE].

41. Da quanto precede risulta che il Tribunal Económico-Administrativo Regional della Catalogna deve essere considerato un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], sicché la questione pregiudiziale è ricevibile ».

27 gennaio 2005, *Denuit e Cordenier c. Transorient - Mosa¨que Voyages et Culture SA*, causa C-125/04, Racc. I-923.

Davanti al collegio arbitrale della commissione per le controversie in materia di viaggi (Colle`ge d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages), associazione senza scopo di lucro di diritto belga, pendeva una controversia tra i coniugi Denuit e l'agenzia di viaggi Transorient – Mosaique Voyages et Culture SA, in merito al prezzo di un viaggio organizzato da quest'ultima in Egitto. Tale collegio arbitrale, ritenendo che la risoluzione della controversia di cui era investito richiedesse l'interpretazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio n. 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso » (trasposta nell'ordinamento belga con legge 16 febbraio 1944), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali. La Corte, reputando necessario esaminare innanzitutto se il collegio

arbitrale potesse essere considerato « giurisdizione » ai sensi dell'art. 234 Trattato CE (ora divenuto art. 267 TFUE), ha osservato:

« 12. Per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice di uno Stato membro ai sensi dell'art. 234 CE [ora divenuto art. 267 TFUE], la Corte tiene conto di un insieme di elementi quale l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorieta` della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonche´ 30 maggio 2002, causa C-516/99, Schmid, Racc. pag. I-4573, punto 34).

13. Secondo la giurisprudenza della Corte, un collegio arbitrale conven- zionale non costituisce una giurisdizione nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'art. 234 CE [ora divenuto art. 267 TFUE] perche´ per le parti contraenti non vi e` alcun obbligo, ne´ di diritto ne´ di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perche´ le autorita` pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell'arbitrato ne´ sono chiamate a intervenire d'ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all'arbitro (v. sentenze 23 marzo 1982, causa 102/81, « Nordsee » Deutsche Hochseefischerei, Racc. pag. 1095, punti 10-12, e 1ª giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I-3055, punto 34).

14.Nella causa principale, si evince dalla decisione di rinvio che il deferimento al Colle` ge d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages risulta da una convenzione arbitrale stipulata tra le parti.

15. La normativa belga non impone il ricorso a tale collegio arbitrale come solo mezzo di composizione di una controversia tra un privato e un intermediario di viaggi. E` vero che un giudice ordinario adito per una controversia oggetto di una convenzione arbitrale deve dichiararsi incompetente in applicazione dell'art. 1679, n. 1, del codice giudiziario belga. Nondimeno, la giurisdizione del Colle` ge d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages non e` obbligatoria nel senso che, in mancanza di una convenzione arbitrale stipulata tra le parti, un privato puo` rivolgersi ai giudici ordinari per risolvere la controversia.

16. Poiche´ , nella causa principale, per le parti non vi e` alcun obbligo, ne´ di diritto ne´ di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e poiche´ le autorita` pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell'arbitrato, il Colle` ge d'arbitrage de la Commission de Litiges et Voyages non puo` essere considerato giurisdizione nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'art. 234 CE [ora divenuto art. 267 TFUE].

17. Se ne desume che la Corte non e` competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal Colle` ge d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages ».

31 maggio 2005, *Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e a.c. Commissione*, causa C-53/03, Racc. I-4609.

La societa` farmaceutica di diritto britannico Glaxosmithkline plc (« GSK ») distribuiva alcuni dei suoi prodotti ad associazioni di farmacisti e di grossisti greci di medicinali (Syfait e a.) tramite l'intermediazione della sua controllata greca. Fino al novembre 2000 la GSK ha soddisfatto gli ordini di queste associazioni. Poiche´ pero` un'ampia parte di tali prodotti era stata esportata verso altri Stati membri dove i prezzi erano piu` elevati, dal novembre 2000 la GSK ha smesso di rifornire integralmente le associazioni, dichiarando che, per il futuro, avrebbe approvvigionato (in parte)

direttamente gli ospedali e le farmacie, avendo provocato l'esportazione dei prodotti in questione da parte delle associazioni una situazione di grave penuria sul mercato greco. Contro tale rifiuto di soddisfare integralmente i loro ordinativi, le associazioni di farmacisti e di grossisti hanno allora presentato ricorso alla Commissione ellenica per la concorrenza (Epitropi Antagonismou). In virtu` dei provvedimenti provvisori adottati dall'Epitropi Antagonismou, la controllata greca della GSK ha eseguito gli ordinativi delle ricorrenti limitatamente al rifornimento da parte della societa` madre che, pur superando il fabbisogno del mercato nazionale, non soddisfaceva (in quanto superiori) gli ordini delle ricorrenti. Nell'ambito dei ricorsi presentati, l'Epitropi Antagosnismou ha chiesto alla Corte di giustizia se, ed eventualmente a quali condizioni, il rifiuto di una societa` farmaceutica in posizione dominante (quale la GSK) di soddisfare integralmente gli ordinativi da essa acquisiti presso le associazioni, al fine di limitare il commercio parallelo dei suoi prodotti, potesse configurarsi quale abuso di cui all'art. 82 CE (ora divenuto art. 102 TFUE). La Corte, senza giungere alla soluzione della questione nel merito, ha osservato quanto alla propria competenza a pronunciarsi:

« 29. Ai sensi di una giurisprudenza costante, per valutare se l'organo remittente possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un'insieme di elementi, quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorieta` della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, casa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23; 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., Racc. pag. I-1577, punto 33; 30 novembre 2000, causa C-195/98, O¨ sterreichischer Gewerkschaftsbund,

Racc. pag. I-10497, punto 24, e 30 maggio 2002, causa C-516/99, Schmid, Racc. pag. I-4573, punto 34). Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a stabilire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v., in particolare, sentenze 12 novembre 1998, causa C-134/97, Victoria Film, Racc. pag. I-7023, punto 14,e O¨ sterreichischer Gewerkschaftsbund, cit., punto 25).

30. Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che l'Epitropi Antagoni- smou e` soggetta alla tutela del Ministro per lo Sviluppo. Ora, risulta che una tale tutela implica che detto Ministro possa, entro certi limiti, controllare la legittimita` delle decisioni dell'Epitropi Antagonismou.

31. Inoltre, benche´ sia vero che i membri dell'Epitropi Antagonismou godono, ai sensi della legge n. 703/1977, di un'indipendenza dal punto di vista personale e funzionale e, nell'esercizio delle funzioni, sono sottoposti solo alla legge e alla loro coscienza, cio` nondimeno non risulta che la revoca o l'annullamento della loro nomina sia soggetta a particolari garanzie. Ora, un sistema del genere non sembra tale da costituire un reale ostacolo agli indebiti interventi o pressioni da parte del potere esecutivo nei confronti dei membri dell'Epitropi Antagonismou (v., in tal senso, sentenza 4 febbraio 1999, causa C-104/97, Ko¨ llensperger e Atzwanger, Racc. pag. 1-551, punto 21).

32. Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell'art. 8 c, n. 1, lett. b) e d), della stessa legge, il presidente di detto organo, da un lato, e` competente per il coordinamento e la determinazione dell'indirizzo generale del segretariato e, dall'altro, e` il superiore gerarchico del personale del medesimo segretariato ed esercita su di esso il potere disciplinare.

33. Al riguardo, occorre rilevare che, ai punti 39 e 40 della citata sentenza Gabalfrisa e a., i Tribunales Econo´ mico-Administrativos (Tribunali amministrativi tributari spagnoli) sono stati considerati dalla Corte terzi rispetto agli uffici dell'Amministrazione delle finanze incaricati della gestione, della riscossione e della liquidazione dell'IVA, in particolare a causa della separazione funzionale esistente tra gli uni e gli altri. Ora, l'Epitropi Antagonismmou, organo decisionale,

presentando un nesso funzionale con il suo segretariato, organo d'istruzione su proposta del quale essa decide, non si distingue nettamente, come terzo, dall'organo statale che, a causa del suo ruolo, puo` essere equiparato ad una parte nell'ambito del procedimento in materia di concorrenza.

34. Infine, occorre ricordare che un'autorita` garante della concorrenza quale Epitropi Antagonismou e` tenuta a lavorare in stretta collaborazione con la Commissione delle Comunita` europee e, ai sensi dell'art. 11, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] [ora divenuti artt. 101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), puo` essere privata della propria competenza da una decisione della Commissione. In tale contesto, occorre del resto dichiarare che detto art. 11, n. 6, conferma sostanzialmente la regola di cui all'art. 9, n. 3, del regolamento del consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] [ora divenuti artt. 101 e 102 TFUE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), ai sensi del quale le autorita` garanti della concorrenza degli Stati membri sono automaticamente private della loro competenza qualora la Commissione avvii un procedimento (v., al riguardo, il diciassettesimo 'considerando' del regolamento n. 1/2003).

35. Ora, la Corte puo` essere adita solo da un organo chiamato a statuire su una controversia pendente dinanzi ad esso nell'ambito di un procedi- mento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. citate sentenze Victoria Film, punto 14, e O¨ sterreichischer Gewerkschaftsbund, punto 25).

36. Ogni volta che la Commissione privera` della sua competenza un'autorita` nazionale garante della concorrenza quale l'Epitropi Antagonismou, il procedimento avviato dinnanzi a quest'ultima autorita` non si risolvera` in una pronuncia di carattere giurisprudenziale.

37. Dagli elementi esaminati, valutati nel loro complesso, deriva che l'Epitropi Antagonismou presenta un carattere non giurisdizionale ai sensi dell'art. 234 CE [ora divenuto art. 267 TFUE].

38.Pertanto, la Corte non e` competente a risolvere le questioni sotto- poste dall'Epitropi Antagonismou».

21 ottobre 2010, *Nidera Handelscompagnie BV c. Valstybinė mokes ių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*, causa C-385/09, in Racc. I-10385

La società Nidera Handelscompagnie BV (in prosieguo: la «Nidera») aveva effettuato operazioni commerciali in Lituania finalizzate, sostanzialmente, all'acquisto di beni poi esportati in Stati terzi. Non essendosi identificata in Lituania come soggetto passivo IVA al momento di tali operazioni commerciali, sorge una controversia conl l'ispettorato tributario nazionale presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania (Valstybinė mokes ių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) circa il diritto di tale società di detrarre l'IVA versata in occasione dell'acquisto dei suddetti beni. L'autorità investita della causa in base alla legislazione nazionale, ovvero la commissione tributaria presso il governo della Repubblica di Lituania (Mokestinių gin ų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės), sospende il giudizio dinanzi ad essa pendente per sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Poiché il governo lituano mette in discussione la qualità di organo giurisdizionale ex *art. 234 CE (oggi 267 TFUE) del Mokestinių gin ų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, sostenendo che tale commissione non sarebbe indipendente, ma legata alla struttura organizzativa del Ministero delle Finanze cui dovrebbe presentare relazioni annuali e con il quale avrebbe l'obbligo di cooperare, la Corte di giustizia, prima di affrontare la questione nel*

merito, verifica la ricevibilità della stessa, in particolare affermando:

«35. [...] va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, per valutare se l'organo del rinvio possegga le caratteristiche di una giurisdizione ai sensi dell'art. 234 CE [ora art. 267 TFUE], la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23, e giurisprudenza ivi citata).

36. Nella causa principale, risulta dall'art. 148, n. 2, della legge sull'amministrazione tributaria che il Mokestinių gin ų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ha il compito di svolgere un esame obiettivo dei ricorsi proposti dai soggetti passivi e di adottare decisioni conformi al diritto e debitamente motivate. Conformemente a detto art. 148, n. 4, i membri di questa commissione sono nominati per sei anni e devono essere persone aventi una reputazione ineccepibile. In base a detto art. 148, n. 6, i membri di detta commissione possono assumere solo l'incarico in quest'ultima. Infine, l'art. 26 del regolamento interno prevede una procedura di ricusazione dei membri della stessa commissione in caso di conflitto di interessi.

37. Occorre constatare che tali disposizioni conferiscono al Mokestinių gin ų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės l'indipendenza necessaria per poter essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 234 CE [ora art. 267 TFUE]. La circostanza che questa commissione sarebbe legata alla struttura organizzativa del Ministero delle Finanze e dovrebbe presentare relazioni annuali a quest'ultimo non può inficiare tale analisi.

38. Quanto all'obbligo di cooperare con il Ministero delle Finanze, il governo lituano, interrogato a tale proposito nel corso dell'udienza, ha affermato di non conoscere casi in cui il Mokestinių gin ų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės avrebbe ricevuto, da parte di questo Ministero, istruzioni o indicazioni sulla soluzione cui sarebbe auspicabile giungere in un caso particolare. Ciò considerato, l'esistenza di un siffatto obbligo generale di cooperazione non è nemmeno incompatibile con l'indipendenza di tale commissione da detto Ministero.

39. Inoltre, dalla normativa nazionale citata [...] risulta che il Mokestinių gin ų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės soddisfa gli altri criteri accolti dalla giurisprudenza della Corte menzionata nel punto 35 della presente sentenza per qualificare un organo giurisdizionale.

40. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il Mokestinių gin ų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės possiede le caratteristiche di un organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 234 CE [ora art. 267 TFUE] e che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile».

19 aprile 2012, *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza c. Grillo Star Srl*, causa C-443/09, ECLI:EU:C:2012:213

Nell'ambito del procedimento di ammissione dei creditori al passivo fallimentare della Grillo Star s.r.l., la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza chiedeva l'ammissione al passivo di un credito di circa 200 euro, maggiorato di euro 113, 39 a titolo di diritto annuale dovuto per l'anno 2009. Il giudice delegato della Sezione fallimentare del Tribunale di Cosenza sollevava dubbi circa la compatibilità della normativa italiana relativa alla determinazione del diritto annuale con la direttiva 2008/7. Pertanto, detto giudice sospendeva il procedimento, al fine di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali. La Camera di Commercio riteneva che la Corte non fosse competente a rispondere ai quesiti sollevati, poiché il giudice del rinvio non poteva considerarsi una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE, esercitando

funzioni non giurisdizionali, bensì essenzialmente di sorveglianza e controllo della regolare formazione dello stato passivo, nell'ambito di un procedimento in cui il principio del contraddittorio incontra numerose limitazioni. In relazione alla contestata qualifica di "organo giurisdizionale" del giudice delegato della Sezione Fallimentare, la Corte ha osservato:

« 20. Al riguardo occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l'organo del rinvio possegga le caratteristiche di un «organo giurisdizionale» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell'Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v. sentenza del 14 giugno 2011, Miles e a., C-196/09, Racc. pag. I-5105, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

21. Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (ordinanza del 24 marzo 2011, Bengtsson, C-344/09, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

22. Laddove, pertanto, svolga funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia, ai sensi della giurisprudenza della Corte, l'organo remittente non può essere considerato come un organo che eserciti una funzione giurisdizionale (ordinanza Bengtsson, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

23. Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla CCIAA di Cosenza e confermate dal Fallimento Grillo Star risulta che al giudice delegato della Sezione Fallimentare spetta, sulla base di un progetto di stato passivo predisposto dal curatore della società in fallimento, stabilire, su domanda dei creditori, i crediti ammessi al passivo. Dalla legge fallimentare emerge altresì che sia il curatore sia gli altri interessati hanno la facoltà di contestare, dinanzi al giudice delegato, la domanda di ammissione di un credito presentata a quest'ultimo da un creditore. Occorre infine rilevare che, in assenza di opposizione, la decisione di detto giudice delegato che respinge l'ammissione di un credito al passivo produce effetti giuridici vincolanti.

24. Peraltro, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, il curatore fallimentare e i creditori hanno modo di prendere posizione per iscritto e in udienza di fronte al giudice delegato della Sezione Fallimentare.

25. Alla luce dei succitati elementi non si può validamente sostenere che il giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza non sia chiamato, ai sensi del diritto dell'Unione, a fornire una pronuncia di carattere giurisdizionale per dirimere una controversia nell'ambito di un procedimento in contraddittorio.

26. La Corte è pertanto competente a rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio ».

17 luglio 2014, *Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata*, cause riunite C-58/13 e C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088

I sig.ri Angelo Alberto e Pierfrancesco Torresi, cittadini italiani, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia, ottenevano una laurea in giurisprudenza anche in Spagna, ove venivano iscritti come avvocati, nel dicembre 2011, nell'albo dell'ordine degli avvocati di Santa Cruz de Tenerife. Successivamente, nel marzo 2012, i sig.ri Torresi presentavano domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo avvocati (dedicata agli avvocati in possesso di un titolo rilasciato in uno Stato membro diverso dall'Italia, ma stabiliti in Italia) presso l'ordine degli avvocati di Macerata, che, tuttavia, non si pronunciava nei termini previsti. I sig.ri Torresi presentavano dunque ricorso al Consiglio Nazionale Forense (d'ora in avanti, "CNF"), per ottenere una decisione in merito alle loro domande di iscrizione. Secondo il CNF, i sig.ri Torresi non avrebbero potuto avvalersi della direttiva

98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, poiché, nella specie, il conseguimento del titolo in Spagna sarebbe stato effettuato al solo scopo di eludere la normativa italiana sull'accesso alla professione, costituendo pertanto un abuso del diritto di stabilimento. Il CNF, al fine di dirimere i dubbi in ordine all'interpretazione ed alla validità dell'art. 3 della direttiva 98/5, sospendeva il procedimento e sollevava alcuni quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia. I sig.ri Torresi contestavano la proposizione del rinvio pregiudiziale, ritenendo che il CNF non potesse qualificarsi come una giurisdizione ai sensi dell'art. 267 TFUE, esercitando funzioni giurisdizionali solo in materia disciplinare e non nell'ipotesi, che qui rileva, della gestione degli albi degli avvocati, rispetto alla quale svolgerebbe funzioni di carattere meramente amministrativo. I sig.ri Torresi sostenevano che il CNF non soddisfacesse nemmeno il requisito dell'imparzialità, essendo i suoi membri avvocati eletti da ciascun Consiglio dell'ordine locale, compreso quello di Macerata che era parte nel procedimento principale. Sul punto, la Corte ha ritenuto che il CNF è configurabile come "organo giurisdizionale" ai sensi dell'art. 267 TFUE quando si pronuncia su un ricorso contro la mancata iscrizione nell'albo da parte di un Consiglio dell'ordine locale, con la seguente argomentazione:

« 17. A tale riguardo, va rammentato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l'organo del rinvio possieda le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze Miles e a., C-196/09, EU:C:2011:388, punto 37, e giurisprudenza citata, nonché Belov, C-394/11, EU:C:2013:48, punto 38).

18. Per quanto riguarda, più in particolare, l'indipendenza dell'organo di rinvio, tale requisito presuppone che detto organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall'esterno idonei a mettere a repentaglio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri riguardo alle controversie loro sottoposte (v. sentenza Wilson, EU:C:2006:587, punto 51).

19. Inoltre, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte. I giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. sentenza Belov, EU:C:2013:48, punti 39 e 41).

20. Per quanto riguarda i primi cinque elementi richiamati al punto 17 della presente sentenza, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il Consiglio Nazionale Forense è stato istituito per legge e ha carattere permanente. Inoltre, dal momento che la competenza di quest'ultimo a decidere in merito ai ricorsi contro le decisioni adottate dai Consigli dell'ordine locali è prevista dalla legge, che non è di natura opzionale e che le decisioni che esso adotta nell'esercizio della propria competenza hanno efficacia esecutiva, ne risulta che la giurisdizione di tale organo è obbligatoria. È infine pacifico, da un lato, che la procedura applicabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, ampiamente ispirata alle norme della procedura civile, è di natura contraddittoria nelle sue fasi sia scritta che orale e, dall'altro, che tale organo statuisce in diritto.

21. Quanto al requisito dell'indipendenza, occorre, in primo luogo, rilevare che, in particolare dalle indicazioni del governo italiano, risulta che, sebbene il Consiglio Nazionale Forense sia un organo composto da consiglieri eletti dai membri dei diversi Consigli dell'ordine locali tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione, e sebbene i membri di tali Consigli siano essi stessi eletti dagli avvocati iscritti all'albo dell'ordine degli avvocati interessato, la

carica di consigliere nazionale è incompatibile, in particolare, con quella di membro di un Consiglio dell'ordine degli avvocati locale.

22. In secondo luogo, risulta che il Consiglio Nazionale Forense è soggetto alle garanzie previste dalla Costituzione italiana in materia di indipendenza e di imparzialità dei giudici. Inoltre esso esercita le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte. Peraltro ad esso sono pienamente applicabili le disposizioni del codice di procedura civile italiano in materia di astensione e ricusazione.

23. In terzo luogo, come confermato in udienza dal governo italiano, a differenza di un Consiglio dell'ordine degli avvocati locale che, nell'ambito del procedimento avviato dal ricorso contro una decisione del Consiglio dell'ordine medesimo, è una parte dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, quest'ultimo non può essere parte nel procedimento avviato dinanzi alla Corte suprema di cassazione contro la decisione in merito al ricorso avverso il Consiglio dell'ordine interessato. Il Consiglio Nazionale Forense possiede pertanto, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza Wilson, EU:C:2006:587, punto 49), la posizione di terzietà rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso.

24. Infine, dal fascicolo risulta che, secondo una prassi costante, il consigliere nazionale proveniente dal Consiglio dell'ordine degli avvocati interessato dalla domanda di iscrizione non fa parte del collegio giudicante del Consiglio Nazionale Forense, fatta salva la piena applicabilità delle norme che disciplinano l'astensione e la ricusazione previste dal codice di procedura civile italiano. In udienza il governo italiano ha dichiarato che, sebbene uno dei membri del Consiglio Nazionale Forense fosse iscritto all'ordine degli avvocati di Macerata, egli si è tuttavia astenuto dal partecipare ai procedimenti relativi ai sigg. Torresi.

25. Alla luce di ciò si deve constatare che il Consiglio Nazionale Forense soddisfa i requisiti di indipendenza e di imparzialità che caratterizzano una giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

26. Per quanto concerne il requisito richiamato al punto 19 della presente sentenza, vale a dire quello secondo cui un organo del rinvio può adire la Corte solo nell'esercizio di una funzione giurisdizionale, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dai sigg. Torresi, quando il Consiglio Nazionale Forense è adito, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del decreto legislativo 96/2001, di un ricorso presentato contro l'omessa decisione da parte del Consiglio dell'ordine entro 30 giorni dalla data di presentazione di una domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli avvocati, esso non si limita a statuire su tale domanda al posto del Consiglio dell'ordine interessato. Infatti, come risulta in particolare dalle spiegazioni del governo italiano e dalle relazioni delle udienze relative ai risorsi presentati dai sigg. Torresi contro il Consiglio dell'ordine di Macerata, che si sono tenute il 29 settembre 2012 dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, quest'ultimo è chiamato a pronunciarsi sul merito della decisione tacita del Consiglio dell'ordine di cui trattasi, nella misura in cui essa respinge la domanda di iscrizione dell'interessato. In tal caso, se il ricorso è accolto, il Consiglio Nazionale Forense si pronuncia sul merito della domanda di iscrizione.

27. È altresì pacifico che la presentazione di un ricorso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del decreto legislativo 96/2001 dà avvio ad un procedimento in cui le parti sono chiamate ad esporre i loro argomenti per iscritto e oralmente, durante un'udienza pubblica e con l'assistenza di un avvocato. Il pubblico ministero interviene in udienza per presentare le proprie conclusioni. Nella fattispecie, dalle relazioni d'udienza menzionate al punto precedente risulta che il pubblico ministero ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi dei sigg. Torresi. Il Consiglio Nazionale Forense statuisce in camera di consiglio, con una decisione che presenta sia la forma sia la denominazione sia il contenuto di una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano.

28. Infine, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, quando il Consiglio dell'ordine degli avvocati locale, la cui decisione è oggetto di un ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense,

è parte in un procedimento dinanzi a quest'ultimo, qualora la decisione con cui si è statuito su tale ricorso sia a sua volta oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense non è parte nel procedimento dinanzi alla Corte suprema di cassazione stessa. In realtà, come risulta in particolare dalla sentenza di tale giudice, pronunciata a sezioni unite il 22 dicembre 2011 ed invocata dai sigg. Torresi nelle loro osservazioni scritte, è il Consiglio dell'ordine degli avvocati interessato ad essere parte nel procedimento dinanzi alla Corte suprema di cassazione.

29. Ne risulta che il Consiglio Nazionale Forense è, nella fattispecie, competente a dirimere la controversia di cui è stato adito ed è chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a sfociare in una decisione avente natura giurisdizionale.

30. Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre constatare che il Consiglio Nazionale Forense, esercitando il controllo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del decreto legislativo 96/2001, costituisce una giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE e che, di conseguenza, la Corte è competente a rispondere alle questioni che esso le ha sottoposto ».

6 ottobre 2015, *Consorci Sanitari del Maresme c. Corporació de Salut del Maresme i la Selva*, causa C-203/14, ECLI:EU:C:2015:664

Il Consorzio sanitario del distretto del Maresme presentava una domanda per la partecipazione alla gara d'appalto di servizi di risonanza magnetica destinati ai centri di cura gestiti dall'ente per i servizi sanitari dei distretti del Maresme e della Selva. Il Consorzio veniva escluso dalla gara per non avere sanato nei modi e nei tempi prescritti i vizi riscontrati nella documentazione di gara presentata. Il consorzio promuoveva ricorso speciale avverso il provvedimento di esclusione dinanzi al Tribunale catalano degli appalti del settore pubblico, che decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte taluni quesiti pregiudiziali sull'interpretazione degli articoli 1, par. 8, e 52 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Nell'esaminare la questione preliminare relativa alla sua competenza a rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, la Corte ha osservato che, anche ove il giudice del rinvio sia classificato dal diritto interno dello Stato membro quale organo amministrativo e non quale organo giurisdizionale, ciò non è di per sé determinante per escluderne la qualità di "giurisdizione" ai sensi dell'art. 267 TFUE:

« 17. Per quanto riguarda, in primo luogo, la valutazione della qualità di «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dell'organo del rinvio, questione unicamente di diritto dell'Unione, la Corte tiene conto di una serie di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, nonché Umweltanwalt von Kärnten, C-205/08, EU:C:2009:767, punto 35 e giurisprudenza citata). Si deve pertanto rilevare che, anche se, come risulta dalla decisione di rinvio, il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic era considerato in diritto spagnolo un organo amministrativo, ciò non sarebbe di per sé determinante ai fini di tale valutazione.

18. Per quanto riguarda, anzitutto, i criteri che si riferiscono al fondamento legale dell'organo di rinvio, al suo carattere permanente, alla natura contraddittoria del procedimento, nonché al fatto che l'organo applichi norme giuridiche, il fascicolo a disposizione della Corte non contiene alcun elemento atto a mettere in discussione la natura di organo giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

19. Inoltre, quanto al requisito dell'indipendenza, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic si trova in posizione di terzietà rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso principale (v. sentenze Corbiau, C-24/92,

EU:C:1993:118, punto 15, e Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 49). In tale contesto risulta che detto tribunale esercita le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte (v. sentenza Torresi, C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, punto 22), essendo quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a mettere a rischio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri (sentenze Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51, e TDC, C-222/13, EU:2014:2265, punto 30).

20. È inoltre pacifico che il tribunale in questione svolge le sue funzioni nel pieno rispetto dell'obiettività e dell'imparzialità nei confronti delle parti della controversia e dei loro rispettivi interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima. Peraltro, in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, del decreto 221/2013 della Generalitat de Catalunya, i membri di tale organo sono inamovibili e possono essere destituiti solo per i motivi ivi espressamente elencati (v. sentenze Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punti 52 e 53, nonché TDC, C-222/13, EU:2014:2265, punti 31 e 32).

21. L'organo di rinvio soddisfa pertanto il requisito dell'indipendenza.

22. Per quanto concerne infine l'obbligatorietà della giurisdizione dell'organo di rinvio, ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 267 TFUE, occorre, è vero, constatare che la competenza dell'organo di rinvio, in forza dell'articolo 40, paragrafo 6, del decreto legislativo 3/2011, ha carattere facoltativo. Colui che propone un ricorso in materia di appalti pubblici può, infatti, scegliere tra il ricorso speciale dinanzi all'organo del rinvio e il ricorso contenzioso amministrativo.

23. A tale riguardo si deve tuttavia ricordare, da un lato, che le decisioni dell'organo del rinvio, la cui competenza non dipende dall'accordo delle parti, sono vincolanti per queste ultime (v. ordinanza Merck Canada, C-555/13, EU:C:2014:92, punto 18 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754, punto 28).

24. D'altro lato, in udienza il governo spagnolo ha precisato che, in pratica, gli offerenti nelle procedure di aggiudicazione di appalto generalmente non si avvalgono della possibilità di proporre direttamente un ricorso contenzioso amministrativo, senza aver prima adito il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic con il ricorso speciale di cui al procedimento principale. Sostanzialmente i giudici amministrativi intervengono quindi, in generale, come giudici di secondo grado, cosicché spetta in primo luogo all'organo del rinvio assicurare, nella comunità autonoma di Catalogna, il rispetto del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.

25. Pertanto, il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic soddisfa anche il criterio dell'obbligatorietà della sua giurisdizione.

26. Occorre infine ricordare che la Corte, nel contesto della valutazione dello status giuridico degli organi nazionali menzionati all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 89/665, responsabili dei ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, ha già confermato il carattere di «giurisdizione» di diversi altri organi nazionali sostanzialmente comparabili all'organo del rinvio nella presente causa (v., in particolare, sentenze Dorsch Consult, C-54/96, EU:C:1997:413, punti da 22 a 38; Köllensperger e Atzwanger, C-103/97, EU:C:1999:52, punti da 16 a 25, nonché Bundesdruckerei, C-549/13, EU:C:2014:2235, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

27. Pertanto, il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha natura di «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE ».

16 febbraio 2017, *Margarit Panicello*, causa C-503/15, ECLI:EU:C:2017:126

Il 17 luglio 2015, l'avvocato Margarit Panicello presentava una richiesta di avvio di un procedimento di ingiunzione di pagamento degli onorari professionali dinanzi al Secretario Judicial

dello Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (cancelliere presso il Giudice Unico di Terrassa competente in materia di violenza contro le donne). Il procedimento in questione, disciplinato dal codice di procedura civile spagnolo (Ley 1/2000 de Enjuiciamento Civil; "LEC"), rientrava originariamente nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; a seguito di una modifica normativa alla LEC intervenuta nel 2009, tuttavia, tale competenza veniva trasferita ai Secretarios Judiciales, allo scopo di alleggerire il carico di lavoro dei giudici, senza che la configurazione dell'iter del procedimento subisse alcuna variazione.

Il Secretario Judicial adito dall'avvocato Panicello, nutrendo dubbi in merito alla compatibilità del procedimento spagnolo di ingiunzione di pagamento degli onorari professionali con il diritto dell'Unione, ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali. In tale contesto, il Secretario Judicial ha chiesto alla Corte, tra l'altro, se esso possa essere ritenuto, nell'ambito del procedimento in discussione, quale «giurisdizione» ai sensi dell'art. 267 TFUE.

A tale ultimo proposito, la Corte ha verificato, innanzitutto, la sussistenza del requisito costituito dal carattere "obbligatorio" della giurisdizione dell'organo remittente. In particolare, la Corte ha osservato:

«29. Nel procedimento principale, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il Secretario Judicial (cancelliere), ai sensi dell'articolo 440 della LOPJ, è un pubblico funzionario appartenente a un corpo giuridico superiore unico, nazionale, al servizio dell'amministrazione della giustizia e dipendente dal Ministero della Giustizia.

30. A seguito della riforma introdotta dalla legge 13/2009, il legislatore spagnolo ha attribuito al Secretario Judicial (cancelliere) la competenza esclusiva quanto alle azioni in materia di pagamento di onorari, come quella oggetto del procedimento principale, disciplinate dagli articoli 34 e 35 della LEC, che sono intese a garantire ai procuratori e agli avvocati il riconoscimento rapido dell'esigibilità di taluni emolumenti specifici e il rilascio di un titolo esecutivo che ne consenta la riscossione immediata, quando i procuratori e gli avvocati producono i documenti che dimostrano con evidenza la fondatezza e l'importo degli onorari non pagati.

31. Nella specie, per quanto riguarda, anzitutto, il carattere «obbligatorio» della giurisdizione dell'organo remittente, occorre rilevare che esso, in linea di principio, manca, dato che la competenza del Secretario Judicial (cancelliere) quanto all'azione relativa al pagamento degli onorari, ai sensi degli articoli 34 e 35 della LEC, presenta un carattere meramente incidentale e facoltativo. Infatti, un procuratore o un avvocato possono introdurre tale azione solo per reclamare gli emolumenti relativi a un procedimento giurisdizionale principale già concluso in cui hanno operato per il loro cliente. Inoltre, per riscuotere tali emolumenti, non hanno alcun obbligo, né in diritto né in fatto, di proporre una tale azione, e possono, al contrario, scegliere liberamente tra l'azione in parola e un procedimento giurisdizionale di cognizione o di ingiunzione di pagamento.

32. Certamente la Corte ha avuto modo di statuire, in alcune circostanze, su questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte da organi remittenti la cui competenza, pur avendo carattere facoltativo, non dipendeva, tuttavia, dall'accordo delle parti e le cui decisioni erano vincolanti per queste ultime, proprio come nel caso del Secretario Judicial (cancelliere) nel contesto delle azioni per il pagamento degli onorari (v. ordinanza del 13 febbraio 2014, Merck Canada, C-555/13, EU:C:2014:92, punto 18 e giurisprudenza citata; sentenze del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754, punto 28, nonché del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664, punto 23).

33. Tuttavia, è pacifico che questi organi di rinvio, qualificati come «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte, esercitassero le loro funzioni, conformemente all'esigenza menzionata al punto 28 della presente sentenza, nel contesto di procedimenti che possiedono un carattere pienamente giurisdizionale.

34. Orbene, questo non si verifica riguardo al pagamento degli onorari oggetto del procedimento principale, in quanto, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, e dell'articolo 35, paragrafo 2, della LEC, tale azione si colloca a margine del sistema giurisdizionale nazionale. Infatti, da una parte, la proposizione di tale azione non osta, a causa della litispendenza, alla possibilità di adire autonomamente un giudice ordinario in un procedimento di cognizione o di ingiunzione di pagamento e non costituisce un motivo di irricevibilità dei motivi che possono essere sollevati, parallelamente o successivamente, dinanzi a tale giudice e, d'altra parte, la pronuncia motivata che decide in ordine a tale azione si accosta a una decisione di tipo amministrativo, poiché, pur essendo definitiva, immediatamente esecutiva e senza possibilità di alcun ricorso giurisdizionale, non le si possono riconoscere le caratteristiche di una decisione giurisdizionale, segnatamente l'autorità della cosa giudicata (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou, C-363/11, EU:C:2012:825, punti 27 e 28).

35. Da queste considerazioni discende che, come indicato dall'organo remittente nella sua terza questione e come statuito dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) nella sentenza n. 58/2016, del 17 marzo 2016, un'azione relativa al pagamento degli onorari come quella oggetto del procedimento principale ricade in un procedimento di carattere amministrativo, nel contesto del quale non può ritenersi che il Secretario Judicial eserciti una funzione giurisdizionale».

La Corte si è quindi soffermata sul criterio dell'indipendenza dell'organo remittente, anch'esso ritenuto insussistente nel caso di specie. In proposito, la Corte ha osservato:

«37. A tal riguardo, occorre ricordare che il requisito dell'indipendenza di un organo remittente presenta due aspetti. Il primo aspetto, esterno, presuppone che l'organo eserciti le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte (v. sentenze del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, punto 22, nonché del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664, punto 19), essendo quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a mettere a rischio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri quanto alle liti ad essi sottoposte (v. sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51; del 9 ottobre 2014, TDC, C-222/13, EU:C:2014:2265, punto 30, nonché del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664, punto 19).

38. Il secondo aspetto, avente carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l'equidistanza rispetto alle parti della controversia ed ai loro rispettivi interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell'obiettività e l'assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica (v., segnatamente, sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 52; del 9 ottobre 2014, TDC, C-222/13, EU:C:2014:2265, punto 31, e del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664, punto 20).

39. Nella specie, è pur vero che il Secretario Judicial (cancelliere), nello svolgimento dell'esame delle azioni relative al pagamento degli onorari, soddisfa il requisito di indipendenza considerato sotto il suo profilo interno, in quanto adempie i suoi incarichi nel pieno rispetto dell'oggettività e dell'imparzialità rispetto alle parti della lite e ad i loro rispettivi interessi nella lite stesa.

40. Tuttavia, è parimenti pacifico che, in tale esame, il Secretario Judicial (cancelliere) non soddisfa tale requisito considerato sotto il profilo esterno, che richiede l'assenza di un legame gerarchico o di subordinazione nei confronti di qualsivoglia entità che possa impartirgli ordini o istruzioni.

41. Infatti, come rilevato dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte e orali, dalla lettura dell'articolo 452, paragrafo 1, dell'articolo 465, paragrafi 6 e 8, e dell'articolo 467 della LOPJ, nonché

dell'articolo 3 e dell'articolo 16, lettera h), del regio decreto 1608/2005 si evince che, nell'esercizio dell'insieme delle sue funzioni, il Secretario Judicial riceve, ed è tenuto a rispettare, le istruzioni del suo superiore gerarchico, salvo quando esercita le competenze relative alla fede pubblica, vale a dire nell'autenticazione dei documenti e degli atti di causa nonché nella certificazione di fatti che producono effetti processuali, o quando adotta atti di organizzazione e di direzione del procedimento. Risulta in tal modo dal fascicolo a disposizione della Corte che, allo stato attuale della legislazione spagnola, il Secretario Judicial (cancelliere) è chiamato a intervenire nell'azione relativa al pagamento degli onorari oggetto del procedimento principale nel rispetto dei principi di unità di azione e di subordinazione gerarchica.

42. Risulta da tutte le suesposte considerazioni che, nel contesto dell'azione relativa al pagamento degli onorari oggetto del procedimento principale, il Secretario Judicial (cancelliere) non costituisce una «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, senza che occorra esaminare se detto organo soddisfi gli altri criteri, elencati al punto 27 della presente sentenza, che consentono di valutare tale aspetto. Il Secretario Judicial (cancelliere), conseguentemente, non è legittimato a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. Pertanto, è al giudice investito dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento per la somma dovuta – che è tenuto a valutare, eventualmente d'ufficio, l'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale inserita nel contratto stipulato tra un procuratore o un avvocato e il suo cliente (v., in tal senso, sentenze del 1o ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, punto 59, e del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2016:98, punto 55) –, che spetterà, eventualmente, sottoporre una siffatta domanda alla Corte.

43. Si deve quindi affermare che la Corte non è competente a rispondere alla questione pregiudiziale formulata dal Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Cancelliere del Giudice Unico competente in materia di violenza sulle donne, Terrassa, Spagna)».

27 febbraio 2018, *Associação Sindical dos Juízes Portugueses*, causa C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo I relativo alle fonti, segnatamente alla sezione 2 dedicata alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Con riferimento al requisito dell'indipendenza degli organi nazionali rientranti nella nozione di «giurisdizione» rilevante per il diritto dell'Unione – segnatamente, ma non solo, ai sensi dell'art. 267 TFUE – la Corte ha osservato:

«36. L'esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione è intrinseca ad uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

37. Ne consegue che ogni Stato membro deve garantire che gli organi rientranti, in quanto «giurisdizione» nel senso definito dal diritto dell'Unione, nel suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.

38. In proposito occorre rilevare che, tra gli elementi da prendere in considerazione nella valutazione della qualità di «giurisdizione», figurano il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

39. Nel caso di specie si deve osservare che, in base agli elementi di cui dispone la Corte e che spetta al giudice del rinvio verificare, il Tribunal de Contas (Corte dei conti) può essere adito, ai sensi della legge n. 98/97 citata al punto 10 supra, di questioni relative alle risorse proprie dell'Unione e all'utilizzo delle risorse finanziarie provenienti da quest'ultima. Orbene, siffatte questioni possono riguardare l'applicazione o l'interpretazione del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza del 26 maggio 2016, Judeţul Neamţ e Judeţul Bac u, C-260/14 e C-261/14, EU:C:2016:360). Lo stesso vale per questioni attinenti al controllo preventivo (visto) della regolarità degli atti, dei contratti o di altri strumenti che generano spese o debiti pubblici, in particolare nell'ambito di procedure di appalto pubblico, e detto organo può essere adito, in forza di tale legge, anche relativamente a tali questioni.

40. Pertanto, nella misura in cui il Tribunal de Contas (Corte dei conti) può pronunciarsi, in qualità di «giurisdizione» nel senso indicato al punto 38 della presente sentenza, su questioni riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del diritto dell'Unione, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, lo Stato membro interessato deve garantire che tale organo soddisfi i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

41. Per garantire detta tutela, preservare l'indipendenza di detto organo è di primaria importanza, come confermato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l'accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo.

42. La garanzia di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 49; del 14 giugno 2017, Online Games e a., C-685/15, EU:C:2017:452, punto 60, nonché del 13 dicembre 2017, El Hassani, C-403/16, EU:C:2017:960, punto 40) si impone non soltanto a livello dell'Unione, per i giudici dell'Unione e gli avvocati generali della Corte, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE, ma anche a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali.

43. L'indipendenza dei giudici nazionali è essenziale, in particolare, per il buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE, in quanto, conformemente alla giurisprudenza costante richiamata al punto 38 supra, tale meccanismo può essere attivato unicamente da un organo, incaricato di applicare il diritto dell'Unione, che soddisfi, segnatamente, tale criterio di indipendenza.

44. La nozione di indipendenza presuppone, in particolare, che l'organo di cui trattasi eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51, nonché del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

45. Orbene, al pari dell'inamovibilità dei membri dell'organo di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51), il fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello adeguato all'importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all'indipendenza dei giudici».

19 novembre 2019, *A.K. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)*, cause riunite C-585/18, C-624/18 et C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982

Un giudice presso la Corte Suprema amministrativa polacca e due giudici presso la Corte suprema polacca venivano costretti al pensionamento anticipato in forza di una nuova normativa nazionale,

pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista prima dell'entrata in vigore della riforma stessa. Peraltro, la nuova normativa comprendeva disposizioni in merito alla procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale della Magistratura polacco (KRS) e all'istituzione di una Sezione disciplinare della Corte Suprema. In tali circostanze, gli odierni ricorrenti interpellavano la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale della Corte Suprema, lamentando una violazione del divieto di discriminazione per ragioni di età, in relazione all'abbassamento dell'età pensionabile introdotto con la riforma; non veniva interpellata la nuova Sezione disciplinare, astrattamente competente in simili questioni, dal momento che non era ancora stata costituita. Dunque, la Sezione adita proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che si è pronunciata nei seguenti termini:

«72 Con le questioni nella causa C-585/18 e la seconda e terza questione nelle cause C-624/18 e C-625/18, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 267 TFUE e l'articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro, quale la Sezione disciplinare, che è chiamata a pronunciarsi su cause vertenti sul diritto dell'Unione, soddisfa, tenuto conto delle condizioni che hanno presieduto alla sua istituzione e alla nomina dei suoi membri, i requisiti di indipendenza e di imparzialità necessari in base a tali disposizioni del diritto dell'Unione. In caso di risposta negativa, il giudice del rinvio chiede se il principio del primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che esso gli impone di disapplicare le disposizioni nazionali che riservano la competenza a conoscere di cause siffatte a detta sezione giurisdizionale.

[...]

131 Nel caso di specie, i dubbi espressi dal giudice del rinvio vertono in sostanza sulla questione se, alla luce delle norme nazionali relative alla creazione di un organo specifico, come la Sezione disciplinare, e attinenti, in particolare, alle competenze attribuite alla medesima, alla sua composizione e alle condizioni e modalità che hanno presieduto alla nomina dei giudici chiamati a parteciparvi, nonché del contesto in cui sono intervenute dette creazione e nomine, tale organo e i membri che lo compongono soddisfino i requisiti di indipendenza e di imparzialità che un organo giurisdizionale deve osservare in forza dell'articolo 47 della Carta quando è chiamato a pronunciarsi su una controversia in cui un singolo lamenti, come nel caso di specie, una violazione del diritto dell'Unione nei suoi confronti.

132 Spetterà al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi su questo punto, dopo aver proceduto alle valutazioni a tal fine richieste. Occorre infatti ricordare che, in forza dell'articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell'Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull'interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione. Secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita a detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione che possano essergli utili per la

valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest'ultimo (sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C-83/14, EU:C:2015:480, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

[...]

136 Nel caso di specie, occorre rilevare che l'articolo 30 della nuova legge sulla Corte suprema enuncia tutte le condizioni che una persona deve soddisfare per poter essere nominata membro di tale organo giurisdizionale. Inoltre, in forza dell'articolo 179 della Costituzione e dell'articolo 29 della nuova legge sulla Corte suprema, i giudici della Sezione disciplinare, così come i giudici chiamati a comporre le altre sezioni del suddetto organo giurisdizionale, sono nominati dal presidente della Repubblica su proposta della KRS, ossia l'organo cui l'articolo 186 della Costituzione assegna il compito di garante dell'indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici.

137 Orbene, l'intervento di un organo siffatto, nel contesto di un processo di nomina dei giudici, può, in linea di principio, certamente essere idoneo a contribuire a rendere obiettivo tale processo [v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 115; v. altresì, in tal senso, Corte EDU, 18 ottobre 2018, Thiam c. Francia, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812, §§ 81 e 82]. In particolare, il fatto di assoggettare la possibilità stessa, per il presidente della Repubblica, di procedere alla nomina di un giudice al S d Najwy szy (Corte suprema) all'esistenza di una proposta in tal senso proveniente dalla KRS è idonea a delimitare obiettivamente il margine di manovra di cui dispone il presidente della Repubblica nell'esercizio della competenza in tal senso conferitagli.

138 Ciò avviene, tuttavia, solo a condizione, in particolare, che detto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo e dall'autorità alla quale è chiamato a presentare una tale proposta di nomina [v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 116].

[...]

140 Spetterà al giudice del rinvio verificare se la KRS offra o meno garanzie sufficienti d'indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, tenendo conto dell'insieme degli elementi pertinenti sia fattuali sia giuridici e attinenti allo stesso tempo alle condizioni in cui i membri di tale organo sono stati designati e al modo in cui quest'ultimo svolge concretamente il suo ruolo.

141 Il giudice del rinvio menziona una serie di elementi che, a suo avviso, sono tali da far dubitare dell'indipendenza della KRS.

142 A tal riguardo, sebbene l'uno o l'altro elemento in tal modo messo in evidenza da detto giudice possa non essere censurabile di per sé e rientrare, in tal caso, nella competenza degli Stati membri e nelle scelte da essi effettuate, la loro combinazione, insieme alle circostanze in cui tali scelte sono state compiute, può invece indurre a dubitare dell'indipendenza di un organo chiamato a partecipare al procedimento di nomina di giudici, e ciò quand'anche, considerando detti elementi separatamente, una conclusione del genere non si imponga.

143 Fermo restando quanto detto, tra gli elementi menzionati dal giudice del rinvio, possono assumere rilevanza ai fini di una simile valutazione d'insieme le circostanze seguenti: in primo luogo, quella che la KRS di nuova composizione sia stata istituita attraverso una riduzione del mandato in corso, di quattro anni, dei membri che fino ad allora componevano tale organo; in secondo luogo, la circostanza che, mentre i quindici membri della KRS scelti tra i giudici erano eletti, in precedenza, dai loro omologhi magistrati, essi vengono ora eletti da un ramo del potere legislativo tra candidati che possono essere presentati, segnatamente, da gruppi di duemila cittadini o di venticinque giudici, riforma, questa, che conduce a nomine le quali portano il numero di membri della KRS direttamente provenienti dal potere politico o eletti da quest'ultimo a ventitré sui venticinque membri di cui detto organo si compone; nonché, in terzo luogo, l'eventuale esistenza di irregolarità che avrebbero potuto viziare il processo di nomina di taluni membri della KRS nella sua nuova composizione, irregolarità menzionate dal giudice del rinvio e che spetterà ad esso, eventualmente, verificare.

144 Ai fini di detta valutazione d'insieme, il giudice del rinvio è altresì legittimato a tener conto del modo in cui detto organo deve adempiere il proprio compito costituzionale di garante dell'indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici e in cui esso esercita le sue diverse competenze, in particolare se lo faccia in una maniera che possa suscitare dubbi sulla sua indipendenza rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo.

145 Peraltro, e tenuto conto del fatto che, come emerge dagli atti a disposizione della Corte, le decisioni del presidente della Repubblica recanti nomina di giudici al S d Najwy szy (Corte suprema) non possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale, spetta al giudice del rinvio verificare se il modo in cui è definita, all'articolo 44, paragrafi 1 e 1 bis, della legge sulla KRS, la portata del ricorso esperibile contro una risoluzione della KRS contenente le sue decisioni relative alla presentazione di una proposta di nomina alla posizione di giudice presso tale organo giurisdizionale consenta di assicurare un controllo giurisdizionale effettivo nei confronti di tali risoluzioni, controllo vertente, quantomeno, sulla verifica dell'assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione (v., in tal senso, Corte EDU, 18 ottobre 2018, Thiam c. Francia, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812, §§ 25 e 81).

146 Indipendentemente da tale esame relativo alle condizioni in cui è avvenuta la nomina dei nuovi giudici della Sezione disciplinare e dal ruolo svolto dalla KRS al riguardo, il giudice del rinvio potrà, al fine di verificare se tale organo giurisdizionale e i membri che lo compongono soddisfino i requisiti di indipendenza e di imparzialità derivanti dall'articolo 47 della Carta, essere anche indotto a prendere in considerazione diversi altri elementi che caratterizzano più direttamente tale organo.

147 Ciò vale, in primo luogo, per la circostanza, messa in evidenza dal giudice del rinvio, secondo cui a tale organo è stata specificamente affidata, in forza dell'articolo 27, paragrafo 1, della nuova legge sulla Corte suprema, una competenza esclusiva a conoscere delle cause in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale e di collocamento a riposo riguardanti i giudici del S d Najwy szy (Corte suprema), cause che sino ad allora rientravano nella competenza dei giudici ordinari.

[...]

151 In terzo luogo, occorre rilevare che, benché istituita quale sezione del S d Najwy szy (Corte suprema), la Sezione disciplinare, a differenza delle altre sezioni che compongono tale organo giurisdizionale, e come risulta in particolare dall'articolo 20 della nuova legge sulla Corte suprema, sembra godere di un grado di autonomia particolarmente elevato all'interno di detto organo.

152 Se è vero che ciascuna delle diverse circostanze evidenziate ai punti da 147 a 151 della presente sentenza non è idonea, di per sé sola e considerata isolatamente, a portare a dubitare dell'indipendenza di un organo come la Sezione disciplinare, la loro combinazione potrebbe, invece, condurre a una conclusione differente, tanto più se l'esame summenzionato per quanto riguarda la KRS dovesse rivelare una mancanza d'indipendenza di quest'ultima rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo.

153 Pertanto, il giudice del rinvio è chiamato a valutare – pur tenendo conto, se del caso, dei motivi o degli obiettivi specifici che vengano dedotti dinanzi al medesimo per tentare di giustificare talune delle misure in questione – se la combinazione degli elementi menzionati ai punti da 143 a 151 della presente sentenza e di qualunque altra circostanza pertinente, debitamente dimostrata, di cui esso venga a conoscenza sia idonea a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all'impermeabilità della Sezione disciplinare rispetto a elementi esterni e, in particolare, a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possa portare a una mancanza di apparenza d'indipendenza o di imparzialità di detto organo tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica.

154 Se tale giudice pervenisse a una conclusione del genere, ne conseguirebbe che un organo siffatto non soddisferebbe i requisiti derivanti dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per il fatto di non costituire un giudice indipendente e imparziale ai sensi della prima di tali disposizioni».

6.3. Competenze del giudice nazionale e del giudice comunitario (controllo sulla rilevanza e sulla ricevibilità)

29 novembre 1978, *Pigs Marketing Board c. Raymond Redmond*, causa 83/78, Racc. 2347.

La legislazione dell'Irlanda del Nord nel campo della distribuzione delle carni suine (Pigs Marketing Scheme) disponeva che i produttori potevano smerciare i suini solamente tramite il Pigs Marketing Board, ente di controllo che aveva il diritto esclusivo di vendere, stabilire i prezzi e le condizioni di vendita e di rilasciare le autorizzazioni per il trasporto degli animali. Il signor Redmond, avendo trasportato dei suini senza detta autorizzazione, veniva sottoposto a un procedimento penale dinanzi al Resident Magistrate della Contea di Armagh, sosteneva che le disposizioni nazionali fossero in contrasto col diritto comunitario e, in particolare, con i regolamenti in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e con le norme del Trattato relative alla concorrenza. Veniva dunque proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che ha previamente chiarito le competenze spettanti al giudice nazionale nell'ambito del rinvio pregiudiziale ed ha osservato:

« 25. Nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte, ripartizione effettuata dall'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], il giudice nazionale, che è l'unico ad avere conoscenza diretta dei fatti della causa come pure delle argomentazioni delle parti, e che dovrà assumersi la responsabilità dell'emananda pronunzia, è nella situazione più idonea per valutare, con piena cognizione di causa, la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla causa di cui è investito e la necessita di una pronunzia pregiudiziale per poter emettere la sentenza;

26. ciononostante, in caso di questioni eventualmente formulate in modo improprio o che eccedano l'ambito delle funzioni attribuitele dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE], spetta alla Corte di giustizia estrarre dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione del provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che richiedono l'interpretazione — o, se del caso, un giudizio di validità — tenuto conto dell'oggetto della controversia »

10 marzo 1981, *Irish Creamery Milk Suppliers Association e altri c. Governo d'Irlanda e altri; Martin Doyle e altri c. An Taoiseach e altri*, cause riunite 36/80 e 71/80, Racc. 735.

Due associazioni di produttori agricoli irlandesi, alcune imprese di trasformazione e un esportatore di bestiame convenivano il Governo irlandese dinanzi alla High Court, contestando l'incompatibilità col diritto comunitario dell'imposta temporanea del 2%, sul valore di determinati prodotti agricoli, riscossa dal Governo stesso. Il giudice decideva di sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, senza esaminare previamente le questioni di fatto controverse tra le parti, in particolare riguardo il funzionamento e gli effetti dell'imposta. Avendo il Governo irlandese sostenuto che il rinvio alla Corte era prematuro in tale stadio del procedimento, la High Court includeva nelle ordinanze di rinvio una prima questione riguardante l'interpretazione dell'art. 177 TCE (ora divenuto art. 267 TFUE), in merito al quale la Corte ha osservato:

«5. Prima di risolvere la questione, si deve ricordare che l'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE] determina gli estremi di una stretta collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, collaborazione fondata sulla ripartizione di funzioni tra essi. Il secondo comma di detto articolo mostra chiaramente che spetta al giudice nazionale il decidere in quale stadio del procedimento esso debba sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

6. La necessità di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige, come la Corte ha gia affermato nella sentenza 12 luglio 1979 (Union laitiere normande, 244/78, Racc., pag. 2663), che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario.

7. Cionondimeno, queste considerazioni non limitano affatto il potere discrezionale del giudice nazionale, il quale è il solo che abbia conoscenza diretta dei fatti della causa e degli argomenti delle parti, il quale deve assumere la responsabilità dell'emananda pronunzia e che è quindi colui che meglio di ogni altro può valutare in quale stadio del procedimento gli occorra una pronunzia pregiudiziale della Corte.

8. È perciò manifesto che la scelta, da parte del giudice nazionale, del momento in cui proporre una domanda a norma dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE] dipende da considerazioni di economia e di utilità processuali la cui valutazione spetta al giudice stesso.

9. La prima questione va quindi risolta nel senso che, a norma dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], il

decidere in quale stadio del procedimento pendente dinanzi ad esso il giudice nazionale debba sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte rientra nel potere discrezionale del giudice stesso ».

26 gennaio 1990 (ordinanza), *Impresa Costruzioni Angelo Falciola SpA c. Comune di Pavia*, causa C-286/88, Racc. I-191.

In seguito ad appalto-concorso, veniva attribuito un appalto di lavori stradali al consorzio cooperative costruzioni di Bologna. La società Falciola, che aveva partecipato alla gara, presentava ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia per l'annullamento della delibera comunale. Tenuto conto del costo previsto per i lavori, l'appalto doveva essere soggetto alle direttive 71/304/CEE, concernente la soppressione delle limitazioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici e l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori tramite agenzie o succursali, e 71/305/CEE, di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Il TAR sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali riguardanti non la disciplina applicabile alla gara, ma gli artt. 5, 177 e 189 TCE (ora divenuti artt. 10, 234, 249 TCE), relativamente alle quali la Corte ha osservato:

« 5. Come si ricava dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, le quattro questioni poste dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sono in realtà dirette a far precisare dalla Corte se i tribunali italiani siano ancora in grado di fornire tutte le garanzie che potrebbero essere richieste dal diritto comunitario affinché i giudici nazionali possano svolgere in modo soddisfacente, in piena indipendenza ed imparzialità, la loro funzione di giudici comunitari nonostante l'approvazione della legge italiana 13 aprile 1988, n. 117, relativa al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed alla responsabilità civile dei magistrati (GURI n. 88 del 15 aprile 1988, pag. 3).

6. Il tribunale teme infatti che questa legge "non assicuri l'imparzialità del giudice, atteso che non pare garantire l'assenza di timori di alcun pregiudizio". Ne risulterebbe che "proprio perché può essere chiamato a rispondere patrimonialmente" il giudice italiano "solo apparentemente è un giudice", essendo "in realtà (...) un organo che può essere indotto a giudicare diversamente da quanto dettano scienza e coscienza, con evidente violazione delle norme comunitarie sulla "essenza" della funzione giurisdizionale". (...)

8. Secondo la giurisprudenza della Corte (vedasi sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 6 della motivazione), la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale soltanto se risulti in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario o l'esame della validità di una norma comunitaria, chiesti da detto giudice, non hanno alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della causa principale.

9. Ciò si verifica nel presente procedimento nel cui ambito sono state sollevate questioni che non hanno alcuna relazione con l'oggetto della causa principale giacché il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia non ha affatto chiesto alla Corte di interpretare le due direttive del Consiglio n. 71/304/ e n. 71/305/, ma si è semplicemente limitato a segnalarle che dovrà applicare queste direttive nella controversia su cui è stato chiamato a pronunciarsi. Si evince infatti dalla formulazione stessa dell'ordinanza di rinvio che il tribunale ha dei dubbi unicamente sulle possibili reazioni psicologiche di taluni giudici italiani di fronte all'approvazione della citata legge 13 aprile 1988. Di conseguenza, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte non vertono su di un'interpretazione del diritto comunitario che sia obiettivamente necessaria per decidere la causa principale.

10. Così stando le cose, la Corte di giustizia non è, manifestamente, competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ».

23 aprile 1991, *Rigsadvokaten c. Nicolai Christian Ryborg*, causa C-297/89, Racc. I-1943.

Il 6 aprile 1973, il signor Ryborg, cittadino danese, trasferitosi nella Repubblica federale di Germania, durante uno dei suoi soggiorni in Danimarca, dove si recava assai frequentemente, si vedeva confiscare la sua vettura in quanto immatricolata, non in Danimarca, ma bensì in Germania, e comminare il pagamento di una multa. Il signor Ryborg ricorreva allora davanti allo Højesteret per ottenere la propria assoluzione. Questo giudice sottoponeva alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali riguardanti la nozione di residenza utile ai fini dell'applicazione della direttiva del Consiglio 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto. La Corte ha chiarito previamente l'autonomia del giudice nazionale nel proporre rinvio pregiudiziale ed ha osservato:

« 9. Tuttavia, si deve osservare che l'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], basato su una collaborazione ed una netta ripartizione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, non consente a questa di censurare la motivazione dell'ordinanza di rinvio e la pertinenza delle sue questioni. Orbene, si deve constatare, in tale contesto di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, che l'ordinanza di rinvio contiene una dettagliata esposizione dei fatti della causa principale e che lo Hoejesteret si riferisce espressamente con le sue questioni pregiudiziali alle disposizioni della direttiva 83/182 ».

16 luglio 1992, *Wienand Meilicke c. ADV/ORGA F.A. Meyer AG*, causa C-83/91, Racc. I-4871.

La società ADV/ORGA, a causa di difficoltà finanziarie, decideva di aumentare il suo capitale, emettendo nuove azioni, ad un prezzo garantito dalla Commerzbank, che divenivano proprietà della banca stessa. Durante un'assemblea, il signor Meilicke, azionista della società, si rivolgeva alla direzione, ai sensi dell'art. 131 dell'Aktiengesetz, che prevedeva l'obbligo della direzione di fornire all'azionista le informazioni sugli affari della società, per sapere se il denaro ottenuto con l'aumento di capitale fosse servito a ridurre i debiti della società nei confronti della Commerzbank. Il signor Meilicke, non ritenendo esaurienti le informazioni ottenute, citava in giudizio la ADV/ORGA dinanzi al Landgericht di Hannover, secondo la procedura di cui all'art. 132 dell'Aktiengesetz. Secondo la giurisprudenza tedesca l'operazione della ADV/ORGA avrebbe potuto configurare un conferimento in natura dissimulato, per cui il diritto nazionale prevede condizioni di pubblicità e di controllo più severe di quelle vigenti per i conferimenti in contanti. Tale giurisprudenza era stata più volte oggetto di critiche da parte del signor Meilicke, anche in un libro, per la sua pretesa contrarietà al diritto comunitario, in particolare, alla seconda direttiva sulle società del Consiglio 77/91/CEE. Il Langericht sottoponeva alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali relative alla compatibilità della teoria dei conferimenti in natura dissimulati con la seconda direttiva. La Corte ha, tuttavia, rilevato la propria incompetenza ed ha osservato:

« 27. Alla luce di tali considerazioni, occorre innanzitutto osservare che l'ambito concreto della controversia che ha portato al rinvio pregiudiziale è definito dagli artt. 131 e 132 dell'Aktiengesetz. Detti articoli prevedono il diritto dell'azionista a essere informato dalla direzione.

28. Le questioni pregiudiziali non si ricollegano direttamente a tale diritto, ma sollevano in sostanza il problema della compatibilità della teoria del conferimento in natura dissimulato — qual essa è ricavabile in particolare dalla sentenza del Bundesgerichtshof 15 gennaio 1990, già citata — con la seconda direttiva. Il giudice nazionale ritiene che la soluzione di tali questioni sia necessaria onde

consentirgli di decidere in merito alla domanda di informazioni inoltrata dal signor Meilicke. Esso precisa al riguardo che tale domanda dovrebbe essere respinta qualora la teoria del conferimento in natura dissimulato, nella forma elaborata dalla giurisprudenza tedesca, risultasse incompatibile con la seconda direttiva.

29. Dal fascicolo tuttavia si ricava che non è dimostrato che sussistano i presupposti per richiamarsi a tale teoria nella fattispecie di cui al giudizio principale. Infatti, sia in occasione del procedimento dinanzi al giudice nazionale sia nelle osservazioni presentate alla Corte, la ADV/ORGA ha negato che la giurisprudenza tedesca si applichi agli accordi conclusi tra essa e la Commerzbank. Lo stesso giudice che ha effettuato il rinvio pregiudiziale si pronuncia in merito con formule ipotetiche, affermando che il conferimento della Commerzbank potrebbe essere contrario alla giurisprudenza di cui trattasi.

30. Ne consegue che il problema riguardante la compatibilità della teoria del conferimento in natura con la seconda direttiva è di carattere ipotetico.

31. Occorre poi osservare che il carattere ipotetico del problema in merito al quale la Corte è chiamata a pronunciarsi è confermato dal fatto che il fascicolo non precisa gli elementi di fatto e di diritto che consentirebbero di definire la cornice in cui si è svolto l'aumento di capitale della ADV/ORGA e di stabilire le connessioni tra il conferimento effettuato dalla Commerzbank e la teoria del conferimento in natura dissimulato, qual è ricavabile dalla giurisprudenza tedesca. Orbene, le questioni pregiudiziali vertono proprio sulla compatibilità di detta teoria con la seconda direttiva e sollevano pertanto numerosi problemi, la cui soluzione dipende in larga misura dalle circostanze in cui è stato realizzato l'aumento di capitale.

32. Stando così le cose, la Corte è chiamata a decidere in merito a un problema di carattere ipotetico, senza disporre degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere in modo proficuo le questioni che le sono state sottoposte.

33. Ne consegue che la Corte oltrepasserebbe i limiti della sua funzione se decidesse di risolvere le questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte.

34. Dalle precedenti considerazioni discende che non si deve statuire sulle questioni poste dal Landgericht di Hannover ».

26 gennaio 1993, *Telemarsicabruzzo SpA e Telealtitalia srl e Telelazio SpA c. Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa*, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Racc. I-393.

Il Vicepretore di Frascati, nell'ambito di controversie tra alcune società proprietarie di emittenti televisive e il Circostel (Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma), il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e il Ministero della Difesa, sottoponeva alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza. La Corte di giustizia ha osservato:

« 5. La Commissione fa osservare, in via preliminare, che le ordinanze di rinvio sono particolarmente laconiche e avare di particolari quanto agli elementi di fatto e di diritto che consentirebbero di identificare lo scopo delle questioni poste e quindi di comprenderne il senso e la portata.

6. Si deve ricordare che l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.

7. Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse.

8. Orbene, le ordinanze di rinvio non contengono alcuna indicazione al riguardo ».

16 maggio 1994 (ordinanza), *Liquidazione Monin Automobiles - Maison du deux-roues*, causa C-428/93, Racc. I-1707.

La Monin, società specializzata nella vendita di veicoli asiatici, le cui marche non erano state accreditate nell'ambito del sistema cosiddetto di autolimitazione, (in forza del quale l'importazione in Francia di veicoli di origine giapponese era stata limitata ad un massimo del 3% delle immatricolazioni annuali), era costretta a far ricorso all'espediente delle importazioni parallele. I veicoli importati da altri Stati membri, poiché già immatricolati, erano considerati veicoli usati e dovevano, quindi, essere assoggettati ad omologazione separata. Non avendo le autorità francesi proceduto a tali omologazioni entro termini ragionevoli, alcuni automobilisti erano colti in infrazione dagli agenti di polizia. A fronte del moltiplicarsi delle richieste, da parte degli acquirenti, tese alla risoluzione dei contratti di vendita, alla restituzione del prezzo ed al risarcimento danni, la Monin era costretta alla cessazione della propria attività. Nell'ambito della procedura concorsuale disposta dal Tribunal de commerce di Romans, quest'ultimo sottoponeva alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30, 85 e 169 TCE (ora divenuti artt. 28, 81 e 226 TCE). La Corte ha dichiarato la propria incompetenza ed ha osservato:

« 13. Si deve rilevare, in prima analisi, che il giudice delegato per la liquidazione, pur menzionando l'esistenza di una connessione giuridica tra le questioni pregiudiziali e il procedimento del quale è investito, non è chiamato ad applicare queste norme giuridiche nell'ambito del procedimento di liquidazione.

14. L'interesse che il giudice delegato riconnette alla soluzione delle questioni pregiudiziali è correlato alla valutazione delle prospettive di accoglimento di un'azione di risarcimento proposta dalla Monin nei confronti dell'amministrazione francese nonché di un'azione esperita dinanzi al consiglio della concorrenza. Tuttavia, nessuna di queste azioni è stata intentata dinanzi al giudice proponente, né potrebbe del resto esserlo.

15. Ciò premesso, si deve ritenere che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte non vertano su un'interpretazione del diritto comunitario obiettivamente necessaria ai fini della decisione che il giudice delegato per la liquidazione deve adottare.

16. Ne consegue che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata (v. sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, e ordinanza Falciola, citata), la Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal giudice delegato per la liquidazione del Tribunal de commerce di Romans ».

9 ottobre 1997, *Procedimento penale a carico di Martino Grado e Shahid Bashir*, causa C-291/96, Racc. I-5531.

Il pubblico ministero della procura di Tubinga chiedeva all'Amstgericht di Reutlingen di emanare un decreto penale nei confronti di un cittadino italiano e di un cittadino extracomunitario, imputati di essersi indebitamente allontanati dal luogo di un incidente stradale nel quale erano coinvolti. Il giudice rifiutava di sottoscrivere il decreto a causa dell'omissione del termine signore davanti ai nomi delle persone menzionate nella richiesta. Sottoponeva, quindi, alla Corte di giustizia la questione se fosse compatibile con l'art. 6 TCE (ora divenuto art. 18 TFUE), che un magistrato

della procura, in contrasto con la prassi corrente presso la procura e quella da lui seguita, rifiutasse di utilizzare il titolo di cortesia « signore » nei confronti di un lavoratore straniero, cittadino di uno Stato membro, in una domanda di decreto penale di condanna. La Corte di giustizia ha osservato:

« 12. A tale riguardo occorre, in primo luogo, ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma comunitaria, chiesta da un giudice nazionale, non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 61, e 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella, Racc. pag. I-195, punto 12).

13. In secondo luogo, si deve sottolineare che la portata del divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, sancito dall'art. 6 del Trattato [ora art. 18 TFUE], è limitata all'ambito di applicazione del Trattato stesso.

14. Ora, nell'ordinanza di rinvio, l'Amtsgericht di Reutlingen non ha fornito alla Corte alcun elemento dal quale si potesse desumere che, nell'ambito di un procedimento diretto alla pronuncia di una condanna penale per un'infrazione commessa in relazione ad un incidente stradale, esso potesse trovarsi a dover applicare disposizioni destinate a garantire l'osservanza delle norme di diritto comunitario in generale o la libera circolazione dei lavoratori in particolare.

15. Pertanto, anche supponendo che la prassi seguita dalla procura di Tubinga si rivelasse discriminatoria nei confronti di cittadini comunitari, non risulta che essa incida sul procedimento principale.

16. Di conseguenza, si deve ritenere, conformemente ad una giurisprudenza costante (ordinanza 16 maggio 1994, causa C-428/93, Monin Automobiles, Racc. pag. I-1707, punto 15), che la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte non verte su un'interpretazione del diritto comunitario obiettivamente necessaria ai fini della decisione che il giudice deve adottare.

17. Di conseguenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla questione proposta dall'Amtsgericht di Reutlingen ».

11 novembre 1997, *Eurotunnel SA e a. c. SeaFrance, precedentemente Société nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT)*, causa C-408/95, Racc. I-6315.

Le società che gestivano in comune il collegamento ferroviario che percorreva il tunnel sotto la Manica (Eurotunnel) promuovevano un giudizio dinanzi al Tribunal de Commerce di Parigi contro la SeaFrance, a motivo della concorrenza sleale da essa esercitata facendo uso della facoltà, offertale dalla normativa nazionale, di vendere merci in franchigia nell'ambito di collegamenti attraverso la Manica, normativa nazionale basata su direttive comunitarie che, secondo l'attrice nella causa a quo, erano invalide. Dato che la High Court of Justice aveva già precedentemente respinto una domanda intesa a far sindacare la legittimità dei provvedimenti di trasposizione delle direttive controverse adottati nel Regno Unito, il giudice francese adiva la Corte di giustizia chiedendo l'interpretazione delle direttive impugnate, e preventivamente se una persona fisica o giuridica potesse far valere dinanzi ad un giudice nazionale l'invalidità di disposizioni contenute in direttive, qualora, da un lato, essa non avesse presentato un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 TCE (ora divenuto art. 267 TFUE) avverso queste disposizioni e, dall'altro, il giudice di un altro Stato membro si fosse già pronunciato nell'ambito di un distinto procedimento. La Corte ha osservato:

« 19. Occorre ricordare che, quando una questione concernente la validità di un atto adottato dalle istituzioni comunitarie è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, spetta a quest'ultimo decidere se una decisione su tale punto sia necessaria per pronunciare la sua sentenza e, pertanto, chiedere alla Corte di statuire su tale questione. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale riguardino la validità di una disposizione di diritto comunitario, in via di principio la Corte è tenuta a statuire.

20. Tuttavia la Corte ha ricordato che spettava ad essa, al fine di verificare la propria competenza, esaminare le condizioni in cui veniva adita dal giudice nazionale. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga presente la funzione assegnata alla Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (v., in particolare, sentenza 9 febbraio 1995, C-412/93, Leclerc-Siplec, Racc. pag. I-179, punto 12).

21. Proprio in considerazione di tale funzione la Corte ha ritenuto di non poter statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto delle cause a quibus oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 61, e 5 giugno 1997, C-105/94, Celestini, Racc. pag. I-2971, punto 22).

23. Per quanto riguarda, infine, l'argomento relativo alla mancanza di pertinenza delle questioni poste ai fini della soluzione della controversia alla base del rinvio, è certamente esatto che il giudice nazionale non fornisce sufficienti elementi che consentano alla Corte di comprendere chiaramente come potesse l'eventuale invalidità degli artt. 28 controversi influire sull'esito dell'azione per concorrenza sleale, ed in particolare sulla domanda di risarcimento danni presentata dall'Eurotunnel nei confronti della SeaFrance.

24. Al riguardo è tuttavia sufficiente rilevare che l'eventuale invalidità delle direttive consentirebbe al giudice nazionale quantomeno di ordinare alla SeaFrance la cessazione per l'avvenire delle vendite in franchigia come chiede l'Eurotunnel.

25. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre pronunciarsi sulle questioni sottoposte ».

Per quanto riguarda la prima parte della questione, il giudice nazionale chiedeva se, in considerazione della sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833), Eurotunnel potesse eccepire dinanzi ad esso l'illegittimità degli artt. 28 controversi, pur non avendo proposto un ricorso d'annullamento avverso queste disposizioni nel termine previsto dall'art. 173 del Trattato (ora art. 263 TFUE). La Corte ha osservato

« 28. Occorre rilevare che la sentenza TWD Textilwerk Deggendorf, sopra menzionata, riguardava il caso di una società che indiscutibilmente era legittimata, ed era stata informata di esserlo, a proporre un ricorso d'annullamento contro l'atto comunitario del quale eccepiva l'illegittimità dinanzi ad un giudice nazionale.

29. A tale riguardo occorre constatare che, in presenza di direttive comunitarie, le cui disposizioni controverse si riferiscono in termini generali a Stati membri e non a persone fisiche o giuridiche, non è evidente che un ricorso dell'Eurotunnel, fondato sull'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], avverso gli artt. 28 controversi sarebbe stato ricevibile (v., per quanto riguarda un regolamento, sentenza 12 dicembre 1996, causa C-241/95, Accrington Beef e a. (Racc. pag. I-6699,

punto 15).

30. Ad ogni modo, l'Eurotunnel non può essere direttamente interessata dagli artt. 28 controversi. Infatti il regime di esenzione introdotto da tali disposizioni è solo una facoltà lasciata agli Stati membri. Ne deriva che gli artt. 28 controversi non sono direttamente applicabili agli operatori interessati, cioè ai trasportatori di passeggeri ed ai viaggiatori.

31. Per quanto riguarda la seconda parte della prima questione, è sufficiente constatare che non spetta alla Corte, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], controllare la necessità di un rinvio pregiudiziale in funzione della soluzione concernente un problema analogo adottata dal giudice di un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento distinto ».

24 aprile 2012, *Servet Kamberaj c. Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e a.*, causa C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233

Per la parte in fatto, si rinvia al capitolo III "Ordinamento comunitario e ordinamento interno", segnatamente alla sezione I "Orientamento della Corte di giustizia". Pronunciandosi in ordine alla ricevibilità di talune delle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Bolzano, la Corte ha osservato:

« 40. Occorre, in limine, rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04, Racc. pag. I-6057, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

41. Tuttavia, spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente il compito affidato alla Corte, che è quello di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (v. sentenza Adeneler e a., cit., punto 42).

42. Al riguardo, il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, oppure qualora la questione sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, C-238/05, Racc. pag. I-11125, punto 17).

43. È alla luce di tali principi che la Corte deve esaminare la ricevibilità di alcune delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

44. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se il principio di primazia del diritto dell'Unione imponga al giudice nazionale di applicare le disposizioni del diritto dell'Unione dotate di efficacia diretta, disapplicando qualsiasi norma di diritto interno che sia in contrasto con esse, anche se tale norma nazionale sia stata adottata in attuazione dei principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato membro interessato.

45. Tale questione si ricollega al principio di tutela delle minoranze linguistiche, il quale rappresenta, secondo il giudice nazionale, un principio fondamentale dell'assetto costituzionale di

detto Stato membro. Orbene, detto principio è rilevante nel procedimento principale unicamente per quanto riguarda i cittadini italiani ed i cittadini dell'Unione, per i quali [...] l'accesso al sussidio per l'alloggio è indistintamente subordinato alla presentazione di una semplice dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, mentre una dichiarazione siffatta non viene richiesta ai cittadini di paesi terzi, come il ricorrente nel procedimento principale.

46. Dal momento che la prima questione mira, in realtà, a indurre la Corte a formulare un parere a carattere consultivo su una questione generale relativa ad una situazione che non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, occorre considerare tale questione irricevibile.

47. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 15 della direttiva 2000/43 – il quale prevede che le sanzioni per le violazioni del principio di non discriminazione fondate sulla razza o sull'origine etnica devono essere effettive, proporzionate e dissuasive – imponga al giudice nazionale, ove accerti una simile violazione, di porre fine a tutte le violazioni incidenti sulle vittime della discriminazione, anche se queste ultime non sono parti della controversia.

48. Nel caso di specie, risulta chiaramente sia dall'ordinanza di rinvio sia dalle osservazioni presentate alla Corte che la differenza di trattamento di cui il ricorrente nel procedimento principale asserisce di essere vittima rispetto ai cittadini italiani si basa sul suo status di cittadino di un paese terzo.

49. Orbene, conformemente agli articoli 1 e 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/43, quest'ultima si applica unicamente alle discriminazioni dirette o indirette fondate sulla razza o sull'origine etnica. L'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva precisa che essa non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso nonché alla residenza dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi.

50. Ne deriva che la discriminazione asserita dal ricorrente nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/43 e che la quarta questione è irricevibile.

51. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del diritto dell'Unione, e segnatamente quelle delle direttive 2000/43 e 2003/109, ostino ad una normativa nazionale o regionale che impone ai soli cittadini di paesi terzi, e non anche ai cittadini dell'Unione, siano essi italiani o no, un requisito ulteriore rispetto a quello relativo all'obbligo di residenza nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano per oltre cinque anni, e cioè il requisito secondo cui i suddetti cittadini di paesi terzi devono esercitare un'attività lavorativa da tre anni per poter accedere al beneficio del sussidio per l'alloggio.

52. Occorre rammentare che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, il procedimento principale riguarda la discriminazione asserita dal ricorrente in tale procedimento che deriverebbe dal meccanismo di distribuzione dei fondi destinati ai sussidi per l'alloggio previsto dalla legge provinciale e dalla delibera n. 1885.

53. È pacifico che, nel procedimento principale, il requisito imposto ai cittadini di paesi terzi dall'articolo 5, settimo comma, della legge provinciale, ossia quello relativo al necessario esercizio di un'attività lavorativa nella Provincia autonoma di Bolzano per almeno tre anni, era soddisfatto dal ricorrente nel medesimo procedimento e che la domanda di sussidio per l'alloggio da costui presentata non è stata respinta a motivo del mancato soddisfacimento di tale requisito.

54. Alla luce di tali considerazioni, occorre constatare che la quinta questione, che non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, deve essere respinta in quanto irricevibile.

55. Con le sue questioni sesta e settima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione, e segnatamente gli articoli 2 TUE, 6 TUE, 18 TFUE, 45 TFUE nonché 49 TFUE, letti in combinato disposto con gli articoli l, 21 e 34 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale o regionale la quale imponga ai cittadini dell'Unione, per beneficiare del sussidio per l'alloggio previsto da tale normativa, da un lato, l'obbligo di residenza o di lavoro nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano da almeno cinque anni e, dall'altro, l'obbligo di rilascio di una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici presenti in tale territorio.

56. Al riguardo occorre rammentare che, come risulta dai punti 31 e 52 della presente sentenza, il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino di un paese terzo che risiede, da diversi anni, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, e che il procedimento principale riguarda il rigetto opposto alla sua domanda di sussidio per l'alloggio a motivo dell'esaurimento degli stanziamenti previsti per i cittadini di paesi terzi e del fatto che i fondi necessari alla corresponsione di tale sussidio a detti cittadini non sono più disponibili.

57. Il giudice del rinvio non ha dimostrato la ragione per la quale l'invalidazione, sulla base del diritto dell'Unione, dei requisiti di residenza o linguistici imposti ai cittadini dell'Unione per poter beneficiare del sussidio per l'alloggio previsto dalla normativa adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano potrebbe avere un rapporto con la realtà effettiva e con l'oggetto della controversia pendente dinanzi ad esso.

58. Alla luce di tali considerazioni, occorre considerare che le questioni sesta e settima sollevate da detto giudice sono irricevibili ».

27 novembre 2012, *Thomas Pringle c. Government of Ireland, Ireland e The Attorney General*, causa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756

Per la parte in fatto, si rinvia al capitolo I "Fonti", segnatamente alla sezione I "Trattati istitutivi". In merito alla ricevibilità della seconda questione pregiudiziale, la Corte ha osservato:

« 77. La seconda questione riguarda l'interpretazione degli articoli 2 TUE, 3 TUE, 4, paragrafo 3, TUE e 13 TUE, 2, paragrafo 3, TFUE, 3, paragrafi 1, lettera c), e 2, TFUE, 119 TFUE - 123 TFUE e 125 TFUE - 127 TFUE, nonché dei principi generali di tutela giurisdizionale effettiva e di certezza del diritto. Il giudice del rinvio chiede se tali articoli e principi ostino a che uno Stato membro la cui moneta è l'euro concluda e ratifichi un accordo come il Trattato MES. [...]

82. Alcuni dei governi che hanno presentato osservazioni alla Corte e la Commissione sostengono che la seconda questione è parzialmente irricevibile in quanto il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione sulla rilevanza, ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, dell'interpretazione di talune disposizioni e di taluni principi oggetto di detta questione.

83. Si deve anzitutto rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall'art. 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, Racc. pag. I-4871, punto 22, e del 5 febbraio 2004, Schneider, C-380/01, Racc. pag. I-1389, punto 20, nonché ordinanza del 13 gennaio 2010, Calestani e Lunardi, C-292/09 e C-293/09, punto 18).

84. La Corte ha già dichiarato che l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle norme di diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione (ordinanza del 3 maggio 2012, Ciampaglia, C-185/12, punto 5 e giurisprudenza ivi citata).

85. Va peraltro sottolineato, al riguardo, che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Spetta a quest'ultima garantire che tale possibilità sia salvaguardata, considerato che, in forza di detta disposizione, solo le decisioni di rinvio sono notificate alle parti interessate, accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro, con esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio (ordinanza del 23 marzo 2012, Thomson Sales Europe, C-348/11, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

86. Nella fattispecie, come rilevano l'Irlanda, il governo slovacco e la Commissione, la decisione di rinvio non fornisce alcun chiarimento sulla rilevanza dell'interpretazione degli articoli 2 TUE e 3 TUE per la soluzione della controversia. Lo stesso vale, come sostengono i governi tedesco, spagnolo e francese nonché la Commissione, per quanto riguarda l'interpretazione del principio generale di certezza del diritto.

87. Pertanto, la seconda questione è irricevibile nella parte in cui verte sull'interpretazione degli articoli 2 TUE e 3 TUE nonché del principio generale di certezza del diritto.

88. Il governo olandese e la Commissione sollevano anche dubbi quanto all'efficacia diretta degli articoli 119 TFUE - 121 TFUE. Poiché tali articoli non dispongono a carico degli Stati membri obblighi chiari e incondizionati di cui i singoli possono avvalersi dinanzi ai giudici nazionali, la questione sarebbe irricevibile nella parte in cui verte sull'interpretazione di tali articoli. L'Irlanda, ritenendo che nessuna delle disposizioni oggetto della questione abbia efficacia diretta, sostiene che la questione è irricevibile in toto.

89. A tale riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che quest'ultima è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, indipendentemente dal fatto che esse abbiano o meno efficacia diretta (v. sentenza del 16 luglio 2009, Futura Immobiliare e a., C-254/08, Racc. pag. I-6995, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

90. Va peraltro constatato che, con la sua questione, il giudice del rinvio non mira a determinare se il ricorrente nel procedimento principale possa fondare un diritto direttamente sugli articoli di cui trattasi dei Trattati UE e FUE. Gli elementi interpretativi chiesti alla Corte sono unicamente diretti a consentire a detto giudice di valutare la conformità delle disposizioni del Trattato MES al diritto dell'Unione.

91. Discende da quanto precede che la seconda questione è ricevibile nei limiti in cui verte sull'interpretazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 13 TUE, 2, paragrafo 3, TFUE, 3, paragrafi 1, lettera c), e 2, TFUE, 119 TFUE - 123 TFUE e 125 TFUE - 127 TFUE, nonché del principio generale di tutela giurisdizionale effettiva ».

21 febbraio 2013, *Ministero per i beni e le attività culturali e a. c. Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a.*, causa C-111/12, ECLI:EU:C:2013:100

La domanda di pronuncia pregiudiziale veniva presentata nell'ambito di due controversie relative all'abilitazione degli ingegneri civili, che avevano ottenuto il titolo in Italia, ad espletare l'incarico di direzione dei lavori con riferimento ad immobili di interesse storico ed artistico. Tale abilitazione risultava preclusa, in base alla normativa italiana, dall'art. 52, co. 2, regio decreto n. 2537/25. Gli ingegneri civili contestavano questa restrizione, facendo leva, segnatamente, sulla direttiva 85/384 e sul principio di parità di trattamento rispetto agli ingegneri civili che avevano ottenuto il loro titolo in altri Stati membri. Il Consiglio di Stato era stato adito con due ricorsi in appello avverso due contrastanti sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Veneto. Il Consiglio di Stato, investito delle due impugnazioni, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla

Corte di giustizia taluni quesiti pregiudiziali in merito all'interpretazione del meccanismo di mutuo riconoscimento istituito dalla direttiva 85/384/CEE. La Corte, nel pronunciarsi circa la propria competenza, pur riconoscendo che la fattispecie era riconducibile ad una situazione puramente interna, ha ritenuto di poter procedere all'interpretazione richiesta, poiché si trattava di un caso in cui il diritto nazionale imponeva al giudice del rinvio di riconoscere ad un cittadino nazionale gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, avrebbe beneficiato in forza del diritto dell'Unione:

« 34. Tuttavia, pur essendo pacifico che dette controversie hanno ad oggetto situazioni puramente interne, alle quali non si applica la direttiva 85/384 (v., a tale riguardo, ordinanza Mosconi e Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, cit., punto 51), dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio ritiene contrario ai principi di diritto nazionale, confermati dalla giurisprudenza costituzionale, consentire una discriminazione alla rovescia autorizzando gli ingegneri civili che hanno ottenuto i loro titoli in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, e non gli ingegneri civili che hanno ottenuto i loro titoli in Italia, ad esercitare in quest'ultimo Stato membro attività riguardanti immobili di interesse culturale.

35. A tale riguardo, occorre ricordare che, indubbiamente, la Corte non è competente a rispondere ad una questione pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione di diritto dell'Unione sottoposta alla sua interpretazione non può trovare applicazione, come, ad esempio, nel caso di situazioni puramente interne. Tuttavia, anche in una simile situazione, la Corte può procedere all'interpretazione richiesta nell'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio, in procedimenti come quello principale, di riconoscere ad un cittadino nazionale gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell'Unione (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 1 giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C-570/07 e C-571/07, Racc. pag. I-4629, punto 39; del 22 dicembre 2010, Omalet, C-245/09, Racc. pag. I-13771, punto 15, nonché del 21 giugno 2012, Susisalo e a., C-84/11, punti 17 e 20). Sussiste quindi un interesse certo dell'Unione a che la Corte proceda all'interpretazione della disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi.

36. Si deve pertanto dichiarare che la Corte è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali ».

27 giugno 2013, *Ciro Di Donna c. Società imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA)*, causa C-492/11, ECLI:EU:C:2013:428

Il sig. Di Donna citava in giudizio la SIMSA per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura da un carrello elevatore appartenente a tale società. La SIMSA, non contestando i fatti, si limitava a richiedere lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza per responsabilità da fatti illeciti. Essa sosteneva che, prima di chiamare in garanzia tale compagnia assicuratrice, sarebbe stato necessario sottoporre la controversia al procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal d.lgs. n. 28/2010. Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi in ordine alla compatibilità di tale normativa nazionale con il diritto dell'Unione, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte alcuni quesiti pregiudiziali. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, che dichiarava l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni del citato decreto, la Corte di giustizia chiedeva al giudice del rinvio di indicare le conseguenze della pronuncia n. 272/2012 sia sulla controversia nazionale dinanzi ad esso pendente, sia sul rinvio pregiudiziale. Il giudice a quo rispondeva che intendeva mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale e non prendeva posizione circa l'impatto della sentenza sull'emananda decisione e circa

la rilevanza delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte. Quest'ultima, relativamente alle condizioni per potersi pronunciare ed, in particolare, alla configurabilità di questioni manifestamente irrilevanti, ha osservato:

« 24. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell'ambito della cooperazione tra la stessa e i giudici nazionali, prevista dall'articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, Racc. pag. I-4921, punto 59; del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98, Racc. pag. I-2099, punto 38, e del 9 dicembre 2010, Fluxys, C-241/09, Racc. pag. I-12773, punto 28).

25. Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il suo rifiuto di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze PreussenElektra, cit., punto 39; del 23 aprile 2009, Rüffler, C-544/07, Racc. pag. I-3389, punto 38; del 19 novembre 2009, Filipiak, C-314/08, Racc. pag. I-11049, punto 42, e del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, punto 29).

26. Pertanto, è necessario ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, sia dal dettato sia dal sistema dell'articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un'effettiva controversia, nell'ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tenere conto della sentenza pregiudiziale (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 20 gennaio 2005, García Blanco, C-225/02, Racc. pag. I-523, punto 27 e la giurisprudenza citata).

27. Orbene, nel procedimento principale, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 24 ottobre 2012, la normativa nazionale applicabile alla controversia principale non è più quella presa in considerazione nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., per analogia, sentenza Fluxys, cit., punto 32). Infatti, detta sentenza, dichiarando che alcune disposizioni del decreto legislativo n. 28/2010 non sono conformi alla Costituzione, ha per effetto di escluderle dall'ordinamento giuridico nazionale.

28. Pur avendo dichiarato, nella lettera del 17 gennaio 2013, di voler mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha però precisato sotto quale profilo le sue questioni pregiudiziali rimanessero rilevanti per la soluzione della controversia principale.

29. Orbene, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 20 e 23 delle sue conclusioni, le nove questioni pregiudiziali rivolte alla Corte presentano ormai un carattere teorico.

30. Infatti, le prime quattro questioni riguardano la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa che consente al giudice, da un lato, di utilizzare elementi di prova a carico della parte che non ha partecipato, senza giustificato motivo, a un procedimento di mediazione obbligatoria, e di condannarla a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato per le spese (articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010) e, dall'altro, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta di conciliazione e di condannarla a sostenere le spese della mediazione (articolo 13 di tale decreto). Tali questioni si riferiscono quindi esclusivamente a disposizioni che sono state dichiarate

costituzionalmente illegittime. Stanti tali premesse, dette questioni sono divenute prive di oggetto per effetto delle modifiche intervenute in ordine all'applicabilità delle disposizioni nazionali controverse.

31. Per quanto attiene alle ultime cinque questioni relative allo svolgimento del procedimento di mediazione, ai termini per la sua esecuzione nonché al relativo costo, si deve osservare, alla stregua di quanto constatato al punto 27 della presente sentenza, che il contesto giuridico nazionale nel quale si inserisce la controversia principale non è più quello descritto dal giudice nazionale nella sua decisione di rinvio. Invero, poiché è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, le parti non sono ormai più tenute a partecipare a un procedimento di mediazione. Di conseguenza, come illustrato dall'avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, dette questioni hanno perso la loro rilevanza ai fini dell'emananda decisione nel procedimento principale.

32. Ne risulta che, tenuto conto dell'evoluzione della controversia dinanzi al giudice del rinvio dal punto di vista del diritto applicabile, la Corte non si trova più in condizione di statuire sulle questioni che le sono state sottoposte (v., in tal senso, sentenza Fluxys, cit., punto 34) ».

18 luglio 2013, *Consiglio nazionale dei geologi c. Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità garante della concorrenza e del mercato c. Consiglio nazionale dei geologi*, causa C-136/12, ECLI:EU:C:2013:489

Con delibera del 23 giugno 2010, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (nel prosieguo, "AGCM"), accertava che l'Ordine nazionale dei geologi aveva violato l'art. 101 TFUE, avendo posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza mediante la normativa deontologica relativa alla commisurazione delle parcelle dei geologi. Il Consiglio nazionale dei geologi impugnava la delibera dell'AGCM dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (nel prosieguo, "TAR Lazio"), che respingeva il ricorso. Il Consiglio nazionale dei geologi, quindi, impugnava la sentenza del TAR Lazio dinanzi al Consiglio di Stato e l'AGCM proponeva parimenti ricorso contro tale sentenza, nella parte in cui dichiarava che la motivazione della delibera dell'autorità era in parte erronea, pur non essendo tale errore in grado di mettere in discussione l'esito del provvedimento medesimo. Nella controversia dinanzi al Coniglio di Stato, il Consiglio nazionale dei geologi sosteneva la necessità di sollevare alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, in relazione alla conformità al diritto dell'Unione in materia di concorrenza di disposizioni nazionali, di natura legislativa o regolamentare, contenute anche nel codice deontologico. Il Consiglio di Stato riteneva, tuttavia, che la maggior parte dei quesiti proposti dal Consiglio nazionale dei geologi fosse formulata in termini vaghi e che talune domande dovessero ritenersi manifestamente prive di rilevanza e puramente ipotetiche. Questi sospendeva allora il procedimento per proporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali vertenti sulla portata dell'articolo 267, co. 3, TFUE per quanto concerne la competenza del giudice del rinvio a scegliere e a riformulare le questioni proposte da una delle parti in causa nel procedimento principale e il suo eventuale obbligo di effettuare una tale scelta e una tale riformulazione. La Corte, esprimendosi sul punto, ha osservato:

« 26. Dal rapporto fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 267 TFUE deriva che i giudici di cui al comma terzo dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto dell'Unione onde consentir loro di decidere. Tali giudici non sono, pertanto, tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della controversia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, Racc. pag. 3415, punto 10).

27. Per contro, ove essi accertino la necessità di ricorrere al diritto dell'Unione al fine di risolvere la controversia di cui sono investiti, l'articolo 267 TFUE impone loro, in linea di principio, l'obbligo di sottoporre alla Corte qualsiasi questione di interpretazione che venga in essere (v. sentenza Cilfit e a., cit., punti da 11 a 20).

28. La Corte ha già dichiarato che il sistema introdotto dall'articolo 267 TFUE per assicurare l'uniformità dell'interpretazione del diritto dell'Unione negli Stati membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa delle parti (sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio, C-210/06, Racc. pag. I-9641, punto 90, e del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, Racc. pag. I-6813, punto 62).

29. La determinazione e la formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte spettano al giudice nazionale e le parti in causa nel procedimento principale non possono modificarne il tenore (v. sentenze del 14 aprile 2011, Vlaamse Dierenartsenvereniging e Janssens, C-42/10, C-45/10 e C-57/10, Racc. pag. I-2975, punto 43, nonché del 21 dicembre 2011, Danske Svineproducenter, C-316/10, Racc. pag. I-13721, punto 32).

30. Se è pur vero che il predetto giudice è libero di invitare le parti in causa nel procedimento per il quale è adito a suggerire formulazioni che possano essere raccolte nella redazione delle questioni pregiudiziali, resta tuttavia il fatto che solo al giudice medesimo spetta decidere, da ultimo, in merito tanto alla forma quanto al contenuto delle questioni stesse (sentenza Kelly, cit., punto 65).

31. Dalle suesposte considerazioni deriva che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione che sono necessarie ai fini della risoluzione della controversia oggetto del procedimento principale.

32. Per quanto concerne le norme nazionali di procedura alle quali fa riferimento il giudice del rinvio senza, però, chiarire la loro esatta portata, è sufficiente, comunque, ricordare che siffatte norme non possono ridurre la competenza e gli obblighi incombenti su di un giudice nazionale in quanto giudice di rinvio ai sensi dell'articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza, Cartesio, cit., punti 93, 94 e 98).

33. Si deve, altresì, sottolineare che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito di propria competenza, le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, in particolare di procedura, senza doverne attendere la previa soppressione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-173/09, Racc. pag. I-8889, punto 31). [...]

36. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni vertenti sull'articolo 267, terzo comma, TFUE dichiarando che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l'effetto di ledere tale competenza ».

26 novembre 2014, *Raffaella Mascolo e a. c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Comune di Napoli*, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ECLI:EU:C2014:2401

I ricorrenti nei procedimenti principali erano stati assunti in istituti pubblici come docenti e collaboratori amministrativi in base a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Pur avendo lavorato durante periodi differenti, non erano mai stati impiegati per meno di 45 mesi su un periodo di 5 anni. Sostenendo l'illegittimità di tali contratti, i lavoratori chiedevano in via giudiziale la trasformazione dei loro contratti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e,

conseguentemente, la loro immissione in ruolo, il pagamento degli stipendi corrispondenti ai periodi di interruzione tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e l'entrata in vigore di quello successivo, nonché il risarcimento del danno subito. La Corte costituzionale (adita in via incidentale dai Tribunali di Roma e di Lamezia Terme), nonché il Tribunale di Napoli, nutrendo dubbi in ordine alla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell'Unione, chiedevano alla Corte di giustizia se l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE consentisse il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, senza la previsione di tempi certi per l'espletamento dei concorsi e con esclusione di qualsiasi risarcimento del danno subito a causa di un siffatto rinnovo. La Corte di giustizia, nel valutare la ricevibilità dei quesiti pregiudiziali sollevati, ha osservato:

« 47. [...] secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza Rosado Santana, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

48. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, i giudici nazionali hanno, a tale riguardo, la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente faccia sorgere questioni che richiedono un'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenze Kri an e a., C-416/10, EU:C:2013:8, punto 64, nonché Ogieriakhi, C-244/13, EU:C:2014:2068, punto 52).

49. Ne consegue che l'esistenza di una giurisprudenza consolidata su un punto di diritto dell'Unione, sebbene possa portare la Corte ad adottare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 99 del suo regolamento di procedura, non può assolutamente compromettere la ricevibilità di un rinvio pregiudiziale nel caso in cui un giudice nazionale decida, nell'ambito di tale potere discrezionale, di adire la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

50. Ciò posto, va ricordato, altresì, che, secondo costante giurisprudenza, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale, qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non abbia alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Érsekcsanádi Mez gazdasági, C-56/13, EU:C:2014:352, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

51. Nel caso di specie, si deve osservare che, nella causa C-63/13, il giudice del rinvio sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali identiche alla seconda, terza e quarta questione già sollevate nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13.

52. Tuttavia, dall'ordinanza di rinvio nella causa C-63/13 risulta che il contesto sia di fatto che di diritto relativo a tale causa è distinto da quello di cui trattasi nelle altre tre cause, poiché, secondo il giudice del rinvio, la sig.ra Russo, in qualità di educatrice impiegata in asili nido e in scuole materne comunali, non è soggetta, a differenza delle sig.re Mascolo, Forni e Racca, nonché, del resto, dei ricorrenti nel procedimento principale nella causa C-418/13, alla normativa nazionale applicabile alla scuola statale risultante dalla legge n. 124/1999, ma resta sottoposta alla normativa generale prevista, in particolare, dal decreto legislativo n. 368/2001.

53. In tali circostanze, risulta che la prima questione sollevata nella causa C-63/13, vertente, come nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13, sulla conformità alla clausola 5 dell'accordo quadro della

normativa nazionale prevista dalla legge n. 124/1999, nei limiti in cui quest'ultima consente allo Stato di assumere personale nelle scuole da esso gestite con contratti di lavoro a tempo determinato, senza essere soggetto, a differenza delle scuole private, ai limiti posti dal decreto legislativo n. 368/2001, è irrilevante ai fini della decisione della controversia di cui al procedimento principale nella causa C-63/13 e ha, pertanto, natura ipotetica.

54. Lo stesso vale anche per la seconda questione sollevata in tale causa, diretta sostanzialmente a sapere se la normativa nazionale di cui trattasi, come risulta in particolare dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, sia conforme alla clausola 4 dell'accordo quadro, nei limiti in cui detta normativa esclude, nel settore pubblico, il diritto al risarcimento del danno in caso di ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

55. Lo stesso Tribunale di Napoli, infatti, constata, nella sua ordinanza di rinvio nella causa C-63/13, che la ricorrente nel procedimento principale beneficia, a differenza delle ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13, dell'applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001, disposizione che prevede la trasformazione dei contratti a tempo determinato successivi di durata superiore a 36 mesi in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Da tale constatazione detto giudice rileva, giustamente, che la citata disposizione costituisce una misura che, nei limiti in cui previene il ricorso abusivo a siffatti contratti e implica l'eliminazione definitiva delle conseguenze dell'abuso, è conforme ai requisiti derivanti dal diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza Fiamingo e a., C-362/13, C-363/13 e C-407/13, EU:C:2014:2044, punti 69 e 70, nonché giurisprudenza ivi citata).

56. Si deve constatare che detto giudice non spiega assolutamente in che modo, in siffatte circostanze, la sua seconda questione nella causa C-63/13 sia ancora rilevante per pronunciarsi, nella controversia di cui al procedimento principale, sulla conformità della normativa nazionale di cui trattasi al diritto dell'Unione.

57. In ogni caso, dall'ordinanza di rinvio non risulta assolutamente in che modo un lavoratore che benefici di una siffatta trasformazione, la cui domanda di risarcimento è, peraltro, presentata in via subordinata, subisca, al pari dei lavoratori che si trovino nella situazione delle ricorrenti nei procedimenti all'origine delle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13, che sono esclusi dall'applicazione di tale articolo 5, comma 4 bis, un danno che dia diritto al risarcimento.

58. In tali circostanze, si deve ritenere che anche la seconda questione sollevata nella causa C-63/13 sia di natura ipotetica.

59. Il Comune di Napoli, il governo italiano e la Commissione europea, inoltre, mettono in discussione la ricevibilità della quarta questione nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13 nonché della terza questione nella causa C-63/13, per il motivo, sostanzialmente, che la risposta a tali questioni è, in tutto o in parte, irrilevante ai fini delle controversie di cui ai procedimenti principali.

60. Si deve osservare che tali questioni, la cui formulazione è identica, si fondano, come già constatato al punto 32 della presente sentenza, sulla premessa in forza della quale l'interpretazione del diritto nazionale apportata dal governo italiano nella causa che ha dato luogo all'ordinanza Affatato (EU:C:2010:574, punto 48), secondo cui l'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 è applicabile al settore pubblico, è erronea e, pertanto, integra una violazione da parte dello Stato membro interessato del principio di leale cooperazione.

61. Tale interpretazione, come risulta dai punti 14 e 15 della presente sentenza, corrisponde tuttavia pienamente all'interpretazione apportata nel caso di specie dal Tribunale di Napoli, e alla luce della quale, secondo una giurisprudenza costante, la Corte deve effettuare l'esame dei presenti rinvii pregiudiziali (v., in particolare, sentenza Pontin, C-63/08, EU:C:2009:666, punto 38). Tale giudice indica, infatti, esplicitamente nelle sue ordinanze di rinvio che, a suo avviso, il legislatore nazionale non ha inteso escludere l'applicazione di detto articolo 5, comma 4 bis, al settore pubblico.

62. Inoltre, come risulta dal punto 28 della presente sentenza, lo stesso giudice del rinvio ritiene, cosa che rientra nella sua competenza esclusiva, che l'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001, sebbene si applichi al settore pubblico, non sia applicabile alla scuola statale, di modo che tale disposizione non è rilevante ai fini delle controversie principali nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13.

63. Ne consegue che la quarta questione nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13 nonché la terza questione nella causa C-63/13 sono ipotetiche.

64. Alla luce di tutto quanto precede, si deve rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-63/13, nel suo complesso, nonché la quarta questione nelle cause C-22/13, C-61/13 e C-62/13 sono, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 50 della presente sentenza, irricevibili ».

16 giugno 2015, *Peter Gauweiler e a. c. Deutscher Bundestag*, causa C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400

Per la parte in fatto si rimanda al cap. II "Istituzioni", segnatamente alla sezione "Banca Centrale Europea". Nel prendere posizione sulla ricevibilità dei quesiti pregiudiziali sollevati, la Corte ha osservato:

« 12. A questo proposito, occorre certo rilevare che nella sentenza Kleinwort Benson (C-346/93, EU:C:1995:85) la Corte si è dichiarata incompetente a statuire allorquando il giudice del rinvio non sia vincolato all'interpretazione da essa fornita. Infatti, la Corte non è competente a dare, in materia pregiudiziale, risposte che abbiano valore puramente consultivo (v., in tal senso, sentenza Kleinwort Benson, C-346/93, EU:C:1995:85, punti 23 e 24).

13. Tuttavia, in quella causa l'interpretazione del diritto dell'Unione non si imponeva, in quanto la Corte era chiamata ad interpretare un atto rientrante in tale diritto al fine di consentire al giudice del rinvio di statuire sull'applicazione del diritto nazionale, in una situazione in cui la normativa interna non operava un rinvio diretto e incondizionato al diritto dell'Unione, bensì si limitava ad assumere a modello un atto di quest'ultimo e ne riproduceva solo parzialmente i termini (v., in tal senso, sentenze Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, EU:C:2006:784, punto 21, e Les Vergers du Vieux Tauves, C-48/07, EU:C:2008:758, punto 24).

14. Orbene, occorre constatare che le circostanze della presente causa sono nettamente diverse da quelle della causa su cui si è pronunciata la sentenza Kleinwort Benson (C-346/93, EU:C:1995:85), poiché nel presente caso la domanda di decisione pregiudiziale verte direttamente sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto dell'Unione, il che implica che la presente sentenza produce conseguenze concrete ai fini della soluzione della lite nei procedimenti principali.

15. In proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'articolo 267 TFUE istituisce una procedura di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici degli Stati membri (v., in particolare, sentenze SAT Fluggesellschaft, C-364/92, EU:C:1994:7, punto 9, nonché ATB e a., C-402/98, EU:C:2000:366, punto 29). Nell'ambito di tale procedura, fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale, cui spetta valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. in tal senso, in particolare, sentenze WWF e a., C-435/97, EU:C:1999:418, punto 31, nonché Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, punto 43), mentre la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità di un atto giuridico dell'Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenza Eckelkamp e a., C-11/07, EU:C:2008:489, punto 52).

16. Occorre altresì ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una sentenza emessa da quest'ultima a titolo pregiudiziale vincola il giudice nazionale, quanto all'interpretazione o alla validità degli atti delle istituzioni dell'Unione di cui trattasi, ai fini della soluzione della lite nel procedimento principale (v., in particolare, sentenze Fazenda Pública, C-446/98, EU:C:2000:691, punto 49, e Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, punto 29).

17. Ne consegue che occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio. [...]

24. In primo luogo, per quanto riguarda le allegazioni secondo cui la lite di cui ai procedimenti principali è simulata e costruita e le questioni pregiudiziali sono ipotetiche, occorre ricordare che, come risulta dal punto 15 della presente sentenza, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenza Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

25. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione o l'esame di validità richiesto relativamente ad una norma dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, sentenza Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

26. Nel caso di specie, gli argomenti addotti dal governo italiano per dimostrare il carattere simulato e costruito della lite nei procedimenti principali ed il carattere ipotetico delle questioni sollevate si basano su una critica della ricevibilità dei ricorsi nei suddetti procedimenti e della valutazione dei fatti compiuta dal giudice del rinvio ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti dal diritto nazionale. Orbene, non spetta alla Corte né rimettere in discussione tale valutazione, che rientra, nell'ambito del presente procedimento, nella competenza del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, punto 43), né verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata conformemente alle norme nazionali disciplinanti l'organizzazione giudiziaria e le procedure giurisdizionali (sentenza Schnorbus, C-79/99, EU:C:2000:676, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, detti argomenti non possono essere sufficienti per invalidare la presunzione di rilevanza evocata al punto precedente.

27. Quanto alla circostanza, evidenziata dai governi ellenico e finlandese, secondo cui il programma di acquisto di titoli di Stato annunciato nel comunicato stampa non è stato attuato e potrà esserlo soltanto dopo l'adozione di nuovi atti giuridici, occorre rilevare che essa – come indicato dal giudice del rinvio – non priva del loro oggetto i ricorsi nei procedimenti principali, in quanto il diritto tedesco consente, a certe condizioni, la concessione di una tutela giurisdizionale preventiva in una situazione siffatta.

28. Orbene, se è pur vero che i ricorsi nei procedimenti principali, intesi a prevenire la violazione di diritti minacciati, devono necessariamente fondarsi su previsioni per natura incerte, essi sono comunque autorizzati, secondo il giudice del rinvio, in base al diritto tedesco. Pertanto, nella misura in cui, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione del diritto nazionale rientra nella competenza esclusiva del giudice summenzionato (sentenza Kri an e a., C-416/10, EU:C:2013:8, punto 58), il fatto che le decisioni relative alle OMT non siano state ancora

attuate e che esse potrebbero esserlo soltanto dopo l'adozione di nuovi atti giuridici non può portare a negare che la domanda di decisione pregiudiziale corrisponde ad un bisogno oggettivo ai fini della soluzione delle controversie sottoposte a detto giudice (v., per analogia, sentenza Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, punto 65).

29. In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserita incompatibilità tra la procedura nazionale nei giudizi a quibus ed il sistema istituito dagli articoli 263 TFUE e 267 TFUE, occorre ricordare che la Corte si è pronunciata, in più occasioni, sulla ricevibilità di domande di decisione pregiudiziale vertenti sulla validità di atti di diritto derivato formulate nell'ambito del ricorso per esame di legittimità («judicial review») previsto dal diritto del Regno Unito. La Corte, fondandosi sul fatto che, in virtù del diritto nazionale, gli interessati potevano esperire un ricorso per l'esame della legittimità dell'intenzione o dell'obbligo del governo del Regno Unito di conformarsi ad un atto dell'Unione, ha concluso che la possibilità per i singoli di far valere dinanzi ai giudici nazionali l'invalidità di un atto dell'Unione avente portata generale non è subordinata alla condizione che tale atto abbia già effettivamente costituito l'oggetto di misure di applicazione adottate a norma del diritto nazionale. Al riguardo, è sufficiente che il giudice nazionale sia investito di una controversia reale nella quale si pone, in via incidentale, la questione della validità di tale atto [v., in tal senso, sentenze British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, punti 36 e 40, nonché Intertanko e a., C-308/06, EU:C:2008:312, punti 33 e 34]. Orbene, risulta dalla decisione di rinvio che questa è precisamente la situazione che sussiste nel caso di specie. [...]

31. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale ».

10 dicembre 2018, *Wightman e a.*, causa C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo I relativo alle fonti, segnatamente alla sezione 1 dedicata ai trattati istitutivi.
Con riferimento alla ricevibilità della questione pregiudiziale sottoposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Corte per le cause civili in formazione di appello, prima sezione (Scozia), Regno Unito], la Corte di giustizia ha osservato:

«20. Il governo del Regno Unito sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile, in quanto ipotetica. In particolare, detto governo osserva che non è stato adottato né previsto alcun progetto di atto di revoca della notifica dell'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione, che non esiste alcuna controversia principale e che la questione posta è diretta in realtà ad ottenere un parere consultivo su una questione di natura costituzionale, vale a dire la corretta interpretazione dell'articolo 50 TUE e degli atti adottati in base ad esso.

21. A parere di detto governo, non vi sarebbe alcuna controversia concreta, in quanto la questione pregiudiziale riguarderebbe fatti che non si sono verificati e il cui verificarsi è incerto. Il governo del Regno Unito espone che è sempre stata sua intenzione, come esso ha costantemente ripetuto, rispettare il risultato del referendum procedendo alla notifica di cui all'articolo 50 TUE e quindi al recesso dall'Unione, sia sulla base di un accordo, sia in mancanza dello stesso.

22. La questione verterebbe in realtà sulle implicazioni giuridiche di una situazione diversa da quella che si configura attualmente. Detta questione presupporrebbe, da un lato, che il Regno Unito, su iniziativa del suo Parlamento o in altro modo, tentasse di revocare la notifica e, dall'altro, che la Commissione europea o gli altri 27 Stati membri si opponessero a tale revoca, giacché soltanto un'opposizione siffatta sarebbe idonea a far sorgere una controversia.

23. Secondo il governo del Regno Unito, la proposizione del ricorso principale, corredato di una domanda di pronuncia pregiudiziale finalizzata ad ottenere un parere giuridico della Corte, costituirebbe un'elusione delle norme del Trattato FUE in materia di mezzi di ricorso, di legittimazione ad agire e di termini. Detto governo ricorda che la procedura di parere si svolge entro i limiti definiti dalle regole dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE ed è avviata soltanto nel caso in cui si ponga una questione relativa alla compatibilità con i Trattati di un progetto di accordo internazionale.

24. Gli unici mezzi di ricorso possibili sarebbero i ricorsi diretti, nel caso in cui il Regno Unito revocasse la propria notifica e provocasse una controversia con gli altri Stati membri e le istituzioni dell'Unione.

25. La Commissione ritiene del pari che la decisione che sarà adottata dal giudice del rinvio dopo avere ricevuto la risposta della Corte alla sua questione pregiudiziale non avrà alcun effetto vincolante sulle parti del procedimento principale, sicché tale questione sarebbe ipotetica. In udienza, tuttavia, essa ha riconosciuto che esiste una controversia principale.

26. A tale proposito, occorre ricordare che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione di una norma giuridica dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 24, e del 7 febbraio 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, punto 31).

27. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 25, e del 7 febbraio 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, punto 32).

28. Si deve inoltre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell'esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde all'esigenza di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, punto 194 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 18, e del 12 giugno 2008, Gourmet Classic, C-458/06, EU:C:2008:338, punto 26).

29. Nella fattispecie, si deve rilevare che il giudice del rinvio è stato adito con un appello avverso una decisione del giudice di primo grado resa nell'ambito di un ricorso diretto ad ottenere una sentenza declaratoria sulla questione se la notifica dell'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione, effettuata conformemente all'articolo 50 TUE, possa essere unilateralmente revocata prima della scadenza del periodo di due anni previsto da detta disposizione, con la conseguenza che, qualora la notifica fosse revocata, il Regno Unito rimarrebbe nell'Unione. A tale proposito, il giudice del rinvio afferma di dover risolvere tale questione di diritto, reale e attuale, che dà luogo a una controversia e riveste una notevole importanza pratica. Detto giudice rileva che spetta a uno dei ricorrenti e ai due intervenienti nel procedimento principale, che sono membri del Parlamento del Regno Unito, pronunciarsi sul recesso del Regno Unito dall'Unione e in particolare, conformemente all'articolo 13 della legge del 2018 sull'Unione europea (recesso), sulla ratifica dell'accordo negoziato

tra il governo del Regno Unito e l'Unione, ai sensi dell'articolo 50 TUE. Il giudice del rinvio precisa che i menzionati membri del Parlamento del Regno Unito hanno un interesse a che si risponda a tale questione di diritto, giacché detta risposta consentirà di chiarire le opzioni di cui essi dispongono nell'esercizio del loro mandato parlamentare.

30. Orbene, non spetta alla Corte né rimettere in discussione la valutazione del giudice del rinvio relativa alla ricevibilità del ricorso principale, che rientra, nell'ambito del procedimento pregiudiziale, nella competenza del giudice nazionale, né verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata conformemente alle norme nazionali disciplinanti l'organizzazione giudiziaria e le procedure giurisdizionali (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 26, e del 7 febbraio 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, punto 34). Nella fattispecie, il giudice del rinvio ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dinanzi ad esso dal governo del Regno Unito in riferimento al carattere ipotetico o accademico del ricorso principale. Ne consegue che gli argomenti del governo del Regno Unito e della Commissione, nella parte in cui mirano a rimettere in discussione la ricevibilità del ricorso, non hanno alcuna incidenza sulla valutazione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punto 33).

31. Inoltre, la circostanza che l'azione esperita nel caso di specie abbia carattere declaratorio non osta a che la Corte statuisca su una questione pregiudiziale se tale azione è consentita dal diritto nazionale e detta questione corrisponde ad un bisogno oggettivo ai fini della soluzione della controversia con cui esso è ritualmente adito (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, punto 65, e del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 28).

32. Pertanto, esiste effettivamente una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, e ciò anche se l'appellato nel procedimento principale ha scelto di non esprimersi nel merito della questione sollevata dai ricorrenti nel procedimento principale, limitandosi a sostenere che il loro ricorso è irricevibile (v., in tal senso, sentenza dell'8 luglio 2010, Afton Chemical, C-343/09, EU:C:2010:419, punti 11 e 15).

33. Per quanto attiene alla rilevanza della questione pregiudiziale, essa non susciterebbe alcun dubbio, dal momento che detta questione verte sull'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, nella fattispecie di diritto primario, e tale questione costituisce precisamente l'oggetto della controversia principale.

34. Non risulta, pertanto, in maniera manifesta che la questione sollevata, vertente sull'interpretazione dell'articolo 50 TUE, non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, o che riguardi un problema di natura ipotetica.

35. Per quanto concerne l'argomento menzionato al punto 23 della presente sentenza, secondo cui il giudice del rinvio tenterebbe di ottenere un parere della Corte, eludendo la procedura prevista all'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, occorre rilevare che il giudice del rinvio non chiede alla Corte di esprimere un parere sulla compatibilità con i Trattati di un accordo previsto dall'Unione, bensì la interroga sull'interpretazione di una disposizione di diritto dell'Unione al fine di emettere la propria sentenza nel procedimento principale.

36. Ne consegue che la questione pregiudiziale è ricevibile».

6.4. Oggetto del rinvio pregiudiziale

a) *Atti non vincolanti*

13 dicembre 1989, *Salvatore Grimaldi c. Fonds des maladies professionnelles*, causa 322/88, Racc. 4407.

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo I relativo alle fonti del diritto comunitario, segnatamente ala sezione dedicata agli atti delle istituzioni (atti non vincolanti). Sulla propria competenza a norma dell'art. 177 TCE (ora art. 267 TFUE), la Corte invece ha osservato:

« 7. Poiché la questione pregiudiziale verte sull'interpretazione di raccomandazioni che, a tenore dell'art. 189, 5 comma, del Trattato CEE [ora art. 288, quinto comma, TFUE], non sono vincolanti, occorre chiedersi se, a norma dell'art. 177 dello stesso Trattato, questa Corte sia competente a statuire.

8. A questo proposito, è sufficiente rilevare che, diversamente dall'art. 173 del Trattato CEE [ora art. 263 TFUE], che esclude il sindacato della Corte sugli atti aventi la natura di raccomandazione, l'art. 177 [ora art. 267 TFUE] attribuisce alla Corte la competenza a statuire, in via pregiudiziale, sulla validità e l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità, senza alcuna eccezione.

9. Del resto, la Corte si è già pronunciata più volte, nell'ambito di procedimenti pregiudiziali promossi a norma dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], sull'interpretazione di raccomandazioni adottate in base al Trattato CEE (vedansi sentenze 15 giugno 1976, causa 113/75, Frecassetti/Amministrazione delle Finanze dello Stato, Racc. pag. 983, e 9 giugno 1977, causa 90/76, Van Ameyde/UCI, Racc. pag. 1091). Pertanto, si deve esaminare la questione sollevata».

16 marzo 1978, *Ditta Robert Bosch GmbH c. Hauptzollamt Hildesheim*, causa 135/77, Racc. 855.

Alla Corte di giustizia veniva sottoposta una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione di una sentenza pronunciata dalla Corte medesima il 14 luglio 1977. La Corte non si è pronunciata nuovamente, ma ha osservato:

« 4. Il dispositivo di questa sentenza va inteso alla luce di detta motivazione;
ad ogni buon fine e quindi opportuno precisare in questo senso la pronunzia di questa Corte ».

b) *Sentenze della Corte*

5 marzo 1986 (ordinanza), *Firma Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. c. Repubblica federale di Germania*, causa 69/85, Racc. 947.

Alla Corte di giustizia veniva sottoposta nel caso di specie una questione pregiudiziale relativa alla validità di una sentenza pronunciata dalla Corte medesima, con la quale si disattendeva un ricorso per l'annullamento del regolamento della Commissione 3429/80/CEE, che stabiliva i provvedimenti di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi coltivati. La Corte, pur ammettendo la possibilità di un rinvio pregiudiziale interpretativo di una sentenza, esclude tale possibilità per contestarne la validità. La Corte ha infatti osservato:

« 10. Tenuto conto dell'oggetto delle questioni, si deve stabilire se una sentenza della Corte, pronunziata in via pregiudiziale, vada annoverata fra gli atti delle istituzioni delle Comunità che possono dar luogo ad un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità a norma dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE]e se la Corte sia competente a pronunziarsi sulle questioni stesse.

11. La competenza della Corte in proposito dev'essere valutata alla luce dell'art. 177 del Trattato

nel suo complesso e della ripartizione di competenze effettuata da questa disposizione fra i giudici nazionali e la Corte.

12. Come la Corte ha già affermato, la collaborazione giudiziaria istituita dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE] fra i giudici nazionali e la Corte mira a garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario nel complesso degli Stati membri (sentenza 1 dicembre 1965, Schwarze/Einfuhr- und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel, Racc. pag. 910).

13. Ne consegue che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità di un atto adottato da un'istituzione della Comunità risolve, con la forza del giudicato, una o più questioni di diritto comunitario e vincola il giudice nazionale per la definizione della lite principale.

14. Va osservato inoltre che gli artt. da 38 a 41 dello statuto della Corte enumerano tassativamente i mezzi d'impugnazione straordinari che consentono di rimettere in discussione l'efficacia propria delle sentenze della Corte e che, data la mancanza di parti in causa, dette disposizioni non si applicano alle sentenze pronunziate in via pregiudiziale.

15. L'efficacia propria della sentenza pregiudiziale non osta tuttavia a che il giudice nazionale destinatario della sentenza stessa possa ritenere necessario rivolgersi nuovamente alla Corte prima di dirimere la lite principale. Secondo la costante giurisprudenza, la domanda può essere dovuta al fatto che il giudice nazionale si trova di fronte a difficoltà di comprensione o di applicazione della sentenza, ch'egli sottopone alla Corte una nuova questione giuridica o infine ch'egli le sottopone nuovi dati di valutazione atti ad indurre la corte a risolvere altrimenti una questione che era già stata sollevata. Tuttavia, questa facoltà di rivolgersi nuovamente alla Corte non può consentire di contestare la validità della sentenza già pronunziata, a meno che non si voglia rimettere in discussione la ripartizione di competenze effettuata dall'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE] fra i giudici nazionali e la Corte.

16. Da quanto precede discende che la sentenza della Corte pronunziata in via pregiudiziale non rientra fra gli atti delle istituzioni della Comunità che possono dar luogo ad un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità a norma dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE] e che, di conseguenza, la Corte non è competente a statuire sulle tre prime questioni sollevate ».

c) *Accordi internazionali*

12 dicembre 1972, *International Fruit Company N.V. e altri c. Producktshcap Voor Groenten en Fruit*, cause riunite da 21 a 24/72, Racc. 1219.

Il College Van Beroep Voor Het Bedrijfsleven sottoponeva alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 TCE (ora art. 267 TFUE), due questioni volte, la prima, a conoscere se la validità degli atti emessi dalle istituzioni della Comunità comprendesse del pari, ai sensi dell'art. 177 (ora art. 267 TFUE), la loro validità a norma del diritto internazionale; la seconda, se i regolamenti della Commissione nn. 459/70, 565/70 e 686/70 – i quali contemplavano, come misura di salvaguardia, delle restrizioni all'importazione di mele da paesi terzi – fossero invalidi in quanto in contrasto con l art. XI dell'accordo generale sul commercio e sulle tariffe (GATT). La Corte ha osservato:

« 4-6. A norma dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], 1 comma trattato CEE, la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale ... sulla validità ...degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità. Alla competenza della Corte così definita non viene posto alcun limite per quanto riguarda le cause dell'asserita invalidità. Posto il carattere onnicomprensivo di tale competenza, questa Corte è quindi tenuta ad esaminare pure i motivi d'invalidità tratti dal diritto internazionale».

Peraltro la Corte ha precisato che la verifica dell'invalidità di un atto comunitario per contrasto con il diritto internazionale nell'ambito di un rinvio pregiudiziale di validità poteva essere effettuata solo se il parametro di validità fosse rappresentato da una norma di diritto internazionale vincolante e direttamente efficace:

« 7-9. Affinché la validità di un atto comunitario possa risultare inficiata da una sua incompatibilità con una norma di diritto internazionale, occorre in primo luogo che questa norma sia vincolante per la Comunità. Qualora tale motivo di invalidità sia addotto dinanzi al giudice nazionale, è inoltre necessario che la stessa norma sia suscettibile di attribuire ai soggetti dell'ordinamento comunitario il diritto di farla valere in giudizio ».

30 aprile 1974, *R. et V. Haegeman c. Stato belga*, causa 181/73, Racc. 449.

Il Tribunale di Bruxelles adiva la Corte di giustizia in via pregiudiziale circa l'interpretazione dell'art. 9, n. 3 del regolamento del Consiglio del 28 aprile 1970, n. 816, nonché di alcune disposizioni dell'Accordo di associazione tra la Comunità europea e la Grecia, concluso dal Consiglio con decisione 63/106. La Corte ha osservato:

« 2. Ai sensi dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], 1 comma del Trattato CEE, la Corte di giustizia competente a pronunciarsi ... sull'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità.

3-5. L'Accordo di Atene è stato concluso dal Consiglio, in conformità degli artt. 228 [ora art. 218 TFUE] e 238 del Trattato [ora art. 217 TFUE], come risulta dal testo della decisione del 25 dicembre 1961. Esso costituisce quindi, per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle istituzioni della Comunità nel senso di cui all'art. 177 [ora art. 267 TFUE], 1 comma, lettera b). Le sue disposizioni formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento comunitario.

6. LA Corte è perciò competente, nell'ambito del suddetto ordinamento, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'Accordo ».

30 settembre 1987, *Meryem Demirel c. Schwaebisch Gmuend (Stadt),* causa 12/86, Racc. 3747.

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo I sulle fonti, segnatamente alla sezione dedicata agli accordi internazionali. La Corte con la sentenza in oggetto, in merito all'ipotesi di accordi misti, vale a dire stipulati dalla Comunità e dagli Stati membri, con Paesi terzi, ha osservato:

« 8. I governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito ritengono tuttavia che, nel caso dell'accordo e del protocollo in questione, trattandosi di accordi misti, la competenza interpretativa della corte non si estenda alle disposizioni con le quali gli stati membri hanno assunto impegni nei confronti della Turchia nell'ambito della loro competenza specifica, come, ad esempio, le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori.

9. Al riguardo, basta constatare che nella fattispecie le cose non stanno esattamente cosi. Trattandosi, infatti, di un Accordo di Associazione, che crea vincoli particolari e privilegiati con uno stato terzo il quale deve, almeno in parte, partecipare al regime comunitario, l'art. 238 [ora art. 217 TFUE] attribuisce necessariamente alla Comunità la competenza ad assumere gli impegni nei confronti di stati terzi in tutti i settori disciplinati dal trattato. La libera circolazione dei lavoratori e, a norma degli artt. 48 e seguenti del trattato CEE, uno dei settori ai quali si applica il trattato; ne consegue che gli impegni relativi a questa materia rientrano nella competenza della Comunità in

forza dell'art 238 [ora art. 217 TFUE]. Non si pone, perciò, la questione della competenza della corte a pronunciarsi sull'interpretazione di una disposizione di un accordo misto implicante un impegno che solo gli stati membri abbiano potuto assumere nell'ambito della propria competenza specifica.

10. D'altro canto, la competenza della Corte non può essere contestata allegando che, in materia di libera circolazione dei lavoratori, nello stadio attuale del diritto comunitario, spetterebbe agli Stati membri emanare le norme necessarie per dare attuazione, nel loro territorio, alle disposizioni dell'accordo o alle decisioni da adottarsi da parte del Consiglio di associazione».

16 giugno 1998, *Hermès International (società in accomandita per azioni) c. FHT Marketing Choice BV*, causa C-53/96, Racc. I-3603.

La Hermès, in forza di due registrazioni internazionali, era titolare, con riferimento al Benelux, di un marchio nominativo e di un marchio figurativo « Hermes », che apponeva su cravatte messe in vendita mediante un sistema di distribuzione selettiva. Ritenendo che la FHT commercializzasse nei Paesi Bassi copie di sue cravatte, la Hermès faceva effettuare, su autorizzazione del presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, un sequestro cautelare della merce ritenuta contraffatta. Chiedeva, poi, allo stesso giudice che fosse fissato un termine di tre mesi per la presentazione da parte della FHT di una domanda di revoca del sequestro. Il giudice non accoglieva tale domanda, perché ciò sarebbe stato in contrasto con l'art. 50 dell'accordo TRIPS, che non assoggettava ad alcun limite di tempo il diritto del convenuto di chiedere la revoca delle misure provvisorie ma, nutrendo dubbi sulla nozione stessa di misura provvisoria ai sensi dell'accordo internazionale, proponeva alla Corte di giustizia un ricorso pregiudiziale interpretativo. La Corte ha osservato:

« 23. (...) al punto 104 del parere 1/94, del 15 novembre 1994 (Racc. pag. I-5267), la Corte avrebbe dichiarato che le disposizioni dell'accordo TRIPS relative alle « misure da adottare per garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale », quali l'art. 50, rientrano essenzialmente nella competenza degli Stati membri e non in quella della Comunità, poiché alla data della pronuncia di questo parere la Comunità non aveva esercitato la sua competenza interna in questo settore — salvo per quanto riguarda il regolamento (CEE) del Consiglio 1 dicembre 1986, n. 3842, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU L 357, pag. 1). Secondo i governi dei Paesi Bassi, francese e del Regno Unito, poiché la Comunità non avrebbe ancora adottato altre norme di armonizzazione nel settore di cui trattasi, l'art. 50 dell'accordo TRIPS non rientrerebbe nel campo di applicazione del diritto comunitario, di modo che la Corte non sarebbe competente ad interpretarlo.

24. Occorre tuttavia osservare che l'accordo OMC è stato concluso dalla Comunità e ratificato dai suoi Stati membri, senza che i loro rispettivi obblighi verso le altre parti contraenti fossero stati ripartiti tra di essi.

25. Senza che sia necessario determinare la portata degli obblighi assunti dalla Comunità stipulando l'accordo, occorre anche rilevare che, all'atto della firma, il 15 aprile 1994, dell'atto finale e dell'accordo OMC da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, il regolamento n. 40/94 era in vigore da un mese.

26. Inoltre, nell'accordo TRIPS, l'art. 50, n. 1, prescrive che le autorità giudiziarie degli Stati contraenti abbiano la facoltà di adottare « misure provvisorie » per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti di marchio conferiti dalla normativa di detti Stati. Questo articolo detta, a tal fine, diverse norme di procedura che si applicano ai ricorsi miranti all'adozione di tali misure.

27. In forza dell'art. 99 del regolamento n. 40/94 i diritti derivanti dal marchio comunitario

possono essere tutelati con l'adozione di « misure provvisorie e cautelari ».

28. È vero che le misure considerate da quest'ultima disposizione, nonché le relative regole di procedura, sono quelle sancite dalla legge nazionale dello Stato membro interessato ai fini del marchio nazionale. Tuttavia, poiché la Comunità è parte contraente dell'accordo TRIPS e questo accordo riguarda il marchio comunitario, i tribunali di cui all'art. 99 del regolamento n. 40/94, quando sono chiamati ad applicare norme nazionali al fine di adottare misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da un marchio comunitario, sono obbligati a farlo, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPS (v., per analogia, sentenze 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva Navigation, Racc. pag. I-6019, punto 9, e 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 52).

29. Ne deriva che, in ogni caso, la Corte è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPS.

30. A quanto precede non può essere opposto che nella fattispecie della causa a qua la controversia riguarda marchi le cui registrazioni internazionali indicano il Benelux.

31. Infatti, da un lato, incombe solo al giudice nazionale adito per la controversia, il quale deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria, valutare in particolare la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la sua sentenza. Di conseguenza, poiché la questione sollevata riguarda una disposizione che essa è competente ad interpretare, la Corte è tenuta in via di principio a statuire (v., in tal senso, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763, punti 34 e 35, e 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punti 19 e 20).

32. D'altra parte, quando una disposizione trova applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in tal senso, sentenze 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy, Racc. pag. I-4291, punto 28, e causa C-28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I-4161, punto 34). Nella fattispecie, come è stato sopra rilevato al punto 28, l'art. 50 dell'accordo TRIPS si applica ai marchi comunitari così come ai marchi nazionali.

33. Ne deriva che la Corte è competente a statuire sulla questione ad essa sottoposta ».

14 dicembre 2000, *Parfums Christian Dior SA c. TUK Consultancy BV e Assco Gerüste GmbH e Rob Van dijk c. Wilhelm Layeher BV*, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Racc. I-11307.

Per la parte in fatto si rinvia al Capitolo I sulle Fonti, segnatamente alla sezione dedicata all'esame degli accordi internazionali. Ciò che qui rileva è in particolare la prima questione posta dal giudice a quo circa l'accertamento della portata della sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès (Racc. pag. I-3603), relativa alla competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs, e nello specifico se questa sia limitata unicamente alle situazioni relative al diritto dei marchi. La Corte al riguardo ha osservato:

« 33. L'accordo TRIPs, che figura come allegato 1 C all'accordo OMC, è stato concluso dalla Comunità e dai suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita (v. parere 15 novembre 1994, 1/94, Racc. pag. I-5267, punto 105). Pertanto la Corte, adita in conformità alle disposizioni del Trattato e in particolare al suo art. 177, è competente a determinare gli obblighi così assunti dalla Comunità e ad interpretare a tal fine le disposizioni dell'accordo TRIPs.

34. Più in particolare, la Corte è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs per rispondere alle esigenze delle autorità giudiziarie degli Stati membri, quando queste ultime sono

chiamate ad applicare le loro norme nazionali al fine di adottare misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da una legislazione comunitaria che rientra nel campo di applicazione dell'accordo TRIPs (v. sentenza Hermès, citata, punti 28 e 29).

35. Allo stesso modo, quando una disposizione come quella dell'art. 50 dell'accordo TRIPs può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario, come avviene in materia di marchi, la Corte è competente ad interpretarla per evitare future divergenze di interpretazione (v. sentenza Hermès, punti 32 e 33).

36. In proposito occorre sottolineare che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono vincolati da un obbligo di stretta cooperazione nell'esecuzione degli impegni che hanno assunto in virtù di una competenza ripartita per concludere l'accordo OMC, compreso l'accordo TRIPs (v., in questo senso, il parere 1/94, punto 108).

37. Poiché l'art. 50 dell'Accordo TRIPs costituisce una disposizione di procedura che va applicata nello stesso modo in tutte le situazioni che rientrano nel suo campo di applicazione e che può applicarsi sia a situazioni disciplinate dal diritto nazionale sia a situazioni disciplinate dal diritto comunitario, tale obbligo impone, per ragioni sia pratiche che giuridiche, che i giudici degli Stati membri e la Comunità ne adottino un'interpretazione uniforme.

38. Ora, solo la Corte, agendo in cooperazione con i giudici degli Stati membri ai sensi dell'art. 177 del Trattato, è in grado di assicurare una siffatta interpretazione uniforme.

39. La competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs non è dunque limitata alle sole situazioni che rientrano nel diritto dei marchi.

40. Si deve pertanto risolvere la prima questione sollevata nella causa C-392/98 nel senso che la Corte, adita in conformità alle disposizioni del Trattato, in particolare del suo art. 177 [ora art. 217 TFUE], è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs, quando le autorità giudiziarie degli Stati membri sono chiamate a disporre misure provvisorie per la tutela di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo TRIPs ».

17 luglio 2014, *Procedimento penale a carico di Mohammad Ferooz Qurbani*, causa C-481/13, ECLI:EU:C:2014:2101

Il sig. Qurbani, cittadino afgano, era entrato in Grecia, dopo aver attraversato l'Iran e la Turchia, facendo ricorso ai servizi di un passatore. Nell'agosto 2010, il sig. Qurbani lasciava la Grecia in aereo per raggiungere Monaco di Baviera, munito di un passaporto pachistano alterato. All'aeroporto di Monaco di Baviera le autorità incaricate delle operazioni di controllo, rilevando l'alterazione del passaporto esibito, procedevano all'arresto del sig. Qurbani. Nella pendenza del procedimento relativo alla domanda di asilo presentata dal sig. Qurbani all'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati, veniva richiesta dal pubblico ministero di Würzburg l'adozione di un'ordinanza penale a carico del sig. Qurbani per ingresso illegale, soggiorno irregolare e senza passaporto, nonché per falsificazione di documenti. Il sig. Qurbani impugnava l'ordinanza penale emessa dall'Amtsgericht e, con sentenza del febbraio 2013, questi veniva prosciolto da tutti i capi di imputazione, in forza dell'applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Ginevra. Veniva proposto ricorso per Cassazione dinanzi al Tribunale regionale superiore di Bamberga, in forza della ritenuta l'inapplicabilità al caso di specie del citato art. 31, dal momento che l'imputato era entrato nel territorio tedesco non direttamente a partire dallo Stato di persecuzione, ma dopo aver attraversato uno Stato membro diverso dalla Germania (la Grecia). Il giudice, nutrendo dubbi sull'interpretazione dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra, chiedeva alla Corte di giustizia se tale norma ostasse a che una persona, da un lato, fosse perseguita penalmente, nello Stato membro dove aveva chiesto asilo, per reati connessi all'ingresso irregolare nel territorio di tale Stato membro e, dall'altro, potesse avvalersi dell'esenzione di pena di cui a tale articolo, essendo entrata nel territorio di detto Stato membro

attraverso un altro Stato membro dell'Unione. La Corte, senza rispondere nel merito, ha precisato la portata della sua competenza nel caso in cui sia chiamata ad interpretare accordi internazionali:

« 18. Occorre innanzitutto rilevare che la presente domanda di decisione pregiudiziale solleva la questione della competenza della Corte.

19. A tale proposito, i governi tedesco e olandese nonché la Commissione europea eccepiscono l'incompetenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali in quanto tali, tendenti a che la Corte interpreti direttamente l'articolo 31 della Convenzione di Ginevra.

20. In tale contesto va ricordato che, tenuto conto che la Convenzione di Ginevra non contiene clausole di attribuzione di competenza alla Corte, quest'ultima può fornire le richieste interpretazioni delle disposizioni di tale Convenzione, nella presente fattispecie l'articolo 31, solo se un tale esercizio delle proprie funzioni scaturisca dall'articolo 267 TFUE (sentenza TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punto 58).

21. Orbene, secondo giurisprudenza costante il potere di fornire interpretazioni in via pregiudiziale, quale deriva da quest'ultima disposizione, riguarda le sole norme appartenenti al diritto dell'Unione (sentenza TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

22. Nel caso di accordi internazionali, è assodato che quelli stipulati dall'Unione europea costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e possono pertanto formare oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte non è invece, in linea di principio, competente ad interpretare, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, accordi internazionali stipulati tra Stati membri e Stati terzi (sentenza TNT Express Nederland, EU:C:2010:243, punti 60 e 61 nonché giurisprudenza citata).

23. Soltanto qualora e nei limiti in cui l'Unione abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d'applicazione di una convenzione internazionale non stipulata dall'Unione e, conseguentemente, le disposizioni di quest'ultima siano vincolanti per l'Unione, la Corte è competente ad interpretare una siffatta convenzione (sentenza TNT Express Nederland, EU:C:2010:243, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

24. Nella presente fattispecie, sebbene, nell'ambito dell'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, siano stati adottati vari testi di diritto dell'Unione nell'ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra, è assodato che gli Stati membri hanno conservato talune competenze rientranti in tale ambito, in particolare per quanto riguarda la materia dell'articolo 31 di tale Convenzione. Pertanto, la Corte non può essere competente per interpretare direttamente l'articolo 31 di tale Convenzione, né qualsiasi altro articolo della stessa.

25. La circostanza che l'articolo 78 TFUE dispone che la politica comune in materia di asilo deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra, e che l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce che il diritto di asilo è garantito nel rispetto di tale Convenzione e del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, non è idonea a rimettere in discussione la constatazione dell'incompetenza della Corte operata nel punto precedente.

26. Inoltre, come già dichiarato al punto 71 della sentenza B e D (C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661), seppure sussista certamente un interesse dell'Unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni di convenzioni internazionali riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate, va rilevato che l'articolo 31 della Convenzione di Ginevra non è stato ripreso da un testo di diritto dell'Unione, mentre diverse disposizioni di tale ordinamento giuridico si riferiscono a tale articolo.

27. A tale proposito, la Commissione rileva, nelle sue osservazioni scritte, che l'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2004/83 rinvia all'articolo 31 della Convenzione di Ginevra.

28. Orbene, se nelle sentenze Bolbol (C-31/09, EU:C:2010:351) nonché Abed El Karem El Kott e a. (C-364/11, EU:C:2012:826), la Corte si è dichiarata competente ad interpretare le disposizioni della Convenzione di Ginevra alle quali rinviava il diritto dell'Unione, occorre constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non menziona alcuna norma dell'ordinamento giuridico dell'Unione che rinvii all'articolo 31 della Convenzione di Ginevra e, segnatamente, non menziona l'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2004/83. Inoltre, occorre sottolineare che detta domanda non contiene nessun elemento che faccia presumere che quest'ultima disposizione sia rilevante nell'ambito del procedimento principale.

29. Dall'insieme di tali elementi risulta che la competenza della Corte ad interpretare l'articolo 31 della Convenzione di Ginevra non è dimostrata nella presente causa.

30. Alla luce di ciò, si deve constatare che la Corte non è competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dall'Oberlandesgericht Bamberg ».

d) *Diritto nazionale*

18 ottobre 1990, *Massam Dzodzi c. Stato belga*, cause riunite 297/88 e C-197/89, Racc. I-3763

La signora Dzodzi, cittadina togolese, sposata con il signor Herman, di nazionalità belga, vistasi emettere, a seguito del decesso del marito, l'ingiunzione di lasciare il territorio belga, presentava al Tribunal de première instance di Bruxelles una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento e la condanna dello Stato belga al rilascio di un permesso di soggiorno alla ricorrente valido per una durata di cinque anni. Dato che l'art. 40 della legge belga 15 dicembre 1980 equiparava ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, a prescindere dalla cittadinanza extracomunitaria, i coniugi di cittadini belgi, il giudice nazionale sottoponeva alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione delle norme comunitarie sul diritto di soggiorno in uno Stato membro dei coniugi di cittadini di tale Stato, di nazionalità di un altro Stato membro. La Corte si è pronunciata sulla propria competenza in relazione alle questioni sull'interpretazione del diritto comunitario applicato dalla legge belga ed ha osservato:

« 36. Non risulta dal dettato dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE] né dalle finalità del procedimento istituito da questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a detto Stato.

37. L'ordinamento giuridico comunitario ha anzi manifestamente interesse, per evitare future divergenze d'interpretazione, a garantire un'interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto comunitario, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

(...)

41. Quando il diritto comunitario viene applicato tramite le disposizioni di diritto nazionale spetta solo al giudice nazionale valutare la portata esatta del rinvio al diritto comunitario. Se ritiene che il contenuto di una disposizione di diritto comunitario vada applicato a causa di tale rinvio alla situazione puramente interna all'origine della controversia sottopostagli, il giudice nazionale è legittimato a sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale alle condizioni stabilite dal complesso delle disposizioni dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE] così come sono interpretate dalla giurisprudenza della Corte.

42. La competenza della Corte è tuttavia limitata unicamente al vaglio delle disposizioni del

diritto comunitario. Nel risolvere le questioni sottopostele dai giudici nazionali essa non può tener conto del sistema generale delle disposizioni di diritto interno le quali nel rinviare al diritto comunitario determinano l'ampiezza del rinvio. I limiti fissati dal legislatore nazionale all'applicazione del diritto comunitario a situazioni puramente interne, cui si applica solo per il tramite della legge nazionale, vanno presi in considerazione giusta il diritto interno e sono pertanto di esclusiva competenza dei giudici dello Stato membro.

43. Nella presente causa va osservato che le citate questioni non vertono su disposizioni del diritto interno belga bensì esclusivamente su disposizioni di regolamenti e della direttiva di cui sopra relativi al diritto di soggiorno e al diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dei coniugi dei lavoratori comunitari e della citata direttiva 25 febbraio 1964, 64/221. Per i motivi ed entro i limiti precedentemente definiti la Corte è pertanto competente a pronunciarsi su queste questioni pregiudiziali ».

28 marzo 1995, *Kleinwort Benson Ltd c. City of Glasgow District Council*, causa C-346/93, Racc. I-615.

La Kleinwort, banca con sede in Inghilterra, concludeva con il City of Glasgow District Council, amministrazione locale del distretto della città scozzese, sette contratti di scambio differenziale di interessi, in esecuzione dei quali la banca versava a favore del Council una somma di denaro. La House of Lords stabiliva, successivamente, in una sentenza che gli enti locali, quali il Council, non avevano alcuna competenza a stipulare contratti del tipo di quello concluso con la Kleinwort e, di conseguenza, la nullità dei contratti conclusi. Avendo la Kleinwort introdotto in Inghilterra una domanda di restituzione delle somme da essa versate, il Council eccepiva l'incompetenza dei giudici inglesi. Nel Regno Unito, la legge del 1982 sulla giurisdizione e sulle sentenze in materia civile, prevedeva un sistema di ripartizione delle competenze dei giudici civili tra le diverse parti del territorio (Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda del Nord). Questa legge, il cui scopo principale era rendere applicabile nel Regno Unito la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, riproduceva, in modo quasi testuale, alcune disposizioni della Convenzione. Sulla base del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione di Bruxelles, il giudice nazionale, al fine di stabilire se la competenza spettasse ad un giudice inglese ovvero ad un giudice scozzese (dunque nell'ambito di un conflitto di competenza per territorio tra giudici di uno stesso Stato membro), chiedeva alla Corte l'interpretazione di quelle disposizioni della Convenzione riprodotte in modo quasi testuale nella disciplina nazionale. La Corte ha osservato:

« 14. È pacifico che l'interpretazione che si chiede alla Corte di dare alle controverse disposizioni della Convenzione è volta a permettere al giudice di rinvio di statuire sull'applicazione, non di tale Convenzione, ma del diritto nazionale dello Stato contraente al quale tale giudice appartiene.

15. Alla luce di quanto sopra, si pone il problema di stabilire se la Corte sia competente a conoscere della questione pregiudiziale sottopostale dalla Court of Appeal.

16. A tal proposito, è necessario sottolineare anzitutto che, lungi dall'operare un rinvio diretto e incondizionato al diritto comunitario, attraverso il quale quest'ultimo verrebbe reso applicabile nell'ordinamento giuridico interno, la legge nazionale che disciplina la controversia oggetto della causa principale si limita a prendere a modello la Convenzione e ne riproduce parzialmente la formulazione.

17. Infatti, se è vero che la legge contiene la riproduzione quasi letterale di talune disposizioni della Convenzione, il suo testo è talvolta differente da quello della corrispondente disposizione della

Convenzione. È questo il caso in particolare dell'art. 5, n. 3, della legge stessa.

18. Per di più, la legge del 1982 prevede espressamente la possibilità, da parte delle autorità dello Stato contraente interessato, di adottare modifiche "destinate a produrre divergenze" fra le disposizioni dell'allegato 4 e le corrispondenti disposizioni della Convenzione, quali interpretate dalla Corte.

19. Dato quanto sopra, non si può ritenere che le disposizioni della Convenzione sottoposte all'interpretazione della Corte siano state rese applicabili in quanto tali dal diritto dello Stato contraente interessato, fosse anche al di fuori del campo di applicazione di tale Convenzione.

20. È necessario rilevare inoltre che in virtù della legge del 1982, i giudici dello Stato contraente interessato non sono tenuti a por fine alle controversie di cui sono investiti applicando, in modo assoluto e incondizionato, l'interpretazione della Convenzione fornita loro dalla Corte.

21. Infatti, conformemente a tale legge, i giudici nazionali, nell'applicazione delle disposizioni riprese dalla Convenzione, devono solamente tener conto della giurisprudenza della Corte concernente l'interpretazione delle disposizioni corrispondenti della Convenzione. Per contro, quando la Convenzione si applica alla controversia, l'art. 3, n. 1, di tale legge prevede che "ogni questione concernente il significato o l'efficacia di una disposizione della Convenzione che non costituisce oggetto di rinvio alla Corte di giustizia delle Comunità europee in virtù del Protocollo del 1971, è risolta conformemente ai principi stabiliti e alle decisioni rese dalla stessa Corte di giustizia".

22. In un caso quale quello in esame nella causa principale, ove la Convenzione non è applicabile, il giudice dello Stato contraente interessato è pertanto libero di decidere se l'interpretazione fornita dalla Corte sia ugualmente valida nell'applicazione del diritto nazionale ripreso da tale Convenzione.

23. Ne deriva che, qualora la Corte si dichiarasse competente a statuire sulla presente questione pregiudiziale, la sua interpretazione delle disposizioni della Convenzione non sarebbe vincolante per il giudice a quo, giacché quest'ultimo resterebbe vincolato dall'interpretazione della Corte solo nell'ipotesi in cui la Convenzione fosse applicabile alla controversia.

24. Orbene, non si può affermare che le soluzioni fornite dalla Corte di giustizia ai giudici degli Stati contraenti abbiano valore puramente consultivo e siano prive di efficacia vincolante. Una situazione del genere snaturerebbe la funzione della Corte di giustizia quale concepita dal citato Protocollo 3 giugno 1971, vale a dire quella di un organo giurisdizionale che pronuncia sentenze vincolanti (v., in tal senso, parere 14 dicembre 1991, 1/91, Racc. pag. I-6079, punto 61) ».

26 settembre 1996, *Data Delecta Aktiebolag e Ronny Forsberg c. MSL Dynamics Ltd.* , causa C-43/95, Racc. I-4661.

La Data Delecta e il signor Forsberg, convenuti nell'ambito di un'azione per il pagamento di merci consegnate, proposta dalla società britannica MSL Dynamics Ltd (in prosieguo: la "MSL") dinanzi al Tingsraett di Solna, chiedevano che la MSL prestasse una cauzione iudicatum solvi per le spese processuali a norma dell'art. 1 della legge svedese 1980/307. Vedendosi respingere la domanda a motivo di un conflitto sul punto della legge 1980/307 con la legge 1992/794, con cui la Svezia aveva ratificato la Convenzione di Lugano, ratificata anche dal Regno Unito, adiva in sede d'appello lo Hovraett della regione della Svea che confermava la decisione osservando in particolare che la convenzione di Lugano aveva l'effetto di rendere le decisioni giurisdizionali svedesi direttamente esecutive nel Regno Unito. Investito della causa, lo Hoegsta Domstol investiva la Corte di giustizia della questione se l'art. 6, n. 1, del Trattato (ora art. 18 TFUE) ostasse a che uno Stato membro esigesse il deposito di una cauzione iudicatum solvi da parte di una persona giuridica, stabilita in un altro Stato membro, che avesse proposto dinanzi a un giudice del primo Stato un'azione contro un

suo cittadino o una società ivi stabilita, qualora una condizione del genere non potesse essere imposta alle persone giuridiche di tale Stato. La Corte ha osservato:

« 11. Occorre quindi verificare dapprima se rientri nel campo di applicazione del Trattato CE una disposizione di uno Stato membro che obblighi le persone giuridiche stabilite in un altro Stato membro a costituire una cauzione iudicatum solvi quando intendano agire in giudizio contro un cittadino del primo Stato o una società ivi stabilita, mentre le persone giuridiche di tale Stato non sono soggette a tale condizione.

12. È giurisprudenza costante che, anche se, in mancanza di una disciplina comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, quest'ultimo pone tuttavia dei limiti a tale competenza (sentenze 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 42). Le norme considerate non possono infatti porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 19).

13. È giocoforza rilevare che una norma processuale nazionale come quella descritta sopra può incidere sull'attività economica degli operatori di altri Stati membri sul mercato dello Stato di cui trattasi. Essa, pur non essendo destinata di per sé a disciplinare un'attività commerciale, sortisce l'effetto di porre tali operatori in una situazione meno favorevole di quella dei cittadini di tale Stato per quanto riguarda l'accesso ai suoi organi giurisdizionali. Infatti, giacché il diritto comunitario garantisce loro la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato comune, la possibilità per tali operatori di adire i giudici di uno Stato membro alla pari dei suoi cittadini per risolvere le controversie che possono essere originate dalle loro attività economiche costituisce il corollario di tali libertà.

14. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 20 ottobre 1993 (cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a., Racc. pag. I-5145, punto 27), disposizioni legislative nazionali che rientrano nella sfera di applicazione del Trattato a causa dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi sono inevitabilmente soggette al principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 6, primo comma, del Trattato [ora art. 18 TFUE], senza che sia necessario collegarle alle disposizioni specifiche degli artt. 30 [ora art. 34 TFUE], 36 [ora art. 36 TFUE], 59 [ora art. 56 TFUE] e 66 [ora art. 62 TFUE] del Trattato stesso.

15. Occorre quindi dichiarare che una norma processuale civile nazionale come quella di cui alla causa principale rientra nella sfera di applicazione del Trattato ai sensi dell'art. 6 [ora art. 18 TFUE], n. 1, ed è soggetta al principio generale di non discriminazione sancito da tale articolo nella misura in cui essa incide, anche indirettamente, sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi. Tale incidenza va paventata in particolare se la cauzione iudicatum solvi viene richiesta in un'azione per il pagamento di merci consegnate ».

17 luglio 1997, *Bernd Giloy c. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost*, causa C-130/95, Racc. I-4291.

L'art. 244 del regolamento del Consiglio 2913/92/CEE, istitutivo di un codice doganale comunitario, prevedeva che, nell'ambito di un ricorso contro una decisione adottata dall'autorità doganale in ordine all'applicazione della normativa doganale, tale autorità sospendesse in tutto o in parte l'esecuzione della decisione impugnata qualora avesse fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o temesse un danno irreparabile per

l'interessato. La legge tedesca sull'imposta sulla cifra d'affari prevedeva che le disposizioni relative ai dazi doganali si applicassero, mutatis mutandis, all'imposta sulla cifra d'affari riscossa all'importazione. Lo Hauptzollamt di Francoforte emetteva, nei confronti del signor Giloy, un avviso di accertamento relativo ad un'obbligazione per un importo di denaro, a titolo di imposta sulla cifra d'affari su merci importate. Contro l'avviso, il signor Giloy presentava opposizione dinanzi allo Hauptzollamt, che la respingeva. Il signor Giloy presentava, allora, un ricorso mirante all'annullamento dell'avviso, dinanzi al Finanzgericht dell'Assia. Ritenendosi pertanto tenuto ad applicare l'art. 244 del regolamento 2913/92/CEE, il giudice sottoponeva alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali su questo art.. La Corte ha chiarito la propria competenza ed ha osservato:

« 26. Nella fattispecie nessun elemento del fascicolo lascia supporre che la causa principale non sarà risolta mediante applicazione delle norme di diritto comunitario.

27. Infatti, risulta appunto da tale fascicolo che le disposizioni controverse del diritto nazionale si applicano indistintamente — e talvolta anche contemporaneamente — a situazioni che rientrano, da un lato, nell'ambito d'applicazione del diritto nazionale e, dall'altro, in quello del diritto comunitario. In base al diritto nazionale queste disposizioni devono essere interpretate e applicate in maniera uniforme, sia che si applichi il diritto nazionale sia che si applichi il diritto comunitario. Ai fini della loro applicazione alle situazioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, queste disposizioni devono essere interpretate ed applicate in conformità dell'art. 244 del codice. Di conseguenza, il diritto nazionale richiede che le disposizioni nazionali di cui trattasi siano sempre applicate in conformità di tale articolo.

28. Pertanto, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta ad una situazione interna, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine di assicurare una procedura unica in situazioni analoghe, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v., in tal senso, sentenza Dzodzi, sopramenzionata, punto 37).

29. Da tutto quanto precede risulta che la Corte è competente a statuire sulle questioni che le sono state sottoposte ».

11 ottobre 2001, *Christiane Adam in Urbing c. Administration de l'enregistrement et des Domaines,* causa C-267/99, Racc. I-7467.

Il Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Adam, amministratore di condomini, e l'Administration de l'enregistrement et des domaines lussemburghese a proposito dell'aliquota IVA, da applicarsi alle operazioni effettuate dalla sig.ra Adam nell'ambito della sua professione nel corso degli esercizi fiscali 1991-1994, sottoponeva alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali volte a conoscere se la nozione di libera professione di cui all'allegato F, punto 2, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, costituisse una nozione autonoma di diritto comunitario e, in caso di soluzione affermativa, se la nozione di libera professione riguardasse l'attività di amministratore di condomini. La Corte ha osservato:

« 27. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta ad una situazione interna, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine di assicurare una procedura unica in situazioni analoghe, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, le disposizioni o le nozioni

riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy, Racc. pag. I-4291, punto 28. e 11 gennaio 2001, causa C-1/99, Kofisa Italia, Racc. pag. I-207, punto 32).

28. Questa considerazione è a maggior ragione valida quando la normativa nazionale che si avvale di una nozione che figura in una disposizione di diritto comunitario sia stata adottata al fine di trasporre nell'ordinamento interno la direttiva di cui la detta disposizione fa parte.

29. Ne consegue che, in un caso del genere, la circostanza che la nozione di diritto comunitario di cui si chiede l'interpretazione è destinata ad applicarsi, nell'ambito del diritto nazionale, in condizioni diverse da quelle previste dalla disposizione comunitaria corrispondente non è tale da escludere qualsiasi collegamento tra l'interpretazione richiesta e l'oggetto della causa principale. (...)

31. Alla luce di quanto sopra e delle considerazioni esposte ai punti 27-29 della presente sentenza, l'argomento dell'Amministrazione relativo alla mancanza di collegamento tra le questioni pregiudiziali e l'oggetto della causa principale dev'essere disatteso.

32. Di conseguenza, la Corte è competente a statuire sulle questioni sollevate ».

7 novembre 2013, *Giuseppa Romeo c. Regione Siciliana*, C-313/12, ECLI:EU:C:213:718

La sig.ra Romeo, ex dipendente della Regione Siciliana, era titolare di pensione a carico di detta amministrazione. Con una nota del 2007, la Regione Siciliana comunicava alla sig.ra Romeo che l'ammontare della sua pensione, quale fissato con decreto regionale anteriore, era superiore a quanto effettivamente dovutole e che sarebbe stato ridotto, con contestuale recupero delle somme indebitamente versate. La sig.ra Romeo proponeva un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte dei conti per la Regione Siciliana, contestando il difetto assoluto di motivazione del provvedimento. La Corte dei conti, nutrendo dubbi sulla compatibilità dell'articolo 21 octies, co. 2, primo alinea, della legge n. 241/1990 con il diritto dell'Unione e con il principio della motivazione degli atti amministrativi, chiedeva se un giudice nazionale potesse, sulla base di una normativa nazionale che rinviava in modo diretto e incondizionato al diritto dell'Unione, interpretare ed applicare falsamente tale diritto. Sul punto, la Corte ha rilevato la propria incompetenza a pronunciarsi, dal momento che le norme dell'Unione oggetto della questione interpretativa erano solo parzialmente riprodotte nelle norme interne di diritto italiano. Più precisamente, essa ha osservato:

« 19. Occorre anzitutto rilevare che la seconda e terza questione vertono sull'interpretazione di disposizioni del Trattato FUE e della Carta in una situazione che, come rilevato dalla stessa Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, è puramente interna.

20. In tali circostanze, la Corte deve verificare d'ufficio la propria competenza a pronunciarsi sull'interpretazione delle suddette disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Omalet, C-245/09, Racc. pag. I-13771, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

21. Secondo una giurisprudenza costante, la Corte è competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni di diritto dell'Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collochino sì al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ma in cui il diritto nazionale rinvii al contenuto di tali disposizioni del diritto dell'Unione per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna allo Stato membro interessato (v., in particolare, sentenze del 16 marzo 2006, Poseidon Chartering, C-3/04, Racc. pag. I-2505, punto 15; dell'11 dicembre 2007, ETI e a., C-280/06, Racc. pag. I-10893, punti 22 e 26; del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Racc. pag. I-1493, punto 48; Cicala, cit., punto 17, nonché del 18 ottobre 2012, Nolan, C-583/10, punto 45).

22. Infatti, sussiste un sicuro interesse dell'Unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell'Unione ricevano

un'interpretazione uniforme quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che apporta a situazioni estranee all'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione considerato, a quelle adottate da quest'ultimo atto, al fine di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e alle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, a prescindere dalle condizioni in presenza delle quali si chiede l'applicazione delle disposizioni o delle nozioni riprese dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze Salahadin Abdulla e a., cit., punto 48; del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C-602/10, punti 87 e 88; Nolan, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a., C-32/11, punti 20 e 21).

23. Ciò si verifica quando le disposizioni del diritto dell'Unione in questione sono state rese applicabili dal diritto nazionale a siffatte situazioni in modo diretto e incondizionato (v., in tal senso, citate sentenze Cicala, punto 19, e Nolan, punto 47).

24. In merito alla normativa oggetto del procedimento principale, la Corte, adita in un caso analogo dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con questioni identiche alla seconda e alla terza questione sottoposte nella presente causa, ha già dovuto statuire in merito alla questione se l'articolo 1 della legge n. 241/1990 contenga un rinvio al diritto dell'Unione tale da consentire alla Corte, ai sensi della summenzionata giurisprudenza di quest'ultima, di esprimersi su questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione nell'ambito di controversie puramente interne (v. citata sentenza Cicala [C-482/10 del 21 dicembre 2011]).

25. Nella sentenza resa in quest'ultima causa, la Corte ha deciso, sulla scorta delle informazioni fornite nell'ordinanza di rinvio nonché delle osservazioni scritte ad essa sottoposte dalla Regione Siciliana, dal governo italiano e dalla Commissione europea, che, in particolare, la legge n. 241/1990 non apporta indicazioni sufficientemente precise dalle quali possa dedursi che il legislatore nazionale, quando all'articolo 1 di detta legge ha rinviato ai principi del diritto dell'Unione, abbia inteso realizzare, con riferimento all'obbligo di motivazione, un rinvio al contenuto delle disposizioni degli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta o, ancora, ad altre disposizioni del diritto dell'Unione inerenti all'obbligo di motivazione degli atti, allo scopo di applicare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate da quest'ultimo diritto. Pertanto, la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a statuire sulle questioni sottoposte dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

26. In particolare, ai punti da 23 a 25 della menzionata sentenza Cicala, la Corte ha constatato, da un lato, che la legge n. 241/1990 nonché la legge regionale della Sicilia n. 10/1991 prevedono norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e la violazione di detto obbligo, e, dall'altro, che l'articolo 1 della legge n. 241/1990 rinvia in modo generale ai «principi dell'ordinamento comunitario» e non specificamente agli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, cui si riferiscono le questioni pregiudiziali o, ancora, ad altre disposizioni del diritto dell'Unione inerenti all'obbligo di motivazione degli atti.

27. La Corte ne ha tratto la conclusione, ai punti 26 e 27 di detta sentenza, che non si può ritenere che gli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta siano stati resi applicabili in modo diretto e incondizionato dal diritto italiano allo scopo di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell'Unione.

28. Al punto 28 della medesima sentenza, la Corte ha aggiunto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, non ha affermato che il rinvio ai principi dell'ordinamento dell'Unione, operato all'articolo 1 della legge n. 241/1990, abbia l'effetto di escludere l'applicazione delle norme nazionali relative all'obbligo di motivazione in favore degli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

29. Orbene, nella presente causa, come rilevato dalla Commissione nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, il giudice del rinvio non ha indicato ragioni tali da rimettere in discussione la conclusione secondo cui la Corte non è competente a statuire sulle questioni sottoposte.

30. Diviene pertanto irrilevante il riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato citata nell'ordinanza di rinvio. In realtà, tale sentenza verte su problematiche e disposizioni di diritto italiano diverse da quelle oggetto del procedimento principale, senza che la medesima sentenza riguardi la questione se l'articolo 1 della legge n. 241/1990 contenga un rinvio, ai sensi della giurisprudenza della Corte, agli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

31. Inoltre, dalla motivazione fornita dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, a sostegno della propria decisione di sottoporre alla Corte questioni identiche a quelle sollevate nella causa che ha dato luogo alla menzionata sentenza Cicala, non risulta che il rinvio ai principi dell'ordinamento dell'Unione, operato all'articolo 1 della legge n. 241/1990, sia effettivamente volto ad assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell'Unione.

32. Orbene, alla luce delle considerazioni esposte in particolare al punto 24 della presente sentenza, dato che per disciplinare la situazione interna in esame sono applicabili disposizioni di una normativa nazionale, quali le norme specifiche del diritto italiano oggetto del procedimento principale relative all'obbligo di motivazione e alle conseguenze di una violazione dello stesso obbligo, ne risulta che una disposizione della medesima normativa che, come quella oggetto del procedimento principale, opera un rinvio al diritto dell'Unione non è volta ad assicurare un siffatto trattamento identico.

33. Infatti, un trattamento identico è assicurato soltanto qualora il rinvio operato dal diritto nazionale alle norme dell'Unione sia diretto e incondizionato, senza che talune disposizioni del diritto nazionale consentano di disapplicare le suddette norme, così come interpretate dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 1995, Kleinwort Benson, C-346/93, Racc. p. I-615, punto 16; Poseidon Chartering, cit., punti 17 e 18; ETI e a., cit., punto 25, nonché Allianz Hungária Biztosító e a., cit., punto 21).

34. Quindi, una volta che in una normativa nazionale sono presenti, al contempo, norme specifiche, come quelle riprodotte ai punti da 4 a 7 della presente sentenza riguardo all'obbligo di motivazione, per la soluzione di una questione di diritto interno, e una norma di rinvio ai principi dell'ordinamento dell'Unione – come avviene nella normativa nazionale oggetto del procedimento principale – da detta normativa deve risultare con chiarezza che, ai fini della soluzione di tale questione di diritto interno, devono essere applicate non già dette norme nazionali specifiche, bensì i principi dell'ordinamento dell'Unione.

35. Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni sviluppate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nella decisione di rinvio non risulta che il legislatore italiano, riguardo all'obbligo di motivazione, abbia inteso assoggettare situazioni puramente interne agli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, invece di assoggettarle alle norme specifiche del diritto italiano, relative all'obbligo di motivazione e alle conseguenze di una violazione del medesimo obbligo.

36. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, non ha nemmeno evidenziato elementi dai quali si possa evincere che il rinvio ai principi dell'ordinamento dell'Unione, di cui all'articolo 1 della legge n. 241/1990, si riferisca effettivamente al contenuto delle disposizioni degli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta o, ancora, ad altre norme del diritto dell'Unione relative all'obbligo di motivazione degli atti.

37. In tale contesto, non si può ritenere che gli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta o, ancora, altre norme del diritto dell'Unione relative all'obbligo di motivazione degli atti siano state in quanto tali rese applicabili, in modo diretto ed incondizionato, dall'articolo 1 della legge n. 241/1990 al fine di applicare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle ricadenti nel diritto dell'Unione. Occorre quindi constatare che, nel caso di specie,

difetta un interesse certo a che sia preservata un'uniformità di interpretazione di disposizioni o di nozioni riprese dal diritto dell'Unione, a prescindere dalle condizioni in presenza delle quali se ne chiede l'applicazione.
38. Di conseguenza, la Corte non è competente a statuire sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale ».

13 giugno 2017, *Florescu e a.*, causa C-258/14, ECLI:EU:C:2017:448

La sig.ra Florescu e i sigg. Poian e B dil ("ricorrenti") svolgevano, in Romania, la professione di magistrato. Successivamente alla loro presa di servizio in magistratura, tali soggetti stipulavano, a titolo individuale, contratti di lavoro a tempo indeterminato per la docenza presso la facoltà di giurisprudenza, a seguito del superamento di concorsi banditi dall'Università di Sibiu (Romania). In conseguenza di ciò, i soggetti in questione svolgevano parallelamente le attività di magistrato e di docente universitario. Una volta collocati in pensione con riferimento all'attività di magistrato, essi avevano potuto, in un primo momento, cumulare la loro pensione da magistrato con i redditi derivanti dall'attività di docente universitario, che continuavano a svolgere.
Nel 2009, nel quadro della crisi economico-finanziaria, l'Unione concedeva alla Romania assistenza finanziaria attraverso il meccanismo di concorso reciproco ai sensi dell'art. 143 TFUE, di cui possono beneficiare, come noto, gli Stati membri c.d. con deroga, ossia non appartenenti all'area euro. Le modalità di applicazione relative a tale meccanismo sono specificate dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009 (in prosieguo: il "regolamento n. 332/2002"). Ai sensi dell'art. 3 bis di tale regolamento, la Commissione europea e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che specifica le condizioni stabilite dal Consiglio a norma del regolamento stesso; tale memorandum di intesa è quindi trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
In base alle disposizioni citate, il 23 giugno 2009 veniva concluso un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Romania, che subordinava il sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, tra l'altro, ad una riduzione della spesa retributiva nel settore pubblico e ad una riforma dei parametri fondamentali del sistema pensionistico.
Il 5 novembre 2009 la Romania adottava una legge relativa, inter alia, alla razionalizzazione della spesa pubblica, che veniva successivamente ritenuta conforme alla Costituzione nazionale da parte della Corte costituzionale rumena. Tra le previsioni contenute in tale legge, vi è l'introduzione di un divieto di cumulare la pensione da magistrato con i redditi derivanti dall'attività di docente universitario.
I ricorrenti presentavano dinanzi al Tribunalul Sibiu (Tribunale di primo grado di Sibiu, Romania) un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni di sospensione delle loro pensioni da magistrato. Essi sostenevano, in particolare, che il divieto di cumulo in questione sarebbe contrario a varie norme di diritto dell'Unione, e ciò benché la predetta legge del 2009 fosse stata adottata dalla Romania per conformarsi al memorandum di intesa stipulato con la Commissione europea. La sentenza che respingeva il ricorso veniva appellata dinanzi alla Curtea de Apel Alba Iulia Sec ia pentru conflicte de munc i asigur ri sociale (Corte d'appello di Alba Iulia, Sezione del contenzioso in materia di lavoro e previdenziale, Romania), che respingeva l'impugnazione con sentenza del 9 novembre 2012. Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano un ricorso per revocazione dinanzi al medesimo giudice di appello, il quale sottoponeva alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Per quel che qui rileva, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia, in sostanza, se un memorandum d'intesa quale quello stipulato dalla Commissione europea e dalla Romania il 23 giugno 2009 debba essere considerato un atto adottato da un'istituzione dell'Unione, che può quindi essere sottoposto all'interpretazione della Corte ai sensi dell'art. 267 TFUE. Sul punto, la Corte ha osservato:

«30. Secondo una costante giurisprudenza, l'articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte la competenza a statuire, in via pregiudiziale, sulla validità e sull'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione, senza alcuna eccezione (sentenze del 13 dicembre 1989, Grimaldi, C-322/88, EU:C:1989:646, punto 8, e dell'11 maggio 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C-11/05, EU:C:2006:312, punto 36).
31. Nella fattispecie, occorre rilevare che il memorandum d'intesa è stato concluso tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e la Romania. Tale memorandum trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 143 TFUE, che conferisce all'Unione la competenza per concedere un concorso reciproco a uno Stato membro la cui moneta non sia l'euro e che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Ai sensi di tale articolo, la Commissione raccomanda al Consiglio, a determinate condizioni, la concessione di un tale concorso reciproco e i metodi del caso. Spetta al Consiglio concedere un tale concorso reciproco e fissarne le condizioni e le modalità mediante l'adozione di direttive o decisioni.
32. Il regolamento n. 332/2002 stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo di concorso reciproco di cui al citato articolo 143 TFUE. L'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che la Commissione è autorizzata, ai sensi di una decisione che il Consiglio adotta a norma dell'articolo 3 di tale regolamento e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti a nome dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.
33. L'articolo 3 bis, prima frase, del regolamento n. 332/2002 prevede che la Commissione e gli Stati membri interessati concludano un memorandum di intesa che specifichi le condizioni stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 3 dello stesso regolamento. Il memorandum d'intesa concluso tra l'Unione e la Romania, del quale il giudice del rinvio chiede l'interpretazione nel caso si specie, è stato adottato in base a tale procedura, ove il Consiglio ha adottato in ordine successivo due decisioni, ossia la decisione 2009/458, che concede un concorso reciproco alla Romania in forza dell'articolo 143 TFUE, e la decisione 2009/459, che mette a disposizione di tale Stato membro un prestito a medio termine per un importo massimo di EUR 5 miliardi e il cui articolo 2, paragrafo 2, prevede che le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare il sostegno finanziario concesso dall'Unione siano fissate in un protocollo d'intesa.
34. Pertanto, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, il memorandum d'intesa costituisce la concretizzazione di un impegno tra l'Unione e uno Stato membro su un programma economico, negoziato fra tali parti, con il quale detto Stato membro si impegna a rispettare obiettivi economici previamente definiti al fine di poter beneficiare, fatto salvo il rispetto di tale impegno, del sostegno finanziario dell'Unione.
35. Il memorandum d'intesa, quale atto che trova il suo fondamento giuridico nelle disposizioni del diritto dell'Unione menzionate ai punti da 31 a 33 della presente sentenza e concluso, in particolare, dall'Unione, rappresentata dalla Commissione, costituisce un atto adottato da un'istituzione dell'Unione, ai sensi dell'articolo 267, lettera b), TFUE.
36. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il memorandum d'intesa deve essere considerato un atto adottato da un'istituzione dell'Unione, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all'interpretazione della Corte».

6.5 Obbligo e facoltà del rinvio pregiudiziale

27 marzo 1963, *Da Costa en Schaake NV, la società N.V. Schuitenvoerderij en Expeditiekantoor già Jacob Heijer, la società Hoechst-Holland NV e L'Amministrazione olandese delle imposte*, cause riunite 28/62, 29/62, 30/62, Racc. 59.

La Tariefcommissie, supremo foro olandese in materia fiscale, nell'ambito della controversia fra la società Da Costa en Schaake n.v., e l'amministrazione olandese delle imposte, investiva la Corte di giustizia della questione dell'effetto diretto dell'art. 12 del trattato (ora art. 30 TFUE). La Corte, preliminarmente si è pronunciata sull'obbligo del rinvio pregiudiziale, ed ha osservato:

« Si deve infatti anzitutto distinguere fra l'obbligo che l'articolo 177 [ora art. 267 TFUE], terzo comma, impone al giudice nazionale di ultima istanza e la facoltà che il secondo comma di detto articolo conferisce a qualsiasi giudice nazionale di deferire alla corte delle Comunità questioni d'interpretazione del trattato; se l'articolo 177 [ora art. 267 TFUE], ultimo comma, impone, senza restrizioni, ai fori nazionali — quali la Tariefcommissie — le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno, di deferire alla corte qualsiasi questione d'interpretazione davanti ad essi sollevata, l'autorità dell'interpretazione data dalla corte ai sensi dell'articolo 177 [ora art. 267 TFUE] può tuttavia far cadere la causa di tale obbligo e così renderlo senza contenuto.

Ciò si verifica in ispecie qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia gia stata decisa in via pregiudiziale.

Quando, nell'ambito concreto di una controversia vertente avanti un giudice nazionale, la corte da un'interpretazione del trattato, essa si limita a trarre dalla lettera e dallo spirito di questo il significato delle norme comunitarie, mentre l'applicazione alla fattispecie delle norme così interpretate rimane riservata al giudice nazionale; tale concezione corrisponde alla funzione assegnata alla corte dall'articolo 177 [ora art. 267 TFUE], che mira a garantire l'unita dell'interpretazione del diritto comunitario nei sei stati membri.

D'altronde, se l'articolo 177 [ora art. 267 TFUE] non avesse tale portata, le disposizioni di rito contenute nell'articolo 20 dello statuto della corte di giustizia, le quali prevedono la partecipazione al procedimento degli stati membri e delle istituzioni comunitarie, e quelle dell'articolo 165, terzo comma, che impongono alla corte di pronunciarsi in adunanza plenaria, non avrebbero ragione d'essere. Infine, quest'aspetto dell'attività svolta dalla corte, nell'ambito dell'articolo 177 [ora art. 267 TFUE], trova conferma nell'assenza di parti nel senso proprio del termine che caratterizza tale procedimento.

Ciò non toglie che l'articolo 177 [ora art. 267 TFUE] permette sempre ai giudici nazionali, ove lo ritengano opportuno, di deferire nuovamente alla corte delle questioni di interpretazione; ciò emerge dall'articolo 20 dello statuto della corte di giustizia, ai termini del quale il procedimento previsto per la definizione delle questioni pregiudiziali si svolge di diritto non appena una questione del genere venga deferita da un giudice nazionale.

La corte e pertanto tenuta a pronunciarsi sulle presenti domande».

6 ottobre 1982, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo Spa c. Ministero della sanità*, causa 283/81, Racc. 3415.

Alcune società italiane importatrici di lana avevano pagato, per un certo periodo, dei diritti fissi per visita sanitaria su lane importate da Paesi non facenti parte della Comunità. Tra dette società e il

Ministero della sanità italiano sorgeva una controversia giaccché le imprese ritenevano applicabile il regolamento del Consiglio 827/68/CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti di origine animali, che vietava agli Stati membri di imporre tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato II del Trattato. Il Ministero della sanità eccepiva che le lane, non essendo comprese nell'allegato, non erano soggette ad organizzazione comune dei mercati agricoli. Il Ministero sosteneva, inoltre, che l'evidenza della soluzione da dare alla questione d'interpretazione era tale da escludere la possibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Su quest'ultimo argomento la Corte suprema di Cassazione chiedeva l'interpretazione della Corte di giustizia, che ha osservato:

« 5. Per risolvere la questione cosi sollevata va preso in considerazione il sistema dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE] che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a pronunziarsi, fra l'altro, sull'interpretazione del Trattato e degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità.

6. In forza del 2 comma di tale norma, qualsiasi giudice di uno degli Stati membri « può », qualora ritenga necessaria la soluzione di una questione di interpretazione per emanare la propria decisione, domandare alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulla questione. Ai sensi del 3 comma, quando una questione di interpretazione viene sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad un giudice nazionale le cui decisioni non siano impugnabili secondo l'ordinamento interno, tale giudice « è tenuto » a rivolgersi alla Corte di giustizia.

7. Tale obbligo di adire la Corte rientra nell'ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario, nell'insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di giustizia. L'art. 177, 3 comma, mira, più in particolare, ad evitare che si producano divergenze giurisprudenziali all'interno della Comunità su questioni di diritto comunitario. La portata di tale obbligo va pertanto valutata tenendo conto di tali finalità in funzione delle competenze rispettive dei giudici nazionali e della Corte di giustizia, allorché una siffatta questione interpretativa viene sollevata ai sensi dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE].

8. In questo ambito, va precisato il significato comunitario dell'inciso « quando una questione del genere e sollevata » al fine di stabilire quando un giudice nazionale le cui decisioni non siano impugnabili secondo l'ordinamento interno sia tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia.

9. Al riguardo, va innanzitutto rilevato che l'art. 177 [ora art. 267 TFUE] non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale. Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del diritto comunitario perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere configurabile una questione sollevata ai sensi dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE]. Per contro spetta a detto giudice adire, se del caso, d'ufficio la Corte di giustizia.

10. In secondo luogo, dal rapporto fra i commi 2 e 3 dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE] discende che i giudici di cui al 3 comma dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto comunitario onde consentir loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre alla Corte una questione di interpretazione di norme comunitarie sollevata dinanzi ad essi se questa non è pertinente, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della lite.

11. Per contro, ove essi accertino la necessità di ricorrere al diritto comunitario al fine di risolvere la controversia di cui sono investiti, l'art. 177 [ora art. 267 TFUE] impone loro l'obbligo di deferire alla Corte di giustizia qualsiasi questione di interpretazione che venga in essere.

12. La questione sollevata dalla Corte di cassazione mira a stabilire se, in determinate circostanze, l'obbligo sancito dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE], 3 comma, possa tuttavia incontrare dei limiti.

13. Va richiamato al riguardo quanto la Corte ha affermato nella sentenza 27 marzo 1963 (cause 28-30/62, Da Costa, Racc. pag. 73): « se l'art. 177 [ora art. 267 TFUE], ultimo comma, impone, senza restrizioni, ai Fori nazionali le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno, di deferire alla Corte qualsiasi questione d'interpretazione davanti ad essi sollevata, l'autorità dell'interpretazione data dalla Corte ai sensi dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE] può tuttavia far cadere la causa di tale obbligo e cosi renderlo senza contenuto. Ciò si verifica in ispecie qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia gia stata decisa in via pregiudiziale ».

14. Lo stesso effetto, per quanto riguarda i limiti dell'obbligo contemplato nell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], 3 comma, può risultare da una giurisprudenza costante della Corte che, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta, risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere.

15. Resta comunque inteso che, in tutte queste ipotesi, i giudici nazionali, compresi quelli di cui all'art. 177 [ora art. 267 TFUE], 3 comma, conservano integralmente la propria libertà di valutare se adire la Corte qualora lo ritengano opportuno.

16. Infine, la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale conclusione, il giudice nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia. Solo in presenza di tali condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla Corte risolvendola sotto la propria responsabilità.

17. Tuttavia, la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche del diritto comunitario e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta.

18. Va innanzitutto considerato che le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura: l'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni.

19. Deve poi osservarsi, anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, che il diritto comunitario impiega una terminologia che gli e propria. D'altronde, va sottolineato che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali.

20. Infine, ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi.

21. Tenuto conto di tutte queste considerazioni, la questione proposta dalla Corte suprema di cassazione va così risolta: l'art. 177 [ora art. 267 TFUE], 3 comma, va interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità ».

4 giugno 2002, *Procedimento penale a carico di Kenny Roland Lyckeskog*, causa C-99/00, Racc. I-4839.

Lo Strömstad tingsrätt (giudice di primo grado di Strömstad, Svezia) condannava il sig. Lyckeskog per tentato contrabbando, per aver cercato, nel 1998, di introdurre in Svezia 500 kg di riso dal territorio norvegese, superando così il quantitativo di 20 kg, autorizzato, ai fini dell'importazione di riso in franchigia doganale (l'importazione era ritenuta dunque a carattere commerciale ai sensi del regolamento n. 918/83). Avverso tale sentenza l'interessato proponeva appello dinanzi allo Hovrätten för Västra Sverige il quale, pur ritenendo di potersi pronunciare sul merito della questione in considerazione dell'assenza di difficoltà d'interpretazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, si chiedeva se dovesse essere considerato quale giurisdizione di ultimo grado ed essere conseguentemente tenuto ad adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 (ora art. 267 TFUE), terzo comma, CEai fini dell'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 918/83, atteso che non sembravano sussistere i requisiti fissati dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a.. Con la prima questione lo Hovrätten för Västra Sverige investiva dunque la Corte di giustizia della questione se un giudice nazionale, le cui decisioni fossero esaminate dalla Corte suprema, in caso d'impugnazione, solamente previa dichiarazione di ammissibilità dell'impugnazione da parte della Corte medesima, dovesse essere considerato quale giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, ai sensi dell'art. 234 (ora art. 267 TFUE), terzo comma, CE. La Corte ha osservato:

« 14. L'obbligo per le giurisdizioni nazionali, avverso le cui decisioni non sia esperibile ricorso giurisdizionale, di adire in via pregiudiziale la Corte rientra nell'ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazioneuniforme del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione delle norme comunitarie, e la Corte. Tale obbligo mira, più in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie (v., segnatamente, sentenze Hoffmann-La Roche, citata supra, punto 5, e 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I-6013, punto 25).

15. Tale obiettivo è raggiunto quando sono soggetti a tale obbligo di rinvio, fatti salvi i limiti riconosciuti dalla Corte (citata sentenza Cilfit e a.) le Corti supreme (citata sentenza Parfums Christian Dior) nonché tutti i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa essere proposto ricorso giurisdizionale (sentenza 27 marzo 1963, cause riunite 28/62-30/62, Da Costa en Schaake e a., Racc. pag. 59).

16. Le decisioni di un giudice nazionale d'appello impugnabili dalle parti dinanzi ad una Corte suprema non promanano, quindi, da una « giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno » ai sensi dell'art. 234 CE [ora art. 267 TFUE]. Dalla circostanza che l'esame nel merito dell'impugnazione sia subordinato alla previa declaratoria di ammissibilità dalla Corte suprema non deriva l'effetto di privare le parti dell'esperibilità di rimedi giurisdizionali.

17. Tali considerazioni si applicano al sistema svedese. Le parti conservano in ogni caso il diritto di ricorrere dinanzi allo Högsta domstolen avverso la sentenza di un hovrätt, che non può essere pertanto qualificato come giudice che emani decisioni avverso le quali non possa essere proposto ricorso giurisdizionale. Si deve sottolineare che, ai sensi dell'art. 10 del capitolo 54 del rätteg|$$| Aoangsbalken, lo Högsta domstolen può dichiarare ammissibile il ricorso qualora l'esame dell'impugnazione da parte di una giurisdizione superiore risulti importante per disciplinare l'applicazione del diritto. In tal senso, un'incertezza quanto all'interpretazione della pertinente normativa, ivi compresa la normativa comunitaria, può dar luogo ad un sindacato, in ultima istanza,

da parte della Corte suprema.

18. Nel caso in cui sorga una questione d'interpretazione o di validità di una norma di diritto comunitario, la Corte suprema sarà tenuta, ai sensi dell'art. 234 [ora art. 267 TFUE], terzo comma, CE, ad adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia sia nella fase dell'esame dell'ammissibilità sia in una fase successiva.

19. La prima questione dev'essere quindi risolta nel senso che un giudice nazionale non è soggetto all'obbligo sancito dall'art. 234 [ora art. 267 TFUE], terzo comma, CE, quando avverso le sue decisioni sia esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte suprema nei limiti previsti per le decisioni del giudice di rinvio».

Con la seconda questione il giudice di rinvio chiedeva, nel caso in cui unHhovrätt debba essere considerato quale giurisdizione ai sensi dell'art. 234 (ora art. 267 TFUE)*, terzo comma, CE, se sia tenuto ad adire la Corte anche quando l'interpretazione della norma comunitaria pertinente nella causa principale non presenti alcuna difficoltà, ancorché non sussistano peraltro i requisiti, fissati dalla menzionata sentenza Cilfit e a., per l'applicazione della teoria dell'« acte clair »:*

« 21. In considerazione della soluzione della prima questione e della circostanza che nella normativa svedese il giudice supremo, dinanzi al quale sia stato proposto ricorso avverso la decisione di un hovrätt, può adire in via pregiudiziale la Corte, non occorre procedere alla soluzione della seconda questione ».

15 gennaio 2013, *Jozef Kri an e a. c. Slovenská inšpekcia ivotného prostredi*a, causa C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8

Nel 2006, a seguito di decisione dell'Ufficio urbanistico regionale di Bratislava, il Comune di Pezinok autorizzava, su domanda della Ekologická skládka as, l'insediamento di una discarica di rifiuti in una cava di terra per mattoni. Successivamente, l'Ispettorato dell'ambiente di Bratislava (nel prosieguo, l'"Ispettorato") avviava la procedura integrata in base alla legge n. 245/2003, di trasposizione della direttiva n. 96/61, nell'ambito della quale alcuni privati cittadini, abitanti di Pezinok, facevano valere il carattere incompleto della domanda di autorizzazione integrata presentata dalla Ekologická skládka, in quanto carente della decisione di assenso urbanistico-edilizio all'insediamento della discarica. La Ekologická skládka trasmetteva tale decisione, facendo tuttavia presente di considerarla un segreto commerciale. In conformità a questa indicazione, l'Ispettorato procedeva al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e la gestione della discarica senza previamente pubblicare la decisione urbanistico-edilizia. A seguito di un ricorso amministrativo promosso dai cittadini di Pezinok, l'organo di seconda istanza per la protezione dell'ambiente confermava la decisione dell'Ispettorato, previa pubblicazione della decisione urbanistico-edilizia. I cittadini proponevano ricorso avverso la decisione dell'organo di seconda istanza per la protezione dell'ambiente dinanzi al Tribunale regionale di Bratislava, che lo respingeva. La sentenza veniva quindi impugnata dinanzi alla Corte suprema di cassazione, che riformava la pronuncia del Tribunale e annullava la decisione dell'Ispettorato, addebitando alle autorità competenti il mancato rispetto delle norme disciplinanti la partecipazione del pubblico interessato alla procedura integrata, nonché l'insufficiente valutazione dell'impatto ambientale derivante dalla costruzione della discarica. La Ekologická skládka proponeva ricorso dinanzi alla Corte costituzionale contro la sentenza della Corte suprema di cassazione. La Corte costituzionale, nel dare ragione alla ricorrente, annullava la sentenza della Corte di cassazione, rinviando dinanzi ad essa la causa ai fini di una nuova decisione. La Corte di cassazione, nutrendo dubbi in merito alla compatibilità delle decisioni contestate con il diritto dell'Unione, chiedeva alla Corte di giustizia se l'art. 267 TFUE dovesse essere interpretato nel

senso che un giudice nazionale fosse o meno tenuto a sottoporre d'ufficio alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale, anche nell'ipotesi in cui esso statuisse su rinvio a seguito dell'annullamento della sua prima decisione ad opera del giudice costituzionale e fosse vincolato, in base alla normativa nazionale, a risolvere la controversia adeguandosi alla valutazione in diritto espressa dal giudice costituzionale. Nel rispondere a tale quesito, la Corte ha osservato:

« 64. [...] secondo una giurisprudenza consolidata, l'articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora essi ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente faccia sorgere questioni che richiedono un'interpretazione o un esame della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione essenziali ai fini della soluzione della lite di cui sono investiti (sentenze del 27 giugno 1991, Mecanarte, C-348/89, Racc. pag. I-3277, punto 44, e del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-173/09, Racc. pag. I-8889, punto 26).

65. L'articolo 267 TFUE conferisce dunque ai giudici nazionali la facoltà – ed eventualmente impone loro l'obbligo – di effettuare un rinvio pregiudiziale qualora essi constatino, d'ufficio o su domanda di parte, che il merito della controversia implica la soluzione di una questione ricadente sotto le previsioni del primo comma dell'articolo sopra citato (sentenze del 10 luglio 1997, Palmisani, C-261/95, Racc. pag. I-4025, punto 20, e del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, Racc. pag. I-6813, punto 61). Per tale motivo, il fatto che le parti del giudizio a quo non abbiano prospettato, dinanzi al giudice del rinvio, una problematica attinente al diritto dell'Unione non osta a che la Corte possa essere adita da detto giudice (sentenze del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, Racc. pag. 1563, punto 7, e dell'8 marzo 2012, Huet, C-251/11, punto 23).

66. Infatti, il rinvio pregiudiziale si fonda su un dialogo tra giudici, il cui avvio dipende interamente dalla valutazione operata dal giudice nazionale in merito alla rilevanza e alla necessità del rinvio stesso (sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio, C-210/06, Racc. pag. I-9641, punto 91, e del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, Racc. pag. I-10847, punto 29).

67. Inoltre, l'esistenza di una norma procedurale nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nell'odierno procedimento principale, in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione (sentenze Elchinov, cit., punto 25, e del 20 ottobre 2011, Interedil, C-396/09, Racc. pag. I-9915, punto 35).

68. Pertanto, una norma di diritto nazionale in virtù della quale le valutazioni formulate da un organo giurisdizionale superiore vincolano un altro giudice nazionale non può privare quest'ultimo della facoltà di sottoporre alla Corte questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione interessato da dette valutazioni in diritto. Infatti, tale giudice, ove ritenga che la valutazione in diritto compiuta nel grado superiore potrebbe indurlo ad emettere una decisione contraria al diritto dell'Unione, deve essere libero di sottoporre alla Corte le questioni costituenti per esso motivo di perplessità (sentenze del 9 marzo 2010, ERG e a., C-378/08, Racc. pag. I-1919, punto 32, nonché Elchinov, cit., punto 27).

69. In tale ambito, occorre sottolineare che il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà conferitagli dall'articolo 267 TFUE è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall'interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell'organo giurisdizionale di grado superiore qualora ritenga, alla luce di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione (sentenza Elchinov, cit., punto 30).

70. I principi enunciati ai punti precedenti si impongono in egual maniera nei confronti del giudice del rinvio per quanto riguarda la valutazione in diritto espressa, nella presente fattispecie, dal giudice costituzionale dello Stato membro di cui trattasi, dal momento che, secondo una giurisprudenza consolidata, è inammissibile che norme di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, possano menomare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione (sentenze del

17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Racc. pag. 1125, punto 3, e dell'8 settembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, Racc. pag. I-8015, punto 61). La Corte ha d'altronde già precisato che i suddetti principi si applicano nei rapporti tra un giudice costituzionale e qualsiasi altro giudice nazionale (sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, Racc. pag. I-5667, punti 41-45).

71. Pertanto, la norma nazionale che obbliga il Najvyšší súd Slovenskej republiky [Corte suprema di cassazione] a conformarsi alla valutazione in diritto enunciata dall'Ústavn súd Slovenskej republiky [Corte costituzionale] non può impedire al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale in qualsiasi fase del procedimento che esso reputi appropriata e di lasciare disapplicati, se del caso, gli apprezzamenti formulati dall'Ústavn súd Slovenskej republiky [Corte costituzionale] che si rivelassero in contrasto con il diritto dell'Unione.

72. Infine, in quanto corte suprema, il Najvyšší súd Slovenskej republiky [Corte suprema di cassazione] è addirittura obbligato a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale una volta che esso constati che il merito della controversia implica la soluzione di una questione ricadente sotto le previsioni del primo comma dell'articolo 267 TFUE. Infatti, la possibilità di presentare, dinanzi al giudice costituzionale dello Stato membro di cui trattasi, un ricorso contro le decisioni di un giudice nazionale limitato alla verifica dell'eventuale violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione nazionale o da una convenzione internazionale non consente di ritenere che a quest'ultimo giudice nazionale debba essere negata la qualifica di giudice avverso le cui decisioni non può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE.

73. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, come l'odierno giudice del rinvio, ha l'obbligo di sottoporre d'ufficio alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell'annullamento della sua prima decisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest'ultimo giudice ».

4 giugno 2015, *Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH c. Hauptzollamt Osnabrück*, causa C-5/14, ECLI:EU:C:2015:354

La società Kernkraftwerke Lippe-Ems, gestore della centrale nucleare Emsland a Lingen, in Germania, contestava dinanzi al Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo l'imposta sull'uso dei combustibili nucleari, istituita con legge del 2010, ritenendola incompatibile con il diritto dell'Unione. Il Tribunale intendeva interrogare la Corte di giustizia in proposito, avvalendosi del rinvio pregiudiziale. Tuttavia, questi riconosceva di aver parallelamente già sollevato dinanzi alla Corte costituzionale tedesca la questione della conformità dell'imposta in discussione con la Legge fondamentale tedesca. Il Tribunale si interrogava, quindi, sulla possibilità di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia in pendenza del procedimento instaurato dinanzi alla Corte costituzionale. Il Tribunale decideva, quindi, di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, al fine di chiarire se il giudice nazionale, che nutrisse dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell'Unione, quanto con la Costituzione nazionale, fosse privato della facoltà o, eventualmente, dispensato dall'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia questioni concernenti l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione, in pendenza di un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di detta normativa dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo. Sul punto, la Corte ha osservato:

« 30. Occorre ricordare che l'articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, tanto sull'interpretazione dei Trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, quanto sulla validità di tali atti. Detto articolo dispone, al suo secondo comma, che un organo giurisdizionale nazionale può sottoporre alla Corte siffatte questioni qualora reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione sul punto, e, al suo terzo comma, che detto organo giurisdizionale è tenuto a farlo qualora avverso le sue decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

31. In primo luogo, risulta dall'articolo 267 TFUE che, anche se può essere vantaggioso, a seconda delle circostanze, che i fatti di causa siano già accertati e le problematiche coinvolgenti il solo diritto nazionale già risolte al momento del rinvio alla Corte (v. sentenze Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., 36/80 e 71/80, EU:C:1981:62, punto 6; Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332, punto 26, nonché JämO, C-236/98, EU:C:2000:173, punto 31), i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà di rivolgersi alla Corte ove ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente sollevi questioni implicanti un'interpretazione o un esame della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione, che esigano una pronuncia da parte loro (v., in particolare, sentenze Mecanarte, C-348/89, EU:C:1991:278, punto 44; Cartesio, C-210/06, EU:C:2008:723, punto 88; Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 41, nonché A, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 35).

32. In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione per via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., segnatamente, sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punti 21 e 24; Filipiak, C-314/08, EU:C:2009:719, punto 81; Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 45, nonché A, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 36).

33. Infatti, sarebbe incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell'Unione qualsiasi norma di un ordinamento giuridico nazionale, quand'anche dotata di rango costituzionale, o qualsiasi prassi legislativa, amministrativa o giudiziaria, che producesse l'effetto di sminuire l'efficacia del diritto dell'Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare quest'ultimo il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disattendere le disposizioni legislative nazionali eventualmente configuranti un ostacolo alla piena efficacia delle norme dell'Unione (v. sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 22; Factortame e a., C-213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonché, in tal senso, Kri an e a., C-416/10, EU:C:2013:8, punto 70). Ciò è quanto accadrebbe se, in caso di contrasto tra una disposizione del diritto dell'Unione ed una legge nazionale, la soluzione di questo conflitto fosse riservata ad un'autorità diversa dal giudice chiamato a garantire l'applicazione del diritto dell'Unione stesso, investita di un autonomo potere di valutazione, quand'anche l'ostacolo così frapposto alla piena efficacia del suddetto diritto fosse solo temporaneo (v. sentenza A, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

34. In terzo luogo, la Corte ha statuito che un giudice nazionale investito di una controversia concernente il diritto dell'Unione, il quale ritenga che una norma nazionale sia non soltanto contraria a tale diritto, ma anche inficiata da vizi di costituzionalità, non è privato della facoltà o dispensato dall'obbligo, previsti dall'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte questioni relative all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione per il fatto che la constatazione dell'incostituzionalità di una norma di diritto nazionale è subordinata ad un ricorso obbligatorio dinanzi ad una corte costituzionale. Infatti, l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa se l'esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi ad una corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata dal diritto dell'Unione, di

esercitare la facoltà attribuitagli dall'articolo 267 TFUE di sottoporre alla Corte le questioni vertenti sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione medesimo, al fine di consentire a quest'ultima di giudicare se una norma nazionale è o no compatibile con tale diritto (sentenze Mecanarte, C-348/89, EU:C:1991:278, punti 39, 45 e 46; Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 45, nonché A, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 38).

35. Dall'insieme di tali considerazioni la Corte ha tratto la conclusione che il funzionamento del sistema di cooperazione tra la Corte stessa e i giudici nazionali, istituito dall'articolo 267 TFUE, e il principio del primato del diritto dell'Unione esigono che il giudice nazionale sia libero di sottoporre alla Corte, in qualsiasi fase del procedimento che reputi appropriata, ed anche al termine di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità, qualsiasi questione pregiudiziale che esso consideri necessaria (sentenza A, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 39).

36. Orbene, per le ragioni indicate ai punti da 31 a 35 della presente sentenza, l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa e l'effetto utile dell'articolo 267 TFUE risulterebbe sminuito se, a motivo della pendenza di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità, al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto dell'Unione un'applicazione conforme alla decisione o alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 20).

37. Quanto al fatto che l'articolo 100, paragrafo 1, prima frase, della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania prevede, per il giudice che ritenga incostituzionale una determinata legge, oltre all'obbligo di sottoporre al Bundesverfassungsgericht la questione della conformità di tale legge alla citata Legge fondamentale, anche quello di sospendere il procedimento, occorre ricordare che l'esistenza di una norma procedurale nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nell'odierno procedimento principale, in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione (sentenza Kri an e a., C-416/10, EU:C:2013:8, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata).

38. Per quanto concerne, infine, gli effetti del procedimento avviato dinanzi al Bundesverfassungsgericht sulla rilevanza che un'interpretazione del diritto dell'Unione presenta ai fini della decisione sulla lite nel procedimento principale, occorre rilevare che, nella misura in cui tale lite e le questioni pregiudiziali vertono – indipendentemente dalla questione della costituzionalità delle disposizioni controverse nel procedimento de quo – sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che prevede la riscossione di un'imposta sull'utilizzazione di combustibile nucleare, non risulta in modo manifesto che l'interpretazione richiesta sia priva di qualsiasi nesso con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, o che il problema sia di natura ipotetica, od anche che la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere in modo utile le questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, sentenza Filipiak, C-314/08, EU:C:2009:719, punti 43 e 45).

39. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell'Unione quanto con la Costituzione dello Stato membro interessato, non è privato della facoltà, né è, eventualmente, dispensato dall'obbligo di sottoporre alla Corte questioni riguardanti l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di questa medesima normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo ».

9 settembre 2015, *X c. Inspecteur van Rijksbelastingdienst e T. A. van Dijk c. Staatssecretaris van Financiën*, cause riunite C-72/14 e C-197/14, ECLI:EU:C:2015:564

Il sig. X ed il sig. van Dijk, entrambi battellieri del Reno iscritti al regime di previdenza sociale lussemburghese, presentavano opposizione dinanzi all'autorità fiscale nazionale dei Paesi Bassi avverso due avvisi di accertamento concernenti l'imposta sul reddito ed i contributi previdenziali che li riguardavano. Entrambi i reclami venivano respinti. Pertanto, il sig. X ed il sig. van Dijk ricorrevano dinanzi all'autorità giudiziaria, che dichiarava infondate le loro pretese. Il sig. X ed il sig. van Dijk proponevano appello, rispettivamente, alla Corte di appello di Hertogenbosch ed alla Corte di appello dell'Aja. In entrambi i casi venivano confermate le sentenze rese in primo grado. Il sig. van Dijk proponeva allora ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d'appello dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, che aveva già avuto occasione di pronunciarsi in una causa simile. In tale occasione, questi aveva stabilito che non poteva essere attribuito alcun valore al rilascio di un certificato di iscrizione al regime di previdenza sociale lussemburghese, poiché l'interessato doveva essere considerato un battelliere del Reno ai sensi dell'articolo 1, lettera m), dell'accordo dei battellieri del Reno, sottoposto, di conseguenza, non al regolamento n. 1408/71, ma a tale accordo. Lo Hoge Raad der Nederlanden aveva pronunciato tale sentenza senza sottoporre alla Corte alcuna questione pregiudiziale, ritenendo che la soluzione adottata non lasciasse adito ad alcun ragionevole dubbio. La Corte di appello di Hertogenbosch, adita da sig. X, con decisione del 7 febbraio 2014 aveva invece sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali. In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden nutriva dubbi circa la possibilità di pronunciarsi conformemente alla sua precedente sentenza dell'11 ottobre 2013, senza presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e senza attendere la risposta di quest'ultima alle questioni pregiudiziali poste dalla Corte di appello di Hertogenbosch. Pertanto, lo Hoge Raad der Nederlanden decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione se un giudice nazionale di ultima istanza, come lo Hoge Raad, fosse tenuto ad adire la Corte qualora un giudice nazionale di grado inferiore avesse sottoposto, in riferimento a una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale oppure se esso fosse tenuto ad attendere la risposta a tale questione. Sul punto, anche alla luce dei criteri enucleati nella sentenza Cilfit in merito al c.d. "atto chiaro", la Corte ha osservato:

« 53. L'articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, tanto sull'interpretazione dei trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, quanto sulla validità di tali atti. Detto articolo dispone, al suo secondo comma, che un organo giurisdizionale nazionale può sottoporre alla Corte siffatte questioni qualora reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione sul punto, e, al suo terzo comma, che detto organo giurisdizionale è tenuto a farlo qualora avverso le sue decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno (sentenza Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 40).

54. Occorre ricordare segnatamente che l'obbligo di adire la Corte di una questione pregiudiziale, previsto all'articolo 267, terzo comma, TFUE, per gli organi giurisdizionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso, rientra nell'ambito della cooperazione istituita, al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri, tra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione del diritto dell'Unione, e la Corte (sentenza Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 7).

55. La Corte ha precisato che un giudice avverso le cui decisioni non possa essere proposto ricorso giurisdizionale di diritto interno è tenuto, qualora dinanzi ad esso si ponga una questione di diritto dell'Unione, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione sollevata non è pertinente, o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del

diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. La Corte ha aggiunto che la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno dell'Unione (sentenza Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21).

56. Nel caso di specie, atteso che un giudice nazionale di grado inferiore al giudice del rinvio ha adito la Corte per interrogarla su una questione di diritto dell'Unione simile a quella posta dinanzi al giudice del rinvio e che verte esattamente sulla medesima problematica, si pone la questione di sapere se una tale circostanza sia di ostacolo a che i criteri risultanti dalla sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335) per fondare l'esistenza di un atto chiaro e, segnatamente, quello secondo cui l'applicazione corretta del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio, siano soddisfatti.

57. A tale riguardo, occorre ricordare che spetta esclusivamente al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza Eon Aset Menidjmunt, C-118/11, EU:C:2012:97, punto 76).

58. Peraltro, occorre sottolineare che la giurisprudenza sancita con la sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335) lascia unicamente al giudice nazionale il compito di valutare se la corretta applicazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di decidere di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione che è stata sollevata dinanzi ad esso (sentenza Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), risolvendola sotto la propria responsabilità (sentenza Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 16).

59. Ne consegue che spetta ai soli giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno valutare, sotto la propria responsabilità e in maniera indipendente, se essi siano in presenza di un atto chiaro.

60. Pertanto, se è certamente vero che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, un giudice supremo di uno Stato membro deve prendere in considerazione nel suo esame la circostanza che un giudice di grado inferiore abbia posto una questione pregiudiziale, la quale è ancora pendente dinanzi alla Corte, resta comunque il fatto che una tale circostanza non può, da sola, impedire al giudice nazionale supremo di concludere, all'esito di un esame rispondente ai requisiti derivanti dalla sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335), che esso si trova in presenza di un atto chiaro.

61. Infine, atteso che la circostanza che un giudice di rango inferiore abbia posto alla Corte una questione pregiudiziale sulla medesima problematica sollevata in una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale che si pronuncia in ultima istanza non implica, da sola, che i requisiti della sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335) non possano più essere soddisfatti, così che tale ultimo giudice potrebbe decidere di astenersi dall'adire la Corte e risolvere la questione posta dinanzi ad esso sotto la propria responsabilità, occorre considerare che una tale circostanza neppure impone al giudice nazionale supremo di attendere la risposta della Corte alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice di rango inferiore.

62. Tale constatazione è peraltro confermata dalla giurisprudenza della Corte secondo cui l'articolo 267 TFUE non osta a che le decisioni di un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno e che abbia adito, a titolo pregiudiziale, la Corte, rimangano soggette ai normali mezzi d'impugnazione predisposti dal diritto interno, che permettono a un giudice di rango superiore di pronunciarsi esso stesso sulla controversia che è stata oggetto del rinvio

pregiudiziale e di assumere pertanto la responsabilità di garantire il rispetto del diritto dell'Unione (v., in tal senso, ordinanza Nationale Loterij, C-525/06, EU:C:2009:179, punti da 6 a 8).

63. In base alle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nella causa C-197/14 che l'articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, quale il giudice del rinvio, non è tenuto ad adire la Corte per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte né ad attendere la risposta a tale questione ».

9 settembre 2015, *João Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri c. Estado português*, causa C-160/14, ECLI:EU:C:2015:565

Nel febbraio 1993, la Air Atlantis, società operante nel settore dei voli charter, veniva liquidata e, in tale contesto, i signori Ferreira da Silva e Brito ed altri 96 lavoratori venivano colpiti da licenziamento collettivo. Dal maggio 1993, la TAP, principale azionista dell'Air Atlantis iniziava a effettuare una parte dei voli che Air Atlantis si era impegnata a compiere nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 1993, oltre ad alcuni voli charter, utilizzando una parte delle attrezzature di Air Atlantis ed assumendo alcuni ex dipendenti di quest'ultima. I signori Ferreira da Silva e Brito e gli altri 96 lavoratori licenziati impugnavano dinanzi al Tribunale del lavoro di Lisbona il licenziamento collettivo, chiedendo la riassunzione nella TAP, nonché il pagamento delle retribuzioni. Il Tribunale, ritenendo sussistente, nella fattispecie de qua, un trasferimento di uno stabilimento, disponeva la riassunzione dei lavoratori, ma la sentenza veniva poi annullata dalla Corte d'appello di Lisbona. I lavoratori proponevano quindi ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema portoghese che, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, un'ipotesi di trasferimento dello stabilimento, con sentenza del 2009 riconosceva la legittimità del licenziamento collettivo. Alcuni lavoratori avevano chiesto alla Corte suprema di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della nozione di "trasferimento di uno stabilimento", di cui all'art. 1, par. 1, della direttiva 2001/23, ma la Corte suprema aveva ritenuto che non sussistessero dubbi rilevanti, tali da imporre il rinvio pregiudiziale. I lavoratori proponevano quindi un ricorso per responsabilità civile extracontrattuale contro il Portogallo dinanzi al Tribunale di primo grado di Lisbona, chiedendo che lo Stato membro fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, in quanto la sentenza della Corte suprema era manifestamente illegittima, forniva un'interpretazione erronea della nozione di "trasferimento di uno stabilimento" e la Corte suprema non aveva osservato l'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia questioni di interpretazione del diritto dell'Unione. Il Tribunale di primo grado di Lisbona sottoponeva allora alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali tendenti, tra l'altro, a chiedere se, in caso di decisioni discordanti fornite da giudici di grado inferiore in merito all'interpretazione della nozione di "trasferimento di uno stabilimento" ai sensi della direttiva 2001/23, un giudice di ultima istanza fosse tenuto in linea di principio ad adire la Corte per ottenere l'interpretazione di tale nozione. Sul punto, la Corte ha osservato:

« 37. A tal proposito, se è vero che il procedimento di cui all'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere, ciò non toglie che qualora non sia esperibile alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest'ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell'Unione (v. sentenza

Consiglio nazionale dei geologi e Autorità garante della concorrenza e del mercato, C-136/12, EU:C:2013:489, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

38. Per quanto riguarda la portata di detto obbligo, risulta da una consolidata giurisprudenza a partire dalla pronuncia della sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335) che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto, qualora una questione di diritto dell'Unione sia sollevata dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell'Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

39. La Corte ha inoltre precisato che la configurabilità di una simile eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno dell'Unione (sentenza Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 33).

40. Certamente, spetta unicamente al giudice nazionale il compito di valutare se la corretta applicazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di decidere di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione che è stata sollevata dinanzi ad esso (v. sentenza Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

41. A questo proposito, il fatto che esistano decisioni contradditorie emesse da altri giudici nazionali non può, di per sé, costituire un elemento determinante in grado di imporre l'obbligo di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE.

42. Il giudice che decide in ultimo grado può infatti stimare, nonostante una determinata interpretazione di una norma del diritto dell'Unione effettuata da giudici subordinati, che l'interpretazione che esso intende dare a detta norma, differente da quella scelta da tali giudici, si impone senza lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio.

43. Occorre tuttavia sottolineare che, per quanto riguarda il settore considerato nel caso di specie [...], l'interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» ha sollevato numerosi interrogativi da parte di moltissimi giudici nazionali i quali, pertanto, si sono visti costretti ad adire la Corte. Tali interrogativi testimoniano non soltanto l'esistenza di difficoltà interpretative, ma anche la presenza di rischi di giurisprudenza divergente a livello dell'Unione.

44. Ne consegue che, in circostanze quali quelle del procedimento principale, contraddistinte al contempo da correnti giurisprudenziali contraddittorie a livello nazionale in merito alla nozione di «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi della direttiva 2001/23, e da ricorrenti difficoltà d'interpretazione di tale nozione nei vari Stati membri, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto ad adempiere al suo obbligo di rinvio alla Corte e ciò al fine di eliminare il rischio di un'errata interpretazione del diritto dell'Unione.

45. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, in circostanze quali quelle del procedimento principale, contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di giudici di grado inferiore quanto all'interpretazione di tale nozione e da ricorrenti difficoltà d'interpretazione della medesima nei vari Stati membri.

5 aprile 2016, *Puligienica Facility Esco SpA (PFE) c. Airgest SpA*, causa C-689/13, ECLI:EU:C:2016:199

Con bando del gennaio 2012, la Airgest, società di gestione dell'Aeroporto civile di Trapani-Birgi, avviava una procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e manutenzione delle aree verdi dell'aeroporto per la durata di tre anni. L'appalto veniva aggiudicato nel maggio 2012 ad un'associazione temporanea di imprese con capogruppo GSA. La società Puligienica Facility Esco SpA (d'ora in avanti, "PFE"), seconda classificata, proponeva – essa sola – ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (d'ora in avanti, "TAR Sicilia"), per ottenere l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione ed, in conseguenza, l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore. GSA promuoveva ricorso incidentale, sostenendo il difetto di interesse all'impugnativa da parte della PFE, in quanto priva dei requisiti di ammissione alla gara. Il TAR Sicilia accoglieva sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale. All'esito di tali pronunce, la Airgest escludeva le due ricorrenti e indiceva una nuova procedura, di tipo negoziato. La PFE impugnava la sentenza del TAR Sicilia dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e la GSA interponeva appello incidentale, ritenendo che il TAR Sicilia avesse disatteso i principi relativi all'ordine di esame dei ricorsi enunciati dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7 aprile 2011, n. 4. In base a tale pronuncia, in caso di ricorso incidentale volto a contestare l'ammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale deve essere valutato per primo e, qualora ne venga constatata la fondatezza, il giudice deve dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito. Il Consiglio di giustizia amministrativa osservava, tuttavia, che i principi enunciati nella pronuncia n. 4/2011 dell'Adunanza Plenaria erano già stati al centro del dibattimento nel rinvio pregiudiziale sfociato nella sentenza Fastweb del 4 luglio 2013 (C-100/12), ove era stato rilevato il contrasto con l'art. 1, par. 3, della direttiva 89/665/CEE. Il Consiglio di giustizia amministrativa evidenziava anche che, in forza dell'art. 99, par. 3, del codice del processo amministrativo, esso sarebbe stato comunque vincolato ai principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria nella citata sentenza n. 4/2011 e che nell'ipotesi in cui detto vincolo procedurale si fosse applicato anche alle questioni attinenti al diritto dell'Unione, esso sarebbe risultato incompatibile con il principio di competenza esclusiva della Corte in materia di interpretazione del diritto dell'Unione e con l'obbligo incombente agli organi giurisdizionali di ultima istanza – tra cui poteva annoverarsi anche il Consiglio di giustizia amministrativa, quale Sezione del Consiglio di Stato (in forza dell'art. 1, par. 2, d.lgs. n. 373/2003) – di adire la Corte in via pregiudiziale in caso di questioni di interpretazione di tale diritto. Il Consiglio di giustizia amministrativa decideva allora di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la questione se la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato investiti della trattazione della causa, in caso di dubbio sulla conformità o compatibilità con il diritto dell'Unione di un principio di diritto già enunciato dall'Adunanza plenaria, fossero tenuti a rimettere a quest'ultima la decisione del ricorso, ancor prima di poter effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per accertare detta conformità e compatibilità, oppure se essi dovessero, in quanto giudici nazionali di ultima istanza, sollevare autonomamente una questione pregiudiziale alla Corte per la corretta interpretazione del diritto dell'Unione. La Corte ha risolto il quesito affermando che nessuna disposizione di diritto nazionale può impedire a una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, la quale debba affrontare una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, di rivolgersi alla Corte affinché si pronunci in via pregiudiziale:

« 32. Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà di sottoporre alla Corte una questione di interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punto 3), laddove tale facoltà si trasforma in obbligo per i giudici che decidono in ultima istanza, fatte salve le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21 e

dispositivo). Una norma di diritto nazionale non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale, a seconda del caso, di avvalersi della facoltà di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punto 4; Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 42, nonché Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, punto 27) o di conformarsi a suddetto obbligo.

33. Tanto detta facoltà quanto detto obbligo sono, difatti, inerenti al sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, instaurato dall'articolo 267 TFUE, e alle funzioni di giudice incaricato dell'applicazione del diritto dell'Unione affidate dalla citata disposizione agli organi giurisdizionali nazionali.

34. Di conseguenza, qualora un organo giurisdizionale nazionale investito di una controversia ritenga che, nell'ambito della medesima, sia sollevata una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, ha la facoltà o l'obbligo, a seconda del caso, di adire la Corte in via pregiudiziale, senza che detta facoltà o detto obbligo possano essere ostacolati da norme nazionali di natura legislativa o giurisprudenziale.

35. Nel caso di specie, una disposizione di diritto nazionale non può impedire a una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, la quale debba affrontare una questione di interpretazione della direttiva 89/665, di rivolgersi alla Corte affinché si pronunci in via pregiudiziale.

36. Tenuto conto del complesso delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla prima parte della seconda questione dichiarando che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest'ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l'orientamento definito da una decisione dell'adunanza plenaria di tale organo giurisdizionale, è tenuta a rinviare la questione all'adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale. [...]

38. In proposito è d'uopo ricordare che una sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l'interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell'Unione in questione, per la definizione della controversia principale (v. sentenza Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, punto 29 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, il giudice nazionale che abbia assolto, quale giudice di ultima istanza, il suo obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte a titolo dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall'interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalla giurisprudenza nazionale che ritenga non conforme al diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, punto 30).

39. Va del pari ricordato che l'effetto utile dell'articolo 267 TFUE sarebbe attenuato se al giudice nazionale fosse impedito di applicare, immediatamente, il diritto dell'Unione in modo conforme ad una pronuncia o alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 20).

40. Il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in primo luogo, sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punti 21 e 24 e, da ultimo, A, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 36 nonché la giurisprudenza ivi citata).

41. Sarebbe difatti incompatibile con gli obblighi che derivano dalla natura stessa del diritto dell'Unione qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione dell'efficacia del diritto dell'Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di compiere, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell'Unione (v. sentenze Simmenthal, EU:C:1978:49, punto 22, A, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

42. Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda e terza parte della seconda questione dichiarando che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione,

una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell'Unione ».

28 luglio 2016, *Association France Nature Environnement c. Premier ministre e Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie*, causa C-379/15, ECLI:EU:C:2016:603

Il 13 giugno 2012, l'Association France Nature Environnement proponeva ricorso dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), chiedendo l'annullamento del decreto n. 2012-616, adottato dal Primo ministro francese in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché della relativa normativa nazionale di trasposizione.

Il Conseil d'État, nell'accogliere parzialmente tale ricorso, si interrogava sulle relative conseguenze, rilevando come la retroattività di un siffatto annullamento parziale avrebbe comportato il rischio di rimettere in discussione la legittimità, per un verso, dei piani e dei programmi adottati sul suo fondamento e, per altro verso, di qualsiasi atto adottato sulla base di questi ultimi, dando così origine ad un vuoto giuridico suscettibile di ostacolare l'attuazione della normativa nazionale adottata ai fini del recepimento della direttiva 2001/42/CE.

In tale contesto, il Conseil d'État esperiva un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo chiarimenti, tra l'altro, in merito alla possibilità, prevista dalla sentenza del 28 febbraio 2012, causa C-41/11, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, che il giudice nazionale – nel particolare settore in questione – sia eccezionalmente autorizzato dalla Corte di giustizia, a fronte dell'esistenza di considerazioni imperative legate alla tutela dell'ambiente e nella misura in cui siano rispettate specifiche condizioni precisate nella sentenza medesima, a dare applicazione alle norme del proprio ordinamento interno che gli consentono di mantenere alcuni effetti di un atto nazionale annullato. In particolare, il Conseil d'État ha chiesto alla Corte di giustizia se il giudice nazionale, prima di avvalersi dell'eccezionale facoltà testé menzionata, sia comunque tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale. Sul punto, la Corte ha osservato:

«45. [...] occorre ricordare che l'articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali le cui decisioni sono soggette a ricorso di diritto interno la facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale.

46. Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C-72/14 e C-197/14, EU:C:2015:564, punto 57).

47. Per contro, qualora un giudice nazionale, le cui decisioni non siano soggette a ricorso giurisdizionale, rilevi che l'interpretazione del diritto dell'Unione è necessaria per pervenire alla soluzione di una controversia ad esso sottoposta, l'articolo 267, terzo comma, TFUE gli impone di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

48. La Corte ha osservato al riguardo, al punto 16 della sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335), che la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Prima di concludere per l'esistenza di una situazione di tal genere, il giudice nazionale di ultima istanza deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte. Solo in presenza di tali condizioni, il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla Corte risolvendola sotto la propria responsabilità.

49. Inoltre, è in funzione delle caratteristiche del diritto dell'Unione e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta che spetta a tale giudice nazionale esaminare in qual misura non sia tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale. Pertanto, ciascuna disposizione di diritto dell'Unione, inclusa la giurisprudenza della Corte nel settore considerato, dev'essere ricollocata nel suo contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stadio della sua evoluzione alla data

in cui va data applicazione alla disposizione in parola (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punti 17 e 20).

50. La Corte ha quindi dichiarato, al punto 21 della sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335), che un giudice, le cui decisioni non siano impugnabili secondo l'ordinamento interno, è tenuto, qualora una questione di diritto comunitario sorga dinanzi al medesimo, ad adempiere il proprio obbligo di rinvio, salvo che non abbia rilevato che la corretta applicazione del diritto dell'Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar spazio ad alcun ragionevole dubbio, ove l'esistenza di tale eventualità debba essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle specifiche difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione.

51. Riguardo ad una controversia come quella oggetto del procedimento principale, considerato che, da un lato, la questione della possibilità, per il giudice nazionale, di limitare nel tempo taluni effetti di una dichiarazione di illegittimità di una disposizione del diritto interno adottata in violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/42 e, in particolare, di quelli derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, di quest'ultima, non ha costituito oggetto di altra decisione della Corte successivamente alla sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) e che, dall'altro, tale possibilità risulta essere eccezionale, come emerge dalla risposta fornita alla seconda questione, il giudice nazionale, le cui decisioni non siano più soggette a ricorso giurisdizionale, è tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale in presenza del minimo dubbio riguardo all'interpretazione o alla corretta applicazione del diritto dell'Unione.

52. In particolare, poiché l'esercizio di tale facoltà eccezionale potrebbe pregiudicare l'osservanza del principio del primato del diritto dell'Unione, il giudice nazionale potrà essere dispensato dall'adire la Corte in via pregiudiziale soltanto laddove sia persuaso che l'esercizio di tale eccezionale facoltà non sollevi alcun ragionevole dubbio. Peraltro, l'assenza di dubbi in tal senso necessita di prova circostanziata.

53. Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, il giudice nazionale le cui decisioni non siano ulteriormente soggette a ricorso giurisdizionale è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale, affinché quest'ultima possa valutare se eccezionalmente determinate norme di diritto interno, giudicate contrarie al diritto dell'Unione, possano essere provvisoriamente mantenute, alla luce di considerazioni imperative attinenti alla tutela dell'ambiente e tenuto conto delle circostanze specifiche della controversia che detto giudice nazionale è chiamato a dirimere. Quest'ultimo è dispensato da tale obbligo soltanto allorché sia persuaso, cosa che è subordinata a circostanziata dimostrazione, che non sussistano ragionevoli dubbi riguardo all'interpretazione ed all'applicazione delle condizioni risultanti dalla sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103)».

20 dicembre 2017, *Global Starnet Ltd c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato*, causa C-322/16, ECLI:EU:C:2017:985,

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo V relativo a cittadinanza, persone e servizi, segnatamente alla sezione 3.4 dedicata alle deroghe al divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento.

Per quel che qui rileva, il Consiglio di Stato italiano, con la prima questione pregiudiziale, ha chiesto alla Corte di giustizia, in sostanza, se l'art. 267, par. 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale di ultima istanza non sia tenuto a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione qualora, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro in questione abbia valutato la legittimità costituzionale delle norme nazionali applicabili al caso di specie alla luce di parametri normativi nazionali aventi contenuto analogo a quello delle norme dell'Unione rilevanti. La Corte di giustizia, sul punto, ha osservato:

«14. In via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio, prima di adire la Corte, ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale una questione di costituzionalità delle disposizioni di diritto nazionale che costituiscono altresì l'oggetto della seconda questione pregiudiziale. La Corte costituzionale si è pronunciata, in risposta a tale questione, sulla conformità di dette disposizioni non al diritto dell'Unione, bensì alle

disposizioni della Costituzione italiana che il giudice del rinvio considera, in sostanza, come le norme di riferimento corrispondenti e identiche agli articoli 26, 49, 56 e 63 TFUE e all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, nonché sulla loro conformità ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

Sulla ricevibilità

15. Il governo italiano contesta la ricevibilità della prima questione facendo valere gli argomenti che seguono.

16. In primo luogo, il giudice nazionale statuente in ultimo grado avrebbe un obbligo di valutare preliminarmente la questione al fine di evitare che le parti ne facciano un uso abusivo. In secondo luogo, non vi sarebbe alcuna ragione di chiedersi se detto giudice sia tenuto a conformarsi all'interpretazione della Corte costituzionale, in quanto le sentenze di quest'ultima che rigettano questioni di costituzionalità non vincolano il giudice nazionale. In terzo luogo, il giudice del rinvio, avendo ritenuto che la questione di costituzionalità del diritto nazionale fosse pertinente al fine di risolvere la controversia ed avendo dunque sottoposto le questioni alla Corte costituzionale, avrebbe statuito che le norme nazionali contestate erano conformi al diritto dell'Unione. In quarto luogo, la prima questione sarebbe puramente ipotetica e dunque irricevibile, in quanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto sottoporre alla Corte costituzionale una questione in merito all'eventuale contrasto delle norme in discussione nel procedimento principale con il diritto dell'Unione prima di sottoporre tale questione alla Corte.

17. A questo proposito occorre ricordare che, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se la questione sollevata verte sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 7 luglio 2016, Muladi, C-447/15, EU:C:2016:533, punto 33).

18. Nel caso di specie, non risulta che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale o che il problema sia di natura ipotetica.

19. Inoltre, alla luce della giurisprudenza sopra citata, la questione se il giudice del rinvio sia vincolato o meno dall'interpretazione della normativa nazionale in discussione operata dalla Corte costituzionale, od anche se detto giudice avrebbe dovuto sottoporre a quest'ultima una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, è priva di rilevanza al fine di valutare la ricevibilità della prima questione pregiudiziale.

20. Di conseguenza, la prima questione è ricevibile.

Nel merito

21. Occorre ricordare che un giudice nazionale investito di una controversia concernente il diritto dell'Unione, il quale ritenga che una norma nazionale sia non soltanto contraria a tale diritto, ma anche inficiata da vizi di costituzionalità, non è privato della facoltà o dispensato dall'obbligo, previsti dall'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte questioni relative all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione per il fatto che la constatazione dell'incostituzionalità di una norma di diritto nazionale è subordinata ad un ricorso obbligatorio dinanzi ad una corte costituzionale. Infatti, l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa se l'esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi ad una corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata dal suddetto diritto, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte le questioni vertenti sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, al fine di permettergli di stabilire se una norma nazionale sia compatibile

o no con quest'ultimo (sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

22. Dall'insieme di tali considerazioni la Corte ha tratto la conclusione che il funzionamento del sistema di cooperazione tra essa e i giudici nazionali, istituito dall'articolo 267 TFUE, e il principio del primato del diritto dell'Unione esigono che il giudice nazionale sia libero di sottoporre alla Corte, in qualsiasi fase del procedimento che reputi appropriata, ed anche al termine di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità, qualsiasi questione pregiudiziale che esso consideri necessaria (sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

23. Orbene, risulta dalle considerazioni di cui sopra che l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa e l'effetto utile dell'articolo 267 TFUE risulterebbe sminuito se, a motivo dell'esistenza di un procedimento di controllo di costituzionalità, al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto dell'Unione un'applicazione conforme alla decisione o alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

24. Inoltre, se è vero che il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione necessari a questi ultimi per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere, ciò non toglie che, quando non sia esperibile alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest'ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, qualora venga sollevata dinanzi ad esso una questione di interpretazione del diritto dell'Unione (v. sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C-160/14, EU:C:2015:565, punto 37).

25. Il fatto che la Corte costituzionale italiana si sia pronunciata sulla conformità delle disposizioni del diritto nazionale, costituenti anche l'oggetto della seconda questione pregiudiziale, alle disposizioni della Costituzione italiana che il giudice del rinvio considera, in sostanza, come le norme di riferimento corrispondenti e identiche agli articoli 26, 49, 56 e 63 TFUE e all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, non ha alcuna incidenza sull'obbligo, previsto dall'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte eventuali questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione.

26. Alla luce dell'insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 267, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione anche nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell'Unione».

4 ottobre 2018, *Commissione c. Francia*, causa C-416/17, ECLI:EU:C:2018:811

Nella sentenza del 15 settembre 2011, Accor (causa C-310/09, EU:C:2011:581), resa su rinvio pregiudiziale proposto dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), la Corte di giustizia ha dichiarato, in sintesi, che gli artt. 49 e 63 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro – quale la disciplina francese in questione nel procedimento principale – che preveda una differenza di trattamento, sotto il profilo fiscale, tra i dividendi distribuiti da una società controllata stabilita in tale Stato membro e i dividendi provenienti da una controllata stabilita in un altro Stato membro. In due successive sentenze, il Conseil d'État ha precisato l'interpretazione della predetta normativa francese, stabilendo i presupposti ai quali è subordinato il rimborso degli anticipi d'imposta percepiti in violazione del diritto dell'Unione. Ritenendo che tali due sentenze del Conseil d'État non avessero posto fine all'incompatibilità della normativa nazionale in questione con gli artt. 49 e 63 TFUE, la Commissione europea avviava un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica francese. Poiché tale Stato membro contestava gli addebiti formulati dalla Commissione, quest'ultima

adiva la Corte di giustizia con ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 TFUE. Dei quattro motivi di ricorso invocati dalla Commissione, i primi tre hanno ad oggetto la violazione degli artt. 49 e 63 TFUE, quali interpretati dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Accor, nonché dei principi di equivalenza e di effettività; il quarto motivo, invece, verte sulla violazione dell'art. 267, terzo comma, TFUE. A quest'ultimo riguardo, la Commissione non contesta un inadempimento strutturale dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, bensì una specifica violazione di tale obbligo, da parte del Conseil d'État, nelle circostanze del caso di specie, ossia nel dare seguito alla sentenza Accor. La Corte di giustizia, in primo luogo, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha dichiarato che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 e 63 TFUE. In secondo luogo, per quel che qui rileva, la Corte, pronunciandosi per la prima volta sulla violazione dell'art. 267, terzo comma, TFUE nel contesto di un ricorso per inadempimento, ha osservato:

«105. Occorre sottolineare che il quarto motivo della Commissione è fondato sulla premessa che il Conseil d'État (Consiglio di Stato), in quanto organo giurisdizionale che statuisce in ultimo grado, non potesse effettuare un'interpretazione del diritto dell'Unione, quale quella che discende dalle sue sentenze del 10 dicembre 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), e del 10 dicembre 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), senza aver previamente adito la Corte con un rinvio pregiudiziale.

106. A tal riguardo, occorre rammentare che, da un lato, l'obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni del Trattato FUE grava su tutte le loro autorità, ivi comprese, nell'ambito delle loro competenze, le autorità giurisdizionali.

107. Pertanto, l'inadempimento di uno Stato membro può, in linea di principio, essere dichiarato ai sensi dell'articolo 258 TFUE indipendentemente dall'organo di tale Stato la cui azione o inerzia abbia dato luogo alla trasgressione, anche se si tratti di un'istituzione costituzionalmente indipendente (sentenze del 9 dicembre 2003, Commissione/Italia, C-129/00, EU:C:2003:656, punto 29, e del 12 novembre 2009, Commissione/Spagna, C-154/08, non pubblicata, EU:C:2009:695, punto 125).

108. Dall'altro lato, si deve altresì rammentare che, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest'ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d'interpretazione del Trattato FUE (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, punto 42).

109. La Corte ha giudicato che l'obbligo di adire la Corte di cui a tale disposizione ha segnatamente l'obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell'Unione (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

110. Certamente, un siffatto obbligo non grava su un tale organo giurisdizionale qualora quest'ultimo constati che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di una simile eventualità dev'essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21; del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C-160/14, EU:C:2015:565, punti 38 e 39, nonché del 28 luglio 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, EU:C:2016:603, punto 50).

111. A tal riguardo, per quanto attiene alla questione esaminata nell'ambito del primo motivo del presente ricorso per inadempimento, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 99 delle sue conclusioni, in mancanza d'indicazioni nella sentenza del 15 settembre 2011, Accor (C-310/09, EU:C:2011:581), il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha scelto di discostarsi dalla sentenza del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11, EU:C:2012:707) per il motivo che il regime britannico in questione era diverso dal regime francese del credito d'imposta e dell'anticipo d'imposta, benché esso non potesse avere la certezza che il suo ragionamento si sarebbe imposto con la stessa evidenza alla Corte.

112. Inoltre, da quanto statuito ai punti da 29 a 46 della presente sentenza, nell'ambito dell'esame del primo motivo dedotto dalla Commissione, discende che il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Conseil d'État (Consiglio di Stato) nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 10 dicembre 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), e del 10 dicembre 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), ha portato quest'ultimo ad adottare, in dette sentenze, una soluzione basata su un'interpretazione delle disposizioni degli articoli 49 e 63 TFUE in contrasto con quella accolta nella presente sentenza, il che implica che l'esistenza di un dubbio ragionevole in merito a tale interpretazione non poteva essere escluso nel momento in cui il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha statuito.

113. Di conseguenza, senza che occorra analizzare gli altri argomenti addotti dalla Commissione nell'ambito del presente motivo, si deve constatare che spettava al Conseil d'État (Consiglio di Stato), in quanto organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, adire la Corte sul fondamento dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, al fine di eliminare il rischio di un'errata interpretazione del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C-160/14, EU:C:2015:565, punto 44).

114. Di conseguenza, dal momento che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha omesso di adire la Corte, ai sensi del procedimento di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE, al fine di stabilire se occorresse rifiutare di prendere in considerazione, per il calcolo del rimborso dell'anticipo d'imposta assolto da una società residente a titolo della distribuzione di dividendi versati da una società non residente tramite una controllata non residente, l'imposizione subita da tale seconda società sugli utili alla base di detti dividendi, sebbene l'interpretazione da esso accolta delle disposizioni del diritto dell'Unione nelle sentenze del 10 dicembre 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), e del 10 dicembre 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), non s'imponesse con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, il quarto motivo deve essere accolto».

6.6. Rinvio pregiudiziale di validità

27 settembre 1983, *Universität Hamburg c. Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder*, causa 216/82, Racc. 2771.

Nell'agosto 1976, l'Università di Amburgo importava nella Repubblica federale di Germania un apparecchio elettronico per misurazioni e controlli proveniente dagli Stati Uniti. Essendogli stata negata la franchigia sulla base dell'affermazione che apparecchi di valore scientifico equivalente erano fabbricati nella Comunità, essa impugnava il provvedimento emanato dalle competenti autorità doganali tedesche, che sottoponevano il problema della franchigia alla Commissione che, con decisione 78/851/CEE, dichiarava non soddisfatte le condizioni per l'ammissione in franchigia doganale della merce importata. Con provvedimento del 7 maggio 1979 dello Haupotzollamt Hamburg-Kehrwieder, il reclamo dell'Università di Amburgo veniva respinto. L'interessata proponeva, allora, ricorso contro tale provvedimento al Finanzgericht di Amburgo che sospendeva il

procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la questione se una decisione della Commissione riguardasse direttamente e individualmente, oltre allo Stato che richiedeva la decisione stessa, anche colui che aveva importato lo strumento o apparecchio costituente oggetto della decisione, con la conseguenza che quest'ultimo potesse impugnare, con ricorso di annullamento, la decisione della Commissione. Secondariamente chiedeva se il fatto di non avere impugnato una decisione della Commissione come quella di cui trattasi con un ricorso proposto ai sensi dell'art. 173, 2 comma (ora art. 263, quarto comma, TFUE), entro il termine stabilito nel 3 comma dello stesso art., impedisse, in base al diritto comunitario, alla persona o alle persone interessate dalla suddetta decisione di eccepire l'invalidità di questa nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi a un giudice nazionale. La Corte ha affrontato congiuntamente le due questioni ed ha osservato:

« 7. La decisione adottata dalla Commissione è rivolta a tutti gli Stati membri. A norma dell'art. 191 del Trattato [ora art. 297 TFUE], quindi, essa deve essere notificata a questi Stati e diventa efficace in forza di tale notifica. Per contro, non è necessario che detta decisione sia notificata a colui che ha chiesto la franchigia ed essa non figura fra gli atti di cui il Trattato prescrive la pubblicazione. Anche se, in pratica, la decisione viene effettivamente pubblicata nella gazzetta ufficiale delle Comunità, il suo testo non consente necessariamente al richiedente di costatare ch'essa è stata adottata in connessione col procedimento da lui avviato.

8. Poiché la decisione vincola gli Stati membri, l'autorità nazionale deve, in caso di decisione negativa della Commissione, respingere la domanda di franchigia; tuttavia, il diritto comunitario non la obbliga a far riferimento alla decisione della Commissione nell'atto col quale la domanda è respinta. Inoltre, come dimostra il caso di specie, quest'atto può essere adottato ad un certo periodo di distanza dalla notifica della suddetta decisione.

9. Infine, come ha giustamente ricordato il Finanzgericht, per impugnare con ricorso ai sensi dell'art. 173, 2 comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] la decisione della Commissione, l'istituto scientifico interessato deve dimostrare che detta decisione lo concerne direttamente e individualmente.

10. Di conseguenza, il rigetto, da parte dell'autorità nazionale, della domanda dell'istituto scientifico costituisce il solo atto che sia a questo direttamente rivolto, del quale esso abbia necessariamente avuto conoscenza in tempo utile e ch'esso possa impugnare in giudizio senza incontrare alcuna difficoltà nel provare il proprio interesse ad agire. Conformemente ad un principio giuridico generale, espresso nell'art. 184 del Trattato CEE (ora art. 277 TFUE), il richiedente deve avere la possibilità, nell'ambito del ricorso proposto in base al diritto nazionale contro il rigetto della sua domanda, di eccepire l'illegittimità della decisione della Commissione sulle quale è basato il provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti.

11. Questa constatazione è sufficiente per fornire una risposta atta a dissipare i dubbi espressi dal giudice nazionale, senza che sia necessario statuire sul più ampio problema dei rapporti generali tra gli artt. 173 [ora art. 263 TFUE] e 177 [ora art. 267 TFUE] del Trattato o dare specifica soluzione alla prima questione pregiudiziale ».

22 ottobre 1987, *Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost*, causa 314/85, Racc. 4199.

La Corte di giustizia veniva investita dal Finanzgericht di Amburgo dell'interpretazione dell'art. 5,n. 2 del Regolamento del Consiglio n. 1697/79, relativo al recupero « a posteriori » dei dazi all'importazione o all'esportazione, nonché della validità della decisione 6 maggio 1983 notificata alla Repubblica federale di Germania, con la quale la Commissione constatava che si dovesse procedere in un caso particolare al recupero « a posteriori » dei dazi all'importazione. Dette questioni venivano

sollevate nell'ambito di una causa intentata dalla Foto-Frost, impresa commerciale stabilita nella Repubblica federale di Germania, che esercitava attività d'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso di artt. fotografici, per ottenere l'annullamento di un provvediemnto di recupero « a posteriori » adottato dallo Hauptzollamt di Lubecca-Est a seguito della decisione sopra menzionata con cui la Commissione riteneva non fosse consentito rinunziare a detto recupero. La Foto-Frost chiedeva al Finanzgericht di ordinare la sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento di recupero. Poiché il provvedimento di recupero impugnato si basava sulla decisione della Commissione, il Finanzgericht, considerava di poterlo annullare solo nel caso di invalidità della stessa decisione comunitaria. Esso metteva in dubbio la validità della decisione in ragione del fatto che nel caso di specie sembravano sussistere tutte le condizioni, richieste dall'art. 5, n. 2 del regolamento n. 1697/79, affinché si potesse rinunziare a procedere al recupero « a posteriori »; ciò nonostante valutava che in forza della ripartizione di competenze fra la Corte di Giustizia e le giurisdizioni nazionali, come risultante dall'art. 177, (ora art. 267 TFUE) spettava solo alla Corte di pronunciarsi sulla validità degli atti delle istituzioni comunitarie. La Corte ha osservato:

« 13. Attribuendo ai giudici nazionali, avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, la facoltà di porre alla Corte questioni pregiudiziali d'interpretazione o d'accertamento di validità, l'art. 177 [ora art. 267 TFUE] non ha risolto il problema del potere di detti giudici di dichiarare essi stessi l'invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie.

14. Dette giurisdizioni possono esaminare la validità di un atto comunitario e, se ritengono infondati i motivi d'invalidità addotti dalle parti, respingerli concludendo per la piena validità dell'atto. Così facendo, infatti, essi non mettono in causa l'esistenza dell'atto comunitario.

15. Al contrario, essi non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti delle istituzioni comunitarie. Infatti, come è stato sottolineato nella sentenza 13 maggio 1981 (International Chemical Corporation, 66/80, Racc. pag. 1191), le competenze attribuite alla Corte dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE] hanno essenzialmente lo scopo di garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esigenza di uniformità è particolarmente imperiosa quando sia in causa la validità di un atto comunitario. L'esistenza di divergenze fra i giudici degli Stati membri sulla validità degli atti comunitari potrebbe compromettere la stessa unità dell'ordinamento giuridico comunitario ed attentare alla fondamentale esigenza della certezza del diritto.

16. La necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato impone la medesima conclusione. In proposito, è importante tener presente che il rinvio a titolo pregiudiziale per l'accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d'annullamento, uno strumento del controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 23 aprile 1986 (parti ecologiste "Les Verts"/Parlamento europeo, 294/83, Racc. 1986, pag. 1339) "con gli artt. 173 [ora art. 263 TFUE] e 184 [ora art. 277 TFUE], da un lato, e con l'art. 177 [ora art. 267 TFUE], dall'altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni".

17. Poiché l'art. 173 [ora art. 263 TFUE] attribuisce alla Corte la competenza esclusiva ad annullare un atto di un'istituzione comunitaria, la coerenza del sistema esige che sia parimenti riservato alla Corte il potere di dichiarare l'invalidità dello stesso atto, qualora questa sia fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale.

18. Va del resto sottolineato che la Corte è l'organo più indicato a pronunziarsi sulla validità degli atti comunitari. Ex art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CEE, infatti, le istituzioni comunitarie che hanno emanato gli atti contestati hanno il diritto di intervenire dinanzi alla Corte per difendere la validità di tali atti. Inoltre, ex art. 21, 2 comma, dello stesso

protocollo, la Corte può richiedere alle istituzioni comunitarie che non sono parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

19. È bene aggiungere che il principio dell'incompetenza dei giudici nazionali a dichiarare l'invalidità degli atti comunitari può subire temperamenti, date certe condizioni, nell'ipotesi di procedimento sommario, la quale, tuttavia, non ricorre nella questione posta dal giudice nazionale.

20. La prima questione va quindi risolta nel senso che le giurisdizioni nazionali non sono competenti a dichiarare l'invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie ».

9 marzo 1994, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH c. Repubblica federale di Germania*, causa C-188/92, Racc. I-833.

L'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale-Vestfalia investiva la Corte di giustizia della questione se un giudice nazionale fosse vincolato da una decisione della Commissione (nel caso di specie: decisione 86/509, ai sensi dell'art. 93 CE – ora art. 108 TFUE) relativa ad aiuti statali dichiarati illegittimi, qualora esso fosse stato adito, relativamente all'esecuzione di tale decisione da parte delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e destinatario delle misure di esecuzione, che deduceva l'illegittimità di tale decisione, e qualora lo stesso beneficiario degli aiuti, pur essendo stato messo a conoscenza per iscritto dallo Stato membro della decisione della Commissione, non avesse presentato, (o non avesse presentato tempestivamente) un ricorso ai sensi dell'art. 173 TCE (ora art. 263 TFUE). La questione veniva sollevata nell'ambito della causa intentata dalla TWD, impresa tedesca produttrice di filo poliammidico e poliestere, per far valere l'illegittimità della decisione 86/509 della Commissione. Sui rapporti tra giudizio pregiudiziale di validità e ricorso in annullamento la Corte ha osservato:

« 13. Deve anzitutto richiamarsi la costante giurisprudenza secondo la quale una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE] diviene definitiva nei suoi confronti (v., in primo luogo, sentenza 17 novembre 1965, causa 20/65, Collotti/Corte di giustizia, Racc. pag. 873).

14. Va poi ricordato che un'impresa beneficiaria di un aiuto individuale preso in considerazione in una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE] è legittimata a proporre ricorso d'annullamento ex art. 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] medesimo, qualora la decisione abbia come destinatario uno Stato membro (sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671). Alla stregua del terzo comma dello stesso articolo, la scadenza del termine di ricorso in esso previsto implica nei confronti di una tale impresa un effetto di decadenza identico a quello che si produce rispetto allo Stato membro destinatario della decisione.

15. Secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può fondatamente rimettere in discussione la validità di una decisione della quale è destinatario ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato [ora art. 108, par. 2, TFUE] dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] (v. sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131).

16. Questa giurisprudenza, che esclude la possibilità per lo Stato membro destinatario di una decisione ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato di rimettere in discussione la validità di tale decisione nell'ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo, muove segnatamente dal rilievo che i termini di ricorso sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in questione

all'infinito.

17. Orbene, le stesse esigenze di certezza del diritto inducono ad escludere che il beneficiario di un aiuto oggetto di una decisione della Commissione adottata in forza dell'art. 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE], che avrebbe potuto impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo all'uopo prescritto dall'art. 173, terzo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE], possa contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione.

18. Infatti, ammettere che in circostanze del genere l'interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all'esecuzione della decisione eccependo l'illegittimità di quest'ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso.

19. È bensì vero che la Corte nella sentenza 21 maggio 1987 (cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, Rau, Racc. pag. 2289), alla quale il governo francese ha fatto richiamo nelle proprie osservazioni, ha dichiarato che la possibilità di esperire un ricorso diretto ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE] contro una decisione di un'istituzione comunitaria non osta alla proponibilità di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale avverso un atto di un'autorità nazionale inteso all'esecuzione di questa decisione, deducendo l'illegittimità di quest'ultima.

20. Tuttavia, come evincesi dalla relazione d'udienza relativa alle suddette cause, ciascuna delle ricorrenti nelle cause principali aveva proposto dinanzi alla Corte un ricorso per l'annullamento della decisione oggetto della controversia. Nella suddetta sentenza la Corte non si è pertanto pronunciata, né era tenuta a farlo, in merito agli effetti di decadenza connessi allo scadere dei termini di ricorso. Orbene, la questione deferita dal giudice nazionale nella presente causa verte precisamente su questo punto.

21. La presente causa va altresì distinta da quella che ha dato origine alla sentenza 27 settembre 1983 (causa 216/82, Universitaet Hamburg, Racc. pag. 2771).

22. In quest'ultima sentenza la Corte ha statuito che un richiedente, la cui domanda di importazione in franchigia doganale era stata respinta con provvedimento di un'autorità nazionale adottato sulla scorta di una decisione della Commissione che aveva come destinatari tutti gli Stati membri, doveva avere la possibilità, nell'ambito di un ricorso proposto in forza del diritto nazionale avverso il rigetto della sua domanda, di eccepire l'illegittimità della decisione della Commissione sulla quale era fondata la decisione nazionale adottata nei suoi confronti.

23. Nella sentenza suddetta la Corte ha tenuto conto della circostanza che il rigetto della domanda ad opera dell'autorità nazionale costituiva l'unico atto direttamente rivolto all'interessato, del quale quest'ultimo aveva necessariamente avuto conoscenza in tempo utile e che il medesimo poteva impugnare in giudizio senza incontrare alcuna difficoltà nel provare il proprio interesse ad agire. Essa ha ritenuto che, ricorrendo questi presupposti, la possibilità di eccepire l'illegittimità della decisione della Commissione fosse riconducibile ad un principio giuridico generale che trova espressione nell'art. 184 del Trattato CEE [ora art. 277 TFUE], vale a dire il principio che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la riguarda direttamente ed individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora detta parte non fosse legittimata a proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], un ricorso diretto contro tali atti, dei quali essa subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l'annullamento (v. sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777).

24. Orbene, nel caso in esame è pacifico che la ricorrente nella causa principale aveva avuto piena conoscenza della decisione della Commissione e che essa avrebbe potuto senza alcun dubbio

impugnarla a norma dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE].

25. Dal complesso delle considerazioni sopra svolte emerge che, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto della controversia nella causa principale, il giudice nazionale è vincolato, in virtù del principio della certezza del diritto, dal carattere definitivo della decisione adottata dalla Commissione in forza dell'art. 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE] nei confronti dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

26. La prima questione posta dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che il giudice nazionale è vincolato da una decisione della Commissione adottata sulla scorta dell'art. 93, n. 2, del Trattato [ora art. 108, par. 2, TFUE], qualora tale giudice venga adito, relativamente all'esecuzione di questa decisione ad opera delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e destinatario delle misure di attuazione, il quale deduca l'illegittimità della decisione della Commissione, e qualora lo stesso beneficiario degli aiuti, pur essendo stato messo a conoscenza per iscritto dallo Stato membro della decisione della Commissione, non abbia presentato, o non abbia presentato tempestivamente, un ricorso ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato [ora art. 263, quarto comma, TFUE]».

29 aprile 1999, *Erich Ciola c. Land Vorarlberg*, causa C-224/97, Racc. I-2517.

L'Unabhängiger Verwaltungssenat (organo amministrativo indipendente incaricato del controllo di legalità degli atti dell'amministrazione) del Land del Voralberg dichiarava il signor Ciola, amministratore della società ABC-Boots-Charter GmbH., che aveva preso in locazione taluni terreni siti nella zona litoranea del lago di Costanza per allestirvi 200 posti barca per imbarcazioni da diporto, colpevole di aver concesso in locazione due posti barca a proprietari di imbarcazioni aventi la loro residenza all'estero, sebbene il contingente massimo di 60 posti riservati agli stranieri fosse già stato superato. Pertanto gli veniva inflitta un'ammenda per ciascuna delle due infrazioni. Nell'ambito di un ricorso proposto dal signor Ciola contro le ammende irrogategli, il Verwaltungsgerichtshof investiva la Corte di giustizia della questione se le norme del Trattato in materia di libera prestazione di servizi dovessero essere interpretate nel senso che ostavano alla fissazione di un limite massimo di posti barca da concedere in locazione a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro, e se un divieto posto anteriormente all'adesione di uno Stato membro all'Unione europea non attraverso una norma generale ed astratta, ma attraverso un provvedimento amministrativo individuale e concreto divenuto definitivo, in contrasto con la libera prestazione dei servizi, andasse disapplicato nella valutazione della legittimità di un'ammenda irrogata per inosservanza di tale divieto dopo la data di adesione. La Corte, diversamente da quanto operato nella sentenza TWD, sopra richiamata, ha osservato:

« 22. Dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio risulta che, nell'ipotesi di un'inosservanza di norme generali ed astratte, contrastanti con un principio fondamentale del Trattato, il Verwaltungsgerichtshof avrebbe disapplicato tali norme a vantaggio del diritto comunitario, basandosi sulla sentenza della Corte 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629).

23. Poiché però, sino a quel momento, a parere del giudice a quo, la giurisprudenza si era occupata unicamente del principio della preminenza del diritto comunitario rispetto alle norme nazionali a carattere generale, il Verwaltungsgerichtshof chiede se la stessa soluzione si applichi nei confronti di un provvedimento amministrativo individuale e concreto, non conforme al diritto comunitario, quale il « Bescheid » del 9 agosto 1990, di cui trattasi nel giudizio a quo.

(...)

33. Infatti, non è in alcun modo possibile sostenere che la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta e che è compito dei giudici nazionali garantire (v. sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame, Racc. pag. I-2433, punto

19) debba negarsi agli stessi singoli nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto la validità di un atto amministrativo. L'esistenza di una siffatta tutela non può dipendere dalla natura della disposizione di diritto interno contrastante col diritto comunitario.

34. Emerge dalle considerazioni che precedono che un divieto emanato anteriormente all'adesione di uno Stato membro all'Unione europea non attraverso una norma generale ed astratta, bensì attraverso un provvedimento amministrativo individuale e concreto divenuto definitivo, che sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi, va disapplicato nella valutazione della legittimità di un'ammenda irrogata per l'inosservanza di tale divieto dopo la data dell'adesione ».

6 dicembre 2005, *Gaston Schul Douane-expediteur BV c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit*, causa C-461/03, Racc. I-10513

Il giudice olandese (College van Beroep voor het bedrijfsleven) adito per la soluzione della controversia tra la Gaston Schul Douane-expediteur BV (in prosieguo: la « Gaston Schul »), impresa che si occupa di operazioni doganali, e il Ministero dell'Agricoltura (« Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit »), relativa all'importazione di zucchero di canna e ai dazi a tal fine versati dall'impresa, sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, inerenti, tra l'altro, l'interpretazione dell'art. 234 CE (ora divenuto art. 267 TFUE). Il giudice, infatti, consapevole che in base alla giurisprudenza Foto-Frost (cfr. la sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Racc. pag. 4199) spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia pronunciarsi sulla validita ` degli atti delle istituzioni comunitarie, con obbligo dunque per tutte le giurisdizioni nazionali che dubitino della validita ` degli stessi di esperire un rinvio pregiudiziale, chiedeva se un obbligo di tal fatta sussiste in capo ad una giurisdizione di ultima istanza anche nel caso in cui il dubbio di validita ` riguarda disposizioni di un regolamento corrispondenti a quelle di altro regolamento (simile a quello di cui è causa) la cui invalidità è già stata dichiarata dalla Corte. Sul punto, quest'ultima Corte ha osservato:

« 15. [...] il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l'art. 234, terzo comma, CE [ora divenuto art. 267 TFUE] fa obbligo ad un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di adire la Corte con una questione relativa alla validità delle disposizioni di un regolamento, anche nel caso in cui la Corte già abbia dichiarato invalide disposizioni corrispondenti di un altro regolamento analogo.

16. Trattandosi di questioni di interpretazione, dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a. (Racc. pag. 3415, punto 21), risulta che un giudice le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuto, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia costatato che la questione sollevata non è pertinente o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto d'interpretazione da parte della Corte ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v. pure sentenza 15 settembre 2005, causa C-495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I-8151, punto 33).

17. Per contro, dal punto 20 della citata sentenza Foto-Frost risulta che i giudici nazionali non sono competenti a dichiarare essi stessi l'invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie.

18. Temperamenti al principio secondo il quale i giudici nazionali non sono competenti a constatare essi stessi l'invalidità degli atti comunitari possono imporsi a talune condizioni nell'ipotesi di procedimento sommario (v. citata sentenza Foto-Frost, punto 19; v. in proposito, altresì, sentenze 24 maggio 1977, causa 107/76, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 957, punto 6; 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson e Jhanjan, Racc. pag. 3723, punto 8; 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Su¨ derdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, punti 21

e 33, e 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I), Racc. pag. I-3761, punti 30, 33 e 51).

19. Per contro, l'interpretazione accolta nella citata sentenza Cilfit e a., relativa a questioni d'interpretazione, non può essere estesa a questioni relative alla validità di atti comunitari.

20. In limine, va rilevato che, anche in casi a prima vista analoghi, non è da escludersi che un esame approfondito riveli che una disposizione la cui validità è in discussione non può essere assimilata a una disposizione già dichiarata invalida, in particolare, in ragione di una differenza del contesto giuridico o, se del caso, di merito.

21. Le competenze riconosciute alla Corte dall'art. 234 CE [ora divenuto art. 267 TFUE] hanno essenzialmente lo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esigenza di uniformità è particolarmente imperiosa quando sia in causa la validità di un atto comunitario.

L'esistenza di divergenze tra i giudici degli Stati membri sulla validità degli atti comunitari potrebbe compromettere la stessa unità dell'ordinamento giuridico comunitario ed attentare alla fondamentale esigenza della certezza del diritto (sentenza Foto-Frost, già cit. punto 15).

22. La possibilità che un giudice nazionale statuisca sull'invalidità di un atto comunitario non sarebbe neanche conciliabile con la necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato CE. In proposito è importante tener presente che il rinvio a titolo pregiudiziale per l'accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso di annullamento, uno strumento del controllo della legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie. Mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l'art. 234 CE, dall'altro [ora divenuti artt. 263, 277 e 267 TFU], il Trattato istituisce un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v. sentenze 23 aprile 1986, causa 294/83, « Les Verts »/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23; Foto-Frost, già cit., punto 16, e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unio´n de Pequenos Agricultores, Racc. pag. I-6677, punto 40).

23. La riduzione della durata del procedimento non può essere invocata al fine di giustificare una lesione alla competenza esclusiva del giudice comunitario a statuire sulla validità del diritto comunitario.

24. Va del resto sottolineato che è il giudice comunitario l'organo più indicato a pronunciarsi sulla validità degli atti comunitari. Infatti, le istituzioni comunitarie che hanno emanato gli atti contestati hanno il diritto, a norma dell'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, di intervenire dinanzi alla Corte per difendere la validità di tali atti. Inoltre la Corte può richiedere alle istituzioni comunitarie che non sono parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo (v. citata sentenza Foto-Frost, punto 18).

25. Dall'insieme di tutto quanto sopra considerato risulta che la prima questione va risolta dichiarando che l'art. 234, terzo comma, CE [ora divenuto art. 267 TFUE] fa obbligo al giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno di adire la Corte con una questione relativa alla validità delle disposizioni di un regolamento anche nel caso in cui la Corte abbia già dichiarato invalide corrispondenti disposizioni di un analogo regolamento ».

10 gennaio 2006, *Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparmio di Firenze SpA e a.*, causa C-222/04, Racc. I-289.

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato chiedeva alla amministrazione fiscale italiana, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (recante istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della

nominatività obbligatoria dei titoli azionari) e successive modifiche, l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi ad essa spettanti per l'esercizio 1998 relativamente alla sua partecipazione nella Cassa di Risparmio di San Miniato e nella Cassa di Risparmio di Firenze. La domanda veniva respinta e contro il provvedimento di diniego i tre soggetti in questione ricorrevano dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che respingeva a sua volta, il ricorso. La decisione di rigetto veniva cosı` impugnata dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Firenze, che accoglieva, invece, il ricorso, ma la cui decisione è stata oggetto di ricorso in cassazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Suprema Corte, investita cosı` della controversia, rilevando che la decisione della causa principale in base al diritto nazionale deve tenere conto del problema della compatibilità del regime fiscale delle fondazioni bancarie con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 12, 43 e segg., 56 e segg. e 87 e 88 Trattato CE (ora divenuti artt. 25, 20 TUE e artt. 107 e 108 TFUE), e ritenendo necessario un intervento della Corte di giustizia, ha sospeso il giudizio davanti ad essa pendente e sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali. Oltre alle questioni interpretative, la Corte è stata investita anche di un rinvio pregiudiziale di validità della decisione della Commissione n. 2003/146, relativa alle misure fiscali per le fondazioni bancarie cui l'Italia ha dato esecuzione. Pur dichiarando non ricevibile la questione in virtu` del fatto che essa non ha alcuna relazione con l'oggetto della causa principale, e non e` quindi rilevante per la sua soluzione, la Corte, con riguardo alla esperibilità del rinvio, ha osservato:

« 72. La questione relativa alla validità della decisione 2003/146 non è stata formulata su richiesta di un soggetto che, pur potendo proporre un ricorso di annullamento avverso la medesima, non lo abbia fatto nei termini previsti dall'art. 230 CE [ora divenuto art. 263 TFUE].

73. Essa è stata proposta d'ufficio dal giudice della causa principale.

74. Di conseguenza, essa non può essere dichiarata irricevibile [come sostenuto invece dalle resistenti] sulla base della giurisprudenza discendente dalla [...] sentenza TWD Textilwerke Deggendorf [9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD, Racc. pag. I-8339)] ».

23 febbraio 2006, *Giuseppe Atzeni e a. c. Regione autonoma della Sardegna*, cause riunite C-346/03 e C-529/03, Racc. I-1875.

Davanti al giudice italiano (Tribunale di Cagliari) pendevano due controversie tra alcuni proprietari e rappresentanti di proprietari di aziende agricole, da un lato, e la Regione autonoma Sardegna, dall'altro, in ordine alla richiesta di quest'ultima della restituzione degli aiuti versati agli interessati (disposta con decreti di revoca dei medesimi) e all'interruzione di aiuti supplementari, conseguente alla decisione della Commissione n. 97/612 che dichiarava l'illegalità e l'incompatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune in relazione all'art. 92 (ora divenuto art. 107), parr. 1-3, Trattato CE. Gli interessati chiedevano, in sostanza, che venisse dichiarata l'inapplicabilità dei decreti di revoca e, pertanto, l'insussistenza di un obbligo di rimborso degli aiuti concessi e che la Regione fosse tenuta a versare gli aiuti ancora dovuti e a risarcire il danno che essi ritenevano, a vario titolo, di aver subito. Il giudice adito, essendo chiamato, per risolvere le questioni controverse, a verificare la validità della decisione della Commissione sotto diversi profili e, dubitandone, ha sollevato un rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia, interrogandola, innanzitutto, sull'esperibilità dello stesso e, quindi, sulla stessa ricevibilità delle questioni pregiudiziali. In proposito la Corte ha osservato:

« 30. La questione della ricevibilità delle questioni pregiudiziali si trova posta nella misura in cui Atzeni e a. hanno già proposto, il 25 gennaio 2002, un ricorso di annullamento della decisione

contestata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Con ordinanza 29 maggio 2002, causa T-21/02, Atzeni e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile a causa del suo carattere tardivo, senza tuttavia pronunciarsi sul secondo motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione, motivo vertente sulla mancanza di legittimazione ad agire dei ricorrenti dinanzi al Tribunale. Orbene, se questi ultimi avessero avuto tale legittimazione, ma avessero semplicemente omesso di proporre il loro ricorso entro i termini prescritti, le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, relative alla validità della decisione contestata, sarebbero irricevibili dinanzi alla Corte.

31. Infatti, si deve ricordare che le esigenze di certezza del diritto, e più in particolare quelle che derivano dal principio dell'autorità di cosa giudicata, inducono ad escludere che il beneficiario di un aiuto oggetto di una decisione della Commissione adottata in forza dell'art. 93 del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE], che avrebbe potuto impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo all'uopo prescritto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato CE (ora divenuto art. 263 TFUE), possa contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione. Ammettere che in circostanze del genere l'interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all'esecuzione della decisione eccependo l'illegittimità di quest'ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso (v. sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf; Racc. pag. 1-833, punti 17 e 18).

32. Si deve rilevare che nella causa all'origine della citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf la decisione della Commissione diretta allo Stato membro interessato menzionava espressamente il beneficiario dell'aiuto individuale controverso e tale Stato aveva comunicato a tale beneficiario la detta decisione precisandogli che esso poteva proporre un ricorso di annullamento nei confronti di quest'ultima.

33. Nelle controversie a quibus, invece, la decisione contestata, diretta alla Repubblica italiana, verte su regimi di aiuti destinati a categorie di persone definite in maniera generale e non a beneficiari espressamente identificati. Per giunta, tale decisione non è stata notificata da tale Stato

membro ad Atzeni e a. ne´ ad alcun altro beneficiario degli aiuti controversi.

34. Cosı`, contrariamente alle circostanze all'origine della citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, non era manifesto che un ricorso di annullamento nei confronti della decisione contestata proposto dai beneficiari delle quattro misure di aiuto sarebbe stato ricevibile. Le domande di pronuncia pregiudiziale sono pertanto da considerare ricevibili ».

27 novembre 2012, *Thomas Pringle c. Government of Ireland, Ireland e The Attorney General*, causa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756

Per la parte in fatto, si rinvia al capitolo I "Fonti", segnatamente alla sezione I "Trattati istitutivi". Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di giustizia se la decisione 2011/199 del Consiglio europeo fosse valida nella parte in cui emendava l'art. 136 TFUE sul fondamento della procedura di revisione semplificata ex art. 48, par. 6, TUE, prevedendo l'inserimento in tale norma di un par. 3 relativo all'istituzione di un meccanismo di stabilità. L'Irlanda e diversi altri Stati membri, nonché il Consiglio europeo e la Commissione sostenevano che la Corte non avesse competenza a pronunciarsi, dato che la questione atteneva alla validità di una norma del diritto primario. La Corte ha così statuito sul punto:

« 31. A tale riguardo, occorre rammentare innanzi tutto che la questione di validità riguarda una decisione del Consiglio europeo. Dal momento che, da un lato, il Consiglio europeo rientra fra le istituzioni dell'Unione menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, TUE e, dall'altro, la Corte è

competente, in forza dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE «a pronunciarsi, in via pregiudiziale (...) sulla validità (...) degli atti compiuti dalle istituzioni», la Corte, in linea di principio, è competente ad esaminare la validità di una decisione adottata dal Consiglio europeo.

32. Va poi constatato che la decisione 2011/199 concerne l'inserimento di una nuova disposizione di diritto primario nel Trattato FUE, vale a dire il paragrafo 3 dell'articolo 136 TFUE.

33. Come fatto valere dall'Irlanda nonché dai governi e dalle istituzioni [...], è vero che, conformemente all'articolo 267, primo comma, lettera a), TFUE, l'esame della validità del diritto primario non rientra nella competenza della Corte. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale ha introdotto, accanto alla procedura di revisione ordinaria del Trattato FUE, una procedura di revisione semplificata in forza dell'articolo 48, paragrafo 6, TUE, si pone il problema se la Corte sia chiamata a controllare che gli Stati membri, quando procedono ad una revisione del Trattato FUE mediante procedura semplificata, abbiano rispettato le condizioni poste da tale disposizione.

34. A tale riguardo, va ricordato che, secondo l'articolo 48, paragrafo 6, primo comma, TUE, la procedura di revisione semplificata riguarda la modifica «in tutto o in parte [del]le disposizioni della parte terza del trattato [FUE] relative alle politiche e azioni interne dell'Unione». Il secondo comma dello stesso paragrafo conferma che «[i]l Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato [FUE]». Conformemente al terzo comma di detto paragrafo, una siffatta decisione «non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati».

35. Poiché il controllo del rispetto delle dette decisioni è necessario per accertare se possa essere applicata la procedura di revisione semplificata, spetta alla Corte, nella sua qualità di istituzione che assicura, in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, TUE, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati, esaminare la validità di una decisione del Consiglio europeo fondata sull'articolo 48, paragrafo 6, TUE.

36. A tal fine, la Corte è tenuta a verificare, da un lato, che siano state seguite le regole procedurali previste dal citato articolo 48, paragrafo 6, e, dall'altro, che le modifiche decise riguardino solo la parte terza del Trattato FUE, il che comporta che esse non contengano alcuna modifica delle disposizioni di un'altra parte dei trattati sui quali si fonda l'Unione, e che non estendano le competenze di quest'ultima.

37. Discende da quanto precede che la Corte è competente ad esaminare la validità della decisione 2011/199 alla luce delle condizioni poste all'articolo 48, paragrafo 6, TUE.

38. L'Irlanda fa valere che la questione pregiudiziale è irricevibile in quanto, da un lato, in forza di una giurisprudenza sancita nella sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Racc. pag. I-833), il ricorrente nel procedimento principale avrebbe dovuto proporre un ricorso diretto ai sensi dell'articolo 263 TFUE contro la decisione 2011/199 entro il termine di ricorso previsto al sesto comma di tale articolo e, dall'altro, avrebbe dovuto comunque avviare la propria azione di contestazione della validità di tale decisione dinanzi ai giudici nazionali entro un termine ragionevole. Orbene, il sig. Pringle ha avviato il procedimento principale solo il 13 aprile 2012, mentre la decisione citata è stata adottata il 25 marzo 2011.

39. A tale riguardo, si deve rammentare che tutte le parti hanno il diritto, nell'ambito di un procedimento nazionale, di eccepire dinanzi al giudice adito l'invalidità di un atto dell'Unione e di indurre tale giudice, che non è competente a constatare egli stesso una simile invalidità, ad interrogare in proposito la Corte mediante una questione pregiudiziale (v. sentenze del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C-239/99, Racc. pag. I-1197, punto 35; del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C-50/00 P, Racc. pag. I-6677, punto 40, nonché del 29 giugno 2010, E e F, C-550/09, Racc. pag. I-6213, punto 45). Va sottolineato a tal fine che l'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE non subordina la ricevibilità di un rinvio pregiudiziale effettuato sulla base di tale

disposizione al rispetto, da una delle suddette parti, di un termine entro la scadenza del quale deve essere avviata dinanzi al competente giudice nazionale la causa che mette in discussione la validità dell'atto dell'Unione in questione. Infatti, in assenza di una regolamentazione dell'Unione, i termini per la proposizione dei ricorsi nazionali sono determinati dalle regole procedurali nazionali e spetta ai soli giudici degli Stati membri esaminare il loro rispetto nell'ambito del procedimento principale.

40. Orbene, risulta dalla decisione di rinvio che la High Court ha respinto l'argomento dell'Irlanda attinente al carattere tardivo del ricorso proposto dinanzi ad essa e che il giudice del rinvio non ha ritenuto necessario riesaminare tale questione.

41. Occorre tuttavia precisare che il riconoscimento del diritto di una parte di far valere l'invalidità di un atto dell'Unione presuppone che detta parte non disponesse del diritto di proporre, in forza dell'articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tale atto (v., in tal senso, sentenze TWD Textilwerke Deggendorf, cit., punto 23; E e F, cit., punto 46, nonché del 17 febbraio 2011, Bolton Alimentari, C-494/09, Racc. pag. I-647, punto 22). Infatti, ammettere che un singolo che, senza alcun dubbio, sarebbe stato legittimato ad agire ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE contro un atto dell'Unione nell'ambito di un ricorso di annullamento possa contestare dinanzi al giudice nazionale la validità dello stesso atto, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto all'articolo 263, sesto comma, TFUE, equivarrebbe a riconoscergli la facoltà di aggirare il carattere definitivo che tale atto possiede nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso (v., in tal senso, sentenze citate TWD Textilwerke Deggendorf, punti 18 e 24; E e F, punti 46 e 48, nonché Bolton Alimentari, punti 22 e 23).

42. Nella fattispecie non risulta che il ricorrente nel procedimento principale sarebbe stato, senza alcun dubbio, legittimato a proporre un ricorso di annullamento contro la decisione 2011/199 ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

43. Pertanto, l'argomentazione dell'Irlanda diretta a far constatare l'irricevibilità della prima questione non può essere accolta ».

6 ottobre 2015, *Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner,* causa C-362/14; ECLI:EU:C:2015:650

La domanda di pronuncia pregiudiziale veniva sollevata nell'ambito di una controversia fra il sig. Schrems, cittadino austriaco, ed il commissario per la protezione dei dati a seguito del rifiuto, da parte di quest'ultimo, di istruire una denuncia presentata dal sig. Schrems circa il fatto che i dati personali degli utenti iscritti a Facebook che risiedono nell'Unione, tra cui il denunciante, venivano trasferiti, tramite la società controllata Facebook Ireland, negli Stati Uniti e conservati su server ubicati in tale Paese. In particolare, il sig. Schrems riteneva che il diritto e le prassi statunitensi non offrissero una tutela adeguata contro la sorveglianza svolta dalle autorità pubbliche sui dati trasferiti verso tale Paese. Il commissario per la protezione dei dati respingeva la denuncia del sig. Schrems, basandosi essenzialmente sul fatto che, in una decisione del 26 luglio 20002, adottata ai sensi dell'art. 25, par. 6, della direttiva 95/46/CE, la Commissione aveva constatato che gli Stati Uniti garantivano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti. Il sig. Schrems proponeva ricorso dinanzi all'Alta Corte di giustizia irlandese, che sospendeva il procedimento per sollevare alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. In merito alla competenza ad esaminare la validità della decisione della Commissione, la Corte ha osservato:

« 59. Una domanda, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, con la quale una persona i cui dati personali sono stati o potrebbero essere trasferiti verso un paese terzo fa valere, come nel procedimento principale, che il diritto e la prassi di tale paese non assicurano, nonostante quanto constatato dalla Commissione in una decisione adottata in base all'articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, un livello di protezione adeguato, deve essere intesa nel senso che essa verte, in sostanza,

sulla compatibilità di tale decisione con la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

60. A tal riguardo, occorre richiamare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale l'Unione è un'Unione di diritto, nel senso che tutti gli atti delle sue istituzioni sono soggetti al controllo della conformità, segnatamente, ai Trattati, ai principi generali del diritto nonché ai diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenze Commissione e a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, EU:C:2013:518, punto 66; Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 91, nonché Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punto 56). Le decisioni della Commissione adottate in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46 non possono pertanto sfuggire ad un siffatto controllo.

61. Ciò premesso, la Corte è competente in via esclusiva a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione, quale una decisione della Commissione adottata in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46; la natura esclusiva di tale competenza ha lo scopo di garantire la certezza del diritto assicurando l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione (v. sentenze Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 54, nonché CIVAD, C-533/10, EU:C:2012:347, punto 40).

62. Per quanto i giudici nazionali siano effettivamente legittimati ad esaminare la validità di un atto dell'Unione, come una decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, essi non sono tuttavia competenti a constatare essi stessi l'invalidità di un siffatto atto (v., in tal senso, sentenze Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punti da 15 a 20, nonché IATA e ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, punto 27). A fortiori, in sede di esame di una domanda, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, di tale direttiva, avente ad oggetto la compatibilità di una decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, di detta direttiva con la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, le autorità nazionali di controllo non sono competenti a constatare esse stesse l'invalidità di una siffatta decisione.

63. Alla luce di tali considerazioni, qualora una persona i cui dati personali sono stati o potrebbero essere trasferiti verso un paese terzo che è stato oggetto di una decisione della Commissione in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, investa un'autorità nazionale di controllo di una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di tali dati e contesti, in occasione di tale domanda, come nel procedimento principale, la compatibilità di tale decisione con la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, incombe a tale autorità esaminare detta domanda con tutta la diligenza richiesta.

64. Nel caso in cui detta autorità pervenga alla conclusione che gli elementi addotti a sostegno di una siffatta domanda sono privi di fondamento e, per questo motivo, la respinga, la persona che ha proposto detta domanda deve avere accesso, come si evince dall'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 95/46, in combinato con l'articolo 47 della Carta, ai mezzi di ricorso giurisdizionali che le consentono di contestare una siffatta decisione impugnandola dinanzi ai giudici nazionali. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 61 e 62 della presente sentenza, tali giudici devono sospendere la decisione e investire la Corte di un procedimento pregiudiziale per accertamento di validità, allorché essi ritengono che uno o più motivi di invalidità formulati dalle parti o, eventualmente, sollevati d'ufficio siano fondati (v., in tal senso, sentenza T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

65. Nell'ipotesi contraria, in cui detta autorità reputi fondate le censure sollevate dalla persona che l'ha investita di una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento dei suoi dati personali, questa stessa autorità, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 95/46, in combinato, segnatamente, con l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, deve poter promuovere azioni giudiziarie. A tal riguardo, incombe al legislatore

nazionale prevedere mezzi di ricorso che consentano all'autorità nazionale di controllo di cui trattasi di far valere le censure che essa reputa fondate dinanzi ai giudici nazionali, affinché questi ultimi procedano, qualora condividano i dubbi di tale autorità in ordine alla validità della decisione della Commissione, ad un rinvio pregiudiziale inteso all'esame della validità di tale decisione ».

28 marzo 2017, *PJSC Rosneft Oil Company*, causa C-72/15, ECLI:EU:C:2017:236,

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo I relativo alle fonti, segnatamente alla sezione 5.3 dedicata alle decisioni.

Con riferimento all'estensione della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione a misure restrittive imposte dal Consiglio, la Corte ha osservato:

«60. In via preliminare, sebbene, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE, e dell'articolo 275, primo comma, TFUE la Corte non sia, in linea di principio, competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC nonché gli atti adottati sulla base di queste ultime (v. sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e Commissione, C-455/14 P, EU:C:2016:569, punto 39), va tuttavia ricordato che i Trattati sanciscono esplicitamente due eccezioni a tale principio. Infatti, da una parte, tanto l'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE, quanto l'articolo 275, secondo comma, TFUE prevedono la competenza della Corte a controllare il rispetto dell'articolo 40 TUE. Dall'altra, l'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE attribuisce alla Corte la competenza a controllare la legittimità di talune decisioni di cui all'articolo 275, secondo comma, TFUE. Dal canto suo, quest'ultima disposizione prevede la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi, proposti alle condizioni fissate all'articolo 263, quarto comma, TFUE, relative al controllo della legittimità delle decisioni del Consiglio, adottate in base alle disposizioni relative alla PESC, che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

61. Pertanto, occorre ritenere che la prima questione contenga sostanzialmente due interrogativi. In primo luogo, essa mira a determinare se la Corte sia competente a controllare, in seguito a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale in forza dell'articolo 267 TFUE, se, in sede di adozione della decisione 2014/512, il Consiglio ha rispettato l'articolo 40 TUE. In secondo luogo, essa ha lo scopo di verificare se la Corte sia competente a controllare la legittimità delle misure restrittive disposte nei confronti di persone fisiche o giuridiche, la cui adozione è prevista da tale decisione, non solo quando tali persone intentano un ricorso di annullamento avverso predette misure dinanzi al giudice dell'Unione, a norma degli articoli 256 e 263 TFUE, ma anche nell'ipotesi in cui la Corte venga adita, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE, da un giudice nazionale che nutra dubbi sulla validità di tali misure.

62. A tal riguardo, per quanto attiene, in primo luogo, alla competenza della Corte a controllare il rispetto dell'articolo 40 TUE, va rilevato che i Trattati non prevedono alcuna modalità particolare per effettuare un siffatto controllo giurisdizionale. Ciò posto, tale controllo rientra nella competenza generale che l'articolo 19 TUE conferisce alla Corte per garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei Trattati. Prevedendo tale competenza generale, l'articolo 19, terzo paragrafo, lettera b), TUE indica peraltro che la Corte statuisce, in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali, segnatamente sulla validità di atti adottati dalle istituzioni dell'Unione.

63. Di conseguenza, la Corte è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla compatibilità della decisione 2014/512 con l'articolo 40 TUE.

64. In secondo luogo, occorre interrogarsi sulla competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale in materia di validità delle decisioni adottate in materia di PESC, quali la decisione 2014/512, quando prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

65. Conformemente al tenore letterale dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell'articolo 275, secondo comma, TFUE, alla Corte è stata attribuita dai Trattati la competenza a controllare la legittimità delle decisioni del Consiglio che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche. Pertanto, mentre l'articolo 24, paragrafo 1, TUE abilita la Corte a controllare la legittimità di talune decisioni di cui all'articolo 275, secondo comma, TFUE, quest'ultima disposizione prevede che la Corte sia competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti alle condizioni fissate dall'articolo 263, quarto comma, TFUE, riguardanti tale controllo di legittimità.

66. Il controllo della legittimità degli atti dell'Unione che la Corte garantisce in forza dei Trattati riposa, secondo giurisprudenza costante, su due procedimenti giurisdizionali complementari. Infatti, il Trattato FUE, agli articoli 263 e 277, da un lato, e all'articolo 267, dall'altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell'Unione, affidandolo al giudice dell'Unione (sentenze del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punto 23; del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C-50/00 P, EU:C:2002:462, punto 40, nonché del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 92).

67. È intrinseco a tale sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti il fatto che i singoli abbiano il diritto, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi ad un giudice nazionale, di contestare la legittimità di disposizioni contenute in atti dell'Unione che fungono da fondamento a una decisione o a un atto nazionale adottato nei loro confronti, eccependo l'invalidità di tali disposizioni e di indurre tale giudice, che non è esso stesso competente ad accertare detta invalidità, a interrogare a tal riguardo la Corte mediante una questione pregiudiziale, a meno che godessero senza dubbio del diritto di proporre ricorso avverso siffatte disposizioni in base all'articolo 263 TFUE e non si siano avvalsi di tale diritto entro i termini impartiti (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C-239/99, EU:C:2001:101, punti 35 e 36; nonché del 29 giugno 2010, E e F, C-550/09, EU:C:2010:382, punti 45 e 46).

68. Pertanto, il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d'annullamento, uno strumento del controllo di legittimità degli atti dell'Unione (v. sentenze del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 16; del 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, C-143/88 e C-92/89, EU:C:1991:65, punto 18; del 6 dicembre 2005, ABNA e a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, EU:C:2005:741, punto 103, nonché del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 95).

69. Tale caratteristica essenziale del sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione si estende al controllo della legittimità delle decisioni che prevedono l'adozione delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche nell'ambito della PESC.

70. Non risulta, infatti, né dal Trattato UE né dal Trattato FUE che il ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale, in applicazione del combinato disposto degli articoli 256 e 263 TFUE, rappresenti l'unica modalità per il controllo di legittimità di decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, con l'esclusione, in particolare, del rinvio pregiudiziale per accertamento di validità. A tal riguardo, l'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE rinvia all'articolo 275, secondo comma, TFUE al fine di determinare non il tipo di procedura nell'ambito della quale la Corte può controllare la legittimità di talune decisioni, bensì il tipo di decisioni di cui la Corte può controllare la legittimità, nell'ambito di qualsiasi procedimento avente ad oggetto un siffatto controllo di legittimità.

71. Orbene, posto che l'attuazione di una decisione che prevede misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche rientra in parte nella responsabilità degli Stati membri, il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità assolve una funzione essenziale per garantire la tutela giurisdizionale effettiva, in particolare, quando, come nel procedimento principale, tanto la legittimità della misure nazionali di attuazione quanto quella della decisione stessa ad esse sottesa adottata in materia di PESC sono rimesse in discussione nell'ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale. Infatti, atteso che gli Stati membri devono garantire la conformità delle loro politiche nazionali con le posizioni dell'Unione definite mediante decisioni del Consiglio, adottate in forza dell'articolo 29 TUE, l'accesso al controllo giurisdizionale delle suddette decisioni risulta indispensabile quando esse prevedono l'adozione di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

72. Come risulta tanto dall'articolo 2 TUE, contenuto nelle disposizioni comuni del Trattato UE, quanto dall'articolo 21 TUE, relativo all'azione esterna dell'Unione, cui rinvia l'articolo 23 TUE relativo alla PESC, l'Unione è segnatamente fondata sul valore dello Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e Commissione, C-455/14 P, EU:C:2016:569, punto 41 nonché la giurisprudenza ivi citata).

73. Peraltro, l'articolo 47 della Carta, che ribadisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva, richiede, al suo primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo. Occorre rammentare che l'esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo, destinato ad assicurare il rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione, è intrinseca all'esistenza di uno Stato di diritto (v. sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C-562/13, EU:C:2014:2453, punto 45, e del 6 ottobre 2015, Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, punto 95).

74. Sebbene, certamente, l'articolo 47 della Carta non possa creare una competenza per la Corte qualora i Trattati la escludano, il principio della tutela giurisdizionale effettiva implica tuttavia che l'esclusione della competenza della Corte in materia di PESC vada interpretata restrittivamente.

75. Posto che il procedimento che consente alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale è diretto a garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati, conformemente alla funzione attribuita a tale istituzione in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, sarebbe in contrasto con gli obiettivi di quest'ultima disposizione nonché con il principio della tutela giurisdizionale effettiva interpretare restrittivamente la competenza conferita alla Corte dall'articolo 275, secondo comma, TFUE, cui si riferisce l'articolo 24, paragrafo 1, TUE, (v., per analogia, sentenze del 27 febbraio 2007, Gestoras Pro Amnistía e a./Consiglio, C-354/04 P, EU:C:2007:115, punto 53; del 27 febbraio 2007, Segi e a./Consiglio, C-355/04 P, EU:C:2007:116, punto 53; del 24 giugno 2014, Parlamento/Consiglio, C-658/11, EU:C:2014:2025, punto 70; del 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753, punto 42, nonché del 19 luglio 2016, H/Consiglio e Commissione, C-455/14 P, EU:C:2016:569, punto 40).

76. Ciò premesso, nei limiti in cui la Corte dispone, in forza dell'articolo 24, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 275, seconda comma, TFUE, di una competenza ratione materiae a statuire sulla validità di atti dell'Unione, ossia, in particolare, quando si tratta di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, sarebbe contrario all'economia del sistema di tutela giurisdizionale effettiva istituito dai Trattati interpretare quest'ultima disposizione nel senso che esclude la possibilità per i giudici degli Stati membri di interrogare la Corte sulla validità delle decisioni del Consiglio che prevedono l'adozione di siffatte misure».

27 febbraio 2018, *Western Sahara Campaign UK*, causa C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118

La Western Sahara Campaign UK (di seguito, la "WSC"), un'organizzazione di volontariato avente la finalità di promuovere il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, presentava due ricorsi connessi dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (sezione amministrativa), Regno Unito]. Con tali ricorsi, la WSC muoveva diverse censure in ordine all'attuazione – da parte dell'amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito, da un lato, e del Ministro britannico per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari rurali, dall'altro lato – di accordi internazionali conclusi tra l'Unione europea e il Regno del Marocco nonché di atti di diritto derivato collegati a tali accordi. Nell'ambito di tali procedimenti, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) sottoponeva alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, quale approvato e attuato da tre atti di diritto derivato adottati dal Consiglio. La Corte, chiamata per la prima volta a pronunciarsi nel contesto di un rinvio pregiudiziale sulla validità di un accordo internazionale concluso dall'Unione nonché dei relativi atti di conclusione, ha osservato, con riferimento alla competenza pregiudiziale:

«42. Il Consiglio ritiene che la Corte non sia competente a esaminare la validità di accordi internazionali, quali l'accordo di partenariato e il protocollo del 2013, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. Secondo il medesimo, infatti, la Corte è competente unicamente a pronunciarsi sulla validità degli atti dell'Unione relativi alla conclusione di tali accordi.

43. A tale riguardo, l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE e l'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE prevedono che la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione.

44. Da tali disposizioni risulta che la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sull'interpretazione e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione, senza alcuna eccezione (sentenze del 13 dicembre 1989, Grimaldi, C-322/88, EU:C:1989:646, punto 8, e del 13 giugno 2017, Florescu e a., C-258/14, EU:C:2017:448, punto 30).

45. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, gli accordi internazionali conclusi dall'Unione in forza delle disposizioni dei trattati costituiscono, per quanto la riguarda, atti adottati dalle sue istituzioni (sentenze del 16 giugno 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, punto 41, e del 25 febbraio 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, punto 39).

46. In quanto tali, simili accordi costituiscono, dalla loro entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, punto 5, e del 22 novembre 2017, Aebtri, C-224/16, EU:C:2017:880, punto 50). Pertanto, le loro disposizioni devono essere pienamente compatibili con le disposizioni dei trattati nonché con i principi costituzionali che ne discendono [v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461, punto 285, nonché parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 67]. In particolare, da un lato, il loro contenuto sostanziale dev'essere compatibile con le norme che governano le competenze delle istituzioni dell'Unione nonché con le norme di diritto sostanziale pertinenti. Dall'altro, le loro modalità di conclusione devono essere conformi alle norme formali e procedurali applicabili nel diritto dell'Unione [v., in tal senso, parere 1/75 (Accordo OCSE – Norma sulle spese locali), dell'11 novembre 1975, EU:C:1975:145, pagg. 1360 e 1361, nonché parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punti 69 e 70].

47. Inoltre, l'Unione è tenuta, conformemente a una giurisprudenza costante, a esercitare le sue competenze nel rispetto del diritto internazionale nel suo complesso, incluse non soltanto le norme e i principi del diritto internazionale generale e consuetudinario, ma anche le disposizioni delle convenzioni internazionali che la vincolano (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 1992, Poulsen e Diva Navigation, C-286/90, EU:C:1992:453, punto 9; del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461, punto 291, e del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a., C-366/10, EU:C:2011:864, punti 101 e 123).

48. La Corte è dunque competente, sia nell'ambito di un ricorso per annullamento sia in quello di una domanda di pronuncia pregiudiziale, a valutare se un accordo internazionale concluso dall'Unione sia compatibile con i trattati [v., in tal senso, parere 1/75 (Accordo OCSE – Norma sulle spese locali), dell'11 novembre 1975, EU:C:1975:145, pag. 1361] e con le norme di diritto internazionale che, conformemente agli stessi, vincolano l'Unione.

49. Occorre aggiungere che gli accordi internazionali conclusi dall'Unione vincolano non soltanto le sue istituzioni, conformemente all'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, ma anche gli Stati terzi parti di tali accordi.

50. Pertanto, occorre ritenere che, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, alla Corte sia deferita una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità di un accordo internazionale concluso dall'Unione, tale domanda debba essere intesa come riferita all'atto con il quale l'Unione ha concluso un tale accordo (v., per analogia, sentenze del 9 agosto 1994, Francia/Commissione, C-327/91, EU:C:1994:305, punto 17, e del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461, punti 286 e 289).

51. In considerazione degli obblighi dell'Unione esposti ai punti 46 e 47 della presente sentenza, il controllo di validità che la Corte può essere indotta a operare in un contesto del genere può nondimeno vertere sulla legittimità di tale atto alla luce del contenuto stesso dell'accordo internazionale in questione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461, punto 289 e giurisprudenza ivi citata)».

25 luglio 2018, *Georgsmarienhütte GmbH*, causa C-135/16, ECLI:EU:C:2018:582

Per una sintesi della vicenda che ha dato origine alla pronuncia si rimanda alla sezione dedicata al Ricorso per annullamento (Capitolo IV, Tutela giurisdizionale, paragrafo 1.3).

Si segnala che, nel presente caso, la Corte di giustizia ha esteso l'ambito di applicazione della giurisprudenza TWD, in forza della quale è considerato irricevibile un rinvio pregiudiziale di validità presentato da un giudice nazionale in conformità a argomentazioni sollevate da persone fisiche e giuridiche nel corso di un procedimento nazionale, qualora le parti che contestano la legittimità dell'atto avrebbero potuto "senza alcun dubbio" esperire un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale ma non lo abbiano fatto nei termini stabiliti dal Trattato.

Rispetto a tale impostazione, la Corte ha riaffermato la sussidiarietà del rinvio pregiudiziale di validità rispetto al ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, prescindendo, tuttavia, dalla scadenza effettiva del termine per l'impugnazione ex articolo 263 TFUE, previsto da sesto comma della medesima disposizione. La Corte ha altresì aggiunto che la necessità per una persona fisica o

giuridica, al fine di contestare la legittimità di un atto dell'Unione, di proporre un ricorso di annullamento ex art. 263 TFUE, quando essa è certamente legittimata ad agire ai sensi del quarto comma di tale articolo, non incide sulla possibilità per detta persona di contestare la legittimità degli atti interni di esecuzione dell'atto in parola dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti.

3 luglio 2019, Euroboltpar. Causa C-644/17, ECLI:EU:C:2019:555

La Eurobolt, una società con sede nei Paesi Bassi, che importa elementi di fissaggio in ferro e in acciaio provenienti dall'Asia, veniva informata dalla Commissione europea di un'inchiesta antidumping riguardante prodotti dichiarati come originari della Malesia, per il sospetto di un'elusione del dazio antidumping da tempo istituito per i prodotti cinesi. In seguito a tale inchiesta, con il regolamento di esecuzione n. 723/2011, il suddetto dazio veniva esteso alle importazioni dalla Malaysia e le autorità competenti dei Paesi Bassi, effettuando una verifica presso la Eurobolt, invitavano la società al pagamento di detta imposta. La Eurobolt, dopo aver presentato senza successo un reclamo contro la riscossione di tali dazi antidumping, proponeva ricorso prima dinanzi al Tribunale della provincia dell'Olanda settentrionale e, in seguito, alla Corte d'appello di Amsterdam, vedendosi tuttavia respingere la propria istanza in entrambi i gradi di giudizio. Dunque, sollevata impugnazione dinanzi alla Corte Suprema, quest'ultima decideva di sospendere il procedimento e di interpellare la Corte di giustizia, la quale ha osservato che:

«24 Con la prima questione, lettere a) e c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell'Unione, un singolo possa far valere dinanzi a un giudice nazionale le censure che possono essere sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, tra cui le censure relative al mancato rispetto delle condizioni di adozione dell'atto.

25 Come si evince da una giurisprudenza costante, alla competenza della Corte a pronunziarsi, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione non è posto alcun limite per quanto riguarda le cause dell'asserita invalidità di tali atti (sentenze del 12 dicembre 1972, International Fruit Company e a., da 21/72 a 24/72, EU:C:1972:115, punto 5 e del 16 giugno 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, punto 26).

26 Di conseguenza, bisogna rispondere alla prima questione, lettere a) e c), che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di

diritto derivato dell'Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, tra cui censure relative all'inosservanza delle condizioni di adozione di un tale atto.

Sulla prima questione, lettera b)

27 Con la prima questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può chiedere alle istituzioni dell'Unione – che hanno partecipato all'elaborazione di un atto di diritto derivato dell'Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso – di ottenere da esse informazioni quanto agli elementi che hanno o avrebbero dovuto prendere in considerazione al momento dell'adozione di tale atto.

28 Va ricordato che i giudici nazionali possono esaminare la validità di un atto dell'Unione e, se ritengono infondati i motivi d'invalidità rilevati d'ufficio o dedotti dalle parti, respingerli concludendo per la piena validità dell'atto (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, EU:C:1981:136, punto 7, e del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 14). Inoltre, i giudici nazionali non sono competenti a dichiarare essi stessi l'invalidità degli atti delle istituzioni dell'Unione (sentenza del 6 dicembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur, C-461/03, EU:C:2005:742, punto 17).

29 Ne consegue che, se i motivi di ricorso dedotti dalle parti sono sufficienti per convincere il giudice nazionale dell'invalidità di un atto dell'Unione, quest'ultimo, su questa sola base, dovrebbe interrogare la Corte in merito alla sua validità, senza procedere a indagini supplementari. Infatti, come emerge dalla sentenza del 22 ottobre 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452, punto 18), la Corte è l'organo più indicato a pronunziarsi sulla validità degli atti di diritto derivato dell'Unione, poiché le istituzioni dell'Unione che hanno emanato gli atti contestati hanno, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto di presentare osservazioni scritte dinanzi alla Corte per difendere la validità di tali atti. Inoltre la Corte può, ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, di suddetto Statuto, richiedere alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione che non sono parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

30 Ciò premesso, un giudice nazionale può interpellare un'istituzione dell'Unione, prima che venga eventualmente adita la Corte, onde ottenere da essa informazioni ed elementi specifici

e che ritiene indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio del giudice nazionale in ordine alla validità dell'atto dell'Unione considerato ed evitare, quindi, di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale per l'esame di validità.

31 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che le istituzioni dell'Unione sono tenute a un obbligo di leale cooperazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri, incaricate di vigilare sull'applicazione e sul rispetto del diritto dell'Unione nell'ordinamento giuridico nazionale. A tale titolo, queste istituzioni devono, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, comunicare a dette autorità gli elementi e i documenti da esse richiesti nell'esercizio delle loro competenze, a meno che il rifiuto di comunicarli non sia giustificato da motivi legittimi relativi, in particolare, alla tutela dei diritti dei terzi o al rischio di ostacoli al funzionamento o all'indipendenza dell'Unione (v., in tal senso, ordinanza del 6 dicembre 1990, Zwartveld e a., C-2/88-IMM, EU:C:1990:440, punti 10 e 11).

32 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione, lettera b), che l'articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può interpellare, prima che venga adita la Corte, le istituzioni dell'Unione che hanno partecipato all'elaborazione di un atto di diritto derivato dell'Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso, onde ottenere da queste ultime informazioni ed elementi specifici e che ritiene indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio da parte del giudice nazionale in merito alla validità dell'atto dell'Unione considerato ed evitare di adire la Corte di una questione pregiudiziale sulla validità di tale atto».

6.7. Tutela cautelare e rinvio pregiudiziale

19 giugno 1990, *The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd e altri*, causa C-213/89, Racc. I-2433.

Le società appellanti nella controversia davanti alla House of Lords del regno Unito, possedevano e gestivano 95 navi da pesca, immatricolate nel registro delle navi britanniche ai sensi del Merchant Shipping Act 1984, normativa che veniva radicalmente modificata dalla parte II del Merchant Shipping Act e dai Merchant Shipping Regulations 1988. Tale normativa disponeva l'istituzione di un nuovo registro in cui da allora avrebbero dovuto iscriversi tutte le navi da pesca britanniche, comprese quelle già iscritte nel precedente registro, a condizione che fossero in possesso dei requisiti previsti dallart. 14 della legge del 1988. Dal momento che le 95 navi da pesca delle appellanti non soddisfavano nemmeno uno dei requisiti previsti dall'art. 14, sarebbero state private del diritto di pesca. Le società di cui si tratta contestavano dunque la compatibilità con il diritto comunitario della parte II della legge del 1988 e chiedevano la concessione di provvedimenti provvisori fintanto che non si fosse statuito definitivamente sulla loro domanda di sindacato giurisdizionale. Il problema che dunque veniva in rilievo era la possibilità per un giudice inglese, fondandosi sul diritto comunitario, di concedere un provvedimento cautelare, nella specie, la sospensione dell'applicazione

di una legge nazionale di cui non fosse stata accertata definitivamente l'illegittimità; nonostante l'antica norma di common law secondo cui nessun provvedimento provvisorio potrebbe essere emesso nei confronti della Corona, vale a dire contro il governo. La Corte di giustizia. Investita della questione, fondandosi sullo stesso ragionamento che aveva fatto proprio nella sentenza Simmenthal, ha osservato:

« 22. (...) l'effetto utile *dell'art. 177 TCE* [ora art. 267 TFUE] (corsivo nostro) sarebbe ridotto se il giudice nazionale che sospendesse il procedimento in attesa della pronuncia della Corte sulla sua questione pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento in cui si pronuncia in esito alla soluzione fornita dalla Corte.

23. (...) il diritto comunitario dev'essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia vertente sul diritto comunitario, qualora ritenga che una norma di diritto nazionale sia l'unico ostacolo che gli impedisce di pronunciare provvedimenti provvisori, deve disapplicare detta norma».

21 febbraio 1991, *Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG e Zuckerfabrik Soest GmbH c. Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt Paderborn*, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Racc. I-415.

Lo Hauptzollamt di Itzehoe intimava alla società Zuckerfabrik Süderdithmarschen, impresa saccarifera, il pagamento di una somma pecuniaria come contributo speciale di riassorbimento per l'ultima campagna di commercializzazione dello zucchero, come previsto dal regolamento del Consiglio 1914/87/CEE. L'impresa allora, vedendosi respinta l'opposizione presentata, proponeva al Finanzgericht di Amburgo istanza per la sospensione cautelare dell'esecuzione della decisione e, al contempo, ricorso per l'annullamento della medesima. A sostegno delle due domande giudiziali, la Zuckerfabrik deduceva l'invalidità del regolamento 1914/87/CEE. La Corte di giustizia, investita della questione se l'art. 189 TCE (ora divenuto art. 288 TFUE) dovesse essere interpretato nel senso che la portata generale dei regolamenti escludesse la competenza dei giudici nazionali a concedere la sospensione cautelare dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato a stregua di un regolamento comunitario, ha osservato:

« 16. Va anzitutto rilevato che le disposizioni dell'art. 189, secondo comma, del Trattato [ora art. 288, secondo comma, TFUE] non possono far ostacolo alla tutela giurisdizionale che il diritto comunitario riconosce ai singoli. Nell'ipotesi in cui incomba alle autorità nazionali l'attuazione in via amministrativa di regolamenti comunitari, la tutela giurisdizionale garantita dal diritto comunitario comporta per i singoli il diritto di contestare, in via incidentale, la legittimità di tali regolamenti dinanzi al giudice nazionale e di indurre quest'ultimo a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale.

17. Questa prerogativa verrebbe compromessa se, in attesa di una sentenza della Corte, unica competente per dichiarare l'invalidità di un regolamento comunitario (v. sentenza 22 ottobre 1987, Foto-Frost, punto 20 della motivazione, causa 314/85, Racc. pag. 4199), ai singoli non fosse concesso, nel ricorso di determinati presupposti, di ottenere una misura di sospensione che consenta di paralizzare nei loro confronti gli effetti del regolamento impugnato.

18. Come la Corte ha affermato nella citata sentenza 22 ottobre 1987, Foto-Frost (punto 16 della motivazione), il rinvio a titolo pregiudiziale per l'accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d'annullamento, uno strumento del controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie. Orbene, l'art. 185 del Trattato CEE [ora art. 278 TFUE] attribuisce alla parte ricorrente

nell'ambito del ricorso per annullamento la facoltà di instare per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e conferisce alla Corte la competenza per concederla. La coerenza del sistema di tutela cautelare impone che il giudice nazionale possa, allo stesso modo, ordinare la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale basato su un regolamento comunitario la cui legittimità sia in contestazione.

19. Peraltro, nella sentenza 19 giugno 1990, Factortame (causa C-213/89, Racc. pag. I-2433), pronunciata in una causa vertente sulla compatibilità di una legge nazionale con il diritto comunitario, la Corte ha dichiarato, richiamandosi all'effetto utile dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], che il giudice nazionale, che le aveva deferito questioni pregiudiziali interpretative allo scopo di essere messo in grado di statuire sul detto punto della compatibilità, doveva poter ordinare provvedimenti provvisori nonché sospendere l'applicazione della legge nazionale controversa fino al momento in cui avesse emesso la pronuncia conformemente all'interpretazione fornita ai sensi dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE].

20. La tutela cautelare garantita dal diritto comunitario ai singoli dinanzi ai giudici nazionali non può variare a seconda che essi contestino la compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario oppure la validità di norme del diritto comunitario derivato, vertendo la contestazione, in entrambi i casi, sul diritto comunitario medesimo».

La Corte ha poi precisato le condizioni per la sospensione dell'esecuzione:

« 23. Occorre premettere che le misure di sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato non possono essere adottate se non quando le circostanze di fatto e di diritto invocate dai ricorrenti inducano il giudice nazionale a convincersi dell'esistenza di gravi dubbi sulla validità del regolamento comunitario sul quale l'atto amministrativo impugnato è fondato. Solo la possibilità di un'invalidazione, riservata alla Corte, può infatti giustificare la concessione della sospensione.

24. Va poi rilevato che la sospensione dell'esecuzione deve mantenere carattere provvisorio. Il giudice nazionale può quindi ordinare la sospensione cautelare solo fino a che la Corte non abbia statuito sulla questione della validità. Ove la Corte non sia già stata investita di tale questione, il giudice nazionale è perciò tenuto ad operare il rinvio pregiudiziale, esponendo i motivi d'invalidità che gli appaiano fondati.

(...)

28. Da una giurisprudenza costante della Corte risulta, al riguardo, che le misure di sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato possono essere adottate soltanto se urgenti, in altri termini, se la loro adozione sia necessaria e se i loro effetti riguardino un momento precedente la decisione di merito, per evitare che la parte richiedente subisca un pregiudizio grave ed irreparabile.

29. Quanto all'urgenza, occorre precisare che il pregiudizio invocato dal ricorrente deve potersi concretizzare ancor prima che la Corte abbia potuto statuire sulla validità dell'atto comunitario impugnato. Quanto alla natura del pregiudizio, la Corte ha più volte ribadito che un pregiudizio meramente pecuniario non può, in linea di massima, considerarsi irreparabile. Tuttavia, spetta al giudice del procedimento sommario esaminare le circostanze del caso di specie, valutando al riguardo gli elementi che consentono di accertare se l'immediata esecuzione dell'atto oggetto dell'istanza di sospensione possa comportare in capo al richiedente danni irreversibili, che non potrebbero essere riparati qualora l'atto comunitario venisse dichiarato invalido.

30. Deve aggiungersi, peraltro, che il giudice nazionale chiamato ad applicare le norme comunitarie nell'ambito della propria competenza ha l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto comunitario e quindi, in caso di dubbi sulla validità dei regolamenti comunitari, di tener conto dell'interesse della Comunità affinché gli stessi regolamenti non vengano esclusi senza una garanzia rigorosa.

31. Nell'adempiere tale obbligo, il giudice nazionale investito di un'istanza di sospensione provvisoria deve anzitutto verificare se l'atto comunitario controverso non venga ad essere privato di ogni pratica efficacia in difetto di un'applicazione immediata.

32. Per altro verso, qualora la sospensione dell'esecuzione possa comportare per la Comunità un rischio finanziario, il giudice nazionale deve poter imporre al richiedente la prestazione di sufficienti garanzie, quali la costituzione di una cauzione o di un sequestro a scopo conservativo.

33. Dalle considerazioni sopra svolte discende che la seconda parte della prima questione deferita dal Finanzgericht di Amburgo dev'essere risolta nel senso che la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento nazionale adottato in applicazione di un regolamento comunitario può essere concessa da un giudice nazionale a condizione che:

— lo stesso giudice nutra gravi riserve in ordine alla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto impugnato;

— ricorrano gli estremi dell'urgenza e sul richiedente incomba il rischio di subire un pregiudizio grave ed irreparabile;

— il suddetto giudice tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità ».

9 novembre 1995, *Atlanta Fruchtandelsgesellschaft mbH e altri c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft*, causa C-465/93, Racc. I-3761.

Il regolamento del Consiglio 404/93/CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, istituiva un regime comune di importazione che si sostituiva ai vari regimi nazionali. In conformità al regolamento, le società Atlanta e altre, importatrici di banane di Paesi terzi, ottenevano, dall'Ufficio federale dell'alimentazione e della silvicoltura (Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft), contingenti provvisori di importazione di banane di Paesi terzi, per un certo periodo. Le società, vedendosi rigettare le opposizioni promosse in quanto, a loro avviso, il regolamento ne aveva limitato le possibilità di importazione dai Paesi terzi, proponevano un ricorso di annullamento dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno. A fronte del rinvio operato da quest'ultimo alla Corte di giustizia sulla validità del regolamento stesso (causa C-466/93), le ricorrenti chiedevano, in attesa della sentenza della Corte, che il Verwaltungsgericht ingiungesse al Bundesamt, a titolo di provvedimenti provvisori, di rilasciare ulteriori certificati di importazione, al di là dei quantitativi già assegnati. Il Verwaltungsgericht proponeva, allora, un secondo rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 189 TCE (ora divenuto art. 288), circa il potere del giudice nazionale di emanare provvedimenti provvisori che rendessero inapplicabile un regolamento in attesa che la Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale, si pronunciasse sulla sua validità. La Corte ha osservato:

« 25. Nella sentenza Zuckerfabrik la Corte ha pertanto dichiarato che l'art. 189 del Trattato [ora art. 288 TFUE] dev'essere interpretato nel senso che non esclude la competenza dei giudici nazionali a concedere la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato sulla base di un regolamento comunitario.

26. Occorre ricordare che, nel presente procedimento pregiudiziale, il giudice nazionale interroga la Corte non sulla questione della sospensione dell'esecuzione di un provvedimento nazionale adottato sulla base di un regolamento comunitario, ma sulla concessione di un provvedimento positivo che renda provvisoriamente inapplicabile tale regolamento(...).

28. La tutela cautelare che i giudici nazionali debbono garantire ai singoli, in forza del diritto comunitario, non può variare a seconda che questi ultimi chiedano la sospensione dell'esecuzione di

un provvedimento amministrativo nazionale adottato sulla base di un regolamento comunitario o la concessione di provvedimenti provvisori che modifichino o disciplinino a loro vantaggio situazioni di diritto o rapporti giuridici controversi.

29. Contrariamente a quanto hanno sostenuto i governi spagnolo e italiano, la concessione di tali provvedimenti provvisori non ha, per sua natura, ripercussioni più rilevanti sull'ordinamento giuridico comunitario della semplice sospensione dell'esecuzione del provvedimento nazionale adottato sulla base di un regolamento. L'incidenza del provvedimento urgente, qualunque esso sia, sull'ordinamento comunitario deve essere valutata nel raffronto tra l'interesse della Comunità e quello del singolo che forma oggetto della seconda questione pregiudiziale.

30. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l'art.189 del Trattato [ora art. 288 TFUE] dev'essere interpretato nel senso che non esclude la competenza dei giudici nazionali a concedere provvedimenti provvisori che modifichino o disciplinino le situazioni di diritto o i rapporti giuridici controversi in ordine ad un provvedimento amministrativo nazionale fondato su un regolamento comunitario che forma oggetto di un rinvio pregiudiziale per accertamento di validità ».

Sui presupposti per la concessione di provvedimenti provvisori, la Corte ha osservato:

« 35. Nella sentenza Zuckerfabrik (punto 23), la Corte ha dichiarato che non possono essere adottati provvedimenti provvisori se non quando le circostanze di fatto e di diritto invocate dai ricorrenti inducano il giudice nazionale a convincersi dell'esistenza di gravi dubbi sulla validità del regolamento comunitario sul quale l'atto amministrativo impugnato è fondato. Solo la possibilità di un'invalidazione, riservata alla Corte, può infatti giustificare la concessione di provvedimenti provvisori.

36. Questa condizione implica che il giudice nazionale non può limitarsi a proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale per l'accertamento della validità del regolamento, ma deve precisare, al momento di concedere il provvedimento urgente, i motivi per i quali esso ritiene che la Corte sarà indotta a dichiarare l'invalidità di tale regolamento.

37. Al riguardo, il giudice nazionale deve tener conto dell'ampiezza del potere discrezionale che, alla luce della giurisprudenza della Corte, deve essere riconosciuto alle istituzioni comunitarie a seconda dei settori interessati.

38. La Corte ha altresì affermato, nella sentenza Zuckerfabrik (punto 24), che la concessione dei provvedimenti deve mantenere carattere provvisorio. Il giudice nazionale, in sede di procedimento sommario, può quindi ordinare e mantenere in essere i provvedimenti provvisori solo fino a che la Corte non abbia dichiarato che dall'esame delle questioni pregiudiziali non sono emersi elementi tali da inficiare la validità del regolamento controverso.

39. Poiché il potere dei giudici nazionali di concedere provvedimenti provvisori corrisponde alla competenza riservata alla Corte dall'art. 186 [ora art. 279 TFUE] nell'ambito dei ricorsi ai sensi dell'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], è necessario che detti giudici concedano tali provvedimenti solo alle condizioni previste per le domande di provvedimenti urgenti dinanzi alla Corte (sentenza Zuckerfabrik, punto 27).

40. Al riguardo, la Corte ha riconosciuto, nella sentenza Zuckerfabrik (punto 28), che da una giurisprudenza costante risulta che possono essere adottati provvedimenti provvisori soltanto se urgenti, in altri termini, se la loro adozione sia necessaria e se i loro effetti riguardino un momento precedente la decisione di merito, per evitare che la parte richiedente subisca un pregiudizio grave ed irreparabile.

41. Quanto all'urgenza, occorre precisare che il pregiudizio invocato dal ricorrente deve potersi concretizzare ancor prima che la Corte abbia potuto statuire sulla validità dell'atto comunitario

impugnato. Quanto alla natura del pregiudizio, la Corte ha più volte ribadito che un pregiudizio meramente pecuniario non può, in linea di massima, considerarsi irreparabile. Tuttavia, spetta al giudice del procedimento sommario esaminare le circostanze del caso di specie, valutando al riguardo gli elementi che consentono di accertare se l'immediata esecuzione dell'atto in ordine al quale è formulata l'istanza di provvedimenti provvisori possa comportare in capo al richiedente danni irreversibili, che non potrebbero essere riparati qualora l'atto comunitario venisse dichiarato invalido (sentenza Zuckerfabrik, punto 29).

42. Peraltro, il giudice nazionale chiamato ad applicare le norme comunitarie nell'ambito della propria competenza ha l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto comunitario e quindi, in caso di dubbi sulla validità dei regolamenti comunitari, di tener conto dell'interesse della Comunità affinché gli stessi regolamenti non vengano disapplicati senza una garanzia rigorosa (sentenza Zuckerfabrik, punto 30).

43. Nell'adempiere tale obbligo, il giudice nazionale investito di una domanda di provvedimento provvisorio deve anzitutto verificare se l'atto comunitario controverso non venga ad essere privato di ogni effetto utile in difetto di un'applicazione immediata (sentenza Zuckerfabrik, punto 31).

44. Al riguardo, il giudice nazionale deve tener conto del pregiudizio che il provvedimento urgente può arrecare al regime giuridico istituito da tale regolamento in tutta la Comunità. Esso è tenuto a prendere in considerazione, da una parte, l'effetto cumulativo provocato, nell'ipotesi in cui una pluralità di giudici emanassero anch'essi provvedimenti urgenti per motivi analoghi, e, dall'altra, la specificità della situazione del richiedente che lo differenzia dagli altri operatori economici interessati.

45. Qualora la concessione di provvedimenti provvisori possa comportare per la Comunità un rischio finanziario, il giudice nazionale deve peraltro poter imporre al richiedente la prestazione di sufficienti garanzie, quali la costituzione di una cauzione o di un sequestro a scopo conservativo (sentenza Zuckerfabrik, punto 32).

46. Nella valutazione delle condizioni di concessione del provvedimento urgente, il giudice nazionale è tenuto, in forza dell'art. 5 del Trattato [ora art. 4, par. 3, TUE], a rispettare quanto è stato statuito dal giudice comunitario sulle questioni sottoposte al suo esame. Così qualora la Corte abbia respinto nel merito un ricorso d'annullamento contro il regolamento controverso o abbia dichiarato, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale per accertamento di validità, che dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emersa l'esistenza di elementi tali da inficiare la validità di tale regolamento, il giudice nazionale non può più concedere provvedimenti urgenti o deve porvi un termine, a meno che i motivi di illegittimità dinanzi ad esso dedotti siano diversi dai motivi di annullamento o dai motivi di illegittimità che la Corte ha respinto nella sua sentenza. La stessa conclusione si impone ove il Tribunale di primo grado, in una sentenza passata in giudicato, abbia respinto nel merito un ricorso di annullamento contro il regolamento o un'eccezione di illegittimità.

48. Spetta invero al giudice nazionale, chiamato a tutelare i diritti dei singoli, valutare in che misura il rifiuto di emanare un provvedimento urgente sia tale da pregiudicare in maniera grave e irreparabile importanti interessi individuali dei singoli.

49. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il richiedente non possa far valere una situazione specifica che lo differenzi dagli altri operatori economici del settore interessato, il giudice nazionale deve rispettare la valutazione eventualmente già operata dalla Corte sul carattere grave e irreparabile del danno.

50. L'obbligo per il giudice nazionale di rispettare un'eventuale decisione della Corte vale in maniera del tutto particolare per la valutazione da parte della Corte dell'interesse della Comunità e del raffronto di tale interesse con quello del settore economico interessato.

51. Dalle considerazioni che precedono risulta che la seconda questione sollevata dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno deve essere risolta nel senso che provvedimenti provvisori, in ordine ad un atto amministrativo nazionale adottato in esecuzione di un regolamento

comunitario, possono essere concessi da un giudice nazionale a condizione che:

— tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;

— ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;

— il giudice tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;

— nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi ».

29 aprile 1999, *Erich Ciola c. Land Vorarlberg*, causa C-224/97, Racc. I-2517.

Per la parte in fatto e in diritto si rinvia al capitolo III, segnatamente alla sezione 1 dedicata all'orientamento della Corte di giustizia sui ai rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno.

13 marzo 2007, *Unibet (London) Ltd e Unibet (International) Ltd c. Justitiekanslern*, causa C-432/05, Racc. 2007 I-02271.

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo I relativo alle fonti, segnatamente alla sezione 3.2. dedicata ai diritti della difesa. Il giudice del rinvio chiedeva, fra l'altro, se il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario implica, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la possibilità di ottenere la concessione di provvedimenti provvisori per sospendere l'applicazione di disposizioni nazionali fino alla pronuncia, da parte del giudice competente, sulla loro conformità con il diritto comunitario. In proposito, la Corte ha osservato:

67. In via preliminare, si deve ricordare che il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario (sentenze Factortame e a., cit., punto 21, e 11 gennaio 2001, causa C-226/99, Siples, Racc. pag. I-277, punto 19).

68. Nel contesto giuridico nazionale quale esposto nell'ordinanza di rinvio, le richieste di tali provvedimenti sono volti a garantire una tutela provvisoria dei diritti che il ricorrente fa valere nel merito, [...].

69. Nella controversia principale pendente, è pacifico che l'Unibet abbia proposto due domande di provvedimenti provvisori, la prima nell'ambito di una domanda dichiarativa, la seconda nell'ambito di una domanda di risarcimento.

70. Per quanto riguarda la prima di queste due domande di provvedimenti provvisori, risulta dall'ordinanza di rinvio che la domanda dichiarativa è dichiarata irricevibile, in forza del diritto nazionale, in primo grado e in appello. Pur confermando detta interpretazione del diritto nazionale, il giudice del rinvio si è tuttavia interrogato sui requisiti del diritto comunitario, a tal riguardo, il che lo ha condotto a proporre la prima questione pregiudiziale (v. punti da 36 a 65 della presente sentenza).

71. Orbene, risulta dalla soluzione apportata alla prima questione che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario non richiede, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, l'esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, qualora altri rimedi giurisdizionali consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.

72. Quando la ricevibilità di un ricorso diretto a garantire il rispetto dei diritti spettanti al singolo in forza del diritto comunitario, non è certa in forza del diritto nazionale, applicato conformemente ai requisiti di diritto comunitario, il principio di tutela giurisdizionale effettiva richiede che il giudice nazionale possa, ciononostante, fin da tale fase concedere i provvedimenti provvisori necessari per garantire il rispetto di tali diritti.

73. Tuttavia, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario non richiede, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, la possibilità di ottenere che dei provvedimenti provvisori siano concessi dal giudice nazionale competente nell'ambito di una domanda irricevibile in base al diritto di tale Stato membro, purché il diritto comunitario, interpretato conformemente al punto 71 della presente sentenza, non rimetta in questione detta irricevibilità.

74. Per quanto riguarda la domanda di provvedimenti provvisori presentata nell'ambito dell'azione di risarcimento, risulta dall'ordinanza di rinvio e dagli altri documenti del fascicolo che tale domanda è stata dichiarata ricevibile.

75. Cosı` come ha rilevato l'Avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni e come è stato ricordato al punto 67 della presente sentenza, il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario dev'essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario.

76. Di conseguenza, dal momento che il giudice nazionale competente esaminerà, nell'ambito di un'azione di risarcimento, la conformità della legge sulle lotterie con il diritto comunitario, esso deve poter accordare i provvedimenti provvisori richiesti se la concessione di tali provvedimenti è necessaria, ciò che spetta al giudice nazionale verificare, per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario.

77. Si evince da quanto precede, che occorre risolvere la seconda questione dichiarando che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso richiede, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, che provvedimenti provvisori possano essere concessi fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, quando la concessione di tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza di tali diritti [...].

Infine, il giudice a quo, chiedeva, in sostanza, se considerato il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario e in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con quest'ultimo, la concessione di provvedimenti provvisori per sospendere l'applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario, sia disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi al giudice competente o dai criteri comunitari. In proposito, la Corte ha osservato:

79. A tal riguardo, risulta, certo, da una giurisprudenza costante che la sospensione dell'esecuzione di una disposizione nazionale fondata su una normativa comunitaria in una controversia pendente

dinanzi al giudice nazionale, pur essendo disciplinata da norme di rito nazionali sia assoggettata in tutti gli Stati membri a condizioni di concessione uniformi e analoghe a quelle dei provvedimenti urgenti dinanzi al giudice comunitario (sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Su¨ derdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, punti 26 e 27; 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft, Racc. pag. I-3761, punto 39, e 6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a., Racc. pag. I-10423, punto 104). Tuttavia, la controversia principale è diversa da quelle che hanno portato a tali sentenze, in quanto la domanda di provvedimenti provvisori della Unibet non mira a sospendere gli effetti di una disposizione nazionale adottata sulla base della disciplina comunitaria la cui legittimità sarebbe contestata, ma gli effetti di una normativa nazionale la cui conformità con il diritto comunitario è contestata.

80. Pertanto, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro stabilire le condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori intesi a garantire la salvaguardia dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario.

81. Di conseguenza, la concessione di provvedimenti provvisori per sospendere l'applicazione di disposizioni nazionali fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a tale giudice.

82. Tuttavia, tali criteri non possono essere meno vantaggiosi di quelli concernenti domande simili di natura interna (principio di equivalenza) ne´ rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario

(principio di effettività).

83. Pertanto, occorre risolvere la terza questione dichiarando che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l'applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti. [...] ».

6.8. Effetti delle sentenze pregiudiziali

Effetti della sentenza pregiudiziale di validità

15 ottobre 1980, *SA Roquette Frères c. Stato francese - Amministrazione doganale*, causa 145/79, Racc. 2917.

La Roquette Frères intentava un'azione contro lo Stato francese, amministrazione delle dogane, dinanzi al Tribunal d'instance di Lille, allo scopo di ottenere la restituzione delle somme riscosse (a suo avviso in eccesso) a titolo di importi compensativi monetari, sulla base del regolamento della Commissione 652/76/CEE, di modifica degli importi compensativi monetari in seguito all'evoluzione dei tassi di cambio del franco francese. La Roquette Frères contestava i metodi di calcolo adottati dalla Commissione ai fini della determinazione degli importi in quanto

incompatibili con i principi stabiliti nel regolamento 974/71/CEE, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri. Alla Corte di giustizia veniva richiesta l'interpretazione del regolamento del Consiglio 974/71/CEE. La Corte ha osservato

« 51. Mentre il Trattato non stabilisce espressamente quali siano le conseguenze derivanti da una dichiarazione d'invalidità pronunziata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, gli artt. 174 [ora art. 264 TFUE] e 176 [ora art. 266 TFUE] contengono norme precise circa le conseguenze dell'annullamento di un regolamento nell'ambito di un ricorso diretto. L'art. 176 [ora art. 266 TFUE] dispone che l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nelle sentenze pronunziate il 19 ottobre 1977 nelle cause 117/76 e 16/77 (Ruckdeschel e Hansa-Lagerhaus Stroh, Racc. pag. 1753) e nelle cause 124/76 e 20/77 (Moulins et huileries de Pont-a-Mousson e Providence agricole de la champagne, Racc. pag. 1795), la Corte ha già fatto riferimento a questa norma nell'ambito di un procedimento pregiudiziale.

52. Nel caso presente, l'applicazione analogica dell'art. 174 [ora art. 264 TFUE], 2 comma, del Trattato, a norma del quale la Corte può indicare quali effetti di un regolamento dichiarato nullo vanno considerati definitivi, è necessaria per gli stessi motivi di certezza del diritto che sono alla base di tale disposizione. Da una parte, l'invalidità di cui trattasi nel caso di specie potrebbe dar luogo al recupero di importi indebitamente versati da imprese interessate nei paesi a moneta deprezzata e da amministrazioni nazionali competenti nei paesi a moneta forte, il che, attesa la mancanza di uniformità fra le legislazioni nazionali in materia, potrebbe cagionare considerevoli disparita di trattamento e, quindi, provocare nuove distorsioni della concorrenza. D'altra parte, non si può procedere alla stima degli svantaggi economici derivanti dall'invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi senza effettuare valutazioni che, ai sensi del regolamento n. 974/71, solo la Commissione è tenuta a compiere, tenendo conto di altri elementi pertinenti, come, ad esempio, l'applicazione del tasso verde alla restituzione alla produzione.

53. Per questi motivi, occorre riconoscere che l'accertata invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali, in base a dette disposizioni, per il periodo anteriore alla data della presente sentenza ».

13 maggio 1981, *SpA International Chemical Corporation c. Amministrazione delle finanze dello Stato*, causa 66/80, Racc. 1191.

Il regolamento del Consiglio 563/76/CEE, collegava l'attribuzione, ai fabbricanti di mangimi, di taluni aiuti comunitari per l'impiego di prodotti proteici e la messa in libera pratica nella Comunità di determinati prodotti usati nella fabbricazione di mangimi composti, all'obbligo di acquistare determinate quantità di latte magro in polvere giacente presso gli enti di intervento. Per garantire l'osservanza di tale obbligo, l'attribuzione degli aiuti e la messa in libera pratica erano subordinate alla prova dell'acquisto di latte magro in polvere oppure alla previa costituzione di una cauzione da incamerarsi in caso di inadempimento dell'obbligo di acquisto. La società International Chemical Corporation costituiva alcune cauzioni e otteneva gli aiuti contemplati. Tuttavia, poiché essa non osservava l'obbligo di acquistare latte magro in polvere, dette cauzioni non venivano svincolate dall'amministrazione italiana competente. La Corte di giustizia dichiarava, pronunciandosi con tre sentenze emesse il 5 luglio 1977 su talune questioni pregiudiziali sottopostele da diversi giudici nazionali, che il regolamento del Consiglio 563/76/CEE non era valido perché il prezzo che si

doveva corrispondere per il latte in polvere obbligatoriamente acquistato era fissato in un importo talmente sproporzionato rispetto alle condizioni del mercato da costituire una ripartizione discriminatoria degli oneri tra i diversi settori agricoli. La International Chemical Corporation chiedeva, dunque, allo Stato italiano la restituzione delle cauzioni prestate, in quanto, a suo avviso, esse non potevano essere né richieste né, tantomeno, incamerate, poiché servivano soltanto a garantire l'adempimento di un obbligo imposto illegittimamente. Il giudice nazionale sottoponeva alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale. Con la prima e la seconda questione chiedeva di stabilire l'efficacia delle sentenze pregiudiziali nei confronti dei terzi, fossero essi amministrati, istituzioni o giudici nazionali. La Corte ha osservato:

« 13. Ne deriva che la sentenza della Corte che accerti, in forza dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], l'invalidità di un atto di un'istituzione, in particolare di un regolamento del Consiglio o della Commissione, sebbene abbia come diretto destinatario solo il giudice che si è rivolto alla Corte, costituisce per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per considerare tale atto non valido ai fini di una decisione ch'esso debba emettere.

14. Poiché tale constatazione non ha tuttavia l'effetto di privare i giudici nazionali della competenza loro attribuita dall'art. 177, del trattato [ora art. 267 TFUE], spetta a tali giudici stabilire se vi sia interesse a sollevare nuovamente una questione già risolta dalla Corte nel caso in cui questa abbia constatato in precedenza l'invalidità di un atto di un'istituzione della Comunità. Tale interesse potrebbe, in particolare, esistere qualora sussistessero questioni relative ai motivi, alla portata ed eventualmente alle conseguenze dell'invalidità precedentemente accertata.

15. Nel caso contrario, i giudici nazionali sono pienamente legittimati a trarre, per la cause dinanzi ad essi instaurate, le debite conseguenze da una sentenza declaratoria d'invalidità emessa dalla Corte nell'ambito di una controversia tra altre parti».

27 febbraio 1985, *Société des produits de mais SA c. Administration des douanes et droits indirects*, causa 112/83, Racc. 719.

Con la sentenza Roquette Frères del 15 ottobre 1980 (riportata in questo capitolo, in questa stessa sezione) la Corte di giustizia aveva accertato l'invalidità del regolamento della Commissione 652/76/CE, dichiarando, tuttavia, che ciò non consentiva di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali in base a dette disposizioni, per il periodo anteriore alla data della sentenza. Sulla base della dichiarata invalidità del regolamento sopra menzionato, la Société des produits de maïs citava il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette dinanzi al Tribunal d'instance de Paris, onde ottenere il rimborso degli importi compensativi indebitamente riscossi sulle esportazioni di un certo numero di prodotti derivati dal granoturco da essa effettuate negli Stati membri. Il giudice nazionale sottoponeva alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale, domandando di precisare i limiti e le conseguenze dell'invalidità del regolamento 652/76/CEE. La Corte ha osservato:

« 16. In proposito è opportuno ricordare anzitutto che, nella sentenza 13 maggio 1981 (International Chemical Corporation, 66/80, Racc. pag. 1191), la Corte ha già dichiarato che la sentenza con cui essa, a norma dell'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE], accerta l'invalidità di un atto di un'istituzione, in particolare di un regolamento del Consiglio o della Commissione, benché sia rivolta direttamente solo al giudice che ha effettuato il rinvio, costituisce per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per considerare invalido tale atto agli effetti di una pronunzia che egli debba emettere.

17. In secondo luogo è opportuno sottolineare che la possibilità che la Corte limiti nel tempo gli effetti della dichiarazione d'invalidità di un regolamento, in occasione del ricorso pregiudiziale contemplato dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE], 1 comma, lett. B), trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 174 del Trattato [ora art. 264] alla luce della necessaria coerenza fra il rinvio pregiudiziale e il ricorso d'annullamento, disciplinato dagli artt. 173 [ora art. 263 TFUE], 174 [ora art. 264 TFUE] e 176 [ora art. 266 TFUE] del Trattato, i quali costituiscono due aspetti del sindacato di legittimità voluto dal Trattato. La facoltà di limitare nel tempo gli effetti dell'invalidità di un regolamento comunitario, nell'ambito sia dell'art. 173 [ora art. 263 TFUE], sia dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], è un potere attribuito alla Corte dal Trattato, nell'interesse dell'uniforme applicazione del diritto comunitario nell'intera Comunità. Nel caso particolare della sentenza 15 ottobre 1980, cui il giudice nazionale si riferisce, il valersi della facoltà contemplata dall'art. 174 [ora art. 264 TFUE], 2 comma, si basa su considerazioni attinenti alle esigenze della certezza del diritto più ampiamente illustrate nel punto 52 della motivazione della sentenza stessa.

18. In proposito va precisato che, qualora improrogabili esigenze lo impongano, l'art. 174 [ora art. 264 TFUE], 2 comma, attribuisce alla Corte un potere discrezionale per determinare in concreto, di volta in volta, quali effetti di un regolamento annullato debbano essere tenuti fermi. Spetta quindi alla Corte, qualora si valga della possibilità di limitare l'efficacia in passato di un accertamento d'invalidità nell'ambito dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], il determinare se una deroga a tale limitazione dell'efficacia temporale della sentenza possa essere fatta a favore, vuoi dell'attore dinanzi al giudice nazionale, vuoi di qualsiasi altro operatore economico che abbia agito nello stesso modo prima dell'accertamento d'invalidità, ovvero, anche per gli operatori economici che abbiano preso tempestivamente iniziative intese a far salvi i loro diritti, la dichiarazione d'invalidità con effetto solo ex nunc costituisca un rimedio adeguato.

19. Tale questione, che riguarda la determinazione della portata della sentenza 15 ottobre 1980, è tuttavia irrilevante ai fini della presente causa, intentata il 30 dicembre 1981 dinanzi al giudice nazionale, quindi dopo la dichiarazione d'invalidità delle disposizioni cui la prima questione si riferisce.

20. Le questioni sollevate dal giudice nazionale vanno quindi risolte nel senso che si deve ammettere, come la Corte ha già dichiarato nella sopramenzionata sentenza 15 ottobre 1980, che l'accertata invalidità del regolamento della Commissione 24 marzo 1976 n. 652 non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali a norma di detto regolamento, nel periodo precedente la data della sentenza che ha dichiarato l'invalidità ».

22 dicembre 2008, *Société Régie Networks c. Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne*, causa C-333/07, Racc. I-10807.

La Régie Network, ditta operante nel settore della commercializzazione di spazi pubblicitari su frequenze locali, pagava in Francia, relativamente al 2001, il tributo parafiscale sulla pubblicità diffusa con mezzi radiotelevisivi. Tale tributo, previsto dal decreto 29 dicembre 1997, n. 97-1263, era destinato ad alimentare un fondo di sostegno alla diffusione radiofonica istituito nel quadro di un regime di aiuto nazionale inteso a fornire un sostegno finanziario a stazioni radiofoniche francesi minori a diffusione locale. Ritenendo il tributo sulla pubblicità radiodiffusa contrario al diritto comunitario, la Régie Networks chiedeva alle autorità fiscali locali il rimborso degli importi già versati nonché, a tal fine, lo sgravio del tributo. Essa, tuttavia, non otteneva risposta. Fallito altresì il ricorso dinanzi al Tribunal administratif de Lyon, la Règie Networks interponeva appello avverso dinanzi alla Cour administrative d'appelle de Lyon innanzi alla quale essa contestava la validità della

decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in merito alle modifiche al menzionato regime di aiuto alle emittenti radiofoniche locali (aiuto di Stato n. N 679/97 – Francia; in prosieguo: la «decisione controversa»). Dubitando della validità di tale decisione, la Cour administrative d'appel de Lyon decideva di sospendere il procedimento, chiedendo alla Corte di pronunciarsi in merito alla validità della decisione controversa. Dichiarata l'invalidità della menzionata decisione, la Corte ha dato seguito all'istanza di limitazione degli effetti nel tempo della sentenza avanzata dal governo francese, in particolare osservando:

«121. [...] occorre ricordare, innanzitutto, che, qualora lo giustifichino esigenze imperative connesse alla certezza del diritto, la Corte può valersi, in forza dell'art. 231 [ora art. 264 TFUE], secondo comma, CE – applicabile per analogia anche nell'ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità, ai sensi dell'art. 234 CE [ora art. 267 TFUE] –, di un potere discrezionale per stabilire, in ciascun caso concreto, quali effetti di tale atto debbano considerarsi definitivi (v. in questo senso, in particolare, sentenza 8 novembre 2001, causa C-228/99, Silos, Racc. pag. I-8401, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

122. Conformemente a tale giurisprudenza, la Corte si è avvalsa della possibilità di limitare l'effetto nel tempo della dichiarazione d'invalidità di una normativa comunitaria quando esigenze imperative di certezza del diritto attinenti al complesso degli interessi, sia pubblici sia privati, in gioco in determinate cause impedivano di rimettere in discussione la riscossione o il versamento di somme di danaro, effettuati in base alla detta normativa, per il periodo anteriore alla data della sentenza (v., in particolare, sentenza Silos, cit., punto 36).

123. Nella fattispecie è giocoforza constatare, da un lato, che il regime di aiuti in causa è stato applicabile durante un periodo di cinque anni e che gli aiuti versati per tale regime sono molto numerosi e riguardano un insieme significativo di operatori. D'altro canto, le esigenze imperative connesse alla certezza del diritto fatte valere sia dal governo francese sia dalla Commissione e, in particolare, le circostanze che detto regime è stato notificato alla Commissione e che la decisione con cui è stato autorizzato non è stata contestata dinanzi ai giudici comunitari sono idonee a giustificare la limitazione degli effetti nel tempo della dichiarazione d'invalidità della decisione controversa.

124. Giova inoltre ricordare che, quando la Corte accerta, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 234 CE [ora art. 267 TFUE], l'invalidità di un atto emanato dalle autorità comunitarie, la sua decisione produce la conseguenza giuridica di imporre alle istituzioni competenti della Comunità l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all'illegittimità accertata, applicandosi in tale caso per analogia l'obbligo previsto dall'art. 233 CE [ora art. 266 TFUE] in caso di sentenza di annullamento (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, [Racc. I-6513], punto 123 e giurisprudenza ivi citata).

125. Infine, come ricordato al punto 94 della presente sentenza, la Commissione dispone, in base al Trattato, di una competenza esclusiva per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sotto il controllo del giudice comunitario.

126. Occorre pertanto sospendere gli effetti della constatazione d'invalidità della decisione controversa fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione, al fine di consentire a quest'ultima di porre rimedio all'illegittimità constatata nella presente sentenza. Detti effetti sono sospesi per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108, par. 3, TFUE], e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, par. 2, TFUE].

127. Alla luce di quanto precede, si deve tuttavia accogliere la domanda del governo francese di

eccettuare da tale limitazione temporale degli effetti della presente sentenza le sole imprese che hanno proposto prima della data della sua pronuncia un ricorso giurisdizionale o un reclamo equivalente relativamente alla riscossione della tassa sull'intermediazione sulla pubblicità in applicazione del decreto n. 97/1236».

1 marzo 2011, *Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e* a., causa C-236/09, in Racc. I-773.

La direttiva del Consiglio n. 2004/113/CE vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. In linea di principio, essa vieta di prendere in considerazione il criterio del sesso per calcolare i premi e le prestazioni assicurative dei contratti di assicurazione conclusi dopo il 21 dicembre 2007 (termine ultimo per la trasposizione della direttiva). Essa prevede però un'eccezione in virtù della quale gli Stati membri possono, a partire da tale data, autorizzare delle deroghe alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basano i loro calcoli sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Le deroghe sono consentite solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la regola dei premi e delle prestazioni unisex. Cinque anni dopo il termine ultimo per la trasposizione della direttiva, ossia il 21 dicembre 2012, gli Stati membri devono riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della direttiva. La Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e due privati cittadini hanno adito la Corte costituzionale belga con un ricorso volto all'annullamento della legge belga che ha trasposto la direttiva. Nell'ambito di tale ricorso il giudice adito ha chiesto alla Corte di giustizia di esaminare la validità della deroga prevista dalla direttiva alla luce del principio della parità tra uomini e donne sancito dal diritto dell'Unione. La Corte ha osservato:

« 16. L'art. 6, n. 2, UE, al quale il giudice del rinvio fa riferimento nelle sue questioni e che è menzionato nel primo 'considerando' della direttiva 2004/113, stabiliva che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Tali diritti fondamentali sono stati incorporati nella Carta, la quale, a partire dal 1 dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico dei Trattati.

17. Gli artt. 21 e 23 della Carta proclamano, da un lato, che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso e, dall'altro, che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi. Dal momento che il quarto 'considerando' della direttiva 2004/113 si riferisce esplicitamente a tali articoli, occorre esaminare la validità dell'art. 5, n. 2, di tale direttiva alla luce delle citate disposizioni della Carta (v., in tal senso, sentenza 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke e Eifert, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).

18. Il diritto alla parità di trattamento tra donne e uomini costituisce l'oggetto di disposizioni contenute nel Trattato FUE. Da un lato, ai sensi dell'art. 157, n. 1, TFUE, ciascuno Stato membro deve assicurare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Dall'altro lato, l'art. 19, n. 1, TFUE prevede che il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, possa prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

19. Mentre l'art. 157, n. 1, TFUE stabilisce il principio della parità di trattamento tra donne e uomini in un settore specifico, l'art. 19, n. 1, TFUE costituisce una norma attributiva di un potere al Consiglio, che quest'ultimo deve esercitare conformandosi, in particolare, all'art. 3, n. 3, secondo comma, TUE – a norma del quale l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore – e all'art. 8 TFUE, in virtù del quale l'Unione, nelle sue azioni, mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.

20. Nella realizzazione progressiva di tale parità, è il legislatore dell'Unione che, considerando la missione affidata all'Unione dall'art. 3, n. 3, secondo comma, TUE e dall'art. 8 TFUE, stabilisce il momento del proprio intervento tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni economiche e sociali nell'Unione stessa.

21. Tuttavia, una volta che tale intervento è stato deciso, esso deve volgersi, in modo coerente, alla realizzazione dell'obiettivo ricercato, ciò che non esclude la possibilità di prevedere periodi transitori o deroghe di portata limitata.

22. Come constatato nel diciottesimo 'considerando' della direttiva 2004/113, al momento dell'adozione di quest'ultima costituiva pratica diffusa, nella fornitura dei servizi assicurativi, l'utilizzo di fattori attuariali correlati al sesso.

23. Di conseguenza, il legislatore dell'Unione era legittimato a mettere in atto il principio della parità tra donne e uomini, e più precisamente l'applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex, in modo graduale con opportuni periodi transitori.

24. È in questo senso che il legislatore dell'Unione, all'art. 5, n. 1, della direttiva 2004/113, ha disposto che le differenze nei premi e nelle prestazioni risultanti dall'utilizzo del sesso come fattore nel calcolo dei medesimi dovevano essere abolite entro e non oltre la data del 21 dicembre 2007.

25. D'altro canto, derogando alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex introdotta dal citato art. 5, n. 1, il successivo paragrafo di questo stesso articolo ha concesso agli Stati membri che al momento dell'adozione della direttiva 2004/113 non applicavano già la regola suddetta la facoltà di decidere, prima del 21 dicembre 2007, di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni individuali qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.

26. A mente del medesimo art. 5, n. 2, tale facoltà verrà riesaminata cinque anni dopo il 21 dicembre 2007, tenendo conto di una relazione della Commissione; tuttavia, dal momento che nella direttiva 2004/113 manca una norma in merito alla durata di applicazione di tali differenze, gli Stati membri che hanno fatto uso della facoltà suddetta sono autorizzati a consentire agli assicuratori di applicare tale trattamento ineguale senza limiti di tempo.

27. Il Consiglio esprime i propri dubbi quanto al fatto che le rispettive situazioni degli assicurati di sesso femminile e degli assicurati di sesso maschile, nell'ambito di alcuni settori delle assicurazioni private, possano essere considerate paragonabili, in considerazione del fatto che, dal punto di vista tecnico degli assicuratori, i quali classificano i rischi per categorie sulla base delle statistiche, i livelli di rischio assicurato possono essere differenti per le donne e per gli uomini. La detta istituzione sostiene che l'opzione offerta all'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113 mira unicamente a consentire che situazioni differenti non vengano trattate in modo uguale.

28. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza 16 dicembre 2008, causa C-127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., Racc. pag. I-9895, punto 23).

29. A questo proposito, occorre sottolineare che la paragonabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce dell'oggetto e dello scopo dell'atto dell'Unione che stabilisce la distinzione di cui

trattasi (v., in tal senso, sentenza Arcelor Atlantique et Lorraine e a., cit., punto 26). Nel caso di specie, tale distinzione viene introdotta dall'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113.

30. È pacifico che lo scopo perseguito da tale direttiva nel settore dei servizi assicurativi è, come testimoniato dal suo art. 5, n. 1, l'applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex. Il diciottesimo 'considerando' di detta direttiva afferma espressamente che, per garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Il diciannovesimo 'considerando' della medesima direttiva qualifica la facoltà concessa agli Stati membri di non applicare la regola dei premi e delle prestazioni unisex come una «deroga». Dunque, la direttiva 2004/113 si fonda sulla premessa secondo cui, ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini sancito dagli artt. 21 e 23 della Carta, la situazione delle donne e quella degli uomini in rapporto ai premi e alle prestazioni assicurative da essi stipulati sono paragonabili.

31. Alla luce di ciò, sussiste un rischio che la deroga alla parità di trattamento tra donne e uomini prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113 sia permessa dal diritto dell'Unione a tempo indefinito.

32. Una disposizione siffatta, la quale consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contraria alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla direttiva 2004/113 ed è incompatibile con gli artt. 21 e 23 della Carta.

33. Di conseguenza, la disposizione suddetta deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio.

34. Alla luce dell'insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre risolvere la prima questione sollevata dichiarando che l'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113 è invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012 ».

Effetto della sentenza pregiudiziale interpretativa

8 aprile 1976, *Gabrielle Defrenne c. SA Sabena,* causa 43/75, Racc. 455.

La Cour du travail di Bruxelles sottoponeva alla Corte di giustizia due questioni relative all'efficacia ed all'attuazione dell'art. 119 del Trattato (ora art. 157 TFUE), riguardante il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per lo stesso lavoro. Le questioni erano state sollevate in una causa tra una hostess aeronautica e il suo datore di lavoro, la Sabena, vertente sull'indennità pretesa dall'attrice nella causa principale per il fatto di aver assertivamente subito, dal 15 febbraio 1963 al 1 febbraio 1966 e in quanto lavoratrice di sesso femminile, una discriminazione in fatto di retribuzione rispetto a dei colleghi di sesso maschile che svolgevano lo stesso lavoro in qualità di 'commessi di bordo'. Dopo aver riconosciuto l'effetto diretto dell'art. 119 (ora divenuto art. 157 TFUE) TCE, la Corte ha affrontato il problema della data a partire della quale l'art. 119 (ora art. 157 TFUE) dovesse ritenersi direttamente efficace ed ha osservato:*

« 65-68. (...) l'applicazione dell'art. 119 [ora art. 157 TFUE] doveva essere pienamente garantita dai vecchi stati membri a partire dal 1* gennaio 1962, inizio della seconda tappa del periodo transitorio, e dai nuovi stati membri a partire dal 1 gennaio 1973, data di entrata in vigore del trattato d'adesione. Il primo di questi termini non e stato modificato dalla risoluzione degli stati membri in data 30 dicembre 1961. La direttiva del consiglio n. 75/117 non osta all'efficacia diretta dell'art. 119

[ora art. 157 TFUE], come indicata nella soluzione della prima questione, e il termine stabilito da detta direttiva non influisce affatto sui termini fissati dall'art. 119, rispettivamente, dal trattato d'adesione. Nemmeno nei campi in cui l'art. 119 [ora art. 157 TFUE] non ha efficacia diretta, detta disposizione può essere interpretata nel senso che essa riservi al legislatore nazionale la competenza esclusiva per l'attuazione del principio della parità di retribuzione, dato che tale attuazione può risultare, in quanto occorra, dalla concomitanza di norme comunitarie e nazionali.

Sull'efficacia nel tempo della presente sentenza 69/70 i governi irlandese e del regno unito hanno posto in rilievo le conseguenze di carattere economico che potrebbero derivare dall'affermazione, da parte della Corte, dell'efficacia diretta dell'art. 119 [ora art. 157 TFUE], per il fatto che una siffatta pronunzia potrebbe dare origine, in numerosi settori economici, a rivendicazioni con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale tale efficacia sarebbe insorta. Tenuto conto del numero rilevante delle persone interessate, siffatte rivendicazioni, che le aziende non potevano prevedere, potrebbero avere gravi conseguenze per la situazione finanziaria di queste, al punto di portarne alcune al fallimento.

(...)

71-75. Benché le conseguenze pratiche di ogni pronunzia giurisdizionale vadano accuratamente soppesate, non si può tuttavia spingersi fino a distorcere l'obiettività del diritto od a comprometterne la futura applicazione, per tener conto delle ripercussioni che un provvedimento giurisdizionale può avere per il passato. Ciò nondimeno, di fronte al comportamento di vari Stati membri ed agli atteggiamenti assunti dalla commissione e portati ripetutamente a conoscenza degli ambienti interessati, e opportuno tener conto, in via eccezionale, del fatto che gli interessati sono stati indotti, per un lungo periodo, a tener ferme pratiche in contrasto con l'art. 119 [ora art. 157 TFUE], benché non ancora vietate dal rispettivo diritto nazionale. Il fatto che la commissione non abbia promosso, nei confronti di determinati stati membri, dei ricorsi per infrazione ai sensi dell'art. 169 [ora art. 258 TFUE], nonostante gli avvertimenti da essa dati, e stato atto a corroborare un'opinione erronea circa l'efficacia dell'art. 119 [ora art. 157 TFUE]. Stando cosi le cose, si deve ammettere che, nell'ignoranza del livello complessivo al quale le retribuzioni sarebbero state fissate, considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati, ostano in modo assoluto a che vengano rimesse in discussione le retribuzioni relative al passato. Di conseguenza, l'efficacia diretta dell'art. 119 [ora art. 157 TFUE] non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a periodi di retribuzione anteriori alla data della presente sentenza, eccezion fatta per i lavoratori che abbiano già promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equipollente».

3 febbraio 1977, *Luigi Benedetti c. Munari F.lli S.a.S.*, causa 52/76, Racc. 163.

L'impresa molitoria Benedetti intentava una causa davanti al pretore di Cittadella per il risarcimento dei danni, a suo avviso subiti in funzione della concorrenza sleale realizzata dall'impresa Munari con la vendita certi quantitativi di farina a prezzo inferiore a quello di mercato. La Munari attribuiva all'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) la piena responsabilità di eventuali danni, avendole questo ente ceduto grano tenero a prezzi inferiori a quello di mercato. Il pretore investiva la Corte di giustizia della questione se il comportamento dell'AIMA costituisse violazione del divieto di discriminazione, se integrasse un aiuto statale e se l'ente stesso potesse considerarsi un'impresa in posizione dominante. Si domandava, infine, quale efficacia l'interpretazione data dalla Corte di giustizia avesse per il giudice di merito, se quanto affermato dalla Corte «per diritto» lo vincolasse alla stessa stregua del « punto di diritto » stabilito dalla Corte di cassazione. La Corte ha osservato:

« 25. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177 [ora art. 267 TFUE], la Corte di giustizia non è competente ad interpretare il diritto interno ed a valutare i suoi effetti. Essa non può, quindi, in tal sede, procedere a raffronti di alcun genere tra gli effetti dei provvedimenti dei giudici nazionali e quelli delle proprie pronunzie.

26. A norma dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE], la Corte di giustizia è competente a « pronunciarsi » sull'interpretazione « del presente trattato » e su quella « degli atti compiuti dalle istituzioni della comunità ». Ne consegue che una sentenza emessa in via pregiudiziale ha lo scopo di risolvere questioni di diritto e vincola il giudice nazionale quanto all'interpretazione delle norme e degli atti comunitari cui essa si riferisce ».

27 marzo 1980, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Denkavit italiana Srl*, causa 61/79, Racc. 1205.

L'impresa italiana Denkavit chiedeva, dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano, all'Amministrazione italiana delle finanze la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di tasse di effetto equivalente a dazi doganali, successivamente all'abolizione di tali tasse ad opera del diritto comunitario, ma prima della loro qualificazione come tasse di effetto equivalente ad opera della Corte di giustizia. Il giudice nazionale chiedeva alla Corte se fosse configurabile un diritto come quello fatto valere dalla Denkavit e, dunque, implicitamente, quale fosse l'efficacia temporale delle sentenze interpretative della Corte stessa, che, su questo punto ha osservato:

« 16. L'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell'esercizio della competenza ad essa attribuita dall'art. 177 [ora art. 267 TFUE] chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma cosi interpretata può, e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma.

17. Soltanto in via eccezionale la Corte di giustizia, come ha essa stessa riconosciuto nella sentenza 8 aprile 1976, (causa 43/75, Defrenne c / Sabena, Racc. pag. 455) potrebbe essere indotta, in base ad un principio generale di certezza del diritto, inerente all'ordinamento giuridico comunitario, e tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione cosi interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici.

18. Una limitazione del genere può tuttavia essere ammessa soltanto nella sentenza stessa relativa all'interpretazione richiesta. L'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto comunitario implica la competenza esclusiva della Corte di giustizia a decidere sui limiti temporali da apporre all'interpretazione da essa data».

4 maggio 1999, *Sema Sürül c. Bundesanstalt für Arbeit*, causa C-262/96, Racc. I-2685.

Nell'ambito di una controversia tra la signora Sürül, cittadina turca residente in Germania, e il Bundessanstalt für Arbeit, in merito al diniego di quest'ultimo di versarle gli assegni familiari, il Sozialgericht di Aachen (Germania), sottoponeva alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali che miravano a stabilire se l'art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 3/80 dovesse essere interpretato nel senso che vietava ad uno Stato membro di esigere da un cittadino turco, rientrante nella sfera d'applicazione della decisione medesima e autorizzato a risiedere sul suo

territorio, ma titolare nel detto Stato ospitante di un solo nulla osta di soggiorno provvisorio, rilasciato a fini determinati e per una durata limitata, il possesso di un'autorizzazione al soggiorno o di un permesso di soggiorno ai fini del beneficio degli assegni familiari per il figlio convivente nello stesso Stato membro, quando per i cittadini nazionali l'unica condizione per poter godere di tale beneficio fosse quella di risiedere sul territorio nazionale. Dopo aver risposto affermativamente al primo quesito, la Corte, in particolare sugli effetti nel tempo della sentenza, ha osservato:

« 107. Si deve ricordare al riguardo la giurisprudenza della Corte secondo cui l'interpretazione che essa fornisce di una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 234 (già art. 177 [ora art. 267 TFUE]) del Trattato chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (v., in particolare, sentenza 2 febbraio 1988, causa 24/86, Racc. pag. 379, punto 27).

108. Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Siffatta limitazione può essere ammessa, secondo la costante giurisprudenza della Corte, solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (v., in particolare, sentenza 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325, punto 49).

109. Nella specie si deve anzitutto rilevare che è la prima volta che viene chiesta alla Corte l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80.

110. Inoltre, la menzionata sentenza Taflan-Met e a. ha ragionevolmente potuto far sorgere una situazione d'incertezza in ordine alla possibilità per i singoli di far valere il detto art. 3, n. 1, dinanzi ad un giudice nazionale.

111. Ciò premesso, considerazioni tassative di certezza del diritto ostano a che vengano rimessi in questione rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato, dal momento che ciò sconvolgerebbe retroattivamente il finanziamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri.

112. Tuttavia, dev'essere prevista una deroga a tale limitazione degli effetti della presente sentenza a favore di coloro che, prima della data della sua pronuncia, abbiano avviato azione giurisdizionale ovvero proposto domanda equivalente, poiché, diversamente ragionando, verrebbe indebitamente compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto comunitario.

113. Si deve pertanto affermare che gli effetti diretti dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 non possono essere fatti valere a sostegno di rivendicazioni relative a prestazioni attinenti a periodi anteriori alla data di pronuncia della presente sentenza, ad esclusione di coloro che, prima di tale data, abbiano avviato azione giurisdizionale o proposto domanda equivalente ».

12 febbraio 2008, *BUPA e a. c. Commissione*, causa T-289/03, Racc. II-81.

Nel 1957, in Irlanda veniva formalmente introdotta un'assicurazione privata di malattia (in prosieguo: l'«AMP») con la creazione del Voluntary Health Insurance Board (consiglio di assicurazione privata di malattia; in prosieguo: l'«VHI»), principalmente al fine di consentire alle persone che non hanno diritto ai servizi del regime pubblico dell'assicurazione malattia di accedere

ad una copertura delle spese di ospedalizzazione. All'epoca il VHI era l'unico operatore che disponeva di un'autorizzazione concessa dal Ministro della Sanità al fine di offrire servizi di assicurazione privata di malattia. Tra il 1994 ed il 1996 il mercato irlandese dell'AMP veniva liberalizzato e, a partire dal 1 gennaio 1997, la BUPA (British United Provident Association Ltd) Ireland Ltd diveniva operativa su tale mercato quale principale concorrente del VHI. Le disposizioni di liberalizzazione del settore conferivano, inoltre, competenza al Ministero della Sanità per disporre e regolamentare, tra l'altro, l'istituzione di un «Risk equalisation scheme» (sistema di equalizzazione dei rischi, in prosieguo «RES») gestito dalla Health Insurance Authority (Autorità di assicurazione malatti; in prosieguo «HIA»). Il RES costituiva, in sostanza, un meccanismo che prevede, da un lato, il pagamento di un canone alla HIA da parte degli assicuratori AMP con unprofilo di rischio più sano del rischio medio del mercato e, dall'altro, il corrispondente pagamento da parte dell'HIA agli assicuratori AMP con un profilo di rischio meno sano del profilodi rischio medio del mercato. Se in teoria il RES era destinato ad essere applicato a tutti gli assicuratori attivi sul mercato irlandese nelle circostanze attuali al sorgere della causa, la sua applicazione comportava essenzialmente un trasferimento di fondi dalla BUPA Ireland Ld a favore del VHI. Il 23 gennaio 2003, le autorità irlandesi notificavano alla Commissione, a norma dell'art. 88, par. 3, CE, (oggi arti. 108, par. 3, TFUE), il RES e il 13 maggio dello stesso anno la Commissione adottava, a norma dell'art. 4, parr. 2 e 3 del regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'art. 88 CE (ora art. 108 TFUE), la decisione di non sollevare obiezioni (13 maggio 2003, C (2003) 1322 def.). Ad avviso della Commissione, infatti, il RES non costituiva aiuto di Stato, ma piuttosto un indennizzo destinato a compensare obblighi di servizio d'interesse economico generale imposti a tutti gli assicuratori attivi sul mercato irlandese dell'AMP, ovvero obblighi intesi ad assicurare ad ogni persona che vive in Irlanda un livello minimo di servizi AMP ad un prezzo accessibile e a condizioni di qualità analoghe. Avverso tale decisione, la BUPA proponeva ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 230 CE (oggi art. 263 TFUE), innanzi al Tribunale deducendo, quale primo motivo, la mancata integrazione delle condizioni enunciate dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark (24 luglio 2003, causa C-280/00, Racc. pag. I-7747) in presenza delle quali una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere agli obblighi di servizio pubblico non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 87, par. 1, CE (oggi art. 107 TFUE). Peraltro, l'emanazione della sentenza Altmark era successiva all'adozione della decisione impugnata e la Commissione non poteva quindi conoscerne il contenuto al momento di tale adozione. Nondimeno, il Tribunale ha concluso nel senso dell'applicabilità al caso di spece delle condizioni enunciate nella menzionata sentenza, così apportando un'importante precisazione in merito alla limitazione degli effetti nel tempo delle sentenze pregiudiziali di interpretazione. In particolare, tale giudice ha infatti osservato:

«158. [...] la Corte non ha limitato, nel tempo, la portata degli enunciati operati nella sentenza Altmark [...]. In assenza di una siffatta limitazione nel tempo, tali enunciati, risultanti da un'interpretazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107, par. 1, TFUE], sono pertanto pienamente applicabili alla situazione di fatto e giuridica della presente fattispecie quale si presentava alla Commissione allorché ha adottato la decisione impugnata.

159. Si deve a questo proposito ricordare che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte si limita a chiarire e a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza di cui trattasi e che solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una

disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Orbene, una siffatta limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta [...]. Il Tribunale ritiene che tali considerazioni, sorte da una giurisprudenza che contempla, in particolare, l'obbligo di applicazione del diritto comunitario da parte del giudice nazionale, valgano mutatis mutandis per le istituzioni comunitarie, qualora queste siano, a loro volta, chiamate a dare attuazione alle disposizioni di diritto comunitario oggetto di una successiva interpretazione da parte della Corte».

23 ottobre 2012 *Emeka Nelson e a. c. Deutsche Lufthansa AG e TUI Travel plc e a. c. Civil Aviation Authority*, cause riunite C-581/10 e C-629/10, ECLI:EU:C:2012:657

Dinanzi al Tribunale distrettuale di Colonia (causa C-581/10) veniva portata una controversia tra il sig. Nelson e la sua famiglia e la compagnia aerea Deutsche Lufthansa AG, concernente il diniego, da parte di quest'ultima, di offrire una compensazione pecuniaria, in base al regolamento n. 261/2004, per un ritardo del loro volo superiore a 24 ore rispetto all'orario originariamente previsto. Dinanzi alla High Court of Justice inglese (causa C-629/10), la TUI Travel, la British Airways, la easyJet Airline e l'International Air Transport Association (IATA) impugnavano il diniego, da parte dell'autorità per l'aviazione civile inglese, della loro richiesta di non imporre alle compagnie aeree l'obbligo di risarcire i passeggeri in caso di ritardo del volo. Tra le questioni pregiudiziali sollevate, i giudici tedesco e inglese chiedevano alla Corte di giustizia di precisare gli effetti temporali della sua sentenza nel caso di riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria, con riguardo a tutti quei passeggeri il cui volo ritardato fosse risalente a prima della data della sentenza medesima. Sul punto, si legge:

« 87. La TUI Travel e a. sostengono che nel caso in cui la Corte risponda in senso affermativo alla prima questione e in senso negativo alla terza questione, essa deve limitare l'efficacia temporale della presente sentenza in modo tale che gli articoli 5-7 del regolamento n. 261/2004 non possano essere fatti valere per fondare richieste di compensazione pecuniaria di passeggeri relative a voli ritardati risalenti a prima della data della presente sentenza, salvo per quanto attiene ai passeggeri che avevano già promosso un'azione giudiziaria al fine di ottenere, a tale data, detta compensazione pecuniaria. Infatti, nonostante la citata sentenza Sturgeon e a. [19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07], le compagnie aeree e gli altri operatori interessati potrebbero ragionevolmente concludere, allo stato attuale, che l'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 non si applica ai passeggeri il cui volo è ritardato, poiché detta sentenza sarebbe in contrasto con il chiaro tenore letterale di tale regolamento nonché con la citata sentenza IATA e ELFAA.

88. Occorre ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, che la Corte fornisce nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituitisi prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma (v., in particolare, sentenze del 3 ottobre 2002, Barreira Pérez, C-347/00, Racc. pag. I-8191, punto 44, e del 17 febbraio 2005, Linneweber e Akritidis, C-453/02 e C-462/02, Racc. pag. I-1131, punto 41).

89. Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti

giuridici costituiti in buona fede (v., in particolare, sentenze del 23 maggio 2000, Buchner e a., C-104/98, Racc. pag. I-3625, punto 39, nonché Linneweber e Akritidis, cit., punto 42).

90. In tale contesto, incombe nondimeno alla Corte fissare un momento unico a partire dal quale avrà effetto l'interpretazione da essa fornita di una disposizione del diritto dell'Unione.

91. La Corte ha già dichiarato al riguardo che una limitazione temporale degli effetti di siffatta interpretazione può essere ammessa solo nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta. Tale principio garantisce la parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti nei confronti di tale diritto e rispetta, allo stesso modo, gli obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto (sentenza del 6 marzo 2007, Meilicke e a., C-292/04, Racc. pag. I-1835, punto 37).

92. L'interpretazione richiesta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) nella causa C-629/10 riguarda il diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004, che è dovuta ai passeggeri del trasporto aereo quando subiscono, a causa di un ritardo del volo, una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Al riguardo, già dal punto 61 della citata sentenza Sturgeon e a. [19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07], emerge che i passeggeri degli aerei hanno un siffatto diritto.

93. Orbene, è giocoforza constatare che, in quest'ultima sentenza, la Corte non ha limitato nel tempo l'efficacia dell'interpretazione del regolamento n. 261/2004 vertente sul diritto alla compensazione pecuniaria menzionato al punto precedente.

94. Pertanto, non occorre limitare nel tempo l'efficacia della presente sentenza ».

13 dicembre 2018, *Hein*, causa C-385/17, ECLI:EU:C:2018:1018

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo I relativo alle fonti, segnatamente alla sezione 3.7 dedicata al principio del legittimo affidamento.
Pronunciandosi sulla seconda questione pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Verden (Tribunale del lavoro di Verden, Germania), relativa agli effetti nel tempo della sentenza pregiudiziale, la Corte ha osservato:

«55. Con la seconda questione, il giudice del rinvio s'interroga, in sostanza, sulla possibilità di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31 della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Nel caso in cui si neghi una siffatta limitazione, tale giudice chiede, in sostanza, alla Corte se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia.

56. Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, da quest'ultima fornita nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda

d'interpretazione, purché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (sentenze del 6 marzo 2007, Meilicke e a., C-292/04, EU:C:2007:132, punto 34, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 59).

57. Solo in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata).

58. Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell'Unione in ragione di un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell'Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea (sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, EU:C:2005:169, punto 69; del 13 aprile 2010, Bressol e a., C-73/08, EU:C:2010:181, punto 93, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 61).

59. Nel presente caso, nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che la condizione relativa alle gravi ripercussioni economiche sia soddisfatta.

60. Dalle considerazioni che precedono discende che non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

61. Riguardo alla questione se il diritto dell'Unione consenta che giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni del contratto collettivo dell'edilizia in materia di ferie retribuite, si deve rilevare che l'applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento, quale prospettata dal giudice del rinvio, equivarrebbe, in realtà, a limitare gli effetti nel tempo dell'interpretazione accolta dalla Corte quanto alle disposizioni del diritto dell'Unione, poiché, tramite tale applicazione, detta interpretazione non sarebbe applicabile nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 39).

62. Orbene, al di fuori di circostanze eccezionali, la cui sussistenza, come risulta dalla valutazione contenuta al punto 59 della presente sentenza, non è stata stabilita, il diritto dell'Unione così interpretato deve essere applicato dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, com'è stato ricordato al punto 56 della presente sentenza, i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detto diritto (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

63. Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che non occorre limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza e che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia».

6.9. Procedimento pregiudiziale d'urgenza

22 dicembre 2010, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*, causa C-491/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:828

A seguito di separazione dei sig.ri Pelz (cittadina tedesca) e Aguirre Zarraga (cittadino spagnolo), entrambi chiedevano il diritto di affidamento esclusivo per la loro figlia comune Andrea dinanzi ai giudici spagnoli. Con decisione 12 maggio 2008, il giudice di primo grado e d'istruzione n. 5 di Bilbao assegnava provvisoriamente al sig. Aguirre Zarraga il diritto di affidamento, mentre alla sig.ra Pelz veniva concesso un diritto di visita. In seguito a tale decisione, la figlia Andrea si trasferiva presso il domicilio paterno. Al termine della visita presso la madre durante le ferie estive del 2008, quest'ultima tratteneva Andrea presso di sé in Germania, ove si era nel frattempo trasferita. Da allora, la figlia non aveva più fatto ritorno da suo padre. Nell'ottobre 2008, su istanza del sig. Aguirre Zarraga, il giudice pronunciava un'ordinanza recante il divieto per Andrea di espatrio dalla Spagna. Il padre di Andrea presentava quindi istanza per il ritorno della figlia in Spagna in base alla Convenzione dell'Aia del 1980. Tale istanza veniva respinta con decisione 1 luglio 2009. Il Ministero tedesco della Giustizia trasmetteva detta sentenza all'autorità centrale spagnola con lettera dell'8 luglio 2009. Lo stesso mese, il procedimento per l'affidamento della minore proseguiva dinanzi al giudice spagnolo, che con sentenza del 16 dicembre 2009 assegnava al padre il diritto di affidamento esclusivo della minore. La madre della minore interponeva appello avverso detta sentenza, chiedendo, in particolare, che si procedesse ad un'audizione della figlia. Con ordinanza 21 aprile 2010 la Corte d'appello di Biscaglia (Spagna) respingeva tale istanza. Il 5 febbraio 2010 il giudice di primo grado e d'istruzione n. 5 di Bilbao certificava la sentenza del 16 dicembre 2009 conformemente all'art. 42 del regolamento n. 2201/2003. La madre della minore chiedeva che non si procedesse all'esecuzione forzata e che venisse negato il riconoscimento di tale sentenza. Con ordinanza 28 aprile 2010, la Sezione famiglia del Tribunale distrettuale di Celle (Germania) accoglieva tale domanda, in ragione del fatto che il giudice spagnolo non aveva ascoltato Andrea prima di emettere la sua decisione. Il 18 giugno 2010 il padre della minore proponeva appello contro tale ordinanza. Il giudice di Celle, così adito, sottoponeva alla Corte alcuni quesiti pregiudiziali, precisando di non chiedere l'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, in ragione del fatto che le sue due questioni erano ritenute fondamentali e che il loro esame doveva essere effettuato, pertanto, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale approfondito. La Corte, nonostante tale precisazione del giudice del rinvio, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione del procedimento d'urgenza:

« 38. Con memorandum datato 19 ottobre 2010, conformemente all'art. 104 ter, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura della Corte, il presidente della Corte ha chiesto alla Prima Sezione di esaminare la necessità di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d'urgenza.

39. A tal riguardo va precisato che, come emerge dalla giurisprudenza, la Corte riconosce l'urgenza di statuire nelle situazioni di trasferimento di un minore segnatamente laddove la separazione di un figlio dal genitore al quale, come nella causa principale, egli era stato, seppure provvisoriamente, inizialmente affidato rischierebbe di deteriorare i rapporti tra questi ultimi o di nuocere a tali rapporti e di provocare un danno psichico (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, Rinau, Racc. pag. I-5271, punto 44; 23 dicembre 2009, causa C-403/09 PPU, Deti ek, Racc. pag. I-12193, punto 30; 1 luglio 2010, causa C-211/10 PPU, Povse, Racc. pag. I-6673, punto 35, e 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, McB.).

40. Dalla decisione di rinvio si evince che Andrea è separata dal padre da oltre due anni e che, a causa della distanza e dei rapporti tesi tra le parti nella causa principale, sussiste un grave e concreto

rischio di assenza totale di contatti tra Andrea e suo padre per tutta la durata del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio. In tali circostanze, il ricorso al procedimento ordinario per trattare la presente domanda di pronuncia pregiudiziale potrebbe ledere seriamente, se non anche irreparabilmente, i rapporti tra il sig. Aguirre Zarraga e sua figlia, nonché compromettere ulteriormente l'integrazione della medesima nel suo ambiente familiare e sociale nel caso di un eventuale ritorno in Spagna.

41. Ciò considerato, in data 28 ottobre 2010, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione ha deciso di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d'urgenza ».

16 luglio 2015, *Minister for Justice and Equality c. Francis Lanigan*, causa C-237/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:474

Nel dicembre 2012 le autorità britanniche emettevano un mandato di arresto europeo nei confronti del sig. Lanigan, irlandese, nell'ambito di un procedimento penale avviato nel Regno Unito per omicidio volontario e detenzione di un'arma da fuoco finalizzata ad attentare alla vita altrui. Nel gennaio 2013, il sig. Lanigan veniva arrestato dalle autorità irlandesi, sulla base del mandato di arresto europeo. Questi non acconsentiva alla propria consegna alle autorità giudiziarie britanniche e quindi veniva incarcerato in attesa di una decisione al riguardo. L'esame della situazione del sig. Lanigan da parte della High Court irlandese aveva inizio solo il 30 giugno 2014, in seguito ad una serie di rinvii dovuti ad incidenti procedurali. In occasione di un'udienza, il sig. Lanigan adduceva che lo spirare dei termini previsti dalla decisione quadro per l'adozione di una decisione sull'esecuzione del mandato di arresto europeo (60 giorni dall'arresto, con possibilità di proroga di altri 30 giorni) vietava di proseguire il procedimento. La High Court sollevava un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per domandare se l'inosservanza di tali termini le consentisse ancora di statuire sull'esecuzione del mandato di arresto europeo e se il sig. Lanigan potesse essere mantenuto in custodia, precisando di voler richiedere la trattazione tramite procedimento d'urgenza. La Corte ha accolto la richiesta, poiché il sig. Lanigan si trovava in stato di custodia dal 16 gennaio 2013 ai fini dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti:

« 23. A tale proposito occorre osservare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull'interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nel settore disciplinato dalla parte terza del Trattato FUE, precisamente dal titolo V, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere trattato con procedimento pregiudiziale d'urgenza.

24. In secondo luogo, occorre rilevare che il sig. Lanigan è attualmente privato della sua libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale.

25. In tale contesto, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, il 28 maggio 2015, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d'urgenza e di rinviare la causa dinanzi alla Corte affinché fosse attribuita alla Grande Sezione ».

Riesame

17 dicembre 2009, *M c. Agence européenne des médicaments (EMEA)*, causa C-197/09 RX-II, in Racc. I-12033.

Per la parte in fatto, si rinvia al capitolo I, sulle fonti, segnatamente alla sezione 2.2 dedicata ai

diritti di difesa. Oggetto del riesame di cui la Corte di giustizia è stata investita consiste, oltre che nell'accertamento dell'eventuale violazione del principio dell'equo processo, anche nel verificare ciò che si debba intendere per «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, par. 1, dell'allegato a tale Statuto, qualora, dinanzi al giudice di primo grado, nel caso di specie il Tribunale della funzione pubblica, il convenuto abbia chiesto a quest'ultimo di pronunciarsi su un'eccezione d'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito e il giudice dell'impugnazione, nel caso di specie il Tribunale di primo grado, abbia annullato l'ordinanza del giudice di primo grado recante accoglimento della detta eccezione d'irricevibilità. Ancora, nell'eventualità in cui la Corte dovesse constatare che la sentenza 6 maggio 2009 viola gli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, par. 1, dell'allegato al detto Statuto (v. infra) e/o ha violato le prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare quella relativa al rispetto dei diritti della difesa (quest'ultima violazione accertata dalla Corte: v. punto 59 della sentenza di riesame), essa dovrebbe anche esaminare se e, eventualmente, in che misura la sentenza del 6 maggio 2009 pregiudichi l'unità o la coerenza del diritto comunitario. Su tali questioni la Corte di giustizia ha, in particolare, osservato:

«26. In limine va osservato che dalla decisione della Corte 24 giugno 2009, segnatamente dai suoi punti 17 e 20, emerge che il riesame riguarda esclusivamente la condanna dell'EMEA al pagamento di un'indennità di EUR 3 000 al ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale lamentato. Per contro, l'annullamento della decisione del 25 ottobre 2006 e il rigetto del ricorso quanto al resto non sono oggetto del presente procedimento. Quest'ultimo rappresenta un procedimento di controllo oggettivo che esula da qualsiasi iniziativa delle parti.

27. Nelle sue osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, il sig. M ha affermato che il Tribunale di primo grado ha effettuato una corretta applicazione della nozione di «causa matura per la decisione» e non ha né pregiudicato l'unità o la coerenza del diritto comunitario, né violato i diritti della difesa e il principio del contraddittorio. Tutti gli altri interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno invece proposto, in sostanza, di risolvere affermativamente la questione principale sollevata dalla decisione della Corte 24 giugno 2009. [...]

28. Si deve esaminare la questione se e in che limiti una causa sia matura per essere decisa dal giudice dell'impugnazione qualora il giudice di primo grado abbia accolto l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal convenuto senza impegnare la discussione nel merito e qualora l'impugnazione proposta avverso tale decisione risulti fondata.

29. Emerge da una costante giurisprudenza della Corte che, in linea di principio, una causa non è matura per la decisione sul merito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado qualora quest'ultimo abbia dichiarato irricevibile il ricorso accogliendo un'eccezione d'irricevibilità senza riunirla al merito (v. sentenze 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-2681, punto 38; 10 gennaio 2002, causa C-480/99 P, Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, Racc. pag. I-265, punto 57; 15 maggio 2003, causa C-193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, Racc. pag. I-4837, punto 32; 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I-439, punti 91 e 123; 17 luglio 2008, causa C-521/06 P, Athinaïki Techniki/Commissione, Racc. pag. I-5829, punto 66, nonché 9 luglio 2009, causa C-319/07 P, 3F/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 98).

30. È tuttavia possibile, a talune condizioni, statuire sul merito di un ricorso benché il procedimento in primo grado si sia limitato ad un'eccezione d'irricevibilità che sia stata accolta dal Tribunale di primo grado. Ciò può verificarsi qualora, per un verso, l'annullamento della sentenza o dell'ordinanza impugnata implichi necessariamente una certa soluzione quanto al merito del ricorso in questione (v., in tal senso, sentenza 25 maggio 2000, causa C-359/98 P, Ca' Pasta/Commissione, Racc. pag. I-3977, punti 32-36 e 39) o, per altro verso, l'esame del merito del ricorso d'annullamento

si basi su argomenti formulati dalle parti nell'ambito dell'impugnazione a seguito di un ragionamento del giudice di primo grado (v., in tal senso, sentenze 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punti 27-30, 34, 35 e 52-58, nonché causa C-459/98 P, Martínez del Peral Cagigal/Commissione, Racc. pag. I-135, punti 29, 34 e 48-54).

31. Orbene, nella fattispecie, non sussistevano simili circostanze peculiari che consentissero al Tribunale di primo grado di statuire esso stesso sul merito del ricorso teso ad ottenere un'indennità a titolo di risarcimento del danno morale lamentato.

32. In primo luogo, il diritto al versamento di un'indennità a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subìto non deriva direttamente dall'illegittimità dell'ordinanza impugnata, come neppure da quella dell'atto controverso. Infatti, per un verso, gli elementi su cui s'incentra l'analisi della fondatezza della domanda risarcitoria non sono sostanzialmente identici a quelli su cui s'incentra l'analisi dell'esistenza dell'errore di diritto inficiante la citata ordinanza M/EMEA e della ricevibilità del ricorso e, per altro verso, come ricordato dal Tribunale di primo grado al punto 103 della sentenza 6 maggio 2009, l'annullamento di tale atto può costituire, di per sé stesso, un'adeguata misura di ristoro al citato danno morale.

33. In secondo luogo, la fondatezza della domanda risarcitoria non è stata né dibattuta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica né valutata dal detto Tribunale nella citata ordinanza M/EMEA, essendosi quest'ultima pronunciata solo sull'eccezione d'irricevibilità.

34. Il Tribunale di primo grado, pronunciandosi sulla domanda di risarcimento del danno morale lamentato dal sig. M, si è pertanto discostato dalla giurisprudenza della Corte relativa alle condizioni necessarie affinché una causa possa essere considerata matura per la decisione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia qualora, dinanzi al giudice di primo grado, il convenuto abbia chiesto a quest'ultimo di pronunciarsi su un'eccezione d'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito e detto giudice abbia accolto la citata eccezione d'irricevibilità.

35. È certo vero che l'art. 13, n. 1, dell'allegato allo Statuto della Corte di giustizia, che disciplina la decisione del Tribunale di primo grado nel caso di accoglimento di un'impugnazione, non è formulato in maniera completamente identica all'art. 61, primo comma, di tale Statuto, disposizione pertinente per la Corte. Tuttavia, in una situazione procedurale quale quella cui trattasi nella fattispecie, la nozione di «causa matura per la decisione» deve essere interpretata in maniera identica ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni, indipendentemente dal fatto che, a differenza di detto art. 13, n. 1, il citato art. 61 riconosce alla Corte un margine discrezionale in presenza di una causa matura per la decisione, autorizzandola a rinviare la stessa dinanzi al giudice di primo grado.

36. Emerge infatti da una costante giurisprudenza che, nell'ipotesi comparabile a quella che caratterizza la causa in esame, ove risulti che il giudice di primo grado abbia erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso accogliendo un'eccezione d'irricevibilità senza averla riunita al merito, la Corte si limita a constatare che la causa non è matura per la decisione nel merito e la rinvia dinanzi a tale giudice, senza ricorrere a qualsivoglia potere discrezionale in proposito (v., in tal senso, citate sentenze SFEI e a./Commissione, punto 38; Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, punto 57; Pitsiorlas/Consiglio e BCE, punto 32; PKK e KNK/Consiglio, punti 91 e 123; Athinaïki Techniki/Commissione, punto 66, nonché 3F/Commissione, punto 98).

37. Risulta da quanto precede che il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente la nozione di «causa matura per la decisione» ai sensi degli artt. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell'allegato al detto Statuto e ha violato quest'ultima disposizione ritenendo che, nella fattispecie, la causa fosse matura per la decisione quanto alla domanda di risarcimento del danno morale lamentato dal sig. M. [...]

60. Posto che, per un verso, il Tribunale di primo grado, nella sentenza 6 maggio 2009, ha interpretato erroneamente la nozione di «causa matura per la decisione» ai sensi degli artt. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell'allegato a tale Statuto ed ha pertanto

violato l'ultima di queste disposizioni ritenendo la causa matura per la decisione nel suo complesso e che, per altro verso, esso ha violato le prescrizioni connesse al diritto ad un equo processo [v. supra, capitolo I, sulle fonti, segnatamente alla sezione 2.2 dedicata ai diritti di difesa], secondo la decisione della Corte 24 giugno 2009 si deve verificare se e, eventualmente, in che limiti la sentenza 6 maggio 2009 pregiudichi l'unità o la coerenza del diritto comunitario.

61. A tal proposito devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti.

62. Anzitutto, la sentenza 6 maggio 2009 rappresenta la prima decisione del Tribunale di primo grado con cui quest'ultimo ha ritenuto fondata un'impugnazione avverso un'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che accoglie un'eccezione d'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Tale sentenza è quindi idonea a costituire un precedente rispetto a cause future.

63. In secondo luogo, il Tribunale di primo grado si è discostato, per quanto concerne la nozione di «causa matura per la decisione», da una costante giurisprudenza della Corte, come rilevato ai punti 29, 34 e 36 della presente sentenza.

64. In terzo luogo, gli errori commessi dal Tribunale di primo grado riguardano due norme procedurali che non sono esclusivamente riconducibili al diritto della funzione pubblica, ma che si applicano indipendentemente dalla materia trattata.

65. In quarto e ultimo luogo, le norme violate dal Tribunale di primo grado occupano una posizione rilevante nell'ordinamento giuridico comunitario. In particolare, lo Statuto della Corte di giustizia e il relativo allegato fanno parte del diritto primario.

66. Alla luce di tali circostanze, considerate nel loro complesso, si deve rilevare che la sentenza 6 maggio 2009 pregiudica l'unità e la coerenza del diritto comunitario poiché il Tribunale di primo grado, quale giudice dell'impugnazione, ha interpretato la nozione di «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell'allegato al detto Statuto, in modo da consentirgli di avocare a sé la causa di cui trattasi, di pronunciarsi sul merito della domanda di risarcimento del danno morale lamentato e di condannare l'EMEA al pagamento di un'indennità di EUR 3 000, sebbene il ricorso di cui è stato investito vertesse sull'esame del trattamento riservato in primo grado a un'eccezione d'irricevibilità e, quanto all'aspetto della controversia oggetto dell'avocazione, non abbia avuto luogo alcun contraddittorio né dinanzi ad esso né dinanzi al Tribunale della funzione pubblica quale giudice di primo grado.

67. Di conseguenza, rimane da verificare quali siano le conseguenze da trarsi dal rilevato pregiudizio all'unità e alla coerenza del diritto comunitario.

68. L'art. 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dispone che, qualora la Corte constati che la decisione del Tribunale pregiudica l'unità o la coerenza del diritto comunitario, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte. Nel rinviare la causa, la Corte può inoltre indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. In via eccezionale, la Corte può essa stessa statuire in via definitiva se la soluzione della controversia emerga, in considerazione dell'esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale.

69. Ne discende che la Corte non può limitarsi a constatare il pregiudizio all'unità o alla coerenza del diritto comunitario senza trarre da tale constatazione conseguenze rispetto alla controversia di cui trattasi. Nella specie, si deve quindi annullare la sentenza 6 maggio 2009 nei limiti in cui, ai punti 3 e 5 del dispositivo della stessa, il Tribunale di primo grado ha condannato l'EMEA al pagamento al sig. M di un'indennità di EUR 3 000, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e del grado di giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di primo grado.

70. Posto che il pregiudizio all'unità e alla coerenza del diritto comunitario risulta, nella fattispecie, da un'erronea interpretazione della nozione di «causa matura per la decisione» e dalla violazione del principio del contraddittorio, la Corte non può essa stessa statuire in via definitiva in base all'ultima frase del primo comma dell'art. 62 ter dello Statuto della Corte di giustizia.

71. Di conseguenza, si deve rinviare la causa, per quanto riguarda la domanda tesa al risarcimento del danno morale asseritamente subìto dal sig. M, dinanzi al Tribunale dell'Unione europea in modo da consentire all'EMEA di far valere i propri argomenti in merito alla fondatezza di tale domanda».